Anno XXIX - N. 1 2 Gennaio 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 18 novembre 1935-XIV, n. 2095. — *Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario* 1934-35 (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 1° marzo 1934, n. 434, con cui furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1934-35;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439;

Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1932, n. 563;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste » delle Ferrovie dello Stato, compresa l'assegnazione di L. 20.000.000 inscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1934-35 e tenuto conto del prelievo di L. 14.000.000 effettuato giusta il R. decreto 2 dicembre 1934, n. 2039, per coprire l'onere derivante dalla chiusura dei passaggi a livello, presenta una disponibilità di L. 45.226.972,22;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » delle Ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, è autorizzata, per l'esercizio 1934-1935, una seconda prelevazione di lire 831.976,54 (ottocentotrentunomila novecentosettantasei e 54/100) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie con imputazione al capitolo 21 « Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto e da portarsi in aumento allo stanziamento dei seguenti capitoli del bilancio della spesa:

Cap. 37 — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria nelle spese per le stazioni d'uso comune	L.	423.206,35
Cap. 39 — Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine . . .	»	26.770,19
Cap. 50. — Rinnovamento del materiale rotabile . . .	»	382.000 —
	L.	831.976,54

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1934-35.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 1935-XIV.

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV. — *Collocamento a riposo del gr. uff. ing. Giovanni Battista Chiossi, vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato dalla legge 2 dicembre 1928, n. 2796;

Viste le leggi sulle pensioni civili e militari, testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (art. 1, lettera *b*);

Visto il regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 (art. 2, lettera *b*), convertito e modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Chiossi gr. uff. ing. Giovanni Battista, vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato, è collocato a riposo a sua domanda, per comprovata infermità, a decorrere dal 1° ottobre 1935-XIII.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

BENNI

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097. — *Tassa sui trasporti di cose con automezzi.* (2)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per disciplinare i prezzi dei trasporti delle cose;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I trasporti di cose effettuati su strade ordinarie e autostrade, con automezzi o con filovie comunque azionate, con o senza rimorchi, sono sog-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1935-XIV.

(2) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 1935-XIV.

getti ad una tassa di trasporto nella misura di centesimi 1,2 per ogni quintale-chilometro, se eseguiti per conto di terzi e di centesimi 0,8 per ogni quintale-chilometro, se eseguiti per cose proprie e con mezzi propri.

Le frazioni di quintale e di chilometro si calcolano per un quintale e per un chilometro intero: nel caso, peraltro, di spedizioni che, singolarmente, non superino il quintale, la frazione di quintale si arrotonda di venti in venti chilogrammi.

Le distanze si calcolano giusta i criteri seguiti per le segnalazioni stradali dall'Azienda autonoma statale della strada e dal Touring Club Italiano.

Quando l'importo della tassa presenta la frazione di cinque centesimi, questa deve essere arrotondata a cinque centesimi.

Art. 2. — Nel caso di trasporti per conto di terzi, la tassa di cui al precedente articolo è dovuta allo Stato da chi commette il trasporto e deve essere corrisposta prima che il trasporto abbia inizio.

A tale fine il committente deve rilasciare per ogni trasporto e per ogni destinatario apposita bolletta in triplice esemplare, redatta in conformità al modello allegato *A* al presente decreto. Un esemplare di tale bolletta resta presso il committente e gli altri du devono dal committente stesso essere consegnati alla ditta che eseguirà il trasporto. Di tali due esemplari uno resta presso il vettore e l'altro deve essere da questo consegnato all'autista o alla persona responsabile del trasporto, perchè la recapiti al destinatario della merce.

Art. 3. — Chiunque esegue per conto di terzi i trasporti indicati nel precedente articolo 1 deve tenere un apposito "Registro di carico e scarico dei trasporti" in conformità al modello allegato *B* al presente decreto.

Nella parte del carico di tale registro devono essere annotati i singoli viaggi effettuati per conto di terzi con indicazione per ciascuno:

a) del mezzo di trasporto;

b) dell'ora e del giorno di partenza;

c) del cognome e nome dell'autista o della persona responsabile del trasporto;

d) del luogo di partenza e di quello di ultima destinazione;

e) degli estremi delle singole bollette rilasciate dai vari committenti (data e numero della bolletta, qualità e peso della merce, destinazione, chilometraggio e tassa di trasporto pagata) per le cose costituenti il carico di ogni singolo viaggio.

Le annotazioni di cui sopra devono essere fatte prima dell'inizio di ogni singolo viaggio.

Nella parte dello scarico devono essere apposte le seguenti annotazioni:

a) data del ritorno al luogo di partenza del mezzo di trasporto;

b) se il mezzo di trasporto è tornato vuoto ovvero con carico, ovvero dal luogo di prima destinazione abbia eseguito altri trasporti per altre destinazioni.

In questi due ultimi casi devono annotarsi nella parte dello scarico gli estremi delle bollette di cui all'art. 2, compilate e rilasciate dal committente per il carico consegnato in occasione del ritorno del mezzo di trasporto.

Le annotazioni nella parte dello scarico devono essere effettuate entro il giorno successivo a quello di ritorno al luogo di partenza del mezzo di trasporto.

Art. 4. — Chiunque esegue per cose proprie e con mezzi propri i trasporti di cui al precedente art. 1 deve tenere un apposito "Registro dei fogli di trasporto" a madre e figlia, in conformità al modello allegato *C* al presente decreto.

Per ogni trasporto e per ogni destinatario deve essere compilata in modo conforme la bolletta madre e la bolletta figlia di detto registro con tutte le indicazioni risultanti dal modello allegato, col pagamento della tassa di cui all'art. 1.

La bolletta figlia deve essere distaccata dal registro e consegnata all'autista o alla persona responsabile del trasporto perchè la recapiti al destinatario.

Art. 5. — La tassa di trasporto, nella misura stabilita dal precedente articolo 1 si corrisponde:

a) per gli importi di tassa inferiori a lire 100 per ogni trasporto e per ogni destinatario: esclusivamente a mezzo di apposite marche da bollo a triplice sezione per tassa di trasporto, applicando, nel caso di trasporti per conto di terzi, una sezione per ciascun esemplare delle bollette di cui all'art. 2, e nel caso di trasporto di cose proprie con mezzi propri, una sezione della marca sulla bolletta madre del registro dei fogli di trasporto di cui al precedente art. 4 e le altre due sezioni sulla bolletta figlia dello stesso registro da recapitarsi a destinatario;

b) per gli importi di tassa inferiori a L. 500 ma non a L. 100 per ogni trasporto e per ogni destinatario: oltre che con le apposite marche da applicarsi come sopra alla lettera *a*), anche a mezzo del servizio dei conti correnti postali, sia mediante postagiro tratto a favore dell'apposito conto corrente postale dell'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione risiede la ditta obbligata al pagamento della tassa, sia con versamento diretto sullo stesso conto corrente;

c) per gli importi di tassa da L. 500 ed oltre per ogni trasporto o per ogni destinatario: esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

L'intendente di finanza, su domanda degli interessati, può consentire che il pagamento della tassa di trasporto sia effettuato a mezzo di postagiro cumulativo settimanale.

Le norme e le formalità da seguire obbligatoriamente per il pagamento della tassa di trasporto nei modi di cui sopra saranno determinate con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per le comunicazioni, il quale avrà anche facoltà di stabilire, per speciali forme di trasporti, un diverso modo di pagamento del tributo.

Art. 6. — Le bollette che devono essere rilasciate dal committente a norma dell'art. 2, come pure le bollette a madre e figlio del "Registro dei fogli di trasporto" di cui all'art. 4, devono essere progressivamente numerate e devono essere rispettivamente conservate dalla ditta committente, dalla ditta esercente il trasporto e dal destinatario per il periodo di cinque anni dalla data della loro emissione. Tali bollette devono essere esibite, anche durante il trasporto, ad ogni richiesta degli organi cui compete, a mente del successivo art. 13, l'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente decreto.

L'obbligo della conservazione per anni cinque e della esibizione agli organi sopra richiamati è estesa anche al "Registro di carico e scarico dei trasporti", di cui all'art. 3.

Dagli obblighi di cui al presente articolo sono esonerati i committenti e i destinatari che non siano ditte commerciali o industriali.

Art. 7. — Il "Registro di carico e scarico dei trasporti" di cui all'art. 3 e il "Registro dei fogli di trasporto" di cui all'art. 4 sono esenti da tassa di bollo e devono essere posti in uso all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto.

I detti registri devono essere numerati e muniti in ciascun foglio, tanto sulla matrice che sulla bolletta figlia del bollo a calendario dell'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede la ditta obbligata alla loro tenuta.

Nell'ultima pagina del registro deve essere dichiarato il numero dei fogli di cui il registro è composto con attestazione firmata dal procuratore che vi apporrà il bollo a calendario dell'ufficio.

Le dette formalità sono esenti da ogni tassa.

Art. 8. — I trasporti per conto di terzi e quelli eseguiti per cose proprie e con mezzi propri sono esenti dal pagamento della tassa di cui all'articolo 1 quando abbiano luogo nell'interno di uno stesso comune.

Sono del pari esenti da tassa i trasporti eseguiti per cose proprie e con mezzi propri, nell'ambito di una stessa provincia, che servono allo svolgimento della normale attività di una azienda rurale, nonchè quelli tra il comune e la stazione ferroviaria o tramviaria viciniore e viceversa.

In casi speciali con decreto del Ministro per le finanze, di intesa col Ministro per le comunicazioni, può essere stabilita, in deroga alle disposizioni di cui ai due commi precedenti, la zona di percorso dei trasporti di cui sopra, per fruire della esenzione dalla tassa, sia allo scopo di limitare il percorso nell'ambito di uno stesso comune o di una stessa provincia, sia per estenderlo al territorio di comuni o di provincie limitrofi.

L'esenzione dalla tassa stabilita dal presente articolo non esclude l'obbligo della compilazione e del rilascio delle bollette e della tenuta del registro a norma degli articoli 2, 3 e 4, nonchè della osservanza di ogni altra disposizione contenuta nel presente decreto riguardante i trasporti soggetti a tassa.

Art. 9. — Le norme del presente decreto non si applicano:

1° agli autoveicoli adibiti a servizio pubblico di linea per trasporto viaggiatori, autorizzati anche a trasporti di bagagli e pacchi agricoli, nonchè a quelli autorizzati al trasporto merci a collettame in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie;

2° alle autovetture e motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone allorchè trasportino occasionalmente merci per conto esclusivo del proprietario;

3° agli autoveicoli adibiti a trasporti postali;

4° ai motofurgoncini di portata non superiore a 100 chilogrammi;

5° agli autoveicoli in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, purchè siano condotti da militari ed agenti sia in divisa sia muniti di apposito distintivo facilmente riconoscibile.

Art. 10. — Nel caso di trasporto per conto di terzi, eseguiti senza il pagamento della tassa stabilita dal precedente art. 1, il committente e la ditta che ha eseguito il trasporto sono solidalmente responsabili della tassa non corrisposta e incorrono altresì, solidalmente, nella pena pecuniaria da un minimo pari al quadruplo della tassa dovuta per ogni trasporto e per ogni destinatario, ad un massimo pari al decuplo della tassa medesima.

Nella stessa pena pecuniaria di cui sopra, oltre il pagamento della tassa, incorre chiunque esegue trasporti di cose proprie con mezzi propri senza il pagamento della tassa di trasporto dovuta.

Indipendentemente dalle sanzioni di cui sopra, chiunque esegue i trasporti di cui all'art. 1 e non sia munito del Registro prescritto dagli articoli 3 e 4, ovvero non tenga i registri stessi nei modi e con l'osservanza delle formalità stabilite dal presente decreto, incorre nella pena pecuniaria da L. 500 a L. 5000.

Per la mancata numerazione delle bollette rilasciate dal committente e di quelle del "Registro dei fogli di trasporto", il committente e la ditta che esegue il trasporto incorrono nella pena pecuniaria da L. 5 a L. 50 per ogni bolletta.

Per ogni irregolarità, che non abbia influenza ai fini dell'applicazione

della tassa, commessa nella compilazione delle bollette di cui all'art. 2 o nelle annotazioni da apporsi sul registro di cui agli articoli 3 e 4, il committente e le ditte incorrono nella pena pecuniaria da L. 5 a L. 25.

Le ditte committenti e le ditte che eseguono i trasporti di cui all'art. 1 che non conservino per il periodo di 5 anni le bollette da rilasciarsi e da compilarsi a norma degli articoli 2 e 4, incorrono nella pena pecuniaria da L. 5 a L. 50 per ogni bolletta. Le ditte destinatarie che non conservino per lo stesso periodo l'esemplare della bolletta ad esse destinato, incorrono nella pena pecuniaria da L. 5 a L. 50 per ogni bolletta.

Per la mancata conservazione del "Registro di carico e scarico dei trasporti" di cui all'art. 3, la ditta incorre nella pena pecuniaria da L. 200 a L. 1000.

Art. 11. — Nel caso d'infedele dichiarazione della quantità e peso delle cose trasportate o del chilometraggio relativo ad ogni trasporto e ad ogni destinatario, fatta nelle bollette di cui all'art. 2, nel "Registro di carico e scarico dei trasporti" di cui all'art. 3, nonchè nelle bollette a madre e figlia del "Registro dei fogli di trasporto" di cui all'art. 4, il committente e le ditte incorrono nell'ammenda da un minimo pari al doppio della tassa non pagata ad un massimo pari al quintuplo della tassa medesima.

Per la omessa annotazione dei singoli viaggi sul "Registro di carico e scarico dei trasporti" a norma dell'art. 3 citato, la ditta incorre nell'ammenda da L. 100 a L. 2000, indipendentemente dalle sanzioni eventualmente applicabili per il mancato pagamento della tassa e per ogni altra violazione alle norme del presente decreto.

L'autista o la persona responsabile del trasporto delle cose di cui al precedente art. 1 è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500 ove non esibisca agli organi cui compete l'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, l'esemplare della bolletta che deve accompagnare il trasporto.

Art. 12. — Indipendentemente dall'applicazione della pena pecuniaria o dell'ammenda di cui ai precedenti articoli, nel caso di recidiva, il Ministro per le comunicazioni, sentito l'Intendente di finanza, può disporre il ritiro temporaneo o definitivo dell'autorizzazione.

Contro il ritiro dell'autorizzazione è ammesso ricorso, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione del provvedimento, allo stesso Ministro per le comunicazioni il quale deciderà in via definitiva.

Art. 13. — L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente decreto compete agli organi, cui a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, agli ispettori del demanio e delle tasse e ai procuratori del registro, agli ufficiali e agenti incaricati della prevenzione e dell'accertamento delle contravvenzioni sulla circolazione stradale a termini dell'articolo 122 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nonchè agli ufficiali, sottufficiali e militi delle Milizie ferroviaria, postelegrafonica e portuaria.

Per l'applicazione delle penalità prevedute nel presente decreto si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Per la esazione coattiva delle tasse medesime da parte degli uffici del registro si applicano le disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 14. — I crediti dello Stato per tassa di trasporto non corrisposta a norma del presente descreto sono privilegiati sulla generalità dei mobili dei suoi debitori.

Tale privilegio è posposto a quello generale indicato nell'art. 1957 del Codice civile e insieme con quest'ultimo e con i privilegi generali indicati nell'art. 1956 del Codice civile, è preferito ai privilegi speciali indicati nei numrei 2 a 11 dell'art. 1958 dello stesso Codice.

Art. 15. — E' autorizzata l'assunzione d'impegni e la conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Comunicazioni di appositi fondi per provvedere:

a) alle sovvenzioni da corrispondersi per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione all'industria privata e per i servizi pubblici automobilistici (viaggiatori e merci), filovie e funivie;

b) alla corresponsione, semprechè ricorrano preminenti ragioni di pubblico interesse, da valutarsi caso per caso dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) di sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione all'industria privata e di premi per i trasporti di merci, a mezzo di autoveicoli, affluenti a linee ferroviarie;

c) all'applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752 e nel R. decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496 convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624.

I fondi di cui al precedente comma per l'esercizio finanziario 1935-36 non potranno eccedere complessivamente L. 10.500.000 in aumento agli stanziamenti già autorizzati.

Per gli esercizi successivi saranno determinati con la legge del bilancio.

L'assegnazione delle sovvenzioni ordinarie dei sussidi integrativi di esercizio e dei premi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma viene fatta in annualità o in capitale dal Ministro delle Comunicazioni con propri decreti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I provvedimenti che impegnano più esercizi finanziari sono adottati di concerto col Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 16. — Con decreto Reale, promosso d'intesa tra il Ministro per le comunicazioni ed il Ministro per le finanze saranno modificate, in relazione alle disposizioni di cui al presente decreto, le vigenti tariffe delle Ferrovie dello Stato, delle Ferrovie concesse e delle Tramvie extraurbane per il trasporto delle cose e quelle dei pacchi postali.

Tutte le speciali concessioni e le convenzioni relative a temporanee riduzioni di tariffa, ancorchè di durata superiore ad un anno, accordate ad una o più ditte per trasporti di cose, s'intendono revocate e risolute di diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Nessun compenso o risarcimento è dovuto in conseguenza della revoca o della risoluzione.

La revoca e la risoluzione non si applicano alle concessioni e convenzioni riguardanti i trasporti internazionali.

Art. 17. — Con decreto reale, promosso d'intesa tra il Ministro per le finanze ed il Ministro per le comunicazioni, saranno impartite le norme integrative e di esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio 1936-XIV e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato per la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

ALLEGATO A.

Bolletta per consegna merci a ditte private di trasporto.

BOLLETTA N.... (Data)...

Ditta committente. . . .

. . . .

Ditta che esegue il trasporto . . . .

. . . .

Ditta destinataria. . . .

. . . .

Quintali . . . di . . . .
(Numero dei colli, recipienti ed involucri e loro eventuali segni distintivi)

Da. . . . . a . . . . .

Km. . . . . .

Quintali-chilometri . . .
Tassa (0,012 per ogni quintale-chilometro)

L. . . . .

La tassa nella somma di L. . . . . è stata versata con . . . . N. . . . in data del . . . . . sul conto corrente postale dell'Ufficio del Registro di . . . . (1).

(Firma del committente)

(1) Questa dichiarazione deve essere apposta sulla bolletta qualora la tassa non venga corrisposta con marche applicate sulla stessa.

BOLLETTA N.... (Data)...

Ditta committente. . . .

. . . .

Ditta che esegue il trasporto . . . .

. . . .

Ditta destinataria. . . .

. . . .

Quintali . . . di . . . .
(Numero dei colli, recipienti ed involucri e loro eventuali segni distintivi)

Da. . . . . a . . . . .

Km. . . . . .

Quintali-chilometri . . .
Tassa (0,012 per ogni quintale-chilometro)

L. . . . .

La tassa nella somma di L. . . . . è stata versata con . . . . N. . . . in data del . . . . . sul conto corrente postale dell'Ufficio del Registro di . . . . (1).

(Firma del committente)

(1) Questa dichiarazione deve essere apposta sulla bolletta qualora la tassa non venga corrisposta con marche applicate sulla stessa.

BOLLETTA N.... (Data)...

Ditta committente. . . .

. . . .

Ditta che esegue il trasporto . . . .

. . . .

Ditta destinataria. . . .

. . . .

Quintali . . . di . . . .
(Numero dei colli, recipienti ed involucri e loro eventuali segni distintivi)

Da. . . . . a . . . . .

Km. . . . . .

Quintali-chilometri . . .
Tassa (0,012 per ogni quintale-chilometro)

L. . . . .

La tassa nella somma di L. . . . . è stata versata con . . . . N. . . . in data del . . . . . sul conto corrente postale dell'Ufficio del Registro di . . . . (1).

(Firma del committente)

(1) Questa dichiarazione deve essere apposta sulla bolletta qualora la tassa non venga corrisposta con marche applicate sulla stessa.

ALLEGATO *B*

Registro di carico e scarico dei trasporti.

CARICO	SCARICO
Viaggio N. . . . . Mezzo di trasporto . . . . Ora e giorno di partenza . . . . . . Cognome e nome dell'autista o della persona responsabile del trasporto . . . . Da . . . . a . . . . Bolletta N. . . . del . . . . dalla Ditta . . . . per q. . . . . . . di . . . . da . . . . a . . . . alla Ditta . . . . Tassa pagata L. . . . . Bolletta ecc.	Ritornato scarico da . . . . il giorno . . . .
Viaggio N. . . . . (Carico come sopra)	Ritornato con carico il giorno . . . . Bolletta N. . . . del . . . . della Ditta . . . . per q. . . . . di . . . . da . . . . a . . . . alla Ditta . . . . Tassa pagata L. . . . . Bolletta ecc. . . . .

ALLEGATO C.

Registro dei fogli di trasporto.

MATRICE

FOGLIO DI TRASPORTO
per trasporto di cose proprie con mezzi propri

Ditta che esegue il trasporto . . . .
. . . .
Residente in . . . . . Via . . . . .
Ditta destinataria . . . .
. . . .
Comune di . . . . . Via . . . . .
Percorso e chilometraggio da . . . .
a . . . . . Via . . . . . Km. . . .
Qualità della merce . . . .
Peso della merce . . . .
Numero dei colli, recipienti o involucri e loro eventuali segni distintivi . .
. . . .
La merce è stata consegnata al conducente il . . . .
Quintali-chilometri . . . .
Tassa (0,008) per ogni quintale-Km.: L. . . . . . .

La tassa nella somma di L. . . . .
è stata versata con . . . .
. . . N. . . . in data del . . . . .
sul conto corrente postale dell'Ufficio del Registro di . . . . (1).

(firma)

(1) Questa dichiarazione deve essere apposta sulla matrice e sulla bolletta figlia del foglio di trasporto qualora la tassa non venga corrisposta con marche applicate sul foglio medesimo.

BOLLETTA FIGLIA

FOGLIO DI TRASPORTO
per trasporto di cose proprie con mezzi propri

Ditta che esegue il trasporto . . . .
. . . .
Residente in . . . . . Via . . . . .
Ditta destinataria . . . .
. . . .
Comune di . . . . . Via . . . . .
Percorso e chilometraggio da . . . .
a . . . . . Via . . . . . Km. . . .
Qualità della merce . . . .
Peso della merce . . . .
Numero dei colli, recipienti o involucri e loro eventuali segni distintivi . .
. . . .
La merce è stata consegnata al conducente il . . . .
Quintali-chilometri . . . .
Tassa (0,008) per ogni quintale-Km.: L. . . . . . .

La tassa nella somma di L. . . . .
è stata versata con . . . .
. . . N. . . . in data del . . . . .
sul conto corrente postale dell'Ufficio del Registro di . . . . (1).

(firma)

(1) Questa dichiarazione deve essere apposta sulla matrice e sulla bolletta figlia del foglio di trasporto qualora la tassa non venga corrisposta con marche applicate sul foglio medesimo.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1935-XIV, n. 2110. — *Aumento delle tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2097, art. 16;
Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per i trasporti di cose effettuati sulle Ferrovie dello Stato sono dovute le soprattasse indicate nella tabella allegata al presente decreto e vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Le medesime soprattasse sono dovute anche per i trasporti di cose effettuati in base alle concessioni speciali approvate col decreto dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze in data 29 dicembre 1931-X, n. 1324, e successive modificazioni.

Per i trasporti effettuati in base alle tariffe n. 6 e n. 10 G. V. e in base ai prezzi temporanei per i pacchi di agrumi e di riso, le soprattasse vengono conglobate nei prezzi relativi. I prezzi risultanti, che costituiscono i prezzi attualmente in vigore, sono quelli indicati nella predetta tabella.

Le soprattasse non si applicano:

a) ai trasporti a bagaglio;

b) ai giornali e alle pubblicazioni periodiche tassati in base alla tariffa ordinaria n. 7 G. V.;

c) ai trasporti di merci di produzione nazionale in esportazione dall'Italia eseguiti in base alle apposite tariffe;

d) ai trasporti di merci provenienti dall'estero e destinati all'estero in transito per l'Italia;

f) ai trasporti effettuati in base alla tariffa cumulativa internazionale tra i porti di Trieste, Fiume, Pola e Rovigno d'Istria da una parte e l'Austria, la Cecoslovacchia, l'Ungheria, la Jugoslavia e la Polonia dall'altra (tariffe adriatiche);

f) ai trasporti effettuati in base alla tariffa cumulativa internazionale fra Venezia marittima da una parte e stazioni austriache del Tirolo e del Vorarlberg dall'altra (tariffa Venezia marittima-Austria).

Art. 2. — Salvo che per i trasporti effettuati in base alle tariffe ordinarie n. 6 e n. 10 G. V. o in base ai prezzi temporanei per i pacchi di agrumi e di riso, le soprattasse stabilite dal precedente articolo si computano sull'ammontare, arrotondato alla lira superiore delle tasse di porto integrate degli aumenti percentuali di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni. L'importo delle soprattasse si arrotonda ai 10 centesimi superiori.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1935-XIV.

Art. 3. — E' applicabile alle soprattasse di cui al presente decreto il disposto dell art. 12 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2159, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, restando devoluto alle Ferrovie dello Stato l'importo integrale delle soprattasse medesime, anche per quanto concerne le linee di proprietà privata esercite dallo Stato, comprese le quote riferentisi alle tasse erariali ed alla tassa e soprattassa di bollo.

Art. 4. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a procedere, in prosieguo di tempo, al conglobamento, nelle basi di tariffa, delle soprattasse stabilite dal presente decreto e degli aumenti percentuali di cui all articolo 8 del citato R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 572, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, ed è autorizzata altresì a ridurre, mediante fusione, il numero delle classi di prezzi risultanti dagli indicati conglobamenti. Le fusioni dovranno essere fatte in maniera tale che — a parità qualitativa e quantitativa di traffico — non ne derivino variazioni nel gettito dei prodotti.

Art. 5. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato stabilirà le norme necessarie per l'applicazione delle disposizioni che precedono.

Art. 6. — Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1936 - Anno XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

Tabella indicante le soprattasse dovute per i trasporti di cose sulle ferrovie dello Stato.

A) TRASPORTI A GRANDE VELOCITÀ.

1. — Trasporti tassati coi prezzi stabiliti dalle tariffe ordinarie nn. 1, 2, 3, 4, (serie *A*, *B*, *C* e *D*), 5, 8, 9, 14 e 15 e dalle tariffe eccezionali nn. 23, 27 e 28 e trasporti tassati coi prezzi per treno-chilometro stabiliti dall art. 75 delle tariffe, soprattassa del 20 per cento.

2. — Trasporti tassati coi prezzi stabiliti dalle tariffe ordinarie nn. 11 12 e 13 e dalle tariffe eccezionali nn. 20, 22, 24 e 25 (serie *A* e *B*), soprattassa del 35 per cento.

3. — Trasporti tassati coi prezzi stabiliti dalla tariffa ordinaria n. 6 (serie *A* e *C*) e coi prezzi temporanei stabiliti per i pacchi di agrumi e di riso, soprattassa del 20 per cento.

4. — Trasporti tassati coi prezzi stabiliti dalle tariffe ordinarie n. 6 (serie *B*) e n. 10, soprattassa del 10 per cento.

Per il disposto dell'art. 2 del decreto le soprattasse di cui ai precedenti punti 3 e 4 vengono conglobate nei prezzi delle tariffe ivi citate. Gli attuali prezzi sono pertanto sostituiti dai seguenti:

TARIFFA ORDINARIA N. 6 G. V.

NOMENCLATURA	ZONE di percorrenza	Prezzi per ogni spedizione fino a 10 Kg.	da oltre 10 a 20 Kg.	da oltre 20 a 30 Kg.	da oltre 30 a 40 Kg.
		Lire			
Serie A Merci fruenti delle tariffe nn. 8, 12 e 13 G. V.	fino a 100 Km. da 101 a 400 " oltre 400 "	0,60 1,20 1,80	1,20 2,40 3,60	1,80 3,60 5,40	2,40 4,80 7,20
Serie B Merci in genere	fino a 100 Km. da 101 a 400 " oltre 400 "	1,10 1,70 2,80	2,20 3,30 5 —	2,80 5 — 7,20	3,30 6,60 9,90

Serie C	STAZIONI mittenti e destinatarie	fino a 10 Kg.	da oltre 10 a 20 Kg.	da oltre 20 a 40 Kg.
Agrumi (aranci, mandarini, limoni)	Da quelle della linea Fiumicino-Roma-Pescara-Teramo - Tortoreto - Nereto-Controguerra (con diramazione Sulmona-Raiano) e al sud di essa, per tutte le stazioni della rete, con percorso di oltre 400 chilometri.	1,20	1,80	3,60

TARIFFA ORDINARIA N. 10 G. V.

ZONE di percorrenza	fino a 5 Kg.	da oltre 5 a 10 Kg.	da oltre 10 a 15 Kg.	da oltre 15 a 20 Kg.	da oltre 20 a 25 Kg.	da oltre 25 a 30 Kg.	da oltre 30 a 35 Kg.	da oltre 35 a 40 Kg.
	Prezzi in Lire per ogni spedizione							
fino a Km. 1000 . . .	3,90	5,50	8,30	9,90	12,70	14,30	16,50	17,60
Km. 101 – 200 . . .	5,50	7,70	11,60	14,30	18,20	21 —	24,50	2[illegible],50
" 201 – 300 . . .	6,60	9,90	14,90	17,60	23,50	26,50	31 —	34,50
" 301 – 400 . . .	7,70	11 —	16,50	19,80	26 —	30 —	35,50	38,50
" 401 – 600 . . .	8,80	12,10	17,60	22 —	29 —	33 —	38,50	43 —
" 601 – 800 . . .	9,40	13,20	18,70	23,50	30 —	35,50	42 —	46,50
" 801 – 1000 . . .	9,90	14,30	19,80	24,50	31 —	36,50	43 —	47,50
" 1001 – 1500 . . .	10,50	15,40	21 —	25,50	32 —	37,50	44 —	48,50
oltre Km. 1500 . . .	11 —	16,50	22 —	26,50	33 —	38,50	45,50	49,50

N. B. — Nei prezzi suesposti è compreso l'aumento percentuale in vigore e la tassa addizionale di cent. 5 pro-mutilati.

Prezzi temporanei per il « Pacco Agrumi »

L. 2,40 per le spedizioni di peso fino a 5 kg.
L. 4,20 per le spedizioni di peso da oltre 5 fino a 10 kg.
L. 6 — per le spedizioni di peso da oltre 10 fino a 20 kg.

Prezzi temporanei per il « Pacco Riso »

L. 2,40 per le spedizioni di peso fino a 10 kg.
L. 3,60 per le spedizioni di peso da oltre 10 fino a 20 kg.

B) TRASPORTI A PICCOLA VELOCITA'.

1. — Trasporti di veicoli tassati coi prezzi stabiliti dalla tariffa ordinaria n. 31 (prezzi delle classi dalla *a* alla *p* e prezzi della classe 42 per i veicoli smontati) e trasporti di esplosivi tassati coi prezzi stabiliti dalla tariffa ordinaria n. 33, soprattassa del 20 per cento.

2. — Altri trasporti:

a) trasporti tassati con prezzi vincolati a pesi minimi di 5 o più tonnellate:

Gruppi	PREZZI DI TRASPORTO		PERCORRENZA DEI TRASPORTI						
	aumento percentuale	CLASSI	fino a Km. 50	da oltre 50 a Km. 100	da oltre 100 a Km. 200	da oltre 200 a Km. 300	da oltre 300 a Km. 500	da oltre 500 a Km. 800	oltre 800 Km.
			Misura percentuale della soprattassa						
1	200 % 300 % 350 % 400 %	dalla 41 alla 53 incl. " 41 " 60 " " 41 " 63 " " 41 " 65 "	10	10	10	15	25	30	35
2	200 % 300 % 350 % 400 %	dalla 54 alla 57 incl " 61 " 65 " " 64 " 68 " " 66 " 72 "	10	10	10	15	25	35	35
3	200 % 300 % 350 % 400 % 350 %	dalla 58 alla 65 incl. " 66 " 75 " " 69 " 78 " " 73 " 81 " prezzi della serie *C* della tariffa eccez n. 118 P. V.	10	10	15	25	35	35	35
4	200 % 300 % 350 % 400 %	dalla 65 alla 71 incl " 76 " 80 " " 79 " 82 " " 82 " 85 "	10	15	30	30	30	30	30
5	200 % 300 % 350 % 400 %	alla 72 alla 87 incl " 81 " 87 " " 83 " 87 " " 86 " 87 "	10	20	30	30	30	30	30

b) trasporti tassati con prezzi non vincolati a pesi minimi di 5 o più tonnellate e trasporti tassati coi prezzi per treno-chilometro stabiliti dall'art. 78 delle tariffe, soprattassa del 25 per cento.

C) TRASPORTI MILITARI.

Trasporti tassati coi prezzi stabiliti dal Regolamento per i trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato, soprattassa del 25 per cento.

D) NORME GENERALI D'APPLICAZIONE DELLE SOPRATTASSE.

1. — Quando la misura delle soprattasse varia in relazione alla distanza:

a) si assume, per la determinazione della soprattassa da applicare, la distanza tassabile;

b) nei casi di rispedizione (art. 76 delle tariffe) o di invio di una spedizione a nuova destinazione (art. 40, § 3, delle tariffe) la soprattassa si applica per tutti i percorsi nella misura stabilita per la distanza dalla stazione originaria del trasporto a quella di definitiva destinazione.

2. — Non si tiene conto delle soprattasse ai fini della determinazione del modo di tassazione più favorevole al pubblico nei casi previsti dall'art. 67, § 4, dall'art. 70, § 2, e dall'art. 72, § 2, delle tariffe, nè ai fini della determinazione degli istradamenti dei trasporti in servizio cumulativo italiano in applicazione dell'art. 29 delle tariffe.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1935-XIV, n. 2109. — *Nuove tariffe ferroviarie per merci in transito* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare nuovo assetto alle tariffe per i traffici internazionali soggetti a concorrenza, e di meglio definire le facoltà del Ministro per le comunicazioni e del Direttore generale delle Ferrovie dello Stato in materia di prezzi di trasporto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato:

è inserita la tariffa ordinaria n. 16 G. V. costituente l'allegato 1 al presente decreto;

l'attuale tariffa ordinaria n. 34 P. V. è sostituita dalla nuova tariffa ordinaria distinta con lo stesso numero e costituente l'allegato 2 al presente decreto.

Gli allegati 1 e 2 sono vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a modificare in più o in meno i prezzi delle tariffe n. 16 G. V. e n. 34 P. V., anche mediante aggiunta o soppressione di serie, e a concedere riduzioni sulle tariffe stesse a singoli speditori, tenuta presente la situazione di concorrenza determinata da prezzi e condizioni di trasporto offerti da altri vettori.

Art. 3. — Per i traffici di importazione o di esportazione il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a concedere riduzioni sulle tariffe afferenti ai percorsi sulle Ferrovie dello Stato, quando tali riduzioni abbiano per effetto di attrarre i trasporti su istradamenti che determinino un maggiore percorso sulle ferrovie stesse.

Art. 4. — Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a concedere riduzioni di tariffa quando ciò sia richiesto dalla necessità di conservare, sviluppare o acquisire traffici di cose in servizio interno. La concessione deve riguardare determinate cose e determinate provenienze o destinazioni, e deve infine essere subordinata al raggiungimento di un prefissato quantitativo di trasporti. Da quest'ultimo vincolo possono essere esentate le concessioni di durata non superiore a tre mesi.

Art. 5. — Le riduzioni che saranno accordate in base ai precedenti articoli 2, 3 e 4 dovranno essere contenute entro limiti tali da lasciare all'Amministrazione un conveniente margine di utile.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1935-XIV

Art. 6. — Le riduzioni dei prezzi di trasporto per una durata superiore ad un anno, come pure i provvedimenti di proroga sia delle riduzioni suddette sia di quelle la cui durata viene a risultare superiore ad un anno per effetto della proroga, devono essere comunicati, entro due mesi dalla loro attuazione, al Ministro per le finanze.

Art. 7. — Il Ministro per le comunicazioni può delegare al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato l'esercizio delle facoltà dategli dai precedenti articoli 2, 3 e 4 limitatamente, peraltro, ai provvedimenti la cui durata, anche per effetto di proroghe, non sia superiore ad un anno.

Art. 8. — Le riduzioni dei prezzi di trasporto concesse dal Direttore generale delle Ferrovie dello Stato per una durata superiore a tre mesi, e così pure i provvedimenti di proroga deliberati dallo stesso Direttore generale, e che determinino una durata complessiva delle riduzioni superiore a tre mesi, devono essere comunicati, entro due mesi dalla loro attuazione, al Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 9. — I comma *c*) ed *f*) del punto 4° dell'art. 1 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641, il secondo alinea dell'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2123, il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1793, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2632, il R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2040, convertito nella legge 2 febbraio 1928, n. 2798, e l'art. 9 del R. decreto-legge 31 dicembre 1930, n. 1718, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 531, sono abrogati.

Art. 10. — Il presente decreto entrerà in vigore alla data che sarà indicata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato senza obbligo del preavviso di cui al paragrafo 2 dell'art. 1 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose », e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

ALLEGATO N. 1.

Tariffa ordinaria n. 16 G. V. - Merci in transito per l'Italia (*).

Alle spedizioni che, venendo dall'estero sono pure destinate all'estero, attraversando l'Italia tra due punti di confine terrestre, o tra due dei porti

(*) Fruiscono della presente tariffa anche i trasporti di merci provenienti da Lagosta, da Zara, dalle Colonie africane e dalle Isole italiane dell'Egeo e destinate all'estero, e quelli in senso inverso.

appresso nominati, o tra un punto di confine terrestre e uno dei porti stessi, si applica, sul percorso esclusivo delle linee dello Stato, una riduzione del 15 % sui prezzi delle tariffe competenti.

Condizioni speciali

1. — I trasporti, se eseguiti con interruzione ad uno dei confini terrestri o marittimi, debbono essere scortati dalla bolletta di cauzione per merci estere, oppure dalla bolletta di esenzione da dazio per transito, che vale come bolletta di transito.

2. — Per fruire della presente tariffa lo speditore è tenuto a dichiarare sulla lettera di vettura che la merce proviene dall'estero ed è destinata all'estero.

3. — Quando una merce, dichiarata in destinazione per l'estero, dovesse rimanere nello Stato, è obbligo del mittente o del destinatario di notificarlo subito per iscritto, e non mai dopo avvenuto lo svincolo, alla stazione dove viene ritirata la quale procede alla esazione della differenza fra la tassa pagata come merce in transito e quella realmente dovuta per i trasporti ordinari.

In mancanza di tale notificazione, venendo ad accertarsi dall'Amministrazione che una spedizione dichiarata in transito per l'Italia non sia uscita, in tutto od in parte, dallo Stato, oppure già uscitane vi fosse in tutto o in parte rientrata, l'Amministrazione stessa ha diritto di ripetere dal mittente o dal destinatario il pagamento della differenza fra la tassa pagata come merce in transito e la tassa dovuta per tutto il trasporto in base alla tariffa competente coll'aggiunta delle soprattasse stabilite per le irregolari dichiarazioni (art. 50, paragrafo [illegible]).

4. — Le merci in transito, pure trasportate con interruzione a uno dei confini, terrestre o marittimo, per le quali la dogana non avesse emesso la bolletta di transito, quelle cioè esenti da dazio, sia d'entrata che d'uscita, si tassano a rigore di tariffa come se non fossero merci in transito. Chi ha pagato le tasse ha peraltro diritto di produrre all'Amministrazione un certificato doganale dello Stato da cui sia entrata o uscita la merce, secondo che il trasporto sia stato interrotto al confine d'entrata od a quello di uscita, e due certificati se il trasporto sia stato interrotto ad entrambi i confini, comprovanti che la merce era in transito; con la scorta di tali certificati l'Amministrazione provvede alla correzione delle tasse in base alla tariffa per le merci in transito, rimborsando il più riscosso.

5. — Ai trasporti in transito eseguiti con interruzione ad una stazione interna italiana, l'Amministrazione ha facoltà di concedere, in via di rimborso e dietro esibizione dei documenti della spedizione originaria e della rispedizione, i prezzi della presente tariffa applicati sulla distanza cumulata fra il transito o il porto di entrata e quello di uscita.

Sull'ammontare del rimborso l'Amministrazione trattiene il 10 %.

6. — Le domande di rimborso previste dalle condizioni 4ª e 5ª devono essere presentate non oltre sei mesi dalla data di entrata dei trasporti in Italia risultante dal bollo apposto sui documenti di trasporto dal transito italiano di entrata, e per le merci provenienti dal mare dalla data di spedizione da una delle stazioni marittime indicate nella presente tariffa.

ELENCO delle stazioni marittime per le quali è valevole la presente tariffa.

Ancona Marittima
Anzio
Bari Marittima
Barletta Marittima
Brindisi Marittima
Castellammare di Stabia Mar.
Catania Marittima
Civitavecchia Marittima
Fiume Marittima
Gallipoli Marittima (1)
Genova Marittima
Imperia Oneglia
Imperia Porto Maurizio
La Spezia Marittima
Licata Marittima
Livorno Marittima
Messina Marittima
Monfalcone
Napoli Marittima e Centrale
Palermo Marittima
Pescara
Pola Marittima
Porto Empedocle Marittima
Ravenna (Darsena)
Reggio Calabria Marittima
Rimini
Rovigo d'Istria Marittima
Savona Marittima e Letimbro
Siracusa Marittima
Taranto
Termini Imerese
Torre Annunziata Marittima
Trieste Marittima
Venezia Marittima
Venezia Mestre
Venezia Scalo Marghera
Viareggio
Vibo Valentia.

(1) Delle Ferrovie del Sud-Est.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

ALLEGATO N. 2.

Tariffa ordinaria n. 34 P. V. — Merci in transito per l'Italia (*).

Alle spedizioni provenienti dall'estero e destinate all'estero, che attraversano l'Italia fra due punti di confine terrestri, o fra due dei porti appresso nominati, o fra un punto di confine terrestre e uno dei porti stessi, si applica, sul percorso esclusivo delle linee dello Stato, la tassazione prevista dalle seguenti serie:

1ª *Serie.* — Trasporti, sia in piccole partite sia a carro, non compresi nelle serie seguenti: riduzioni del 15 % sui prezzi delle tariffe competenti.

2ª *Serie.* — Avena anche schiacciata, durra, farro, frumento, frumentone o granoturco, orzo comune o tallito (malto), riso, segala, spelta e loro farine, in partite di almeno 10 tonnellate per carro, da una stazione marittima:

a) a stazioni svizzere situate a mezzogiorno della linea ideale Sion-Kandersteg-Airolo-Alp Grüm; prezzi della classe 81;

b) a stazioni svizzere situate nella zona delimitata:

a sud dalla linea ideale Sion-Kandersteg-Airolo-Alp Grüm;

a nord della linea ideale Martigny-Thun-Brunnen-Ziegelbrücke-Buchs (St. Gallen) comprese le stazioni situate sulle due linee: prezzi della classe 84.

(*) Fruiscono della presente tariffa anche i trasporti di merci provenienti da Lagosta, da Zara, dalle Colonie africane e dalle Isole italiane dell'Egeo e destinate all'estero, e quelli in senso inverso.

3ª *Serie* (1). — Macchine e parti di macchine. Installazioni meccaniche. Locomotive caricate su carri.

1. — I prezzi della presente serie si applicano soltanto in seguito a domanda tassativa dello speditore sulla lettera di vettura. La domanda è impegnativa ed implica la rinuncia alle norme degli articoli 24 e 72 delle Condizioni e tariffe.

2. — Per installazioni meccaniche si intendono non soltanto i macchinari veri e propri, ma anche l'insieme del materiale occorrente per il completamento e per la messa in opera, come ad esempio: caldaie, tubi, basamenti, incastellature, travature, ecc.

Quando per il trasporto di una installazione occorra l'impiego di più carri, è necessario che sulle lettere di vettura sia dichiarato trattarsi di una unica installazione meccanica, ed è necessario altresì che sulle lettere di vettura dei macchinari siano indicati gli estremi dei trasporti costituiti dal materiale ovvero che sulle lettere della vettura di queste siano richiamati gli estremi dei trasporti costituiti dal macchinario.

3. — Fruiscono dei prezzi di questa serie anche i tenders caricati su carri, purchè spediti contemporaneamente alle locomotive.

Spedizioni dalle stazioni estere sottoindicate a Genova Marittima:

a) Trasporti in destinazione dell'America, della Gran Bretagna e Irlanda. — (*N. B.* La destinazione della merce deve essere provata).

STAZIONE ESTERA di provenienza	Transito di entrata	Peso minimo 5 tonn.	Peso minimo 10 tonn.
		Prezzi per tonnellata in Lire	
Arbon (Svizzera)	Pino	52,40	40,40
Baden "	"	43,50	32,30
Brug (Aargau) Svizzera	"	43,50	33 —
Töss "	"	57,70	45 —
Rüti (Zurich) "	"	64,10	58,50
Uzwil "	"	65,40	50,40
Winterthur "	"	51,20	36,80

b) Trasporti in destinazione di altri Paesi d'oltre mare.

STAZIONE ESTERA di provenienza	Transito di entrata	Peso minimo 5 tonn.	Peso minimo 10 tonn.
		Prezzi per tonnellata in Lire	
Arbon . . . (Svizzera)	Pino	66,60	62,70
Baden . . . "	"	56,40	47,30
Brugg (Aargau) "	"	56,40	46,60

(1) I prezzi delle serie n. 3, n. 4, n. 5 e n. 12 comprendono l'aumento percentuale in vigore e il diritto di transito di cui all'art. 63 delle tariffe.

4ª *Serie* (1). — Alcool metilico, formolo, acetone.

a) da Postumia transito a Bardonecchia confine:
spedizioni di almeno 5 tonn.: L. 188,60 la tonnellata
spedizione di almeno 10 tonn.: L. 161,90 la tonnellata

b) da Postumia transito a Iselle transito:
spedizioni di almeno 5 tonn.: L. 168.60 la tonnellata
spedizioni di almeno 10 tonn.: L. 146,60 la tonnellata

5ª *Serie* (1).

Merce	Relazione		Peso minimo 5 tonn.	Peso minimo 10 tonn.
			Prezzi per tonnellata in Lire	
a) Benzina . . .	Da Venezia marittima e Venezia Mestre a	Brennero	93,60	93,60
		Chiasso.	93,60	93,60
		Pino tr.	126 —	111,10
		Iselle tr.	135,20	119,60
b) Petrolio . . .	Da Venezia marittima e Venezia Mestre a	Brennero	93,60	76,50
		Chiasso.	93,60	76,50
		Pino tr.	111,10	89,10
		Iselle tr.	119,60	96,10
c) Benzina - Petrolio ed altri Oli minerali	Da Postumia tr. a	Chiasso.	49 —	44,10
		Pino tr.	56 —	50,40
		Iselle tr.	59,90	54 —
		Bardonecchia confine . . .	69,60	62,70
		Ventimiglia confine.	74,20	66,80
Idem	Da Tarvisio Centrale a . .	Chiasso.	47,40	42,40
		Pino tr.	54,40	49 —
		Iselle tr.	58,30	52,50
		Bardonecchia confine	68 —	61,20
		Ventimiglia confine.	73,10	65,80

6ª *Serie*. — Formaggi sodi, anche in scatola.

Dalla Svizzera a Genova Marittima, via Chiasso, Pino o Iselle: Spedizioni di almeno 5 tonnellate: prezzi della classe 66.

7ª *Serie*. — Cotone greggio.

Da una stazione marittima all'estero, via Iselle, Pino, Chiasso e Brennero:
Spedizioni di almeno 5 tonnellate: prezzi della classe 66.
Spedizioni di almeno 10 tonnellate: prezzi della classe 75.

(1) I prezzi delle serie n. 3, n. 4, n. 5 e n. 12 comprendono l'aumento percentuale in vigore e il diritto di transito di cui all'art. 68 delle tariffe.

8ª *Serie.* — Rame in pani o masse, ferro, acciaio e ghisa in lavori gettati, stampati, fucinati, piallati, limati, torniti, forati, inchiodati, ribaditi, greggi od anche incatramati, spalmati di minio, zincati, di peso oltre 100 Kg. per pezzo.

Dalla Svizzera e da altri Stati attraverso la Svizzera a Genova Marittima o viceversa:

Spedizioni di almeno 5 tonnellate: prezzi della classe 70.
Spedizioni di almeno 10 tonnellate: prezzi della classe 77.

9ª *Serie.* — Maioliche, porcellane, filati di fibre artificiali, lavori non nominati di paglia, fonografi e loro parti, orologi così detti della Selva Nera, pizzi a macchina, marmellate di frutta (conserve di frutta), frutta comunque preparata o conservata, legumi ed ortaggi in composta nel sale, nell'aceto o nell'olio ortaggi comunque preparati per minestra.

Dalla Svizzera e da altri Stati attraverso la Svizzera a Genova Marittima:

Spedizioni di almeno 5 tonnellate: prezzi della classe 66.
Spedizioni di almeno 10 tonnellate: prezzi della classe 70.

10ª *Serie.* — Merci varie a carro (groupage) rispondenti alle condizioni previste dalla tariffa eccezionale n. 140 P. V.

Dalla Svizzera e oltre a Genova Marittima ed a Venezia Marittima:

Spedizioni di almeno 5 tonnellate: prezzi della classe 66.
Spedizioni di almeno 10 tonnellate: prezzi della classe 70.

11ª *Serie.* — Vini.

In partenza da una delle stazioni marittime ammesse alla presente tariffa e destinati — via Chiasso, Pino o Iselle — a Sion, Spiez, Brunnen e ad altre stazioni o di altri Stati transitando per le stazioni medesime:

Spedizioni di almeno 5 tonnellate: prezzi della classe 75.
Spedizioni di almeno 10 tonnellate: prezzi della classe 81.

12ª *Serie* (1). — Allumina idrata.

Da Postumia transito a Iselle transito:

Spedizioni di almeno 5 tonnellate: L. 79,60 la tonnellata.

13ª *Serie.* — Caffè e cacao.

a) Da Genova Marittima e stazioni svizzere situate sulla linea ideale Sion-Kandersteg-Airolo-Alp Grüm e trasporti destinati al nord delle stazioni medesime attraverso la linea predetta:

Spedizioni senza vincolo di peso: prezzi della classe 58.
Spedizioni di almeno 5 tonnellate: prezzi della classe 71.
Spedizioni di almeno 10 tonnellate: prezzi della classe 76.

b) Da Genova Marittima in destinazione di stazioni al sud della linea predetta e dagli altri scali marittimi per qualunque destinazione:

Spedizioni senza vincolo di peso: prezzi della classe 58.
Spedizioni di almeno 5 tonnellate: prezzi della classe 60.
Spedizioni di almeno 10 tonnellate: prezzi della classe 63.

---

(1) I prezzi delle serie n. 3, n. 4, n. 5 e n. 12 comprendono l'aumento percentuale in vigore e il diritto di transito di cui all'art. 68 delle tariffe.

14ª *Serie.* — Tabacco.

Spedizioni senza vincolo di peso: prezzi della classe 58.
Spedizioni di almeno 5 tonnellate: prezzi della classe 60.
Spedizioni di almeno 10 tonnellate: prezzi della classe 63.

15ª *Serie.* — Zucchero.

Dagli scali marittimi di Genova, Venezia e Trieste:
Spedizioni di almeno 10 tonnellate: prezzi della classe 70.

16ª *Serie.* — Semi oleosi e coprah.

Dagli scali marittimi di Genova, Venezia e Trieste:
Spedizioni di almeno 10 tonnellate: prezzi della classe 78.

CONDIZIONI SPECIALI

1. — I trasporti, se eseguiti con interruzione ad uno dei confini terrestri o marittimi, debbono essere scortati dalla bolletta di cauzione per merci estere, oppure dalla bolletta di esenzione da dazio per transito, che vale come bolletta di transito.

2. — Per fruire della presente tariffa lo speditore deve dichiarare, sulla lettera di vettura, che la merce proviene dall'estero ed è destinata all'estero.

3. — Quando una merce dichiarata in destinazione dell'estero dovesse rimanere nello Stato, è obbligo del mittente o del destinatario di notificarlo subito per iscritto, e non mai dopo avvenuto lo svincolo, alla stazione dove viene ritirata, la quale procede alla esazione della differenza fra la tassa pagata come merce in transito e quella realmente dovuta per i trasporti ordinari.

In mancanza di tale notificazione, venendo ad accertarsi dall'Amministrazione che una spedizione dichiarata in transito per l'Italia non sia uscita, in tutto o in parte, dallo Stato, oppure già uscitane vi fosse in tutto o in parte rientrata, l'Amministrazione stessa ha il diritto di ripetere dal mittente o dal destinatario il pagamento della differenza fra la tassa pagata come merce in transito e la tassa dovuta per tutto il trasporto in base alla tariffa competente con l'aggiunta delle soprattasse stabilite per le irregolari dichiarazioni (art. 50, paragrafo 1-*b*).

4. — Le merci in transito, pure trasportate con interruzione ad un confine terrestre o marittimo, per le quali la dogana non avesse emesso la bolletta di transito, quelle cioè esenti da dazio sia d'entrata sia d'uscita, si tassano a rigore di tariffa come se non fossero merci in transito. Chi ha pagato le tasse ha peraltro diritto di produrre all'Amministrazione un certificato doganale dello Stato da cui sia entrata od uscita la merce, secondo che il trasporto sia stato interrotto al confine di entrata o a quello d'uscita, e due certificati se il trasporto sia stato interrotto ad entrambi i confini, comprovanti che la merce era in transito; con la scorta di tali certificati l'Amministrazione provvede alla correzione delle tasse in base alla tariffa per le merci in transito, rimborsando il più riscosso.

5. — Ai trasporti in transito eseguiti con interruzione ad una stazione interna italiana, l'Amministrazione ha facoltà di concedere, in via di rimborso e dietro esibizione dei documenti della spedizione originaria e della rispedizione, i prezzi della presente tariffa applicati sulla distanza cumulata fra il transito o il porto di entrata e quello di uscita.

Sull'ammontare del rimborso l'Amministrazione trattiene il 10 %.

6. — I prezzi vincolati a determinate destinazioni o provenienze estere sono applicabili soltanto ai trasporti eseguiti con lettera di vettura diretta. Qualora i trasporti stessi abbiano fatto oggetto di rispedizione, i prezzi stessi saranno applicati in via di rimborso dietro presentazione, al Controllo merci interno ed internazionale di Torino, dei documenti di trasporto comprovanti la destinazione o la provenienza effettiva della merce e la identità della merce oggetto della spedizione originaria con quella oggetto della rispedizione.

7. — Le domande di rimborso previste dalle condizioni 4ª, 5ª e 6ª devono essere presentate non oltre sei mesi dalla data di entrata dei trasporti in Italia risultante dal bollo apposto sui documenti di trasporto dal transito italiano di entrata, e per le merci provenienti dal mare dalla data di spedizione da una delle stazioni marittime indicate nella presente tariffa.

ELENCO delle stazioni marittime per le quali è valevole la presente tariffa.

Ancona Marittima
Anzio
Bari Marittima
Barletta Marittima
Brindisi Marittima
Castellammare di Stabia Marittima
Catania Marittima
Civitavecchia Marittima
Fiume Marittima
Gallipoli Marittima (1)
Genova Marittima
Imperia Oneglia
Imperia Porto Maurizio
La Spezia Marittima
La Spezia Valdellora (2)
Licata Marittima
Livorno Marittima
S. Marco (3)
Messina Marittima
Monfalcone
Napoli Marittima e Centrale
Palermo Marittima
Pescara
Pola Marittima
Porto Empedocle Mar.
Ravenna (Darsena)
Reggio Calabria Mar.
Rimini
Rovigno d'Istria M.
Savona Marittima
Savona Letimbro
Siracusa Marittima
Taranto
Termini Imerese
Torre Annunziata M.
Trieste Marittima
Vado Ligure (4)
Venezia Marittima
Venezia Mestre
Venezia Sc. Marghera
Viareggio
Vibo Valentia

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re;

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

---

(1) Delle Ferrovie del Sud-Est.

(2) Ammessa ora alle spedizioni di acqua ragia artificiale, benzina, petrolio, olii minerali compresi nella voce della nomenclatura "Olii minerali non nominati" e residui della distillazione degli olii minerali eseguite dalla Società Nafta e dalla Azienda Generale Italiana Petroli, dai loro depositi posti sotto vigilanza doganale.

(3) Ammessa ora alle spedizioni di acqua ragia artificiale, benzina, petrolio e olii minerali compresi nella voce di nomenclatura "Olii minerali non nominati" e residui della distillazione degli olii minerali, eseguite dalla Società Italo-Americana pel petrolio, dal suo deposito posto sotto vigilanza doganale.

(4) Ammessa ora alle spedizioni di acqua ragia artificiale, benzina, petrolio, olii minerali compresi nella voce della nomenclatura "Olii minerali non nominati" e residui della distillazione degli olii minerali, eseguite dalla Società Italo-Americana pel Petrolio, dalla Società Nafta e dalla Azienda Generale Italiana Petroli, dai loro depositi posti sotto vigilanza doganale.

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1935, n. 1313. — *Biglietti cumulativi, settimanali e festivi sulla ferrovia Monza-Molteno per impiegati, artigiani, operai, braccianti e studenti.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Viste le Condizioni e Tariffe per i Trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311/32583/23 in data 29 novembre 1935-XIV;

Visto il R. D. L. n. 1948 in data 11 ottobre 1934-XII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato

DECRETA:

Art. 1. — La Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare, d'accordo con la gestione commissariale della Ferrovia Monza-Molteno, la tariffa n. 16 sul percorso cumulato fra le stazioni della detta Ferrovia da Monza a Carate Calò compresa e la stazione di Milano C.le (via Monza) per i biglietti di abbonamento settimanali e festivi per impiegti artigiani, operai, braccianti e per studenti, con ripartizione del prezzo al pro-rata chilometrico.

Art. 2. — L'applicazione della suddetta tariffa è autorizzata per la durata di mesi sei a titolo di esperimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 4 dicembre 1935-XIV.

Il Ministro: BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1935-XIV. — *Pagamenti delle merci originarie o provenienti dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merce con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934 recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministero delle finanze per la importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente la importazione di merci in compensazione;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 1935-XIV.

Visto il decreto Ministeriale 17 novembre 1935, concernente la importazione di merci provenienti dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein;

DECRETA:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci originarie o provenienti dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, che si riferiscano, sia direttamente sia indirettamente ad importazioni effettuate, o da effettuare, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in altre valute si effettuerà al cambio del giorno della Borsa di Roma.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — In relazione al disposto dell'articolo precedente, chiunque abbia importato in qualunque tempo merci originarie o provenienti dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein, il cui pagamento scada dopo il 9 dicembre 1935, dovrà entro quindici giorni dalla data suindicata, farne denunzia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, la indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore e altri eventuali documenti giustificativi.

Uno degli esemplari della denuncia munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunciante.

Art. 4. — Dovrà, altresì, essere denunciata, entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni altra obbligazione da parte di debitori domiciliati in Italia a favore di creditori domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, il cui pagamento a termini dell'accordo Italo-Svizzero può soltanto effettuarsi con versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5. — L'importatore in via definitiva o temporanea di merce originaria o proveniente dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

La denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo, e uno degli esemplari munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Un altro esemplare munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 6. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merce originaria o proveniente dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, deve chiedere preventivamente speciale nulla osta dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garentire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 5 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate l'importatore dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per la denuncia di cui all'art. 3.

Art. 7. — I creditori per merci italiane già esportate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenuti a presentare non oltre il 9 gennaio 1936 e per il tramite delle filiali della Banca d'Italia, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, denuncia del loro credito.

Le forme e i modi della denuncia saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Tale denuncia dovrà essere accompagnata da copia della fattura e dovrà indicare gli estremi dei documenti doganali che hanno accompagnato le merci all'uscita dallo Stato. La copia della fattura dovrà essere munita, a prova della sua autenticità, della firma del creditore.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, anche per somme già pagate, la presentazione dei predetti documenti doganali e dei loro duplicati o di certificati equipollenti rilasciati dalle dogane, od ogni altro documento atto a comprovare l'esistenza del credito dichiarato.

Art. 8. — Per le merci esportate in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein dal 10 dicembre 1935 l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, tra l'altro la indicazione del nome del compratore o del destinatario della merce, la descrizione della merce, e, quando trattisi di vendite a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e dall'indicazione del documento emesso sarà restituito al denunciante; un secondo esemplare munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 9. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine o provenienza dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero potrà consentire, d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero, compensazioni speciali (private).

Tali compensazioni possono riguardare le merci di origine o provenienza svizzera o del Principato del Liechtenstein importate in Italia e quelle di origine o provenienza italiana esportate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Art. 11. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche al territorio della zona franca di Zara, alla zona franca del Carnaro, ai Possedimenti italiani nell'Egeo e alle Colonie Italiane.

Art. 12. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagare, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso a terzi Paesi o con false indicazioni o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie o provenienti dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana, che comunque abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno inoltre applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie o provenienti dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 13. — Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14. — E' revocato il decreto interministeriale 17 novembre 1935-XIV.

I fondi versati nel conto bloccato istituito presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero con tale decreto si intendono quali versamenti effettuati a' termini e per gli effetti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 15. — Il presente decreto entrerà in vigore il 10 dicembre 1935-XIV.

Roma, addì 7 dicembre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: Di Revel.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: Suvich.
Il Ministro per la grazia e giustizia: Solmi
p. *Il Ministro per le corporazioni*: Lantini.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 2 9 Gennaio 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1936-XIV — Soc. A[illegible]ana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. 2107. — *Nuove concessioni di temporanea importazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alle merci ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Legno corniolo, persimon, acero, carpino e bosso	per la fabbricazione di navette per telai da tessere (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937)	Kg. 200	1 anno
Zinco in lastre . . .	per il rivestimento interno di casse contenenti rayon da esportare	Kg. 100	6 mesi
Piombo in pani e in rottami	da impiegare, in lega con lo stagno, nella saldatura di barattoli di latta.	illimitata	6 mesi
Legno di betulla . .	per la fabbricazione di rocchetti per filati cucirini (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937)	Kg. 200	1 anno
Lastre di vetro o di cristallo	per essere temperate (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1936)	Kg. 100	1 anno
Pali di legno . .	per essere sottoposti ad uno speciale processo di conservazione (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1936)	Kg. 500	1 anno
Tricloruro di fosforo	per la fabbricazione di prodotti chimici (concessione provvisoria valevole fino al 30 giugno 1936)	Kg. 100	1 anno
Materiali metallici .	per la fabbricazione di sfere, rulli, gabbie e fasce per cuscinetti	Kg. 100	1 anno

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 1935-XIV.

Art. 2. — La temporanea importazione di malto per la fabbricazione della birra, nonchè quella dello stesso prodotto per la fabbricazione di estratti per panificazione, entrambe consentite in via provvisoria fino al 31 dicembre 1935 col R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1738, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 957, sono prorogate alle stesse condizioni, fino al 30 giugno 1937.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 12 dicembre 1935-XIV. — *Nomina del gr. uff. ing. Bartolomeo* Nobili a vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, convertito nella legge 3 aprile 1926, n. 695, modificato dalla legge 2 dicembre 1928, n. 2796;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il gr. uff. ing. Bartolomeo Nobili è nominato vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato a decorrere dal 1. ottobre 1935-XIII.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - BENNI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1935-XIV. — *Nuovi divieti di esportazione* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER LE CORPORAZIONI E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. Decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495 sui divieti di importazione ed esportazione di carattere economico;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489;

Determina:

Articolo unico. — Alle merci indicate nella tabella *B* "Merci di vietata esportazione" annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Numero della tariffa doganale	Merce
211	Lane
212	Cascami e borra di lana
ex 604	Legno di castagno
785	Sommaco
791	Estratti tannici per concia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 dicembre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.
p. *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 1935-XIV.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino *viene* fatta, *per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*

Anno XXIX - N. 3

16 Gennaio 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1935, n. 1386. — *Modificazione della validità dei biglietti andata-ritorno festivi.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311/22946.5 in data 16 dicembre 1935 Anno XIV.

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. D. L. 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Visto il D. M. 26 marzo 1935, n. 2677;

Udito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1. — Il primo periodo del terzultimo comma dell'art. 23 delle «Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato» (modificato con R. D. 26 marzo 1935, n. 2677) è annullato e sostituito dal seguente:

«I biglietti di andata-ritorno festivi sono distribuiti dalle ore 0 del giorno feriale che precede il festivo ed in questo».

Art. 2. — Il provvedimento di cui al precedente articolo avrà attuazione dalla data che sarà fissata dal Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, li 17 dicembre 1935 Anno XIV.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Decreto Ministeriale 30 dicembre 1935-XIV. — *Importazioni dall'estero soggette a licenza* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891;
Udita la soprintendenza allo scambio delle valute;

Determina:

Art. 1. — Alla tabella A annessa al R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, sono aggiunte le seguenti voci:

N. della tariffa doganale	Denominazione delle merci
642 *a*	Celluloide.
ex 767	Alcaloidi dell'oppio e loro sali.

Art. 2. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 dicembre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: Di Revel.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: Suvich.
p. *Il Ministro per le corporazioni*: Lantini.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Rossoni.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1935-XIV.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 4

23 Gennaio 1936 - Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111. — *Estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 19 aprile 1923-I, n. 850;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere, ai cittadini divenuti invalidi ed agli orfani e congiunti dei cittadini caduti nelle operazioni militari per la difesa delle Colonie italiane dell'Africa Orientale, le varie provvidenze emanate a favore degli invalidi, nonchè degli orfani e congiunti dei caduti della guerra nazionale 1915-1918;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le disposizioni della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925-IV, n. 2151, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi medesimi, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che alle predette leggi si colleghi, o che, comunque, concerna la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, sono estese ai cittadini divenuti invalidi in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale a favore dei quali siano stati liquidati pensione od ossegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.

Art. 2. — Le disposizioni della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento esecutivo approvato con R. decreto 13 novembre 1930-IX, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed assistenza degli orfani di guerra e tutte le provvidenze emanate a favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani ed agli altri congiunti dei cittadini caduti in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dalla data suindicata per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a favore dei quali siano stati liquidati pensione od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.

Art. 3. — Gli invalidi, orfani e congiunti dei caduti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono equiparati agli invalidi, orfani e congiunti di caduti in guerra, anche agli effetti di tutte le disposizioni in vigore recanti benefici per l'assunzione ai pubblici impieghi e per quanto, inoltre, concerne il trattamento economico e di carriera degli impiegati.

Gli stessi invalidi ed orfani di caduti nelle operazioni militari dell'Africa Orientale concorrono all'assegnazione della percentuale dei posti riservata dalle norme vigenti a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nei concorsi di ammissione agli impieghi pubblici.

Art. 4. — Con decreto del Capo del Governo, da adottarsi di concerto con il Ministro per le finanze, sarà stabilito il termine in cui dovranno ri-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1935-XIV.

tenersi cessate le operazioni militari per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ai particolari effetti del presente decreto.

Art. 5. — Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme esecutive ed integrative che possano occorrere per regolare la estensione delle disposizioni predette.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. 2135. — *Modificazione del trattamento doganale di alcuni prodotti* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 793, che stabilisce il regime doganale dei vini e delle bevande alcooliche originari e provenienti da Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, istitutivo del dazio del 15 per cento sul valore.

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento doganale di alcuni prodotti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' abrogato il R. decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 793, con il quale venne stabilito il regime

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 1935-XIV.

doganale dei vini e delle bevande alcooliche originarj e provenienti da Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita.

Ai prodotti indicati nel predetto Regio decreto-legge, da qualsiasi Paese originari o provenienti, si rendono applicabili i relativi dazi specifici generali, oltre il dazio del 15 per cento sul valore.

Art. 2. — Ai prodotti di cui alle sottonotate voci della tariffa doganale, da qualsiasi Paese originari o provenienti, si rendono applicabili i relativi dazi specifici generali, oltre il dazio del 15 per cento sul valore:

Numero e lettera della tariffa		Denominazione delle merci
ex 187		Filati di cotone per ricamare a mano, lucidi o no, ridotti a due od a più capi, bianchi o colorati, preparati in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili.
ex 204		Pizzi:
	a)	Greggi:
		1) ordinari
		2) fini
	b)	altri:
		2) fini
ex 493		Contatori:
	c)	di acqua, pesanti, ciascuno:
		1) più di 5 chilogrammi.
		2) fino a 5 chilogrammi.

Art. 3. — Cessano di essere applicabili i dazi convenzionali di L. 367 e di L. 735 al quintale previsti dalla voce 911 lettera *e*), 1 e 2 della vigente tariffa doganale, rispettivamente per le mercerie non nominate comuni e fini.

Art. 4. — Il primo comma della nota alla voce 911 della vigente tariffa doganale è così modificato:

"Gli oggetti rimandati dal repertorio a "Mercerie" senza indicarne la specie, quando sono formati esclusivamente di legno si classificano fra le mercerie di legno; quando sono formati esclusivamente di gomma elastica o di vetro, oppure di queste materie con accessori necessari di altra materia non aventi carattere di guarnizione, si classificano fra le mercerie di gomma elastica o di vetro; quando sono fatti principalmente di metallo comune, si classificano fra le merci di metallo; quando sono fatti prevalentemente di pelle, si classificano fra le mercerie di pelle".

Art. 5. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1935-XIV. — *Regolamento dei pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e l'Union Belgo-Luxembourgeoise.* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI, IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA ED IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849 e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merce con alcuni Paesi esteri;

Vito il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministero delle finanze per la importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente la importazione di merci in compensazione;

DECRETA:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti che si riferiscono, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare di merci originarie o provenienti dal Territorio doganale della Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, è tenuto a depositare, alla scadenza del debito, il relativo importo in lire italiane alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Le lire così depositate saranno accreditate e resteranno vincolate a favore dei rispettivi creditori belgi per essere trasferite in Belgas, se i contratti sono stilati in lire o in Belgas, o nella valuta pattuita se i contratti sono stilati nella valuta di un terzo Paese.

Tali trasferimenti saranno effettuati utilizzando i Belgas versati nel conto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero presso la Banca Nazionale del Belgio, da parte di debitori belgi in pagamento di merci importate dall'Italia, secondo l'ordine cronologico dei depositi e nel limite della disponibilità in Belgas esistenti nel detto conto.

Quando il debito è espresso in valuta diversa dalla lira italiana, il deposito sarà effettuato sulla base del cambio ufficiale di vendita della Borsa di Milano, vigente al giorno del deposito. Il trasferimento delle lire depositate sarà effettuato al cambio ufficiale di vendita della Borsa di Milano vigente nel giorno del trasferimento per la valuta in cui è espresso il debito.

La differenza di cambio fra il giorno del deposito e quello del trasferimento sarà a favore od a carico del debitore italiano.

Art. 2. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, su notifica dell'avvenuto incasso ed accreditamento di Belgas nel conto speciale presso la

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1935-XIV.

Banca nazionale del Belgio, corrisponderà al creditore italiano l'equivalente in lire italiane al cambio ufficiale di acquisto del Belgas alla Borsa di Milano in vigore nel giorno del realizzo dei Belgas stessi.

Art. 3. — Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 4. — In relazione al disposto dell'articolo precedente, chiunque abbia importato in qualunque tempo merci originarie o provenienti dal territorio doganale della Union Economique Belgo-Luxembourgeoise e alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato, in tutto o in parte, al pagamento di dette merci dovrà, entro quindici giorni dalla data suindicata, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, la indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunciante.

Art. 5. — L'importatore in via definitiva e temporanea di merce originaria o proveniente dal Territorio doganale della Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà in nessun caso superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo; uno degli esemplari munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 6. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merce originaria o proveniente dal Territorio doganale della Union Economique Belgo-Luxembourgeoise deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla presentazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 5 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetto ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia Dogana. Delle vendite di merce, considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto Nazionale per i cambi con

l'estero entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per le denuncie di cui all'art. 4.

Art. 7.— I creditori per merci italiane già esportate dal Territorio doganale della Union Economique Belgo-Luxembourgeoise alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a presentare, non oltre il 2 febbraio 1936, per il tramite delle filiali della Banca d'Italia, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, denuncia del loro credito.

Le forze e i modi della denuncia saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Tale denuncia dovrà essere accompagnata da copia della fattura e dovrà indicare gli estremi dei documenti doganali che hanno accompagnato le merci all'uscita dallo Stato. La copia della fattura dovrà essere munita, a prova della sua autenticità, della firma del creditore.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, anche per somme già pagate, la presentazione dei predetti documenti doganali e dei loro duplicati o di certificati equipollenti rilasciati dalle Dogane, ed ogni altro documento atto a comprovare l'esistenza del credito dichiarato.

Art. 8. — Per le merci esportate nel Territorio doganale della Union Economique Belgo-Luxembourgeoise del 3 gennaio 1936, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplire, contenente, fra l'altro, la indicazione del nome del compratore o del destinatario della cerce, la descrizione della merce, e, quando trattasi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Quando invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e dell'indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante, un secondo esemplare, munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 9. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della zona franca di Zara ed a quelle destinate nella zona franca del Carnaro.

Art. 10. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e della sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze che fisserà la somma da pagare, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque, con invii attraverso a terzi Paesi e con false indicazioni o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie o provenienti dal Territorio doganale della Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana che comunque abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno inoltre applicate nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'articolo 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie o provenienti dal Territorio doganale della Union Economique Belgo-Luxembourgeoise importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto ai sensi del presente decreto dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 11. — Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 12. — Il presente decreto entrerà in vigore il 3 gennaio 1936-XIV.

Roma addì 28 dicembre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
p. *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 5

30 Gennaio 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 5 dicembre 1935-XIV, n. 2311. — *Varianti al R. Decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1728, sul divieto della divulgazione di notizie di interesse militare* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1728, che reca l'elencazione delle principali notizie d'interesse militare delle quali è vietata la divulgazione;

Riconosciuta l'opportunità di apportare alcune varianti al predetto decreto ed al relativo elenco ad esso allegato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'art. 2 del R. Decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1728, è sostituito dal seguente:

" In ogni caso, indipendentemente da qualsiasi altro provvedimento o diffida da parte dell'autorità competente, per notizie non contemplate dall'allegato al presente decreto o dai successivi atti di aggiornamento, resta vietata agli appartenenti alle Amministrazioni statali o parastatali militari o civili ed alle ditte fornitrici di materiale militare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra indicate, la divulgazione di notizie riservate riferibili ad oggetti, cose, documenti, avvenimenti, interessanti la forza, la preparazione, l'efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari in progetto o in attuazione, o, comunque, di notizie d'interesse militare.

" L'obbligo della riservatezza non va limitato soltanto ai materiali esistenti in servizio e già finiti, ma va esteso anche a quelli in costruzione, in esperimento, in progetto, allo studio, anche se non ancora presentati all'autorità militare.

" La disposizione di cui al presente articolo, a prescindere dal vincolo del segreto d'ufficio esistente per determinati funzionari, non pregiudica l'applicazione delle disposizioni penali previste a tutela delle notizie che, pur riferendosi, in generale, allo stesso oggetto sopra indicato (forza, preparazione, ecc.), sono, in particolare, comprese tra quelle che debbono rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato ".

Art. 2. — Nel n. 9 dell'elenco allegato al R. Decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1728, la frase "mezzi radiotelegrafici e radiotelefonici e ottici" è così modificata: "mezzi radiotelegrafici, idrofonici, radiotelefonici e ottici".

Art. 3. — Il n. 19 dell'elenco allegato al R. Decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1728, è sostituito dal seguente:

" Pubblicazioni, documenti, atti di ufficio elaborati da organi militari e sui quali sia stata apposta l'indicazione di "riservato" o di "fuori commercio" contemporaneamente a quella di "ne è vietata la divulgazione"; pubblicazioni documenti, atti di ufficio d'interesse militare elaborati da organi statali e parastatali civili e sui quali siano state apposte le indicazioni suddette, nonchè pubblicazioni, documenti, atti d'ufficio d'interesse militare elaborati da ditte fornitrici delle forze armate e sui quali l'autorità militare competente abbia stabilito che debbano essere apposte le indicazioni di "riservato" contempo-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1936-XIV.

raneamente a quella di "ne è vietata la divulgazione"; carte topografiche o idrografiche riservate; dati monografici e descrittivi del territorio dello Stato, delle Colonie, di acque territoriali che hanno interesse militare ".

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

MUSSOLINI - SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1936-XIV, n. 1680. —*Graduatoria di merito relativa al concorso per n. 40 posti di Sotto capo tecnico.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 gennaio 1936-XIV, n. pag. 040/24/15229 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del Personale approvato col Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono approvate le unite graduatorie di merito relative al concorso interno per N. 40 posti di Sotto capo tecnico per il Servizio Materiale e Trazione, bandito col Decreto Ministeriale 23 luglio 1935-XIII, N. 144 e si autorizza la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 21 gennaio 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

Graduatorie di merito relative al Concorso interno a 40 posti di Sotto capo tecnico per il Servizio Materiale e Trazione bandito col Decreto Ministeriale 23 luglio 1935-XIII N. 144.

OFFICINE (Posti 24).

Aggiustatori e Montatori veicoli (Posti N. 5).

1 - 218228 — GABBIANI Giovanni
2 - 202652 — ANASTASIO Pasquale
3 - 206073 — NOCERINO Alberto
4 - 267510 — BUCCERI Orazio
5 - 205176 — CORSICO Silvio
6 - 218230 — CALLEGARI Carlo
7 - 271184 — CAVALIERI Attilio
8 - 293586 — COLLAMARINI Eros
9 - 293614 — BIANCHINI Gastone.

Aggiustatori e Montatori locomotive. (Posti N. 4.).

1 - 293601 — Occhionero Giulio
2 - 293657 — Pericoli Trieste
3 - 281202 — Foschini Francesco
4 - 290010 — Landi Umberto
5 - 265759 — Laghi Giuseppe
6 - 266225 — Manzini Ugo
7 - 227594 — Belfiore Alberico
8 - 293136 — Paoli Guido
9 - 266232 — Moretti Galliano
10 - 239880 — Baruscotti Franc.
12 - 273393 — Lombardi Renato.

Falegnami. (Posti N. 2).

1 - 293695 — Filippini Bruno
2 - 260563 — Porzio Ernesto
3 - 293914 — Torti Camillo
4 - 282403 — La Scala Attilio
5 - 259638 — Mattiello Mariano.

Verniciatori. (Posti N. 3).

1 - 293613 — Poggi Gino
2 - 169690 — Borghi Affortunato.

Tornitori. (Posti N. 5).

1 - 293696 — Lugli Amleto
2 - 256627 — Caciagli Gastone
3 - 218774 — Cenni Elio
4 - 189659 — Quagliana Rosario
5 - 279330 — Biondi Ernesto
6 - 271292 — Paragatti Fernando
7 - 264488 — Renofio Luigi
8 - 263718 — Mandolesi Arnaldo
9 - 277742 — Bruno Antonio
10 - 230576 — Crescioli Cav. Foresto
11 - 239271 — Carnetti Umberto
12 - 248915 — Bertini Cav. Ugo.

Fucinatori. (Posti N. 1.)

1 - 266232 — Moretti Galliano
2 - 196148 — Del Bene Guido.

Calderai e Saldatori. (Posti N. 4).

1 - 243959 — Colosimo Alfonso
2 - 211212 — Forte Simone
3 - 271137 — Colzio Leonino
4 - 267354 — Audero Antonio
5 - 202647 — Cozzolino Andrea.

OFFICINE E DEPOSITI (Elettricisti) (Posti N. 8)

1 - 260957 — Gritti Alessandro
2 - 258558 — Masilio Giovanni
3 - 206265 — Caristi Salvatore
4 - 290651 — Caputo Antonio
5 - 183450 — Baroso Vittorio
6 - 273609 — Ercoli Emilio
7 - 259940 — Paparozzi Gino
8 - 269815 — Benni Luigi
9 - 233740 — Manzini Giulio
10 - 281023 — Tanganelli Guido
11 - 248079 — Visin Giuseppe
12 - 277050 — Sacco Alfredo
13 - 277048 — Ricci Luigi.

SQUADRE DI RIALZO. (Posti N. 8).

1 - 282795 — Buccinotti Aurelio
2 - 294071 — Bruso' Emilio
3 - 257246 — Bianchi Oreste
4 - 269740 — Conti Giovanni
5 - 280941 — Pallua Andrea
6 - 261913 — Cinotti Amleto
7 - 197967 — De Santi Eugenio
8 - 228534 — Cigala Giovanni
9 - 264293 — Lommi Remo
10 - 272794 — Catullo Tommaso
11 - 281656 — Chiolle Paolo
12 - 269808 — Pioletti Giulio
13 - 221103 — Zattoni Natale
14 - 268603 — Fimiani Attilio
15 - 213448 — Bonesi Giovanni
16 - 263396 — Purcaro Virginio
17 - 263404 — Coppola Giuseppe
18 - 231984 — Spotti Ferdinando
19 - 245964 — Garelli Pietro.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 6

6 Febbraio 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

REGIO DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1935-XIII, n. 2082. — *Disciplina dei congressi nazionali ed internazionali da tenersi in Italia, delle partecipazioni delle delegazioni ufficiali italiane ai congressi internazionali all'estero, delle manifestazioni di scienza, arte, intellettualità, di beneficenza e di sport, delle commemorazioni ed onoranze* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 6 agosto 1926-IV, n. 1486;
Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 314;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto il R. decreto 22 agosto 1935-XIII;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale e per la stampa e propaganda e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. — Gli enti e le persone che intendono promuovere un congresso nazionale o internazionale nel Regno, debbono presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Prefetto della Provincia nella quale il congresso dovrebbe tenersi, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, regolare domanda di autorizzazione in cui siano precisati l'ente o le persone che intendono promuovere il congresso e lo scopo di esso.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) il programma in cui siano indicate le modalità di svolgimento del congresso, la data, città e luogo di riunione;
b) il piano finanziario;
c) l'elenco degli argomenti che dovrebbero trattarsi;
d) la composizione dei comitati d'organizzazione.

Art. 2. — Le domande di autorizzazione a promuovere i congressi di cui all'articolo precedente, sono sottoposte al preventivo parere di una commissione permanente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta:

1° da un delegato designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2° da due delegati designati dal Ministero degli affari esteri;
3° da un delegato designato dal Ministero dell'interno;
4° da un delegato designato dal Ministero delle colonie;
5° da un delegato designato dal Ministero delle finanze;
6° da due delegati designati dal Ministero della educazione nazionale;
7° da un delegato designato dal Ministero delle corporazioni;
8° da un delegato designato dal Ministero delle comunicazioni;
9° dai direttori generali per i servizi della propaganda e per il turismo del Ministero per la stampa e la propaganda;
10° da due delegati designati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, di cui uno scelto fra i cultori delle discipline politiche, giuridiche ed economiche;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1935-XIV.

11° da due delegati designati dalla Reale Accademia d'Italia;
12° da un delegato della Giunta centrale degli studi storici;
13° da due delegati designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
14° dal vice presidente della Corporazione delle professioni e delle arti;
15° da due delegati designati dalla Commissione italiana di cooperazione intellettuale.

La Commissione è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In caso di assenza o di impedimento i delegati possono farsi rappresentare.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alle riunioni della Commissione può intervenire di volta in volta, su invito del presidente, un rappresentante del Ministero nella cui competenza rientrino i temi da trattare nel congresso, salvo che il suddetto Ministero non abbia già il suo delegato in seno alla Commissione.

Art. 3. — La Commissione permanente prevista dall'articolo precedente, presenta al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, entro il 30 agosto di ogni anno, le proprie conclusioni sulle domande pervenute ai termini dell'art. 1 e le proposte per la compilazione del calendario ufficiale dei congressi nazionali ed internazionali da tenersi nel Regno nel successivo anno fascista.

Art. 4. — Il calendario ufficiale è approvato non più tardi del 30 settembre con decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per l'educazione nazionale, per le corporazioni e per la stampa e la propaganda e con gli altri Ministri nella cui competenza rientrano i temi da trattare nei congressi compresi nel calendario, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il calendario indica per ciascun congresso:

a) l'oggetto;
b) il luogo in cui dovrà effettuarsi;
c) la data di inizio e di chiusura.

Con il decreto approvativo del calendario ufficiale potranno essere, sulle conclusioni della Commissione permanente, apportate modificazioni ai programmi dei congressi, spostate le date delle singole manifestazioni, disposta la fusione di più iniziative.

Art. 5. — Non possono aver luogo nel Regno durante l'anno altri congressi nazionali ed internazionali oltre a quelli indicati nel calendario. E', tuttavia, in facoltà del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di convocare straordinariamente la Commissione di cui all'art. 2 entro il mese di aprile, nel caso di tardiva presentazione di domande riferentisi a congressi da tenersi negli ultimi mesi dell'anno e non prevedibili nell'epoca ordinaria per la presentazione delle domande.

I conseguenti provvedimenti integrativi del calendario sono adottati non più tardi del 15 maggio successivo.

Art. 6. — Le manifestazioni autorizzate potranno essere cancellate dal calendario ufficiale con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sentita la Commissione permanente di cui all'art. 2, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'educazione nazionale, per le corporazioni, per la stampa e la propaganda e con il Ministro nella cui competenza rientrano i temi da trattare nel congresso da cancellare. Ove si tratti

di cancellare un congresso internazionale è richiesto, in ogni caso, il concerto con il Ministro per gli affari esteri.

Contro la cancellazione non è ammesso alcun gravame.

Art. 7. — E' sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2:

a) sulla opportunità da parte dell'Italia di accettare l'invito rivolto in via ufficiale al Governo italiano di partecipare a congressi internazionali da tenersi all'estero e di inviarvi una propria delegazione;

b) sulle proposte fatte dai Ministeri competenti per la costituzione delle delegazioni ufficiali in seno ai congressi internazionali di cui alla precedente lettera a) e per la nomina del presidente delle delegazioni stesse; è in facoltà della Commissione di apportare modificazioni alle proposte predette;

c) sulle proposte fatte dai Ministeri competenti per la nomina dei delegati italiani in seno alle Commissioni internazionali permanenti, aventi scopi scientifici e culturali, anche quando queste abbiano in Italia corrispondenti comitati permanenti, salvo il caso previsto dal successivo art. 14.

Quando si tratti delle nomine di rappresentanti dell'Italia a congressi internazionali aventi per oggetto la trattazione di materie statistiche, il parere della Commissione si riferirà alle designazioni fatte dall'Istituto centrale di statistica a norma dell'art. 2, lettera i), del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285.

Art. 8. — Alla nomina delle delegazioni e del relativo presidente, nonchè dei delagati di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del precedente articolo, si provvede con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'educazione nazionale, per le corporazioni e per la stampa e la propaganda.

Art. 9. — Le delegazioni di cui alla lettera b) dell'art. 7 danno tempestiva comunicazione delle relazioni da presentarsi ai congressi ai competenti Ministeri dai quali ricevono, circa l'azione da svolgere nei congressi, le opportune istruzioni atte ad assicurare nel modo più efficace la diffusione della cultura e del pensiero italiano.

Il presidente delle delegazioni vigila perchè durante lo svolgimento dei congressi l'azione delle delegazioni stesse sia conforme alle istruzioni ricevute ai sensi del comma precedente e presenta, dopo la chiusura dei congressi, una relazione sull'azione svolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che curerà di darne comunicazione ai Ministeri competenti, ed in ogni caso, al Ministero degli affari esteri ed a quelli per le corporazioni e per la stampa e la propaganda.

I delegati di cui alla lettera c) dell'art. 7 presentano annualmente una relazione sull'azione da loro svolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne dà comunicazione ai Ministeri indicati nel comma precedente.

Art. 10. — Non possono essere assunti impegni per ospitare in Italia congressi internazionali senza previa autorizzazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sentita la Commissione prevista dall'art. 2.

Le proposte circa gli impegni da assumere nel senso del comma precedente dalle delegazioni previste dalla lettera b) dell'art 7, sono fatte dai Ministeri competenti unitamente a quelle relative alla costituzione delle delegazioni stesse.

Non possono essere tenuti in Italia congressi da parte di stranieri senza previa autorizzazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sentito il Ministero degli affari esteri e gli altri Ministeri interessati

Art. 11. — Nei casi di assoluta ed eccezionale urgenza, nei quali manchi la possibilità di promuovere tempestivamente il parere della Commissione ai

termini degli articoli 7 e 10 primo comma, è in facoltà del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di provvedere senza promuovere il parere della Commissione.

Art. 12. — Le spese per il rimborso e per il pagamento delle competenze ai singoli delegati sono a carico dei rispettivi Ministeri ed Enti di volta in volta interessati.

Art. 13. — Le domande e gli atti, nei casi in cui la commissione prevista dall'art. 2 è chiamata a dar parere ai sensi del presente decreto-legge, sono ad essa sottoposti corredati dall'avviso dei Ministeri e degli enti interessati.

Art. 14. — Nulla è innovato per quanto riguarda la facoltà riconosciuta ad enti italiani, con statuti approvati con legge o con decreto Reale, di designare i membri in seno alle corrispondenti organizzazioni internazionali.

Gli enti predetti debbono, però, dare partecipazione delle nomine fatte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne informa il Ministero degli affari esteri e la Commissione di cui all'art. 2.

Art. 15. — Le pubbliche manifestazioni di scienza, di arte o di intellettualità che non siano congressi, di beneficenza o di sport, le commemorazioni od onoranze non possono aver luogo, salve le eccezioni stabilite nell'art. 18, senza la preventiva autorizzazione del Prefetto della provincia nella quale la manifestazione deve esser tenuta, sentita la commissione di cui all'art. 19.

Quando le manifestazioni di cui al comma precedente assumono importanza nazionale, l'autorizzzazione è data dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, sentiti i Ministri interessati, nonchè, trattandosi di manifestazioni di scienza, di arte o di intellettualità, le organizzazioni sindacali competenti pel tramite del Ministero delle corporazioni.

Art. 16. — L'autorizzazione di cui all'articolo precedente non è concessa alle manifestazioni che, comunque, contrastino con la coscienza nazionale ed a quelle che, per deficienza di mezzi, per imperfetta organizzzazione, per concorrenza di altre simili manifestazioni nello stesso periodo, non danno garanzia di raggiungere il fine che si propongono.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sentiti i Ministeri e gli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 15, ovvero il Prefetto della Provincia, sentita la Commissione di cui all'art. 19, possono apportare modificazioni ai programmi, spostamenti alle date e disporre la fusione di più iniziative.

Art. 17. — Su richiesta delle organizzazioni sindacali competenti sono chiamati a far parte delle commissioni incaricate di organizzare le manifestazioni di scienza, di arte o di intellettualità, che non siano congressi, aventi carattere nazionale, o di attribuire premi, nel caso in cui le manifestazioni stesse si concretino nella forma di concorsi a premio, uno o due rappresentanti delle organizzazioni predette a seconda che il numero dei componenti le commissioni sia non superiore o superiore a quattro.

Art. 18. — Non sono sottoposte alla autorizzazione di cui all'art. 15 le manifestazioni autorizzate con legge speciale oppure in modo permanente a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 19. — E' costituita in ogni Provincia una Commissione composta del Prefetto che la presiede, del comandante del presidio, o di un suo delegato, del provveditore agli studi o di un suo delegato, del segretario politico provinciale della Federazione fascista, dell'intendente di finanza, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali locali competenti, di un rap-

presentante dell'Ente provinciale del turismo e del podestà del capoluogo della Provincia.

Fa parte della Commissione di cui al comma precedente un ufficiale superiore della Regia marina, delegato dal comandante della piazza militare marittima, o dal comando di marina, quando la Commissione è chiamata ad esaminare domande di autorizzazioni di manifestazioni che debbono aver luogo in località sede di piazza marittima o di comando di marina.

La Commissione esercita le attribuzioni deferitele dal presente decreto-legge, ed è convocata dal Prefetto, di regola ogni mese, ed inoltre, ogni qualvolta il Prefetto lo ritenga necessario.

Il Prefetto della provincia può adottare tutti i provvedimenti a lui deferiti dal presente decreto-legge, senza udire il parere della Commissione di cui al primo comma del presente articolo, nei casi urgenti e quando la Commissione, regolarmente convocata, non abbia raggiunto il numero legale per deliberare.

Art. 20. — Le domande di autorizzazione di cui all'art. 15, corredate dell'elenco dei promotori, del piano finanziario e del programma della manifestazione, devono pervenire, almeno due mesi prima della data fissata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Prefetto della Provincia nella quale la manifestazione dovrebbe aver luogo, se la manifestazione stessa deve essere autorizzata dal Capo del Governo, od alla Prefettura, se l'autorizzazione è di competenza del Prefetto.

Art. 21. — Le autorizzazioni di cui al presente decreto non dispensano dalla osservanza delle altre particolari disposizioni vigenti nella materia, le quali, pertanto, continueranno ad avere pieno vigore.

Nulla è innovato alle disposizioni del R. decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, concernente le fiere ed esposizioni nazionali ed internazionali.

Art. 22. — Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 23. – *Disposizioni transitorie.* — Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili ai congressi nazionali ed internazionali da tenersi nel Regno entro il 27 ottobre 1936-XIV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL

DE VECCHI DI VAL CISMON — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. 2278. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre* 1935-XIII, *n.* 1868, *che proroga al* 31 *dicembre* 1936 *il termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1868, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1936-XIV.

Legge 23 dicembre 1935-XIV, n. 2393. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, che autorizza a ritirare dalla circolazione le attuali monète di argento e ad emettere biglietti di Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874, che autorizza a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1935-XIV, n. 1257. — *Tariffe speciali per biglietti ferroviari di corsa semplice e di andata e ritorno da Milano P. Nuova a Milano Bovisa* (1).

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LE COMUNICAZIONI

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311.34550.4 in data 22 novembre 1935 Anno XIV;

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. D. L. n. 1948 in data 11 ottobre 1934-XII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare, da Milano P. Nuova a Milano Bovisa, i seguenti prezzi speciali per biglietti di corsa semplice e di andata-ritorno:

	2ª classe	3ª classe
Corsa semplice	L. 1,60	0,60
Andata e ritorno	» 2,45	0,95

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, li 26 novembre 1935-XIV

Il Ministro per le Finanze
REVEL

Il Ministro per le Comunicazioni
BENNI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1936-XIV.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali – dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 7 13 Febbraio 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA — Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

LEGGE 2 gennaio 1936, n. 38. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1027, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 9 maggio 1935-XIII, nn. 678 e 679, 27 maggio 1935-XIII, n. 824, e 20 giugno 1935 XIII, n. 1028, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1027, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti e sono convalidati i decreti Reali 9 maggio 1935-XIII, n.. 678 e 679, 27 maggio 1935-XIII, n. 824, e 20 giugno 1935-XIII, n. 1028, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1936-XIV.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 49. — *Conversione in legge del R. decreto legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 2 agosto 1935-XIII, n. 1513, 12 settembre 1935-XIII, n. 1674 e 23 settembre 1935-XIII, n. 1706, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti, e sono convalidati i decreti Reali 2 agosto 1935-XIII, n. 1513, 12 settembre 1935-XIII, n. 1674 e 23 settembre 1935-XIII, n. 1706, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1936-XIV.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire fondi della gestione Pensioni e Sussidi nella concessione di mutui a cooperative edili ferroviarie* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 ottobre 1920, n. 1432, e le altre successive disposizioni concernenti la concessione di mutui a Società cooperative tra il personale delle Ferrovie dello Stato per la costruzione di case economiche e popolari;

Visto il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, riguardante norme varie in materia di edilizia economica e popolare;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 2;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere al finanziamento di alcune Cooperative edilizie ferroviarie, che si trovano in particolari condizioni, nonchè all'impiego di capitali disponibili del Fondo pensioni e sussidi delle Ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a mutuare, in aggiunta alle somme già concesse alle Società cooperative edilizie tra il personale ferroviario, un'altra somma fino alla concorrenza di L. 5.000.000 da prelevarsi dalla disponibilità del Fondo pensioni e sussidi del personale stesso e da assegnarsi a cooperative le quali siano state già finanziate da istituti privati di credito ed ora abbiano necessità di nuovi fondi per completare costruzioni in corso o per soddisfare obbligazioni contratte in relazione al loro programma costruttivo.

I nuovi mutui fruttiferi in ragione del 5 % annuo e ammortizzabili in non più di 50 anni, saranno concessi alle condizioni e cautele che, nell'interesse del Fondo pensioni e sussidi anzidetto, verranno stabilite dal Ministro per le comunicazioni.

Contro i morosi l'Amministrazione ferroviaria è autorizzata a procedere come stabilito dall'art. 15 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, anche per la somma dovuta per la parte di mutuo concessa dall'Istituto privato, non escluse le quote arretrate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 32 dell'8 febbraio 1936-XIV.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1936 XIV, n. 94. — *Ordinamento del Consiglio superiore delle miniere* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1835;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1636;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2449;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni all'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Conisglio superiore delle miniere ha sede presso il Ministero delle corporazioni.

Esso è presieduto dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni ed è costituito:

a) da 4 membri scelti fra le persone versate nelle discipline giuridiche ed economiche di cui due designati dal presidente del Consiglio di Stato;

b) da sei membri scelti fra le persone versate nelle discipline minerarie, geologiche e nella tecnica dei combustibili, di cui tre designati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) da quattro membri, due dei quali in rappresentanza degli industriali e due in rappresentanza dei lavoratori minerari designati dalle competenti Confederazioni;

d) da quattro membri, in rappresentanza dei Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici e delle comunicazioni.

Fanno parte di diritto del Consiglio: il presidente del Comitato per la mobilitazione civile, il vice-presidente della corporazione delle industrie estrattive, il direttore generale dell'Industria, gli ispettori superiori del Real corpo delle miniere e il direttore del Regio ufficio geologico.

Nel caso di impedimento o assenza dei membri di diritto intervengono alle adunanze i funzionari che li sostituiscono nel rispettivo ufficio, secondo le norme in vigore.

Art. 2. — Con decreto del Ministro per le corporazioni il Consiglio superiore delle miniere potrà essere diviso in sezioni.

Con lo stesso decreto sarà stabilita la competenza delle singole sezioni e saranno designati i membri che di esse faranno parte.

Art. 3. — Il Ministro per le corporazioni potrà aggregare al Consiglio superiore delle miniere persone particolarmente versate nelle materie di competenza del Consiglio stesso.

I membri aggregati hanno voto consultivo.

Art. 4. — I presidenti delle sezioni ed i membri elettivi sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1936-XIV.

Il Ministro per le corporazioni, con suo decreto, designa i componenti del Consiglio che in caso di assenza od impedimento del presidente e dei presidenti di Sezione sono chiamati a sostituirli.

Al servizio i segreteria del Consiglio sarà provveduto con funzionari da designarsi dal direttore generale dell'Industria, esclusa comunque qualsiasi nuova assunzione di personale.

Art. 5. — Il Consiglio superiore delle miniere, tanto in adunanza plenaria quanto nelle singole Sezioni:

a) dà parere nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

b) esprime il proprio avviso, ogni qual volta ne sia richiesto dal Ministro per le corporazioni, su relazione della Divisione generale dell'industria;

c) ha facoltà di presentare al Ministro stesso voti e proposte di propria iniziativa

Il parere del Consiglio superiore delle miniere o delle Sezioni sostituisce quello di ogni altro corpo consultivo dello Stato, nelle materie indicate alla lettera a) del presente articolo.

Il Consiglio e le Sezioni deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi lo sostituisce.

Per la validità delle deliberazioni tanto del Consiglio in seduta plenaria quanto delle Sezioni è necessaria la presenza della metà più uno dei rispettivi componenti.

Art. 6. — La Commissione per le sostanze radioattive, istituita col decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 742, mantenuta in vigore con la legge 3 dicembre 1922, n. 1636, e modificata nella sua composizione col R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2449, è soppressa.

Le attribuzioni della Commissione stessa sono deferite al Consiglio superiore delle Miniere.

Art. 7. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1936 - XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 12 *novembre* 1935-XIV, *n.* 1166 — *Tariffe speciali per biglietti ferroviari di andata e ritorno festivi da Milano a Busto Arsizio, Como, Laveno, Varese e Novara.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico N. C. 311.7110.4 in data 6 novembre 1935-XIV;

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. D. L. n. 1948 in data 11 ottobre 1934-XII;

Visto il D. M. n. 2550 del 12 marzo 1935-XIII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare in via continuativa i seguenti prezzi speciali per biglietti di andata-ritorno festivi:

			2ª classe	3ª classe
Milano	Busto Arsizio	o viceversa	8,80	4,80
»	Como S. G.	»	12,60	7,80
»	Laveno M.	»	17,40	9,—
»	Varese	»	13,20	7,20
»	Novara	»	15,60	8,10

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, lì 12 novembre 1935-XIV.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali - dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 8 20 Febbraio 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 117. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge R. decreto legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1935-XIV. — *Facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato a favore degli stranieri e dei cittadini italiani residenti all'estero e nelle Colonie e Possedimenti italiani.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C.311.27339.4 in data 6 dicembre 1935-XIV;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Visto il decreto Ministeriale n. 1283 del 7 novembre 1933 prorogato con i decreti Ministeriali n. 2081 del 23 gennaio 1934, n. 2677 del 27 marzo 1934 e n. 1074 del 10 ottobre 1934;

Visto il decreto Ministeriale n. 2533 del 12 marzo 1935;

Visto il decreto Interministeriale n. 685 del 10 settembre 1935;

Sentito il Consiglio d'amministrazzione;

DECRETA:

Le facilitazioni concesse sulle Ferrovie dello Stato fino al 31 dicembre 1935, con decreto Interministeriale n. 685 del 10 settembre 1935-XIII, per i viaggi in Italia degli stranieri e dei cittadini italiani residenti all'estero o nelle Colonie e Possedimenti italiani, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1936.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 dicembre 1935 - Anno XIV.

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

Il Ministro per le Comunicazioni
BENNI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1936-XIV.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali – dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione **del Bollettino** *viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*

Anno XXIX - N. 9

27 Febbraio 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 164. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 849, con il quale sono stati approvati provvedimenti a favore della gestione case economiche pei ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 849, con il quale sono stati approvati provvedimenti a favore della gestione case economiche pei ferrovieri e del Dopolavoro ferroviario di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1936-XIV.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 202. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, relativo alla corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso.* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, XIII, n. 1988, relativo alla corresponsione di assegni di malattia al personale delle ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 43 del 21 febbraio 1936-XIV.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 212. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, che istituisce il monopolio per gli acquisti all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, che istituisce il monopolio per gli acquisti all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 44 del 22 febbraio 1936-XIV.

LEGGE 16 gennaio 1936-XIV, n. 213. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925, concernente l'aumento della scorta di riserva degli oli minerali.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1925, concernente l'aumento della scorta di riserva degli oli minerali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 44 del 22 febbraio 1936-XIV.

LEGGE 27 gennaio 1936-XIV, n. 169. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 725, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 maggio 1935-XIII, n. 725, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1936-XIV.

LEGGE 27 gennaio 1936-XIV, n. 172. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1322, concernente nuove concessioni di temporanea importazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico. — E' Convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1322, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1936-XIV.

REGIO DECRETO 6 febbraio 1936-XIV. — *Cessazione dalla carica di consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato del gr. uff. avv. Angelo Paoletti e nomina del comm. avv. Giuseppe Bronzini* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A datare dal 1° marzo 1936 l'avv. gr. uff. Angelo Paoletti, sostituto avvocato generale dello Stato, in aspettativa per motivi di salute, cessa, a sua domanda, dal far parte del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 2. — Dalla stessa data 1° marzo 1936 l'avv. comm. Giuseppe Bronzini, sostituto avvocato generale dello Stato, è nominato consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, in base all'art. 2, punto *C*, del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1936-XIV. — *Caratteristiche del disco contrassegno speciale per gli autoveicoli esonerati dall'applicazione delle norme previste dalla legge* 20 *giugno* 1935-XIII, *n.* 1349 (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, relativa ai servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli;

Visti gli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223;

DECRETA:

Art. 1. — Il disco contrassegno speciale, del quale debbono essere muniti gli autoveicoli esonerati dall'applicazione delle norme previste dalla legge

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff* n. 44 del 22 febbraio 1936-XIV.

20 giugno 1935-XIII, n. 1349, ha le seguenti caratteristiche, secondo l'unito modello - Allegato A:

a) carta filigranata a fondo arancione chiaro, di forma rettangolare e delle dimensioni di m/m 161 ½ × 125, e portante un bordo in nero a forma di scudo e lo stemma di Casa Savoia commisto a due Fasci Littori;

b) nella parte centrale del disco è compresa la seguente dicitura:

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Ispettorato Generale FF. TT. AA.

E

TARGA N. . . . .

(corrispondente alla targa dell'autoveicolo o del rimorchio, segnata sul libretto di circolazione).

Art. 2. — La stampa di tali dischi contrassegno viene effettuata esclusivamente dall'Officina Carte Valori dello Stato e la distribuzione di essi avrà luogo a mezzo dei Circoli ferroviari d'ispezione, ai quali gli interessati dovranno rivolgere apposita domanda in carta semplice, indicando il quantitativo degli automezzi ed il tipo, il numero di targa, la portata, la residenza abituale e l'uso a cui è adibito ciascun autoveicolo (autocarro, autocarro attrezzi, autofurgone, autopompa, autoinaffiatrice, motofurgoncino, ecc.), e rimorchio.

Le Amministrazioni dello Stato, sia civili che militari, dovranno rivolgersi ai Circoli ferroviari d'ispezione territorialmente competenti in rapporto alla residenza abituale degli autoveicoli di loro pertinenza.

Art. 3. — Tutti gli autoveicoli, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223, fatta eccezione per quelli indicati nella lettera *b*) e per gli autoveicoli destinati ad uso militare per mobilitazione, dovranno, entro il 30 aprile 1936-XIV, essere muniti del disco contrassegno sopra indicato.

Art. 4. — Il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, a partire dal 1937, i proprietari degli autoveicoli, di cui al precedente art. 3, dovranno trasmettere al Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili) a mezzo dei Circoli ferroviari d'ispezione, un elenco contenente le indicazioni, di cui all'art. 2, aggiornato rispettivamente alle date suddette.

Roma, addì 15 febbraio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: BENNI.

Omissis dell'allegato A.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete** *o* **ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell' effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali – dal **1°** *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 10

5 Marzo 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1936, n. 1984. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 40 posti di Controllore viaggiante di 3ª classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 15 febbraio 1936 Anno XIV, n. pag. 040/24/29901 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a 40 posti di Controllore viaggiante di 3ª classe, bandito col Decreto Ministeriale 4 settembre 1934, n. 734, e si autorizza la pubblicazione di essa sul Bollettino Ufficiale.

Roma, li 25 febbraio 1936 Anno XIV.

Il Ministro: BENNI.

Graduatoria degli agenti riusciti idonei al Concorso interno per 40 posti di controllore viaggiante di 3ª classe.

1 - 171096 — MENSITIERI Corrado
2 - 206817 — ARCANGELI Ernesto
3 - 166331 — SENISE Attilio
4 - 174668 — FIAZZA Giuseppe
5 - 229213 — CUCCAGNA Egone
6 - 173118 — AMADEI Mirco
7 - 172526 — FABIANI Ferdinando
8 - 187423 — PARENTE Nicola
9 - 197194 — NATALINI Fernando
10 - 187118 — MENATO Ferruccio
11 - 182805 — DE PALMA Enrico
12 - 162032 — GRATTAROLA Carlo
13 - 200668 — MERLINI Rag. Giovanni
14 - 191994 — CARROZZA Luigi
15 - 191814 — LIBERATORE Domenico
16 - 181208 — GANDOLFI Rag. Angelo
17 - 167912 — GASPARRINI Umberto
18 - 173616 — LAGANA' Matteo
19 - 184550 — CEVENINI Giuseppe
20 - 131803 — DIANA Vito
21 - 176753 — MINATO Primo
22 - 191804 — DE MARTINIS Biagio
23 - 195335 — GUARINO Alfredo
24 - 182136 — DEL MARE Guido
25 - 174596 — SORECA Paolo
26 - 183812 — PATARA Oledigi
27 - 198977 — DE DOMINICIS Amedeo
28 - 198300 — MARINI Mario
29 - 170968 — RUGGERINI Pietro
30 - 169978 — BIGIONI Ridolfo
31 - 168509 — TIZZANI Carlo
32 - 200238 — SORAVIA Francesco
33 - 161870 — BOTTAZZI Amedeo
34 - 197102 — CAMPIONI Natale
35 - 202340 — BERARDI Domenico
36 - 161057 — TONI Umberto
37 - 172283 — PALMIERI Luigino
38 - 129426 — PARISINI Aldo
39 - 191601 — APOSTOLO Riccardo
40 - 173413 — PERINI Vittorio
41 - 167315 — CANIGIA Spartaco

42 - 202249 — TONON Giovanni
43 - 204710 — LISI Federico
44 - 185048 — ROLLINO Ambrogio
45 - 192453 — RAZZOLINI Pasquale
46 - 197154 — VICENTINI Aldo
47 - 143157 — ZIZZO Adolfo
48 - 165624 — SCANDALE Eugenio
49 - 171240 — UFFREDUZZI Colombo
50 - 183840 — GIOIA Mario
51 - 186914 — PELLICCIONI Pietro
52 - 143115 — TRANI Giuseppe
53 - 197110 — PORTA Ugo
54 - 196961 — PALUMBO Alfredo
55 - 166439 — GRANESE Antonio
56 - 201276 — SINIGAGLIA Giovanni
57 - 171498 — MARCHIONNI Luigi
58 - 162593 — RICCIARDI Costantino
59 - 137820 — FERRONATO Umberto
60 - 163620 — TRAVERSO Giuseppe
61 - 171353 — FERRARA Michele
62 - 175363 — SCORTECCI Pietro
63 - 146579 — GHIETTI Egisto
64 - 175398 — FERRANTE Arturo
65 - 174129 — CARACCIOLO Nunzio
66 - 170116 — ADRIANI Cav. Ezio
67 - 172408 — GATTO Galliano
68 - 154725 — VANZOLINI Carlo
69 - 163236 — BAGGIO Giovanni
70 - 170590 — PELLEGRINO Raffaele

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1936-XIV, n. 2016 — *Nuove attribuzioni agli Uffici Elettrificazione di Roma e di Arezzo.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge organica sull'esercizio delle Ferrovie di Stato;
Visti i Decreti Ministeriali 2 agosto 1932, n. 316 e 5 novembre 1935 n. 1132;
Vista la proposta avanzata dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato con la relazione n. pag. 024/26699 del 20 febbraio 1936 Anno XIV, relativa a nuovi incarichi da affidare agli Uffici Elettrificazione di Roma e Arezzo;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Gli Uffici Elettrificazione di Roma e di Arezzo, istituiti col Decreto Ministeriale 2 agosto 1932, n. 316, provvederanno anche alla elettrificazione delle seguenti linee:

— Ufficio Elettrificazione di Roma: Linea Roma-Grosseto-Livorno.

— Ufficio Elettrificazione di Arezzo: Linee Milano-Bologna e Bologna-Ancona.

Detti Uffici continueranno a dipendere direttamente ed a tutti gli effetti dal Servizio Lavori e Costruzioni.

In via provvisoria, l'Ufficio di Arezzo conserverà la sua sede in detta città fino a quando non saranno ultimate alcune opere di finimento riguardanti le linee già elettrificate, e successivamente trasferirà la sede stessa a Bologna, assumendo la denominazione di "Ufficio Elettrificazione di Bologna".

Il Direttore Generale provvederà a fissare la data del trasferimento dell'Ufficio stesso da Arezzo a Bologna.

Roma, li 25 febbraio 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

Errata-Corrige.

Bollettino Ufficiale n. 26 del 27 giugno 1935, nella graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di Operaio, Servizio Materiale e Trazione — Compartimento di Milano, a pag. 263 il cognome del 35° deve essere GNEMMI anzichè Guemuri.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali – dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 11 | 12 Marzo 1936 | Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata indeterminata*:

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 6 gennaio 1936-XIV, n. 252 — *Conversione in legge del R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 1156, recante norme per i viaggi dei militari in caso di richiamo alle armi per mobilitazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1936-XIV.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1935-XIV, n. 2200. — *Autorizzazione all'Azienda Italiana Petroli d'Albania ad impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi albanesi* (2).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n 429, e successive modificazioni;
Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1301, riguardante l'istituzione, presso il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle ferrovie dello Stato) di una gestione speciale per lo studio, le ricerche e le opere necessarie allo sfruttamento dei terreni petroliferi albanesi;
Viste le leggi 31 dicembre 1928, n. 3150, ed 8 maggio 1933, n. 524, riguardanti provvedimenti per completare le opere di ricerca petrolifera in Al-

(2) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1936-XIV.

bania e passare allo sfruttamento della parte già individuata come petrolifera del giacimento del Devoli;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere all'impianto per la lavorazione dell'olio grezzo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo **decretato e decretiamo:**

Art. 1. — E' autorizzata la spesa di L. 70.000.000, ripartita in tre esercizi, a decorrere da quello 1936-37, per l'impianto nel Regno — da parte della gestione speciale (Azienda Italiana Petroli Albania - A.I.P.A.), istituita presso il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle ferrovie dello Stato, per lo studio, le ricerche e le successive opere necessarie allo sfruttamento di terreni petroliferi albanesi — di uno stabilimento per la lavorazione dell'olio grezzo.

La detta somma da inscriversi nel bilancio del Ministero delle finanze, sarà somministrata gradatamente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in relazione alle occorrenze per la gestione.

Si applicano alle spese da sostenersi col fondo predetto le disposizioni stabilite dal R. decreto-legge 5 luglio 1925, n. 1301.

Art. 2. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà a carico della gestione speciale (A.I.P.A.), al rimborso delle somme ricevute ai sensi del precedente art. 1 e dei relativi interessi con la decorrenza e nel modo che saranno stabiliti, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni.

Art. 3 — Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 30 gennaio 1936-XIV. — *Nomina dei componenti il Consiglio superiore delle miniere per il triennio* 1936-1938 (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decerto-legge 6 gennaio 1936, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;

Viste le designazioni fatte dal Consiglio di Stato, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dai Ministeri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici e delle comunicazioni, dalle Confederazioni fasciste degli industriali e dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico — Per il triennio 1936-1938, il Consiglio superiore delle miniere è così composto:

Lantini S. E. dott. Ferruccio, Sottosegretario di Stato per le corporazioni, presidente;
Amoroso prof. Luigi;
Balletti avv. Emilio;
Berio S. E. dott. Adolfo, senatore del Regno;
Brezzi dott. ing. Giuseppe, senatore del Regno;
Bruni dott. ing. Giovanni;
Crema dott. ing. Camillo, direttore del Regio ufficio geologico;
Dallolio S. E. Alfredo, senatore del Regno;
Donegani dott. ing. Guido, deputato al Parlamento;
Fabiani prof. Ramiro;
Giacone prof. dott. Mario, sostituto avvocato dello Stato;
Giarratana dott. ing. Alfredo, deputato al Parlamento;
Jacobini dott. ing. Oreste, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato;
Levi prof. Mario Giacomo;
Lovari dott. ing. Domenico, ispettore superiore del Reale Corpo delle miniere;
Marotta prof. dott. Domenico, direttore dell'Istituto di sanità pubblica.
Millosevich prof. Federico, senatore del Regno;
Pennavaria avv. Filippo, deputato al Parlamento, vice presidente della Corporazione delle industrie estrattive;
Petretti dott. Arnaldo, consigliere di Stato;
Peverelli dott. ing. Giuseppe;
Pini dott. ing. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Quintavalle dott. Dario, direttore capo divisione del Ministero delle finanze;
Santoro dott. Ernesto, direttore generale dell'industria;
Stella prof. ing. Augusto;
Testa dott. ing. Leone, ispettore superiore nel Reale Corpo delle miniere.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

(1). Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1936-XIV.

REGIO DECRETO 6 febbraio 1936-XIV, n. 247. — *Nuove concessioni di temporanea importazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª annessa al R decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa a temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla T.I.	Termine massimo per la riesportazione
Caseina al caglio . . .	per la fabbricazione di galatite, proteolite e simili (concessione valevole fino al 31 marzo 1938)	Kg. 100	4 mesi
Laminati di rame elettrolitico greggi	per la fabbricazione di fili, trecce e piattine (concessione valevole fino al 31 marzo 1938)	Kg. 100	1 anno
Laminati di bronzo . .	per la fabbricazione di fili per telefono (concessione valevole fino al 31 marzo 1938) . . .	Kg. 100	1 anno
Astine di filo di bronzo composte da diverse spirali sovrapposte l'ultima delle quali ha un leggero rivestimento di metallo dorato	per la fabbricazione di montature di occhiali (concessione valevole fino al 31 marzo 1938)	Kg. 50	1 anno
Olio di colza, colofonia e oli minerali	per la fabbricazione, insieme ad altri oli e grassi, di lubrificanti speciali (concessione valevole fino al 31 marzo 1938) .	Kg. 500	1 anno
Ghisa in pani e in rottami	per la fabbricazione di inceppature per campane (concessione valevole fino al 31 marzo 1938)	Kg. 500	1 anno
Olio minerale lubrificante speciale con viscosità a gradi 50 anidro e privo di acidi	per la fabbricazione di cavi elettrici (concessione valevole fino al 31 marzo 1938) . . .	Kg. 500	1 anno
Semi di zucca	per essere tostati (concessione valevole fino al 31 marzo 1938)	Kg. 500	6 mesi

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1936-XIV.

Art. 2. — L'importazione temporanea di linters idrofilizzati per la fabbricazione della fibra artificiale all'acetato di cellulosa, concessa in via provvisoria col R. decreto-legge 22 gennaio 1931, n. 66, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 455, è estesa, fino al 31 marzo 1937, alla fabbricazione di acetato di cellulosa.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 500.

Termine massimo per la riesportazione: 6 mesi.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1936-XIV. — *Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096;

Determina:

Art. 1. — All'atto della entrata in vigore del presente decreto i Circoli ferroviari di ispezione comunicheranno alle competenti Intendenze di finanza:

1° il nominativo delle ditte esercenti servizi pubblici di trasporti con mezzi meccanici ad impiego di carburante liquido che possono fruire del parziale rimborso della tassa vendita a sensi del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096;

2° la linea o le linee gestite in regime di concessione e la relativa percorrenza chilometrica;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1936-XIV.

3° il numero delle corse che sono tenute ad effettuare in ciascun mese e i giorni in cui le corse stesse si effettueranno;

4° il mezzo meccanico che può essere impiegato per ciascuna linea con la indicazione:

a) della portata dell'autoveicolo o del natante e, per gli autoveicoli, anche il nominativo della ditta costruttrice;

b) del carburante adoperato e, trattandosi di residui di olii minerali, anche della denominazione commerciale (gasoil o fueloil);

c) della quantità media di carburante normalmente consumabile per ogni chilometro di percorso;

5° il cognome e nome della persona a favore della quale dovrà essere emesso l'ordinativo di pagamento della somma da rimborsare.

Gli stessi Circoli ferroviari d'ispezione comunicheranno alle competenti Intendenze di finanza ogni ulteriore variazione sia per quanto riflette nuove concessioni di servizi pubblici di trasporto con mezzi meccanici ad impiego di carburante liquido o revoche di concessioni esistenti, sia per ciò che riguarda percorrenze, mezzi di trasporto, come pure impiego di un diverso tipo di carburante.

Art. 2. — Ricevute le comunicazioni di cui al precedente articolo la Intendenza di finanza ne avverte il Comando di Circolo della Regia guardia di finanza affinchè sia esercitata saltuaria vigilanza sulle vetture e sui natanti adibiti alle singole corse per accertare che rispondano alle condizioni prefisse da ogni capitolato di concessione, sia in ordine alla potenzialità dei motori, sia per quanto riguarda la qualità del carburante impiegato e la percorrenza di ciascuna linea.

Nell'esercizio di tale riscontro i militari di finanza dovranno particolarmente vigilare l'esecuzione delle corse fuori linea, delle corse *bis* e delle corse straordinarie in modo da rilevare le eventuali trasgressioni agli obblighi imposti a ciascun concessionario.

Degli eventuali rilievi il Comando locale della Regia guardia di finanza darà immediata comunicazione al competente Circolo ferroviario di ispezione per i provvedimenti di sua spettanza, sia agli effetti della concessione, sia nei riguardi dell'ammissione ai benefici fiscali consentiti dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096.

Art. 3. — Il giorno 5 di ciascun mese le ditte concessionarie sono tenute a presentare, a pena di decadenza, al competente Circolo ferroviario di ispezione, apposita denuncia, in doppio esemplare, della quantità di carburante consumata nel mese precedente per l'esercizio di ciascuna linea da essi gestita tanto nelle corse ordinarie quanto in quelle *bis* e straordinarie debitamente denunciate.

La denuncia dovrà farsi su modulo che verrà appositamente fornito da ciascuna ditta e dovrà contenere la esatta indicazione delle corse effettuate, della relativa percorrenza, dello stato delle strade percorse, del mezzo meccanico impiegato per ciascuna corsa, della specie di carburante utilizzato e del conseguente consumo, nonchè quelle altre eventuali notizie che, al fine anzidetto, l'Amministrazione intenda richiedere.

Art. 4. — Per ciascuno dei contratti o delle obbligazioni provvisorie riguardanti trasporti postali, nell'interno degli abitati, a trazione meccanica o mista, le Direzioni provinciali delle poste segnalano al competente Circolo ferroviario di ispezione il numero e la portata degli autoveicoli in servizio, la ditta costruttrice, la data di fabbricazione del motore e la rispettiva potenzialità.

Con tali elementi il Circolo ferroviario comunica alla Direzione provinciale, per ciascun tipo di autoveicolo, la percorrenza chilometrica effettuabile con un litro di carburante e, in conseguenza, le Direzioni predette, nei primi

dieci giorni di ciascun mese, faranno pervenire al Circolo ferroviario stesso il conto economico del consumo del carburante.

Per il più esatto controllo delle percorrenze effettuate, gli autoveicoli devono essere muniti, a spese degli accollatari, di contachilometri.

Art. 5. — Entro i quindici giorni successivi al compimento di ciascun trimestre i Circoli ferroviari di ispezione, dopo avere accertata l'esattezza dei dati denunciati a termini degli articoli 3 e 4 e la corrispondenza di essi al consumo medio dei carburanti per il servizio prestato in relazione anche agli eventuali rilievi comunicati dalla Regia guardia di finanza, trasmetteranno alla Intendenza di finanza della Provincia un prospetto riepilogativo dei quantitativi di carburante che, dagli accertamenti compiuti, risulteranno effettivamente consumati da ciascun concessionario.

In tale prospetto saranno riassunti tutti gli elementi utili alla liquidazione della somma da rimborsare e cioè:

a) numero delle corse effettuate e relative percorrenze;

b) mezzi meccanici adoperati con la indicazione:

1° del carburante impiegato;

2° della quantità media di carburante consumato per ogni chilometro percorso;

3° del quantitativo complessivo consumato nel trimestre per ciascun tipo di carburante.

Art. 6. — Le Intendenze di finanza, in base ai dati di cui all'articolo 5, provvederanno alla liquidazione della somma da rimborsare, emettendo gli ordinativi di pagamento sul competente capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze a favore degli aventi diritto.

Art. 7. — Per i consumi di carburante effettuati nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1935-XIV, i Circoli ferroviari di ispezione, dopo aver controllati, presso i singoli concessionari, i dati relativi alle corse effettuate e alle relative percorrenze, alla specie e numreo dei mezzi adoperati per ciascuna corsa, alla natura del carburante impiegato ed al conseguente consumo, provvederanno a comunicare alla competente Intendenza di finanza un prospetto analogo a quello prescritto dall'art. 5 per gli atti di rimborso da compiersi nei modi stabiliti dall'art. 6.

Per i consumi effettuati nei trasporti postali durante il predetto trimestre i Circoli ferroviari di ispezione comunicheranno all'Intendenza i dati relativi dopo aver proceduto ai necessari accertamenti d'accordo con le Direzioni provinciali delle poste.

Art. 8. — I concessionari di servizi di linea ammessi a fruire delle agevolezze fiscali di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, che impieghino carburante diverso da quello denunciato o che omettano di dichiarare le variazioni avvenute nei servizi stessi, sia per quanto riguarda i mezzi di trasporto adoperati, sia per le corse effettuate o che comunque contravvengano alle norme del presente decreto, decadono dai benefici dell'accennato provvedimento legislativo e ciò senza pregiudizio delle maggiori pene sancite dalla legge doganale.

Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

Il Ministro per le Comunicazioni
BENNI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 12

19 Marzo 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Polig[rafica] [Ita]l[ian]a — Via della Guardiola, 22

LEGGE 17 febbraio 1936-XIV, n. 334. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 894, con il quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 894, con il quale è stato istituito uno speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1936-XIV.

Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313. — *Applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, mediante interpretazione autentica, ad assicurare in modo costante ed uniforme, per tutti i dipendenti dello Stato, a qualunque categoria e Amministrazione appartengano, l'applicazione delle disposizioni concernenti il loro trattamento, e quello degli altri aventi diritto, in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'inabilità di ogni grado o la morte, da qualunque causa prodotte, in servizio o in occasione del servizio, ai dipendenti civili e militari di qualsiasi Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, danno luogo, nei confronti dello Stato, unicamente al trattamento previsto a favore dei medesimi o degli altri aventi diritto dalle norme che regolano il rapporto di servizio o la quiescenza.

E' esclusa ogni azione di danni da parte di chiunque altro.

Art. 2. — Il presente decreto si applica ai dipendenti dello Stato soggetti alle norme del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ai quali, peraltro, è fatto salvo il trattamento spettante ad essi o agli altri aventi diritto in base alle norme medesime, nel caso di morte o di inabilità di ogni grado e durata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed i Ministri proponenti sono incaricati della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Di Revel

Visto, il *Guardasigilli*: Solmi.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1936-XIV, n. 2095. — *Concorso interno per n. 100 posti di fuochista.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 5 marzo 1936-XIV, n. PAG. 040/24/24289 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per N. 100 posti di Fuochista con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale".

Roma, lì 10 marzo 1936 XIV.

Il Ministro: BENNI.

Norme per esami di Concorso interno a 100 *posti di fuochista* (Gr. 12).

1) In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un esame di concorso interno per n. 100 posti di Fuochista suddivisi come appresso:

per le Sezioni di:

TORINO - GENOVA - MILANO - VENEZIA - TRIESTE n. 45 posti complessivamente

per le Sezioni di:

BOLOGNA - FIRENZE - ROMA - ANCONA n. 20 " "

per le Sezioni di:

NAPOLI - BARI - REGGIO C. - PALERMO - CAGLIARI n. 35 " "

Totale posti n. 100

2) Al detto concorso possono partecipare:

a) i Capi Squadra accudienti e manovali di tutti gli impianti del Servizio Materiale e Trazione che abbiano almeno 3 anni di anzianità, al 1° gennaio 1936, complessivamente nella qualifica attuale ed in quella di Accudiente;

b) i Capi Squadra manovali di tutti gli impianti del Servizio Materiale e Trazione che abbiano: al 1° gennaio 1936, conseguito da almeno 3 anni la qualifica della quale sono rivistiti: per i Capi Squadra manovali che, in precedenza, erano rivestiti della qualifica di Capi Squadra accudienti e manovali deve essere considerato, nel computo dell'anzianità, il periodo di tempo in cui essi furono rivestiti della qualifica di Accudiente e di Capo Squadra accudienti e manovali;

c) Gli Accudienti di tutti gli impianti del Servizio Materiale e Trazione, che abbiano al 1° gennaio 1936 conseguita da almeno 3 anni la qualifica della quale sono rivestiti.

Gli agenti di cui ai precedenti comma per essere ammessi al concorso non dovranno aver superato, al 1° gennaio 1936, il 40° anno di età. Detto limite è elevato a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano preso parte, sempre come militari, all'attuale campagna nell'Africa Orientale. Tali limiti sono rispettivamente aumentati di 4 anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, nonchè degli agenti stessi mutilati e feriti per la Causa Fascista, ai sensi del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716.

3) Gli agenti che si trovano nelle condizioni volute e che intendono partecipare agli esami dovranno presentare, per il tramite gerarchico, alla Sezione Materiale e Trazione del Compartimento nella cui giurisdizione trovasi l'impianto cui sono addetti, apposita domanda in carta da bollo da lire quattro, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel "Bollettino Ufficiale".

Le ammissioni al concorso saranno decise dalle Sezioni Materiale e Trazione, tenendo conto del disposto degli articoli 61 e 62 del Regolamento del Personale.

Gli agenti ammessi al concorso dovranno essere sottoposti a visita sanitaria con i criteri stabiliti per la revisione in conformità dell'art. 3 delle Norme per le visite mediche, approvate con decreto Ministeriale 5 febbraio 1935-XIII, n. 2193, per accertare se sono in possesso dei requisiti fisici richiesti per le funzioni di fuochista. Sono esclusi dalle visite gli accudienti per i quali vale il 2° comma dell'art. 3 delle Norme anzidette.

4) I Capi delle Sezioni dai quali dipendono gli aspiranti, dopo avere accertato che gli aspiranti stessi sono in possesso di tutti i requisiti richiesti, decideranno in merito alle ammissioni dei candidati e trasmetteranno al Servizio Materiale e Trazione entro 15 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, l'elenco dei candidati ammessi al concorso corredandolo con i seguenti documenti:

a) domanda degli agenti;

b) un breve rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, sullo zelo e sulle attitudini dimostrate in servizio;

c) certificato di idoneità fisica, mod. San. 6, per gli aspiranti pei quali è prescritta la visita sanitaria.

Nel suindicato elenco dovranno essere indicate, per ognuno degli aspiranti, la data di nascita, l'anzianità di servizio di ruolo, le qualificazioni riportate nel quinquennio 1931-1935 nonchè, eventualmente, le benemerenze militari, fasciste, ecc., di cui l'art. 1 del Regio Decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176, ed il Regio Decreto Legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, possedute degli interessati e la data d'iscrizione dei medesimi al Partito Naz. Fascista.

Agli agenti ammessi agli esami sarà notificato, a mezzo dei propri superiori immediati, dove e quando avranno luogo le prove di esame.

5) Gli esami verranno tenuti in località da destinarsi per ciascuno dei tre gruppi di Sezioni di cui al punto 1° e saranno effettuati da Commissioni da nominarsi dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, composte di un unico Presidente di grado non inferiore al 3° e di due Membri per ciascuno dei gruppi suddetti di cui uno dovrà essere di grado non inferiore al 5° e l'altro un Capo Deposito almeno di 1ª classe.

6) I candidati che riusciranno idonei saranno considerati, per i giorni d'esame, presenti in servizio a tutti gli effetti, con corresponsione della indennità di trasferta e con ripristino delle concessioni di viaggio fruite, e coloro che non riusciranno idonei dovranno essere considerati in assenza giustificata con la corresponsione dello stipendio, senza il premio di interessamento, senza indennità di trasferta e senza ripristino delle concessioni di viaggio fruite.

7) Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale.

La prova scritta consisterà nella redazione di un breve rapporto su argomenti d'indole professionale che servirà anche come saggio di composizione italiana.

La prova orale verterà sulle leggi, regolamenti, ecc., relativi alle funzioni del fuochista e sul funzionamento della locomotiva, come dal programma annesso alle presenti norme.

8) Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei Membri della Commissione esaminatrice è il seguente:

Prova scritta 10;
Prova orale 20.

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di attitudine dimostrata in servizio, per la valutazione dei quali sono assegnati fino a 10 punti.

9) Per essere ammesso alla prova orale il candidato dovrà aver riportato almeno 6 decimi dei punti attribuiti alla prova scritta e per essere dichiarato idoneo dovrà riportare uguale puntazione nella prova orale.

I candidati giudicati idonei saranno classificati secondo il numero complessivo dei punti ottenuti e, a parità di voto, dovrà essere data la precedenza a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del R. D. L. 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e del Regio Decreto Legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nell'ordine di preferenza stabilito dall'articolo stesso.

Saranno compilate tre graduatorie: una per ciascuno dei tre gruppi di Sezioni di cui al punto 1°.

10) Saranno dichiarati vincitori del concorso ed assegnati alle funzioni di fuochista quei concorrenti idonei che nelle graduatorie come sopra compilate risulteranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

Qualora con gli idonei di ciascuna delle graduatorie suddette non si raggiungesse il numero dei posti rispettivamente assegnati è lasciata facoltà al Capo del Servizio Materiale e Trazione di assegnare alle ff. superiori, fino a raggiungere il quantitativo totale di 100 posti assegnati dal bando, altri agenti compresi nelle altre graduatorie seguendo l'ordine di esse.

11) I candidati che verranno dichiarati vincitori dovranno compiere, prima di ottenere la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni superiori a' sensi dell'art. 63 R. P., della durata effettiva di 6 mesi e saranno destinati esclusivamente in località ove si siano scoperti posti di pianta di fuochista. Quelli che rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato, la nuova destinazione saranno dichiarati rinunciatari ai sensi dell'art. 12 R. P. e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Nel caso che taluni vincitori dovessero essere per qualsiasi motivo eliminati dalla graduatoria di esame, potrà essere assegnato alle funzioni di fuochista dal Capo del Servizio Materiale e Trazione un uguale numero di agenti riusciti idonei seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

La decorrenza delle immissioni in via permanente nelle funzioni superiori, ai sensi dell'art. 63 R. P., sarà stabilita dal Servizio Materiale e Trazione che ne darà notizia al Servizio Personale e Affari Generali.

12) Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite per la disciplina degli esami è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte, l'esclusione è decisa dal Commissario presente.

13) Le graduatorie di merito saranno pubblicate nel "Bollettino Ufficiale" delle Ferrovie dello Stato.

MATERIE D'ESAME

Locomotiva. — Aderenza — Sforzo di trazione — Potenza della locomotiva — Caldaia e sue caratteristiche — Parti costituenti la caldaia, il focolaio ed il camino. Combustione nei forni con particolare riguardo ai combustibili usati — Scappamento e sua influenza sulla combustione e sulla produzione di vapore — Apparecchi di alimentazione, di sicurezza, di presa vapore ed accessori diversi — Organi di produzione e di trasmissione del movimento — Apparecchi di lubrificazione — Apparecchi ed organi della distribuzione — Sistemi di distribuzione (con doppio eccentrivo e settore, Walschaert e speciali) — Cassetti semplici, equilibrati, cilindrici — Singolarità e anormalità della marcia delle locomotive — Marcia a regolatore chiuso ed a contro vapore — Locomotive Compound ed a vapore surriscaldato — Carro della locomotiva e tender: telaio, rodiggio, sospensione — Ripartizione, distribuzione, regolarizzazione del peso sugli assi — Circolazione in curva ed apparecchi atti a facilitarla ed assicurarla — Mezzi di frenamento — Freno a mano, continui ed automatici: loro caratteristiche.

Nozioni pratiche relative al servizio delle locomotive — Condotta del fuoco ed alimentazione — Condotta della locomotiva — Avarie in servizio.

Verifiche diverse sulle locomotive.

Nozioni pratiche di tecnologia in relazione alla locomotiva ed alle riparazioni correnti nei Depositi.

Materie di servizio. — Regolamenti sui segnali e sulla circolazione dei convogli — Istruzione sul freno Westinghouse — Regolamento sul servizio macchinisti e fuochisti — Disposizioni contenute nella prefazione all'orario generale relative alla composizione dei treni secondo la prestazione delle locomotive, alle disposizioni circa la frenatura dei treni, alla velocità massima ed alla circolazione delle locomotive sulla Rete.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete *o* ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 13

26 Marzo 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata indeterminata*:

Roma. 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola. 22

Legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 387. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente la istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di "Ufficio speciale dei combustibili liquidi"* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 ottozre 1935-XIII, n. 1880, concernente la istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di "Ufficio speciale dei combustibili liqudi".

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Di Revel — Benni.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1936-XIV.

LEGGE 24 febbraio 1936-XIV, n. 343. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, concernente nuove concessioni di temporanea importazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1714, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 mazro 1936-XIV.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548. — *Modificazione dell'articolo 4 del R. decreto legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1880, concernente l'istituzione dell'ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi esteri e nazionali.* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali), sotto la denominazione di "Ufficio speciale dei combustibili liquidi";
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'art. 4 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, succitato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le corporazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, è sostituito dal seguente:
"Per l'acquisto e la conservazione degli oli minerali, carburanti e lubrificanti in genere, occorrenti ai bisogni delle forze armate, l'Ufficio speciale dei combustibili liquidi si avvale dell'organizzazione, dell'opera e dei mezzi delle Amministrazioni militari interessate".
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Capo del Governo proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1935-Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1936-XIV, n. 2047. — *Norme di applicazione del R. D. L. 27 dicembre 1934-XIII, n. 2277 relativo al trasferimento ad altri Enti dei compiti assistenziali già svolti dalla Associazione Nazionale Fascista Ferrovieri.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641, riflettente la costituzione dell'Opera di Previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il Regio Decreto Legge 7 febbraio 1926, n. 186, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1189, riguardante la istituzione della Fondazione "Vittorio Emanuele III" per le colonie marine e climatiche in pro' degli orfani e dei figli dei ferrovieri dello Stato;

Visto il Regio Decreto Legge 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 978, relativo al trasferimento ad altri Enti dei compiti assistenziali già svolti dall'Associazione Nazionale Fascista Ferrovieri dello Stato, al riconoscimento giuridico dell'Opera di Previdenza anzidetta e ad altri provvedimenti relativi alla gestione dell'Opera stessa;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1. — In esecuzione dell'art. 1 del R. D. L. 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 978, i beni, già costituenti il patrimonio dell'Associazione Nazionale Fascista Ferrovieri dello Stato, sono specificatamente assegnati ai diversi Enti indicati nell'articolo stesso secondo la ripartizione risultante dall'elenco allegato al presente decreto.

In base al presente decreto, a richiesta dei suddetti Enti interessati e sugli ulteriori dati all'uopo necessari, da essi forniti, verrà senz'altro provveduto alle volture catastali e trascrizioni ipotecarie degli immobili venuti in proprietà degli Enti stessi in forza del R. D. L. 27 dicembre 1934, n. 2277.

Art. 2. — Il patrimonio e la gestione relativi al funzionamento delle Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'Associazione Fascista Ferrovieri saranno tenuti distinti ed avranno contabilità separate.

Altrettanto sarà praticato per il patrimonio e la gestione della Fondazione "Vittorio Emanuele III".

A tale effetto, al titolo VIII del bilancio delle Ferrovie dello Stato "Opera di Previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita" saranno istituiti appositi conti.

Art. 3. — Il capitale di cui all'art. 3a) del R. D. L. 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 978, ricavato dalla sottoscrizione effettuata fra il personale ferroviario per solennizzare le nozze delle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte, è assegnato al patrimonio relativo al funzionamento delle Colonie marine e climatiche per i figli degli agenti inscritti all'Associazione Fascista Ferrovieri.

Allo stesso patrimonio è pure assegnato il capitale ricavato dalla sottoscrizione fatta fra il personale in occasione della nascita di S. A. R. la Principessa Maria Pia di Savoia.

Il fondo di cui all'art. 3b) del R. D. L. 27 dicembre 1934, n. 2277, costituito dalle trattenute effettuate al personale che partecipò allo sciopero del gennaio 1920, viene assegnato al patrimonio relativo alle prestazioni di diritto e facoltative previste dalla legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 4. — Qualora per deliberazione del Comitato Amministrativo dell'Opera di Previdenza, un immobile facente parte del patrimonio destinato al

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1936-XIV.

funzionamento delle Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti alla Associazione Fascista Ferrovieri, venga trasformato in tutto o in parte in Istituto di educazione e di istruzione per gli orfani ed i figli dei ferrovieri mantenuti da l'Opera, l'immobile stesso verrà trasferito pure in tutto o in parte, e con il relativo arredamento, se del caso, al patrimonio destinato alle prestazioni di diritto e facoltative previste dalla legge 19 giugno 1913, n. 641 e successive modificazioni ed aggiunte.

In tale evenienza da questo patrimonio saranno trasferiti all'altro titoli pubblici per un valore corrispondente in base al prezzo corrente all'atto del trapasso.

Art. 5. — Tanto i beni immobili e mobili facenti parte del patrimonio relativo al funzionamento delle colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'Associazione Fascista Ferrovieri, quanto quelli adibiti ad Istituti di educazione e di istruzione, saranno inscritti in inventari redatti in doppio originale uno dei quali sarà conservato dall'Opera di previdenza e l'altro dal Capo Compartimento cui è affidata la vigilanza della Colonia o dell'Istituto al quale l'immobile è destinato. Una copia dell'inventario dei mobili ed arredi sarà custodita dalla persona consegnataria.

In tali inventari, ai beni provenienti dall'Associazione Nazionale Fascista Ferrovieri dello Stato, sarà attribuito il valore risultante da stime alle quali provvederanno i Servizi competenti dell'Amministrazione Ferroviaria in base ai prezzi correnti alla data del presente decreto.

Analoghi inventari saranno istituiti per gli arredamenti di pertinenza del patrimonio della Fondazione "Vittorio Emanuele III". Dei due originali uno sarà conservato dall'Opera di Previdenza e l'altro dal Capo Compartimento cui è affidata la custodia dei materiali.

Art. 6. — Tanto per le colonie, quanto per gli Istituti di educazione e di istruzione, saranno tenute distinte le spese costituenti investimenti di attività patrimoniali per costruzioni od acquisti di nuovi immobili, ampliamenti di quelli esistenti ed aumenti del materiale di arredamento, da quelle di esercizio comprendenti anche la manutenzione degli stabili ed il rinnovamento del materiale.

Art. 7. — Alla vigilanza delle colonie e degli Istituti di educazione e di istruzione dell'Opera di Previdenza provvede, in base alle norme fissate dal Comitato Amministratore dell'Opera stessa, il Capo Compartimento all'uopo designato dal Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato.

Alla tenuta delle contabilità degli Istituti e delle Colonie provvedono gli Uffici Compartimentali incaricati dell'analogo servizio per l'Ufficio del Capo Compartimento.

Il Decreto sarà presentato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, lì 5 marzo 1936 A. XIV.

Il Ministro: BENNI.

Allegato al D. M. n. 2047 del 5 marzo 1936-XIV.

ELENCO dei beni dell'"Associazione Nazionale Fascista Ferrovieri dello Stato" che a termini dell'art. 1 del R. D. L. 27 dicembre 1934-XIII, n. 2277 sono trasferiti agli Enti sottoindicati:

A) *All'Opera di Previdenza a favore del Personale delle Ferrovie dello Stato*:

1) Colonie marine di Senigallia, Bellaria, Marina di Pisa, Lerici, Colonia montana di Piano di Doccia, fabbricato del Dopolavoro di Verona e Casa del Ferroviere di Mantova.

Con tutti i mobili ed arredi in essi esistenti.

2) Valore dei mobili delle disciolte Sezioni dell'Associazione che non siano stati assegnati ai Dopolavoro Ferroviari ed alle Federazioni provinciali fasciste.

3) Rimanenze liquide costituenti il saldo dei conti "stralcio gestioni assistenziali per conto dell'Associazione Fascista Ferrovieri" e "Rimanenze versate per conto dell'Associazione N.F.F.".

B) *All'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:*

Materiali di arredamento delle sottoindicate Mense acquistati dall'Associazion F.F. nel periodo in cui ne ebbe la gestione: Foligno (Officine); Foggia (Nuovo Deposito Locomotive); Bologna (Deposito Locomotive e Officine); Firenze (Deposito Locomotive al Romito), Officine P. P. e Campo di Marte (Squadra di rialzo); Spezia (Migliarina); Livorno (Deposito Locomotive); Pisa (Deposito Locomotive); Genova (Deposito Locomotive Terralba); Rivarolo (Officina Loc. Elettrici); Catania (Officine M. M. Acquicella); Roma (Deposito Locomotive S. Lorenzo e Officine Trastevere); Torino (Officina M. R.); Verona (Officina).

C) Al Dopolavoro Ferroviario:

1) Materiali di arredamento delle sottoindicate Mense acquistati dalla Associazione F. F. nel periodo in cui ne ebbe la gestione: Bologna (Palazzo Pizzardi, Stazione C.le, Cantiere Elettrificazione, Cantiere Apparati Centrali, Scalo Smistamento); Piacenza; Cagliari (Refettorio personale Trazione e Stazione); Firenze (Via Dolfi); Genova Sampierdarena; Milano (Stazione Centrale, Porta Romana Scalo Merci); Trieste (Piazza Vittorio Veneto); Prestrane Mattegna; Venezia (Stazione S. Lucia); Verona (Dopolavoro); Chiusa; Bolzano; Brennero; Fortezza; Spezia (Stazione Centrale);

2) Materiali relativi alle seguenti altre istituzioni:
— campi agrari di Roma, Firenze e Bologna;
— Bande musicali di Firenze, Pisa e Livorno;
— Asilo di Sulmona;
— Nidi d'infanzia di Roma Trastevere, Roma S. Lorenzo, Firenze via Rinuccini, Venezia S. Marta, Mestre, Cagliari e Sassari;
— bagni di Bologna (Palazzo Pizzardi, Bologna C.le e Bologna Smistamento;
— lavanderia di Bologna;

3) Mobili ed arredi assegnati alle Sezioni del Dopolavoro e provenienti dalle disciolte Sezioni dell'Associazione Fascista Ferrovieri;

4) Mobili ed arredi, stigli, biancheria ecc., dell'Albergo Nuova Italia di Roma e degli annessi Ristoranti, Bar e Albergo Diurno.

D) *All'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni.*

1) Immobile in Roma, adibito a farmacia, ambulatorio e laboratorio situato all'incrocio di via Regina Giovanna di Bulgaria e via Gioberti con mobili, arredi relativi e scorte, e arredamenti e scorte degli ambulatori situati in locali di affitto nelle varie località del Regno.

2) Crediti della gestione dell'Assistenza Sanitaria e numerari a pareggio dello sbilancio della gestione stessa.

Roma, lì 5 marzo 1936-XIV.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 15

9 Aprile 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Po[illegible] — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 9 marzo 1936-XIV, n. 433. — *Proroga fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII n. 1412, concernente depositi a garanzia dei contratti di locazione dei fabbricati* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2246, ed il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2247, contenenti norme circa i depositi cauzionali per contratti di locazione dei fabbricati e la registrazione di tali contratti;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2248;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di adottare ulteriori provvedimenti in ordine alle materie disciplinate dai citati testi di legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' prorogata fino a nuova disposizione l'entrata in vigore del R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1412, convertito in legge con mdoificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2246, concernente l'obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione, già prorogata al 1° aprile 1936-XIV con il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1808, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2248.

Nulla è innovato quanto alle disposizioni di cui al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1781, convertito in legge con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2247, concernenti l'obbligo di presentare entro il 25 gennaio di ogni anno all'ufficio del registro competente l'elenco di cui all'art. 1 del citato Regio decreto-legge.

A decorrere dall'anno 1937, il detto elenco deve essere presentato in triplice esemplare.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro proponente incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1936-XIV.

DECRETO del Capo del Governo 7 marzo 1936. — *Norme per l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità.*

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, con il quale viene delegato il Capo del Governo a stabilire le norme per l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità e la compilazione ed approvazione dei rendiconti della relativa spesa

DECRETA:

Art. 1. — Al personale delle FF. AA. in S.P.E. e degli impiegati e salariati di ruolo delle Amministrazioni statali possono essere concessi, per i matrimoni contratti a decorrere dal 1° marzo 1935-XIII e per i figli nati dalla stessa data, premi demografici in misura non superiore alle somme sotto indicate:

Premi di nuzialità.

Ufficiali	L.	5000
Impiegati di Gruppo A	»	4000
Impiegati di Gruppo B	»	3000
Impiegati di Gruppo C	»	2000
Salariati e personale assimilato	»	1500

Premi di natalità.

Parti semplici:

primo figlio	L.	400
secondo figlio	»	600
terzo figlio	»	1000
quarto figlio	»	1500
quinto figlio	»	2500
sesto figlio ed oltre	»	3000

Parti gemini e trigemini:

1° e 2° figlio	L.	1000
2° e 3° figlio	»	1600
3° e 4° figlio	»	2500
4° e 5° figlio	»	4000
5° e 6° figlio	»	5500
6° e 7° figlio ed oltre	»	6000
1°, 2° e 3° figlio	L.	2000
2°, 3° e 4° figlio	»	3100
3°, 4° e 5° figlio	»	5000
4°, 5° e 6° figlio	»	7000
5°, 6° e 7° figlio	»	8500
6°, 7° e 8° figlio ed oltre	»	9000

Art. 2. — Al personale di cui al precedente articolo sono parificate le seguenti altre categorie:

1) ufficiali riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra; ufficiali in servizio permanente nei quadri della M.V.S.N. ed ufficiali appartenenti ai reparti della Milizia mobilitati per l'A. O. (equiparati agli ufficiali in S.P.E. delle FF. AA.);

2) sottufficiali di carriera delle FF. AA. o riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra e capisquadra della M.V.S.N. in S.P.E. o appartenenti ai detti reparti mobilitati (equiparati agli impiegati di gruppo C);

3) professori ordinari e straordinari di ruolo dei RR. Istituti d'istruzione superiore, tranne quelli addetti agli Istituti liberi, dei RR. Istituti di istruzione media, classica scientifica e media tecnica e delle RR. Scuole e dei RR. Corsi secondari di avviamento professionale (equiparati agli impiegati di gruppo A o B). Insegnanti elementari ordinari e straordinari di ruolo (equiparati agli impiegati di gruppo B);

4) agenti di P. S. ed agenti di custodia, militari di truppa raffermati e CC. NN. in S.P.E. o arruolati nei reparti mobilitati per l'A. O. (equiparati al personale salariato ed assimilato);

5) personale avventizio addetto a servizi di carattere continuativo, assunto da oltre sei mesi, compreso quello diurnista, giornaliero, cottimista e simili, che sia retribuito mensilmente, fruisca di congedi annuali retribuiti, e, al pari del personale di ruolo, del libretto di concessione C per i viaggi a tariffa ridotta (equiparato al personale di gruppo C od a quello salariato ed assimilato);

6) operai permanenti di impianti o stabilimenti governativi ed operai temporanei assunti da oltre sei mesi (equiparati al personale salariato);

7) personale dell'O.N.B., dell'Istituto Centrale di Statistica e del Commissariato per le Migrazioni Interne (equiparato a seconda delle attribuzioni e dei titoli di studio, agli impiegati dei gruppi A B e C ed al personale salariato ed assimilato delle Amministrazioni statali).

Art. 3. — Per la concessione dei premi di nuzialità è fissato il limite di età sino al 32° anno per gli ufficiali ed impiegati dei gruppi A e B e sino al 30° anno per gli impiegati del gruppo C e per i salariati e personale assimilato. Quest'ultimo limite è elevato, per i sottufficiali, gli agenti ed i militari raffermati, sin al 32° anno di età, quando sia fissato un limite minimo di servizio per l'autorizzazione a contrarre matrimonio.

Art. 4. — Non è ammesso il cumulo tra i premi di cui alle presenti norme con quelli concessi da altri Enti od Amministrazioni, pubbliche o private. Non è del pari ammesso il cumulo dei premi previsti dalle norme stesse quando entrambi i coniugi abbiano titolo per concorrervi.

Art. 5. — I figli nati senza vita e quelli deceduti prima della denunzia della nascita all'ufficiale dello Stato Civile non danno titolo per la concessione dei premi, nè sono computabili ai fini della graduazione dei premi per i figli successivi.

Art. 6. — I premi di natalità possono essere concessi anche per i figli naturali riconosciuti all'atto della nascita e per quelli legittimati all'atto del matrimonio. Non possono essere concessi per i figli adottivi.

Art. 7. — Agli effetti della graduazione dei premi di natalità possono essere computati anche i figli nati da precedenti matrimoni, ma non i figliastri ed i figli adottivi.

Art. 8. — Il diritto al conseguimento dei premi da parte delle unità inquadrate nei reparti della Milizia mobilitati per l'A. O. (articolo 2, numeri 1, 2 e 4) si perfeziona all'atto dell'imbarco.

Art. 9. — I premi demografici previsti dalle presenti norme possono essere concessi anche al personale in prova, assunto in seguito a concorso ed in effettivo servizio.

Art. 10. — Per il personale esecutivo di ruolo dell'Amministrazione ferroviaria, i cui gradi non trovano corrispondenza nell'ordinamento gerarchico approvato con R. D. 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, i premi di nuzialità sono graduati in base alle attribuzioni ed ai titoli di studio di cui gli interessati siano forniti rispetto a quelli richiesti per l'ammissione ai gradi iniziali dei gruppi A B e C dell'ordinamento medesimo.

Art. 11. — Ai fini della determinazione del periodo minimo di sei mesi,

richiesto per il conferimento dei premi al personale non di ruolo, è computabile anche il servizio ininterrotto, precedentemente prestato con le qualifiche di diurnista, giornaliero, cottimista e simili.

Art. 12. — i premi di nuzialità e natalità non riscossi per il decesso del coniuge ammesso a beneficiarne sono attribuiti al coniuge superstite. Sono ugualmente attribuiti alla moglie sopravissuta i premi di natalità per i figli nati entro il termine di trecento giorni dalla morte del marito.

Art. 13. — Le istanze per il conferimento dei premi, dirette al Capo del Governo, dovranno essere trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'Amministrazione da cui dipende l'interessato, corredate dai necessari documenti.

Art. 14. — I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'erogazione dei premi demografici, somministrati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 5 del R. D. L. 6 febbraio 1936-XIV, sono depositati in apposito conto corrente fruttifero intestato alla Presidenza medesima, istituito presso la Banca d'Italia, sede di Roma, e sono erogati mediante vaglia cambiari a favore degli aventi diritto, da emettersi dalla Banca in commutazione di assegni tratti a suo favore dalla Presidenza sul conto corrente anzidetto.

Art. 15. — I rendiconti relativi alle erogazioni dei premi devono essere corredati:

1) dalle quietanze dei versamenti eseguiti nel conto corrente;

2) dalle matrici degli assegni tratti dalla Presidenza a favore della Banca;

3) dagli elenchi indicanti il nome e cognome e la qualifica del percipiente, il numero progressivo, la data e l'importo di singoli vaglia emessi in commutazione degli assegni di cui al n. 2;

4) dalle ricevute rilasciate dalle Amministrazioni alle quali sono stati rimessi, per la consegna agli interessati, i vaglia stessi.

Tali rendiconti sono trasmessi al Ministero delle Finanze (Ragioneria Centrale) che, eseguiti i riscontri contabili e le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei Conti nei termini ed ai sensi del R. D. 26 ottobre 1933, n. 1454, in quanto applicabile.

La Corte, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facoltà di chiedere i documenti necessari a giustificare la regolarità delle erogazioni.

Art. 16. — I premi di nuzialità e natalità a favore di persone non contemplate dalle presenti disposizioni saranno assegnati dal Capo del Governo.

In caso di parti gemini o trigemini possono essere concessi speciali premi di natalità nella misura da L. 600 a 800 e da 800 a 1000.

Al relaitvo pagamento provvederanno i Prefetti, salvo rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con assegni tratti sul conto corrente di cui all'art. 14.

Art. 17. — I rendiconti concernenti le erogazioni di cui al precedente articolo 16 sono corredati dall'elenco dei beneficiati con l'importo dei rispettivi premi, delle matrici degli assegni tratti dalla Presidenza a favore della Banca e delle quietanze comprovanti il versamento nelle contabilità speciali delle Prefetture interessate dei vaglia cambiari emessi in commutazione dei detti assegni.

A tali rendiconti si applica il precedente articolo 15, 2° e 3° comma.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1936-XIV. — *Sostituzione della tabella* A *annessa al R. decreto-legge 3 novembre* 1935, n. 1891, *delle merci la cui importazione dall'estero è soggetta a licenza.* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, modificato col R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 79;
Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1935;

determina

Art. 1. — Con decorrenza dal 1° aprile 1936, alla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, modificata col decreto Ministeriale 30 dicembre 1935, delle merci la cui importazione è vincolata a licenza Ministeriale, viene sostituita la tabella annessa al presente decreto.
Art. 2. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 marzo 1936-XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.
p. *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

TABELLA *A*.

Elenco delle merci vincolate a licenza del Ministero delle finanze

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE	Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE
11	Porci	35	Crostacei, testacei e molluschi, mangerecci
18	Animali morti		
19	Carni non preparate, ecc.	36	Caviale e altre uova di pesce preparate
20	Carni preparate		
21	Estratti di carne e brodi condensati	37	Caffè
		38	Cicoria, ecc.
22	Condimenti per brodi e minestre, ecc.	39	Zucchero
		39-*bis*	Zuchero invertito
23	Minestre preparate, ecc.	40	Glucosio
24	Uova di pollame	41	Melazzo
25	Giallo d'uova, ecc.	42	Miele, ecc.
28	Zucchero di latte	43	Frutti e scorze di frutti, canditi
29	Burro di latte		
31	Caseina	44	Marmellate, gelatine, ecc.
33	Pesci freschi, anche congelati	45	Caramelle, confetti, ecc.
34	Pesci preparati	46	Torroni, mandorlati, ecc.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1936-XIV.

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE	Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE
47	Biscotti	119	Copra
48	Prodotti a base di zucchero n. n.	120	Frutti oleosi n. n.
		121	Farine di semi oleosi n. n.
49	Amidi, farine, ecc., per uso alimentare	122	Panelli di semi oleosi, ecc.
		123	Sansa di olive
50	Cacao	124	Oli animali
51	Cioccolata	125	Oli vegetali, ecc.
52	Cannella	126	Oli ossidati, ecc.
53	Chiodi e steli di garofani	127	Sevo animale
54	Pepe, ecc.	128	Oleomargarina
55	Peperoni rossi	129	Grasso di maiale (strutto)
56	Zenzero, ecc.	130	Lardo
57	Tè e mate	131	Burro artificiale
58	Vainiglia	132	Degràs, ecc.
59	Zafferano	133	Burro di cacao
60	Noci moscate	134	Olio di cocco, di illipè e di palmisti
61	Amomi e Cardamomi		
62	Senapa	135	Olio di palma
63	Spezie n. n.	136	Sevo vegetale
64	Frumento	137	Grassi non nominati
65	Segala	138	Spermaceti
66	Orzo	139	Cera
67	Granturco	140	Canapa
68	Riso	141	Stoppa di canapa
69	Granaglie n. n.	142	Lino
70	Farine	143	Stoppa di lino
71	Semolino	144	Juta
72	Paste di frumento	146	Crino vegetale, ecc.
73	Pane e biscotto di mare	147	Vegetali filamentosi n. n.
74	Legumi secchi	148	Cordami di canapa, ecc.
75	Farine di legumi	149	Cordoni di canapa, ecc.
76	Patate	150	Filetti di cocco, ecc.
77	Ortaggi freschi	151	Cordami di cocco, ecc.
78	Ortaggi secchi, ecc.	152	Filati di lino semplici
79	Pomodoro	153	Filati di canapa semplici
80	Capperi freschi	154	Filati di lino e di canapa, ritorti
81	Agrumi		
82	Ananassi e banane	155	Filati di juta
83	Olive secche	156	Filati e spago, di carta, ecc.
84	Uva	157	Filati semplici di lino e di canapa, a lungo tiglio, ecc.
85	Frutta fresche non nominate		
86	Castagne	158	Filati di lino e di canapa da cucire, ecc.
87	Farina di castagne		
88	Carrube	159	Reti di canapa e di lino
89	Datteri	181	Cotone
90	Fichi secchi	182	Cascami di cotone, ecc.
91	Mandorle	211	Lane
92	Nocciole	212	Cascami e borra di lana
93	Noci	213	Crino animale
94	Pignoli	214	Pelo
95	Pistacchi	215	Setole
96	Prugne secche	247	Seta tratta
97	Frutta secche non nominate	248	Cascami di seta
98	Frutti, legumi e ortaggi, nell'aceto, ecc., e nello spirito	252	Tessuti di seta
		273	Oggetti cuciti di seta
99	Conserva di pomodori	274	Minerali metallici
100	Funghi	276	Ceneri di zinco
101	Tartufi	278	Rottami di ferro e di acciaio
102	Noci di coco	279	Rottami di ghisa, ecc.
106	Vini	280	Ghisa da fusione, ecc.
107	Vino vermut	281	Leghe ferro-metalliche allo stato greggio
110	Acquaviti		
111	Liquori, ecc.	282	Metalli per leghe ferro-metalliche, ecc.
112	Sciroppi per bibite		
117	Semi oleosi	284	Acciaio in lingotti
118	Olive fresche	285	Acciai comuni in blooms e bidoni

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE
350	Verghe, ecc., di rame e sue leghe
351	Fogli o lamiere, di rame e sue leghe
352	Lastre di rame e sue leghe, per focolari, ecc.
353	Fili di rame e sue leghe
355	Tubi di rame e sue leghe, greggi
375	Mercurio
ex 736-a)	Ossido di nichelio
379-a)	Piombo e sue leghe, in pani, ecc.
385-a)-b)	Zinco e sue leghe, in pani, in rottami, in matte, ecc.
388-a)	Metalli e leghe metalliche n. n., in pani e in rottami
396-466	Macchine e apparecchi e loro parti
468	Lime e raspe
497-ter-b)	Parte staccate di apparecchi per radiotelegrafia, ecc., valvole termoioniche, ecc.
501-a) 1	Orologi da tasca in cassa d'oro
502 a)	Casse di orologi da tasca, ecc., d'oro
520-b)	Autoveicoli, ecc., trattrici
550	Corindone artificiale, ecc.
556	Caolino
558	Argille, terre refrattarie, ecc.
562	Zolfo, ecc.
565	Pietre, terre, ecc.
567	Materiale refrattario
569	Cementi
593	Amianto greggio, ecc.
601	Grafite
603	Mica
605	Legna da fuoco
606	Carbone di legna
624-a)	Sughero greggio
639	Corna, ossa, ecc.
640	Corozo, ecc.
642-a)	Celluloide, ecc. celluloide e simili
645	Essenza di trementina
648	Oli greggi di catrame
649	Benzolo, toluolo e xilolo
650	Paraffina solida
651	Ceresina
654	Gomme
655	Resine
670	Iodio
692-h)	Solfato di rame
694-bis	Litopone
715	Concimi chimici
716	Concimi organici, ecc.
718	Acidi grassi, ecc.
721	Glicerina
723	Acetone
726	Pirolignite di calcio, ecc.
727	Acetati e piroligniti, ecc.

Numero e lettera tariffa della	DENOMINAZIONE
714 al 748 750 752 al 764	Basi per colori organici sintetici e derivati
ex 767	Alcaloidi dell'oppio e loro sali
775	Canfora
777	Piante e parti di piante, medicinali, ecc.
783	Legni per tinta e per concia
784	Radiche, ecc., per tinta e per concia
786	Foglie, licheni, ecc., per tinta e per concia, non nominati
790	Estratti coloranti, ecc., per tinta, ecc.
791	Estratti tannici per concia
795	Colori organici sintetici
ex 797	Lacche di colori organici sintetici su supporto organico
803	Colla
805	Pelli non buone da pellicceria, crude, ecc.
806	Pelli da pellicceria, crude, ecc.
808	Pelli conciate col pelo, ecc.
814	Cuoio falso
826	Gomma elastica
826 bis	Avanzi, ecc., di gomma elastica, ecc.
846	Pasta per la fabbricazione della carta
847 a) 1 α	Carta bianca, ecc., non patinata, in rotoli, destinata a giornali
874	Grammofoni
879-a	Pietre preziose greggie
879 b) 1	Pietre preziose lavorate fini o gemme propriamente dette
ex 881	Oro in lamine, in fili e battuto in fogli
882	Argento in verghe, ec.
883	Gioielli d'oro, di platino e d'argento
884	Vasellame e posaterie, d'oro, di platino e d'argento
ex 885-a)	Lavori per usi industriali, ecc., d'oro
886	Oro e platino in lavori n. n.
887	Argento in lavori, ecc.
918	Avena
919	Radiche di arrow-root, ecc.
920	Fecole
921	Amido
922	Destrina, ecc.
923	Lieviti
924	Semi non oleosi
925	Crusca
926	Fieno
927	Luppolo
928	Scorze di agrumi, ecc.
929	Foglie di alloro
930	Giaggiolo
931	Fiori freschi
932	Prodotti vegetali non nominati

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE	Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE
933	Seme di bachi da seta	939	Piume e penne, da letto
934	Capelli	940	Stecche di balena, ecc.
935	Spugne	948 *b*)	Pellicole per conematografia impressionate
936	Pellette e caglioli	951	Stracci di ogni sorta
937	Presame	952-*a*)	Oro in verghe, ecc.
938	Budella		

Il Ministro per le finanze: Di Revel.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Uficio dal quale dipende, e pei privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 16

16 Aprile 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1936-XIV. — *Estensione all'Ente autonomo Magazzini generali di Bolzano di facilitazioni ferroviarie per la rispedizione di derrate alimentari* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1930, n. 2691;
Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1931, n. 185;
Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1933, n. 100;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Le disposizioni dei decreti Ministeriali 12 giugno 1930, n. 2691; 21 luglio 1931, n. 185, e 4 luglio 1933, n. 100, sono estese ai trasporti a carro di prodotti ortofrutticoli, di bestiame piccolo macellato, di carni macellate, di pollame morto e di uova di origine nazionale, appoggiati per la rispedizione all'" Ente autonomo Magazzini generali di Bolzano ".

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 gennaio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

Il Ministro per le Comunicazioni
BENNI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1936-XIV.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 17

23 Aprile 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1936-XIV. — *Norme per regolare i pagamenti delle merci originarie o provenienti dall'Islanda* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merce con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi:

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per la importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente la importazione di merci in compensazione;

DECRETA:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci originarie o provenienti dall'Islanda che si riferiscano, sia direttamente sia indirettamente, ad importazioni effettuate dal 1° gennaio 1936, o da effettuare, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Milano nel giorno precedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — In relazione al disposto dell'articolo precedente, chiunque abbia importato dal 1° gennaio 1936 merci originarie o provenienti dall'Islanda, e non abbia ancora provveduto al trasferimento del relativo prezzo dovrà, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore, sarà redatta in duplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, la indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 76 del 1. aprile 1936-XIV.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunciante.

Art. 4. — L'importatore in via definitiva o temporanea di merce originaria o proveniente dall'Islanda, è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà in nessun caso superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo, e uno degli esemplari munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merce originaria o proveniente dall'Islanda deve chiedere preventivamente speciale nulla osta allo Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 1 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Regia dogana.

Delle vendite di merce considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per la denuncia di cui all'art. 3.

Art. 6. — I creditori di merci italiane già esportate e di cui l'importazione in Islanda sia avvenuta dopo il 31 dicembre 1935, sono tenuti a presentare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e per il tramite delle filiali della Banca d'Italia, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, denuncia del loro credito.

Le forme e i modi della denuncia saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Tale denuncia dovrà essere accompagnata da copia della fattura e dovrà indicare gli estremi dei documenti doganali che hanno accompagnato le merci all'uscita dallo Stato. La copia della fattura dovrà essere munita, a prova della sua autenticità, della firma del creditore.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento, anche per somme già pagate, la presentazione dei predetti documenti doganali o dei loro duplicati o di certificati equipollenti rilasciati dalle dogane, ed ogni altro documento atto a comprovare l'esistenza del credito dichiarato.

Art. 7. — Per le merci esportate in Islanda dal 1° aprile 1936-XIV, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata

su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore o del destinatario della merce, la descrizione della merce, e, quando trattasi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione la indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e dell'indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante; un secondo esemplare, munito dello stesso visto, sarà, a cura della dogana, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 8. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine o provenienza islandese destinate ad essree importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 9. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero potrà consentire, d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, compensazioni speciali (private).

Tali compensazioni possono riguardare le merci di origine o provenienza islandese importate in Italia e quelle di origine o provenienza italiana importate in Islanda a datare dal 1° gennaio 1936.

Art. 10. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della zona franca di Zara e a quelle nella zona franca del Carnaro.

Art. 11. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1630, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagare in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque, con invii attraverso a terzi Paesi o con false indicazioni o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie o provenienti dalla Islanda.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana, che comunque abbiano concorso a cammettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verrano applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie o provenienti dall'Islanda importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 12. — Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 13. — Il decreto entrerà in vigore il 1° aprile 1936.

Roma, addì 30 marzo 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI.
Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1936, n. 2371. — *Facilitazioni per i pellegrini diretti al Santuario di Caravaggio.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311/7615/5 in data 31 marzo 1936 Anno XIV;

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. D. L. 11 ottobre 1934-XII, n. 1948 art. 3 comma *b*);

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1. — Dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° agosto al 30 settembre 1936, ai viaggiatori in partenza dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato situate nei Compartimenti ferroviari di Torino, Milano, Genova, Bologna, Venezia e Trieste, nonchè sulla linea Massa-Sarzana-Fidenza-Parma e diretti al Santuario di Caravaggio, sono concesse le seguenti facilitazioni:

a) applicazione della tariffa n. 5 (riduzione del 50 %) per viaggi individuali di andata e ritorno;

b) applicazione della tariffa n. 7 (riduzione del 70 %) per viaggi di andata-ritorno in gruppi di almeno 5 persone.

Le tariffe suddette sono applicabili soltanto per biglietti in servizio cumulativo ferroviario automobilistico in destinazione di Caravaggio Santuario.

Art. 2. — Il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la data di decorrenza del provvedimento e le norme particolari per l'applicazione delle facilitazioni di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, li 7 aprile 1936 Anno XIV.

Il Ministro: BENNI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 18 30 Aprile 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma. 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Decreto Ministeriale 5 marzo 1936-XIV, n. 2074. — *Facilitazioni ferroviarie ai pellegrini muniti della tessera dell'Opera "Peregrinatio Romana ad Petri Sedem"* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Viste le "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato";
Vista la relazione C. 312/1835/L della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato — Servizio Commerciale e del Traffico — in data 23 febbraio 1936 - Anno XIV;
Visto il R. D. L. 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;
Visto il Decreto Interministeriale N. 2321 del 19 febbraio 1935-XIII;
Udito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — Per i viaggi individuali dei provenienti dall'estero muniti di tessera dell'Opera "Peregrinatio Romana ad Petri Sedem" in destinazione di Roma è accordata durante il periodo dall'aprile all'ottobre 1936-XIV, l'applicazione dei prezzi della tariffa ridotta n. 7 previsti dalle "Condizioni e Tariffe per il trasporto delle persone" (edizione 1° gennaio 1935).

Art. 2. — Il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà le norme particolari per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 5 marzo 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le Finanze
Di Revel

Il Ministro per le Comunicazioni
Benni

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 25 aprile 1936-XIV.

Decreto Ministeriale 31 marzo 1936-XIV, n. 2317. — *Facilitazioni di viaggi per la stagione estivo-autunnale.* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico), n. C. 311/3895/23 in data 27 marzo 1936 - Anno XIV.

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato approvate con R. D. L. 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Visto il R. D. L. 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare, durante la prossima stagione estivo-autunnale, la tariffa differenziale ridotta del 50 % per viaggi individuali alle località balneari, termali e climatiche, che saranno stabilite dall'Amministrazione stessa, vincolando il ritorno ad una permanenza di almeno sei giorni nella località prescelta.

Per le località balneari e termali le facilitazioni stesse saranno applicate per un periodo di tre mesi, per le località climatiche invece per un periodo di due mesi.

Art. 2. — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata inoltre, ad istituire, sempre nel periodo suddetto e in congiunzione con i biglietti suaccennati, speciali libretti a scontrini per famiglie con diritto ad effettuare, con la tariffa differenziale ridotta del 50 %, dieci viaggi di andata e di ritorno senza vincolo di soggiorno, fra la località prescelta di villeggiatura e quella di residenza abituale.

Art. 3. — L'Amministrazione suddetta è autorizzata ancora ad istituire, durante la prossima stagione estivo-autunnale, per il movimento locale verso località balneari e termali, e per un periodo non superiore a 4 mesi, speciali biglietti giornalieri di andata-ritorno a tariffa n. 5 (ridotta del 50 %) e biglietti di abbonamento quindicinali e mensili a prezzi ridotti del 50 %.

Verificandosi per talune corrispondenze una diretta concorrenza di altri mezzi di trasporto, la stessa Amministrazione è altresì autorizzata a fissare i prezzi suddetti allo stesso livello di quelli praticati dai mezzi concorrenti.

Art. 4. — Il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà le norme e modalità d'uso dei biglietti di cui agli art. 1, 2 e 3, rendendo note con appositi elenchi le località per le quali dovranno applicarsi le facilitazioni previste dagli articoli stessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, li 31 marzo 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: Benni.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1936-XIV.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 19

7 Maggio 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma. 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola. 22

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento d'indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX- N. 20

14 Maggio 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

LEGGE 26 marzo 1936-XIV, n. 689. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, concernente la disciplina del commercio dell'oro* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno aprpovato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1935, su'la disciplina del commercio dell'oro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 103 del 4 maggio 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1936-XIV, n. 2513. — *Modificazioni alle Norme ed alla tabella allegate al D. M. 2 aprile* 1935, *n.* 2760, *relativo alla fornitura del vestiario uniforme della Milizia ferroviaria.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto 2 aprile 1935, n. 2760;
Vista la Istruzione n. 1 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 15 dell'11 aprile 1935-XIII;
Udita la relazione PAG. N° 03712/26837 in data 12 marzo 1936-XIV della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

La tabella allegata alle Norme approvate col D. M. n. 2760 del 2 aprile 1935-XIII, è modificata nella parte riguardante il " vestiario ed oggetti vari costituenti l'uniforme degli Ufficiali " nel senso che agli Ufficiali in congedo viene fornito anche il cappotto di servizio (confezionato), con la durata mi-

nima di mesi 72, e agli Ufficiali in servizio ed a quelli in congedo viene sostituito il cappotto di panno nero (confezionato) con un mantella di panno nero (confezionata) con la durata, rispettivamente, di mesi 48 e 120.

In conseguenza della aumentata dotazione di vestiario degli Ufficiali in congedo, il credito massimo accordato agli stessi per la provvista degli indumenti, viene elevato da L. 1600 — come stabilito dall'art. 3 delle dette Norme — a L. 1800 (milleottocento).

Per detta mantella nera verrà corrisposta agli Ufficiali un'anticipazione di L. 300 (trecento), pari al costo attuale dell'indumento, e tale prezzo verrà periodicamente riveduto, come stabilito dall'art. 2 delle Norme succitate.

In via eccezionale, e per una volta tanto, non si farà luogo alle trattenute straordinarie, previste dall'art. 3 delle ripetute Norme, nei casi in cui il debito massimo individuale degli Ufficiali in congedo venga a superare quello previsto dall'articolo stesso per effetto della provvista del cappotto di servizio.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1936-XIV.

Roma, li 28 aprile 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1936-XIV, n. 2555. — *Modifiche all'ordinamento della Delegazione di Cagliari.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la deliberazione 27 giugno 1923 n. 1279, del Commissario Straordinario delle Ferrovie dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'ordinamento della Delegazione di Cagliari;

Vista la proroga della Direzione Generale (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 03777/ del 23 aprile 1936, XIV;

Sentito il Consiglio di Amministrazione:

DECRETA:

Art. 1. — Presso la Delegazione di Cagliari sono soppresse le Sezioni Movimento, Commerciale e del Traffico, Materiale e Trazione e Lavori, le quali sono sostituite da altrettanti uffici dell'esercizio posti sotto la dirigenza del Capo della Delegazione.

Sono soppresse le Officine di Cagliari: l'Officina di grande riparazione delle locomotive è fusa con quella del Deposito e l'Officina di riparazione dei veicoli è trasformata in Squadra Rialzo.

La Delegazione di Cagliari costituisce un'unica sede contabile.

Art. 2. — L'Ufficio del Capo della Delegazione, l'Ufficio Personale della Delegazione e gli Uffici Contabilità delle Sezioni di esercizio sono riuniti in un unico ufficio denominato «Ufficio Personale e Contabilità della Delega-

zione » dipendente dal Servizio Personale e Affari Generali e posto sotto la dirigenza del Capo della Delegazione.

Il personale d'inservienza degli Uffici della Delegazione viene posto alla diretta dipendenza dell'Ufficio predetto e farà passaggio nei ruoli del Servizio Personale e Affari Generali.

Art. 3. — Il Corpo Ispettivo di Ragioneria di Cagliari è soppresso.

Al riscontro degli atti e delle scritture contabili della Delegazione provvede direttamente il Servizio Ragioneria a mezzo dei suoi Uffici Centrali.

Tale riscontro sarà esercitato sottoponendo a revisione completa i mandati di introito e di pagamento ed a revisione saltuaria, colla possibile estensione, i ruoli di paga e i mandati d'ordine, e procedendo con sopraluoghi periodici ad accertamenti sullo stato delle contabilità e delle consistenze dei fondi e dei materiali in dotazione agli Uffici ed impianti della Delegazione.

Art. 4. — Al Capo della Delegazione di Cagliari sono deferite le attribuzioni e le facoltà dei Capi Compartimento, del Comitato di esercizio e dei Capi delle Sezioni di esercizio.

Art. 5. — Il Capo della Delegazione di Cagliari può delegare ai Capi degli Uffici dell'esercizio, per quanto riguarda le note informative e i provvedimenti disciplinari, le facoltà previste per i Capi delle Sezioni compartimentali dalle relative tabelle F, M e N annesse al Regolamento del Personale.

Art. 6. — Agli scrutini per gli avanzamenti di grado e di stipendio e per gli esoneri in confronto del personale della Delegazione di Cagliari, provvederanno quattro separate Commissioni locali, e cioè una per gli Uffici Movimento e Commerciale e del Traffico, una per ciascuno degli altri due Uffici dell'esercizio ed una per l'Ufficio Personale e Contabilità.

Tali Commissioni saranno formate ciascuna del Capo della Delegazione — che le presiederà — e dei funzionari preposti ai rispettivi Uffici od Impianti.

Il Capo dell'Ufficio Personale e Contabilità interverrà — in qualità di Segretario — anche nelle Commissioni locali degli altri Uffici od Impianti.

Art. 7. — Il Capo della Delegazione di Cagliari, nell'espletamento delle sue facoltà, si attiene alle disposizioni e alle norme dettate, oltre che dall'Amministrazione Centrale, dai singoli Servizi dell'esercizio e centrali per le materie di rispettiva competenza.

Egli corrisponde coi Servizi e, per gli affari di particolare importanza o interessanti più Servizi, col Direttore Generale.

Art. 8. — A capo della Delegazione di Cagliari sarà posto un funzionario di grado non superiore al 2°; alla dirigenza degli Uffici di cui agli articoli 1 e 2 verranno posti funzionari di grado non superiore al 3°.

Art. 9. — Il presente Decreto andrà in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello della sua approvazione.

Ogni disposizione contraria resta abrogata.

Roma, li 28 aprile 1936, XIV.

Il Ministro: BENNI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX- N. 21 21 Maggio 1936 Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 14 maggio 1936-XIV, n. 831. — *Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti, approvato con R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1256;
Vista la legge sull'intitolazione degli atti 21 aprile 1861, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1936-XIV, n. 754, relativo alla dichiarazione della sovranità piena ed intera del Regno d'Italia sull'Etiopia ed alla assunzione da parte del Re d'Italia del titolo di Imperatore d'Etiopia;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Guardasigilli Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La prima parte della formula di promulgazione delle leggi, indicata nell'art. 1 del testo unico approvato con R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1256, è così modificata:

(il Nome del Re)
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il resto della formula rimane invariata come è stabilito dall'art. 1 del testo unico anzidetto.

Art. 2. — Nel modo indicato dall'articolo precedente è egualmente modificata la formula usata nelle sentenze delle autorità giudiziarie e in tutti gli altri atti che, secondo le norme vigenti, devono essere intitolati al Nome del Re.

Art. 3. — Il presente decreto ha vigore dal giorno 9 maggio 1936-XIV e le copie degli atti formati dopo questa data saranno rilasciate con la formula indicata nell'art. 2, anche quando fossero stati redatti prima della pubblicazione del presente decreto, con la formula anteriormente prescritta.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1 Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1935-XIV, n. 1368. — *Facilitazioni di viaggio a favore degli stranieri e dei cittadini italiani residenti all'estero o nelle colonie e possedimenti italiani.*

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LE COMUNICAZIONI

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311.27339.4 in data 6 dicembre 1935-XIV;

Visto il R. D. L. 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Visto il D. M. n. 1285 del 7 novembre 1933 prorogato con i D. M. n. 2081 del 23 gennaio 1934, n. 2677 del 27 marzo 1934 e n. 1074 del 10 ottobre 1934;

Visto il D. M. n. 2535 del 12 marzo 1935;

Visto il Decreto Interministeriale n. 685 del 10 settembre 1935;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Le facilitazioni concesse sulle Ferrovie dello Stato fino al 31 dicembre 1935, con Decreto Interministeriale n. 685 del 10 settembre 1935-XIII, per i viaggi in Italia degli stranieri e dei cittadini italiani residenti all'estero o nelle colonie e possedimenti italiani, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1936.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 10 dicembre 1935-XIV.

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

Il Ministro per le Comunicazioni
BENNI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 aprile 1936-XIV. — *Disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato.* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935, relativo all'obbligo d'inserire nei contratti la clausola per l'osservanza delle unificazioni UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 1° aprile 1936-XIV;

DECRETA:

Art. 1. — Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti autarchici, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè per le Aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti od Enti, comunque sovvenzionati dallo Stato, per la conversione in millimetri di misure espresse in pollici o viceversa, è obbligatoria l'osservanza dell'unificazione contenuta nelle seguenti tabelle:

UNI 315 + 321 (fascicolo di 7 tavole) 17 febbraio 1935-XIII:

"Conversione pollici-millimetri. Fattore di equivalenza. Regola per gli arrotondamenti. Tavole numeriche di conversione".

Art. 2. — Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dalla data del presente decreto.

Art. 3. — Nei contratti di acquisto o conferimento di commesse di lavoro da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà con esplicito e specifico articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4. — Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'Unificazione nell'Industria UNI, di Milano (Foro Bonaparte, 16).

Copie autenticate dal bollo della Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa sono cedute dallo stesso Ente al prezzo di L. 5 ciascuna. Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 5. — E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 aprile 1936-A. XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 108 del 9 maggio 1936-XIV.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 aprile 1936-XIV. — *Disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato.* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza delle unificazioni UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 1° aprile 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

Tabella UNI 302 - 18 febbraio 1935-XIII: Chiavi di manovra a bocca e ad anello: prospetto dei tipi unificati.

Tabella UNI 303 - 18 febbraio 1935-XIII: Chiavi semplici, serie leggera.

Tabella UNI 304 - 18 febbraio 1935-XIII: Chiavi semplici, serie normale.

Tabella UNI 305 - 18 febbraio 1935-XIII: Chiavi semplici, serie rinforzata.

Tabella UNI 306 - 18 febbraio 1935-XIII: Chiavi semplici ad anello, serie normale.

Tabella UNI 307 - 18 febbraio 1935-XIII: Chiavi semplici ad anello, serie rinforzata.

Tabella UNI 308 - 18 febbraio 1935-XIII: Chiavi doppie, serie leggera.

Tabella UNI 309 - 18 febbraio 1935-XIII: Chiavi doppie, serie leggera suppletiva.

Tabella UNI 310 - 18 febbraio 1935-XIII: Chiavi doppie, serie normale.

Tabella UNI 311 313 (fascicolo unico di tre tabelle) - 18 febbraio 1935-XIII: Ingombro minimo per la manovra delle chiavi a bocca.

Art. 2. — Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto nell'articolo stesso, decorre,

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 104 del 5 maggio 1936-XIV.

per la produzione e per la provvista dei materiali nuovi, dalla data del presente decreto, e per i materiali già regolamentari dal compimento di un anno dalla data stessa. Pertanto, entro quest'ultimo termine, i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolare difficoltà nell'impiego.

Art. 3. — Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni si trovassero nella necessità di impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o sostituzione, sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono corrispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 4. — Nei contratti di acquisto o conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito e specifico articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5. — Le tabelle sono edite dall'Ente Nazionale per l'Unificazione nell'Industria UNI di Milano (Foro Bonaparte, 16).

Copie autenticate dal bollo della Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa sono cedute dallo stesso Ente al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6 — E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, cui all'articolo 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 aprile 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO del Capo del Governo 4 aprile 1936-XIV. — *Disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato.* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935, relativo all'obbligo d'inserire nei contratti la clausola per l'osservanza delle unificazioni UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 1° aprile 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti autarchici, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè per le Aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, è obbligatoria l'osservanza della unificazione contenuta nella seguente tabella:

UNI 314 – 18 febbraio 1935-XIII: Temperatura di riferimento per misure lineari.

Art. 2. — Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto nell'articolo stesso, decorre dalla data del presente decreto.

Art. 3. — Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria della precedente prescrizione si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 4. — Nei contratti di acquisto o conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà con esplicito e specifico articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5. — La tabella è edita dall'Ente nazionale per l'Unificazione nell'Industria, UNI, di Milano (Foro Bonaparte, 16).

Copie autenticate dal bollo della Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa sono cedute dallo stesso Ente al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6. — E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata della tabella per parte degli Stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 106 del 7 maggio 1936-XIV.

Gli altri Enti, cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata della tabella predetta a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 aprile 1936-A. XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1936-XIV, n. 2575. — *Modifica, per la Sezione Lavori di Bari, della graduatoria di merito del Concorso a posti di Cantoniere in prova, approvata col Decreto Ministeriale 27 agosto* 1935 n. 460.

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1370;
Visto il Decreto Ministeriale 27 agosto 1935, n. 460;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/53140 in data 27 aprile 1936, Anno XIV;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

La graduatoria di merito del Concorso a posti di Cantoniere in prova, approvata col Decreto 27 agosto 1935, n. 460, è modificata, per la Sezione Lavori di Bari, come all'unico elenco.

Roma, lì 5 maggio 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

Sezione lavori di Bari

1. BUONGIORNO Salvatore
2. MONTELLO Pasquale
3. D'ALESSANDRO Francesco
4. LITRO Giuseppe
5. GALLO G. Battista
6. CHIRONNA Vitantonio
7. STRAGAPEDE Giovanni
8. ERRIQUEZ Antonio
9. TRIPOLI Eugenio
10. DE LEO Giuseppe
11. CATAPANO Antonio
12. D'ANDREA Giuseppe
13. CELLIE Ernesto
14. VERGINE Francesco
15. FONTANAROSA Cosimo
16. RISULO Filippo
17. RANIERI Michele
18. CARBONE Angelo
19. DARIO Nicola
20. GALEANDRO MATUSEI Ernesto
21. LOSCIALE Cosimo
22. MORI Carlo Alberto
23. CAMPODIPIETRO Pellegrino
24. NICOLOTTI Mauro
25. CALABRESE Armando
26. CENTODUCATI Domenico
27. CANDELORO Nicola

28. D'ALESSANDRO Berardino
29. LOGLISCI Benedetto
30. GAROFALO Leonardo
31. CELETTI Angelo
32. MARTIRADONNA Nicola
33. VERGINE Antonio
34. CAVALLONE Luigi
35. FUMAROLA Angelo
36. D'ADDUZIO Mario
37. CONTINOLO Giacinto
38. DE GIOIA Ignazio
39. DI CANIO Domenico
40. DE FANO Vito
41. SPILOTROS Domenico
42. MASSARO Salvatore
43. GIANCANE Luigi
44. DEBERARDINIS Bernardo
45. RIBEZZI Antonio
46. GLAVE Antonio
47. DE GENNARO Tommaso
48. ZONNO Nicola
49. RUBINO Angelo Vito Frac.
50. CALO' Giuseppe
51. L'ERARIO Domenico
52. DI BELLO Filippo
53. MORISCO Raffaele
54. GUACCI Roberto
55. LONGO Francesco
56. NAPOLITANO Pompeo
57. TERMITE Orazio Luigi
58. LUZIO Umberto
59. AVVISATI Primo
60. GIANCOLA Antonio
61. TOSCANO Italo Pietro
62. SETTANNI Francesco
63. GIORGIO Michele
64. CATALDO Francesco
65. CARUSO Antonio
66. CICERONE Raffaele
67. DE LUCA Ettore
68. ARMENIO Giovanni
69. DI FONZO Nicola
70. GRAZIOLI Giuseppe
71. GIANNOTTA Primaldo
72. CALVANI Nicola
73. SPORTELLI Giuseppe
74. DEL SORDO Angelo Alfredo
75. MATTIA Luigi.
76. MUOLO Francesco
77. MORILLO Adolfo
78. SPORTELLI Domenico
79. LAMANNA Vincenzo
80. BUCCOMINO Luigi
81. DIMA Cosimo
82. MARINUCCI Raffaele
83. ROSCINI Michele
84. DE MEO Pasquale
85. FRISULI Pasquale
86. D'APRILE Attilio
87. RENNA Vincenzo.
88. SISCO Francesco

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 22

28 Maggio 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Comunicati:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. 703. — *Disciplina della decorrenza delle ritenute sull'indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di appartamenti costruiti col contributo statale* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 luglio 1930, n. 987, relativo alla riduzione dell'indennità di alloggio ai dipendenti statali assegnatari di appartamenti cooperativi a proprietà individuale costruiti col contributo dello Stato;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare con nuove norme tali riduzioni nonchè gli accertamenti dei redditi degli alloggi cooperativi stessi agli effetti della imposta complementare;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Pei personali indicati nell'art. 1 del Regio decreto 3 luglio 1930, n. 987, i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora addivenuti, quale ne sia la causa, alla stipulazione del contratto di mutuo individuale, sono applicabili le disposizioni contenute nello stesso R. decreto 3 luglio 1930, n. 987, mediante determinazione provvisoria della quota individuale di contributo statale fatta dalla pubblica Amministrazione in rapporto alla quota provvisoria di ammortamento.

La determinazione provvisoria di cui al comma precedente sarà fatta dal Ministero dei lavori pubblici e, per le Cooperative tra ferrovieri, dal Ministero delle comunicazioni.

Avvenuta la stipulazione del contratto di mutuo individuale, si procede alle eventuali operazioni di conguaglio.

Nel caso che il mutuo concesso alla cooperativa non sia ancora in ammortamento le ritenute saranno effettuate con decorrenza dall'inizio dell'ammortamento stesso.

Art. 2. — L'indennità di alloggio, o alloggio gratuito o di servizio, che in concorso con l'alloggio cooperativo sovvenzionato dallo Stato danno causa alle trattenute o riduzioni previste dal R. decreto 3 luglio 1930, n. 987, sono quelli concessi dallo Stato, dalle Amministrazioni autonome statali, o da altri enti che siano tenuti a fornire l'alloggio ai sensi del R. decreto 5 luglio 1923, n. 1773, o che abbiano comunque assunta la somministrazione in luogo e vece dello Stato.

Art. 3. — Per alloggio gratuito o di servizio, concesso o assegnato ai sensi del precedente art. 2, è da intendersi l'alloggio di cui il dipendente statale fruisce senza corrispondere per esso allo Stato, alle Amministrazioni autonome statali, o ad altri enti diversi dallo Stato, un pattuito e adeguato canone di affitto, ancorchè il godimento dell'alloggio stesso comporti a carico del dipendente una riduzione di emolumenti ed oneri speciali a norma delle vigenti disposizioni.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 1936-XIV.

Tali riduzioni ed oneri sono, però, detratti dalla quota di trattenuta operabile ai sensi del R. decreto 3 luglio 1930, n. 987.

Art. 4 — L'ultimo comma dell'articolo 1 del R. decreto 3 luglio 1930-VIII, n. 987, è soppresso.

Per tutta la durata del contributo statale è da considerare assegnatario dell'appartamento, ai fini del presente decreto e di quello indicato nel precedente comma, tanto chi abbia ottenuto la primitiva assegnazione, ancorchè successivamente abbia trasferito la proprietà per atto oneroso tra vivi, quanto colui che al primitivo assegnatario sia succeduto nel godimento dell'alloggio a titolo ereditario o per donazione.

Art. 5. — Nei riguardi degli assegnatari di alloggi cooperativi a proprietà individuale costruiti con contributo dello Stato, che non abbiano stipulato il mutuo individuale, si procede all'accertamento del reddito agli effetti della imposta complementare, istituita col R. decreto (legislativo) 30 dicembre 1923, n. 3062, con le stesse norme vigenti per gli assegnatari che hanno stipulato il mutuo suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 1937 o dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della consegna effettuata ai termini dell'art. 6 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412.

Quando siasi fatto luogo a determinazione provvisoria della quota individuale di contributo ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, l'accertamento dell'imposta è compiuto in base a tale determinazione; negli altri casi, la quota individuale di contributo statale sarà determinata su dichiarazione del contribuente, salva la rettifica da parte degli uffici finanziari.

Art. 6. — Il presente decreto, anche per quanto concerne l'accertamento dell'imposta complementare di cui al precedente art. 5 e per tale tributo con le particolari norme stabilite col R. decreto 7 giugno 1928, n. 1696, si applica pure al personale in servizio in colonia, quando il medesimo fruisca di indennità di alloggio o alloggio gratuito o di servizio e sia nel contempo assegnatario di appartamento cooperativo a proprietà individuale costruito nel Regno od in colonia, col contributo statale.

Art. 7. — Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 aprile 1936-XIV, n. 784. — *Nuove concessioni di temporanea importazione* (1).

VITTORIO EMANUELE
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473, ed il regolamento relativo approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa a temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla T.I.	Termine massimo per la riesportazione
Filati di fibra artificiale, greggi	Per essere oleati e bobinati . .	Kg. 50	1 anno

Art. 2. — La temporanea importazione di ottone in lastre, in verghe ed in nastri, già concessa per altre lavorazioni, è estesa in via provvisoria, fino al 31 dicembre 1937, alla fabbricazione di rubinetti.

Quantità minima ammessa alla temporanea importazione: chilogrammi 100.

Termine massimo per la riesportazione: 1 anno.

Art. 3. — La temporanea importazione di perle coltivate per effettuarne la cernita e la montatura, concessa col R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 74 è estesa, alle stesse condizioni, alle mezze perle coltivate.

Art. 4. — E' prorogata alle stesse condizioni e fino al 31 dicembre 1937, la temporanea importazione delle fibre di sisal e di canapa di Manilla per la fabbricazione di spaghi e di cordami, concessa in via provvisoria col R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 725, convertito nella legge 27 gennaio 1936, n. 169.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 12 maggio 1936-XIV.

Art. 5. — La quantità minima dei caratteri da stampa da ammettere alla temporanea importazione per essere applicati alle macchine da scrivere, a termini del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1714, convertito nella legge 24 febbraio 1936, n. 343, è ridotta da 50 a 10 chilogrammi, ed elevato da 6 a 18 mesi il temine massimo accordato per la riesportazione delle macchine.

La quantità minima delle lastre di vetro e di cristallo da importare temporaneamente per essere temperate, a termini del R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2157, è ridotta da 100 a 50 chilogrammi.

E' elevato da 4 a 12 mesi il termine massimo stabilito per la riesportazione di galalite, proteolite e simili, fabbricati con caseina al caglio temporaneamente importata, a termini del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 247.

Art. 6. — Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1936-XIV. — *Norme generali concernenti l'esecuzione e l'impiego della saldatura autogena* (1).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la necessità di disciplinare la materia riguardante la saldatura autogena, ancora non regolamentata quantunque già praticata di fatto in modo rilevante;

Considerato che l'impiego della saldatura autogena consente il risparmio di una forte percentuale di materia prima metallica, risparmio che conviene favorire il più possibile;

Tenuto conto degli studi eseguiti dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato e dall'Ispettorato generale delle ferrovie tramvie ed automobili;

Sentita la Commissione di funzionari della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili e del Regio Istituto sperimentale delle comunicazioni (sezione ferroviaria), appositamente costituita;

Su proposta del Direttore generale delle ferrovie dello Stato, e del Direttore generale dell'Ispettorato generale ferrovie, tramvie, automobili;

Decreta:

Art. 1. — Sono approvate le norme generali concernenti l'esecuzione e l'impiego della saldatura autogena annesse al presente decreto.

Art. 2. — E' stabilito il termine di un anno per il rilascio, agli operai saldatori, del libretto professionale di cui al numero 59 delle norme annesse.

Roma, addì 26 febbraio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: BENNI.

---

(1) Dette norme, a cura del Servizio Lavori e Costruzioni, verranno distribuite agli impianti interessati.

Decreto Ministeriale 10 marzo 1936-XIV. — *Varianti alle tariffe ferroviarie per il trasporto di libri.* (1)

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — Nelle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato", la nomenclatura della serie *A* della tariffa n. 6. G. V. è annullata e sostituita dalla seguente: "Merci fruenti delle tariffe nn. 6, 12 e 13 G. V. e libri spediti dagli editori e da Case librarie".

Art. 2. — Nell'elenco delle merci soggette all'aumento del 300% (allegato n. 3 al R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) è aggiunta la voce "libri spediti dagli editori e da Case librarie sotto il regime della tariffa ordinaria n. 6 G. V.".

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la Registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

Il Ministro per le comunicazioni:
Benni.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 1936-XIV.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 23

4 Giugno 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 30 aprile 1936-XIV, n. 876. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473, riguardante l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire fondi della gestione pensione e sussidi nella concessione di mutui a cooperative edili ferroviarie* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473, riguardante l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a cooperative edili ferroviarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 121 del 26 maggio 1936-XIV.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1936-XIV. — *Approvazione dello statuto della Azienda Carboni Italiani (A.CA.I.).*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406, che istituisce l'Azienda Carboni Italiani;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — E' approvato l'unito statuto, col quale sono regolati l'Amministrazione ed il funzionamento dell'Azienda Carboni Italiani (A.CA. I.), visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Statuto dell'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.).

TITOLO I. — *Costituzione, sede, scopi dell'Azienda.*

Art. 1. — L'Azienda Carboni Italiani (A.CA.I.) è ente di diritto pubblico, con personalità giuridica e gestione autonoma.

Essa ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni e di quello delle finanze.

Art. 2. — L'Azienda ha lo scopo di sviluppare la ricerca, la produzione e il consumo del carbone fossile nazionale.

Essa, pertanto, può:

a) assumere partecipazioni azionarie in Società costituite o da costituirsi che abbiano per oggetto da coltivazione di miniere carbonifere nel Regno;

b) chiedere per sè o per Società da essa o con la sua partecipazione costituite, permessi di ricerca e concessioni di giacimenti carboniferi a norma della legge 29 luglio 1927, n. 1443; procedendo anche direttamente a lavori di ricerca e di coltivazione;

Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 70, del 25 marzo 1936-XIV.

c) concedere con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, mutui, sovvenzioni o sussidi alle società carbonifere di cui l'Azienda possegga almeno la maggioranza azionaria, al fine di assicurare lo sviluppo tecnico ed economico delle lavorazioni;

d) costituire, e anche esercire direttamente, agenzie di vendita del carbone prodotto dalle miniere in cui l'Azienda sia direttamente o indirettamente interessata.

Art. 3. — Nello svolgimento della sua attività, l'Azienda può effettuare qualsiasi operazione finanziaria, industriale, mobiliare o immobiliare comunque connessa od attinente allo scopo per il quale l'Azienda è costituita.

Art. 4. — L'Azienda può stabilire sedi, succursali, agenzie, rappresentanze e uffici tanto nel Regno quanto nelle Colonie e nei possedimenti italiani all'Estero.

TITOLO II. — *Patrimonio.*

Art. 5. — Il capitale dell'Azienda è di lire 50.000.000, fornito come segue:

a) dal Tesoro dello Stato	L.	36.000.000
b) dall'Istituto nazionale delle assicurazioni . . .	»	5.000.000
c) dall'Istituto naz. fascista della previdenza sociale	»	5.000.000
d) dalle Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia	»	1.000.000
e) dalla Riunione Adriatica di Sicurtà	»	3.000.000

Gli Enti come sopra partecipanti sono responsabili solo per la quota di capitale rispettivamente sottoscritta.

TITOLO III. — *Organi dell'Azienda.*

Art. 6. — Sono organi dell'Azienda:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci.

TITOLO IV. — *Presidente.*

Art. 7. — Il presidente dell'Azienda è nominato fra i componenti il Consiglio di amministrazione, col decreto del Capo del Governo, col quale sono nominati i consiglieri.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Art. 8. — Al presidente spettano:

a) la sorveglianza su tutto l'andamento amministrativo e tecnico dell'Azienda;

b) l'iniziativa e le proposte di qualsiasi affare;

c) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) tutte le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione;

e) la rappresentanza legale dell'Azienda sia di fronte ai terzi sia in giudizio.

Art. 9. — La firma degli atti dell'Azienda di qualunque natura spetta al presidente.

Il Consiglio di amministrazione può, tuttavia, autorizzare alla firma di taluni atti, direttori e altri funzionari dell'Azienda, determinandone le condizioni e modalità.

Art. 10. — Il presidente, in caso di sua assenza od impedimento, è sostituito dal vice presidente. Questi è scelto fra i componenti il Consiglio di amministrazione, ed è nominato con lo stesso decreto, col quale sono nominati i consiglieri.

Il vice presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Titolo V. — *Consiglio di amministrazione.*

Art. 11. — Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Capo del Governo, è composto di sette membri, tra i quali sono da comprendersi un funzionario tecnico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, un rappresentante del Consiglio superiore delle miniere, uno dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ed un rappresentante degli Istituti bancari, di risparmio e di assicurazione partecipanti al capitale dell'Azienda, designati rispettivamente dal Ministro per le comunicazioni, dal presidente del Consiglio superiore delle miniere, dal Comitato esecutivo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione e dai suddetti Istituti bancari, di risparmio e di assicurazione.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

In caso di vacanze nel corso del quadriennio, si provvederà, per il restante periodo, alla surrogazione del consigliere o dei consiglieri mancanti, in conformità di quanto è disposto nel presente articolo.

Art. 12. — Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) nomina e revoca il personale, compresi direttori, procuratori e institori;

b) delibera il regolamento del personale ed i regolamenti speciali per i singoli servizi dell'Azienda;

c) delibera l'istituzione e soppressione delle sedi, delle succursali, delle agenzie, delle rappresentanze e degli uffici;

d) delibera su tutte le imprese ed operazioni di cui all'art. 2 del presente statuto, ed autorizza la stipulazione di qualsiasi atto o l'esecuzione di qualsiasi operazione, sia con privati sia con le amministrazioni pubbliche e private;

e) transige e compromette le controversie;

f) autorizza le iscrizioni, surrogazioni, riduzioni, restrizioni e cancellazioni di ipoteche, le trascrizioni e annotazioni relative e qualsiasi altra operazione ipotecaria;

g) autorizza le erogazioni sul fondo concesso in forza dell'articolo 3 del R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406;

h) predispone, all'inizio di ciascun esercizio, il programma di azione che intende svolgere;

i) forma e predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze;

l) elegge il segretario del Consiglio, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni al presidente. Il Consiglio potrà altresì costituire dei comitati per lo studio e l'esame di questioni tecniche relative ai compiti dell'Azienda, chiamando a farne parte anche estranei al Consiglio stesso.

I regolamenti di cui alla lettera *b*) saranno approvati con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze.

TITOLO VI. — *Convocazione e adunanze del Consiglio di amministrazione.*

Art. 13. — Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente a mezzo di lettera raccomandata recante l'ordine del giorno e la data di convocazione, e diramata almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.

Il Consiglio può anche essere convocato, in casi eccezionali e urgenti, con invito telegrafico.

Il Consiglio si aduna almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o tre consiglieri ne facciano domanda.

L'adunanza è presieduta dal presidente; in assenza dal vice presidente, ed infine dal consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione hanno luogo normalmente nella sede sociale, ma possono anche aver luogo altrove.

Art. 14. — Al presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta, oltre il rimborso delle eventuali spese da ciascuno sostenute, un emolumento annuo.

La misura di detto emolumento sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da approvarsi dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Art. 15. — Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione per essere valide debbono essere prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno quattro consiglieri.

A parità di voti, prevale quello del presidente.

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere trascritti su apposito registro e portare la firma del presidente e del segretario.

TITOLO VII. — *Collegio dei sindaci.*

Art. 16. — Un Collegio di tre sindaci esercita presso l'Azienda funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono nominati annualmente due dal Ministro per le finanze ed uno dal Ministro per le corporazioni.

Detti Ministri nominano anche ciascuno un sindaco supplente.

La retribuzione dei sindaci è determinata dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio.

TITOLO VIII. — *Bilancio.*

Art. 17. — L'esercizio finanziario dell'Azienda ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 18. — Il bilancio consuntivo dell'Azienda deve essere approvato dal Consiglio di amministrazzione entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio.

Esso deve essere comunicato al Collegio dei sindaci almeno un mese prima della convocazione del Consiglio di amministrazione.

Il bilancio, unitamente alla relazione del presidente, alla relazione dei sindaci e al verbale di adunanza del Consiglio di amministrazione, dovrà essere inviato entro un mese dalla sua approvazione al Ministero delle corporazioni ed al Ministero delle finanze, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 del R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406.

Art. 19. — Accertato l'utile netto dell'Azienda, sarà prelevata una quota rispondente a non meno del 5 per cento per il fondo di riserva ordinario.

La somma residuale sarà devoluta proporzionalmente ai partecipanti al capitale dell'Azienda, salva destinazione diversa che fosse deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dai Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Non si farà luogo al prelevamento di cui al primo comma del presente articolo, quando il fondo di riserva abbia raggiunto la misura del 30 per cento del capitale aziendale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Avviso di rettifica (1).

Il provvedimento, di cui all'art. 9 del Decreto Ministeriale n. 2555, del 28 aprile 1936-XIV, riguardante "Modifiche allo ordinamento della Delegazione di Cagliari", deve avere inizio dal 1° *luglio* 1936-XIV.

(1) Vedi *Boll. Uff.* n. 20 del 14 maggio 1936-XIV – D. M. 28-4-1936-XIV, n. 2555.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 24 11 Giugno 1936 Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1936-XIV — Soc. A[illegible] — Via della Guardiola, 22

LEGGE 4 maggio 1936-XIV, n. 844 — *Stato di previsione della spesa del Ministero delle Comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per le Comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 in conformità dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2. — L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, ai termini del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (appendice n. 1, tabelle *B* e *C*).

Art. 3. — L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, ai termini del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (appendice n. 2, tabelle *D* ed *E*).

Art. 4. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (appendice n. 3, tabelle *F* e *G*).

Art. 5. — A decorrere dall'esercizio 1936-37, viene ridotto al 4 per cento il tasso d'interesse per i capitali somministrati dal Tesoro alle Ferrovie dello Stato negli anni dal 1911-12 al 1933-34 a tassi superiori, per opere e provviste di carattere patrimoniale.

Inoltre, a partire dallo stesso esercizio e fino a quando non saranno estinti i mutui contratti dal Consorzio di credito per le opere pubbliche in base ai Regi decreti 21 maggio 1933, n. 450, e 2 luglio 1933, n. 755, verrà corrisposta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a carico del bilancio del Ministero delle finanze, a titolo di contributo negli oneri patrimoniali dipendenti dalle elettrificazioni, la somma annua di L. 70.000.000.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 1936-XIV.

Art. 6. — A decorrere dall'esercizio 1936-37 verrà corrisposta annualmente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, la somma di L. 250.000.000, come contributo al Fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario in considerazione delle inadeguate riserve del Fondo stesso e degli oneri straordinari ad esso derivati dagli esoneri dal servizio disposti per eliminare l'eccedenza di personale verificatasi in dipendenza della guerra 1915-1918 e susseguenti vicende. Tale contributo continuerà nell'anzidetta misura finchè la differenza tra le spese e le entrate del Fondo sia uguale o superiore alla somma di L. 425.000.000; verrà poi ridotto in corrispondenza alle diminuzioni che l'anzidetta differenza sia per presentare rispetto a questo importo, fino a cessare completamente, quando la differenza stessa risulti non superiore a Lire 175.000.000.

Resta a carico dell'Amministrazione ferroviaria l'ulteriore contributo necessario per colmare l'anzidetta differenza, ai sensi del R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ferma rimanendo fino a nuova disposizione la sospensione dell'assegnazione annua di L. 40.000.000 ad integrazione del patrimonio del Fondo, di cui all'art. 3 del detto decreto.

Art. 7. — A decorrere dall'esercizio 1936-37 è abrogato l'art. 4 del R. decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1480, convertito nella legge 25 aprile 1932, n. 459, concernente il versamento all'Erario da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato del contributo annuo di L. 2.800.000 in corrispondenza dell'onere per l'esercizio delle linee Lecce-Gallipoli e Zollino-Otranto.

Art. 8. — L'ammontare del Fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1936-37, in L. 900.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1936- Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

Omissis.

APPENDICE N. 3 — TABELLA *F*.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	ENTRATA		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA. (Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
	SEZIONE I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi.*		
	§ 1. — *Prodotti del traffico.*		
1	Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina .		3.125.900.000 —
	A) Viaggiatori	1.097.000.000	
	B) Bagagli e cani	28.900.000	
	C) Merci a grande velocità	310.000.000	
	D) Merci a piccola velocità	1.690.000.000	
2	Prodotti delle ferrovie secondarie Sicule		4.100.000 —
	A) Viaggiatori	1.800.000	
	B) Bagagli e cani	25.000	
	C) Merci a grande velocità	240.000	
	D) Merci a piccola velocità	2.035.000	
	Totale del § 1 . . .		3.130.000.000 —
	§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio*		
3	Redditi patrimoniali		26.000.000 —
	A) Pigioni di locali	15.600.000	
	B) Affitto di terreni, di aree di deposito e vendita di prodotti del suolo	2.000.000	
	C) Concessioni di caffè, spacci e affitti relativi	6.500.000	
	D) Canoni per pedaggi, attraversamenti e accessi speciali	1.500.000	
	E) Diversi	400.000	
4	Telegrammi privati		1.000.000 —
5	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo . .		2.500.000 —
6	Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria . .		15.000.000 —
	A) Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e per carico e scarico in punti determinati	9.000.000	
	B) Nolo di materiali diversi	6.000.000	

CAPITOLI Num.	Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
7	Prodotti per servizi accessori		15.000.000 —
8	Introiti diretti delle ferrovie secondarie Sicule		100.000 —
9	Utili di magazzino		18.000.000 —
	Totale § 2 . . .		77.600.000 —
	§ 3. — *Introiti per rimborsi di spesa*		
10	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa		18.000.000 —
	A) Trasporti per il servizio postale . .	13.000.000	
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto di terzi .	4.500.000	
	C) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali	400.000	
	D) Diverse	100.000	
11	Ricuperi di carattere generale		44.000.000 —
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	20.000.000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi . . .	6.000.000	
	C) Prestazioni per altre ferrovie . .	300.000	
	D) Ricuperi di spese giudiziarie e contenziose	60.000	
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario	1.500.000	
	F) Ritenute in conto entrate al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato	20.000	
	G) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale inscritto all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale .	1.000.000	
	H) Ritenute per massa vestiario agli agenti appartenenti alla milizia ferroviaria	1.870.000	
	I) Ricuperi per il servizio degli autoveicoli	250.000	
	L) Ricuperi diversi	13.000.000	
12	Ricuperi dei Servizi		24.000.000 —
13	Introiti a rimborso di spesa delle ferrovie secondarie Sicule		100.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
14	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materiali fuori d'uso od esuberanti . . .		12.000.000 —
15	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune		10.400.000 —
16	Compensi dovuti da Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine		5.600.000 —
17	Interessi a carico della gestione delle case economiche pei capitali forniti dall'Amministrazione (articolo 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688)		15.500.000 —
18	Canone a carico del " Dopolavoro ferroviario " per la sede di Roma		380.000 —
19	Interessi ed ammortamento a carico della gestione delle centrali elettriche		26.500.000 —
	Totale § 3 . . .		158.480.000 —
	§ 4. — *Entrate eventuali.*		
20	Proventi eventuali		14.000.000 —
	A) Interessi sulle somme versate in conta corrente alla Tesoreria centrale	1.000.000	
	B) Interessi a debito di Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	2.500.000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (capitolo n. 59 della spesa) . .	4.500.000	
	D) Differenze di cambio	*per memoria*	
	E) Diversi	6.000.000	
21	Contributo dell'Erario negli oneri dipendenti dalla elettrificazione delle linee		70.000.000 —
22	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 2, del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898, e art. 13 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379)		*per memoria*
23	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori		*per memoria*
24	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi ad integrazione del prodotto netto		*per memoria*
25	Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione		*per memoria*
	Totale del § 4 . . .		84.000.000 —
	Totale della Sezione I . . .		3.448.080.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	SEZIONE II. – *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.*	
26	Concorso di enti pubblici o privati nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (cap. n. 48 della spesa)	*per memoria*
27	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitolo n. 48 della spesa)	*per memoria*
28	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento capitolo n. 49 della spesa)	*per memoria*
29	Introiti a reintegro del capitolo di spesa pel rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto (cap. n. 50 della spesa)	*per memoria*
30	Concorsi e ricavi inerenti a lavori in conto migliorie alle linee ed agli impianti (cap. n. 51 della spesa)	*per memoria*
31	Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle ferrovie secondarie Sicule (cap. n. 52 della spesa)	*per memoria*
	A) Concorso di terzi nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore *per memoria*	
	B) Versamento a magazzino di materiali provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . *per memoria*	
	C) Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . . . *per memoria*	
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile . . . . . . *per memoria*	
	Totale della Sezione II . . .	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE	
	ENTRATE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. – *Prodotti del traffico e proventi diversi*	
	§ 1. — Prodotti del traffico	3 130 000.000 —
	§ 2. — Introiti indiretti dell'esercizio	77.600.000 —
	§ 3. — Introiti per rimborsi di spesa	156.480.000 —
	§ 4. — Entrate eventuali	84 000.000 —
	Totale della Sezione I . . .	3.448 080.000 —
	SEZIONE II. – *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa*	—
	Totale del Titolo I — Parte ordinaria . . .	3.448.080.000 —
	Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: *Il Ministro delle finanze*: DI REVEL.	
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	(Art. 18, secondo capov., della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale e per lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	*per memoria*
33	Somma da provvedersi con operazioni di credito per far fronte alle spese per nuove elettrificazioni di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, numero 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1888	*per memoria*
34	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	78.150.000 —
	A) Lavori patrimoniali . . . . *per memoria*	
	1. Rimborsi, concorsi e mutui (capitolo n. 68 della spesa) *per memoria*	
	2. Ricavo dalla vendita di beni (capitolo n. 68 della spesa *per memoria*	

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	3. Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio immobiliare e ricavi diversi (capitolo n. 68 della spesa) . .	*per memoria*		
	4. Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie alle linee ed agli impianti (capitoli nn. 51 e 70 della spesa	*per memoria*		
	B) Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo n. 69 della spesa)		*per memoria*	
	1. Rimborsi, concorsi e mutui	*per memoria*		
	2. Ricavi	*per memoria*		
	C) Materiale d'esercizio (capitolo n. 67 della spesa . , ...		*per memoria*	
	1. Versamento a magazzino di materiali di esercizio in genere	*per memoria*		
	2. Versamento a magazzino di materiali provenienti dalla eletrtificazione delle linee	*per memoria*		
	D) Materiale rotabile e navi-traghetto . .		78.150.000	
	1. Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento (capitoli nn. 50, 65 e 66 della spesa)	78.150.000		
	Totale del Titolo II . . .			78.150.000 —
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE			
	§ 1. – *Gestione autonoma dei Magazzini.* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).			
35	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (capitoli nn. 71 e 72 della spesa) . . .			*per memoria*
36	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste per aumento temporaneo delle scorte (art. 2, comma 1° del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2139, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898)			*per memoria*
37	Forniture ai Servizi (capitolo n. 72 della spesa) . . .			775.000.000 —
38	Ricavi per vendite e accrediti diversi (capitolo n. 72 della spesa)			75.000.000 —
39	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (capitolo n. 73 della spesa)			*per memoria*
40	Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (capitolo numero 74 della spesa)			*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
41	Prelevamenti dal Fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (capitolo n. 75 della spesa)		*per memoria*
	Totale del § 1 . . .		850.000.000 —
	§ 2. – *Gestione speciale distributori viveri* "La Provvida"		
	(Regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e Regio decreto 4 febbraio 1932, n. 125).		
42	Ricuperi di spese d'impianto (cap. n. 77 della spesa) . .		*per memoria*
43	Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari (capitolo n. 78 della spesa)		250.000.000 —
	A) Ricavi per vendite	250.000.000	
	B) Introiti e ricuperi diversi . . .	*per memoria*	
	C) Deficienze e simili	*per memoria*	
	Totale del § 2 . . .		250.000.000 —
	§ 3. – *Officine e scorte.*		
44	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (capitolo n. 79 della spesa)		515.000.000 —
	A) Officine di grande riparazione . .	253.000.000	
	B) Officine dei depos. e squadre di rialzo	172.000.000	
	C) Stabilimenti dell'industria privata .	90.000.000	
45	Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse e dell'energia prodotta nelle centrali elettriche (capitolo n. 80 della spesa)		63.900.000 —
	A) Officine lavori	17.200.000	
	B) Cantieri dell'elettrificazione . . .	8.700.000	
	C) Centrali elettriche	36.200.000	
	D) Tipolitografia	1.800.000	
46	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (capitolo n. 81 della spesa)		229.000.000 —
	A) Servizio materiale e trazione . . .	228.000.000	
	1. Scorte per le Officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e squadre di rialzo . 200.000.000		

CAPITOLI				Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
Num.	Denominazione			
	2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina	1.500.000		
	3. Parco sale montate e carrelli completi	26.500.000		
	B) Servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione . . .		1.000.000	
	Totale del § 3 . . .			807.900.000 —
	Totale del Titolo III . . .			1.907.900.000 —
	TITOLO IV. — Industrie speciali			
	(Regio decreto-legge 26 ottobre 1925, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 561)			
47	Sfruttamento boschi in Albania			*per memoria*
	A) Ricuperi di spese d'impianto (capitolo n. 82-*A* della spesa)		*per memoria*	
	B) Ricavi dell'esercizio (capitolo 82-*B* della spesa)		*per memoria*	
	Totale del Titolo IV . . .			—
	TITOLO V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi.			
	(Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).			
48	Ritenute al personale			71.300.000 —
	A) Ordinarie (lettera *a* dell'articolo 3 e parte 1ª dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge con l'articolo 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369 .		69.800.000	
	B) Straordinarie (lettera *b* dell'art. 3 e capoversi primo e secondo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418)		1.000.000	
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)		500.000	
49	Entrate diverse			500.000 —
50	Contributo straordinario dell'Erario a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso del numero dei pensionati dovuto ad eventi straordinari			250.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
51	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (cap. n. 21 della spesa)	177.000.000 —
52	Ricupero somme anticipate per conto del Tesoro per pagamenti di pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1972, convertito nella legge 78 marzo 1926 (capitolo n. 86 della spesa)	8.500.000 —
53	Contributo delle cessate Amministrazioni ferroviarie e di altre Amministrazioni in rapporto agli assegni del personale	300.000 —
54	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del Fondo pensioni e sussidi	54.200.000 —
55	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'amministrazione dei valori in sua consegna, costituenti il Fondo pensioni e sussidi	500.000 —
56	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. n. 87 della spesa)	7.000 —
	Totale del Titolo V . . .	562.307.000 —
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI.	
	(Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).	
57	Ritenute ordinarie	50.000 —
58	Entrate diverse	*per memoria*
59	Contributo dell'Amministrazione (cap. n. 22 della spesa) .	2.800.000 —
60	Interessi sul patrimonio della gestione	250 000 —
	Totale del Titolo VI . . .	3.100.000 —
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER I FERROVIERI.	
	(Legge 14 luglio 1907, n. 553).	
	Patrimonio.	
61	Somme mutuate per acquisto e costruzione di case (leggi 14 luglio 1907, n. 553 e 19 giugno 1913, n. 641; Regi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432; 3 settembre 1925, n. 1647, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688, e 6 novembre 1930, n. 1954, convertito nella legge 1° giugno 1931, n. 748; legge 18 giugno 1931, n. 920 e Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419, convertito nella legge 8 dicembre 1932, n. 1743) (cap. numeri 92 e 93 della spesa	*per memoria*
62	Ricavi patrimoniali (cap. nn. 92 e 93 della spesa) . .	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	Gestione.		
63	Affitti delle case		17.500.000 —
64	Proventi e ricuperi diversi		3.500.000 —
65	Prelevamenti dal Fondo di riserva (secondo capoverso dell'articolo 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 11 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)		*per memoria*
	Totale del Titolo VII . . .		21.000.000 —
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE.		
	(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190; leggi 22 dicembre 1927, n. 2685; 2 giugno 1930, n. 713; art. 1 del Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251 e Regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, numero 978).		
	Patrimonio.		
66	Somme prelevate dalle disponibilità patrimoniali per investimenti in beni immobili e mobili (capitolo n. 102 della spesa)		2.600.000 —
	a) Istituti di educazione dell'Opera di previdenza per orfani del personale . . .	2.000.000	
	b) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A. F. F.	600.000	
	c) Colonie della fondazione Vittorio Emanuele III	*per memoria*	
	Gestione.		
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale:		
67	Contributo del personale		18.200.000 —
68	Multe al personale		1.000.000 —
69	Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire cento		100.000 —
70	Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988		1.800.000 —
71	Interessi sul Fondo dell'Opera		5.830.000 —
72	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali .		50.000 —
73	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni		1.350.000 —
74	Entrate diverse ed eventuali		200.000 —
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A.F.F.		

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
75	Contributo del personale inscritto all'A. F. F.		960.000 —
76	Rette per l'ammissione alle colonie		450.000 —
77	Entrate diverse ed eventuali		1.740.000 —
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III:		
78	Interessi sul patrimonio		31.950 —
79	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria e dell'Opera di previdenza		400.000 —
80	Rette per l'ammissione alle colonie		45.000 —
81	Entrate diverse ed eventuali		75.950 —
	Totale del Titolo VIII . . .		34.832.900 —
	TITOLO IX. — *Gestione del fondo di garanzia per le cessioni*		
	(Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 28 luglio 1910, n. 444 e Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251).		
82	Introiti della gestione (cap. 115 della spesa)		17.200.000 —
	A) Riscossioni per ritenute percentuali sulle cessioni	3.500.000	
	B) Riscossioni per ritenute mensili sugli stipendi	1.200.000	
	C) interessi sui capitali investiti nella gestione dei mutui al personale	1.800.000	
	D) Interessi sui capitali depositati alla Cassa depositi e prestiti ed investimenti vari	2.000.000	
	E) Reintegri al fondo	7.000.000	
	F) Avanzo della gestione dei mutui al personale (cap. 117-*E* della spesa) . . .	1.700.000	
	Totale del Titolo IX		17.200.000 —
	TITOLO X. — *Gestione dei mutui al personale*		
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1311, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251, e art. 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1109).		
	Patrimonio.		
83	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui (capitolo n. 116 della spesa)		77.000.000 —
	Gestione.		
84	Introiti della gestione (cap. n. 117 della spesa) . . .		86.300.000 —
	Totale del Titolo X		163.300.000 —

Num	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.	
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432, Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224; 12 luglio 1923, n. 1932; 10 settembre 1923, n. 2118; Regio decreto-legge 27 gennaio 1924, numero 203, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e decreto ministeriale 13 maggio 1929, n. 2624).	
	Patrimonio.	
85	Sovvenzioni da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative (cap. n. 118 della spesa)	500.000 —
	Gestione.	
86	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari - Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui (capitoli nn. 119 e 120 della spesa)	15.500.000 —
87	Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985) (cap. n. 121 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XI . . .	16.000.000 —
	TITOLO XII. — GESTIONE PER LO SFRUTTAMENTO DEI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA.	
	(Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1301 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; leggi 31 dicembre 1928, n. 3150 e 8 maggio 1933, n. 524).	
	Patrimonio.	
88	Somme fornite dal Ministero delle Finanze per l'impianto della gestione (cap. n. 122 della spesa)	40.000.000 —
89	Ricuperi diversi (cap. n. 122 della spesa)	*per memoria*
	Gestione.	
90	Introiti della gestione e proventi diversi (capitolo n. 123 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XII . . .	40.000.000 —
	TITOLO XIII. — MONOPOLIO PER GLI ACQUISTI ALL'ESTERO DI CARBONI E METALLI.	
	(Regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375).	
91	Somme da provvedersi con operazioni di credito per prima dotazione della gestione (cap. n. 124 della spesa .	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
92	Ricavo vendite e introiti vari (cap. n. 125 della spesa) .		900.000.000 —
	A) Carboni	640.000.000	
	1) Ricavo vendite . . . 640.000.000		
	2) Ricuperi diversi . . . *per memoria*		
	B) Metalli	260.000.000	
	1) Ricavo vendite di rame, stagno, nichelio e relativi rottami 260.000.000		
	2) Ricuperi diversi . . . *per memoria*		
	Totale del Titolo XIII . . .		900.000.000 —
	TITOLO XIV. — Operazioni per conto dei terzi e gestione dei Mandati a disposizione e di anticipazione		
93	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. n. 126 della spesa)		950.000.000 —
94	Operazioni attinenti al personale (cap. n. 127 della spesa)		70.000.000 —
95	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (capitolo n. 128 della spesa)		1.600.000.000 —
96	Mandati a disposizione e di anticipazione estinti (capitolo n. 129 della spesa)		*per memoria*
	Totale del Titolo XIV . . .		2.620.000.000 —
	TITOLO XV. — Partite di giro.		
97	Tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo n. 130 della spesa)		63.600.000 —
	A) Tasse erariali	47.400.000	
	B) Tasse di bollo	16.200.000	
98	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. n. 131 della spesa)		165.700.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie . . .	112.000.000	
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	44.200.000	
	C) Tassa di bollo	1.000.000	
	D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni	8.500.000	
99	Imposte e tasse ritenute a terzi (cap. n. 132 delal spesa) .		7.000.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile . . .	1.200.000	
	B) Imposta complementare	50.000	
	C) Tassa di bollo	5.750.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
100	Ritenute sulle competenze degli avventizi ordinari e corrispondente contributo dell'Amministrazione per l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (capitolo n. 133 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XV. . .	236.300.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze:
DI REVEL.

RIASSUNTO DELL'ENTRATA

Titolo I. — Parte ordinaria	3.448.080.000 —
Titolo II. — Parte straordinaria	78.150.000 —
Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	3.526.230.000 —
Gestioni speciali ed autonome.	
Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	850.000.000 —
§ 2. — Gestione speciale distributori viveri "La Provvida"	250.000.000 —
§ 3. — Officine e scorte	807.900.000 —
Titolo IV. — Industrie speciali	—
Titolo V. — Gestione del Fondo pensioni e sussidi . . .	562.307.000 —
Titolo VI. — Gestione del Fondo speciale per le pensioni, ecc	3.100.000 —
Titolo VII. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri.	21.000.000 —
Titolo VIII. — Opera di previdenza a favore del personale.	34.832.900 —
Titolo IX. — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni.	17.200.000 —
Titolo X. — Gestione dei mutui al personale	163.300.000 —
Titolo XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, eccetera	16.000.000 —
Titolo XII. — Gestione per lo sfruttamento terreni petroliferi	40.000.000 —
Titolo XIII. — Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli	900.000.000 —
Titolo XIV. — Operazioni per conto dei terzi, ecc. . . .	2.620.000.000 —
Totale delle gestioni speciali ed autonome . . .	6.285.639.900 —
Titolo XV. — Partite di giro	236.300.000 —
Totale generale dell'Entrata . . .	10.048.169.900 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze:
DI REVEL.

TABELLA G.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

Num.	CAPITOLI – Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	SPESA		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio della Rete ferroviaria e dello Stretto di Messina.*		
	(Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 27 giugno 1909, numero 372).		
	§ 1. — *Servizi della Direzione generale.*		
1	Personale		65.500.000 —
	A) Uffici centrali ed Uffici distaccati	51.700.000	
	B) Magazzini ed agenzie	13.800.000	
2	Forniture, spese ed acquisti		4.000.000 —
	A) Uffici centrali ed Uffici distaccati	2.500.000	
	B) Magazzini ed agenzie	1.500.000	
	Totale del § 1		69.500.000 —
	§ 2. — *Servizio movimento.*		
3	Personale		632.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	32.000.000	
	B) Stazioni	439.000.000	
	C) Depositi del personale viaggiante	161.000.000	
4	Forniture, spese ed acquisti		44.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	700.000	
	B) Stazioni	35.600.000	
	C) Depositi del personale viaggiante	1.200.000	
	D) Convogli	6.500.000	
5	Noli passivi di mteriale rotabile in servizio cumulativo		2.000.000 —
	Totale del § 2		678.000.000 —
	§ 3. — *Servizio commerciale e del traffico.*		
6	Personale		28.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	13.700.000	
	B) Controlli prodotti	14.300.000	
7	Forniture, spese ed acquisti		800.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	400.000	
	B) Controlli prodotti	400.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
8	Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporto rimaste totalmente o parzialmente scoperte			2.800.000 —
	Totale del § 3 . . .			31.600.000 —
	§ 4. — *Servizio materiale e trazione.*			
9	Personale			296.500.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti . .		32.500.000	
	B) Locomozione a vapore (dirigenza e servizio interno dei depositi locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie)		178.000.000	
	C) Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi e personale di condotta)		55.000.000	
	D) Locomozione con carburanti (servizio interno dei depositi e guidatori)		4.500.000	
	E) Pulizia, verifica e untura veicoli . . .		26.500.000	
10	Forniture, spese ed acquisti			341.700.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti . .		4.000.000	
	B) Locomotive a vapore		200.500.000	
	1. Combustibile	174.000.000		
	2. Spese diverse . . .	26.500.000		
	C) Locomozione elettrica		120.500.000	
	1. Energia elettrica per la trazione dei treni	115.500.000		
	2. Spese diverse . . .	5.000.000		
	D) Locomozione con carburanti . . .		2.700.000	
	1. Carburanti	2.200.000		
	2. Spese diverse . . .	500.000		
	E) Locomozione a vapore ed elettrica .		14.000.000	
	1. Pulizia ed untura veicoli	8.400.000		
	2. Spese diverse . . .	5.600.000		
11	Manutenzione del materiale rotabile			357.000.000 —
	Totale del § 4 . . .			995.200.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	§ 5. — *Servizio lavori e costruzioni.*		
12	Personale		273.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti .	62.500.000	
	B) Sorveglianza della linea	19.000.000	
	C) Manutenzione della linea	120.000.000	
	D) Manutenzione impianti di elettrificazione	29.000.000	
	E) Operai	42.500.000	
13	Forniture, spese ed acquisti		74.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti .	4.200.000	
	B) Linea	34.500.000	
	C) Impianti di elettrificazione	1.800.000	
	D) Stazioni-Illuminazione	19.000.000	
	E) Convogli-Illuminazione elettrica . .	14.500.000	
14	Manutenzione della linea		198.000.000 —
	Totale del § 5 . . .		545.000.000 —
	§ 6. — *Linee secondarie a scartamento ridotto.* (Gruppo Sicilia).		
15	Personale		7.500.000 —
	A) Servizio movimento	1.800.000	
	B) Servizio commerciale e del traffico . .	60.000	
	C) Servizio materiale e trazione	2.800.000	
	D) Servizio lavori e costruzioni . . .	2.840.000	
16	Forniture, spese ed acquisti		2.700.000 —
	A) Sezioni e reparti	40.000	
	B) Stazioni	365.000	
	C) Depositi del personale viaggiante . .	10.000	
	D) Convogli	30.000	
	E) Locomozione	2.000.000	
	1. Combustibile 1.600.000		
	2. Spese diverse 400.000		
	F) Linea	250.000	
	G) Indennizzi	5.000	
17	Manutenzione del materiale rotabile		3.000.000 —
18	Manutenzione della linea		2.500.000 —
	Totale del § 6 . . .		15.700.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	§ 7. — *Navigazione dello Stretto di Messina.*		
19	Personale		2.500.000 —
20	Forniture, spese ed acquisti		3.000.000 —
	A) Combustibile	1.400.000	
	B) Spese diverse	1.600.000	
	Totale del § 7 . . .		5.500.000 —
	§ 8. — *Spese generali attinenti al personale.*		
21	Contributo al Fondo pensioni e sussidi (Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (cap. n. 51 dell'entrata)		177.000.000 —
22	Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (cap. n. 59 dell'entrata)		2.800.000 —
23	Contributo per l'assicurazione degli avventizi ordinari presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni		1.570.000 —
24	Spese per assegni e indennità diverse al personale . .		31.500.000 —
25	Gratificazioni al personale (art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597).		5.900.000 —
26	Oblazioni e sussidi al personale		2.200.000 —
27	Spese per il servizio sanitario (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918, e Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597) .		5.300.000 —
28	Contributo per il "Dopolavoro ferroviario" (Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)		2.150.000 —
29	Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli		1.500.000 —
	A) Pel trasporto di persone	550.000	
	B) Pel trasporto di materiali	950.000	
	Totale delle "Spese generali di personale" . . .		229.920.000 —
	Spese generali diverse.		
30	Avvisi, orari e pubblicazioni diverse		3.900.000 —
	A) Pubblicazioni statistiche e stampati per lavori statistici	100.000	
	B) Avvisi, orari e pubblicazioni non inerenti ai lavori statistici	3.700.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
31	Imposte e tasse	7.000.000 —
32	Spese giudiziali e contenziose	800.000 —
33	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino	650.000 —
34	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà . .	4.500.000 —
35	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere . .	3.400.000 —
36	Spese per la sorveglianza dei trasporti	4.000.000 —
37	Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	12.300.000 —
38	Compensi ad altre Amministrazioni pei servizi coi loro treni e pei servizi su tronchi in esercizio speciale . .	1.700.000 —
39	Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine	8.100.000 —
40	Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	2.300.000 —
	A) Pel trasporto di persone 850.000	
	B) Pel trasporti di materiali 1.450.000	
41	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e la costruzione di case economiche pei ferrovieri (art. 12 del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432)	1.200.000 —
42	Spese casuali (art. 141 del regolamento approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827)	250.000 —
43	Addebiti per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori	10.000.000 —
44	Spese diverse	10.000.000 —
	Totale delle "Spese generali diverse" . . .	70.000.000 —
	Totale del § 8 . . .	299.920.000 —
	§ 9. — *Servizi secondari.*	
45	Servizi accessori ad impresa od in economia	4.000.000 —
46	Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (articolo 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553 e Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688)	18.000.000 —
	Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del "Dopolavoro ferroviario" in Roma (articolo 1 della legge 22 marzo 1928, n. 527)	410.000 —
	Totale del § 9 . . .	22.410.000 —
	Totale della Sezione I . . .	2.662.830.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	Sezione II. — *Spese complementari.*		
	(Art. 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372 e penultimo capoverso dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898).		
48	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (cap. nn. 26 e 27 dell'entrata)		35.000.000 —
49	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. n. 28 dell'entrata)		40.000.000 —
50	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. nn. 29 e 34-*D*-1 dell'entrata)		78.150.000 —
51	Migliorie alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio (capitoli nn. 30 e 34-*A*-4 dell'entrata)		*per memoria*
52	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) cap. n. 31 dell'entrata)		1.500.000 —
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	1.250.000	
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	100.000	
	C) Rinnovamento del materiale rotabile .	150.000	
	Totale della Sezione II . . .		154.650.000 —
	Sezione III. — *Spese accessorie.*		
	(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, numero 372).		
	§ 1. — *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.*		
53	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti		504.000.000 —
	A) del valore del materiale rotabile e di esercizio consegnato alle Ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3,65% (articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	23.020.266,25	
	B) delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429) . . .	30.586.509,03	
	C) delle somme fornite per spese patrimoniali, per lavori di elettrificazione e rimborsi anticipati di certificati 3,50% (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638) . .	447.839.050,43	
	D) delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1.194.180,79	
	E) delle somme fornite per acquisto di 1000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	1.359.993,50	

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
Num.	Denominazione		
54	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria (art. 3 della legge 23 dicembre 1906, numreo 638)		1.481.570 —
	A) Per aumenti della dotazione di magazzino	*per memoria*	
	B) Per spese patrimoniali e di elettrificazione	1.481.570	
55	Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni (art. 2 dei Regi decreti 21 maggio 1933, n. 450 e 2 luglio 1933, n. 755)		94.218.430 —
	A) Interessi	49.142.430	
	B) Capitale	38.272.000	
	C) Premi	6.000.000	
	D) Spesa annua pel servizio del prestito	804.000	
56	Assegno al Fondo di riserva per le spese impreviste (articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898, e art. 6, comma 3°, del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1737)		20.000.000 —
57	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione		*per memoria*
58	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)		120.000 —
59	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (cap. n. 20-*C* dell'entrata)		3.000.000 —
60	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi a diminuzione del prodotto netto		*per memoria*
61	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute		4.780.000 —
	A) Per l'elettrificazione delle linee . .	4.460.000	
	B) Per impianti e lavori di carattere patrimoniale	320.000	
	Totale del § 1 . . .		627.600.000 —
	§ 2. – *Spese accessorie estranee all'Azienda ferroviaria.*		
62	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi di interesse generale		3.000.000 —
	Totale del § 2 . . .		3.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	§ 3. – *Avanzo di gestione.*	
63	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso della legge 22 aprile 1905, n. 137)	
	Totale della Sezione III . . .	630.600.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze:
DI REVEL.

RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE

SPESE D'ESERCIZIO

TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.

SEZIONE I. – *Spese d'esercizio della rete ferroviaria e dello stretto di Messina.*

§ 1. — Direzione generale (Servizi centrali)	69.500.000 —
§ 2. — Servizio movimento	678.000.000 —
§ 3. — Servizio commerciale e del traffico	31.600.000 —
§ 4. — Servizio materiale e trazione	995.200.000 —
§ 5. — Servizio Lavori e costruzioni	545.000.000 —
§ 6. — Ferrovie secondarie sicule	15.700.000 —
§ 7. — Navigazione dello stretto di Messina	5.500.000 —
§ 8. — Spese generali dell'Amministrazione	299.920.000 —
§ 9. — Servizi secondari	22.410.000 —
Totale della Sezione I . . .	2.662.830.000 —
SEZIONE II. – *Spese complementari* . . .	154.650.000 —
SEZIONE III. – *Spese accessorie.*	
§ 1. — Spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria .	627.600.000 —
§ 2. — Spese accessorie estranee all'Azienda ferroviaria .	3.000.000 —
§ 3. — Avanzo di gestione	—
Totale del Titolo I – Parte ordinaria . . .	3.448.080.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	TITOLO II. — PARTE STRAORDIARIA. (Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
64	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in servizio . . .	*per memoria*
65	Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto (capitolo n. 34-*D*-1 dell'entrata)	43.150.000 —
66	Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi-traghetto (cap. n. 34-*D*-1 dell'entrata)	35.000.000 —
67	Materiale di esercizio in aumento patrimoniale (capitolo n. 34-*C* dell'entrata)	*per memoria*
68	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del cap. n. 34-*A*-1, 2 e 3 dell'entrata)	*per memoria*
69	Lavori di elettrificazione delle linee (cap. n. 34*B* dell'entrata)	*per memoria*
70	Miglioramenti alle linee ed agli impianti (cap. n. 34-*A*-4 dell'entrata)	*per memoria*
71	Aumento della dotazione di magazzino (capitolo n. 35 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo II . . .	78.150.000 —
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE.	
	§ 1. – *Gestione autonoma dei Magazzini.* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
72	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino (cap. nn. 35, 37 e 38 dell'entrata) . . .	850.000.000 —
73	Acconti sulle forniture in corso (cap. n. 39 dell'entrata) .	*per memoria*
74	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (cap. n. 40 dell'entrata	*per memoria*
75	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (cap. n. 41 dell'entrata)	*per memoria*
76	Reintegro dei prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898)	*per memoria*
	Totale del § 1 . . .	850.000.000 —
	§ 2. – *Gestione speciale distributori viveri "La Provvida"* (Regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e Regio decreto 4 febbraio 1932, n. 125).	
77	Spese d'impianto (cap. n. 42 dell'entrata)	*per memoria*
	A) Adattamento locali . . . . *per memoria*	
	B) Materiali d'esercizio . . . . . . *per memoria*	
	C) Diverse . . . . *per memoria*	

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
78	Spese di acquisto viveri e addebiti diversi (cap. n. 43 dell'entrata)			250.000.000 —
	A) Acquisti e spese accessorie . . .		250.000.000	
	B) Reintegri e rinnovamenti patrimoniali		*per memoria*	
	C) Eccedenze e maggiori ricavi . . .		*per memoria*	
	Totale del § 2 . . .			250.000.000 —
	§ 3. – *Officine e scorte.*			
79	Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (capitolo n. 44 dell'entrata)			515.000.000 —
	A) Officine di grande riparazione . .		253.000.000	
	1. Personale	101.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	152.000.000		
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo		172.000.000	
	1. Personale	92.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	80.000.000		
	C) Stabilimenti dell'industria privata .		90.000.000	
	1. Pagamenti per riparazioni al materiale rotabile	75.000.000		
	2. Forniture e spese diverse	15.000.000		
80	Spese dei cantieri e officine diverse, e delle centrali elettriche (cap. n. 45 dell'enrtata)			63.900.000 —
	A) Officine lavori		17.200.000	
	1. Personale	2.300.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	14.900.000		
	B) Cantieri dell'elettrificazione . . .		8.700.000	
	1. Personale	1.600.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	7.100.000		
	C) Centrali elettriche		36.200.000	
	1. Personale	1.500.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	2.000.000		
	3. Rinnovamento degli impianti e macchinari .	6.200.000		
	4. Quote d'interessi e di ammortamento dei capitali investiti . . .	26.500.000		

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	D) Tipolitografia		1.800.000	
	1. Personale	700.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	1.100.000		
81	Materiali di scorta, materie ricevute (cap. n. 46 dell'entrata)			200.000.000 —
	A) Servizio materiale e trazione . . .		228.000.000	
	1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e squadre di rialzo	200.000.000		
	2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina	1.500.000		
	3. Parco sale montate e carrelli completi	26.500.000		
	B) Servizio lavori e costruzioni – Cantieri per i lavori di elettrificazione . . .		1.000.000	
	Totale del § 3 . . .			807.900.000 —
	Totale del Titolo III . . .			1.907.900.000 —
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI.			
	(Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).			
82	Sfruttamento boschi in Albania			*per memoria*
	A) Spese d'impianto (cap. n. 47-*A* dell'entrata)		*per memroia*	
	B) Spese d'esercizio (cap. n. 47-*B* dell'entrata)		*per memroia*	
	Totale del Titolo IV . . .			—
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.			
	(Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Reggio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).			
83	Pensioni			470 000 000 —
84	Indennità per caro-viveri			79.000.000 —
85	Sussidi			300.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finan. l'esercizio finan-ziario dal 1° lu- giugno 1937
86	Pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1972, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (cap. n. 52 dell'entrata)	13.000.000 —
	A) Pensioni 11.000.000	
	B) Caro-viveri 2.000.000	
87	Erogazione dei proventi del Fondo lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. n. 56 dell'entrata)	7.000 —
88	Investimento del contributo dell'Amministrazione per l'accantonamento in conto capitale	*per memoria*
	Totale Titolo V . . .	562.307.000 —
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI. (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).	
89	Pensioni	3.100.000 —
90	Sussidi	*per memoria*
91	Avanzo della gestione	*per memoria*
	Totale del Titolo VI . . .	3.100.000 —
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PEI FERROVIERI. (Legge 14 luglio 1907, n. 553).	
	Patrimonio.	
92	Spese per acquisto e costruzione di case (leggi 14 luglio 1907, n. 553 e 19 giugno 1913, n. 641; Regi decreti-legge: 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432; 3 settembre 1925, n. 1647, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688, e 6 novembre 1930, n. 1954, convertito nella legge 1° giugno 1931, n. 748; legge 18 giugno 1931, n. 920 e Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419, convertito nella legge 8 dicembre 1932, n. 1743) (capitoli nn. 61 e 62 dell'entrata)	*per memoria*
93	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (cap. nn. 61 e 62 dell'entrata)	*per memoria*
	Gestione.	
94	Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili	15.300.000 —
95	Imposte e sovrimposte	100.000 —
96	Spese di amministrazione, custodia e diverse	1.150.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
97	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile		1.450.000 —
98	Manutenzione ordinaria		1.840.000 —
99	Manutenzione straordinaria		280.000 —
100	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)		*per memoria*
101	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti		880.000 —
	A) Per accantonamento del contributo stata e per l'attenuazione dei fitti delle nuove costruzioni (Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688)	400.000	
	B) Per temporanee esenzioni di imposte e sovraimposte (art. 4 del regolamento di cui al Regio decreto 25 febbraio 1915, numero 412)	480.000	
	C) per eccedenze attive dei bilanci . .	*per memoria*	
	Totale del Titolo VII . . .		21.000.000 —
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE.		
	(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370, Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190; leggi 22 dicembre 1927, n. 2685; 2 giugno 1930, n. 713; art. 1 del Regio decreto legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251 e Regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, numero 978).		
	Patrimonio.		
102	Spese per acquisti e costruzioni di immobili ed arredamenti cap. n. 66 dell'entrata)		2.600.000 —
	a) Istituti di educazione dell'Opera di previdenza per orfani del personale . . .	2.000.000	
	b) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A. F. F.	600.000	
	c) Colonie della Fondazione Vittorio Emanuele III	*per memoria*	
	Gestione.		
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale:		
103	Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti		14.100.000 —
104	Sussidi straordinari		1.000.000 —
105	Indennità di buonuscita		8.000.000 —
106	Assegni alimentari		1.300.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
107	Assegni giornalieri di malattia (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n 1988)	1.700.000 —
108	Rimborsi di ritenute	2.000 —
109	Avanzo della gestione	2.428.000 —
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti dell'A. F. F.:	
110	Spese diverse per il funzionamento delle colonie . . .	2.900.000 —
111	Spese di manutenzione degli immobili e del materiale . .	250.000 —
112	Avanzo di gestione	*per memoria*
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III:	
113	Spese diverse per il funzionamento delle colonie . . .	552.900 —
114	Avanzo di gestione	*per memoria*
	Totale del Titolo VIII . . .	31.882.900 —
	TITOLO IX. — Gestione del fondo di garanzia per le cessioni.	
	(Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 441 e Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251).	
115	Spese della gestione (cap. n. 82 dell'Entrata)	17.200.000 —
	A) Pagamenti per riscatti di cessioni . 5.000.000	
	B) Pagamenti di quote mensili . . . 4.000.000	
	C) Rimborsi di ritenute fatte ad agenti collocati a riposo 130.000	
	D) Contributo alle spese di amministrazione 145.000	
	E) Versamento dell'avanzo 7.925.000	
	Totale del Titolo IX . . .	17.200.000 —
	TITOLO X. — Gestione dei mutui al personale	
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251, e art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1933, n. 1109).	
	Patrimonio.	
116	Somme mutuate al personale (cap. n. 83 dell'entrata) . .	77.000.000 —
	Gestione.	
117	Spese della gestione (cap. n. 84 dell'entrata)	86.300.000 —
	A) Quote riversate in conto capitale . 77.000.000	
	B) Interessi sui capitali del Fondo di garanzia per le cessioni 1.800.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	C) Interessi sui capitali del Fondo pensioni e sussidi	5.800.000	
	D) Spese eventuali	*per memoria*	
	E) Avanzo della gestione versato al Fondo di garanzia per le cessioni (cap. n. 82-*F* dell'entrata.	1.700.000	
	Totale del Titolo X . . .		163.300.000 —
	TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.		
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224; 12 luglio 1923, n. 1932; 10 settembre 1923, n. 2118; Regio decreto-legge 27 gennaio 1924, numero 203, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e decreto ministeriale 13 maggio 1929, n. 2624).		
	Patrimonio.		
118	Società cooperativa fra il personale per la costruzione di case (cap. n. 85 dell'entrata)		500.000 —
	A) Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case . . .	490.000	
	B) Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione	10.000	
	Gestione.		
119	Erogazione di interessi e quote di ammortamento ed estinzione mutui (cap. n. 86 dell'entrata)		15.000.000 —
120	Quota spese generali durante il periodo di ammortamento (cap. n. 86 dell'entrata)		500.000 —
121	Versamento a cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412 convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985 (cap. n. 87 dell'enrata)		*per memoria*
	Totale del Titolo XI . . .		16.000.000 —
	TITOLO XII. — GESTIONE PER LO SFRUTTAMENTO DEI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA.		
	(Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1301, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; legge 31 dicembre 1928, n. 3150 e 8 maggio 1933, n. 524).		
	Patrimonio.		
122	Spese di impianto (cap. nn. 88 e 89 dell'entrata) . . .		40.000.000 —
	Gestione.		
123	Spese della gestione e diverse (cap. n. 90 dell'entrata) .		*per memoria*
	Totale del Titolo XII . . .		40.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
	TITOLO XIII. — Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli. (Regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375).			
124	Rimborsi in conto somme ricevute per prima dotazione della gestione (cap. n. 91 dell'entrata)			*per memoria*
125	Spese per acquisti e diverse (cap. n. 92 dell'entrata . .			900.000.000 —
	A) Carboni		640.000.000	
	1. Acquisti	480.000.000		
	2. Trasporti, assicurazioni, spese ed addebiti diversi	160.000.000		
	B) Metalli		260.000.000	
	1. Acquisti di rame, stagno, nichelio e relativi rottami	250.000.000		
	2. Trasporti, assicurazioni spese ed addebiti diversi . .	10.000.000		
	C) Eccedenze e maggiori ricavi . .		*per memoria*	
	Totale del Titolo XIII . . .			900.000.000 —
	TITOLO XIV. — Operazioni per conto dei terzi e gestione dei mandati a disposizione e di anticipazione			
126	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. n. 93 dell'entrata) .			950 000.000 —
127	Operazioni attinenti al personale (cap. n. 94 dell'entrata)			70.000.000 —
128	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (cap. n. 95 dell'entrata) .			1.660 000.000 —
129	Mandati a disposizione e di anticipazione emessi (cap. 96 dell'entrata)			*per memoria*
	Totale del Titolo XIV . . .			2.620 000.000 —
	TITOLO XV. — Partite di giro.			
130	Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo n. 97 dell'entrata)			63 600.000 —
	A) Tasse erariali		47.400.000	
	B) Tassa di bollo		16.200.000	
131	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. n. 98 dell'entrata)			165.700.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie . .		112.000.000	
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni, e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . . .		44.200.000	
	C) Tassa di bollo		1.000.000	
	D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio; sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni		8.500.000	

Num.	CAPITOLI – Denominazioni	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937
182	Versamento dell'imposte e tasse ritenute a terzi (cap. n. 99 dell'entrata)	7.000.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile . . . 1.200.000	
	B) Imposta complementare 50.000	
	C) Tassa di bollo 5.750.000	
183	Versamento all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dei premi per l'assicurazione degli avventizi ordinari (capitolo n. 100 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo XV . . .	236.300.000 —

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

RIASSUNTO DELLA SPESA

Titolo I. — Parte ordinaria	3.448.080.000 —
Titolo II. — Parte straordinaria	78.150.000 —
Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	3.526.230.000 —
Gestioni speciali ed autonome.	
Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	850.000.000 —
§ 2. — Gestione speciale distributori viveri "La Provvida"	250.000.000 —
§ 3. — Officine scorte	807.900.000 —
Titolo IV. — Industrie speciali	—
Titolo V. — Gestione del Fondo pensioni e sussidi . . .	562.307.000 —
Titolo VI. — Gestione del Fondo speciale per le pensioni, ecc.	3.100.000 —
Titolo VII. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri	21.000.000 —
Titolo VIII. — Opera di previdenza a favore del personale	34.832.900 —
Titolo IX. — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni	17.200.000 —
Titolo X. — Gestione dei mutui al personale	163.300.000 —
Titolo XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	16.000.000 —
Titolo XII. — Gestione per lo sfrutatmento terreni petroliferi	40.000.000 —
Titolo XIII. — Monopolio per gli acquisti all'estero dei carboni e metalli	900.000.000 —
Titolo XIV. — Operazioni per conto dei terzi, ecc. . . .	2.620.000.000 —
Totale delle gestioni speciali ed autonome . . .	6.285.639.900 —
Titolo XV. — Partite di giro	236.300.000 —
Totale generale della Spesa . . .	10.048.169.900 —

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1936-XIV. n. 2380. — *Facilitazioni ferroviarie per i pellegrini diretti a Loreto* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

di concerto con S. E. il Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Viste le "Condizioni e Tariffe" per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato — Servizio Commerciale e del Traffico — n. C. 311/9706/5 in data 13 aprile 1936-XIV.

Visto l'art. 3 del R. D. L. in data 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

DECRETA:

Art. 1. — Ai pellegrini diretti a Loreto sono concesse le seguenti particolari facilitazioni:

a) applicazione della tariffa ridotta n. 7 per i viaggi in comitiva di almeno 101 persone adulte, di cui al comma *c*) del paragrafo 1 dell'art. 33 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

b) istituzione di biglietti festivi di cui al comma *d*) del paragrafo 1 dell'art. 22 delle citate "Condizioni e Tariffe", da Roma e da Napoli per Loreto.

Art. 2. — Il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la decorrenza e la durata dei provvedimenti di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale".

Roma, li 14 aprile 1936-XIV.

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

Il Ministro per le Comunicazioni
BENNI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1936-XIV. — *Agevolazioni ferroviarie a favore della zona industriale di Bolzano* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — Alle spedizioni a grande e piccola velocità in provenienza o in destinazione della stazione di Bolzano e delle quali siano mittenti o destinatari stabilimenti ammessi a fruire delle facilitazioni stabilite, per lo sviluppo industriale di quel comune, dal R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621, è fatto, sulle linee delle Ferrovie dello Stato, il trattamento specificato negli articoli seguenti, sempre quando le merci che ne formano oggetto siano comunque utilizzate per l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento degli stabilimenti stessi o derivino dalla loro produzione.

Art. 2. — I prezzi di trasporto sono quelli in vigore sulle Ferrovie dello Stato, ma le distanze da assumere a base del computo dei prezzi stessi sono le seguenti:

a) per le spedizioni percorrenti non oltre 75 chilometri, la distanza effettiva;

b) per le spedizioni percorrenti da 76 a 260 chilometri, la distanza tassabile normale diminuita della metà, senza che in alcun caso possa essere inferiore a 75 chilometri;

c) per le spedizioni percorrenti oltre 260 chilometri, la distanza tassabile normale diminuita di 130 chilometri.

Art. 3. — Non hanno titolo al trattamento di cui al precedente art. 2.:

a) le spedizioni fra Bolzano e stazioni delle linee Bolzano-Brennero, Bolzano-Malles e Fortezza-S. Candido (con diramazione Brunico-Campo Tures);

b) le spedizioni eseguite in base alle tariffe ordinarie n. 6 e n. 10 G. V.

Art. 4. — Per usufruire del trattamento di cui all'art. 2, gli stabilimenti industriali faranno pervenire alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) in Roma preventiva domanda corredata da idonei documenti attestanti la conseguita ammissione alle facilitazioni stabilite dal citato R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1621.

Sulle lettere di vettura delle singole spedizioni dovrà essere fatta la richiesta esplicita delle agevolazioni previste dal presente decreto con annotazione così formulata: "Trattamento speciale a favore della zona industriale di Bolzano".

Art. 5. — Tutte le volte che il trattamento di favore sia stato chiesto per merci che non siano utilizzate nell'impianto, nella manutenzione o nel funzionamento degli stabilimenti industriali di cui all'art. 1 o non derivanti

(1) Pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 127 del 2 giugno 1936-XIV.

dalla loro produzione, saranno applicati i complementi di tassa e le sopratasse previsti dall'art. 50 delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

In tal caso l'Amministrazione ferroviaria avrà la facoltà di sospendere o di revocare definitivamente l'applicazione del trattamento stesso nei riguardi degli stabilimenti che si fossero resi responsabili di irregolarità.

Gli stabilimenti industriali saranno tenuti a fornire le prove ed a prestarsi agli accertamenti che l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato riterrà necessari quando sorgessero dubbi sull'effettivo titolo delle merci spedite a beneficiare del trattamento di favore.

Art. 6. — In deroga al disposto dell'art. 7 del R. decreto 14 maggio 1927 n. 790, concernente il divieto di cumulo di più facilitazioni sui prezzi di trasporto, il trattamento di favore stabilito dal presente decreto compete anche alle spedizioni effettuate in base alle tariffe d'esportazione o a qualsiasi tariffa eccezionale.

Art. 7. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato stabilirà le norme per l'applicazione pratica delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 8. — Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed avrà effetto, nei riguardi di ciascuno degli stabilimenti di cui all'art. 1; per tutto il tempo in cui lo stabilimento fruirà delle facilitazioni stabilite dal R. decerto-legge ivi citato.

Roma, addì 14 aprile 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Errata-corrige

Bollettino Ufficiale n. 39/1935, parte I, Decreto Ministeriale 27 agosto 1935, n. 460:

a pag. 497, n. 30 Dreosto Rizzieri, correggere in Dreosto Riziero;
a pag. 500, n. 7 (Firenze) Forconi Eusebio, correggere in Forconi Euscpio;
a pag. 503, n. 17 Maraguccio Francesco, correggere in Maragucci Francesco;
a pag. 503, n. 19 Pugliese Carmelo, correggere in Pugliesi Carmelo;
a pag. 503, n. 33 Giglietta G. Battista, correggere in Giglietta Battista;
a pag. 504, n. 12 (Napoli) De Luca Mario, correggere in Di Lucia Mario;
a pag. 504, n. 29 Maiello Vincenzo, correggere in Majella Vincenzo.

Bollettino Ufficiale n. 21/1936, parte I, Decreto Ministeriale 5 maggio 1936, n. 2575:

a pag. 123, n. 2 Montello Pasquale, correggere in Montella Pasquale;
a pag. 123, n. 20 Galeandro-Matusei Ernesto, correggere in Galeandro-Metusei Ernesto.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 25

18 Giugno 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligr... ia della Guardiola, 22

LEGGE 20 aprile 1936-XIV, n. 944. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2200, concernente l'autorizzazione all'Azienda Italiani Petroli d'Albania ad impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2200, concernente l'autorizzazione alla Azienda Italiana Petroli d'Albania ad impiantare nel Regno una raffineria per il trattamento degli oli greggi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1936-XIV. — *Nuova "Concessione speciale XXI" per trasporti nelle ferrovie dello Stato.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuta l'opportunità di modificare la Concessione speciale LII, valevole per i trasporti di cavalli e di cani da corsa per migliorarne le condizioni di trasporto ed estendere l'applicazione di essa ai cavalli ed asini dei Depositi stalloni del Regno provvedendo ancora ad istituire agevolazioni di tariffa a favore dei fantini, dei guidatori, allenatori e custodi;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;
Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 1936-XIV.

DECRETA:

La Concessione speciale LII valevole per i trasporti di cavalli e di cani da corsa è annullata e sostituita con la nuova Concessione speciale XXI costituente l'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 25 febbraio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

CONCESSIONE SPECIALE XXI

Fantini, guidatori ed allenatori di cavalli da corsa. Cavalli da corsa, cavalli ed asini riproduttori e cani da corsa.

1. *Oggetto.* — La Concessione è accordata:

a) ai fantini destinati alla monta dei cavalli nelle corse piane, miste o ad ostacoli e nei concorsi ippici;

b) ai guidatori delle corse al trotto;

c) agli allenatori:

d) al personale di scuderia in accompagnamento di spedizioni di cavalli;

e) ai cavalli destinati allo sviluppo delle corse (cavalli da corsa) ed all'allevamento ippico nazionale (stalloni, fattrici e puledri lattanti);

f) ai cavalli ed agli asini appartenenti ai Depositi cavalli stalloni del Regno;

g) ai cani da corsa;

h) ai sulki spediti assieme ai cavalli da corsa.

La Concessione è altresì estesa ai cavalli da corsa provenienti dall'estero, appartenenti o no a scuderie italiane, nonchè ai cani da corsa pure provenienti dall'estero.

2. *Limiti.* — La Concessione è limitata:

1) Nel caso di trasporti di cui ai comma *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo, al viaggio per recarsi alla località nella quale si svolgono le corse ed a quello di ritorno.

2) Nel caso in cui al comma *d*) ad un massimo di due persone per ogni spedizione di cavalli fruenti della presente Concessione.

3) Nei casi di cui al comma *g*) alle spedizioni a carro.

3. *Prezzi.* — Per le persone di applica la tariffa differenziale n. 5 per viaggi di corsa semplice.

Per le spedizioni di cavalli, di asini e di cani si applicano i prezzi delle tariffe ordinarie ridotti del 30 %.

Per il trasporto dei sulki caricati nello stesso carro utilizzato per i cavalli da corsa, si applicano i prezzi della classe 11 - Bagagli ridotti del 30 %.

4. *Condizioni particolari.* — Il personale di scuderia che accompagna le spedizioni deve viaggiare in 3ª classe o nel carro e ciascun accompagnatore, deve essere munito, in questo ultimo caso, della speciale autorizzazione, conforme al modello qui unito, rilasciata dal capo della stazione di partenza Tale autorizzazione deve essere compilata e firmata in doppio esemplare uno dei quali viene allegato alla lettera di vettura a cura della stazione mittente.

Per il trasporto del bagaglio del detto personale, degli attrezzi, delle bardature e del foraggio vale quanto è stabilito dal paragrafo 11 della tariffa ordinaria n. 4 G.V.

Il trasporto dei sulki nello stesso carro utilizzato per i cavalli è eseguito a tutto rischio dello speditore.

5. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti devono essere presentate alle stazioni le richieste conformi ai modelli qui uniti.

Per i viaggi dei fantini, guidatori ed allenatori e per i trasporti dei cavalli da corsa le richieste fornite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (U.N.I.R.E.), devono essere firmate dal proprietario della scuderia cui appartengono i cavalli e portare, a seconda della competenza, il bollo, con la firma del segretario, di uno dei seguenti Enti ippici:

Jockey Club Italiano, per le spedizioni di corse piane o miste;

Società degli Steeple Chases d'Italia, per le riunioni di corse ad ostacoli;

Unione Ippica Italiana, per le riunioni di corse al trotto;

Società per il cavallo italiano da sella, per le riunioni di corse di cavalli mezzo sangue e per i concorsi ippici.

Per i riproduttori appartenenti ai Depositi dei cavalli stalloni le richieste, pure fornite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, devono portare il bollo del "Deposito stalloni" e la firma del direttore.

Per il personale di accompagnamento le richieste sono rilasciate dagli stessi Enti che rilasciano quelle per le spedizioni dei cavalli (Enti ippici o Depositi cavalli stalloni) e devono essere accompagnate dal duplicato della lettera di vettura a comprova dell'eseguita spedizione.

A fine d'anno i proprietari delle diverse scuderie devono presentare le matrici delle richieste al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (U.N.I.R.E.) per la verifica dell'uso fatto delle richieste stesse e per il successivo invio all'Amministrazione ferroviaria, previa apposizione della firma di controllo per ciascuna matrice

Per i cani le richieste devono essere firmate dall'amministratore delegato o dal direttore generale della Società nazionale per l'incremento della razza canina da corsa.

6. *Reclami.* — Gli eventuali reclami devono essere fatti esclusivamente per il tramite degli Enti menzionati nell'art. 5.

Roma, addì 25 febbraio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze:	*Il Ministro per le comunicazioni:*
Di Revel.	Benni.

TAGLIANDO A.

CONCESSIONE SPECIALE XXI

(Tariffa ridotta differenziale n. 5 per viaggi di corsa semplice)

Allenatori, fantini e guidatori di cavalli da corsa. Personale di accompagnamento di animali spediti.

VIAGGIATORI

(1) . . . .

Richiesta N. . . .

Viaggio { dalla stazione di . . { Via . alla stazione di . .

del sig. . . . . (2) . . .
in . . . classe

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per godere della concessione suddetta e che viaggia per il seguente scopo (3) . . .
. . . .

(4) .... li ..... 19 .. *A.* ..

firma (5) . . . .

firma del proprietario della scuderia o del cavallo
. . . . .

Annotazioni
. . . .
Rilasciato il biglietto N. . . . . .

Bollo composto della stazione

Avvertenze importanti

1. — La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione di tutte le condizioni stabilite per fruire dei ribassi.
2. — Il viaggiatore deve essere sempre munito di regolare documento di identificazione.

(1) Nome della scuderia oppure cognome e nome del proprietario del cavallo.
(2) Indicare se fantino, allenatore, guidatore o persona di accompagnamento di animali spediti.
(3) Indicarlo dettagliatamente come ad esempio "per partecipare alla corsa ippica di . . . . . ."; "per recarsi o ritornare come allenatore di cavalli dalle corse di . . . . . .".
(4) Luogo e data del rilascio.
(5) Bollo e firma del segretario del Jockey Club Italiano, oppure della Società degli Chases d'Italia, oppure dell'Unione Ippica Italiana, oppure della Società Italiana del Cavallo da sella, oppure del Deposito cavalli stalloni.

Da trattenersi dalla biglietteria di partenza

TAGLIANDO B.

CONCESSIONE SPECIALE XXI

(Tariffa ridotta differenziale n. 5 per viaggi di corsa semplice)

Allenatori, fantini e guidatori di cavalli da corsa. Personale di accompagnamento di animali spediti.

VIAGGIATORI

(1) . . . .

Richiesta N. . . .

Viaggio { dalla stazione di . . { Via . alla stazione di . .

del sig. . . . . (2) . . .
in . . . classe

Dichiaro che il titolare della presente si trova nelle condizioni volute per godere della concessione suddetta e che viaggia per il seguente scopo (3) . . .
. . . .

(4) .... li ..... 19 .. *A.* ..

firma (5) . . . .

firma del proprietario della scuderia o del cavallo
. . . . .

Annotazioni
. . . .
Rilasciato il biglietto N. . . . . .

Bollo composto della stazione

Avvertenze importanti

1. — La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione di tutte le condizioni stabilite per fruire dei ribassi.
2. — Il viaggiatore deve essere sempre munito di regolare documento di identificazione.

(1) Nome della scuderia oppure cognome e nome del proprietario del cavallo.
(2) Indicare se fantino, allenatore, guidatore o persona di accompagnamento di animali spediti.
(3) Indicarlo dettagliatamente come ad esempio "per partecipare alla corsa ippica di . . . . . ."; "per recarsi o ritornare come allenatore di cavalli dalle corse di . . . . .".
(4) Luogo e data del rilascio.
(5) Bollo e firma del segretario del Jockey Club Italiano, oppure della Società degli Chases d'Italia, oppure dell'Unione Ippica Italiana, oppure della Società Italiana del Cavallo da sella, oppure del Deposito cavalli stalloni.

Da restituire vidimato al viaggiatore

Roma, addì 25 febbraio 1936 — Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro delle comunicazioni: BENNI.

CONCESSIONE SPECIALE XXI

CAVALLI DA CORSA E RIPRODUTTORI, PULEDRI LATTANTI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(UFFICIO DELLO STUD-BOOK ITALIANO)

Richiesta N. ......

Trasporto da . . . . a . . . . a G. V.
dei seguenti cavalli appartenenti alla scuderia del Sig. . . . .
. . . .

NOME, SESSO E MANTO DEI CAVALLI

1. . . . .
2. . . . .
3. . . . .
4. . . . .
5. . . . .
6. . . . .
7. . . . .
8. . . . .

Il Segretario (1) *Il Proprietario dei cavalli*

. . . .

. . . . . . li . . . . 19 . . Anno . .

(1) Bollo del Jochey Club italiano, o della Società degli Steeple-chases d'Italia, o dell'Unione Ippica Italiana, o della Società per il cavallo italiano da sella.

Annotazioni.

. . . .
. . . .
. . . .

(Bollo composto della stazione)

Eseguita la spedizione col N. . . . . .

Da allegare al documento di trasporto

Roma, addì 25 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

CONCESSIONE SPECIALE XXI

CAVALLI ED ASINI RIPRODUTTORI
APPARTENENTI AI DEPOSITI CAVALLI STALLONI DEL REGNO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Richiesta N. ......

Trasporto da . . . . a . . . . a G. V. dei seguenti cavalli appartenenti al Deposito cavalli stalloni di . . . . . .
. . . .

NOME, SESSO E MANTO DEI CAVALLI

1. . . . .
2. . . . .
3. . . . .
4. . . . .
5. . . . .
6. . . . .
7. . . . .
8. . . . .

Il Direttore del Deposito

. . . .

(1)

. . . . 19 . . Anno . .

(1) Bollo del Deposito.

Annotazioni.

. . . .
. . . .
. . . .

(Bollo composto della stazione)

Eseguita la spedizione col N. . . . . .

Da allegare al documento di trasporto

Roma, addì 25 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

CONCESSIONE SPECIALE XXI

CANI DA CORSA
(spediti a carro)

SOCIETÀ NAZ. PER L'INCREMENTO DELLA RAZZA CANINA DA CORSA

Richiesta N. ....

Trasporto da . . . . a . . . . a G. V. dei seguenti cani appartenenti alla Società Nazionale per l'incremento della razza canina da corsa:

NOME DEI CANI

1.	11.	21. . . . .
2.	12.	22. . . . .
3.	13.	23. . . . .
4.	14.	24. . . . .
5.	15.	25. . . . .
6.	16.	26. . . . .
7.	17.	27. . . . .
8.	18.	28. . . . .
9.	19.	29. . . . .
10.	20.	30. . . . .

Bollo della stazione speditrice

Per la Società Nazionale
per l'incremento della razza canina da corsa

. . . .

. . . . li . . . . 19 . . Anno . .

Annotazioni.

. . . .

. . . .

. . . .

(Bollo composto della stazione)

Eseguita la spedizione col N. . . . . .

Da allegare al documento di trasporto

Roma, addì 25 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

AUTORIZZAZIONE SPECIALE

COMPARTIMENTO DI . . . . STAZIONE DI . . . . . .

N. . . . .

Il porgitore della presente, Sig. . . . . munito del biglietto di viaggio in III classe n. . . . . . . da . . . . a . . . . . dovendo scortare come custode il carro n. . . . . contenente . . . . proveniente da . . . . diretto a . . . . . . viene autorizzato a prender posto nel carro stesso.

Il Sig. . . . . usufruendo di tale concessione, dichiara di esonerare l'Amministrazione ferroviaria da ogni responsabilità per i rischi inerenti al proprio viaggio con treni ed in veicoli normalmente non adibiti al servizio viaggiatori.

Egli dichiara altresì di prendere atto che gli è fatto divieto di tenere accese, nell'interno dei carri, candele o lampade a fiamma libera e che gli è soltanto consentito di fare uso, a suo rischio e sotto la sua responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose dell'Amministrazione o di terzi, di fanaletti o lampade non a fiamma libera.

. . . . li . . . .

Il custode: *Il capo stazione:*

. . . .

Roma, addì 25 febbraio 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1936-XIV, n. 2281. — *Graduatorie di merito relative al corso d'istruzione tenuto per gli allievi fuochisti risultati vincitori del concorso di cui al D. M.* 3-1-1934, *n.* 1793.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale in data 3 gennaio 1934, n. 1797, che approva le norme per il Concorso a 250 posti di Fuochista in prova;

Udita la relazione presentata dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/22805 in data 23 marzo 1936-XIV;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Sono approvate le annesse graduatorie di merito del Concorso a 250 posti di Fuochista in prova.

Roma, li 31 marzo 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIE DI MERITO

Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito Locomotive di TORINO.

N. di graduatoria	Cognome e nome	Annotazioni
1	CAPODICASA Antonino	da Ancona
2	TOPI Mario	» Firenze
3	MOSCONI Fernando	» Ancona
4	MARCELLINI Marcellino	» »
5	BERGONZONI Remo	» Bologna
6	BALDASSARRE Giulio	» Ancona
7	MARCHEGIANI Pasquale	» »
8	BELARDINELLI Gino	» »
9	MONTANARI Lamberto	» »
10	PERINATI Dario	» Milano
11	MORONI Guido	» Ancona
12	DONDE' Ezio	» Milano
13	RIGANELLI Giulio	» Ancona
14	CARBONI Umberto	» »
15	FANTACCI Rodolfo	» Firenze
16	PARI Giovanni	» Ancona
17	JUSTINI Giampietro	» »
18	FERRARI BARDILE Pietro	» Milano
19	PIERINI Alfredo	» Ancona
20	PIERANTOZZI Alfiero	» »
21	FIOCCO Furio	» »
22	TODERI Secondo	» »
23	BRONCO Alfredo	» »
24	DEL MORO Loris	» Firenze
25	TERRADURA Renaud	» Ancona

Corso d'istruzione tenutosi presso le Officine di TORINO.

N. di graduatoria	Cognome e nome	Annotazioni
1	MONTEALBANO Vito	
2	QUARTINI Adriano	
3	VINCENZI Vittore	
4	BONAFEDE Dario	
5	AGOSTINI Mario	

N. di graduatoria	Cognome e nome	Annotazioni
6	GOZIO Pietro	
7	AUTELLI Estero	
8	CRESTA Giuseppe	
9	MELLA Giacomo	
10	MASSA Gio. Battista	
11	MALATESTA Dulino	
12	MACCIO' Pietro	
13	DEVECCHI Arnaldo	
14	GROPPO Renato	
15	DANIELE Angelo	
16	TORRIELLI Pietro	
17	MESTURINO Alberto	
18	ROSSI Pietro	
19	POZZI Giuseppe	
20	GIORDANO Giovanni	
21	PARODI Giacomo	
22	RAMBURGO Stefano	
23	QUILICO Mario	
24	BERTERO Giuseppe	
25	ARMONE Filippo	
26	VANOTTI Giovanni	
27	MERLO Dario	
28	MUSSETTO Luciano	

Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito Locomotive di MILANO C.

N. di graduatoria	Cognome e nome	Annotazioni
1	ROSSI Ulderico	da Bologna
2	DELL'ERA Carlo	
3	MAGI Dino	
4	GAMBAZZA Italo	
5	COTTARELLI Gaetano	
6	CERUTTI Mario	
7	CERIONI Enrico	
8	NOVEMBRINO Costantino	
9	PARRETTI Primo	

N. di graduatoria	Cognome e nome	Annotazioni
10	GUIZZARDI Romano	da Bologna
11	PARRETTI Aldo	
12	PAGANINI Alfredo	
13	GARULLI Amleto	da Bologna
14	MASI Lamberto	
15	ANTONELLI Salvatore	
16	FRIGERIO Luigi	
17	PARMOLI Francesco	
18	TODISCO Giuseppe	
19	CANTELLI Tullio	
20	MARGUATI Camillo	
21	BATTISTOTTI Iginio	
22	DI TORO Pio	

Corso d'istruzione tenutosi presso le Officine di VERONA.

N. di graduatoria	Cognome e nome	Annotazioni
1	SULMONE Saverio	da Venezia
2	VERZE' Danilo	» »
3	SOCAL Marcello	» »
4	MARCHINI Pietro	» »
5	DE ZORDO Giuseppe	» »
6	MARCUGLIA Silvio	» »
7	ZANI Raffaello	» »
8	PROVOLO Walter	» »
9	CATTARIN Orfeo	» »
10	BELLOTTI Mario	» »
11	TOMAT Mario	» »
12	FILA Francesco	» »
13	VICENTINI Giuseppe	» »
14	VANZO Daniele	» »
15	BALTIERI Bruno	» »
16	BAMPA Giuseppe	» »
17	CAPARINI Luigi	» »
18	MORANDO Mario	» »
19	LONGHETTO Giovanni	» »
20	MURIOTTO PIETRO	» »

Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito Locomotive di TRIESTE.

N. di graduatoria	Cognome e nome	Annotazioni
1	MONACO Giuseppe	
2	PROSDOCIMO Oreste	
3	MOLARI Salvatore	
4	DEL FABRO Ermes	
5	RIGONAT Candido	
6	MUGNAI Spartaco	
7	LOUVIER Bruno	
8	DEL ZOTTO Mario	
9	MEROI Arrigo	
10	CHIELLINI Eliseo	
11	BARACETTI Mario	
12	SDRIGOTTI Volveno	
13	PALESE Marino	
14	PONTE Giovanni	
15	GREGORIG Ermanno	
16	SECCO Luigi	
17	DEL NERI Oscarre	
18	CLOCCHIATTI Regolo	
19	ZILLI Arnaldo	
20	GAGGIOLI Gino	
21	POMPEI Alvaro	
22	DE LORENZI Gino	
23	NOVELLI Graziano	

Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito Locomotive di BOLOGNA.

N. di graduatoria	Cognome e nome	Annotazioni
1	RECCHIONI Anacleto	
2	ROMANI Fatmo	
3	BERNARDI Galliano	
4	OPPI Bruno	
5	ALVISI Enzo	
6	GRANDI Gino	
7	NERI Alfeo	

N. di graduatoria	Cognome e nome	Annotazioni
8	SARTI Edoardo	
9	PAGANELLI Augusto	
10	BERNARDI Gino	
11	PANDOLFINI Luigi	
12	GIANNINI Guido	
13	FABBRI FAUSTO	

Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito Locomotive di ROMA S. L.

N. di graduatoria	Cognome e nome	Annotazioni
1	TABORRI Siro	
2	GROSSO Giovanni	
3	BATTAGLINI Renato	
4	FULLONI Achille	
5	RAMUNNO Lorenzo	
6	CANCIANI Luigi	
7	SENSINI Fullio	
8	TINTI Mario	
9	PISTOCCHI Iodalbo	
10	DI CARLO Aldo	
11	ZENNARO Danilo	
12	BRUNELLA Danilo	
13	PIACENTINI Onelio	
14	DE MUTIIS Settimio	
15	ARDUINI Cesare	
16	MEDICI Geos	
17	PORCU Ofelio	
18	SEBASTIANI Delio	
19	MORDENTI Ugo	
20	LIONIELLO Mario	
21	DE LUCA Pietro	
22	DI CLEMENTE Giuseppe	

Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito Locomotive di NAPOLI (Sperone).

N. di graduatoria	Cognome e nome	Annotazioni
1	FRATTOLILLO Elio	
2	IZZO Vincenzo	
3	COLANTUONI Nazzareno	
4	TORELLA Alfredo	
5	AFFINITO Ermanno Mario Ubaldo	
6	VARRIALE Antonio	
7	PARISI Mario	
8	CORRADO Mario	
9	PASCUCCI Giovanni	
10	D'AURIA Salvatore	
11	SARRACINO Umberto	
12	MANGIARULO Salvatore	
13	SEÑATORE Francesco	
14	ITALIANO Eduardo	
15	SILVESTRI Salvatore	

Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito Locomotive di FOGGIA.

N. di graduatoria	Cognome e nome	Annotazioni
1	PANARO Pietro Giovanni	
2	FASANO Michele	
3	SULPIZIO Antonio	
4	GRAVINA Francesco	
5	CIUFFREDA Michele	
6	DIFONZO Francesco	
7	MILELLA Michele	
8	FAVIA Michele	
9	NOTARIELLO Antonio	
10	POTENZA Vito	
11	PINTO Pasquale	
12	de CHIARA Edmondo	

Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito Locomotive di FIRENZE.

N. di graduatoria	Cognome e nome	Annotazioni
1	VARROCCHI Valentino	
2	LENZI Ilio	
3	MARCHESINI Mario	
4	LENZI Dino	
5	IGNESTI Luigi	
6	BISONI Torquato	
7	GHELLI Osvaldo	
8	MASSINI Mario	
9	SIVESTRI Mario	
10	SMORTI Roberto	
11	ROSSI Osvaldo	

Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito Locomotive di REGGIO CALABRIA.

N. di graduatoria	Cognome e nome	Annotazioni
1	TOTARO Giuseppe	
2	FIORILLO Francesco	
3	LANFRANCO Luigi	
4	FERO Pasquale	
5	RIGANO Francesco	
6	LOGGIA Sebastiano	
7	PRATICO' Francesco	
8	CARELLA Bruno	
9	PANICO Francesco	
10	NICOTRA Giovanni	
11	RAP Salvatore	
12	CURATOLA Antonino	
13	TROMBINO Luigi	
14	PIZZARELLO Carmelo	
15	RICCOBONO Giuseppe	
16	ZOFFOLI Ermando	
17	SPATARO Pasquale	
18	GIROLAMETTI Idolo	

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 26

25 Giugno 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 14 maggio 1936-XIV, n. 981. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV n. 2111, relativo alla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie in A. O. delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1936-XIV.

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. 1036. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138, del 16 giugno 1936-XIV.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1025. — *Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 433, contenente proroga fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412 convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2247, concernente depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 433, contenente proroga fino a nuova disposizione dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, convertito in legge, con modificazioni con la legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2247, concernente depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati, con la seguente modificazione:

All'art. 1 è soppresso l'ultimo comma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 1936-XIV.

DECRETO INTERMINISTERIALE 25 maggio 1936-XIV. — *Esportazione e reintroduzione di biglietti italiani di Stato e di banca in Italia, nei Possedimenti e nelle Colonie italiane* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER LE COLONIE, PER LE COMUNICAZIONI, PER LA STAMPA E PROPAGANDA E PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207, per la difesa della valuta;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934-XII, sulle norme che regolano le operazioni in cambi e divise:

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, sulla obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione e sulle norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1934-XIII, concernente modificazioni al decreto Ministeriale 26 maggio 1934, contenente norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1935-XIII, relativo al divieto di esportazione di argento anche monetato;

Visto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1935-XIII, concernente disposizioni sulle modalità per il ritorno dall'estero dei biglietti di banca o di Stato italiani;

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1935-XIV, sulle norme per la importazione di biglietti di banca italiani e di assegni e chèques stilati in lire italiane;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, sui provvedimenti a favore del turismo;

Decreta:

Art. 1. — Salvo quanto è disposto negli articoli seguenti, è vietata l'esportazione e la reintroduzione in Italia, nei Possedimenti e nelle Colonie italiane, dei biglietti italiani di Stato e di Banca di qualsiasi taglio.

Art. 2. — Coloro che dall'Italia, dai Possedimenti e dalle Colonie italiane si recano all'estero e coloro che dall'estero entrano in Italia, nei possedimenti o nelle Colonie italiane possono portare seco biglietti italiani di Stato o di Banca per un importo non superiore a L. 300, nonchè monete metalliche italiane per un importo non superiore a lire 50. Il saldo a concorrenza delle maggiori somme consentite dalle disposizioni e dagli accordi turistici in vigore non può essere esportata che in divisa estera.

Sono esclusi dalla facoltà consentita nel comma precedente, circa l'esportazione all'estero di biglietti italiani di Stato o di Banca, i turisti esteri o italiani stabilmente residenti all'estero che risultino entrati in Italia, nei Possedimenti o nelle Colonie italiane muniti di "lettere di credito turistiche" o di "assegni turistici", i quali in base alle disposizioni di cui al R. decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, non possono esportare dall'Italia, Possedimenti e

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 129 del 4 giugno 1936-XIV.

Colonie italiane contanti in lire non utilizzati, restando salva la facoltà di riesportare soltanto gli "assegni turistici" o le "lettere di credito turistiche" non interamente utilizzate, per riscuoterne il saldo residuale presso gli Istituti esteri emittenti di detti titoli, alle condizioni stabilite.

Art. 3. — Coloro che viaggiano tra l'Italia, i Possedimenti e le Colonie italiane, possono portare seco biglietti italiani di Stato o biglietti italiani di Banca da lire 50 e 100 per un importo complessivo non superiore a lire 500, nonchè monete metalliche per un importo non eccedente le lire 50.

Il limite stabilito al comma precedente per i biglietti italiani di Stato o di Banca, è elevato a lire 1000 per coloro che si recano nelle Colonie dell'Africa Orientale o che da esse rientrano nel Regno, nei Possedimenti o nelle altre Colonie italiane.

Art. 4. — Sono esclusi dalla facoltà consentita nei precedenti articoli 2 e 3, i minori di età inferiore a quattro anni.

Art. 5. — Nessuna limitazione è posta ai trasferimenti di somme in lire tra l'Italia, i Possedimenti e le Colonie italiane a mezzo di titoli bancari, cambiari e postali.

Art. 6. — I biglietti italiani di Stato e di Banca, di qualsiasi taglio, che si trovano all'estero potranno essere accreditati a favore degli aventi diritto in un conto infruttifero del genere di quelli istituiti con il decreto Ministeriale 16 novembre 1935-XIV, purchè pervengano per posta ad una Filiale in Italia, nei Possedimenti e Colonie italiane della Banca d'Italia, o di una delle Banche autorizzate a fungere da Agenzie di detta Banca ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se spediti da Paese europeo o del Bacino Mediterraneo, oppure entro 30 giorni se spediti da altri Paesi.

I biglietti di cui sopra potranno anche essere rimessi dai possessori, a loro rischio e spese, per il tramite dei Regi uffici consolari all'estero, depositandoli presso detti Uffici entro il termine indicato dal precedente comma.

Saranno riconosciuti per l'accreditamento nei rispettivi conti in lire, presso i loro corrispondenti bancari del Regno i biglietti italiani di Stato e quelli di Banca da lire 100 e da lire 50 spediti per posta da banche o banchieri all'estero entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, per i Paesi europei o del Bacino Mediterraneo, oppure entro 30 giorni per gli altri Paesi, in quanto siano accompagnati dai prescritti documenti di legittimazione dell'espatrio dei biglietti stessi, di cui sia riscontrata la regolarità.

Art. 7. — Per i bisogni dei traffici marittimi, aerei e terrestri, come per gli altri casi in cui concorrono particolari motivi, possono essere concesse deroghe alle norme del presente decreto, con disposizione del Ministro per le finanze, di concerto col Sottosegretariato per gli scambi e le valute.

Art. 8. — L'introduzione dall'estero nel Regno, nei Possedimenti e nelle Colonie italiane di titoli di Stato e valori obbligazionari ed azionari di qualunque specie, stilati in lire italiane e delle relative cedole è consentita soltanto mediante rimessa per posta alla Banca d'Italia od a una delle Banche autorizzate a fungere da Agenzie della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII.

E' vietata in qualsiasi altra forma l'introduzione dall'estero nel Regno, nei Possedimenti e nelle Colonie italiane dei titoli di cui al precedente comma.

Le Banche indicate nel primo comma del presente articolo che ricevono per posta dall'estero i predetti titoli e valori possono costituirli in deposito presso di esse o presso qualsiasi altra Banca in Italia, nei Possedimenti e nelle Colonie italiane, designata dall'avente diritto, senza bisogno di autorizzazione da parte dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, purchè il deposito sia da

costituirsi a favore di nominativi residenti all'estero. Ogni successivo movimento di tali depositi, come ogni movimento di titoli di Stato e valori obbligazionari ed azionari di qualunque specie stilati in lire italiane, di pertinenza dell'estero (anche se entrati in Italia, nei Possedimenti e nelle Colonie italiane, prima dell'andata in vigore del presente decreto) è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 9. — Restano in vigore le disposizioni in materia di cambi e valute, non in contrasto con il presente decreto, comprese quelle ralative alla concessione di divise per il bisogno degli italiani e degli stranieri residenti nel Regno, Possedimenti e Colonie Italiane, che si recano all'estero.

Art. 10. — I contravventori alle disposizioni del presente decreto sono passibili delle sanzioni di cui all'art. 14 del decreto Ministeriale 26 maggio 1934-XII sulle operazioni in cambi e divise.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 10 giugno 1936-XIV.

Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV.

p. Il Capo del Governo
Il Sottosegretario di Stato per gli scambi e le valute: GUARNERI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le Comunicazioni: BENNI.
p. *Il Ministro per le colonie*: LESSONA.
Il Ministro per la stampa e la propaganda: CIANO.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	L. 16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti	„ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 27 — 2 Luglio 1936 Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1057. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2157, concernente nuove concessioni di temporanea importazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2157, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Di Revel.

Visto, *Il Guardasigilli*: Solmi.

(1) Pubblicata nella *Gazz. Uff.* n. 140 del 18 giugno 1936-XIV.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1078. — *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario* 1935-36, *ed altri indifferibili provvedimenti* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 8 aprile 1935, nn. 486, 503 e 516; 18 aprile 1935, nn. 531 e 542; 29 aprile 1935, nn. 589, 603 e 623; 9 maggio 1935, n. 699; 3 giugno 1935, n. 954; 13 giugno 1935, nn. 1011 e 1012; e 20 giugno 1935, n. 1013;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1935-36, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di aziende autonome, e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3. — Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma statale della strada, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1935-36, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 4. — E' autorizzata la erogazione a favore del comune di Napoli della somma di lire 200.000 per 12 anni quale contributo dello Stato per l'ammortamento di passività inerenti al riscatto dell'Azienda tramviaria.

Art. 5. — Le disposizioni relative alle concessioni di premi di operosità e di rendimento al personale in vigore al 30 giugno 1936, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario 1936-37.

Art. 6. — Il Fondo massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzato ad acquistare uno stabile in Roma ed a provvedere alla relativa sistemazione come sede del Comando generale del Corpo.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 141 del 19 giugno 1936-XIV.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio del Fondo suddetto le necessarie variazioni.

Art. 7. — Per l'acquisto e l'adattamento in Anzio di un fabbricato da adibire a scuola di tiro controaerei per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, è autorizzata la spesa di lire 2.000.000 da inscriversi nel bilancio del Ministero delle finanze nella misura di lire 650.000 nell'esercizio finanziario 1935-36 e di lire 1.350.000 negli esercizi finanziari successivi.

Art. 8. — I residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sui capitoli del bilancio del Ministero delle finanze relativi ai servizi del Ministero per la stampa e la propaganda saranno, con decreti del Ministro per le finanze, trasferiti a corrispondenti capitoli aggiunti dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per la stampa e la propaganda per l'esercizio finanziario 1936-37.

Art. 9. — E' autorizzata a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1935-36 l'erogazione della somma di lire 125.000.000 a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato quale contributo al fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario.

Art. 10. — E' approvata l'iscrizione nella parte ordinaria del bilancio delle Ferrovie dello Stato, fra le spese complementari, per migliorie ed aumenti patrimoniali alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio, della somma di lire 46 milioni, ivi compresi i 20 milioni di cui all'articolo seguente.

Art. 11. — Per l'esercizio 1935-36 il versamento dell'assegno al Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato è sospeso, e l'importo di lire 20 milioni, costituente l'assegno stesso, è invece compreso tra le spese complementari quale parte dell'assegno per migliorie ed aumenti patrimoniali alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio.

Art. 12. — La sovvenzione per colmare il disavanzo di gestione delle Ferrovie dello Stato, inscritta al cap. n. 298 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze dell'esercizio 1935-36 è ridotta da lire 900 milioni a lire 350 milioni.

Qualora le entrate e le spese accertate dessero per risultato un disavanzo inferiore all'indicata somma di lire 350 milioni, la differenza sarà trattenuta dall'Amministrazione ferroviaria e portata in aumento all'assegno per migliorie ed aumenti patrimoniali alle linee ed agli impianti, di cui ai due articoli precedenti, nonchè all'assegnazione per rinnovamento del materiale rotabile.

Art. 13. — L'utile netto che nell'esercizio 1935-36 e nei successivi fino al 1939-40 risulterà dalla gestione del Monopolio per gli acquisti all'estero del carbone e dei metalli, istituito col decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212, verrà attribuito alla parte straordinaria del bilancio delle Ferrovie dello Stato per essere utilizzato in spese di miglioramento al materiale rotabile e principalmente in quelle per l'estensione del freno continuo ai treni merci e per il riscaldamento elettrico dei treni.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni nel bilancio dello Stato ed in quello dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 14. — Fino a quando non sarà provveduto alla formazione del bilancio dell'Africa Orientale Italiana le spese occorrenti per il Governo generale e per i Governi dell'Ahmara e del territorio di Addis Abeba faranno carico ad appositi articoli del bilancio dell'Eritrea e quelle per i Governi di Harrar e dei Galla e Sidama ad appositi articoli del bilancio della Somalia.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

TABELLA A.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1935-36.

a) *In aumento*:

Cap. n. 65 – Tassa di bollo sui biglietti e riscontri di trasporto di viaggiatori, ecc. sulle ferrovie dello Stato .	L.	500.000 —
Cap. n. 66 – Tasse sul prodotto del movimento, ecc. sulle ferrovie dello Stato	»	2.300.000 —
Cap. n. 139 – Rimborso da parte dei Comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei Comuni medesimi, ecc.	»	80.000 —
Cap. n. 145 – Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	51.813,11
Cap. n. 169 – Tassa progressiva per oggetti di antichità, ecc.	»	192.838,46
Cap. n. 189 – Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	»	314.750,20
Cap. n. 211 – Rimborsi diversi di spese straordinarie	»	80.000 —
Cap. n. 265 – Versamento delle attività finanziarie del soppresso fondo per la emigrazione, ecc.	»	391.000 —
Cap. n. 278-*ter* – Controvalore di monete e medaglie d'oro, ecc. offerti da enti, ecc. all'Erario	»	10.000.000 —
Cap. n. 278-*quater* – Ricupero delle somme erogate per la requisizione delle lane, ecc.	»	30.000.000 —
Totale degli aumenti	L.	43.910.401,77

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 116 – Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi, ecc. . . .	L.	5.500.000
Cap. n. 167 – Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal Tesoro, ecc.	»	1.400.000
Cap. n. 310 – Rimborso dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese per l'ammortamento dei mutui contratti ecc	»	1.400.000
Totale delle diminuzioni	L.	8.300.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

OMISSIS.

---

7. — Bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Entrata.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Prodotti della rete principale e dello Stretto di Messina	L.	560.000.000
Cap. n. 4 — Telegrammi privati	»	200.000
Cap. n. 6 — Corrispettivi per l'esercizio di binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria	»	2.500.000
Cap. n. 10 — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa	»	2.500.000
Cap. n. 12 Ricuperi dei servizi	»	3.000.000
Cap. n. 14 — Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materiali fuori d'uso od esuberanti.	»	1,200.000
Cap. n. 15 — Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune	»	1.200.000
Cap. n. 33 — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	»	122.600.000

A) Lavori patrimoniali . . . . L. 46.000.000

4 (modificata la denominazione) — Contributo della parte ordinaria per migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti (capitoli 51-69 e 71 della spesa) . . . . . L. 46.000.000

D) Materiale rotabile e navi traghetto » 76.600.000

1 — Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento (capitoli n. 50, 66 e 67 della spesa) . . . . L. 76.600.000

Cap. n. 48 — Entrate diverse (gestione del Fondo pensioni e sussidi)	L.	1.200.000
Cap. n. 48-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo straordinario dell'Erario a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso del numero dei pensionati, dovuto ad eventi straordinari (gestione del Fondo pensioni e sussidi)	»	125.000.000
Cap. n. 52 — Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del Fondo pensioni e sussidi (gestione del Fondo pensioni e sussidi)	»	1.400.000
Cap. n. 67 — Interessi sul Fondo dell'Opera (Opera di previdenza a favore del personale)	»	550.000
Cap. n. 70 — Entrate diverse ed eventuali (Opera di previdenza a favore del personale	»	1.602.000
Cap. n. 84 — Tasse erariali e di bollo su trasporti (capitolo n. 123 della spesa)	»	2.800.000
A) Tasse erariali . . . . L. 2.300.000		
B) Tassa di bollo . . . . » 500.000		
Totale degli aumenti . . .	L.	827.552.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 3 — Redditi patrimoniali	L.	2.000.000
Cap. n. 5 — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	»	500.000
Cap. n. 7 — Prodotti per servizi accessori	»	2.000.000
Cap. n. 17 — Interessi a carico della gestione delle case economiche per i capitali forniti dall'Amministrazione, ecc.	»	1.900.000
Cap. 18 — Canone a carico del "Dopolavoro ferroviario" per la sede di Roma, ecc.	»	100.000
Cap. n. 20 — Proventi eventuali	»	7.000.000
Cap. n. 24 — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	»	550.000.000
Cap. n. 47 — Ritenute al personale (gestione del Fondo pensioni e sussidi)	»	1.800.000
Cap. n. 49 (modificata la denominazione) — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (Gestione del Fondo do pensioni e sussidi)	»	112.000.000
Cap. n. 60 — Affitti delle case (Gestione delle case economiche per i ferrovieri)	»	500.000
Cap. n. 61 — Proventi e ricuperi diversi (Gestione delle case economiche per i ferrovieri)	»	1.500.000
Cap. n. 62 — Prelevamenti dal Fondo di riserva (Gestione delle case economiche per i ferrovieri)	»	1.600.000
Cap. n. 69 — Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni (Opera di previdenza a favore del personale)	»	400.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	681.300.000

c) *di nuova istituzione*:

Cap. 59-*bis* — Ricavi patrimoniali (Gestione delle case economiche per i ferrovieri) . . . . *per memoria*

Spesa.

a) *In aumento*:

Cap. n. 1 — Personale (servizi della Direzione generale) . . . . L. 500.000

Cap. n. 3 — Personale (Servizio movimento) . . . » 300.000

Cap. n. 6 — Personale (Servizio commerciale e del traffico) . . . . » 300.000

Cap. n. 10 — Forniture, spese ed acquisti (Servizi - Materiale a trazione) . . . . » 25.800.000

A) Combustibile per la locomozione a vapore (cap. 10 B-1) . . . . L. 11.500.000

B) Energia elettrica per la trazione dei treni (cap. 10 C-1) . . . . » 5.000.000

C) Locomozione con carburanti (capitolo 10 D-1) . . . . » 800.000

D) Diverse . . . . » 8.500.000

Locomozione a vapore (cap. 10 D-2) . . . . . . L. 5.000.000

Locomozione elettrica (capitolo 10 C-2) . . . . . . » 200.000

Locomozione con carburanti (cap. 10 D-2) . . . » 200.000

Locomozione a vapore ed elettrica . . . . » 3.100.000

pulizia ed untura veicoli (cap. 10 E-1) L. 1.800.000

spese diverse (capitolo 10 E-2) . . . L. 1.300.000

Cap. n. 13 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni) . . . . L. 3.000.000

Cap. n. 16 — Forniture, spese ed acquisti (Linee secondarie a scartamento ridotto - Gruppo Sicilia) . . . » 200.000

Cap. n. 19 — Personale (Navigazione dello Stretto di Messina) . . . . » 300.000

Cap. n. 20 — Forniture, spese ed acquisti (Navigazione dello Stretto di Messina) . . . . » 1.100.000

Cap. n. 23 — Contributo per l'assicurazione degli avventizi ordinari presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni . . . . » 130.000

Cap. n. 24 — Spese per assegni e indennità diverse al personale . . . . » 700.000

Cap. n. 26 — Oblazioni e sussidi al personale . . » 250.000

Cap. n. 30 — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse . » 700.000

B) Avvisi, orari e pubblicaizoni non inerenti ai lavori statistici . . . . . L. 700.000

Cap. n. 37 — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	L.	1.600.000
Cap. n. 39 — Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine	»	600.000
Cap. n. 40 — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	»	300.000
Cap. n. 44 — Spese diverse	»	7.000.000
Cap. n. 50 — Rinnovamento del materiale rotabile, ecc.	»	76.600.000
Cap. n. 51 (modificata la denominazione) — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti	»	46.000.000
Cap. n. 59 — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali e per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 66 — Acquisto di materiale rotabile e di navi traghetto ecc.	»	76.600.000
Cap. n. 69 (modificata la denominazione) — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto stabili	»	44.000.000
Cap. n. 71 — Miglioramenti alle linee ed agli impianti, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 84 — Pensioni (Gestione del Fondo pensioni e sussidi)	»	10.200.000
Cap. n. 85 — Indennità per caro-viveri (Gestione del Fondo pensioni e sussidi)	»	3.600.000
Cap. n. 96 — Imposte e sovrimposte (Gestione delle case economiche per i ferrovieri)	»	300.000
Cap. n. 102 — Versamenti alla Cassa depositi e prestiti (Gestione delle case economiche per i ferrovieri) . .	»	170.000
A) per accantonamento del contributo statale per l'attenuazione dei fitti delle nuove costruzioni, ecc. . . . . . . L. 100.000		
B) Per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte, ecc. . . . . » 70.000		
Cap. n. 105 — Indennità di buonuscita (Opera di previdenza a favore del personale	»	5.700.000
Cap. n. 123 — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti	»	2.800.000
A) Tasse erariali . . . . . . L. 2.300.000		
B) Tassa di bollo . . . . . . » 500.000		
Totale degli aumenti . . .	L.	311 250.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 4 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio Movimento)	L.	500.000

Cap. n. 8 — Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporto ri-

maste totalmente o parzialmente scoperte (Servizio Commerciale e del Traffico)	L.	500.000
Cap. n. 9 — Personale (Servizio materiale e trazione)	»	3.000.000
Cap. n. 12 — Personale (Servizio lavori e costruzione)	»	6.500.000
Cap. n. 15 — Personale (Linee secondarie a scartamento ridotto - Gruppo Sicilia)	»	1.000.000
Cap. n. 21 — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc. . . . . »	»	112.000.000
Cap. n. 33 — Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso di ufficio e di magazzino	»	300.000
Cap. n. 34 — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	»	1.000.000
Cap. n. 43 — Addebiti per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori . . .	»	2.000.000
Cap. n. 45 — Servizi accessori ad impresa od in economia	»	500.000
Cap. n. 46 — Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri, ecc.	»	1.300.000
Cap. n. 47 — Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del "Dopolavoro ferroviario" in Roma, ecc.	»	80.000
Cap. n. 53 — Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamenti	»	6.900.000
Cap. n. 54 — Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria, ecc.	»	1.400.000
Cap. n. 56 — Assegno al Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 95 — Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili (Gestione delle case economiche per i ferrovieri	»	1.800.000
Cap. n. 97 — Spese di amministrazione, custodi e diverse (Gestione delle case economiche per i ferrovieri) .	»	550.000
Cap. n. 98 — Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile (Gestione delle case economiche per i ferrovieri)	»	350.000
Cap. n. 99 — Manutenzione ordinaria (Gestione delle case economiche per i ferrovieri)	»	1.200.000
Cap. n. 100 — Manutenzione straordinaria (Gestione delle case economiche per i ferrovieri)	»	170.000
Cap. n. 109 — Avanzo della gestione (Opera di previdenza a favore del personale)	»	3.948.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	164.998.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Decreto ministeriale 31 marzo 1936-XIV. — *Trattamento agli avventizi delle Ferrovie dello Stato che hanno contratto o contraggono arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M.V.S.N. per esigenze militari di carattere eccezionale* (1).

IL MINISTRO, PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, relativo al trattamento al personale delle Ferrovie dello Stato richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto l'accordo concluso il 28 giugno 1935-XIII fra la Confederazione fascista degli industriali e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria in ordine al trattamento da fare agli operai dell'industria richiamati alle armi.

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1. — Agli avventizi delle Ferrovie dello Stato, sia ordinari che straordinari, appartenenti al ramo esecutivo ed aventi qualifiche di grado inferiore al 12°, richiamati alle armi posteriormente al 1° gennaio 1935-XIII per esigenze militari di carattere eccezionale, o che, dopo tale data, col consenso dell'Amministrazione, abbiano contratto o contraggano, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M.V.S.N., spetta, in aggiunta al trattamento militare una indennità una volta tanto pari:

a 4 giorni di paga, quando abbiano l'anzianità di servizio di un anno;
a 8 giorni di paga, quando abbiano un'anzianità da due a tre anni;
a 12 giorni di paga, quando abbiano un anzianità superiore ai tre anni.

Dal trattamento di cui sopra sono però esclusi quelli che abbiano già abbandonato o siano per abbandonare il servizio perchè chiamati alle armi per obblighi di leva o per arruolamento volontario per anticipazione degli obblighi di leva.

Art. 2. — Agli effetti della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo precedente devesi considerare la paga o retribuzione in godimento all'atto del richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario, esclusa ogni altra eventuale competenza per indennità di caro-viveri, per indennità varie e soprassoldi.

Art. 3. — Per gli avventizi straordinari, richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente nelle circostanze previste dall'art. 1 del presente decreto, il tempo da loro così trascorso alle armi sarà riconosciuto utile agli effetti del passaggio ad avventizi ordinari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 marzo 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

Il Ministro per le comunicazioni:
Benni.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 147 del 26 giugno 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1936-XIV. — *Tariffe ferroviarie per il trasporto di pirite marziale o di ferro (solfuro di ferro naturale)* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1. — Nella « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a piccola velocità » delle Condizioni e tariffe per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato, la voce « Pirite marziale o di ferro (solfuro di ferro naturale): *a*) alla rinfusa; *b*) imballata» è annullata con le relative classificazioni e sostituita dalla seguente:

Pirite marziale o di ferro (solfuro di ferro naturale)	68	—	71	72	136 A

Art. 2. — Nell'elenco delle merci alle quali compete l'aumento percentuale del 300% e che figurano indicate nell'allegato n. 3 all'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, la voce « Pirite marziale o di ferro (solfuro di ferro naturale) alla rinfusa e spedita sotto il regime della tariffa eccezionale n. 136 *A* » è annullata e sostituita dalla seguente: « Pirite marziale o di ferro (solfuro di ferro naturale) di origine nazionale ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la Registrazione ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 5 maggio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 137 del 15 giugno 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1936-XIV. — *Divieto di esportazione dalla Sicilia delle piante di agrumi limitatamente alle specie limone, pompelmo e cedro* (1).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della su citata legge, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Ravvisata la necessità di proibire, ai fini di evitare il diffondersi del «mal secco» degli agrumi, la esportazione dalla Sicilia delle piante e parti di piante di alcune specie agrumarie che sono attaccate dalla malattia;

Visto il parere espresso dal Ministero delle corporazioni;

Tenuto presente il voto del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

DECRETA:

Art. 1. — Ai sensi dell'art. 8, lettera *d*), della legge 18 giugno 1931, n. 987, citata nelle premesse, è vietata la esportazione dalla Sicilia delle piante e delle parti di piante di agrumi, limitatamente alle specie limone, pompelmo e cedro.

Art. 2. — L'osservanza delle disposizioni di cui al precedente articolo sarà esercitata, in conformità dell'art. 20 del regolamento 12 ottobre 1933, n. 1700, su citato, dai Regi osservatori per le malattie delle piante, sia direttamente, sia a mezzo dei delegati speciali per le malattie delle piante, coadiuvati dalla Milizia ferroviaria, portuale e stradale, e della Milizia forestale.

Art. 3. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il 1° luglio 1936-XIV, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: ROSSONI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 138 del 16 giugno 1936-XIV.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 28

9 Luglio 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1126. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, concernente il trattamento per gli impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali in dipendenza di malattia o infortunio a causa o in occasione del servizio* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, concernente il trattamento per gli impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali in dipendenza di malattia o infortunio a causa o in occasione del servizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1936-XIV.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1142. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro delle Comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro per le comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 25 giugno 1936-XIV.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 giugno 1936-XIV, n. 1172. — *Estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra* 1915-1918 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLOPTÁ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti mobilitati, alle operazioni militari nelle Colonie dell'Africa Orientale, le varie provvidenze a favore di coloro che prestarono servizio come combattenti durante la guerra 1915-18;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le disposizioni in vigore, recanti aumento dei limiti di età e diritti preferenziali nei pubblici concorsi e benefici economici e di carriera, secondo i rispettivi ordinamenti, a favore dei personali delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici locali e parastatali, che prestarono servizio militare in zona di operazioni durante la guerra 1915-18, si applicano anche ai cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

I presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1936-XIV.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. 1118. — *Partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili "A.N.I.C."* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 maggio 1936, n. 959, che accorda agevolazioni alle imprese che addivengono all'esercizio ed alla esecuzione di impianti per il trattamento per idrogenazione degli oli minerali grezzi e di combustibili in genere per produzione di carburanti sintetici.

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2200, con cui fu autorizzato l'impianto nel Regno da parte dell'Azienda Italiana Petroli Albania "A.I.P.A.", istituita presso il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle ferrovie dello Stato) di uno stabilimento per la lavorazione dell'olio grezzo;

Ritenuto che essendo stata costituita la Società Anonima Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili, il compito di provvedere all'impianto di detto stabilimento deve essere assunto dalla Società stessa, nella quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per conto della summenzionata Azienda Italiana Petroli Albania "A.I.P.A." e l'Azienda Generale Italiana Petroli "A.G.I.P." partecipano complessivamente per la quota del 50% (cinquanta per cento) dell'intero capitale azionario;

Riconosciuta pertanto la necessità urgente ed assoluta di provvedere i mezzi finanziari occorrenti per la partecipazione, sia delle Ferrovie dello Stato, che dell'Azienda Generale Italiana Petroli, al capitale azionario della nuova società anonima anzidetta;

Visto l'art 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministri per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2200, è revocato.

Art. 2. — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per conto dell'Azienda Italiana Petroli "A.I.P.A.", è autorizzata a partecipare fino alla concorrenza di cento milioni all'aumento del capitale azionario della Società Anonima "Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili", costituita con sede legale a Roma, con atto del notaio Guasti, rogito 17 febbraio 1936, n. 33312 di rep., col capitale iniziale di L. 500.000.

Art. 3. — L'Amministrazione dello Stato è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale dell'Azienda Nazionale Italiana Petroli, fino alla concorrenza della somma di L. 100.000.000, onde consentire a quest'ultima di partecipare all'aumento di capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili.

Art. 4. — Le somme necessarie per formare le quote di capitale di cui ai precedenti articoli 2 e 3 rispettivamente delle Ferrovie dello Stato per conto

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 144 del 23 giugno 1936-XIV.

dell'"A.I.P.A." e dell'Azienda Generale Italiana Petroli, saranno da inscrivere nel bilancio del Ministero delle finanze e saranno somministrate fino alla concorrenza di L. 200.000.000 nell'esercizio 1936-37.

Art. 5. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre con suo decreto le variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. 1104. — *Nuove concessioni in materia di temporanea importazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il regolamento relativo, approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Visto le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni su dette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1936-XIV.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla T.I.	Termine massimo per la riesportazione
Rum	per la fabbricazione di vermut (concessione valevole fino al 30 giugno 1937).	1 hl.	1 anno
Citrato di calcio (per un quantitativo massimo di tonn. 700).	per la fabbricazione di acido citrico (concessione valevole fino al 30 novembre 1937).	Kg. 500	6 mesi

Art. 2. — E' confermata in via permanente, la importazione temporanea di nastro di ottone per la fabbricazione di occhielli, ganci, rivetti e bottoni, concessa in via provvisoria col R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 725, convertito nella legge 27 gennaio 1936, n. 169.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. 1253. — *Riconferma nella carica di Consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. Decreto Legge 22 maggio 1924, n. 868;
Visto il R. Decreto Legge 19 luglio 1924, n. 1244;
Visto il R. Decreto Legge 19 luglio 1924, n. 1321;
Visto il R. Decreto Legge 11 giugno 1925, n. 1049;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono riconfermati nella carica di Consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2 punto b) del citato R. Decreto Legge 22 maggio 1924 n. 868, a datare dal 4 luglio 1936-XIV il Gr. Uff. Ing. Filippo BRANCUCCI, Capo Servizio P.le delle Ferrovie dello Stato ed il Gr. Uff. Ing. Felice FIORI, Capo Servizio P.le delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2. — E' riconfermato nella carica di Consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art 2 punto c) del citato R. Decreto Legge 22 maggio 1924, n. 868, a datare dal 4 luglio 1936-XIV, il Gr. Uff. Dott. Ettore CAMBI, Ragioniere Generale dello Stato in rappresentanza del Ministero delle Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 153 del 4 luglio 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1936-XIV. — *Istituzione di speciali tariffe ferroviarie per il percorso Roma-Viterbo e viceversa* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) di cui la relazione N. C. 311-9790-6 in data 20 aprile 1936-XIV;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare per i biglietti dalle stazioni di Roma per Viterbo e viceversa prezzi speciali adeguati ma non inferiori a quelli che la Società Romana per le Ferrovie del Nord pratica per lo stesso percorso concorrente.

Art. 2. — Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la durata e la decorrenza del provvedimento.

Art. 3. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 23 aprile 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le Finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1936-XIV.

DECRETO INTERMINISTERIALE 24 giugno 1936-XIV. — *Nuova tabella delle merci la cui importazione dall'estero è soggetta a licenza* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, modificato con il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 79;
Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1926;

Determina:

Art. 1. — Con decorrenza dal 1° luglio 1936, alla tabella delle merci la cui importazione dall'estero è vincolata a licenza del Ministero delle finanze allegata al decreto Ministeriale 22 marzo 1936, viene sostituita la tabella annessa al presente decreto.

Art. 2. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 giugno 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.
Il Ministro per l'agricoltura e foreste: ROSSONI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1936-XIV.

Elenco delle merci vincolate a licenza del Ministero delle Finanze.

Numero e lettera della Tariffa	Denominazione delle merci
1	Cavalli.
2	Muli.
4	Bovi.
5	Tori.
6	Vacche.
7	Giovenchi e torelli.
8	Vitelli.
11	Porci.
12	Pollame.
15	Selvaggina.
18	Animali morti.
19	Carni non preparate.
20	Carni preparate.
21	Estratti di carne e brodi condensati.
22	Condimenti per brodi e per minestre.
23	Minestre preparate.
24	Uova di pollame.
25	Giallo d'uova, disseccato o liquido.
28	Zucchero di latte.
29	Burro di latte.
31	Caseina.
33	Pesci freschi, anche congelati.
34	Pesci preparati.
35	Crostacei, testacei e molluschi, mangerecci.
36	Caviale e altre uova di pesce preparato.
37	Caffè.
38	Cicoria.
39	Zucchero.
39-bis	Zucchero invertito.
40	Glucosio.
41	Melazzo.
42	Miele di ogni sorta.
43	Frutti e scorze di frutti, canditi.
44	Marmellate, gelatine e altre conserve di frutti.
45	Caramelle, confetti, pastiglie e altri lavori di zucchero.
46	Torroni mandorlati, ecc.
47	Biscotti.
48	Prodotti a base di zucchero n.n.
49	Amidi, farine, ecc.
50	Cacao.
51	Cioccolata.
52	Cannella.
53	Chiodi e steli di garofani.
54	Pepe nero e bianco, e pepe garofanato.
55	Peperoni rossi.
56	Zenzero in radica ecc.
57	Tè e matè.
58	Vainiglia.
59	Zafferano.
60	Noci moscate.
61	Amomi e cardamomi.
62	Senapa.
63	Spezie n.n.

Numero e lettera della Tariffa	Denominazioni delle merci
64	Frumento.
65	Segala.
66	Orzo.
67	Granturco.
68	Riso.
69	Granaglie n.n.
70	Farine.
71	Semolino.
72	Paste di frumento.
73	Pane e biscotto di mare.
74	Legumi secchi.
75	Farine di legumi.
76	Patate.
77	Ortaggi freschi
78	Ortaggi secchi, preparati ecc.
79	Pomodori.
80	Capperi freschi.
81	Agrumi.
82	Ananassi e banane.
83	Olive secche.
84	Uva.
85	Frutta fresche n.n.
86	Castagne.
87	Farine di castagne.
88	Carrube.
89	Datteri.
90	Fichi secchi.
91	Mandorle.
92	Nocciole.
93	Noci.
94	Pignoli.
95	Pistacchi.
96	Prugne secche.
97	Frutta secche n.n.
98	Frutti, legumi e ortaggi, nell'aceto, in salamoia, e nell'olio.
99	Conserva di pomodori.
100	Funghi.
101	Tartufi.
102	Noci di cocco.
106	Vini.
107	Vino vermut.
110	Acquaviti.
111	Liquori, ecc.
112	Sciroppi per bibite.
117	Semi oleosi.
118	Olive fresche.
119	Copra.
120	Frutti oleosi n.n.
121	Farine di semi oleosi n.n.
122	Panelli di semi oleosi ecc.
123	Sansa di olive.
124	Oli animali.
125	Oli vegetali.

Numero e lettera della Tariffa	Denominazioni delle merci —
126	Oli ossidati e soffiati, di qualsiasi specie.
127	Sevo animale.
128	Oleomargarina.
129	Grasso di maiale.
130	Lardo.
131	Burro artificiale.
132	Dégras, ecc.
133	Burro di cacao.
134	Olio di cocco, di illipé e di palmisti.
135	Olio di palma.
136	Sevo vegetale.
137	Grassi non nominati.
138	Spermaceti.
139	Cera.
140	Canapa.
141	Stoppa di canapa.
142	Lino.
143	Stoppa di lino.
144	Juta.
145	Sparto.
146	Crino vegetale, anche arricciato.
147	Vegetali filamentosi n.n.
148	Cordami di canapa ecc.
149	Cordoni di canapa ecc.
150	Filetti di cocco, ecc.
151	Cordami di cocco, ecc.
152	Filati di lino, semplici.
153	Filati di canapa, semplici.
154	Filati di lino e di canapa, ritorti.
155	Filati di juta.
156	Filati e spago, di carta.
157	Filati semplici di lino e di canapa a lungo tiglio o refe, ecc.
158	Filati di lino e di canapa ecc., per la vendita al minuto.
159	Reti di canapa e di lino.
181	Cotone.
182	Cascami di cotone, di ogni sorta.
211	Lane.
212	Cascami e borra di lana.
213	Crino animale.
214	Pelo.
215	Setole.
247	Seta tratta.
248	Cascami di seta.
252	Tessuti di seta.
ex 270 al 273 ed ex 273 bis	Oggetti confezionati di qualsiasi prodotto tessile aventi guarnizioni od applicazioni di pellicceria.
273	Oggetti cuciti di seta.
274	Minerali metallici.
276	Ceneri di zinco.
277	Scorie provenienti da fusione, ecc.
278	Rottami di ferro e di acciaio.
279	Rottami di ghisa, ecc.
280	Ghisa da fusione o da affinazione, allo stato greggio.

Numero e lettera della Tariffa	Denominazione delle merci
281	Leghe ferro-metalliche allo stato greggio.
282	Metalli per leghe, ecc.
284	Acciai in lingotti.
285	Acciai comuni in blooms e bidoni.
286	Ferri e acciai comuni, laminati a caldo, in barre o verghe greggie.
287	Acciai speciali, laminati a caldo, in barre o verghe greggie.
288	Ferri e acciai, in barre o verghe trafilate o laminate a freddo, ecc.
289	Ferri e acciai battuti in barre a sezione costante, ecc.
290	Ferri e acciai, in barre o verghe, lavorate.
291	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a freddo.
292	Fili di ferro o di acciaio, di sezione tonda o quadrata.
297	Ferri e acciai comuni, laminati a caldo in lamiere piane, ecc.
298	Acciai speciali, laminati a caldo in lamiere piane, anche ricotte greggie.
299	Lamiere piane di ferro o di acciaio, laminate a freddo, eccetera.
300	Lamiere di ferro o di acciaio, lavorate.
350	Verghe o spranghe di rame e sue leghe.
351	Fogli o lamiere di rame e sue leghe.
352	Lastre di rame e sue leghe, per focolai di caldaie, ecce.
353	Fili di rame e sue leghe.
355	Tubi di rame e sue leghe.
370	Alluminio e sue leghe.
373	Antimonio allo stato metallico.
375	Mercurio.
ex 376 a)	Ossido di nichelio.
376 b)	Nichelio e sue leghe in verghe, in fogli, in lamiere, in fili e in tubi.
379 a)	Piombo e sue leghe in pani e in rottami.
386 a-b)	Zinco e sue leghe in pani, in rottami matto, scorie, ecc.
388 a)	Metalli e leghe metalliche n.n. in pani e in rottami.
396 al 466	Macchine e apparecchi, e loro parti.
468	Lime e raspe.
497 ter-b)	Valvole termoioniche, ecc.
501 a) 1	Orologi da tasca in cassa d'oro.
502 a)	Casse di orologi da tasca, d'oro.
520 b)	Trattrici.
550	Corindome artificiale, ecc.
556	Caolino.
558	Argille, terre refrattarie, e terre da fonderia.
562	Zolfo greggio e raffinato e fiore di zolfo.
563	Bitumi solidi.
ex 564	Torba e pece minerale secca.
ex 564 bis	Coke di pece e coke di petrolio.
565	Pietre, terre, e minerali non metallici non nominati.
567	Materiale refrattario.
569	Cementi.
593	Amianto greggio, anche in polvere.
601	Grafite.
603	Mica.

Numero e data della Tariffa	Denominazione delle merci
604	Legno.
605	Legna da fuoco.
606	Carbone di legna.
610	Pali.
624 a)	Sughero greggio.
639	Corna, ossa e altre materie affini.
640	Corozo e semi di palma dum. ecc.
642 a)	Celluloide·
645	Essenza di trementina.
648	Oli greggi di catrame.
649	Benzolo, toluolo e xilolo.
650	Paraffina solida.
651	Ceresina.
654	Gomme.
655	Resine.
656	Gommoresine e balsami.
658	Olii essenziali ed essenze.
659	Terpeni degli olii essenziali
660	Eteri per liquori e per profumeria.
661	Profumi sintetici e costituenti di essenze non nominati.
662	Profumerie.
663	Sapone.
670	Iodio·
672	Acidi.
673	Sodio· potassio e calcio.
674	Potassa caustica.
675	Soda caustica.
678	Magnesia calcinata o caustica.
679	Ossidi.
680	Carbonati.
684	Bromuri metallici.
685	Joduri metallici, ecc.
689 f)	Nitrato di potassio.
692 h)	Solfato di rame.
692 i)	Solfato di sodio.
694 bis	Litopone.
705	Cianuri di potassio e di sodio·
715	Concimi chimici.
716	Concimi organici di origine animale, vegetale e mista.
717	Acidi.
718	Acidi grassi.
721	Glicerina.
723	Acetone.
726	Pirolignite di calcio (acetato di calce impuro).
727	Acetati e pirolignit non nominati.
730	Bromuri di metile, di etile, di metilene e simili.
731	Joduri di metile, di etile, di metilene. ecc.
744 al 748, 750 752 al 754	Colori organici sintetici, profondi intermedi· ecc.
ex 767	Alcaloidi dell'oppio e loro sali.
775	Canfora.
777	Piante e parti di piante, medicinali, non nominate·
783	Legni per tinta e concia.
784	Radiche, cortecce e frutti, per tinta e per concia.

Numero e data della Tariffa	Denominazione delle merci
786	Foglie, licheni, fiori, piante ed altre parti di piante per tinta e per concia n.n.
790	Estratti coloranti di legni, ecc.
791	Estratti tannici per concia.
795	Colori organici sintetici.
796	Colori non nominati.
797	Lacche di analina o di altre sostanze coloranti.
800	Inchiostro.
803	Colla.
805	Pelli non buone da pellicceria crude, fresche, secche o marinate.
806	Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche.
808	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate.
814	Cuoio falso.
825	Lavori da pellicciaio non nominati.
826	Gomma elastica.
826 bis	Avanzi, frantumi, residui o ritagli di ebanite di gomma elastica, ecc.
846	Pasta per la fabbricazione della carta.
847 a-1 alfa	Carta bianca o tinta in pasta non patinata, in rotoli, per giornali, ecc.
874	Grammofoni o parti di grammofoni.
879 a)	Pietre pregiose greggie.
879 b-1	Pietre preziose lavorate fini o gemme propriamente dette.
880	Platino in verghe, in pani, in polvere e in rottami.
881	Oro e platino in lamine, fili e fogli.
882	Argento in verghe, in pani, in polvere e in rottami, in lamine, in fili, in fogli.
883	Gioielli d'oro di platino, d'argento.
884	Vasellame e posaterie d'oro, di platino, d'argento.
885	Lavori per usi industriali, ecc. di oro, di platino, d'argento.
886	Oro e platino in lavori non nominati.
887	Argento in lavori non nominati, anche dorati.
888	Calzature di pelle o di cuoio.
892	Calzature o soprascarpe di gomma elastica, ecc.
918	Avena.
919	Radiche di arrow-root, manioca, cassava e simili.
920	Fecole.
921	Amido.
922	Destrina, bozzine e colle a base di fecole e di amidi.
923	Lieviti.
924	Semi non oleosi.
925	Crusca.
926	Fieno.
927	Luppolo.
928	Scorze di agrumi, fresche o secche.
929	Foglie di alloro.
930	Giaggiolo.
931	Fiori freschi.
932	Prodotti vegetali non nominati.
933	Semi di bachi da seta.

Numero e lettera della Tariffa	Denominazione delle merci
934	Capelli.
935	Spugne.
936	Pellette e caglioli.
937	Presame.
938	Budella.
939	Piume e penne da letto.
940	Stecche di balena, vera o falsa.
948 b)	Pellicole per cinematografia, impressionate.
951	Stracci di ogni sorta.
952 a)	Oro in verghe, in pani, in polvere e in rottami.

Roma, addì 24 giugno 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 29

16 Luglio 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafic[illegible] della Guardiola, 22

LEGGE 25 maggio 1936-XIV, n. 1242. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, che modifica il regime delle importazioni delle merci dall'estero* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, che modifica il regime delle importazioni delle merci dall'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addà 25 maggio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1 Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1936-XIV.

LEGGE 28 maggio 1936-XIV, n. 1260. — *Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 2 dicembre* 1935-XIV *n.* 2097, *concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi, con la seguente modificazione:

Il testo dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

" Il credito dello Stato per la tassa di trasporto non corrisposta a norma del presente decreto è privilegiato sulla generalità dei mobili del debitore.

" Tale privilegio ha lo stesso grado del privilegio stabilito dall'art. 1957 del Codice civile, al quale è tuttavia posposto ".

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 luglio 1936-XIV.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1186. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 703, che disciplina la decorrenza delle ritenute sulle indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di appartamenti costruiti col contributo statale.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 703, che disciplina la decorrenza delle ritenute sull'indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di appartamenti costruiti col contributo statale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1936-XIV — *Facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato a favore degli stranieri.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Viste le "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato";

Vista le relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale e del traffico - n. C. 311.27339/L in data 17 aprile 1936-XIV;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;
Visto il decreto interministeriale n. 1283 del 7 novembre 1933, prorogato con i decreti interministeriali n. 2081 del 23 gennaio 1934, n. 2677 del 27 marzo 1934 e n. 1074 del 10 ottobre 1934, nonchè i decreti interministeriali n. 2533 del 12 marzo 1935, n. 685, del 10 settembre 1935 e n. 1368, del 10 dicembre 1935;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1. — La riduzione dal 30 al 50 per cento sul prezzo dei normali biglietti di libera circolazione, concessa ai residenti all'estero con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 2533 in data 12 marzo 1935 è abrogata ed in sua vece è istituito un unico tipo di biglietto di libera circolazione ai prezzi sottoindicati:

	Validità	1ª classe	2ª classe	3ª classe
	—	—	—	—
Intera rete	Giorni 6	240	170	210
	» 15	530	360	120
	» 30	900	620	360

Art. 2. — L'applicazione dei prezzi speciali di cui all'articolo precedente nonchè delle altre facilitazioni di viaggio concesse agli stranieri ed agli italiani residenti all'estero o nelle colonie o nei possedimenti italiani con i decreti interministeriali n. 1283 del 7 novembre 1933, n. 2081 del 23 gennaio 1934, n. 1074, del 10 ottobre 1934, n. 685 del 10 settembre 1935 e n. 1368 del 20 dicembre 1935, è prorogata a tempo indeterminato.
Resta peraltro abrogata l'applicazione della riduzione del 70 per cento per i viaggi in 1ª classe effettuati in appoggio a buoni alberghieri di cui l'art. 1 del decreto Ministeriale n. 680 del 10 settembre 1935.
Art. 3. — Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la decorrenza e le norme particolari di applicazione del provvedimento coordinando in relazione ad esso le norme relative a tutte le facilitazioni concesse alle suddette categorie di persone.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 aprile 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1936-XIV. — *Norme per l'esecuzione del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, concernente il trattamento degli agenti ferroviari richiamati alle armi per mobilitazione* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, che disciplina il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il decreto del Capo del Governo 6 novembre 1935-XIV, contenente le norme per l'esecuzione del citato R. decreto-legge;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501;

Ritenuta la necessità di emanare le norme occorrenti per la esecuzione del decreto Ministeriale medesimo;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1. — Il trattamento stabilito con gli articoli da 1 a 4 del decreto Ministeriale 16 giugno 1933-XIII, n. 3501, si applica al personale previsto in detti articoli per il quale, in base a dichiarazione dell'autorità militare competente, ove ciò non possa desumersi dai documenti militari esibiti dagli interessati, risulti che il richiamo, il trattenimento alle armi o l'arruolamento volontario sono dipendenti da esigenze militari di carattere eccezionale e però diverse da quelle previste dall'art. 5 del decreto medesimo.

Detto trattamento è senz'altro applicabile al personale richiamato, trattenuto alle armi o arruolatosi volontario e destinato presso reparti di truppa, Comandi o servizi militari dislocati nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Per tutto il tempo del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volotario nelle condizioni eccezionali previste nei precedenti comma il personale è considerato " in congedo per mobilitazione militare ".

Nei casi previsti dall'art. 5 del decreto Ministeriale n. 3501 continuano ad applicarsi gli articoli 68 e 70 del regolamento del personale ferroviario ove si tratti di agenti di ruolo.

Per gli agenti non di ruolo valgono le disposizioni che regolano in via normale la loro posizione e il relativo trattamento nei casi che siano chiamati alle armi per servizio temporaneo o per adempiere agli obblighi di leva o che si arruolino volontariamente per anticipazione agli obblighi di leva.

Art. 2. — La efficacia delle disposizioni degli articoli 2 e 4 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, nei confronti del personale avventizio straordinario si intende limitata alla durata dei lavori o delle mansioni per cui l'assunzione venne disposta.

Le disposizioni medesime non sono applicabili al personale avventizio ordinario e straordinario che, assunto ai termini dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-Anno XIII n. 3501 in sostituzione di quello alle armi, venga a sua volta richiamato alle armi o contragga arruolamento volontario.

Art. 3. — La eventuale riammissione in servizio del personale avventizio ordinario e straordinario richiamato alle armi o arruolatosi volontariamente

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 1936-XIV.

nelle Forze armate o nella M.V.S.N. nelle circostanze previste dall'art. 1 del decreto Ministeriale 1935-XIII è subordinata alla condizione che gli interessati presentino all'Amministrazione domanda di riammissione entro 60 giorni dalla data del congedo o dell'invio in licenza straordinaria in attesa di congedo, esigendo la dichiarazione di avere serbato buona condotta sotto le armi.

Art. 4. — Le disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 3 e dell'art. 4 del decreto Ministeriale 16 giugno1935-XIII, n. 3501, non sono applicabili al personale avventizio sia ordinario che straordinario appartenente al ramo esecutivo e rivestito di qualifiche di grado inferiore al 12° il quale abbia già abbandonato o sia per abbandonare il servizio perchè chiamato alle armi per obblighi di leva o per arruolamento volontario per anticipazione degli obblighi di leva.

Art. 5. — Ai fini del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, e delle presenti norme gli agenti ferroviari distaccati in servizio permanente di Milizia Ferroviaria, richiamati o arruolatisi volontariamente alle armi, si considerano cessati dalla posizione di distaccati e rientrati nel posto ferroviario all'atto stesso del richiamo, o dell'arruolamento volontario alle armi.

Art. 6. — Il decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, non si aplica al personale ferroviario destinato al seguito dell'Esercito operante per l'esercizio di attribuzioni tecniche o amministrative, in qualità di assimilato o di militarizzato.

Art. 7. — Durante i primi due mesi del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento, di cui all'art. 1 lettera *a*) del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, al personale di ruolo va corrisposto — in aggiunta al trattamento militare per stipendio o paga, supplemento di servizio attivo o sovrapaga, aggiunta di famiglia o indennità di caro-viveri, o indennità militari varie dovutegli in relazione al grado di ufficiale o di sottufficiale o di militare di truppa rivestito — unicamente lo stipendio civile escluso ogni altro emolumento, tranne soltanto:

gli assegni stabiliti per gli ex combattenti e per le benemerenze fasciste di cui rispettivamente al R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1716, e l'aggiunta di famiglia che spetterebbe per l'impiego civile qualora nulla sia dovuto a tale titolo per il grado militare ovvero l'eventuale eccedenza dell'aggiunta di famiglia (o indennità di caro viveri) che sia dovuta, in importo inferiore, per il grado militare.

Art. 8. — Per la determinazione del trattamento previsto dal punto 2) della lett. *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, occorre raffrontare le competenze inerenti alla qualifica ferroviaria — ridotte rispettivamente a due terzi e alla metà, per gli ammogliati senza prole e per i celibi o vedovi senza prole — con gli assegni relativi al grado militare rivestito.

Agli effetti del raffronto previsto sia dal punto 1) sia dal punto 2) della lettera *b*) del predetto art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, si tiene conto:

da una parte dello stipendio, degli assegni per gli ex combattenti e per le benemerenze fasciste di cui sopra, del supplemento di servizio attivo e dell'aggiunta di famiglia inerenti all'impiego civile, al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, numero 561;

dall'altra parte dello stipendio o della paga, del supplemento di servizio attivo o della sovrapaga e dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità di caroviveri, al netto delle riduzioni di cui sopra, relativi al grado militare rivestito.

Tutti gli altri assegni dovuti, oltre quelli sopra indicati, nella posizione d'impiego civile, compresi anche quelli *ad personam* e le eventuali indennità di alloggio, non si considerano ai fini del cennato raffronto, anche se qual-

cuno di detti assegni sia computabile in tutto od in parte per la pensione; perciò gli assegni e le indennità di cui al presente capoverso restano sospesi dal giorno del richiamo o del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, pur rimanendo utili, in quanto lo siano, agli effetti della trattenuta e della liquidazione della pensione e delle prestazioni dell'Opera di previdenza.

Art. 9. — Ai fini dei trattamenti previsti dai precedenti articoli 7 e 8 l'assegno personale eventualmente spettante in base all'art. 4, comma 2 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, si considera alla stregua dell'aggiunta di famiglia.

Art. 10. — Ai fini dei trattamenti previsti nei precedenti articoli 7 e 8 e nell'art 2 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, l'importo dell'aggiunta di famiglia o della indennità di carovivevi inerente sia all'impiego civile, sia al grado militare, va sempre determinato nell'aliquota inferiore fra quella relativa alla dimora della famiglia al momento del richiamo o dell'arruolamento volontario e quella inerente alla residenza amministrativa dell'agente pure all'atto del richiamo o dell'arruolamento volontario in conformità alle norme vigenti.

Art. 11. — Le ritenute e le liquidazioni per le pensioni o per l'Opera di previdenza saranno praticate dall'Amministrazione ferroviaria nelle consuete forme e misure sulle competenze civili utili che ciascuno dei richiamati, trattenuti alle armi o arruolati volontariamente nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501 avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio presso l'Amministrazione ferroviaria.

Lo stesso dicasi per le ritenute per le assicurazioni sociali del personale avventizio.

Art. 12. — Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, debbono comprendersi nella prole minorenne anche i figli legalmente adottati, i figliastri e i figli naturali legalmente riconosciuti.

Art. 13. — Gli agenti di qualsiasi grado di ruolo e avventizi che abbiano famiglia conviventi a carico, i quali, all'atto del richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario nelle circostanze previste dal decreto Ministeriale n. 3501 del 16 giugno 1935-XIII, siano provvisti di alloggio dell'Amministrazione, conservano l'alloggio stesso per la famiglia, ma dagli assegni spettanti viene dedotto l'importo corrispondente al valore locativo assegnato all'alloggio dall'Amministrazione ferroviaria.

La deduzione di cui sopra è operata a cura dell'Amministrazione stessa.

Art. 14. — Per il personale in servizio di prova l'interruzione determinata da richiamo trattenimento alle armi o arruolamento volontario nelle circostanze previste dall'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, numero 3501, implica l'obbligo di completare, dopo il congedamento, il servizio di prova. Completato con esito favorevole detto servizio, la decorrenza della nomina a stabile, ai soli effetti giuridici, è retrodatata al giorno in cui la nomina stessa sarebbe avvenuta se l'interruzione dipendente da servizio militare non si fosse verificata.

Il personale in prova rimasto in servizio consegue dopo ultimato con esito favorevole il servizio di prova, la nomina a stabile con riserva di anzianità, rispetto a coloro che precedono in ruolo e che sono stati richiamati o trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente nelle cennate circostanze. Analoga riserva è stabilita a favore di quest'ultimo personale per la successiva promozione al grado superiore.

Per i vincitori dei concorsi che non possano assumere il servizio di prova perchè sotto le armi in qualità di richiamati o di trattenuti o di arruolati volontariamente, le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche per

quanto riguarda la loro nomina in prova, la quale pertanto verrà loro conferita — sempre ai soli effetti giuridici — dalla stessa data dalla quale sarebbe loro spettata se non fossero stati richiamati, trattenuti o arruolati volontariamente.

Art. 15. — Al personale in prova è dovuto il trattamento stabilito dall'articolo 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, sempre che abbia effettivamente assunto servizio prima del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario nelle circostanze previste dall'articolo medesimo.

Art. 16. — Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, le Ferrovie chiederanno al Ministero delle corporazioni i provvedimenti eventualmente adottati dalle organizzazioni sindacali per regolare il trattamento delle maestranze dipendenti dalla industria privata, richiamate alle armi o arruolatesi volontariamente nelle Forze armate o nella M.V.S.N. per esigenze militari di carattere eccezionale.

Modalità per il pagamento degli assegni.

Art. 17. — Per i primi due mesi a decorrere dal giorno del richiamo o del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e quella militare fanno ciascuna, agli agenti di ruolo, il trattamento previsto dall'art. 7 delle presenti norme.

Scorso tale periodo, gli agenti di cui al n. 1 del comma *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 16 giugno 1935-XIII, n. 3501, se sono militari di truppa, continuano a percepire dall'Amministrazione ferroviaria gli assegni civili indicati nel precedente art. 8 e dalla Amministrazione militare quelli militari.

Se invece rivestono gradi di ufficiale o sottufficiale ricevono, a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, gli assegni inerenti alla loro qualifica ferroviaria, come indicati al comma precedente, e dall'Amministrazione militare l'eventuale eccedenza degli assegni militari rispetto a quelli civili di cui sopra.

Quanto è previsto nel secondo è terzo comma del presente articolo per la corresponsione degli assegni al personale ferroviario di ruolo in detti comma indicato, si applica anche per il pagamento di quanto dovuto agli altri agenti di ruolo a mente del punto 2) del comma *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale n. 3501 del 16 giugno 1935-XIII e dell'art. 8 delle presenti norme e di quanto spettante al personale avventizio di cui all'art. 2 del decreto medesimo, a norma dell'articolo stesso.

Art. 18. — Gli uffici da cui gli agenti sono amministrati, appongono sul documento di chiamata alle armi o certificato di viaggio o foglio di via una annotazione firmata dal Capo dell'ufficio, dalla quale risulti l'Amministrazione, il Gruppo (per il personale d'ufficio), la qualifica, e gli assegni mensili al lordo, decurtati cioè delle sole riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561, distintamente per stipendio o paga, e sovrapaga, assegno di ex combattente, assegno per benemerenze fasciste, supplemento di servizio attivo, aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri e l'assegno personale di cui l'art. 4, comma 2° della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Essi muniscono inoltre gli agenti di una dichiarazione contenente gli stessi dati e uguale dichiarazione inviano rispettivamente alla Ragioneria centrale del Ministero della guerra, della marina, della aeronautica o delle colonie, a seconda che il personale richiamato o arruolatosi volontariamente appartenga all'una o all'altra delle Forze armate dello Stato o al Regio corpo di truppe coloniali.

In ogni caso di variazione delle competenze le dichiarazioni di cui sopra debbono essere ripetute agli Enti stessi.

Indipendentemente da tali comunicazioni gli agenti hanno l'obbligo di fare nota la loro qualità ai comandanti dei corpi o reparti ai quali vengono assegnati, producendo in visione la dichiarazione dell'Ufficio.

Della conoscenza di tale obbligo gli agenti richiamati danno atto al Capo dell'ufficio da cui dipendono con dichiarazione scritta.

In caso di trasferimento da un corpo all'altro o da un reparto ad un altro il comandante del corpo o del reparto di provenienza riproduce sui documenti di passaggio l'annotazione prevista dal primo comma del presente articolo, fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo della denuncia personale prevista dal 4° comma dell'articolo stesso all'atto della presentazione al Corpo o Reparto ricevente.

Art. 19. — In base alle dichiarazioni e comunicazioni contemplate nel precedente articolo il comandante del corpo o reparto:

a) prende nota sui registri o ruolini della qualità di agente ferroviario rivestita dal militare;

b) stabilisce, salva l'eccezione prevista dalla successiva lettera *c*) il trattamento da fare agli ufficiali e sottufficiali agenti ferroviari dopo i primi due mesi dal richiamo alle armi od arruolamento volontario; al termine dei quali o sospende i pagamenti o attiva il pagamento della differenza indicata nel terzo e quarto comma del precedente art. 17;

c) chiede, nei casi dubbi, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le notizie necessarie per la liquidazione della eventuale differenza.

Quando dal confronto degli assegni emerge che agli agenti ferroviari non deve essere fatto da parte dell'Amministrazione militare nessun trattamento o quando essi dichiarino di non avervi diritto, scorsi per gli agenti di ruolo i due mesi di cumulo, viene disposta dall'Amministrazione militare stessa la sospensione dei pagamenti senza che siano necessari accertamenti o ulteriori formalità.

Cessando l'agente ferroviario dal servizio militare, sia esso ufficiale, sottufficiale o militare di truppa, per decesso o per altre cause, l'Autorità militare provvede subito a darne comunicazione alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 20. — Gli enti militari tenuti a resa di conto debbono allegare alle contabilità da rassegnare nei termini di tempo previsti dai rispettivi ordinamenti, elenchi in doppia copia, da quali risulti per gli agenti di cui al presente decreto:

a) l'indicazione esatta della loro appartenenza all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

b) le generalità degli agenti stessi;

c) il grado militare, lo stipendio o paga, il supplemento di servizio attivo, o sovrapaga, l'aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri spettanti a ciascun agente, al lordo e al netto;

d) l'ammontare netto degli assegni sopra indicati eventualmente pagato perchè eccedente i corrispondenti assegni ferroviari, per il periodo al quale la contabilità si riferisce;

e) il periodo cui si riferisce la segnalazione.

Per le contabilità affluenti ad uffici decentrati periferici questi lasceranno allegato alle contabilità stesse, un esemplare di ciascun elenco, e rimetteranno immediatamente, in piego raccomandato il secondo esemplare alla competente Ragioneria centrale.

Art. 21. — Le Ragionerie centrali del Ministero della guerra, della marina, dell'aeronautica, o delle colonie, a seconda dei casi, con la scorta delle dichiarazioni dei capi degli uffici contabili indicati nell'art. 18, accertano se

tutti gli elenchi di cui al precedente articolo siano pervenuti e se in essi risultino omissioni.

Nessun rimborso deve essere disposto a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Però delle eventuali discordanze risultanti dalla revisione prevista nel 1° comma del presente articolo, deve rendersi edotta l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 22. — L'agente ferroviario richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale può con sua dichiarazione, delegare a persona di famiglia la riscossione di tutte le competenze da corrispondersi dall'Amministrazione ferroviaria o di parte di esse, intendendosi per persone di famiglia quelle indicate nel 1° comma lettera *b*) dell'art. 2 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165 (coniuge od uno degli ascendenti oppure uno dei discendenti o collaterali maggiori di età.

La dichiarazione sottoscritta dall'agente è autenticata dal Capo dell'Ufficio da cui dipende, con la firma ed il bollo.

Se la dichiarazione è rilasciata dopo la presentazione all'Autorità militare essa è autenticata, nelle stesse forme, dal comandante del corpo o del reparto ed è trasmessa, a cura dell'Autorità militare, all'ufficio che ha rilasciato le dichiarazioni di cui al 2° comma dell'art. 18 del presente decreto.

La delega ha efficacia dal mese in cui perviene all'Ufficio anzidetto purchè vi giunga entro il 10 del mese; se invece perviene a detto Ufficio dopo il citato termine, avrà efficacia dal mese successivo.

La delega sarà valida fino a che non intervenga la revoca.

Gli agenti ferroviari e le loro famiglie possono inoltre avvalersi, per la riscossione delle competenze ferroviarie, delle disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 165, su citato, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni a carico del bilancio dello Stato.

Art. 23. — Per gli agenti ferroviari richiamati o trattenuti alle armi, in servizio militare alla data di pubblicazione del presente decreto, gli uffici che li amministrano faranno subito le comunicazioni previste dall'art. 18 e rimetteranno agli agenti, per mezzo dei corpi lo stato degli assegni civili, chiedendo agli agenti stessi una dichiarazione di ricevuta.

Gli Uffici anzidetti che avessero sospeso i pagamenti, li ripristineranno con effetto dal primo del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, e dallo stesso giorno i corpi o reparti sospenderanno il pagamento degli assegni, attivando il pagamento delle differenze eventualmente dovute, salvo gli accertamenti indicati nella lettera *c*) dell'art. 19 delle presenti norme.

Le differenze di assegni che fossero dovute dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fino all'ultimo giorno del mese in cui viene pubblicato il presente decreto, sono da essa direttamente regolate, previ accordi, se del caso con l'autorità militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 giugno 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Decreto Ministeriale 2 luglio 1936-XIV, n. 16 — *Concorso interno per n. 40 posti di Sotto capo tecnico.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 18 giugno 1936-XIV, N. PAG. 040/24/74914 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto legge 7 aprile 1925, N. 405;

Visto il proprio Decreto in data 2 aprile 1935, N. 2722;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Sono indetti esami di concorso interno per N. 40 posti di Sotto capo tecnico per il Servizio Materiale e Trazione con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 2 luglio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: Benni.

Norme per il Concorso interno a posti di Sotto capo tecnico

1. — In relazione all'art. 60 del R. P., viene indetto un esame di concorso interno per n. 40 posti di Sotto capo tecnico per il Servizio Materiale e Trazione.

Tali posti sono suddivisi come appresso:

OFFICINE

N. 4 posti nel mestiere di aggiust. e mont. veicoli
» 5 » » di aggiust. e mont. locomotive
» 2 » » di falegname
» 3 » » di verniciatore
» 5 » » di tornitore
» 2 » » di fucinatore
» 1 posto » di calderaio e saldatore

OFFICINE E DEPOSITI

N. 13 posti nel mestiere di elettricista

SQUADRE RIALZO

N. 5 posti

—

N. 40 posti in totale

2 – Potranno partecipare a detto concorso:

— per le OFFICINE E DEPOSITI: gli operai di 1ª classe stabili dipendenti dal Servizio Materiale e Trazione;

— per le SQUADRE RIALZO: i verificatori e gli operai di 1ª classe stabili abilitati alle funzioni di verificatore.

Potranno inoltre prendere parte al concorso stesso anche gli operai di 1ª classe stabili dipendenti dalla Sezione Ferroviaria del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni.

3 – Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare, per il tramite gerarchico non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 6 indicando la specialità di servizio per la quale concorrono.

I Capi delle Sezioni delle Officine ecc. dai quali dipendono gli aspiranti, trasmetteranno al Servizio Materiale e Trazione le domande ricevute per l'ammissione al concorso entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, attitudine alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, indicando complessivamente il numero delle giornate effettuate nelle funzioni stesse.

Dovrà essere inoltre trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della data di nascita, dell'anzianità di servizio di ruolo delle qualificazioni riportate nel quinqennio 1931-1935 nonchè, eventualmente, delle benemerenze militari fasciste ecc. di cui l'art. 1 del Regio Decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 ed il R. D. L. 2/12/935-XIV n. 2111, possedute dagli interessati e la data d'iscrizione dei medesimi al Partito Nazionale Fascista.

4 – Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente da apposite Commissioni esaminatrici, di cui è cenno in appresso, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 R. P. ed in base agli elementi di cui al precedente punto 3° e dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

5 – Gli esami saranno effettuati da apposite Commissioni esaminatrici una per le Officine, una per le Squadre di Rialzo ed una per gli elettricisti, da nominarsi dal Direttore Generale, su proposta del Servizio Materiale e Trazione.

Ciascuna Commissione sarà composta di un Presidente, di grado non inferiore al 3°, e di due membri, di grado non inferiore al 5°.

Dette Commissioni, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesco, di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alle Commissioni esaminatrici, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

6 – Gli esami consisteranno in prove scritte, grafica ed orale.

Le prove scritte saranno due e consisteranno: la prima nello svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana; la seconda nella soluzione di problemi di aritmetica, di geometria e di meccanica elementare in base al punto *a*) del programma indicato in appresso; la prova grafica riguarderà il disegno quotato di un pezzo di meccanismo o di una membratura di locomotiva, veicolo e locomotore, su rilievo dal vero.

La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma.

Ai candidati che ne facciano richiesta sarà consentita anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese e tedesca. Detta prova sarà orale e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere nella lingua prescelta una breve conversazione su argomento di indole pratica.

7 – Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le prove obbligatorie e facoltative è il seguente:

Prove scritte e grafica:

Composizione	punti 10	Per ciascuno dei componenti la Commissione.
Problemi	" 10	
Prova grafica	" 10	
Prova orale	" 30	
Prove facoltative . . .	" 3	Complessivamente per tutta la Commissione.

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 3°, fino a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di attitudine alla dirigenza, di condotta e di capacità, tenendo anche conto delle funzioni di grado superiore eventualmente esercitate. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritte e orali.

8 – I candidati per essere ammessi alla prova orale debbono aver riportato in media almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica, con non meno di sei decimi dei punti attribuiti a ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati per essere riconosciuti idonei devono riportare almeno sette decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

9 – La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti di attitudine alla dirigenza, condotta e capacità, costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli agenti di qualifica superiore, tra questi a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del Regio decreto legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e del R. D. L. 2/12/35-XIV, n. 2111, nell'ordine di preferenza stabilito dall'articolo stesso.

10 – Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle graduatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso per il rispettivo ramo di servizio e specialità.

11 – I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso verranno immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esame, man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire, e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a termini dell'art. 63 R. P.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 R. P. e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

12 – Qualora in qualche mestiere o ramo di servizio non si raggiungesse il numero di idonei fissato, è lasciata facoltà all'Amministrazione di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei compresi nelle graduatorie

degli altri mestieri o rami di servizio, seguendo beninteso l'ordine delle graduatorie stesse e fermo restando il totale di 40 posti stabilito dal presente bando.

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere, per qualsiasi motivo, eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabilti, seguendo l'ordine di graduatoria.

13 – Le graduatorie di merito, approvate da S. E. il Ministro, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

14 – Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite sarà escluso dal concorso con deliberazione della Commissione esaminatrice.

MATERIE DI ESAME PER LE OFFICINE
(*Comuni a tutti i mestieri*).

a) CULTURA GENERALE:

1 – *Aritmetica e geometria elementare* — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie e operazioni su di esse. Potenze e radici. Sistema metrico decimale. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice. Numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi). Rette parallele e perpendicolari. Angoli, poligoni, figure piane, aree delle figure piane, superfici e volumi dei solidi più comuni. Baricentro delle figure piane. Uguaglianza ed equivalenza dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli (concetto). Teorema di Pitagora (enunciazione). Rappresentazione grafica, diagrammi. Costruzione di figure geometriche semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazioni al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle numeriche dei manuali.

2 – *Nozioni di fisica* — Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso specifico. Nozioni elementari di idrostatica, aerostatica. Principio dei vasi comunicanti. Torchio idraulico. Sifone. Aerometri barometro, manometro, pompe a stantuffo. Pompe centrifughe. Ventilatori. Effetti del calore sui corpi con speciale riguardo all'acqua. Calore specifico. Applicazione del vapore d'acqua. Nozioni elementari di elettricità. Unità di misura pratica.

3 – *Elementi di meccanica* — Forze, loro composizione (nei casi più semplici). Dinamometro, Principi di cinematica e di dinamica. Gravità terrestre. Centro di gravità. Lavoro meccanico. Equivalente meccanico del calore. Forza viva. Unità di lavoro e di potenza. Macchine semplici. Bilance e stadere. Nozioni sulla resistenza dei materiali (trazione, compressione, flessione, torsione). Resilienza.

4 – *Nozioni di chimica* — Corpi semplici e composti. Miscugli, leghe. Composizione dell'acqua. Combustione e combustibili. Composizione dei combustibili. Prodotti della combustione.

b) MATERIE DI SERVIZIO:

Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai e relative competenze accessorie; regolamento per gli agenti delle officine. Contabilità delle officine per quanto riguarda le mansioni dei Sotto capi tecnici. Appuntatura della mano d'opera. Lavori col premio di maggior produzione; prelievo e versamento dei materiali e compilazione dei buoni relativi· commissioni di lavori alle officine; conti di commissione, norme sugli inventari. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Primi soccorsi, denunzie. Nozioni elementari di igiene.

c) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:

Criteri di organizzazione generale di una azienda industriale. Organizzazione tecnica di un'officina. Sala direttiva. Servizio di lavorazione. Collaudo.

Normalizzazione. Intercambiabilità dei pezzi. Tolleranza e sistemi di tolleranza; gradi di lavorazione. Calcolo dei tempi di lavorazione. Cronometristi. Tempi di macchina e passivi. Sistema di rimunerazione. Selezione ed orientamento professionale.

d) CULTURA TECNICA:

(*per gli Aggiustatori e Mont. Veicoli*)

1 – Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni industriali. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro, acciaio.

2 – Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento; pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli. Caldaie a vapore: generalità e tipi fondamentali. Cenno sui vari motori termici, sui motori idraulici, sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici. Inserzione ed avviamento di motori elettrici. Apparecchi comuni di misure elettriche.

3 – Descrizione dei principali tipi di carrozze, bagagliai, carri nelle loro parti essenziali. Accessori ed apparecchi vari con particolare riguardo a quelli del F. W. e del R. V. classificazione e numerazione dei veicoli iscritti nel parco FF. SS. Iscrizioni diverse e segni convenzionali.

4 – Proprietà fisiche e meccaniche, uso e costo dei principali materiali metallici adoperati nella riparazione dei veicoli, loro difetti e modo di accertarli. Attrezzi per la lavorazione a mano di detti materiali. Profilo degli utensili. Strumenti per tracciare. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle Officine (calibri, viti micrometriche, minimetri, dinamometri).

Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per bene eseguire detti trattamenti termici.

5 – Processi di lavorazione per la riparazione ordinaria dei veicoli nella parte relativa al mestiere dell'aspirante. Lavori e modificazioni prescritti dalle istruzioni tecniche riguardanti il mestiere dell'aspirante. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (norme elementari e sommarie). Prove e verifiche periodiche agli impianti pr compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazione dei disegni costruttivi di veicoli.

6 – Operazioni da eseguire ai veicoli in occasione di revisione. Disposizioni sul servizio di verifica. Unità tecnica delle strade ferrate. Regolamento RIV e RIC.

(*per gli Aggiustatori e Montatori Locomotive*)

1 – Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni industriali. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro, acciaio.

2 – Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: pulegge ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli. Caldaie a vapore: generalità e tipi fondamentali. Cenno sui vari motori termici, sui motori idraulici, sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici. Inserzione ed avviamento di motori elettrici. Apparecchi comuni di misure elettriche.

3 – Descrizione della locomotiva nelle sue parti essenziali: caldaia, carro e meccanismo motore. Sistema di distribuzione del vapore, concetto della distribuzione. Accessori ed apparecchi varii con particolare riguardo a quelli del F. W. Classificazione e numerazione delle locomotive in relazione al rodiggio ed al modo di utilizzazione del vapore (sistema Compound e sistema di vapore surriscaldato).

4 – Proprietà fisiche e meccaniche, uso e costo dei principali materiali adoperati nella riparazione delle locomotive. Loro difetti e modo di accertarli. Attrezzi per la lavorazione a mano di detti materiali. Profilo degli utensili.

Strumenti per tracciare. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle Officine (calibri, viti micrometriche, minimetri e dinamometri). Trattamento termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per bene eseguire detti trattamenti termici.

5. – Processi di lavorazione per riparazioni ordinarie delle locomotive nella parte relativa al mestiere dell'aspirante. Lavori e modificazioni prescritti dalle istruzioni tecniche. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie ed elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazione di disegni costruttivi delle locomotive.

6 – Istruzioni Ministeriali riguardanti l'ammissione in servizio delle locomotive, delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore delle FF. SS., o destinati al Servizio delle FF. SS. Unità tecnica delle Strade Ferrate.

(*per i falegnami*)

1 – Nozioni elementari sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni elementari sulle proprietà tecniche dei legnami (caratteri organolettici, fisici e meccanici). Effetti della stagione del taglio sulle proprietà tecniche dei legnami. Effetti delle incisioni anulari, della scorzatura e della resinazione degli alberi in piedi, sulle dette proprietà. Difetti dei legnami. Legnami da lavoro nazionali e principali esotici con particolare riguardo alle essenze usate dalle FF. SS. Metodi di segare i legnami da lavoro, sfridi. Primi elementi di utilizzazione forestale. Esecuzione del taglio e del dicioccamento. Allestimento del legname. Prodotti secondari dei boschi. Trasporto dei legnami. Conservazione dei legnami: sua importanza, modi per togliere l'acqua e metodi per la conservazione. Sughero. Prodotti della distillazione del legno. Alterazioni del legname dovuta all'azione degli animali con partitcolare riguardo ai coleotteri di carattere infestativo. Alterazioni del legname dovute ai funghi. Metodi di misurazione e cubatura dei legnami. Criteri commerciali di classificazione. Costo dei legnami usati dalle FF. SS. Capitolato delle FF. SS. per la fornitura dei legnami.

2 – Organi di trasmissione e trasformazione del movimento: pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Generalità sulle caldaie a vapore. Autoclavi. Macchine operatrici per la lavorazione del legno. Nozioni elementari sui motori elettrici: inserzione ed avviamento. Apparecchi comuni di misure elettriche. Attrezzi e mezzi d'opera per la lavorazione a mano dei legnami.

3 – Descrizione generale dei vari tipi di veicoli e, particolareggiata, delle parti di veicoli specialmente interessanti il mestiere di falegname. Numerazione e classificazione dei veicoli iscritti nel parco FF. SS. Iscrizioni diverse e segni convenzionali.

4 – Istruzioni tecniche riguardanti la riparazione veicoli che specialmente interessano il mestiere di falegname. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (norme sommarie, elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi.

5 – Unità tecnica delle strade ferrate. Regolamento RIV e RIC.

(*per i Verniciatori*)

1 – Nomenclatura dei generi di mesticheria. Norme generali che servono a distinguere un prodotto più costoso da un altro meno costoso. Materie prime principali: olii essiccativi, solventi volatili, pigmenti, essiccativi. Nozioni chimiche su di essi, caratteristiche, provenienza, preparazione.

Principali tipi di vernici, composizione, preparazione, caratteristiche. Sverniciatori a solventi volatili e sverniciatori alcalini; proprietà, pregi e difetti e costi relativi.

Nozioni sui pericoli d'incendio nell'uso dei vari prodotti.

Nozioni igieniche. Metalli più frequentemente impiegati per la fabbricazione dei pigmenti. Costi relativi.

Principali pigmenti. Cenni sulla loro composizione e fabbricazione. Costi relativi.

Terre colorate e lacche. Provenienza e cenni sulla loro preparazione. Costi relativi.

Vernici a smalto, caratteristiche e loro composizione. Tinte o pitture.

Nozioni teorico-pratiche sulla coloritura e verniciatura. Essicazione delle pellicole. Ossidazione delle pellicole o indurimento. Adesione della tinta sulle superfici da colorire o da verniciare. Verniciatura a nuovo o su vecchi strati.

Temperatura aereazione, loro funzione nell'essiccazione e nella ossidazione.

Come debbono susseguirsi gli strati di tinta o di vernice, definire, cioè, di massima, le variazioni di composizione passando dagli strati superficiali a quelli sottostanti. Norme fondamentali della verniciatura cellulosica. Caratteristiche di un buon mestico a spatola. Sabbiatura. Nozioni sugli abrasivi di mesticheria. Pulizia delle superfici verniciate e di quelle lucidate. Pennelli, materie prime di cui sono costituiti, incollatura delle setole. Attrezzi a mano usati dai verniciatori.

2 – Organi di trasmissione e trasformazione del movimento (pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici). Macchine che vengono usate nelle mesticherie. Attrezzatura per la verniciatura a spruzzo. Nozioni elementari sui motori elettrici: inserzione ed avviamento. Apparecchi comuni di misure elettriche.

3 – Descrizione generale dei vari tipi di rotabili. Computi delle superfici da verniciare. Numerazione e classificazione dei veicoli iscritti nel parco FF. SS. Iscrizioni diverse e segni convenzionali.

4 – Istruzioni tecniche delle FF. SS. sulla verniciatura dei rotabili. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie, elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazione dei disegni elementari costruttivi.

(*per i Tornitori*)

1 – Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni industriali. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro ed acciaio.

2 – Organi di trasmissione e trasformazione del movimento: pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli. Caldaie a vapore: generalità e tipi fondamentali. Cenno sui vari motori termici, sui motori idraulici, sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici. Inserzione ed avviamento di motori elettrici. Apparecchi comuni di misure elettriche.

3 – Proprietà fisiche e meccaniche, uso e costo dei principali materiali usati nella riparazione dei rotabili. Loro difetti e modo di accertarli. Attrezzi per la lavorazione a mano di detti materiali. Profilo degli utensili. Taglio dei metalli. Strumenti per tracciare. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle officine (calibri, viti micrometriche, minimetri e dinamometri). Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per bene eseguire detti trattamenti termici.

4 – Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie ed elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione d'aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazione dei disegni costruttivi.

(*per i Fucinatori*)

1 – Nozioni generali sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro e acciaio. Proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali metallici adoperati nella riparazione dei rotabili; loro difetti e modo di accertarli.

2 – Lavorazione a caldo dei metalli. Fucinazione al maglio. Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per ben eseguire i trattamenti termici. Prove tecnologiche sui metalli. Organi di trasmissione e trasformazione del movimento: pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Nozioni elementari sui motori elettrici: inserzione ed avviamento. Apparecchi comuni di misure elettriche. Macchine per forgiare, bilancieri. Tipi di magli e loro funzionamento. Presse. Forni di riscaldo e di ricottura. Lavorazione delle molle. Macchinario relativo. Prove.

Stampi, attrezzi a mano usati nell'arte del fucinatore.

Combustibili solidi, liquidi. Computo dei materiali occorrenti per la confezione dei pezzi fucinati. Cali e sfridi.

Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie, elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi.

Interpretazione di disegni costruttivi.

(*per i calderai e saldatori*)

1 – Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni industriali. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro, acciaio.

2 – Proprietà fisiche e meccaniche. Uso e costo dei materiali usati nella riparazione delle caldaie. Loro difetti e modo di accertarli. Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento. Pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Nozioni elementari sui motori elettrici. Inserzione ed avviamento di essi. Apparecchi comuni di misure elettriche. Macchine operatrici occorrenti nella riparazione e costruzione delle caldaie. Arnesi a mano indispensabili all'arte del calderaio. Spessimetri, calibri. Descrizione di caldaie da locomotive nelle loro parti essenziali. Accessori di dette. Caldaie per impianti fissi (tipi principali). Lavorazione delle lamiere per la costruzione delle caldaie (scelta, tagliatura, spianatura, piegatura, cilindratura, chiodatura, presellatura, proporzione dei chiodi e delle lamiere). Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per ben eseguire detti trattamenti termici. Tipi di unione di lamiere. Tracciatura delle lamiere, del cono e del tronco di cono, di una calotta sferica; penetrazione dei cilindri e loro sviluppi. Taglio di un cilindro per piano.

3 – Lavorazione di tiranti filettati per caldaie da locomotive. Lavorazione dei tubi bollitori. Lavori di saldatura o. a. ed elettrica sulle caldaie. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie, elementari).

4 – Istruzioni tecniche delle FF. SS. sulla riparazione delle caldaie. Istruzioni Ministeriali riguardanti l'ammissione in servizio delle locomotive, delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore delle Ferrovie dello Stato o destinati a servizio delle FF. SS. Prove e verifiche periodiche dei recipienti contenenti gas compressi e agli impianti per compressione di aria.

5 – Interpretazione dei disegni costruttivi delle caldaie.

MATERIE DI ESAME PER GLI ELETTRICISTI.

Depositi ed Officine.

a) CULTURA GENERALE:

1 – *Aritmetica e geometria elementare.* — Prime quattro operazioni con

numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie e operazioni su di esse. Potenze e radici. Sistema metrico decimale. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice. Numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi). Rette parallele e perpendicolari. Angoli, poligoni, figure piane, aree delle figure piane, superfici e volumi dei solidi più comuni. Baricentro delle figure piane. Uguaglianza ed equivalenza dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli (concetto). Teorema di Pitagora (enunciazione). Rappresentazione grafica, diagrammi. Costruzioni di figure geometriche semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazioni al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle numeriche dei manuali.

2 – *Nozioni di fisica.* — Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso specifico. Nozioni elementari di idrostatica, aerostatica. Principio dei vasi comunicanti. Torchio idraulico. Sifone. Aerometri, barometri, manometro. Pompe a stantuffo. Pompe centrifughe. Ventilatori. Effetti del calore sui corpi con speciale riguardo all'acqua. Calore specifico. Applicazione del vapore d'acqua. Nozioni elementari di elettricità. Unità di misura pratiche.

3 – *Elementi di meccanica.* — Forze, loro composizione (nei casi più semplici). Dinamometro. Principii di cinematica e di dinamica. Gravità terrestre. Centro di gravità. Lavoro meccanico. Equivalente meccanico del calore. Forza viva. Unità di lavoro e di potenza. Macchine semplici. Bilance e stadere. Nozioni sulla resistenza dei materiali (trazione, compressione, flessione, torsione). Resilienza.

4 – *Elettrostatica.* — Carica elettrica. Corpi conduttori ed isolanti. Massa. Densità. Potenziale.

5 – *Elettrodinamica.* — Corrente elettrica. Resistenza. Forza elettromotrice. Differenze di potenziale. Intensità di corrente. Circuiti elettrici. Leggi di Ohm e di Joule. Unità di misure elettriche. Pile, accumulatori.

6 – *Magnetismo.* — Magneti permanenti e temporanei. Induzione magnetica. Campo magnetico. Flusso di induzione.

7 – *Elettromagnetismo.* — Campo magnetico prodotto da una corrente. Solenoide. Elettrocalamita. Magnetismo residuo. Forza elettromotrice e corrente indotta in un circuito. Isteresi.

8 – *Cariche elettriche.* — Corrente continua, variabile, alternata. Grandezze relative alle correnti alternate. Induzione mutua. Autoinduzione. Impedenza. Correnti bifasi e trifasi. Correnti parassite.

9 – *Campi magnetici alternativi.* — Campi monofasi, bifasi, trifasi. Campi rotanti bifasi e trifasi.

10 – *Istrumenti di misura.* — Amperometri, Voltometri, Wattometri. Misure di intensità, di tensione, di resistenza e di potenza.

11 – *Nozioni di chimica.* — Corpi semplici e composti. Miscuglio, leghe.

b) MATERIE DI SERVIZIO:

Disposizioni del Regolamento del Personale riguardanti gli operai e relative competenze accessorie; regolamento per gli agenti delle Officine. Contabilità delle Officine per quanto riguarda le mansioni dei Sotto capi tecnici. Appuntatura della mano d'opera. Lavori col premio di maggior produzione; prelievo e versamento dei materiali e compilazione dei buoni relativi; commissioni di lavori alle Officine; conti di commissione; norme sugli inventari. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Primi soccorsi, denunzie. Nozioni elementari di igiene.

c) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:

Criteri di organizzazione generale di un'azienda industriale. Organizzazione tecnica di un'officina. Sala direttiva. Servizio di lavorazione. Collaudo. Normalizzazione. Intercambiabilità dei pezzi. Tolleranza e sistemi di tolleranza, gradi di lavorazione. Calcolo dei tempi di lavorazione. Cronometristi. Tempi di macchina e passivi. Sistema di rimunerazione. Selezione ed orientamento professionale.

d) CULTURA TECNICA:

1 – *Macchine elettriche.* — Dinamo a corrente continua. Alternatori. Trasformatori statici. Trasformatori Scott. Trasformatori e convertitori rotanti Motori a corrente continua odinari per trazione. Motori a corrente alternata. Motori a campo rotante ordinari e per trazione. Connessione in cascata. Potenza, rendimento dei generatori, trasformatori e motori.

2 – *Impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica.* — Centrali di produzione. Linee di trasmissione. Perdite nella trasmissione.

3 – *Sistemi di trazione.* — Trazione a corrente continua, monofase, bifase e trifase. Sottostazioni. Linea di contatto. Organi di presa corrente.

4 – *Illuminazione elettrica – Telefoni – Telegrafi.*

5 – *Locomotori ed automotrici elettriche.* — Carro. Telaio. Sale. Ruote e boccole. Sospensione. Distribuzione del peso. Circolazione nelle curve. Trasmissione del movimento(bielle ed ingranaggi). Freni. Equipaggiamento elettrico a corrente continua e trifasica. Vari tipi di locomotori ed automotrici a corrente continua e trifasica. Avviamento. Ricupero di energia. Trazione semplice e multipla.

6 – *Tecnologia.* — Proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere dell'aspirante: loro difetti più frequenti e modo di accertarli. Attrezzi e macchine per la lavorazione di detti materiali. Apparecchi di misura usati nelle Officine; loro uso e lettura; amperometri voltometri, calibri a nonio, viti micrometriche, manometri, dinamometri. Interpretazione dei disegni costruttivi di locomotori. Metodi e processi di lavorazione e di riparazione dei locomotori nei riguardi delle parti sulle quali ordinariamente viene impiegato il mestiere dell'aspirante. Precauzioni da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie ed elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione d'aria e dei recipienti contenenti gas compressi.

MATERIE DI ESAME PER LE SQUADRE IN RIALZO.

a) CULTURA GENERALE:

1 – *Aritmetica e geometria elementare.* — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie e operazioni su di esse. Potenze e radici. Sistema metrico decimale. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice. Numeri complessi (oro, gradi, misure inglesi). Rette parallele e perpendicolari. Angoli, poligoni, figure piane, aree delle figure piane, superfici e volumi dei solidi più comuni. Baricentro delle figure piane. Uguaglianza ed equivalenza dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli (concetto). Teorema di Pitagora (enunciazione). Rappresentazione grafica, diagrammi. Costruzione di figure geometriche semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazione al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle numeriche dei manuali.

2 – *Nozioni di fisica.* — Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso specifico. Nozioni elementari di idrostatica, aereostatica. Principio dei vasi comunicanti. Torchio idraulico. Sifone. Aerometri. Barometri. Manometri. Pompe a stantuffo. Pompe centrifughe. Ventilatori. Effetti del calore sui corpi con speciale riguardo all'acqua. Calore specifico. Applicazioni del vapore d'acqua. Nozioni elementari di elettricità. Unità di misura pratiche.

3 – *Nozioni di meccanica.* — Forze, loro composizione (nei casi più semplici). Dinamometro. Principi di cinematica e di dinamica. Gravità terrestre. Centro di gravità. Lavoro meccanico. Equivalente meccanico del calore. Forza viva. Unità di lavoro e di potenza. Macchine semplici. Bilance e stadere. Nozioni sulla resistenza dei materiali (trazione, compressione, flessione, torsione). Resilienza.

4 – *Nozioni di chimica.* — Corpi semplici e composti. Miscugli. Leghe. composizione dell'acqua. Combustione e combustibili. Composizione dei combustibili. Prodotto della combustione.

b) Cultura tecnica:

1 – *Nozioni generali sulle macchine.* — Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Descrizione sommaria dei principali tipi di caldaie a vapore. Organi essenziali e funzionamento della macchina a vapore a moto alterno nei suoi vari tipi e nelle sue caratteristiche di lavoro (ad espansione multipla, a vapore surriscaldato, ecc.). Cenno sui vari motori termici, sui motori idraulici, sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici. Inserzione ed avviamento dei motori elettrici. Apparecchi comuni di misure elettriche.

2 – *Nozioni di tecnologia.* — Metalli industriali e loro leghe. Proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nella riparazione dei veicoli, loro difetti e modo di accertarli. Attrezzi e macchine per la lavorazione dei materiali medesimi. Utensili (tempera, profilo, affilatura). Velocità di lavoro delle macchine utensili. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle Squadre di Rialzo (calibri a nonio, viti micrometriche, manometri, dinamometri, ecc.).

c) Materie di servizio:

Numerazione e classificazione dei veicoli iscritti nel parco delle FF. SS. Iscrizioni diverse e segni convenzionali. Descrizione dei vari tipi di veicoli e loro parti essenziali. Accessori ed apparecchi vari, con particolare riguardo a quelli del F. W. e del R. V. Metodi e processi di lavorazione e di riparazione dei veicoli; lavori e modificazioni prescritti dalle Istruzioni tecniche e da altre disposizioni in vigore. Interpretazione dei disegni.

Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai ed i manovali e relative competenze accessorie. Regolamento sul vestiario uniforme. Contabilità delle Squadre per quanto riguarda le mansioni dei dirigenti. Appuntatura della mano d'opera. Premio di maggior produzione, organizzazione, tariffe. Norme per la tenuta delle scorte; prelievo e versamento. Conti di commissione. Gestione del parco sale. Norme sugli inventari. Disposizioni pel personale di verifica, pulizia e lubrificazione dei veicoli. Unità tecnica delle strade ferrate. Regolamento del RIV e del RIC. Precauzioni da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (norme sommarie, elementari). Prove e verifiche periodiche degli impianti per compressione d'aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Norme d'impianto e di manutenzione dei gazogeni; prove e verifiche periodiche. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Primi soccorsi; denuncie. Nozioni elementari d'igiene.

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1936-XIV, n. 208. — *Nuove attribuzioni agli Uffici Elettrificazione di Roma e Bologna.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge organica sull'esercizio delle Ferrovie dello Stato;
Visti i decreti Ministeriali 2 agosto 1932, n. 316 e 25 febbraio 1936, numero 2016;

Vista la proposta avanzata dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato con la relazione N. PAG. 024/87420 del 30 giugno 1936-XIV relativa ai nuovi incarichi da affidare agli Uffici Elettrificazione di Roma e Bologna;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Gli Uffici Elettrificazione di Roma e di Bologna, istituiti con i Decreti Ministeriali 2 agosto 1932, n. 316 e 25 febbraio 1936 n. 2016, provvederanno anche all'elettrificazione delle seguenti linee:
Ufficio Elettrificazione di Roma: Linea Orte-Ancona.
Ufficio Elettrificazione di Bologna: Linea Milano-Voghera.
Per l'esecuzione di detti lavori gli Uffici anzidetti continueranno a dipendere direttamente ed a tutti gli effetti dal Servizio Lavori e Costruzioni.

Roma, li 7 luglio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: BENNI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 30

23 Luglio 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1936-XIV. — *Modificazioni alle tariffe ferroviarie di esportazione nn.* 35 *e* 36 *P. V.* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Nell'elenco delle voci della nomenclatura e classificazione riguardanti le merci alle quali si applica la serie *B* delle tariffe di esportazione n. 35 e 36 P. V. (parte II delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato ») la voce « Ferro ed acciaio: trivelle: *a*) per scandagli, con meccanismi » è così modificata: « Ferro ed acciaio: trivelle ».
Nell'elenco medesimo sono aggiunte le voci seguenti:

Armi da taglio.
Attrezzi per terrazziere.
Attrezzi rurali.
Chiodi, rampini ed occhielli.
Ferro ed acciaio:
coltelli da tasca, da tavola e da cucina;
coltelli per la chirurgia;
coltelli altri;
forbici a mano per metalli o per la potatura;
forbici per la chirurgia;
forbici altre;
lame da seghe;
succhielli.
Rasoi.
Utensili per arti e mestieri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1936-XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1936-XIV. — *Estensione alla stazione di Maccarese-Fregene delle agevolazioni ferroviarie a favore del Mezzogiorno* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle tariffe ordinarie ed eccezionali della Grande e della Piccola velocità delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato », in cui è indicata la linea Fiumicino-Roma-Pescara-Teramo-Tortoreto Nereto Controguerra (con diramazione Sulmona-Raiano), tale indicazione è sostituita dalla seguente: Fiumicino-Roma-Pescara-Teramo-Tortoreto Nereto Controguerra (con diramazioni Pontegalera-Maccarese Fregene e Sulmona-Raiano).

L'indicazione stessa è analogamente sostituita nelle voci « Legno comune da costruzione o da opera, lavorato con l'ascia o segato diritto, in partenza, ecc. » e « Legno: assicelle di qualunque essenza preparate per cassette da imballaggio delle frutta e degli agrumi in partenza e in destinazione, ecc. », comprese nell'elenco delle merci soggette all'aumento del 350 % di cui all'articolo 5 del R. decreto 14 maggio 1927, n. 790.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1936-XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1936-XIV. — *Modificazioni alle tariffe ferroviarie per il trasporto delle sabbie quarzose per vetrerie e per segare i marmi* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Articolo unico. — Nelle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato » sono introdotte le modificazioni sottoindicate:

1. — La voce della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità;

» Sabbie quarzose per vetrerie e per segare i marmi: 73 — 84 — — » è sostituita come appresso:

» Sabbie quarzose per vetrerie e per segare i marmi:

a) con tenore di anidride silicica fino al novanta per cento: 73 — 84 — 147;

b) con tenore di anidride silicica oltre il novanta per cento 71 — 79 80 147 »;

2. — E' istituita la seguente tariffa eccezionale n. 147 P. V.:

TARIFFA ECCEZIONALE N. 147 P. V.
Sabbia quarzosa, di produzione nazionale, per vetrerie e per segare i marmi.

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo tonnellate	Classe
Tutte le stazioni delle linee delle Stato	Tutte le stazioni delle linee dello Stato	10	84

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1936-XIV.

Il Ministro per le Finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1936-XIV.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 31

30 Luglio 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminatà*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Decreto del Capo del Governo 26 giugno 1936-XIV. — *Disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti all'Amministrazione dello Stato* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato.

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza delle unificazioni UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 22 giugno 1936-XIV:

Decreta:

Art. 1. — Per la produzione, provvista e sostituzione di materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli enti autarchici, agli enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od enti predetti, alle società, ditte, istituti, od enti comunque sovvenzionati dallo Stato, è obbligatoria la osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

Tabella UNI 234 — 26 maggio 1934-XII: Viti metriche a testa con intaglio, lavorate. Viti con testa cilindrica e con testa tonda. Prospetto dei tipi unificati.

Tabella UNI 235 — 26 maggio 1934-XII: Viti metriche a testa con intaglio, lavorate. Viti con testa svasata. Prospetto dei tipi unificati.

Tabella UNI 236 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica con intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 237 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica con intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MB.

Tabella UNI 238 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica con intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 239 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica con intaglio, lavorate, Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MB.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 21 luglio 1936-XIV.

Tabella UNI 240 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 241 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 242 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 243 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MB.

Tabella UNI 244 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 245 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MB.

Tabella UNI 246 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica forata con intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 247 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica forata con intaglio, lavorate, Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 248 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica larga con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 249 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica larga con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 250 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica larga con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo interamente filettato, Filettatura sistema metrico seria MA.

Tabella UNI 251 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa cilindrica larga con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 252 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa tonda con intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrica serie MA.

Tabella UNI 253 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa tonda con intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 254 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa tonda con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 255 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa tonda con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 256 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 257 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MB.

Tabella UNI 258 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 259 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MB.

Tabella UNI 260 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 261 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 262 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, ridotta, con intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 263 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, ridotta con intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 264 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, ridotta con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 265 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, ridotta con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 266 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 267 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 60°, con intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 268 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 60°, con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 269 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 60°, con intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 270 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 271 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MB.

Tabella UNI 272 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 273 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MB.

Tabella UNI 274 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con calotta ed intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 275 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, con calotta ed intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 276 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, ridotta, con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 277 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, ridotta, con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 278 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, ridotta, con calotta ed intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 279 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 90°, ridotta, con calotta ed intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrica serie MA.

Tabella UNI 280 — 26 maggio 1936-XII: Viti a testa svasata a 60°, con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 281 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 60°, con calotta ed intaglio, lavorate. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 282 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 60°, con calotta ed intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 283 — 26 maggio 1934-XII: Viti a testa svasata a 60°, con calotta ed intaglio, lavorate (ricalcate e rullate). Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

Art. 2. — Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre, per la produzione e per la provvista dei materiali nuovi, dalla data del presente decreto, e per i materiali già regolamentari dal compimento di un anno dalla stessa data. Pertanto, entro quest'ultimo termine, i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno e si commetteranno dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzioni dirette oppure per reintegro di dotazioni di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolare difficoltà nell'impiego.

Art. 3. — Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni si trovassero nella necessità di impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o sostituzione sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono corrispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 4. — Nei contratti di acquisto o conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà con esplicito e specifico articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5. — Le tabelle sono edite dall'Ente Nazionale per l'Unificazione nell'Industria, UNI, di Milano (Foro Bonaparte n. 16). Copie autenticate dal bollo della Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa sono cedute dallo stesso Ente, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute sempre dallo stesso Ente al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6 — E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti di cui all'art. 1 dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 giugno 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1936-XIV. — *Modificazioni alla « Concessione ferroviaria speciale* XVIII » (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/12508/6 in data 16 maggio 1936-XIV;

Visto il R. decreto-legge n. 1948 dell'11 ottobre 1934-XII;

Viste le concessioni speciali per i trasporti di persone, riordinate a norma dell'art. 61 dell'Allegato al R. decreto-legge suddetto;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1. — Le agevolazioni di tariffa previste alla lettera *a*) della Concessione speciale XVIII (Mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, chiamati a visita presso le Commissioni mediche - Congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale) si applicano anche per viaggi di corsa semplice.

Art. 2. — Le agevolazioni di tariffa di cui l'art. 1, attualmente previste per i viaggi dei mutilati ed invalidi di guerra, chiamati a visita sanitaria per conto del Ministero delle finanze per accertamenti relativi alle pensioni di guerra, vengono estese agli stessi quando siano chiamati a visita medica dal Ministero della guerra per accertamenti relativi alla concessione del distintivo d'onore.

Art. 3. — Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzato ad apportare al testo della relativa Concessione le varianti necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 maggio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 luglio 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1936-XIV. — *Istituzione di speciali biglietti ferroviari a tariffa ridotta Roma-Fiumicino e viceversa* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C 311.29835.4 del 16 giugno 1936-XIV;

Viste le "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato".

Visto l'art. 3 comma *b*) del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XIII, n. 1948;

Visti i decreti Ministeriali n. 3507 del 20 giugno 1935, n. 103 del 9 luglio 1935 e n. 608 del 10 settembre 1935;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Articolo unico. — E' autorizzata la istituzione di biglietti di anlata-ritorno da Roma Termini, Roma Tuscolana, Roma Ostiense e Roma Trastevere per Fiumicino, al prezzo speciale di lire tre.

Il provvedimento avrà la durata di tre mesi a decorrere dal 15 giugno 1936-XIV.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 luglio 1936-XIV.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16.00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . „ **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventual disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 32

6 Agosto 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Ital[illegible] Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1936, n. 2689. — *Modificazioni alla Concessione speciale XVIII.*

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO

COL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C.311/12508/6 in data 16 maggio 1936-XIV;

Visto il R. D. L. n. 1948 dell'11 ottobre 1934-XII;

Viste le Concessioni Speciali per i Trasporti di Persone, riordinate a norma dell'art. 61 dell'Allegato al R. D. L. suddetto;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — Le agevolazioni di tariffa previste alla lettera *a*) della Concessione Speciale XVIII (Mutilati ed Invalidi di Guerra o per la Causa Nazionale, chiamati a visita presso le Commissioni Mediche – Congiunti dei Caduti in Guerra o per la Causa Nazionale) si applicano anche per viaggi di corsa semplice.

Art. 2. — Le agevolazioni di tariffa di cui l'art 1°, attualmente previste per i viaggi dei Mutilati ed Invalididi di Guerra, chiamati a visita sanitaria per conto del Ministero delle Finanze per accertamenti relativi alle pensioni di guerra, vengono estese agli stessi quando siano chiamati a visita medica dal Ministero della Guerra per accertamenti relativi alla concessione del distintivo d'onore.

Art. 3. — Il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzato ad apportare al testo della relativa Concessione le varianti necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 19 maggio 1936-XIV.

Il Ministro delle Finanze: DI REVEL

Il Ministro delle Comunicazioni: BENNI

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 29 del 16 luglio 1936-XIV, parte I, pag. 226.

Il prospetto dei prezzi dei biglietti di libera circolazione, che figura nell'art. 1° del Decreto Ministeriale 23 aprile 1936-XIV, deve essere modificato nel modo seguente:

	Validità		1ª classe	2ª classe	3ª classe
Intera rete	Giorni	6	240	170	100
	»	15	530	360	210
	»	30	900	620	360

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 33

13 Agosto 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1936-XIV. — *Proroga della cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana di atti di archivio e materiali inservibili* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578;
In virtù delle facoltà concesse dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del suddetto R. decreto-legge;

DECRETA:

Il termine del 30 giugno 1936-XIV fissato dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, è prorogato al 30 giugno 1941-XIX.

Roma, addì 20 maggio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: DI REVEL.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 168 del 22 luglio 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1936-XIV, n. 335. — *Modificazioni all'articolo 41 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone" sulle Ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LE COMUNICAZIONI

Viste le "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone";
Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311/27001/4 del 16 luglio 1936-XIV;
Visto il R. D. L. n. 1948 dell'11 ottobre 1934-XII;
Udito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Articolo unico. — Il primo comma del paragrafo 5 dell'art. 41 delle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone" è annullato e sostituito dal seguente:

"Il biglietto dà diritto ad effettuare entro i limiti di validità un numero illimitato di viaggi sulle linee per le quali è valevole, nella classe corrispondente e con tutti i treni ordinari in servizio pubblico per i quali non siano fatte, con gli orari limitazioni a norma dell'art. 3 delle presenti Condizioni e Tariffe. I treni straordinari, purchè in servizio pubblico, sono pure a disposizione dell'abbonato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, li 21 luglio 1936-XIV.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1936-XIV. — *Norme per la importazione temporanea dall'estero di varietà di patate esclusivamente destinate ad uso di semina* (1).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927, n. 73) concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da semina, allo scopo di rinnovare la sementa;

Visto il parere del Ministero delle corporazioni, del Ministero delle finanze e del Sottosegretariato per gli scambi e le valute;

Udito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante·

Decreta:

Art. 1. — Fermo restando il divieto d'importazione di patate, sancito dall'art. 8, lettera *c*), del decreto Ministeriale 3 marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73, può essere consentita, in via eccezionale, per la campagna 1936-37 e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti l'importazione delle patate sino al limite di quintali centocinquanta mila, purchè esclusivamente per uso di semina e da destinarsi prevalentemente alle zone di produzione precoce per l'esportazione.

L'importazione è ammessa per provenienza da Stati nei quali esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta importanza agraria e che corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art. 2. — Le patate da semina da ammettersi all'importazione dovranno provenire da località immuni dai seguenti parassiti: Doriphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaea operculella, Hetoradera rostochiensis, Epitrix cucumeris.

Le patate dovranno inoltre provenire da colture sottoposte a controllo tecnico d'Istituti degli Stati di provenienza e riconosciuti dagli Stati medesimi, sia nei riguardi della selezione, sia nei riguardi dei fenomeni degenerativi (malattie da virus). Le patate dovranno essere immuni da qualsiasi alterazione con una tolleranza complessiva al riguardo del 3 per cento.

Art. 3. — Le licenze all'importazione di patate da semina sono rilasciate dal Ministero delle finanze su proposta del Sottosegretariato per gli scambi e per le valute. La Regia stazione di patologia vegetale di Roma, via Santa Susanna n. 13, la quale compirà gli accertamenti necessari per la constatazione dello stato di sanità delle patate, compresa la visita alle colture di origine in tutti quei Paesi nei quali questa sarà ritenuta necessaria, fisserà le norme per il controllo fitosanitario agli effetti della definitiva importazione nel Regno.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 176 del 31 luglio 1936-XIV.

Art. 4. — Il contingente di cui all'art. 1 è ripartito fra le Organizzazioni di categoria interessate dalla Commissione di cui all'art. 7 del presente decreto. Dette Organizzazioni, ciascuna per la propria competenza, faranno l'assegnazione in favore degli Enti agrari, agricoltori e ditte commerciali inscritte all'Albo degli esportatori.

Per queste ultime dovrà darsi la preferenza a quelle ditte che risultino abituali esportatrici di patate sui mercati esteri e che presentino sufficiente garanzia di destinare le patate importate esclusivamente per la semina.

Le proposte di assegnazione ai singoli concessionari saranno trasmesse per il visto alla Regia stazione di patologia vegetale e successivamente per l'approvazione al Sottosegretariato per gli scambi e le valute il quale provvederà dal Ministero delle finanze la concessione delle relative licenze.

Art. 5. — Gli Enti e le persone che si trovino nelle condizioni di cui sopra, qualora intendano, per la prossima campagna, importare patate da semina, dovranno farne domanda in carta da bollo da L. 6 che dovrà pervenire entro il 31 agosto 1936, alla Confederazione fascista degli agricoltori o alla Confederazione fascista dei commercianti, a seconda che il richiedente sia un ente agrario o un agricoltore, oppure una ditta commerciale, indicando:

a) le località estere dalle quali desiderano prelevare le patate da importare;

b) la varietà e la relativa classifica di riproduzione, il quantitativo che intendano importare.

La domanda stessa dovrà, inoltre, contenere l'esplicita dichiarazione che l'importatore accetta tutte le condizioni prescritte dal presente decreto e tutte le altre che saranno dettate dalla predetta Regia stazione di patologia vegetale; che si obbliga inoltre a trasmettere settimanalmente a quest'ultima, dopo l'arrivo delle patate, l'elenco delle aziende nelle quali saranno eseguite le coltivazioni, con l'indicazione delle varietà e relativa quantità, la precisa località di provenienza, e che, infine, riconosce di non aver diritto a ripetere risarcimento di danni da qualsiasi causa dipendenti.

All'atto della domanda il richiedente dovrà versare alla Organizzazione di categoria di cui fa parte: (Confederazione fascista degli agricoltori o Confederazione fascista dei commercianti), in rapporto alla quantità di patate richiesta, la quota delle spese necessarie per gli accertamenti di cui all'art. 3, e nella misura che sarà fissata nelle norme dettate dalla Regia stazione di patologia vegetale. Le singole Organizzazioni provvederanno a rimettere alla Regia stazione suddetta, entro quindici giorni dall'avvenuta assegnazione, l'importo complessivo corrispondente ai quantitativi assegnati.

Art. 6. — E' data facoltà alla Regia stazione di patologia vegetale di esercitare, anche con sopraluoghi ai magazzini e alle coltivazioni, il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e delle norme che saranno dettate dalla Regia stazione stessa, avvalendosi dei Regi osservatori e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante. Gli Enti agrari, gli agricoltori, e le ditte commerciali autorizzati alla importazione hanno obbligo di fornire tutte le indicazioni e di esibire tutti i documenti che all'uopo saranno richiesti dagli incaricati del controllo.

Art. 7. — La Commissione incaricata della ripartizione del contingente di cui all'art. 1 fra le Organizzazioni di categoria interessate, sarà presieduta dal direttore generale dell'Agricoltura e costituita da un funzionario della Direzione generale predetta, da un funzionario delle corporazioni, da un funzionario del Sottosegretariato per gli scambi e per le valute, dal direttore della Regia stazione di patologia vegetale da un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori, da un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti, da un rappresentante della Confederazione

fascista dei lavoratori dell'agricoltura e da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Art. 8. — Le spedizioni di patate da semina dovranno effettuarsi in sacchi piombati dal Servizio fitopatologico dello Stato di origine e dovranno essere accompagnate da un certificato di origine e di sanità, secondo il modello allegato, nonchè da un certificato rilasciato dagli Istituti di controllo tecnico sulle colture di cui all'art. 2.

Art. 9. — L'importazione non potrà potrarsi oltre il 30 aprile 1937 e dovrà avvenire attraverso i seguenti transiti di confine: Modane, Ventimiglia, Domodossola, Chiasso, Fortezza, Tarvisio, Postumia, Trieste, Genova, Savona, Livorno, Napoli Brindisi, Gallipoli, Catania e Cagliari.

Art. 10. — La concessione della licenza ad importare patate da semina potrà essere in qualsiasi momento revocata, sia nei confronti dell'importatore il quale sia incorso in inosservanze delle norme contenute nel presente decreto e di quelle dettate dalla Regia stazione di patologia vegetale, sia per qualsiasi ragione di carattere fitosanitario.

Art. 11. — Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: ROSSONI.

Certificato di origine e di sanità
per l'esportazione di patate da semina in Italia

Il sottoscritto, delegato dal Servizio fitopatologico ufficiale, dichiara:

1° che le patate contenute nella spedizione qui sotto descritta sono state esaminate in data odierna e trovate immuni da cancro, da scabbia, da tignola e da altre alterazioni e che provengono per intero dalle colture eseguite da . . . . (1) e situate nel comune di . . . . provincia di . . . . ;

2° che, le colture anzidette sono immuni dai seguenti parassiti: Doryphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaea eperculella, Heterodera rostochiensis, Epithrix cucumeris;

3° che entro un raggio di 200 chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate non è stata constatata la presenza di Doryphora, nè degli altri suddetti parassiti entro un raggio almeno di due chilometri;

4° che per la spedizione si sono impiegati imballaggi nuovi;

5° che ogni collo è stato da lui stesso munito di piombo col timbro del servizio fitopatologico ufficiale;

6° che le patate sono prive di terra.

(1) Nome dell'Ente o della Ditta o del privato che ha coltivato le patate.

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE.

Varietà delle patate . . . .
Classifica di riproduzione (originali, 1ª riproduzione, riproduzione riconosciuta) . . . .
Peso della spedizione . . . .
Specie dell'imballaggio . . . .
N. dei colli . . . .
Contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di questi . . . .
N. del vagone . . . .
Nome ed indirizzo del concessionario del permesso d'importazione . . . .
Nome ed indirizzo del mittente . . . .

(Timbro) (*Firma del delegato del Servizio fitopatologico*:

Certificato dell'avvenuto controllo tecnico delle colture delle patate da semina che si esportano in Italia

Il sottoscritto (1) . . . .
certifica che le patate prodotte nelle colture eseguite da (2) . . . .
e situate nel comune di . . . . . provincia di . . . .
sono (3) . . . .
e che le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione).

Data . . . .

Firma . . . .

(Timbro).

(1) Qualità del funzionario e nome dell'Istituto o Ente tecnico riconosciuti dallo Stato d'origine che controllava le colture delle patate.
(2) Nome dell'Ente o della Ditta o del privato che ha coltivato le patate.
(3) Indicare la classifica di riproduzione: se originali, di prima riproduzione, riproduzione riconosciuta

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 34 20 Agosto 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma. 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola. 22

Decreto Ministeriale 21 luglio 1936-XIV. — *Modificazioni al regolamento per i trasporti militari ferroviari* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311.14768/6 in data 9 luglio 1936-XIV;

Visto il R. decreto-legge n. 1948 dell'11 ottobre 1934-XII;

Visto il regolamento per i trasporti militari, contenuto nel volume "Concessioni speciali e regolamento per i trasporti militari" riordinato a norma dell'art. 61 dell'allegato al Regio decreto-legge suddetto;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — Nei viaggi che compiono con le loro famiglie i militari di truppa riaffermati del Regio esercito possono, mediante l'acquisto del biglietto corrispondente alla classe occupata, prendere posto anche in seconda classe di tutti i treni viaggiatori.

Art. 2. — Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzato ad apportare al testo del regolamento per i trasporti militari (persone) le varianti necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: Benni.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 182 del 7 agosto 1936-XIV.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 35

27 Agosto 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 4 *agosto* 1936-XIV, *n.* 490. — *Istituzione di speciali biglietti ferroviari di andata-ritorno da Magliana a Fiumicino* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311.29835.4 del 31 luglio 1936 Anno XIV;

Viste le "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato";

Visto l'art. 3 comm *b*) del R. D. L. 11 ottobre 1934-XIII, n. 1948;

Visti i D. M. n. 3507 del 20 giugno 1935, n. 103 del 9 luglio 1935, n. 608 del 10 settembre 1935 e n. 73 del 2 luglio 1936;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Articolo unico. — E' autorizzata la istituzione di biglietti di andata-ritorno da Magliana a Fiumicino al prezzo speciale di lire tre.

Il provvedimento avrà la durata fino al 15 settembre 1936.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1936, Anno XIV.

Il Ministro: BENNI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1936-XIV.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione ferrovie dello Stato in servizio od sione 15.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 36

3 Settembre 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Decreto del Capo del Governo 21 luglio 1936-XIV. — *Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 18 marzo 1935 circa l'obbligo di inserire nei contratti un'apposita clausola per l'osservanza delle unificazioni UNI;

Vista la legge 14 dicembre 1931, n. 1699, relativa alla disciplina di guerra;

Viste le deliberazioni della Commissione suprema di difesa in materia, in data 6 marzo 1924; 25 settembre 1924; 28 febbraio 1928; 28 febbraio 1928; 28 ottobre 1928; 29 maggio 1929; 10 luglio 1932; 14 ottobre 1932; 10 febbraio 1935;

Decreta:

Art. 1. — Le disposizioni contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, e nel R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, circa la normalizzazione dei materiali, e l'obbligo, stabilito col decreto del Capo del Governo in data 18 marzo 1935, di inserire in ogni contratto di acquisto o di conferimento di commessa di lavoro una clausola per l'osservanza delle unificazioni UNI, sono estesi agli stabilimenti dichiarati ausiliari per la legge 14 dicembre 1931, n 1699.

Art. 2. — Agli effetti del disposto di cui all'art. 1 la estensione delle disposizioni soprariferite riflette anche le tabelle di unificazione già rese di obbligatoria osservanza con decreti del Capo del Governo in data 18 marzo 1924 8 ottobre 1924, 25 agosto 1926, 3 aprile 1928, 27 ottobre 1928, 8 giugno 1929, 13 settembre 1932, 22 ottobre 1932, 11 febbraio 1935, e relativi a: norme per i disegni (tabelle UNIM 2, 7 a 13, 18, 19, 36 e 37), diametri normali (tabella UNIM 17), tolleranze e calibri differenziali (tabelle UNIM 22, 23 24, 38 a 41), chiavette e linguette (tabelle UNIM 81 a 102), unificazioni fondamentali della viteria, e viti prigioniere metrice (tabelle UNIM 103 a 123), filettature per viti di manovra (tabelle UNIM 124 a 128), chiodi da ribadire a caldo (tabelle UNI 133 a 142), batterie di accumulatori elettrici per autoveicoli (tabelle UNI 143 a 147), smussi, arrotondamenti e zigrinature (tabelle UNI 148 e 149), varie unificazioni riflettenti gli autoveicoli ed i motori a scoppio (tabelle UNI 150 a 154, e 156), conicità normali per applicazioni meccaniche (tabella UNI 157), tolleranze sulle aperture di chiave e sulle larghezze di dado (tabella UNI 158) filettatura metrica per bulloneria (tabelle UNI 159 e 160), viti metriche con testa a contorno cir-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 1936-XIV.

colare (tabelle UNI 161 a 172), lunghezze di gambo per viti di bulloneria (tabella UNI 173), apparecchi di accensione per motori a scoppio (tabelle UNI 174 a 179), viti metriche e dadi metrici esagoni e quadri (tabelle UNI 180, 183 a 198, 202, 205 a 211, 215 a 218).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 luglio 1936-XIV. — *Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 18 marzo 1935 relativo all'obbligo di inserire nei contratti un'apposita clausola per l'osservanza delle unificazioni UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di Difesa in data 16 luglio 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, ditte, istituti od enti comunque sovvenzionati dallo Stato, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 322 - 6 maggio 1935-XIII: Cavi di accensione per motori a scoppio (conduttore di rame). Dimensioni e caratteristiche.

UNI 323 - 6 maggio 1935-XIII: Cavi unipolari di illuminazione e di avviamento per autoveicoli ed aeromobili (conduttore di rame). Dimensioni e caratteristiche.

UNI 324 - 6 maggio 1935-XIII: Prove dei cavi di accensione e dei cavi di illuminazione e di avviamento. Modalità per l'esecuzione delle prove.

UNI 325 - 6 maggio 1935-XIII: Prove dei cavi di accensione e dei cavi di illuminazione e di avviamento. Condizioni delle prove e requisiti dei cavi.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 1936-XIV

Rispetto ai dati delle tabelle 322 e 323 sono ammesse varianti nei particolari costruttivi dei cavi, quando siano specificatamente concordate fra committente e fornitore e purchè esse non pregiudichino l'intercambiabilità dimensionale e funzionale dei cavi.

Art. 2. — Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto nell'articolo stesso, decorre per la produzione e per la provvista dei materiali di nuovo tipo, dal quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per i materiali già regolamentari dal compimento di un anno dalla data stessa. Pertanto, entro quest'ultimo termine, i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazione di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolari difficoltà.

Art. 3. — Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni si trovassero nella necessità di impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o di sostituzione, sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono corrispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di Difesa.

Art. 4. — Nei contratti di acquisto o conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito e specifico articolo di contratto o di convenzione essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5. — Le tabelle sono edite dall'Ente Nazionale per l'Unificazione nell'industria UNI di Milano (Foro Bonaparte, 16).

Copie autenticate dal bollo della Segreteria generale della Commissione Suprema di Difesa sono cedute dallo stesso Ente al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6. — E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 37 **10 Settembre 1936**
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1936-XIV. — *Divieto agli assuntori ferroviari di far parte di Associazioni sindacali legalmente riconosciute* (1).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale degli assuntori ferroviari, di coloro cioè cui dalle Ferrovie dello Stato è concesso in appalto il servizio ferroviario di alcuni impianti, come piccole stazioni, fermate e simili;

Considerato che gli assuntori ferroviari, pur non appartenendo al personale di ruolo dello Stato, sono tuttavia vincolati verso l'Amministrazione dello Stato da rapporti tale che li pongono in una posizione giuridica affine a quella degli agenti ferroviari veri e propri;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, con cui è data facoltà al Ministero delle corporazioni di emanare norme in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

DECRETA:

Gli assuntori ferroviari non possono far parte di Associazioni sindacali legalmente riconosciute.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: LANTINI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1936-XIV, n. 535. — *Graduatorie di merito relative al concorso interno a* 100 *posti di fuochista, bandito col Decreto Ministeriale* 10 *marzo* 1936-XIV, *n.* 2095.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 6 agosto 1936-XIV, N. PAG. 040/24/101998 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio d'Amministrazione:

Decreta:

Sono approvate le unite graduatorie di merito relative al concorso interno a n. 100 posti di fuochista, bandito col Decreto Ministeriale 10 marzo c. a., n. 2095, e si autorizza la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 27 agosto 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

Graduatorie di merito del concorso interno a 100 *posti di fuochista bandito col D. M.* 10 *marzo* 1936, *n.* 2095.

Sezioni di:

TORINO - GENOVA - MILANO - VENEZIA e TRIESTE

(posti 45)

1 - 238386 — CASTIGLIONI Pietro
2 - 239620 — CHICCO Corrado
3 - 275887 — STENICO Giuseppe
4 - 267890 — DAL PONT Giuseppe
5 - 240961 — PALAVERA Ernesto
6 - 283372 — TOSETTO Andrea
7 - 255752 — MICHELOZZI Dino
8 - 188968 — ZANACCHI Paolo
9 - 280124 — PADOVINI Paolo
10 - 228586 — GARDÈ Pietro
11 - 276578 — BRUSCO Giuseppe
12 - 275902 — GABURRO Emilio
13 - 239471 — FELLI Isidoro
14 - 187661 — PICCOLI Luigi
15 - 207564 — DEMICHELIS Oreste
16 - 250560 — GAZZINO Cesare
17 - 206624 — RIZZO Giuseppe
18 - 245353 — MIANI Giovanni
19 - 254863 — DALLAVALLE Mario
20 - 216161 — GHIZZONI Leonida
21 - 238380 — BRUNELLI Guido
22 - 254965 — RONCORONI Genesio
23 - 179342 — SCANNAVINI Roberto
24 - 277064 — GROSSO Attilio
25 - 265597 — CHIARLE G. Battista
26 - 192571 — BERNARDI Giovanni
27 - 277775 — CASARZA Ernesto
28 - 150189 — ZACCONE Giuseppe
29 - 201137 — BIANCHI Mauro
30 - 279387 — TOLLOI Giuseppe
31 - 218762 — PASETTO Marcello
32 - 195956 — MORA Romano
33 - 208198 — BERTONCIN Liberato
34 - 187662 — BIANCO Davide
35 - 267884 — FESTA Michele
36 - 180451 — ALZATI Angelo
37 - 228620 — MENEGHETTI Giuseppe

Sezioni di:

BOLOGNA - FIRENZE - ANCONA e ROMA

(posti 20)

1 - 142804 — Vensi Pietro
2 - 255240 — Fondi Raffaello
3 - 223796 — Giorgetti Giuseppe
4 - 293286 — Pucini Inigo
5 - 258359 — Piazzi Giovanni
6 - 255905 — Martini Oscar
7 - 255950 — Abrans Ottavio
8 - 197300 — Masola Alfredo
9 - 266714 — Nerucci Neruccio
10 - 178027 — Malvestuto Gabriele
11 - 278360 — Castagni Giacomo
12 - 177473 — Mancini Orlando
13 - 261762 — Forni Silvestro
14 - 184618 — Liberatore Alessandrino
15 - 214359 — Sellari Augusto
16 - 261745 — Tartaglia Gildo
17 - 186360 — Salvitti Fernando
18 - 256765 — Corinto Vito.
19 - 212298 — Di Vaia Raffaele
20 - 187699 — Franchi Giulio
21 - 185866 — Rossi Giustiniano
22 - 189035 — Gioannetti Orviso
23 - 272111 — Baldi Luigi
24 - 272093 — Soldà Vittorio
25 - 261761 — Tassoni Lotario
26 - 177483 — Nencioni Giacomo

Sezioni di:

NAPOLI - BARI - REGGIO C. - PALERMO e CAGLIARI

(posti 35)

1 - 242737 — Stefano Emilio
2 - 250710 — Danese Domenico
3 - 207259 — Giordano Gaetano
4 - 226688 — Vargin Antonio
5 - 225711 — Lauria Daniele
6 - 281747 — Fuiano Arturo.
7 - 272893 — Varano Teodorico
8 - 246274 — Russo Vincenzo
9 - 199620 — Musanti Luigi
10 - 289054 — Bruno Stefano
11 - 205465 — Matrascia Salvatore
12 - 205950 — Giordano Giuseppe
13 - 239172 — Abate Cesare
14 - 200225 — Scuderi Giuseppe
15 - 237390 — Moschetti Vincenzo
16 - 247473 — Ruberto Giuseppe
17 - 182061 — De Luciano Pasquale
18 - 260420 — Altobello Amedeo
19 - 256842 — Monda Francesco
20 - 237376 — Baratta Giuseppe
21 - 266914 — Celli Ciro
22 - 272892 — Romeo Francesco
23 - 289539 — Iacono Salvatore
24 - 219665 — Anziano Francesco
25 - 172393 — Carulli Stefano
26 - 218157 — Arcuri Gaetano

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1936-XIV, n. 637. — ***Ripristino del servizio viaggiatori sulla linea Formia-Gaeta.***

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto Legge 21 dicembre 1931, n. 1575 riguardante l'esercizio delle linee della rete delle Ferrovie dello Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 10 dicembre 1935-XIV n. 1338 riguardante la soppressione del servizio ferroviario viaggiatori sulla linea Formia-Gaeta;

Vista la relazione della Direzione Generale n. PAG. 024/113595 in data 25 agosto 1936, anno XIV, relativa ad una nuova proposta circa l'esercizio della linea suddetta;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

E' revocato il Decreto Ministeriale 10 dicembre 1935, n. 1338, sopracitato, riguardante la soppressione del servizio ferroviario viaggiatori sulla linea Formia-Gaeta;

E' approvato il ripristino del servizio viaggiatori sulla linea Formia-Gaeta da effettuarsi a mezzo di automotrici a classe unica a datare dal 25 agosto 1936-XIV.

Il Servizio Movimento stabilirà il numero delle corse giornaliere e i rispettivi orari.

Roma, 27 agosto 1936 - Anno XIV.

Il Ministro: BENNI.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale N. 35 del 1° settembre 1927 – Anno V – Pag. 393 (Graduatorie di merito degli agenti riusciti idonei per Conduttore nella sessione ordinaria del 1925 – Compartimento di *Bari*).

Va depennato il N. 134 – 246964 PINO D'ASTORE Luigi – Frenatore – perchè tale agente è stato già compreso nella analoga graduatoria del Compartimento di Genova al N. 111 (Pag. 373 dello stesso Bollettino).

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 38

17 Settembre 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1936 XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 20 aprile 1936-XIV, n. 1591. — *Disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie.* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art.3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di stabilire norme per la disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La produzione delle essenze di limone mediante distillazione col metodo «Peratoner» e con altri similari è vietata.

Art. 2. — L'essenza ottenuta durante la distillazione del succo di limone fermentato, eseguita per produrre alcool non può essere posta in commercio. Essa dovrà venire consegnata agli organi che saranno stabiliti dal Ministero delle corporazioni, e secondo le modalità ed il prezzo che dallo stesso Ministero saranno determinati.

Art. 3. — E' vietata l'estrazione totale o parziale dell'essenza contenuta nelle scorze di limone destinate alla conservazione in salamoia.

Art. 4. — Chiunque intenda estrarre essenza di limone mediante lavorazione meccanica del frutto intero con macchine pelatrici, dovrà ottenere apposita licenza di lavorazione dagli organi che saranno stabiliti dal Ministero delle corporazioni, previo accertamento da parte di essi che l'impianto sia dotato di tutta l'attrezzatura necessaria per produrre essenza di buona qualità.

Art. 5. — Le fabbriche attualmente esistenti, e nelle quali viene eseguita la lavorazione meccanica del frutto intero di limone con macchine pelatrici, devono denunciare tale lavorazione al Consiglio provinciale dell'economia corporativa, e potranno produrre essenze coi metodi o macchinari dei quali fanno uso, fino a tre mesi a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli organi tecnici di controllo di cui all'art. 4, sono autorizzati ad intervenire nelle fabbriche durante il periodo di lavorazione dell'essenza per accertare se questa venga eseguita secondo le prescrizioni dello stesso art. 4.

Art. 6. — A richiesta degli organi che saranno stabiliti dal Ministero delle corporazioni, i produttori di essenze di agrumi concentrate dovranno ad essi consegnare i terpeni residuati dalla concentrazione, secondo le condizioni che dal Ministero stesso saranno determinate per ciò che riguarda i quantitativi da consegnare, i prezzi di cessione e le altre modalità di consegna.

Art. 7. — Qualsiasi quantitativo superiore ai 100 grammi di essenza di agrumi concentrata, con destinazione all'estero, deve essere accompagnato dal certificato di purezza attualmente prescritto per l'esportazione di essenze di agrumi, rilasciato dai laboratori che saranno determinati dal Ministero delle corporazioni.

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203, del 2 settembre 1936-XIV.

Per le spedizioni di essenza di bergamotto varranno, ai fini del presente articolo, estratti da rilasciarsi dai Magazzini generali del bergamotto di Reggio Calabria, secondo le istruzioni che saranno dettate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dei certificati di analisi redatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 278, dalla Regia stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi di Reggio Calabria.

Art. 8. — E' fatto obbligo ai concentratori di essenze agrumarie di tenere un registro per il carico e lo scarico delle lavorazioni, nel quale dovranno essere registrati i quantitativi di essenze passate alla deterpenazione, nonchè i quantitativi di concentrato e di terpeni ottenuti.

Tale registro è esente da bollo, ma deve essere su ciascun foglio numerato e munito del bollo a calendario dell'Ufficio del registro del distretto di residenza del titolare.

Nell'ultima pagina di detto registro deve essere indicato il numero dei relativi fogli, con dichiarazione firmata dal procuratore del registro.

Art. 9. — La produzione e l'importazione nel Regno di limonene e dipilene, di essenza di terebentina destrogira, con rotazione ottica superiore a + 30 è vietata.

E' altresì vietata l'importazione nel Regno dei terpeni di limone o di arancio.

Art. 10. — La produzione e l'importazione nel Regno di essenze di limongras naturale e deterpenata, di citral, di essenza di linaloe e di bois de rose, di linalolo e di acetato di linalolo, è limitata soltanto ai bisogni della saponeria e profumeria e a quelli occorrenti per gli altri usi industriali e farmaceutici.

Il Ministro per le corporazioni, di intesa con quello per le finanze, stabilirà entro quale misura i prodotti suddetti potranno essere importati.

Art. 11. — I contravventori alle disposizioni di cui al presente decreto sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.

Nei casi più gravi e di recidiva può essere disposta la revoca della licenza di autorizzazione di cui al precedente art. 4, e per gli altri esercizi la chiusura fino a tre mesi, con provvedimento del prefetto della Provincia in cui ha sede il contravventore.

Art. 12. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presntato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1936-XIV, n. 1538. — *Formazione dell'Albo nazionale e degli Albi locali degli appaltatori di opere pubbliche* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*;

Visto il Decreto Ministeriale 28 maggio 1895, che approva il Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, modificato coi Decreti Ministeriali 8 novembre 1900, 9 giugno 1916 e 4 maggio 1921;

Visto il R. Decreto 6 maggio 1935, n. 6530, con il quale — attesa la necessità di procedere, d'accordo con i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate, nonchè coi rappresentanti delle categorie, alla formazione dell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche — fu costituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, una Commissione per avvisare ai criteri di massima per l'accertamento della idoneità degli stessi, alle modalità dell'iscrizione, nonchè al carattere giuridico da conferire all'Albo, in modo da ottenere un organico inquadramento di tali attività produttrici in armonia coi principii del regime corporativo;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere in base alle norme predisposte a seguito degli studi compiuti dalla detta Commissione, alla formazione dell'Albo Nazionale e degli Albi locali degli appaltatori di opere pubbliche;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le corporazioni, per le colonie e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici l'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche allo scopo di ottenere un ordinamento di tali attività produttrici, in armonia con i principi del regime corporativo.

Hanno facoltà di chiedere l'iscrizione solamente gli appaltatori che non intendono limitare la loro attività nell'ambito delle circoscrizioni e per gli appalti di cui al successivo art. 8.

L'Albo è obbligatorio per le Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici e per le Amministrazioni parastatali, per gli appalti dei lavori d'importo superiore alle lire cinquantamila. Per i lavori d'importo inferiore le dette Amministrazioni hanno facoltà di affidarli anche ad imprese non iscritte.

In casi eccezionali, le predette Amministrazioni possono rivolgersi a ditte idonee non iscritte.

Art. 2. — Gli appaltatori di opere pubbliche sono iscritti nell'Albo in ordine alfabetico, secondo la ragione sociale, e con l'indicazione per ciascuno

(1) Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 1936-XIV.

di essi, della sede legale, della specializzazione dei lavori e dell'importo d'iscrizione in rapporto alla potenzialità tecnica e finanziaria.

La classifica, in rapporto alla potenzialità, è stabilita come appresso:

a) iscrizioni d'importo fino a L. 200.000
b) iscrizioni d'importo fino a L. 1.000.000
c) iscrizioni d'importo fino a L. 5.000.000
d) iscrizioni d'importo fino a L. illimitato

Agli appaltatori non possono essere affidati lavori d'importo superiore a quello della rispettiva classifica. Peraltro agli effetti di tale divieto, non si procede al cumulo dei diversi lavori, affidati in precedenza ed ancora da terminare, con quello in corso di appalto, ma ciascun lavoro è considerato distintamente in relazione al suo importo.

Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale nella misura seguente, di concessione governativa:

a) iscrizioni d'importo fino a L. 200.000 tassa di L. 30
b) iscrizioni d'importo fino a L. 1.000.000 tassa di L. 50
c) iscrizioni d'importo fino a L. 5.000.000 tassa di L. 80
d) iscrizioni d'importo fino a L. illimitato tassa di L. 100

La tassa è riscossa in modo ordinario e non subisce alcun aumento per le ditte iscritte a più specializzazioni.

Per ottener l'iscrizione nell'Albo predetto i richiedenti devono produrre, oltre i documenti prescritti dall'art. 4, la quietanza comprovante il pagamento della tassa anzidetta. Inoltre, per mantenere in vigore la detta iscrizione, i richiedenti devono entro il 31 dicembre di ogni anno, a cominciare dal 1936, presentare alla Segreteria di cui all'art 5, la prova dell'eseguito pagamento della medesima tassa per l'anno solare successivo od una denunzia in carta libera per ottenere la cancellazione.

Ove nel termine suddetto non sia presentata tale denunzia e comunque permanga l'iscrizione nell'Albo senza il pagamento della tassa, la ditta incorre nelle sanzioni punitive previste dall'art. 9 del R. Decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3279 e la cancellazione può essere operata d'ufficio.

Art. 3. — L'iscrizione degli appaltatori nell'Albo si effettua per le seguenti specializzazioni:

a) lavori di terra e murari;
b) lavori edilizi ed in cemento armato;
c) lavori di restauri monumentali;
d) lavori idraulici, di acquedotti e fognature;
e) opere marittime;
f) opere a struttura metallica;
g) pavimentazioni stradali;
h) lavori di armamento ferroviario;
i) gallerie;
l) impianti meccanici ed elettrici;
m) impianti di conservazione e distribuzione di carburanti ed affini;
n) opere e forniture varie.

E' ammessa l'iscrizione per più specializzazioni.

Art. 4. — Gli appaltatori di opere pubbliche, per ottenere l'iscrizione nell'Albo, debbono comprovare il possesso di requisiti di ordine generale e di ordine tecnico professionale.

I requisiti di ordine generale si comprovano coi seguenti certificati:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale e certificato di moralità rilasciato dal podestà e vidimato dal Prefetto, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda d'iscrizione.

c) certificato d'iscrizione alle Organizzazioni sindacali;

d) certificato dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, comprovante l'attività specifica della ditta, nonchè la indicazione delle persone aventi facoltà di impegnarla legalmente;

e) certificato di idoneità morale e politica rilasciato dal Prefetto, sentito il Segretario federale del Partito Nazionale Fascista.

f) certificato della Cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda d'iscrizione, dal quale risulti che la ditta non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze si siano verificate nel decennio anteriore a tale data;

g) certificato dell'Ufficio distrettuale delle Imposte dirette dal quale risulti il reddito di categoria *B* per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile.

I requisiti d'idoneità tecnica si comprovano con un certificato dal quale risulti che l'imprenditore è stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli per i quali si chiede l'iscrizione.

Tale certificato è rilasciato, se trattisi di lavori eseguiti per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado e con attribuzioni non inferiori a quello di ingegnere capo o direttore d'ufficio.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da altro funzionario governativo avente la qualifica di ingegnere capo o direttore di ufficio, il quale certifichi, per propria scienza e sotto la sua personale responsabilità, che dopo aver fatto le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il richiedente è stato addetto alla conduzione esecutiva di lavori pubblici analoghi a quelli per i quali si chiede l'iscrizione.

Allorquando si tratti di opere dipendenti dagli Enti locali o dalle Amministrazioni parastatali, il certificato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste da confermarsi, sotto la propria responsabilità, da uno dei funzionari tecnici su designati.

Per la validità del certificato, occorre che i lavori ai quali si riferisce, siano stati ultimati non oltre dieci anni dalla data di presentazione della richiesta d'iscrizione.

Possono essere iscritte nell'Albo anche le ditte che abbiano eseguito lavori pubblici all'estero. I certificati, previa la vidimazione dell'autorità consolare, formeranno oggetto di particolare istruttoria e saranno validi solo quando siano muniti del visto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Qualora si richieda l'iscrizione di una società, i certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), debbono riferirsi a tutti i componenti, ove si tratti di società in nome collettivo, ai soci accomandatari per le società in accomandita, al Presidente, al consigliere delegato, o comunque alle persone cui è conferita la firma sociale, per le società anonime.

Per le società cooperative e loro consorzi, i certificati di cui al precedente comma debbono riferirsi al presidente e al direttore tecnico.

Per le società in nome collettivo e per quelle in accomandita, il certificato di idoneità tecnica deve riferirsi ad uno o più dei soci, per le prime, e ad uno o più soci accomandatari per le seconde.

Per le società anonime, l'idoneità tecnica deve comprovarsi nei riguardi del direttore tecnico. Per le società cooperative e loro consorzi, il possesso di tale requisito deve essere comprovato nei riguardi del presidente e del direttore tecnico.

Inoltre per le società, comunque costituite, debbono essere esibiti l'atto costitutivo ed il Foglio degli annunzi legali, nel quale è stato inserito l'avviso della costituzione della società. Per le cooperative occorre siano esibiti l'elenco dei soci ed il certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio.

Per i consorzi di cooperative, il documento di cui alla lettera *f*) del presente articolo è rilasciato dal Ministero delle corporazioni. Per le società anonime e per le cooperative, occorre altresì sia comprovata l'iscrizione nel bollettino del Ministero delle corporazioni.

Ogni accertamento sulla potenzialità finanziaria è devoluto all'organo competente che delibera sulle iscrizioni.

Art. 5. — E' costituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Comitato permanente centrale che provvede all'esame delle domande d'iscrizione, alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

Il Comitato è costituito:

a) dal Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, presidente;

b) dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, vice presidente;

c) da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle colonie, delle finanze, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e delle foreste, delle comunicazioni e delle corporazioni;

e) dal rappresentante dell'Azienda autonoma della strada;

f) dal rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

g) da due rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei costruttori edili;

h) dal rappresentante della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro;

i) dal rappresentante della Federazione nazionale fascista degli artigiani;

l) dal rappresentante della Confederazione dei lavoratori dell'industria;

m) dall'ispettore generale capo del Segretariato generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici;

n) dal capo dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Le funzioni di Segreteria saranno esercitate da un funzionario tecnico della Presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da un funzionario dell'Ufficio contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Le riunioni sono valide coll'intervento della metà dei componenti e le deliberazioni vengono ratificate e rese esecutive dal Ministero per i lavori pubblici. Esse non sono soggette ad alcun gravame di merito nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Ai membri del Comitato che non risiedono in Roma sono corrisposte le indennità di viaggio e di missione stabilite per il rispettivo grado, se siano funzionari statali, e quelle previste per il personale di grado settimo, per gli estranei all'Amministrazione dello Stato, oltre il compenso per l'intervento alle sedute.

Art. 6. — Per l'aggiornamento dell'Albo, gli appaltatori sono tenuti a comunicare tutte le variazioni che riflettono modificazioni sia del proprio stato giuridico, sia dell'ammontare del reddito di categoria *B* iscritto nei ruoli di ricchezza mobile a loro carico.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute del pari a comunicare immediatamente al Comitato istituito dal precedente art. 5 tutte le variazioni di cui pervengono a conoscenza e che si riferiscono agli appaltatori iscritti.

Art. 7. — La cancellazione delle imprese dall'Albo oltre che per i casi di negligenza o malafede indicati dall'art. 68 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col R. Decreto 23 maggio 1924, n. 827, è deliberata:

a) per grave infrazione alle leggi penali e sindacali, risultante da provvedimenti definitivi o da sentenze passate in giudicato;

b) per indegnità morale e politica;

c) per litigiosità;

d) per fallimento o liquidazione;

e) per cessazione di attività;

f) per mancato pagamento della tassa di cui al precedente articolo 2.

Per le società, le ipotesi di negligenza o malafede e quelle previste dalle lettere *a*), *b*) e *d*) del presente articolo si riferiscono alle persone indicate dal precedente articolo 4 del presente R. Decreto-legge.

E' in facoltà del Comitato di adottare il provvedimento di sospensione, allorquando l'appaltatore sia in istato di cessazione dei pagamenti od abbia in corso procedimento penale.

Analogo provvedimento, in quanto applicabile, si adotta per le società.

Art. 8. — Senza pregiudizio per l'applicabilità, ad ogni effetto, dell'Albo nazionale alle Amministrazioni statali agli enti pubblici ed alle amministrazioni parastatali, sono istituiti Albi locali presso il Magistrato alle acque, presso tutti gli enti decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici, compreso l'Ispettorato per la Maremma Toscana e presso gli Ispettorati compartimentali del Genio civile.

Hanno facoltà di chiedere l'iscrizione negli Albi locali le imprese che intendano limitare la loro attività nell'ambito della giurisdizione degli anzidetti uffici.

Gli Albi hanno valore per gli Enti locali e le Amministrazioni parastatali, nei modi e termini stabiliti dall'art. 1 per l'Albo nazionale.

E' data tuttavia facoltà alle predette Amministrazioni di rivolgersi alle ditte iscritte nell'Albo nazionale, ogni qualvolta ne ravvisino l'opportunità in relazione all'importanza degli appalti.

Art. 9. — Sono estese, per quanto applicabili, agli Albi locali, le norme stabilite dai precedenti articoli 2, 3, 4, 6 e 7, circa le iscrizioni, la cancellazione e sospensione delle imprese e le classifiche dei lavori.

La tassa annuale è peraltro ridotta alla metà.

Art. 10. — Presso ciascuno degli uffici di cui all'art. 8, è costituito un Comitato che provvede all'esame delle domande d'iscrizione negli Albi locali, alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

Il Comitato è costituito:

a) dal capo dell'Ufficio, che lo presiede;

b) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) da un rappresentante dei Comuni compresi nella giurisdizione, scelto dal Ministero dell'interno;

d) dal capo del Compartimento dell'Azienda autonoma statale della strada;

e) dagli ingegneri capi degli Uffici del Genio civile compresi nella giurisdizione;

f) dai capi delle sezioni lavori delle Ferrovie dello Stato, compresi nella giurisdizione;

g) da un rappresentante delle Federazioni fasciste comprese nella giurisdizione, scelto dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

h) da due rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei costruttori edili;

i) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle Cooperative di produzione e lavoro;

l) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli artigiani;

m) da un rappresentante dell'Ispettorato corporativo.

Le riunioni dei Comitati sono valide coll'intervento della metà dei componenti.

Avverso le deliberazioni dei Comitati è ammesso ricorso al Comitato permanente centrale di cui al precedente art. 5.

Per le deliberazioni, in sede di ricorso, del Comitato permanente centrale valgono le norme di cui al penultimo comma del detto art. 5.

Ai membri dei Comitati di cui al presente articolo, che non risiedono nei Comuni in cui si tengono le sedute, sono corrisposte le indennità di viaggio e di missione stabilite per il rispettivo grado, se siano funzionari statali, e quelle previste per il personale di grado IX per gli estranei all'Amministrazione dello Stato, oltre il compenso per l'intervento alle sedute.

Art. 11. — Per le spese inerenti alla formazione ed alla tenuta degli Albi, sarà stanziato annualmente apposito fondo nello stato di previsione delle spese del Ministero dei lavori pubblici.

Disposizioni per le colonie.

Art. 12. — Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono estese alle colonie, in quanto applicabili, salvo le modificazioni seguenti:

Per le Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici (esclusi gli enti locali) e per le Amministrazioni parastatali, ha valore, nelle Colonie, sia l'Albo di cui all'art. 1, sia quello coloniale, da istituirsi presso ciascun Governo ed applicabile nel territorio della rispettiva Colonia, mentre per gli Enti pubblici locali, ha valore solamente l'Albo coloniale.

Hanno facoltà di chiedere l'iscrizione in quest'ultimo, le imprese che intendano limitare la loro attività nell'ambito della rispettiva colonia.

Presso ciascun Governo coloniale è costituito un Comitato che provvede all'esame delle domande di iscrizione nell'Albo, alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti e delibera in merito alle ammissioni, sospensioni e cancellazioni.

Le spese per il funzionamento del Comitato di cui sopra, fanno carico al bilancio della Colonia, nella quale il Comitato è costituito.

Con provvedimento del Ministro per le colonie sarà stabilita la composizione del Comitato in ciascuna Colonia e quanto altro sarà ritenuto necessario per la formazione e la tenuta degli Albi coloniali.

I certificati che comprovono il possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti dall'art. 4 per l'iscrizione nell'Albo nazionale, sono per le Colonie i seguenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal giudice della Colonia e certificato di moralità rilasciato dall'Autorità municipale o da chi ne esercita le funzioni e vidimato dall'Autorità politica competente per territorio, entrambi in data non anteriore a tre mesi a quella della domanda di iscrizione;

c) certificato dell'Ufficio dell'economia della Colonia, comprovante l'attività specifica della ditta, nonchè la indicazione delle persone investite della facoltà d'impegnarla legalmente;

d) certificato con cui il Governatore, sentito il Segretario federale del Partito Nazionale Fascista, attesta la idoneità morale e politica del richiedente;

e) certificato della Cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda d'iscrizione, dal quale risulti che la ditta non trovasi in istato di liquidazione, di fallimento o di concordato. Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze si siano verificate nel decennio anteriore a tale data;

f) certificato del competente ufficio finanziario, dal quale risulti il reddito di categoria *B*, per il quale l'appaltatore è inscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi mobiliari.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 13. — Per la formazione dell'Albo saranno tenuti presenti gli elenchi esistenti presso le varie amministrazioni centrali interessate, le quali ne trasmetteranno copia al Ministero dei lavori pubblici.

L'unificazione degli elenchi nell'Albo nazionale sarà effettuata a cura del Comitato permanente centrale, di cui all'art. 5.

Qualora se ne ravvisi la necessità, in relazione all'esame della posizione di ciascuna impresa iscritta, il Comitato farà luogo ad ulteriori accertamenti.

Nell'Albo. le imprese saranno inquadrate secondo le specializzazioni stabilite dal precedente art. 3.

Fino a quando non sia entrato in vigore l'Albo nazionale varranno per le singole amministrazioni le norme vigenti.

Le disposizioni del presente articolo si estendono agli Albi locali.

Art. 14. — Dalla entrata in vigore del presente Regio decreto-legge il servizio contratti dell'Azienda autonoma statale della strada verrà assunto dal Ministero dei lavori pubblici.

Salvo quanto è disposto dal presente Regio decreto-legge, le Amministrazioni statali, parastatali e gli Enti pubblici conservano tutte le facoltà loro conferite dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — LANTINI — LESSONA — SOLMI.

Visto il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1936-XIV, n. 1620. — *Autorizzazione della spesa di L. 1.200.000.000 per l'applicazione della trazione elettrica su un altro gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato.* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1888, col quale fu autorizzata la spesa per l'estensione della trazione elettrica su un gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per la applicazione del suddetto sistema di trazione su un altro gruppo di linee;

Visto l'art. 3 n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Per l'applicazione della trazione elettrica su un altro gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato e per la conseguente necessaria sistemazione di esse, è autorizzata la spesa di L. 1.200.000.000.

Tale somma sarà inscritta nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, parte straordinaria, in non meno di sei esercizi finanziari a partire dal 1937-38.

Il Ministro per le finanze è in facoltà di provvedere la somma stessa, di mano in mano che se ne presenterà il bisogno, mediante operazioni di credito, con le modalità ed alle condizioni che saranno approvate con decreto Reale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 208 dell'8 settembre 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1936-XIV. — *Applicazione di speciali tariffe ferroviarie per le relazioni attorno a Milano* (1)

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311/8199/4 in data 9 luglio 1936-XIV;

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. D. L. n. 1948 in data 11 ottobre 1934-XII, art. 3;

Visto il D. M. n. 2592 del 28 giugno 1932-X;

Visto il D. M. n. 1351 del 20 dicembre 1932-XI;

Visto il D. M. n. 2550 del 12 marzo 1935-XIII;

Visto il decreto interministeriale n. 1166 del 12 novembre 1935-XIV;

Visto il decreto interministeriale n. 1257 del 26 novembre 1935-XIV;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — La Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a modificare i prezzi speciali di concorrenza per viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno stabiliti con i decreti n. 2592 del 28 giugno 1932-X, n. 1351 del 20 dicembre 1932-XI, n. 2550 del 12 marzo 1935-XIII, n. 1166 del 12 novembre 1935-XIV, n. 1257 del 26 novembre 1935-XIV; in relazione alle modificazioni debitamente autorizzate ai prezzi corrispondenti delle ferrovie e tramvie in concorrenza.

Art. 2. — Il Direttore Generale stabilirà le norme particolari di applicazione dei prezzi di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, li 21 luglio 1936-XIV.

Il Ministro per le Finanze
REVEL

Il Ministro per le Comunicazioni
BENNI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 1936-XIV

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1936-XIV, n. 334. — *Nuove riduzioni di tariffe ferroviarie a favore degli stranieri e dei cittadini italiani residenti all'estero* (1).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Viste le "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato";

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, Servizio Commerciale e del Traffico, n. C. 311/27339/4 in data 11 luglio 1936-XIV;

Visto il R. D. L. 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Visto il decreto interministeriale n. 2508 del 23 aprile 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — La riduzione del 50 % consentita a favore degli stranieri e dei cittadini italiani residenti all'estero o nelle colonie e possedimenti italiani che entrano in Italia è elevata al 60 % per i viaggi di prima classe ed al 55 % per quelli di seconda classe quando i viaggiatori dichiarino di volere soggiornare in Italia per un periodo di almeno 12 giorni ed acquistino, contemporaneamente al biglietto, i "buoni alberghieri" emessi dalla Federazione Nazionale Fascista Alberghi e Turismo.

Art. 2. — Il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà le norme particolari di applicazione del provvedimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, lì 21 luglio 1936-XIV.

Il Ministro per le Finanze
REVEL

Il Ministro per le Comunicazioni
BENNI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 1936-XIV.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 39

24 Settembre 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 13 *agosto* 1936-XIV. — *Norme per regolare i pagamenti delle merci originarie e provenienti dalla Francia* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1935, concernente il pagamento di merci importate originarie e provenienti dal territorio doganale francese o da territori sotto mandato francese e colonie francesi;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, concernente il pagamento di merci importate originarie e provenienti da paesi che abbiano adottato misure restrittive nei riguardi del pagamento di merci originarie e provenienti dall'Italia, suoi Possedimenti e Colonie;

Decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Francia, che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare dopo il 14 luglio 1936, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in franchi si farà al cambio fissato di comune accordo fra l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero e la Banque Nationale Française du Commerce Extérieur; la conversione delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma del giorno antecedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 *del* 14 *agosto* 1936-XIV.

Art. 3. — L'importatore, in via definitiva e temporanea, di merce originaria e proveniente dalla Francia è tenuto a presentare, alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Art. 4. — Per le merci importate in Italia dal 15 luglio 1936 al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, le denuncie presentate alle Dogane del Regno in base al decreto Ministeriale 20 novembre 1935 saranno ritenute valide agli effetti del versamento di cui al precedente art. 1.

Art. 5. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merce originaria e proveniente dalla Francia deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisce a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie Dogane, di esso dovrà farsi annotazione sulla denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6. — Per le merci esportate in Francia dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattasi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana e della indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Art. 7. — Per le merci esportate in Francia dal 15 luglio 1936 al giorno della entrata in vigore del presente decreto, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 8. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca di Zara e a quelle destinate nella Zona franca del Carnaro.

Art. 9. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n.1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Francia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in Dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Francia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatte, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte e false.

Anche in questi casi il Ministero per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 10. — Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 11. — Per le merci originarie e provenienti dal territorio doganale francese, dalle colonie francesi e dai territori sotto mandato francese, nonchè per quelle originarie e provenienti dalla Tunisia e dalla Siria e Libano, importate dopo il 14 luglio 1936, sono abrogate le disposizioni contenute nei decreti Ministeriali 11 novembre e 20 novembre 1935.

In data 1° agosto 1936 l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero converte in franchi per conto del Tesoro dello Stato al cambio del franco (chèque) della Borsa di Roma al 31 luglio 1936, gli importi in lire versati a tutto il 31 luglio 1936 dagli importatori italiani di merci originarie e provenienti dal territorio doganale francese, dalle colonie francesi e dai territori sotto mandato francese, dalla Tunisia e dalla Siria e Libano, importate a tutto il 14 luglio 1936.

Per i versamenti fatti dal 1° agosto 1936 in poi per le dette importa-

zioni effettuate a tutto il 14 luglio 1936 valgono, agli effetti del cambio, le disposizioni di cui all'art. 1 alinea 2 del presente decreto.

Art. 12. — Il presente decreto entrerà in vigore il 15 agosto 1936, Anno XIV.

Roma, addì 13 agosto 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
p. *Il Ministro per le finanze*: BIANCHINI.
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1936-XIV. — *Modificazioni al decreto Ministeriale 13 agosto 1936 concernente norme per regolare i pagamenti delle merci originarie e provenienti dalla Francia.* (1)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1936 concernente le norme per regolare i pagamenti delle merci originarie e provenienti dalla Francia;

Visto il testo definitivo del Modus-vivendi stipulato in Roma fra l'Italia e la Francia l'11 agosto 1936, mediante il quale viene stabilito che il corso del cambio fra il franco francese e la lira italiana sarà fissato di comune accordo fra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e l'Office de Compensation e non con la Banque Nationale Française du commerce extérieur:

Decreta:

Articolo unico. — Il secondo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 13 agosto 1936 resta modificato come segue: "La conversione in lire italiane si farà al cambio fissato di comune accordo fra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e l'Office de Compensation; la conversione delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma del giorno antecedente a quello del versamento".

Roma, addì 28 agosto 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
p. *Il Ministro per le finanze*: BIANCHINI.
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.
Il Ministro per la grazia e giustizia. SOLMI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 1936-XIV

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1936-XIV. — *Norme per regolare i pagamenti delle merci originarie e provenienti dalla Norvegia* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1935 concernente il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Norvegia;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, relativo al pagamento di merci importate originarie e provenienti da paesi che abbiano adottato misure restrittive nei riguardi del pagamento di merci originarie e povenienti dall'Italia, suoi Possedimenti e Colonie;

Decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci che, secondo le disposizioni in vigore sono considerate come originarie e provenienti dalla Norvegia e che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare dopo il 14 luglio 1936, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in corone norvegesi si farà al cambio fissato di comune accordo fra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Norges Bank, e la conversione delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma del giorno antecedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — L'importatore, in via definitiva e temporanea, di merce, originaria e proveniente dalla Norvegia è tenuto a presentare, alle Dogane del

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 1936-XIV.

Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e a scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4. — Per le merci importate in Italia dal 15 luglio 1936 al giorno della entrata in vigore del presente decreto, le denuncie presentate alle Dogane del Regno in base al decreto Ministeriale 20 novembre 1935 saranno ritenute valide agli effetti del versamento di cui al precedente art. 1.

Art. 5. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Norvegia deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie Dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Dogana.

Delle vendite di merci considerare nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6. — Per le merci esportate in Norvegia dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce la descrizione della merce e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana e della indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7. — Per le merci esportate in Norvegia dal 15 luglio 1936 al giorno della entrata in vigore del presente decreto, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 8. — Le spese e commissioni dovute dagli importatori dei due Paesi ai loro reciproci rappresentanti in dipendenza di scambi commerciali, fra detti due Paesi, dovranno essere assoggettate alle regole di cui all'art. 1. Alle regole succitate saranno del pari assoggettati i trasferimenti a conguaglio di differenza di cambio in dipendenza di quanto è disposto all'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 9. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza norvegese destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità della operazione.

Art. 10. — L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero d'accordo con l'Istituto Nazionale fascista per il commercio estero, potrà consentire compensazioni speciali (private).

Art. 11. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca di Zara e a quelle destinate nella Zona franca del Carnaro.

Art. 12. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. dereto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Norvegia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in Dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale.

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Norvegia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatte, ai sensi del presente decreto, dichiaraizoni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione, o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 13. — Il Ministro per le finanze procederà con tuti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14. — Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 5 luglio 1935 restano in vigore a tutti gli effetti per i pagamenti fra i due Paesi in dipendenza di scambi commerciali effettuati dal 10 luglio 1935 al 14 luglio 1936.

Art. 15. — Per le merci originarie e provenienti dalla Norvegia, importate dopo il 14 luglio 1936, sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 20 novembre 1935.

In data 1° agosto 1936 l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero converte in corone norvegesi per conto del Tesoro dello Stato, al cambio della corona norvegese (chèque) della Borsa di Roma al 31 luglio 1936, gli importi in lire versati a tutto il 31 luglio 1936 dagli importatori italiani di merci originarie e provenienti dalla Norvegia, importate a tutto il 9 luglio 1935. Per i versamenti fatti dal 1° agosto 1936 per le dette importazioni, effettuate a tutto il 9 luglio 1935 valgono, agli effetti del cambio, le disposizioni dell'art. 1, ultimo comma.

Art. 16. — Il presente decreto ha vigore dal 25 agosto 1936-XIV.

Roma, addì 25 agosto 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
p. *Il Ministro per le finanze*: BIANCHINI.
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1936-XIV. — *Disposizioni concernenti il pagamento delle merci importate originarie e provenienti dalla Grecia* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto interministeriale in data 20 novembre 1935 concernente il pagamento di merci importate originarie o provenienti da Paesi che hanno adottato misure restrittive nei riguardi del pagamento di merci originarie e provenienti dall'Italia, sue Colonie e Possedimenti;

Visto l'accordo per regolare gli scambi commerciali fra l'Italia e la Grecia stipulato in Roma mediante scambio di note, il 12 agosto 1936;

Decreta:

Articolo unico. — A datare dal 12 agosto 1936 le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 20 novembre 1935 non si rendono applicabili nei confronti delle merci originarie e provenienti dalla Grecia.

Roma, addì 27 agosto 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
p. *Il Ministro per le finanze*: BIANCHINI.
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 1936-XIV.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete *o* ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 40

1° Ottobre 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligraf della Guardiola, 22

REGIO DECRETO LEGGE 25 luglio 1936-XIV, n. 1690. — *Norme per la disciplina dell'impiego dei gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443, contenente norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1935, n. 2234, che detta norme per l'adozione di carburanti di produzione nazionale nei servizi pubblici automobilistici;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare l'impiego di gas naturali a scopo carburante nei servizi pubblici di trasporto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ai concessionari di giacimenti di gas naturali è fatto obbligo di cedere il gas estratto, con assoluta preferenza su ogni altro richiedente, alle persone od enti che ne facciano richiesta per destinarlo come carburante nei pubblici servizi di trasporto su strade o su rotaia.

Nei casi di più richieste concorrenti da parte delle persone od enti di cui sopra, le quali non possano essere tutte integralmente accolte, le decisioni sono devolute al Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le comunicazioni.

Le determinazioni ministeriali in merito sono insindacabili.

Art. 2. — L'obbligo di cessione di cui all'art. 1 non concerne i quantitativi di gas utilizzati direttamente dal titolare della concessione mineraria per scopi industriali od agricoli.

Art. 3. — Il prezzo del gas ceduto in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo precedente, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fissato dal Ministro per le corporazioni, sentito il competente Ufficio distrettuale minerario.

Art. 4. — Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i concessionari di giacimenti di gas naturali sono tenuti a denunciare al Ministro per le corporazioni la propria disponibilità di gas e l'uso che attualmente ne facciano.

Al Ministero delle corporazioni dovrà essere denunciata agni successiva variazione nella disponibilità del gas e dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione per un diverso uso del gas stesso.

Art. 5. — Le norme contenute nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle persone od enti che avendo acquistato, con contratti stipulati prima della pubblicazione del presente decreto, gas dai concessionari di giacimenti di gas naturali, ne facciano in tutto o in parte commercio.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 21 settembre 1936-XIV.

Art. 6. — Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000.

Inoltre, i concessionari di giacimenti di gas naturali nei casi di recidiva sono passibili della revoca della concessione mineraria ai termini dell'art. 41 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 7. — Le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione ed integrazione del presente decreto saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni.

Art. 8. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 11 *agosto* 1936-XIV. — *Revoca dell'Ordinanza ministeriale* 31 *luglio* 1935-XIII *relativa all'obbligo della visita veterinaria del bestiame non destinato ai pubblici macelli.* (1)

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta la propria Ordinanza 31 luglio 1935-XIII, con la quale, a causa della diffusione assunta dall'afta epizootica in alcune Provincie della Valle Padana, si rendeva obbligatoria la visita veterinaria, al momento dello scarico, del bestiame bovino, ovino, caprino e suino, trasportato da un Comune all'altro per ferrovia, tranvia od autoveicoli;

Constatato che le condizioni sanitarie del bestiame in dette Provincie, nei riguardi dell'afta epizootica, sono notevolmente migliorate per cui non appare più necessaria l'applicazione delle speciali misure sanitarie;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 agosto 1936-XIV.

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

DECRETA:

L'Ordinanza ministeriale 31 luglio 1935-XIII è revocata.

S. E. il Governatore di Roma e le LL. EE. i Prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1936-XIV. — *Norme per regolare i pagamenti delle merci originarie e provenienti dalla Cecoslovacchia* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER GLI AFFARI ESTERI, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministero per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 23 marzo 1935, concernente il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Cecoslovacchia;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, relativo al pagamento di merci importate originarie e provenienti da paesi che abbiamo adottato misure restrittive nei riguardi del pagamento di merci originarie e provenienti dall'Italia, suoi Possedimenti e Colonie;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 215 del 16 settembre 1936-XIV.

Decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Cecoslovacchia che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare dopo il 14 luglio 1936, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in divise diverse dalla lira si effettuerà sulla base dei corsi medi ufficiali delle rispettive divise alla Borsa di Roma del giorno in cui i versamenti vengono eseguiti.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Banca nazionale cecoslovacca potranno, però, accordarsi per l'applicazione di cambi diversi da quelli sopra previsti.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — L'importatore, in via definitiva e temporanea, di merce originaria e proveniente dalla Cecoslovacchia è tenuto a presentare, alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4. — Per le merci importate in Italia dal 15 luglio 1936 al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, le denuncie presentate alle dogane del Regno in base al decreto Ministeriale 20 novembre 1935 saranno ritenute valide agli effetti del versamento di cui al precedente art. 1.

Art. 5. — Chiunque intende importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Cecoslovacchia deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare co-

municazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, o attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6. — Per le merci esportate in Cecoslovacchia dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattasi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattasi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà costituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e della indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7. — Per le merci esportate in Cecoslovacchia dal 15 luglio 1936 al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 8. — Alle norme di cui all'art. 1 saranno assoggettati anche i trasferimenti a conguaglio di differenza di cambio per pagamenti derivanti da scambi commerciali fra i due Paesi, successivi al 14 luglio 1936, in dipendenza di quanto è disposto all'ultimo comma del detto art. 1.

Art. 9. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza cecoslovacca destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, potrà consentire compensazioni speciali (private).

Art. 11. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca del Carnaro.

Art. 12. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Cecoslovacchia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Cecoslovacchia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatte, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 13. — Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni o agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14. — Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 23 marzo 1935 restano in vigore a tutti gli effetti per i pagamenti fra i due paesi in dipendenza di scambi commerciali, effettuati a tutto il 14 luglio 1936.

Art. 15. — Per le merci originarie e provenienti dalla Cecoslovacchia importate dopo il 14 luglio 1936, sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 20 novembre 1935.

In data 1° agosto 1936 l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero converte in corone cecoslovacche per conto del Tesoro dello Stato, al cambio della corona cecoslovacca (chèque) della Borsa di Roma del 31 luglio 1936, i conti in lire aperti ai singoli creditori cecoslovacchi, ai sensi del citato decreto Ministeriale 20 novembre 1935 a seguito dei versamenti effettuati a tutto il 31 luglio 1936 dagli importatori italiani di merci originarie e provenienti dalla Cecoslovacchia, importate a tutto il 14 luglio 1936 ed il cui pagamento, per destinazione della merce o per altro qualsiasi motivo, è stato a suo tempo escluso del trasferimento con le modalità disposte dal decreto Ministeriale 23 marzo 1935. Per i versamenti fatti dal 1° agosto 1936, per le dette importazioni, effettuate a tutto il 14 luglio 1936, valgono agli effetti del cambio, le disposizioni dell'art. 1° ultimo comma del presente decreto e, agli effetti del trasferimento, le modalità previste dal decreto Ministeriale 23 marzo 1935.

Art. 16. — Il presente decreto ha vigore dal 31 agosto 1936-XIV.

Roma, addì 31 agosto 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16.00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . **„ 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 41

8 Ottobre 1936
Anno XIV -

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1936-XIV, n. 1719. — *Aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici.* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di rivedere in relazione alle condizioni economiche generali, il trattamento del personale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono aumentate in ragione dell'8 per cento le misure attualmente in vigore degli stipendi e degli altri assegni indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, spettanti ai personali ivi considerati.

Art. 2. — Fermo il disposto dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e delle altre norme in vigore concernenti l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, le indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote supplementari, i soprassoldi ed altri assegni a titolo di caroviveri, cessa di avere effetto per le anzidette competenze la riduzione in ragione del 12 per cento stabilita con l'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 3. — Per il personale non di ruolo, il cui trattamento di caroviveri sia conglobato nello stipendio, nella retribuzione o nella paga l'aumento previsto dal precedente art. 1 si applica sui 9 decimi di dette competenze e quello stabilito col precedente art. 2 sull'altro decimo.

Art. 4. — Gli aumenti spettanti dall'entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni *ad personam* in godimento al 30 settembre 1936.

In dipendenza degli aumenti di stipendi, paghe e retribuzioni stabiliti dall'art. 1 del presente decreto, fermo il riassorbimento della valutazione consentita dall'art. 9 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, l'integrazione computabile, in aggiunta alla misura effettiva degli assegni predetti, ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza e delle relative ritenute, a norma del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, e successive estensioni, è ridotta in corrispondenza dei cennati aumenti, per gli stipendi, paghe e retribuzioni non assoggettati a riduzione con il citato R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Nei casi in cui gli aumenti medesimi eccedono le riduzioni applicate per

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 227 del 30 settembre 1936-XIV.

effetto dello stesso R. decreto-legge n. 561, la integrazione suindicata è ridotta in corrispondenza della quota eccedente.

Art. 5. — Gli aumenti stabiliti dal precedente art. 1 non hanno effetto sulle indennità e competenze previste dall'art. 6 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, ancorchè dette indennità e competenze siano ragguagliate o graduate secondo gli stipendi e gli assegni considerati nell'art. 2 dello stesso decreto.

Art. 6. — Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dai precedenti articoli graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 7. — Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese in quanto applicabili ai personali delle Provincie, dei Comuni delle Opere nazionali e degli altri enti, istituti, società ed aziende contemplati dagli articoli 10 e 11 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Salva l'applicazione del precedente comma, resta fermo il disposto dell'ultimo comma dei citati articoli 10 e 11 dello stesso Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Il presente decreto non è applicabile ai prestatori d'opera rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute, per i quali il trattamento economico deve essere disciplinato da contratti collettivi.

Art. 8. — Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 9. — Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto, ove del caso, coi singoli Ministri, saranno emanate le norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto, che è applicabile anche al personale in servizio in Colonia, nelle Isole italiane dell'Egeo o all'Estero.

Questo decreto, che ha effetto dal 1° ottobre 1936-XIV, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Di Revel.

Visto *il Guardasigilli*: Solmi.

Decreto Ministeriale 5 settembre 1936-XIV — *Regolamemnto dei pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Svezia.* (1)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ed emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1935, concernente il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Svezia;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, relativo al pagamento di merci importate originarie e provenienti da paesi che abbiano adottato misure restrittive nei riguardi del pagamento di merci originarie e provenienti dall'Italia, suoi Possedimenti e Colonie;

Decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Svezia e che si riferiscono, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare dopo il 31 agosto 1936, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in corone svedesi si farà al cambio fissato di comune accordo fra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e il Clearingnämnden e la conversione delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma del giorno antecedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 222 del 24 settembre 1936-XIV.

Art. 3. — L'importatore, in via definitiva e temporanea, di merce originaria e proveniente dalla Svezia è tenuto a presentare, alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi per l'estero.

Art. 4. — Per le merci importate in Italia dal 1° settembre 1936 al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, le denuncie presentate alle Dogane del Regno in base al decreto Ministeriale 20 novembre 1935 saranno ritenute valide agli effetti del versamento di cui al precedente art. 1.

Art. 5. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Svezia deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie Dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6. — Per le merci esportate in Svezia dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto

deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana e delle indicazioni del documento emesso, sarà restituito al denunciante e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7. — Per le merci esportate in Svezia dal 1° settembre 1936 al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle Banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 8. — Le commissioni dovute dagli importatori dei due Paesi ai loro reciproci rappresentanti in dipendenza di scambi commerciali fra detti due Paesi, dovranno essere assoggettate alle regole di cui all'art. 1. Alle regole succitate saranno del pari assoggettati i trasferimenti a conguaglio di differenza di cambio in dipendenza di quanto è disposto all'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 9. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza svedese destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, potrà consentire compensazioni speciali (private).

Art. 11. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca di Zara ed a quelle destinate nella Zona franca del Carnaro.

Art. 12. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e dalle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi, in misura non superiori al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi Paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Svezia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in Dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate all'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Svezia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatte, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 13. — Il Ministero delle finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizioni alle investigazioni ed agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14. — Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 27 giugno 1935 restano in vigore a tutti gli effetti per i pagamenti fra i due Paesi in dipendenza di scambi commerciali effettuati dal 1° luglio 1935 al 18 novembre 1935.

Art. 15. — Per le merci originarie e provenienti dalla Svezia, importate successivamente al 31 agosto 1936 sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 20 novembre 1935.

In data 1° settembre 1936 l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero converte in corone svedesi, per conto del Tesoro dello Stato al cambio di chiusura della corona svedese alla Borsa di Roma del 31 agosto 1936, gli importi in lire versati a tutto il 31 agosto 1936 dagli importatori italiani di merci originarie e provenienti dalla Svezia importate in Italia anteriormente al 1° luglio 1935, in quanto escluse dalla forma di regolamento prevista dal decreto Ministeriale 27 giugno 1935, nonchè gli importi in lire versati a tutto il 31 agosto 1936 per merci importate nel periodo intercorrente tra il 18 novembre 1935 ed il 31 agosto 1936.

Per i versamenti che hanno avuto o avranno luogo posteriormente al 31 agosto 1936 in pagamento delle importazioni sopra precisate, valgono agli effetti del cambio, le disposizioni di cui all'art. 1, ultimo capoverso.

Art. 16. — Il presente decreto ha vigore dal 5 settembre 1936-XIV.

Roma, addì 5 settembre 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1936-XIV, n. 744. — *Graduatoria di merito del concorso interno a posti di Conduttore principale bandito col Decreto Ministeriale* 28 *agosto* 1934, *n.* 542.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 17 settembre 1936 Anno XIV, n. P.A.G. 040/24/118751 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso interno a posti di Conduttore principale bandito col Decreto Ministeriale 28 agosto 1934, n. 542, e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 29 settembre 1936 Anno XIV.

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO

dei Conduttori dichiarati idonei nel concorso interno a posti di Conduttore principale, bandito col D. M. 28 *agosto* 1934, *n.* 542.

1 - 222939 - Arfelli Felice
2 - 237304 - Salvati Giocondo
3 - 250092 - Necco Francesco
4 - 262996 - Vaschetto Agostino
5 - 221521 - Zoli Aldo
6 - 241065 - Bianconi Elio
7 - 243577 - Bastreghi Ezio
8 - 214819 - Sapere Armando
9 - 200733 - D'Alessandro Angelo
10 - 199230 - Maraviglia Vasco
11 - 215030 - Petrucci Alfonso
12 - 264960 - Versorese Giulio
13 - 207025 - Vrenna Vincenzo
14 - 238856 - Marini Mario
15 - 187358 - Cinti Mario
16 - 265091 - Papisca Antonino
17 - 219138 - Romeo Antonio
18 - 173441 - Pino Giuseppe
19 - 271688 - Pegoretti Silvio
20 - 253078 - Mereu Vittorio
21 - 225529 - Brundi Omero
22 - 183900 - Battista Luciano
23 - 231513 - Tinti Alfredo
24 - 261464 - Serra Giov. Maria
25 - 258174 - Ronzoni Francesco
26 - 219998 - Giuliani Lazzaro
27 - 236016 - Lageder Giovanni
28 - 236258 - Carignani Seraf.
29 - 270836 - Burgio Giuseppe
30 - 237676 - Magli Mario
31 - 241467 - Costantino Gius.
32 - 221946 - Passetti Giovanni
33 - 264597 - Gaggero Giuseppe
34 - 226613 - Sogliani Vittorio
35 - 276440 - Mammana Angelo
36 - 242943 - Iannotti Cesare
37 - 266515 - Pollarolo Cesare Aristide
38 - 294604 - Ferreri Antonio
39 - 204330 - Gironi Angelo
40 - 182804 - Lattanzi Natale

41 - 182201 - Nannucci Aldo
42 - 213695 - Lori Fernando
43 - 217192 - Panzeri Paolo
44 - 243469 - Bernini Lorenzo
45 - 217846 - Vezzoli Giuseppe
46 - 219122 - Misciagna Vitantonio
47 - 294597 - Roncarati Rodolfo
48 - 224778 - Francalanci Gast.
49 - 255471 - Brescia Vito
50 - 261451 - Ladu Giuseppe
51 - 246271 - Guarriello Antonio
52 - 251149 - Di Renzi Carlo
53 - 266987 - Maffei Antonio
54 - 237306 - Turi Michele
55 - 199003 - Fazi Umberto
56 - 201512 - Crea Francesco
57 - 276274 - Sardellone Ludovico
58 - 279123 - Nania Sebastiano
59 - 175370 - Coppola Vincenzo
60 - 226186 - Casagrande Augusto
61 - 224590 - Piovan Livio
62 - 215534 - Lauricella Gius.
63 - 242531 - Iacopi Lamberto
64 - 294550 - Rolla Alessandro
65 - 192494 - Mastrangelo Gius.
66 - 259144 - Bellini Giovanni
67 - 182346 - Grimaldi Filippo
68 - 250643 - Signanini Attilio
69 - 185851 - Vignozzi Olinto
70 - 211188 - Cotrino Giovanni
71 - 183843 - Caputo Giuseppe
72 - 172149 - Carli Augusto
73 - 225640 - Belvedere Cesare
74 - 216019 - Visconti Alfonso
75 - 276272 - Camilli Evandro
76 - 227571 - Andreini Salvat.
77 - 211934 - Barbieri Carlo
78 - 281222 - Spaccesi Giuseppe
79 - 239141 - Gentile Giuseppe
80 - 294605 - Fussi Oscar
81 - 262724 - Santandrea Gius.
82 - 217932 - Poluzzi Vittorio
83 - 211954 - Ferrario Emilio
84 - 204257 - Acuto Angelo
85 - 204322 - Santangelo Vinc.
86 - 294578 - Persoglio Domen.
87 - 294585 - Barbasio Vittorio
88 - 241875 - Cascone Alfredo
89 - 168351 - Galimberti Anton.
90 - 209999 - Perlingieri Carm.
91 - 294610 - Marchisio Gidio
92 - 242955 - Bello Enrico
93 - 210064 - Spirito Emilio
94 - 228738 - Maselli Luigi
95 - 211949 - Costa Alessandro
96 - 257561 - Antonini Vincenzo
97 - 175304 - Anchini Camillo Giuseppe
98 - 249082 - Guerra Alfredo
99 - 294583 - Tosetto Riccardo
100 - 220695 - Fedi Gino
101 - 263535 - Cappelleri Alfredo
102 - 183708 - Bocus Beniamino
103 - 249406 - Romanello Gius.
104 - 210500 - Paglialunga Pietro
105 - 173622 - Cozzupoli rag. Giuseppe
106 - 175312 - Siri Gius. Lorenzo
107 - 219871 - Pizzi Vincenzo
108 - 270528 - Portolano Vinc.
109 - 216023 - Bancale Giuseppe
110 - 253997 - Talacci Achille
111 - 216319 - Torti Pietro
112 - 259307 - Sguanci Giovanni
113 - 202497 - Zupo Vito
114 - 234586 - Faccenda Anselmo
115 - 227160 - Costantino Demetrio
116 - 210018 - Vassallo Vincenzo
117 - 220056 - Bardelli Siro
118 - 221495 - Zocca Giuseppe
119 - 181931 - Terreni Renato
120 - 191672 - Beda Vittorio
121 - 222954 - Carteri Bruno
122 - 203013 - Salvati Pasquale
123 - 186912 - Morbidelli Argeo
124 - 205122 - Mingione Andrea
125 - 173333 - Bettinzoli Ascanio
126 - 230683 - Chiavalin Mario
127 - 205133 - Avella Vincenzo
128 - 202447 - Bosso Emilio Carlo
129 - 229452 - Giribaldi Luigi
130 - 199149 - Beltramo Paolo
131 - 224457 - Costa Santo
132 - 218146 - Berardone Giusep.

133 - 204123 - Rosi Settimo
134 - 258821 - Lagasio Ettore
135 - 230838 - Baldini Ugo
136 - 287770 - La Mensa Salvatore
137 - 261992 - Ridolfi Leosino Carmine
138 - 262725 - Fais Salvatore
139 - 218145 - Mallone Domenico
140 - 224573 - Valentini Oreste
141 - 204352 - Biasi Francesco
142 - 274683 - Maggi Torquato
143 - 219382 - Ingrassia Giovanni
144 - 260597 - Cristuib-Grizzi Pietro
145 - 183902 - Fasano Carlo
146 - 191732 - Lenzi Valentino
137 - 237542 - Giacomasso Giov.
148 - 212806 - Gregorio Antonio
149 - 239047 - Simone Potito
150 - 237740 - Scaloncini - Pecciarini Giuseppe
151 - 215602 - Sereno Giuseppe
152 - 256057 - Laganà Francesco
143 - 251183 - Cataldi Michele
154 - 277916 - Gnoffo Benedetto
155 - 242021 - Vitetta Domenico
156 - 186424 - Tosolini Vittorio Emanuele
157 - 294596 - Marchese Vittorio
158 - 203376 - Gentilucci Domenico
159 - 265984 - Pizzonia Franc.
160 - 213716 - Petrillo Luigi
161 - 258801 - Maspoli Mario
162 - 191827 - Gasparrini Alfr.
163 - 275002 - Giammartino Gius.
164 - 224491 - Membro Carlo
165 - 221400 - Ferrero Ferdin.
166 - 241844 - Carrozza Ercole
167 - 211034 - Lorini Renato Emidio
168 - 211971 - Molinari Umberto
169 - 191793 - Fiorgentili Armando
170 - 263838 - Di Pompeo Romolo
171 - 202483 - Bulai Antonio
172 - 214131 - Albrizio Francesco
173 - 234805 - Cavellini Pio
174 - 217662 - Iennaco Antonio
175 - 240359 - Levoni Andrea
176 - 217188 - Loda Carlo
177 - 237761 - Rappelli Guido
178 - 211190 - Lacalamita Giuseppe Luigi
179 - 221601 - Petrucci Fortunato
180 - 215494 - Fiore Michele
181 - 194943 - Porcile Gio Batta
182 - 227195 - Prelec Rodolfo
183 - 224515 - Galli Mario
184 - 207224 - Di Brigida Pasquale
185 - 255846 - Romani Adolfo
186 - 243455 - Levati Umberto
187 - 173120 - Galvagni Paolo
188 - 249788 - Vichi Federigo
189 - 239921 - Mazzi Mario
190 - 244623 - Sammarco Ettore
191 - 185788 - Sansevero Francesco Paolo
192 - 226023 - Sirignano Giulio
193 - 255469 - Bianco Gio Batta
194 - 228188 - Perfetti Arturo
195 - 200659 - Gini Alighiero
196 - 174701 - Matarazzo Francesco
197 - 230893 - Bianchetti Vittor.
198 - 216026 - Rispoli Eduardo
199 - 215613 - Testera Natale
200 - 196745 - Mancini Riccardo
201 - 280627 - Saletta Giovanni
202 - 220063 - Berti Cesare
203 - 171355 - Carrabino Gius.
204 - 234745 - Giacomoni Angelo
205 - 216088 - Tiberti Ettore
206 - 262467 - Bardelli Adolfo
207 - 211583 - Caciagli Livio
208 - 237963 - Forlenza Nicola
209 - 167218 - Sdanco Vincenzo
210 - 238654 - Mughini Giovanni
211 - 221598 - Dragone Adriano
212 - 219047 - Ranalli Tommaso
213 - 181027 - Spagnolo Cosmano
214 - 215395 - Repetto Attilio
215 - 243871 - Lella Pasquale
216 - 259360 - Rosati Rosato

217 - 268574 - De Leva Francesco
218 - 225558 - Maggiani Ezio
219 - 264344 - Brucoli Eduardo
220 - 192397 - Ragno Giuseppe
221 - 174054 - Durando Giovanni
222 - 241290 - Checcaglini Alfredo
223 - 197186 - Naldini Umberto
224 - 182018 - Cirillo Ernesto
225 - 240061 - Pistoia Armando
226 - 261117 - De Franchi Ubaldo Angelo
227 - 194956 - Scaletti Vittorio
228 - 216318 - Stella Sestilio
229 - 169547 - Anzivino Rocco
230 - 184678 - Azzara Giuseppe
231 - 187107 - Vitale Mario
232 - 234773 - Nesi Onofrio
233 - 171940 - Dugo Paolo
234 - 243478 - Chiodo Dario
235 - 242307 - Ruffilli Adamo Federico
236 - 187199 - De Bonis Antonio
237 - 224501 - Penoncello Giov.
238 - 258471 - Serani Alfredo
239 - 261989 - Pauri Mario
240 - 245189 - Bronchini Gius.
241 - 205829 - Tamburri Antonio
242 - 216141 - Bombardieri Gius.
243 - 195346 - Setaro Antonio
244 - 258804 - Perosino Luigi
245 - 199182 - Bonaiuti Pietro
246 - 227199 - Goria Carlo
247 - 276415 - Ruvolo Antonino
248 - 185045 - Schellino Grato
249 - 259716 - Baroncini Antonio
250 - 217938 - De Farro Vittorio
251 - 210008 - Capria Saverio
252 - 215503 - Cerini Arnaldo
253 - 203005 - Belli Tommaso
254 - 216025 - Sauro Pietro
255 - 191666 - Scipioni Emiliano
256 - 257562 - Viola Luigi
257 - 242480 - Manetta Ugo
258 - 237998 - Vrenna Nicola
259 - 229478 - Mariani Giulio
260 - 174355 - Riondino Cosimo Damiano
261 - 210062 - Di Domenico Giuseppe
262 - 224500 - Pelazza Giovanni
263 - 248280 - Adami Angelo
264 - 183037 - Calò Vito
265 - 202341 - Brunozzi Ateo
266 - 224434 - Abrate Matteo
267 - 253632 - Bertoncini Everardo
268 - 212879 - Tessitori Daniele
269 - 224724 - Robotti Gio Batta
270 - 230888 - Bonazelli Mariano
271 - 253160 - Bongiorno Pietro
272 - 185843 - Germani Giuseppe
273 - 174682 - Recusani Enea
274 - 174611 - Mastropierro Michele
275 - 217203 - Digonzelli Clicerio
276 - 215647 - Simionato Ferruccio
277 - 217609 - Dell'Omo Vittorio
278 - 174879 - Arrigoni Guido
279 - 256653 - Del Zompo Pietro
280 - 258164 - Ciapponi Attilio Alessandro
281 - 205010 - Bagnati Guido
282 - 275041 - Costanzo Michele
283 - 191807 - Censi Bruno
284 - 226585 - Vercesi Cesare
285 - 258168 - Ghinaglia Rosolino
286 - 224458 - Corino Francesco
287 - 275265 - Bussotti Giuseppe
288 - 260391 - Salvatore Romano
289 - 249782 - Leverotti Arisse
290 - 204719 - Murante Gennaro
291 - 272920 - Biondo Pietro
292 - 200965 - Corrao Eugenio
293 - 198693 - Simoncini Alfredo
294 - 264013 - Cini Alessandro
295 - 207834 - Redi Domenico
296 - 186616 - Elia Pasquale
297 - 248236 - Barbier Giulio
298 - 215356 - Ghiglia Vincenzo
299 - 214416 - Medei Gerardo
300 - 193123 - Lautizi Gino
301 - 261662 - Tonelli Mario
302 - 219986 - Galli Battista
303 - 209759 - Trevisson Reniero

304 - 276438 - De Joannon Umberto
305 - 180912 - Canali Giuseppe
306 - 220617 - Travaglione Luigi
307 - 241288 - Brucioni Toselli
308 - 191999 - Fratoni Pietro
309 - 198695 - Biscontini Guido
310 - 260606 - Spinosa Tomaso
311 - 194971 - Ancillai Cesare
312 - 264094 - Facchini Carlo
313 - 263320 - Gay Lino
314 - 243480 - Falleni Gisberto
315 - 222833 - Pittarello Ferruccio
316 - 261452 - Delitala Deodato
317 - 187194 - Morzoli Augusto
318 - 271450 - Fodde Pietro
319 - 220873 - Lauricella Gius.
320 - 239534 - Gandolfo Guido
321 - 199211 - Ciani Gino
322 - 257132 - Campora Ernesto
323 - 220607 - Pace Ascanio
324 - 191602 - Burani Giuliano
325 - 253153 - Vaccher Angelo
326 - 196484 - Alessio Giuseppe
327 - 212186 - Merlini Giovanni
328 - 220013 - Portoni Francesco
329 - 257535 - Pignati Federico
330 - 242550 - Sperandio Stanislao
331 - 172582 - Della Valle Donato
332 - 199522 - Liberti Domenico
333 - 207899 - Baroncioni Ernesto
334 - 219764 - Cocchi Alfredo
335 - 214330 - Fabbri Serafino
336 - 201546 - Alacqua Francesco
337 - 271690 - Conci Vittorio
338 - 256349 - Soldi Guido
339 - 198924 - Basiglio Paolo
340 - 193849 - Peguri Tito
341 - 212870 - Portaluppi Gius.
342 - 196713 - Santinelli Lioniero
343 - 227202 - Raviola Adolfo
344 - 212876 - Prati Renzo
345 - 294653 - Tuzzolino Luigi
346 - 224466 - Casari Davide
347 - 191984 - Canfora Romolo
348 - 184290 - Cresti Paride
349 - 226179 - Soldà Umberto
350 - 265265 - Scalondro Sabat.
351 - 174712 - Cherubino Filippo
352 - 187368 - Baldoni Stelfardo
353 - 258468 - De Paolis Umberto
354 - 202343 - Brutti Alvaro
355 - 251216 - Giacobello Mariano
356 - 263519 - Branca Giovanni
357 - 202622 - Petrini Francesco
358 - 294609 - Ferraris Delfino
359 - 220498 - Bindi Guglielmo
360 - 242141 - Cosimi Pietro
361 - 234890 - Averni Gaetano
362 - 256595 - Castaldi Vittore
363 - 243374 - Severi Romeo
364 - 183755 - Mondini Paolo Santi
365 - 215608 - Saletta Pietro
366 - 216107 - Guidotti Eugenio
367 - 193059 - Alvisi Orlando
368 - 277640 - Pellegrino Giovan.
369 - 242160 - Mandrino Giacomo
370 - 170195 - Gerosa Bruno
371 - 260644 - Coronetta Silvio
372 - 215733 - De Nunzio Antonio
373 - 225697 - Ventura Vito Leonardo
374 - 242355 - Scotto Adelmo
375 - 229204 - Moliterni Gius.
376 - 198285 - Borsacchi Umber.
377 - 240360 - Testa Antonio
378 - 220108 - Riccardi Abele
379 - 229250 - Cardarelli Gius.
380 - 184532 - Bettio Piero
381 - 212277 - Bellini Nunzio
382 - 228001 - Grittini Alessan.
383 - 206544 - Masiello Salvatore
384 - 191569 - Sciolla Sebasiano
385 - 243354 - Gherardi Dante
386 - 227162 - Pizzinga Gio Batta
387 - 189033 - Casali Antonio
388 - 219989 - Garbagna Giov.
389 - 262726 - Spanu Giulio
390 - 198313 - Sestilli Vincenzo
391 - 234775 - Adorni Armildo
392 - 193064 - Schirolli Giuseppe
393 - 257565 - Giorgetti Alfonso Odoardo

394 - 215032 - Cardarelli Armenio
395 - 203488 - Frascà Francesco
396 - 225642 - Decini Furio
397 - 266991 - Violi Domenico
398 - 256344 - Parachini Pietro
399 - 191645 - Dal Pra Luigi
400 - 220127 - Marchioni Giusep.
401 - 184930 - Nonni Nello
402 - 239051 - Fracchiolla-Lettieri Francesco
403 - 173999 - Fenech Pietro
404 - 267012 - Alvaro Antonio
405 - 243476 - Casarosa Edilio
406 - 216112 - Oggero Guerrino
407 - 210027 - Iengo Paolo
408 - 187381 - Chitarrari Amed.
409 - 215702 - De Santis Riccar.
410 - 184517 - Bisognin Cesare
411 - 201274 - Battezzati Silvio
412 - 206761 - Beltramini Angelo
413 - 262328 - Cardo cav. Camillo
414 - 168445 - Baiocchi Bruno
415 - 217997 - D'Anteo Icilio
416 - 219809 - Sgariglia Giovanni
417 - 227951 - Mazzarino Angelo
418 - 193042 - Colle Giuseppe
419 - 215465 - Santucci Domenico
420 - 220864 - Colombo Pietro Filippo
421 - 216267 - Grifone Nicola
422 - 243418 - Lupetti Artemio
423 - 251332 - Giacomelli Marino
424 - 210788 - Santinoli Enrico
425 - 225604 - Trivelli Eusebio
426 - 196712 - Rossi Bernardino
427 - 278685 - Piscitello Angelo
428 - 229253 - Somà Giacomo
429 - 220089 - Comizzoli Luigi
430 - 256335 - Aloisio Federico
431 - 280097 - Ricci Giovanni
432 - 193036 - Mei Gio. Batta
433 - 180722 - Frattina Alberto
434 - 219216 - Daresta Michele
435 - 288182 - Marti Realino
436 - 217206 - Marchetti Firmino
437 - 203427 - Vallerotonda Gaet.
438 - 220109 - Rossi Anselmo
439 - 199014 - Cecchini Alfredo
440 - 274153 - Canale Pietro
441 - 210022 - Falivena Camillo
442 - 200734 - Tescione Attilio
443 - 185992 - De Santis Gennaro
444 - 261094 - Gioia Giuseppe
445 - 288506 - Scafuri Michele
446 - 188132 - Cremonini Edoar.
447 - 182814 - Pansini Domenico
448 - 221517 - Fava Fedele
449 - 220744 - Vezzali Luigi
450 - 238855 - Delle Fratte Pasquale
451 - 173304 - Ferraris Valerio
452 - 211812 - De Mattia Lorenzo
453 - 224493 - Novarino Giovanni
454 - 194933 - Domenicale Monaldo
455 - 261144 - Arlotti Eugenio
456 - 224454 - Bracciotti Aldo
457 - 242637 - Caliendo Gaetano
458 - 206481 - Cavallero Stefano
459 - 242717 - Corrado Michele
460 - 172025 - Romeo Renato
461 - 199017 - Gigli Giuseppe
462 - 220025 - Soldati Giuseppe
463 - 191919 - Gerlo Angelo
464 - 226582 - Pasotti Guglielmo
465 - 171504 - Giacobelli Arturo
466 - 182044 - Cordasco Pasquale
467 - 193371 - Messineo Letterio
468 - 294652 - Rondi Giovanni
469 - 182286 - Bricchi Cesare
470 - 294586 - Battaglia Giov. Ruggero
471 - 264399 - Cosentino Pietro
472 - 175269 - Natta Davide
473 - 249873 - Ferlito Carmelo
474 - 260359 - Lanzara Enrico
475 - 199283 - Belsito Pasquale
476 - 244780 - Muscatello Giulio
477 - 197736 - Todeschini Albino
478 - 226169 - Moretti Siro
479 - 230632 - Fabris Guido
480 - 245283 - Leone Michele
481 - 218981 - Gabutti Giuseppe
482 - 228105 - Ognibene Vittorino
483 - 235001 - Russo Francesco
484 - 206828 - Elianto Nicola
485 - 170478 - Riccardi Vincenzo
486 - 229477 - Del Ciotto Cesare
487 - 245453 - Capelli Mario

488 - 198230 - Giorgio Domenico
489 - 197105 - Manfredi Lino
490 - 175437 - Bagliano Paride
491 - 264284 - Fusco Marcantonio
492 - 262101 - De Stasio Aniello
493 - 199253 - Venturi Mario
494 - 219208 - Corti Angelo
495 - 275428 - Garofalo Giovanni
496 - 242646 - Angelini Radames
497 - 174162 - Rametta Paolo
498 - 176453 - Paolessi Ernesto
499 - 263847 - Mezzadra Ugo
500 - 224564 - Sigaloni Giuseppe
501 - 197106 - Pedroli Ottorino
502 - 196762 - Ariati Giovanni
503 - 211380 - Pisano Amedeo
504 - 224420 - Ghiomelli Spartaco
505 - 248968 - Massoni Giovanni
506 - 234836 - Beucci Rinaldo
507 - 207911 - Sasso Guglielmo
508 - 256522 - Morgantini Alfredo
509 - 191937 - Cervi Angelo
510 - 294517 - Spalla Vincenzo
511 - 182242 - Barone Giuseppe
512 - 221680 - Pontari Giacomo Giuseppe
513 - 219069 - Cedrone Domenico
514 - 216326 - Giuseppini Riccar.
515 - 218524 - Morgan Arturo
516 - 212875 - Pedroli Pierino Cesare
517 - 198270 - Lombardini Romeo
518 - 259709 - Blasco Giovanni
519 - 242956 - Palmiero Stefano
520 - 274152 - Cannistrà Giov.
521 - 217451 - Corbara Livio
522 - 258812 - Bigogno Giuseppe
523 - 204347 - Valerio Vito
524 - 261119 - Faccini Aldo
525 - 243798 - Tartaglione Pietro
526 - 224570 - Tissone Antonio
527 - 240934 - Costanzo Rinaldo
528 - 239050 - Bernardini Argeo
529 - 210028 - Sasso Gennaro
530 - 192505 - Rotondo Giovanni
531 - 224477 - Davite Carlo
532 - 220145 - Piacentini Luigi
533 - 216024 - Natale Domenico
534 - 191826 - Vernarelli Domen.
535 - 175413 - Nicolicchia Gius.
536 - 253079 - Demeglio Carlo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 42

15 Ottobre 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafico Italiano -- Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747. — *Abolizione del dazio "ad valorem" istituito col R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1187, e facoltà al Capo del Governo di modificare ulteriormente il regime doganale delle merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i regi decreti-legge n. 1745 e n. 1746 in data odierna;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adeguare il vigente regime doganale alla situazione della produzione nazionale, nonchè alle disposizioni intese a regolare il regime dei prezzi in relazione anche con la nuova parità monetaria;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' abrogato lo speciale dazio sul valore stabilito sulla importazione di talune merci con l'articolo 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, e successivamente modificato, fermi restando, tuttavia, i dazi sul valore convenzionati in forza di trattati ed accordi commerciali tuttora in vigore in quanto il trattamento di tariffa generale risulti più gravoso di quello stabilito dai detti trattati ed accordi.

Art. 2. — Per il periodo di tempo in cui resterà in vigore il R. decreto-legge n. 1746 in data odierna, è data facoltà al Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, di modificare con propri decreti i dazi doganali e gli altri tributi attualmente applicabili alle merci che si importano nel Regno, nonchè di revocare o modificare i provvedimenti intesi a consentire speciali agevolezze in materia doganale o comunque di tributi inerenti alle merci che formano oggetto di scambi con l'estero.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme concernenti la pratica applicazione dei provvedimenti di cui trattasi.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 5 ottobre 1936-XIV.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 ottobre 1936-XIV — *Riduzione di dazi doganali su merci di largo consumo e modificazioni al regime doganale di talune altre merci in relazione con la nuova situazione monetaria e dei prezzi.* (1)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, che dà facoltà al Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, di modificare con propri decreti i dazi doganali applicabili alle merci che si importano nel Regno e di revocare o modificare i provvedimenti intesi a consentire speciali agevolezze in materia doganale o comunque di tributi inerenti alle merci che formano oggetto di scambi con l'estero;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte:

Decreta:

Art. 1. — I dazi doganali specifici stabiliti dalla tariffa generale approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successivamente modificato, sono ridotti per le voci indicate nell'allegata tabella *A* come risulta dalla tabella stessa firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 2. — Alle merci indicate nell'allegata tabella *B*, in quanto siano originarie e provenienti da Paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita, sono temporaneamente applicabili i dazi specifici ridotti indicati nella tabella stessa, firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 3. — Per le merci indicate nell'allegata tabella *C* il regime previsto dalla vigente tariffa generale dei dazi doganali è modificato come risulta dalla tabella stessa, firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 4. — A datare dalle entrata in vigore del presente decreto sono revocati ad ogni effetto:

a) l'art. 1, secondo comma, del R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e la tabella *D* annessa al R. decreto-legge medesimo;

b) il R. decreto-legge 4 maggio 1931, n. 524, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 1004.

Sono del pari revocati, ad ogni effetto, i seguenti provvedimenti con decorrenza dal giorno da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 232 del 6 ottobre 1936-XIV.

a) R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1494, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 960;

b) R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1323, convertito nella legge 27 gennaio 1936, n. 179;

c) R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1459.

Art. 5. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti e comunicato al Parlamento.

Roma, addì 6 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

TABELLA A.

N. di tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
64	Frumento	Q.le	47 —	—
67	Granturco:			
a)	— bianco . . . . (Nota invariata).	»	47 —	—
70	Farine:			
a)	— di frumento	»	72 —	—
d)	— di avena	»	14 —	—
e)	— di granturco bianco . . .	»	72 —	—
71	Semolino	»	87 —	—
72	Paste di frumento	»	89 —	—
73	Pane e biscotto di mare	»	89 —	—
125 e	Oli vegetali (esclusi oli concreti): — di oliva . . . . (Nota invariata).	»	130 —	—
181	Cotone:			
a)	— in bioccoli o in massa: (Nota invariata).			
	1. greggio	»	100 —	0,5
182 a)	Cascami di cotone, di ogni sorta: — greggi . . . . (Note invariate).	»	100 —	0,5

Segue TABELLA A.

N. di tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
564	Carbon fossile e altri combustibili fossili, naturali. *Nota.* — Sono esenti da dazio il carbon fossile e gli altri combustibili fossili naturali destinati all'esercizio delle Ferrovie dello Stato ed al rifornimento delle navi mercantili.	Tonn.	5 —	—
564 *bis*	Carbone coke . . . . *Nota.* — Il carbone coke destinato alla produzione di ghise speciali nonchè a quella degli acciai speciali e di qualità, partendo dall'utilizzazione del minerale di ferro, è ammesso in esenzione da dazio, sotto osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze.	»	30 —	—

Roma, addì 6 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

TABELLA B.

N. di tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio convenzionale	Coefficiente di maggiorazione
4	Bovi	Q.le peso vivo	30 —	—
5	Tori	»	30 —	—
6	Vacche	»	30 —	—
7	Giovenchi e torelli	»	30 —	—
8	Vitelli:			
a)	— del peso fino a 300 chilogr.	»	38 —	—
b)	— di più di 300 chilogr. . .	»	32 —	—
19	Carni non preparate (escluse quelle di pollame, di selvaggina, di piccione e di coniglio: (Note invariate).			
a)	— fresche, anche refrigerate .	Q.le	80 —	—
b)	— congelate:			
	1. bovine	»	55 —	—
	2. altre	»	80 —	—

Segue TABELLA A.

N. di tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio convenzionale	Coefficiente di maggiorazione
24	Uova di pollame . . . . . (Note invariate).	Q.le	50 —	—
66	Orzo:			
b)	— altro	»	8 —	—
129	Grasso di maiale (strutto) . .	—	esente	
13	Lardo		esente	—
918	Avena	Q.le	8 —	—

Roma, addì 6 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

TABELLA C.

N. di tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
33	Pesci freschi, anche congelati . *Nota.* — Il pesce fresco, anche congelato, ovunque catturato da imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano, è ammesso in esenzione da dazio sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze. Ai fini della esenzione è considerato come pesce fresco anche quello che sia stato sottoposto ad una leggera salagione ai fini esclusivi della conservazione durante il trasporto.	Q.le	50 —	—
36	Caviale ed altre uova di pesce preparate	»	1000 —	—
39 *bis*	Zucchero invertito:			
a)	— liquido, contenente fino ad 84 per cento di invertito . .	»	160 —	—
b)	— solido o contenente più di 84 per cento di invertito . (Nota invariata).	»	180 —	—

Segue TABELLA C.

N. di tariffa		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
40		Glucosio: (Nota invariata).			
	a)	— liquido	Q.le	182 —	—
	b)	— solido . . . . (Note invariate).	»	265 —	—
42		Miele d'ogni sorta	»	450 —	—
52		Cannella . . . . (Nota invariata).	»	960 —	—
53		Chiodi e steli, di garofani . . (Nota invariata).	»	960 —	—
57		Tè e mate	»	3800 —	—
58		Vainiglia	»	2000 —	—
59		Zafferano:			
	a)	— in filo	Kg.	130 —	—
	b)	— in polvere	»	200 —	—
60		Noci moscade:			
	a)	— col guscio	Q.le	720 —	—
	b)	— senza guscio e macis . .	»	1180 —	—
61		Amomi e cardamomi	»	700 —	—
82		Ananassi e banane	»	230 —	—
91		Mandorle:			
	a)	— con guscio	»	14,70	—
	b)	— sgusciate	»	66 —	—
97		Frutta secche non nominate . .	»	300 —	—
181		Cotone:			
	a)	2. tinto	»	200 —	—
	b)	— depurato, lavato e sgrassato (idrofilo):			
		1. in pacchi, del peso fino a mezzo chilogrammo . .	»	240 —	—
		2. altro, anche sciolto o in massa o in fogli	»	210 —	—
	c)	— impregnato di sostanze antisettiche, anche preparato per la vendita al minuto .	»	260 —	—

Segue TABELLA C.

N. di tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
d)	— In ovatte:			
	1. ingommate	Q.le	210 —	—
	2. altre	»	200 —	—
182	Cascami di cotone, di ogni sorta:			
b)	— tinti	»	200 —	—
260	Velluti di seta:			
a)	— lisci	Kg.	117 —	—
b)	— operati	»	132 —	—
260 *bis*	Velluti di fibre artificiali:			
a)	— lisci	»	96 —	—
b)	— operati	»	107 —	—
407	Macchine agrarie:			
c)	1. falciatrici	Q.le	100 —	—
	2. mietitrici	»	50 —	—
	Le falciatrici-mietitrici e le mietitrici-legatrici seguono il trattamento delle mietitrici.			
	3. parti staccate di falciatrici	»	125 —	—
	4. parti staccate di mietitrici, del peso:			
	α) di più di 30 quintali . . .	»	61,70	—
	β) di più di 10, fino al 30 quint.	»	70,50	—
	γ) fino a 10 quintali . . . . . (Nota soppressa).	»	79,30	—
467	Incudini e morse, di ghisa, di ferro e di acciaio, anche greggie, pesanti per pezzo:			
b)	— più di 15, fino a 50 chilogr.	»	147 —	—
571	Lavori di cemento:			
a)	— con ornati	»	45 —	—
b)	— altri	»	30 —	—
615	Parti di mobili di legno:			
b)	— non nominate	—	Aumento di L. 50 p. q.le sul dazio dei mobili secondo la specie	

— *Segue* TABELLA C.

N. di tariffa		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
624		Sughero:			
	a)	— greggio	Q.le	45 —	—
643		Oli minerali:			
	a)	— greggi:			
		1. da usare direttamente come combustibili . . . . (Nota invariata).	Tonn.	15 —	—
644		Residui della distillazione di oli minerali:			
	a)	— da usare direttamente come combustibili . . . . . . (Nota invariata).	»	15 —	—
712		Acqua assigenata	Q.le	350 —	—
848		Cartoni: (Nota invariata).			
	a)	— ordinari:			
		1. non tinti nè lucidati . .	»	40 —	—
		2. tinti in pasta, non lucidati	»	46 —	—
874		Grammofoni	»	600 —	—
911		Mercerie:			
	c)	— non nominate:			
		1. comuni	»	700 —	—
		2. fini . . . . (Note invariate).	»	1200 —	—

Roma, addì 6 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1936-XIV. — *Ammissione della stazione di San Remo alle tariffe di transito n. 16 G. V. e n. 34 P. V.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'articolo 2 del R. D. L. 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1142;
Udito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Nell'elenco delle stazioni marittime da e per le quali sono valevoli le tariffe ordinarie n. 16 G. V. e n. 34 P. V. delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, è aggiunta la stazione di San Remo.

Il presente decreto entrerà in vigore con la data che sarà stabilita dall'Amministrazione ferroviaria.

Roma, li 29 settembre 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1936, n. 861. — *Concorso interno per n. 150 posti di fuochista.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 28 settembre 1936-XIV, n. PAG. 040/24/120475 del Servizio Personale e Affari Generali;
Visto l'art 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;
Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 150 posti di fuochista con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 6 ottobre 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

NORME PER ESAMI DI CONCORSO INTERNO A 150 POSTI DI FUOCHISTA

(*Grado* 12)

1) In relazione all'art. 60 del Regolamento del Personale è indetto un esame di concorso interno per n. 150 posti di Fuochista.

2) Potranno partecipare al detto concorso gli Operai di 1ª classe stabili di qualsiasi mestiere addetti agli impianti dipendenti dal Servizio Materiale e Trazione i quali non abbiano superato al 31 dicembre 1936 il 40° anno di età. Detto limite è elevato a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 oppure abbiano preso parte, sempre come militari, alla campagna nell'Africa Orientale Italiana. Tali limiti sono rispettivamente aumentati di 4 anni per coloro che risultino iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, nonchè per gli agenti stessi mutilati e feriti per la Causa Fascista, ai sensi del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716.

Gli agenti che si trovano nelle condizioni volute e che intendono partecipare agli esami dovranno presentare, per il tramite gerarchico, apposita domanda in carta da bollo da lire quattro, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel "Bollettino Ufficiale".

Le ammissioni al concorso saranno decise dalle Sezioni Materiale e Trazione, dalla Delegazione di Cagliari e dalle Officine di grande riparazione, tenendo conto del disposto degli articoli 61 e 62 del Regolamento del Personale.

Gli agenti ammessi al concorso dovranno essere sottoposti a visita sanitaria con i criteri stabiliti per la la revisione in conformità dell'art. 3 delle norme per le visite mediche, approvate con Decreto Ministeriale 5 febbraio 1935-XIII, n. 2193, per accertare se sono in possesso dei requisiti fisici richiesti per le funzioni di Fuochista.

3) I Capi delle Sezioni, della Delegazione di Cagliari e delle Officine dai quali dipendono gli aspiranti, dopo avere accertato che gli aspiranti stessi sono in possesso di tutti i requisiti richiesti, decideranno in merito alle ammissioni dei candidati e trasmetteranno al Servizio Materiale e Trazione, entro 15 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, l'elenco dei candidati ammessi al concorso corredandolo con i seguenti documenti:

a) domanda degli agenti;

b) un breve rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, sullo zelo e sulle attitudini dimostrate in servizio;

c) certificato d'idoneità fisica, mod. San. 6.

Nel suindicato elenco dovranno essere indicate, per ognuno degli aspiranti, la data di nascita, l'anzianità di servizio di ruolo, le qualificazioni riportate nel quinquennio 1932-1936 nonchè, eventualmente, le benemerenze militari, fasciste, ecc., di cui l'art. 1 del Regio Decreto legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, ed il Regio Decreto legge 2 dicembre 1935-XIV n. 2111, possedute dagli interessati e la eventuale data d'iscrizione dei medesimi al Partito Nazionale Fascista.

Agli agenti ammessi agli esami sarà notificato, a mezzo dei propri superiori immediati, dove e quando avranno luogo le prove di esame.

4) Gli esami saranno tenuti in località da destinarsi per ogni Compartimento e saranno effettuati da una Commissione unica, da nominarsi dal Il Sig. Capo del Servizio Materiale e Trazione, composta, di un Presidente di grado non inferiore al 3° e di due Membri di cui uno dovrà essere di gra-

do non inferiore al 5° e l'altro un Capo Deposito di grado non inferiore al 7°.

Qualora in qualche Compartimento il numero dei candidati fosse limitato è lasciata la facoltà al Servizio Materiale e Trazione di aggregare per gli esami i candidati stessi ad altro Compartimento.

5) I candidati che riusciranno idonei saranno considerati, per i giorni d'esame, presenti in servizio a tutti gli effetti, con corresponsione della indennità di trasferta e con ripristino delle concessioni di viaggio fruite, e coloro che non riusciranno idonei dovranno essere considerati in assenza giustificata con la corresponsione dello stipendio, senza il premio di interessamento, e senza indennità di trasferta e senza ripristino delle concessioni di viaggio fruite.

6) Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale.

La prova scritta consisterà nella redazione di un breve rapporto su argomenti d'indole professionale che servirà anche come saggio di composizione italiana.

La prova orale verterà sulle leggi, regolamenti, ecc., relativi alle funzioni del Fuochista e sul funzionamento della locomotiva, come dal programma annesso alle presenti norme.

7) Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei Membri della Commissione esaminatrice è il seguente:

Prova scritta 10;
Prova orale 20.

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo e di attitudine dimostrata in servizio per la valutazione dei quali sono assegnati fino a 10 punti.

8) per essere ammesso alla prova orale il candidato dovrà aver riportato almeno 6 decimi dei punti attribuiti alla prova scritta e per essere dichiarato idoneo dovrà riportare uguale puntazione nella prova orale.

I candidati giudicati idonei saranno classificati secondo il numero complessivo dei punti ottenuti e, a parità di voto, dovrà essere data la precedenza a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del R. D. L. 5 luglio 1934-XI, n. 1176, e del R. D. L. 2 dicembre 1935-XIV n. 2111, nell'ordine di preferenza stabilito dall'articolo stesso.

9) Saranno dichiarati vincitori gli idonei primi classificati nella graduatoria unica per il numero complessivo di 150 posti.

10) I candidati che verranno dichiarati vincitori dovranno compiere, prima di ottenere la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni superiori a' sensi dell'articolo 63 R. P. della durata di sei mesi.

I vincitori del concorso saranno destinati esclusivamente in località ove siano scoperti posti di pianta di Fuochista; quelli che rifiutassero di raggiungere o non raggiungere nel termine fissato la nuova destinazione, saranno dichiarati rinunciatari ai sensi dell'art. 12 R. P. e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatorria.

Nel caso, inoltre, che taluni vincitori dovessero essere per qualsiasi motivo eliminati dalla graduatoria d'esame, potrà essere assegnato alle funzioni di Fuochista dal Capo del Servizio Materiale e Trazione; un uguale numero di agenti riusciti idonei, seguendo l'ordine della graduatoria.

La decorrenza delle immissioni in via permanente nelle funzioni superiori ai sensi dell'art. 63 R. P. sarà stabilita dal Servizio Materiale e Trazione che ne darà notizia al Servizio Personale ed Affari Generali.

11) Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite per la disciplina degli esami è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte, l'esclusione è decisa dal Commissario presente.

12) La graduatoria di merito sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato".

MATERIE D'ESAME

Locomotiva. — Aderenza - Sforzo di traziono - Potenza della locomotiva - Caldaia e sue caratteristiche - Parti costituenti la caldaia, il focolaio ed il camino. Combustione nei forni con particolare riguardo ai combustibili usati - Scappamento e sua influenza sulla combustione e sulla produzione di vapore - Apparecchi di alimentazione, di sicurezza di presa vapore ed accessori diversi - Organi di produzione e di trasmissione del movimento - Apparecchi di lubrificazione - Apparecchi ed organi della distribuzione - Sistemi di distribuzione (con doppio eccentrico e settore, Walschaert e speciali) - Cassetti semplici equilibrati, cilindrici - Singolarità e anormalità della marcia delle locomotive - Marcia a regolatore chiuso ed a contro vapore - Locomotive Compound ed a vapore surriscaldato - Carro della locomotiva e tender: telaio, rodiggio, sospensione - Ripartizione, distribuzione, regolarizzazione del peso sugli assi - Circolazione in curva ed apparecchi atti a facilitarla ed assicurarla - Mezzi di frenamento - Freni a mano, continui ed automatici: loro caratteristiche.

Nozioni pratiche relative al servizio delle locomotive - Condotta del fuoco ed alimentazione - Condotta della locomotiva - Avarie in servizio.

Verifiche diverse sulle locomotive.

Nozioni pratiche di tecnologia in relazione alla locomotiva ed alle riparazioni correnti nei Depositi.

Materie di servizio. — Regolamenti sui segnali e sulla circolazione dei convogli - Istruzione sul freno Westinghouse - Regolamento sul servizio macchinisti e fuochisti - Disposizioni contenute nella prefazione all'orario generale relative alla composizione dei treni secondo la prestazione delle locomotive, alle disposizioni circa la frenatura dei treni, alla velocità massima ed alla circolazione delle locomotive sulla Rete.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16.00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . „ **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete *o* ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 43

22 Ottobre 1936
Anno XIV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1936-XIV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

ERRATA-CORRIGE

La dicitura dell'ordine di servizio n. 136 - 1936-XIV, che figura nell'« Indice » del Bollettino Ufficiale n. 42 del 15 ottobre 1936-XIV, deve essere sostituita dalla seguente:

Trasformazione in semplice rimessa del deposito locomotive di Fiume.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 ottobre 1936-XIV. — *Autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno* 1937-XV, *per pubblici impieghi ed approvazione dell'elenco riassuntivo dei concorsi medesimi.* (1)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli elenchi dei pubblici concorsi per le ammissioni agli impieghi dello Stato nell'anno 1935-XIII;

Visti i propri decreti 16 giugno 1932-X (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1932-X, n. 171) e 9 settembre 1934-XII (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1934-XII, n. 227);

DECRETA:

Art. 1. — Le Amministrazioni statali, comprese nell'elenco allegato al presente decreto, sono autorizzate ad espletare durante l'anno 1937-XV i pubblici concorsi per le ammissioni, nei propri ruoli, agli impieghi indicati nell'elenco stesso.

Art. 2. — Come requisito, oltre quelli prescritti dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione per l'ammissione ai concorsi di qualsiasi ruolo, gruppo e grado, è richiesta la iscrizione nel Partito Nazionale Fascista o nei Fasci giovanili di combattimento, nei Gruppi universitari fascisti e nei Fasci femminili.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'Estero.

Art. 3. — Agli effetti dei limiti minimo e massimo di età fissati da ciascuna Amministrazione per l'ammissione ai concorsi è da tenersi conto della data del relativo bando.

Restano fermi i benefici stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli ex combattenti, per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la Causa Fascista, nonchè per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Roma, addì 3 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Omissis.

---

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 12 ottobre 1936-XIV.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ruolo	Gruppo	Qualifica	Numero dei posti	Titolo di studio	Limite mass. di età
Amministraz. delle Ferrovie dello Stato.					
Personale ufficio .	A	Allievo ispettore in prova	35	Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).	30
Idem.	A	Idem.	8	Diploma di abilitazione alla professione di medico-chirurgo.	30
Idem.	A	Idem.	8	Laurea in giurisprudenza, o scienze economiche e commerciali o in scienze economico-marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali, o laurea delle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria e dalla Sezione consolare dell'Istituto superiore di Venezia.	30
Idem.	A	Idem.	1	Diploma di specializzazione in scienze forestali (oltre la laurea in scienze agrarie).	30
Idem.	B	Segretario in prova	35	Diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di licenza di Istituto nautico (Sezione capitani).	30
Idem.	B	Idem.	15	Diploma di ragioniere . . .	30
Idem.	B	Assistente lavori in prova	40	Diploma di geometra o di perito costruttore edile.	30
Idem.	B	Idem.	20	Diploma di perito meccanico o di perito elettricista o di perito radiotecnico o di perito minerario o di macchinista navale.	30
Idem.	C	Alunno d'ordine in prova	80	Ammissione al Liceo classico o al Liceo scientifico, o all'Istituto tecnico superiore, o all'Istituto magistrale, o all'Istituto industriale o all'Istituto nautico o all'Istituto commerciale; o licenza di Scuola di avviamento professionale, o di Scuola tecnica industriale.	30
Idem.	C	Aiutante disegnatore in prova . .	10	Licenza di Scuola di avviamento professionale o di Scuola tecnica industriale, o di Scuola d'arte, o ammissione all'Istituto tecnico superiore o al Liceo scientifico o all'Istituto nautico, o all'Istituto magistrale, o all'Istituto industriale, o al Liceo artistico.	30

Ruolo	Gruppo	Qualifica	Numero dei posti	Titolo di studio	Limite mass. di età
Amministraz. delle Ferrovie dello Stato.					
Personale uffici .	C	Sorvegliante dei lavori in prova . .	60	Come per gli aiutanti disegnatori.	30
Personale stazione .	—	Sottocapo in prova .	120	Diploma di scuola media superiore o di Istituto professionale di 3° grado.	30
Idem.	—	Alunno d'ordine in prova	180	Come per gli alunni d'ordine degli uffici.	30
Personale di macch.	—	Fuochista in prova	500	Licenza elementare	25
Personale di linea .	—	Cantoniere in prova	450	Idem.	30
Personale tecnico e operaio	—	Sottocapo tecnico in prova	70	Diploma di perito meccanico, o di perito elettricista, o di perito radiotecnico, o di perito minerario, o di macchinista navale.	30
Personale navigante	—	Ufficiale di 3ª classe in prova . . .	2	Diploma di capitano di lungo corso.	30
Idem.	—	Macchinista di 3ª classe in prova .	4	Diploma di macchinista navale in prima.	30

Omissis.

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1936-XIV — *Modificazione alle tariffe ferroviarie relative all'amianto greggio.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Nell'elenco delle merci alle quali compete l'aumento del 300 % e che figurano indicate nell'allegato n. 3 all'art. 8 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è inserita la voce: "Amianto greggio di produzione nazionale".

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 27 agosto 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* 236 del 10 ottobre 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1936-XIV. — *Varianti all'art. 8 del Decreto Ministeriale 25 agosto 1936, concernente il regolamento dei pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Norvegia.* (1)

IL CAPO DEL GOVERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE
PER GLI AFFARI ESTERI, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1936, concernente le norme per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali con la Norvegia;

Ritenuta l'opportunità di chiarire anche in sede di esecuzione il disposto dell'art. 8 del decreto Ministeriale sopracitato;

DECRETA:

Articolo unico. — All'art. 8 del decreto Ministeriale 25 agosto 1936 è aggiunto il seguente comma:

"Il regolamento delle spese e commissioni potrà ugualmente essere fatto detraendo l'ammontare di queste dalle somme che saranno versate in conti di "Clearing" agli importatori dei due Paesi in pagamento di merci importate.

"Tuttavia gli Istituti incaricati in Norvegia e in Italia dell'esecuzione degli Accordi di pagamento derivanti da scambi commerciali fra i due Paesi, si riservano il diritto di controllare la natura e l'impiego di tali somme, particolarmente se esse rappresentano realmente il controvalore delle spese e commissioni sopramenzionate".

Roma, addì 7 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 238 del 13 ottobre 1936-XIV.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16.00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . **„ 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 44 **29 Ottobre 1936**
Anno XV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1936-XV — Soc. An. Polig[illegible] Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1936-XIV; n. 1797. — *Esecuzione dei lavori di completamento in L. 9.000.000 della nuova stazione e del raccordo ferroviario di Cuneo della linea Cuneo-Ventimiglia.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di mettere la nuova stazione ferroviaria di Cuneo, della linea Cuneo-Ventimiglia, in condizioni di potere essere aperta all'esercizio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per l'esecuzione dei lavori necessari per l'apertura all'esercizio della nuova stazione ferroviaria di Cuneo, della linea Cuneo-Ventimiglia, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 9.000.000.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto, alla iscrizione della somma suddetta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di L. 3.000.000 per ciascuno degli esercizi 1937-38, 1938-39, 1939-40.

Art. 2. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 1936-XIV.

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1936-XIV. — *Regolamento dei pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Polonia* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per li scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-lege 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, relativo al pagamento di merci importate originarie e provenienti da Paesi che hanno adottato misure restrittive nei riguardi del pagamento di merci originarie e provenienti dall'Italia, suoi Possedimenti e Colonie;

DECRETA:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci che, secondo le disposizioni in vigore, sono considerate come originarie e provenienti dalla Polonia e che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare dopo il 14 luglio 1936, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in zlotys si farà al cambio fissato di comune accordo fra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Polskie Towarzystwo dla Handlu Kompensacyinego (Società polacca per il commercio di compensazione) o dell'Istituto che sarà eventualmente destinato a sostituirla nell'esecuzione degli accordi in oggetto.

Tale cambio resterà in vigore fino al momento in cui i due Istituti suddetti non giudicheranno necessaria una modifica la quale, d'altro canto, avrà luogo al momento in cui il cambio tra la lira e lo zloty, risultanti dalla media dei corsi effettivi di chiusura dello zloty e della lira alle Borse di Londra, Amsterdam e Zurigo, durante i quattro giorni precedenti, si differenzierà dal corso in vigore, almeno di 3 per cento.

La conversione delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma del giorno antecedente a quello del versamento.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 13 ottobre 1936-XIV.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — L'importatore, in via definitiva e temporanea, di merce originaria e proveniente dalla Polonia è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagameno della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura delle merci oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Polonia deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla presentazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dell'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5. — Per le merci esportate in Polonia dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce, e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo della valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e delle indicazioni dei documento emesso, sarà restituito al denunciante e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 6. — Per le merci esportate in Polonia dal 15 luglio 1936 al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle Banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 7. — I trasferimenti a conguaglio di differenze di cambio in dipendenza di quanto è disposto all'ultimo capoverso dell'art. 1 saranno assoggettati alle regole previste da detto articolo.

Art. 8. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza polacca destinate ad essere importate in Italia dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 9. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, potrà consenire compensazioni speciali (private).

Art. 10. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della zona franca di Zara e a quelle destinate nella zona franca del Carnaro.

Art. 11. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, numero 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi Paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Polonia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate all'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Polonia importate o da importate in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatte, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 12. — Il ministero delle finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 13. — I Governi italiano e polacco, come pure gli Istituti incaricati della esecuzione degli Accordi nei rispettivi Paesi, si ritengono senz'altro

esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o pregiudizi comunque derivanti dall'applicazione degli Accordi stessi.

Art. 14. — Per le merci originarie e provenienti dalla Polonia, importate dopo il 14 luglio 1936, sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 20 novembre 1935.

Art. 15. — Il presente decreto ha vigore dal 14 settembre 1936-XIV.

Roma, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le Corporazioni: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1936-XIV. — *Norme per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Lituania* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

DECRETA:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci che, secondo le disposizioni in vigore, sono considerate come originarie e provenienti dalla Lituania e che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente ad importazioni effettuate o da effettuare dopo il 21 settembre 1936 è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 13 ottobre 1936-XIV.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in litas si farà al cambio fissato di comune accordo tra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Lietuvos Bankas.

Tale cambio resterà in vigore fino al momento in cui i due Istituti suddetti non giudicheranno necessaria una modifica la quale d'altro canto, avrà luogo al momento in cui il cambio tra la lira e il litas, risultanti dalla media dei corsi effettivi di chiusura del litas e della lira alla Borsa di Londra del giorno precedente, si differenzierà dal corso in vigore, almeno del 3 per cento.

La conversione delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma del giorno antecedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — In relazione al precedente articolo, chiunque abbia importato in qualunque tempo merci originarie e provenienti dalla Lituania ed alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato in tutto o in parte al pagamento di dette merci, dovrà, entro il 15 ottobre 1936 farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, per il tramite delle filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in duplice esemplare su apposito modulo e conterrà, tra l'altro l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunciante.

Art. 4. — L'importatore, in via definitiva o temporanea, di merce originaria e proveniente dalla Lituania è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura delle merci oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo, e dovrà tenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita a prova della sua autenticità della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Lituania deve chiedere preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente e attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla ósta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dell'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6. — Per le merci esportate in Lituania dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce, e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando invece, trattisi di spedizioni in conto deposito e per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito ch ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e delle indicazioni del documento emesso, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7. — Per le merci esportate in Lituania anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle Banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 8. — I trasferimenti a conguaglio di differenze di cambio in dipendenza di quanto è disposto all'ultimo capoverso dell'art. 1 saranno assoggettati alle regole previste da detto articolo.

Art. 9. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza lituana destinate ad essere importate in Italia dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Per essere ammessi al versamento detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti, essere inseriti nel contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto del versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, potrà consentire compensazioni speciali (private).

Art. 11. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della zona franca di Zara ed a quelle destinate nella zona franca del Carnaro.

Art. 12. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi Paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Lituania.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche ai spedizionieri accreditati in dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate all'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Lituania importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministero per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 13. — Il Ministero delle finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14. — I Governi d'Italia e di Lituania, come pure gli Istituti incaricati della esecuzione degli Accordi nei rispettivi Paesi, si ritengono, senz'altro, esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o pregiudizi comunque derivati dall'applicazione degli Accordi stessi.

Art. 15. — Il presente decreto ha vigore dal 22 settembre 1936-XIV.

Roma, addì 5 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le Corporazioni: LANTINI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 45

5 Novembre 1936
Anno XV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1936-XV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1936-XIV. — *Nuove norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti arto frutticoli;

Considerata la necessità di rivedere le norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi emanate con decreto Ministeriale 18 novembre 1930 e modificate col decreto Ministeriale 1° ottobre 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 1935-XIII;

Sulla proposta dell'Istituto Nazionale Fascista per il commercio estero;

DECRETA:

Art. 1. — L'art. 1 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 1935-XIII è abrogato e sostituito dal seguente:

« Dal 1° dicembre di ogni anno al 30 aprile dell'anno successivo è vietata l'esportazione dei limoni di Sicilia e di Calabria delle pezzature 420, 440, 490 e 504 previste agli articoli 5 e 16 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930 portante norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi ».

Art. 2. — L'art. 2 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 1935-XIII è abrogato e sostituito dal seguente:

« All'ultimo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 18 novembre 1930 portante norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi, modificate con decreti Ministeriali 18 novembre 1931, 30 novembre 1932 e 9 febbraio 1934, è sostituito il seguente:

« Fatta eccezione per i frutti spediti alla rinfusa destinati ad uso industriale di cui all'ultimo comma dell'art. 11, è altresì vietata l'esportazione dal 1° dicembre di ogni anno al 30 aprile dell'anno successivo, di limoni con circonferenza inferiore a cm. 16.5; dal 1° maggio al 30 novembre di ogni anno di limoni con circonferenza inferiore a cm. 15; per tutto l'anno di arance con circonferenza inferiore a cm. 16; intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto ».

Art. 3. — l presente decerto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 settembre 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le Corporazioni: LANTINI
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 1936-XIV.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . „ 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 46

12 Novembre 1936
Anno XV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

Per memoria.

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1936-XV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936-XIV, n. 1883. — *Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali ed al repertorio per l'applicazione di essa* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, istitutivo del dazio del 15 per cento sul valore, e successive modificazioni;

Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa suddetta, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di porre la tariffa e il repertorio suddetti in armonia con la situazione di fatto creatasi per la decadenza dell'Unione monetaria latina;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nella tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

Num. e lett. della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
953	Argento in monete aventi corso legale	—	esente	—

Art. 2. — Alla merce di cui sopra non è applicabile il dazio del 15 per cento sul valore.

Art. 3. — Al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali sono apportate le seguenti modificazioni:

Voci di repertorio	Voci della tariffa	
Monete d'argento:		
a) aventi corso legale	Argento in monete, ecc.	953
b) altre. *Come*	Argento in verghe, ecc.	882-*a*

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 5 novembre 1936-XV.

Art. 4. — Il presente decreto che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1936-XV. — *Nuovi divieti di esportazione* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI E PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935, n. 580;

DETERMINA:

Art. 1. — Alle merci indicate nella tabella *B* "Merci di vietata esportazione" annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, viene aggiunta la seguente:

Num. della tariffa doganale	Merce
ex 936	Pellette e caglioli di abbacchio e di capretto.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 2 novembre 1936-XV.

Art. 2. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 ottobre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: BASTIANINI.
Il Ministro per le Corporazioni: LANTINI.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 47

19 Novembre 1936
Anno XV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag

Roma, 1936-XV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Pag.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936-XIV, n. 1902. — *Nuove concessioni in materia di temporanea importazione.* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè il relativo regolamento approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, successivamente modificato;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla T.I.	Termine massimo per la riesportazione
Vasetti di vetro, con tappo di vetro combaciante con il collo del vasetto a mezzo di guarnizioni di gomma e tenuto a posto mediante chiusura automatica. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937).	per essere riempiti con conserva di pomodoro e con pomodori pelati	Kg. 100	1 anno
Impiallacciature di legno. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937).	per essere colorate	Kg. 300	1 anno

Art. 2. — E' ripristinata, alle stesse condizioni, la importazione temporanea, già concessa in via provvisoria, delle seguenti merci:

a) Piombo in pani ed in rottami: per la fabbricazione di pallini da caccia, di lastre e bandelle di qualunque spessore, di fili, di tubi, di fogli, di spessore non superiori a 2 mm., di palle e pallettoni da caccia, di piombi per suggellamento e di lastrelle triangolari per pesca.

La concessione è valevole fino al 30 settembre 1938.

(1) Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 9 novembre 1936-XV.

(R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 346, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 803, e successivamente prorogato, con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1138, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 959).

b) Ossido di antimonio: per la fabbricazione di tartaro emetico.

La concessione è valevole fino al 30 settembre 1937.

(R. decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, convertito nella legge del 22 dicembre 1932, n. 1858, e successivamente prorogato con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1138, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 959).

c) Tricloruro di fosforo: per la fabbricazione di prodotti chimici.

La concessione è valevole fino al 30 settembre 1937.

(R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2157, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1057).

d) Carbone coke: per la fabbricazione di carburo di calcio

La concessione è valevole fino al 30 settembre 1937.

(R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1493, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 778).

e) Corindone artificiale e carborundum macinati: per la fabbricazione di mole.

La concessione è valevole fino al 30 settembre 1937.

(R. decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1538, e successivamente prorogato con R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1974, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 817).

f) Smeriglio corindone artificiale e carborundum, non macinati: destinati ad essere macinati, ridotti in pasta, in grana od incorporati in lavori diversi.

La concessione è valevole fino al 30 settembre 1937.

(R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 74, e successivamente prorogato con R. decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1974, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 817).

Per quanto riguarda il corindone artificiale la concessione si intende limitata ad un quantitativo massimo di 1000 quintali complessivamente per le due lavorazioni indicate alle lettere *e*) ed *f*) del presente articolo.

Art. 3. — La temporanea importazione di zinco in pani ed in rottami, istituita con R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1641, convertita nella legge 26 marzo 1931, n. 341, per la zincatura di manufatti fabbricati con ferro e acciaio in blooms e bidoni e in semilavorati temporaneamente importati, è estesa alla zincatura di lamiere di ferro e di acciaio anche se non ricavate da blooms e bidoni temporaneamente importati.

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1936-XIV, n. 958. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 35 posti di All. Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica)* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG.040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 35 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere (esclusi gli specializzati in Ingegneria chimica).

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

---

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 12 novembre 1936-XV.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 35 posti di Allievo Ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° — Per l'ammissione al Concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione d'Ingegnere (esclusi gli specializzati in Ingegneria chimica). Per i laureati in base alle disposizioni precedenti al R. D. 30 settembre 1923, n. 2102, è sufficiente il Diploma di laurea.

Al Concorso non sono ammesse le donne.

2° — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 del giorno 11 gennaio 1937-XV alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali — Concorsi) in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato C, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I° — di 5 anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani;

II° — di 9 anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della Causa Nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

III° — di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento, che fu causa della ferita, sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV° — di 9 anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto III, prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934, n. 1351 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'Autorità Militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento o ai Gruppi Universitari Fascisti, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un Notaio, con prescritta marca da bollo da lire sei, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al 1°, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata; però i candidati non ancora in possesso del Diploma di abilitazione possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di Stato, unendovi il diploma originale di laurea, o copia notarile di esso;

i) certificato delle classificazioni ottenute negli esami di laurea e di Stato e negli esami speciali dei cinque anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal Presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle Comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione Generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal Concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3° — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4° — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure Ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze Armate o della Milizia Volontaria Sicurezzza Nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Allievo Ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione o della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5° — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6° — La Direzione Generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati Sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla Gazzetta Ufficiale circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7° — In qualunque stadio del concorso la Direzione Generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8° — La Commissione Esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione Esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari della Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione Esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

9° — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candi-

dati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10° — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11° — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta . . .	punti 10
2ª prova scritta	" 10
prova orale	" 15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934 n. 1351 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1°) insigniti di medaglia al valor militare;

2°) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la Causa Fascista;

3°) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4°) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente

al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5°) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6°) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7°) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8°) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amminisctrazione delle Ferrovie dello Stato;;

9°) che rivestano la qualità di Ufficiali di complemento o di Ufficiali della M. V. S. N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del Regio Decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10°) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13° — I primi 35 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli Allievi Ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14° — L'Allievo Ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 35 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 35; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15° — Nell'atto in cui gli Allievi Ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16° — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

LA DIREZIONE GENERALE

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

1. — MECCANICA APPLICATA ALLE COSTRUZIONI.

Elasticità, sollecitazioni semplici e composte.
Travi reticolate, travi continue, archi, telai.
Sistemi elastici calcolati coi teoremi dei lavori virtuali, di reciprocità, del minimo lavoro, delle derivate del lavoro.
Sistemi elastici calcolati con la teoria dell'elisse di elasticità.
Spinta delle terre — Muri di sostegno.

2. — PONTI E COSTRUZIONI CIVILI IN LEGNO, FERRO, MURATURA E CEMENTO ARMATO.

Elementi delle costruzioni — Unioni chiodate e saldate.
Solai, incavallature, tetti, cupole, intelaiature di edifici.
Azioni sollecitanti i ponti — Modalità strutturali — tipi di travate, volte, pile in muratura e metalliche, centine.
Fondazioni — Resistenze dei terreni — Palificazioni — Cassoni ad aria compressa.
Architettura tecnica — Tipi di edifici pubblici, industriali, di case di abitazioni civili.
Norme tecniche e igieniche per le località colpite da terremoti.

3. — STRADE — AUTOSTRADE — TOPOGRAFIA.

Movimenti di terra — Calcolo grafico delle distanze medie e costi dei trasporti — Curve stradali — Tracciamenti.
Sezione del corpo stradale ferroviario — Opere d'arte.
Gallerie — Metodi di attacco — Tipi di rivestimenti murari — Armature — Cenni sugli esplosivi e loro impiego — Perforatrici a percussione e a rotazione; pneumatiche ed elettriche.
Topografia — Scopi e longimetri — Squadri — Goniometri — Tavoletta pretoriana — Livelli — Rilievi planimetrici e altimetrici — Diottrica — Teodolite — Misura indiretta delle distanze — Celerimensura — Tacheometro — Verifiche e rettifiche degli strumenti — Triangolazioni e poligonazioni — Regolo calcolatore — Misura delle aree — Planimetri — Compensazione degli errori.

4. — IDRAULICA E COSTRUZIONI IDRAULICHE.

Idrostatica — Muri di sostegno di acqua — Laghi artificiali — Moto dei fluidi — Teorema di Bernouilli e sue applicazioni — Foronomia a livello costante e variabile — Condotte forzate — Formule teoriche e loro applicazioni ai principali problemi pratici — Moto dell'acqua nei canali e nei corsi d'acqua — Rigurgito — Opere varie per la regolazione ed utilizzazione delle acque — Precipitazioni meteoriche — Bilancio idrologico di un bacino imbrifero — Luce libera dei ponti — Acque freatiche — Gallerie filtranti e pozzi — Acquedotti e fognature — Impianti sanitari e depurazione biologica dei liquami dei pozzi neri.

5. — MATERIALI DA COSTRUZIONE.

Materiali naturali — Pietre — Caratteri litologici e requisiti costruttivi — Materiali metallici — Legnami.

Materiali artificiali — Laterizi — Calci e cementi — Calcestruzzi — Gesso — Bitume e asfalti.
Materiali per pavimenti e per rivestimenti.

6. — MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE.

a) Cinematica — Ruote di frizione e dentate; tracciamento del profilo dei denti.
Principi generali sulla composizione cinematica dei meccanismi.
Meccanismi a sistemi articolati.
Diagramma di Zeuner.
Guide del moto rettilineo.
Meccanismi a vite, cunei ed eccentrici.

b) Attrito — Lubrificanti — Sistemi di lubrificazione — Attrito nelle macchine semplici e nelle trasmissioni flessibili, nelle guide del moto rettilineo, nelle ruote dentate, nei perni ecc.
Attrito volvente e di rotolamento — Apparecchi misuratori del lavoro.
Regolatori del moto.

7. — TECNOLOGIA MECCANICA.

LEGNAMI — Caratteristiche fisiche e meccaniche — Criteri per controllarle — Procedimenti e mezzi per la lavorazione a mano
Macchine per la lavorazione del legno.

METALLI — Generalità sui metalli e sulle leghe più in uso nelle costruzioni edilizie e meccaniche.

FOGGIATURA PER FUSIONE — Fusioni in conchiglia.

Foggiatura senza fusione di 1° e 2° grado — Nozioni sulla laminazione dei profilati di ferro e acciaio — Lamiere, tubi e fili. Fucinatura del ferro e acciaio a mano, al maglio e alla pressa — Rigeneratura — ricottura — tempera — rinvenimento — Saldatura autogena elettrica.

PEZZI MECCANICI — Preparazione della forma grezza e finitura a mano e a macchina — limatura — Strumenti e utensili impiegati nella tracciatura — strumenti di misura e di controllo — calibri.

MACCHINE UTENSILI — Tornio parallelo e revolver — alesatrice — trapano — piallatrice — limatrice — stozzatrice — fresatrice — macchine per tranciare, per fare ruote dentate e rettificatrici — Mole — Utensili relativi.

8. — TERMODINAMICA E MACCHINE TERMICHE.

a) PRINCIPI DELLA TERMODINAMICA:

Equazioni fondamentali — Variazioni di stato — Curve termiche — Gas perfetto — Entropia — Vaporizzazione — Vapori saturi e sopra riscaldati — Cicli delle macchine termiche — Applicazioni della termodinamica al moto dei fluidi.
Trasmissione del calore attraverso le pareti.
Produzione del calore — Apparecchi per la combustione — Camino, utilizzazione industriale del calore — Riscaldamento e ventilazione.

b) MACCHINE A VAPORE:

Tipi di caldaie fisse — Particolari di costruzione e calcoli — Condensatore.
Motori a vapori fissi: a semplice, duplice e triplice espansione.
Diagrammi — Consumi di vapore e di carbone — Organi di distribuzione a cassetto, a valvole ecc. — Volano e accessori.

c) LOCOMOTIVA A VAPORE:

Generalità e carro della locomotiva — Caldaia — Sistemi di distribuzione.

Descrizioni delle parti principali della locomotiva — Peso aderente — Sforzo di trazione — Lavoro della locomotiva — Consumo di vapore e di carbone — Movimenti anormali della locomotiva.

d) TURBOMOTORI — MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA:

Cicli e diagrammi — Motori a gas, a benzina e Diesel.

9. — MACCHINE IDRAULICHE:

a) Motori idraulici — Ruote, turbine e ruote Polton;

b) Macchine idrovore:

Pompe a stantuffo e centrifughe — Turbine idrovore.

10. — ELETTROTECNICA

a) PRINCIPI GENERALI:

— corrente continua e sue leggi;

— elettrolisi — pile — accumulatori;

— magnetismo ed elettromagnetismo (magneti, campi magnetici isteresi, azioni tra magneti e correnti, azioni tra correnti; circuiti magnetici, curve di magnetizzazione);

— Forze elettromotrici indotte e correnti indotte — Coefficienti di auto e mutua induzione — estracorrenti;

— Dielettrici e condensatori;

— Correnti alternate in circuiti senza ferro e con ferro (impiego dei vettori, del metodo simbolico e degli esponenziali; cenni sulle coordinate simmetriche).

b) UNITA' DI MISURE ELETTRICHE:

— Principali strumenti di misura e loro impiego.

c) MACCHINE ELETTRICHE:

— Materiali impiegati nelle macchine elettriche — Perdite nel ferro — Perdite nel rame — Effetto pellicolare — Perdite meccaniche — Raffreddamento (leggi e metodi) — Trasformatori statici a due e tre avvolgimenti (caratteristiche costruttive e di funzionamento, prove di collaudo).

— Generatori e motori a corrente continua (caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo).

— Generatori a corrente alternata e motori sincroni (caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo degli alternatori, prove di collaudo).

— Motori asincroni trifasi (caratteristiche costruttive e di funzionamento diagramma circolare, regolazioni della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo).

— Cenni sui motori monofasi.

— Convertitori a vapori di mercurio, commutatrici e gruppi convertitori di frequenza (caratteristiche costruttive e di funzionamento).

d) TRASMISSIONI DELL'ENERGIA ELETTRICA (caratteristiche meccaniche delle condutture aeree, caratteristiche elettriche delle condutture aeree ed in cavo e calcoli relativi, impiego dei motori sincroni — stabilità elettrica).

e) ILLUMINAZIONE ELLETRICA;

f) TELEFONI E TELEGRAFI;

g) CENNI SULLA RADIOTECNICA;

11. — FERROVIE.

a) IMPIANTI FISSI DELLA LINEA:

Piattaforma stradale — Massicciata — Armamento del binario — Tipi principali — Profili e lunghezze delle rotaie e cenni sul calcolo delle medesime — Traverse di legno, metalliche e di cemento — Scartamento — Organi di collegamento delle rotaie alle traverse e fra loro — Moto curvilineo — Accelerazione centrifuga — modo di compensarla — sopraelevazione della rotaia esterna in curva, allargamento di scartamento — Raccordi fra i rettifili e le curve — Raccordi dei cambi di livelletta — Velocità massima — Intervalli liberi fra le rotaie.

Scambi — Tipi diversi — Semplici — Doppi — Inglesi — Comunicazioni fra binari paralleli — Intersezioni — Bivi.

Dimensioni e principali caratteristiche degli scambi.

b) IMPIANTI FISSI DELLE STAZIONI:

Classificazione delle stazioni in base ai diversi criteri.

Impianti elementari occorrenti al servizio viaggiatori e al servizio merci

Impianti occorrenti pel servizio trazione — Deposito locomotive, officine, squadre rialzo.

Piattaforme — Carrelli trasbordatori.

Piano di una stazione di piccola e media importanza a semplice e a doppio binario — Binari di ricevimento treni, di incrocio, di deposito, di carico e scarico diretto, aste di manovra, binari per le precedenze.

Cenni sulle stazioni smistamento.

Segnali di protezione delle stazioni.

c) APPARECCHI DI SICUREZZA:

Cenni sulla manovra a distanza dei segnali e degli scambi — Trasmissioni flessbili, rigide, idrodinamiche ed elettriche.

Cenno sui fermascambi, puntelli e serrature, e sul collegamento fra scambi e segnali.

Cenno sugli apparati centrali e sul sistema di blocco.

d) LOCOMOZIONE:

Resistenza al movimento in rettilineo ed in orizzontale della locomotiva e dei veicoli. Resistenze dovute alle pendenze, alle curve e alla inerzia — Aderenza — Avviamento — Variazione velocità — Frenatura — Lavoro occorrente al movimento di un treno — Potenza.

e) TRAZIONE ELETTRICA:

— Tipi e sistemi di trazione elettrica.
— Conduttore di contatto (calcoli meccanici ed elettrici).
— Sottostazioni trifasi ed a corrente continua.
— Cenni sulle locomotive elettriche trifasi ed a corrente continua.

12. — MATERIE GIURIDICHE:

a) Nozioni sulla legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F - Titoli II, III, V e VI.

b) Nozioni sulla legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

c) Legge (Testo Unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro e regolamento relativo approvato con Regio Decreto 13 marzo

1904, n. 141; legge 20 marzo 1921, n. 296, che apporta modificazioni alla precedente.

d) Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

LE PROVE SCRITTE SARANNO DUE:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema, unico per tutti i concorrenti, sulle costruzioni;

la seconda nello svolgimento di un tema avente relazione con le materie del programma, da scegliersi dal candidato da una terna di temi che verrà proposta.

ALLEGATO B

NORME PER LE PROVE SCRITTE DEI CONCORSI BANDITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

I Presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio Personale e Affari Generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione Generale, e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati Commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I Commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il Presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere appunti manoscritti, libri ed opuscoli di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo, delle tavole logaritmiche e del regolo calcolatore;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno la metà del tempo stabilito per ciascuna prova anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il Presidente della Commissione esaminatrice e un Membro della Commissione stessa, coadiuvato dal Segretario e dai Commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia Ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnata insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura.

Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il Commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali degli esami.

ALLEGATO C

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Servizio Personale e Affari Generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV per il concorso a 35 posti di Allievo Ispettore in prova Ingegnere, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma. (1)

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da cotesta Direzione Generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso)

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione "documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . ."

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1936-XIV, n. 959. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 8 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-chirurgo* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG.040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 8 posti di Allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-chirurgo.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

---

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 12 novembre 1936-XV.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 8 posti di Allievo Ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al Concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo.

Al Concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 del giorno 11 gennaio 1937-XV alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali - Concorsi) — in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato C, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma non abbia oltrepassato il 30° anno di età. Tale limite massimo di età è elevato:

I — di anni 5 per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani;

II — di anni 9 per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della Causa Nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

III — di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al P. N. F., senza interruzione, dalla data dell'evento stesso;

IV — di 9 anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto III, prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934 N. 1353 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'Autorità Militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e

che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciate a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento o ai Gruppi Universitari Fascisti, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale. firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

f) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un Notaio, con prescritta marca da bollo da lire sei, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto I, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata; però i candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione, possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di Stato, unendovi il diploma originale di Laurea o copia notarile di esso;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di Stato, in quello di Laurea e negli esami speciali.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare

domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal Presidente del Tribunale: non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle Comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione Generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal Concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure Ufficiali in servizio per-

manente effettivo delle Forze Armate o della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Allievo Ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione Generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati Sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla Gazzetta Ufficiale circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione Generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione Esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione Esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato B.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti	10
2ª " "	"	10
3ª " "	"	10
prova orale	"	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esso almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934, n. 1353, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità Militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la Causa Fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla

Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di Ufficiali di complemento o di Ufficiali della M. V. S. N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del Regio Decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 8 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modifiche apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli Allievi Ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'Allievo Ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 8 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 8; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli Allievi Ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

LA DIREZIONE GENERALE

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

ESAMI SCRITTI:

1. - Medicina.
2. - Chirurgia.
3. - Igiene. (1)

ESAMI ORALI:

a) Medicina;

b) Chirurgia;

c) Igiene; (1)

d) Oculistica, limitatamente alla parte riguardante l'esame funzionale dell'occhio (acutezza visiva, campo visivo, senso cromatico, vizi di rifrazione);

e) Otoiatria, limitatamente alla parte riguardante l'esame anatomico e funzionale dell'apparato uditivo;

f) Elementi di psicotecnica, limitatamente ai seguenti temi:

— lavoro — rendimento — restauro — esaurimento — riposo; fatica muscolare e fatica cerebrale;

— attitudini lavorative somatiche e psichiche — idoneità lavorativa generica e quella per mestieri e professioni — orientamento professionale; profilassi dell'infortunio;

g) Legislazione ed organizzazione sanitaria, limitatamente ai seguenti temi:

— disposizioni del Codice penale relativo ai reati contro la sanità e la alimentazione pubblica;

— principali disposizioni contenute nella Legge sull'assistenza e beneficenza pubblica e in quelli sugli alimenti, sulla tubercolosi e sulle assicurazioni sociali;

— Testo Unico delle leggi sanitarie approvate con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 — Regolamento generale sanitario approvato con Regio Decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

— Legge e Regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro, sulle malattie professionali e risoluzioni di relativi quesiti medico-legali;

— Regolamento d'igiene del lavoro;

h) Nozioni di diritto corporativo e statistica.

---

(1) Con particolare riguardo agli argomenti seguenti:

Igiene delle acque, dell'alimentazione, delle abitazioni, della eliminazione dei prodotti di rifiuto.

Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, epidemiche e sociali.

Igiene industriale e del lavoro.

ALLEGATO B

NORME PER LE PROVE SCRITTE DEI CONCORSI BANDITI DALLA AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

I Presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio Personale e Affari Generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione Generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati Commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I Commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il Presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimnto.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli od appunti manoscritti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il Presidente della Commissione esaminatrice o un Membro della Commissione stessa coadiuvato dal Segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia Ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Ammini-

strazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il Commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esame.

ALLEGATO C

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV per il concorso a 8 posti di Allievo Ispettore in prova medico-chirurgo, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione Generale per posti di . . . . (2)

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo. (3)

Firma (casato e nome per esteso) . . . .

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione "documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . . "

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1936-XIV, n. 960. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 8 posti di All. Ispettore in prova fra laureati in Giurisprudenza o in Scienze Economiche e Commerciali o in Scienze Economiche Marittime o in Scienze Politiche, Sociali e Sindacali, o laureati dalle Sezioni Magistrali di Economia e Diritto o di Computisteria e Ragioneria o dalla Sezione Consolare dell'Istituto Superiore di Venezia* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;
Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG.040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 8 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in Giurisprudenza o in Scienze economiche e commerciali o in Scienze economiche marittime o in Scienze politiche, sociali e sindacali, o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria o dalla Sezione consolare dell'Istituto superiore di Venezia.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

---

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 12 novembre 1936-XV.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 8 posti di Allievo Ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° — Per l'ammissione al Concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali o in scienze economico-marittime o in scienze politiche sociali e sindacali o di laurea dalle Sezioni Magistrali di economia di diritto o di computisteria e ragioneria o dalla Sezione consolare dell'Istituto Superiore di Venezia.

Al Concorso non sono ammesse le donne.

2° — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 del giorno 11 gennaio 1937-XV alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali - Concorsi), in Roma, Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato C, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I. — di 5 anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani;

II. — di 9 anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della Causa Nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

III. — di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al P N. F., senza interruzione, dalla data dell'evento stesso;

IV. — di 9 anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto III, prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934, n. 1352 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma,

aggiungendovi una dichiarazione dell'Autorità Militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro — firmato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento o ai Gruppi Universitari Fascisti, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'Estero.

I certificati degli inscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un Notaio, con prescritta marca da bollo da lire sei debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1°, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute negli esami di laurea e negli esami delle singole materie di tutti gli anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal Presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle Comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione Generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal Concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3° — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4° — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato

esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure Ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze Armate o della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Allievo Ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5° — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6° — La Direzione Generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati Sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7° — In qualunque stadio del concorso la Direzione Generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8° — La Commissione esaminatrice sarà nominata da S.E. il Ministro su proposta del Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amminisrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

9° — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10° — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato B.

11° — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	. . . .	punti	10
2ª » »	. . . .	»	10
» orale	. . . .	»	15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934 n. 1352 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la Causa Fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di Ufficiali di complemento o di Ufficiali della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

13° — I primi 8 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli Allievi Ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'articolo 26 del Regolamento del personale approvato con Regio Decreto-Legge 7 aprile 1925, n. 405.

14° — L'Allievo Ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dalla Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 8 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numedi di 8; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15° — Nell'atto in cui gli Allievi Ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16° — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

La Direzione Generale.

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

I. — DIRITTO CIVILE.

Del Diritto Civile in genere. Requisiti essenziali delle leggi, loro effetti e durata. Interpretazione. Effetto retroattivo. Consuetudine. Persone fisiche e giuridiche. Capacità. Parentela ed affinità. Filiazione. Cittadinanza. Residenza, domicilio. Assenza.

Beni e loro suddivisioni. Proprietà. Modo di acquisto. Limitazione al diritto di proprietà. Possesso e suoi effetti. Servitù personali e servitù prediali.

Successione legittima e testamentaria.

Obbligazioni. Contratti. Quasi contratti. Delitti e quasi delitti. Estinzione delle obbligazioni.

II. — DIRITTO COMMERCIALE.

Del commercio in generale. Atti di commercio. Soggetti dell'attività mercantile. Azienda Commerciale.

Merci, crediti e loro circolazione. Titoli di credito. Obbligazioni commerciali, nozioni generali. Vendita. Mandato e Commissione. Diritto di ritenzione. Deposito. Contratto di trasporto in specie ferroviario.

Prescrizione.

III. — DIRITTO PUBBLICO.

Lo Stato e la sua organizzazione. Gli Enti autarchici e la loro organizzazione. I beni degli Enti pubblici. Il pubblico impiego. Giustizia Amministrativa.

IV. — DIRITTO CORPORATIVO.

Nozioni preliminari. Lo Stato corporativo. L'ordinamento sindacale e corporativo. Contratto collettivo di lavoro. Ordinamento giurisdizionale. Carta del Lavoro.

V. — ECONOMIA POLITICA.

La ricostruzione corporativa nel suo duplice aspetto di disciplina giuridica dei rapporti fra capitale e lavoro e di organizzazione corporativa della produzione.

Formazione dei prezzi nel mercato. Salari. Interesse del capitale. Cambi esteri. Bilancia dei pagamenti.

Fattori della produzione. Interessi ed ammortamenti. La linea dei costi.

La moneta bancaria. Velocità di circolazione della moneta. Numeri indici dei prezzi. Teoria quantitativa delle monete. Inflazione e deflazione. Interesse e prezzi.

Dinamica economica. Movimento ciclico dei fenomeni economici. Sue cause.

VI. — POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA.

Debiti pubblici.

Conto del Tesoro e documenti finanziari dello Stato Italiano.

Bilancio delle Ferrovie dello Stato.

Cenni sull'ordinamento tributario italiano ed in particolare sul sistema doganale e sui trattati di commercio.

VII. — Statistica.

STATISTICA TEORICA.

Generalità — La funzione del procedimento induttivo nell'indagine scientifica. Concetto di statistica.

dati statistici. — La rilevazione e lo spoglio — Organi proposti alle rilevazioni statistiche: organi centrali e organi periferici; l'Istituto Centrale di Statistica. Il dato statistico. Le tabelle statistiche. Valutazione critica dei dati. Errori, loro scoperta ed eliminazione. L'impiego di macchine nello spoglio e nell'elaborazione dei dati.

I metodi statistici. — La metodologia statistica. L'espressione numerica e i metodi matematici nella statistica. La comparabilità dei dati. Confronti fra dati effettivi e confronti fra dati ridotti con procedimenti semplificativi: la comparabilità ottenuta mediante i rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche, ecc.

Le leggi statistiche. — La regolarità dei fenomeni statistici. Cenni sul principio di probabilità. Legge dei grandi numeri.

STATISTICA APPLICATA.

A) *Statistiche della popolazione e demografia.*

Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia: Censimenti e classificazioni che ne derivano — Densità della popolazione — Statistica dei matrimoni, delle nascite e delle morti; statistica dei movimenti migratori interni ed esterni. Quozienti generici sul movimento naturale (nuzialità, natalità, mortalità) e del movimento sociale della popolazione. Cenni sui quozienti specifici. Cenno sulle tavole di sopravvivenza e di mortalità e sul loro impiego.

Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione. Urbanesimo.

B) *Statistiche economiche.*

Le principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia: *a*) Censimenti industriali e agricoli; *b*) produzione, scambi, moneta, risparmio, salari, prezzi.

Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

VIII. — Geografia Commerciale.

L'Europa ed i paesi extraeuropei in generale. L'Italia e le sue colonie in particolare.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie del programma.

ALLEGATO B.

NORME PER LE PROVE SCRITTE DEI CONCORSI BANDITI DALLA AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

I Presidenti delle Commissioni Esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio Personale e Affari Generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione Generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati Commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I Commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il Presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie, all'infuori dei Codici;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o ne sarà escluso.

Il Presidente della Commissione esaminatrice o un Membro della Commissione stessa, coadiuvato dal Segretario o dai Commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun Membro della Commissione di vigilanza nè il personale di inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali di esame si provvederà a mezzo della Milizia Ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il Commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

ALLA DIREZIONE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Servizio Personale ed Affari Generali (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV per il concorso a 8 posti di Allievo Ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione Generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso)

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione "documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . "

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1936-XIV, n. 961. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a un posto di All. Ispettore in prova fra laureati in Scienze Agrarie che siano anche muniti di diploma di specializzazione in Scienze Forestali (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG.040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a un posto di Allievo Ispettore in prova fra laureati in scienze agrarie che siano muniti anche di diploma di specializzazione in scienze forestali.

2° — Al concorrente che sarà assunto verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

---

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 12 novembre 1936-XV.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a un posto di Allievo Ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° — Per l'ammissione al Concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di laurea in Scienze Agrarie, nonchè del diploma di specializzazione forestale rilasciato dal Regio Istituto Superiore agrario e forestale di Firenze. (Laurea in Scienze Forestali per quelli laureati con le nuove disposizioni).

Al Concorso non sono ammesse le donne.

2° — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 del giorno 11 gennaio 1937-XV — alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generale - Concorsi) — in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato C, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I. — Di anni 5 per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani;

II. — Di 9 anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della Causa Nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

III. — Di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al P. N. F., senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV. — Di 9 anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto I I, prestarono servizio militare nelle Forze Armate di Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934, n. 1351 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età: tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione della Autorità Militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento o ai Gruppi Universitari Fascisti — con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizine rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un Notaio, con prescritta marca da bollo da lire sei, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diplomi originali di cui al punto 1°, o copia notarile degli stessi, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute negli esami di laurea e di specializzazione e negli esami speciali di tutti gli anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare

domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal Presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle Comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione Generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal Concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3° — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4° — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o protesta, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure Ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze Armate o della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Allievo Ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedene posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5° — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6° — La Direzione Generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati Sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7° — In qualunque stadio del concorso la Direzione Generale dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8° — La Commissione Esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione Esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione Esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

9° — Gli esami saranno scritti, pratici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario un brano redatto in lingua ita-

liana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10° — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11° — Per ciascuna prova pratica e per la prova scritta ogni Commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e pratiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;
di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;
di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934, n. 1354 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la Causa Fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di Ufficiali di complemento o di Ufficiali della M. V. S. N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del Regio Decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli inscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13° — Il primo della graduatoria sarà dichiarato vincitore del concorso e sarà nominato in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

L'Allievo Ispettore in prova non può essere nominato stabile se non ha compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale deve dimostrare la idoneità alle funzioni cui è assegnato, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14° — L'Allievo Ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione del primo della graduatoria, sarà nominato altro candidato idoneo nell'ordine di graduatoria; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15° — Nell'atto in cui l'Allievo Ispettore in prova viene assunto in servizio contrae l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16° — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

LA DIREZIONE GENERALE

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

A) BOTANICA:

Caratteri dei vegetali — Citologia vegetale — Istologia vegetale — Tallofite (con particolare riguardo ai funghi) — Briofite, Pterodifite, Gimnosperme, Angiosperme: morfologia e sistematica.

Costituzione chimica dei vegetali — Principi immediati organici ed inorganici dei vegetali — Respirazione e fermentazione — Assimilazione — Assorbimento e circolazione dell acqua e delle materie disciolte — Riproduzione — Sviluppo.

Materie forestali speciali — Botanica forestale — Selvicoltura generale — Alpicoltura — Tecnologia forestale — Dendrometria — Estimo forestale — Diritto forestale.

Patologia vegetale.

Concetto di malattia — Origini e cause determinanti delle malattie.

Predisposizione.

Resistenza ed immunità.

Reazione delle piante all'azione dei parassiti.

Effetti delle malattie sulle piante.

I nemici naturali dei parassiti.

Mezzi di lotta contro le malattie delle piante.

Classificazione delle malattie delle piante.

Parassiti vegetali delle piante con particolare riguardo a quelli delle piante forestali e del legno già reciso.

Malattie da essi causate e rimedi.

Mammiferi dannosi alle piante con particolare riguardo a quelli delle delle piante forestali.

Morfologia, sistematica e biologia degli insetti.

Insetti dannosi alle piante con particolare riguardo a quelli delle piante forestali e del legno già reciso — Malattie da essi causate e rimedi.

Molluschi dannosi al legno.

Tecnologia del legno.

Del legno, sua importanza e suoi usi.

Proprietà tecniche del legno: Caratteri organolettici — Durezza — Peso specifico — Umidità — Durata.

Composizione chimica del legno.

Prodotti della distillazione del legno ed industria relativa.

Importanza dei boschi ed effetti dei disboscamenti.

Effetti della stagione del taglio sulle proprietà tecniche del legno.

Come si riconoscono le qualità del legno negli alberi in piedi.

Difetti dei legnami e loro riconoscimento.

Alterazione dei legnami dovute ad agenti fisici o biologici e loro riconoscimento.

Stagionatura naturale ed artificiale del legno.

Impianti di stagionatura e loro razionale funzionamento.

Riconoscimento del legno stagionato.

Legno vaporizzato e suo riconoscimento con la reazione del Petri.

Conservazione del legno — Sostanze e metodi adoperati a tale scopo.

Controllo chimico della penetrazione e della resistenza al dilavamento delle sostanze conservatrici iniettate nel legno.

Determinazione quantitativa del potere antimicotico (tossicità) delle sostanze conservatrici.

Controllo biologico della resistenza dei legnami trattati con processi di conservazione all'attecchimento dei funghi lignivori.

Chimica.

Nozioni di chimica generale inorganica ed organica.

Chimica agraria.

Nozioni di chimica biologica.

B) TECNICA BOTANICA:

Microscopio, ultramicroscopio, apparecchi microfotografici e loro uso.

Esami microscopici che non richiedono sezioni (amidi, fecole, funghi inferiori, fibre tessili, frammenti vegetali anche in miscugli, polveri, segature, ecc.).

Sezioni a mano di sostanze vegetali.

Inclusioni — Sezioni coi microtomi.

Metodi generali di fissazione e di colorazione dei preparati microscopici di vegetali.

Loro applicazione allo studio dei tessuti vegetali e dei funghi parassiti dei vegetali ed alla botanica applicata.

Il tessuto legnoso in particolare.

Tecnica dell'esame microscopico del legno per la identificazione della specie.

Riconoscimento macro e microscopico dei principali legni con speciale riguardo a quelli adoperati per le costruzioni ferroviarie e telegrafiche.

C) TECNICA MICROBIOLOGICA:

Nozioni fondamentali di microbiologia.

Esami dei batteri in goccia pendente.

Esame microscopico dei batteri in generale e dei funghi.

Sostanze coloranti e metodi di colorazione.

Terreni generali ed elettivi di coltura dei batteri e dei funghi.

Tecnica delle colture aerobiche ed anaerobiche.

Isolamento in colture pure dei batteri in genere e dei funghi lignivori.

Isolamento dei microbi dell'acqua e del terreno.

D) GEOGRAFIA COMMERCIALE:

Nozioni sulla organizzazione del lavoro, sugli infortuni, sui mezzi per prevenirli e sul pronto soccorso, con particolare riguardo all'esercizio delle Ferrovie.

Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

Gli esami consisteranno:

1° nello svolgimento scritto di un tema scelto dalla Commissione fra gli argomenti compresi nel programma (*A*);

2° in una prova pratica di tecnica botanica, secondo il relativo programma (*B*);

3° in una prova pratica di tecnica microbiologica secondo il relativo programma (*C*);

4° in una prova orale sugli argomenti compresi nel programma (*A*, *B*, *C*, *D*).

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE E PRATICHE DEI CONCORSI BANDITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

I Presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio Personale e Affari Generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione Generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati Commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I Commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova scritta le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il Presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere appunti manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il Presidente della Commissione esaminatrice o un Membro della Commissione stessa coadiuvato dal Segretario e dai Commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun Membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia Ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Am-

ministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il Commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Servizio Personale e Affari Generali (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV per il concorso ad un posto di Allievo Ispettore in prova forestale, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione Generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per estero)

Indirizzzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV, n. 962. — Autorizzazione all'*Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 35 posti di Segretario in prova* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG.040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 35 posti di Segretario in prova tra diplomati in Maturità classica o Maturità scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o licenziati dall'Istituto Nautico (Sezione Capitani).

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

Il Ministro: Benni.

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 12 novembre 1936-XV.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 35 posti di Segretario in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, da Istituto Regio o Pareggiato, di Maturità Classica, Maturità Scientifica, o di Abilitazione Magistrale o di licenza di Istituto Nautico (Sezioni Capitani). Non è ammessa equipollenza di titoli; i candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Al Concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 del giorno 11 gennaio 1937-XV alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali — Concorsi —) in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 5, in conformità al modello allegato C, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I° — di 5 anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani;

II° — di anni 9 per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della Causa Nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

III° — di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV° — di 9 anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto III°, prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934 N. 1361 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-program-

ma, aggiungendovi una dichiarazione dell'Autorità Militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'Estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci Giovanili di Combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del Presidente del Comitato Provinciale dell'O. N. B. attestante la loro appartenenza all'Avanguardia fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima Leva Fascista.

I certificati degli inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un Notaio, con prescritta marca da bollo da lire sei, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto I°, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute in ciascuna materia degli esami di licenza, se già non risultino dal diploma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal Presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle Comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione Generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal Concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse

a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure Ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze Armate o della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Segretario in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) o sulla dattilografia o sulla stenografia, debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione Generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati Sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla Gazzetta Ufficiale circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione Generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione Esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, o di stenografia potranno essere aggregati alla Commissione Esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento di dette discipline, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione Esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella scrittura stenografata sotto dettatura di un brano a scelta della Commissione.

La prova facoltativa di dattilografia consisterà nella composizione diretta a macchina su tema dato.

Anche le dette prove facoltative di stenografia e dattilografia si svolgeranno solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato B.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

1. —	Composizione italiana .	punti	20
2. —	Tema di storia e geografia	"	10
	Orali	"	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 6 punti per la prova di stenografia;

di 6 punti per la prova di dattilografia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere, sulla stenografia e sulla dattilografia soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934 n. 1361 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità Militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la Causa Fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di Ufficiali di complemento o di Ufficiali della M. V. S. N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 35 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I Segretari in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il Segretario in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 35 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 35; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i Segretari in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

LA DIREZIONE GENERALE.

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME.

Prove scritte: 1ª Composizione italiana su tema dato; — 2ª Tema di storia e geografia in relazione al programma degli esami orali.

Prove orali: Italiano - Interrogazioni sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Elementi di diritto civile: Persone fisiche e persone giuridiche, loro capacità - Cittadinanza - Domicilio - Nozioni sui principali istituti di diritto familiare e sui loro effetti giuridici - Diritto di proprietà e sue limitazioni - Contratti (nozioni generali) - Delitti e quasi delitti - Prescrizione.

Elementi di diritto pubblico: Funzioni e prerogative degli organi costituzionali dello Stato - Concetto di pubblica amministrazione - Amministrazione centrale e locale - Organi esecutivi, consultivi e di controllo - I funzionari e gli impiegati pubblici - Legge sulla Corte dei Conti - Legge sul Consiglio di Stato.

Elementi di diritto corporativo: La "questione sociale" nella modernità e la soluzione corporativa - Storia delle Associazioni professionali - Disciplina dei rapporti collettivi di lavoro - Ordinamento corporativo della produzione - Carta del Lavoro.

STATISTICA:

Statistica teorica: Generalità - La funzione del procedimento induttivo nell'indagine scientifica. Concetto di statistica.

I dati statistici: La rilevazione e lo spoglio - Organi proposti alle rilevazioni statistiche: organi centrali e organi periferici; l'Istituto Centrale di Statistica. Il dato statistico. Le tabelle statistiche. Valutazione critica dei dati. Errori, loro scoperta ed eliminazione. L'impiego di macchine nello spoglio e nell'elaborazione dei dati.

I metodi statistici: La metodologia statistica. L'espressione numerica e i metodi matematici nella statistica. La comparabilità dei dati. Confronti fra dati effettivi e confronti fra dati ridotti con procedimenti semplificativi: la comparabilità ottenuta mediante i rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche, ecc.

Le leggi statistiche: La regolarità dei fenomeni statistici. Cenni sul principio di probabilità. Legge dei grandi numeri.

STATISTICA APPLICATA:

A) *Statistiche della popolazione e demografia*: Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia: censimenti e classificazioni che ne derivano - Densità della popolazione - Statistica dei matrimoni, delle nascite e delle morti; statistica dei movimenti migratori interni ed esterni. Quozienti generici sul movimento naturale (nuzialità, natalità, mortalità) e del movimento sociale della popolazione. Cenni sui quozienti specifici. Cenno sulle tavole di sopravvivenza e di mortalità e sul loro impiego.

Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione. Urbanesimo.

B) *Statistiche economiche*: Le principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia: *a*) Censimenti industriali e agricoli; *b*) produzione, scambi, moneta, risparmio, salari, prezzi.

Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

Storia moderna e contemporanea di Europa: con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia, alla Rivoluzione Fascista e alla Guerra in Africa Orientale.

Geografia: Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia. Sue suddivisioni fisiche ed amministrative. Le Colonie italiane e l'Impero – La espansione dell'Italia all'Estero – Gli altri Stati d'Europa (Descrizione generale fisica, antropica ed economica di ognuno di essi) – I principali Stati delle altre parti del mondo (Descrizione sommaria) — Dominii coloniali di ciascuna parte del mondo con particolare riguardo alle relazioni coll'Europa e con l'Italia – Le vie di comunicazione e di trasporto terrestri e marittime.

MATEMATICA:

a) Aritmetica – Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali – potenze – sistema metrico decimale – ragguaglio delle misure e monete estere non decimali con quelle decimali – rapporti e proporzioni – regola del tre, semplice e composto - regola d'interesse semplice e composto e di società – estrazione della radice quadrata.

b) Algebra – Operazioni algebriche – equazioni di primo e secondo grado – logaritmi.

c) Geometria – Nozioni sulle figure piane e sui solidi – uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi – misura della superficie delle figure piane – misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Allegato B.

NORME PER LE PROVE SCRITTE DEI CONCORSI BANDITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

I Presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio Personale ed Affari Generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione Generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati Commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I Commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il Presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate e dopo aver estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi leggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezza ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso, o se ne sarà escluso.

Il Presidente della Commissione esaminatrice o un Membro della Commissione stessa, coadiuvato dal Segretario e dai Commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun Membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnata insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino ingommandone i bordi, ed apporrano un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il Commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI

(*Concorsi*)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV per il concorso a 35 posti di Segretario in prova domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione Generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

firma (casato e nome per esteso)

indirizzo attuale . . . .

indirizzo precedente (4) . . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato. Similmente dovrà indicare se intenda assoggettarsi alle prove pratiche di stenografia e di dattilografia.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione "documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . ."

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1936-XIV, n. 963. — ***Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 15 posti di Segretario in prova* (1).**

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG.040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di Amministrazione:

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 15 posti di Segretario in prova fra Ragionieri;

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

---

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 12 novembre 1936-XV.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 15 posti di Segretario in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma di Ragioniere rilasciato in Italia da Istituto tecnico o da Istituto medio Commerciale Regio o pareggiato. Non è ammessa equipollenza di titoli; i laureati in Scienze economiche e commerciali debbono essere muniti anche del titolo di cui innanzi.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2° — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 del giorno 11 gennaio 1937-XV alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali — Concorsi) — in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I. — Di 5 anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani;

II. — Di 9 anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della Causa Nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

III. — Di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV. — Di 9 anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto III, prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con D.M. 10 novembre 1934 n. 1360 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, ag-

giungendovi una dichiarazione dell'Autorità Militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dal Segretario Federale dei Fasci di Combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci Giovanili di Combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del Presidente del Comitato Provinciale dell'O. N. B. attestante la loro appartenenza all'Avanguardia fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima Leva Fascista.

I certificati degli inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un Notaio, con prescritta marca da bollo da lire sei, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1°, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute in ciascuna materia degli esami di licenza, se già non risultino dal diploma.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere a), b), c), d).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal Presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle Comunicazioni.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione Generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal Concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3° — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2°, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4° — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa al-

cuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure Ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze Armate o della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Segretario in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5° — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6° — La Direzione Generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati Sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7° — In qualunque stadio del concorso la Direzione Generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8° — La Commissione Esaminatrice sarà nominata da S.E. il Ministro su proposta del Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione Esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimeno di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

9° — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10° — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11° — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti	10
2ª prova scritta	»	10
Prova orale	»	15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934 n. 1360 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere

le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la Causa Fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di Ufficiali di complemento o di Ufficiali della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del Regio Decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli inscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13° — I primi 15 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I Segretari in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14° — Il Segretario in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 15 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 15; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15° — Nell'atto in cui i Segretari in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16° — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

LA DIREZIONE GENERALE

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE:

1. — Tema di ragioneria e computisteria in relazione al programma degli esami orali.

2. — Tema su materie comprese nel 2° e 3° gruppo del programma degli esami orali.

PROVE ORALI:

1° GRUPPO.

(Computisteria ed elementi di matematica finanziaria — Ragioneria generale ed applicata).

Computisteria ed elementi di matematica finanziaria — Interesse e sconto semplice — Adeguati e medie — Interesse composto discreto e continuo — Annualità (costanti e variabili) temporanee e perpetue — Progressioni aritmetiche e geometriche; calcolo dei radicali, logaritmi — Piani di ammortamento — Conti correnti; metodi diversi per la tenuta dei conti correnti — Sistema monetario; parità monetarie; arbitraggi; cambio diretto ed indiretto — Operazioni sui fondi pubblici e privati. Misure e sistemi principali.

Ragioneria generale ed applicata. — Amministrazione economica ed Azienda — Classificazione delle Aziende — Patrimonio aziendale — Inventari — Bilanci di previsione — La gestione economica — I costi e i ricavi — Il Reddito e la sua determinazione — Metodi e sistemi di scritture; partita doppia — Rendiconto — La ragioneria nelle aziende industriali e nelle imprese di trasporti — La ragioneria nelle aziende pubbliche — La contabilità di Stato — Analisi e classificazione degli elementi costituenti il patrimonio delle Ferrovie dello Stato — Il bilancio di previsione ed il rendiconto delle Ferrovie dello Stato.

2° GRUPPO.

(Economia Politica — Scienza delle Finanze — Merceologia — Statistica — Geografia).

Concetti fondamentali di economia politica — Produzione della ricchezza; fattori della ricchezza — La moneta — I cambi — Il credito e i titoli di credito — Istituti di credito — Libera concorrenza e monopoli — L'organizzazione corporativa della produzione — Mezzi di comunicazione e di trasporto — Tariffe ferroviarie — Noli marittimi.

Concetti di scienza della Finanza. — Spese ed entrate pubbliche — Imposte e tasse — Dazi e dogane — Tributi locali e contributi sindacali — Le linee fondamentali del sistema tributario italiano. Debito pubblico — Bilancio dello Stato.

Merceologia. — Concetto di merce; distribuzione geografica ed economica — Principali materie prime e prodotti manufatti.

Statistica teorica. — Generalità — La funzione del procedimento induttivo nell'indagine scientifica. Concetto di statistica.

I dati statistici. — La rilevazione e lo spoglio — Organi proposti alle rilevazioni statistiche: organi centrali e organi periferici; l'Istituto Centrale di Statistica. Il dato statistico. Le tabelle statistiche. Valutazione critica dei dati. Errori, loro scoperta ed eliminazione. L'impiego di macchine nello spoglio e nell'elaborazione dei dati.

I metodi statistici. — La metodologia statistica. L'espressione numerica e i metodi matematici nella statistica. La comparabilità dei dati. Confronti fra dati effettivi e confronti fra dati ridotti con procedimenti semplificativi: la comparabilità ottenuta mediante i rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche, ecc.

Le leggi statistiche. — La regolarità dei fenomeni statistici. Cenni sul principio di probabilità. Legge dei grandi numeri.

Statistica applicata:

A) *Statistiche della popolazione e demografia.* — Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia: Censimenti e classificazioni che ne derivano — Densità della popolazione — Statistica dei matrimoni, delle nascite e delle morti; statistica dei movimenti migratori interni ed esterni. Quozienti generici sul movimento naturale (nuzialità, natalità, mortalità) e del movimento sociale della popolazione. Cenni sui quozienti specifici. Cenno sulle tavole di sopravvivenza e di mortalità e sul loro impiego. Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione. Urbanesimo.

B) *Statistiche economiche.* — Le principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia: *a*) Censimenti industriali e agricoli; *b*) produzione, scambi, moneta, risparmio, salari, prezzi. — Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

Geografia. — Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia. Sue suddivisioni fisiche ed amministrative — Le colonie italiane — La espansione dell'Italia all'estero. Gli altri Stati d'Europa (Descrizione generale fisica antropica ed economica di ognuno di essi) — I principali Stati delle altre parti del mondo (Descrizione sommaria) — Dominii coloniali di ciascuna parte del mondo, con particolare riguardo alla relazione coll'Europa e con l'Italia — Le vie di comunicazione e di trasporto terrestri e marittime.

3° Gruppo.

(Diritto civile, commerciale, pubblico — Ordinamento corporativo)

Diritto civile. — Persone fisiche e persone giuridiche, loro capacità — Cittadinanza — Domicilio — Nozioni sui principali istituti di diritto familiare e sui loro effetti giuridici — Diritto di proprietà e sue limitazioni — I contratti — Delitti e quasi delitti — Prescrizione.

Diritto commerciale. — Il Commerciante — La Società commerciale e le Associazioni — Degli atti di commercio e dei singoli contratti commerciali — La cambiale e gli istituti affini — Le operazioni bancarie (conto corrente e deposito bancario nelle sue varie forme) — Contratto di trasporto — Servizi cumulativi — Convenzione di Berna pel trasporto delle merci per strada ferrata — Nozioni fondamentali sul fallimento.

Diritto pubblico:

A) *L'ordinamento costituzionale dello Stato Italiano*: Funzioni e prerogative degli organi costituzionali dello Stato (il Re, il Governo del Re il Primo Ministro, il Gran Consiglio del Fascismo ed il Parlamento) — La formazione delle leggi.

B) *L'ordinamento amministrativo dello Stato Italiano*: Amministrazione centrale, governativa locale ed autarchica — La giustizia nell'Amministrazione — Il Consiglio di Stato e la Giunta Provinciale Amministrativa — La Corte dei Conti.

C) *L'ordinamento corporativo dello Stato Italiano*: La legge 3 aprile 1926 n. 563 — Le associazioni professionali — Controllo dello Stato su di esse — Contratto collettivo di lavoro — Consigli ed Uffici dell'Economia corporativa — Le Corporazioni — Magistratura del Lavoro.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE DEI CONCORSI BANDITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

I Presidenti delle Commissioni Esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni Esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio Personale e Affari Generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione Generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati Commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I Commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni Esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il Presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie all'infuori delle tavole di logaritmi e dei Codici;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso, o se ne sarà escluso.

Il Presidente della Commissione Esaminatrice o un Membro della Commissione stessa, coadiuvato dal Segretario e dai Commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun Membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali di esami si provvederà a mezzo della Milizia Ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnata insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il Commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C.*

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Servizio Personale e Affari Generali (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV per il concorso a 15 posti di Segretario in prova (Ragioniere) domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione Generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso).

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1936-XIV, n. 964. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 70 posti di Sottocapotecnico in prova* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG.040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 70 posti di Sottocapo tecnico in prova.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929 n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

---

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 12 novembre 1936-XV.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 70 posti di Sottocapotecnico in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia da Istituto Regio o Pareggiato, di Perito Meccanico o di Perito Elettricista o di Perito Radiotecnico o di Perito Minerario o di Macchinista Navale. Non è ammessa equipollenza di titoli.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 dell'11 gennaio 1937-XV alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali - Concorsi) — in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato C, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I — di 5 anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani;

II — di 9 anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della Causa Nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di Croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

III — di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV — di 9 anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto III, prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934 N. 1366 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'Autorità Militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci giovanili di combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del Presidente del Comitato Provinciale dell'O. N. B. attestante la loro appartenenza all'Avanguardia fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima Leva Fascista.

I certificati degli inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a procurare all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un Notaio, con prescritta marca da bollo da lire sei, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1°, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute nelle singole materie degli esami di licenza e di diploma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal Presidente del Tribunale: non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle Comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione Generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal Concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da

altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure Ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze Armate o della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Sottocapotecnico in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione Generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati Sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla Gazzetta Ufficiale circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione Generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione Esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione Esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici, pratici e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati am-

messi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato B.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti	10
Problema	"	15
Disegno	"	10
Saggio di lavoro	"	15
Esame orale 1ª parte . .	"	15
Esame orale 2ª parte . .	"	15

Saranno ammessi al saggio di lavoro i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nel saggio di lavoro abbiano riportato almeno cinque decimi dei punti assegnati a detta prova: purchè abbiano ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove obbligatorie scritte, grafica e pratica.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali avranno conseguito almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 14 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934 n. 1366 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di Ufficiali di complemento o di Ufficiali della M. V. S. N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 70 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con la legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I Sottocapitecnici in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con Regio Decreto-Legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il sottocapotecnico in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 70 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 70; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i sottocapitecnici in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, lì 20 ottobre 1936-XIV.

LA DIREZIONE GENERALE.

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

1\. – *Matematica*:

Aritmetica – Geometria piana e solida – Algebra elementare – Problemi di 2° grado – Logaritmi – Trigonometria piana – Risoluzione dei triangoli.

2\. – *Elementi di geometria descrittiva*:

Rappresentazioni dei punti, rette e piani col metodo delle proiezioni ortogonali – Problemi elementari.

3\. – *Elementi di fisica e di chimica inorganica.*

4\. – *Meccanica applicata alle costruzioni*:

Resistenza dei materiali — Elasticità — Limite di elasticità — Snervamento e rottura — Carico di sicurezza — Sollecitazioni semplici — Solidi caricati di punta — Cenno su alcune sollecitazioni composte — Applicazioni al calcolo di travi e di organi meccanici nei casi più semplici.

5\. – *Meccanica applicata alle macchine*:

Cenni sulla composizione dei meccanismi.
Trasmissione del lavoro – Rendimento – Trasmissione per mezzo di ruote di frizione e di ruote dentate con assi paralleli, concorrenti e sghembi – Profili dei denti – Ruote di assortimento – Norme di unificazione – Eccentrici.
Trasmissione per cinghie, corde e catene.
Regolazione del moto d'un albero.
Volani: loro funzione – Regolatori.
Nozioni sulla misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza.
Resistenze passive – Resistenza allo scorrimento e al rotolamento – Attrito fra i corpi lubrificati – Sistemi di lubrificazione.

6\. – *Elettrotecnica*:

Principi generali di elettrostatica – Corrente elettrica – Leggi di Ohm, di Kirchoff e di Joule – Pile e Accumulatori.
Magnetismo – Circuiti magnetici – Isteresi – Elettro magnetismo – Induzione elettro magnetica – Fem indotta e sua espressione – Corrente indotta – Legge di Lenz – Correnti di Foucault – Auto e mutua induzione – Rocchetti di induzione – Extra corrente.
Correnti alternate — Generalità sulle grandezze elettriche alternative — Correnti alternate monofasi e polifasi — Campo rotante — Correnti alternate in circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità — Risonanza — Sistema trifase — Concatenamento a stella e a triangolo — Potenza e fattore di potenza nelle correnti monofasi e trifasi.
Istrumenti di misura industriali.
Macchine generatrici (dinamo a corrente continua e anello di Pacinotti) – Alternatori.
Trasformatori.
Conversione della corrente alternata in continua.
Raddrizzatori.
Motori elettrici a corrente continua.
Motori elettrici a corrente alternata.
Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica

Norme A.E.I. sugli impianti e sulle macchine elettriche.
Norme di sicurezza e soccorsi di urgenza.
Cenni sulle unità elettriche.

7. - *Tecnologia meccanica*:

Lavorazione dei metalli.
Foggiatura per fusione e senza.
Finitura a mano della forma grezza.
Macchine utensili (generalità, tornio parallelo, tornio revolver, alesatrice, trapano, piallatrice, limatrice, stozzatrice, fresatrice).
Macchine per tranciare - Mole.
Nozioni sugli utensili per le suddette macchine.
Macchine dentatrici per ruote cilindriche, coniche, elicoidali.
Trattamenti dei materiali metallici — Leghe — Acciai — Trattamenti termici — Tempra.
Saldatura.
Controllo della precisione dei meccanismi.

8. - *Organizzazione del lavoro*:

Criteri di organizzazione generale di un'azienda industriale — Organizzazione tecnica di un'Officina — Sala direttiva — Servizio di lavorazione — Collaudo — Normalizzazione — Intercambiabilità dei pezzi: tolleranze e sistemi di tolleranze, gradi di lavorazione, calibri.
Taglio dei metalli.
Calcolo dei tempi di lavorazione, cronometristi, tempi di macchina e passivi — Sistemi di rimunerazione — Selezione ed orientamento professionale.

9. - *Dispositivi e norme per prevenire gli Infortuni sul Lavoro.*

(legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141).

10. - *Igiene del Lavoro.*

(R. Decreto n. 998 del 25 luglio 1913 contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche).

11. - *Nozioni elementari di diritto Corporativo e di Statistica.*

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) componimento su tema avente relazione colle materie del programma d'esame;

b) problema di matematica, meccanica applicata ed elettrotecnica;

c) saggio di disegno;

d) prova pratica consistente in un saggio di lavoro.

La prova orale sarà distinta in due parti: la prima parte verterà sull'elettrotecnica; la seconda parte sulle altre materie del programma.

Allegato B.

NORME PER LE PROVE SCRITTE DEI CONCORSI BANDITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

I Presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio Personale e Affari Generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione Generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati Commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I Commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il Presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo e delle tavole dei logaritmi;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il Presidente della Commissione esaminatrice o un Membro della Commissione stessa, coadiuvato dal Segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun Membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia Ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Ammini-

strazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il Commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Servizio Personale e Affari Generali (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV, per il concorso a 70 posti di Sottocapo tecnico in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione Generale per posti di. . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso)

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione "documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . .".

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1936-XIV, n. 965. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 40 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri e Periti Edili* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG.040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 40 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri e Periti Edili.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929 n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

---

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 12 novembre 1936-XV.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 40 posti di Assistente lavori in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1. Per l'ammissione al Concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di Geometra o di Perito Costrutttore Edile. Non è ammessa equipollenza di titoli; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo richiesto.
Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 dell'11 gennaio 1937-XV alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali - Concorsi) — in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I — Di 5 anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani;

II — di 9 anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della Causa Nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

III — di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F., senza interruzione, dalla data dell'evento stesso;

IV — di 9 anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto III, prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934, n. 1358 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età. Tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'Autorità Militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro — firmato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci Giovanili di Combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del Presidente del Comitato Provinciale dell'O. N. B. attestante la loro appartenenza all'Avanguardia fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima Leva Fascista.

I certificati degli inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un Notaio, con prescritta marca da bollo da lire sei, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto I, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute in ciascuna materia degli esami di abilitazione, se già non risultino dal diploma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal Presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle Comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione Generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal Concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche come pure chi sia stato esone-

rato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure Ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze Armate o della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Assistente lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione Generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati Sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla Gazzetta Ufficiale circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione Generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione Esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione Esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione Esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considera-

zione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato B.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti	10
Costruzioni civili e stradali	"	20
Problema	"	10
Prova orale	"	30

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammisione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934, n. 1358 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali: essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la Causa Fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di Ufficiali di complemento o di Ufficiali della M. V. S. N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923-II,n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 40 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli Assistenti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con Regio Decreto-Legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'Assistente lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 40 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 40; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli Assistenti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma li 20 ottobre 1936-XIV.

LA DIREZIONE GENERALE

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

1. - MATEMATICA ELEMENTARE.

Aritmetica — Geometria piana e solida — Trigonometria piana — Algebra elementare fino ai problemi di 2° grado a una incognita — Calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria — Elementi di geometria descrittiva.

2. - ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA.

3. - ELEMENTI DI MECCANICA APPLICATA ALLE COSTRUZIONI E DI COSTRUZIONI CIVILI E STRADALI.

Resistenze dei materiali — Sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici — Sollecitazioni semplici — Solidi caricati di punta — Verifica di stabilità e calcolo di travi e strutture semplici.

Costruzioni civili. — Struttura muraria ed in cemento armato — Muri — Archi circolari, policentrici elittici — piattabande — volte — solai — tetti — tipi di incavallature — orditura — materiali di copertura — tetti — piani — scale.

Fondazioni — sistemi diversi — resistenza dei terreni — Opere di finimento.

Fognature domestiche — Depurazione biologica delle acque luride — Esecuzione di aperture in muri esistenti — Sostituzione di muri portanti con travi, piattabande e colonne — Sottomurazioni — Opere di rafforzamento e di riattamento.

Manutenzione dei fabbricati.

Costruzioni stradali — Classificazioni delle strade — Andamento planimetrico e altimetrico — Tracciamento delle curve e raccordi — Corpo stradale — Area d'occupazione — Sezioni trasversali — Sterri e riporti — Sovrastrutture — Massicciate — Carreggiate — Opere d'arte — Muri di sostegno — Manutenzione.

4. - MATERIALE DA COSTRUZIONI.

Legnami — Strutture — Difetti e proprietà dei legnami — Forme commerciali — Unioni usate in carpenteria.

Pietre — Estrazione — Lavorazione e taglio — Gradi di lavorazione — Utensili e cenni sul macchinario relativo.

Laterizi.

Sabbie — Ghiaie.

Pozzolane.

Calci — Roccie impiegate — Cottura — Vari tipi di fornaci — spegnimento.

Leganti idraulici (cementi, calci idrauliche) — Materie prime impiegate — Nozioni sulla loro fabbricazione — Tipi e caratteristiche di impiego.

Malte aeree, idrauliche — Conglomerati — Loro preparazione — Dosature — Utensili e macchinario relativo.

Pietre artificiali.

Ghisa, ferro e acciaio — Caratteristiche, forme e misure commerciali. Generalità sul loro impiego.

Cenni su altri materiali impiegati nelle costruzioni — Materiali ceramici e refrattari — Vetri — Asfalti — Bitume — Catrame — Vernici, ecc.

5. - PRINCIPALI MEZZI D'OPERA ADOTTATI NELLE COSTRUZIONI.

Attrezzi — Macchine per sollevamento, trasporti — Frantumazioni e simili.

6. - ELEMENTI DI TOPOGRAFIA.

Scopi e longimetri — Squadri comuni e a riflessione — Goniometri — Tovoletta pretoriana — Livelli — Rilievi planimetrici ed altimetrici — Teodolite — Misura indiretta delle distanze — Nozioni sugli strumenti e metodi per rilievi celeri — Verifiche e rettifiche degli strumenti.

7. - STIMA DEI LAVORI DI TERRA E MURARI.

Analisi dei prezzi — Computi metrici e perizie di lavori per movimenti di terra, manufatti e fabbricati.

8. - Legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle esportazioni per cause di utilità pubblica.

Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.

Legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141.

Igiene del lavoro.

Regio decreto n. 998 del 25 luglio 1913 contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche.

Nozioni di diritto corporativo e di statistica.

Gli esami scritti consisteranno nelle seguenti prove:

1. - Componimento su tema d'indole generale;

2. - Svolgimento di un tema di costruzioni civili e stradali e illustrazioni grafiche relative;

3. - Problema di matematica elementare.

ALLEGATO B.

NORME PER LE PROVE SCRITTE DEI CONCORSI BANDITI DALLA AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

I Presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio Personale ed Affari Generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione Generale e la identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati Commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I Commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il Presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti;; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezza ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere appunti manoscritti, libri ed opuscoli di qualsiasi specie, ad eccezione del Manuale del Colombo e delle tavole logaritmiche;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il Presidente della Commissione esaminatrice o un Membro della Commissione stessa, coadiuvato dal Segretario e dai Commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun Membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia Ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Ammini-

strazione e consegnata insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino ingommandone i bordi ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quandi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il Commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Servizio Personale e Affari Generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV per il concorso a 40 posti di Assistente lavori in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1)

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai Concorsi banditi da codesta Direzione Generale per posti di . . . . (2)

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso).

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente . . . . (4)

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato).

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione "documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . "

In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1936-XIV, n. 966. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra Periti meccanici o Periti elettricisti o Periti radiotecnici o Periti minerari o Macchinisti Navali* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG.040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra Periti meccanici o Periti elettricisti o Periti radiotecnici o Periti Minerari o Macchinisti Navali.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

---

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 12 novembre 1936-XV.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 20 posti di Assistente lavori in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° — Per l'ammissione al Concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di Perito Meccanico o di Perito Elettricista o di Perito Radiotecnico o di Perito Minerario o di Macchinista Navale.

Al Concorso non sono ammesse le donne.

2° — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 del giorno 11 gennaio 1937-XV alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali — Concorsi) — in Roma, Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I. — Di 5 anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani;

II. — Di 9 anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della Causa Nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

III. — Di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV. — Di 9 anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto III, prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934, n. 1359, e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'Autorità Militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro — firmato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con la indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda di iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci giovanili di combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del Presidente del Comitato Provinciale della O. N. B. attestante la loro appartenenza all'Avanguardia Fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima Leva Fascista.

I certificati degli inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un Notaio, con prescritta marca da bollo da lire sei, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1°, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute in ciascuna materia degli esami di abilitazione, se già non risultino dal diploma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*). *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal Presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle Comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione Generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal Concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno aventualmente far pervenire. almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte. i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi. della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione. quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure Ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze Armate o della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Assistente lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco), debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione Generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati Sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla Gazzetta Ufficiale circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione Generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione Esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione Esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione Esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato B.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti	10
Tema di meccanica applicata e di elettrotecnica	»	20
Problemi	»	10
Disegno	»	10
Prova orale	»	30

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica obbligatorie purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934 n. 1359 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la Causa Fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto o risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente inscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di Ufficiali di complemento o di Ufficiali della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del Regio Decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli inscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragoni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13° — I primi 20 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli Assistenti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14° — L'Assistente lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dal'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 20 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 20; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15° — Nell'atto in cui gli Assistenti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16° — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

LA DIREZIONE GENERALE

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — MATEMATICA ELEMENTARE:

Aritmetica — Geometria piana e solida — Trigonometria piana — Algebra elementare fino ai problemi di secondo grado a una incognita — Calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria.

2. — ELEMENTI DI FISICA E DI CHIMICA.

3. — MECCANICA APPLICATA.

Resistenza dei materiali — Elasticità — Sollecitazioni semplici — Solidi caricati di punta — Cenni sulle sollecitazioni composte.

Elementi di meccanica applicata alle macchine — Cinematica — Trasmissione del lavoro — Rendimento — Ruote di frizione e dentate — Profili dei denti — Eccentrici.

4. — ELETTROTECNICA:

Principi generali di elettrostatica — Correnti elettriche (Leggi di Ohm, Kirchoff-Joule) — Accumulatori — Magnetismo — Elettromagnetismo — Induzione elettromagnetica — Grandezze elettriche alternative — Correnti alternate monofasi e polifasi — Campo rotante — Istrumenti di misura industriali — Macchine generatrici (dinamo a corrente continua e alternatori) — Trasformatori — Conversione della corrente — Motori elettrici a corrente continua e a corrente alternata (sincroni, monofasi a collettore, asincroni polifasi) — Produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Linee di trasmissione — Impianti di illuminazione, di forza motrice e di trazione elettrica.

Norme A.E.I. sugli impianti e le macchine elettriche — Norme di sicurezza e soccorsi di urgenza — Cenni sulle unità elettriche.

5. — TECNOLOGIA MECCANICA:

Lavorazione dei metalli — Foggiatura per fusione e senza — Finitura a mano della forma grezza — Macchine utensili (generalità, tornio parallelo, tornio revolver, alesatrice, trapano, piallatrice, limatrice, stozzatrice, fesatrice) — Macchine per tranciare.

Nozioni sugli utensili per le suddette macchine.

Macchine dentatrici per ruote cilindriche, coniche e elicoidali.

Trattamenti dei materiali metallici — Leghe — Trattamenti termici — Tempera — Saldatura.

Controllo della precisione dei meccanismi.

6. — DISPOSITIVI E NORME PER PREVENIRE GLI INFORTUNI SUL LAVORO:

Legge 31 gennaio 1904, n. 51 per gli infortuni degli operai sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141.

Igiene del lavoro: Regio Decreto n. 998 del 25 luglio 1913, contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche.

Nozioni di diritto corporativo.

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1. — Componimento su tema d'indole generale;
2. — Svolgimento di un tema di meccanica applicata alle macchine o di elettrotecnica:
3. — Problema di matematica elementare;
4. — Saggio di disegno di meccanica applicata alle macchine.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE DEI CONCORSI BANDITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

I Presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio Personale e Affari Generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione Generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati Commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I Commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il Presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo aver estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli o appunti manoscritti di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo e delle tavole logaritmiche;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro, e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il Presidente della Commissione esaminatrice o un Membro della Commissione stessa, coadiuvato dal Segretario e dai Commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia Ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnata insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il Commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
Servizio Personale e Affari Generali (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV per il Concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte ai Concorsi banditi da codesta Direzione Generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso)

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti: nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1936-XIV, n. 967. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 80 posti di Alunno d'ordine in prova degli Uffici* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG.040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 80 posti di Alunno d'ordine in prova degli Uffici.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

---

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 12 novembre 1936-XV.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 80 posti di Alunno d'ordine in prova degli Uffici nell'Amministrazione dello Ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia da Scuola Regia o Pareggiata di ammissione al Liceo Classico o al Liceo Scientifico o all'Istituto tecnico superiore o all'Istituto Magistrale o all'Istituto Industriale o all'Istituto Nautico o all'Istituto Commerciale ovvero di licenza di Scuola di Avviamento Professionale o di Scuola Tecnica Industriale. Sono ammesse le licenze delle ex Scuole Tecniche, Complementari e di Avviamento al lavoro, se rilasciate da Scuole Regie o Pareggiate.
Al Concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 del giorno 11 gennaio 1937-XV, alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali — Concorsi) — in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato C, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di anni 5 per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani;

2) di nove anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della Causa Nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

3) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al P.N.F., senza interruzione, dalla data dell'evento stesso;

4) di 9 anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto 3), prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934, n. 1364 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti perscritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'Autorità Militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci giovanili di combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del Presidente del Comitato Provinciale dell'O. N. B. attestante la loro appartenenza all'Avanguardia fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima Leva Fascista.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un Notaio, con prescritta marca da bollo da lire sei, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1°, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute nelle singole materie dell'esame di licenza o di ammissione se già non risultino dal diploma di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come già si è detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal Presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle Comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione Generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal Concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la man-

canza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure Ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze Armate o della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Alunno d'ordine in prova degli Uffici, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) o sulla stenografia debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione Generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati Sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla Gazzetta Ufficiale circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione Generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il pos-

sesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione Esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, o di stenografia potranno essere aggregati alla Commissione Esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella scrittura stenografata sotto dettatura di un brano scelto dalla Commissione.

Anche la detta prova di stenografia si svolgerà solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato B.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana	punti	15
Problemi	»	10
Dattilografia	»	10
Orali	»	20

Saranno ammessi alla prova di dattilografia i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle altre prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi dei punti stabiliti per la prova di dattilografia, tale votazione minima va attribuita a chi in venti minuti avrà copiato a macchina un brano di 2500 battute al netto (tenuto conto delle deduzioni per eventuali errori commessi e di cui alla seguente tabella), intendendosi per battuta la pressione di un tasto, sia che con esso si ottenga una lettera od un numero, od un segno di interpunzione, o uno spazio fra parola o un cambiamento di marcia del carrello.

Penalizzazione degli errori.

Errori	*Battute da detrarre*
Per ogni battuta in più fra le parole.	una battuta
Per ogni segno errato, omesso, aggiunto, posposto o sovrapposto, compresi quelli di punteggiatura. Non saranno considerati errori le ribattiture di correzione qualora il segno corretto sia di chiara lettura e non confondibile con quello precedentemente battuto.	due battute
Per la mancanza del trattino e delle lineette in fine di riga. Sarà considerato quale mancanza il trattino o la lineetta spostata dalla riga.	due battute
Per ogni maiuscola in luogo della minuscola e viceversa.	due battute
Per lo spazio omesso tra due parole e per la suddivisione in più parole di una sola.	tre battute
Per ogni irregolarità dello spazio interlineare anche se parziale in una riga. Al riguardo si avverte che il distanziamento fra le righe deve essere di due spazi.	tre battute con un massimo di 30.
Per ogni parola o numero posposto se composti di più di una lettera o cifra.	quattro battute
Per ogni a capo omesso.	quattro battute
Per ogni parola o numero omesso o cambiato quando le lettere o le cifre che le compongono siano superiori a tre. Se uguali o inferiori a tre si detraggono 2 battute per ogni lettera o cifra.	otto battute
Per ogni riga completa che si omette.	trenta battute se la riga comprende 15 o più lettere, cifre e segni.
Per la mancanza di parallelismo sulle righe (per ogni facciata).	otto battute

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 4 punti per la stenografia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere e sulla stenografia soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934 n. 1364 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorco e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la Causa Fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di Ufficiali di complemento o di Ufficiali della M. V. S. N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del Regio Decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 80 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al perso-

nale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli Alunni d'ordine in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'Alunno d'ordine in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 80 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 80; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli Alunni d'ordine in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, lì 20 ottobre 1936-XIV.

LA DIREZIONE GENERALE

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE:

1° Componimento italiano su tema dato.

2° Problemi d'aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.

3° Copiatura su macchina "Olivetti" di un brano a scelta della Commissione.

PROVA ORALE:

Italiano: Interrogazioni sulla composizione scritta presentata dal candidato

Aritmetica: Operazioni con numeri razionali: potenze di essi.

Divisibilità dei numeri interi – Caratteri di divisibilità.

Prova per 9 delle quattro operazioni fondamentali.

Numeri primi – Ricerca dei divisori di un numero.

Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi.

Frazioni ordinarie e numeri decimali.

Sistema metrico decimale.

Numeri complessi.

Radice quadrata di un numero razionale.

Rapporti e proporzioni – Proporzionalità diretta ed inversa.

Regola del tre semplice e del tre composto.

Regole d'interesse e di sconto, di partizione e di miscuglio.

Geometria: Nozioni elementari di geometria piana e solida.

Triangoli e poligoni; loro principali proprietà.

Circonferenza e cerchio; loro proprietà principali.

Problemi grafici fondamentali.

Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora.

Misure della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane.

Prisma – Piramide – Cilindro – Cono – Sfera – Tronco di piramide e di cono. Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Storia e Geografia: Moti e figure principali del Risorgimento Italiano. Le guerre per l'Indipendenza e l'Unità. La triplice alleanza. L'Italia e il problema coloniale. La guerra mondiale e l'Intervento dell'Italia. Le più significative vittorie sul fronte Italiano. La Rivoluzione Fascista. Le realizzazioni più importanti del Regime. La guerra in Africa Orientale.

Nozioni generali di geografia fisica antropica ed economica d'Italia. Opere pubbliche principali dopo l'unificazione. Le regioni d'Italia e i loro prodotti; i centri più notevoli e i principali monumenti. Mezzi di comunicazione nell'interno e con l'estero. Itinerari di viaggio più notevoli. Territori Italiani che non fanno parte del Regno. Italiani all'estero. Le Colonie italiane e l'Impero.

Uso delle carte geografiche e topografiche degli orari ferroviari e delle guide.

Nozioni elementari di diritto pubblico: Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato Italiano.

Ordinamento corporativo della produzione – Carta del lavoro.

Nozioni di statistica: Concetto di statistica.

Il dato statistico. Le tabelle statistiche. La metodologia statistica.

Stato e movimento della popolazione con particolare riguardo all'Italia: Censimenti e classificazioni che ne derivano. Cenni sui quozienti specifici. Cenno sulle tavole di sopravvivenza e di mortalità e sul loro impiego.

Denatalità, sviluppo della popolazione e politica mussoliniana della popolazione. Urbanesimo.

Le principali statistiche della vita economica nazionale, con particolare riguardo all'Italia.

Cenni sui numeri indici dei prezzi e del costo della vita.

ALLEGATO B.

NORME PER LE PROVE SCRITTE DEI CONCORSI BANDITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

I Presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio Personale e Affari Generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione Generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati Commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I Commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il Presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il Presidente della Commissione esaminatrice o un Membro della Commissione stessa coadiuvato dal Segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia Ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere

scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il Commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Servizio Personale e Affari Generali (*Concorsi*)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV, per il concorso a 80 posti di Alunno d'ordine in prova degli Uffici domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da cotesta Direzione Generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso).

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato; similmente dovrà indicare se intenda assoggettarsi alla prova facoltativa di stenografia.

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione "documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . ".

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1936-XIV, n. 968. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 10 posti di Aiutante Disegnatore in prova* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG.040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di Amministrazione:

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 10 posti di Aiutante Disegnatore in prova.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

---

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 12 novembre 1936-XV.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 10 posti di Aiutante Disegnatore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia da Scuola Regia o Pareggiata, di Licenza di Scuola di avviamento professionale o da Scuola tecnica industriale o da Scuola d'Arte o di Ammissione all'Istituto tecnico superiore o al Liceo scientifico o all'Istituto nautico o all'Istituto magistrale o all'Istituto industriale o al Liceo artistico; sono ammesse le licenze delle ex Scuole tecniche, complementari e di avviamento al lavoro, purchè rilasciate da Scuole Regie o Pareggiate.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 del giorno 11 gennaio 1937-XV alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali - Concorsi) — in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato C, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I — di 5 anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani;

II — di 9 anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della Causa Nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

III — di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè inscritti al P. N. F., senza interruzione, dalla data dell'evento stesso;

IV — di 9 anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto III, prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934 N. 1363 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la

domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'Autorità Militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci giovanili di combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del Presidente del Comitato Provinciale dell'O. N. B. attestante la loro appartenenza all'Avanguardia fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima Leva Fascista.

I certificati degli inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un Notaio, con prescritta marca da bollo da lire sei debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto I, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute nelle singole materie dall'esame di licenza o di ammissione, se già non risultino dal diploma di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal Presidente del Tribunale, non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle Comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione Generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal Concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata de-

cadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure Ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze Armate o della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Aiutante Disegnatore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione Generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati Sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla Gazzetta Ufficiale circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione Generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione Esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione Esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato B.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti	10
Problema	"	10
Calligrafia	"	10
Disegno	"	20
Copia di disegno con cambiamento di scala	"	20
Prova orale	"	25

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;
di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;
di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934 n. 1363 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la Causa Fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di Ufficiali di complemento o di Ufficiali della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del Regio Decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 10 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli Aiutanti Disegnatori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'Aiutante disegnatore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 10 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero 10; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la

vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli Aiutanti Disegnatori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, 20 ottobre 1936-XIV.

La Direzione Generale.

Allegato A.

PROGRAMMA D'ESAME

ARITMETICA:

Operazioni sui numeri interi e decimali e sulle frazioni ordinarie – Potenze – Estrazione di radice quadrata – Sistema metrico decimale – Misure di lunghezze – Superficie – Volume – Capacità – Peso e valore – Relazione fra le misure di volume, capacità e peso – Misura del tempo ed altre misure non decimali – Rapporti e proporzioni.

ELEMENTI DI GEOMETRIA PIANA E SOLIDA:

Generalità e relazioni fra i principali elementi geometrici – Misura degli angoli – Poligoni e loro proprietà – Cerchio e suoi elementi – Poligoni iscritti e circoscritti al cerchio – Equivalenza dei poligoni – Teorema di Pitagora – Aree – Principali figure solide e loro superficie e volume.

ELEMENTI DI FISICA:

Forze e loro rappresentazione e composizione – Legge del moto uniforme e uniformemente accelerato – Gravità – Peso e peso specifico – Pressione idrostatica – Principio di Archimede – Vasi comunicanti – Areometri – Pressione atmosferica – Barometri – Manometri – Pompe.

Dilatazione – Propagazione del calore – Cambiamenti di stato – Evaporazione – Fusione – Solidificazione.

Principi di elettrostatica – Correnti elettriche continue – Pile e accumulatori – Circuiti elettrici – Legge di Ohm – Effetti calorifici della corrente elettrica – Illuminazione elettrica.

ELEMENTI DI MECCANICA APPLICATA:

a) Macchine: Trasmissioni mediante ruote di frizione e ruote dentate – Forme dei denti delle ruote dentate.

b) Costruzione: Cenni sulle sollecitazioni semplici – Concetto di carico di sicurezza e di carico di rotture.

NOZIONI DI DISEGNO GEOMETRICO:

Costruzioni di poligoni regolari – Costruzione dell'ellisse, dell'iperbole, della parabola – Tracciamento dell'elica – Scale di riduzione – Pianta – Alzata – Sezione – Elementi sulle proiezioni ortogonali.

NOZIONI ELEMENTARI DI DIRTTO CORPORATIVO E DI STATISTICA.

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1) Componimento su tema d'indole generale;

2) Problema di aritmetica e geometria;

3) Saggio di calligrafia in inchiostro sui caratteri più usati nei disegni;

4) Copia, con cambiamento di scala, di disegni geometri e architettonici. Sviluppo di particolari.

5) Saggio di disegno d'ornato, architettonico, meccanico o di costruzioni civili su tema dato (a scelta del candidato).

Allegato B.

NORME PER LE PROVE SCRITTE DEI CONCORSI BANDITI DALLA AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

I Presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio Personale e Affari Generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione Generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati Commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I Commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova scritta le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il Presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, appunti o manoscritti di qualsiasi specie ad eccezione del Manuale del Colombo e delle tavole dei logaritmi.

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il Presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa coadiuvato dal Segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia Ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Ammini-

strazione e consegnata insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il Commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Servizio Personale e Affari Generali (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV per il concorso a 10 posti di Aiutante disegnatore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione Generale per posti di . . . . (2)

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso)

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione "documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . .".

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV, n. 969. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 60 posti di Sorvegliante lavori in prova* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG.040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 60 posti di Sorvegliante lavori in prova.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

Il Ministro: Benni.

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 12 novembre 1936-XV.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 60 posti di Sorvegliante lavori in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia da Istituto Regio o Pareggiato, di licenza di scuola di avviamento professionale o di Scuola Tecnica Industriale o di Scuola d'Arte ovvero di ammissione all'Istituto Tecnico superiore, o al Liceo scientifico o all'Istituto Nautico o all'Istituto Magistrale o all'Istituto Industriale o al Liceo Artistico. Non è amessa l'equipollenza dei titoli; sono ammesse però le licenze delle ex Scuole Tecniche, Complementari e di Avviamento al Lavoro.

Al Concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 del giorno 11 gennaio 1937-XV alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali — Concorsi) — in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato C, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I. - di 5 anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani;

II. - di 9 anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della Causa Nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

III. - di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV. - di 9 anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto III, prestarono servizio nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934, n. 1365, e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno

superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'Autorità Militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo. e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione della Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci Giovanili di Combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del Presidente del Comitato Provinciale dell'O. N. B. attestante la loro appartenenza all'Avanguardia fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima Leva Fascista.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un Notaio, con prescritta marca da bollo da lire sei, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto I, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute nelle singole materie dell'esame di licenza o di ammissione se già non risultino dal diploma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal Presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle Comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione Generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal Concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal po-

sto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure Ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze Armate o della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Sorvegliante lavori in prova della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6° — La Direzione Generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati Sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7° — In qualunque stadio del concorso la Direzione Generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8° — La Commissione Esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione Esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione Esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

9° — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10° — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11° — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti	10
Problemi	»	10
Esercizio	»	20
Orale	»	25

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934 n. 1365 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la Causa Fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di Ufficiali di complemento o di Ufficiali della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del Regio Decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiali di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13° — I primi 60 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I Sorveglianti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14° — Il Sorvegliante lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 60 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 60; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determi-

nato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15° — Nell'atto in cui i Sorveglianti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16° — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

LA DIREZIONE GENERALE

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Matematiche elementari.*

Aritmetica — operazioni sui numeri interi, frazionari e decimali — proporzioni.

Elementi di geometria piana e solida — misura degli archi e degli angoli — Uguaglianza, equivalenza e similitudine di triangolo e di poligoni — poligoni regolari — Area delle figure piane — superficie e volume dei solidi.

2) *Elementi di fisica.*

Forze, loro rappresentazione e composizione.

Leggi del moto uniforme — Gravità — Peso — Peso specifico. Pressione idrostatica — Principio di Archimede — Vasi comunicanti.

Pressione atmosferica — Barometro — Manometro — Pompe. Calore. Dilatazione — Cambiamento di stato — evaporazione — fusione — solidificazione.

Elettricità e magnetismo.

Principi di elettrostatica — correnti elettriche continue — pile e accumulatori — Legge di Ohm — Illuminazione elettrica.

Magnetismo — Magneti permanenti — Bussola.

3) *Cenni sulle sollecitazioni semplici.*

Concetto di carico di sicurezza e di carico di rottura.

Cenni sul comportamento dei materiali alle varie sollecitazioni.

4) *Costruzioni civili stradali.*

Scavi e riporti — esaurimenti d'acqua — armature e sbadacchiature.

Nozioni sui vari sistemi di fondazioni e di costipamento dei terreni.

Norme pratiche per la esecuzione delle varie specie di murature comprese le opere in cemento armato.

Varie specie di faccie viste.

Nozioni sulle varie specie di fabbricati e sulle loro parti (solai, tetti, scale, impianti sanitari, serramenti, ecc.).

Vari attrezzi adoperati dai muratori, scalpellini, fabbri, falegnami, stagnini, fontanieri, ecc.

Cenni sulle macchine edili di uso più comune.

Cenni sulla misurazione e valutazione dei lavori e sulle analisi dei prezzi.

5) *Materiali da costruzione.*

Proprietà ed uso dei principali materiali da costruzione — Pietre — Laterizi e loro fabbricazione — Calci — Cementi e gesso — Pozzolana — Ghiaia — Pietrisco e sabbia.

Composizione delle malte e dei calcestruzzi.

Legnami da costruzione — principali essenze, loro proprietà ed uso.

Ferro — acciaio e ghisa e loro impiego nelle costruzioni.

6) *Rilievi del terreno con l'uso delle canne e delle paline.*

Uso dello squadro semplice e graduato, dei traguardi e del livello ad acqua. Rappresentazione grafica dei rilievi con disegni in scala, oppure con schizzi quotati a mano libera.

7) *Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.*

Legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141.

Nozioni di diritto corporativo.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE

a) Componimento su tema d'indole generale

b) Problema di Aritmetica e Geometria

c) Esercizio sulla misurazione, computo metrico e perizia della spesa relativi a lavori semplici di costruzioni civili e stradali e rappresentazione grafica in scala assegnata.

ALLEGATO B.

NORME PER LE PROVE SCRITTE E PRATICHE DEI CONCORSI BANDITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

I Presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio Personale e Affari Generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione Generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati Commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I Commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova scritta le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il Presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere appunti, manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

l Presidente della Commissione esaminatrice o un Membro della Commissione stessa coadiuvato dal Segretario e dai Commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia Ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il Commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI

(*Concorsi*)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV per il concorso a 60 posti di Sorvegliante lavori in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione Generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso). . . . . .

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione "documenti elencati nella domanda per . . . . . . posti di . . . . ".

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1936-XIV, n. 970. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 120 posti di Sottocapo in prova delle stazioni* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG.040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 120 posti di Sottocapo in prova delle Stazioni.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

---

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 12 novembre 1936-XV.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 120 posti di Sottocapo in prova delle Stazioni nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al Concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, da Istituto Regio o Pareggiato, di licenza di Scuola media superiore o di Istituto professionale di 3° grado.

Al Concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 del giorno 11 gennaio 1937-XV alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali — Concorsi) — in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato C, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I° — di 5 anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani;

II° — di 9 anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della Causa Nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di Croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

III° — di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV° — di 9 anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto III°, prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934 n. 1368 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'Autorità Militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami.

b) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo,

e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro — firmato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci Giovanili di Combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del Presidente del Comitato Provinciale dell'O. N. B. attestante la loro appartenenza all'Avanguardia fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima Leva Fascista.

I certificati degli inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

f) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un Notaio, con prescritta marca da bollo da lire sei, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto I°, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute in ciascuna materia degli esami di licenza, se già non risultino dal diploma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal Presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle Comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione Generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal Concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2°, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo la assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da

altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure Ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze Armate o della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Sottocapo in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco, o serbo-croato) o sul telegrafo debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente

6. — La Direzione Generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati Sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufffciale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione Generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione Esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, o di telegrafo potranno essere aggregati alla Commissione Esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione Esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui al l'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di telegrafo consisterà nella trasmissione e ricevimento su apparato Morse di un brano a scelta della Commissione.

Anche la detta prova facoltativa di telegrafo si svolgerà solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana	punti	20
Problema	»	10
Tema di storia e geografia	»	10
Orali	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere francese ed inglese;

di 15 punti per l'esame scritto e 15 per l'esame orale per ciascuna delle lingue tedesca e serbo-croata;

di 6 punti per la prova facoltativa di telegrafo.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere e sul telegrafo soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934, n. 1368 e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo soltanto le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle

facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la Causa Fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli di invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di Ufficiali di complemento o di Ufficiali della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 120 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I Sottocapi in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un periodo di un anno prorogabile sino a due di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati e conseguire le abilitazioni al telegrafo, alle gestioni biglietti bagagli e merci e al movimento, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il Sottocapo in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 120 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 120; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i Sottocapi in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma li 20 ottobre 1936-XIV

LA DIREZIONE GENERALE

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME.

PROVE SCRITTE:

1. — Composizione italiana su tema dato;

2. — Problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida;

3. — Tema di storia e geografia in relazione al programma degli esami orali.

PROVE ORALI:

taliano. — Interrogazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Elementi di diritto civile. — Persone fisiche e persone giuridiche, loro capacità — Cittadinanza — Domicilio — Nozioni sui principali istituti di diritto familiare e sui loro effetti giuridici — Diritto di proprietà e sue limitazioni — Contratti (nozioni generali) — Delitti e quasi delitti — Prescrizione.

Elementi di diritto pubblico. — Funzioni e prerogative degli organi costituzionali dello Stato — Concetto di pubblica amministrazione — Amministrazione centrale e locale — Organi esecutivi, consultivi e di controllo — I funzionari e gli impiegati pubblici — Legge sulla Corte dei Conti — Legge sul Consiglio di Stato.

Elementi di diritto corporativo. — La "questione sociale" nella modernità e la soluzione corporativa — Storia delle Associazioni professionali — Disciplina dei rapporti collettivi di lavoro — Ordinamento corporativo della produzione — Carta del lavoro.

Nozioni di statistica. — Procedimenti aritmetici e grafici — Tecnica dei diagrammi e cartogrammi — Primi elementi di calcolo della probabilità — I numeri indici e loro applicazione — Tavole di sopravvivenza e di mortalità — Movimento ferroviario in Italia — Intensità e distribuzione nelle varie regioni.

Storia moderna e contemporanea di Europa. — Con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia e alla Rivoluzione Fascista.

Geografia — Descrizione fisica, antropica ed economica di Italia — Sue suddivisioni fisiche ed amministrative — Le Colonie italiane e l'Impero — La espansione dell'Italia all'estero — Gli altri Stati d'Europa — Descrizione generale fisica, antropica ed economica di ognuno di essi — I principali Stati delle altre parti del mondo (Descrizione sommaria) — Domini coloniali di ciascuna parte del mondo, con particolare riguardo alle relazioni coll'Europa e con l'Italia — Le vie di comunicazione e di trasporto terrestri e marittime.

Matematica:

a) Aritmetica — Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali — Potenze — Sistema metrico decimale — Ragguaglio delle misure e monete estere non decimali con quelle decimali — Rapporti e proporzioni — Regola del tre semplice e composto — Regola d'interesse semplice e composto e di società — Estrazione della radice quadrata.

b) Algebra — Operazioni algebriche — Equazioni di primo e secondo grado — Logaritmi.

c) Geometria — Nozioni sulle figure piane e sui solidi — Uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e di solidi — Misura della superficie delle figure piane — Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

ALLEGATO *B.*

NORME PER LE PROVE SCRITTE DEI CONCORSI BANDITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

I Presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni Esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio Personale e Affari Generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione Generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati Commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I Commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni Esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il Presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti od appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualsiasi motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il Presidente della Commissione Esaminatrice o un Membro della Commissione stessa coadiuvato dal Segretario e dai Commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun Membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia Ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnata insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il Commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

Allegato *C*.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI

(Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV per il concorso a 120 posti di Sottocapo in prova delle Stazioni, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da cotesta Direzione Generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso)

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sul telegrafo e sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle quattro lingue (francese, inglese, tedesco e serbo-croato) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1936-XIV, n. 971. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 180 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG.040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 180 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929 n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

---

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 12 novembre 1936-XV.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 180 posti di alunno d'ordine in prova delle Stazioni nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia da Scuola Regia o Pareggiata, di ammissione al Liceo Classico, al Liceo Scientifico o all'Istituto tecnico superiore o all'Istituto Magistrale o all'Istituto industriale o all'Istituto nautico o all'Istituto Commerciale ovvero di licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale. Sono ammesse le licenze delle ex Scuole tecniche, complementari e di avviamento al lavoro, se rilasciate da Scuole Regie o Pareggiate.

Al Concorso non sono ammesse le donne.

2° — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 del giorno 11 gennaio 1937-XV — alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali — Concorsi) — in Roma — Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato C, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzata dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.
Tale limite massimo di età è elevato:

I. — di 5 anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani;

II. — di 9 anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della Causa Nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

III. — di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista — in possesso del relativo Brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritto al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV. — di 9 anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto III, prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno, da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934, n. 1369, e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno

superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'Autorità Militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro firmato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti od ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione della Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I giovani che, per ragioni di età, non hanno ancora fatto passaggio ai Fasci giovanili di combattimento, possono provvisoriamente presentare un certificato del Presidente del Comitato Provinciale dell'O. N. B. attestante la loro appartenenza all'Avanguardia Fascista, salvo a produrre il documento prescritto subito dopo la prossima Leva Fascista.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un Notaio, con prescritta marca da bollo da lire sei, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1°, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute in ciascuna materia degli esami di licenza, se già non risultino dal diploma di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal Presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle Comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione Generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata

decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure Ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze Armate e della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettera *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Alunno d'ordine in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco o serbo-croato) o sul telegrafo debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione Generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati Sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla "Gazzetta Ufficiale" circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione Generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione Esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, o di telegrafo potranno essere aggregati alla Commissione Esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di telegrafo consisterà nella trasmissione e ricevimento su apparato Morse di un brano scelto dalla Commissione.

Anche la detta prova facoltativa di telegrafo si svolgerà solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato B.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana	punti	15
Problemi	»	10
Calligrafia	»	5
Orali	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere francese ed inglese;

di 15 punti per l'esame scritto e 15 per l'esame orale per ciascuna delle lingue tedesca e serbo-croata;

di 6 punti per la prova facoltativa di telegrafia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere e sul telegrafo soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato al concorso bandito con D. M. 10 novembre 1934, n. 1369, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e

i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la Causa Fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di Ufficiali di complemento o di Ufficiali della M. V. S. N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 180 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli Alunni d'ordine in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un periodo di un anno prorogabile sino a due di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati e conseguire le abilitazioni al telegrafo e gestioni biglietti.

bagagli e merci, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con Regio Decreto-Legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'Alunno d'ordine in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dalla Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 180 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 180; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli Alunni d'ordine in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, lì 20 ottobre 1936-XIV.

LA DIREZIONE GENERALE.

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE:

1. Componimento italiano su tema dato.

2. Problemi d'aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.

3. Saggio di calligrafia costituito dai primi dieci righi della ricopiatura in bello del tema di italiano.

PROVA ORALE:

Italiano. — Interrogazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Aritmetica. — Operazioni con numeri razionali: potenze di essi.
Divisibilità dei numeri interi — Caratteri di divisibilità.
Prova per 9 delle quattro operazioni fondamentali.
Numeri primi — Ricerca dei divisori di un numero.
Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi.
Frazioni ordinarie e numeri decimali.
Sistema metrico decimale.
Numeri complessi.
Radice quadrata di un numero razionale.
Rapporti e proporzioni — Proporzionalità diretta ed inversa.
Regola del tre semplice e del tre composto.
Regole d'interesse e di sconto, di partizione e di miscuglio.

Geometria — Nozioni elementari di geometria piana e solida.
Triangoli e poligoni; loro principali proprietà.
Circonferenza e cerchio; loro proprietà principali.
Problemi grafici fondamentali.
Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora.
Misura della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane.
Prisma — Piramide — Cilindro — Cono — Sfera — Tronco di piramide e di cono — Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Storia e Geografia. — Moti e figure del Risorgimento italiano. Le guerre per la Indipendenza e l'Unità. La triplice alleanza. L'Italia e il problema coloniale. La guerra mondiale e l'intervento dell'Italia. Le più significative vittorie sul fronte italiano. La Rivoluzione Fascista. Le realizzazioni più importanti del Regime. La guerra in Africa Orientale.

Nozioni generali di geografia fisica antropica ed economica d'Italia. Opere pubbliche principali dopo l'unificazione. Le regioni d'Italia e i loro prodotti; i centri più notevoli e i principali monumenti. Mezzi di comunicazione nell'interno e con l'estero. Itinerari di viaggio più notevoli. Territori italiani che non fanno parte del Regno. Italiani all'estero. Le Colonie italiane e l'Impero. Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

Nozioni elementari di diritto pubblico. — Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato Italiano.

Ordinamento corporativo della produzione — Carta del lavoro.

Nozioni di statistica. — Procedimenti aritmetici e grafici nella statistica. I numeri indici e loro applicazione.

ALLEGATO *B.*

NORME PER LE PROVE SCRITTE DEI CONCORSI BANDITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

I Presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio Personale e Affari Generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione Generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati Commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I Commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il Presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il Presidente della Commissione esaminatrice o un Membro della Commissione stessa, coadiuvato dal Segretario e dai Commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun Membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia Ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la stessa carta sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o dato od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura.

Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il Commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO *C*.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI
(Concorsi)
ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV per il concorso a 180 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da cotesta Direzione Generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso).

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sul telegrafo e sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta indicando su quale delle quattro lingue (francese, inglese, tedesco, serbo-croato) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1936-XIV, n. 972. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 2 posti di Ufficiale di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello stretto di Messina* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG.040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a due posti di Ufficiale di 3ª classe in prova per le navi traghetto dello Stretto di Messina.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 20 ottobre 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

---

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 12 novembre 1936-XV.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a due posti di Ufficiale di 3ª classe in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1° — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti della Patente di Capitano di lungo corso ed avere non meno di un anno di comando di guardia come Ufficiale.

Al Concorso non sono ammesse le donne.

2° — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 del giorno 11 gennaio 1937-XV alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali - Concorsi) — in Roma, Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato C, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I. — Di 5 anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani;

II. — Di 9 anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della Causa Nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di Croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

III. — Di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F., senza interruzione, dalla data dell'evento stesso;

IV. — Di 9 anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto III, prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro — firmato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P.N.F. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un Notaio, con prescritta marca da bollo da lire sei, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) patente di Capitano di lungo corso di cui al punto I, in originale o in copia notarile, debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di licenza di Istituto Nautico;

l) originale del libretto di navigazione od estratto di detto libretto rilasciato dalla competente Autorità, sul quale risultino i periodi di imbarco del concorrente e le navi sulle quali è stato imbarcato.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia

notarile legalizzata dal Presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle Comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione Generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal Concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3° — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4° — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure Ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze Armate o della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O.N.B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle

Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Ufficiale di 3ª classe in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5° — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6° — La Direzione Generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati Sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7° — In qualunque stadio del concorso la Direzione Generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8° — La Commissione Esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione Esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione Esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

9° — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10° — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato B.

11° — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Prova scritta	punti 10
1ª Prova orale	» 30
2ª Prova orale	» 10

Saranno ammessi alla 1ª prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi dei punti attribuiti alla prova scritta obbligatoria; saranno ammessi alla 2ª prova orale i candidati che avranno ottenuto nella 1ª prova orale almeno 6/10 dei punti attribuiti alla prova stessa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella 2ª prova orale avranno riportato almeno sei decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 4 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 6 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 5 punti per l'esame scritto e 5 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valore militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la Causa Fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente inscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di Ufficiali di complemento o di Ufficiali della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del Regio Decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli in-

scritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13° — I primi due della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli Ufficiali di 3ª classe in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14° — L'Ufficiale di 3ª classe in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 2 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 2; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15° — Nell'atto in cui gli Ufficiali di 3ª classe in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16° — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, 20 ottobre 1936-XIV.

LA DIREZIONE GENERALE

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAMI

a) Prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di navigazione e navigazione astronomica;

b) 2 prove orali sulle materie indicate, contenute nei programmi o parti dei programmi d'insegnamento per i Regi Istituti Nautici approvati con Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1449, e cioè:

1° — Prova sui programmi della IV classe di navigazione, navigazione astronomica, meteorologia ed oceanografia, e sull'intero programma di attrezzatura e manovra;

2° — Prova sul programma di fisica della 3ª e 4ª classe, limitatamente alla parte elettrica e sul programma di nozioni di costruzioni navali, nonchè nozioni elementari di diritto corporativo e di statistica.

ALLEGATO *B*.

NORME PER LE PROVE SCRITTE DEI CONCORSI BANDITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

I Presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio Personale e Affari Generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione Generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati Commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I Commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il Presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere manoscritti, appunti, opuscoli o libri di qualsiasi specie ad eccezione delle tavole e manuali che saranno permessi dalla Commissione;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non siano trascorse almeno 4 ore dalla dettatura del tema, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso, o se ne sarà escluso.

Il Presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal Segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non siano trascorse almeno quattro ore dalla dettatura del tema.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia Ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere

scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il Commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

Allegato C

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI

(Concorsi) ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV, per il concorso a 2 posti di Ufficiale di 3ª classe in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da cotesta Direzione Generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso)

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4). . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione "documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . ".

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1936-XIV, n. 973. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 4 posti di Macchinista di 3ª classe in prova per le Navi traghetto dello stretto di Messina* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG.040/24/133591 in data 18 ottobre 1936-XIV;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 4 posti di Macchinista di 3ª classe in prova per le Navi traghetto dello Stretto di Messina.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

Il Ministro: BENNI.

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 12 novembre 1936-XV.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 4 posti di Macchinista di 3a classe in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti della Patente di Macchinista navale in 1a e aver non meno di un anno di navigazione in qualità di Macchinista dirigente la guardia su navi con apparato motore di potenza non inferiore a duemila cavalli indicati.

Al Concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno far pervenire — a mezzo posta raccomandata — non più tardi delle ore 12 del giorno 11 gennaio 1937-XV alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali - Concorsi) — In Roma, Piazza della Croce Rossa — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato C, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I. - di 5 anni per coloro che hanno partecipato nei riparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Fiumani;

II. - di 9 anni per gli invalidi di una delle due guerre, mondiale od etiopica, o della Causa Nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di Croce di Guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

III - di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento, che fu causa della ferita, sia posteriore alla Marcia su Roma, purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV - di 9 anni per coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di cui al punto III, prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-18.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio di avventiziato presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro — firmato dal Segretario Federale Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento, ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. F. possono presentare la domanda di iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli inscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere vistati per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli Ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto;

g) fotografia recente con la firma autenticata del Podestà o da un Notaio, con prescritta marca da bollo da lire sei, debitamente legalizzata (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) patente di macchinista navale in 1ª di cui al punto 1°, in originale o in copia notarile debitamente legalizzata;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di licenza di Istituto nautico;

l) originale del libretto di navigazione od estratto di detto libretto rilasciato dalla competente Autorità, sul quale risultino i periodi di imbarco del concorrente e le navi sulle quali è stato imbarcato.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di chiusura del concorso.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal Presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo

stesso Ministero delle Communicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione Generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal Concorso; però gli aspiranti residenti in Colonia potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, almeno 20 giorni prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure Ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze Armate o della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale (esclusi per questi ultimi gli insegnanti inquadrati nell'O. N. B.) sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*) *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*).

Gli aspiranti in queste ultime condizioni che saranno dichiarati vincitori

del concorso dovranno optare per la nuova posizione di Macchinista di 3ª classe in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione Generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati Sanitari circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla Gazzetta Ufficiale circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Ai concorrenti non in regola coi documenti e non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione Generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione Esaminatrice sarà nominata da S. E. il Ministro su proposta del Direttore Generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione Esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro

9. — Gli esami saranno scritti, grafici, pratici e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte e grafiche si svolgeranno con le norme di cui all'allegato B.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

Prova scritta	punti	10
» grafica	»	10
1ª prova orale	»	30
2ª prova orale	»	30
Prova pratica	»	30

I candidati che nella prova scritta non avranno ottenuto almeno 7/10 dei voti assegnati alla prova stessa saranno esclusi dal partecipare alle prove successive.

Tale esclusione sarà decisa anche per quei candidati che non ottenessero l'idoneità (6/10) nella prova grafica o in una delle due prove orali.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova pratica avranno riportato almeno i sei decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 4 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;
di 6 punti per gli altri titoli culturali e professionali;
di 5 punti per l'esame scritto e 5 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la Causa Fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrotamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della Croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di Ufficiali di complemento o di Ufficiali della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste all'art. 10 del Regio Decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

13. — I primi 4 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale

delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I Macchinisti di 3ª classe in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del Regolamento del personale approvato con Regio Decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il Macchinista di 3ª classe in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 4 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 4; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i Macchinisti di 3ª classe in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, li 20 ottobre 1936-XIV.

LA DIREZIONE GENERALE.

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

a) Prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di macchina;

b) Prova grafica di disegno di macchine;

c) Prove sulle materie in appresso indicate, contenute nei programmi o parte dei programmi d'insegnamento per i Regi Istituti Nautici, e cioè:

1ª prova orale sull'intero programma di macchine e sul programma di nozioni di costruzione navale;

2ª prova orale sul programma di fisica della III e IV classe limitatamente alla parte elettrica, nonchè nozioni elementari di diritto corporativo e di statistica;

3ª prova pratica sui programmi di misure elettriche e di esercitazioni d'officina.

ALLEGATO B.

NORME PER LE PROVE SCRITTE DEI CONCORSI BANDITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

I Presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione, scelti a cura del Servizio Personale e Affari Generali,, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione Generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati Commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I Commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova scritta le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il Presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti od appunti di qualsiasi specie, all'infuori delle tavole e manuali che saranno permessi dalla Commissione;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non siano trascorse almeno quattro ore dalla dettatura del tema, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il Presidente della Commissione esaminatrice o un Membro della Commissione stessa coadiuvato dal Segretario e dai Commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non siano trascorse almeno quattro ore dalla dettatura del tema.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia Ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Ammini-

strazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio su indicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il Commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C.

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO
SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI (CONCORSI)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 ottobre 1936-XIV, per il concorso a quattro potsi di Macchinista di 3ª classe in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da cotesta Direzione Generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso)

Indirizzo attuale . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesco) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione "documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . .".

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

Per memoria.

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Anno XXIX - N. 48

26 Novembre 1936
Anno XV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

***Comunicazioni*:**

Roma, 1936-XV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Regio Decreto 8 ottobre 1936-XIV, n. 1935. — *Modificazione dell'art. 4 del regolamento per la esecuzione della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, sulle norme per la distribuzione delle maschere antigas, approvato con R. decreto 18 aprile 1935-XIII, n. 919* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, che detta norme relative alla distribuzione di maschere antigas;

Visto il R. decreto 18 aprile 1935-XIII, n. 919, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Nell'art. 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, che detta norme per la distribuzione delle maschere antigas, approvato con R. decreto 18 aprile 1935-XIII, n. 919, le parole: "Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 1937-XVI".

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Di Revel.

Visto, *Il Guardasigilli*: Solmi.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 14 novembre 1936-XV.

Decreto del Capo del Governo 16 ottobre 1936-XIV. — *Disposizioni concernenti la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931, n. 1699;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza delle unificazioni UNI;

Vista la deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 10 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — Nelle verifiche e nei collaudi dei generatori di vapore fissi, semi fissi, o per navi (per le prove che interessano esclusivamente i generatori, indipendentemente dalle macchine ed apparecchi utilizzatori), le Amministrazioni dello Stato, gli Enti autarchici, gli Enti sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, le aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, le società, ditte, istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè gli stabilimenti dichiarati ausiliari, sono tenuti all'osservanza obbligatoria delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 290-295 (fascicolo unico di 6 tabelle) 26 maggio 1934-XII: Prove termiche pei generatori di vapore. Esecuzione delle prove;

UNI 296-300 (fascicolo unico di 5 tabelle) 26 maggio 1934-XII: Prove termiche pei generatori di vapore. Valutazione dei risultati delle prove. Schema di relazione;

UNI 301 (tabella unica) 26 maggio 1934-XII: Prescrizioni per il collaudo termine dei generatori di vapore.

Art. 2. — Per tutte le Amministrazioni dello Stato e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dalla data del presente decreto.

Art. 3. — Le tabelle sono edite dall'Ente Nazionale per l'Unificazione nell'Industria UNI di Milano (Foro Bonaparte 16).

Copie autenticate dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, sono cedute dallo stesso Ente al prezzo di L. 5 ciascuna tabella. Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna tabella.

Art. 4. — E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle, da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: Mussolini.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 13 novembre 1936-XV.

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1936-XIV. — *Istituzione di abbonamenti ferroviari speciali per circoscrizioni regionali* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale - n. C. 311/12714/5 in data 4 settembre 1936-XIV;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1. — Sono istituiti abbonamenti speciali per le linee comprese nelle circoscrizioni amministrative di ciascuna delle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Venezia Tridentina, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Lucania, Calabria.

Detti abbonamenti non sono abbinabili fra loro.

Il prezzo sarà stabilito con una riduzione del 35 per cento sulla tariffa ordinaria di abbonamento.

Art. 2. — Per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo saranno apportate alle Condizioni e tariffe per i trasporti di persone sulle Ferrovie dello Stato — approvate col R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 — le seguenti varianti:

I primi due alinea dell'art. 42 sono sostituiti dai seguenti:

"L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento speciali per la validità da uno a dodici mesi:

a) per le linee comprese nella circoscrizione amministrativa di ciascuna delle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Venezia Tridentina, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglie, Lucania, Calabria;

b) per i gruppi di linee i cui itinerari sono descritti all'articolo seguente".

"E' ammesso il rilascio di biglietti di abbonamento speciali comprendenti le linee previste in due qualsiasi delle serie di cui all'articolo seguente, a condizione che l'itinerario risultante non sia identico a quello di un'altra serie".

I primi due alinea della Tariffa n. 15 sono sostituiti dai seguenti:

"I prezzi annuali degli abbonamenti valevoli per le linee di una delle regioni menzionate al comma *a*) dell'art. 42 o per uno solo degli itinerari di cui all'art. 43, si stabiliscono riducendo delle seguenti percentuali i prezzi annuali risultanti dall'applicazione, al relativo percorso, della tariffa n. 14 senza tener conto delle norme stabilite all'art. 40 per le linee con limitazione di classi di viaggio comprese nell'itinerario e senza l'arrotondamento di cui all'avvertenza in calce alla tariffa suddetta:

— 30 per cento per gli itinerari I, II, II-*bis*, V, V-*bis*, VI, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, di cui all'art. 43.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 17 novembre 1936-XV.

— 35 per cento per gli itinerari compresi nelle circoscrizioni regionali indicate al comma *a*) dell'art. 42.

— 35 per cento per gli itinerari III, VII, VII-*bis*, VIII, VIII-*bis*, XVI, XXXI.

— 40 per cento per gli itinerari IV, IX, XXXIV, XXXV.

— 47 per cento per l'itinerario intera rete.

I prezzi annuali degli abbonamenti valevoli per due serie di itinerari di cui all'art. 43 si stabiliscono come segue:

— l'importo relativo all'itinerario più esteso si aumenta della quota afferente al percorso che vi si aggiunge coll'altro itinerario domandato. Detta quota si calcola sulle basi che la tariffa n. 14 indica per i chilometri successivi a quelli dell'itinerario più lungo e si riduce colla percentuale propria al secondo itinerario".

Art. 3. — La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà la data di attuazione del provvedimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 settembre 1936 - Anno XIV.

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	L. 16.00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti	„ 32.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale – Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 49

3 Dicembre 1936
Anno XV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1936-XV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1936-XIV, n. 1979. — *Norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione al personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al Fondo pensioni e soggetto al regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto approvato col R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, col quale il trattamento del precedente decreto viene esteso al personale delle Ferrovie dello Stato non iscritto al fondo pensioni e proveniente da Ferrovie secondarie;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, col quale il trattamento suddetto viene esteso ad altre categorie di personale non proveniente da Ferrovie secondarie e rimasto iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, e la relativa legge di conversione 7 aprile 1921, n. 369, contenenti disposizioni per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2128, contenente le norme per le competenze accessorie da computarsi agli effetti della pensione per alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere, mediante interpretazione autentica, a rendere uniforme per tutto il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sia iscritto al Fondo pensioni che soggetto al trattamento approvato col R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, il computo in pensione delle competenze accessorie e conseguentemente le trattenute da applicarsi sulle competenze stesse;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti da Ferrovie secondarie e non iscritti al Fondo pensioni e alle altre categorie di agenti non provenienti da Ferrovie secondarie contemplati nel R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, ai quali, a norma del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, e dello stesso R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, sia applicabile il trattamento di previdenza di cui al regolamento approvato col R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, le trattenute per la pensione da praticarsi sulle competenze accessorie nonchè la valutazione ai fini della pensione delle competenze stesse, saranno effettuate nei limiti e nella misura stabilite per il personale delle Ferrovie dello Stato iscritto al fondo pensioni col R. decreto-legge n. 2128, del 24 settembre 1923, e nei modi di cui al 2° comma dell'art. 3 del

(1) Pubblicato sulla *Gazz. Uff.* n. 271 del 23 novembre 1936-XV.

R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, modificato con l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed i Ministri proponenti sono incaricati della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1936-XV — *Modificazione dell'art.* 29 *dell'allegato n.* 6 *delle "Condizioni e tariffe" per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 321/28627/43 del 27 ottobre 1936-XIV riguardante le abilitazioni della stazione di Civitavecchia Marittima;
Visto il R. decreto 1° settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

L'articolo 29 dell'allegato n. 6 alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato è annullato e sostituito dal seguente:
"Art. 29. — La stazione di Civitavecchia Marittima è ammessa all'accettazione delle spedizioni a carro, a grande ed a piccola velocità, provenienti dal mare e destinate oltre Civitavecchia per ferrovia ed al ricevimento di quelle provenienti da oltre Civitavecchia per ferrovia e destinate all'imbarco, oppure alla Società Sylos, ai Magazzini generali ed al Frigorifero militare".
Tale nuova disposizione andrà in vigore dal giorno che sarà stabilito dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 10 novembre 1936 - Anno XV.

Il Ministro: BENNI.

---

(1) Pubblicato sulla *Gazz. Uff.* n. 270 del 21 novembre 1936-XV.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16.00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . „ 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 50

10 Dicembre 1936
Anno XV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1936-XV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 24 settembre 1936-XIV, n. 2006. — *Modificazione del R. decreto 25 novembre 1929, n. 2098, che approva il regolamento per la previdenza e l'assicurazione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, concernente l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, convertito nella legge 31 maggio 1928, n. 1351, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge approvato con R. decreto 28 marzo 1929, n. 519;

Visto il R. decreto 25 novembre 1929, n. 2098, che approva il regolamento per la previdenza e l'assicurazione dell'Istituto predetto;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 16 del predetto Regio decreto 25 novembre 1929, n. 2098;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'art. 16 del regolamento approvato con R. decreto 25 novembre 1929, n. 2098, circa l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, è così modificato:

"Le tasse relative ai contratti di assicurazione, sono a carico dei soci, e vengono riscosse unitamente ai premi.

"Agli effetti dell'applicazione delle tasse stesse, di cui al testo unico delle leggi tributarie sulle assicurazioni, approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, l'Istituto presenterà alla Intendenza di finanza di Roma, entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre solare, la denunzia dell'ammontare complessivo dei premi incassati nel trimestre precedente, secondo le risultanze dei propri registri.

"La denunzia, debitamente datata e firmata, sarà prodotta in duplice esemplare, uno dei quali sarà restituito dall'Intendenza con visto di approvazione della liquidazione della tassa, già predisposta dall'Istituto sulla stessa denunzia, e, secondo le risultanze della liquidazione approvata, l'Istituto ver-

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 274 del 26 novembre 1936-XV.

serà direttamente in Tesoreria l'importo della tassa da imputarsi al corrispondente capitolo del bilancio in entrata".

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

LANTINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16.00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . „ **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende; e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 51

17 Dicembre 1936
Anno XV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

Roma, 1936-XV — Soc. An. Poligra[illegible] della Guardiola, 22

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1936-XIV, n. 1833. — Approvazione degli *Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma l'11 agosto 1936-XIV fra l'Italia e la Francia* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi di carattere commerciale, stipulati in Roma fra l'Italia e la Francia, l'11 agosto 1936;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Francia l'11 agosto 1936:

1° "Modus vivendi" per regolare gli scambi commerciali e i pagamenti relativi, con Protocollo di firma;

2° Accordo stipulato mediante scambio di note, per la liquidazione dei crediti commerciali fra i due Paesi;

3° Due Accordi diretti alla estensione, il primo, nei rapporti tra l'Italia, il Libano e la Siria, e il secondo nei rapporti tra l'Italia e la Tunisia, delle disposizioni contenute nell'Accordo di cui al numero precedente, per la liquidazione dei crediti commerciali;

4° Accordo relativo a scambi di bevande alcooliche fra i due Paesi, con Protocollo.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini previsti dagli Accordi di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 246 del 22 ottobre 1936-XIV.

Modus Vivendi entre l'Italie et la France pour régler leurs échanges commerciaux et les payements qui s'y réfèrent.

Le Gouvernement italien et *le Gouvernement français,* désireux de régler d'une façon provisoire et jusqu'à la conclusion d'un accord définitif les échanges commerciaux entre l'Italie et la France et les payements qui s'y réfèrent sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1. — Chacun des deux Pays admettra par voie autonome dans la mesure du maximum possible, l'importation des marchandises originaires et en provenance de l'autre Pays et tenant compte des courants habituels de leurs échanges.

Art. 2. — La contrevaleur des marchandises italiennes importées en France à partir du 15 juillet 1936 sera versée par les importateurs français à l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris et sera affectée: à concurrence de 90 % au règlement des marchandises françaises importées en Italie à partir de la même date et à concurrence de 10 % au règlement des créances commerciales arriérées dans les conditions définies dans l'Accord séparé signé en date de ce jour.

Art. 3. — Sur les sommes ainsi versées à l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris, au titre des importations de marchandises italiennes en France depuis le 15 juillet 1936, 90 % seront versés, dès la mise en vigueur du présent *Modus Vivendi,* et ultérieurement, au plus tard tous les 10 jours, à un compte en francs non productif d'intérêts, ouvert au nom de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero dans une banque française à désigner.

Pour le versement du montant des factures libellées en lires la conversion en francs sera faite à titre provisoire au cours du change entre le francs français et la lire dont il est fait mention à l'art. 5.

Pour le versement du montant des factures libellées en devises autres que la lire et le franc français la conversion en francs se fera à titre provisoire sur la base du cours du change (chèque) de la devise respective à la Bourse de Paris du jour précédant le versement.

Les changes ainsi appliqués n'ont qu'un caractère provisoire, le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance.

Art. 4. — Les importateurs italiens de marchandises françaises devront verser la contrevaleur des marchandises importées à partir du 15 juillet 1936 à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero en lires italiennes.

Pour le versement du montant des factures libellées en francs la conversion en lires sera faite à titre provisoire au cours du change entre le franc français et la lire dont il est fait mention à l'art. 5.

Pour le versement du montant des factures libellées en devises autres que la lire et le franc français, la conversion en lires se fera à titre provisoire sur la base du cours du change (chèque) de la devise respective à la Bourse de Rome du jour précédant le versement.

Les changes ainsi appliqués n'ont qu'un caractère provisoire, le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance.

Art. 5. — L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'Office de Compensation fixeront d'un commun accord le cours du change entre le franc français et la lire italienne.

Art. 6. — Tous les payements seront effectués aux créanciers en Italie en lires et en France en francs, dans la limite des disponibilités existantes et dans l'ordre chronologique des versements.

A cet effet l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero émettra des ordres de versement en francs en faveur des créanciers français sur une banque française à désigner. Ces ordres seront émis dans la limite du crédit du compte visé au premier alinéa de l'art. 3 et dans la mesure où les versements des lires auront été effectués par les débiteurs.

Par ailleurs, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero fera les versements en lires aux créanciers italiens dans la mesure où les versements en francs auront été effectués par les débiteurs à la banque française à désigner.

Art. 7. — A la fin de la durée du présent *Modus Vivendi* les deux Gouvernements se mettront d'accord pour établir les modalités relatives à l'emploi du solde éventuel du compte visé au premier alinéa de l'art. 3, ce solde devant être exclusivement utilisé au règlement de créances françaises.

Les deux Gouvernements sont d'accord pour reprendre l'examen des questions relatives aux créances françaises arriérées à l'occasion des négociations qui devront régler définitivement les échanges entre les deux Pays et les payements qui s'y réfèrent.

Art. 8. — L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'Office de Compensation s'entendront pour établir les modalités techniques necessaires pour assurer l'application du présent *Modus Vivendi*.

Art. 9. — Les compensations privées déjà approuvées par l'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio estero, en cours d'exécution au moment de la signature du présent *Modus Vivendi*, ne seront pas soumises aux dispositions du dit *Modus Vivendi*.

Art. 10. — Le présent *Modus Vivendi* sera applicable au règlement des créances réciproques relatives aux marchandises importées en Italie et en France à partir du 15 juillet 1936.

Il entrera en vigueur le 15 août 1936 et restera en vigueur jusqu'au 30 septembre 1936.

Il sera renouvelé par tacite reconduction pour une période de trois mois à partir du premier octobre 1936, sauf dénonciation par une des deux Parties contractantes quinze jours avant son échéance.

En foi de quoi a été signé le présent *Modus Vivendi*.

Fait à Rome en double exemplaire le 11 août 1936.

Pour l'*Italie*:
CIANO.

Pour la *France*:
CHARLES DE CHAMBRUN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

PROTOCOLE DE SIGNATURE.

Au moment de procéder à la signature du présent *Modus Vivendi* pour régler les échanges commerciaux entre l'Italie et la France et les payements qui s'y réfèrent, le Gouvernement italien et le Gouvernement français déclarent d'un commun accord que:

1. – les importations en Italie des produits originaires et en provenance des Colonies françaises et territoires africains sous mandat français seront admises en rapport avec les importations italiennes dans l'ensemble des dits territoires. Les payements afférents à ces échanges s'effectueront soit par compensation privée, soit en devise libre de façon à éviter la formation d'arriérés;

2. – des négociations relatives aux échanges commerciaux entre d'une part l'Italie, d'autre part la Tunisie, le Maroc, la Syrie et Liban respectivement se poursuivront en vue de la conclusion dans le plus bref délai possible d'accords spéciaux. Jusqu'à conclusion de tels accords les dispositions du paragraphe précédent s'appliqueront également à ces territoires;

3. – les importations en France des produits originaires et en provenance des Possessions et Colonies italiennes resteront soumises au régime en vigueur à la date du 17 novembre 1935. Les paiements afférents aux échanges entre la France et les Possessions et Colonies italiennes s'effectueront dans les conditions prévues au paragraphe 1.

En foi de quoi a été signé le présent Protocole.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 11 août 1936.

Pour l'*Italie*:
CIANO.

Pour la *France*:
CHARLES DE CHAMBRUN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES D'ITALIE A L'AMBASSADEUR DE FRANCE A ROME

Rome, le 11 août 1936.

Monsieur l'Ambassadeur,

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement italien dans le but de procéder, sur la base et dans la limite de la compensation, à la liquidation des créances commerciales arriérées françaises en Italie et italiennes en France, adhère aux dispositions suivantes:

Art. 1. — En ce qui concerne le présent Accord, on entend par créances commerciales françaises arriérées en Italie les créances visées par les décrets ministériels italiens des 11 et 20 novembre 1935, et précisément les sommes

dues à des créanciers résidant en France, dans les Colonies françaises ou dans les territoires africains sous mandat français, par des débiteurs résidant en Italie ou dans les territoires soumis à la souveraineté italienne, comme prix de marchandises importées jusqu'au 14 juillet 1936, originaires ou en provenance du territoire douanier français, des Colonies françaises ou des territoires africains sous mandat français.

Par créances commerciales italiennes arriérées en France, on entend les créances visées par le décret français du 7 novembre 1935 et dues aux créanciers résidant en Italie ou dans les territoires soumis à la souveraineté italienne par des débiteurs résidant en France, dans les Colonies françaises ou dans les territoires africains sous mandat français, comme prix de marchandises italiennes importées jusqu'au 14 juillet 1936, dans le territoire douanier français, dans les Colonies françaises ou dans les territoires africains sous mandat français.

Art. 2. — *a*) Les sommes qui, selon les dispositions du décret français du 7 novembre 1935, ont été ou seront versées à l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris, en payement des marchandises italiennes importées dans le territoire douanier français, dans les Colonies françaises ou dans les territoires africains sous mandat français avant le 15 juillet 1936 seront portées au crédit d'un compte spécial, sans intérêts, que ledit Office de Compensation ouvrira, en francs, au nom et en faveur de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, qui est autorisé à payer les créanciers italiens intéressés.

b) Ce même compte spécial sera crédité par l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris, des sommes qui correspondent au 10 % prévu par l'art. 2 du *Modus Vivendi* signé en date de ce jour.

c) La conversion des sommes en francs visées à la lettre *a*) ci-dessus sera faite à titre provisoire d'après les règles suivantes:

1. — pour les dettes libellées dans une devise autre que la lire ou le franc: d'après le cours du change (chèque) de la devise en cause à la séance de la Bourse de Paris du jour du versement (pour les sommes versées jusqu'au 31 juillet 1936), et du jour précédant le jour du versement (pour les versements postérieurs au 31 juillet 1936).

2. — pour les dettes libellées en lires:

— si les sommes ont été déjà versées en lires par les débiteurs français à l'Office de Compensation, leur contrevaleur en francs sera créditée au compte visé à la lettre *a*) ci-dessus sur la base du cours du change officiel de la Bourse de Paris du jour du versement pour la lire-chèque, ou, faute d'une telle cotation officielle, sur la base d'un cours à établir d'un commun accord entre l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'Office de Compensation, d'après les cours officiels du franc-chèque à la Bourse de Rome du jour correspondant.

Si le versement a lieu après le 31 juillet 1936, la conversion du montant en francs sera faite toujours à titre provisoire sur la base du cours officiel de la Bourse de Paris du jour du versement pour la lire-chèque.

Les changes ainsi appliqués n'ont qu'un caractère provisoire, le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance.

Art. 3. — *a*) L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero utilisera les francs versés au crédit du compte prévu à l'art. 2, tout d'abord pour le règlement des dettes commerciales italiennes dont le montant a été versé jusqu'au 31 juillet 1936 au compte bloqué en lires (compte A) non productif d'intérêts ouvert auprès dudit Istituto au nom du créancier selon les dispositions des décrets ministériels italiens des 11 et 20 novembre 1935.

A cet effet l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero émettra des ordres de versement en francs sur l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris sur son avoir au compte prévu à l'art. 2.

Les règlements seront effectués par ordre chronologique des versements.

b) Une fois réglées les dettes commerciales italiennes dont le montant a été versé jusqu'au 31 juillet 1936, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero utilisera les sommes qui seront disponibles au compte prévu à l'art. 2 pour le règlement des dettes commerciales italiennes résultant d'importations effectuées avant le 15 juillet 1936, dont le montant sera versé, à partir du premier août 1936, à un compte en lires (compte *B*), non productif d'intérêts que ledit Istituto ouvrira au nom de l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris.

Les règlements sur le compte *B* seront également effectués par ordre chronologique des versements.

c) D'après les dispositions des décrets ministériels italiens des 11 et 20 novembre 1935, les sommes versées jusqu'au 31 juillet 1936 au compte bloqué dont il est question représentent le montant en lires des dettes italiennes ou leur contrevaleur en lires au cours officiel le plus favorable pour le créancier entre celui du jour de l'échéance de la dette et celui du jour du versement.

A la date du premier août 1936 ces sommes en lires seront transformées en francs au cour du franc (chèque) de la Bourse de Rome du 31 juillet 1936.

Les francs résultant de cette conversion seront crédités par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero au compte en francs non productif d'intérêts que ledit Istituto ouvrira au nom du créancier, en règlement du compte lires ainsi arrêté.

Ces sommes en francs seront réglées au fur et à mesure de l'émission des ordres de versement dont il est question à la lettre *a*) de cet article.

d) Le compte *B* en lires dont il est fait mention à la lettre *b*) de cet article sera crédité des sommes que les débiteurs italiens verseront à partir du premier août 1936 en règlement des dettes commerciales pour marchandises importées avant le 15 juillet 1936.

Pour le versement du montant des factures libellées en francs la conversion en lires sera faite à titre provisoire au cours du change entre le franc français et la lire dont il est fait mention à l'art. 5 du *Modus Vivendi* signé en date de ce jour.

Pour le versement du montant des factures libellées en devises autres que la lire et le franc français la conversion en lires se fera à titre provisoire sur la base du cours du change (chèque) de la devise respective à la Bourse de Rome du jour précédant le versement.

Les changes ainsi appliqués n'ont qu'un caractère provisoire le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance.

Art. 4. — Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier du système de règlement des créances tel qu'il est prévu par les dispositions précédentes.

Art. 5. — Les difficultés qui pourraient survenir à l'occasion de l'application des dispositions précédentes seront réglées d'un commun accord entre l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris.

Art. 6. — Le présent Accord aura effet à partir du 15 juillet 1936 et aura la même durée que le *Modus Vivendi* entre la France et l'Italie pour régler leurs échanges commerciaux et les payements qui s'y réfèrent signé en date de ce jour.

Je prie Votre Excellence de me faire connaître si le Gouvernement français est d'accord sur ce qui précède. Dans l'affirmative, la présente note et la réponse de Votre Excellence constitueront un Accord conclu en la matière.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

L'AMBASSADEUR DE FRANCE A ROME AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES D'ITALIE

Rome, le 11 août 1936.

Monsieur le Ministre,

Par Note en date de ce jour, Votre Excellence a bien voulu me communiquer ce qui suit:

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement italien dans le but de procéder, sur la base et dans la limite de la compensation à la liquidation des créances commerciales arriérées françaises en Italie et italiennes en France, adhère aux dispositions suivantes:

Art. 1. — En ce qui concerne le présent Accord, on entend par créances commerciales françaises arriérées en Italie les créances visées par les décrets ministériels italiens des 11 et 20 novembre 1935, et précisément les sommes dues à des créanciers résidant en France, dans les Colonies françaises ou dans les territoires africains sous mandat français, par des débiteurs résidant en Italie ou dans les territoires soumis à la souveraineté italienne, comme prix de marchandises importées jusqu'au 14 juillet 1936, originaires ou en provenance du territoire douanier français, des Colonies françaises ou des territoires africains sous mandat français.

Par créances commerciales italiennes arriérées en France, on entend les créances visées par le décret français du 7 novembre 1935 et dues aux créanciers résidant en Italie ou dans les territoires soumis à la souveraineté italienne par débiteurs résidant en France, dans les Colonies françaises ou dans les territoires africains sous mandat français, comme prix de marchandises italiennes importées jusqu'au 14 juillet 1936, dans le territoire douanier français, dans les Colonies françaises ou dans les territoires africains sous mandat français.

Art. 2. — *a*) Les sommes qui, selon les dispositions du décret français du 7 novembre 1935, ont été ou seront versées à l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris, en payement des marchandises italiennes importées dans le territoire douanier français, dans les Colonies françaises ou dans les territoires africains sous mandat français avant le 15 juillet 1936 seront portées au crédit d'un compte spécial, sans intérêts, que ledit Office de Compensation ouvrira, en francs, au nom et en faveur de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, qui est autorisé à payer les créanciers italiens intéressés.

b) Ce même compte spécial sera crédité par l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris, des sommes qui correspondent au 10 % prévu par l'art. 2 du *Modus Vivendi* signé en date de ce jour

c) La conversion des sommes en francs visées à la lettre *a*) ci-dessus sera faite à titre provisoire d'après les règles suivantes:

1. — pour les dettes libellées dans une devise autre que la lire ou le franc:

— d'après le cours du change (chèque) de la devise en cause à la séance de la Bourse de Paris du jour du versement (pour les sommes versées jusqu'au 31 juillet 1936), et du jour précédant le jour du versement (pour les versements postérieurs au 31 juillet 1936).

2. — pour les dettes libellées en lires:

— si les sommes ont été déjà versées en lires par les débiteurs français à l'Office de Compensation, leur contrevaleur en francs sera créditée au compte visé à la lettre *a*) ci-dessus sur la base du cours du change officiel de la Bourse de Paris du jour du versement pour la lire-chèque, ou, faute d'une telle cotation officielle, sur la base d'un cours à établir d'un commun accord entre l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'Office de Compensation, d'après les cours officiels du franc-chèque à la Bourse de Rome du jour correspondant.

Si le versement a lieu après le 31 juillet 1936, la conversion du montant en francs sera faite toujours à titre provisoire sur la base du cours officiel de la Bourse de Paris du jour du versement pour la lire-chèque.

Les changes ainsi appliqués n'ont qu'un caractère provisoire, le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance.

Art. 3. — *a*) L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero utilisera les francs versés au crédit du compte prévu à l'art. 2, tout d'abord pour le règlement des dettes commerciales italiennes dont le montant a été versé jusqu'au 31 juillet 1936 au compte bloqué en lires (compte *A*) non productif d'intérêts ouvert auprès dudit Istituto au nom du créancier selon les dispositions des décrets ministériels italiens des 11 et 20 novembre 1935.

A cet effet l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero émettra des ordres de versement en francs sur l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris sur son avoir au compte prévu à l'art. 2.

Les règlements seront effectués par ordre chronologique des versements.

b) Une fois réglées les dettes commerciales italiennes dont le montant a été versé jusqu'au 31 juillet 1936, l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero utilisera les sommes qui seront disponibles au compte prévu à l'art. 2 pour le règlement des dettes commerciales italiennes résultant d'importations effectuées avant le 15 juillet 1936, dont le montant sera versé, à partir du premier août 1936, à un compte en lires (compte *B*), non productif d'intérêts que ledit Istituto ouvrira au nom de l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris.

Les règlements sur le compte *B* seront également effectués par ordre chronologique des versements.

c) D'après les dispositions des décrets ministériels italiens des 11 et 20 novembre 1935, les sommes versées jusqu'au 31 juillet 1936 au compte bloqué dont il est question représentent le montant en lires des dettes italiennes ou leur contrevaleur en lires au cours officiel le plus favorable pour le créancier entre celui du jour de l'échéance de la dette et celui du jour du versement.

A la date du premier août 1936 ces sommes en lires seront transformées en francs au cours du franc (chèque) de la Bourse de Rome du 31 juillet 1936,

Les francs résultant de cette conversion seront crédités par l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero au compte en francs non productif d'intérêts que ledit Istituto ouvrira au nom du créancier, en règlement du compte lires ainsi arrêté.

Ces sommes en francs seront réglées au fur et à mesure de l'émission des ordres de versement dont il est question à la lettre *a*) de cet article.

d) Le compte *B* en lires dont il est fait mention à la lettre *b*) de cet article sera crédité des sommes que les débiteurs italiens verseront à partir du premier août 1936 en règlement des dettes commerciales pour marchandises importées avant le 15 juillet 1936.

Pour les versements du montant des factures libellées en francs la conversion en lires sera faite à titre provisoire au cours du change entre le franc français et la lire dont il est fait mention à l'art. 5 du *Modus Vivendi* signé en date de ce jour.

Pour le versement du montant des factures libellées en devises autres que la lire et le franc français la conversion en lires se fera à titre provisoire sur la base du cours du change (chèque) de la devise respective à la Bourse de Rome du jour précédant le versement.

Les changes ainsi appliqués n'ont qu'un caractère provisoire le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance.

Art. 4. — Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier du système de règlement des créances tel qu'il est prévu par les dispositions précédentes.

Art. 5. — Les difficultés qui pourraient survenir à l'occasion de l'application des dispositions précédentes seront réglées d'un commun accord entre l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris.

Art. 6. — Le présent Accord aura effet à partir du 15 juillet 1936 et aura la même durée que le *Modus Vivendi* entre la France et l'Italie pour régler leurs échanges commerciaux et les payements qui s'y réfèrent signé en date de ce jour.

Je prie Votre Excellence de me faire connaître si le Gouvernement français est d'accord sur ce qui précède. Dans l'affirmative, la présente note et la réponse de Votre Excellence constitueront un Accord conclu en la matière.

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement français prend acte de cette Note et se déclare d'accord en ce qui concerne sa teneur.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

CHARLES DE CHAMBRUN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES D'ITALIE A L'AMBASSADEUR DE FRANCE A ROME

Rome, le 11 août 1936.

Monsieur l'Ambassadeur,

En me référant aux notes échangées en date de ce jour concernant la liquidation des créances commerciales arriérées françaises en Italie et italiennes en France, j'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement italien est d'accord pour appliquer des dispositions analogues à celles contenues dans lesdites notes aux créances commerciales arriérées syro-libanaises en Italie et italiennes en Syrie et au Liban, à l'exclusion des dispositions prévues à l'alinéa *b*) de l'article 2 desdites notes.

Le rôle qui, dans les notes susdites, est attribué à l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris est attribué pour la Syrie et le Liban à la Banque de Syrie et du Grand Liban.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

L'AMBASSADEUR DE FRANCE A ROME AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES D'ITALIE

Rome, le 11 août 1936.

Monsieur le Ministre,

Par Note en date de ce jour Votre Excellence a bien voulu me faire la communication suivante:

"En me référant aux notes échangées en date de ce jour concernant la liquidation des créances commerciales arriérées françaises en Italie et italiennes en France, j'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement italien est d'accord pour appliquer des dispositions analogues à celles contenues dans lesdites notes aux créances commerciales arriérées syro-libanaises en Italie et italiennes en Syrie et au Liban, à l'exclusion des dispositions prévues à l'alinéa *b*) de l'article 2 desdites notes.

Le rôle qui, dans les notes susdites, est attribué à l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris est attribué pour la Syrie et le Liban à la Banque de Syrie et du Grand Liban".

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

CHARLES DE CHAMBRUN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES D'ITALIE
A L'AMBASSADEUR DE FRANCE A ROME

Rome, le 11 août 1936.

Monsieur l'Ambassadeur,

En me référant aux notes échangées en date de ce jour concernant la liquidation des créances commerciales arriérées françaises en Italie et italiennes en France, j'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement italien est d'accord pour appliquer des dispositions analogues à celles contenues dans lesdites notes aux créances commerciales arriérées tunisiennes en Italie et italiennes en Tunisie à l'exclusion des dispositions prévues à l'alinéa *b*) de l'article 2 desdites notes.

Le rôle qui, dans les notes susdites, est attribué à l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris est attribué pour la Tunisie à la Banque d'Algérie.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

L'AMBASSADEUR DE FRANCE A ROME
AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES D'ITALIE

Rome, le 11 août 1936.

Monsieur le Ministre,

Par Note en date de ce jour Votre Excellence a bien voulu me faire la communication suivante:

"En me référant aux notes échangées en date de ce jour concernant la liquidation des créances commerciale arriérées françaises en Italie et italiennes en France, j'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement italien est d'accord pour appliquer des dispositions analogues à celles contenues dans lesdites notes aux créances commerciales arriérées tunisiennes en Italie et italiennes en Tunisie à l'exclusion des dispositions prévues à l'alinéa *b*) de l'article 2 desdites notes.

Le rôle qui, dans les notes susdites, est attribué à l'Office de Compensation de la Chambre de Commerce de Paris est attribué pour la Tunisie à la Banque d'Algérie".

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

CHARLES DE CHAMBRUN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES D'ITALIE A L'AMBASSADEUR DE FRANCE A ROME

Rome, le 11 août 1936.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement italien est d'accord pour appliquer, par voie autonome, et aussitôt que possible, aux vins, cognacs, armagnacs, rhums et liqueurs d'origine et en provenance de France le traitement douanier et les dispositions qui étaient en vigueur le 30 septembre 1935 en vertu de l'Avenant au *Modus Vivendi* franco-italien du 4 mars 1932, signé à Paris le 1er octobre 1935.

Ce régime sera appliqué à la condition que le Gouvernement français, à partir de la même date où le Gouvernement italien prendra les mesures susdites, applique de son côté aux vins originaires et en provenance d'Italie le traitement douanier et les dispositions qui étaient en vigueur le 30 septembre 1935, en vertu du dit Avenant.

Je prie Votre Excellence de vouloir bien me confirmer que les droits actuels applicables aux vins autres que les vins de liqueurs, repris sous le numéro 171-*bis* du tarif douanier français sont ceux qui étaient prévus par l'art. 2 de l'Avenant susmentionné.

Il est entendu que le traitement spécifié ci-dessus restera en vigueur pendant la validité du *Modus Vivendi* signé en date de ce jour sous réserve de l'*Ad* art. 1er du *Modus Vivendi* franco-italien du 4 mars 1932.

J'ajoute que le Gouvernement italien est prêt à admettre à l'importation en Italie des vins, cognacs, armagnacs, rhums et liqueurs d'origine et en provenance de France en raison de 90 % de la valeur des exportations françaises en Italie desdits produits pendant le trimestre juillet-septembre 1934, à la condition que le Gouvernement français admette en France pendant le trimestre juillet-septembre 1936 les vins italiens dans les mêmes conditions que celles prévues par l'art. 1er du Protocole de signature à l'Avenant du *Modus Vivendi* entre la France et l'Italie signé à Paris le 1er octobre 1933.

Si le Gouvernement français est d'accord sur ce qui précède la présente Note et la réponse que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir à ce sujet seront considérées comme constituant un Accord entre les deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

L'AMBASSADEUR DE FRANCE A ROME
AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES D'ITALIE

Rome, le 11 août 1936.

Monsieur le Ministre,

Par Note en date de ce jour Votre Excellence a bien voulu me faire connaître:

"J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement italien est d'accord pour appliquer, par voie autonome, et aussitôt que possible, aux vins, cognacs, armagnacs, rhums et liqueurs d'origine et en provenance de France le traitement douanier et les dispositions qui étaient en vigueur le 30 septembre 1935 en vertu de l'Avenant au *Modus Vivendi* franco-italien du 4 mars 1932, signé à Paris le 1er octobre 1935.

Ce régime sera appliqué à la condition que le Gouvernement français, à partir de la même date où le Gouvernement italien prendra les mesures susdites, applique de son côté aux vins originaires et en provenance d'Italie le traitement douanier et les dispositions qui étaient en vigueur le 30 septembre 1935, en vertu du dit Avenant.

Je prie Votre Excellence de vouloir bien me confirmer que les droits actuels applicables aux vins autres que les vins de liqueurs, repris sous le numéro 171-*bis* du tarif douanier français sont ceux qui étaient prévus par l'art. 2 de l'Avenant susmentionné.

Il est entendu que le traitement spécifié ci-dessus restera en vigueur pendant la validité du *Modus Vivendi* signé en date de ce jour sous réserve de l'*Ad* art. 1er du *Modus Vivendi* franco-italien du 4 mars 1932.

J'ajoute que le Gouvernement italien est prêt à admettre à l'importation en Italie des vins, cognacs, armagnacs, rhums et liqueurs d'origine et en provenance de France en raison de 90 % de la valeur des exportations françaises en Italie desdits produits pendant le trimestre juillet-septembre 1934, à la condition que le Gouvernement français admette en France pendant le trimestre juillet-septembre 1936 les vins italiens dans les mêmes conditions que celles prévues par l'art. 1er du Protocole de signature à l'Avenant du *Modus Vivendi* entre la France et l'Italie signé à Paris le 1er octobre 1933.

Si le Gouvernement français est d'accord sur ce qui précède la présente Note et la réponse que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir à ce sujet seront considérées comme constituant un Accord entre les deux Gouvernements".

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement français prend acte de cette Note et se déclare d'accord en ce qui concerne sa teneur. Il confirme notamment à Votre Excellence que les droits actuellement applicables aux vins autres que les vins de liqueurs, repris sous le n. 171-*bis* du tarif douanier français, sont ceux qui étaient prévus à l'art. 2 de l'Avenant du *Modus Vivendi* franco-italien du 4 mars 1932 signé à Rome le 1er octobre 1933.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

CHARLES DE CHAMBRUN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

PROTOCOLE CONCERNANT LES ÉCHANGES DE BOISSONS ALCOOLIQUES ENTRE L'ITALIE ET LA FRANCE

Les soussignés, se référant aux Notes échangées en date de ce jour entre le Ministre des Affaires Etrangères d'Italie et l'Ambassadeur de France à Rome, au sujet des échanges de boissons alcooliques entre les deux Pays, conviennent de mettre en vigueur, à partir du 15 août 1936, le régime prévu par ces notes en attendant que l'Italie l'applique par voie autonome.

En foi de quoi on a signé le présent Protocole.

Fait à Rome, en double exemplaire. le 11 août 1936.

Pour l'*Italie*:
CIANO.

Pour la *France*:
CHARLES DE CHAMBRUN.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Regio Decreto 9 marzo 1936-XIV, n. 1880. — *Istituzione della Dogana di Oria-Strada.* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti l'art. 2 del testo unico delle leggi doganali approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, modificato secondo il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1960; il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1248, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e la legge 29 novembre 1928, n. 2676;

Visto li R. decreto 16 febbraio 1931, n. 161, che ha stabilito l'organico delle dogane del Regno e le loro facoltà;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La tabella che stabilisce gli uffici doganali della provincia di Como, approvata con il decreto Ministeriale 31 marzo 1931, è così modificata:

UFFICI DOGANALI						Numero delle visite	Facoltà per il deposito	Annotazioni
Circoscrizioni / Direzioni superiori	Provincia	Dogane principali	Dogane Sezioni, Posti doganali e Posti di osservazione	Classificazione delle dogane: Ordine	Classe			
Como . . .	Como	Como	Oria-Strada con: Sezione Oria Lago; Posto doganale S. Mamette	II	II	2		

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

Di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 3 novembre 1936-XV

Regio Decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1903. — *Modificazione al regolamento 6 aprile 1922, n. 547, sulle importazioni ed esportazioni temporanee* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 28 del testo unico di legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453.

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1313, che ha modificato detto art. 28 della legge sopracitata;

Visto l'art. 15 della legge stessa e l'art. 24 del relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 24 del regolamento 6 aprile 1922, n. 547, per l'esecuzione del decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, è aggiunto il seguente comma:

"Non è concesso, salvo speciale autorizzazione dei Ministri delle finanze, lo scarico delle bollette di temporanea importazione dei materiali di ferro e di acciaio, con la spedizione dei prodotti, con essi fabbricati, nelle Colonie o con la introduzione dei medesimi nei depositi doganali, nei punti e depositi franchi, e nelle zone franche o con l'ammissione al godimento delle speciali franchigie consentite alle stesse merci quando vengono importate dall'estero".

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Di Revel.

Visto *il Guardasigilli*: Solmi.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 259 del 9 novembre 1936-XV.

Decreto del Capo del Governo 30 ottobre 1936-XV. — *Riduzione dei dazi del grano e dei prodotti da esso derivati e modificazione delle note alle voci 643 a-1 e 644-a della tariffa dei dazi doganali* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il proprio decreto 6 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — I dazi doganali stabiliti, per le merci sottoindicate, dalla tariffa generale approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successivamente modificato, sono ridotti come appresso:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
64	**Frumento**	Q.le	32 —	—
67	**Granturco:**			
a)	bianco	»	32 —	—
	(Nota invariata)			
70	**Farine:**			
a)	di frumento	»	49 —	—
e)	di granturco bianco	»	49 —	—
71	**Semolino**	»	64	—
72	**Paste di frumento**	»	66 —	—
73	**Pane e biscotto di mare**	»	66 —	—

Art. 2. — Alla voce 643 *a*-1) della predetta tariffa dei dazi doganali relativa agli oli minerali greggi da usare direttamente come combustibili è sostituita la seguente:

"Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le caratteristiche

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 254 del 2 novembre 1936-XV.

che devono avere gli oli minerali greggi per essere considerati come destinati ad uso di combustibile e le norme cui deve essere subordinata la concessione del relativo trattamento doganale.

"Sono esenti da dazio gli oli minerali greggi da usare direttamente come combustibili destinati al consumo delle navi mercantili nei porti".

Alla voce 644 *a*) della tariffa medesima, relativa ai residui della distillazione di oli minerali da usare direttamente come combustibili è sostituita la seguente:

"Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le caratteristiche che devono avere i residui della distillazione di oli minerali per essere considerati come destinati ad uso di combustibile e le norme cui deve essere subordinata la concessione del relativo trattamento doganale.

"Sono esenti da dazio i residui della distillazione di oli minerali da usare direttamente come combustibili destinati al consumo delle navi mercantili nei porti. Sono del pari ammessi in esenzione da dazio, alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, i residui della distillazione di oli minerali impiegati dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie, nonchè quelli non atti a servire per illuminazione nè come materia lubrificante per macchine, di color paglierino, con densità da 0,850 fino a 0,880, alla temperatura di 15°, destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli".

Art. 3. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti e comunicato al Parlamento.

Roma, addì 30 ottobre 1936 - Anno XV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1936-XIV. — *Norme per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Jugoslavia* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1932, concernente il regolamento dei pagamenti relativi alle merci importate originarie e provenienti dalla Jugoslavia;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1933, recante norme per regolare i pagamenti di merci italiane esportate in Jugoslavia;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, relativo al pagamento di merci importate originarie e provenienti da Paesi che hanno adottato misure restrittive nei riguardi del pagamento di merci originarie e provenienti dall'Italia, suoi Possedimenti e Colonie:

decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Jugoslavia che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare dopo il 30 settembre 1936, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Banca nazionale di Jugoslavia fisseranno di comune accordo il corso del cambio fra la lira italiana e il dinaro.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in divise diverse dalla lira si effettuerà sulla base dei corsi medi ufficiali delle rispettive divise alla Borsa di Roma del giorno antecedente al versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 3 novembre 1936-XV.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — L'importatore, in via definitiva e temporanea, di merce ordinaria e proveniente dalla Jugoslavia è tenuto a presentare, alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'articolo 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4. — Per le merci importate in Italia dal 18 novembre 1935 a tutto il 30 settembre 1936, le denuncie presentate alle dogane del Regno in base al decreto Ministeriale 20 novembre 1935, saranno ritenute valide agli effetti del versamento di cui al precedente art. 1.

Art. 5. — Chiunque intende importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti alla Jugoslavia deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dell'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attreverso le filiali della Banca d' talia.

Art. 6. — Per le merci importante in Jugoslavia dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà costituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della

fatture sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana e della indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7. — Per le merci esportate in Jugoslavia dal 18 novembre 1935 fino a tutto il 30 settembre 1936, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 8. — Alle norme di cui all'art. 1 saranno assoggettati anche i trasferimenti a conguaglio di differenze di cambio per pagamenti derivanti da scambi commerciali fra i due Paesi, successivi al 30 settembre 1936, in dipendenza di quanto è disposto all'ultimo comma del detto art. 1.

Art. 9. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza jugoslava destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono essere inseriti nel contratto d'acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali e in ogni caso riferirsi ad una licenza rilasciata dalle autorità competenti.

All'atto del versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, potrà consentire compensazioni speciali (private).

Art. 11. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca di Zara e a quelle destinate nella Zona franca del Carnaro.

Art. 12. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680 mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Jugoslavia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in Dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Jugoslavia importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatte, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 13. — Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni o agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14. — Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 31 ottobre 1932 e nel decreto Ministeriale 28 marzo 1933 restano in vigore a tutti gli effetti per i pagamenti fra i due paesi in dipendenza di scambi commerciali, effettuati a tutto il 30 settembre 1936.

Art. 15. — Per le merci originarie e provenienti dalla Jugoslavia importate dopo il 30 settembre 1936, sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 20 novembre 1935.

Art. 16. — Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1936-XIV.

Roma, addì 10 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: BASTIANINI.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV. — *Norme per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Finlandia* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci che, secondo le disposizioni in vigore, sono considerate come originarie e provenienti dalla Finlandia e che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni già effettuate o ancora da effettuare, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in marchi finlandesi si farà al cambio fissato di comune accordo tra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ed il Suomen Pankki (Banca di Finlandia).

La conversione delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma del giorno antecedente a quello del versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — In relazione al precedente articolo, chiunque abbia importato in qualunque tempo merci originarie e provenienti dalla Finlandia e alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato in tutto o in parte al pagamento di dette merci, dovrà, entro il 20 ottobre 1936 farne de-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 3 novembre 1936-XV.

nuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, per il tramite delle filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in duplice esemplare su apposito modulo e conterrà, tra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunciante.

Art. 4. — L'importatore, in via definitiva o temporanea, di merce originaria e proveniente dalla Finlandia è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura delle merci oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Finlandia deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente e attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dell'avvenuta vendita mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6. — Per le merci esportate in Finlandia dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce, e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del paga-

mento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito e per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana e delle indicazioni del documento emesso, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7. — Per le merci esportate in Finlandia anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle Banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 8. — I trasferimenti a conguaglio di differenze di cambio in dipendenza di quanto è disposto all'ultimo capoverso dell'art. 1 saranno assoggettati alle regole previste da detto articolo.

Art. 9. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza finlandese destinate ad essere importate in Italia dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Per essere ammessi al versamento detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti, essere inseriti nel contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto del versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, potrà consentire compensazioni speciali (private).

Art. 11. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca di Zara ed a quelle destinate nella Zona franca del Carnaro.

Art. 12. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680 mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi Paesi o con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Finlandia.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in Dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate all'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Finlandia, importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 13. — Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato ad accordarsi con il Suomen Pankki sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato fra i due Governi.

Art. 15. — Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1936-XIV.

Roma, addì 10 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: BASTIANINI.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1936-XIV. — *Norme per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Bulgaria* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934 recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1934 concernente il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Bulgaria;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1935, relativo al pagamento di merci importate originarie e provenienti da paesi che hanno adottato misure restrittive nei riguardi del pagamento di merci originarie e provenienti dall'Italia, suoi possedimenti e colonie;

decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci che secondo le disposizioni in vigore sono considerate come originarie e provenienti dalla Bulgaria, che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o ancora da effettuare, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Banca nazionale di Bulgaria fisseranno di comune accordo il corso del cambio fra la lira italiana e il lev.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in divise diverse dalla lira si effettuerà sulla base dei corsi medi ufficiali delle rispettive divise alla Borsa di Roma del giorno antecedente al versamento.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 3 novembre 1936-XV.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — L'importatore, in via definitiva e temporanea, di merce originaria e proveniente dalla Bulgaria è tenuto a presentare, alle Dogane del Regno all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari, in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo, e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4. — Per le merci bulgare importate in Italia dal 18 novembre 1935 a tutto il 30 settembre 1936, le denuncie presentate alle Dogane del Regno in base al decreto Ministeriale 20 novembre 1935 saranno ritenute valide agli effetti del versamento di cui al precedente art. 1.

Art. 5. — Chiunque intende importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Bulgaria deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente o attraverso varie Dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6. — Per le merci importate in Bulgaria dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esportatore è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in triplice esemplare contenente l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà costituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della pre-

vedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Dogana, e della indicazione del documento emesso, sarà restituito al denunciante, e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7. — Per le merci esportate in Bulgaria dal 18 novembre 1935 fino a tutto il 30 settembre 1936, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle Banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 8. — Alle norme di cui all'art. 1 saranno assoggettati anche i trasferimenti a conguaglio di differenze di cambio per pagamenti derivanti da scambi commerciali fra i due Paesi, successivi al 30 settembre 1936, in dipendenza di quanto è disposto all'ultimo comma del detto art. 1.

Art. 9. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza bulgara destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza rilasciata dalle autorità competenti, essere inseriti nel contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto del versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, potrà consentire compensazioni speciali (private).

Art. 11. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca di Zara e a quelle destinate nella Zona franca del Carnaro.

Art. 12. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze, che fisserà la somma da pagarsi, in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di far apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Bulgaria.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in Dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere le violazioni di cui al precedente capoverso.

Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Bulgaria importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatte, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la

somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 13. — Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni o agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14. — Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 1° giugno 1934 restano in vigore a tutti gli effetti per i pagamenti fra i due Paesi in dipendenza di scambi commerciali, effettuati a tutto il 30 settembre 1936.

Art. 15. — Per le merci originarie e provenienti dalla Bulgaria importate dopo il 30 settembre 1936, sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 20 novembre 1935.

Art. 16. — Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1936-XIV.

Roma, addì 10 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: BASTIANINI.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16.00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . **„ 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete *o* ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXIX - N. 52

24 Dicembre 1936
Anno XV

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

Roma, 1936-XV — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*

Comunicazioni:

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936-XIV, n. 1953. — *Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Finlandia per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi, stipulato in Roma il 28 settembre* 1936-XIV. (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo italo-finlandese per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per affari esteri, di concerto col nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma il 28 settembre 1936-XIV, fra l'Italia e la Finlandia, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini di cui all'art. 12 dell'Accordo anzidetto.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: SOLMI.

Accord provisoire entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande pour régler les échanges commerciaux et les paiements y afférents.

Le Gouvernement italien et le Gouvernement finlandais désireux de régler jusqu'a la conclusion d'un accord définitif entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande leurs échanges commerciaux et les paiements y afférentes, sont convenus des dispositions suivantes:

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 *del* 18 *novembre* 1936-XV.

Art. 1er. — Chacun des deux Pays admettra par voie autonome, dans la mesure du maximum possible, l'importation des marchandises originaires et ent provenance de l'autre Pays.

Art. 2. — L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et le Suomen Pankki (Banque de Finlande) sont autorisés à régier en compensation les paiements relatifs aux échanges commerciaux qui seront effectués entre les deux Pays à partir du 1er octobre 1936.

Art. 3. — En exécution de l'art. 2 il sera ouvert auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero un compte sans intérêts en lires italiennes, au nom du Suomen Pankki, compte dans lequel seront crédités les montants en lires versés par les débiteurs italiens en paiement de marchandises finlandaises importés en Italie à partir du 1er octobre 1936.

De même, auprès du Suomen Pankki il sera ouvert au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero un compte sans intérêts en marks finlandais. Dans ce compte seront crédités les montants en marks finlandais versés par les débiteurs finlandais en paiement de marchandises italiennes importées en Finlande à partir du 1er octobre 1936.

Art. 4. — L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et le Suomen Pankki se donneront réciproquement, sans délais, avis des versement reçus des débiteurs respectifs, avec toutes les données nécessaires.

Dans l'ordre chronologique des versements susdits et dans la limite des disponibilités existantes dans les comptes visés à l'art. 3, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et le Suomen Pankki sont autorisés à effectuer les payements aux créditeurs respectifs. L'avis de versement équivaut à une autorisation à payer le créancier respectif selon les dispositions du présent Accord provisoire.

Les montants ainsi payés seront portés au débit des comptes dont il est question à l'art. 3.

La conversion en lires et respectivement en marks finlandais des montants à payer sera effectuée, sur la base du change entre la lire italienne et le mark finlandais fixé d'un commun accord, selon ce qui est prévu à la lettre *a*) de l'article 6, en vigueur le jour du paiement.

Art. 5. — Chaque avance pour achat de marchandises d'origine italienne ou finlandaise destinée à être importée en Finlande, respectivement en Italie, sera réglée selon des dispositions du présent Accord provisoire.

Pour être admises aux versements en Italie ces avances doivent se référer à une licence d'importation déjà délivrée par les Autorités compétentes, être insérées dans le contrat d'achat de la marchandise, et correspondre aux usages commerciaux.

Chacun de deux Gouvernements prendra en ce qui le concerne, les mesures nécéssaires pour obliger les importateurs et exportateurs respectifs à régler toutes leurs obligations selon les dispositions du présent Accord provisoire.

Art. 6. — Pour ce qui concerne les versements des importateurs des deux Pays, prévus à l'art. 3 du présent Accord provisoire, la conversion en lires et en marks finlandais se fera d'après les règles suivantes:

a) L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et le Suomen Pankki fixeront d'un commun accord le cours du change entre la lire italienne et le mark finlandais; ce cours sera appliqué pour la conversion en lires des dettes libellées en marks finlandais, et respectivement, pour la conversion en marks finlandais des dettes libellées en lires.

b) Les dettes libellée en devise autre que la lire et le mark finlandais seront converties en marks finlandais en Finlande et en lires italiennes en

Italie aux cours officiels d'Helsinki et de Rome respectivement, le jour précédent celui du versement.

Les changes appliqués en conformité des dispositions visées aux lettres *a*) et *b*) ont un caractère provisoire, le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance. Les versements supplémentaires que le débiteur aurait éventuellement à faire seront également effectués par la voie du clearing.

Art. 7. — Les compensations privées déjà approuvés de la part de l'Italie et en cours d'exécution au moment de la signature du présent Accord provisoire ne seront pas soumises aux dispositions de l'Accord même.

Les nouvelles opérations de compensation privée ne pourront avoir lieu qu'avec le consentement des deux Instituts de compensation.

Art. 8. — Le présent Accord provisoire est applicable seulement aux marchandises qui d'après les dispositions en vigueur dans le Pays importateur sont considérées comme marchandises originaires de l'autre Pays et ne s'applique pas au trafic des marchandises en transit.

Art. 9. — Le Gouvernement italien et le Gouvernement finlandais s'entendront sur les formes à adopter pour le règlement des dettes italiennes en Finlande et finlandaises en Italie relatives aux échanges commerciaux, effectués entre les deux Pays avant la date de l'entrée en vigueur du présent Accord provisoire.

Art. 10. — Les deux Gouvernements se mettront d'accord pour établir les modalités relatives à l'emploi du solde eventuel des comptes visés à l'art. 3.

Le solde qui résultera éventuellement en faveur de l'Italie sera tout d'abord utilisé pour le règlement des créances finlandaises arriérés.

En tout cas une première liquidation sera effectuée le 31 mars 1937.

Art. 11. — L'Istituto Nazionale per i cambi all'estero et le Suomen Pankki se mettront d'accord sur les modalités techniques nécessaires à assurer le fonctionnement régulier du présent Accord provisoire.

Art. 12. — Le présent Accord provisoire entrera en vigueur à la date de sa signature et aura effet jusqu'au 31 mars 1937. Il sera considéré renouvelé par tacite reconduction par périodes trimestrielles s'il ne sera pas dénoncé avec un préavis d'un mois.

En foi de quoi a signé le présent Accord provisoire.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 28 septembre 1936.

Pour l'*Italie*:
CIANO.

Pour la *Finlande*:
VON KNORRING — WALTER CRÄSBECK.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

Regio Decreto-Legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955. — *Disciplina della produzione e della utilizzazione della canapa.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visti il R. decreto-legge 12 giugno 1932, n. 903, la legge 22 dicembre 1932, n. 933, ed il R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, che apportano modifiche alla predetta legge;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, che approva il regolamento relativo alla detta legge;

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visti i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste costitutivi dei Consorzi provinciali obbligatori per la difesa della canapicoltura nelle provincie di Bologna, Cuneo, Ferrara, Modena, Napoli, Rovigo, Torino;

Visto il decreto interministeriale in data 22 dicembre 1934 costitutivo della Federazione nazionale dei Consorzi per ua difesa della canapicoltura;

Visti i Regi decreti-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 85, e 3 febbraio 1936-XIV, n. 279, per la disciplina della produzione e del mercato della canapa;

Visto il R. decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, recante provvedimenti per lo sviluppo della coltura del cotone e per la produzione dei succedanei;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1644, contenente provvedimenti per l'attuazione del R. decreto-legge 9 marzo 1936, n. 625, recante disposizioni per promuovere lo sviluppo delle colture di cotone e la produzione dei succedanei;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la produzione e l'utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Alla Federazione nazionale dei Consorzi per la difesa della canapicoltura (Federcanapa) è affidato il compito di coordinare e vigilare con unità di direttive e di organizzazione la produzione ed il mercato della canapa prodotta nel Regno.

Art. 2. — I Consorzi provinciali obbligatori per la difesa della canapicoltura eserciteranno le funzioni loro affidate anche nelle zone non comprese

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 18 novembre 1936-XV.

nei limiti attuali della propria circoscrizione. Tali zone saranno di volta in volta aggregate ai Consorzi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta della Federcanapa, e ciò fino a quando nelle zone stesse non sia stata effettuata separata costituzione di Consorzio.

Art. 3. — La Federcanapa, entro il mese di novembre di ogni anno, sulla base dei risultati della produzione conseguita e delle eventuali rimanenze in paese delle annate precedenti e delle possibilità di collocamento di queste presso l'industria nazionale e con le richieste dell'estero, predisporrà un piano per le semine della campagna successiva allo scopo di disciplinare la produzione.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su parere della Federcanapa, fisserà con proprio decreto le superfici da coltivarsi in ogni singola Provincia.

La Federcanapa, a mezzo dei Consorzi dipendenti, distribuirà ad ogni azienda la licenza di coltivazione come pure la licenza per la produzione delle relative sementi.

Nell'assegnare tali licenze la Federcanapa terrà presenti le domande che perverranno a tale scopo, avuto riguardo alle coltivazioni effettuate nelle precedenti annate.

Solo le aziende in possesso di licenza possono e devono effettuare le coltivazioni.

Nei casi riconosciuti di forza maggiore le licenze potranno essere annullate dalla Federcanapa.

La Federcanapa dovrà istituire un rigoroso controllo delle superfici coltivate e contro i trasgressori si procederà a norma dell'articolo 23 del presente decreto.

Art. 4. — La Federcanapa predisporrà a mezzo di Consorzi provinciali gli ammassi obbligatori della canapa e delle sementi delle piante tessili di produzione nazionale.

Il funzionamento degli ammassi sarà regolato dalle presenti norme e da quelle di attuazione proposte dalla Federcanapa e approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto Ministeriale.

La Federcanapa dispone dei quantitativi di prodotto ammassati dai Consorzi provinciali.

Art. 5. — La gestione tecnico-amministrativa-contabile degli ammassi deve essere nettamente distinta dalla gestione e dalla contabilità generale dei Consorzi provinciali obbligatori per la difesa della canapicoltura.

Detta gestione è affidata ad un Consiglio di amministrazione di cinque membri nominati dalla Commissione amministrativa del Consorzio fra i maggiori interessati, i quali durano in carica due anni e possono essere confermati.

Con delibera della Commissione amministrativa i membri stessi possono essere in ogni tempo sostituiti.

Il funzionamento del Consiglio sarà regolato da norme emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6. — Tutta la canapa di produzione nazionale deve essere conferita agli ammassi provinciali per la vendita collettiva secondo le norme di cui al presente decreto.

Sotto la denominazione canapa si intendono la canapa in bacchetta non macerata, la canapa verde stigliata, la canapa macerata, le stoppe, gli scarti e i canaponi.

L'obbligo del conferimento spetta al produttore o a chiunque abbia titolo per disporre della canapa che deve essere conferita.

I detentori di canapa potranno anche cedere a prezzo finito il loro prodotto agli ammassi secondo le norme che potranno essere emanate in esecuzione del capoverso dell'art. 4.

Art. 7. — Gli agricoltori devono notificare al Consorzio competente, entro il termine che per ogni Provincia sarà stabilito ogni anno, con apposita delibera del Consorzio stesso ed in ogni caso non oltre 20 giorni dalla ultimazione della lavorazione, la quantità di canapa prodotta che devono conferire indicando la quantità esatta ed il luogo nel quale è conservato il prodotto.

La consegna effettiva avverrà successivamente alla notifica, su richiesta del Consorzio. Fino al momento della consegna il conferente risponde a titolo di depositario della canapa conferita.

Il Consorzio può consentire che la canapa sia custodita temporaneamente a cura del detentore.

In tal caso il detentore risponde ugualmente, a titolo di depositario, della canapa custodita.

Le quantità eventualmente non consegnate all'ammasso perchè riconosciute dal Consorzio competente come destinate per uso famigliare e che successivamente risultassero eccedenti, potranno essere conferite all'ammasso in qualsiasi momento.

Art. 8. — La canapa conferita all'ammasso rimane di proprietà del conferente. Il conferente attribuisce al Consorzio mandato irrevocabile per la vendita.

I diritti dei terzi non potranno essere fatti valere che sul ricavo della vendita del prodotto e previo regolare atto di notifica al Consorzio.

Art. 9. — All'atto della consegna il Consorzio rilascerà al conferente un bollettino di consegna contenente la indicazione delle quantità, qualità e caratteristiche dedda canapa conferita.

Il Consorzio risponde del prodotto ricevuto, della sua conservazione e della preservazione dai danni di incendio mediante apposita assicurazione.

Art. 10. — Il Consorzio, al fine di ottenere il finanziamento necessario per concedere anticipi ai conferenti all'ammasso, ha facoltà di dare in garanzia la canapa ammassata unicamente agli Istituti autorizzati per l'esercizio del credito agrario, alle Casse di risparmio ed ai Monti di pegno di prima categoria.

L'operazione è privilegiata sulla canapa conferita e sul ricavo della vendita con privilegio che segue immediatamente quello per i prestiti agrari di conduzione previsto dalla legge 29 luglio 1927, n. 1509, art. 8, comma primo, e successiva modificazione.

Le operazioni di finanziamento a favore del compratore non possono essere eseguite che dalle altre aziende di credito.

Art. 11. — Il Consorzio deve versare all'Istituto finanziatore le somme anticipate sulla canapa conferita appena hanno luogo le vendite, al fine di estinguere la sovvenzione ricevuta.

L'Istituto finanziatore, ove abbia avuto sovvenzioni dall'Istituto di emissione a fronte di anticipazioni concesse ai Consorzi, deve estinguere tali sovvenzioni via via che incassa dai Consorzi il ricavo delle vendite.

Art. 12. — La ripartizione finale del ricavo delle vendite fra i conferenti ha luogo, dedotte le spese, al momento dell'esaurimento degli ammassi provinciali sulla base della media dei prezzi realizzati e, ove gli ammassi non siano esauriti al 15 settembre di ogni anno, si procede, non oltre il 30 ottobre, al riparto delle somme ricavate per le quantità vendute a quella data.

La canapa residuata andrà a far parte dell'ammasso dell'anno successivo.

Art. 13. — Il riparto finale si effettua con un rendiconto generale predisposto sui rendiconti degli ammassi provinciali e approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta della Federcanapa.

Art. 14. — Gli atti e le quietanze relative alle operazioni di ammasso e

di finanziamento sono esenti da tassa di bollo, registro e scambio, e da ogni altra tassa sugli affari, fatta eccezione per le cambiali.

Le spese di magazzinaggio, custodia, conservazione e lavorazione, assicurazione incendi, trasporti, nonchè gli interessi sugli anticipi, sono a carico dei conferenti all'ammasso.

Art. 15. — Alla Federcanapa devono essere comunicati dai singoli Consorzi i movimenti di entrata e di uscita dell'ammasso e quant'altro può interessare gli ammassi stessi.

Art. 16. — E' fatto obbligo a chiunque detenga a qualsiasi titolo sementi di canapa di fare denuncia con lettera raccomandata, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Federcanapa, delle sementi detenute, indicando la qualità e quantità delle sementi, il proprietario, il luogo ove esse sono conservate e la loro destinazione.

Art. 17. — L'importazione dei semi di canapa, a qualsiasi uso siano destinati, non può essere effettuata che a mezzo della Federcanapa.

Art. 18. — La produzione delle sementi di canapa può essere affidata ovvero ordinata dalla Federcanapa ad aziende e coltivatori di determinate zone prescelte dalla Federcanapa stessa.

Le determinazioni della Federcanapa sono obbligatorie per gli interessati, salvo ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine perentorio di giorni 15 dalla data di ricevimento della comunicazione relativa.

Art. 19. — La Federcanapa provvederà, ove occorra, all'attrezzatura tecnica per la selezione e la lavorazione delle varie qualità di semente, valendosi anche della collaborazione degli Istituti sperimentali esistenti.

La Federazione stessa costituirà appositi Comitati per lo studio sperimentale della migliore adattabilità delle diverse varietà delle sementi alle zone agrarie del Regno.

Art. 20. — I prezzi di vendita delle sementi di canapa saranno determinati dalla Federcanapa ed approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 21. — La Federcanapa presenterà per l'approvazione dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni le modifiche allo statuto attualmente vigente al fine di adeguarlo alle nuove attribuzioni previste dalla presente legge.

Art. 22. — Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, sarà punito con l'ammenda fino alla metà del valore del prodotto a cui si riferisce l'inadempienza e, ove ciò non possa essere determinato, con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Art. 23. — Le contravvenzioni alle norme del presente decreto possono essere accertate anche dal personale della Federcanapa che sia munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 24. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 novembre 1936 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. — *Agevolezze per l'ammissione ai pubblici concorsi per l'anno XV.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1936-XIV, n. 100;
Ritenuta l'urgenza e la necessità di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per l'ammissione ai concorsi compresi nel manifesto approvato con decreto del Duce del 3 ottobre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 di detto mese, il limite massimo di età previsto dai regolamenti di ciascuna Amministrazione è elevato a 35 anni a favore dei richiamati alle armi per mobilitazione o per esigenze eccezionali, i quali potranno essere ammessi ai concorsi medesimi anche se per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso per lo stesso impiego.

Con l'aumento del limite di età di cui al precedente comma si cumulano gli aumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

I precedenti commi si applicano anche ai candidati che siano stati richiamati alle armi nelle circostanze ivi indicate, i quali all'atto della presentazione delle domande di ammissione ai concorsi non si trovino più in servizio militare.

Art. 2. — Coloro che si trovino ad aver superato il limite massimo di età prescritto per il reclutamento nei ruoli per i quali i concorsi a suo tempo vennero indetti e poi sospesi ed ai quali essi avevano chiesto di partecipare, sono ammessi ai concorsi nei ruoli stessi banditi per l'anno XV indipendentemente dal requisito dell'età.

Art. 3. — Al personale statale attualmente in servizio civile non di ruolo comunque denominato, che dopo la pubblicazione del R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, ed entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbia riportata idoneità in un pubblico concorso per nomine nei ruoli del personale di gruppo *A*, *B* e *C* o parificabili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, non si applica alcun limite di età per l'ammissione ai concorsi dello stesso gruppo compresi nel manifesto approvato con decreto del Duce in data 3 ottobre 1936-XIV.

Art. 4. — Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per i concorsi per i quali alla data medesima sia scaduto il termine di presentazione delle domande ma non abbiano avuto inizio le prove scritte di esame, le Amministrazioni interessate dovranno concedere agli aspiranti un congruo termine, comunque non inferiore a dieci giorni, per la presentazione delle domande.

---

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 292 del 18 dicembre 1936-XV.

Art. 5. — Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1936 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 15 novembre 1936-XV. — *Normalizzazione dei materiali metallici ed estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni agli stabilimenti dichiarati ausiliari.* (1)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R.decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 luglio 1936-XIV, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali agli stabilimenti dichiarati ausliari per legge 14 dicembre 1931, n. 1699;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza delle unificazioni UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 6 novembre 1936-XV;

Decreta:

Art. 1. — Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle Aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle società, ditte, istituti, ed enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 12 dicembre 1936-XV.

stabilimenti dichiarati ausiliari è obbligatoria l'osservanza della unificazione contenuta nelle seguenti tabelle:

UNI 199 — 4 aprile 1933-XI: Viti a testa quadra, grezze. Gambo parzialmente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

UNI 200 — 4 aprile 1933-XI: Viti a testa quadra, grezze. Gambo interamente filettato. Filettatura sistema metrico serie MA.

UNI 201 — 4 aprile 1933-XI: Viti a testa quadra larga, grezze. Filettatura sistema metrico serie MA.

UNI 212 — 4 aprile 1933-XI: Dadi quadri, grezzi. Filettatura sistema metrico serie MA.

UNI 213 — 4 aprile 1933-XI: Dadi quadri bassi, lavorati (tranciati lucidi). Filettatura sistema metrico serie MA.

Art. 2. — Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre, per la produzione e per la provvista dei materiali nuovi, dal 15° giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, per i materiali già regolamentari, dal compimento di un anno dalla data stessa. Pertanto, entro quest'ultimo termine, i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazione di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolari difficoltà.

Art. 3. — Ogni qualvolta, Amministrazioni od Enti, cui è devoluta la osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o di sostituzione, sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono corrispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 4. — Nei contratti di acquisto e conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito e specifico articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'ossercanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5. — Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI, di Milano (Foro Bonaparte, 16). Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, sono cedute, dallo stesso Ente, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autentneate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6. — E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti di cui all'art. 1 dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 novembre 1936 - Anno XV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 novembre 1936-XV. — *Normalizzazione dei materiali metallici ed estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni agli stabilimenti dichiarati ausiliari.* (1)

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato.

Vista la legge 14 dicembre 1931, n. 1699, relativa alla disciplina di guerra;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 18 marzo 1935 circa l'obbligo di inserire nei contratti un'apposita clausola per l'osservanza delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 21 luglio 1936-XIV, circa l'estensione agli stabilimenti dichiarati ausiliari militari dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 16 novembre 1936-XV;

Decreta:

Articolo unico. — A completamento delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto del Capo del Governo in data 21 luglio 1936-XIV, l'obbligo dell'osservanza per gli stabilimenti dichiarati ausiliari militari riflette anche le tabelle di unificazione rese di obbligatoria osservanza con decreti del Capo del Governo in data 22 febbraio 1936, 4 aprile 1936, 26 giugno 1936 e 21 luglio 1936, e relative a: gomme e cerchi da bicicletta (tabelle UNI 226 a 233), unificazioni aeronautiche (tabelle UNI 284 a 289), chiavi di manovra (tabelle UNI 302 a 313), temperatura di riferimento per misure lineari (tabella UNI 314), conversione pollici-millimetri (tabelle UNI 315 a 321), viti metriche con testa ad intaglio (tabelle UNI 234 a 283), cavi di accensione per motori a scoppio (tabelle UNI 322 a 325).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 novembre 1936 - Anno XV.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 12 dicembre 1936-XV.

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1936-XIV. — *Norme per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali fra l'Italia e la Danimarca.* (1)

IL CAPO DEL GOVERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE, PER GLI AFFARI ESTERI PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni di cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministro per le finanze per l'importazione di alcune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente l'importazione di merci in compensazione;

Decreta:

Art. 1. — Chiunque debba provvedere a pagamenti di merci che, secondo le disposizioni in vigore, sono considerate come originarie e provenienti dalla Danimarca e che si riferiscano, sia direttamente che indirettamente ad importazioni già effettuate o da effettuare, a datare dal 24 ottobre 1936 è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in corone danesi si farà al cambio fissato di comune accordo tra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Danmarks Nationalbank (Banca Nazionale di Danimarca).

La conversione delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma del giorno antecedente quello del versamento.

Sono del pari obbligati a versare alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero coloro che debbono provvedere a pagamenti di merci danesi importate in Italia anteriormente al 24 ottobre 1936.

Se il versamento viene effettuato anteriormente al 30 novembre 1936 il successivo trasferimento in favore del creditore danese per il tramite dei conti a ciò istituiti avrà luogo seguendo l'ordine cronologico della richiesta di divisa o di accreditamento in lire presentata a suo tempo dal debitore italiano presso una Banca intermediaria autorizzata.

Se il versamento verrà effettuato posteriormente al 30 novembre 1936 il successivo trasferimento in favore del creditore danese avrà luogo seguendo l'ordine cronologico della data del versamento stesso.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 25 novembre 1936-XV.

I versamenti effettuati dal debitore non saranno liberatori sino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito. I crediti rappresentati da effetti cambiari saranno regolati secondo la legislazione in vigore per gli effetti cambiari.

Art. 2. — Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3. — Chiunque abbia importato in qualunque tempo, anteriormente al 24 ottobre 1936, merci originarie e provenienti dalla Danimarca e alla stessa data sia ancora obbligato in tutto o in parte al pagamento di dette merci, dovrà entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, per il tramite delle filiali della Banca d'Italia.

Tale denuncia, firmata dal debitore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in duplice esemplare su apposito modulo e conterrà, tra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la descrizione delle merci, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunciante.

Art. 4. — Chiunque importi, in via definitiva o temporanea, posteriormente al 23 ottobre 1936, merce originaria e proveniente dalla Danimarca, è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia dovrà contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce.

Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura delle merci oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Alla denuncia dovrà essere allegata copia della fattura, munita, a prova della sua autenticità, della firma del debitore.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalle Regie dogane, un altro, munito dello stesso visto della dogana, sarà restituito al denunciante, e i rimanenti due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5. — Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Danimarca deve chiedere, preventivamente, speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nelle forme e nella misura che sarranno determinate dall' stituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente e attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

Delle vendite di merci considerate nel presente articolo, che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dar comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro 10 giorni dall'avvenuta vendita mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 6. — Per le merci esportate in Danimarca a partire dal 24 ottobre 1936, l'esportatore è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, una denuncia compilata su apposito modulo in quattro esemplari contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce, e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro forma.

Uno degli esemplari della denuncia, munito del visto della dogana e delle indicazioni del documento emesso, sarà restituito al denunciante, uno sarà trattenuto dalla dogana stessa e gli altri due, muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 7. — Per le merci esportate in Danimarca anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente decreto, saranno ritenuti validi, agli effetti della denuncia di credito di cui al precedente articolo, i benestare bancari all'esportazione rilasciati dalle Banche autorizzate al commercio dei cambi.

Art. 8. — I pagamenti di merci a favore di persone o di Case domiciliate in altro Paese, dovranno essere assoggettati alle regole di cui all'art. 1. Saranno pure assoggettati a dette regole i trasferimenti a conguaglio di differenze di cambio, in dipendenza di quanto è disposto al penultimo capoverso dell'art. 1.

Art. 9. — Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza danesi destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alle filiali della Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle Autorità competenti, essere inseriti nel contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto del versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, d'accordo con l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, potrà consentire compensazioni speciali (private), purchè extra-contingente, e con regolamento tramite *clearing*.

Art. 11. — Le norme di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche alle merci destinate nel territorio della Zona franca di Zara e a quelle destinate nella Zona franca del Carnaro.

Art. 12. — Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti

alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro delle finanze, che fisserà la somma da pagarsi in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi Paesi o con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dalla Danimarca.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in Dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere violazioni di cui al precedente capoverso. Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate all'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dalla Danimarca, importate o da importare in Italia;

c) agli esportatori che abbiano fatto, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà, con suo decreto, la somma da pagare allo Stato, in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 13. — Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni e agli accertamenti per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 14. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato ad accordarsi con la Danmarks Nationalbank sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento del *modus vivendi* stipulato fra i due Governi.

Art. 15. — Il presente decreto ha vigore dal 24 ottobre 1936-XIV.

Roma, addì 24 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: Mussolini.
Il Ministro per le finanze: Di Revel.
p. *Il Ministro per gli affari esteri*: Bastianini.
Il Ministro per la grazia e giustizia: Solmi.
Il Ministro per le corporazioni: Lantini.

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1936-XIV. — *Centri di campionamento di riso lavorato diretto all'estero* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito in legge con la legge 29 novembre 1928, n. 2842, relativo alla determinazione dei tipi e alle denominazioni ufficiali di riso lavorato diretto all'estero e all'applicazione del marchio nazionale di esportazione;

Visto il R. decreto 20 settembre 1928, n. 2232, portante norme integrative delle disposizioni contenute nel richiamato R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1932, n. 55, che autorizza l'Ente nazionale risi a provvedere al campionamento del riso diretto all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1934, relativo ai centri di campionamento nei quali ha luogo il prelevamento dei campioni di riso nazionale diretto all'estero;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1. — Sono dichiarati centri di campionamento, ai sensi del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486:

1) la stazione ferroviaria di Bologna C.;
2) la stazione ferroviaria di Como S. Giovanni;
3) la stazione ferroviaria di Domodossola;
4) il porto e la stazione ferroviaria di Fiume C.;
5) il porto di Genova;
6) la stazione ferroviaria di Luino;
7) le stazioni ferroviarie di Milano;
8) la stazione ferroviaria di Mortara;
9) la stazione ferroviaria di Novara;
10) il porto e la stazione ferroviaria di Savona;
11) la stazione ferroviaria di Torino Smistamento;
12) il porto e le stazioni ferroviarie di Trieste;
13) la stazione ferroviaria di Trino Vercellese;
14) il porto e le stazioni ferroviarie di Venezia;
15) la stazione ferroviaria di Vercelli;
16) la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova.

La competenza e la giurisdizione di ciascun centro di campionamento sono stabilite negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

(1) Pubblicato nella *Gazz. Uff.* n. 253 del 31 ottobre 1936-XV.

Art. 2. — Nei porti di Fiume, Genova, Savona, Trieste e Venezia ha luogo il campionamento.

a) delle partite di riso in arrivo per ferrovia e dirette all'imbarco. Il relativo prelevamento dei campioni deve essere effettuato dopo lo svincolo ferroviario e prima dell'imbarco. La richiesta di campionamento, di cui all'art. 5 del presente decreto, deve essere trasmessa dal mittente al campionatore competente ventiquattro ore prima del carico della merce sul carro ferroviario e, oltre alle indicazioni di cui all'art. 5, deve contenere la designazione del transitario incaricato delle operazioni di svincolo e di imbarco;

b) delle partite provenienti dagli stabilimenti e dai magazzini locali e in arrivo via mare. Il relativo prelevamento dei campioni deve essere effettuato durante le operazioni di carico per l'imbarco e la richiesta di campionamento deve essere trasmessa al campionatore competente quarantotto ore prima dell'imbarco stesso.

Art. 3. — Per le spedizioni dirette all'estero via terra dalle stazioni sottonotate, il prelevamento dei campioni avviene all'atto del caricamento della merce sul carro ferroviario e prima della conclusione del contratto di trasporto:

1) stazione ferroviaria di Vercelli (centro di Vercelli);
2) stazione ferroviaria di Asigliano Vercellese (centro di Vercelli);
3) stazione ferroviaria di Balzola Martinetta (centro di Vercelli);
4) stazione ferroviaria di Bianzè (centro di Vercelli);
5) stazione ferroviaria di Borgo Vercelli (centro di Vercelli);
6) stazione ferroviaria di Olcenengo (centro di Vercelli);
7) stazione ferroviaria di Pertengo (centro di Vercelli);
8) stazione ferroviaria di Tronzano (centro di Vercelli),
9) stazione ferroviaria di Trino Vercellese (centro di Trino Vercellese):
10) stazione ferroviaria di Fontanetto Po (centro di Trino Vercellese);
11) stazione ferroviaria di Palazzolo Vercellese (centro di Trino Vercellese);
12) stazione ferroviaria di Novara (centro di Novara);
13) stazione ferroviaria di Borgo Lavezzaro (centro di Novara);
14) stazione ferroviaria di Ponzana (centro di Novara);
15) stazione ferroviaria di Trecate (centro di Novara);
16) stazione ferroviaria di Vespolate (centro di Novara);
17) stazione ferroviaria di Mortara (centro di Mortara);
18) stazione ferroviaria di Candia Lomellina (centro di Mortara);
19) stazione ferroviaria di Garlasco (centro di Mortara);
20) stazione ferroviaria di Gropello Cairoli (centro di Mortara);
21) stazione ferroviaria di Robbio (centro di Mortara);
22) stazione ferroviaria di Sannazzaro (centro di Mortara);
23) stazione ferroviaria di Tromello (centro di Mortara);
24) stazione ferroviaria di Valle (centro di Mortara);
25) stazione ferroviaria di Vigevano (centro di Mortara);
26) stazione ferroviaria di Milano (centro di Milano);
27) stazione ferroviaria di Melegnano (centro di Milano);
28) stazione ferroviaria di Pavia (centro di Milano);
29) stazione ferroviaria di Bologna (centro di Bologna);
30) stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova (centro di Verona);
31) stazione ferroviaria di Caldiero (centro di Verona) per le sole spedizioni dirette a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;
32) stazione ferroviaria di Parona di Valpolicella (centro di Verona) per le sole spedizioni dirette a Brennero o a S. Candido;
33) stazione ferroviaria di S. Bonifacio (centro di Verona) per le sole spedizioni dirette a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;

34) stazione ferroviaria di S. Martino Buonalbergo (centro di Verona) per le sole spedizioni dirette a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;

35) stazioni ferroviarie di Venezia (centro di Venezia);

36) stazione ferroviaria di Portogruaro (centro di Venezia) per le sole spedizioni dirette a Brennero, a S. Candido, a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume.

37) stazione ferroviaria di Sesto Rechena (centro di Venezia) per le sole spedizioni dirette a Brennero, a S. Candido, a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fume;

38) stazione ferroviaria di Treviso (centro di Venezia);

39) stazione ferroviaria di Meolo (centro di Venezia) per le sole spedizioni dirette a Brennero, a S. Candido, a Tarvisio, a Piedicolle, a Postumia o a Fiume;

40) stazioni ferroviarie di Trieste (centro di Trieste);

41) stazione ferroviaria di Fiume C. (centro di Fiume).

La richiesta di campionamento di cui all'art. 5 del presente decreto deve essere inviata 24 ore prima del caricamento all'incaricato del servizio nella stazione in cui il campionamento deve avvenire.

Art. 4. — Per le spedizioni dirette all'estero via terra dalle stazioni non comprese nell'articolo precedente, il prelevamento dei campioni viene eseguito con interruzione di viaggio nelle seguenti stazioni dipendenti ciascuna dal centro di campionamento rispettivamente indicato:

1) stazione ferroviaria di Savona (centro di Savona);
2) stazione ferroviaria di Torino Smistamento (centro di Torino);
3) stazione ferroviaria di Domodossola (centro di Domodossola);
4) stazione ferroviaria di Luino (centro di Luino);
5) stazione ferroviaria di Como S. Giovanni (centro di Como);
6) stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova (centro di Verona);
7) stazione ferroviaria di Venezia Mestre (centro di Venezia);
8) stazione ferroviaria di Fiume C. (centro di Fiume).

La tabella unita al presente decreto indica per ciascuna stazione di partenza quale delle stazioni suindicate funziona da centro di campionamento in rapporto a ciascun transito di confine. Le tasse di trasporto ed i termini di resa sono da computarsi per la via più breve, anche nei casi in cui la tabella predetta segni l'istradamento del trasporto per una via diversa.

La ditta mittente deve apporre su ognuno dei tagliandi della lettera di vettura che accompagna il trasporto, e precisamente nell'angolo superiore sinistro del recto e nel corrispondente angolo destro del verso due etichette verdi delle dimensioni di cm. 14×cm. 4, con la dicitura:

"Trasporto da trattenere a . . . . per il campionamento"

opportunamente completata. Altre etichette bianche con la stessa dicitura, di cm. 30×cm. 20, per cura dello stesso mittente, debbono essere apposte sulle pareti laterali del carro.

Qualora la stazione dalla quale parte la merce non fosse nominata nell'unita tabella, il mittente deve indicare come stazione di campionamento quella compresa nelle otto suelencate, più prossima al transito di confine per il quale la merce deve uscire dal Regno.

In nessun caso l'indicazione del centro di campionamento può essere mutata in corso di trasporto.

La richiesta di campionamento di cui all'art. 5 del presente decreto deve essere inviata quarantotto ore prima del carico al campionatore nella cui giurisdizione è compresa la stazione nella quale deve avvenire l'interruzione del viaggio per l'esecuzione del campionamento.

Art. 5. — La richiesta di campionamento, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, dev'essere compilata per ogni spedizione e deve contenere:

a) il nome il cognome o la ditta del richiedente oppure la ragione o denominazione della società o consorzio richiedente;

b) il numero della dichiarazione assegnato al richiedente, a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486;

c) il tipo o i tipi ufficiali con i quali la merce è classificata;

d) le marche, il numero dei colli e il peso in quintali per ciascun tipo;

e) il transito di confine o il porto d'imbarco al quale la spedizione è diretta, la designazione del destinatario ed eventualmente quella del mittente, quando non sia lo stesso richiedente. Tutte le volte che sia possibile per le esportazioni via mare dovrà indicarsi il nome del piroscafo sul quale la merce dovrà essere imbarcata e il porto di destinazione;

f) il nome dell'eventuale mandatario incaricato di assistere al campionamento a termini dell'art. 9 del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di campionamento deve essere trasmessa, con lettera raccomandata, o consegnata a mano al campionatore competente nei termini di cui agli articoli 2 3 e 4. Essa può anche essere fatta a rischio dell'esportatore mittente, mediante telegramma, semprechè sia inviata in tempo utile.

Art. 6. — E' abrogato il decreto Ministeriale 20 novembre 1934.

Art. 7. — Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 ottobre 1936 - Anno XIV.

Il Capo del Governo: Mussolini.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Rossoni.
Il Ministro per le corporazioni: Lantini.
Il Ministro per le comunicazioni: Benni.

Tabella indicante le stazioni ferroviarie per il campionamento in corso

STAZIONI DI PARTENZA	STAZIONI DOVE HA LUOGO IL			
	Ventimiglia	Modane	Iselle	Pino
Abbiategrasso	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Acquanegra Cremon.	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Alessandria	Savona	Torino Smist	Domodossola	Luino
Balzola	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Belgioioso	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Bevilacqua	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Bonferraro	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Bovolone	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Bressana Bottarone	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Buronzo	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Buttapietra	Savona	Torino Smist.	Verona P. N.	Verona P. N.
Caldiero	Savona	Torino Smist.	Verona P. N.	Verona P. N.
Carisio	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Casalbuttano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Casale Monferrato	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Casale Popolo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Casalpusterlengo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Castel d'Agogna	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Castel d'Ario	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Castelleone	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Castelmaggiore	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Cava Carbonara	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Cava Tigozzi	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Cerea	Savona	Torino Smist	Domodossola	Luino
Certosa	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Cesena	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Chignolo Po	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Cittiglio	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Codogno	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Corsico	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino

(1) Il campionamento ha luogo a partenza a cura del campionatore di Verona.

di trasporto (Art. 4 del Decreto Ministeriale 27 ottobre 1936-XIV)

CAMPIONAMENTO DELLE SPEDIZIONI IN TRANSITO PER

Chiasso	Brennero e S. Candido	Tarvisio	Piedicolle e Postumia	Fiume
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Verona P. N.	Verona P. N.	— (1)	— (1)	— (1)
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.

Segue: **Tabella indicante le stazioni ferroviarie, ecc.**

STAZIONI DI PARTENZA	STAZIONI DOVE HA LUOGO IL			
	Ventimiglia	Modane	Iselle	Pino
Corteolona	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Crema	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Cremona	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Crescentino	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Faenza	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Fara	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Ferrara	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Ferrera Lomellina .	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Fiorenzuola	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Gaggiano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Galliate	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Gambolò-Remondo .	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Gattinara	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Gazzo di Bigarello .	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Imola	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Isola della Scala . .	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Legnago	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Livorno Ferraris . .	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Locate Triulzi . . .	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Lodi	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Lomello	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Magenta	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Mantova	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Marzabotto	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Massarosa	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Mede	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Melzo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Meolo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Minerbe	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Morano sul Po . . .	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino

(1) Il campionamento ha luogo a partenza a cura del campionatore di Verona.

CAMPIONAMENTO DELLE SPEDIZIONI IN TRANSITO PER

Chiasso	Brennero e S. Candido	Tarvisio	Piedicolle e Postumia	Fiume
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	— (1)	— (1)	— (1)	— (1)
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.

Segue: **Tabella indicante le stazioni ferroviarie, ecc.**

STAZIONI DI PARTENZA	STAZIONI DOVE HA LUOGO IL			
	Ventimiglia	Modane	Iselle	Pino
Motta S. Damiano .	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Mozecane	Savona	Torino Smist.	Verona P. N.	Verona P. N.
Nogara	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Olevano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Ospedaletto Lodigiano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Palestro	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Parona Lomellina .	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Parona di Valpolicel.	Savona	Torino Smist.	Verona P. N.	Verona P. N.
Portogruaro	Savona	Torino Smist.	Verona P. N.	Verona P. N.
Ravenna	Savona	Torino Smist	Domodossola	Luino
Reggio Emilia . . .	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Riola	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Rive	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Rovasenda	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Roncan. di Gazzo V.	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Roverbella	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Rovigo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
S Anton. Mantovano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
S. Antonino di Salug.	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino
S. Germano Vercell.	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
S. Mart. Buonalbergo	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
S. Silvestro	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Sambonifacio	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Sanguinetto	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Santhià	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Sartirana	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Sasso	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Secugnago	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Sesto al Reghena . .	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Sizzano	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino

(1) Il campionamento ha luogo a partenza a cura del campionatore di Verona. — (2) Il campiona

CAMPIONAMENTO DELLE SPEDIZIONI IN TRANSITO PER

Chiasso	Brennero e S. Candido	Tarvisio	Piedicolle e Postumia	Fiume
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Verona P. N.	— (2)	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Verona P. N.	— (1)	— (1)	— (1)	— (1)
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	— (1)	— (1)	— (1)
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	— (1)	— (1)	— (1)
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre
Como S. G.	— (2)	— (2)	— (2)	— (2)
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.

mento ha luogo a partenza a cura del campionatore di Venezia.

Segue: **Tabella indicante le stazioni ferroviarie, ecc.**

STAZIONI DI PARTENZA	STAZIONI DOVE HA LUOGO IL			
	Ventimiglia	Modane	Iselle	Pino
Soresina	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Terranova Monferr.	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Torreberetti	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Varese	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Vigasio	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Villafran. di Verona	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Villamaggiore . . .	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Vinzaglio Torrione .	Torino Smist.	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Voghera	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino
Zinasco	Savona	Torino Smist.	Domodossola	Luino

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per l'agric. e le foreste:
ROSSONI.

CAMPIONAMENTO DELLE SPEDIZIONI IN TRANSITO PER

Chiasso	Brennero e S. Candido	Tarvisio	Piedicolle e Postumia	Fiume
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.	Verona P. N.
Como S. G.	Verona P. N.	Verona P. N.	Venezia Mestre	Venezia Mestre

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1936-XV, n. 1329. — *Concorso interno per n. 60 posti di Capo squadra cantonieri.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 8 dicembre 1936-XV, n. PAG. 040/24/152736 del Servizio Personale e Affari Generali;
Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio Decreto Legge 7 aprile 1925, n. 405;
Udito il Consiglio d'amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per N. 60 posti di Capo squadra cantonieri con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Roma, li 15 dicembre 1936-XV.

Il Ministro: BENNI.

NORME PER ESAMI DI CONCORSO INTERNO A 60 POSTI DI CAPO SQUADRA CANTONIERI
(Grado 13°)

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del Personale è indetto un concorso a 60 posti di Capo squadra cantonieri.

2. — Potranno partecipare al concorso i Cantonieri ed i Guardiani stabili di età non inferiore ad anni 25 e con anzianità di servizio non inferiore a due anni alla data di pubblicazione delle presenti norme.

3. — Gli agenti che si trovino nelle volute condizioni e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare, pel tramite gerarchico, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti norme sul Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta bollata da L. 6, indirizzata alla Direzione Generale - Servizio Lavori e Costruzioni.

4. — I Capi delle Sezioni Lavori dalle quali dipendono gli aspiranti, trasmetteranno al Servizio Lavori e Costruzioni le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei rispettivi fogli matricolari per la parte riguardante le sole punizioni e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante, sulla condotta, diligenza, capacità, attitudini alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate. Dovrà essere inoltre trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione, per ognuno di essi, delle date di nascita e di nomina a ruolo delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1932-1936; nonchè, eventualmente, della data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista; se sia ex combattente della guerra 1915-18, se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19 agosto 1927, n. 1711, ed alle istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11 otto-

bre 1934, n. 1716, approvate col D. M. 16 aprile 1935, n. 2845, e, infine, se abbia partecipato, come militare, alla campagna in Africa Orientale.

5. — La Commissione esaminatrice, nominata dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni, sarà presieduta da un funzionario di grado non inferiore al 4° e composta di due membri di grado non inferiore al 6°.

In caso di impedimento di uno dei membri, esso verrà sostituito definitivamente da altro, pure da nominarsi dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni.

6. — Le ammissioni agli esami saranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice in relazione alle disposizioni degli art. 61 e 62 del Regolamento del personale, in base agli elementi di cui al precedente punto 4 e dopo avere assunte quelle maggiori informazioni che riterrà del caso.

Agli agenti ammessi al concorso verrà notificato, a cura del Presidente della Commissione esaminatrice e per il tramite dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo gli esami.

7. — Le prove saranno scritte ed orale.

Le prove scritte saranno tre e consisteranno:

PRIMA PROVA. — Svolgimento di un tema sù argomento riguardante le mansioni del Capo squadra cantonieri, da servire anche come saggio di composizione italiana;

SECONDA PROVA — Soluzione di un problema di aritmetica elementare, in relazione al punto *a*) del programma per la prova orale;

TERZA PROVA — Compilazione di documenti di servizio di competenza dei Capi squadra cantonieri, relativi al personale, all'impiego ed al ricavo dei materiali della linea od a regolamenti di esercizio o di polizia ferroviaria.

8. — L'incarico della compilazione dei temi delle prove scritte è deferito alla Commissione esaminatrice, la quale ha pure facoltà discrezionali per determinare le norme per la disciplina degli esami stessi.

La prova orale verterà sulle materie indicate ai punti *a*) e *b*) del programma di cui appresso.

9. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice è di 10 per ciascuna prova scritta e di 30 per la prova orale.

10. — Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno riportare almeno 63/90 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte, e non meno di 18/30 dei punti attribuiti a ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno ottenere almeno 63/90 del numero dei punti di cui la Commissione dispone per tale prova.

Potranno essere inoltre attribuiti da 1 a 10 punti aggiuntivi per ciascun concorrente in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 4.

11. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna prova e sui requisiti di attitudine alla dirigenza, condotta e capacità, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

12. — La graduatoria di merito sarà così formata dalla Commissione esaminatrice dando — a parità di voti — la precedenza agli agenti ex combattenti o che abbiano benemerenze fasciste, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del Personale modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716 (tenute presenti anche le disposizioni di cui il R. D. L. 2 giugno 1936, n. 1172) con preferenza a coloro che abbiano riportato per i detti

titoli una maggiore puntazione. In mancanza delle dette benemerenze — sempre a parità di voti — sarà tenuto conto dell'anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale, e del maggior carico di famiglia.

13. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria come sopra compilata saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

14. — I dichiarati vincitori saranno assegnati alle funzioni superiori secondo l'ordine della graduatoria di merito mano a mano che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere, prima di ottenere la promozione, un periodo di favorevole esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi.

15. — Coloro i quali si rifiutassero di raggiungere, o non raggiungessero nel termine fissato la destinazione che verrà loro assegnata, saranno considerati rinunciatari alla promozione, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del Personale e decadranno da ogni diritto.

16. — Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi motivo eliminati dalla graduatoria d'esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il numero dei posti messi a concorso, seguendo l'ordine della graduatoria.

17. — La graduatoria di merito, approvata dal Ministro, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

18. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite per la disciplina degli esami sarà escluso dal concorso.

PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE

a) *Aritmetica e geometria* — Prime quattro operazioni sui numeri interi e con poche cifre decimali — Prime nozioni di geometria piana: misurazione delle più elementari figure piane (quadrato, rettangolo, triangolo, trapezio, circolo) e dei solidi più semplici (cubo, prisma, piramide, cono e loro tronchi, sfera) — Applicazione pratica nella misurazione di cumuli di materie aventi forma geometrica — Unità di misura del sistema metrico decimale e loro multipli e sottomultipli più comuni.

b) *Materie di servizio* — Regole sulla costruzione, manutenzione, rifacimenti e rinnovamenti dei binari e dei deviatoi semplici, doppi e tripli, inglesi semplici e doppi e intersezioni. Conoscenza dei vari materiali occorrenti per l'armamento del binario secondo il tipo in uso sulla linea a cui l'agente è adibito — Calibro dell'armamento in piena linea (rettifilo o curva), in corrispondenza della cerniera degli aghi e del cuore dei deviatoi. Sopraelevazione della rotaia esterna nelle curve secondo il raggio della curva ed il gruppo a cui appartiene la linea — Raccordi della sopraelevazione e modo pratico per verificare le sopraelevazioni — Intervallo normale fra le estremità delle rotaie — Rotaie più corte nella fila interna delle curve e loro posa — Controrotaie: loro impiego e modalità di posa nei passaggi a livello e nei deviatoi — Sezioni normali del corpo stradale e della massicciata; risanamento parziale o totale — Chiusura delle stazioni e delle linee. Impianto e manutenzione delle siepi — Conoscenza ed uso dei vari attrezzi necessari per il servizio di manutenzione — Spazio libero per la sicura circolazione dei convogli — Conoscenza dei materiali e pezzi essenziali degli impianti ed apparati di stazione (piattaforme, gru idrauliche e da pesi, stadere a ponte, segnali nelle loro varie forme e tipi, sagome limite di carico, ecc) — Tracciamenti con paline e misurazioni del terreno — Istruzioni per il personale

di vigilanza della linea — Regolamento sui segnali e sue appendici — Regolamento sulla circolazione dei treni per la parte interessante il servizio di linea — Disposizioni relative alla circolazione dei carrelli — Principali disposizioni del Regolamento di polizia ferroviaria — Distanze legali dalla ferrovia delle piantagioni, delle escavazioni, dei fabbricati in muratura, delle costruzioni in legno e paglia, delle materie combustibili, delle fornaci e fucine — Verbali di contravvenzione e denuncie di reato — Istruzioni relative al maneggio ed impiego delle traverse iniettate e per l'uso dei petardi da segnalamento — Doveri del capo squadra cantonieri in condizioni normali (disciplina, ispezioni al binario, alle piattaforme, ai segnali a disco, alle cunette e fossi di guardia e di scolo, alle opere d'arte, alle chiusure, ai pozzi di acqua potabile, ai pozzi neri, alle linee telegrafiche) — Provvedimenti da prendere in occasione di nevicate, inondazioni, frane sviamenti, ecc. — Custodia, assicurazione ed uso dei carrelli — Scorta dei treni materiali — Organizzazione normale del personale di guardia e di lavoro, norme pratiche in vigore per casi eccezionali (sostituzioni, malattie ecc.), denuncie d'infortuni sul lavoro — Presenza del personale; impiego e ricavo dei materiali e rapporti relativi.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	L. 16.00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Appendice N. 3 all'Ordine Generale N. 1 - 1934.

Indennità di malaria

In seguito all'apertura all'esercizio della linea Noto-Pachino (O. S. n. 55-1935) ed all'attivazione del prolungamento, fino a Lucera Città, della linea Foggia-Lucera (O. S. n. 110-1935), la classificazione malarica delle linee stesse è quella risultante dall'unito allegato A, e ciò dalla data delle rispettive aperture all'esercizio agli effetti dell'art. 30 delle disposizioni sulle competenze accessorie.

ALLEGATO *A* all'Appendice n. 3 all'Ordine Generale n. 1 - 1934-XII

Elenco delle modificazioni da apportarsi alla classificazione delle località malariche di cui l'allegato A all'Ordine Generale n. 1 - 1934-XII

LINEE e numero d'ordine	Progressive chilometriche estreme		Lunghezza dei tratti	Fabbricati compresi nelle zone malariche			Classificazione delle zone malariche
	dal chilometro	al chilometro		Stazioni e fermate	Case cantoniere dalla	Case cantoniere alla	
Foggia-Lucera Città — 85 —	0+700	19+983	19+283	Vaccarella - Pellegrini - Lucera - Lucera Città.	1+754	19+495	lieve
Noto-Pachino — 118 bis —	1+000	1+500	0+500	—	1+344		lieve
	8+500	14+100	5+600	Roveto Bimmisca.	9+491	13+868	lieve
	16+800	27+543	10+743	S. Lorenzo Lo Vecchio - Marzamemi - Pachino.	17+679	26+698	lieve

Ordine di servizio N. 1.

Servizio merci da e per le stazioni marittime di Cagliari, Porto Torres e Terranova Pausania.

In relazione al Decreto Ministeriale 4 Dicembre 1935-XIV col quale vengono apportate variazioni all'Allegato 6 delle "Condizioni e Tariffe pel trasporto delle cose" le stazioni marittime di Cagliari, Porto Torres e Terranova Pausania restano abilitate soltanto all'accettazione ed al ricevimento dei trasporti a carro a grande ed a piccola velocità tanto in servizio locale che da e per il mare escluse le spedizioni di veicoli e di bestiame.

Di conseguenza, nella parte 1ª del "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato" — edizione 1-4-1929 — di contro ai nomi delle stazioni di Cagliari Marittima, Porto Torres Marittima e Terranova Pausania Marittima Banchina del Porto, nelle colonne 9 e 10, le indicazioni "G" e "P" dovranno modificarsi in "G (d)" e "P (d)".

Nella parte 1ª della "Prefazione generale all'orario generale di servizio — edizione novembre 1931 — di contro ai nomi delle stazioni di Cagliari Marittima e Porto Torres Marittima, l'indicazione P-vb dovrà essere modificata in "LP-vb".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 2.

Variazioni al Testo della Nomenclatura dei Conti.

(Vedi Ordini di Servizio N. 178-1932 — 129 e 182-1933 — 41 e 134-1934 e 113-1935.

Nella Nomenclatura dei Conti vengono apportate le seguenti aggiunte:

CONTO DI ENRATA

Pag. 30. — Viene istituito il titolo XII-bis "Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli" (analoga aggiunta è da farsi a pag. 3 dell'Indice) con i seguenti conti:

110. — Somme da provvedersi con operazioni di credito per prima dotazione della gestione — partitario 256-I — Usato esclusivamente dal Servizio Ragioneria (Bilancia col conto 145 della spesa).

110-bis. — Ricavo vendite e introiti vari: Usato esclusivamente dal Servizio Approvvigionamenti (Bilancia col conto 146 della spesa).

A) *Carboni*:

1. – Ricavo vendite:
   - *a*) alle Ferrovie dello Stato . . . . part. 256-II
   - *b*) alle Amministrazioni civili e militari . . " 256-III
   - *c*) a privati . . . . " 256-IV
2. – Ricuperi diversi:
   - *a*) accreditamento di deficienze giustificate . . part. 256-V
   - *b*) diversi . . . . " 256-VI

B) *Metalli*:

1. – Ricavo vendita del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami:
   - *a*) alle Ferrovie dello Stato . . . . part. 257
   - *b*) alle Amministrazioni civili e militari . . . " 257-I
   - *c*) a privati . . . . " 257-II
2. – Ricuperi diversi:
   - *a*) accreditamento di deficienze giustificate . . part. 257-III
   - *b*) diversi . . . . " 257-IV

CONTI DI SPESA

Pag. 68. — Viene istituito il titolo XII-bis "Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli" (analoga aggiunta è da farsi a pag. 4 dell'Indice) con i seguenti conti:

145. — Rimborso in conto somme ricevute per prima dotazione della gestione — partitario 877-I — Usato esclusivamente dal Servizio Ragioneria (Bilancia col conto 110 d'entrata).

146. — Spese per acquisti e diverse — Usato esclusivamente dal Servizio Approvvigionamenti (Bilancia col conto 110-bis di entrata).

A) *Carboni*:

1. – Acquisto carboni . . . . part. 877-II
2. – Trasporti, Assicurazioni, carico e scarico . . " 877-III
3. – Spese d'ufficio, delegazioni, commissioni ecc. e rimborsi di spese dell'Amministrazione Ferroviaria:
   - *a*) personale . . . . " 877-IV
   - *b*) diverse . . . . " 877-V

4. – Addebiti diversi:
   a) eccedenze . . . . part. 877-VI
   b) diversi . . . . " 877-VII

5. – Corresponsione d'interessi ed erogazione utili " 877-VIII

B) *Metalli*:
1. – Acquisto del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami . . . . " 878
2. – Trasporti, assicurazioni, carico e scarico . . " 878-I
3. – Spese d'ufficio, delegazioni, commissioni ecc. e rimborsi spese dell'Amministrazione ferroviaria:
   a) personale . . . . " 878-II
   b) diversi . . . . " 878-III
4. – Addebiti diversi:
   a) eccedenze . . . . " 878-IV
   b) diversi . . . . " 878-V
5. – Corresponsione d'interessi ed erogazioni utili . " 878-VI

CONTI FUORI BILANCIO

Pag. 78. — Vengono istituiti i seguenti conti:

14-bis. — Fondo di riserva della gestione del Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli, — usato esclusivamente dal Servizio Approvvigionamenti.

A) Carboni . . . . part. 1175-I
B) Metalli . . . . " 1175-II

14-ter .— Fondo d'assicurazione contro i rischi per i trasporti riguardanti il Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli — part. 1175-III — Usato esclusivamente dal Servizio Approvvigionamenti.

Pag. 84. — Viene istituito il conto:

74-bis. — Acquisti e spese da regolare per conto del Monopolio carboni e metalli — Usato esclusivamente dagli Uffici del Monopolio.

A) Carboni . . . . part. 1287-I
B) Metalli . . . . " 1287-II

Pag. 87. — Viene istituito il conto:

130. — Operazioni per conto del Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli·

A) *Vendite*:
1. – Carboni . . . . part. 1358
2. – Metalli . . . . " 1359

B) *Spese e partite varie*:
1. – Carboni . . . . part. 1360
2. – Metalli . . . . " 1361

Nel contempo vengono apportate le variazioni seguenti:

Pag. 19. — Viene soppresso il sottoconto B — part. 111 del conto 39 — conseguentemente l'annotazione viene così modificata: "C) Usato esclusivamente dal Servizio Ragioneria".

Pag. 30. — La dizione del sottoconto C del conto 103, viene così modificata: "Da parte dell'Opera di previdenza" ed allo stesso conto 103 si aggiunge il sottoconto D) "Da parte del Fondo garanzia cessioni" col N. 248-bis di partitario.

Pag. 31. — Viene soppresso il sottoconto A — part. 263 del conto 115. — L'attuale sottoconto B diviene sottoconto A.

Pag. 51. — La dizione del sottoconto G) del conto 32 viene così modificata: "Assegni agli agenti ex combattenti e per benemerenze fasciste". All'annotazione devesi aggiungere "e articoli 2 e 3 del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716".

Pag. 67. — La dizione del sottoconto C del conto 140 viene così modificata: "Per le Cooperative finanziate dall'Opera di Previdenza" ed al detto conto si aggiunga il sottoconto:

D) Per le cooperative finanziate dal fondo garanzia cessioni:

1. - Per annualità ordinarie . . . . part. 867-bis

2. - Per riscatti in unica soluzione o ratizzati . . " 867-ter

Pag. 69. — Viene soppresso il sottoconto A — part. 884 del c/ 151 con la relativa annotazione. — L'attuale sottoconto B diviene sottoconto A.

Pag. 77. — Dal conto 2 viene soppresso il sottoconto B col part. 1159 e l'annotazione resta così modificata: "A) Usato ecc.".

Pag. 87. — E' soppresso il conto 133 col relativo partitario 1363 ed annotazione.

Ordine di servizio N. 3.

Scioglimento del Consorzio "Carvino" di Milano.

Il Consorzio "Carvino" di Milano ha deliberato il suo scioglimento con decorrenza 1° gennaio 1936.

L'O. S. 242/1932 resta quindi abrogato ed il diritto di disporre dei carri serbatoio in esso indicati passa nuovamente ai singoli proprietari senza alcuna altra ingerenza del Consorzio stesso.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8 *e* 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 1.

Prezzi del vestiario uniforme della Milizia Ferroviaria — Trattenute e contributi individuali mensili.

A seguito della Circolare n. 12 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 17 del 25 aprile s. a.) e con riferimento a quanto è stabilito dall'art. 2 dell'Istruzione n. 1-1935, si avverte che a decorrere dal 1° ottobre 1935, e fino a nuovo avviso, i prezzi del vestiario uniforme per gli agenti appartenenti alla Milizia ferroviaria, da addebitare sui conti correnti individuali (Mod. R. 85-bis) per le forniture dirette od indirette, sono i seguenti:

UFFICIALI

Giubba di stoffa grigio-verde, confezionata	L. 250 —
Pantaloni corti di stoffa grigio-verde, confezionati	» 110 —
Pantaloni lunghi di stoffa grigio-verde, confezionati	» 120 —
Cappotto di servizio, confezionato	» 350 —
Cappotto di panno nero, confezionato	» 425 —
Impermeabile	» 200 —
Oggetti accessori, a corpo	» 450 —

SOTTUFFICIALI

Giubba di panno speciale grigio-verde, confezionata	L. 163 —
Pantaloni di panno speciale grigio-verde, confezionati	» 84 —
Cappotto di panno, confezionato	» 264 —
Impermeabile gommato	» 105 —
Camicia nera con cravatta	» 15 —
Copricapo di panno speciale, con trofeo, per sottufficiali	» 32 —
Gambali di cuoio nero	» 30 —
Zainetto di tela impermeabile grigio-verde	» 27 —
Bandoliera con fondina e correggiuola	» 36 —
Borsa di pelle nera	» 85 —
Guanti di pelle	» 7 —
Foderina impermeabile per copricapo	» 3 —
Oggetti accessori, a corpo	» 15 —

GRADUATI DI TRUPPA E CAMICIE NERE

Giubba di panno grigio-verde, confezionata	L. 100 —
Pantaloni di panno grigio-verde, confezionati	» 49 —
Giubba di tela grigia, confezionata	» 49 —
Pantaloni di tela grigia, confezionati	» 27 —
Cappotto di panno, confezionato	» 243 —
Impermeabile gommato	» 105 —
Camicia nera con cravatta	» 15 —
Copricapo di panno, per truppa	» 17,50
Copricapo per uniforme estiva	» 16,50
Gambali di cuoio nero	» 30 —
Zainetto di tela impermeabile grigio-verde	» 27 —
Bandoliera con fondina e correggiuola	» 36 —
Borsa di pelle nera	» 85 —
Guanti di pelle	» 7 —
Foderina impermeabile per copricapo	» 3 —
Oggetti accessori a corpo	» 10 —

Dalla data suddetta i contributi e le trattenute mensili da registrare sui menzionati conti correnti individuali sono i seguenti:

CONTRIBUTI MENSILI

Ufficiali, Sottuficiali, Graduati e Camicie Nere in servizio . . L. 25,05
Ufficiali, Sottuffciali, Graduati e Camicie Nere in congedo . . " 3,10

TRATTENUTE NORMALI MENSILI

Ufficiali	in servizio	L. 47,20
	in congedo	„ 13,80
Sottufficiali	in servizio	„ 22,60
	in congedo	„ 8,25
Graduati e Camicie Nere » .	in servizio	„ 14,70
	in congedo	„ 6,30

I contributi sopra indicati ed i rimborsi per l'acquisto diretto di oggetti di vestiario e di corredo, sono esenti dalle riduzioni di cui ai RR. DD. legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Per la contabilizzazione dei contributi e delle trattenute degli agenti che abbiano prestato servizio saltuario di Milizia, si richiama il 4° alinea dell'art. 2 dell'Istruzione anzidetta.

Istruzione N. 1.

Depositi di carburo di calcio.

Si è rilevato, nei riguardi dei depositi di carburo di calcio, che non viene adottata uniformità di criteri circa l'applicazione delle disposizioni di cui al R. Decreto n. 660, in data 29-11-1906, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6/1907, modificato parzialmente con R. D. n. 767 dell'8 marzo 1923, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 1923. Pertanto si ricorda:

1°. Che a sensi dell'art. 43 del Regolamento approvato con R. D. n. 660 suddetto e dell'art. n. 2 del D. M. 17 giugno 1907, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1907, alla vigilanza sugli impianti delle Ferrovie dello Stato provvede la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato per mezzo dei propri funzionari tecnici.

2°. Che, secondo le disposizioni del sopracitato regolamento:

a) i depositi di carburo di calcio debbono essere in locali fuori terra, riparati dalle acque, aereati e sufficientemente illuminati; in tali locali non si debbono tenere materie infiammabili ed è vietato entrarvi o illuminarli con lumi a fiamma libera.

b) i depositi medesimi possono essere realizzati:

— fino a 300 kg. in qualunque locale;

— da oltre 300 fino a 2000 kg. in qualunque locale, esclusi però gli ambienti d'abitazione;

— da oltre 2000 fino a 50.000 kg. soltanto in locali chiusi, a ciò appositamente destinati;

— da oltre 50.000 kg. esclusivamente in locali separati e distanti almeno 15 metri da ogni luogo abitato;

c) il carburo di calcio dev'essere contenuto in recipienti di metallo con chiusura che non permetta la penetrazione dell'acqua e tutti i recipienti contenenti carburo di calcio, debbono portare a grossi caratteri e facilmente visibili la leggenda: «CARBURO DI CALCIO - CONSERVARLO ASCIUTTO»;

d) gli operai addetti alla spezzettatura, od a qualsiasi altra manipolazione di carburo di calcio, la quale possa dar luogo a produzione di polveri, debbono essere forniti di occhiali e di apparecchi che proteggano le vie respiratorie, e si stabilisce:

1°. che per la costituzione dei suddetti depositi nei vari Impianti, al fine di garantire l'osservanza delle norme di sicurezza, di cui al regolamento annesso al R. D. n. 660 sopracitato, debba essere sempre provocato il preventivo benestare della Sezione Lavori, nella cui circoscrizione si trovano gl'impianti, presso i quali s'intende costituire i depositi medesimi, fatta eccezione per quelli inferiori ai 2.000 kg.

2°. che, in occasione delle prove trimestrali degli impianti, meccanismi, ecc., per estinzione incendi, di cui all'Ordine di Servizio n. 134 (V. Bollettino Ufficiale n. 51 del 1918) i funzionari incaricati delle prove stesse debbano accertare che i depositi di carburo di calcio esistenti rispondono alle suddette norme e rilevare le eventuali irregolarità nel relativo verbale mod. L. 56.

I dirigenti gl'impianti sono tenuti all'osservanza delle norme di cui sopra.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 4.

Istruzioni per l'esercizio degli apparati centrali, e norme per la esecuzione dei lavori di manutenzione in tutti gli impianti di segnalamento e di sicurezza della Rete.

La data del 1° febbraio 1936 indicata ai punti 1) e 11) del precedente O.S. N. 219, 1935 per l'entrata in vigore delle suddette Istruzioni, è prorogata al 1° aprile 1936-XIV.

Null'altro è variato del suddetto O.S. 219, 1935.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 4, 5, 8 *abilitati al movimento, nonchè a quelli delle classi* 10, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58.

Ordine di servizio N. 5.

Attivazione dell'Esercizio con Dirigente Centrale sulla linea Rimini-Ancona.

Alle ore 12 del 15 febbraio 1936-XIV sarà attivato sul tratto di linea Rimini-Ancona il sistema di esercizio con Dirigente Centrale regolato dalle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale" di cui l'O. S. n. 36/1931-XI e successive modificazioni (O. S. 118/1935-XIII).

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato in un locale del F. V. della stazione di Ancona e corrisponde a mezzo di telefono selettivo coi seguenti posti:

Rimini Dirigente Movimento
Rimini Deposito locomotive
Rimini Capo Personale viaggiante
Rimini Miramare
Riccione
Cattolica S. Giovanni
Gradara
Galleria Cattolica
Pesaro
Fano
Mondolfo Marotta
Senigallia
Marzocca
Montemarciano
Falconara
Palombina
Ancona Dirigenti Movimento
Ancona Marittima
Ancona Deposito locomotive
Ancona Capo Personale viaggiante
Varano (Antenna)
Aspio (Antenna)
Osimo Castelfidardo (Antenna)
Castelferretti (Antenna)
Chiaravalle (Antenna)
Iesi (Antenna)

Col sistema dell'esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e devono essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di servizio vigenti sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale" e successive varianti.

La sorveglianza tecnica sarà esercitata dalla Sezione Movimento direttamente e a mezzo del Capo del 1° Riparto Movimento, al quale sono affidate la sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 *del Compartimento di Ancona e di Bologna.*

Ordine di servizio N. 6.

Estensione del servizio merci nella stazione di Riva Trigoso.

La stazione di Riva Trigoso, della linea Genova-Pisa, dal giorno 20 dicembre 1935-XIV è stata abilitata al completo servizio merci G. V. e P. V. compresi i trasporti di veicoli e bestiame.

Di conseguenza nella Parte I del "Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1° aprile 1929) a pagina 82, di contro al nome di Riva Trigoso, nelle colonne 9 e 10 si dovranno depennare i richiami (b) e (2) esistenti di fianco alle lettere G. e P.; in calce alla pagina stessa cancellare la nota (2) e nelle colonne 11 e 12 esporre rispettivamente le lettere "V" e "B". — Nelle colonne 14, 15, 17 e 18 aggiungere rispettivamente le indicazioni T/F/40/S.

A pagina 15 della "Prefazione generale all'orario generale di servizio" — Parte Prima — (edizione novembre 1931-X) di contro al nome di Riva Trigoso dovrà essere depennata l'indicazione L. P.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 7.

Estensione di servizio nella fermata di Paese Castagnole.

Dal giorno 20 gennaio 1936-XIV la fermata di Paese Castagnole della linea Calalzo P. C. - Belluno - Treviso, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere, viene ammessa al completo servizio viaggiatori e bagagli ed al servizio merci, limitatamente alle spedizioni in piccole partite di peso fino a Kg. 500 composte di colli non superanti i Kg. 50 ciascuno.

Detta fermata avrà quindi gestione propria e cesserà di dipendere contabilmente dalla stazione di Treviso; eseguirà alla Cassa Compartimentale di Trieste il versamento dei propri introiti con le modalità e norme in vigore e secondo la periodicità di cui alla lettera F dell'O. S. 184 - 1913 e cioè quattro volte al mese.

Di conseguenza, nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (edizione 1° aprile 1929-VII), a pagina 69, si dovrà depennare sotto il nome di Paese Castagnole l'indicazione di "Casa Cantoniera" e nelle colonne 7 ed 8, il richiamo (i).

Inoltre nelle colonne 9 e 10, dovranno essere esposte rispettivamente le indicazioni G (a) e P (a).

Nella parte II del Prontuario suddetto, alla pagina 20, tabella 70, e nell'indice alfabetico alla pagina 69, si dovrà depennare il segno ● di fianco al nome di Paese Castagnole.

Nella Parte I della Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, alla pagina 14, si dovrà depennare il segno ● di fianco al nome di Paese Castagnole e si dovranno sostituire le lettere LB con le lettere LP.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio N. 8.

Estensione di servizio nella fermata di Sairano.

Da giorno 1° febbraio 1936-XIV, la fermata di Sairano, della linea Torreberetti-Pavia, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere viene ammessa al rilascio dei normali biglietti ed alla registrazione dei bagagli, con le modalità vigenti per le fermate aventi gestione propria.

Detta fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla stazione di Torreberetti ed effettuerà direttamente alla Cassa Compartimentale di Torino il versamento dei propri introiti con le modalità prescritte dall'articolo 25 delle "Disposizioni e norme riguardanti il servizio dei valori" pubblicato con l'O. S. 126/1930, osservando la periodicità indicata alla lettera F dell'O. S. 184/1913 e cioè nei giorni 6-14-21 ed ultimo del mese.

Di conseguenza nella Parte I del "Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" — Edizione 1° aprile 1929 — a pagina 92, sotto il nome di Sairano, dovrà essere depennata la indicazione di Casa Cantoniera e nelle colonne 7 ed 8, di contro al nome medesimo, si dovrà cancellare il richiamo (i).

Nella Parte II del "Prontuario" suddetto, a pagina 7 tabella 12, ed a pagina 74, indice alfabetico, di contro al nome di Sairano, dovrà essere depennato il segno ●.

Nella Parte I della "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio", Edizione Novembre 1931, a pagina 17 di contro al nome di Sairano, depennare il segno * e modificare l'indicazione "L B" in "B".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Ordine di servizio N. 9.

Cambiamento di nome della stazione di Montecompatri Colonna.

La stazione di Montecompatri-Colonna, della linea Roma-Cassino, ha assunto la nuova denominazione di "COLONNA".

Di conseguenza, nella Parte prima del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (edizione 1° aprile 1929) si dovrà:

— A pagina 36 tra i nomi di Cologne e Colonnella, inserire quello di "Colonna" con tutte le indicazioni esistenti a pagina 62 per Montecompatri-Colonna.

— A pagina 62 cancellare il nome di Montecompatri-Colonna con tutte le relative indicazioni:

— Nella Parte II del predetto Prontuario si dovrà:

— A pagina 63 fra i nomi di Cologne e Colonnella, inserire quello di "Colonna" con le indicazioni esistenti a pagina 68 per Montecompatri-Colonna.

— A pagina 68 cancellare il nome di Montecompatri-Colonna e relative indicazioni.

— Alle pagine 38 e 39, rispettivamente, nelle tabelle polimetriche numero 129 A e 129 B, sostituire il nome di Montecompatri-Colonna con quello di "Colonna".

Nella Parte I della " Prefazione Generale all'orario generale di servizio " (edizione novembre 1931) a pagina 10, fra i nomi di Cologne e Colonnella, inserire quello di " Colonna " con le indicazioni esistenti di contro al nome di Montecompatri-Colonna, a pagina 13, cancellando poi il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni.

— Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

— Nell'indice alfabetico, fra i nomi di Cologne e Colonnella, inserire quello di " Colonna " con le indicazioni esistenti per Montecompatri-Colonna, il quale nome e le relative indicazioni dovranno poi essere cancellati; nell'interno dei prontuari stessi modificare il nome di Montecompatri-Colonna in " Colonna ".

Analoghe modificazioni dovranno essere apportate in tutte le altre pubblicazioni di servizio in cui trovasi indicato il nome di Montecompatri-Colonna.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero la nuova fornitura entro il mese di febbraio 1936 dovranno richiedere al Controllo suddetto la sostituzione dei biglietti da stampare col nome di " Colonna ".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio n. 10.

Premi per la buona utilizzazione del materiale da carico e la sollecita resa dei trasporti.

A cura del Servizio Movimento è stato distribuito il nuovo fascicolo delle " Disposizioni concernenti i premi per la buona utilizzazione del materiale da carico e la sollecita resa dei trasporti " di cui al D. M. 10 luglio 1926, n. 43.

Detto nuovo fascicolo annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni emanate sullo stesso argomento, compreso l'allegato 3 alle " Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose ".

Si ricorda con l'occasione che, allo scopo di ridurre notevolmente il consumo degli stampati, con le nuove " Disposizioni " è stato previsto l'uso del modulo M. 186-a, di formato ridotto, per quelle stazioni e squadre con trasbordatori che concorrono *soltanto* ad una categoria del Premio I.

Si aggiunge che, al prospetto delle basi del premio assegnato a ciascun agente, contenuto a pagina 9 del fascicolo, la quota assegnata al manovale (trasbordatore) per il premio I di categoria b), indicata, per errore di stampa in L. 9,04 deve essere rettificata in L. 0,04.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 *e* 15.

Circolare N. 2.

Istituzione a Budapest di una Agenzia Commerciale delle Ferrovie Italiane dello Stato.

A partire dal giorno 15 gennaio 1936-XIV è stata istituita a Budapest una Agenzia Commerciale delle Ferrovie Italiane dello Stato avente attribuzioni analoghe a quelle delle altre Agenzie Commerciali di Vienna, Berna e Parigi.

L'indirizzo della predetta Agenzia Commerciale è il seguente:

" Agenzia Commerciale delle Ferrovie Italiane dello Stato, Budapest V " – Nador utca 21 ".

" Indirizzo telegrafico: Ferragitalia – Budapest ".

Circolare N. 3.

Contributi dell'Amministrazione nelle spese sostenute dagli agenti per il vestiario uniforme.

A decorrere dal 1° ottobre 1935 i contributi che l'Amministrazione, a norma dell'articolo 5 del Regolamento per il vestiario uniforme approvato con Decreto Ministeriale 17 settembre 1925, n. 698, corrisponde agli agenti per la provvista degli indumenti di prescrizione, sono quelli sottoindicati:

(*Vedi prospetto C allegato al vigente Regolamento per il vestiario uniforme*).

Soprabito (stiffelius) di stoffa nera, d'ogni genere	L.	74,—
Giacca di stoffa nera, a due petti	"	40,—
Panciotto	"	11,—
Giubba di stoffa nera senza martingala, con collo diritto, o di stoffa grigio ferro con martingala e collo rovesciato	"	62,—
Calzoni di stoffa nera senza risvolti, o grigio ferro con risvolti	"	21,—
Vestito di fustagno nero, pel personale di macchina:		
giubba	"	21,—
calzoni	"	15,—
Cappotto:		
di panno nero a due petti	"	78,—
di panno marengo (con cappuccio o senza)	"	78,—
di stoffa grigio scuro ad un petto (pardessus)	"	53,—
Impermeabile gommato nero	"	49,—
Abito impermeabile per il personale di macchina	"	30,—
Camiciotto lungo di mistone grigio di cotone (O. S. 94/1927 e Circolare 44/1927)	"	17,—
Camiciotto corto di mistone grigio di cotone (O. S. 94/1927 e Circolare 44/1927)	"	13,—

AUTISTI, CICLISTI E MOTOCICLISTI

(*Vedi prospetto C allegato all'O. S. n. 94/1927*)

Giubba di stoffa grigio ferro:		
pesante	L.	97,—
leggera	"	78,—

Pantaloni di stoffa grigio-ferro:

pesante	L.	50,—
leggera	"	41,—

Pantaloni corti, tipo militare, di stoffa grigio-ferro:

pesante	"	47,—
leggera	"	38,—

Cappotto di panno marengo	"	163,—
Cappottino corto di panno marengo	"	132,—
Impermeabile gommato, color avana	"	103,—
Mantellina impermeabile, color avana	"	94,—
Spolverino di gabardine, color avana	"	45,—
Berretto tipo autista	"	17,—
Gambali di cuoio nero	"	20,—

Guanti di pelle marrone:

foderati di lana	"	10,—
senza fodera	"	7,—

PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

(*Vedi prospetto C allegato all'O. S. n.* 111/1928)

Giacca di stoffa nera a due petti, per Ufficiali	L.	38,—
Panciotto di stoffa nera, per Ufficiali	"	11,—
Pantaloni di stoffa nera, per Ufficiali	"	21,—
Cappotto di stoffa nera, per Ufficiali	"	78,—
Giubba di tela bianca, per Ufficiali	"	20,—
Pantaloni di tela bianca, per ufficiali	"	11,—
Giubba di stoffa grigio-ferro per sottufficiali	"	41,—
Pantaloni di stoffa grigio-ferro, per sottufficiali	"	21,—
Cappottino corto di stoffa nera, per sottufficiali	"	61,—
Giubba di mistone grigio per sottufficiali, fuochisti e carbonai	"	10,—
Pantaloni di mistone grigio per sottufficiali, fuochisti e carbonai	"	8,—
Camicia (tipo R. Marina) di stoffa grigio-ferro, per marinai	"	32,—
Pantaloni di stoffa grigio-ferro, per marinai	"	16,—
Cappottino corto di panno marengo, per marinai	"	44,—
Camicia (tipo R. Marina) di mistone grigio, per marinai	"	10,—
Pantaloni di mistone grigio, per marinai	"	8,—
Impermeabile gommato nero, tipo ferrovia	"	49,—
Maglia di lana color grigio ferro	"	8,—
Maglia di cotone color grigio-chiaro	"	2,—

PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DELLE AUTOMOTRICI ELETTRICHE E DELLE AUTOMOBILI SU ROTAIE

(*Decreto Ministeriale* 4 *luglio* 1933, *n.* 111).

Giubba di stoffa grigio-ferro	L.	57,—
Pantaloni corti di stoffa grigio-ferro	"	21,—
Cappottino corto di panno marengo	"	44,—
Gambali di cuoio nero	"	12,—
Berretto di stoffa grigio-ferro con visiera di cuoio nero (tipo autista)	"	11,—
Abito impermeabile (giaccone e pantaloni)	"	30,—
Combinazione di mistone grigio di cotone	"	19,—

I contributi sopra indicati — e quelli per altri oggetti di vestiario non contemplati dalla presente Circolare, compresi gli orologi da tasca — dovranno essere corrisposti integralmente, e cioè senza le riduzioni di cui ai RR. DD legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

I nuovi contributi si dovranno applicare agli oggetti per i quali la dichiarazione, prescritta dal 1° comma dell'articolo 7 del vigente Regolamento per il vestiario uniforme, sia posteriore al 30 settembre 1935-XIII.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di Servizio N. 11.

Passaggio della Sezione Materiale e Trazione di Firenze a quella di Ancona della Rimessa Locomotiva di Terontola.

A datare dal 15 gennaio 1936-XIV, la rimessa locomotive di Terontola e la sorveglianza sulla pulizia delle vetture in detta località sono passate dalla giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Firenze alla giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Ancona. Nessuna variante deve essere apportata alla giurisdizione dei carri soccorso, restando inteso che la stazione di Terontola continuerà a far parte della zona di azione del carro soccorso di Chiusi.

Ordine di servizio N. 12.

Marchio nazionale — Esportazione vini.

L'Istituto Nazionale Fascista per gli scambi con l'estero comunica che le autorizzazioni N.ri 75, 190 e 269 rilasciate a norma della legge 23 giugno 1927 N. 1272 rispettivamente alle Ditte di Genova Artemio Cassina, Guido Stefani e Luigi Crescio sono decadute in seguito alla cessazione delle Ditte medesime.

Le dette autorizzazioni dovranno pertanto depennarsi dagli elenchi riportati negli Ordini di Servizio N.ri 34, 67 e 166/1934.

Ordine di servizio N. 13.

Attivazione del sistema di esercizio con dirigente centrale sulla tratta Ora — Verona P. N. della linea Brennero - Verona P. N.

Alle ore 12 del 10 febbraio 1936-XIV sarà attivato sul tratto Ora-Verona P. N. della linea Brennero-Verona P. N. il sistema di esercizio con Dirigente Centrale regolato dalle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale" di cui l'ordine di servizio N. 36/1931.XI e successive modificazioni (O. S. 118/1935.XIII.).

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato in un locale al piano superiore del F. V. della stazione di Bolzano ed a mezzo del telefono selettivo corrisponde coi seguenti posti:

Bolzano Capo Rip. Movim. (Ascolto)
Bolzano Dirigenti Movimento
Bolzano Deposito Locomotive
Bolzano Capo Personale Viaggiante
Bronzolo
Parco di Bronzolo
Ora
Egna
Salorno Dirigenti Movimento
Salorno Sottostazione Elettrica
Mezzocorona Dirigenti Movimento
Mezzocorona P. L. Attraversamento Trento-Malè
Lavis
Trento Dirigenti Movimento
Trento Deposito locomotive
Trento Sottostazione elettrica
Trento D. U. Trento-Primolano
Mattarello
Beseno
Villa Lagarina
Rovereto
Mori
Serravalle
Ala
Avio
Borghetto
Peri
Ceraino
Domegliara
Pescantina
Verona Parona
Verona P.N. Bivio S. Massimo
Verona P.N. Cabina D

Verona P.N. Cabina C
Verona P.N. Posto Movimento Parco
Verona P.N. Dirigenti Movimento
Verona P.N. Capo Riparto Movimento (Ascolto)
Verona P.N. Deposito Personale Viaggiante.
Verona P.V. Dirigente Centrale Verona-Padova
Verona P.V. Deposito locomotive

Col sistema dell'esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e devono essere osservati i regolamenti e le istruzioni di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale" e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di D. C. sarà esercitata dalla Sezione Movimento, direttamente ed a mezzo dei Capi Rip. Mov. 4ª e 5ª ciascuno per la tratta di linea della propria giurisdizione. La sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'ufficio sarà invece esercitata dal 5° Rip. Movimento di Bolzano.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 *e* 14 *dei Compartimenti di Venezia e Bologna.*

Ordine di servizio N. 14.

Istituzione della fermata di CIAMPINO SUPERIORE sulla linea Roma-Albano Laziale.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 681 del 10 settembre 1935-XIII, dal giorno 1° febbraio 1936, verrà aperta all'esercizio sulla linea Roma-Albano Laziale la Fermata di Ciampino-Superiore situata presso il P.L. Km. 14+986 da attivarsi in luogo di quello attualmente esistente al prossimo Km. 15+160. Essa è ubicata fra le stazioni di Capannelle e Marino Laziale, dalle quali dista rispettivamente Km. 4,203 e Km. 8,294.

La Fermata stessa sprovvista di segnali di protezione, verrà inserita nel circuito telefonico selettivo Roma Mandrione-Albano Laziale; essa è dotata di una garetta in muratura, con attigua ritirata, e di un marciapiedi per l'espletamento del servizio viaggiatori.

Detta Fermata presenziata da un assuntore, a cui verrà affidata la custodia del P. L. suddetto, sarà gestita con le norme in uso per le case cantoniere e sarà abilitata al servizio viaggiatori e bagagli con le modalità di cui agli articoli 31 delle "Norme per il servizio della gestione viaggiatori" ed art. 24 delle "Norme per il servizio della gestione bagagli".

Dipenderà contabilmente dalla stazione di Capannelle, alla quale eseguirà giornalmente il versamento degli introiti.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (edizione 1° aprile 1929) a pagina 35, fra i nomi di Ciampino e Cianciana, si dovrà inserire:

Ciampino Superiore/Roma-Albano Laziale/Roma/2° Roma/4° Roma/Roma/V (i)/B (i).

Nella parte II del Prontuario suddetto si dovrà:
a pagina 34, tabella polimetrica (119), fra i nomi di Capannelle e Marino Laziale, inserire: "Ciampino Superiore" con le seguenti distanze:

Roma Termini Km. 15; Capannelle Km. 5; Marino Laziale Km. 9; Castel Gandolfo Km. 12 Albano Laziale Km. 15.

— all'indice alfabetico, pagina 63, fra i nomi di Ciampino e Cianciana, inserire: "Ciampino Superiore/119/".

Nei prontuari manoscritti delle distanze in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, nella linea "Roma-Albano Laziale", fra i nomi di Capannelle e di Marino Laziale, si dovrà inserire il nome di Ciampino Superiore e di con-

tro esporre la distanza che dovrà essere formata aggiungendo Km. 15 a quella di Roma Termini; fanno eccezione i prontuari delle stazioni della linea Roma-Albano la cui distanza per Ciampino Superiore sarà quella indicata nel prospetto suddetto.

L'istradamento sarà uguale a quello della stazione Roma-Termini.

Nella "Prefazione Generale all'orario generale di servizio", parte prima, a pagina 10, fra i nomi di Ciampino e di Cianciana si dovrà inserire: "Ciampino Superiore LB/R/118/".

Distribuito agli agenti delle classi 1. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 e 16.

Circolare N. 4

Elenco dei prezzi da assegnarsi ai materiali fuori uso o da riutilizzare che si versano ai Magazzini.

Il Servizio Approvvigionamenti, in seguito ad accordi presi con gli altri Servizi interessati, ha pubblicato l'elenco dei prezzi da assegnarsi ai materiali fuori uso o da riutilizzare che si versano ai Magazzini.

Tale elenco sostituisce quello allegato alla Circolare n. 26-1933-XI, il quale pertanto rimane abrogato.

I nuovi prezzi debbono essere applicati dagli Uffici ed impianti interessati per i versamenti effettuati dal 1. gennaio 1936-XIV in poi.

Circolare N. 5.

Ritenute mensili per assegno di malattia

(R. D. L. n. 1988-1935)

Con riferimento all'art. 7 del R.D.L. 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988 si comunica il prontuario delle ritenute per assegni di malattia, da effettuarsi mensilmente sulle competenze liquidate agli agenti.

PRONTUARIO

Premio di interessamento	Ritenuta per assegni di malattia	Premio di interessamento	Ritenuta per assegni di malattia	Premio di interessamento	Ritenuta per assegni di malattia
0,50	0,17	6 —	2,09	12 —	4 18
1 —	0,35	6.50	2.26	13 —	4 53
1,50	0,52	7 —	2.44	16 —	5 57
2 —	0,70	7.50	2.61	20 —	6 97
2 50	0,87	8 —	2.79	—	—
3 —	1 04	8,50	2,96	—	—
3.50	1.22	9 —	3.14	—	—
4 —	1.39	9.50	3.31	—	—
4 50	1,57	10 —	3,48	—	—
5 —	1 74	10.50	3.66	—	—
5.50	1.92	11 —	3.83	—	—

Verona P.N. Cabina C
Verona P.N. Posto Movimento Parco
Verona P.N. Dirigenti Movimento
Verona P.N. Capo Riparto Movimento (Ascolto)
Verona P.N. Deposito Personale Viaggiante.
Verona P.V. Dirigente Centrale Verona-Padova
Verona P.V. Deposito locomotive

Col sistema dell'esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e devono essere osservati i regolamenti e le istruzioni di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale" e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di D. C. sarà esercitata dalla Sezione Movimento, direttamente ed a mezzo dei Capi Rip. Mov. 4° e 5° ciascuno per la tratta di linea della propria giurisdizione. La sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'ufficio sarà invece esercitata dal 5° Rip. Movimento di Bolzano.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 *e* 14 *dei Compartimenti di Venezia e Bologna.*

Ordine di servizio N. 14.

Istituzione della fermata di CIAMPINO SUPERIORE sulla linea Roma-Albano Laziale.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 681 del 10 settembre 1935-XIII, dal giorno 1° febbraio 1936, verrà aperta all'esercizio sulla linea Roma-Albano Laziale la Fermata di Ciampino-Superiore situata presso il P.L. Km. 14+986 da attivarsi in luogo di quello attualmente esistente al prossimo Km. 15+160. Essa è ubicata fra le stazioni di Capannelle e Marino Laziale, dalle quali dista rispettivamente Km. 4,203 e Km. 8,294.

La Fermata stessa sprovvista di segnali di protezione, verrà inserita nel circuito telefonico selettivo Roma Mandrione-Albano Laziale; essa è dotata di una garetta in muratura, con attigua ritirata, e di un marciapiedi per l'espletamento del servizio viaggiatori.

Detta Fermata presenziata da un assuntore, a cui verrà affidata la custodia del P. L. suddetto, sarà gestita con le norme in uso per le case cantoniere e sarà abilitata al servizio viaggiatori e bagagli con le modalità di cui agli articoli 31 delle "Norme per il servizio della gestione viaggiatori" ed art. 24 delle "Norme per il servizio della gestione bagagli".

Dipenderà contabilmente dalla stazione di Capannelle, alla quale eseguirà giornalmente il versamento degli introiti.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (edizione 1° aprile 1929) a pagina 35, fra i nomi di Ciampino e Cianciana, si dovrà inserire:

Ciampino Superiore/Roma-Albano Laziale/Roma/2° Roma/4° Roma/Roma/V (i)/B (i).

Nella parte II del Prontuario suddetto si dovrà:
a pagina 34, tabella polimetrica (119), fra i nomi di Capannelle e Marino Laziale, inserire: "Ciampino Superiore" con le seguenti distanze:

Roma Termini Km. 15; Capannelle Km. 5; Marino Laziale Km. 9; Castel Gandolfo Km. 12 Albano Laziale Km. 15.

— all'indice alfabetico, pagina 63, fra i nomi di Ciampino e Cianciana, inserire: "Ciampino Superiore/119/".

Nei prontuari manoscritti delle distanze in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, nella linea "Roma-Albano Laziale", fra i nomi di Capannelle e di Marino Laziale, si dovrà inserire il nome di Ciampino Superiore e di con-

tro esporre la distanza che dovrà essere formata aggiungendo Km. 15 a quella di Roma Termini; fanno eccezione i prontuari delle stazioni della linea Roma-Albano la cui distanza per Ciampino Superiore sarà quella indicata nel prospetto suddetto.

L'istradamento sarà uguale a quello della stazione Roma-Termini.

Nella "Prefazione Generale all'orario generale di servizio", parte prima, a pagina 10, fra i nomi di Ciampino e di Cianciana si dovrà inserire: "Ciampino Superiore LB/R/118/".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 e 16.

Circolare N. 4

Elenco dei prezzi da assegnarsi ai materiali fuori uso o da riutilizzare che si versano ai Magazzini.

Il Servizio Approvvigionamenti, in seguito ad accordi presi con gli altri Servizi interessati, ha pubblicato l'elenco dei prezzi da assegnarsi ai materiali fuori uso o da riutilizzare che si versano ai Magazzini.

Tale elenco sostituisce quello allegato alla Circolare n. 26-1933-XI, il quale pertanto rimane abrogato.

I nuovi prezzi debbono essere applicati dagli Uffici ed impianti interessati per i versamenti effettuati dal 1. gennaio 1936-XIV in poi.

Circolare N. 5.

Ritenute mensili per assegno di malattia

(R. D. L. n. 1988-1935)

Con riferimento all'art. 7 del R.D.L. 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988 si comunica il prontuario delle ritenute per assegni di malattia, da effettuarsi mensilmente sulle competenze liquidate agli agenti.

PRONTUARIO

Premio di interessamento	Ritenuta per assegni di malattia	Premio di interessamento	Ritenuta per assegni di malattia	Premio di interessamento	Ritenuta per assegni di malattia
0.50	0.17	6 —	2.09	12 —	4.18
1 —	0.35	6.50	2.26	13 —	4.53
1.50	0.52	7 —	2.44	16 —	5.57
2 —	0.70	7.50	2.61	20 —	6.97
2.50	0.87	8 —	2.79	—	—
3 —	1.04	8.50	2.96	—	—
3.50	1.22	9 —	3.14	—	—
4 —	1.39	9.50	3.31	—	—
4.50	1.57	10 —	3.48	—	—
5 —	1.74	10.50	3.66	—	—
5.50	1.92	11 —	3.83	—	—

Circolare N. 6.

Titoli ammessi a costituire depositi cauzionali.

Con riferimento alla Circolare n. 47 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 34 del 1931, si comunica che ai titoli ammessi a costituire depositi cauzionali provvisori o definitivi, sono da aggiungere le Obbligazioni 4,50 % delle Aziende Patrimoniali dello Stato.

Tali obbligazioni sono equiparate a tutti gli effetti di legge ai titoli di Debito Pubblico, giusta l'art. 2 del Decreto Ministeriale 7 giugno 1935 pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » n. 174, anno 1935.

Fino a quando non saranno quotate in borsa dette obbligazioni dovranno essere valutate al prezzo di emissione di L. 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, con la deduzione del 10 %.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 15.

Servizio cumulativo ferroviario-marittimo dei trasporti merci fra stazioni delle Ferrovie dello Stato e lo scalo marittimo di Fiume (Punto Franco) per il transito di Ancona.

Di conformità ad apposita convenzione stipulata con la Compagnia Adriatica di Navigazione, a partire dal 17 febbraio 1936 viene attivato a mezzo del transito di Ancona Marittima (Molo Nord) il servizio cumulativo ferroviario-marittimo da e per lo scalo marittimo di Fiume (Punto Franco) limitatamente ai trasporti di merci a grande e piccola velocità provenienti da stazioni della linea Ancona-Terni-Roma e al sud di questa, nonchè da stazioni comprese in un raggio di 100 chilometri da Ancona sulla linea Ancona-Rimini *con destinazione definitiva* per l'Ungheria ed oltre in transito per detto Paese, ed a quelli destinati alle suindicate stazioni italiane *inizialmente provenienti* dall'Ungheria ed oltre in transito per il territorio ungherese.

1 – *Merci escluse dal servizio cumulativo.* — Le merci escluse dal servizio cumulativo risultano nell'Allegato al presente Ordine di Servizio.

2 – *Tariffe.* — Le tariffe ordinarie ed eccezionali da applicarsi ai trasporti in servizio cumulativo, sul percorso separato di ciascuna Amministrazione, nonchè le tasse accessorie, sono quelle previste dalle « Condizioni e Tariffe » vigenti sulle F.S., dal « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose » e dall'Allegato succitato.

La tassazione dei trasporti deve essere fatta in base alla distanza di Ancona Marittima (Molo Nord).

3 – *Accettazione dei trasporti.* — I trasporti ammessi al servizio cumulativo vengono accettati in partenza in base ai regolamenti interni di ciascuna Amministrazione.

4 – *Documenti di trasporto.* — Le lettere di vettura da usare per le spedizioni in servizio cumulativo debbono essere in tutto conformi a quelle in uso sulle F.S. per il proprio servizio interno ed essere presentate dai mittenti in doppio esemplare.

5 – *Tasse minime.* — Le tasse minime per spedizione si applicano per intero, tanto per il percorso F.S. quanto per quello marittimo.

6 – *Spese anticipate, assegni, riserve, ecc.* — Per quanto riguarda le spese anticipate, gli assegni, le riserve in caso di mancanze od avarie, gli accertamenti di anormalità o di abusi, i documenti e le formalità doganali, le modificazioni al contratto di trasporto, le prescrizioni sanitarie, le giacenze, la piombatura ed etichettatura dei carri, ecc. valgono, anche nei rapporti della Compagnia di Navigazione, le norme vigenti sulle Ferrovie dello Stato.

7 – *Trasporti in servizio.* — La corrispondenza e gli annessi documenti che una Amministrazione avesse a mandare all'altra per cose attinenti al servizio cumulativo saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due Amministrazioni.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Ordine di Servizio e nel relativo Allegato, valgono i patti contenuti nella convenzione stipulata con la Compagnia Adriatica di Navigazione per regolare il servizio cumulativo dei trasporti da e per lo scalo marittimo di Fiume e le norme e condizioni generali che regolano i servizi cumulativi concessi all'industria privata.

In base a quanto è detto nel presente Ordine di Servizio e nel relativo Allegato devono essere riportate le modificazioni ed aggiunte di cui appresso nelle seguenti pubblicazioni:

1 – « *Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per il trasporto delle cose — Parte I — (edizione* 1° *dicembre* 1933-XII)

— nell'indice a pag. 6 (Part. III) nel punto « Compagnia Adriatica di Navigazione ecc. » aggiungere: Servizio cumulativo ferroviario-marittimo con lo scalo marittimo di Fiume... pag. 377 ter.

— a pag. 18 fra le indicazioni di Fiuggi scalo e Floridia inserire:

| Fiume scalo marittimo | 377 ter | 2 ||

— dopo la pagina 377 bis riportare come pagina 377 ter tutte le indicazioni risultanti nell'Allegato al presente O. S.

Nella Parte II del Prontuario suddetto, alla tavola I indicare con cerchietto ed ancora rossi lo scalo marittimo di Fiume.

2 – *Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato — Parte I — Edizione* 1-4-1929.

— aggiungere di seguito alla nota (9) a pagina 13: « nonchè da e per Fiume ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 9, 12, 13 e 14.

Allegato all' O. S. n. 15 - 1936-XIV.

COMPAGNIA ADRIATICA DI NAVIGAZIONE
SEDE IN VENEZIA
DIREZIONE COMPARTIMENTALE – ANCONA

Servizio merci cumulativo ferroviario-marittimo con lo Scalo Marittimo di Fiume (Punto Franco).

Stazioni ammesse al servizio cumulativo	Transito di mare per il quale vengono istradati i trasporti	Scali marittimi ammessi al servizio cumulativo	Osservazioni
Tutte le stazioni della linea Ancona-Terni-Roma e al sud di questa nonchè le stazioni comprese in un raggio di 100 chilometri da Ancona e sulla linea Ancona-Rimini, abilitate ai trasporti a grande e a piccola velocità.	Ancona Marittima (Scalo di Molo Nord)	Fiume (Punto Franco)	*Documenti di trasporto.* – Le lettere di vettura da usare per le spedizioni in servizio cumulativo debbono essere in tutto conformi a quelle in uso sulle Ferrovie dello Stato per il proprio servizio interno ed essere presentate dai mittenti in doppio esemplare. I detti documenti devono scortare i trasporti dalla stazione di partenza a Fiume o viceversa. *Accettazione dei trasporti.* – Vedasi al punto " Disposizioni particolari ".

Avvertenza. — Il servizio cumulativo è ammesso soltanto per i trasporti definitivamente destinati all'Ungheria ed oltre in transito per detto Paese, e per quelli inizialmente provenienti dall'Ungheria ed oltre in transito per il territorio ungherese.

MERCI ESCLUSE DAL SERVIZIO CUMULATIVO

Sono esclusi dal servizio cumulativo:

a) il numerario, le carte-valori, gli oggetti preziosi e quelli di antichità, da collezione ed artistici (medaglieri, quadri, statue);

b) il bestiame, compreso quello minuto in gabbie, il pesce fresco, le api in alveari;

c) i bozzoli vivi;

d) i feretri e le urne funerarie;

e) la paglia ed i foraggi non compresi;

f) i liquidi in recipienti di vetro non incassati od in damigiane non completamente rivestite e i liquidi in carri serbatoi;

g) i veicoli (compresi gli automobili ma esclusi quelli citati nella tariffa speciale appresso riportata);

h) i legnami, le ferramenta, e le altre merci aventi una o più dimensioni superiori ai metri 6;

i) i colli indivisibili superanti il peso di una tonnellata;

k) le pellicole cinematografiche e le merci di vietata esportazione;

l) le merci alla rinfusa;

m) le merci pericolose e nocive di cui all'allegato 7 alle tariffe delle ferrovie dello Stato ed al regolamento 27 novembre 1934. E' fatta eccezione per i gas compressi in bombole (categoria VII gruppo 3) e per le pelli di grossi animali fresche salate (categoria I), sia a collettame che a carro completo. I trasporti di polli devono essere scortati da certificato sanitario;

n) i trasporti scortati da documenti comprovanti riduzioni di tariffa e quindi anche i trasporti militari e quelli fruenti di concessioni speciali.

Tuttavia i trasporti elencati, esclusi quelli nominati ai punti *b*), *c*), *f*), *k*), potranno essere diretti ad Ancona per il proseguimento a Fiume, ma i mittenti dovranno prendere preventivi accordi con l'Agenzia della Compagnia di Navigazione per la determinazione delle relative spese.

TARIFFE

Tariffe applicabili. — Le tariffe da applicare ai trasporti effettuati in servizio cumulativo sono:

a) *per il percorso ferroviario.*

Le tariffe e condizioni in vigore sulla Rete dello Stato, comprese le tariffe eccezionali applicabili ai trasporti da o per Ancona.

La tassazione dei trasporti deve essere fatta in base alle distanze di Ancona Marittima (Scalo Molo Nord).

Per le spedizioni a piccola velocità dirette a Fiume, eccettuate quelle eseguite in base alle tariffe eccezionali, sono accordate le seguenti riduzioni:

ZONE DI PERCORRENZA	SERIE A Merci in genere	SERIE B Merci indicate nell'elenco allegato alla tariffa N. 35 P.V.
Se percorrenti fino a 50 km.	25 %	30 %
Se percorrenti da 51 a 100 km. . . .	25 %	30 %
Se percorrenti da 101 a 150 km. . . .	30 %	35 %
Se percorrenti da 151 a 200 km. . . .	35 %	45 %
Se percorrenti oltre 200 km.	45 %	50 %

Le riduzioni non si estendono alle tasse e ai diritti accessori. Per effetto delle riduzioni medesime il prezzo di trasporto non deve scendere al disotto di L. 0,03 per tonnellata e per chilometro.

b) per il percorso marittimo:

1°) TARIFFA NORMALE — Merci ascritte alle classi senza vincolo di peso (escluse quelle di cui alla tariffa speciale appresso riportata).

	Dalla 41 alla 48 inclusive	Dalla 49 alla 57 inclusive	Dalla 58 alla 61 inclusive	Dalla 62 alla 76 inclusive
Nolo (2)	L. 6	L. 5	L. 4	L. 3
Tassa di trasbordo (1) .	L. 4	L. 4	L. 4	L. 4

N. B. — Le merci spedite a grande velocità si classificano, per il percorso marittimo, in base alla nomenclatura e classificazione della piccola velocità. — Le merci escluse dal trasporto ferroviario a piccola velocità, epperò non iscritte nella nomenclatura e classificazione, si considerano, agli effetti del percorso marittimo, ascritte alla classe 43.

2°) TARIFFA SPECIALE APPLICABILE SUL PESO

	Nolo (2)	Tasse di trasbordo (1) (2)
Bottiglioni vuoti impagliati, damigiane e fiaschi vuoti, in casse, ceste e legacci, per quintale . . . L.	8	6
Macchine e macchinette non nominate, motori e simili in colli fino a 10 quintali . . . . L.	6	5
Masserizie per sgombero, mobili e parti di mobili in legno, ferro, vimini, giunco e canna d'India; effetti teatrali, sedie, specchi, cucine economiche, vasche da bagno, serramenta di legno o di ferro (porte, finestre, persiane, serrande, ecc.) e simili . . L.	7	5
Pellicole fotografiche . . . . L.	12	4
Recipienti di qualunque genere non di ferro, vuoti (bauli, valigie, carcasse o fusti per oggetti di moda, casse, ceste, corbelli, gabbie, botti, barili, tini e simili, scatole vuote di ogni qualità e specie) . . L.	7	5
Vagonetti Decauville . . . . L.	10	5

(1) La tassa di trasbordo per i trasporti a carro completo che, per il percorso marittimo, fruiscono dei noli di cui ai punti 1° e 2° è ridotta di L. 1 al quintale.

(2) I noli e le tasse di trasbordo per ogni 100 kg. indicati ai punti 1° e 2°, stabiliti in relazione al peso delle merci, sono da computare, salvo il primo quintale indivisibile, per quintale divisibile di 50 in 50 kg.

3°) TARIFFA SPECIALE APPLICABILE PER COLLO.

	Nolo	Tassa di trasbordo
	Per ogni collo	
Armonium, pianoforti . . . . L.	70	50
Bicicli a pedale (spedizioni costituite da un solo biciclo) . . . . L.	10	5
Bicicli a pedale (spedizioni di due o più bicicli riuniti in gabbia) per ogni biciclo . . . . L.	6	4
Carriole a mano ad una ruota . . . . L.	7	7
Carriole a mano a due ruote . . . . L.	20	15
Carrozzine e tricicli per bambini . . . . L.	15	8
Casseforti fino a 3 quintali . . . . L.	30	40
Casseforti oltre 3 fino a 10 quintali . . . . . L.	50	50
Furgoncini su tricicli . . . . L.	30	20
Furgoncini su motocicli e moto-carrozzette . . . L.	40	25
Macchine da cucire, da scrivere e simili . . . L.	15	10
Motocicli . . . . L.	25	20

TASSE MINIME — Si applicano per intero.

AUMENTI PERCENTUALI PROVVISORI. — Sui prezzi relativi al percorso marittimo, ivi compresa la tassa di trasbordo, non deve essere applicato alcun aumento percentuale.

TASSA DI TRASBORDO. — Per le operazioni di trasbordo sono dovute le tasse indicate al comma *b*) sub 1°, 2°, 3° del precedente punto « Tariffe applicabili ».

TASSA DI ASSICURAZIONE PER IL PERCORSO MARITTIMO. — E' obbligatoria l'assicurazione contro i rischi marittimi, ed a tal uopo il mittente deve dichiarare il valore della merce sul documento di trasporto, scrivendolo in tutte lettere con la formula « valore della merce L. . . . . agli effetti dell'assicurazione marittima ».

L'assicurazione ha luogo in base alle condizioni della polizza italiana di assicurazione.

Il premio di assicurazione, da computarsi in L. 0,30 per ogni 100 lire indivisibili del valore dichiarato della merce, comprende la quota di imposta erariale e vale per il solo rischio di Navigazione in base alle condizioni della polizza italiana di assicurazione.

ISTRADAMENTO DEI TRASPORTI. — Il servizio cumulativo si effettua soltanto per la via di Ancona.

CARICO E SCARICO. — Le operazioni di carico e scarico delle merci sulla e dalla nave sono, ad Ancona, a carico della Compagnia di Navigazione.

A Fiume la merce viene sbarcata a cura della Compagnia di Navigazione, a carico della quale resta la sola spesa di disistivaggio (tiraggio da stiva a sottoparanco), mentre la spesa di sbarco (da sottoparanco a banchina o carro) viene gravata sulla merce. Per l'imbarco a Fiume i colli devono essere consegnati sotto paranco a cura e spese del caricatore, restando a carico della Compagnia di Navigazione la sola spesa di stivaggio.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI – *Accettazione dei trasporti.* — I trasporti ammessi al servizio cumulativo vengono accettati a partenza in base ai regolamenti interni di ciascuna Amministrazione.

Le spedizioni si accettano, compreso il percorso marittimo, tanto in porto affrancato quanto in porto assegnato. Però le spedizioni composte di merci di facile deperimento (frutta fresca, agrumi, fiori, latticini freschi, piante e piantine vive, ecc.) e quelle di scarso valore si accettano soltanto in porto affrancato.

L'imballaggio delle merci, indipendentemente dalle disposizioni particolari valevoli per alcune tariffe, deve essere adatto al trasporto marittimo. Ciascun collo deve portare in modo inalterabile i numeri e le marche di riconoscimento in caratteri e cifre di almeno cinque centimetri di altezza, oltre l'indirizzo del destinatario.

Termini per la consegna delle merci. — La consegna delle merci dalle Ferrovie dello Stato alla Compagnia di Navigazione avrà luogo tutti i giorni nelle ore di apertura dello Scalo di Ancona Marittima (Scalo Molo Nord).

La consegna delle merci da parte della Compagnia di Navigazione alle Ferrovie dello Stato avrà luogo entro le 24 ore successive all'approdo del piroscafo.

Consegna delle merci al transito e ricognizione dei trasporti. — Lo scambio dei trasporti fra le Ferrovie dello Stato e la Compagnia di Navigazione avrà luogo nella stazione di Ancona Marittima (Scalo Molo Nord) per le spedizioni a carro ed a collettame.

Lo scambio dei trasporti al transito si effettuerà mediante il riconoscimento in contradittorio, fra gli agenti dell'Amministrazione ferroviaria e quelli della Compagnia di Navigazione, del numero, specie, condizione e peso di ciascun collo di merce, in confronto delle indicazioni portate dai documenti di trasporto.

Responsabilità in generale per le spedizioni in servizio cumulativo. — Per le spedizioni in servizio cumulativo valgono, quanto alla responsabilità e per tutto ciò che non è specialmente previsto dalle presenti norme, le disposizioni rispettivamente in vigore per le Ferrovie e per la Navigazione (polizza di carico).

Tuttavia, non essendo possibile assicurare le corrispondenze dei mezzi di trasporto in guisa da garantire in ogni caso il sollecito proseguimento delle spedizioni, le Amministrazioni non assumono alcuna responsabilità pei danni di qualunque specie derivanti da ritardi per mancata corrispondenza delle navi e dei treni. Ciò specialmente nei riguardi delle merci di facile deperimento, le quali sono sempre accettate a rischio dei mittenti.

Per il calo naturale delle merci valgono, per la Navigazione, le stesse disposizioni delle Ferrovie dello Stato.

Trasporti scortati da bollette doganali di cauzione, ecc. — Alle spedizioni scortate da bollette doganali di cauzione o da bollette d'esportazione per merci ammesse alla restituzione di diritti che richiedono maggiori pratiche doganali, è da applicare un diritto fisso di L. 10, per ogni documento, per bolli e carovana doganale.

Restano a carico dei mittenti o destinatari le eventuali spese di sdoganamento ed altri diritti doganali.

Salva ed impregiudicata la responsabilità dei vettori per la mancanza, insufficienza o inesattezza dei documenti che, a norma dell'art. 27 del C. c T., i mittenti hanno l'obbligo di unire alla lettera di vettura per l'eseguimento delle operazioni doganali, le stazioni di partenza potranno far presente ai mittenti l'opportunità di allegare alla lettera di vettura una copia della fattura, munita di busta affrancata, affinchè il detto documento possa, nel loro interesse, essere restituito col visto doganale, agli effetti di ottenere l'esenzione del pagamento della tassa di scambio e nel contempo la Compagnia di Navigazione possa essere in grado di procedere alla esatta dichiarazione doganale delle merci.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER I TRASPORTI DELLE MERCI PER FERROVIA (C. I. M.) — Non ammessa.

NORME PER LE STAZIONI DELLA RETE DELLO STATO – *Registrazione dei trasporti.* — I trasporti debbono essere scritturati, secondo le norme in vigore, nei registri e riassunti delle spedizioni e degli arrivi del servizio cumulativo italiano.

CORRISPONDENZA D'UFFICIO. — Le riserve per anormalità di qualunque genere saranno date alle stazioni interessate nei modi e nei termini prescritti dai regolamenti in vigore per gli ordinari trasporti in servizio interno.

Per le giacenze, per il rifiuto delle merci ed in genere per tutto quanto ha attinenza con i trasporti effettuati in base al servizio cumulativo, la corrispondenza sarà scambiata esclusivamente fra le stazioni ammesse al servizio e quella di Ancona, la quale servirà da intermediaria verso l'Agenzia della Compagnia di Navigazione.

Circolare N. 7.

Bandiera nazionale.

Si ricorda che, ferme restando le disposizioni di legge circa la forma e l'uso della bandiera nazionale e le norme integrative che vietano l'esposizione della stessa con stemma capovolto, stinta, macchiata o comunque in istato non confacente con l'alto significato di essa, la bandiera dovrà essere alzata al mattino ed ammainata e ritirata al tramonto di ogni giorno, anche quando l'esposizione debba farsi per più giorni consecutivi.

Avvertesi che in caso di inosservanza alle disposizioni in parola, si procederà disciplinarmente a carico dei trasgressori.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 16.

Tabella dell'orario normale per l'uso dell'illuminazione.

Si dispone che le tabelle dell'orario normale per l'uso dell'illuminazione vengano comprese come allegato nella Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive..

MESI	Quindicina	COMPARTIMENTO DI											
		Torino-Genova-Milano				Venezia-Bologna-Firenze				Trieste-Ancona-Roma			
		Segnali		Stazioni e Treni		Segnali		Stazioni e Treni		Segnali		Stazioni e Treni	
		Spegnimento	Accensione	Spegnimento	Accensione	Spegnimento	Accensione	Spegnimento	Accensione	Spegnimento	Accensione	Spegnimento	Accensione
Gennaio	1ª	8 —	17.05	7.30	17.30	7.45	16.55	7.15	17.20	7.35	17 —	7.05	17.25
	2ª	7.50	17.25	7.20	17.50	7.35	17.10	7.05	17.35	7.25	17.15	6.55	17.40
Febbraio	1ª	7.35	17.45	7.05	18.10	7.20	17.35	6.50	18 —	7.10	17.35	6.40	18 —
	2ª	7.10	18.05	6.40	18.30	7 —	17.55	6.30	18.20	6.50	17.55	6.20	18.20
Marzo	1ª	6.50	18.25	6.20	18.50	6.35	18.15	6.05	18.40	6.30	18.15	6 —	18.40
	2ª	6.20	18.45	5.50	19.10	6.05	18.35	5.35	19 —	6.05	18.30	5.35	18.55
Aprile	1ª	5.50	19.05	5.20	19.30	5.35	18.55	5.05	19.20	5.35	18.50	5.05	19.15
	2ª	5.25	19.25	4.55	19.50	5.10	19.15	4.40	19.40	5.10	19.05	4.40	19.30
Maggio	1ª	5 —	19.45	4.30	20.10	4.50	19.30	4.20	19.55	4.50	19.20	4.20	19.45
	2ª	4.45	20 —	4.15	20.25	4.35	19.50	4.05	20.15	4.35	19.40	4.05	20.05
Giugno	1ª	4.35	20.15	4.05	20.40	4.25	20 —	3.55	20.25	4.25	19.50	3.55	20.15
	2ª	4.35	20.20	4.05	20.45	4.25	20.10	3.55	20.35	4.25	20 —	3.55	20.25
Luglio	1ª	4.40	20.20	4.10	20.45	4.30	20.10	4 —	20.35	4.30	19.55	4 —	20.20
	2ª	4.50	20.10	4.20	20.35	4.45	19.55	4.15	20.20	4.45	19.50	4.15	20.15
Agosto	1ª	5.10	19.50	4.40	20.15	5 —	19.40	4.30	20.05	5 —	19.30	4.20	19.55
	2ª	5.30	19.30	5 —	19.55	5.15	19.15	4.45	19.40	5.15	19.10	4.45	19.35
Settembre	1ª	5.50	19 —	5.20	15.25	5.35	18.50	5.05	19.15	5.35	18.45	5.05	19.10
	2ª	6.05	18.30	5.35	18.55	5.55	18.20	5.25	18.45	5.50	18.15	5.20	18.40
Ottobre	1ª	6.25	18.05	5.55	18.30	6.10	17.50	5.40	18.15	6.05	17.50	5.35	18.15
	2ª	6.45	17.35	6.15	18 —	6.30	17.25	6 —	17.50	6.25	17.25	5.55	17.50
Novembre	1ª	7.05	17.20	6.35	17.45	6.50	17.05	6.20	17.30	6.45	17.05	6.15	17.30
	2ª	7.25	17.05	6.55	17.30	7.10	16.45	6.40	17.10	7.05	16.50	6.35	17.15
Dicembre	1ª	7.45	16.50	7.15	17.15	7.30	16.40	7 —	17.05	7.20	16.40	6.50	17.05
	2ª	7.55	16.50	7.25	17.15	7.40	16.40	7.10	17.05	7.30	16.45	7 —	17.10

N. B. — Nelle giornate piovose o con cielo coperto si potrà ritardare alquanto lo spegnimento ed anticipare alquanto l'accensione.

Segue *tabella dell'orario normale per l'uso dell'illuminazione.*

MESI	Quindicina	COMPARTIMENTO DI												Delegazione di Cagliari			
		Napoli				Bari-Reggio C.				Palermo							
		Segnali		Staz. e Treni		Segnali		Staz. e Treni		Segnali		Staz. e Treni		Segnali		Staz. e Treni	
		Spegnimento	Accensione	Spegnimento	Accensione	Spegnimento	Accensione	Spegnimento	Accensione	Spegnim.	Accensione	Spegnim.	Accensione	Spegnim.	Accensione	Spegnim.	Accensione
Gennaio	1ª	7.20	17 —	6.50	17 25	7.10	16.50	6.40	17.15	7.10	17 —	6.40	17.25	7.40	17.20	7.10	17.45
	2ª	7.15	17.15	6.45	17.40	7.05	17.05	6.35	17 30	7.10	17.15	6.40	17.40	7.35	17.35	7 05	18 —
Febbraio	1ª	7 —	17.35	6.30	18 —	6.50	17.25	6.20	17.50	6.55	17 35	6.25	18 —	7.20	17.55	6.50	18.20
	2ª	6 45	17.50	6.15	18 15	6 35	17.40	6.05	18.05	6 40	17.50	6 10	18.15	7.05	18.10	6.35	18.35
Marzo	1ª	6.20	18.10	5.50	18.35	6 15	18 —	5.45	18.25	6.15	18.05	5.45	18 30	6.40	18.30	6 10	18.55
	2ª	5.55	18.25	5 25	18.50	5.50	18.15	5.20	18.40	6 —	18.20	5.30	18.45	6.15	18.45	5.45	19.10
Aprile	1ª	5.30	18.40	5 —	19.05	5.20	18 35	4.50	19 —	5.25	18.40	4 55	19.05	5.50	19 —	5.20	19 25
	2ª	5 05	18 55	4.35	19.20	5 —	18.50	4.30	19.15	5.15	18.50	4.45	19.15	5.25	19.15	4.55	19.40
Maggio	1ª	4.50	19.10	4 20	19.35	4.40	19.05	4.10	19.30	4.55	19·05	4.25	19.30	5.10	19.30	4.40	19.55
	2ª	4 30	19 30	4 —	19.55	4.25	19.20	3.55	19.45	4 45	19 20	4.15	19.45	4.50	19.50	4.20	20.15
Giugno	1ª	4.25	19 40	3.55	20.05	4.15	19 30	3.45	19.55	4.35	19.30	4.05	19.55	4.45	20 —	4.15	20.25
	2ª	4.25	19.45	3.55	20.10	4.15	19.40	3.45	20.05	4.35	19.35	4.05	20 —	4.45	20.05	4.15	20.30
Luglio	1ª	4 30	19.45	4 —	20.10	4.20	19 40	3 50	20.05	4.40	19 35	4.10	20 —	4 50	20.05	4.20	20 30
	2ª	4.40	19.40	4 10	20.05	4.30	19.30	4 —	19.55	4.50	19.30	4.20	19.55	5 00	20 —	4.30	20.25
Agosto	1ª	4.55	19.20	4.25	19 45	4.50	19.10	4 20	19.35	5.05	19.10	4 35	19 35	5.15	19.40	4.45	20.05
	2ª	5.10	19 —	4.40	19.25	5.05	18 50	4 35	19.15	5.15	18 55	4.45	19.20	5.30	19.20	5 —	19.45
Settembre	1ª	5.25	18.35	4.55	19 —	5.20	18.25	4.50	18.50	5.30	18.30	5 —	18.55	5.45	18.55	5.15	19.20
	2ª	5.40	18.10	5.10	18 35	5.35	18 —	5.05	18.25	5.40	18.05	5.10	18.30	6 —	18.30	5.30	18.55
Ottobre	1ª	5.55	17.45	5.25	18.10	5.50	17.35	5 20	18 —	5.55	17.40	5.25	18.05	6.15	18.05	5.45	18.30
	2ª	6.15	17.20	5.45	17.45	6 05	17.10	5.35	17.35	6.10	17.20	5.40	17.45	6.35	17.40	6.05	18.05
Novembre	1ª	6.30	17 —	6 —	17 25	6.25	16.50	5.55	17.15	6 25	17 —	5.55	17.25	6.50	17.20	6.20	17.45
	2ª	6.50	16.45	6 20	17.10	6 45	16 35	6.15	17 —	6.40	16.50	6.10	17.15	7 10	17 05	6.40	17.30
Dicembre	1ª	7.05	16.40	6.35	17.05	7 —	16.05	6.30	17 —	6.55	16.40	6.25	17.05	7.25	17 —	6.55	17.25
	2ª	7 15	16.45	6.45	17.10	7.10	16 35	6 40	17 —	7.05	16.45	6.35	17.10	7.35	17.05	7.05	17.30

N. B. — Nelle giornate piovose o con cielo coperto si potrà ritardare alquanto lo spegnimento ed anticipare alquanto l'accensione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 8, 31, 33, 3 4, 35.

Ordine di servizio N. 17.

Circoscrizione degli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento.

Le linee di giurisdizione degli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento, istituiti con i Decreti Ministeriali: 30 marzo 1932; 12 agosto 1934, n. 316 e 5 novembre 1935, n. 1132, sono suddivise in Riparti con Sede e giurisdizione come dall'allegato prospetto:

ALLEGATO ALL' O. S. n. 17 1 36-XIV.

N.	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
	Ufficio I.E.S. - TORINO		
1	Bardonechia . .	Torino	Modane – Quadrivio Zappata (e); Bussoleno – Susa.
2	Torino	Id.	Quadrivio Zappata (i) – Torino; Torino – Settimo (e); Torino – Bivio Sangone (i); Bricherasio – Torre Pellice; Bricherasio – Barge; Chivasso (e) – Aosta – Pré S. Didier.
3	Novara	Id.	Settimo (i) – Rho (e); Castelrosso – Casale – Mortara – Corsico (i); Vercelli – Casale – Valenza (e); Casale – Asti (e); Santhià – Arona (e); Mortara – Novara – Domodossola (e); Vignale – Varallo; Vercelli – Mortara – Cava Carbonara. Mortara – Torreberetti (e).
4	Alessandria . .	Id.	Trofarello (e) – Alessandria (i); Alessandria – Cava Carbonara (i); Alessandria – Acqui – Ponti (e). Cantalupo – Nizza – Castagnole (i); Asti – Nizza – Acqui; Asti – Castagnole; Asti – Chivasso.
5	Savona	Id.	Bivio Sangone (e) – Trofarello – Chieri; Trofarello – Carmagnola – Bra – Savona (i); Fossano – Mondovì – Ceva – Savona (i); Carmagnola – Fossano – Centallo (e). Moretta (e) – Bra – Castagnole (e); Savigliano – Saluzzo (e); Ponti (i) – S. Giuseppe – Altare; Ceva – Ormea.
6	Cuneo	Id.	Centallo (i) – Cuneo – S. Dalmazzo T. – Breil – Piena – Ventimiglia (e); Mondovì (e) – Cuneo; Cuneo – Saluzzo – Airasca (e); Busca – Dronero.

N.	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	

Ufficio I.E.S. - MILANO

N.	Denominazione	Sede	Circoscrizione
1	Milano	Milano	Milano Centrale (i) – Chiasso; Como S. Giovanni (e) – Como Lago; Milano Greco (e) – Bivio Musocco (e); " Greco (e) – Milano Lambrate (i); " Lambrate (e) – Bivio Bergamo – Treviglio O. (i); " Smistamento (i) – Milano P. Vittoria (i). " Rogoredo (i) – Milano S. Cristoforo (i); " P. Vittoria (e) – Rogoredo (e); " S. Cristoforo (e) – Milano P. Genova – Milano Sempione (i) (*) " P. Nuova (i) – Milano Certosa (i) (*); " P. Nuova (e) – Milano Farini – B. Seveso (e) – Palazzo ex Litta (*). (*) Solo impianti telegrafici, telefonici e D. C.
2	Varesine	Id.	Milano P. N. – Gallarate – Porto Ceresio; Gallarate – Domodossola – Iselle; Gallarate – Laveno; Oleggio – Pino; Vignale – Arona; Milano Sempione – Milano Bovisa; " Sempione – Milano Farini; " Bovisa – Bivio Musocco.
3	Valtellina. . . .	Id.	Monza – Lecco – Sondrio. Colico – Chiavenna; Calolzio O. – Bergamo – Rovate (e); Palazzolo – Paratico; Bergamo – Treviglio O. (e); Seregno (e) – Ponte S. Pietro; Lecco – Albate Camerlata (e).
4	Cremona	Id.	Treviglio (i) – Verona – Bivio Fenilone (e); Brescia – Fidenza (e); S. Zeno Folzano – Parma (e); Desenzano sul Garda – Desenzano Porto; Treviglio Olmeneta; Rogoredo (e) – Piacenza (e); Codogno – Mantova (e). Piacenza (e) – Castelvetro.
5	Voghera	Id.	Rogoredo (e) – Novi (e); Pavia – Casalpusterlengo (e); Voghera – Piacenza (e); Bressana Bottarone – Broni; Bivio Tortona – Bivio Bormida.

Ufficio I.E.S. - VENEZIA

N.	RIPARTI Denominazione	RIPARTI Sede	CIRCOSCRIZIONE
1	Venezia	Venezia	Venezia S. Lucia – Venezia Mare; " S. Lucia – Posto Blocco 79 (i); " Mestre – Portogruaro (e); " Mestre – Treviso (e); Treviso C. – Treviso P. C.; Treviso C. – Udine (e); Casarsa – Gemona (e). Sacile – Pinzano; Treviso C. Motta – S. Vito al Tagliamento; Portogruaro (e) – Casarsa.
2	Padova	Id.	Padova C. – Padova C. M. (i); Padova C. – Posto B. 79 (e); Padova C. – Castelfranco Veneto (e); Camposampiero – Cittadella (e); Padova C. – Bivio Montà (i); Castelfranco Veneto – Mestre (e); Castelfranco Veneto – B. Feltrina – Susegana (e); Bivio Feltrina – Pontebelluna; Treviso P. C (e) – Calalzo P. C., Castelfranco Veneto – Primolano (i); Castelfranco Veneto – Treviso P. C. (e); Doppio Bivio Bacchiglione (e) – Castelfranco Veneto; Cittadella – Bassano del Grappa.
3	Verona	Id.	Vicenza – S Martino B. A. (i); Vicenza – Schio; D.° B.° Bachiglione – Bivio Montà (e); Verona P. N. – S. Martino B. A. (e); Verona P. N. – Trento (e); Verona P. N. – Bivio Fenilone; Verona P. N. – Bivio S. Lucia.
4	Bolzano	Bolzano	Trento (i) – Primolano (e); Trento T. V. – Malé; Trento – Cardano (i); Bolzano – Malles; Cardano (e) – Brennero; Chiusa – Plan V. G.; Fortezza – Versciacco; Brunico – Campo Tures.

Ufficio I.E.S. - TRIESTE

N.	Denominazione	Sede	CIRCOSCRIZIONE
1	Trieste Centr. . .	Trieste	Trieste – Monfalcone – Portogruaro (i). Bivio S. Polo – Gorizia – Cormons (i); Bivio Galleria – Aurisina (e); Bivio Aurisina (e) – Bivio Viadotto (e); S. Giorgio di Nogaro (e) – Palmanova (e); Pontile di Grado – Cervignano (e) – S. Maria La Longa (i).

N.	RIPARTI Denominazione	Sede	CIRCOSCRIZIONE
2	Udine	Udine	Cormons (e) – Udine (e); Udine (i) – Tarvisio – Fusine Laghi; " (e) – S. Maria La Longa (e).
3	Fiume	Trieste	Aurisina (i) – Postumia; S. Pietro del C. (e) – Fiume; Divaccia (e) – Erpelle (e).
4	Piedicolle	Id.	Trieste C. M. – Gorizia M. S. – Piedicolle. Gorizia C. (e) – Aidussina; Trieste C. M. – Pola; Canfanaro (e) – Rovigno.

Ufficio I.E.S. - GENOVA

N.	Denominazione	Sede	Circoscrizione
1	Ventimiglia . . .	Genova	Ventimiglia (i) – Savona (e) – Sampierdarena (e); Acqui (e) – Bivio Polcevera (e); Alessandria (e) – Ovada (i).
2	Ronco	Id.	Bivio Bormida (e) – Genova P. B. (e); Tortona (e) – Arquata – Ronco (e) (Linea diretta). Ronco (i) – Quadrivio Torbella (e) (Succursale dei Giovi); Parco Campasso, Scali Marittimi del Porto di Genova, linee di accesso al Porto e Raccordi.
3	Sestri Levante .	Id.	Genova P. B. (i) – La Spezia (e).

Ufficio I.E.S. - BOLOGNA

N.	Denominazione	Sede	Circoscrizione
1	Bologna	Bologna	Bologna (i) – Padova (e); Isola Scala (e) – Legnago (i) – Rovigo – Chioggia; Nogara (e) – Cerea; Legnago – Grisignano di Zocco (e); Legnago – Monselice; Ferrara – Ravenna – Rimini (i); Bologna – Faenza – Rimini; Castelbolognese – Lugo – Lavezzola; Lugo – Granarolo F.; Lugo – Russi; Faenza – Granarolo – Russi – Ravenna; Bologna – Bivio Crociali (i); " – Borgo Panigale (e); " – Bivio Lavino (i); " Panigale – Scala (i).
2	Grizzana	Id.	Bivio Crociali (e) – Prato (e).
3	Porretta	Id.	Borgo Panigale (i) – Pistoia (e).

N.	RIPARTI Denominazione	Sede	CIRCOSCRIZIONE
4	Piacenza	Bologna	Bivio Lavino (e) – Piacenza (i); Bivio del Cristo (i) – Parma – Fornovo (e); Fidenza – Fornovo (e); Modena – Mantova – Verona (e); Dossobuono – Isola della Scala (i); Mantova – Nogara (i); Panigale Scala (e) – Ostiglia – Isola Scala – Verona (e); Ostiglia – Legnago (e).

Ufficio I.E.S. - FIRENZE

N.	Denominazione	Sede	Circoscrizione
1	La Spezia . . .	La Spezia . . .	Fornovo – Sarzana; Aulla – Equi Terme; S. Stefano – Vezzano; La Spezia – Viareggio (e); Carrara Avenza – Carrara Città; Uffici, stazioni, bivii e raccordi de La Spezia.
2	Livorno	Livorno	Viareggio (i) – Pisa – Bivio Tagliaferro; " – Lucca; Pisa P. N. – Lucca; Pisa – Livorno – Grosseto; Pisa Colle Salvetti – Vada – Volterra; Livorno – Colle Salvetti (e); Campiglia M. – Piombino; Uffici, stazioni, bivii e raccordi di Pisa e Livorno.
3	Siena	Firenze	Firenze S. M. N. – Pistoia – Lucca (e); " P. Prato – Firenze Cascine – Pisa (e); Empoli – Siena – Chiusi (e); Poggibonsi – Colle Val d'Elsa; Asciano – Montepescali (e).
4	Arezzo	Id.	Firenze S. M. N. (e) – Arezzo – Chiusi; " S. M. N. (e) – Faenza (e); Borgo S. Lorenzo – Pontassieve.

Ufficio I.E.S. - ROMA

N.	Denominazione	Sede	Circoscrizione
1	Roma	Roma	Stazioni di Roma – Scali – Raccordi intorno a Roma escluso Roma M. Mario; Roma – Formia – Gaeta; Campoleone – Nettuno; Priverno Fossanova – Terracina.
2	Cassino	Id.	Roma Mandrione (e) – Cassino (i); " Mandrione (e) – Albano; Ciampino – Cecchina – Velletri – Sonnino (i); Velletri – Segni; Roma Prenestina (e) – Carrito (i); Roccasecca – Avezzano.

N.	RIPARTI — Denominazione	RIPARTI — Sede	CIRCOSCRIZIONE
3	Sulmona	Roma	Carrito (e) – Sulmona (i) – Caianello (e).
4	Civitavecchia . .	Id.	Roma Tiburtina (e) – Chiusi (e) ; Attigliano – Viterbo – Capranica – Roma S. Pietro (e). Civitavecchia – Orte ; Roma Trastevere (e) – Grosseto (e) ; Pontegalera – Fiumicino ; Palo – Ladispoli.

Ufficio I.E.S. – NAPOLI

N.	Denominazione	Sede	Circoscrizione
1	Napoli	Napoli	Napoli : Sede compartimentale ed altri impianti fuori sede ferroviaria ; Scali di Napoli : Napoli Centrale – S. Giovanni (e) ; " Centrale – Bivio Sperone Nord (e) ; " Centrale – Aversa – Formia ; " Piazza Garibaldi – Pozzuoli – Villa Literno – Aversa – Gricignano (i) – S. Marcellino – Frignano – Gricignano.
2	Salerno	Id.	S. Giovanni Barra (i) – Potenza (e) ; Torre A. C. – Gragnano ; Bivio Codola – Codola (i) ; Sicignano – Lagonegro. Scali e diramazioni ai posti delle località comprese nelle suddette linee.
3	Caserta	Id.	Gricignano (e) – Benevento (e) ; Bivio Sperone Nord (e) – Cassino (e) ; Sparanise – Minturno (e) ; Cancello – S. Severino – Avellino ; Cancello – Torre A. C. (e) ; Mercato S. Severino – Salerno ; Avellino – Rocchetta S. Antonio (e).
4	Benevento . . .	Id.	Benevento (i) – Foggia (i) ; " – Avellino (e) ; " – Termoli (e) ; Bivio Bosco Redole – Carpinone. *(Da Cervaro a Foggia, solo linee elettriche).*

Ufficio I.E.S. – REGGIO CALABRIA

N.	Denominazione	Sede	Circoscrizione
1	Sapri	Sapri	Battipaglia (e) – Scalea (i).
2	Paola	Paola	Scalea (e) – Pizzo (i) : S. Eufemia B.e – Sambiase (i).
3	Reggio Calabria .	Reggio Calabria .	Pizzo (e) – Reggio Calabria Centrale (i).
4	Cosenza	Id.	Reggio Calabria Centrale (e) – Metaponto (e) ; Sibari – Cosenza (i) ; Cosenza – Paola (e) ; Catanzaro M. – Sambiase (e).

Ordine di servizio n. 18.

Merci pericolose e nocive - Trasporto "Bombe a termite".

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla categoria 11ª gruppo 2° dell'Allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose, devono comprendersi a tutti gli effetti le "*Bombe a termite*" quando vengano spedite senza innesco, senza miccia e senza spoletta.

In relazione a quanto sopra dovranno farsi le opportune aggiunte alle pagg. 194 e 312 dell'"Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive — Edizione 1935".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 51, 52, 53, 54, 55, 58.

Ordine di servizio N. 19.

Estensione di servizio nella fermata di Roccaciglié.

Dal giorno 1. marzo 1936-XIV la fermata di Roccaciglié, della linea Torino-Bra-Savona, attualmente gestita con le norme in uso per le casse cantoniere, verrà abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli, con le modalità vigenti per le fermate aventi gestione propria.

Detta fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla stazione di Bastia-Mondovì ed effettuerà invece direttamente alla Cassa Compartimentale di Torino il versamento dei propri introiti con le modalità prescritte dall'art. 25 delle « Disposizioni e Norme riguardanti il servizio valori » pubblicato con l'O. S. 126/ 1930, osservando la periodicità indicata alla lettera F dell'O. S. 184/1913, e cioè il 6, 14, 21 ed ultimo del mese.

Di conseguenza, nella 1ª parte del « Prontuario Generale » delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (Edizione 1. aprile 1929) a pagina 82, sotto il nome di Roccaciglié dovrà essere depennata la indicazione di Casa Cantoniera e nelle colonne 7 ed 8, di contro al nome medesimo, si dovrà cancellare il richiamo (i).

Nella 2ª Parte del Prontuario suddetto, a pag. 9 — tabella 25 — ed a pag. 72, di contro al nome di Roccaciglié dovrà essere depennato il segno ●

Nella parte prima della « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio » (edizione novembre 1931), a pag. 15 di contro il nome di Roccaciglié, depennare il segno ● e modificare l'indicazione « L B » in « B ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Comunicati:

Esclusone dalle gare.

Il Ministero delle Finanze, con atto del 15 gennaio 1936, n. 81802, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la Ditta Biancalani Guido con sede in Firenze, Via Faenza, n. 45.

Il Ministero della Marina, con atto del 16 gennaio 1936, n. 56771, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'ing. Zanelli Giovanni Battista Giulio di Enrico e fu Manara Eugenia, nato a Savona il 31 ottobre 1894 ed ivi residente.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 20.

Giurisdizione dei Riparti della Sezione Lavori di Genova.

(Vedasi Ordine di Servizio N. 170-1935)

A datare dal 1° aprile 1936/XIV il tratto dal Km. 65+435 al Km. 72+328 della linea Sampierdarena-Ventimiglia, appartenente alla Sezione Lavori di Genova, passa dalla giurisdizione del Riparto Lavori di Sestri Ponente a quella del Riparto di Ventimiglia.

Ordine di servizio N. 21.

Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Trieste.

(*Vedi O. S. N.* 232/1932; *N.* 152/1933; *N.* 148/1935; *N.* 231/1935).

La circoscrizione dei sottosegnati Riparti della Sezione Lavori di Trieste viene stabilita come segue:

SEZIONE LAVORI	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
1° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo: TRIESTE)				
Trieste	1	Trieste	Trieste	*Omissis*
»	2	Opicina Campagna	Trieste	Trieste C. M. (e) — Prevacina (e). Trieste C. M. (e) dalla punta scambio estremo al Km. 2+810 lato Erpelle. Raccordo: Villa Opicina (e) — Opicina Campagna (e). Prosecco (e) — S. Pietro del Carso (e). Divaccia S. Canziano (e) — Erpelle Cosina (e).
»	3	Fiume	Fiume	*Omissis*
»	4	Pola	Trieste	Dal Km. 2+810 della linea Trieste C. M. - Erpelle a Erpelle Cosina (e). Erpelle Cosina (i) - Pola (i). Canfanaro (e) - Rovigno (i).
2° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo: TRIESTE)				
Trieste	5	Udine	Udine	Udine (e) — Fino al Km. 1/415.19 lato Bivio Corno. Udine (i) — Punta scambio estremo lato — Mestre e Punta scambio estremo lato — Bivio Galleria. Udine (e) — Tarvisio C. (i) — Confine austriaco. Tarvisio C. (e) — Fusine Laghi (i) — Confine jugoslavo. Gemona (e) — Limite Sezione lato Casarsa.

SEZIONE LAVORI	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
Trieste	6	Gorizia C.	Trieste	*Omissis*
»	7	Portogruaro	»	Portogruaro (i) — Bivio San Polo (e). Portogruaro (e) — Limite Sezione lato Mestre. Portogruaro (e) — Limite Sezione lato Treviso. Portogruaro (e) — Limite Sezione lato Casarsa. Udine (e) dal Km. 1.415,19 — Bivio Corno (e). Raccordo S. Giorgio di Nogaro (e) Porto Nogaro (i). Palmanova (e) — Bivio Aussa (e). Cervignano (e) — Pontile per Grado (i).
»	8	Piedicolle	»	*Omissis*

Ordine di servizio N. 22.

Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico - Edizione 1935-XIII.

(Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive - Edizione 1930-VIII)

Con riferimento all'ordine di servizio pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 giugno 1935-XIII, si stabilisce che le nuove "Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico — Edizione 1935-XIII — entrino in vigore dalle ore zero del 16 marzo 1936-XIV in sostituzione delle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico — Edizione 1928" che dovranno considerarsi abrogate unitamente agli O. S. n. 24/1930, 49/1931, 80/1932 e 9/1934.

Dalla stessa data dovranno pure entrare in vigore le modificazioni alla "Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive — Edizione 1930" di cui l'O. S. n. 212/1935, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 novembre 1935/XIV.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 8.

Trasporto degli stampati per l'VIII censimento generale delle popolazioni del Regno e delle Colonie.

Ai sensi dell'art. 3 del R. D. L. 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre stesso anno, gli stampati per l'VIII censimento generale delle popolazioni del Regno e delle Colonie che l'Istituto Centrale di statistica invierà ai vari Uffici Provinciali, Comunali, o comunque locali; quelli che verranno scambiati dai detti Uffici fra loro o spediti all'Istituto medesimo devono essere trasportati gratuitamente sulle Ferrovie dello Stato.

Saranno pure da considerare in esenzione di tasse i trasporti in servizio cumulativo interessanti le Società di Navigazione e le Ferrovie concesse all'Industria privata per i quali le eventuali tasse o spese verranno regolate fra le singole Amministrazioni e le Ferrovie dello Stato a trasporti ultimati.

Le spedizioni avranno luogo mediante presentazione delle lettere di vettura ordinarie sulle quali, come mittenti e destinatari dovranno figurare rispettivamente l'Istituto Centrale di statistica e gli Uffici sopra indicati. I trasporti dovranno essere eseguiti con la indicazione di "fermo in stazione" spettando agli Uffici destinatari di disporre o provvedere per il ritiro dei colli.

Avranno titolo al regime in parola solamente le spedizioni costituite di "*stampati per il censimento generale della popolazione*" e nelle colonne delle tasse dei documenti di trasporto dovrà essere apposta a cura dello speditore la dicitura seguente: "Trasporto gratuito ai sensi dell'art. 3 del R. D. L. 9 agosto 1935-XIII, n. 1639".

Per la scritturazione dei trasporti valgono le disposizioni della circolare n. 57 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 51-1931.

Nella colonna riservata alle tasse dovranno essere indicate le iniziali C.P. (Censimento popolazione).

Distribuita agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di Servizio N. 23.

Circoscrizione dei Riparti Commerciale e del Traffico del Compartimento di Trieste.

(Vedi l'O. G. N. 21 - *"Boll. Uff." n.* 16 *del* 6 *aprile* 1931 IX).

A far parte del 1° aprile 1936-XIV il tratto di linea "Monfalcone Bivio Aurisina (e)", attualmente dipendente dal 1° Riparto con sede a Trieste, passa a far parte del 2° Riparto sedente ad Udine.

La circoscrizione dei due Riparti resta pertanto stabilita come segue:

Riparto	Circoscrizione
1 Trieste	Scali di Trieste; Trieste C. M.-Trieste S. Sabba; Trieste Centrale-Bivio Aurisina; Bivio Aurisina-Postumia Grotte; S. Pietro del Carso-Fiume; Divaccia S. Canziano-Erpelle Cosina; Trieste C.M.-Pola; Canfanaro-Rovigno; Trieste C.M.-Piedicolle. Prevacina Gradiscutta-Aidussina.
2 Udine	Udine-Monfalcone; Gorizia C.le-Gorizia M.S. (e); Monfalcone-Porto Rosega; Udine-Tarvisio C.le; Tarvisio C.le Fusine Laghi; Udine-Pontile per Grado; Palmanova-S. Giorgio di Nogaro-Porto Nogaro; Bivio Aurisina (e)-Portogruaro.

Ordine di servizio N. 24.

Norme per l'effettuazione dei servizi diretti internazionali.

L'uso reciproco del materiale da viaggiatori in servizio internazionale è disciplinato dagli « Accordi dell'Unione per l'uso di carrozze e bagagliai in servizio internazionale (RIC) », le cui norme principali — integrate da altre di carattere interno che vi hanno attinenza — vengono riportate qui di seguito, in sostituzione di quelle pubblicate negli Ordini di Servizio n. 64 del 1928 e n. 40 del 1931 che restano abrogati.

§ 1. — APPLICAZIONE DELLE NORME.

1. — Si considerano *internazionali* quei servizi diretti (o corse) che vanno oltre il confine di uno Stato ed ai quali partecipano almeno due Amministrazioni ferroviarie aderenti all'Unione RIC.

2. — Le presenti norme si applicano ai servizi internazionali *ordinari* e *straordinari* disimpegnati con:

— carrozze di I, II, III classe e miste;

— carrozze salone, carrozze letti e carrozze ristorante;

— carrozze malati;

— carrozze attrezzate per il trasporto di salme, con uno o più compartimenti per le persone che le accompagnano;

— carrozze postali;

— bagagliai.

§ 2. — SERVIZI ORDINARI.

1. — Per servizi *ordinari* s'intendono le corse di veicoli comprese nell'E.W.P. (Elenco europeo dei servizi diretti) e quelle concordate durante l'orario fra le Amministrazioni interessate.

Tali corse comprendono anche i veicoli previsti solo in caso di bisogno (facoltativi), i quali possono farsi circolare — ogni qualvolta il movimento dei viaggiatori lo dovesse richiedere — mediante preavviso che le Sezioni Movimento, dalle quali dipendono le stazioni cui fanno capo i veicoli stessi, sono autorizzate ad inviare alle Ferrovie estere corrispondenti.

I veicoli facoltativi devono circolare per il tempo strettamente necessario.

2. — I servizi ordinari si effettuano soltanto pel trasporto di viaggiatori, bagagli ed effetti postali con veicoli portanti sulle fiancate il contrassegno RIC (§23, punto 1); per il periodo di revisione vedasi il § 18.

3. — Ad ogni cambiamento d'orario viene pubblicato nella Parte III del libretto « Composizione dei principali treni viaggiatori », l'elenco dei servizi diretti internazionali, comprendente per ognuno le indicazioni desunte dall'EWP. Non possono apportarsi varianti alle corse internazionali senza il consenso del Servizio Movimento.

§ 3. — SERVIZI STRAORDINARI.

1. — Per servizi *straordinari* s'intendono le corse di veicoli isolati o di interi treni per pellegrini, operai, gitanti, emigranti, immigranti, ecc., non previste dall'EWP.

Eccezionalmente, i bagagliai possono usarsi anche pel trasporto di merce.

2. — I servizi straordinari devono previamente convenirsi fra le Amministrazioni interessate e perciò ne verrà dato avviso di volta in volta alle Sezioni Movimento, e stazioni dipendenti, con le speciali istruzioni eventualmente necessarie.

Per l'utilizzazione, revisione e contrassegno RIC dei veicoli in servizio straordinario vedansi i §§ 6, 18 e 23 punto 1.

3. — All'agente di scorta d'una carrozza salone o di una carrozza malati è accordato il viaggio gratuito sulle linee di tutte le ferrovie interessate al trasporto; egli deve però essere provvisto d'una carta di identità.

§ 4. — VEICOLI DI RINFORZO.

1. — Previo consenso del Servizio Movimento possono, per affluenza viaggiatori, aggiungersi alle corse ordinarie — su tutto o parte del percorso — veicoli di rinforzo rispondenti a tutti i requisiti prescritti per quelli normalmente adibiti alle corse stesse. Di tali aggiunte i transiti di confine devono essere avvertiti telegraficamente.

2. — I veicoli di rinforzo devono circolare per il tempo strettamente necessario.

§ 5. — VEICOLI F. S. SPECIALIZZATI.

1. — I veicoli F. S. per i servizi diretti internazionali (§ 24) hanno i requisiti speciali corrispondenti alle esigenze delle ferrovie interessate e non possono quindi essere sostituiti con altri di tipo ordinario.

E' perciò indispensabile che ne siano particolarmente curate la manutenzione corrente, la riparazione, e la sorveglianza durante le soste nelle stazioni per evitare che vi si arrechino danni.

2. — In mancanza di veicoli F. S. specializzati si deve assicurare il servizio, soltanto fino al confine, con altro veicolo di tipo comune della classe corrispondente, avvisandone per telegrafo le stazioni maggiormente interessate ed il transito di confine con la Ferrovia sulle cui linee il veicolo, privo di requisiti per l'estero, non può proseguire.

3. — Le stazioni devono provvedere in tempo alla messa in circolazione dei veicoli F. S., oppure alla sostituzione dei veicoli esteri con altri F. S., nelle corse internazionali la cui fornitura è assegnata alla nostra Amministrazione solo per un determinato periodo d'orario.

4. — I veicoli di scorta devono essere avvicendati in turno con quelli in circolazione, per evitare i danni derivanti dall'uso eccessivo o da prolungate inutilizzazioni.

5. — I veicoli disguidati o rimessi in circolazione a riparazione ultimata, devono essere inviati alla rispettiva stazione di residenza col primo treno viaggiatori utile per prestazione.

§ 6. — UTILIZZAZIONE DEI VEICOLI.

1. — I veicoli dei servizi ordinari devono circolare *nelle corse e coi treni di turno stabiliti*, essendone rigorosamente vietata ogni diversa utilizzazione.

2. — I veicoli che hanno effettuato un servizio straordinario devono essere subito restituiti alla Ferrovia proprietaria (§ 7).

Ad evitare, però, il percorso a vuoto di carrozze estere giunte in Italia con comitive, si deve procurare che le carrozze stesse vengano riutilizzate per altre comitive nel viaggio di ritorno attraverso il medesimo transito d'entrata e dirette a località della Ferrovia proprietaria, purchè la loro utilizzazione avvenga nello stesso giorno d'arrivo delle carrozze e sempre che non sia stato diversamente disposto.

In entrambi i casi devono essere avvertiti telegraficamente i transiti di confine interessati, per la successiva comunicazione alla Ferrovia proprietaria delle carrozze.

3. — I disguidi e le ritardate restituzioni dei veicoli esteri espongono la nostra Amministrazione al pagamento di forti penalità delle quali, senza pregiudizio dell'azione disciplinare, sarà fatta rivalsa sugli agenti che li avessero causati.

§ 7. — TRASPORTO DI VEICOLI FUORI SERVIZIO.

1. — Il trasporto a vuoto dei veicoli esteri va effettuato con treni viaggiatori, possibilmente diretti, seguendo la stessa via della precedente o susseguente utilizzazione. Le stazioni, specialmente quelle di diramazione, debbono curarne in modo assoluto il regolare e sollecito inoltro.

2. — La spedizione dei veicoli fuori servizio si effettua con mod. M-130 per i veicoli F. S. e con mod. M-130ª per i veicoli esteri, indicando sul modulo stesso, quale destinataria, la stazione F. S. transito di confine, cui il veicolo è diretto, e nello spazio delle « Annotazioni », il motivo dell'invio.

La stazione F. S. di transito ritira il mod. M-130 o M-130ª, da allegarsi al rapporto di transito in cui il veicolo viene scritturato, e, per l'ulteriore percorso del veicolo stesso, emette la prescritta accompagnatoria modello C del RIV (nostro modulo M-155), indicandovi la stazione estera di destinazione e l'itinerario da seguire; applica inoltre sui longaroni, se trattasi di veicolo F. S., etichette a mano con la sola indicazione della stazione destinataria

iscritta nell'accompagnatoria e se trattasi di veicolo estero le prescritte etichette di rimpatrio con le stesse indicazioni di destinazione e di itinerario esposte nell'accompagnatoria.

§ 8. — DESIGNAZIONE DEI VEICOLI E DEI SERVIZI.

1\. — Nella corrispondenza telegrafica ed epistolare coll'estero i veicoli vengono designati con le serie seguenti:

A - carrozza di I classe;
B - carrozza di II classe;
C - carrozza di III classe;
AB - carrozza mista di I e II classe;
ABC - carrozza mista di I, II e III classe;
BC - carrozza mista di II e III classe;
Pw - bagagliaio;
CPw - carrozza di terza classe con compartimento bagagli;
Post - carrozza postale;
CPost - carrozza di III classe con compartimento postale;
Pw Post - bagagliaio con compartimento postale;
Salon - Salone;
WL - carrozza letti di I e II classe;
WR - carrozza ristorante.

Quando il numero delle sale è superiore a due, esso viene indicato come esponente alla serie del veicolo e i mantici con passerella sono rappresentati dalla lettera ü. — Esempi: A^{3}ü - carrozza di 1ª classe a 3 sale, intercomunicante; AB^{4}ü - mista di prima e seconda classe a 4 sale, intercomunicante; Pw $Post^{3}$ - bagagliaio a 3 sale con compartimento postale, senza intercomunicazione.

2\. — Le corse internazionali s'indicano in ogni caso col numero di riferimento dell'EWP (§ 2, punto 3).

§ 9. — ANORMALITA' NEI SERVIZI.

1\. — Quando un veicolo estero in servizio ordinario giunge ad una stazione di coincidenza con tale ritardo che la manovra occorrente cagionerebbe al treno di proseguimento un ritardo maggiore del comporto fissato, il veicolo è fatto proseguire per la stazione di destinazione col primo treno utilizzabile, se può ancora trovare in detta stazione il treno di ritorno, ovvero se la stazione destinataria appartiene all'Amministrazione proprietaria del veicolo. In caso contrario, lo si deve ritornare senza indugio alla stazione estera di partenza col primo treno di ritorno, oppure fuori servizio col primo treno utile per prestazione.

2\. — Non giungendo o dovendosi togliere dalla circolazione un veicolo estero, la stazione deve sostituirlo con altro F. S. dello stesso tipo, avente tutti i necessari requisiti, oppure — qualora ciò non fosse possibile per mancanza di veicoli specializzati — con altro veicolo di tipo comune della classe corrispondente, limitandone il percorso al transito di confine.

3\. — Il veicolo immesso provvisoriamente nella corsa può essere sostituito da una stazione intermedia, con quello normale estero riparato, solo quando la sostituzione avvenga nell'immediato viaggio di ritorno. In tutti gli altri casi il veicolo riparato va subito restituito alla Ferrovia proprietaria.

4. — Un veicolo estero riparabile sollecitamente, ma non durante la sosta nella stazione terminale, deve pure essere sostituito con uno F. S., del quale — a riparazione ultimata — riprenderà il posto, ed in tal caso nell'avviso telegrafico di cui al punto 1 del seguente § 10, s'indica, possibilmente, la probabile durata dell'inutilizzazione e se il veicolo estero riprenderà o no il suo turno.

5. — Un veicolo estero che per avaria o per altra causa non possa proseguire nemmeno a vuoto coi treni di turno, ma che sia atto a circolare in composizione ad altri treni viaggiatori, deve essere inviato, col primo di questi ultimi treni utile per prestazione, al transito di confine dal quale entrò in Italia.

6. — Un veicolo F. S. avariato che non possa proseguire in servizio coi treni di turno, deve essere inviato, pure col primo treno viaggiatori utile per prestazione, alla località indicata dal verificatore od altrimenti alla stazione di residenza indicata sulle fiancate.

7. — Le corse, il cui numero EWP indicato nella Parte III del libretto « Composizione dei principali treni viaggiatori », è distinto tra due linette =, sono assicurate con veicoli esteri muniti di riscaldamento elettrico. In caso di guasti durante la stagione del riscaldamento (15 settembre-15 maggio), detti veicoli devono essere sostituiti con altri F. S. di tipo comune e di classe corrispondente, limitatamente al percorso italiano.

§ 10. — AVVISI RELATIVI ALLE ANORMALITA'.

1. — Qualsiasi stazione — terminale o intermedia della corsa — che toglie un veicolo dalla circolazione per avaria, mancata coincidenza di treni, rifiuto di accettazione, o per altro impedimento qualsiasi alla sua prosecuzione o al suo ritorno in patria (§ 9), deve emettere subito uno dei seguenti telegrammi, variandone il testo a seconda del caso:

a) veicolo estero in viaggio verso l'Italia:

« Capo stazione . . . . (della località F. S. terminale del servizio)

Capo Stazione, o Delegato F. S. . . . . (della frontiera italiana)

Ferrotabile - Firenze
Fermovimento - Roma
Ferlavori - Roma

Dal treno . . . . odierno tolto . . . . . . (carrozza mista, terza, o bagagliaio — marca della ferrovia proprietaria e numero di servizio) corsa EWP . . . . . . (N. dell'EWP e percorso del veicolo) causa . . . . e sostituito con . . . . (veicolo F. S., oppure non sostituito). — Veicolo scartato viene inoltrato a . . . . ».

b) veicolo estero di ritorno alla sua rete:

« Capo stazione, o Delegato F. S. . . . . (della frontiera italiana)

Ferrotabile - Firenze
Fermovimento - Roma
Ferlavori - Roma

Dal treno . . . . odierno tolto . . . . (carrozza mista, terza, o bagagliaio — marca della ferrovia proprietaria e numero di servizio) corsa EWP . . . . (N. dell'EWP e percorso del veicolo) causa . . . . e sostituito con . . . . (veicolo F. S., atto transito — ovvero non atto transito — ovvero non sostituito). — Veicolo scartato viene inoltrato a . . . . ».

c) veicolo F. S. in viaggio verso l'estero:

« Capo stazione . . . . (della località F. S. iniziale del servizio)

Capo Stazione, o Delegato F. S. . . . . (della frontiera italiana)

Sezione Movimento . . . . (dalla quale dipende la stazione iniziale del servizio)

Ferlocomotive . . . . (della giurisdizione in cui trovasi la stazione di residenza del veicolo).

Ferrotabile - Firenze

Fermovimento - Roma

Ferlavori - Roma

Dal treno . . . . odierno tolto . . . . . (carrozza mista, terza o bagagliaio F. S. serie e numero di servizio) corsa EWP . . . . (N. dell'EWP e percorso del veicolo) causa . . . . e sostituito con . . . . (veicolo F. S. atto transito — ovvero non atto transito — ovvero non sostituito). — Veicolo scartato viene inoltrato a » . . . .

d) veicolo F. S. di ritorno in Italia:

« Capo Stazione . . . . (della località F. S. terminale del servizio)

Sezione Movimento . . . . (dalla quale dipende la stazione terminale del servizio)

Ferlocomotive . . . . (della giurisdizione in cui trovasi la stazione di residenza del veicolo)

Ferrotabile - Firenze

Fermovimento - Roma

Ferlavori - Roma

Dal treno . . . . odierno tolto . . . . (carrozza mista, terza o bagagliaio F. S. serie e numero di servizio) corsa EWP . . . . (N. dell'EWP e percorso del veicolo) causa . . . . e sostituito con . . . . . (veicolo F. S. oppure non sostituito). — Veicolo scartato viene inoltrato a . . . . ».

2. — Per i veicoli esteri la stazione compila anche il prescritto mod. M. 99 e rimette senza indugio all'Ufficio Circolazione Veicoli a Roma il tagliando A, appena il veicolo viene trattenuto e il tagliando B appena il veicolo stesso viene rimesso in circolazione.

La eventuale momentanea mancanza del modulo M. 99 non esime però le stazioni dalle notifiche di cui sopra che debbono ugualmente essere fatte con due successive lettere. Nella prima (in sostituzione del tagliando A) dovranno indicarsi la marca di proprietà ed il numero di servizio del veicolo trattenuto, il transito di entrata in Italia, gli estremi di arrivo, la data del ritiro dalla circolazione, la causa per la quale il veicolo è stato trattenuto e, se trattasi di guasto, la precisa natura dell'avaria; nella seconda (in sostituzione del tagliando B) dovrà farsi riferimento alla prima lettera precisando la data della rimessa in circolazione del veicolo e gli estremi del successivo inoltro.

3. — Del rinvio in patria del veicolo, a riparazione avvenuto, deve darsi telegrafico avviso al transito di confine.

4. — Il Capo, o delegato F. S. della stazione di confine, appena ricevuto un avviso di cui ai punti precedenti, ne informa subito telegraficamente la stazione terminale estera e, quando si tratti di veicolo estero, anche gli Uffici della Amministrazione proprietaria indicati nella seconda colonna dell'Allegato I.

Per le corse attraverso il transito di Brennero l'avviso telegrafico deve essere diretto anche alla Direzione delle Ferrovie Federali Austriache ed al Capo stazione di Innsbruck.

5. — Per i veicoli F. S. trattenuti oltre confine, le stazioni estere emettono egualmente l'avviso telegrafico previsto al punto 1, indirizzandolo a:
« Capo Stazione . . . . (della località F. S. termine del servizio)
Ferrotabile - Firenze.
Fermovimento - Roma
Ferlavori - Roma ».

In caso di mancato ritorno di un veicolo F. S. dall'estero col treno prescritto, il Capo Stazione, o Delegato F. S. di confine, emette il telegramma di cui al punto 1 e in pari tempo richiama l'attenzione del rappresentante della Ferrovia a contatto per le opportune ricerche.

6. — Le stazioni di confine e quelle terminali F. S., devono registrare cronologicamente e numerare progressivamente, in apposito libro, le anormalità verificatesi nei servizi diretti.

Le stazioni di confine riporteranno il numero progressivo dell'anormalità nella copia a decalco del telegramma — emesso per la stazione terminale estera — da trasmettere in busta all'Ufficio Circolazione Veicoli a Roma.

§ 11. — COMPARTIMENTI FACOLTATIVI.

Talune carrozze hanno un compartimento facoltativo a 6 posti munito di cartello mobile per l'assegnazione alla I o alla II classe, a seconda dell'affluenza dei viaggiatori.

Nel percorso della carrozza verso l'Italia tale compartimento si considera della classe assegnatagli dalla stazione estera di partenza, mentre in senso inverso si considera di I classe, disponendo il cartello mobile nel senso voluto prima che vi abbiano preso posto i viaggiatori.

§ 12. — COMPARTIMENTI CON POSTI A SDRAIO.

1. — In alcune carrozze estere esiste uno o più compartimenti coi divani trasformabili in posti a sdraio (couchettes).

2. — Sul percorso italiano la trasformazione non è ammessa — salvo le speciali disposizioni in vigore (Punto 22 della « Rivista delle Comunicazioni Ferroviarie » N. 1 del 1932) — e perciò il personale di controlleria e dei treni ha l'obbligo di impedirla.

§ 13. — PUBBLICITA'

1. — Nelle carrozze F. S. ed estere non è ammessa l'apposizione di cartelli e Riviste contenenti, in tutto od in parte, avvisi di carattere pubblicitario di qualsiasi specie.

2. — Rilevandosi l'esistenza di tali cartelli e Riviste, le stazioni di con-

fine devono toglierli dalle carrozze e consegnarli al Capo Stazione della Ferrovia a contatto.

Anche il personale di altre stazioni e dei treni deve ritirare cartelli e Riviste, qualora ciò non sia stato fatto dalla stazione di confine.

3. — Quando si dovesse invece trattare di cartelli fissati in modo da non poter essere tolti con facilità il personale deve soltanto darne avviso alla propria Sezione Movimento, che ne riferirà al Servizio Centrale.

§ 14. — CARTELLI INDICATORI D'ITINERARIO.

1. — Ogni carrozza in servizio ordinario deve essere munita dall'Amministrazione proprietaria di 2 cartelli indicatori in lamiera (esterni) da applicarsi ad entrambe le fiancate. e di altri 2 cartelli di piccolo formato (interni) da appendersi nel corridoio. Le carrozze di rinforzo devono pure, per quanto possibile, essere munite di cartelli indicatori.

2. — Sui cartelli da applicarsi all'esterno delle carrozze s'indica, in mezzo, la stazione di partenza a caratteri *medi;* sotto, in una o più righe, le stazioni dell'itinerario a caratteri *piccoli* e nell'ultima riga, in mezzo, la stazione di destinazione a *grandi* caratteri.

Per necessità di spazio, la stazione di partenza può essere scritta anche sulla stessa linea dell'itinerario, il quale deve coincidere, in quanto possibile, col testo riportato nella seconda colonna dell'Elenco dei servizi diretti internazionali (§ 2, punto 3).

Esempio:

Berlin Anh. Bf.
Leipzig-Hof-Regensburg
München-Kufstein-Innsbruck
Brennero-Verona-Bologna-Firenze
ROMA

oppure:

Berlin Anh. Bf. Leipzig-Hof-Regensburg
München-Kufstein-Innsbruck
Brennero-Verona-Bologna-Firenze
ROMA

I nomi delle stazioni devono essere scritti con caratteri neri, su fondo bianco, nella lingua del paese al quale appartiene la rispettiva località.

I cartelli portano al margine superiore a piccoli caratteri, la sigla di proprietà e il nome della stazione di deposito, rovesciate rispetto all'indicazione del percorso. In quelli F. S. tali scritte sono punzonate.

3. — Le iscrizioni dei cartelli d'itinerario interni, saranno, in quanto possibile, le stesse di quelle dei cartelli esterni.

4. — Dei cartelli esterni e interni deve essere approntata per ogni servizio diretto una scorta sufficiente a garantire la continua applicazione anche nei casi frequenti di carrozze non restituite dall'estero coi treni prescritti, o giunte senza cartelli.

Inoltre, ogni stazione cui fanno capo servizi diretti internazionali, deve essere dotata di una scorta di cartelli esterni in lamiera — delle dimensioni regolamenti — privi di scritte, ma con le indicazioni della sigla F. S e stazione di deposito punzonate.

5. — Quando venga messa fuori servizio una carrozza estera i suoi cartelli d'itinerario devono essere apposti a quella che la sostituisce. Se ciò

non fosse possibile, essi vengono riposti nella ritirata della carrozza tolta dalla circolazione, per essere restituiti, insieme ad essa, alla ferrovia proprietaria. In quest'ultimo caso, si applicano possibilmente alla carrozza in sostituzione due cartelli di scorta, sui quali si incollano fogli di carta manoscritti a grossi e chiari caratteri, con l'indicazione relativa al percorso che deve compiere.

Nello stesso modo si procede in caso di carrozze F. S. per le quali sia venuta a esaurirsi la dotazione dei cartelli normali.

6. — Le stazioni che rinvengono cartelli d'itinerario smarriti e che ne ricevono in disguido, devono inviarli subito con accompagnatoria alla stazione di deposito indicata sul margine del cartello.

7. — Per le mancanze riscontrate al ritorno delle carrozze F. S. dall'estero, la stazione cui fa capo il servizio diretto deve esperire urgenti pratiche fino al confine per il ricupero dei cartelli, e, in caso negativo, informarne la propria Sezione Movimento.

8. — Quando si constatino sui cartelli scritte illegibili o deteriorate dall'uso, si deve procedere alla riverniciatura, accertando nel contempo che tutti i cartelli portino sul bordo la sigla F. S. e il nome della stazione di deposito punzonate.

Prima di mettere in circolazione i cartelli indicatori, nuovi o riverniciati, le scritte relative devono essere esattamente controllate.

§ 15. — PRINCIPALI ATTRIBUZIONI DELLE SEZIONI MOVIMENTO.

1. — Il regolare andamento dei servizi diretti internazionali è affidato alla diretta sorveglianza delle Sezioni Movimento, alle quali è lasciata facoltà di emanare nel proprio ambito tutte quelle disposizioni di dettaglio, che valgano a raggiungere lo scopo. Esse debbono perciò assicurarsi che il personale delle stazioni maggiormente interessate nei servizi diretti internazionali, sia a perfetta conoscenza delle presenti norme, curandone inoltre la regolare applicazione.

2. — Qualsiasi variante che venisse apportata, durante l'orario, ai servizi diretti internazionali ed ai servizi assicurati con carrozze della C. I. C. L. (Parte III e Parte IV del libretto « Composizione dei principali treni viaggiatori ») deve essere subito comunicata dalle Sezioni Movimento ai rispettivi Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento o, in difetto, agli Uffici Speciali delle Sezioni Lavori, affinchè ne abbiano norma nelle disposizioni di loro competenza riguardanti l'illuminazione elettrica dei veicoli.

3. — Per i veicoli F. S. aventi il contrassegno RIC ed assegnati in residenza in una determinata stazione le Sezioni Movimento devono:

— sorvegliare affinchè non vengano indebitamente utilizzati nei servizi interni a pregiudizio di quelli internazionali;

— provvedere alla ricerca di quelli disguidati o non ritornati alla propria residenza col treno prescritto;

— prendere accordi colle Sezioni Materiale e Trazione per la sollecita riparazione dei guasti.

4. — Per i cartelli indicatori delle carrozze in servizio internazionale, ciascuna Sezione Movimento interessata deve:

— disporre in tempo per l'allestimento dei cartelli occorrenti per le carrozze F. S.;

— provvedere alla rettifica delle scritte dei cartelli in caso di cambiamento d'itinerario, oppure di quelli aventi scritte errate o illeggibili;

— richiamare prontamente l'attenzione delle Ferrovie estere affinchè provvedano alla rettifica dei loro cartelli in circolazione con scritte errate o illeggibili;

— compilare e trasmettere al Servizio Movimento un elenco mensile delle irregolarità riscontrate sul servizio dei cartelli esterni ed interni, tanto delle carrozze F. S., quanto di quelle estere, indicandovi gli eventuali provvedimenti adottati. Gli elenchi negativi sono da omettersi.

§ 16. — CONTRASSEGNO DEI VEICOLI.

1. — I veicoli atti a circolare coi treni di tutte le Amministrazioni dell'Unione Internazionale, comprendente tutte le grandi ferrovie d'Europa a scartamento normale, portano sulle fiancate, in basso, presso l'estremità sinistra, il contrassegno

RIC

2. — Quando sono atti a circolare coi treni di alcune soltanto di dette Amministrazioni, queste vengono indicate a mezzo delle abbreviazioni di cui all'Allegato II, a seguito del contrassegno suesposto. Quando poi la circolazione non ne sia ammessa su tutta la rete e con tutti i treni di una determinata Ferrovia, l'indicazione relativa è seguita da una stella. L'esempio

indica quindi che il veicolo può circolare su qualsiasi linea e con qualsiasi treno di tutte le Ferrovie francesi e italiane, e può anche circolare, con esclusione però da talune linee o treni, sulle ferrovie svizzere.

3. — Non occorre eseguire alcuna verifica circa la costruzione dei veicoli muniti di contrassegno dal quale risulti che sono ammessi a circolare in Italia; devesi però tener presente che, a meno di contrarie disposizioni, i veicoli esteri dei servizi internazionali non sono atti al passaggio sulle navi traghetto.

§ 17. — PULIZIA — RIFORNITURA D'ACQUA — DISINFEZIONE.

1. — La pulizia dei veicoli, che comprende oltre all'asportazione della spazzatura e della polvere dall'interno, la ripulitura esterna della cassa e quella delle finestre, delle coppe delle lampade, delle maniglie e delle ritirate, deve essere fatta, a norma delle prescrizioni vigenti, nelle stazioni terminali, in quelle intermedie che fossero stabilite e, occorrendo, in quanto possibile, anche durante la corsa.

Nelle dette stazioni deve pure provvedersi al riempimento delle casse d'acqua. In caso di gelo, però, quando tali casse d'acqua non si trovino in ambiente riscaldato, si dovrà limitare la rifornitura al riempimento delle brocche sussidiarie, se ve ne sono.

2. — Il veicolo utilizzato da viaggiatori affetti da malattia contagiosa, deve essere ritirato dalla circolazione per la disinfezione da operarsi a norma delle prescrizioni vigenti in materia per i veicoli F. S.

3. — Se in qualche compartimento d'una carrozza estera si riscontrasse la presenza di parassiti, si dovrà chiudere il compartimento stesso.

§ 18. — REVISIONE.

1. — Il periodo di revisione dei veicoli non deve superare:

a) veicoli in servizio ordinario, veicoli di rinforzo e veicoli isolati in servizio straordinario nei treni ordinari (escluse le carrozze salone e le carrozze malati):

— 6 mesi per i treni direttissimi e diretti;

— 12 mesi per i treni accelerati, omnibus e misti;

b) carrozze salone e carrozze malati in servizio straordinario e veicoli componenti treni straordinari:

— 12 mesi per i treni direttissimi e diretti;

— 24 mesi per i treni accelerati, omnibus e misti.

2. — I veicoli il cui termine di revisione è scaduto possono essere rifiutati.

§ 19. — ILLUMINAZIONE (1).

a) *ILLUMINAZIONE ELETTRICA.*

1. — Gli apparecchi per l'illuminazione dei veicoli esteri devono essere mantenuti in ordine perfetto, a norma delle prescrizioni vigenti in materia per i veicoli F. S.

La chiave quadra in uso per i veicoli F. S. serve anche per manovrare l'interruttore principale, la serratura delle casse di contegno delle batterie di accumulatori elettrici e gli apparecchi d'illuminazione dei veicoli esteri.

2. — Ogni veicolo intercomunicante deve essere munito di un armadietto, avente apposita iscrizione, destinato a contenere qualche lampadina elettrica ad incandescenza e valvole di sicurezza per le varie intensità di corrente esistenti nel veicolo.

3. — Ogni veicolo deve essere provvisto di energia elettrica sufficiente ad assicurare l'illuminazione tanto durante il viaggio di andata, che in quello di ritorno, a meno che l'Amministrazione proprietaria non convenga diversamente circa il completamento della provvista.

Se l'energia elettrica viene prodotta durante la corsa mediante una dinamo azionata dal rodiggio, nulla è dovuto per tale prestazione.

Le nostre officine di carica non devono rifornire di energia elettrica le batterie dei veicoli esteri riscontrate deficienti di energia o scariche, non esistendo accordi in merito.

---

(1) E' vietata l'introduzione in Italia dei veicoli esteri illuminati a gas di qualsiasi sistema. (D. M. 27 luglio 1925, n. 167). Non è ammesso nemmeno l'impiego di olii volatili.

Qualora dovessero stabilirsi tali accordi, questi saranno resi noti; comunque si avverte fin d'ora che le batterie di accumulatori elettrici dei veicoli esteri devono essere facilmente trasportabili e portare l'indicazione dell'intensità massima della corrente di carica.

4. — Le riparazioni negli impianti d'illuminazione dei veicoli devono, di regola, eseguirsi dall'Amministrazione proprietaria.

Tuttava le riparazioni di lieve entità occorrenti perchè il veicolo possa essere mantenuto in circolazione ed utilizzato, devono essere eseguite dall'Amministrazione sulle cui linee si sono prodotte o sono state constatate.

I materiali da utilizzarsi per le riparazioni sono quelli messi a disposizione dall'Amministrazione proprietaria (lampadine elettriche ad incandescenza, valvole di sicurezza, cinghie di trasmissione per dinamo).

Nulla è dovuto per le spese di mano d'opera incontrate per le riparazioni di cui trattasi.

5. — L'Amministrazione che utilizza veicoli di altre Amministrazioni ha l'obbligo di fare impiego economico dell'illuminazione.

6. — Quando l'illuminazione viene a mancare in tutto un veicolo estero, questo si deve lasciare continuare il viaggio per brevi percorsi. Se non è possibile di riparare il guasto, il veicolo può essere messo fuori servizio nella prossima stazione importante di fermata.

Se non viene riutilizzato, dovrà applicarsi al veicolo l'etichetta mod. TV - 67-*a* (§ 22).

Tali prescrizioni sono applicabili tanto per il ritiro dalla circolazione durante il viaggio, quanto per il rifiuto al transito in Italia del veicolo la cui illuminazione non funziona e non può essere riparata.

Quando l'illuminazione viene a mancare solo parzialmente, il veicolo estero dovrà invece continuare il viaggio fino alla stazione di destinazione e se possibile, dovrà essere riutilizzato al ritorno fino alla sua stazione di residenza.

Se la riparazione non può farsi sul luogo della constatazione del guasto, dovrà applicarsi al veicolo l'etichetta mod. TV-69 (§ 22).

7. — Ogni veicolo F. S. intercomunicante — in uscita dall'Italia — deve essere fornito, dalla stazione di confine all'uopo incaricata, di una cassetta contenente una scorta di lampadine elettriche ad incandescenza, di valvole fusibili per le derivazioni e di filo fusibile di ottone per le valvole delle batterie degli accumulatori elettrici.

Tali cassette sono date in consegna alle stazioni di confine dalla Sezione Movimento della rispettiva circoscrizione che, a sua volta, le riceve dal locale Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento.

La cassetta, con la scorta dei citati accessori, deve essere collocata nell'armadietto del veicolo F. S. nel viaggio di andata e tolta nel viaggio di ritorno. L'armadietto è munito di serratura manovrabile con la chiave quadra.

La ripartizione e la consegna delle cassette e degli accessori alle stazioni di confine devono adeguarsi periodicamente — per quanto possibile — al quantitativo dei veicoli F. S. in circolazione sul territorio estero (§ § 2, 3, 4, 9 e 10); a tale compito devono provvedere le Sezioni Movimento, prima di ogni cambiamento d'orario.

8. — Nelle stazioni di confine deve essere inoltre costituita una scorta adeguata di lampadine elettriche ad incandescenza, di valvole fusibili per le derivazioni e di filo fusibile di ottone per le valvole delle batterie degli accumulatori elettrici, e ciò per reintegrare, in caso di bisogno, i materiali

eventualmente prelevati dalle citate cassette e messi in opera nei veicoli F. S. sul territorio estero.

La scorta deve rinnovarsi in tempo utile a cura dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento, dietro richiesta della stazione di confine interessata, pel tramite della rispettiva Sezione Movimento.

b) *ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA.*

9. — Non è necessario che i veicoli siano muniti di apparecchi per l'illuminazione sussidiaria, a meno che l'Amministrazione che utilizza il veicolo lo richieda. In questo caso l'Amministrazione proprietaria deve dotare i suoi veicoli di tali apparecchi pronti per l'uso.

10. — Quando l'illuminazione elettrica viene a mancare in tutto un veicolo estero, o viene a mancare solo parzialmente (punto 6), si devono utilizzare gli apparecchi per l'illuminazione sussidiaria eventualmente esistenti di scorta nel veicolo.

Nel caso che il veicolo estero non fosse dotato di tali apparecchi per l'illuminazione sussidiaria, si deve far uso dei nostri fanaletti con lumino di paraffina, seguendo, per il loro impiego, le norme vigenti in materia per l'illuminazione sussidiaria dei veicoli F. S. in servizio sulla nostra Rete.

11. — Ogni veicolo F. S. in uscita dall'Italia deve essere fornito, dalla stazione di confine, del quantitativo necessario di fanaletti, muniti di lumino. I fanaletti devono avere i vetri puliti ed i lumini nuovi.

I predetti materiali devono essere riposti nell'armadietto (punto 7, comma 3) del veicolo F. S. nel viaggio di andata e tolti nel viaggio di ritorno.

c) *MANCANZE AI TRANSITI DI CONFINE.*

12. — La stazione di confine, incaricata della fornitura o del ritiro delle cassette e dei fanaletti, deve segnalare subito le eventuali mancanze di tali materiali constatate al ritorno dei veicoli F. S. dall'estro (§ § 22 e 23):

— al locale Rappresentante della Ferrovia a contatto;

— al personale di verifica per le conseguenti pratiche di ricupero o di addebito all'Amministrazione ferroviaria estera responsabile;

— alla propria Sezione Movimento.

13. — La stazione di confine che riceve eccezionalmente dall'estero un veicolo F. S. uscito dall'Italia per un altro transito di confine, ha pure l'obbligo di ritirare la cassetta ed i fanaletti, eventualmente esistenti nell'armadietto, per inviarli al transito cui appartengono, come detto al seguente punto 14. In caso di mancanze deve invece prenderne nota, facendo le dovute riserve al Rappresentante della Ferrovia a contatto.

14. — La stazione di confine che, dagli accertamenti eseguiti in base al § 10, punto 5, venisse a conoscenza che un veicolo F. S. regolarmente uscito dall'Italia, è rientrato per un altro transito di confine, deve subito chiedere a quest'ultimo la restituzione dei materiali ritirati, e qualora fossero state constatate delle mancanze, darà gli stessi avvisi di cui al punto 12, aggiungendo che il veicolo è rientrato in Italia da un altro transito.

§ 20. — RISCALDAMENTO A VAPORE.

1. — Salvo speciali disposizioni per qualche caso particolare, per quanto riguarda i servizi internazionali, il periodo in cui funziona il riscaldamento si estende dal 15 settembre al 15 maggio. Durante tale periodo ogni veicolo

deve essere munito d'un accoppiamento mobile per il riscaldamento a vapore, se non è provvisto di mezzi accoppiamenti fissi. In quest'ultimo caso l'Amministrazione proprietaria deve fornire gli accoppiamenti o i pezzi di raccordo necessari per l'unione delle condotte del riscaldamento con quelle dei veicoli delle Amministrazioni sulle cui linee devono viaggiare.

2. — Gli accoppiamenti per riscaldamento a vapore appartenenti ad altre Amministrazioni devono essere restituiti alle ferrovie proprietarie insieme ai veicoli coi quali si sono ricevuti. Quelli che per errore fossero stati diversamente utilizzati, appena ritrovati dovranno essere restituiti alle ferrovie proprietarie scortati da accompagnatoria.

Quando un veicolo è ritirato dalla circolazione, l'accoppiamento del riscaldamento deve rimanere montato sullo stesso, oppure depositato nell'interno del veicolo.

A termine del periodo di riscaldamento, le stazioni devono esaminare accuratamente gli accoppiamenti tolti dai veicoli e quelli di scorta esistenti nelle stazioni, nelle officine e nei magazzini. Gli accoppiamenti di altre ferrovie devono essere rinviati alla squadra rialzo di Milano Farini.

3. — Gli apparecchi del riscaldamento durante la stagione invernale devono essere mantenuti, dalle Amministrazioni che utilizzano i veicoli, per quanto è possibile, in condizioni di servibilità.

Pertanto, quando il riscaldamento viene a mancare in tutta una carrozza, si deve lasciare continuare il viaggio per brevi percorsi. Se non è possibile riparare il guasto, il veicolo può essere messo fuori servizio nella più vicina stazione, dove si giudichi di poterlo fare con minore incaglio nel servizio.

Quando il riscaldamento manca solo in una parte del veicolo, questo dovrà continuare in ogni caso il viaggio fino alla stazione di destinazione e dovrà essere restituito in servizio alla propria stazione di residenza, quando ciò è possibile. Il guasto dovrà essere segnalato mediante l'apposita etichetta mod. TV. 69.

§ 21. — RITIRO DEI VEICOLI ESTERI DALLA CIRCOLAZIONE.

1. — Il personale di verifica delle stazioni dell'interno, nel giudicare circa il ritiro dalla circolazione di carrozze e bagagliai esteri, deve in generale attenersi alle stesse regole che si seguono per le carrozze ed i bagagliai F.S.

2. — Le avarie al freno a mano non costituiscono motivo di ritiro dalla circolazione; i veicoli con tali avarie devono essere muniti di etichetta mod. TV. 59 « freno inservibile ».

3. — Le carrozze ed i bagagliai aventi la condotta del freno continuo inservibile possono e di regola devono, essere posti fuori di servizio; i veicoli aventi gli apparecchi del freno continuo in condizione da dover essere isolati, ma che possono viaggiare come veicoli provvisti di sola condotta, non devono essere scartati dalla circolazione, a meno che nel treno non si abbia più il prescritto grado di frenatura.

4. — Le riparazioni occorrenti devono essere eseguite di urgenza a cura della squadra rialzo o del personale di verifica.

Ultimata la riparazione, il veicolo deve essere riconsegnato alla stazione con mod. M. 40, indicando se può essere utilizzato o se deve essere restituito fuori servizio.

§ 22. — AMMANCHI, DANNEGGIAMENTI ED AVARIE AI VEICOLI

1. — L'Amministrazione che utilizza veicoli di altre Amministrazioni risponde, di massima, degli oggetti di corredo degli stessi quando sono elencati in una distinta applicata nell'interno. Essa risponde inoltre degli organi del freno continuo, degli apparecchi dell'illuminazione e del riscaldamento, come pure di tutti i guasti dell'arredamento interno.

2. — Le carrozze ed i bagagliai che, in seguito a guasti, non devono essere rioccupati o ricaricati, debbono essere muniti dell'etichetta azzurra mod. TV. 67-a.

Per quanto riguarda la riparazione delle piccole avarie da eseguirsi prontamente i riscaldi, le richieste di pezzi di ricambio, la restituzione dei pezzi avariati o tolti d'opera, i veicoli sviati, l'etichettamento e la restituzione alla ferrovia proprietaria dei veicoli esteri divenuti inutilizzabili in conseguenza di avarie gravi, valgono per le *carrozze* ed i *bagagliai* le rispettive disposizioni vigenti per i *carri* circolanti in servizio internazionale, con la sola eccezione che in caso di riscaldo o di avarie ai fuselli, è ammessa la rifusione del metallo bianco, nonchè la riparazione dei fuselli col morsetto a smeriglio, ma non sul tornio.

Quando un'avaria non sia riparabile sul posto, si dovrà applicare al veicolo le etichette mod. TV. 69.

3. — Le riparazioni da eseguirsi ai veicoli esteri sul posto, la restituzione dei veicoli tolti di circolazione, le richieste di pezzi di ricambio e la corrispondenza relativa devono sempre avere *carattere d'urgenza*. Ciò deve esser tenuto ben presente ed in proposito si richiama l'attenzione di tutti gli uffici e personale dipendente.

§ 23. — DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DI CONFINE

1. — I veicoli adibiti ai servizi *ordinari* e quelli di rinforzo ai servizi stessi, per essere ammessi sulle F. S. debbono essere muniti del contrassegno RIC previsto al § 16; mancando tale contrassegno i veicoli debbono essere rifiutati.

Non possono però essere rifiutati per la mancanza di tale contrassegno i veicoli che viaggiano in servizio *straordinario*.

2. — In analogia a quanto è disposto per i carri ai transiti di confine, non si fanno constatazioni *in contraddittorio* degli ammanchi degli oggetti di corredo e di accessori alle carrozze ed ai bagagliai in transito.

Il nostro personale di verifica continuerà però a prenderne nota per proprio conto ed a trasmettere al Servizio Materiale e Trazione i consueti rapporti, segnalando tempestivamente i casi di ammanchi molto numerosi o molto frequenti o gli ammanchi e danneggiamenti provocati evidentemente da vandalismi, che avessero a rilevarsi nel ritorno dei veicoli italiani dall'estero o di quelli esteri dall'interno della rete.

3. — Sussiste la responsabilità reciproca per avarie soltanto nel caso che una carrozza od un bagagliaio, in seguito ad un accidente d'esercizio (urto, svio, incendio, strisciamento), abbia riportato alla cassa, al telaio o agli organi del rodiggio, avarie gravi che ne rendano impossibile l'utilizzazione in servizio, oppure non passano più circolare sulle proprie ruote.

§ 24. — DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI F. S.

1. — Ai servizi internazionali, la cui fornitura del materiale spetta alla nostra Amministrazione, sono assegnati i veicoli a carrelli ed a cassa metallica dei gruppi riportati nell'Allegatto III. Detti veicoli, nella quantità necessaria ad assicurare i servizi stessi, comprese le scorte, hanno sulle fiancate l'indicazione della stazione di residenza origine dei servizi.

Per le visite e le riparazioni di una certa importanza, i veicoli devono essere introdotti nelle rispettive Officine di assegnazione.

2. — Il veicolo F. S. che venisse ritornato fuori servizio o dovesse essere ritirato dalla circolazione per guasto, dovrà essere etichettato per la più vicina delle Squadre Rialzo di Torino P. N. — Genova P. P. — Milano C. — Trieste C. — Bolzano — Firenze S. M. N. — Roma Termini, se trattasi di avarie riparabili da una Squadra Rialzo o da operai di stazione, ed altrimenti per l'Officina cui il veicolo è assegnato.

3. — Le Squadre Rialzo e le Officine dovranno ritirare e riparare sollecitamente i veicoli dei servizi internazionali, ad esse destinati, anche nei periodi nei quali fosse sospesa l'accettazione dei riparandi.

4. — La revisione di questi veicoli viene fatta secondo i periodi prescritti dall'O. S. 89/1933. Il dettaglio delle operazioni da farsi in tale revisione sono quelle riportate nel libretto « Operazioni da eseguirsi ai veicoli in occasione di revisione ».

In quanto non siano modificate dal presente Ordine di Servizio, valgono anche per i veicoli dei servizi diretti internazionali le disposizioni concernenti in generale i veicoli F. S.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 11, 30, 32, 36, 37, 51 *e* 53; *esclusa la Delegazione di Cagliari.*

Allegato I all'Ordine di servizio N. 24 - 1936

Elenco delle Amministrazioni dell'Unione per l'uso di carrozze e bagagliai in servizio internazionale. (Vedasi § 10, punto 4).

Stati Amministrazioni (Marca di proprietà dei veicoli)	Indirizzi per l'invio degli avvisi telegrafici concernenti veicoli scartati
AUSTRIA	
Ferrovie federali austriache (B.B.Oest.)	Generaldirektion der Oest. Bundesbahnen, Betriebsdirektion (W.D.) *Wien*
BELGIO	
Società Nazionale delle ferrovie belghe (C.F.B.)	a) Rad . . (stazione terminale) b) Capo Stazione della frontiera belga c) Coursvoiture . . . *Bruxelles*
BULGARIA	
Ferrovie dello Stato (C.E.B.)	Direction chemins de fre . . *Sofia*
CECOSLOVACCHIA	
Ferrovie cecoslovacche dello Stato (C.S.D.)	Ministère chemins de fer . . *Praha*
DANIMARCA	
Ferrovie danesi dello Stato (D.S.B.)	D. S. B. . . . . *Kopenhagen*
FRANCIA	
Ferrovie dello Stato (ETAT)	Mouvement Etat . . . . *Paris*
Ferrovie del Nord (NORD)	Mouvement Nord . . . . *Paris*
Ferrovie del Mezzodì (MIDI)	Mouvement Midi . . . *Toulouse*
Ferrovie dell'Est (EST)	Mouvement Est . . . . *Paris*
Ferrovia Parigi-Orléans (P.O.)	Mouvement Paris-Orléans . *Paris*
Ferrovie Parigi-Lione-Mediterraneo (P.L.M.)	Mouvement Paris - Lyon - Méditerranée . . . . *Paris*
Ferrovie d'Alsazia e di Lorena (A.L.)	Mouvement Alsace-Lorraine . . *Strasbourg*
GERMANIA	
Società delle ferrovie germaniche del Reich (Nome di una delle Direzioni ferroviarie)	a) RBD (Direzione Ferroviaria proprietaria) b) Capo Stazione (località cui appartiene il veicolo)
Società ferroviaria Eutin-Lubecca (Eutin-Lübeck)	D. E. L. . . . . *Lübeck*
Società ferroviaria Lubecca-Büchen (Lübeck-Büchen)	D. L. B. . . . . *Lübeck*
GRECIA	
Ferrovie greche dello Stato (C.E.H.)	Chefcretat . . . . . *Athènes*
Compagnia ferroviaria Franco-Ellenica (C.F.H)	Francofer . . . . *Alexandrople*

Stati Amministrazioni (Marca di proprietà dei veicoli)	Indirizzi per l'invio degli avvisi telegrafici concernenti veicoli scartati
ITALIA	
Ferrovie italiane dello Stato (F.S.)	*a*) Capo stazione . . . . (della località terminale del servizio) *b*) Ferrotabile . . . . *Firenze* *c*) Fermovimento . . . . *Roma* *d*) Ferlavori . . . . . *Roma*
JUGOSLAVIA	
Ferrovie dello Stato Jugoslavo (J.D.Z.)	Direction Générale des Chemins de fer de l'Etat — Centralna Pode'a Cola — . . . . . *Belgrade* —
LETTONIA	
Ferrovie lettoni (Latvijas dzelzceli)	Lettländische Eisenbahnverwaltung. Exploitationsdirektion . . *Riga*
LITUANIA	
Ferrovie lituane dello Stato (Lietuvos Gelezinkeliai)	Litauische Staatsbahnverwaltung . *Haunas*
NORVEGIA	
Ferrovie norvegesi dello Stato (N.S.B.)	Distriktschefen i Oslo *Distrikt Oslo*
OLANDA	
Ferrovie olandesi (N.S.)	Treindienst . . . . . . *Utrecht*
POLONIA	
Ferrovie polacche dello Stato (P.K.P.)	*a*) M. K. . . . . . . *Warzawa* *b*) D. K. P. . . (Direzione indicata sul veicolo).
RUMENIA	
Ferrovie rumene dello Stato (C.F.R)	Decompt vagoane C.F.R. *Bucuresti*
SVEZIA	
Ferrovie svedesi dello Stato (S.J.) Bergslagernas Järnvägar (B.J.) Dalslands Järnväg (D.J.)	G. D. Bureau, Drei . . *Stockholm* Bergslagernas Järnvägar . *Göteborg* Dalslands Järnväg . . . . *Ed*
SVIZZERA	
Strade ferrate federali svizzere (S.B.B. - C.F.F.)	Capo principale Esercizio S. F. F. *Berna*
Ferrovia delle Alpi bernesi, Berna-Lötschberg-Sempione (B.L.S.)	Capo Esercizio B. L. S. . . *Berna*
TURCHIA	
Ferrovie orientali (C.O.)	Direction des chémins de fer orientaux . . . . *Istanbul*
UNGHERIA	
Ferrovie ungheresi dello Stato (M.A.V.)	MAV. Dion. Wagendienst. *Budapest*

Allegato II all'Ordine di servizio N. 24 - 1936

Abbreviazioni, a seguito del contrassegno RIC, indicanti le Amministrazioni dell'Unione.

(Vedasi § 16 punto 2)

Stati	Amministrazioni	Abbreviazioni
Austria	Ferrovie Federali Austriache	BBOest
Belgio	Società Nazionale delle Ferrovie Belghe	CFB
Bulgaria	Ferrovie dello Stato	CEB
Cecoslovacchia	Tutte le Amministrazioni	CSR
Danimarca	Ferrovie dello Stato	DSB
Francia	Tutte le Amministrazioni	F
	Ferrovie Alsazia e Lorena	Al
	» Est	Es
	» Etat	Et
	» Midi	Mi
	» Nord	No
	» P.L.M.	PLM
	» P.O.	PO
Germania	Tutte le Amministrazioni	DR
Grecia	Ferrovie dello Stato	CEH
Italia	Tutte le Amministrazioni	It
Jugoslavia	Ferrovie dello Stato	JDZ
Lettonia	Ferrovie Lettoni	LD
Norvegia	Ferrovie dello Stato	NSB
Olanda	Tutte le Amministrazioni	NS
Polonia	Ferrovie dello Stato	PKP
Rumenia	Ferrovie dello Stato	CFR
Svezia	Ferrovie dello Stato	SJ
Svizzera	Tutte le Amministrazioni	Sch
Turchia	Ferrovie Orientali	CO
Ungheria	Ferrovie dello Stato	MAV

Allegato III all'Ordine di servizio N. 24 - 1936

Veicoli F. S. specializzati per i servizi diretti internazionali
(Vedasi § 24 punto 1)

Con freno a vuoto e valvola L. V.	Senza freno a vuoto ma con valvole L. V.	Senza freno a vuoto e senza valvola L. V.
RIC	RIC – F/CFB – Sch/NS – DR/CFR – JDZ/CEB – MAV/CSR – BBO est/PKP ★	RIC – F/CFB – Sch/NS – DR/CFR – JDZ/CFB – MAV
Cz 30000 – 30019	Cz 30020 – 30059	Cz 30060 – 30079
ABz 50100 – 50119	ABz 50120 – 50159	
	ABz 50600 – 50649	ABz 50500 – 50599
	ABCz 61000 – 61029 (1)	
Dz 80000 – 80019		

(1) In corso di costruzione.

Ordine di servizio N. 25.

Istituzione della fermata di Corbetta-S. Stefano Ticino sulla linea Torino-Milano.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1609 del 7 gennaio 1936-XIV sarà attivata dal giorno 25 marzo 1936-XIV la fermata di Corbetta-S. Stefano Ticino, in corrispondenza della Casa cantoniera n. 19 (progr. Km. 24+487 della linea Torino-Milano, fra le stazioni di Magenta e Vittuone dalle quali dista, rispettivamente, Km. 3+206 e Km. 2+579.

Detta fermata gestita da assuntore è abilitata al servizio viaggiatori e bagagli senza limitazioni e dipenderà dal 3° Riparto Traffico di Novara e dal 7° Riparto Movimento pure di Novara.

In conseguenza di quanto sopra, nella Parte 1ª del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (Edizione 1ª aprile 1929-VII) a pagina 37 fra i nomi di CORACE e CORBEZZI si dovrà inserire:

« CORBETTA-S. STEFANO TICINO / TORINO-MILANO / TORINO / 3° NOVARA / 7° NOVARA / MILANO / V / B / ».

Nella parte 2ª del Prontuario suddetto si dovrà:

— a pagina 5, tabella chilometrica n. 1, fra i nomi di Magenta e Vittuono inserire « CORBETTA- S. STEFANO TICINO » e esporre le distanze di cui al prospetto seguente:

Bardonecchia C. (Modane C.)	Km.	219 214
Bardonecchia Stazione	»	212 207
Beaulard	»	206 201
Oulx-Clavieres-Sestrieres	»	201 196
Salbertrand	»	195 190
Chiomonte	»	185 180
Meana	»	178 173
Bussoleno	»	171 166
Susa	»	178 173
Bruzolo di Susa	»	166 161
Borgone	»	164 159
S. Antonino	»	160 155
Condove	»	157 152
S. Ambrogio	»	153 148
Avigliana	»	150 145
Rosta	»	145 140
Alpignano	»	139 134
Collegno	»	135 130
Torino P. N.	»	125
Torino P. Susa	»	120
Torino Dora	»	118
Torino Vanchiglia	»	122
Torino Stura	»	113
Settimo	»	108
Brandizzo	»	101
Chivasso	»	97
Castelrosso	»	93
Torrazza di Verolengo	»	90
Saluggia	»	86
S. Antonino di Saluggia	»	83
Livorno Ferraris	»	79
Bianzè	»	74
Tronzano	»	69
Santhià	»	66
S. Germano Vercellese	»	61
Olcenengo	»	56
Vercelli	»	47
Borgo Vercelli	»	42
Ponzana	»	35
Novara	»	25
Trecate	»	16
Magenta	»	4
Vittuone	»	3
Rho	»	11
Milano Certosa	»	19
Milano C.le	»	28

— a pag. 64, fra i nomi di CORACE e CORBEZZI inserire: « CORBETTA S. STEFANO TICINO / 1 / ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo fra i nomi di Magenta e Vittuone della linea Torino-Milano si dovrà inserire « CORBETTA S. STEFANO TICINO » e di contro esporre la distanza e relativo istradamento procedendo secondo quanto appresso:

Per i prontuari delle stazioni comprese nella tabella polimetrica N. 1 le distanze saranno quelle indicate nel prospetto di cui sopra; per gli altri prontuari la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 3 a quella indicata per Magenta, Km. 11 a quella indicata per Rho e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore: l'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza seguito da: N. 129 se avrà servito di base la distanza di Rho.

All'indice alfabetico inserire nella sede opportuna il nome di «CORBETTA S. STEFANO TICINO» con il numero della pagina ed il numero progressivo.

Nella «Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio» parte 1ª, a pagina 11, fra i nomi di CORACE E CORBEZZI si dovrà inserire: «CORBETTA S. STEFANO TICINO B/ IT/ 4/».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 *e* 16.

Ordine di servizio N. 26.

Attivazione del servizio a doppio binario fra il Bivio Naviglio Grande e la stazione di Milano S. Cristoforo - Attivazione dell'esercizio col sistema del Blocco sul tratto anzidetto.

Alle ore 9.30 del giorno 25 marzo 1936-XIV verrà attivato il secondo binario di corsa e conseguentemente il servizio a doppio binario nel tratto Bivio Naviglio Grande-Milano S. Cristoforo, della linea Milano-Mortara.

Con tale attivazione la linea anzidetta risulterà a doppio binario da Milano Centrale a Milano S.Cristoforo.

Il nuovo binario di corsa, che verrà normalmente percorso dai treni dispari, si allaccia al secondo binario della stazione di Milano S. Cristoforo, è lungo m. 1886,30 ed è costruito con armamento F. S. 46^3 sulla stessa sede, parallelamente ed alla sinistra (nel senso dei treni dispari) del preesistente binario di corsa unico, che verrà — a partire dalle ore 9,30 dello stesso giorno — normalmente percorso dai treni pari.

Contemporaneamente all'attivazione dell'anzidetto servizio a doppio binario, l'esercizio col sistema del blocco assoluto elettromeccanico tipo Cardani nei due sensi della marcia dei treni, ora limitato a Bivio Naviglio Grande, verrà esteso al tratto Bivio Naviglio Grande - Milano S. Cristoforo (cab. A). Si avrà in detto tratto una sola sezione di blocco.

In conseguenza di quanto sopra la Cabina A di Milano S. Cristoforo, posta alla progressiva Km. 9 + 259 74 da Milano Rogoredo ed al Km. 2 + 795,33 da Milano P. Genova, diverrà posto di blocco N. 6.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 6, 7, 31, 50, 51 *e, limitatamente ai Compartimenti di Milano e Torino, anche agli agenti delle classi* 9, 10, 12, 13, 14, 33, 34, 52, 54 *e* 55.

Circolare N. 9.

Prezzo degli impermeabili da lavoro per il personale delle linee e delle stazione.

Con riferimento alla circolare N. 41 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 dicembre 1934-XIII, si porta a conoscenza di tutti gli Impianti interessati che il prezzo di ogni abito impermeabile da lavoro per il personale delle linee e delle stazioni, di fornitura della S. A. Consorzio Industriali Canapieri di Milano — in base alle ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Società stessa dal 1° gennaio al 30 giugno 1936-XIV — resta fissatò in L. 95,40 (lire novantacinque e centesimi quaranta) e partitamente:

— L. 53.40 (lire cinquantatre e centesimi quaranta) per la giacca;
— L. 32.45 (lire trentadue e centesimi quarantacinque) per il calzone;
— L. 9,55 (lire nove e centesimi cinquantacinque) per il cappello.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di Servizio N. 27.

Istituzione della Squadra Rialzo di Roma Trastevere.

A datare dal 1° aprile 1936-XIV, s'inizia il funzionamento della nuova Squadra di Rialzo di Roma Trastevere.

Ordine di servizio N. 28.

Servizio cumulativo con le Ferrovie Nord Milano.

A decorrere dal 1° aprile 1936-XIV la stazione di Laveno Nord delle Ferrovie Nord Milano assumerà la nuova denominazione di Laveno Mombello Nord.

In conseguenza dovranno essere apportate le necessarie correzioni alle pagine 21 e 85 del Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza (Edizione 1/12/1933) e nelle tavole I e IV annesse al Prontuario stesso nonchè in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali si trova compreso il nome della suindicata stazione.

Ordine di servizio N. 29.

Attivazione dell'esercizio con Dirigente Centrale sulla linea Salerno-Battipaglia.

Alle ore 12 del 1° aprile 1936-XIV sarà esteso al tratto di linea Salerno-Battipaglia il sistema di esercizio con Dirigente Centrale, già attivato sulla tratta Salerno-Napoli con Ordine di Servizio n. 106 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 25 del 20 giugno 1935-XIII.

Da tale data il Dirigente Centrale della linea Napoli-Salerno corrisponderà, a mezzo del proprio telefono selettivo, anche con le stazioni di Pontecagnano, Montecorvino e Battipaglia, nonchè con i seguenti passaggi a livello: Km. 55 + 490 —Km. 56 + 847 — Km. 59 + 082 e Km. 60 + 886 fra Salerno e Pontecagnano; Km. 63 + 637 — Km. 66 + 122 e Km. 67 + 869 fra Pontecagnano e Montecorvino; e Km. 71 + 119 fra Montecorvino e Battipaglia.

Restano, pertanto confermate tutte le norme e prescrizioni contenute nel citato Ordine di Servizio n. 106/1935 che devono intendersi applicabili anche nel tratto Salerno-Battipaglia.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *del Compartimento di Napoli.*

Ordine di servizio N. 30.

Apertura all'esercizio della fermata di Torricella.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 782 del 25 settembre 1935-XIII, dal 1° aprile 1936-XIV sarà aperta all'esercizio la fermata di Torricella situata alla progressiva Km. 63 + 753 della linea Foligno-Terontola fra le stazioni di Magione e di Passignano dalle quali dista rispettivamente Km. 2 + 873 e Km. 6 + 268.

Detta fermata, retta da assuntore, sarà gestita con le norme in uso per le case cantoniere e sarà abilitata al servizio viaggiatori e bagagli con le modalità di cui all'art. 31 delle "norme per il servizio della gestione viaggiatori" ed art. 24 delle "norme per il servizio della gestione bagagli".

Dipenderà contabilmente dalla stazione di Magione, alla quale eseguirà giornalmente il versamento degli introiti; sarà assegnata al I Riparto Traffico di Ancona ed al III Riparto Movimento di Foligno.

In conseguenza di quanto sopra nella Parte I del "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato" (edizione 1° aprile 1929-VII) a pagina 104, fra le stazioni di Torretta Corana e Torricola si dovrà inserire:

"Torricella / Foligno Terontola / Ancona / 1° Ancona / 3° Foligno / Perugia / V (i) / B (i) /".

Nella Parte II del Prontuario suddetto si dovrà:

— a pagina 35, tabella N. 123, fra i nomi di Magione e Passignano sul Trasimeno inserire "Torricella" con le seguenti distanze:

Roma Termini . . . . Km.	230	Baiano di Spoleto . . . Km.	96
	212	Morgnano S. Angelo . . »	92
Roma S. Lorenzo . . . . »	228	Spoleto . . . . »	90
	209	S. Giacomo di Spoleto . . »	84
Roma Tiburtina . . . . . »	226	Campello sul Clitunno . . »	80
	207	Trevi . . . . »	73
Sette Bagni . . . . . . »	214	Foligno . . . . »	64
	195	Spello . . . . »	59
Monterotondo-Mentana . . »	205	Cannara . . . . »	54
	186	Assisi . . . . »	49
		Bastia . . . . »	45
Fara Sabina-Montelibretti . »	193	Perugia-Ponte S. Giovanni Km.	36
	175	Perugia . . . . »	25
Poggio Mirteto . . . . . »	182	Ellera Corciano . . . . »	15
	163	Magione . . . . »	3
Stimigliano . . . . . . »	173	Passignano sul Tras. . . »	7
	155	Tuoro . . . . »	12
Civita Castellana Magliano »	160	Terontola . . . . »	19
	142	Scanzano Belfiore . . . »	68
Gallese . . . . »	156	Pieve Fanonica . . . . »	74
	138	Valtopina . . . . »	78
Orte . . . . »	148	Nocera Umbra . . . . . »	83
	129	Gaifana . . . . »	93
Nera Montoro . . . . . »	138	Gualdo Tadino . . . . . »	100
Narni-Amelia . . . . . . »	131	Fossato . . . . »	106
Terni . . . . »	119	Fabriano . . . . »	122
Giuncano . . . . »	107	Albacina . . . . »	130

Genga-Arcevia	Km.	138	Castel Ferretti	Km.	179
Serra S. Quirico	»	145	Falconara M.	»	184
Castelplanio C.	»	151	Palombina	»	187
Montecarotto C.	»	157	Ancona	»	192
Iesi	»	166	Ancona Marittima (sud) .	»	194
Chiaravalle	»	176	Ancona Marittima (nord) .	»	195

— a pag. 76, fra i nomi di Torretta Corana e Torricola dovrà inserire: "Torricella / 123/".

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, nella linea: "Terontola-Foligno", fra i nomi di Passignano nel Trasimeno e Magione, si dovrà inserire il nome di "Torricella" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni comprese nella tabella polimetrica N. 123 la distanza sarà quella indicata nel prospetto suddetto, per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza per Torricella dovrà essere formata aggiungendo Km. 3 a quella indicata per Magione, Km. 19 a quella indicata per Terontola, Km. 192 a quella indicata per Ancona, Km. 129 a quella indicata per Orte, Km. 212 a quella indicata per Roma Termini e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso esposto per la stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza, seguito dai n.ri 6 e 74 se avrà servito di base la distanza di Ancona, o dal N. 165 se avrà servito di base la distanza di Terontola.

— all'indice alfabetico, nella sede opportuna si dovrà inserire il nome della fermata di Torricella con l'indicazione del numero della pagina e del numero progressivo.

Nella "Prefazione Generale all'orario generale di servizio" Parte I a pagina 18, fra i nomi di Torretta Corana e Torricella si dovrà inserire:

"Torricella L B/ A/ 105/".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 *e* 16.

Ordine di servizio N. 31.

Accettazione degli assegni circolari della Banca Commerciale, del Credito Italiano e del Banco di Roma.

In relazione ad analoga deliberazione, recentemente intervenuta, le Casse, le Stazioni e gli Uffici sono autorizzati ad accettare in pagamento da debitori conosciuti anche gli assegni circolari della Banca Commerciale, del Credito Italiano e del Banco di Roma.

In seguito a tale deliberazione si riassumono nel presente Ordine di Servizio, con opportune modificazioni, tutte le disposizioni fin qui emanate in materia, restando conseguentemente abrogati di Ordini di servizio N. 12/1924, 89/1928, 128/1928, 90/1931 e 149/1934 e parzialmente modificati, per la parte concernente le modalità di pagamento, quelli N. 161 e 230 del 1935.

Le Casse, le Stazioni e gli Uffici sono autorizzati ad accettare da debitori conosciuti, per pagamenti da effettuarsi per qualsiasi titolo alla nostra Amministrazione, i *vaglia cambiari* o gli *assegni bancari liberi* della Banca

d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, e gli *assegni circolari* della Banca Nazionale del Lavoro, dell'Istituto i S. Paolo di Torino, della Banca Commerciale Italiana, del Credito Italiano e del Banco di Roma. Sono altresì da accettarsi gli *assegni circolari del servizio dei conti correnti postali*, purchè muniti dal "Visto" preventivo dell'Ufficio Conti, detentore del conto corrente, con l'avvertenza che detti assegni sono validi sino alla chiusura dell'anno finanziario successivo a quello in cui è avvenuta la vidimazione.

Tanto i vaglia quanto gli assegni anzidetti sono da accettarsi, anche per cifre non arrotondate, solo se emessi a favore dei Capi Stazione, delle Casse e degli Uffici, o con prima girata a favore dei medesimi. Nel caso d'introiti per vendite a terzi di carbone dell'Amministrazione o di generi dei Monopoli carboni e metalli, effettuati dalle Stazioni, i vaglia e gli assegni stessi devono sempre essere girati dalle Ditte a favore dei Cassieri Compartimentali quando l'importo da esigere superi le L. 3000.

Gli assegni bancari liberi (della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) anche se rilasciati all'ordine dei debitori dell'Amministrazione, non sono però da accettarsi quando questi ultimi siano emittenti degli assegni stessi perchè depositanti o corrispondenti degli Istituti di Credito.

In quest'ultimo caso, quindi, gli assegni saranno da accertarsi solo se all'ordine delle Casse, delle Stazioni o degli Uffici.

Le Stazioni e gli Uffici devono versare i vaglia e gli assegni, previa girata, alla Cassa di giurisdizione; essi possono peráltro utilizzarli per pagamenti indifferibili, sempre previa girata, in luogo di valuta contante.

Nei versamenti che le stazioni effettuano alle Casse, gli anzidetti titoli dovranno figurare specificatamente nelle distinte mod. R. 97 e nelle relative matrici. Nelle girate è sempre da usare la formula "Pagate a favore di......" e la firma del funzionario girante deve essere preceduta dalla data e dal timbro indicante la sua qualità (Il Capo del Servizio, dell'Ufficio, della Stazione, ecc.) e seguita dal timbro dell'Ufficio o della Stazione.

S'interessano gli Uffici, le Casse e le Stazioni ad attenersi rigorosamente alle presenti disposizioni, avvertendo che i trasgressori saranno responsabili degli inconvenienti ai quali abbiano dato origine.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 7 del 13 febbraio 1936-XIV.

Nella tabella dell'orario normale per l'uso dell'illuminazione, di cui all'O. di S. 16-1936-XIV, l'ora di accensione dell'illuminazione delle stazioni e treni, per la 1ª quindicina di settembre, nei Compartimenti di Torino-Genova e Milano deve intendersi per le ore 19.25 anzichè 15.25.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 32.

Passaggio alla Sezione Materiale e Trazione di Venezia del tratto di linea Vicenza-Schio e della Stazione di Vicenza.

(Riferimento O. G. n. 5-1929)

Dal 16 aprile 1936-XIV, la Stazione di Vicenza, nonchè il tratto di linea Vicenza-Schio, passano dalla circoscrizione del Riparto Materiale e Trazione di Verona alla diretta giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Venezia.

Ordine di servizio N. 33.

Trasporti di acido nitrico e solforico - Aggiunte alla Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive.

Il punto 10 dell'art. 2 delle Istruzioni per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive viene completato come segue per quanto riguarda i trasporti in carri-giarre e in damigiane o recipienti analoghi di acido nitrico e solforico.

Art. 2 - punto 10. — *Omissis.....*

Per le spedizioni di acido nitrico e solforico il mittente deve dichiarare nella lettera di vettura la concentrazione dell'acido.

Per i trasporti in carri giarre di acido nitrico di concentrazione superiore a 42 Bᵉ (densità 1,414 a 15° C.), oltre quanto è prescritto dai comma 5 e 6 del precedente punto 7, dovranno osservarsi le seguenti norme:

a) Indipendentemente dagli obblighi fatti alle Ditte, come più avanti è detto, i trasporti di cui trattasi dovranno essere sottoposti ad accurata visita da parte degli agenti addetti alla loro accettazione, nonchè dei Capitreno e dei Verificatori, per rilevare eventuali lesioni esterne dei recipienti o trasudamento di acido;

b) Ogni trasporto di acido nitrico della concentrazione sopra indicata in carri giarre (anche se trattasi di più carri viaggianti con lo stesso treno) dovrà essere scortato, per l'intero percorso, da un incaricato della Ditta speditrice, specializzato nel ramo, con l'obbligo di sorvegliare il trasporto sopratutto per prevenire il pericolo d'incendio o limitare le conseguenze dell'incendio stesso;

c) Detti trasporti non dovranno essere inoltrati sulle linee Roma-Formia-Napoli e Firenze-Prato-Bologna, qualora interessino percorsi comprendenti le gallerie di Montorso, Vivola e Massico per la prima e di M. Adone ed Appennino per la seconda.

Per i trasporti in damigiane o recipienti analoghi di acido nitrico e solforico aventi rispettivamente concentrazione superiore a 42 Bᵉ (densità 1,414 a 15° C.) e a 60 Bᵉ (densità 1,710 a 15° C.), in aumento a quanto è previsto rispettivamente dai comma 4 e 5 del precedente punto 4 e dai comma 1 e 2 del precedente punto 9, dovranno osservarsi le seguenti norme:

I. - Ogni qualvolta viene rilevata una rottura di recipenti e conseguente spandimento di liquido, dovrà essere provveduto al più presto possibile ad isolare il recipiente lesionato e quelli attigui aventi il rivestimento bagnato dal liquido stesso, scaricandoli alla prima stazione se in corso di viaggio, e cospar-

gendo con sabbia o terra, possibilmente umida, il piano del carro nella zona bagnata.

Il personale che procede a tale operazione dovrà evitare, per quanto è possibile, che il liquido stesso venga in contatto con la pelle o con gli abiti, cercando anche di evitare la respirazione dei fumi o vapori che tali acidi sviluppano venendo in contatto con altre sostanze, perchè essi sono asfissianti e velenosi, e curerà di sistemare i recipienti rimasti in modo da evitare la possibilità di spostamenti e capovolgimenti.

I recipienti interi trattenuti dalle stazioni dovranno essere depositati in località appartata e sorvegliati, facendoli proseguire dopo 24 ore se non avranno dato luogo ad anormalità.

Se durante il viaggio o nella sosta in qualche stazione si manifestasse in carri contenenti tali acidi un principio di incendio, il personale dovrà isolare il trasporto dal resto del treno cercando di soffocare l'incendio stesso con getto di sabbia o terra possibilmente umida.

II. - Nel caso di trasporto di acido solforico, il personale che accetta la spedizione dovrà eccertarsi che il carico delle damigiane non sia fatto in doppio strato senza piano separatore, inquantochè tale modo di carico è ammesso soltanto per l'acido avente cencentrazione non superiore a 60 B^e^.

In relazione a quanto precede, i Servizi Materiale e Trazione e Commerciale e del Traffico, ciascuno per la parte di competenza, provvederanno a raccomandare alle Ditte speditrici di tali trasporti di:

1) di procedere ad accurate revisioni interne ed esterne dei recipienti (giarre) prima di consegnare i carri per il trasporto;

2) prestare attenzione affinchè il riempimento dei recipienti stessi sia tale da permettere l'aumento di volume dell'acido per effetto dell'eventuale aumento di temperatura durante il trasporto;

3) provvedere per la perfetta chiusura dei recipienti stessi, in modo da evitare la possibilità di fuoruscita o di spruzzo di liquido per effetto del movimento del treno;

4) curare una buona ignifugazione degli imballaggi delle damigiane od altri recipienti, valendosi di sostanze ignifughe più adatte del cloruro di calcio, spesso adoperato, come ad esempio una miscela di latte di calce e silicato sodico (vetro solubile) e ad ogni modo di valersi di sostanze ignifughe tali da soddisfare pienamente durante tutto il periodo del trasporto, alla prescrizione di cui all'art. 2 comma 4 dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento del trasporto delle merci pericolose e nocive.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33, 34, 36 e 37.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 34.

Circoscrizione dei Riparti Movimento del Compartimento di Bari.

(Vedi O. G. n. 14 - *Boll. Uff.* n. 8 del 19 febbraio 1931-IX)

Con decorrenza 1 maggio 1936-XIV, viene istituito, presso il Compartimento di Bari, il Riparto Movimento di Foggia II. In seguito a tale istituzione è stata riveduta la circoscrizione degli attuali Riparti, i quali, con quello di Foggia II, verranno ad avere la seguente giurisdizione:

N.	SEDE	CIRCOSCRIZIONE
1	Foggia	Termoli_Foggia_Barletta (e); Foggia-Lucera; Foggia_Manfredonia; Cerignola Campagna_Cerignola; Margherita di Savoia Ofantino - Margherita di Savoia.
2	Foggia	Foggia (e)-Potenza Inferiore (e); Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle (e); Spinazzola-Barletta (e).
3	Bari	Barletta-Bari_Lecce; Bari_Gioia del Colle; Barletta-Barletta Marittima; Bari-Bari Marittima; Brindisi-Brindisi Marittima.
4	Taranto	Potenza Inferiore-Taranto-Brindisi (e); Taranto_Gioia del Colle (e); Bellavista-Nasisi-Collebasso; Bivio-Arsenale-Buffoluto.

Ordine di servizio N. 35.

Estensione del servizio merci nella fermata di Pettoranello.

Dal 15 aprile 1936-XIV la fermata di Pettoranello, della linea Sulmona-Isernia, viene abilitata anche al servizio merci a P. V. limitatamente ai trasporti di peso fino a Kg. 500, composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

Di conseguenza, nella parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche" edizione 1° aprile 1929, a pag. 72, di contro al nome di Pettoranello si dovrà aggiungere nella colonna 10 l'indicazione P (a).

Inoltre, nella colonna 9, l'indicazione G (e) dovrà essere rettificata in G (a).

Nella parte prima della Prefazione generale all'Orario Generale di Servizio — edizione Novembre 1931 — a pagina 14, di contro al nome di Pettoranello, l'indicazione "LG" dovrà essere modificata in "LP".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 36.

Locomotive elettriche trifasi ed a vapore destinate all'accantonamento o ad essere tenute fuori servizio per riparazione, o ad essere inviate nelle officine per grande riparazione.

Integrativo dell'O. S. N. 78-1935-XIII

Il deposito locomotive, che cura l'accantonamento o che immette in riparazione la locomotiva, o che la inoltra alle Officine di riparazione, dovrà provvedere a togliere d'opera le batterie di accumulatori e ad inviarle subito all'Officina di carica in sede o più vicina.

Qualora l'Officina di carica si trovi in sede, il ritiro e la consegna delle batterie dovrà farsi possibilmente a cura del personale addetto all'Officina medesima, su richiesta scritta del personale della Trazione, mentre la locomotiva trovasi in stazione, riducendo, così, manipolazioni e trasporti.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 37.

Trasformazione in Rimessa del Deposito Locomotive di Campasso.

A far tempo dal 1° maggio 1936 il deposito locomotive di Campasso viene soppresso e trasformato in semplice rimessa.

Ordine di Servizio N. 38.

Istituzione della fermata impresenziata di "Cocconito-Bonvino".

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto 1355 del 14 novembre 1933, a partire dal 25 aprile 1936 sarà attivata la fermata di Cocconito-Bonvino in corrispondenza del casello 24 della linea Asti-Chivasso (progressiva Km. 30+096) fra le stazioni di Cocconato e Brozolo, dalle quali dista rispettivamente metri 1838 e 3106.

Detta fermata, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che sarà svolto secondo le norme contenute nell'O. S. N. 105/1932 e nel Punto C dell'O. S. N. 158/1935.

In conseguenza di quanto sopra nella parte 1ª del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (Edizione 1° aprile 1929-VII) a pagina 36, fra i nomi di COCCONATO e COCCORINO si dovrà inserire:

COCCONITO-BONVINO/ASTI-CHIVASSO/TORINO/3° NOVARA/8° TORINO/ALESSANDRIA/V (z)/B (z)/.

Nella parte II del Prontuario suddetto si dovrà:

– a paggina 12, tabella polimetrica N. 36, fra i nomi di Cocconato e Brozolo inserire "COCCONITO-BONVINO" con le seguenti distanze per le altre stazioni della linea:

Asti	Km.	31	Cocconato	Km.	2
Sessant	»	25	Brozolo	»	4
Serravalle d'Asti	»	22	Cavagnolo Brusasco	»	8
Settime Cinaglie M.	»	20	Monteau da Po	»	10
Chiusano-Cossombrato	»	17	Lauriano	»	11
Montechiaro d'Asti	»	15	S. Sebastiano Po	»	15
Cunico Scandeluzza	»	10	Chivasso	»	22
Montiglio Murisengo	»	6			

– a pagina 63, fra i nomi di COCCONATO e COCCORINO inserire:

"COCCONITO-BONVINO/36/"

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà: alla linea ASTI-CHIVASSO, fra i nomi di Cocconato e Brozolo inserire il nome di "COCCONITO BONVINO" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Asti-Chivasso la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto di cui sopra;

per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 2 a quella indicata per Cocconato, Km. 3 a quella indicata per Brozolo e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore; l'istra-

damento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

All'indice alfabetico del prontuario in parola si dovrà inserire nella sede opportuna il nome di "COCCONITO-BONVINO" con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio" a pagina 10, inserire nella sede opportuna:

"COCCONITO BONVINO-LB /T/5/".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 *e* 16.

Ordine di servizio N. 39.

— Apertura all'esercizio della stazione di La Spezia Migliarina (linea Genova-Pisa) e del nuovo binario di raccordo che da essa si dirama per La Spezia Marittima, a servizio del Porto Mercantile.

— Soppressione dell'attuale binario di raccordo fra La Spezia Valdellora e La Spezia Marittima a servizio del Porto stesso.

Dalle ore 0 del giorno 21 Aprile 1936-XIV saranno aperti all'esercizio la stazione di La Spezia Migliarina (linea Genova-Pisa) ed il nuovo binario di raccordo he da essa si dirama per la stazione di La Spezia Marittima, a servizio del Porto Mercantile.

Dalla stessa ora e data sarà soppresso il binario di raccordo fra la Spezia Valdellora e La Spezia Marittima che, in atto, serve il Porto anzidetto.

Conseguentemente, tutto il traffico merci con la stazione di La Spezia Marittima sarà svolto attraverso il nuovo binario di raccordo e la stazione di La Spezia Migliarina.

Il nuovo raccordo si allaccia all'estremità lato Pisa, del fascio di binari costituente il piazzale della stazione di La Spezia Migliarina la quale, dalla data anzidetta, sarà adibita agli arrivi ed alle partenze dei treni da e per il Porto. Tale raccordo corre, per breve tratto, affiancato al doppio binario di corsa della linea Genova-Pisa; lo sottopassa poi e descrivendo, quindi, un ampio semicerchio, si raccorda agli impianti della stazione Marittima.

La lunghezza del raccordo stesso, misurata fra l'asse dell'Ufficio Movimento di La Spezia Migliarina e l'asse dell'Ufficio Movimento di La Spezia Marittima è di Km. 4 + 052.

L'asse dell'Ufficio Movimento di La Spezia Migliarina è alla progressiva Km. 169 + 866 della linea Genova-Pisa.

Gli impianti portuali restano invariati.

In conseguenza di quanto sopra nella Parte I del "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (Edizione 1° aprile 1929-VII)" a pagina 52, fra i nomi di La Spezia Marittima e La Spezia Valdellora si dovrà inserire:

La Spezia Migliarina/Genova-Pisa/Firenze/ 3° La Spezia/
5° La Spezia/La Spezia/

Nella Parte II del prontuario suddetto si dovrà:

— a pagina 25, tabella polimetrica n. 99, fra i nomi di Marcantone e La Spezia Centrale, inserire "La Spezia Migliarina" con le distanze indicate nel se-

guente prospetto e di contro al nome di La Spezia Marittima sostituire le attuali distanze con quelle di cui al prospetto medesimo:

	La Spezia Migliarina	La Spezia Marittima
Parma	117	122
Vicofertile	110	115
Collecchio	106	111
Ozzano Taro	98	103
Fornovo	94	99
Citerna Taro	85	90
Selva del Bocchetto	83	88
Solignano	80	85
Valmozzola	75	80
Berceto	72	77
Roccamurata	67	72
Ostia Parmense	64	69
Borgotaro	57	62
Grondola Guinadi	48	53
Pontremoli	39	44
Scorcetoli	35	40
Filattiera	32	37
Villafranca B.	28	33
Terrarossa - Tresana	21	26
Aulla	18	23
Caprignola Albiano	12	17
S. Stefano di M.	10	15
Ponzano Magra	13	18
Sarzana	17 13(*)	22 18(*)
Vezzano	5	10
Marcantone	1	6
La Spezia Migliarina		5
La Spezia Centrale	3	8
La Spezia Marittima	5	—

(*) Distanza computata per la via di Arcola.

— alle pagine 26 e 27, tabelle polimetriche 103-A e 103-B, fra i nomi di La Spezia Centrale e La Spezia Marittima inserire: "La Spezia Migliarina" con le distanze indicate nel seguente prospetto e di contro al nome di La Spezia Marittima sostituire le attuali distanze con quelle di cui al prospetto medesimo.

	La Spezia Migliarina	La Spezia Marittima
Genova Sampierdarena 1ª e 2ª fem.	93	98
Genova S. Benigno Calate	93	98
Genova S. Limbania	93	98
Genova P. Caricamento	93	98
Genova P. Principe	92	97
Genova Brignone	90	95
Genova Sturla	87	92
Genova Quarto dei Mille	85	90
Genova Quinto al Mare	83	88
Genova via Cattaneo	82	87
Genova Nervi	82	87
Genova S. Ilario	80	85
Bogliasco »	79	84
Pontetto	79	84
Pieve Ligure	78	83
Sori	76	81
Mulinetti	74	79
Recco	72	77
Priaro	71	76
Camogli	71	76
S. Lorenzo	67	72
S. Margherita Ligure	65	70
S. Michele di Pagano	65	70
Rapallo	63	68
Zoagli	59	64
Chiavari	55	60
Lavagna	52	57
Cavi	50	55
Sestri Levante	47	52
Riva Trigoso	43	48
Moneglia	37	42
Deiva	34	39
Framura	30	35
Bonassola	27	32
Levanto	24	29
Monterosso	20	25
Vernazza	17	22

	La Spezia Migliarina	La Spezia Marittima
Corniglia	14	19
Manarola	11	16
Riomaggiore	11	16
La Spezia Centrale . .	3	8
La Spezia Migliarina .	—	5
La Spezia Marittima .	5	—
Marcantone.	1	6
Vezzano	5	10
Areola	9	14
Sarzana.	13	18
Luni	19	24
Carrara Avenza . . .	23	28
Carrara Città	28	33
Massa	30	35
Montignoso	33	38
Serravezza Querceta Forte dei Marmi . . .	37	42
Pietrasanta	41	46
Viareggio	50	55
Torre del Lago . . .	56	61
Migliarino Pisano . .	64	69
Pisa Centrale	72	77

— a pagina 66, fra i nomi di La Spezia Marittima e La Spezia Valdellora, inserire:

"La Spezia Migliarina/99-103A-103B)"

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di controllo, alla linea: Genova-Pisa, fra le stazioni di La Spezia Valdellora e La Spezia Marittima, si dovrà inserire il nome di Spezia Migliarina e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Nei prontuari della stazioni delle linee: Genova-Pisa, Parma-La Spezia e delle stazioni di Carrara Città e Ponzanò Magra la distanza per la nuova stazione dovrà essere rilevata dai prospetti suddetti; nei prontuari di tutte le altre stazioni la distanza per la La Spezia Migliarina dovrà essere formata aggiungendo Km. 2 a quella indicata per la Spezia Centrale, Km. 50 a quella indicata per Viareggio, Km. 5 a quella indicata per Vezzano e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Inoltre di contro al nome di La Spezia Marittima si dovrà sostituire l'attuale distanza con quella formata aggiungendo Km. 10 a quella già esposta per La Spezia Migliarina.

L'istradamento sarà quello stesso indicato per La Spezia Migliarina.

Nella Parte I della « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (edizione Febbraio 1936-XIV) si dovrà, nella sede opportuna inserire:

"LA SPEZIA MIGLIARINA /F/89-90/".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 *e* 11 *nonchè limitatamente ai Compartimenti di Firenze, Genova e Torino agli agenti delle classi* 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34 *e* 35; *e limitatamente al Compatrimento di Firenze agli agenti delle classi* 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54 *e* 55.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 40.

Servizio cumulativo con la ferrovia Ferrara-Codigoro.

A partire dal 1° maggio 1936 lo scalo merci di CODIGORO DARSENA della ferrovia Ferrara-Codigoro viene ammesso al servizio cumulativo per i trasporti di merci a grande e piccola velocità a carro completo o da considerarsi come tali.

Di conseguenza, nel "Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose" Parte I (edizione 1° dicembre 1933-XII) a pag. 17 (elenco alfabetico delle stazioni e degli scali) devonsi inserire nella sede opportuna, le indicazioni | CODIGORO DARSENA | 217 | 2 | e nel prospetto a pagina 217 fra Codigoro e Cona F. C. quelle seguenti:

| **Codigoro Darsena** | " | 58 | G (1) | P (1) | — | — | — | — | — | 1 | 6 | 1 | 40 | — |

riportando in calce al prospetto stesso la nota:

(1) Limitatamente ai trasporti a carro o da considerarsi come tali.

Nella "Prefazione generale all'orario generale di servizio" Parte prima (edizione novembre 1931-X) a pagina 25 devesi aggiungere fra Codigoro a Coggiola Portula:

| **Codigoro Darsena** | — | — | **M** | 258 |.

Ordine di servizio N. 41.

Foglio veicoli e di consegna modulo M. 18.

L'attuale formato del foglio veicoli e di consegna per i treni merci, modulo M. 18, risulta in parte esuberante quando viene utilizzato per treni a brevi distanze o per treni, la cui composizione resta quasi invariata per tutto il percorso.

Perciò, allo scopo di conseguire una possibile economia nel consumo della carta, è stato predisposto un nuovo stampato di forma più piccola, che consente la scritturazione fino a 50 veicoli.

Tale stampato è contraddistinto dal numero di serie *M.* 18 (*piccolo*), mentre il vecchio modulo, che consente la scritturazione fino a 75 veicoli, è stato contraddistinto con l'indicazione *M.* 18 (*grande*).

Le Sezioni Movimento stabiliranno, in via di massima, per quali treni debba essere fatto uso del modulo M. 18 di formato grande o di quello di formato piccolo e disporranno perchè le stazioni interessate si riforniscano dei mdouli stessi nel quantitativo loro occorrente per un quadrimestre.

E' inteso che, fino ad esaurimento di tutte le scorte degli attuali moduli *M.* 18, gli stessi dovranno essere utilizzati per i treni merci per i quali verrà stabilito l'uso del modulo *M.* 18 (*grande*).

Distribuito agli agenti delle classi 1. 2, 5, 6, 8, 9, 12 *e* 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 42.

Circoscrizione dei Riparti Movimento del Compartimento di Bari.

L'istituzione, presso il Compartimento di Bari, del 2° Riparto Movimento di Foggia che doveva avere inizio il 1° maggio 1936-XIV è stata prorogata al 1° giugno 1936-XIV.

Ordine di servizio N. 43.

Trasformazione della fermata impresenziata di Vaprio d' Agogna in fermata presenziata.

Dal giorno 4 maggio 1936-XIV la fermata impresenziata di VAPRIO D'AGOGNA, della linea NOVARA-DOMODOSSOLA, istituita con l'O. S. n. 145/1935, verrà trasformata in fermata presenziata da Assuntore ed abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli.

Per la tenuta della gestione saranno da osservare le norme in vigore ed i relativi introiti dovranno essere versati alla Cassa Compartimentale di Torino con le modalità e prescrizioni previste dall'art. 25 delle "Disposizioni e Norme per il servizio valori" osservando la periodicità di cui alla lettera F dell'O. S. 184/1913 e cioè ogni cinque giorni e l'ultimo del mese.

In conseguenza di quanto sopra nella 1ª parte del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" — Edizione 1° aprile 1929 — a pagina 107 di contro al nome di VAPRIO D'AGOGNA, nelle colonne 7 ed 8, si dovrà depennare il richiamo (Z).

Nella parte I della "Prefazione generale all'orario generale di servizio" — edizione febbraio 1936 — a pagina 22, di contro al nome di VAPRIO D'AGOGNA, l'indicazione "L B", dovrà essere modificata in "B".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3; 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 *e* 16.

Ordine di servizio N. 44.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente unico sulla linea Trieste Campomarzio-Pola.

Dalle ore 0 del giorno 15 maggio 1936-XIV, sarà attivato l'esercizio con Dirigente Unico sulla linea Trieste C. M. - Pola.

Detta linea viene divisa in due sezioni contigue: Trieste C. M. - Castel Lupogliano e Castel Lupogliano - Pola.

L'Ufficio del D. U. per il tratto Trieste C. M. - Castel Lupogliano è situato nel F. V. di Trieste C. M.; quello del D. U. per il tratto Castel Lupogliano - Pola, nel F. V. di Pola.

I due Dirigenti Unici sono amministrativamente aggregati alle stazioni rispettivamente di Trieste C. M. e di Pola, ma esercitano le loro funzioni con completa autonomia dalle stazioni stesse; i loro uffici debbono considerarsi, a tutti gli effetti, come posti distaccati alle dirette dipendenze del Capo Riparto Movimento.

Il D. U. per il tratto Trieste C. M. – Castel Lupogliano corrisponde a mezzo telefono selettivo coi seguenti impianti:

Trieste Centrale – Deposito Personale Viaggiante
Trieste Campo Marzio – Dirigenti Movimento Tettoia
Trieste Campo Marzio – Dirigenti Movimento Smistamento
Trieste Campo Marzio – Deposito Locomotive
C.C. Km. 3 + 595 (Abitazione Sorvegliante)
S. Anna di Trieste
C.C. Km. 5 + 303
C.C. Km. 7 + 013
S. Giuseppe della Chiusa
S. Antonio Moccò
C.C. Km. 10 + 415 (Abitazione Capo Sq. Cantonieri)
P.L. Km. 12 + 038
C.C. Km. 13 + 735
S. Elia
C.C. Km. 16 + 495
Erpelle Cosina
C.C. Km. 13 + 765 (Progressiva Km. da Divaccia)
Bresenza del Taiano
C.C. Km. 17 + 201
Piedimonte del Taiano
C.C. Km. 20 + 973
C.C. Km. 23 + 442
Sasseto
C.C. Km. 27 + 492
Acquaviva Valmorasa
C.C. Km. 31 + 124
C.C. Km. 34 + 268 (Abitazione Capo Sq. Cantonieri)
C.C. Km. 35 + 449 (Abitazione Sorvegliante)
Pinguente
C.C. Km. 36 + 964
C.C. Km. 39 + 565
C.C. Km. 40 + 927 (Abitazione Capo Sq. Cantonieri)
Rozzo
C.C. Km. 42 + 585
C.C. Km. 44 + 771
C.C. Km. 46 + 059
Castel Lupogliano
Pola – Dirigente Unico della tratta Castel Lupogliano - Pola.

Il D. U. per il tratto Castel Lupogliano - Pola corrisponde a mezzo telefono selettivo coi seguenti impianti:

Trieste Campo Marzio – D. U. della tratta Trieste C. M. - Castel Lupogliano
Castel Lupogliano
C.C. Km.51 + 820
C.C. Km. 53 + 748 (Abitazione Capo Sq. Cantonieri)
Colmo
C.C. Km. 56 + 126
C.C. Km. 58 + 164
Borutto
C.C. Km. 59 + 907
C.C. Km. 61 + 295
Cerreto Istriano

Novacco
C.C. Km. 68 + 006 (Abitazione Capo Sq. Cantonieri)
C.C. Km. 69 + 302
Pisino
C.C. Km. 70 + 800 (Abitazione Sorvegliante)
C.C. Km. 71 + 620 (Abitazione Capo Sq. Cantonieri)
C.C. Km. 73 + 595
C.C. Km. 75 + 308
Checchi
C.C. Km. 78 + 118
C.C. Km. 80 + 259
S. Pietro in Selve
C.C. Km. 83 + 043
C.C. Km. 84 + 747
Gimino
C.C. Km. 88 + 602 (Abitazione Capo Sq. Cantonieri)
C.C. Km. 89 + 641
C.C. Km. 90 + 966 (Abitazione Capo Sq. Cantonieri)
Canfanaro
C.C. Km. 91 + 559 (Abitazione Capo Sq. Cantonieri)
C.C. Km. 92 + 557
Smogliani Carmedo
C.C. Km. 95 + 560
Sanvincenti
C.C. Km. 98 + 743
Zabroni Roveria
C.C. Km. 102 + 043
C.C. Km. 103 + 813
C.C. Km. 105 + 510
C.C. Km. 106 + 930
Dignano
C.C. Km. 109 + 057 (Abitazione Capo Sq. Cantonieri)
P.L. Km. 109 + 291
C.C. Km. 111 + 252
Gallesano
C.C. Km 114 + 498
C.C. Km. 116 + 437
C.C. Km. 118 + 064
C.C. Km. 120 + 063
C.C. Km. 121 + 448 (Abitazione Sorvegliante)
Pola

Le stazioni di Trieste C.M., Erpelle Cosina, Canfanaro e Pola continueranno ad essere rette da Dirigenti il Movimento; le altre stazioni e fermate saranno invece rette normalmente da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al Movimento.

L'esercizio della linea suddetta è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con il Dirigente Unico », Edizione 1935-XIII, di cui l'O.S. N. 22 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 10 del 5. marzo 1936-XIV, dalla circolare gialla N. M. 11.1.38. G. del 10 luglio 1935-XIII nonchè dall'ordine di servizio n. 212/1935/XIV.

Conserveranno però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti, le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee

a servizio normale, in quanto non siano modificati dalle suddette « Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico » ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2. 5, 6, 9. 12, 13, 14, 31, 33, 34 e 37 *del Compartimento di Trieste.*

Ordine di servizio N. 45.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Firenze S. M. N. - Chiusi della linea Firenze-Roma.

Alle ore 12 del 4 maggio 1936-XIV sarà attivato sul tratto Firenze S.M.N.-Chiusi, della linea Firenze-Roma, il sistema di esercizio con D. C. regolato dalle "*Dispdsizioni per il servizio con Dirigente Centrale*" approvate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n 1452 in data 13 gennaio 1931-XI e portate a conoscenza del personale interessato con Ordine di Servizio numero 36/1931-XI e successive modificazioni (O. S. n. 118/1935-XIII).

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato in un locale al primo piano del fabbricato centrale dei servizi del Movimento nella stazione di Firenze S.M.N. e corrisponde con i seguenti posti:

1) Firenze S.M.N. – Dirigente F. V.
2) Firenze S.M.N. – Dirigente Cabina A.C.E.
3) Firenze S.M.N. – Deposito Locomotive.
4) Firenze S.M.N. – Capo Personale Viaggiante.
5) Firenze Campo di Marte.
6) Compiobbi.
7) Sieci.
8) Pontassieve.
9) S. Ellero.
10) Rignano sull'Arno Reggello.
11) Incisa.
12) Figline.
13) S. Giovanni V.
14) Montevarchi.
15) Bucine.
16) Laterina.
17) Ponticino.
18) Indicatore.
19) Arezzo – Dirigente Movimento.
20) Arezzo – Capo Personale Viaggiante.
21) Olmo.
22) Frassineto.
23) Castiglion Fiorentino.
24) Cortona.
25) Terontola.
26) Castiglion del Lago.
27) Panicale.
28) Chiusi – Dirigente Movimento.
29) Chiusi – Deposito Locomotive.

Col sistema dell'esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e devono essere osservati tutti i regolamenti e le istruzioni di esercizio vigenti sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale" e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata sezione del Dirigente Centrale sarà esercitata direttamente dalla Sezione Movimento ed a mezzo dei Capi Riparto Movimento di Firenze ed Arezzo.

La sorveglianza e la direzione amministrativa dell'Ufficio del Dirigente Centrale saranno invece esercitate dal 1° Riparto Movimento di Firenze.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *dei Compartimenti di Firenze e Roma.*

Ordine di servizio N. 46.

Norme per l'utilizzazione dei carri serbatoio.

Il comma 3° dell'ordine di servizio n. 52 del 1924, inserito nel bollettino n. 17 del 24 aprile detto anno, deve essere sostituito coi punti seguenti:

1° Tanto nel viaggio a carico, quanto in quello a vuoto, i carri serbatoio devono avere le bocchette perfettamente chiuse e munite di apparecchi di sicurezza da impedirne la spontanea apertura.

Trattandosi di veicoli, specializzati per determinati trasporti, allo scopo di utilizzare completamente la portata, i carri serbatoio devono, nei viaggi a carico, *essere riempiti possibilmente al completo.*

I serbatoi affiancati devono riempirsi a livello uguale.

I carri serbatoio con botti di legno, del tipo di quelli da vino, devono però, sempre nei viaggi a carico, avere le botti piene salvo il caso di trasporto di uve pigiate, nei quali il riempimento delle botti deve essere limitato ai 5/6 della loro capacità.

Circolare N. 10.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di cinque carri servatoio di proprietà privata

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i carri coperti con botti in legno Mv 911247, 911249, 911251, 911253 e 911256 della Ditta S.A.N.A.S. (Società Anonima Noleggio Amministrazione Serbatoi) di Brescia.

Detti carri dovranno essere cancellati nell'Elenco dei carri privati inscritti nel parco F. S. (Edizione 1930) e quindi considerati come non più ammessi a circolare sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Comunicati:

Esclusione dalle gare.

Il Ministero dei Lavori Pubblici con atto del 1° aprile 1936, n. 4312, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'impresa Romualdo Palermo di Michele, con ufficio in Roma — Via Arno, 51 — specializzata in impianti di riscaldamento.

Il Ministro per le Comunicazioni con decreto n. 2440 in data 14 aprile 1936, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato le seguenti Imprese:

GROSSI Enrico fu Antonio, da Sulmona;
GROSSI Vittorio di Enrico, da Sulmona;
BETTI Marcello di Sante, da Fano (Villetta Adriatica);
CONTI Antonio fu Cessidio, residente a Falconara Marittima;
DORIA Alfredo fu Nicola, residente ad Ancona.

Opera di previdenza a favore del personale.

Legge 19 giugno 1913 n. 641, modificata dal Decreto Legge Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1197, dalla legge 7 aprile 1921, n. 370, del R. Decreto 31 dicembre 1923, n. 3157, dal R. Decreto Legge 23 marzo 1924, n. 499, dal R. D. L. 7 febbraio 1926, n. 187, dal R. Decreto Legge 22 dicembre 1927, n. 2685 e dal R. Decreto Legge 28 agosto 1930, n. 1314.

Dopo la comunicazione fattasi del Bollettino n. 52 del 26 dicembre 1935-XIV la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato dall'inizio dell'esercizio 1935-36 a tutto il 31 marzo 1936-XIV le seguenti liquidazioni:

Indennità di Buonuscita (Art. 1 n. 1 della legge)				Sussidi temporanei ad orfani (Art. 1 n. 2 della legge)		Assegni alimentari vitalizi (Art. 1 n. 3 della legge)		Assegni finali		Sussidi in caso di morte dopo l'esonero		Rimborsi di ritenute ad agenti	
ad agenti		a famiglie											
N.	Importo	N.	Importo	N.	Import.	N.	Import.	N.	Import.	N.	Import.	N.	Import.
1914	7.767.676,13	404	1.495.160,72	609	411.227	84	108.150	1078	539.000	290	201.809,62	3	3.701

Sulla disponibilità dell'Opera di Previdenza furono approvate dal Comitato dopo il 30 settembre 1935 le seguenti concessioni:

Sussidi temporanei a figli di ex agenti		Assegni alimentari a congiunti di ex agenti		Assegni alimentari ad ex agenti		Ricovero di orfani e figli di agenti in attività di servizio	
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	In Istituti di educazione	In luoghi di cura
5	5.064	35	45.600	2	2.400	76	3

SUSSIDI STRAORDINARI

Giusta l'art. 5 del R. D. L. 7 febbraio 1926, n. 187, il Comitato dell'Opera di Previdenza, prese in esame le istanze pervenute da ex agenti e da congiunti di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero, ha accordato, in casi di grave eccezionale bisogno n. 533 sussidi straordinari per complessive L. 55.370.

DONAZIONI PERVENUTE ALLA SEGRETERIA DELL'OPERA DI PREVIDENZA

Da Funzionari dell'Amministrazione Ferroviaria e da vari Enti sono pervenute n. 44 donazioni da destinarsi al fondo per la gestione delle Colonie per i figli ed orfani di Ferrovieri inscritti all'A.F.F. per un importo complessivo di L. 16.032,20.

Errata-corrige

« Bollettino N. 34 del 22 agosto 1935-XIII, parte II, pagg. 394 e 395.
Graduatorie di merito relative agli esperimenti interni per il cambio di qualifica ad aiutante operaio – Servizio Lavori e Costruzioni.

(Ramo squadre ponti in ferro)

N. 2 di graduatoria, FOGLIETTA *Pietro* anzichè Giuseppe.

(Ramo materiale fisso, meccanismi e servizi d'acqua)

N. 2 di graduatoria QUADRI *Artemio* anzichè Artemisio.
N. 7 di id. *PAGANI* Ulisse anzichè PAGANO Ulisse.
N. 12 di id. *BIONDO* Antonio anzichè BIONDI Antonio.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 47.

Modificazioni al Regolamento per la circolazione dei treni, al Regolamento sui Segnali, all'Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni, all'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive ed alle Istruzioni per il servizio del personale di linea.

S. E. il Ministro con Decreto n. 1287 del 26-11-1935-XIV ha approvate le seguenti modificazioni agli articoli 2 (comma 5), 15 (comma 29) e 16 del Regolamento per la Circolazione dei treni nonchè agli articoli 19 e 22 (comma 2) del Regolamento sui segnali.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore dalle ore 0 del 1° giugno 1936-XIV.

Chi riceve il presente ordine di servizio rilascerà ricevuta scritta al proprio superiore immediato. Le ricevute dovranno essere inviate alle Sezioni Compartimentali da cui dipendono i singoli agenti per essere conservate nelle posizioni personali dei medesimi.

Le Sezioni si assicureranno che i dipendenti agenti interessati siano stati forniti di un esemplare dell'ordine di servizio e che abbiano presa piena ed esatta conoscenza delle disposizioni in esso contenute.

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI

Articolo 2

Comma 5 — I treni supplementari (Art. 16) sono la ripetizione di altri treni di cui prendono l'orario. Essi si effettuano per servizio viaggiatori o per altre esigenze, quando a ciò non si prestino treni straordinari previsti nell'orario di servizio (articolo 15).

I treni supplementari possono mettersi in circolazione in precedenza oppure a seguito dei treni normali dei quali sono la ripetizione. I treni supplementari in precedenza devono mettersi in circolazione con un anticipo, rispetto ai treni normali, quanto più possibile limitato. Non è ammessa la effettuazione che di un solo treno supplementare in precedenza ad un treno normale.

I treni supplementari prendono il numero o la sigla del treno normale di cui sono la ripetizione preceduto dalla parola "ante" se trattasi di supplementari in precedenza e seguito dall'indicazione bis, ter, ecc. se trattasi di supplementari a seguito.

I treni supplementari in precedenza al normale possono mettersi in circolazione soltanto sulle linee a doppio binario.

Articolo 15

Comma 29 — Le stazioni del tratto percorso da uno straordinario debbono, per l'effettuazione del treno stesso, inviare al personale di linea la correntale Mod. M. 41:

a) quando lo straordinario che si effettua non è quello seguente immediatamente per orario il treno segnalante, essendo fra essi previsti dall'orario altri straordinari;

b) per l'effettuazione di un treno straordinario non compreso nell'orario di servizio o di un supplementare in precedenza al normale;

c) sui tratti di linea, specificatamente indicati nella Prefazione all'orario di servizio, dove i segnali annessi ai treni non sono ben visibili.

Articolo 16

Effettuazione dei treni supplementari

Comma 1 — I treni supplementari hanno lo stesso orario del treno di cui sono la ripetizione e cioè le stesse ore di arrivo, partenza o transito, gli stessi incroci e precedenze; sul loro foglio di corsa viene quindi esposto lo stesso orario stabilito pel treno normale. Per la effettuazione dei treni supplementari non occorre la preventiva autorizzazione del Capo Riparto.

Comma 2 — I treni supplementari devono essere segnalati come è prescritto dal Regolamento sui segnali e devono essere annunciati alle stazioni ed avvisati ai treni interessati come è stabilito per i treni straordinari sostituendo nella formula 17 e nelle prescrizioni la parola "straordinario" con le altre "supplementare a seguito" o "supplementare in precedenza".

Nell'annuncio dei treni supplementari in precedenza, deve essere sempre precisato l'anticipo massimo consentito per tutto il percorso. Uguale indicazione deve riportarsi nel foglio di corsa del treno supplementare in precedenza e comunicarsi al personale di macchina del treno stesso.

Mancando il tempo, l'annuncio col telegrafo del treno supplementare a seguito dovrà procedere da stazione a stazione ed in tal caso la formula (17) dovrà essere completata con le parole:

"Annuncio e conferma da stazione a stazione".

Ciascuna stazione dovrà far proseguire il telegramma d'annuncio ed ottenere la relativa conferma dalla stazione successiva ed in mancanza disporre per le prescrizioni di cui al comma 8.

Comma 3 — In caso di variazione nella successione di due treni che abbiano lo stesso numero o sigla, se il supplementare è a seguito deve essere sempre considerato normale il treno che viene inoltrato per primo e quando i due treni fossero adibiti a trasporti differenti devono essere informate le stazioni del tratto sul quale la successione viene variata.

Se trattasi invece di supplementare in precedenza deve essere considerato normale il treno inoltrato per secondo quando il treno originariamente normale possa anticipare sul proprio orario. In questo caso dovrà prescriversi al treno originariamente normale di viaggiare come treno supplementare in precedenza, precisando l'anticipo massimo stabilito (1) ed al treno supplementare di viaggiare come treno normale (2). Dovranno inoltre essere informate le stazioni della tratta nella quale la successione viene variata.

Qualora il treno originariamente normale non possa viaggiare in anticipo sul proprio orario entrambi i treni devono conservare la propria caratteristica e per l'avviso della variata successione ai treni stessi ed alle stazioni devono osservarsi le modalità stabilite per le precedenze anormali (Art. 25).

Comma 4 — Invariato.

---

(1) Da . . . . . viaggiate come tr. Ante . . . . ., Anticipo stabilito in tutto il percorso m. . . . da non superare.

(2) Da . . . . . viaggiate come tr. . . . normale.

Comma 5 — Per i supplementari a seguito l'annuncio con correntale o per telefono è obbligatorio soltanto sulle linee in condizione di deficiente visibilità di cui all'art. 15/29-c.
Per i treni supplementari in precedenza l'annuncio con correntale o per telefono è sempre obbligatorio.

Comma 6 — La stazione di origine di un treno supplementare, quando non sia a conoscenza delle prescrizioni che debbono essergli fatte, le rileverà dal foglio di corsa del treno normale e, quando dovesse inoltrare per primo il treno da essa originario o si trattasse di supplementare in precedenza, dovrà richiederle alla stazione capo tronco precedente.

Comma 7 — Invariato.

Comma 8. — Il dirigente della stazione di origine di un supplementare a seguito dell'originale o quello della stazione capocircuito interessata, quando non abbia ricevuto la conferma dell'effettuazione di detto supplementare da una stazione non d'incrocio, ne dà avviso al treno normale (1); se non ha invece ricevuto la conferma da una stazione d'incrocio o da considerarsi tale, dovrà prescrivere al treno normale di ricevere istruzioni fermando, se occorre, nella stazione precedente a quella che non ha confermato (2) che a sua volta, in mancanza di detta conferma, dovrà prescrivergli di fermare sui deviatoi di entrata della stazione che non ha confermato (3).
Quando oltre la conferma della stazione d'incrocio venga a mancare anche quella della stazione precedente nel senso della corsa del supplementare a seguito la stazione origine di questo o quella capocircuito interessata prescriverà senz'altro al treno normale di fermare sui deviatoi di entrata di tutte le stazioni, successive all'ultima che ha confermato fino a quella d'incrocio.
Se il supplementare a seguito ha origine da una stazione che non sia capotronco e viene inoltrato come normale, il dirigente della stazione d'origine, o quello della stazione capocircuito interessata, allorquando una stazione d'incrocio, o da considerarsi tale, non abbia confermato l'effettuazione del supplementare, dovrà prescrivergli di proseguire dall'ultima stazione che ha confermato, precedente a quella d'incrocio, col consenso telegrafico (4).
Il capotreno, arrivando in detta stazione, deve ritirare dal dirigente il visto della prescrizione avuta.
Ai treni supplementari in precedenza si applicano, nei casi di mancata conferma dell'effettuazione, tutte le disposizioni prescritte per i treni straordinari sulle linee a doppio binario.

Comma 9 — Salvo ordine in contrario, i treni che incrociano o danno la precedenza ad un altro che porta il segnale del supplementare a seguito non debbono partire finchè questo non sia giunto.

Comma 10 — I telegrammi che riguardano la circolazione di un treno preceduto o seguito da supplementare devono accennare ad entrambi i treni ed i telegrammi relativi a spostamento d'incrocio o di precedenza devono indicare esplicitamente se lo spostamento si riferisce ad un solo treno oppure ad entrambi.

---

(1) Manca conferma di . . . (oppure Fermate a . . . . . mancando conferma) effettuazione tr. . . . . . . supplementare.

(2) Riceverete a. . . . . . (fermate a . . . . . per) istruzione mancando conferma di. . . . . . effettuazione tr. . . . supplementare.

(3) Fermate a. . . . . . sui deviatoi di entrata mancando conferma effettuazione tr. . . . supplementare.

(4) Da. . . . . . a . . . . . viaggiate col consenso telegrafico mancando conferma effettuazione supplementare.

Nel primo caso alle formule prescritte si aggiungeranno le parole: "*fermo restando incrocio* (*o precedenza*) *col treno* . . . . *bis*"a . . . ." per i supplementari a seguito, e "*fermo restando precedenza col treno* . . . (*normale*) a . . . . ." per i supplementari in precedenza.

Analogo procedimento è da seguirsi negli avvisi al personale di stazione e dei treni interessati.

Comma 11. — Invariato.

REGOLAMENTO SUI SEGNALI

Articolo 19.

Treni supplementari.

Comma 1. — treni supplementari a seguito dei treni normali (bis, ter, quater, ecc.) sono segnalati dai treni dei quali sono la ripetizione esponendo al veicolo di coda:

di giorno: due bandiere verdi,
di notte: la luce bianca del fanale sinistro,

— figura invariata —

Comma 2. — Il personale di vigilanza non deve abbandonare il posto fino a che non sia passato il treno supplementare.

Comma 3. — I treni supplementari in precedenza ai treni normali (Ante) sono segnalati come straordinari e quindi ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 18.

Articolo 22.

Comma 2. — *Omissis* . . . . . se non vede il fanale sinistro di coda acceso deve ritenere che si effettui un treno supplementare a seguito, salvo avviso in contrario; . . . . . *omissis*.

In relazione a quanto sopra si riportano qui di seguito le formule da usarsi per l'annuncio dei treni supplementari in precedenza e per la prescrizione ai treni stessi.

Formula dei telegrammi di annuncio.

Oggi . . . . data (*Domani* . . . . data: *Notte dal* . . . . . *al* . . . .) *effettuasi treno Ante* . . . . *supplementare in precedenza* . . . . . (stazione di origine) . . . . (stazione termine di corsa) . . . . . *per* . . . . . (qualità del trasporto): aggiungendo quando è il caso: *segnalato* (occorrendo *in senso inverso*) *da* . . . . . . *a* . . . . . . *dal tr*. . . . . . *Anticipo stabilito per tutto il percorso minuti* . . . . *da non superare*.

Formula della prescrizione da praticarsi al quadro *A* del foglio di corsa del treno supplementare in precedenza e da comunicare al macchinista con Mod. *M*-40.

— *Effettuate da* . . . . *a* . . . . *supplementare in precedenza al tr* . . . . *viaggiando con anticipo di m*. . . . *che non dovrete superare in tutto il percorso*.

Dovranno inoltre apportarsi le seguenti modificazioni all'*Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni*, all'*Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive e alle Istruzioni per il servizio del personale di linea*.

ISTRUZIONE PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI SCORTA AI TRENI.

Articolo 6.

Comma 7. — I treni supplementari sono la ripetizione di altri treni di cui prendono l'orario. Essi si effettuano per servizio viaggiatori o per altre esigenze quando a ciò non si prestino treni straordinari previsti in orario.

I treni supplementari possono mettersi in circolazione in precedenza oppure a seguito dei treni dei quali sono la ripetizione. Non è ammessa che l'effettuazione di un solo treno supplementare in precedenza ad un treno normale.

I treni supplementari prendono il numero o la sigla del treno normale di cui sono la ripetizione preceduto dalla parola "Ante" se trattasi di supplementare in precedenza e seguito dall'indicazione bis, ter, ecc., se trattasi di supplementari a seguito.

I treni supplementari in precedenza al normale si effettuano soltanto sulle linee a doppio binario.

ISTRUZIONE PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE.

Articolo 21.

Comma 5. — I treni supplementari sono la ripetizione di altri treni di cui prendono l'orario. Essi si effettuano per servizio viaggiatori o per altre esigenze quando a ciò non si prestino treni straordinari previsti in orario.

I treni supplementari possono mettersi in circolazione in precedenza oppure a seguito dei treni dei quali sono la ripetizione. Non è ammesso che l'effettuazione di un solo treno supplementare in precedenza ad un treno normale.

I treni supplementari prendono il numero o la sigla del treno normale di cui sono la ripetizione preceduto dalla parola "Ante" se trattasi di supplementare in precedenza e seguito dall'indicazione bis, ter, ecc., se trattasi di supplementari a seguito.

I treni supplementari in precedenza al normale si effettuano soltanto sulle linee a doppio binario.

Articolo 45.

Comma 2. — In caso di variazione nella successione di due treni che abbiano lo stesso numero o sigla, se il supplementare è a seguito deve essere sempre considerato normale il treno che viene inoltrato per primo.

Se trattasi invece di supplementare in precedenza deve essere considerato normale il treno che viene inoltrato per secondo quando il treno origi-

nariamente normale possa viaggiare in precedenza sul proprio orario. In questo caso al macchinista del treno originariamente normale sarà prescritto di viaggiare con treno supplementare in precedenza e gli sarà indicato l'anticipo massimo stabilito in tutto il percorso ed al macchinista del treno supplementare in precedenza sarà prescritto di viaggiare come treno normale.

Qualora invece il treno originariamente normale non possa viaggiare in anticipo sul proprio orario entrambi i treni conserveranno la propria caratteristica ed il macchinista sarà avvisato della variata successione con le norme stabilite per le precedenze normali (art. 40).

Comma 3. — Salvo ordine in contrario, i treni che incrociano o danno la precedenza ad altro che porta il segnale di supplementare a seguito non debbono partire finchè questo non sia giunto.

ISTRUZIONI PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI LINEA.

Articolo 40.

Comma 6. — I treni supplementari sono la ripetizione di altri treni di cui prendono l'orario.

Essi possono mettersi in circolazione in precedenza oppure a seguito dei treni dei quali sono la ripetizione. Non è ammessa che l'effettuazione di un solo treno supplementare in precedenza ad un treno normale.

I treni supplementari prendono il numero o la sigla del treno normale di cui sono la ripetizione preceduto dalla parola "Ante" se trattasi di supplementare in precedenza e seguìto dalla indicazione bis, ter, ecc., se trattasi di supplementari a seguito.

I treni supplementari in precedenza al normale si effettuano soltanto sulle linee a doppio binario.

Comma 11. — L'annuncio con correntale o per telefono dei treni supplementari a seguito è obbligatorio soltanto sulle linee in condizioni di deficiente visibilità di cui al precedente comma 8.

Per i treni supplementari in precedenza invece, l'avviso con correntale o per telefono è sempre obbligatorio e dovrà essere sempre precisato l'anticipo massimo consentito per tutto il percorso dei treni stessi.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

Ordine di servizio N. 48.

Istruzione per il servizio dei manovratori.

Con la nuova "Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive" edizione 1935-XIII, i cartellini in uso per i trasporti a carro completo di dette merci, sono stati sostituiti da etichette con un disegno distintivo della merce contenuta nei carri stessi; il divieto delle manovre a spinta prima riportato sui cartellini suddetti risulta ora da un'altra etichetta triangolare con la scritta in nero, su fondo rosso, "Vietate manovre a spinta".

Si sono pertanto modificati, come segue, il punto *a*) comma 4 dell'art. 16 dell'Istruzione per il servizio dei manovratori, i comma 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 30 della stessa istruzione.

Art. 16. — Comma 4. - Le manovre a spinta sono sempre vietate:

a) quando interessino veicoli contenenti persone, carrozze ristoranti o con letti, carrozze-saloni, carrozze speciali (per visita linee, ispezione trolley, per trasporto malati, dinamometriche e simili) anche se non occupate, ed altri veicoli per i quali appaia manifesta l'opportunità di evitare ogni possibilità di urto come: carri con bestiame, carri contenenti corrosivi, veleni, materie infiammabili od esplodenti, gas compressi o liquefatti; carri serbatoio carichi, carri carichi di grossi massi o di colli indivisibili di peso eccezionale, carri con furgoni da sgombero, locomobili e simili e carri a bilicó non congiunti dagli apparecchi di attacco.

Per i carri carichi di cui sopra, il divieto di manovre a spinta deve risultare da apposite etichette con la dicitura in nero su fondo rosso: "Vietate manovre a spinta" da applicarsi sulle pareti laterali dei carri stessi.

Art. 30. — Comma 2. - Ai carri completi e misti contenenti corrosivi e veleni devono applicarsi sulle pareti esterne etichette col disegno, in rosso su fondo bianco, di una damigiana fumante per i corrosivi e di un teschio nero, su fondo bianco, per i veleni.

Ultimo capoverso. — *Omissis....* Questi carri sono distinti da etichette con la dicitura in nero su fondo rosso: "Vietate manovre a spinta".

Comma 3. — Le merci combustibili e quelle di facile combustione presentano il rischio di accendersi e bruciare più o meno rapidamente a contatto diretto del fuoco, per riscaldamento interno dovuto alla fermentazione oppure per contatto con altre merci o materie che possono determinare l'accensione: ai carri contenenti tali trasporti sono applicate etichette con la scritta, in rosso su fondo bianco: "materie di facile accensione", oppure: "matetrie soggette a combustione spontanea".

Omissis.

Comma 4. — Ai carri completi e misti contenenti merci infiammabili debbono applicarsi sulle pareti esterne etichette con la scritta, in rosso su fondo bianco: "infiammabili", oppure con il disegno in nero su fondo rosso di una torcia accesa. Questa categoria comprende, ad esempio, il petrolio, la benzina, l'acool, ecc.

I manovratori debbono curare nella composizione dei treni di collocare i carri completi portanti le anzidette etichette. *Omissis...*

Quarto capoverso. — I manovratori, nella composizione dei treni potranno utilizzare il freno dei serbatoi, anche se carichi, come freni attivi.

mentre dovranno chiedere sempre istruzioni al dirigente il movimento per la utilizzazione del freno dei carri ordinari carichi di infiammabili.

Comma 5. — Gli esplosivi sono sempre caricati in carri coperti sulle cui pareti esterne sono applicate etichette con la dicitura, in rosso su fondo bianco: "Esplosivi", oppure con il disegno, in rosso od in nero su fondo bianco, di una bomba esplodente.

Il trasporto di esplosivi viene fatto di preferenza con i treni merci ordinari o straordinari e, solo in casi speciali, con treni misti.

Per i treni con trasporti di esplosivi è vietato l'impiego della locomotiva di spinta; l'impiego della doppia trazione è consentito solo per i treni straordinari che si effettuano esclusivamente per trasporti di esplosivi, quando con una sola locomotiva non sia possibile trasportare almeno dieci carri di esplosivi. — *Omissis...*

Da distribuirsi agli agenti che sono in possesso dell'"Istruzione per il servizio dei manovratori".

Ordine di servizio N. 49.

Soppressione dell'Ufficio Elettrificazione di Arezzo e istituzione dell'Ufficio Elettrificazione di Bologna.

A datare dal 16 giugno 1936-XIV l'Ufficio Elettrificazione di Arezzo, istituito con il D. M. n. 316 del 2 agosto 1932, viene soppresso. Con la stessa data viene istituito l'Ufficio Elettrificazione di Bologna per lo studio e l'esecuzione dei lavori di elettrificazione delle linee Milano-Bologna e Bologna-Ancona.

Detto Ufficio dipenderà, a tutti gli effetti, direttamene dal Servizio Lavori e Costruzioni.

Ordine di servizio N. 50.

Istituzione della fermata di "Tione degli Abruzzi".

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII sarà attivata dal giorno 15 maggio 1936-XIV la fermata di "TIONE DEGLI ABRUZZI" situata al Km. 98+059 della linea Terni-Sulmona, fra le stazioni di Beffi e Fontecchio, dalle quali dista rispettivamente Km. 1 + 766, e Km. 3 + 726.

Detta Fermata, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che sarà svolto secondo le modalità e norme contenute nell'O. S. n. 105 1932-X e nel punto C) dell'O. S. 158/1935-XIII.

La fermata in parola dipenderà dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico di Pescara e dal 3° Riparto Movimento di Foligno.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte I del "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (edizione 1/4/29), a pag. 102, fra i nomi di Tiera e Tissi-Usini, inserire:

"Tione degli Abruzzi" Terni-Sulmona / Ancona / 2° Pescara / 3° Foligno / Rieti / V (z) / B (z).

Nella parte II del prontuario suddetto si dovrà:

— a pag. 36, tabella polimetrica 126, fra i nomi di Beffi e Fontecchio, inserire il nome di "Tione degli Abruzzi", con le seguenti distanze:

	Km.		Km.
Terni	134	Beffi	2
Stroncone	125	Acciano	7
Marmore	118	Molina	12
Piediluco	116	Raiano	20
Greccio	107	Pratola P. S.	27
Terria	104	Sulmona	31
Contigliano	101	Pratola Pel.	36
Rieti	93	Roccacasale	38
Cittaducale	84	Corfinio	41
Castel S. Angelo	75	Popoli	46
Antrodoco B. V.	70	Bussi	49
Rocca di Fondi	61	Tocco Castig.	56
Rocca di Corno	55	Torre Passeri	61
Sella di Corno	50	S. Valentino C.	67
Vigliano d'Abruzzo	45	Alanno	71
Sassa Tornimp.	38	Rosciano	73
Aquila degli A.	39	Manoppello	75
Paganica	23	Casalincontrada	79
Fossa	18	Chieti	84
S. Demetrio de' V.	15	Sambuceto S. G.	93
Villa S. Angelo	13	Pescara P. N.	97
Fagnano Campana	9	Pescara C.le	99
Fontecchio	4		

— a pag. 75 tra i nomi di Tiera e Tissi-Usini, inserire "Tione degli Abruzzi" / 126.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di controllo si dovrà:

— nell'interno fra i nomi di Beffi e Fontecchio, inserire "Tione degli Abruzzi" e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo secondo quanto appresso: per i prontuari delle stazioni comprese nella tabella 126, la distanza sarà quella sopra indicata di contro a ciascuna stazione; per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà invece essere formata aggiungendo Km. 2 a quella indicata per Beffi; Km. 4 a quella indicata per Fontecchio e scegliendo poi la più breve. L'istradamento sarà quello stesso esposto per la stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

All'indice alfabetico, nella sede opportuna, trascrivere il nome di "Tione degli Abruzzi" con il numero della pagina o il numero progressivo.

Nella "Prefazione Generale all'Orario generale di servizio" (edizione febbraio 1936) a pag. 21 fra i nomi di Tiera e Tissi-Usini, inserire in carattere corsivo: "Tione degli Abruzzi" LB. / Br / 107.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 *e* 16.

Ordine di Servizio N. 51.

Marchio nazionale - Esportazione vini.

L'Istituto Nazionale Fascista per il Commercio con l'Estero comunica che l'autorizzazione N. 274 rilasciata, a norma della Legge 23 giugon 1927, n. 1272, alla Ditta C. E. Diena di Torino è decaduta in seguito al fallimento della medesima.

Detta autorizzazione dovrà pertanto essere depennata dall'elenco riportato nell'Ordine di Servizio N. 166/1934.

Comunicato:

Istituzione di carta bollata a mezzo foglio.

Con R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2099, allo scopo di contenere il consumo della carta, è stato istituito uno speciale tipo di carta bollata a mezzo foglio per i tagli da L. 4, 6 e 8.

Ciò stante, si raccomanda di usare la suddetta carta bollata a mezzo foglio per quegli atti per i quali è prevedibile che non sia necessario adoperare tutte le quattro facciate.

Per norma, si avverte che, per facilitarne l'uso, il numero delle linee della carta bollata a mezzo foglio è stato aumentato a 35 per ciascuna facciata e sono stati ristretti i margini.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 52.

Istituzione della fermata impresenziata di " Velia Scavi ".

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni col decreto n. 1610 del 7 gennaio 1936-XIV sarà attivato dal giorno 15 maggio 1936-XIV la fermata di « Velia Scavi » sita al Km. 58+684 della linea Battipaglia-Reggio Calabria Centrale, fra le stazioni di Casalvelino e Ascea, dalle quali dista, rispettivamente Km. 5 + 111 e Km. 2 + 0,70.

Detta fermata non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che sarà svolto secondo le norme contenute nell'O. di S. n. 105, 1932-X e nel punto C) dell'O. di S. n. 158, 1935-XIII.

La fermata in parola dipenderà dal 1° Riparto Movimento di Sapri e dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico di Paola.

In conseguenza di quanto sopra nella Parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » (edizione 1/4/1929), a pag. 108, fra i nomi di Velletri e Venafro inserire: « Velia Scavi » -/Battipaglia-Reggio/Reggio/2° Paola/1° Sapri/Salerno/V(z)/B(z).

Nella parte II del Prontuario suddetto si dovrà: a pag. 46 e 47, tabelle polimetriche (156-A e 156-B), fra i nomi di Casalvelino e Ascea inserire il nome di Velia Scavi con le seguenti distanze:

Stazione			Stazione		
Battipaglia	Km.	59	Sapri	Km.	48
S. Nicola Varco	»	54	Acquafredda	»	54
Albanella	»	46	Maratea	»	60
Capaccio R.	»	42	Marina di Maratea	»	65
Paestum	»	38	Praia Aieta T.	»	72
Ogliastro	»	34	S. Nicola Arcella	»	78
Agropoli	»	30	Scalea	»	84
Torchiara	»	24	Verbicaro O.	»	90
Rutino	»	18	Grisolia C.	»	93
Omignano	»	13	Cirella M.	»	97
Castelnuovo Vallo	»	9	Diamante	»	101
Casalvelino	»	6	Belvedere M.	»	108
Ascea	»	3	Sangineto	»	112
Pisciotta	»	10	Capo Bonifati	»	115
Caprioli	»	13	Cetraro	»	123
S. Mauro La Bruca	»	17	Acquappesa	»	126
Centola	»	21	Guardia P. T.	»	130
Celle Bulgheria R.	»	26	Fuscaldo	»	136
Torre Orsaia	»	34	Paola	»	142
Policastro del G.	»	38	S. Lucido Marina	»	148
Capitello	»	41	Fiumefreddo B.	»	155
Vibonati	»	44	Longobardi	»	159

Belmonte C.	Km.	164	Nicotera	Km.	273
Amantea	»	168	Rosarno	»	281
Aiello Calabro	»	175	Gioia Tauro	»	291
Nocera Tirinese	»	182	Taureana	»	296
Falerna	»	187	Palmi	»	300
S. Eufemia Mar. G.	»	195	Bagnara	»	310
S. Eufemia Bif.	»	199	Favazzina	»	314
S. Pietro a Maida	»	206	Scilla	»	319
Curinga	»	209	Villa S. G. Cannitello	»	324
Francavilla A. F.	»	218	Villa S. G.	»	327
Pizzo	»	226	Villa S. G. Mar.	»	328
Vibo Valentia	»	229	Reggio Catona	»	331
Vibio Valentia Mar.	»	231	Reggio Gallico	»	334
Briatico	»	238	Reggio Archi	»	336
Zambrone	»	243	Reggio di Cal. S. Caterina	»	338
Parghelia	»	248	Reggio di Cal. Succursale	»	340
Tropea	»	252	Reggio di Cal. Centrale	»	342
Ricadi	»	259	Reggio di Cal. Marittima	»	341 / 342
Coccorino	»	263			
Ioppolo	»	267			

— a pag. 76 fra i nomi di Vastogirardi e Velletri inserire « Velia Scavi/ 156A-156B/ ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

— nell'interno, linea Battipaglia-Reggio di Calabria, fra i nomi di Casal Velino e Ascea inserire il nome di "Velia Scavi" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni comprese nelle tabelle polimetriche 156 A e 156 B, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto suddetto. Per tutti gli altri prontuari la distanza per « Velia Scavi » dovrà essere formata aggiungendo Km. 5 a quella indicata per Castel Velino, Km. 142 a quella indicata per Paola, Km. 327 a quella indicata per Villa S. Giovanni e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso esposto per la stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio », Parte I, edizione febbraio 1936, esporre nella sede opportuna:

« Velia Scavi LB/ Re/ /142/ ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 *e* 16.

Ordine di servizio N. 53.

Trasformazione delle Officine di Cagliari.

In relazione a quanto dispone il Decreto Ministeriale n. 2555 del 28 aprile 1936-XIV, pubblicato nella prima parte del presente Bollettino, l'Officina locomotive di Cagliari, a decorrere dal 1° maggio 1936, è stata fusa con l'Officina del Deposito Locomotive in Sede.

Con la stessa data l'Officina veicoli è stata trasformata in Squadra rialzo.

Ordine di servizio N. 54.

Modificazioni all'Istruzione per la Circolazione dei carrelli, all'Istruzione per l'effettuazione dei treni circolanti con le norme dell'art. 38 del Regolamento per la circolazione dei treni o col Regime Speciale, alle Istruzioni per il servizio del personale di linea ed all'Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni.

S. E. il Ministro delle Comunicazioni, con Decreto n. 2201 in data 17 marzo 1936 anno XIV, ha approvata la seguente modificazione al comma 10 dell'art. 4 dell'"*Istruzione per la circolazione dei carrelli*" (Allegato II al Regolamento per la circolazione dei treni ed Allegato I alle istruzioni per il servizio del personale di linea).

ISTRUZIONE PER LA CIRCOLAZIONE DEI CARRELLI

Articolo 4.

Comma 10. — Durante la circolazione del carrello, le due stazioni abilitate che limitano il tratto da esso impegnato devono tenere esposto un segnale d'arresto al deviatoio estremo che immette nel tratto suddetto a protezione del carrello.

Sulle linee esercitate a Dirigente Unico, questi deve, con regolare fonogramma, ordinare agli Assuntori interessati di esporre detto segnale di arresto.

Il carrello giungendo in una stazione deve arrestarsi prima di impegnare il deviatoio estremo di ingresso, se di punta, o la relativa traversa limite, se di calcio, ed attendere il benestare del personale di stazione per ricoverarvisi.

Restano poi modificati come segue i comma: 1 dell'art. 5, 1 dell'art. 7 e 4 dell'art. 10 dell'"*Istruzione per l'effettuazione dei treni circolanti con le norme dell'art. 38 del Regolamento per la circolazione dei treni o col regime speciale*"; il comma 3 dell'art. 52 delle "*Istruzioni per il servizio del personale di linea*" ed il comma 1 dell'art. 33 dell'"*Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni*:

ISTRUZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEI TRENI CIRCOLANTI CON LE NORME DELL'ART. 38 DEL REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI O CON REGIME SPECIALE

Articolo 5.

Comma 1 . . . . .

(*Omissis*).

. . . ai Servizi interessati della Direzione Generale, ai singoli Circoli delle Costruzioni telegrafiche o telefoniche dello Stato (se il viaggio si effettua su linee o tratti di linea provvisti di circuiti telegrafici o telefonici la cui manutenzione sia affidata ai Regi Telegrafi), ai Capi dei Riparti di Movimento ed ai Capi dei Riparti distaccati della Trazione e dei Lavori ed all'Ispettorato Sanitario del Compartimento.

Articolo 7.

Comma 1 . . . . .

(*Omissis*).

. . . oltrechè alle stazioni, Uffici e funzionari indicati nel comma 1 del precedente art. 6, anche al Circolo interessato delle Costruzioni telegrafiche e telefoniche dello Stato, se il viaggio si effettua su linee o tratti di linea provvisti di circuiti telegrafici o telefonici la cui manutenzione sia affidata ai Regi Telegrafi. Le comunicazioni per i Servizi della Direzione Generale . . .

(*Omissis*).

Articolo 10.

Comma 4 . . .

(*Omissis*).

. . . un provetto telegrafista della Sezione Movimento per l'eventuale uso degli apparecchi portatili ed infine un guardafili governativo quando il viaggio si effettui su linee o tratti di linea provvisti di circuiti telegrafici o telefonici la cui manutenzione sia affidata ai Regi telegrafi. Sui tratti di linea elettrificata . . . (*Omissis*).

ISTRUZIONI PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI LINEA

Articolo 52.

Comma 3 . . .

(*Omissis*).

. . . o dove la natura stessa dell'incarico sia tale da non consentire agli agenti addettivi di allontanarsi dal posto di servizio.

La stessa eccezione è applicabile ai passaggi a livello presenziati da Assuntori (art. 73).

Però i detti Assuntori dovranno esporre il segnale di arresto a protezione di un treno fermo in linea, quando ne ricevano ordine dal capo treno o da chi per esso e la protezione possa essere fatta senza che debbano allontanarsi dal posto di servizio.

In tal caso l'agente del treno che ha fatto la richiesta, deve farne annotazione sul libretto di servizio del P. L. (1).

(1) Data . . . . Esponete segnale d'arresto a protezione coda treno . . . . (firma).

ISTRUZIONE PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI SCORTA AI TRENI

Articolo 33.

Comma 1. — Quando il treno si fermi in linea per qualsiasi motivo, il personale di scorta dovrà provvedere alla protezione di esso, come stabilito dal Regolamento sui segnali.

Per tale protezione il Capotreno può, occorrendo, servirsi anche degli Assuntori di servizio ai P. L. purchè questi possano provvedervi senza allontanarsi dal loro posto di servizio.

In tal caso il capotreno deve, direttamente od a mezzo di un agente del treno, dare esplicito ordine all'Assuntore di esporre il segnale d'arresto a protezione del treno e fare di ciò annotazione sul libretto di servizio del passaggio a livello (1).

(1) Data . . . . Esponete segnale d'arresto a protezione del treno . . . . . (firma).

Le modificazioni di cui sopra entreranno in vigore dalle ore 0 *del* 15 *giugno* 1936-XIV.

Le Sezioni Compartimentali provvederanno alla distribuzione del presente ordine di servizio agli agenti interessati, assicurandosi che abbiano presa piena ed esatta conoscenza delle disposizioni in esso contenute.

Chi riceve il presente ordine di servizio dovrà rilasciarne ricevuta scritta al proprio superiore immediato che ne curerà l'invio alla Sezione da cui dipende per la conservazione nella pratica personale di ogni singolo agente.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55 *e* 57.

Ordine di servizio n. 55.

Istruzione sulla richiesta, somministrazione e contabilità delle scorte dei materiali e degli attrezzi e mezzi d'opera per il Servizio Lavori e Costruzioni.

A cura del Servizio Lavori e Costruzioni è stato provveduto alla compilazione della "Istruzione sulla richiesta, somministrazione e contabilità delle scorte dei materiali e degli attrezzi e mezzi d'opera".

Detta istruzione, che verrà quanto prima distribuita, sostituisce quella pubblicata nel 1908, e di cui all'O. S. n. 172 pubblicato nel B. U. n. 26, ed avrà effetto dal 1° luglio 1936-XIV.

Appendice N. 1 all'Istruzione N. 1 - 1935-XIII.

Vestiario uniforme della Milizia ferroviaria.

Il 4° alinea dell'articolo 12 dell'Istruzione n. 1/1935 è modificato come appresso:

" Le ritenute a carico degli agenti già vestiti continueranno fino ad av-
" viso del Comando Gruppo Legioni o dei Comandi di Legione; quelle a ca-
" rico dei nuovi vestiti avranno inizio dal mese successivo a quello della ef-
" fettiva consegna del vestiario o da quello successivo alla restituzione dei
" Mod. B., da parte del Comando Gruppo alle Legioni interessate, per l'inol-
" tro agli Uffici contabili; e sempre dietro avviso dei predetti Comandi, i
" quali daranno alle Sedi contabili l'avviso di interrompere o riprendere le
" ritenute nei casi disciplinati dalla presente Istruzione ".

Si rammenta che in conseguenza dell'emanazione del D. M. 28 aprile 1936, n. 2513 l'art. 3 della succitata Istruzione n. 1/1935 deve essere opportunamente modificato, elevando da L. 1600 a L. 1800 il debito massimo individuale consentito per la fornitura del completo corredo degli Ufficiali in congedo.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 56.

Servizio di corrispondenza con le Tramvie Parmensi

Dalla data di pubblicazione del presente Ordine di Servizio la stazione di Basilicanova delle Tramvie Parmensi viene ammessa al servizio di corrispondenza pei trasporti a G. V. e P. V. a carro e a collettame.

Dalla stessa data viene soppresso il servizio di corrispondenza pei trasporti a G. V. e a P. V. a carro da e per le stazioni di Basilicagoiano, Montecchio, Montechiarugolo e Monticelli delle predette Tramvie, mentre il servizio stesso viene mantenuto pei trasporti a collettame a G. V. e a P. V. in destinazione delle suindicate quattro località limitatamente ai colli fino a Kg. 50 di peso.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le seguenti modificazioni nelle sottonotate pubblicazioni di servizio:

1) *Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose* (*Edizione* 1°/12/1933).

A) PARTE I — TESTO

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali inserire a pag. 12 nella sede opportuna il nome della stazione di Basilicanova seguito dalle indicazioni della pagina 432 e del gruppo 3;

— nel prospetto a pag. 432 inserire nella sede opportuna le seguenti indicazioni:

Basilicanova/Parma-Traversetolo/15/G/P/—/—/—/—/—/—/—/—/—/—/

— nello stesso prospetto esporre il richiamo (2) di contro alle lettere G e P nelle colonne 4 e 5 in corrispondenza ai nomi delle stazioni di Basilicagoiano, Montecchio, Montechiarugolo e Monticelli riportando in calce al prospetto stesso la seguente nota:

(2) Limitatamente ai trasporti a collettame non superiore ai Kg. 50 per collo,

e cancellare infine nelle colonne 6, 7 e 10 di contro al nome della stazione di Basilicagoiano le lettere V, B e F e nelle colonne 6, 7, 10, 13 e 14 di contro al nome della stazione di Montecchio le lettere V, B e F ed i numeri 1 e 15.

PARTE II — CARTE

— nella Tavola VI indicare con cerchietto azzurro la nuova stazione di Basilicanova immediatamente prima della stazione di Piazza di Basilicanova.

2) *Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Parte I, novembre* 1931.

— nell'elenco delle località delle ferrovie secondarie, tramvie, ecc. inserite a pag. 24 nella sede opportuna le seguenti indicazioni:

Basilicanova /—/—/M/754—.

Ordine di servizio N. 57.

Trasformazione in fermata della stazione di Bra-Sanfrè.

In relazione al decreto n. 1913 in data 11 febbraio 1936-XIV di S. E. il Ministro per le Comunicazioni dal giorno 25 maggio 1936-XIV la stazione di Brà-Sanfrè della linea Carmagnola-Bra-Ceva viene trasformata in fermata gestita da assuntore.

Detta località conserva le attuali abilitazioni ai servizi viaggiatori, bagagli e merci, e servizio telegrafico pubblico.

Di conseguenza nessuna variante deve apportarsi alla 1ª Parte del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato, edizione 1° aprile 1929, e nella nuova edizione (febbraio 1936-XIV) della parte prima della Prefazione Generale all'Orario di Servizio, risultando già scritto in carattere corsivo il nome di Brà-Sanfrè.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 *e* 16.

Ordine di servizio N. 58.

Accettazione dei titoli di credito presentati dagli acquirenti di carbone ceduto dal Monopolio.

In seguito a necessità verificatesi, dopo l'emanazione dell'Ordine di Servizio 161/1935, per l'accettazione dei titoli di credito presentati dagli acquirenti di carbone ceduto dal Monopolio, occorre apportare alcune modificazioni alle norme vigenti in materia.

Si dispone pertanto che, d'ora innanzi, per i relativi pagamenti, di cui gli Ordini di servizio 161/1935 e 31/1936, le Casse e le Stazioni acettino, ad estinzione degli Ordini di introito emessi dagli Uffici Centrali del Monopolio, Vaglia cambiari e Assegni liberi o circolari degli Istituti di Credito indicati in detti Ordini di servizio presentati dalle Ditte intestatarie degli ordini d'introito anche se intestati direttamente alle Casse di giurisdizione.

In casi eccezionali, previamente segnalati dagli Uffici del Monopolio, le Stazioni e le Casse accetteranno altresì detti vaglia ed assegni anche se il nominativo della Ditta, a cui essi sono intestati, sia diverso da quello indicato sull'Ordine di introito.

Circolare N. 11.

Cure balneo-termali ed idropiniche.

Si porta a conoscenza del personale che i sottoindicati Stabilimenti Termali accordano i ribassi per la stagione balneo-termale ed idropinica 1936 agli agenti e persone di loro famiglia *previa esibizione della tessera ferroviaria per riconoscimento.*

Abano Terme (Padova) — Stabilimento Termale "Nuove Sorgenti"
" " — Hôtel Stabilimento Termale "Belvedere"
" " — Stab. Termale "Al Massaggio"
" " — Stab. Termale "Vena d'Oro"
" " — Stab. Termale "Al Sole"
Acireale (Catania) — Terme Santa Venera.
Agnano (Napoli) — Terme.
Alì Marina (Messina) — Terme Granata Cassibile.
Bagni di Casciana (Pisa) — Stabilimento Termale
Casamicciola (Napoli) — Terme Belliazzi
" " — Terme Rag. Scioli
" " — Terme Maltempo
Casino Boario (Brescia) — Terme - Fonti diuretiche purgative
Castel S. Pietro dell'Emilia — Soc. An. Terme.
Castroreale Bagni (Messina) — Terme
Chianciano (Siena) — Terme S. Elena
Civitavecchia — Grande Albergo Terme.
Contursi (Salerno) — Terme Rosapepe
Equi Terme (Massa Carrara) — Stabilimento Termale
Forlì — Fonti Romane della fratta
Monsummano (Pistoia) — Grotta Giusti
" " — Terme e Grotte Parlanti
Montegrotto (Padova) — Stabilimento Termale "Al Massaggio"
" " — Terme Preistoriche
Porto d'Ischia (Napoli) — Antiche terme Comunali.
Portorose (Trieste) — Terme.
Pozzuoli (Napoli) — Terme Puteolane
Saint Vincent (Aosta) — Fons Salutis
Sardara (Cagliari) — Fonti Termali
Spezzano Albanese (Cosenza) — Terme
Termini Imerese — Grande Albergo delle Terme

A FAVORE DEI SOLI AGENTI

Acqui (Alesasndria) — Terme
Santa Cesarea (Lecce) — Terme

Le RR. Terme di Montecatini e Salsomaggiore, le Terme di Acqui, Agnano, Bagni Albule, Chianciano, Levico Vetriolo, S. Pellegrino, Bagno di Romagna, Tabiano e le fonti di Fiuggi, hanno accordato un limitato numero di tessere per la cura gratuita.

Circolare N. 12.

Vigilanza igienica dei caffè-ristoratori di stazione.

La vigilanza sui Caffè-ristoratori di stazione va assumendo sempre maggiore importanza, sia per le cresciute esigenze del pubblico, sia per le disposizioni di legge e le prescrizioni che specialmente i grandi Comuni adottano in proposito.

Si rende pertanto necessario stabilire delle norme a cui debbono attenersi i conduttori dei detti Caffè-ristoratori, in modo che questi rispondano alle esigenze igieniche ed alle prescrizioni di legge, fra cui sono quelle contenute nel Regolamento sulle migliorie igieniche degli alberghi (R. D. 24 maggio 1925, n. 1102).

Siccome poi sono abbastanza frequenti e non sempre ingiustificati i reclami di cui si è talora fatto anche eco il Commissario del Turismo, è necessaria, da parte dei conduttori dei Caffè-ristoratori una grande accuratezza nella scelta e preparazione dei cibi e delle bevande, mentre da parte dei competenti uffici ferroviari, dovrà esercitarsi una assidua ed oculata vigilanza.

Si potrà così ottenere lo scopo di rendere inappuntabile questo servizio e di evitare inconvenienti che possono anche screditare i prodotti nazionali.

E poichè le analisi dei campioni prelevati nei detti Ristoranti si vanno facendo sempre più numerose e fanno sorgere talvolta delle contestazioni, specialmente per la mancanza di riferimenti nelle consuete disposizioni, si ritiene necessario stabilire e far conoscere i limiti da adottarsi nella pratica, in modo che anche i conduttori dei detti Ristoranti possano averne precisa norma.

Le allegate "Prescrizioni di igiene per i Caffè-ristoratori delle stazioni" intendono appunto disciplinare tale delicato servizio.

Prescrizioni di igiene per i Caffe'-ristoratori delle stazioni.

1° — I locali di stazione adibiti ad uso ristorante, bar, caffè, *buvette*, ecc. debbono essere ammobigliati decorosamente, tenuti in ordine e con la massima pulizia. *In proposito si richiamano gli articoli* 5 *e* 6 *del vigente Capitolato per le Concessioni dell'esercizio di caffè ristoratore nelle stazioni.* (Allegato N. 1).

E' proibito tenervi cani sciolti.

2° — La cucina deve avere le pareti tinteggiate in azzurro oppure in bianco, o di colore molto chiaro, con zoccolo a vernice. I rifiuti devono essere raccolti in recipienti metallici tenuti chiusi con coperchio.

E' proibito tenere nella cucina o nella dispensa gli abiti e le scarpe del personale di servizio, che dovranno essere custoditi in appositi armadi o ripostigli.

3° — Le stoviglie, i piatti, i bicchieri, le posate ed ogni altro utensile di cucina e da tavola debbono essere tenuti in stato di scrupolosa pulizia; i recipienti di rame debbono essere periodicamente stagnati e così pure i

recipienti di altro metallo debbono sempre trovarsi in perfetto stato di conservazione. La lavatura delle suddette stoviglie e dei recipienti di cucina va fatta con soluzione calda di soda e sapone e seguita da abbondanti risciacquature.

Scrupolosa deve essere anche la pulizia dei bicchieri, e delle tazze del servizio di "bar" che va fatta (a meno di assoluta impossibilità per mancanza di acqua condottata) con acqua corrente. *Quando l'impianto dell'acqua non appartenga all'Amministrazione F. S. l'acqua stessa dovrà essere dichiarata potabile dall'Ufficio Sanitario Centrale.*

Le stoviglie, i bicchieri e i piatti, quando si trovano disposti sulla tavola per la distribuzione ai singoli avventori, vanno tenuti convenientemente coperti. La biancheria da tavola deve essere sempre pulita; le tovaglie vanno frequentemente cambiate.

4° I cibi esposti saranno tenuti in adatte custodie, con vetri o reticelle che ne impediscano l'insudiciamento. I panini imbottiti, se non sono sotto custodia, *dovranno essere avvolti in custodia (sacchetti) di pergamin vegetale, detta comunemente carta oleata.*

5° — La conservazione delle carni e delle sostanze deperibili deve essere assicurata, possibilmente, mediante adatti dispositivi (ghiacciaie, frigidari). Per tenere in fresco le bottiglie devono adottarsi sistemi tali da evitare che esse rimangano immerse nell'acqua di fusione del ghiaccio.

6° — Il personale addetto alla rivendita e alla manipolazione e preparazione delle vivande e dei gelati deve subire la visita sanitaria da parte del competente Ispettorato Sanitario, il quale dovrà dichiararlo immune da malattie contagiose, specialmente nei riguardi della tubercolosi (forme aperte). della sifilide (forme in atto) o di malattie cutanee (alle mani o al viso).

Detto personale potrà anche essere assoggettato a visita sanitaria per stabilire se sia portatore di infezione tifoidea. Deve sempre mantenersi scrupolosamente pulito, specialmente alle mani.

Il personale d'inservienza per la rivendita di cibarie o bevande ai treni deve portare una giacca bianca, abbottonata, bene accollata e lavabile, in ottimo stato di pulizia. Esso deve portare anche il berretto con distintivo di riconoscimento.

Il conduttore del ristorante è tenuto ad informare il locale Ispettore Sanitario delle malattie del personale dipendente che si prolungassero, oltre una settimana. In caso di infezione tifoidea che colpisca il personale addetto alla preparazione e manipolazione dei cibi, l'Ispettorato Sanitario locale determinerà il congruo periodo di tempo per il quale l'individuo affetto dalle nominate malattie deve rimanere assente dal servizio dopo la guarigione.

7° La lotta contro le mosche verrà condotta con le direttive già emanate con la circolare n. 38, Boll. Uff. N. 28 del 9 luglio 1931-IX (Alleg. 2).

8° — I cibi e le bevande debbono essere di buona qualità commerciale e preparati in modo conveniente. Per quelli di maggior consumo si danno nell'allegato particolari indicazioni.

9° Le ispezioni di carattere igienico spettano essenzialmente ai funzionari degli Ispett. Sanit. od ai loro incaricati, ed anche ai funzionari a ciò appositamente incaricati dal Servizio Commerciale e del Traffico. Le analisi dei campioni saranno eseguite nel Laboratorio di Igiene applicata dell'Ufficio Sanitario Centrale. Le sanzioni per gli eventuali inconvenienti riscontrati spettano al Servizio Commerciale e del Traffico. Le modalità da seguire per il prelevamento e l'invio dei campioni di merce all'Ufficio Centrale Sanitario

sono indicate nella Circolare N. 21, Boll. Uff. N. 26 del 27 giugno 1935 A. XIII (alleg. 3).

Le presenti prescrizioni sono applicabili a qualsiasi esercizio di stazione che spacci alimenti o bevande.

CONDIZIONI A CUI DEBBONO RISPONDERE LE SOSTANZE ALIMENTARI E LE BEVANDE SPACCIATE NEI CAFFE' RISTORATORI DELLE STAZIONI

Latte e Caffè - latte. — Il latte deve essere genuino e rispondente alle caratteristiche prescritte dal locale Regolamento di Igiene dove trovasi il Caffè Ristoratore. In ogni caso, il contenuto in grasso non sarà inferiore al tre per cento. Non sono consentiti sistemi di riscaldamento (immissione di vapore) che diano una forte diluizione.

Il latte quando non si trovi nei recipienti della "Centrale del latte" va conservato in recipienti ben puliti, ben chiusi e tenuti al fresco.

Il latte può anche essere venduto ai treni in bicchieri di carta paraffinata, da tenersi al riparo della polvere od almeno in pile, sovrapposti e rovesciati da riempirsi al momento della richiesta. Le bottiglie dovranno essere quelle della "Centrale del Latte" e dovranno portare la chiusura originale intatta. La loro capacità deve essere la più piccola possibile e, comunque, non superiore al mezzo litro.

Sarà permesso tenere una sola bottiglia dimezzata, purchè accuratamente tappata. Le bottiglie saranno portate ai treni nella sola quantità di presumibile vendita e poi riportate in ghiacciaia al più presto.

Il caffè-latte, preparato di consueto con una quantità di caffè non superiore ad 1/4 per 3/4 di latte, dovrà contenere una quantità di grasso corrispondente alla diluizione (considerato il caffè come acqua) e comunque non inferiore al 2 per cento.

Caffè. — Il caffè in bevanda (infuso) deve essere preparato con soli chicchi di caffè, senza surrogati. Non deve avere sapori nè odori sgraditi e deve contenere una quantità di caffeina non inferiore a 0,08 %. (Tale quantità costituisce un limite minimo ed è notevolmente inferiore al contenuto di un buon caffè normale, mentre i caffè-espresso ne contengono anche 0,12 % ed oltre). E' consentita la preparazione del caffè mediante estratti di caffè, purchè il caffè così preparato abbia buoni caratteri organolettici, contenga la quantità accennata di caffeina e sia privo di surrogati. Tale modo di preparazione deve essere preventivamente dichiarato. La polvere di caffè deve essere priva di surrogati con un contenuto in caffeina non inferiore a 0,8 %.

Vino comune. — Deve essere di buona qualità commerciale, di caratteri rispondenti a tipi fissi (per es. Chianti) od ai tipi della regione in cui si trova il ristoratore.

Comunque deve avere i caratteri seguenti:

Caratteri organolettici: Assenza di odori e sapori sgraditi, specialmente di spunto.

Serbevolezza: Risultante dalla prova dell'aria: esposto all'aria per 48 ore, in recipiente scemo, deve mantenersi inalterato nella limpidezza e colore, senza formazione di fioretta.

Assenza di germi patogeni (per il vino) all'esame microscopico.
Assenza di materie coloranti estranee.
Alcool in volume: non meno del 10 % (vini rossi); 9 % (vini bianchi).
Estratto secco senza zucchero: Non meno di 18 % (vini rossi) e 16 % (vini bianchi).
Acidità totale massima 9 % (vini rossi) e 8 % (vini bianchi).
Assenza di gessatura, come da prescrizioni di legge.

Grassi. — L'olio deve essere di olivo, senza miscela con quelli di semi. Deve avere buoni caratteri organolettici. Il burro deve essere di pura panna, senza miscela con margarina, cocco od altro.

Il grasso od olio in cui si fanno le fritture deve avere un'acidità inferiore al 4 % (calcolata in acido oleico).

Sciroppi per bibite. — Non devono contenere sostanze coloranti nocive (ai sensi di legge) nè sostanze conservatrici (acido salicilico, acido borico, ecc). E' desiderabile che lo spaccio delle bibite a base di sciroppi sia fatto con apparecchi automatici, che sono già in uso in qualche stazione.

Gelati. — La fabbricazione può essere permessa soltanto dietro parere favorevole dell'Ispettorato Sanitario. — La lavorazione dei gelati deve essere fatta in un locale a parte, rispondente alle esigenze igieniche.

Le materie prime destinate alla fabbricazione dei gelati devono essere sempre tenute nel locale dove si fa la lavorazione ed è pertanto vietato di sottoporre a congelazione nel locale a ciò destinato le miscele preparate fuori di esso.

I gelati di ritorno che abbiano subìto il disgelo non possono essere destinati al consumo nè sottoposti a nuova lavorazione. Quando siano trovati in tale stato, vanno senz'altro distrutti.

I gelati che sono portati ai treni debbono essere opportunamente coperti.

Le *altre sostanze alimentari, bevande, ecc.* devono essere di buona qualità commerciale, in buono stato di conservazione e rispondere ai requisiti eventualmente determinati dalle leggi.

Cestini. — Vanno preparati con alimenti e bevande che rispondano alle condizioni sopra accennate. Particolare attenzione si rivolgerà allo stato di conservazione dei cibi ivi contenuti, che non debbono essere rinsecchiti od alterati in nessun modo. Il conduttore del Ristoratore dovrà curare di riporre in luogo fresco (ghiacciaia) i cibi dei cestini non venduti, e ciò specialmente nella stagione calda.

Nei cestini non deve mancare un bicchierino di carta, il tovagliolino, la forchetta, ecc., come è stato anche raccomandato con Circolare N. C. 122/47/13 (1933).

Acque minerali. — *Le acque minerali naturali dovranno costantemente essere tenute, all'atto della vendita, separate da quelle artificiali. Queste ultime, a mezzo di appositi avvisi, dovranno essere facilmente e in qualunque momento identificate dal viaggiatore. Dovrà inoltre essere disposto che le bottiglie contenenti acque minerali, siano sempre vendute regolarmente* sigillate *e che solo, in seguito ad esplicita richiesta dell'acquirente, possano, all'atto della vendita, essere stappate.*

Allegato 1.

Estratto dal Capitolato per le concessioni dell' esercizio di Caffè ristoratore nelle stazioni.

Locali e manutenzione.

Art. 5. — I locali che costituiscono il Caffè-ristoratore, con tutte le dipendenze e attinenze, saranno dati dall'Amministrazione ferroviaria, a mezzo di proprio delegato, in consegna al concessionario, previa redazione di verbale di consegna, che, debitamente firmato, sarà considerato come formante parte integrante del contratto.

I locali suddetti saranno mantenuti dal concessionario costantemente e per tutta la durata del contratto, nel medesimo stato di conservazione e di manutenzione nel quale vennero consegnati, salvo il naturale deperimento determinato dall'uso.

A carico del concessionario rimangono pure le spese necessarie per la manutenzione delle cucine economiche, che eventualmente esistessero nei locali affittati, nonchè per la pulitura dei camini, che dovrà essere fatta almeno una volta all'anno. Il concessionario sarà responsabile dei danni che, per inosservanza degli obblighi fattigli col presente articolo, potessero derivare ai locali affittati o ad altre parti del fabbricato dell'Amministrazione ferroviaria.

Mobili, utensili, attrezzi, ecc.

Art. 6. — I locali del Caffè-ristoratore dovranno essere convenientemente addobbati, ammobigliati e forniti di quanto occorre, a cura e spese del concessionario.

I mobili, gli addobbi ed utensili forniti dal medesimo dovranno essere di gradimento dell'Amministrazione, dalla quale potrà essergli ordinata la rinnovazione di quei mobili ed attrezzi che a suo giudizio non fossero adatti.

Il concessionario è obbligato a fornire e a tenere esposto almeno un orologio a muro, giornalmente regolato con quello di stazione.

Per i mobili, gli addobbi e gli utensili, che fossero di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria, o che venissero in seguito forniti dalla medesima, dovranno essere compilati un inventario e un verbale separato di consegna, che saranno considerati come facenti parte del contratto. Tali mobili, addobbi e utensili dovranno essere restituiti alla scadenza della concessione nello stato risultante all'atto di consegna, salvo il deperimento d'uso.

Il concessionario dovrà tenere costantemente i locali nonchè i mobili e tutto il materiale destinato al servizio, in uno stato decoroso e di perfetta pulizia.

Allegato 2.

Disposizioni per la lotta contro le mosche.

In conformità delle disposizioni di legge per la lotta contro le mosche, contenute nella legge 29 marzo 1926, n. 858, e nel Decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928 e riportate nel Boll. Uff. n. 52 del 9 agosto 1928 (VI) ed a parziale modificazione della circolare n. 28 pubblicata nello stesso Bol-

lettino, si emanano le seguenti particolari istruzioni per quanto riguarda le pertinenze dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

• • •

La lotta contro le mosche, necessaria ai fini di un'efficace profilassi delle malattie infettive, deve essere continuata da aprile ad ottobre ed eventualmente prolungata nelle località calde del mezzogiorno. Essa va condotta secondo le seguenti direttive:

1) Pulizia scrupolosa: immediata asportazione dei rifiuti in genere e loro chiusura in recipienti coperti;

2) Protezione dalle mosche sia delle sostanze alimentari e delle bevande, sia delle stanze in cui queste si conservano o si manipolano.

3) Uccisione delle mosche.

Come mezzo moschicida, si usa la "Miscela Berlese", che è una soluzione di un sale di arsenico, in una sostanza di sapore dolce appetita dalle mosche (melassa degli zuccherifici). *La Miscela Berlese, a causa del suo contenuto in arsenico, è tossica e va quindi usata con le necessarie cautele.*

Per i diversi impianti e le singole attività delle Ferrovie di Stato si seguiranno le seguenti prescrizioni:

Omissis.

4. - RISTORATORI. — I locali dei ristoratori dovranno avere le aperture esterne munite di mezzi di protezione contro le mosche, quali, reticelle metalliche o di tulle alle finestre e tende di fili di cannuccie o di altro materiale adatto alla porta. Le tende dovranno essere lunghe fino al pavimento e soltanto nei momenti di maggiore affollamento (passaggio dei treni), potranno essere tenute alzate. Il conduttore del Ristoratore avrà cura che le nominate protezioni siano sempre in buono estato.

Si useranno i mezzi di cattura e di distruzione più adatti, a seconda delle circostanze, avvertendo che quando si debba ricorrere alle consuete carte appiccicaticcie, queste non dovranno essere messe troppo in vista.

I cibi e le vivande, tenuti esposti, saranno messi entro scansie di vetro o ricoperti con reti metalliche, non in vicino contatto con i cibi; è preferibile che la parte superiore non sia di rete, ma di legno o vetro. Sono del tutto da proscriversi i veli.

I panini imbottiti che non si trovino sotto le custodie (di vetro o di rete metallica) dovranno essere tenuti in sacchetti di carta, di celophan o simili.

Dovrà curarsi che i gelati che vengono portati ai treni siano ravvolti in carta adatta allo scopo, comunque, coperti.

Le stoviglie e gli accessori da tavola devono essere tenuti al riparo dalle mosche.

Oltrechè nei locali di vendita, la massima pulizia e le stesse norme di cui sopra dovranno adottarsi nei locali di preparazione (cucine) e di conservazione delle vivande (locali accessori, ecc.). I rifiuti, le spazzature ecc. devono essere raccolti in recipienti coperti; anche i cesti od altri recipienti contenenti le biancherie sudicie dovranno essere tenuti coperti.

In tutti i detti locali, si farà uso della miscela Berlese diluita al 20 %, che verrà aspersa ogni 10-15 giorni su frasche. Queste verranno appese in punti bene illuminati, ad una certa altezza dal pavimento ed in numero vario a seconda dell'ampiezza dei locali. Nei locali in cui, per ragioni di estetica, non si ritenesse conveniente il collocare le frasche di foglie naturali, si po-

tranno usare delle frasche di fogliame artificiale, messe in vasi, oppure delle piante verdi a foglia persistente coriacea (evonimo, palme, ecc.).

Per queste ultime, però, la miscela Berlese va diluita in proporzione del 10 anzichè del 20 %.

L'aspersione delle frasche o delle piante va fatta portandole all'esterno dei locali; a tale scopo le frasche saranno collocate in modo da potere essere facilmente asportate, appendendole, per esempio, con cappio di spago. La miscela va spruzzata mediante una pompa adatta (con foro d'uscita a spilla) o con scopettini.

Si dovrà avere cura di evitare che le vivande, le stoviglie, ecc., siano insudiciate da mosche morte o dai mezzi moschicidi.

La miscela Berlese verrà fornita dai Magazzini ai singoli impianti.

Le stazioni provvederanno direttamente con i propri mezzi alla fornitura dei fascetti di frasche a foglie coriacee. Alla preparazione delle soluzioni ed all'aspersione delle frasche potrà essere adibito lo stesso personale che, a norma della circolare n. 15 del 19 marzo 1931-IX, provvede alla disinfezione delle latrine e dei locali di stazione.

Sarà opportuno che tali operazioni siano dirette e sorvegliate dai superiori dell'agente che le esegue.

Lo stesso personale provvederà all'aspersione delle frasche e delle piante dei Ristoratori, a meno che i concessionari non si impegnino di provvedere con i propri mezzi, secondo le istruzioni di cui sopra.

La miscela Berlese e le soluzioni verranno conservate in ripostigli chiusi, analogamente ad altre sostanze non innocue che vengono usate.

Gli Ispettorati Sanitari ed i Medici di Riparto eserciteranno un'attiva sorveglianza sulla esecuzione delle istruzioni contenute nella presente circolare, riferendo le eventuali irregolarità.

ALLEGATO 3.

Vigilanza sui ristoranti - Prelievo ed invio di campioni.

E' necessario che la sorveglianza sui ristoratori delle stazioni ferroviarie sia attiva e continua, ed integrata da frequenti analisi delle sostanze alimentari e delle bevande.

Allo scopo di agevolare il prelievo e l'invio di campioni di sostanze alimentari e bevande dai Caffè-ristoratori delle stazioni ferroviarie sono state allestite delle bottiglie con i relativi astucci.

Le bottiglie hanno la capacità di 160 cmc. circa e sono, quindi, sufficienti per l'invio di campioni di latte, di caffè-latte, di infuso di caffè. Per il vino sarà necessario inviarne 2-3, indicando sempre che si tratta dello stesso campione.

Gli astucci da soli verranno utilizzati per l'invio dei pacchetti contenenti le sostanze solide (polvere di caffè, cioccolato, biscotti, ecc.).

In ogni astuccio, si dovrà mettere un biglietto in cui siano chiaramente indicati: il genere di sostanza o bevanda che si invia, il ristoratore da cui proviene, la data e l'ora del prelievo ed il nome del funzionario che lo ha effettuato. *Tutte queste indicazioni sono assolutamente necessarie* e la loro mancanza può impedire la identificazione del campione o non garantirne la autenticità, rendendo in tal modo inutile il prelievo e l'invio.

La chiusura si fa infilando uno spago sottile in uno dei fori dell'astuccio, passandolo poi nei due fori dello specchio interno, per farlo riapparire all'esterno dall'altro foro dell'astuccio. Si passa lo spago nella gola esistente fra i due fori e si annodano i capi in corrispondenza dell'incavo per il sigillo, assicurandoli poi con ceralacca, o meglio con un piombo.

L'indirizzo si trova già impresso sugli astucci stessi, sicchè questi, dopo l'applicazione del sigillo o del piombo, sono pronti per la spedizione.

Le quantità minime necessarie per le analisi sono di 100-110 cmc. per il latte, caffè-latte e caffè. Per il vino, come si è detto, si invieranno 2-3 bottiglie piene. Per la polvere di caffè sono necessari almeno 12-15 grammi. Per assicurare la conservazione del latte e del caffè e latte, si aggiungeranno alcuni centigrammi di sublimato corrosivo, grattandoli da una pastiglia, ed apponendo, in tal caso, sulla bottiglia un'etichetta con l'indicazione di veleno o col teschio.

Il prelievo dei campioni potrà essere fatto di sorpresa: sarà bene, in tal caso, a prelievo ultimato, informare il conduttore del ristoratore.

Le spedizioni dei campioni devono essere scortate da mod. G. 75 ed il loro inoltro deve avvenire con mezzi rapidi, non esclusi i treni diretti e direttissimi a senso dell'articolo 97 delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose".

Qualora avvenga di dovere inviare all'analisi una bevanda od una sostanza alimentare formante oggetto di reclamo da parte di qualche viaggiatore, sarà opportuno, nei limiti del possibile, inviarla nel recipiente originale con le modalità finora seguite.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 59.

Apertura all'esercizio della nuova stazione di Viareggio.

Dalle ore 11 del giorno 13 giugno 1936-XIV verrà aperta all'esercizio la nuova stazione di Viareggio.

La nuova stazione assumerà la denominazione di Viareggio, mentre la stazione attuale cambierà la sua denominazione in quella di Viareggio Scalo.

Dalla stessa ora e data l'attuale stazione di Viareggio sarà disabilitata dal servizio viaggiatori.

Nella nuova stazione si disimpegnerà il servizio viaggiatori e bagagli, quello dei colli espressi e della G. V. limitatamente però alle sole merci in arrivo ed in partenza che vengono inoltrate con i treni viaggiatori sia a collettame che a carro completo.

La vecchia stazione invece continuerà a disimpegnare il servizio della P. V., della G. V. ordinaria e dei carri completi, bestiame e furgoni.

La nuova stazione ha il Fabbricato Viaggiatori situato col suo asse alla progressiva:

Km. 120 + 090 della linea Pisa-La Spezia
" 22 + 985 della linea Lucca-Viareggio

e cioè ml. 983 nella direzione di La Spezia dall'asse F. V. dell'attuale stazione.

Gli impianti costituenti la nuova stazione sono i seguenti:

— F. V. ubicato dal lato mare e cioè alla sinistra nel senso di corsa dei treni pari;

— Un fabbricato per i servizi accessori ed alloggi dallo stesso lato del F. V.;

— Un magazzinetto per le merci a G. V. con acceleramento, dallo stesso lato del F. V.;

— Marciapiede adiacente al F. V. coperto da pensiline per la parte in corrispondenza al F. V.;

— 1° Marciapiede intermedio fra il III e IV binario di stazione coperto da pensilina per quasi tutta la sua lunghezza;

— 2° Marciapiede intermedio fra il V ed il VI binario di stazione coperto da pensilina limitatamente al tratto in corrispondenza alle scale del sottopassaggio;

— Sottopassaggio unico per i viaggiatori in arrivo ed in partenza che collega al F. V. i due marciapiedi intermedi;

— Un rifornitore della capacità di metri cubi 100 e relativo edificio ed impianto di pompatura;

— Due colonne idrauliche per alimentare i tender e due colonnine per alimentare i locomotori elettrici ed i carri riscaldatori;

— Cinque binari passanti di cui il III ed il IV costituiscono normalmente i binari di corsa della linea principale ed il V costituisce il binario indipendente fra la nuova e l'attuale stazione, per la linea di Lucca.

— Diversi binari tronchi.

Tutti i binari di corsa passanti e tronchi costituenti la nuova stazione di Viareggio sono elettrificati.

Le punte degli scambi estremi della nuova stazione sono ubicate alle seguenti progressive:

— Lato La Spezia — Km. 120 + 593 e cioè a ml. 503 dall'asse del F. V.

— Lato Pisa — Km. 119 + 736 e cioè a ml. 354 dall'asse dell'F. V.

— Lato Lucca — Km. 22 + 623 e cioè a ml. 362 dall'asse del F. V.

I binari del piazzale dell'attuale stazione sono stati modificati come appresso:

— demoliti gli impianti della Tramvia per Camaiore, lasciando soltanto in opera, per il servizio di trasbordo merci della detta Tramvia. il solo binario tronco in prolungamento, lato La Spezia, del VI binario di stazione;

— attivate dal lato della nuova stazione nuove comunicazioni per collegare, per entrambe le direzioni, i binari di corsa della linea principale, delle linee di Lucca e del fascio merci;

— attivato un tronchino di sicurezza all'estremo Nord del binario di precedenza dei treni pari della linea principale.

Il binario di corsa della Tramvia di Camaiore è stato allacciato al binario di corsa della linea di Lucca, subito a Nord del ponte sul Canale Burlamacca.

In conseguenza di quanto sopra è stato opportunamente modificato il segnalamento di protezione e di partenza dell'attuale stazione, lato La Spezia ed attivato il segnalamento di protezione e di partenza della nuova stazione. sia lato Pisa e Lucca, che lato La Spezia.

La manovra dei segnali e degli scambi nella nuova stazione è eseguita da due Posti a terra situati il n. 1 a m. 227 dall'asse del F. V. lato La Spezia ed il n. 2 a m. 300 dall'asse F. V. lato Pisa.

Inoltre, il posto di blocco n. 42 è stato spostato dalla cabina A dell'attuale stazione al posto N. 1 della nuova stazione.

In conseguenza di quanto sopra nella parte I^a del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato" — edizione aprile 1929 — si dovranno apportare le seguenti modificazioni:

— a pag. 109, di contro al nome di Viareggio. depennare le indicazioni P.V.B.T.F.3.30.S esistenti rispettivamente nelle colonne 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18 e nella colonna 9 esporre il richiamo (9) alla lettera G riportando in calce alla pagina la seguente nota:

"(9) Limitatamente ai trasporti in arrivo ed in partenza da inoltrare con i treni viaggiatori esclusi comunque i carri di bestiame ed i furgoni".

— alla pagina stessa fra il detto nome di Viareggio e quello di Vibonati inserire "Viareggio Scalo / Genova / Pisa / Firenze / Lucca / — / — / G / P/ —/—/—/T/F/3/30/S/".

Nella Parte II del prontuario suddetto, alle pagine 25 e 27. (tabelle 102, 103-B, 103-C) a seguito del nome di Viareggio aggiungere "e Viareggio Scalo" e a pagina 77, fra i nomi di Viareggio e Vibonati aggiungere "Viareggio Scalo/102, 103-B, 103-C".

Nella "Prefazione generale all'orario generale di servizio, edizione Febbraio 1936-XIV" a pagina 22, aggiungere al nome di Viareggio la indicazione "LG" e fra i nomi di Viareggio e Vibonati inserire "Viareggio Scalo Be-vb/F/85-89/.

Nei prontuari manoscritti in uso presso le stazioni e gli uffici di Controllo aggiungere nella sede opportuna, sia nell'indice che nell'interno dei prontuari stessi, il nome di Viareggio Scalo: la distanza e l'istradamento da indicare saranno quelli stessi previsti per la stazione di Viareggio.

Analoghe modificazioni saranno da apportare alle altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 *e* 13 *nonchè, limitatamente ai Compartimenti di Roma - Firenze - Genova e Torino, agli agenti delle classi* 14, 15, 16, 30, 31, 32, 33, 34 *e* 35; *e limitatamente al Compartimento di Firenze agli agenti delle classi* 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54 *e* 55.

Ordine di servizio N. 60.

Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Torino.

A datare dal 1° luglio 1936-XIV il tratto di linea dal Km. 35+786 al Km. 40+308 della linea Alessandria-Arona passa dalla giurisdizione del Riparto Lavori di Mortara a quella del Riparto di Casale.

Ordine di Servizio N. 61.

Cambiamento di nome della Stazione di Tavernelle Vicentina.

La stazione di Tavernelle Vicentina della linea Milano—Venezia, ha assunto la nuova denominazione di "Altavilla-Tavernelle".

Di conseguenza, nella parte prima del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1° aprile 1929) si dovrà:

— alla pagina 101 cancellare il nome di Tavernelle Vicentina e le relative indicazioni;

— alla pagina 13 fra i nomi di Altavilla Milicia e di Altopascio inserire quello di "Altavilla Tavernelle" con le indicazioni esistenti per Tavernelle Vicentina alla pagina 101.

Nella parte II del Prontuario suddetto, si dovrà:

— a pagina 13, tabella 40, modificare il nome di Tavernelle Vicentina in Altavilla-Tavernelle;

— a pagina 75 depennare il nome di Tavernelle Vicentina e le relative indicazioni;

— a pagina 59 fra i nomi di Altavilla Milicia e di Altopascio inserire quello di Altavilla-Tavernelle con le indicazioni esistenti a pagina 75 per Tavernelle Vicentina.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di Controllo e nelle stazioni si dovrà:

— nell'indice alfabetico cancellare il nome di Tavernelle Vicentina e fra i nomi di Altavilla Milicia e di Altopascio inserire Altavilla-Tavernelle con le indicazioni esistenti per Tavernelle Vicentina;

— nell'interno dei prontuari modificare il nome di Tavernelle Vicentina in Altavilla-Tavernelle.

Nella parte I della Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio Edizione Febbraio 1936, a pag. 11, fra i nomi di Altavilla Milicia e Altopascio inserire quello di Altavilla-Tavernelle con le indicazioni esistenti per Tavernelle Vicentina, cancellando poi il nome di questa stazione e le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Tavernelle Vicentina questo dovrà essere modificato in Altavilla-Tavernelle.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però, queste, non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno 1936 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di Altavilla-Tavernelle.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 62.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Venezia Mestre-Udine della linea Venezia S. L.-Treviso-Udine.

Dalle ore 12 del 15 giugno 1936-XIV sarà attivato sul tratto Venezia Mestre-Udine della linea Venezia SL-Treviso-Udine, il sistema di esercizio con Dirigente Centrale regolato dalle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale" di cui l'ordine di servizio N. 36-1931-XI, e successive modificazioni (O.S. 118-1935-XIII). L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato in un locale del F. V. di Mestre ed a mezzo del telefono selettivo corrisponde coi seguenti posti:

Mestre Dirigenti Movimento
» Cabina E.
» 1° Posto Movimento
» Dep. Personale Viaggiante
» Deposito Locomotive
» Quadrivio Gazzera

Mogliano V.
Preganziol
Treviso Dep. Loc.
» Dirigenti Movimento
» Deposito Pers. Viaggiante
» Scalo Dirigenti Movimento
» Capo Reparto Mov. (Ascolto)
Lancenigo
Spresiano
Susegana Bivio Piave
» Dirigenti Movimento
Conegliano Dirigenti Movimento
» Bivio Cervada
Pianzano
Sacile
Pordenone
Casarsa
Codroipo
Basiliano
Udine Dirigenti Movimento
» Personale Viaggiante
» Deposito Locomotive
» Ingresso Parco
» Ufficio Dirigente Centrale

Col sistema dell'esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e devono essere osservati i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite ''Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale'' e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di D. C. sarà esercitata dalla Sezione Movimento di Venezia per la tratta Mestre-Udine (Udine esclusa) direttamente ed a mezzo dei Capo Rip. Movim. 1° e 2° ciascuno per la tratta di linea della propria giurisdizione. La sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio sarà invece esercitata dal Capo del 1° Rip. Mov. di Venezia.

Per quanto concerne la stazione di Udine la sorveglianza tecnica sarà esercitata dalla Sezione Movimento di Trieste direttamente ed a mezzo del capo del 4° Riparto Movimento.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *dei Compartimenti di Venezia e Trieste.*

Circolare N. 13.

Cure balneo-termali ed idropiniche a Salsomaggiore, Montecatini e Chianciano.

Con riferimento alla circolare n. 14 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 13 del 31 marzo 1932, si avverte che, per il corrente anno, per potere graduare l'assegnazione delle tessere gratuite, che sono in limitato numero, per le cure balneo-termali ed idropiniche a SALSOMAGGIORE, MONTECATINI e CHIANCIANO occorre che le proposte per tali cure (con l'osservanza delle disposizioni contenute nel punto 5° del Capitolo IV dell'Ordine di Servizio n. 9-1926) pervengano all'Ufficio Sanitario Centrale non *oltre il* 15 *giugno* 1936-XIV.

Comunicati:

Concorso per l'abbellimento delle stazioni e di altri impianti ferroviari 1935-XIII.

RELAZIONE DEL COMITATO

Nel 1935 il Comitato ha organizzato la gara nei Compartimenti di Genova, Bologna, Ancona e Napoli ed ha proceduto alle revisioni delle categorie di merito nei Compartimenti di Torino, Trieste e Reggio C.

Nel Compartimento di Genova sono state premiate 123 unità così suddivise: 31 diplomi di medaglie d'oro, 36 di vermeil, 27 d'argento e 29 di bronzo.

Il Compartimento di Bologna ha dato al concorso 161 unità, così suddivise come premi: 20 diplomi di medaglie d'oro, 35 di vermeil, 56 d'argento e 50 di bronzo.

Particolari notevoli da segnalare: il sensibile contributo della milizia ferroviaria e l'abbellimento delle cabine di apparati centrali e di blocco per opera del presidente della Giuria Compartimentale.

Nel Compartimento di Ancona, malgrado le difficoltà che si sono dovute superare, per la posizione topografica e climatica delle stazioni e per mancanza di acqua, si sono avute, fra stazioni ed impianti speciali, 106 unità concorrenti, giudicate tutte meritevoli di premio.

Sono stati assegnati 16 diplomi di medaglie d'oro, 32 di vermeil, 42 di argento e 16 di bronzo.

Nel Compartimento di Napoli 97 impianti sono stati premiati: 17 diplomi di medaglie d'oro, 15 di vermeil, 52 d'argento e 13 di bronzo.

Anche in questo Compartimento è da segnalare il contributo della Milizia ferroviaria.

Complessivamente sono stati assegnati 487 diplomi di medaglie, con premi in denaro per l'importo di L. 43.640.

Per l'annuale visita, con l'intervento dei rappresentanti della stampa, Cattedre di Agricoltura e del T. C. I., il Comitato ha scelto i Compartimenti di Bologna e di Ancona.

Si è proceduto anche alla revisione degli impianti, nelle diverse categorie, dei Compartimenti di Torino, Trieste e Reggio C., che si stanno preparando al concorso del 1936.

In detti Compartimenti sono state assegnate a 431 impianti revisionati, per incoraggiamento ed aiuto, gratificazioni per L. 28.850.

COMPARTIMENTI DI GENOVA, BOLOGNA, ANCONA E NAPOLI

Graduatoria generale di premiazione

CATEGORIA SPECIALE

COMPARTIMENTO DI GENOVA

GIURIA COMPARTIMENTALE

Curotti Cav. Uff. Orazio - *Presidente*

Membri:

Marforio Prof. Carlo, Biamonti Cav. Pietro, Pozzi Giacomo

STAZIONI

Diploma di medaglia d'oro e L. 200:

Genova Nervi: Caioli Cav. Vittorio
Alassio: Tortelli Cav. Teodoro
Genova Pegli: Rivaro Dr. Giuseppe
Ospedaletti Ligure: Zaccone Cav. Gerolamo
Sestri Levante: Cerretti Cav. Paolo
Imperia P. M.: Boniscontro Vincenzo
S. Remo: Ferrari Cav. Uff. Francesco
S. Margherita Ligure: Paolucci Cav. Terenzio
Diano Marina: Frola Oddone
Bordighera: Carota Agostino

Diploma di medaglia vermeil e L. 100:

Zoagli: Grani Oreste
Imperia Oneglia: Ardizzone Cav. Alfredo
Rapallo: Ercolani Cav. Rag. Serafino
Arenzano: Masini Rag. Giuseppe
Genova Sampierdarena: Imberti Cav. Geom. Attilio
Novi Ligure: Lupetti Cav. Giuseppe
Ventimiglia: Viotti Cav. Pietro
Lavagna: Righi Luigi

Diploma di medaglia d'argento e L. 80:

Finale Ligure (Marina): Cassina Guglielmo
Chiavari: Medri Cav. Rag. G. Leonardo
Spotorno: Barisone Eugenio
Loano: Cerruti Giovanni
Varazze: Negri Ettore

Diploma di medaglia di bronzo:

Celle: Benini Publio
Genova Brignole: Ciarloni Cav. Alfredo
Genova P. P.: Franchini Comm. Franchino
Levanto: Albana Umberto
Ronco Scrivia: Taglieri Francesco

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

GIURIA COMPARTIMENTALE

Pacetti Cav. Giuseppe - *Presidente*

***Membri*:**

Gentili Cav. Carlo — Piccinelli Alfredo — Sassi Dante

STAZIONI

***Diploma di medaglia d'oro e L. 200*:**

Forlì: Mattioni Alfredo
Faenza: Pazienza Cav. Oreste
Rimini: Moschini Giovanni
Ostiglia: Francisci Luigi
Cervia: Ravagli Manlio
Parma: Signorini Cav. Nello

Diploma di medaglia vermeil e L. 150

Porretta: Giovannelli Adelfo

Diploma di medaglia vermeil e L. 100:

Pracchia: Volpini Alessandro
Cesenatico: Massari Livio
Abano Terme: Fusillo Vittorino
Modena: De Cola Massimiliano
Monselice: Bisetti Benedetto

Diploma di medaglia d'argento e L. 100:

Rovigo: Cavazza Gio. Batta

Diploma di medaglia d'argento e L. 80:

S. Elena d'Este: Barbin Libero

Diploma di medaglia di bronzo:

Piacenza: Buranelli Rag. Cav. Alberto
Bologna: Camici Rag. Cav. Antonio
Ferrara: Barducci Cav. Guido
Fidenza: Romani Pietro
Ravenna: Jori Arrigo

COMPARTIMENTO DI ANCONA

GIURIA COMPARTIMENTALE

Sturbini Perito ind. Cav. Uff. Carlo - *Presidente*

***Membri*:**

Cavagnero Cav. Uff. Dr. Michele — Cesaretti Geom. Cav. Umberto
Pietrocola Cav. Rag. Achille

STAZIONI

***Diploma di medaglia d'oro e L. 200*:**

Porto Civitanova: Suino Luigi
Riccione: Stanzani Cav. Nerio

Grottammare: Crognaletti Onorato
Senigallia: Poretti Girolamo
Porto S. Giorgio: Tabarrini Persio
Perugia: Sannino Cav. Guglielmo
San Benedetto del Tronto: Fierli Ostilio
Chieti: Marini Rag. Umberto
Cattolica: Coppola Pasquale
Fabriano: Diamante Cav. Luigi
Assisi: Buono Salvatore

Diploma di medaglia vermeil e L. 100:

Fano: Giordano Lanza Francesco
Fossato di Vico: De Sisto Rag. Cav. Uff. Duilio
Vastò: Florio Antonio
Macerata: Raimondi Rag. Catterino
Giulianova: Togni Pietro
Ortona: Montesi Cesare
Fossacesia: Alessandrelli Almo
Spoleto: Paderni N. U. Cav. Amedeo
Foligno: Pastore Cav. Piergiovanni
Francavilla: Loy Raffaele
Pescara P. N.: D'Angelo Costantino
Aquila: Polastrelli Prometeo
Rieti: Galleni Pietro
Teramo: De Luca Angelo
Gualdo Tadino: Faina Aldo

Diploma di medaglia d'argento e L. 80:

Falconara M.: Estremola Cav. Ferdinando
Loreto: Barontini Cesare
Pesaro: Peretti Rag. Annibale
Terni: Lucidi Cav. Giuseppe
Chiaravalle: Piglia Tommaso
Urbino: Paloscia Luigi
Trevi: Ciccalotti Angelo
Albacina: Onofri Cesare
Nocera Umbra: Taffoni Guglielmo
Narni Amelia: Di Marcantonio Giovanni
Iesi: Ciccarelli Giuseppe
Pescara Cent.: Fava Cav. Piernicola

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Giuria Compartimentale

Chiomio Cav. Attilio - ***Presidente***

Membri:

Napolitano Cav. Ernesto — D'Elia Dr. Guido — Giacumbi Cav. Giovanni

Stazioni

Diploma di medaglia d'oro e L. 300

Napoli Centrale: Rispoli Cav. Rag. Egidio
Torre Annunziata Centrale: Cuomo Carmine

Diploma di medaglia d'oro e L. 200:

Torre Annunziata Centrale (Comando Milizia Ferrov.) Mazzella Orfeo
Cava dei Tirreni: De Nicola Eugenio
Aversa: Tatò Gaetano
Campobasso: Bosano Nicola
Caserta: Bianco Cav. Modestino
Caserta (Comando Mil. Ferroviaria): Zaio Giovanni
Villa Literno: Martino Antonio

Diploma di medaglia vermeil e L. 150:

Battipaglia: Gentile Giuseppe
Pompei: Sica Vincenzo

Diploma di medaglia vermeil e L. 100:

Battipaglia Stazione: Giuffrè Cav. Salvatore
Pozzuoli Solfatara: Surace Felice
Castellammare di Stabia: Faiella Alfredo

Diploma di medaglia d'argento e L. 100:

Vietri sul Mare - Amalfi: Pellegrino Antonio
Minturno - Scauri: Bertini Romeo

Diploma di medaglia d'argento e L. 80:

Avellino: Troise Gennaro
Benevento: Dino Guida Eugenio

CATEGORIE DI MERITO DELLE ALTRE STAZIONI ED IMPIANTI FERROVIARI

COMPARTIMENTO DI GENOVA

1ª Categoria di merito

STAZIONI

Diploma di medaglia d'oro e L. 200:

Borgio Verezzi: Sibona Alfredo
Genova Quinto al Mare: Castagnoli Cesare
Raggia: Delodi Cav. Giacomo
Mignanego: Limberti Rag. Dr. Giuseppe
Framura: Zaffignani Emilio
Camogli: Sergiacomi Cav. Sergio
Ovada: Calzinari Anapo
Recco: Maestrelli Alberto
Pietra Ligure: Bagnoli Renato
Genova Quarto dei Mille: Ricci Renato
Pieve Ligure: Ardenghi Fausto
Moneglia: Goria Angelo
Deiva: Lapi Ruggero

Diploma di medaglia vermeil e L. 100:

Genova Acquasanta: Priano Giuseppe
Finale Ligure (Varigotti): Ponchione Giovanni
Rossiglione: Soncini Guido
Busalla: Mattioli Mitridate
S. Lorenzo al Mare: Criscuoli Gildo
Genova Pontedecimo: Tardioli Severino
Novi S. B.: Silvano Cav. Michelangelo
Genova Rivarolo Ligure: Prete Giuseppe
Genova Granata: Pavan Azzolino
Genova Bolzaneto: Garibaldi Carlo
Ceriale: Masone Domenico
Priaro: Malaspina Paolo
Cavi di Lavagna: Chiantore Umberto
Acqui-Visone: Taglioni Umberto
Mele: Nesciobelli Aurelio
Prasco Cremolino: Barresi Pietro
Genova S. Quirico: Bindi Luigi
Bogliasco: Bertini Vincenzo
Noli: Spinolo Luigi
Vado Ligure: Pirolo Luigi
Andora: Sartini Paolino
Cervo S. Bartolomeo: Romani Ezio

IMPIANTI DI TRAZIONE

Diploma di medaglia d'oro e L. 200:

Genova P. P. - Squadra Rialzo: Gaddini Cav. Uff. Romolo
Genova Rivarolo - Officine I. E.: Zanelli Ing. Comm. Aurelio
Ventimiglia - Squadra Rialzo e Rimessa Loc.: Bottazzi Cav. Primo
Genova Brignole Dep. Loc.: Crova Cav. Aldo

Diploma di medaglia vermeil e L. 100:

Novi S. Bovo - Squadra Rialzo: Giuliani Antonio
Novi S. Bovo - Dep. Loc.: Schiappacasse Antonio
Genova Rivarolo - Dep. Loc.: Carlini Salvatore

IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALAMENTO

Diploma di medaglia d'oro e L. 200:

Sestri Levante - Sottostazione elettrica: Prosa Cav. Augusto
Ronco Scrivia - Sottostaz. elettrica: Muttini Gio. Batta
Arquata Scrivia - Sottostaz. Elettrica: Semeraro Umberto
Taggia Sottostazione Elettrica: Bortoni Natale.

Diploma di medaglia vermeil e L. 100:

Ventimiglia - Sottostazione Elettrica: Ferrero Filippo
Diano M. - Sottostazione Elettrica: Robino Edoardo
Levanto - Sottostazione Elettrica: Sola Carlo

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

1ª Categoria di merito

STAZIONI

Diploma di medaglia d'oro e L. 300:

Pellegrina: Gaggioli Dino

Diploma di medaglia d'oro e L. 200:

Nogara: Grani Domenico
Mozzecane: Palma Giulio
Imola: Montevecchi Pier Luigi
Lavezzola: Pacchini Rodolfo
Valdibrana: Baldini Antonio
Isola della Scala: Codognola Giuseppe
Russi: Foschini Antonio

Diploma di medaglia vermeil e L. 150

Bagnacavallo: Pecorari Luigi

Diploma di medaglia vermeil e L. 100:

Este: Pasqualini Terenzio
Fiorenzuola: Censi Aniceto
Rubiera: Calza Carlo
Sasso: Bargellini Alfonso
Corbezzi: Biasci Vittorio
Legnago: Rolla Luigi
Cadeo: Cicognani Raul
S. Ilario: Sartorelli Lino
Stanghella: Stagni Sergio
Savignano sul Rubicone: Baldoni Antonio
Molino del Pallone: Zaulari Mario
Lugo: Boninsegni Gustavo
Castelfranco E.: Boco Navino
Arquà: Bagni Ferruccio
Castelguelfo: Balforti Ario
Villafranca Ver.: Musti Giuseppe

IMPIANTI DI TRAZIONE

Diploma di medaglia d'oro e L. 250:

Bologna - Officine M. M.: Malavolti Comm. Ing. Giuseppe

Diploma di medaglia d'oro e L. 200:

Bologna - Deposito Loc.: La Rosa Cav. Arduino

Diploma di medaglia vermeil e L. 100:

Rimini - Officine Loc.: Ferrua Comm. Ing. Alessio.
Mantova - Deposito Loc.: Mastronardi Vincenzo.

IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALAMENTO

Diploma di medaglia d'oro e L. 250:

Bologna S. Viola - Sottostazione Elettr.: Bernardi Cav. Uff. Ing. Giuseppe.

Diploma di medaglia d'oro e L. 200:

Bologna - Cantiere Elettr.: Ciampolini Comm. Ing. Nelson.
Vaioni - Sottostaz. Elettr.: Rocchi Andrea.

Diploma di medaglia vermeil e L. 100:

Pracchia - Sottostaz. Elettr.: Signorini Rinaldo.
Porretta - Sottostaz. Elettr.: Bertona Antonio.
Sasso - Sottostaz. Elettr.: Parenti Carlo.
Nogara - Cabine Apparati Centrali A e B: (Impersonale)
Isola della Scala - Cabine App. Centr. A e B: (Impersonale)

IMPIANTI DIVERSI

Diploma di medaglia d'oro e L. 250:

Bologna - Comando VI Legione Ferroviaria M.V.S.N.: Bonfigli Cav. Uff. Silvio

Diploma di medaglia vermeil e L. 100:

Parma - Comando stazione M.V.S.N.: Cav. Gaggioli Lorenzo
Legnago - Comando stazione M.V.S.N.: Cassi Gino
Rimini - Riparto Lavori: (Impersonale)
Castel S. Pietro: Tabanelli Luigi
Bologna: Palazzo Pizzardi: (Impersonale)

COMPARTIMENTO DI ANCONA

1ª Categoria di merito

STAZIONI

Diploma di medaglia d'oro e L. 200:

Porto Recanati: De Angelis Pasquale
Atri Pineto: Di Tecco Raffaele
Montesilvano: Graziosi Adolfo.

Diploma di medaglia di vermeil e L. 100:

Cupra Marittima: Francinella Attilio
S. Valentino C.: Giancola Ilario Alfredo
Genga Arcevia: Rita Primo
Pedaso: Fini Alfredo
Castelplanio: Bartolucci Augusto
Potenza Picena: Rinaldi Virgilio
Popoli: Di Giannoario Guido.
Torre de' Passeri: Liberati Alfredo
Roseto Abruzzi: Mastromattei Enrico
Antrodoco: Beducci Emerico
Perugia P.S.G.: Calvieri Amedeo
Baiano di Spoleto: Andaloro Sebastiano
Fermignano: Jonna Ernesto
Bussi: Bentivoglio Pietro

IMPIANTI DI TRAZIONE E DI ALTRI SERVIZI

Diploma di medaglia d'oro e L. 200:

Foligno - Off. Loc.: Mininni Ing. Comm. Ernesto
Pescara - Dep. Locom.: Di Maio Cav. Vincenzo

Diploma di medaglia di vermeil e L. 100:

Ancona - Dep. Locom.: Gialluca Cav. Uff. Francesco
Falconara M. - Sq. Rialzo: Colarieti Vincenzo
Foligno - Magazz. Approvv.: Perron Cav. Ernesto

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

1ª Categoria di merito

STAZIONI

Diploma di medaglia d'oro e L. 200:

S. Maria Capua Vetere: Garbutti Edmondo
Portici-Ercolano: Gennaro Giovanni.

Diploma di medaglia di vermeil e L. 100:

S. Severino Rota: Degli Esposti Enrico
Sarno: Rutigliano Eduardo
Capua: Nicolella Alberto
Bovino Deliceto: Campanella Corrado
Pellezzano: Ricciardi Francesco
Ottaviano: Maselli Angelo
Montoro Forino: De Vita Carmine

IMPIANTI DI TRAZIONE

Diploma di medaglia d'oro e L. 200:

Torre Annunziata - Squadra Rialzo: Guarracci Calogero
Benevento - Deposito Loc.: Montella Giuseppe
Napoli Campi Flegrei - Deposito Loc.: De Paolis Vincenzo
Napoli Sperone - Deposito Loc.: Leone Attilio
Caserta - Squadra Rialzo: Mariotti Agostino
Granili: Officina Ripar. Veic.: Falcomatà Comm. Ing. Vincenzo

Diploma di medaglia di vermeil e L. 100:

Napoli Centrale - Squadra Rialzo: Stigliano Vincenzo
Napoli Sperone - Squadra Rialzo: Stigliano Vincenzo
Pietrarsa - Officine Locomotive: Calenzuoli Comm. Ing. Carlo

COMPARTIMENTO DI GENOVA

2ª Categoria di merito

STAZIONI

Diploma di medaglia d'argento e L. 80:

Cogoleto: Bologna Romolo
Genova Prà: Bollorino Gio. Batta.

Castellazzo: Bermani Luigi
Albenga: Ferrari Cav. Giuseppe
Sori: Piana Agostino
Roccagrimalda: Giordano Luigi
Albissola: Ceolin Evaristo
Arquata Scrivia: Barnabè Cav. Augusto
Molare: Vetrina Nicolò
Serravalle Scrivia: Torriero Giuseppe
Isola del Cantone: Mora Vittorio
Genova Sturla: Massa Cav. Uff. Alfredo
Finale Ligure (Pia): Jacobi Augusto
Laigueglia: De Reviziis Michele
Genova Borzoli: Secondo Vincenzo

Diploma di medaglia di bronzo:

Predosa: Fenocchio Silvio
Campoligure-Masone: Righi Cav. Carlo
Cassano Spinola: Chinearini Antonio
Villalvernia: Pisciottano Domenico
S. Giacomo: Berca Vittoria
Ovada Nord: Barisione Pietro
Genova Voltri: Camino Enrico
Monterosso: Giribaldi Ettore
Genova S. Ilario: Proverbio Vittorio
Pontetto: Basilio Massimina
S. Michele di Pagano: Battezzati Primo
Riva S. Stefano: Spagnoli Edmondo
Castelferro-Casalcermelli: Anselmi Elvira
Borgo Fornari: Bisio Sante

IMPIANTI DI TRAZIONE

Diploma di medaglia d'argento e L. 80:

Genova Sampierdarena - Sq. Rialzo - Chiodi Domenico
Genova Campasso - Deposito locomotive: Zucchini Enrico

Diploma di medaglia di bronzo:

Genova Sampierdarena - Squadra Rialzo (Forni): Barisonzi Alfredo

IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALAMENTO

Diploma di medaglia d'argento e L. 80:

Albenga - Sottostaz. elettrica: Poggi Luigi
Finale Ligure (Varigotti) - Sottost. elettr.: Saettone Giuseppe
Ovada - Sottostazione elettrica: Cassulo Pietro
Genova Sampierdarena - Sottostaz. elettr.: Riondino Francesco
Varazze - Cabina elettrica: Bodupe Emilio

Diploma di medaglia di bronzo:

Campo Ligure - Sottostaz. elettr.: Della Ciana Dante
Arenzano - P. G. Elettr.: Repetto Antonio
Genova Pontedecimo - Cabina elettrica: Canepa Cesare
Cogoleto - P. G. elettr.: Canepa Luigi

Genova Campasso - Cabina elettrica: Trotti Bartolomeo
Rapallo - Cabina elettr.: Parodi Giuseppe
Recco - Cabina elettrica: Parodi Giuseppe
Albissola - P. G. Elettr.: Perno Biagio
Novi Ligure - Cabina elettrica: Zeppini Giuseppe

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

2ª Categoria di merito

Stazioni

Diploma di medaglia d'argento e L. 100:

Romanore: Cantini Arturo

Diploma di medaglia d'argento e L. 80:

Poggio Rusco: Mattioli Rag. Pietro
Chioggia: Zacconi Giuseppe
Cerea: Stegagno Mario
Revere Scalo: Baraldi Aldo
Paviole: Gobbi Isidoro
Polesella: Patrizi Canzio
Mirandola Ozzano: Carboni Oreste
Montegrotto: Segala Mario
Cotignola: Pighi Pietro
Rimini-Bellaria: Maremonti Cesare
Rimini-Viserba: Lugaresi Gisberto
Castel S. Pietro: Giorgi Antonio
S. Giorgio di Piano: Caldi Giuseppe
Lavino: Vignoli Adelmo
Alseno: Baratta Ciriaco
Pontelagoscuro: Poletti Casadio Settimio
Castel Bolognese: Nuti Giuseppe
Vergato: Zanni Giuseppe
S. Arcangelo di Rom.: Moroni Antonio
Marzabotto: Felicani Gastone
Forlimpopoli: Bonaldi Jacopo
Savio: Baldini Aldo
S. Felice sul Panaro: Diani Galliano
Pontenure: Botti Luigi
Solarolo: Vecchi Aristide
Godo: Spadoni Alberto
Roncanova G. V.: Riparbelli Gastone
S. Giovanni in Persiceto: De Giovanni Sante
Roverbella: Coletti Mario
S. Pietro in Casale: Di Crescenzo Taddeo
Bologna Corticella: Collina Ginseppe
Voltana: Drudi Arnaldo
Villa Cadè: Varotti Roberto
Castelmaggiore: Mattioni Cesare
Piteccio: Pierucci Mario
Soliera Modenese: Ferrari Adelmo

Riola: Valdisserri Ferruccio
Suzzara: Lugli Dario
Castagnaro: Di Concetto Angelo
Carpi: Belletti Lelio

STAZIONI DELLA DIRETTISSIMA

Pianoro: Grazia Giuseppe
Monzuno Vado: Corsi Corso
Castiglione Pepoli S. Benedetto Sambro: Morelli Giovanni
Vaiano: Marchioni Amedeo

Diploma di medaglia di bronzo:

Casalecchio: Melandri Raul
Vigasio: Gelosi Federico
Pioppe di Salvaro: Rossi Fiore
Badia Polesine: Lanfredi Cav. Giulio
Tavernelle: Manenti Luigi
Classe: Gruden Isidoro
Montagnana: Badalini Nicola
Lama: Boraso Mario
Mirandola Em.: Saletti Lionello
Buttapietra: Stegagno Giuseppe
Samoggia: Giordani Giuseppe
Verona Ca' di David: Sebatinelli Cosimo
Bologna Smistamento: De Stefano Cav. Uff. Carlo
Bonferraro: Chierici Francesco
Varignana: Biondi Adolfo
Rolo-Novi: Pasquetto Emilio
Gonzaga Reggiolo: Ferri Francesco
Argenta: Monti Bruno
Concelice: Caltabiano Salvatore
Mezzano: Varisco Antonio
Sanguinetto: Pilotto Giovanni
Castel D'Ario: De Stefano Pasquale
Motteggiana: Baglioni Calidis
Gazzo di Bigarello: Vicariotto Guido
Pontecchio: Sanmarchi Elisa Ved. Palmieri
Ponte Taro: Cattani Giuseppe
Parola: Corradi Giuseppe
S. Biagio: Ortolani Giulio
Gambettola: Francesconi Augusto
Villaganzerla: Antinori Pasquale
Saletto: Garbin Gio. Batta
Lendinara: Stefano Cav. Luigi
Gatteo a Mare: Padovan Orlandino
S. Prospero Parmense - Posto di Blocco N. 20: (Impersonale)

STAZIONI DELLA DIRETTISSIMA

Bologna S. Ruffillo: Bonagrazia Filippo
Grizzana: Campana Giuseppe
Vernio Montepiano Cantagallo: Bollina Giuseppe

IMPIANTI DI TRAZIONE

Diploma di medaglia d'argento e L. 80:

Faenza - Squadra Rialzo: Palumbo Sisto.
Parma - Deposito Locom.: Ciotti Dante
Rimini - Deposito Locom.: Marchigiani Cav. Attilio

Diploma di medaglia di bronzo:

Bologna - Squadra Rialzo: Merendi Cav. Astorre
Piacenza - Squadra Rialzo: Paoli Giuseppe
Piacenza - Deposito Locom.: Benvenuti Orlando
Ferrara - Rimessa Loc.: (Impersonale)

IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALAMENTO

Diploma di medaglia d'argento e L. 80:

Posto di blocco N. 9 (fra Castelfranco e Modena) - (Impersonale)
Vergato - Sottostaz. Elettrica: Borghi Ruggero
Reggio Emilia - Cabina Apparati Centr. B.: (Impersonale)
Pavana - Centrale Elettrica · Medola Dario
Valdibrana - Posto di Guardia: Rocchi Andrea
Fidenza - Cabina Apparati Centr. A e B: (Impersonale)

Diploma di medaglia di bronzo:

Piteccio - Cabina Elettrica: Bondi Giuseppe
Riola - Cabina Elettrific.: Borghi Ruggero

IMPIANTI DIVERSI

Diploma di medaglia di bronzo:

Ferrara - Comando Stazione M.V.S.N.: Zanarini
Cesena: Tarroni Pietro

COMPARTIMENTO DI ANCONA

2ª Categoria di merito

STAZIONI

Diploma di medaglia d'argento e L. 80:

Varano: Vitti Francesco
S. Elpidio a Mare: Altomare Giuseppe
Osimo: Stien Giovanni
S. Vito Lanciano: Torrieri Arnaldo
Tollo Canosa S. - Lombardi Giulio
Gaifana: Pierini Riccardo
Serra San Quirico: Santini Giunio
Pieve Fanonica: De Dominicis Luigi
Manoppello: Pagliaro Attilio
Nera Montoro: Amatori Adolfo
Vigliano: Eusepi Giuseppe

Tortoreto N. C.: Maiorano Luigi
Montenero Petacciato: Gianfrancesco Luigi
Greccio: Tucci Evandro
Paganica: Piccinini Romolo
Rocca di Corno: Cianca Albano
Rocca di Fondi: Speca Natale
Spello: Spaziani Gaetano
Castel S. Angelo: Ridolfi Pietro
Scanzano Belfiore: Tucci Teodoberto
Cagli: Maurillo Ignazio
Passignano sul T.: Paccara Cav. Renato
Torino di Sangro: Impaciatore Emilio
Pratola Peligna: Vigoriti Artema
Fossato Galleria: Lesti Francesco
Morgnano S. A.: Casini Dante
Città Ducale: Vignini Alberico

Diploma di medaglia di bronzo:

Mosciano S. Angelo: Gregori Luigi
S. Demretrio de' V.: Trivelloni Gennaro
Sella di Corno: del Re Giulio
Mondolfo Marotta: Falghera Cav. Aldo
Casalbordino: Giovannelli Secondo
Giuncano: Lucarelli Attilio
Tocco Castiglione: Cancelmo Pietro
Fagnano Campana: Trivelloni Vincenzo
Cannara: Caoni Renato
Pole Piobbico: Grossi Francesco
Porto D'Ascoli: Rossi Remo
San Salvo: Stante Filippo
Sassoferrato: Scapparone Francesco

IMPIANTI DI TRAZIONE E DI ALTRI SERVIZI

Diploma di medaglia d'argento e L. 80:

Terni - Deposito Loc. Minarelli Roberto
Foligno - Dep. Loc.: Baldasserini Cav. Carlo
Ancona - Sede Compart.: Domizi Enrico

Diploma di medaglia di bronzo:

Fabriano - Dep. Loc.: Calzolari Giulio

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

2ª Categoria di merito

STAZIONI

Diploma di medaglia d'argento e L. 150:

Frasso Dugenta: Iacobelli Pietro

Diploma di medaglia d'argento e L. 100:

Amorosi: Campanella Luigi
Acerra: Gallotta Vincenzo
Scafati: Palattiello Michele
Bagnoli-Agnano-Terme: Borrelli Roberto

Diploma di medaglia d'argento e L. 80:

Montecalvo Buonalbergo: Ruggiero Nicola
Savignano Greci: Del Principe Giovanni
Cancello: Celentano Giuseppe
Gragnano: Mattone Umberto
Nocera Inferiore: Siano Salvatore
Pianerottolo D'Ariano: Bello Remilio
Codola: Troiano Angelo
Pontecagnano: Greco Ernesto
Sala Consilina: Errichelli Gaetano
S. Antimo-Atella: Soriano Rocco
Napoli-S. Giovanni-Barra: De Massari Giuseppe
Napoli Porto: Rosini Giuseppe
Torre del Greco: Russo Vincenzo
Cricignano Teverola: Altomare Giacinto
Prata Pratola: Pesa Michele
Tora Presenzano: Nespoli Carlo
Solofra: De Vita Raffaele
Sparanise: Greco Ernesto
Salza Irpina: Mantili Eliodoro
Rocca D'Evandro S. Vittore: Pitocchi Nicola
S. Giuseppe Vesuviano: Profeta Giovanni
Vairano Caianello: Tamburro Angelo
Albanova: Ritondale Filippo
Contursi: Della Peruta Tommaso
Eboli: Cuzzupoli Attilio
S. Marcellino Frignano: Ausiello Enrico
Baronissi: Iuliano Luigi
Marcianise: Bernardo Augusto
Pignataro Maggiore: Gerardis Ettore
Picerno: Galderisi Enrico
Frattamaggiore Grumo: Zappetta Giovanni
Valle di Maddaloni: La Scala Ludovico
Corsano: Cafano Giulio
Vinchiaturo: Marini Mario
Apice S. Arcangelo: Cardone Alfredo
Larino: Babuscio Nicola
Vitulano: Abate Alfonso
Fiasciano: Blasi Michele
Nusco: De Rosa Michele

Diploma di medaglia di bronzo:

Napoli Sperone: Di Cindio Alfredo
Nocera Superiore: Somma Salvatore
Mignano: Filauro Ugo
Baragiano: Rutigliano Francesco

Palma S. Gennaro: Volpe Rubens
Morcone: Pricoco Alfio
Persano: Cicinato Quinzio
Terzigno. Buzzo Mario
Casoria: Savino Domenico
Boiano: Pistilli Oreste
Fratte: Barone Francesco

IMPIANTI DI TRAZIONE

Diploma di medaglia d'argento e L. 80:

Campobasso - Dep. Locom.: Cinque Umberto

Diploma di medaglia di bronzo:

Salerno - Depos. Locom.: Di Marino Fiore

IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALAMENTO

Diploma di medaglia d'argento e L. 80:

Apice S. Arcangelo - Sottost. Elett.: Scacchetti Goffredo
Telese - Sottost. Elett.: Sommella Vincenzo
Savignano Greci - Sottost. Elett.: Plachese Pasquale

Diploma di medaglia di bronzo:

Caserta - Sottostaz. Elettr.: Sommella Vincenzo

REVISIONE EFFETTUATA NEI COMPARTIMENTI DI TORINO, TRIESTE E REGGIO CALABRIA

Categoria speciale

COMPARTIMENTO DI TORINO

GIURIA COMPARTIMENTALE

Cavallo Cav. Ugo - *Presidente*

Membri:

Rocci Prof. Mario — Geido Silvio

STAZIONI

Gruppo a) *Fuori concorso* (per impossibilità di ornamentazione floreale):
Modane

Gruppo b) *Abbellimento di 1° grado* - Gratificazione di L. 200 a ciascuna stazione:

Alessandria, Aosta, Asti, Bussoleno, Cuneo, Ivrea, Novara, Savona L., Torino P. N., Varallo Scrivia,

Gruppo c) *Abbellimento di 2° grado* - Gratificazione di L. 100 a ciascuna stazione:

Acqui, Bardonecchia, Chivasso, Limone Piemonte, Prè S. Didier, Torino P. S., Torre Pellice, Vercelli.

Gruppo d) *Abbellimento insufficiente o mancante*:
Luserna S. Giovanni, S. Vincent, Santhià

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Giuria Compartimentale

Occhialini Cav. Uff. Dott. Roberto - *Presidente*

***Membri*:**

Raimondi Cav. Prof. Pompeo — Belloni Cav. Marino

Stazioni

Gruppo a) *Fuori concorso* (per impossibilità d'ornamentazione floreale:
Trieste Centrale, Udine.

Gruppo b) *Abbellimento di 1° grado* - Gratificazione di L. 200 a ciascuna stazione:

Abbazia Mattuglie, Bivio Aurisina, Cervignano del Friuli, Fiume, Gemona Ospedaletto, Monfalcone, Postumia Grotte, Redipuglia, Sagrado.

Gruppo c) *Abbellimento di 2° grado* - Gratificazione di L. 100 a ciascuna stazione:

Carnia, Chiusaforte, Cormons, Gorizia Centrale, Pola, S. Giorgio di Nogaro, Tarvisio Centrale, Ugovizza, Portogruaro, Miramare.

Gruppo d) *Abbellimento insufficiente o mancante*:
Latisana, Pontebba, Tarvisio Città.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Giuria Compartimentale

Di Fresco Cav. Uff. Gaetano - *Presidente*

***Membri*:**

Sardina G. — Dodaro J. — Drugone O.

Stazioni

Gruppo a) *Fuori concorso* (per impossibilità d'ornamentazione floreale):
Negativo

Gruppo b) *Abbellimento di 1° grado* - Gratificazione di L. 200 ad ogni stazione:

Bagnara, Gioia Tauro, Reggio Calabria Succursale, Tropea, Villa S. Giovanni.

Gruppo c) *Abbellimento di 2° grado* - Gratificazione di L. 100 ad ogni stazione:

Catanzaro Marina, Catanzaro Sala, Castelnuovo Vallo, Cosenza, Paola, Palmi, Roccella Jonica, Sapri, S. Eufemia Biforcazione, Spezzano Albanese.
Gruppo d) *Abbellimento insufficiente o mancante*:
Agropoli, Nicotera, Reggio Cal. Centrale, Rosarno.

STAZIONI ED IMPIANTI SPECIALI

COMPARTIMENTO DI TORINO

1ª Categoria di merito

Gratificazione di L. 100 a ciascuna stazione od Impianto:

STAZIONI

Airasca, Alba, Barge, Bolzano Novarese, Borgomanero, Bricherasio, Casale M., Ceva, Condove, Corconio, Gattinara, Magenta, Meana, Mondovì, Montalto Dora, Mortara, Ormea, Orta Miasino, Piena, Ponte S. Martino, Quarona, Romagnano Sesia, S. Ambrogio, S. Dalmazzo Tenda, Torino Dora, Trofarello, Verres.

IMPIANTI SPECIALI

Torino: Officine Mat. Rotabile; Alessandria: Deposito Locom.; Asti: Dep. Locom.; Bussoleno: Depos. Locom.; Novara: Depos. Locom.; Torino: Deposito Locom.; Alessandria: Squadra Rialzo; Novara: Squadra Rialzo; Savona: Squadra Rialzo; Torino P. N.: Squadra Rialzo; Torino Smist.: Squadra Rialzo; Asti: Sossostaz. Elettrica; Bardonecchia: Centrale Idroelettrica; Bardonecchia: Imp. Rochemolles; Bricherasio: Sottostazione Elettrica; Savona: Cabina Elettrica.

2ª Categoria di merito

Gratificazione di L. 50 a ciascuna stazione od impianto:

STAZIONI

Abbiategrasso, Agliano Castelnuovo Calcea, Airole, Alessandria Sm., Alpignano, Altare, Arnaz, Avigliana, Bagnasco, Baldichieri Tigliole, Bandito, Barbaresco, Bergamasco, Bevera, Bianzé, Bistagno, Borgofranco, Borgolavezzaro, Borgone, Borgoratto, Borgo S. Dalmazzo, Borgo S. Martino, Borgosesia, Borgovercelli, Boves, Bra Sandrè, Briga Marittima, Brozolo, Buronzo, Busca, Cairo Montenotte, Caltignaga, Caluso, Cambiano Santena, Candiolo, Canelli, Cantalupo, Cappella Moreri, Caranzano S. Andrea, Carmagnola, Casale Popolo, Cassine, Castagnole Lanze, Castell'Alfero, Castelletto Busca, Castellino Tanaro, Castelnuovo Belbo, Castelrosso, Cava Carbonara, Cavallermaggiore, Cava Ticino, Centallo, Cercenasco, Chambâve, Châtillon, Cherasco, Chieri, Chiomonte, Cocconato, Comignano, Corsico, Crescentino, Cressa Fontaneto, Dego, Donnaz, Dronero, Fara, Fossano, Gaggiano, Gamalero, Garessio, Garlasco, Gavonata, Ghemme, Gozzano, Gravellona Toce, Grignasco, Gropello Cairoli, Hone Bard, Isola d'Asti, Lagnasco, Lauriano, Lesegno, Mede, Mombaldone, Momo, Moncalieri, Moncalvo, Montanaro, Montechiaro De-

nice, Monticello d'Alba, Moretta Mussotto, Neive, Nichelino, Niella, Nizza Monferrato, None, Nucetto, Nus, Olcenengo, Olevano, Omegna, Ornavasso, Oviglio, Ozzano Monferrato, Palestro, Parona Lomellina, Penango, Pertengo, Pessione, Pettenasco, Piana, Piedimulera, Pieve Albignola, Pieve Vergonte, Pinerolo, Piscina, Ponti, Portacomaro, Priola, Quarto Praetoria, Quincinetto, Racconigi, Robbio, Robilante, Roccapietra, Rocchetta Tanaro Cerro, Rosta, Rovasenda, S. Antonino, S. Bernardino, S. Damiano D'Asti, S. Germano Vercellese, S. Giorgio Casale, S. Giuseppe Cairo, S. Stefano Belbo, Sairano, Sale langhe, Salbertrand, Saliceto, Saluzzo, Sangone, Sannazzaro, Santuario, Sarre, Sartirana, Savigliano, Scalenghe, Sella, Settimo Tavagnasco, Settimo Torinese, Sezzadio, Solero, Sommariva Bosco, Spigno, Strambino Romano, Strevi, Susa, Tenda, Terranova Monferrato, Tonco Alfiano, Torino Sm., Torino Stura, Torreberetti, Torre S. Giorgio, Trecate, Trino Vercellese, Tromello, Tronzano, Valenza, Valle Lomellina, Valmadonna, Vernante Verolengo, Vespolate, Vicoforte S. Michele, Vievola, Vigevano, Vigliano d'Asti, Vignale, Vigone, Villafalletto, Villafranca d'Asti, Villafranca Sabauda, Villanova D'Ardenghi, Villanova d'Asti, Villanova Solaro, Villastelone, Zinasco.

IMPIANTI SPECIALI

Casale M.: Deposito Loc.; Chivasso: Dep. Loc.; Cuneo: Dep. Loc.; Mortara: Dep. Loc.; Savona: Dep. Loc.; Airasca: Cabina Elettrica; Alessandria: Sottostaz. Elettrica; Avigliana: Sottostaz. Elettrica; Bardonecchia: Bacini Compressori; Bardonecchia: Bacino del Melezet; Bardonecchia: Magazzino elettrificazione; Bardonecchia: Sette Fontane; Bardonecchia: Squadra elettrificazione Magazzino; Bardonecchia: Vivaio Bacini Compressori; Bussoleno: Sottostazione Elettrica; Chiomonte: Sottostazione Elettrica; Ferania: Cabina Elettrica; Meana: Sottostazione Elettrica; Oulx Clavières Sestrières: Sottostazione Elettrica; S. Giuseppe Cairo: Cabina Elettrica; Sangone: Sottostazione Elettrica; Villafranca: Sottostazione Elettrica; Savona L.: Deposito Personale Viaggiante; Casale M.: Comando Stazione Milizia Ferroviaria; Chivasso: Comando Stazione Milizia Ferroviaria.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

1ª Categoria di merito

Gratificazione di L. 100 a ciascuna stazione od Impianto:

STAZIONI

Buttrio, Fossalta di Portogruaro, Gorizia S. Marco, Rozzol Montebello, S. Anna di Trieste, Torre di Zuino, Trieste Servola, Gorizia M. Santo, Opicina Campagna, Aurisina.

IMPIANTI DI TRAZIONE

Fiume: Deposito Locomotive; Udine: Squadra Rialzo.

2ª Categoria di merito

Gratificazione di lire 50 a ciascuna stazione:

STAZIONI

Auzza, Belvedere, Canfanaro, Camporosso, Dignano, Divaccia S. Canziano, Gracova Serravalle, Gradisca S. Martino, Malborghetto, Manzano, Moggio, Mossa, Oblocca Jusina, Pieris Turriaco, Palva Montecucco, Pisino, Primano, Prevacina Gradiscutta, Prosecco, Reana del Roiale, Resiutta, Rubbia S. Michele, Salona d'Isonzo, Sappiane San Daniele del Carso, San Giovanni al Natisone, San Pietro di Gorizia, Santa Lucia di Tolmino, Strassoldo, Trieste Centrale Scalo, Villa del Nevoso, Villa Opicina, Valvolciana, Grignano, Battuglie, Fusine Laghi, Giordani, Muzzana del Turgnano, Piedicolle, Piedimonte del Taiano, Prestrane Mattegna, Sant'Elia, Venzone.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

1ª Categoria di merito

Gratificazione di L. 100 a ciascuna stazione od Impianto:

STAZIONI

Acquafredda, Badolato, Crucoli, Maratea, Pisciotta, Policastro del Golfo, Praia d'Aieta Tortora, Reggio Cal. Marittima, Rutino, Scalea, Scilla.

IMPIANTI SPECIALI

Catanzaro Marina: Deposito Locomotive.

2ª Categoria di merito

Gratificazione di L. 50 a ciascuna stazione:

STAZIONI

Acquappesa, Acri Bisignano, Aiello Calabro, Albanella, Amendolara, Amantea, Ardore, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bianconovo, Campana, Cannitello, Capaccio, Capitello, Capo Bonifati, Capo Spartivento, Cariati, Castiglione Cosentino, Catona, Caulonia, Celle Bulgheria, Cetraro, Cirò, Condofuri, Falconara Albanese, Ferruzzano, Feroleto Antico, Gardavalle, Gioiosa Jonica, Crisolia Cipollina, Ioppolo, Isola Capo Rizzuto, Locri, Marcellinara, Marina di Maratea, Mirto Crosia, Monasterace Stilo, Mongrassano, Montauro, Montegiordano, Motta S. Giovanni Lazzaro, Nicastro, Nocera Tirinese, Ogliastro, Omignano, Parghelia, Pizzo, Reggio Cal. Archi, Reggio Cal. Gallico, Reggio Cal. Pellaro, Rende, Riace, Ricadi, Sambiase S. Andrea del Jonio, S. Basilio Pisticci, S. Fili, S. Lorenzo Torre del Salto, S. Lucido Marina, S. Mauro La Bruca, S. Marco Roggiano, Saline di Reggio, Settingiano, Siderno, Torchiara, Torre Cerchiara, Torre Melissa, Torre Orsaia, Trebisacce, Verbicaro Orsomarso, Vibonati.

IMPIANTI SPECIALI

Sapri: Rimessa Locomotive; Pisciotta: Uff. Sorvegliante; Rocca Imperiale: Rifornitore.

Concorso per l'abbellimento delle stazioni e di altri impianti ferroviari 1936-XIV.

Il Comitato organizzatore per i concorsi di abbellimenti delle stazioni e di altri impianti ferroviari, completando la applicazione delle disposizioni del programma generale pubblicate nel 1932 ed intese ad ottenere il mantenimento ed il perfezionamento degli abbellimenti già effettuati, ha approvato il programma allegato, relativo alle manifestazioni che dovranno svolgersi durante il corrente anno.

Si richiama su di esso l'attenzione dei Capi Compartimento affinchè si interessino ad agevolare, come per il passato, l'organizzazione di queste manifestazioni, in modo che esse abbiano a svolgersi con regolarità e con risultati sempre più soddisfacenti.

Si rammenta, con l'occasione, che le spedizioni di materiali destinati ad abbellimento degli impianti ferroviari possono in ogni tempo essere ammesse al trasporto in servizio, su domanda dei titolari interessati e con autorizzazione delle competenti Sezioni Commerciali e del Traffico.

Concorso abbellimento stazioni ed altri impianti ferroviari, bandito dalla Direzione Generale per il Turismo, sotto gli auspici e contributo delle Ferrovie dello Stato, dell'Ufficio Centrale del Dopolavoro Ferroviario e del Touring Club Italiano.

Comitato organizzatore e segreteria - *Via Vittorio Veneto,* 56

Durante l'anno 1936 si svolgeranno le seguenti manifestazioni:

a) Concorso tra le stazioni della "Categoria speciale" dei Compartimenti di Torino, Trieste e Reggio C.

b) Concorso fra le altre stazioni dei suddetti Comparimenti risultate iscritte nella 1ª e 2ª categoria di merito in occasione della revisione del 1935.

c) Concorso fra gli impianti speciali della trazione e della elettrificazione dei medesimi Compartimenti pure inscritti nella 1ª e 2ª categoria di merito nella revisione del 1935.

Come nei concorsi precedenti, verranno assegnati diplomi e denaro.

Ogni carteggio dovrà essere diretto alla Segreteria del Comitato organizzatore - Via Vittorio Veneto, 56 - Roma.

Esclusioni dalle gare.

Il Ministero della Marina, con atto del 15 aprile 1936-XIV, n. 6255, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato, la S. A. "Caramba", Casa d'Arte di Milano, via M. Bandello n. 15.

Il Ministero della Marina con atto del 1° maggio 1936-XIV, n. 66992, ha escluso dal fare offerte per i contratti con la Stato la Ditta Marcoleoni Giovanni da Taranto.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 63.

Servizio cumulativo con la Ferrovia Centrale Umbra.

Dal 15 giugno 1936 la fermata di MONTECASTRILLI della ferrovia Terni-Perugia Ponte S. Giovanni viene ammessa al servizio cumulativo per i trasporti di merci di peso non superiore ai Kg. 500, composti di colli non eccedenti i Kg. 100 ciascuno.

Di conseguenza, nel " Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose " (Edizione 1° dicembre 1933-XII) devono essere introdotte le seguenti aggiunte:

PARTE I (TESTO)

— a pagina 23, fra i nomi di Monte Antico e Montecchio di Crosara inserire:

MONTECASTRILLI . . . . /255/2

— a pagina 255, nel prospetto delle stazioni, dopo il nome di Massa Martana-Villa S. Faustino aggiungere:

MONTECASTRILLI /id./62/17/G (2)/P/(2)/--/—/—/—/—/
--/—/—/—/—/—/

— in calce al detto prospetto riportare la seguente nota:

(2) Limitatamente ai trasporti di peso non superiore ai Kg. 500, composti di colli non eccedenti i Kg. 100 ciascuno.

PARTE II (CARTE)

— nella tavola II tracciare un cerchietto rosso fra quelli indicanti le stazioni di Acquasparta e Sangemini, trascrivendovi a fianco il nome di Montecastrilli.

Nella " Prefazione generale all'orario generale di servizio " (Edizione febbraio 1936-XIV) a pagina 32 devesi aggiungere nella sede opportuna:

MONTECASTRILLI/V/B/M/502/

Ordine di servizio n. 64.

Cambiamento di nome della stazione di S. Eufemia Diramazione.

La stazione di S. Eufemia (diramazione) della linea Battipaglia Reggio Calabria Centrale, ha assunto la nuova denominazione " Sant'Eufemia Lamezia ".

Di conseguenza, nella Parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (Edizione 1° aprile 1929) si dovrà:

— alla pagina 94, fra i nomi di Santeramo e di Santhià, inserire quello di " Sant'Eufemia Lamezia " con le indicazioni esistenti per S. Eufemia (diramazione), alla pagina 87;

— alla pagina 87 cancellare il nome di S. Eufemia (diramazione) e le relative indicazioni.

Nella Parte II del Prontuario suddetto, si dovrà:

— a pagina 46 tabella (155), a pagina 47 (tabella 156-*B*) e a pagina 48 tabella (156-*C*), modificare il nome di S. Eufemia (diramazione) in "Sant'Eufemia Lamezia";

— a pagina 73 depennare il nome di S. Eufemia (diramazione) e le relative indicazioni;

— a pagina 74 fra i nomi di Sateramo e di Santhià, inserire quello di "Sant'Eufemia Lamezia", con le indicazioni esistenti a pag. 73 per S. Eufemia (diramazione).

Nella Prefazione. Generale all'Orario Generale di servizio (Edizione febbraio 1936) a pagina 21, fra i nomi di Santeramo e di Santhià si dovrà inserire quello di "Sant'Eufemia Lamezia" con le indicazioni esistenti per S. Eufemia (Biforcazione), a pagina 20:

— a pagina 20 si dovrà depennare il nome di S. Eufemia (Biforcazione) e relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso gli Uffici di Controllo e nelle stazioni si dovrà:

— nell'indice alfabetico cancellare il nome di S. Eufemia (diramazione) e fra i nomi di Santeramo e di Santhià inserire "Sant'Eufemia Lamezia" con le indicazioni esistenti per S. Eufemia (diramazione);

— nell'interno dei prontuari modificare il nome di S. Eufemia (diramazione) in "Sant'Eufemia Lamezia".

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di S. Eufemia (diramazione) questo dovrà essere modificato in "Sant'Eufemia Lamezia".

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora, però, queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno 1936, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Sant'Eufemia Lamezia".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio N. 65.

Estenzione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Brescia-Verona P. N. della linea Milano C. Verona P. N.

Dalle ore 12 del 6 luglio 1936-XIV sarà esteso sul tratto di linea Brescia Verona P. N. il sistema di esercizio con Dirigente Centrale, regolato dalle "Disposizioni per il servizio con D. C." di cui all'O. S. n. 36 - 1931-IX e successive modificazioni O. S. 118 - 1935-XIII.

Detto tratto sarà posto sotto la giurisdizione del Dirigente Centrale della terza Sezione di Milano.

Per le modifiche apportate alla giurisdizione della III Sezione, il D. C. della Sezione stessa, a partire dalla data ed ora sopraindicate, corrisponderà con gli impianti appresso specificati.

SEZIONE III.

Milano Smistamento	Deposito Locomotive
Milano Greco	Deposito Locomotive
Milano Smistamento	Personale Viaggiante
Milano Centrale	Personale Viaggiante
Milano Smistamento	Cabina A.
Milano Smistamento	Posto Movimento Centrale
Milano Smistamento	Cabina G.
Milano Smistamento	Regolatore
Milano Centrale	Dirigente Interno
Milano Centrale	Cabina C.
Blocco Automatico	T 2, T 3, T 4, T 5, T 6, T 7
Milano Lambrate	Dirigenti
Pioltello Limito	(Posto Blocco 5)
Melzo	(Posto Blocco 7)
Cassano d'Adda	(Posto Blocco 9)
Bivio Bergamo	(Posto Blocco 10)
Treviglio Ovest	
Posto blocco 11	
Treviglio	Dirigenti
Posto blocco 12	
Vidalengo	(Posto blocco 13)
Morengo-Bariano	(Posto blocco 14)
Romano	(Posto blocco 15)
Calcio	(Posto blocco 17)
Chiari	(Posto blocco 19)
Posto blocco 21	
Rovato	
Posto blocco 22	
Ospitaletto Bresciano	(Posto blocco 23)
Bivio Mella	(Posto blocco 25)
Brescia Scalo	(Dirigenti)
Brescia Scalo	(Cabina D)
Brescia	(Posto blocco 26)
Brescia Dirigenti	
Brescia	(Posto blocco 27)
Brescia	Deposito Locomotive
Brescia	Personale Viaggiante
Rezzato	Dirigenti
Ponte S. Marco	(Posto blocco 32)
Lonato	(Posto blocco 34)
Desenzano del Garda	Dirigenti
S. Martino della Battaglia	(Posto blocco 38)
Peschiera	(Posto blocco 40)
Castelnuovo di Verona	(Posto blocco 41)
Sommacampagna-Sona	(Posto blocco 43)
Bivio Fenilone	(Posto blocco 45)
Verona P. Nuova	Cabina C. (Posto blocco 46)
Verona P. Nuova	Parco Merci Dirigenti
Verona P. Nuova	Personale Viaggiante
Verona P. Nuova	Dirigenti
Verona P. Nuova.	Dirigente Centrale Venezia (Antenna)
Verona P. Vescovo	Deposito Locomotive

Con il sistema di esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e debbono essere osservati tutti i regolamenti e le istruzioni di esercizio

sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale" e successive varianti.

La sorveglianza tecnica di tutte le Sezioni di Dirigente Centrale di Milano viene esercitata dalla Sezione Movimento direttamente ed a mezzo dei Capi Riparto delle rispettive linee interessate.

Al Capo del 1° Riparto di Milano sono affidate la sorveglianza e la Dirigenza amministrativa dell'Ufficio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31 *e* 33 *del Compartimento di Milano, e agli agenti delle classi* 9, 12, 13 *e* 14 *del Compartimento di Venezia.*

Circolare N. 14.

Radiazione dal Parco veicoli F. S. di tredici carri di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i carri L 91200, 91201, 91202, 91203, 91204, Pf 91205, 91206, 91207, 91208, 91209, Poz 91210, 91211, 91212, della Società Generale Elettrica Tridentina di Milano, i quali perciò dovranno essere cancellati a pag. 31 dell'Elenco dei carri privati inscritti nel parco F. S. (Edizione 1930).

Detti carri sono assegnati di residenza a Mezzolombardo della linea a scartamento ridotto Trento T. V. - Malè, che è passata all'esercizio provvisorio della "Società Anonima Trasporti Pubblici" con sede in Roma.

Errata-corrige

Bollettino Ufficiale n. 22 del 28 maggio 1936-XIV — O.S. n. 59, Parte II, pag. 118. Il terz'ultimo capoverso deve dire: "depennare il richiamo (6) e le indicazioni, ecc.";

" ...nella colonna 9 esporre il richiamo (10) alla lettera G.... ";

— penultimo capoverso, la nota (9) deve essere (10);

— ultimo capoverso: " ...Viareggio Scalo (6)/ Genova/Pisa/Firenze/ Lucca/—/—/G/P/V/B/S/T/F/3/30/S/".

Bollettino Ufficiale n. 19 del 7 maggio 1936-XIV. O. S. 48 — Parte II, pag. 96:

L'ultimo capoverso dell'O. S. 48-1936 dovrà essere sostituito col seguente: "Per i treni con trasporti di esplosivi è vietato l'impiego della locomotiva di spinta; l'impiego della doppia trazione è consentito per i treni straordinari che si effettuano esclusivamente per trasporto di esplosivi solo quando con una sola locomotiva non sia possibile trasportare almeno dieci carri di esplosivi. — *Omissis*".

Bollettino Ufficiale n. 19 del 7 maggio 1936-XIV, O. S. n. 47, Parte II. In calce alla pag. 94 aggiungere la classe 33 (macchinisti) a cui deve essere distribuito l'O. di S. n. 47.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 66.

Cessione alla Società Anonima Trasporti Pubblici dell'esercizio del tronco a scartamento normale Mezzocorona-Mezzolombardo e della linea a scartamento ridotto Trento Torre Verde-Malè. — Servizio di corrispondenza merci a mezzo della stazione di scambio di Mezzocorona F. S.

E' stata decisa, in attesa di definitiva sistemazione, la cessione provvisoria a partire dal 14 giugno 1936 della ferrovia a scartamento ridotto Trento Torre Verde- Malè e del tronco a scartamento ordinario Mezzocorona-Mezzolombardo alla Società Anonima Trasporti Pubblici.

Di conseguenza da tale data cessa l'esercizio di detta linea e dell'indicato tronco da parte delle Ferrovie dello Stato per essere assunto dalla nominata Società.

Dalle ore 0 del 14 giugno 1936 non è più ammesso il rilascio di biglietti nè l'accettazione di spedizioni a bagaglio in servizio diretto fra le stazioni delle F. S. e le località servite dalla linea suddetta.

Dalla medesima data il servizio di corrispondenza delle merci con la ripetuta linea verrà eseguito a mezzo della stazione di scambio di Mezzocorona e non più di Mezzolombardo che viene a far parte della linea secondaria Trento T. V.-Malè.

Pertanto i trasporti stessi dovranno essere tassati per il percorso F. S. da e per la stazione di Mezzocorona F. S. che, come si è detto, diventa stazione di scambio.

Il servizio di corrispondenza verrà effettuato secondo le norme sotto indicate.

1°) – *Estensione del servizio di corrispondenza.*

Il servizio di corrispondenza merci tra le stazioni delle Ferrovie dello Stato e delle Amministrazioni corrispondenti da una parte e quelle della Concessionaria dall'altra, si effettua a mezzo della stazione di scambio di Mezzocorona F. S. e comprende tanto le spedizioni a G. V. ed a P. V. in destinazione quanto quelle in partenza dalle stazioni della Concessionaria, salvo le eccezioni di cui al seguente punto 3°).

2°) – *Stazioni della Concessionaria ammesse al servizio di corrispondenza, servizi cui sono abilitate e relative distanze dalla stazione di scambio.*

Le stazioni della Concessionaria ammesse al servizio di corrispondenza, i servizi ai quali sono abilitate, gl'impianti fissi di cui sono fornite e la loro distanza dalla stazione di scambio di Mezzocorona risultano dal prospetto allegato N. 1 al presente Ordine di Servizio.

3°) – *Trasporti esclusi dal servizio di corrispondenza.*

a) Sono esclusi dal servizio di corrispondenza i seguenti trasporti in quanto *siano destinati o provenienti dalle stazioni della linea a scartamento ridotto*:

1 – il numerario e gli oggetti preziosi;

2 – i feretri;

3 – le merci pericolose, nocive ed infiammabili, ascritte alle categorie 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 7 alle Condizioni e Tariffe delle Ferrovie dello Stato, eccettuato il petrolio in stagnoni incassati e la benzina in bidoni a chiusura ermetica;

4 – i furgoni da trasporto di mobilio, tanto vuoti quanto carichi;

b) sono esclusi dal servizio di corrispondenza i trasporti da e per la stazione di Trento Scalo e Trento T. V. della concessionaria.

4°) – *Passaggio dei carri F. S. ed assimilati sul tronco a scartamento normale Mezzocorona-Mezzolombardo e trasbordo nella stazione di Mezzolombardo della Concessionaria.*

Per l'eseguimento del servizio di corrispondenza è consentito l'inoltro dei carri F. S. carichi e vuoti sul tronco a scartamento normale Mezzocorona-Mezzolombardo a mezzo di apposite tradotte. Nella stazione di Mezzolombardo della Concessionaria verrà eseguito a cura e spesa della medesima il trasbordo delle merci da e per le località della linea a scartamento ridotto.

5°) – *Condizionatura dei trasporti.*

Le spedizioni in servizio di corrispondenza devono essere condizionate secondo i regolamenti in vigore sulle F. S. ai quali devono pure attenersi le stazioni della Concessionaria.

6°) – *Documenti di trasporto, tassazione, scritturazione, contabilizzazione dei trasporti e liquidazione delle tasse e degli assegni.*

Per quanto riguarda la presentazione e compilazione dei documenti di trasporto, la tassazione, la scritturazione e la contabilizzazione dei trasporti e la liquidazione delle tasse, le stazioni devono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 30 delle "Norme per il servizio contabile delle gestioni merci (edizione 1-7-1909)" pubblicate con l'ordine di servizio N. 160-1909, nonchè alle norme e condizioni generali premesse alla parte V del "Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza (edizione 1-12-1933)".

Per i trasporti gravati di assegno valgono inoltre le disposizioni contenute nel punto 10° dell'ordine di servizio N. 28-1923.

7°) – *Diritto di transito.*

Le spedizioni a G. V. e a P. V. in servizio di corrispondenza sono soggette all'applicazione del diritto di transito di cui all'art. 68 delle "Condizioni e Tariffe pei trasporti delle cose" in vigore sulle F. S.

8°) – *Piombatura dei carri.*

La chiusura e la piombatura dei carri caricati dalla Concessionaria nella sua stazione di Mezzolombardo e destinati a proseguire sulle F. S. saranno fatte seguendo in tutto le prescrizioni e modalità in vigore sulle F. S. stesse.

9°) – *Ricevimento e consegna delle merci.*

La consegna dei trasporti in servizio di corrispondenza tra le due Amministrazioni avverrà alla stazione di scambio di Mezzocorona F. S. con l'intervento dell'apposito personale incaricato dalle medesime.

Le operazioni di consegna dei trasporti saranno seguite da scambio di ricevuta sugli appositi documenti e registri in uso pei servizi del genere.

10°) – *Spedizioni giacenti.*

Per le merci rifiutate o per qualsiasi motivo giacenti le stazioni d'arrivo corrisponderanno direttamente con quella di scambio osservando le norme stabilite dalle Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose in vigore sulle F. S.

11°) – *Trasporti in servizio – Telegrammi – Fonogrammi.*

La corrispondenza e gli annessi documenti che gli uffici e le stazioni di una Amministrazione avessero a mandare agli uffici ed alle stazioni dell'altra per cose attinenti al servizio di corrispondenza saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due Amministrazioni.

Con le medesime restrizioni saranno pure trasmessi i dispacci telegrafici o telefonici.

La stazione di scambio di Mezzocorona si atterrà, in rapporto al servizio di corrispondenza di cui trattasi, per quanto non è detto nel presente Ordine di Servizio, alle particolari istruzioni che le saranno in proposito impartite dalle Sezioni Movimento e Commerciale e del Traffico di Venezia, in attesa che sia perfezionata l'apposita convenzione in corso di stipulazione con la Società Anonima Trasporti Pubblici per disciplinare ogni dettaglio del servizio di corrispondenza in parola.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1°) – *Viaggiatori, Bagagli e Merci.*

Tutti i biglietti rilasciati da e per stazioni della linea Trento T. V.-Malè in corso di utilizzazione alla data di esecuzione del provvedimento saranno tenuti validi fino alla loro normale scadenza. Così pure i biglietti di abbonamento a tariffa ordinaria e ridotta comprendenti nel loro itinerario in tutto od in parte la linea suddetta, saranno tenuti validi per il percorso della linea stessa fino alla loro normale scadenza, anche se trattasi di abbonamenti a pagamento rateale.

Analogamente dovranno farsi proseguire fino a destinazione i trasporti a bagaglio e merci da e per la linea in parola in corso di esecuzione alla data di passaggio all'esercizio privato della linea medesima.

2°) – *Versamento scorta biglietti e bollettari bagagli.*

Le stazioni della linea da cedersi dovranno versare, nei modi d'uso, al Controllo Viaggiatori e Bagagli tutte le scorte dei biglietti rimasti invenduti, nonchè i bollettari per le spedizioni a bagaglio e per deposito e magazzinaggio dei bagagli, rimasti inutilizzati alle ore 24 del 13 giugno 1936. Le altre

stazioni ed agenzie F. S. che hanno in dotazione biglietti a serie fissa per qualunque stazione della linea Trento T. V.-Malè dovranno toglierli dalla vendita alla chiusura del 13 giugno 1936 ed effettuarne il versamento al Controllo con le modalità stabilite.

3°) – *Versamento pubblicazioni e stampati a pagamento.*

Le pubblicazioni e gli stampati a pagamento in rimanenza nelle stazioni della linea da cedersi alla sera del 13 giugno 1936 dovranno essere versati al Controllo Viaggiatori e Bagagli con le modalità stabilite dall'art. 38 delle "Norme contabili per il servizio del capo stazione" assumendone credito nella data stessa.

4°) – *Gestione stralcio.*

La stazione di Mezzocorona rimane incaricata della liquidazione di tutte le partite in rimanenza al 13 giugno 1936 nella stazioni della linea Trento T. V.-Malè istituendo apposita gestione stralcio nella quale saranno contabilizzate anche le partite di debito e di credito inerenti ai trasporti eseguiti sino al 13 giugno 1936. Su tutti i documenti, rilievi e titoli riferentisi a tale gestione dovrà essere praticata la dicitura "Gestione stralcio Trento T. V.-Malè".

La Sezione Commerciale e del Traffico di Venezia resta incaricata di sorvegliare la esatta esecuzione delle presenti norme.

5°) – *Carte di libera circolazione e biglietti gratuiti.*

Le carte di libera circolazione e i biglietti gratuiti per un solo viaggio valevoli per la linea Trento T. V.-Malè già rilasciati dalle Ferrovie dello Stato continueranno ad essere validi per tutto l'anno 1936.

MODIFICAZIONI DA APPORTARE ALLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO

In base a quanto è detto nel presente Ordine di Servizio si devono apportare alle pubblicazioni di servizio le modificazioni risultanti dagli allegati N. 1, 2 e 3.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15.

ALLEGATO N. 1 ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 66.

SOCIETÀ ANONIMA TRASPORTI PUBBLICI

SEDE IN ROMA

Esercizio della linea a scartamento ridotto Trento T. V.-Malè e del tronco a scartamento normale Mezzocorona-Mezzolombardo.

DIREZIONE DELL'ESERCIZIO: TRENTO

STAZIONI	Linea alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla Stazione di Mezzocorona	Servizi cui sono abilitate					Impianti fissi						
			Grande velocità	Piccola velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	Piani caricatori		Gru fisse		Bilance a ponte		Sagoma limite
								di testa	di fianco	Quantità	Portata in tonnellate	Quantità	Portata in tonnellate	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Caldes.	Trento Torre Verde-Malè	48	G	P	V	—	—	—	F	—	—	—	—	—
Ceramica. . . .	»	12	G	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cles stazione . .	»	34	G	P	V	—	—	—	F	—	—	1	25	S
Dermulo (*) . . .	»	26	G	P	V	—	—	—	F	—	—	—	—	—
Gardolo	»	21	G	P	V	—	—	—	F	—	—	—	—	—
Lavis	»	17	G	P	V	—	—	—	F	—	—	—	—	—
Malè	»	53	G	P	V	—	—	—	F	—	—	1	30	S
Mezzocorona Centro	»	6	G	P	V	—	—	—	F	—	—	—	—	—
Mezzolombardo. .	Mezzocorona-Mezzolombardo	3	G	P	V	B	—	—	F	—	—	1	20	—
Mollaro	Trento Torre Verde-Malè	19	G	P	V	—	—	—	F	—	—	—	—	—
Mostizzolo . . .	»	41	G	P	V	—	—	—	F	—	—	—	—	—
Rocchetta . . .	»	9	G	P	V	—	—	—	F	—	—	—	—	—
S. Michele all'Adige	»	12	G	P	V	—	—	—	F	—	—	—	—	—
Tajo	»	23	G	P	V	—	—	—	F	—	—	—	—	—
Tassullo	»	28	G	P	V	—	—	—	F	—	—	—	—	—
Terzolas	»	51	G	P	V	—	—	—	F	—	—	—	—	—

(*) Stazione di scambio per la linea Dermulo-Fondo-Mendola esercitata dalla Società Alta Anaunia ed ammessa pure al servizio di corrispondenza. (Vedasi prospetto a pagina 421).

N. B. — Sul tronco a scartamento normale Mezzocorona-Mezzolombardo sono ammessi a circolare tutti i carri F. S., salve le eccezioni risultanti ai paragrafi 18 *b*) e 19 della Parte Seconda alla Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione settembre 1935).

La linea della Concessionaria è ammessa alla Convenzione Internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.)

I. Sono esclusi dal servizio di corrispondenza i seguenti trasporti in quanto siano destinati o provenienti dalle località della linea a scartamento ridotto:

1) il numerario e gli oggetti preziosi;

2) i feretri;

3) le merci pericolose, nocive ed infiammabili, ascritte alle categorie 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'alleg. 7 alle Condizioni e Tariffe delle F. S., eccettuato il petrolio in stagnoni incassati e la benzina in bidoni a chiusura ermetica;

4) i furgoni da trasporto di mobilio, tanto vuoti quanto carichi.

II. Sono esclusi dal servizio di corrispondenza i trasporti da e per le stazioni di Trento Scalo e Trento Torre Verde della Concessionaria.

Allegato N. 2 all'O. S. N° 66.

I. - "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato" (edizione 1° aprile 1929-VII).

PARTE I

— a pag. 9, fra le linee del Compartimento di Venezia, sopprimere l'indicazione delle linee Mezzocorona-Mezzolombardo e Trento Torre Verde-Malè;

— alle sottoindicate pagine sopprimere i nomi e relative indicazioni delle stazioni delle linee suddette:

pag.	13	ALLA POSTA	con la	rispettiva	nota	(3)	in calce
»	20	BORDIANA	»	»	»	(9)	»
»	20	BORGHETTO					
»	21	BOZZANA	»	»	»	(1)	»
»	24	CALDES					
»	25	CAMPO TRENTINO					
»	26	CANOVA	»	»	»	(3)	»
»	29	CASSANA	»	»	»	(1)	»
»	33	CERAMICA					
»	36	CLES BORGATA	»	»	»	(1)	»
»	36	CLES STAZIONE					
»	39	DERMULO	»	»	»	(1)	»
»	40	DRES	»	»	»	(2)	»
»	45	GARDOLO					
»	50	GRUMO					
»	51	LAMAR	»	»	»	(3)	»
»	52	LAVIS TRAM					
»	55	MAGRAS RABBI	»	»	»	(4)	»
»	55	MALE'					
»	57	MASI DI VIGO	»	»	»	(1)	»
»	57	MASI DI SORNELLO					
»	57	MEANO					
»	58	MEZZOCORONA TRAM	»	»	»	(7)	»
»	58	MEZZOCORONA CENTRO					
»	58	MEZZOLOMBARDO	»	»	»	(5)	»
»	61	MOLLARO					
»	61	MONCOVO DENNO	»	»	»	(4)	»
»	64	MOSTIZZOLO					
»	78	PRESSANO	»	»	»	(5)	»
»	83	ROCCHETTA					
»	87	S. FELICE TRAM					
»	87	S. GIACOMO IN VAL DI SOLE	»	»	»	(5)	»
»	88	S. LAZZARO					
»	90	S. MICHELE ALL'ADIGE					
»	92	SABINO	»	»	»	(3)	»
»	95	SEGNO					
»	98	SORNI					
»	100	TAJO					
»	101	TASSULLO					
»	102	TERZOLAS					
»	104	TRENTO SCALO					
»	104	TRENTO TORRE VERDE	»	»	»	(5)	»

— a pagina 58 la nota (6) riferibile alla stazione di Mezzocorona deve essere annullata e sostituita dalla seguente:

"Stazione di scambio per il servizio di corrispondenza merci con la linea a scartamento ridotto Trento Torre Verde-Malè e con il tronco a scartamento normale Mezzocorona-Mezzolombardo esercitati dalla Società Anonima Trasporti Pubblici".

PARTE II

— nell'indice grafico delle tabelle polimetriche (quadro N. 1) cancellare il tracciato delle linee sopra nominate e le relative indicazioni;

— alle pagine 15 e 16 (tabelle 53-A e 53-B) depennare le note (1) e (2) e i relativi richiami di contro al nome delle stazioni di Trento e Mezzocorona;

— alle pagine 16 e 56 sopprimere rispettivamente le tabelle (58) Mezzocorona-Mezzolombardo e (170) Trento Torre Verde-Malè;

— nell'"Indice alfabetico", dalla pagina 59 alla pagina 76, cancellare i nomi delle stazioni delle linee suddette con le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

— all'indice cancellare il nome di "Mezzolombardo" e le relative indicazioni;

— all'interno, cancellare l'intestazione della linea Mezzocorona-Mezzolombardo, il nome della stazione di Mezzolombardo e le relative indicazioni.

II. - Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza (Edizione 1. dicembre 1933).

A) PARTE PRIMA - TESTO

— nell'indice a pag. 6 cancellare l'indicazione della linea a scartamento ridotto Trento Torre Verde-Malè compresa tra quelle esercitate dalle Ferrovie dello Stato, sostituendola con la seguente:

"Società Anonima Trasporti Pubblici - Esercizio della linea a scartamento ridotto Trento Torre Verde-Malè".

Rimane invariato il riferimento alla pag. 417.

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali inserire a pag. 22 nella sede opportuna il nome della stazione di Mezzolombardo seguito dalle indicazioni della pag. 417 e del gruppo 3;

— nell'elenco alfabetico dei punti di scambio a pag. 396 depennare il nome della stazione di Mezzolombardo e le relative indicazioni a fianco, inserivendovi invece alla sede opportuna le seguenti aggiunte:

"MEZZOCORONA - Linea a scartamento ridotto Trento Torre Verde-Malè e tronco a scartamento normale Mezzocorona-Mezzolombardo";

— nel medesimo elenco modificare come segue la nota (1) posta in calce alla pagina 396;

— sostituire il prospetto a pag. 417 con quello risultante dall'allegato N. 1 al presente Ordine di Servizio;

— nel prospetto a pag. 421 il primo periodo della nota contrassegnata con asterisco deve essere annullato e sostituito dal seguente: "Stazione della linea a scartamento ridotto Trento Torre Verde-Malè esercitata dalla Società Anonima Trasporti Pubblici ed ammessa al servizio di corrispondenza con la rete F. S. a mezzo della stazione di scambio di Mezzocorona (vedasi prospetto a pag. 417)".

" (1) Stazione della linea Trento T. V.-Malè esercitata dalla Società Anonima Trasporti Pubblici ed ammessa pure al servizio di corrispondenza con la rete F. S. a mezzo della stazione di Mezzocorona ".

Il "nota bene" in calce al suddetto prospetto a pag. 421 deve essere annullato.

Nell'elenco dei trasporti esclusi dal servizio di corrispondenza aggiungere il seguente comma: "*h*) feretri".

B) PARTE II - CARTE

Nella Tavola I delle Carte annesse al Prontuario tracciare con inchiostro azzurro l'attuale tronco Mezzocorona-Mezzolombardo che viene a far parte della linea secondaria e contrassegnare con dischetto azzurro la stazione di Mezzocorona F. S. quale nuova stazione di scambio.

III - "Prefazione generale all'orario generale di servizio".

PARTE PRIMA (edizione febbraio 1936)

— a pag. 3, nella carta della circoscrizione dei Compartimenti, sopprimere il tracciato della linea Trento T. V.-Malè;

— a pag. 8, fra le linee del Compartimento di Venezia, cancellare l'indicazione: /45/Malè-Trento T. V.;

— dalla pagina 11 alla pagina 22, cancellare i nomi delle stazioni delle nominate linee e le relative indicazioni.

— nell'elenco delle ferrovie secondarie a pag. 27 indicare il nuovo numero 890 e nella corrispondente colonna a fianco inserire l'indicazione seguente: "Società Anonima Trasporti Pubblici - Trento Torre Verde-Malè e Mezzocorona-Mezzolombardo (8)".

— Nell'elenco delle località delle ferrovie secondarie (pag. 28 e seguenti) inserire alla sede opportuna il nome di ciascuna delle stazioni della Concessionaria quali risultano dall'allegato N. 1 al presente Ordine di servizio seguito dalla indicazione: "/-/-/M/890".

PARTE SECONDA (edizione 15 settembre 1935)

— a pagina 55, nel gruppo *D*, sopprimere l'indicazione del tratto di linea Mezzocorona-Mezzolombardo e la corrispondente nota (**) in calce al prospetto.

— nel prospetto a pag. 56 delle ferrovie e tramvie concesse sulle quali è consentito il passaggio del materiale F. S. inserire la seguente indicazione:

"Mezzocorona-Mezzolombardo /15/"

— a pag. 57, nel prospetto B delle restrizioni alla circolazione dei veicoli sulle linee delle ferrovie e tramvie esercitate dall'industria privata inserire:

I) nel gruppo "per i veicoli di cui al punto 1)" la seguente indicazione: "Linea Mezzocorona-Mezzolombardo: sono ammessi i carri a carrelli della serie POZ a condizione che non venga superato il peso complessivo di 54 tonn. pari a 13,5 tonn. per asse e che la distanza tra gli assi di ogni singolo carrello non sia inferiore a m.1,70".

II) nel gruppo "per i veicoli di cui al punto 4)" la seguente indicazione: "Linea Mezzocorona-Mezzolombardo: sono ammessi i carri normali con massimo peso per asse di tonn. 15 purchè si tratti di veicoli a due assi e la distanza tra gli assi sia superiore a m. 3.

Allegato N. 3 *all'Ordine di Servizio N.* 66.

1° - "punto 791 B. C. 24/1934" – Nella parte esplicativa del Capo primo, che richiama le norme tariffarie per le linee in particolari condizioni di esercizio, dovranno sopprimersi il comma *a*), e l'indicazione *b*) premessa al relativo comma.

L'alinea "Inoltre, per agevolare i viaggiatori è ammesso": dovrà formare un solo periodo con l'attuale comma *b*), che s'inizia con le parole: "il servizio diretto viaggiatori fra la rete principale e le stazioni della linea Palermo S. Erasmo ecc.", e all'uopo dovrà depennarsi l'interpunzione: "dopo la parola "ammesso".

L'alinea successivo all'attuale comma b) dovrà essere sostituito col seguente: Rimane inteso che per i viaggi interessanti la linea di cui sopra e relative diramazioni, allorquando viene prescelto dai viaggiatori il transito di Palermo, il percorso della rete principale dovrà essere computato fino a questa ultima stazione, lasciando però al viaggiatore di provvedere a propria cura e spese al suo trasporto fra Palermo C. e Palermo S. Erasmo.

Nell'alinea "Per la tassazione dei viaggi relativi ai percorso ecc." depennare le parole "Trento T. V.-Malè" e dopo la parola "Tures" aggiungere "e".

Nel Capo I dell'Allegato 4 depennare il primo alinea e sostituire le parole "quelle di:" con le quali vengono indicate le stazioni della linea Chiusa Val Gardena- Plan Val Gardena, con quelle "Le stazioni di:".

Infine nel Capo II dello stesso allegato 4 "Trasporti a bagaglio interessanti linee in particolari condizioni di esercizio" dovrà essere tolta, ogni volta che ricorre, l'indicazione del'a linea Trento T. V.-Malè, sostituite con quelle "sulla linea" le stesse parole che figurano al plurale nel terzo rigo del secondo alinea e depennata la lettera "e" che segue la parola "Malè".

Dovrà inoltre essere soppresso il penultimo alinea.

2°. – "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone ed. 1-1-1935". L'indicazione della linea "Trento T. V.-Malè" dovrà essere depennata dai seguenti itinerari di abbonamenti compresi nell'art. 43: Intera rete, Serie I, VI, XII, e XX. Le parole "sulle linee Trento T. V.-Malè e" che figurano nel primo rigo, primo alinea dell'art. 58, dovranno essere sostituite con quelle "sulla linea".

3° – "Prontuario dei prezzi dei trasporti delle persone secondo le varie tariffe ed. 1-1-935".

Nel titolo "Parte seconda" del Capo I delle Avvertenze, sostituire, dove ricorrono, le parole "sulle linee Trento T. V.-Malè e" con quelle "sulla linea".

Analoga sostituzione dovrà essere praticata negli ultimi alinea dei successivi Capi III e IV.

Nel Capo VII depennare la indicazione della linea "Trento T. V.-Malè" e le parole "e Trieste Campomarzio-Parenzo", togliere la virgola dopo la parola "Tures" e aggiungervi la lettera "e".

Al Capo IX depennare le parole "Trento T. V.-Malè":

— nel secondo rigo, primo alinea,
— nel secondo alinea, comma *A* a pagina 6,
— nel comma *a*) del terzo alinea.

Al Capo IX, penultimo alinea della pag. 6 e primo alinea della pag. 7, depennare le parole "Giulia e". Nel terzo alinea di quest'ultima pagina cancellare le parole "su quelle secondarie della Venezia Giulia".

A pagina 37 nel primo alinea del titolo "Parte II" sostituire le parole "sulle linee Trento T. V.-Malè e" con quelle "sulla linea".

Analoga sostituzione dovrà essere praticata nella intestazione delle pagine 39, 40, 41 e 42.

4° "Prontuario dei prezzi pei trasporti delle persone secondo le varie tariffe, delle differenze pei passaggi in classe superiore e dei prezzi pei trasporti dei bagagli, formato tascabile ed. 1-1-1935".

Nell'Indice delle materie, Parte I, Viaggiatori, a pagina 5, sostituire le parole "e sulle linee Trento T. V.-Malè", che figurano negli alinea riflettenti la "Tariffa N. 19", i "Prezzi della tariffa N. 19 ridotti del 30, 40 e 50% ecc.", e la "Tariffa N. 20", con quelle "sulla linea".

Negli ultimi alinea, Capo II e Capo III delle Avvertenze sostituire le parole "sulle linee Trento T. V.-Malè e" con quelle "sulla linea".

Al Capo III depennare le parole "Trento T. V.-Malè" e "e Trieste Campomarzio-Parenzo".

Dopo la parola "Tures" togliere la virgola e aggiungere "e".

Al Capo VIII depennare le parole "Trento T. V.-Malè":

— nel terzo rigo, primo alinea,

— nel comma *A*) del secondo alinea,

— nel comma *a*) del terzo alinea.

Al Capo IX, pagina 15, depennare le parole "Giulia e" nel primo rigo della pagina e nel terzo rigo del secondo alinea.

Nel quarto alinea della stessa pagina cancellare le parole "su quelle secondarie della Venezia Giulia".

Nella intestazione delle pagine dal N. 127 al N. 134 compreso sostituire le parole "sulle linee Trento T. V.-Malè e" con quelle "sulla linea".

Nella Parte II "Bagagli", pagina 168, al Capo "Trasporti a bagaglio interessanti linee in particolari condizioni di esercizio" depennare l'indicazione della linea "Trento T.V.-Malè" nel quinto rigo del primo alinea e nel quinto e sesto rigo del secondo alinea.

5° — "Norme per la tassazione dei trasporti a bagaglio interessanti linee in particolari condizioni di esercizio ecc. ed. 1-1-1935".

Nella copertina e nella pagina I (frontespizio) sostituire le parole "sulle linee secondarie Trento T. V.-Malè e" con quelle "sulla linea secondaria".

Al Capo I, pagina 3 depennare le indicazioni della linea "Trento T.V.-Malè" nel quinto rigo del primo alinea. Nel quinto e sesto rigo del secondo alinea sostituire le parole "sulle linee Trento T.V.-Malè e" con quelle "sulla linea".

Sopprimere l'ultimo alinea del Capo stesso nella successiva pagina 4.

6° — Dalla "Carta indicante i tratti di linea della rete dello Stato con servizio limitato di classi per tutti i treni ed. 1-1-1935" e dalla "Carta indicante a quale categoria sono inscritte le linee della rete agli effetti dell'applicazione dei prezzi per biglietti di abbonamento ed. 1-1-1935" depennare il tracciato della linea Trento-T.V.-Malè.

7° — "Prontuario dei prezzi per biglietti di abbonamento, tessere di autorizzazione e biglietti di libera circolazione ed. 1-1-1935". Al Capo V della parte I, "Linee comp'emetnari a scartamento ridotto della Sicilia e della Venezia Giulia e Tridentina" depennare le parole "Giulia e" del titolo e quelle "Trento T.V.-Malè" nel terzo rigo del primo alinea, togliere la virgola alla parola "Tures" e aggiungervi una "e".

Al terzo rigo del secondo alinea, pag. 11, sostituire le parole "sulle linee Trento T.V.-Malè e" con quelle "sulla linea".

Al primo e terzo alinea della pagina 17 (Capo XIX) depennare la parola "Giulia".

Nel quinto alinea della stessa pagina cancellare le parole "su quelle secondarie della Venezia Giulia".

Ordine di servizio N. 67.

Estensione dell'esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Prato-Firenze Rifredi della linea Direttissima Bologna-Firenze.

Dalle ore 12 del 20 giugno p. v. il servizio con Dirigente Centrale in esercizio sulla linea Bologna-Prato verrà esteso sino a Firenze Rifredi continuando ad essere espletato dal D. C. della VI Sezione di Bologna.

I tratti Firenze Rifredi-Firenze C. M. e Firenze Rifredi-Firenze S. M. N. saranno considerati tratti antenna e pertanto il D. C. eserciterà le sue funzioni soltanto sino a Firenze Rifredi, questa stazione inclusa e soltanto per treni in arrivo o partenza verso Prato.

La giurisdizione della sezione VI di Bologna resta pertanto così stabilita:

VI. — Linea Bologna-Firenze (Direttissima), da Bologna S. Ruffillo (i) a Firenze Rifredi (i), con antenne Firenze Rifredi-Firenze S.M.N., Firenze Rifredi-Firenze C. M.

Pertanto dalla data suddetta il D. C. della VI Sezione, a mezzo del telefono selettivo, corrisponderà anche con i posti seguenti:

Calenzano
Sesto Fiorentino
Castello
Firenze Rifredi Dirigenti movimento
Firenze Rifredi Sottostazione elettrica
Firenze S. M. N. Cabina apparati centr.
Firenze S. M. N. Dirigenti movimento
Firenze S. M. N. Deposito Locomotive
Firenze S. M. N. Deposito P. V.
Firenze C. M.

Il D. C. provvederà alla effettuazione degli straordinari ed alla soppressione dei treni delle linee Bologna-Firenze (Direttissima) e Pistoia-Firenze, limitatamente, per questi ultimi, al tratto Firenze-Prato, anche se in arrivo o partenza nelle stazioni di Firenze S.M.N. e Firenze C.M.: pertanto, previ accordi con le stazioni stesse, diramerà i relativi annunci, riceverà le conferme e provvederà per le richieste delle locomotive e delle squadre del personale viaggiante.

La Sezione Movimento di Firenze eserciterà direttamente la sorveglianza tecnica sul servizio del D. C. della VI Sezione per tutto quanto si riferisce al tratto Prato-Firenze, ferma restando tale sorveglianza per il tratto Bologna S. Ruffillo-Prato alla Sezione Movimento di Bologna, dalla quale il D. C. continuerà a dipendere amministrativamente.

In relazione a quanto sopra si dispone che il grafico reale sia costituito di due parti distinte, comprendenti rispettivamente il tratto di giurisdizione della Sezione Movimento di Bologna e quello della Sezione Movimento di Firenze: ciascuna parte sarà inviata direttamente dal D. C. alla Sezione Movimento competente.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *dei Compartimenti di Bologna e Firenze.*

Ordine di servizio N. 68.

Ripartizione ed utilizzazione del materiale da carico (Vedi O. S. n. 31 - Boll. Uff. n. 8-1934-XII)

A far tempo dal 1° giugno 1936, il Riparto Movimento di Foggia viene esonerato dall'incarico del servizio di ripartizione del materiale da carico per le linee della sua circoscrizione.

Il servizio stesso viene affidato al Circolo di Ripartizione di Bari il quale, così provvederà per tutte le stazioni del Compartimento.

Circolare N. 15.

23ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930-VIII).

In relazione alla circolare n. 37/1930 si avvertono le stazioni della Rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'" Elenco alfabetico delle ditte proprietarie di carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. al 31 dcembre 1929 ", che detto elenco dovrà essere aggiornato, come segue, alla data del 20 maggio 1936-XIV:

I. — Al Quadro A:

a) *aggiungere le seguenti ditte ed i numeri di servizio rispettivamente assegnati ai loro carri*:

CALISSANO Giovanni e Figli — Milano, Via Eustacchi 48, dal numero 901450 al n. 901549;
GIULIANO Aniello di Pasquale — Nola, Via Anfiteatro Marmoreo 60, dal n. 902200 al n. 902349;
GOZELLINO Giuseppe — Savigliano, dal n. 900200 al n. 900349;
S. A. "SIRIO" — Milano-Bovisa, Via Candiani 15, dal n. 901300 al numero 901449;
907350 al n. 907649: nuova serie assegnata alla S. A. " L'AUSILIARE " di Milano;
951000 al n. 951499: nuova serie assegnata alla Ditta " AGIP " di Roma

b) *modificare l'indirizzo delle seguenti ditte*:

CORTI Giovanni e Figli — *da*: Erba Incino - *in*: Milano, presso Unione Italiana Vini - Via Silvio Pellico, 7;
"S.I.M.E." Soc. Industrie Minerarie ed Elettrochimiche — *da*: Roma, Via due Macelli, 66 - *in*: Bussi.

II. — Ai Quadri A e B:

c) *cancellare le seguenti ditte che non hanno più carri inscritti nel parco veicoli F. S.*:

BAGNARA Attilio — Soc. An. Industriale — Genova Sestri;
FEDERAZIONE CANTINE SOCIALI — Stradella, Via Circonvallazione;

GARAVAGLIA C. & C. Società per l'Esportazione e l'Importazione derrate alimentari — Milano, Via Pontaccio 21;
ISNARDI Pietro — Imperia Oneglia, Via Francesco Crispi;
MUZZATI G. - MAGISTRIS e C. — Udine, Via Palmanova 9;
OLIVA Ernesto — Tepuzzi;
PUCCIONI Mario fu Cesare — Castellina in Chianti;
ROBBA (Fratelli) — Canelli;
SOCIETA' GENERALE ELETTRICA CISALPINA — Milano, Via Caradosso 19;
SOC. AN. "LONZA" — Milano, Via Giulini 4;
"TORTORICI" (Soc. Anon.) — Torino, Corso Re Umberto n. 2.

Al Quadro *B*:

d) di *fianco ai numeri di servizio sottoindicati aggiungere la scritta della ragione sociale*:

900200 al 900349: Gozellino Giuseppe — Savigliano;
901300 " 901449: S. A. "SIRIO" — Milano;
901450 " 901549: Giovanni Calissano e Figli — Milano;
902200 " 902349: Giugliano Aniello di Pasquale — Nola;
907350 " 907649: nuova serie assegnata alla S. A. "L'Ausiliare" di Milano;
951000 " 951499: nuova serie assegnata alla ditta "Agip" — Roma.

e) *modificare la ragione sociale delle seguenti ditte*:

da: Corti Giovanni e Figli - Erba — *in*: Corti Giovanni - Milano;
da: Nagel Nino - Stradella — *in*: Cav. Nino Nagel - Stradella;
da: "SIME" Soc. Industrie Minerarie ed Elettrochimiche - Roma — *in*: "SIME" Soc. Industrie Minerarie ed Elettrochimiche - Bussi.

Distribuito agli agenti delle classi: 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Circolare N. 16.

Prezzi delle stoffe, fodere ed accessori ed indumenti confezionati a valere dal 1° aprile 1936-XIV.

Si informano tutti gli Impianti ed Agenti interessati, che i prezzi delle stoffe, federe, accessori, per vestiario uniforme, nonchè i prezzi delle combinazioni e dei camiciotti confezionati, da valere per le forniture effettuate in

base ad ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Ditta Antonio Marziale S. A. di Roma, dal 1. aprile al 30 settembre 1936-XIV, sono i seguenti:

Panno marengo per cappotti	al ml.	L.	66,30
Panno nero per cappotti	»	»	56,40
Stoffa grigio scura per soprabiti	»	»	47,05
Stoffa diappé nera per stiffelius dei Capi Stazione	»	»	51,50
Soffa nera pesante	»	»	45,65
Stoffa nera leggera	»	»	34,25
Stoffa grigio ferro pesante	»	»	47,80
Stoffa grigio ferro leggera	»	»	34,25
Fustagno nero di cotone per abiti	»	»	7,30
Mistone grigio di cotone per abiti	»	»	4,90
Tela turchina di cotone	»	»	4,60
Tela rasata bianca per il personale delle navi traghetto	»	»	5,95
Piquet bianco per gilets dei Capi Stazione	»	»	8,50
Seta per risvolti degli stiffelius dei Capi Stazione	»	»	14,15
Flanella leggera per fodere	»	»	25,05
Glissade per fodere di maniche	»	»	8,55
Satino (silked) per fodere	»	»	5,05
Silesias nera per fodere	»	»	4,20
Silesias bianca per fodere	»	»	4,20
Silesias cenere per fodere	»	»	4,20
Baseno grigio scuro per forzaglie	»	»	3,85
Zanella nera per fodere	»	»	8,30
Tela apprettata per rinforzi	»	»	5,85
Camiciotti di mistone, confezionati in tre taglie, lunghi	cad.	»	35,80
Camiciotti di mistone, confezionati in tre taglie, corti	»	»	28,05
Combinazioni di mistone confezionate, in due taglie	»	»	40,05
Camiciotti di tela turchina, confezionati in tre taglie	»	»	32,60
Combinazioni di tela turchina, confezionate in due taglie	»	»	34,95

Rimangono invariati per gli accessori (tela turchina per collo marinai, cordone bianco, fasce di satino nero, bottoni, monogrammi) i prezzi di cui alla circolare precedente n. 57 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 29-12-1932-XI.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 69.

Circoscrizione dei Riparti della Sezione Lavori di Napoli.

A datare dal 1° luglio 1936-XIV la circoscrizione dei Riparti Lavori della Sezione di Napoli viene stabilita come segue:

SEZIONE	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
1° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo: NAPOLI)				
Napoli	1	Villa Literno	Napoli	Formia (e) – Napoli Mergellina (i). Villa Literno (e) – Aversa (e). Aversa (i) – Napoli Centr. (e).
	2	Napoli	Napoli	Cancello (i) – Napoli Centrale. Foggia – Napoli Centrale (dal Km. 194 + 100 al Km. 197 + 549). Napoli Centrale – Napoli San Giovanni Barra (i). Napoli Mergellina (e) – Via Gianturco (i). Napoli Sperone (i) – Napoli Marittima (i).
	3	Torre Annunziata Centrale	Napoli	Napoli S. Giovanni Barra (e) – Bivio Codola (i). Torre Annunziata Centrale (e) – Castellammare (i). Castellammare (e) – Gragnano (i). Torre Annunziata Centr. (e) – Torre Annunziata Marittima (i). Castellammare di Stabia (e) Castellammare Porto (i). Cancello (e) – Torre Annunziata Centrale (e).
	4	Capua	Napoli	Cassino (e) – Caserta (e). Bivio Gaeta (e) – Minturno (e).
2° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo: NAPOLI)				
Napoli	5	Caserta	Napoli	Benevento (i) Caserta (i) – Anversa (e). Telese Cerreto – Telese Bagni. S. Marcellino Frignano (e) – Gricignano (e). Caserta (e) – Cancello (e).
	6	Ariano	Napoli	Cervaro (e) – Benevento (e).
	7	S. Giuliano del Sannio	Napoli	Benevento (e) – Bivio Bosco Redole (i). Bivio Bosco Redole (e) – Carpinone (e).
	8	Campobasso	Campobasso	Termoli (e) – Campobasso (i). Bivio Bosco Redole (e) – Campobasso (e).

SEZIONE	RIPARTI			CIRCOSCRIZIONE
	N.	Denominazione	Sede	
		3° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo: NAPOLI)		
Napoli	9	Salerno	Napoli	Bivio Codola (e) – Bivio Sicignano (i). Salerno (e) – S. Severino Rota (e). Salerno (e) – Salerno Marittima (i).
	10	Lagonegro	»	Bivio Sicignano (e) – Potenza (e). Bivio Sicignano (e) – Lagonegro (i).
	11	Avellino	»	Cancello (e) – Avellino (i). Codola (e) – Bivio Codola (e). Avellino (e) – Benevento (e).
	12	S. Angelo dei Lombardi	»	Avellino (e) – Rocchetta S. A. (e).

Ordine di servizio N. 70.

Servizio cumulativo con le Ferrovie Nord Milano.

A datare dal 1° giugno 1936 la stazione di Cantello della linea Cairate Lonate Ceppino-Val Morea esercitata dalle Ferrovie Nord Milano è stata disabilitata dal servizio merci a G. V. cui era ammessa.

Da tale data rimane quindi sospeso il servizio cumulativo dei trasporti da e per la località suindicata.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le seguenti varianti alle sottonotate pubblicazioni di servizio:

I. — Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza (Edizione 1/12/1933).

A) Parte I. — Testo.

— a pag. 15, nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali, cancellare il nome della stazione di Cantello e le relative indicazioni;

— nel prospetto a pag. 83 cancellare il nome della stazione stessa e le relative indicazioni a fianco, nonchè la nota (3) posta in calce al prospetto medesimo.

B) Parte II. — Carte.

— nella tavola IV delle carte annesse al Prontuario depennare il nome della stazione di Cantello.

II. — Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio:

Parte I (Ediizone febbraio 1936).

— a pag. 29, nell'elenco delle località delle ferrovie secondarie, cancellare la lettera "M" di contro al nome della stazione di Cantello.

Ordine di servizio N. 71.

Attivazione del sistema con Dirigente Unico sulla linea Trofarello-Chieri.

Dalle ore 0 del 22 giugno 1936-XIV sarà attivato sulla linea Trofarello-Chieri il sistema di esercizio con "Dirigente Unico".

Il servizio di Dirigente Unico sarà disimpegnato dal Dirigente locale di Trofarello il cui ufficio, nei rispetti della linea Trofarello-Chieri, deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo Riparto Movimento.

Il Dirigente locale di Trofarello è collegato a mezzo telefono comune a chiamate convenzionali con i seguenti impianti:

P.L. Km. 15 + 035
MADONNA DELLA SCALA
CHIERI

Conseguentemente la stazione di Trofarello continuerà ad essere retta da Dirigenti il movimento, la stazione di Chieri e la fermata di Madonna della Scala saranno invece normalmente rette da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio della linea predetta è regolato dalle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico" edizione 1935-XIII di cui l'Ordine di servizio n. 22 del 5 marzo 1936-XIV, e dalle Norme particolari di cui la circolare gialla n. M. 11/1/38-G del 10 luglio 1935-XIII nonchè dall'ordine di servizio n. 212/1935-XIV.

Conservano però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti, le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette "Disposizioni per l'esercizio con Dirigente Unico" ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 *e* 37 *del Compartimento di Torino.*

Ordine di servizio N. 72.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Battipaglia-Sapri della linea Battipaglia-Reggio Calabria Centrale.

Alle ore 12 del 20 luglio 1936-XIV sarà attivato sul tratto Battipaglia-Sapri della linea Battipaglia-Reggio Calabria Centrale il sistema di esercizio con Dirigente Centrale, regolato dalle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale di cui l'ordine di servizio n. 36/1931-IX e successive modificazioni (O. di S. 118/1935-XIII).

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato al 2° piano del F.A. N. 2 della stazione di Agropoli ed a mezzo del telefono selettivo corrisponde con i seguenti posti con chiamata per ciascuno indipendente:

Battipaglia
P.L. Km. 2 + 438
P.L. Km. 4 + 454
S. Nicola Varco

P.L. Km. 9 + 307
P.L. Km. 10 + 583
Albanella
P.L. Km. 14 + 281
P.L. Km. 15 + 873
Capaccio
P.L. Km. 18 + 554
Paestum
P.L. Km. 22 + 749.
Ogliastro
P.L. Km. 27 + 303
Agropoli
Torchiara
P.L. Km. 40 + 206
Rutino
P.L. Km. 44 + 926
Omignano
P.L. Km. 48 + 345
Castelnuovo V.
P.L. Km. 52 + 085
Casalvelino
P.L. Km. 55 + 494
P.L. Km. 55 + 494
P.L. Km. 56 + 906
P.L. Km. 59 + 553
Ascea
P.L. Km. 67 + 739
Pisciotta
Caprioli
P.L. Km. 71 + 608
S. Mauro La B.
Centola
P.L. Km. 82 + 080
Celle Bulgheria
Torre O.
Policastro
Capitello
Vibonati
Sapri – Dirigente Movimento
Sapri – Deposito Personale Viaggiante
Sapri – Deposito Locomotive
Sapri – Capo Riparto Movimento (ascolto)
D.C. Napoli-Battipaglia.

Col sistema di esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e debbono essere osservati tutti i regolamenti e le istruzioni di esercizio sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite “Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale” e successive varianti.

La sorveglianza tecnica sarà esercitata dalla Sezione Movimento direttamente od a mezzo del Capo del 1° Reparto Movimento, al quale sono affidate la sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *del Compartimento di Reggio Calabria e di Napoli.*

Ordine di servizio N. 73.

Viaggi inerenti agli scopi dell'Opera di Previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato.

Si comunica che per i viaggi dei fanciulli ammessi alle colonie marine e montane organizzate dall'Opera di Previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato debbono osservarsi, in via temporanea e fino a nuovo avviso. le disposizioni della circolare n. 16, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 23 del 7 giugno 1934.

Ordine di servizio N. 74.

Ripartizione ed utilizzazione del materiale da carico.

(*Vedi O. S. n.* 31 - *Boll. Uff. n.* 8-1934-XII).

A far tempo dal 16 giugno 1936-XIV, il Riparto Movimento di Udine viene esonerato dall'incarico del servizio di ripartizione del materiale da carico per le linee della sua circoscrizione.

Il servizio stesso viene affidato al Circolo Ripartizione di Trieste, il quale, così, provvederà per tutte le stazioni del Compartimento.

Circolare N. 17.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro serbatoio Ms 993601 della Snia-Viscosa di Milano perchè demolito.

Detto carro dovrà essere cancellato a pag. 960 dell'Elenco dei carri privati inseritti nel parco F. S. (Edizione 1930).

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Istruzione N. 2.

Lavorazione, immagazzinamento ed impiego di olii minerali.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 in data 28 settembre 1934-XII, sono state pubblicate le norme di sicurezza (D. M. 31 luglio 1934) riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per l'immagazzinamento, all'impiego ed al trasporto degli olii minerali previste dall'art. 23 del R. D. L. 2 novembre 1933, n. 1741 che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti.

Mentre a sensi del 1° comma dell'art. 50 del regolamento per l'esecuzione di detto R. D. L. (vedere R. D. 20 luglio 1934, n. 1303 *Gazz. Uff.* n. 191 del 16-8-1934) non sono applicabili alla nostra Amministrazione le disposizioni relative alle licenze d'importazione, alle concessioni per il trattamento industriale degli olii minerali, per l'impianto, per la gestione di depositi dei detti,

di lubrificanti e di carburanti in genere, ovvero di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, e quindi la nostra Amministrazione non è tenuta ad ottenere la licenza e le concessioni previste dagli articoli 2, 4, 11 del R. D. L. 2 novembre 1933, n. 1741, essa invece è obbligata all'osservanza delle norme di sicurezza sopracitate, nei propri impianti.

Nella classificazione dei prodotti contemplati in tali norme sono compresi:

— i derivati del petrolio e liquidi aventi un punto d'infiammabilità inferiore ai 21° C, i cui vapori possono, in miscela con l'aria, dar luogo a scoppio, cioè petroli grezzi per raffinazione, etere di petrolio, benzine, alcune sostanze che entrano nella composizione di miscele carburanti, come benzolo ed etere solforico, nonchè le miscele medesime, quando contengono più del 10% di benzina, di benzolo o di etere, anche se contenenti speciali sostanze antidetonanti.

— i liquidi infiammabili come il petrolio raffinato, i liquidi aventi un punto d'infiammabilità fra i 21° C e 65° C compresi, acqua ragia minerale (White spirit), alcool etilico e metilico, in quanto usati per composizione di miscele carburanti;

— i liquidi combustibili, cioè gli olii minerali, residui della distillazione per combustione; i liquidi aventi un punto d'infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C compreso; gli olii minerali lubrificanti (compresi gli olii minerali bianchi) con un punto di infiammabilità superiore ai 125° C; i residui della distillazione per raffinazione da rilavorare con piroscissione (cracking) o altri processi; nonchè i residui distillati per motori a combustione interna (gasoil, motol, carburol, petrolina, motorina, ecc.);

— la vasellina, la paraffina, il bitume del petrolio, il coke del petrolio.

Si raccomanda ai Dirigenti di Impianti di questa Amministrazione l'osservanza delle Norme suddette, specie per quanto riguarda la prevenzione e l'estinzione degli incendi.

Poichè a sensi del 2° comma dell'art. 50 per R. D. 20 luglio 1934, n. 1303, la nostra Amministrazione è tenuta a trasmettere al Ministero delle Corporazioni semestralmente l'elenco dei Depositi con serbatoi di olii minerali e dei distributori di carburanti di propria pertinenza, si dispone che le Sezioni od Uffici, che gestiscono depositi o distributori c. s., forniscano subito le informazioni relative all'esistenza degli Impianti stessi alle Sezioni Lavori della circoscrizione, le quali procederanno agli accertamenti di propria competenza nei confronti delle Norme in parola, per riferire in merito al Servizio Lavori, segnalando le deficienze riscontrate, con le proposte dei provvedimenti da adottare per ovviarvi, tenuto presente il disposto di cui all'art. 10 titolo VIII delle Norme medesime.

Detti accertamenti dovranno essere espletati dalle Sezioni Lavori, in modo da poter riferire esaurientemente al Servizio Lavori entro il 30 settembre c. a.

Le altre Sezioni od Uffici interessati dovranno prestare ogni collaborazione, che al riguardo fosse utile alla Sezione Lavori.

Constatandosi in occasione di tali accertamenti deficienze di esercizio, le Sezioni e gli Uffici interessati dovranno prontamente eliminarle se i provvedimenti, al riguardo da prendere, rientreranno nella loro competenza, altrimenti riferiranno ai rispettivi Servizi le opportune disposizioni, avanzando le proposte del caso.

Il Servizio Lavori, dopo l'esame di sua competenza dei dati ricevuti dalle dipendenti Sezioni, li riassumerà e comunicherà al Servizio Personale e Affari Generali quelli da trasmettere al Ministero delle Corporazioni.

A partire dalla data innanzi detta le Sezioni e gli Uffici che avranno in gestione depositi di olii minerali o distributori di carburanti, comunicheranno alle Sezioni Lavori della circoscrizione semestralmente le eventuali varianti

di potenzialità dei depositi e dei distributori esistenti, o le nuove istallazioni che fossero state attuate.

Le Sezioni Lavori, dopo eseguiti gli accertamenti del caso di propria competenza, nei confronti delle Norme innanzi citate, trasmetteranno le dette comunicazioni al Servizio Lavori, completate delle informazioni relative agli accertamenti praticati e delle proposte che ritenessero di avanzare.

Il Servizio Lavori, dopo l'esame di competenza, riassumerà tali dati e trasmetterà al Servizio Personale e Affari Generali quelli da comunicare al Ministero delle Corporazioni.

Non verificandosi varianti nelle potenzialità dei depositi e dei distributori, le Sezioni e gli Uffici, che ne hanno la gestione, dovranno dare comunicazione negativa alle Sezioni della circoscrizione.

Per assicurare la continua osservanza degli obblighi del D. M. 31 luglio 1934 dovranno essere praticate a cura delle Sezioni Lavori, di concerto con le altre Sezioni od Uffici interessati, delle visite di controllo agli stabilimenti, depositi e distributori.

Di ogni visita di controllo dovrà essere redatto apposito verbale, il quale dovrà essere firmato oltre che dal rappresentante la Sezione Lavori, anche dai Funzionari delle altre Sezioni, od Uffici interessati, partecipanti alla visita.

Nei verbali dovranno essere indicate le deficienze eventualmente riscontrate ed i provvedimenti adottati, o da adottare per ovviarvi; di essi saranno compilate due copie da trasmettere l'una al Serizio Lavori, l'altra al Servizio dal quale dipende la Sezione, o l'Ufficio, che gestisce il deposito, od il distributore.

Le norme di sicurezza di cui il D. M. 31 luglio 1934 contemplano pure speciali disposizioni per le autorimesse e le annesse Officine di riparazione; anche per queste, in relazione a tali disposizioni, si dovranno esperire gli accertamenti e le visite di controllo, come è innanzi indicato per i depositi ed i distributori.

Le visite di accertamento di cui sopra, da effettuarsi entro il 30 settembre 1936, saranno considerate anche come visite di controllo; le successive visite di controllo verranno effettuate periodicamente, a scadenza di un anno l'una dall'altra, per ogni impianto.

Al punto V delle Avvertenze Generali ed all'art. 95, penultimo capoverso, delle Norme di sicurezza è prescritto che, in ogni deposito ed in ogni autorimessa deve essere affisso un regolamento interno, o regolamento di esercizio, comprendente le disposizioni cautelative intese ad evitare infortuni ed incendi, con richiamo ai mezzi all'uopo predisposti ed alla loro ubicazione.

Tutto il personale addetto agli stessi stabilimenti, depositi ed autorimesse, deve prendere conoscenza dei rispettivi regolamenti per sua norma e responsabilità e deve essere istruito sulle cautele da osservare, per ovviare ad incendi ed a scoppi e per intervenire prontamente ed efficacemente in caso di bisogno.

Le Sezioni e gli Uffici che gestiscono depositi, distributori, autorimesse, dovranno pertanto prontamente redigere ed affiggere in questi impianti il relativo regolamento interno di esercizio, provvedendo a tutto quanto stabilito dalle Norme di concerto, in quanto necessario, con la Sezione Lavori della circoscrizione. Le dette Sezioni ed Uffici rimetteranno entro il 30 settembre 1936, una copia del regolamento al Servizio Centrale dal quale dipendono ed un'altra al Servizio Lavori.

In occasione delle prove trimestrali di cui all'ordine di servizio n. 134-1918 da eseguirsi agli impianti per estinzione incendi, dovranno essere fatte

prove collettive nei depositi, distributori e nelle autorimesse di cui sopra, per esperimentare l'opportunità delle disposizioni particolari stabilite nei regolamenti.

Alla vigilanza interna provvederanno i Dirigenti gli impianti con il proprio personale, curando che essa sia scrupolosa, esercitata di continuo, e che le punizioni disciplinari in caso di inosservanza delle cautele prescritte, siano pronte ed esemplari.

Gli stabilimenti che provvedono soltanto alla rigenerazione di olii minerali, isolanti o lubrificanti, sono da considerarsi quali depositi e non come stabilimenti di produzione, agli effetti della disposizione di cui al 2° comma dell'art. 50 R. D. 20 luglio 1934, n. 1303.

Si richiama in particolar modo l'attenzione sulle disposizioni di cui all'art. 11 delle Norme, a termini delle quali i depositi della classi 8ª e 9ª (categoria C) possono contenere, o soli olii combustibili, o soli olii lubrificanti, oppure entrambe le specie; mentre invece (vedere ultimo capoverso dello stesso articolo) i depositi di olii combustibili, quando comprendono anche liquidi aventi un punto d'infiammabilità non superiore a 65° C. (benzina, petrolio, acqua ragia ecc.) sono equiparati ai depositi delle categorie A e B, classi 1ª, 2ª e 3ª, a seconda della loro potenzialità.

Per non essere pertanto obbligati all'osservanza delle maggiori zone di protezione e delle distanze di rispetto dai fabbricati esterni di cui agli articoli 38 e 39 delle Norme stesse, quando i depositi misti non rientrano tra quelli di cui all'articolo 14, che sono esenti dall'osservanza delle Norme di sicurezza, pur dovendo osservarsi, anche per essi, le abituali cautele nel maneggio e nell'impiego dei liquidi infiammabili, si dovranno tenere, possibilmente ben separati i depositi di liquidi aventi un punto d'infiammabilità non superiore a 65° C, da quelli dei depositi di olii classificati quali combustibili, in modo che i primi, o rientrino da soli tra quelli dell'articolo 14 (non superiori a 5 mc.), o tra quelli delle classi 6ª e 7ª, che non sono vincolati a zone di protezione ed a distanze di rispetto dai fabbricati esterni.

Il Servizio Lavori, per quei provvedimenti che fossero da prendere in conseguenza degli accertamenti di cui è innanzi detto, potrà sentire, nei casi nei quali lo riterrà necessario, il parere della Commissione per lo studio dei provvedimenti atti a garantire gli impianti dai pericoli di scoppio e di incendio a suo tempo istituita presso il R. Istituto Sperimentale, della quale fanno parte funzionari di tutti i Servizi interessati.

N. B. — Per quanto riguarda i trasporti di olii minerali e loro derivati dovranno essere osservate le disposizioni contenute nell'istruzione per l'applicazione del regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive edizione 1935 (allegato 7 alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose) nella quale sono indicate pure le condizioni cui debbono corrispondere i carri serbatoio, le norme particolari per il carico o lo scarico e le disposizioni transitorie da osservare per i carri sebatoio, non ancora muniti del dispositivo, che consenta il travaso a cielo chiuso, non oltre il termine che verrà stabilito da questa Amministrazione.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 75.

Velocità massima dei treni e categoria veicoli.

Si porta a conoscenza del personale interessato che, nei confronti della categoria dei veicoli, la vigente limitazione a 100 Km.ora della velocità massima raggiungibile dai treni diretti e direttissimi è abrogata.

Rimane pure modificata la tabella relativa alla velocità massima limite alla quale possono viaggiare i veicoli in composizione ai treni, inserita nella II parte della Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio.

Viene aggiunta la categoria *stella* e vengono modificate le caratteristiche dei veicoli della I cat. come risulta dalla unita variante costituente il 1° tagliando.

Devesi inoltre apportare la modificazione indicata nel 2° tagliando, alla velocità massima dei treni.

Con l'occasione dovrà essere aggiunto alle "Avvertenze" in calce alla pagina 34 della Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, il cap. 6.- riportato nel 3° tagliando.

A pag. 47 della stessa Prefazione deve aggiungersi l'annotazione riportata nel 4° tagliando, ed a pag. 26 dovrà essere sostituito il 2° punto del comma 2 con quello riportato nel 5° tagliando.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 *e* 37.

1° *Tagliando allegato all'Ordine di Servizio N.* 75 /1936.

Stella	120	**Veicoli portanti la marca** ☆	Carrozze e bagagliai *a carrelli,* purchè la distanza fra i perni dei carrelli non sia minore di m. 10 e quella tra le sale estreme di ciascun carrello non sia minore di m.2,20 e purchè i carrelli stessi siano a traversa oscillante. Inoltre per i detti veicoli: — il *rapporto* fra la distanza A degli assi estremi, o dei perni dei carrelli, e la distanza B del telaio. (Vedi figure e Nota bene) non deve essere minore di m. 0,65 ossia $A : B \geq 0,65$; — la *tara* non deve essere minore di 30 Tonn. per le carrozze e di 15 Tonn. per i bagagliai. — le *ruote*, le *molle* e le *boccole* devono essere come per i veicoli della categoria speciale.

1ª	100	Veicoli portanti la marca (1)	Carrozze, bagagliai e carri coperti *a carrelli*, purchè la distanza fra i perni dei carrelli non sia minore di m. 7 e quella fra le sale estreme di ciascun carrello non sia minore di metri 1,85 e purchè i carrelli stessi siano a traversa oscillante. Carrozze, bagagliai e carri coperti *a 2 o 3 sale*, purchè la distanza fra le sale estreme non sia minore di m. 4,50 e purchè siano con telaio di ferro. Inoltre per tutti i suddetti veicoli: — il rapporto fra la distanza A degli assi estremi, o dei perni dei carrelli, e la lunghezza B del telaio (vedi figure e Nota-bene) non deve essere minore di 0,60, cioè A : B ≥ 0,60; — la *tara* non deve essere minore di 20 Tonn. per le carrozze a carrelli, di 11 Tonn. per le carrozze a due o tre sale e di 9 Tonn. per i bagagliai ed i carri; — le *ruote*, le *molle* e le *boccole* devono essere come per i veicoli della categoria speciale.

2° tagliando da allegare all'Ordine di Servizio N. 75 /1936.

Da incollare al principio della pag. 26 della Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio.

I macchinisti, in mancanza di avviso in contrario, devono ritenere come velocità massime ammissibili per tale riguardo le seguenti:

Treni rapidi in cat. A, celeri di lusso, diretti e direttissimi in semplice trazione		Nessuna speciale limitazione.
Treni rapidi, celeri di lusso, diretti e direttissimi, in doppia trazione con locomotiva a vapore		100 Km. all'ora.
Treni viaggiatori (esclusi quelli suindicati e merci con viaggiatori	con freno continuo	90 Km. all'ora.
	senza freno continuo	60 Km. all'ora.
Treni derrate, merci e militari	con freno continuo	85 Km. all'ora.
	senza freno continuo	60 Km. all'ora.

3° tagliando allegato all'Ordine di Servizio N. 75 /1936.

Da aggiungere alle "Avvertenze" in calce alla pag. 34 della Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio.

6. — Sulle linee fino al 4° gruppo limite assi l'aumento di 1/10 e di 2/10 nel numero totale degli assi e con l'aggiunta dei frenatori prescritta dal punto 2 delle

Avvertenze alla Tabella C, può effettuarsi computando eccezionalmente il numero di frenatori in base alla Tabella B di frenatura, quando il treno sia in doppia trazione oppure condotto da una locomotiva a 4 o più assi motori frenati.

4° tagliando allegato all'Ordine di Servizio N. 75 /1936.

A pag. 47, dopo la tabella delle velocità massime assolute per automotrici, etc. aggiungere la seguente:

Annotazione. — E ammesso di proseguire fino al termine della corsa nel caso che rimangono solo frenabili a mano i due assi del carrello opposto al senso di marcia. Si procederà in tal caso con le limitazioni di velocità stabilite per i treni spinti (vedi punto a) cap. 5). Il conducente prenderà posto nella cabina posteriore per la condotta dell'automotrice e l'azionamento del freno e l'agente di scorta del Movimento si troverà al banco anteriore per l'osservazione della linea e dei segnali.

5° tagliando allegato all'Ordine di Servizio n. 75 /1936.

A pag. 26 sostituire il secondo punto del comma 2 col seguente:

" Quando poi il treno fosse in ritardo e la categoria di tutti i veicoli in com-
" posizione al treno stesso e le condizioni di frenatura permettessero una velocità
" superiore a quella sopraindicata, il capotreno ne informerà il dirigente il quale
" avviserà il macchinista ed il capotreno con la seguente prescrizione:

" Per categoria veicoli e numero di freni attivi . . . . . (indicare rapporto
" di frenatura) ammissibile velocità Km.ora . . . . da . . . . a . . . . .".

Ordine di servizio N. 76.

Cambiamento di nome della stazione di Breil.

L'Amministrazione delle Ferrovie francesi P.L.M. ha comunicato che la stazione di Breil, compresa nella linea Cuneo-Ventimiglia, ha assunto la nuova denominazione di "Breil-sur-Roya".

Di conseguenza, nella parte II del "Prontuario generale delle distanze chilometriche", edizione 1° aprile 1929, (tabella 27), nella "Prefazione generale all'orario generale di servizio — edizione febbraio 1936 — ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali risulta indicato il nome di "Breil", questo dovrà essere modificato in "Breil-sur-Roya".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 12 e 15.

Ordine di servizio N. 77.

Nomenclatura dei Conti.

Si porta a conoscenza che è stato provveduto alla stampa di una nuova edizione della "Nomenclatura dei Conti" che dovrà entrare in vigore il 1° luglio 1936-XIV.

I Servizi Centrali e dell'Esercizio e la Delegazione di Cagliari dovranno richiedere al Servizio Ragioneria il numero di copie strettamente necessarie per essi e i dipendenti Uffici, Sezioni, Officine ecc.

Ordine di servizio N. 78.

Estensione del servizio merci alla fermata di Borutto

A partire dal giorno 1° luglio 1936-XIV la fermata di Borutto, della linea Trieste Campomarzio-Pola viene abilitata anche a ricevere e spedire, per conto della Società A. Bearz, G. Petris e V. Rea, trasporti in piccole partite composti di colli di peso non superiore ai Kg. 500 ciascuno.

In conseguenza di quanto sopra, nella 1ª parte del "Prontuario Generale delle Distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (Edizione 1° aprile 1929) a pag. 21, di contro al nome di Borutto, nelle colonne 9 e 10, alle lettere G e P modificare il richiamo (e) in (4) riportando in calce alla pagina la seguente nota:

(4) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, nonchè a quelli in piccole partite di peso fino a 500 Kg. composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno. E' inoltre ammessa ai trasporti in piccole partite costituiti di colli non superanti i Kg. 500 ciascuno per conto della Società A. Bearz G. Petris e V. Rea, che provvederà a sua cura e spese alle operazioni di carico e scarico dei colli.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 9 *e* 12.

Circolare N. 18

Prezzi del vestiario uniforme della Milizia Ferroviaria - Trattenuta e contributi individuali mensili.

A seguito della Circolare n. 1 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 3 del 16 gennaio p. p.) e con riferimento a quanto è stabilito dell'art. 2 dell'Istruzione n. 1-1935, si avverte che a decorrere dal 1° aprile c. a., e fino a nuovo avviso, i prezzi del vestiario uniforme per gli agenti appartenenti alla Milizia ferroviaria, da addebitare sui conti correnti individuali (Mod. R. 85-bis) per le forniture dirette od indirette, sono i seguenti:

UFFICIALI

Giubba di stoffa grigio-verde, confezionata	L.	265 —
Pantaloni corti di stoffa grigio-verde, confezionati	"	115 —
Pantaloni lunghi di stoffa grigio-verde confezionati	"	120 —
Cappotto di servizio, confezionato	"	395 —
Mantella di panno nero, confezionata	"	300 —
Impermeabile	"	200 —
Oggetti accessori, a corpo	"	450 —

SOTTUFFICIALI

Giubba di panno speciale grigio-verde, confezionata	L.	184 —
Pantaloni di panno speciale grigio-verde, confezionati	"	96 —
Cappotto di panno, confezionato	"	318 —
Impermeabile gommato	"	110 —
Camicia nera con cravatta	"	15 —
Copricapo di panno speciale, con trofeo, per sottufficiali	"	32 —
Gambali di cuoio nero	"	30 —
Zainetto di tela impermeabile grigio-verde	"	27 —
Bandoliera con fondina e correggiuola	"	36 —
Borsa di pelle nera	"	85 —
Guanti di pelle	"	7 —
Foderina impermeabile per copricapo	"	3 —
Oggetti accessori, a corpo	"	15 —

GRADUATI DI TRUPPA E CAMICIE NERE

Giubba di panno grigio-verde, confezionata	L.	122 —
Pantaloni di panno grigio-verde, confezionati	"	61 —
Giubba di tela grigia, confezionata	"	51 —
Pantaloni di tela grigia, confezionati	"	28 —
Cappotto di panno, confezionato	"	296 —
Impermeabile gommato	"	110 —
Camicia nera con cravatta	"	15 —
Copricapo di panno, per truppa	"	17,50
Copricapo per uniforme estiva	"	17 —
Gambali di cuoio nero	"	30 —
Zainetto di tela impermeabile grigio-verde	"	27 —
Bandoliera con fondina e correggiuola	"	36 —
Borsa di pelle nera	"	85 —
Guanti di pelle	"	7 —
Foderina impermeabile per copricapo	"	3 —
Oggetti accessori, a corpo	"	10 —

Dalla data suddetta i contributi e le trattenute mensili da registrare sui menzionati conti correnti individuali sono i seguenti:

CONTRIBUTI MENSILI

Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere in servizio	L.	28,65
Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Camicie Nere in congedo	"	3,55

TRATTENUTE NORMALI MENSILI

Ufficiali	in servizio	L.	44,30
	in congedo	"	17,10
Sottufficiali	in servizio	"	24,05
	in congedo	"	9,10
Graduati e Camicie Nere	in servizio	"	16,85
	in congedo	"	7,15

I contributi sopra indicati ed i rimborsi per l'acquisto diretto di oggetti di vestiario e di corredo, sono esenti dalle riduzioni di cui ai RR. DD. legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Per la contabilizzazione dei contributi e delle trattenute degli agenti che abbiano prestato servizio saltuario di Milizia, si richiama il 4° alinea dell'art. 2 dell'Istruzione anzidetta.

Circolare N. 19.

Contributi dell'Amministrazione nelle spese sostenute dagli agenti per il vestiario uniforme.

A decorrere dal 1° aprile c. a. i contributi che l'Amministrazione, a norma dell'articolo 5 del Regolamento per il vestiario uniforme approvato con Decreto Ministeriale 17 settembre 1925, n. 698, corrisponde agli agenti per la provvista degli indumenti di prescrizione, sono quelli sottoindicati:

(*Vedi prospetto C allegato al vigente Regolamento per il vestiario uniforme*).

Soprabito (stiffelius) di stoffa nera, d'ogni genere	L.	76 —
Giacca di stoffa nera, a due petti	"	42 —
Panciotto	"	11 —
Giubba di stoffa nera, senza martingala, con collo diritto, o di stoffa grigio ferro con martingala e collo rovesciato	"	66 —
Calzoni di stoffa nera senza risvolti, o grigio ferro con risvolti	"	23 —
Vestito di fustagno nero, pel personale di macchina:		
giubba	"	25 —
calzoni	"	12 —
Cappotto:		
di panno nero a due petti	"	87 —
di panno marengo (con cappuccio o senza)	"	87 —
di stoffa grigio scuro ad un petto (pardessus)	"	55 —
Impermeabile gommato nero	"	53 —
Abito impermeabile per il personale di macchina	"	30 —
Camiciotto lungo di mistone grigio di cotone (O. S. 94/1927 e Circolare 44/1927)	"	18 —
Camiciotto corto di mistone grigio di cotone (O. S. 94/1927 e Circolare 44/1927)	"	14 —

AUTISTI, CICLISTI E MOTOCICLISTI

(*Vedi prospetto C allegato all'O. S. n.* 94/1927)

Giubba di stoffa grigio ferro:		
pesante	L.	105 —
leggera	"	82 —
Pantaloni di stoffa grigio ferro:		
pesante	"	56 —
leggera	"	43 —
Pantaloni corti, tipo militare, di stoffa grigio ferro:		
pesante	"	52 —
leggera	"	41 —
Cappotto di panno marengo	"	185 —
Cappottino corto di panno marengo	"	150 —
Impermeabile gommato, color avana	"	112 —
Mantellina impermeabile, color avana	"	101 —
Spolverino di gabardine, color avana	"	45 —
Berretto tipo autista	"	17 —
Gambali di cuoio nero	"	20 —

Guanti di pelle marrone:

foderati di lana	L.	10 —
senza fodera	"	7 —

PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

(*Vedi prospetto* C *allegato all'O. S. n.* 111/1928)

Giacca di stoffa nera a due petti, per Ufficiali	L.	42 —
Panciotto di stoffa nera, per Ufficiali	"	11 —
Pantaloni di stoffa nera, per Ufficiali	"	23 —
Cappotto di stoffa nera, per Ufficiali	"	87 —
Giubba di tela bianca, per Ufficiali	"	20 —
Pantaloni di tela bianca, per Ufficiali	"	11 —
Giubba di stoffa grigio-ferro per sottufficiali	"	44 —
Pantaloni di stoffa grigio-ferro, per sottufficiali	"	23 —
Cappottino corto di stoffa nera, per sottufficiali	"	68 —
Giubba di mistone grigio per sottufficiali, fuochisti e carbonai	"	10 —
Pantaloni di mistone grigio per sottufficiali, fuochisti e carbonai	"	8 —
Camicia (tipo R. Marina) di stoffa grigio-ferro, per marinai	"	34 —
Pantaloni di stoffa grigio-ferro, per marinai	"	17 —
Cappottino corto di panno marengo, per marinai	"	48 —
Camicia (tipo R. Marina) di mistone grigio, per marinai	"	10 —
Pantaloni di mistone grigio, per marinai	"	8 —
Impermeabile gommato nero, tipo ferrovia	"	53 —
Maglia di lana color grigio ferro	"	8 —
Maglia di cotone color grigio chiaro	"	2 —

PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DELLE AUTOMOTRICI ELETTRICHE E DELLE AUTOMOBILI SU ROTAIE

(*Decreto Ministeriale* 4 *luglio* 1933, n. 111)

Giubba di stoffa grigio ferro	L.	62 —
Pantaloni corti di stoffa grigio ferro	"	23 —
Cappottino corto di panno marengo	"	50 —
Gambali di cuoio nero	"	12 —
Berretto di stoffa grigio ferro con visiera di cuoio nero (tipo autista)	"	11 —
Abito impermeabile (giaccone e pantaloni)	"	30 —
Combinazione di mistone grigio di cotone	"	20 —

I contributi sopra indicati — e quelli per altri oggetti di vestiario non contemplati dalla presente Circolare, compresi gli orologi da tasca — dovranno essere corrisposti integralmente, e cioè senza le riduzioni di cui ai RR. DD. legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

I nuovi contributi si dovranno applicare agli oggetti per i quali la dichiarazione, perscritta dal 1° comma dell'articolo 7 del vigente Regolamento per il vestiario uniforme, sia posteriore al 31 marzo 1936-XIV.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 79.

Istituzione della gestione merci di Ravenna Darsena.

Dal giorno 1° luglio 1936-XIV verrà istituita presso la Darsena di Ravenna apposita Gestione Merci abilitata al servizio G.V. e P.V., limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, di merci provenienti o destinate a proseguire via mare.

Detta Gestione assumerà la denominazione di « Ravenna Darsena » e provvederà a tutte le operazioni di accettazione e di svincolo dei trasporti.

La detta Gestione, pur continuando a dipendere dal Capo Stazione di Ravenna, terrà una contabilità propria ma verserà giornalmente gli introiti conseguiti al Capo Stazione di Ravenna che ne prenderà debito sul proprio conto corrente Ci. 501.

In conseguenza di quanto sopra si dovrà:

Nella 1ª *parte* del « Prontuario Generale delle Distanze chilometriche fra le stazioni della Reste dello Stato » (Edizione 1-4-1929) a pagina 80 fra i nomi di Ravenna e Realmente inserire:

« Ravenna Darsena (1)/Ferrara-Ravenna-Rimini/Bologna/Ravenna/—/—/G(d)/P(d)/—/—/—/—/—/10/—S/ ».

Di contro al nome di Ravenna depennare il richiamo (1) e in calce alla pagina anzidetta depennare dalla nota (1) l'ultimo periodo che dice « Per la tassazione di tali trasporti ecc., ecc. ».

Nella 2ª *parte* del « Prontuario » suddetto alle pagine 25, e 28, tabelle polimetriche N. 100 e 105, dopo il nome di Ravenna, inserire « Ravenna-Darsena » con la indicazione delle seguenti distanze

TABELLA N. 100.

Castelbolognese	Km.	43
Solarolo	»	37
Lugo	»	29
Bagnacavallo	»	24
Russi	»	18
Godo	»	15
Ravenna	»	1

TABELLA N. 105.

Ferrara	Km.	75
Gaibanella	»	64
Montesanto	»	58
Portomaggiore	»	51
Argenta	»	41
S. Biagio	»	38
Lavezzola	»	33
Voltana	»	28
Alfonsine	»	19
Glorie	»	15
Mezzano	»	12
Ravenna	»	1
Classe	»	6
Savio	»	15
Cervia	»	23
Cesenatico	»	30
Gatteo a Mare	»	35
Rimini Bellaria	»	38

Rimini Igea Marini	Km.	41
Rimini Torre Pedrera	»	44
Rimini Viserba	»	47
Rimini	»	51
Conselice	»	40
S. Patrizio	»	43**
Massalombarda.	»	38*
S. Agata sul Saterno	»	35*
Lugo	»	29*

All'indice alfabetico, pagina 21, fra i nomi di Ravenna e Realmonte inserie: « Ravenna Darsena/100.105/ ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti delle cose (esclusi i bagagli), in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, nell'interno, fra i nomi di Ravenna e Classe, trascrivere il nome di "Ravenna Darsena" e di contro esporre la relativa distanza che dovrà essere formata aggiungendo Km. 1 a quella indicata per Ravenna.

All'indice alfabetico, nella sede opportuna, inserire il nome di « Ravenna Darsena » col numero della pagina e il numero progressivo.

Con successiva disposizione di prossima pubblicazione sarà provveduto a modificare larticolo 67 dell'Allegato N. 6 alle « Condizioni e Tariffe ».

Analoghe aggiunte e modificazioni dovranno essere portate sulle altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 14 *e* 15.

Ordine di servizio N. 80.

Cambiamento di nome della stazione di Baragiano.

La stazione di « Baragiano » della linea Napoli-Potenza ha assunto la nuova denominazione di « Baragiano-Ruoti ».

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Peraltro, qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di luglio 1936 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stampare col nome di « Baragiano Ruoti ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, *e* 15.

Ordine di servizio n. 81.

Cambiamento di nome della stazione di Castel S. Giovanni

La stazione di Castel S. Giovanni della linea Alessandria-Piacenza ha assunto la nuova denominazione di « Castel San Giovanni ».

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio, nelle quali risulta il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di luglio 1936 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di Castel San Giovanni.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 82.

Estensione di servizio nella fermata di Marzocca.

Dal giorno 6 luglio 1936-XIV, la fermata di Marzocca, della linea Bologna-Ancona, viene ammessa a ricevere e spedire trasporti merci in piccole partite di peso fino a Kg. 1000 costituiti di colli non superanti Kg. 100 ciascuno.

Di conseguenza, nella parte 1ª del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato", edizione 1° aprile 1929, a pagina 57, di contro al nome di Marzocca, nelle colonne 9 e 10, le indicazioni G(a) e P(a) si dovranno modificare in "G(b)" e "P(b)".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 9, 12 *e* 15.

Ordine di servizio N. 83.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sulla tratta Verona-Venezia-Mestre della linea Verona-Venezia S. L.

Alle ore 12 del 15 luglio 1936-XIV sarà attivato sul tratto Verona P. N.-Venezia Mestre della linea Verona-Venezia S. L. il sistema di esercizio con Dirigente Centrale regolato dalle "Disposizioni per servizio con Dirigente Centrale" di cui l'ordine di servizio n. 36/1931 e successive modificazioni (O. S. 118/1935-XIII).

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato in un locale del piano superiore del F. V. di Verona P. V. ed a mezzo del telefono selettivo corrisponde coi seguenti posti:

D.C. di Bolzano (Sezione Verona-Ora).
D.C. di Milano (Sezione Milano-Verona).
D.C. di Bologna (Sezione Verona-Bologna).
Verona P.N. — Dirigente Movimento.
» » — Ufficio Movimento Scalo.
» » — Personale Viaggiante.
» » — Cabina A.
Verona P.V. — Dirigenti Movimento.
» » — Deposito Locomotive.
S. Martino Buonalbergo.
Caldiero.
Sambonifacio.
Lonigo.
Montebello.
Altavilla Tavernelle.
Vicenza — Dirigenti Movimento.
» — Cabina B.
» — Vicenza Cabina A.
Connessione a distanza col D.C. di Castelfranco (Sezione Vicenza-Treviso).
Doppio Bivio Bacchiglione.
Lerino.
Grisignano di Zocco — Cabina di blocco.
Connessione a distanza col D. U. di Legnago (linea Ostiglia-Grisignano di Z.).
Grisignano di Zocco — Dirigenti Movimento.
Mestrino.
Bivio Montà.
Padova Centrale — Dirigenti Movimento.
» » — Deposito Locomotive.
» » — Cabina A.
» » — Personale Viaggiante.
» » — Cabina C.
» » — Posto Movimento Km. 228.
» » — Cabina E.
» Campo Marte — Dirigenti Movimento.
» » — Cabina A.
Ponte di Brenta.
Vigonza Pianiga.
Dolo.
Mira Mirano.
Venezia Mestre — Cabina F (2° Posto Movimento).
» — 1° Posto Movimento.
» — Cabina E.
» — Cabina B.
» — Dirigenti Movimento.
» — Cabina A.
» — Deposito Locomotive.
» — Personale Viaggiante.
» — D.C. della linea Mestre-Udine.

Col sistema dell'esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e devono essere osservati i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio in vigore

sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale" e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di D.C. sarà esercitata dalla Sezione Movimento, direttamente ed a mezzo dei Capi del 1° e del 4° Riparto Movimento, ciascuno per la tratta di linea della propria giurisdizione. La sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio sarà invece esercitata dal Capo del 4° Riparto Movimento di Verona.

Con la stessa data resta soppressa la giurisdizione del D.C. di Venezia Mestre sul tratto di linea Venezia Mestre-Padova.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *dei Compartimenti di Venezia, Milano e Bologna.*

Circolare N. 20.

Radiazione dal Parco veicoli F. S. di sei carri serbatoj di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i carri coperti con botti in legno Mv 911252, 911356, 911357, 911359, 911362 e 911368.

Detti carri dovranno essere cancellati nell'Elenco dei carri privati inscritti nel parco F. S. (Edizione 1930) e quindi considerati come non più ammessi a circolare sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri pravati F. S.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.

Circolare N. 21.

Laboratori di sartoria.

Con riferimento alle circolari n. 38, n. 7 e n. 9 pubblicate rispettivamente sui Bollettini Ufficiali n. 36 del 7 settembre 1933-XI, n. 7 del 15 febbraio 1934-XII e n. 14 del 4 aprile 1935-XIII, si porta a conoscenza degli agenti interessati che il laboratorio di confezione "Sartoria Tezza Matteo — Via Bajledier n. 27, Genova Sampierdarena — ha cessato di essere corrispondente della Soc. An. Antonio Marziale di Roma, appaltatrice della fornitura delle stoffe, fodere ed accessori per il vestiario uniforme.

In sostituzione della citata Sartoria Tezza, la predetta Società ha nominato suo laboratorio corrispondente la Ditta Succ. D. VANCINI di Aldo Vancini, Via S. Luca, 10 - Genova.

Errata-corrige.

“Bollettino N. 34 del 22 agosto 1933-XIII, parte II, pagina 377.

Graduatorie di merito relative agli esperimenti interni per il cambio di qualifica ad Aiutante operaio, ecc.

Servizio Materiale e Trazione
Compartimento di Torino

N. 11 di graduatoria DEGIORGI Pasquale anzichè De GIORGI Pasquale.
pagina 378
N. 32 di graduatoria 224396 anzichè 224936.
Compartimento di Genova
N. 2 di graduatoria ANTONELLI Eustachio anzichè Eustacchio.
pagina 380 (Compartimento di Milano)
N. 8 SCHIAVINI Battista Mario anzichè Battista.
pagina 381 (Compartimento di Venezia)
N. 9 di graduatoria 269204 anzichè 264204.
pagina 385 (Compartimento di Firenze)
N. 1. di graduatoria MANENTI Angelo anzichè Angiolo.
N. 13 di graduatoria 252955 anzichè 259955.
N. 25 di graduatoria DEGL'INNOCENTI anzichè DEGLI INNOCENTI.
N. 29 di graduatoria 220330 anzichè 230330.
pagina 387 (Compartimento di Ancona)
N. 3 di graduatoria 277136 anzichè 267136.
pagina 388
N. 9 di graduatoria BOCCOLINI Giulivo anzichè Giolivo.
pagina 389 (Compartimento di Roma)
N. 8 di graduatoria 293557 anzichè 293357.
(Compartimento di Napoli)
N. 16 di graduatoria 276781 anzichè 206781.
pagina 390 (Compartimento di Napoli)
N. 31 di graduatoria 247436 anzichè 247437.
pagina 391 (Compartimento di Bari)
N. 4 di graduatoria MORLINO Francesco Paolo anzichè Francesco.
N. 14 di graduatoria MANNAVOLA anzichè MAMMAVOLA Oronzo.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 84.

Versamento degli incassi delle aste.

A parziale modificazione dell'Ordine di Servizio N. 1/1931, l'ultimo capoverso dell'art. 23 viene sostituito dal seguente:

"Nelle località in cui manca la Cassa Compartimentale ed in quelle in cui le Sedi delle Sezioni Movimento e Commerciale e del Traffico trovansi notevolmente distanti dal luogo ove si effettuano le vendite e ragioni di sicurezza lo consigliono, gli introiti delle aste dovranno, ad ogni interruzione d'asta ed a cura del dirigente indicato, versarsi giornalmente con mod. R. 109, emesso dall'Ufficio Contabilità delle predette Sezioni, alla stazione viciniore".

Circolare N. 22.

Facoltà speciali pei portatori di mod. M-177 ed M-177ª. Viaggi per servizio del personale della Milizia Ferroviaria. Percorrenza delle carte di libera circolazione.

I — La facoltà accordata dai paragrafi 35 e 46 delle "Norme per le concessioni di viaggio" ai possessori di carte di circolazione con disco rosso e di biglietti serie As e Bs, di depositare gratuitamente nelle stazioni e di trasportare nei bagagliai gli strumenti professionali e gli attrezzi da lavoro è estesa ai portatori di moduli M-177 ed M-177ª.

II — Poichè non sempre i Comandi di stazione della Milizia ferroviaria, in occasione di richiami di agenti per servizi speciali, fanno in tempo a trasmettere agli interessati i recapiti di viaggio Mod. M-177 di cui al § 159 delle Norme per le concessioni di viaggio, si dispone che in tali casi la stazione che non sia sede di Comando di Milizia e dalla quale deve partire l'agente richiamato provveda al rilascio dell'occorrente mod. M-177 su richiesta telegrafica o telefonica del Comando interessato.

III — In analogia a quanto è già ammesso per i viaggiatori ordinari, ai portatori di carte di libera circolazione comprendenti nel percorso il tratto francese S. Dalmazzo di Tenda-Piena è data facoltà di percorrere, in luogo dell'itinerario più breve stabilito per la via di Breil, la via di Savona-Ventimiglia.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 85.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Verona P. N. - Venezia Mestre della linea Verona P. N. - Venezia S. Lucia.

A parziale modificazione dell'O.S. n. 83, pubblicato nel B. U. n. 27 del 2 luglio 1936-XIV l'attivazione dell'esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Verona P. N. — Venezia Mestre della linea Verona P. N. — Venezia S. Lucia, è prorogata alle ore 12 del 5 agosto p. v.

A partire dal 16 luglio corrente resta poi sospeso il servizio del Dirigente Centrale sul tratto Padova — Venezia Mestre — Portogruaro, per poter far luogo alla definitiva sistemazione dei relativi impianti.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 13 e 14 *dei Compartimenti di Venezia Milano, Bologna e Trieste.*

Ordine di servizio N. 86.

Attivazione del sistema di esercizio con dirigente centrale sul tratto di linea Roma-Chiusi.

Dalle ore 12 del 23 luglio 1936-XIV, sarà attivato sul tratto Roma Termini-Chiusi della linea Roma-Firenze il sistema di esercizio con Dirigente Centrale, regolato dalle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale" di cui l'Ordine di Servizio N. 36/1931-XI e successive modificazioni (O. S. 118, 1935-XIII) il tratto di linea anzidetto costituirà la 1ª Sezione del D. C. di Roma.

L'Ufficio del Dirigente Centrale comune a quello della 2ª Sezione Roma-Formia, è situato in alcuni locali del palazzo di Via Marsala, ed a mezzo del telefono selettivo, corrisponde con i seguenti posti:

Roma Termini: Dirigente Movimento
" " Cabina B.
" " Cabina C.
" " Ufficio Capo personale viaggiante.
Roma S. Lorenzo - Deposito locomotive
Roma Tiburtina
Posto intermedio di blocco N. 4 (Km. 10+525)
Settebagni
Posto intermedio di blocco N. 6 (Km. 20+700)
Monterotondo
Posto intermedio di blocco N. 8 (Km. 31.000)
Fara Sabina
Posto intermedio di blocco N. 10 (Km. 42+335)
Poggio Mirteto
Stimigliano
Posto intermedio di blocco N. 13 (Km. 63+725)
Civita Castellana
Gallese
Posto intermedio di blocco N. 16 (Km. 77+455)
Orte: Dirigente Movimento
" Deposito Locomotive
Bassano in Teverina
Attigliano
Alviano
Castiglione in Teverina

Baschi
Orvieto
Allerona
Ficulle Fabro
Città della Pieve
Chiusi Dirigente Movimento
" Dep. Locomotive.

Col sistema di esercizio con Dirigente Centrale, conservano pieno vigore e debbono essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio vigenti sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale" e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di D. C. sarà esercitata dalla Sezione Movimento, direttamente ed a mezzo del Capo del II Reparto Movimento di Roma. La sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio sarà invece esercitata dal Capo del 1° Riparto Movimento di Roma.

Per quanto concerne la stazione di Chiusi la sorveglianza tecnica sarà esercitata dalla Sezione Movimento di Firenze direttamente ed a mezzo del Capo del 2° Riparto Movimento di Arezzo.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *dei Compartimenti di Roma e Firenze.*

Ordine di servizio N. 87.

Norme per le revisioni periodiche dei veicoli.

Il prospetto di cui al punto 1) dell'Ordine di Servizio N. 204-1929 deve intendersi sostituito dal seguente:

Intervallo di tempo fra una revisione e la successiva per le varie specie dei veicoli	Mesi
I. – CARROZZE, BAGAGLIAI, POSTALI E CELLULARI:	
a) Carrozze e bagagliai adibiti ai servizi diretti internazionali	6
b) Carrozze a carrelli e bagagliai assegnati alla categoria di velocità speciale, ossia non portanti alcuna indicazione di categoria; carrozze saloni e trasporto malati	12
c) Carrozze a carrelli, bagagliai, postali e cellulari della categoria ☆ e della ① categoria di velocità	18
d) Idem della ② categoria di velocità	24
e) Carrozze a 2 o 3 sale tutte, nonchè bagagliai, postali e cellulari della ③ categoria di velocità ed inferiori . .	36
II. – CARRI:	
a) Carri della categoria ☆ e della ① categoria di velocità	12
b) Carri delle altre categorie di velocità	36

L'ordine di servizio N. 89-1933 è abrogato.

Distribuito agli agenti delle classi 11, 30, 31, 32, 36 e 37.

Ordine di servizio N. 88.

Cambiamento di nome della Stazione di Terlano.

La stazione di Terlano della linea Bolzano-Malles V., ha assunto la nuova denominazione di Terlano-Andriano.

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio, nelle quali risulta il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di luglio 1936 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di Terlano Andriano.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti nei modi d'uso, al controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 89.

Soppressione del Riparto Materiale e Trazione di Bussoleno

(*Riferimento all'Ordine Generale N.* 5 *dell'*8-8-1929-VII).

A datare dal 1° agosto 1936 il Riparto Materiale e Trazione di Bussoleno viene soppresso.

Gli impianti e le linee dipendenti da detto Riparto passano sotto la diretta giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Torino.

Ordine di servizio N. 90.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Sapri-Paola della linea Battipaglia-Reggio Calabria Centrale.

Alle ore 12 del 10 agosto 1936-XIV sarà attivata sul tratto Sapri-Paola, della linea Battipaglia-Reggio Calabria Centrale, il sistema di sercizio con Dirigente Gentrale regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale » di cui l'ordine di servizio N. 36-1931-XI e successive modificazioni (O. S. N. 118-1935-XIII).

L'Ufficio del D. C. è situato al primo piano del F. V. della stazione di Sapri, ed a mezzo del telefono selettivo corrisponde coi seguenti posti con chiamata per ciascuno indipendente:

Sapri — Dirigenti Movimento
» — Personale Viaggiante
» — Deposito Locomotive
» — Capo Riparto Movimento (ascolto)
Acquafredda
Maratea
Marina di Maratea
Praia — Aieta — Tortona
S. Nicola Arcella
Scalea
P. L. Km. 144 + 090
Verbicaro Orsomarso
Grisolia Cipollina
Cirella Maierà
Diamante
Belvedere Marittimo
Sangineto
Capo Bonifati
Cetraro
Acquappesa
Guardia Piemontese-Terme
Fuscaldo
Paola — Dirigenti Movimento
» — Personale Viaggiante
» — Deposito Locomotive
» — Collegamento col Dirigente Centrale Battipaglia-Sapri.

Col sistema di esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e debbono essere osservati tutti i regolamenti e le istruzioni di esercizio sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificate o sostituite dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale » e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di D. C. sarà esercitata dalla Sezione Movimento, direttamente ed a mezzo del Capo Riparto Movimento di Sapri, al quale sono affidate la sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *del Compartimento di Reggio Calabria.*

Ordine di servizio n. 91.

Accettazione assegni circolari Monte Paschi di Siena e Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane

In aggiunta alle disposizioni impartite con l'O. S. n. 31-1936 si autorizzano le Casse, le Stazioni e gli Uffici ad accettare in pagamento da debitori conosciuti, anche gli Assegni Circolari del Monte dei Paschi di Siena e dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane.

Comunicati :

Sussidi di istruzione per l'ammissione al Collegio di Veroli per l'anno 1936-37

Si porta a conoscenza del personale interessato che, per l'ammissione al Collegio di Veroli, per l'anno 1936-37, dei figli degli agenti ferroviari in attività di servizio, restano ferme le disposizioni contenute nell'Ordine di Servizio n. 40 1935 e pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 30 del 25 luglio 1935-XIII.

Riammissione alle gare.

Il Ministro per le Comunicazioni con decreto n. 133 in data 2/7/1936-XIV ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta Pellizzoni Giorgio fu Cesarino, residente a Borgo Panigale (Bologna) che fu esclusa con precedente decreto n. 2760 del 31 maggio 1933, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 24 del 15 giugno 1933.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 92.

Estensione di servizio nella fermata di Milano Bovisa

Dal giorno 1° agosto 1936-XIV la fermata di Milano Bovisa, della linea Milano-Certosa-Milano P. Nuova, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere, verrà abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli, con le modalità vigenti per le fermate aventi gestione propria.

Detta fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla stazione di Milano Certosa ed effettuerà invece direttamente alla Cassa Compartimentale di Milano il versamento dei propri introiti, con le modalità prescritte dall'art. 25 delle "Disposizioni e Norme riguardanti il servizio valori" pubblicato con l'O. S. 126/1930, osservando la periodicità indicata alla lettera F dell'O. S. 184/1913, e cioè il 6, 14, 21 ed ultimo del mese.

Di conseguenza, nella I parte del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (Edizione 1° aprile 1929) a pagina 59, sotto il nome di Milano Bovisa, dovrà essere depennata la indicazione di Casa Cantoniera e nelle colonne 7 ed 8, di contro al nome medesimo, si dovrà cancellare il richiamo (i).

Nella II parte del Prontuario suddetto, a pagina 5 — tabella 2 — ed a pagina 68, di contro al nome di Milano Bovisa, dovrà essere depennato il segno ●

Nella parte prima della "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio" (Edizione febbraio 1936), a pagina 17, di contro al nome di Milano Bovisa, depennare il segno ◆ e modificare l'indicazione "L B" in "B".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Ordine di servizio N. 93.

Estensione del servizio merci nella fermata di Bellinzago

Dal 1° agosto 1936-XIV la fermata di Bellinzago, della linea Alessandria-Arona, viene abilitata a ricevere e spedire anche trasporti a P. V. di merci in piccole partite di peso fino a kg. 1000 composti di colli non superanti il peso di kg. 100 ciascuno.

Di conseguenza, nella parte prima del "Prontuario generale delle distanze chilometriche", edizione 1° aprile 1929, a pagina 18, nella colonna 10, di contro al nome di Bellinzago l'indicazione P (d) dovrà essere modificata in P (f).

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 94.

Cambiamento di nome della stazione di Pescolanciano

La stazione di Pescolanciano, della linea Sulmona-Vairano-Caianello, ha assunto la nuova denominazione di Pescolanciano-Chiauci.

Conseguentemente in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta indicato il nome della detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata-ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero la nuova fornitura entro il mese di agosto 1936 dovranno richiedere al Controllo suddetto la sostituzione dei biglietti da stampare col nome di Pescolanciano-Chiauci.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti nei modi d'uso al Controllo predetto.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, *e* 15.

Circolare N. 23.

Radiazione dal Parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro serbatoio Mo. 999305 dell'Azienda Generale Italiana Petroli « A.G.I.P. » di Roma.

Detto carro dovrà essere cancellato a pag. 1013 dell'Elenco dei carri di proprietà privata inscritti nel parco F. S. (Edizione 1930), e quindi considerato come non più ammesso alla circolazione sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Ordine di servizio N. 95.

Estensione del servizio merci nella fermata di Scanzano Belfiore.

Dal giorno 10 agosto 1936-XIV nella fermata di Scanzano Belfiore, il servizio merci G. V. viene esteso ai trasporti a carro ed a quelli in piccole partite di peso fino a Kg. 1000 composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno.

Detta fermata viene pure abilitata al servizio bestiame limitatamente ai trasporti da e per lo stabilimento Militare raccordato alla fermata.

Di conseguenza: nella parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche (Ediz 1-4-1929) si dovrà:

— a pag. 95, nella colonna 9, sostituire l'indicazione G (a) con quella G. (f) e, nella colonna 12, esporre la indicazione B (8).

In calce alla detta pagina 95 si dovrà aggiungere la nota:

« (8) limitatamente ai trasporti da e per lo Stabilimento Militare raccordato alla Fermata ».

Nella parte I della Prefazione Generale all'orario Generale di Servizio (Ediz. febbraio 1936) a pagina 21, di contro al nome di Scanzano Belfiore, la indicazione dovrà essere modificata in L. Be - ve.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 96.

Apertura all'esercizio della fermata d "Mercatello"

In relazione al Decreto n. 364 del 21 luglio 1936-XIV, di S. E. il Ministro delle Comunicazioni, dal giorno 1° agosto 1936-XIV è stata aperta all'esercizio (limitatamente al periodo 15 giugno - 15 settembre) la fermata estiva di « Mercatello », situata al Km. 56+350 della linea NapoliMetaponto fra le stazioni di Salerno e Pontecagnano, dalle quali dista rispettivamente m. 3260 e m. 6363.

Detta fermata è presenziata soltanto per il servizio dei treni che fermano nella località.

La fermata stessa fa servizio per viaggiatori e bagagli, limitatamente a determinate località ed è gestita con le norme in uso per le case cantoniere.

Della registrazione e della contabilità relative a tali servizi, nonchè del versamento degli introiti è incaricata la stazione di Salerno.

La fermata è assegnata al 3° Riparto Traffico ed al 3° Riparto Movimento entrambi con sede a Salerno.

In conseguenza di quanto sopra nella Parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1-4-1929), a pag. 58, fra i nomi di Merano e Mercenasco, inserire:

«Mercatello 9» (casa cantoniera)/Napoli-Metaponto/Napoli/3° Salerno/3° Salerno/ Salerno/V (i)/B (i).

In calce alla pagina stessa trascrivere la seguente nota:

(9) Aperta all'esercizio limitatamente al periodo 15 giugno-15 settembre.

Nella Parte II del Prontuario suddetto si dovrà:

— alle pagine 43 e 44, tabelle polimetriche 143 A e 143 B, fra i nomi di Salerno Marittima e Pontecagnano, inserire il nome di « Mercatello » con le seguenti distanze:

Stazione	Km.
Napoli Marittima	Km. 64
Napoli Centrale	» 57
Napoli S. Giovanni Barra .	» 53
Pietrarsa	» 51
Portici Ercolano	» 49
Torre del Greco	» 46
Villa inglese	» 40
Torre Annunziata Città .	» 37
Torre Annunziata Centrale .	» 35
Torre Annunziata M. loc. .	» 36
Torre Annunziata M. . .	» 37
Castellammare Cantieri . .	» 38
Castellammare di Stabia . .	» 41
Castellammare di Stabia M. .	» 45
Gragnano	» 46
Pompei Scavi	» 34
Pompei	» 32
Scafati	» 30
Angri	» 26
Pagani	» 22
Nocera Inferiore	» 21
Nocera Superiore	» 18
Cava dei Tirreni	» 12
Vietri sul Mare Amalfi . .	» 8
Salerno	» 4
Salerno Marittima . . .	» 8
Pontecagnano	» 7
Montecorvino	» 14
Battipaglia	» 17
Eboli Campagna	» 23
Persano	» 29
Contursi	» 42
Sicignano degli Alburni . .	» 48
Buccino S. Gregorio Magno .	» 56
Ponte S. Cono	» 57
Romagnano Vietri Salvitelle	» 63
Balvano Ricigliano . . .	» 70
Bella Muro	» 77
Baragiano	» 80
Picerno	» 92
Tito	» 98
Potenza Inferiore . . .	» 109
Vaglio Lucano	» 116
Brindisi di Montagna . .	» 126
Trivigno	» 131
Albano di Lucania . . .	» 133
Campomaggiore Pietrapertosa	» 140
Calciano	» 152
Grassano Garaguso Tricarico	» 156
Salandra Grottole . . .	» 165
Ferrandina Pomerico Migl. .	» 178
Pisticci	» 191
Bernalda	» 203
Metaponto	» 216
Ginosa	» 225
Termitosa	» 234
Chiatona	243
Taranto	» 259
Taranto Marittima . . .	» 261

— a pagina 67, fra i nomi di Merano e Mercenasco, inserire « Mercatello/ 143 A- 143 B/.

Nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

— nell'interno, linea Napoli-Taranto, prima del nome di Pontecagnano inserire il nome di « Mercatello » e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni comprese nelle tabelle polimetriche 143 A. 143 B, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto suddetto. Per tutti gli altri prontuari la distanza per Mercatello dovrà essere formata aggiungendo Km. 4 a quella indicata per Salerno, Km. 17 a quella indicata per Nocera Superiore, Km. 6 a quella indicata per Pontecagnano e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello esposto per la stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza, seguito dal n. 143 se avrà servito di base Salerno.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di Servizio — Parte I — edizione febbraio 1936, esporre nella Sede opportuna: « Mercatello LB/N/ 125/ ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 *e* 16.

Ordine di servizio N. 97.

Abolizione di alcuni stampati a pagamento della Serie M. e riduzione del prezzo di vendita per altri modelli della stessa Serie.

Dal 1° settembre 1936 alcuni stampati a pagamento della Serie M saranno aboliti; altri avranno ridotto il prezzo di vendita nella misura di cui all'unita distinta.

La differenza di prezzo sarà assunta a credito sul Conto Corrente a chiusura del mese in corso e sul relativo estratto Mod. Ci-502, alla voce: "stampati a pagamento usati in servizio, prontuari fuori uso, ecc." previa diminuzione di eguale importo della rimanenza.

Gli stampati aboliti dovranno essere versati al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze (Gruppo 16°) con le modalità di cui all'art. 38 delle "Norme contabili del Capo Stazione".

Per gli opportuni accertamenti in sede superiore le stazioni rimetteranno alla Sezione Contabilità Prodotti di Firenze, allegata al Mod. Ci-502, una distinta particolareggiata degli stampati a pagamento in rimanenza al 31 agosto, indicando per ogni stampato, la quantità e l'importo in base al vecchio ed al nuovo prezzo di vendita, stabilendo la differenza assunta a credito.

Opportune modificazioni dovranno essere introdotte nell'"Elenco dei cartellini, delle etichette e dei listini da usarsi per l'inoltro dei trasporti" (Edizione 1° gennaio 1933-XI) e nell'allegato 11 alle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose" (Edizione 1935-XIII).

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 *e* 11.

STAMPATI ABOLITI

			Prezzo per ogni esemplare Lire —
Mod.	M. 242 –	Cartellino per trasporti a carro completo a G.V.	0,10
»	M. 242 a	Cartellino per trasporti a carro completo a G.V. per uso esclusivo delle agenzie doganali	0,10
»	M. 242 b	Cartellino per trasporti a carro completo a P. V.	0,10
»	M. 244 –	Cartellino per trasporto "feretri"	0,10
»	M. 246 a	Cartellino per trasporto "bestiame"	0,15
»	M. 247 a	Cartellino per trasporto "corrosivi e veleni" .	0,15
»	M. 247 b	Cartellino per trasporto "infiammabili" . .	0,15
»	M. 247 c	Cartellino per trasporto "esplosivi" . . .	0,15
»	M. 284 –	Etichetta per trasporto "esplosivi categ. 11" da usare solo per i trasporti in servizio interno e cumulativo italiano	0,10
»	M. 284 a	Etichetta per trasporto "esplosivi categ. 12ª e 13ª da usare solo per i trasporti in servizio interno e cumulativo italiano	0,10
»	M. 284 d	Etichetta per trasporti "da manipolare con precauzione" da usare solo per i trasporti in servizio interno e cumulativo italiano .	0,10
»	M. 284 e	Etichetta per trasporti "corrosivi e veleni" da usare solo per i trasporti in servizio interno e cumulativo italiano	0,10

STAMPATI CHE SUBISCONO UNA RIDUZIONE DI PREZZO

			Prezzo di vendita		
			Vecchio	Nuovo	
Mod.	M. 246 –	Cartellino per trasporto di merci deperibili o deperibilissime	0,15	0,05	Per ogni due esemplari
»	M. 247 –	Cartellino per trasporto “merci fragili”	0,15	0,05	
»	M. 248 a	Etichetta per trasporto “esplosivi” . .	0,10	0,05	
»	M. 248 b	Etichetta per trasporto “detonanti” .	0,10	0,05	
»	M. 248 c	Etichetta per trasporto “infiammabili” .	0,10	0,05	
»	M. 248 d	Etichetta per trasporto “materie velenose”	0,10	0,05	
»	M. 248 e	Etichetta per trasporto “materie caustiche”	0,10	0,05	
»	M. 248 g	Etichetta per “ventilare molto prima dello scarico”	0,10	0,05	
»	M. 248 h	Etichetta per trasporto “esplosivi particolarmente pericolosi”	0,10	0,05	
»	M. 248 i	Etichetta per trasporto “munizioni innescate”	0,10	0,05	
»	M. 250 a	Etichetta “non rovesciare”	0,10	0,05	
»	M. 250 b	Etichetta “non rovesciare”	0,10	0.05	
»	M. 259 –	Etichetta per trasporti a G. V.	0,05	0,05	
»	M. 259 a	Etichetta per trasporti a G. V. per uso esclusivo delle Agenzie Doganali . .	—	0,05	
»	M. 260 –	Etichetta per trasporti a P. V. . . .	0,05	0,05	
»	M. 260 a	Etichetta per trasporti a P. V. per uso esclusivo delle Agenzie Doganali . .	0,05	0,05	
»	M. 261 –	Etichetta per trasporto “feretri” . .	0,05	0,05	
»	M. 284 a	Etichetta per trasporti “esplosivi” . .	0,10	0,05	
»	M. 284 b	Etichetta per trasporti “detonanti” . .	0,10	0,05	
»	M. 284 c	Etichetta per trasporti “da manipolare con precauzione”	0,10	0.05	
»	M. 284 d	Etichetta per trasporti “materie velenose”	0,10	0,05	
»	M. 284 e	Etichetta per trasporti “materie caustiche”	0,10	0,05	
»	M. 284 h	Etichetta per trasporti “teme l'umidità”	0,10	0,05	
»	M. 284 i	Etichetta per trasporti “esplosivi particolarmente pericolosi”	0,10	0,05	
»	M. 284 l	Etichetta per trasporti “munizioni innescate”	0,10	0,05	
»	M. 298 –	Etichetta “disegno di un pesce, frutta e fiore”	0,10	0,05	
»	M. 299 –	Etichetta “disegno di un testa di bue, un gallo e un cane”	0,10	0,05	
»	M. 300 –	Etichetta “disegno di un calice in piedi”	0,10	0,05	

Matrice

SOCIETA' VENETA

per Costr. ed Esercizio di Ferrovie Sec. Italiane

Anon. sed. in Padova - Cap. 24.000.000 int. versato

Trasporti sulle Ferrovie Stato
per conto dei servizi sociali

VIAGGIATORI

(Tariffa ridotta del 30 %)

Richiesta N. ....

Viaggio { da ....
{ a ....

Viaggiatori N. ....

Classe ....

Nominativi

....

....

....

....

....

....

....

Motivo del viaggio

....

....

.... *li* .... *193* .... *A.* ......

Bollo d'ufficio — *firma* ....

Padova - Tip. Salmin 3 - 1934 - Libri 25 da 100 pagine

SOCIETA' VENETA PER COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI FERROVIE SECONDARIE ITALIANE

Tagliando **A**

SOCIETÀ VENETA

per Costruzione ed Esercizio di Ferrovie Secondarie Italiane

Anonima sedente in Padova - Capitale L. 24.000.000 interamente versato

TRASPORTI SULLE FERROVIE DELLO STATO
per conto dei servizi della Società Veneta

VIAGGIATORI

(Tariffa ridotta del 30 o/o)

RICHIESTA N. ....

Viaggio { *da* .... *a* .... } *via* ....

di numero (1) .... **persone** nominate a tergo — Classe ....

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione, e che il viaggio si effettua per il seguente motivo: ....

....

Bollo d'ufficio — (2) .... *li* .... *19* ......

(3) ....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della biglietteria

Avvertenze importanti

1. - I viaggiatori debbono sempre essere muniti durante il viaggio del tagliando *B* della presente richiesta.

(1) In tutte lettere. - (2) Luogo e data del rilascio. - (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza

SOCIETA' VENETA PER COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI FERROVIE SECONDARIE ITALIANE

Tagliando **B**

SOCIETÀ VENETA

per Costruzione ed Esercizio di Ferrovie Secondarie Italiane

Anonima sedente in Padova - Capitale L. 24.000.000 interamente versato

TRASPORTI SULLE FERROVIE DELLO STATO
per conto dei servizi della Società Veneta

VIAGGIATORI

(Tariffa ridotta del 30 o/o)

RICHIESTA N. ....

Viaggio { *da* .... *a* .... } *via* ....

di numero (1) .... **persone** nominate a tergo — Classe ....

Dichiaro che i titolari della presente si trovano tutti nelle condizioni volute per fruire della concessione, e che il viaggio si effettua per il seguente motivo: ....

....

Bollo d'ufficio — (2) .... *li* .... *19* ......

(3) ....

ANNOTAZIONI

....

....

....

Rilasciato il biglietto N. ....

Bollo composto della biglietteria

Avvertenze importanti

1. - I viaggiatori debbono esibire durante il viaggio il presente tagliando ad ogni richiesta del personale ferroviario.

(1) In tutte lettere. - (2) Luogo e data del rilascio. (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da restituirsi vidimato dalla biglietteria ai viaggiatori

Matrice

SOCIETÀ VENETA
per Costruz. ed Esercizio di Ferrovie Second. Italiane
Anonima sedente in Padova - Capitale L. 24.000.000 versato

Trasporti sulle Ferrovie dello Stato
per conto dei servizi sociali

SPEDIZIONE A BAGAGLIO
(Tariffa ridotta del 30 %)

Richiesta N.

Spedizione { *da* ....
{ *a* ....

Colli N. .... *Kg.* ....

Contenuto ....

Mittente

Destinatario

Motivo del trasporto

.... *li* .... *193* .... *A.* ....

Bollo d' ufficio

(Firma

Padova - Tip. Salmin - 3 - 1934 - Libri 5 da 100 pagine

SOCIETA' VENETA PER COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI FERROVIE SECONDARIE ITALIANE

Società Veneta per Costruzione ed Esercizio di Ferrovie Secondarie Italiane
Anonima sedente in Padova - Capitale L. 24.000.000 interamente versato

TRASPORTI SULLE FERROVIE DELLO STATO
per conto dei servizi della Società Veneta

SPEDIZIONI A BAGAGLIO
(Tariffa ridotta del 30 O|O)

Richiesta N.

Spedizione da .... *a* ....
Mittente (1) ....
Destinatario (2) ....

Quantità dei colli	Qualità dell'imballaggio	CONTENUTO DEI COLLI	Peso in kg.	AVVERTENZE

Bollo d'ufficio

.... *li* .... *19* .... *A. X* ....

Il (3) ....

ANNOTAZIONI

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Ufficio che rilascia la richiesta. - (2) Ufficio destinatario. - (3) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da trattenere dalla stazione di partenza

Ufficio ....

TAGLIANDO DELLA RICHIESTA N. .... **(BAGAGLI)**

Trasporto da .... *a* ....

Quantità dei colli	Qualità dell'imballaggio	CONTENUTO DEI COLLI	Peso in kg.	ANNOTAZIONI

Bollo composto della stazione

Riscosse L. ....

Da restituirsi al porgitore

Matrice

SOCIETÀ VENETA
per Costruz. ed Esercizio di Ferrovie Second. Italiane
Anonima sedente in Padova - Capitale L. 24.000.000 versato

Trasporti sulle Ferrovie dello Stato
per conto dei servizi sociali

SPEDIZ. a .... VELOCITÀ
(Tariffa ridotta del 30 %)

Richiesta N.

Spediz. { *da* .... *a* ....

Qualità delle merci

....
....
....

Kg. ....

Carro N. ....

Mittente

....
....

Destinatario

....
....

Motivo del trasporto

....
....
....

.... *li* .... *193* .... *A* ....

Bollo d'ufficio

Firma

....

Padova - Tip. Salmin - 3-1934 - Libri 50 da 100 pagine

SOCIETA' VENETA PER COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI FERROVIE SECONDARIE ITALIANE

Società Veneta per Costruzione ed Esercizio di Ferrovie Secondarie Italiane
Anonima sedente in Padova - Capitale L. 24.000.000 interamente versato

TRASPORTI SULLE FERROVIE DELLO STATO
per conto dei servizi della Società Veneta

SPEDIZIONI A GRANDE ED A PICCOLA VELOCITA'
(Tariffa ridotta del 30 0/0)

Richiesta N. .... *Spediz. a* (1) .... *Velocità*

da .... *a* ....

mittente (2) ....

destinatario (3) ....

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	QUALITÀ DEI COLLI e loro contenuto	MARCHE e numeri dei colli	PESO in chilogrammi

N.B - Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate sulla lettera di vettura.

Bollo d' ufficio

(4) .... *li* .... *19* .... *A. X* ....

Il (5) ....

ANNOTAZIONI

....
....
....

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col. N. ....

(1) *Grande o Piccola.* - (2) Ufficio mittente (che rilascia la richiesta). - (3) Destinatario della spedizione. - (4) Luogo e data del rilascio. - (5) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

Da allegare al documento di trasporto

Ordine di servizio N. 98.

Trasporti di viaggiatori, bagagli e merci eseguiti per conto dei servizi della ferrovia Piove di Sacco-Mestre esercitata dalla Società Veneta.

In conformità agli accordi intercorsi fra la nostra Amministrazione e la Società Veneta, deve essere applicata ai trasporti eseguiti per conto dei servizi della ferrovia Piove di Sacco-Mestre attraverso il transito di Venezia Mestre, su presentazione della richiesta di cui ai modelli allegati (di colore camoscio per i viaggiatori, cenerino per i bagagli e bianco per le merci a grande e piccola velocità), la riduzione del 30 per cento sui prezzi delle tariffe ordinarie afferenti al percorso delle Ferrovie dello Stato.

Ordine di servizio n. 99.

Modificazioni da apportare all'Istruzione per l'effettuazione di treni circolanti con le norme dell'art. 38 del Regolamento per la circolazione dei treni e col Regime Speciale.

Modificazioni da apportare all'Istruzione per l'effettuazione di treni circolanti con le norme dell'art. 38 del Regolamento per la Circolazione dei treni o col Regime speciale:

Art. 3. — Comma 1 - punto b):

Sostituire la frase "agli Uffici Speciali ed agli Uffici Elettrificazione" con la frase "agli Uffici I.E.S.".

Art. 5. — Comma 1 - 1° capoverso:

Sostituire la frase "agli Uffici Speciali, agli Uffici Elettrificazione" con la frase "agli Uffici I.E.S.".

Comma 1 - Ultimo capoverso:

Sostituirlo col seguente: "ai Servizi interessati della Direzione Generale, ai singoli Circoli delle Costruzioni telegrafiche e telefoniche dello Stato (se il viaggio si effettua su linee o tratti di linea provvisti di circuiti telegrafici o telefonici la cui manutenzione sia affidata ai Regi Telegrafi) ai Capi dei Riparti di Movimento ed ai Capi dei Riparti distaccati delle Sezioni Trazione, delle Sezioni Lavori e degli Uffici I.E.S. ed all'Ispettorato Sanitario del Compartimento".

Art. 6. — Comma 1 - 5° capoverso:

Sostituirlo col seguente: "alle Sezioni della Trazione e dei Lavori, agli Uffici I.E.S., all'Ispettorato Sanitario, alla Delegazione Trasporti Militari, ai Capi dei Riparti di Movimento ed ai Capi dei Riparti distaccati delle Sezioni Trazione, delle Sezioni Lavori e degli Uffici I.E.S., ai Capi Deposito locomotive, ai Capi Zona degli Uffici I.E.S., ai Capi Personale Viaggiante ed ai Sorveglianti dei Lavori".

Art. 7. — Comma 1:

Sostituirlo col seguente: "Quando per la ristrettezza del tempo sia necessario diramare l'orario per telegrafo, la Sezione Movimento comunicherà, l'orario della staffetta, con le norme dell'art. 38 - 5 R. C. T., oltrechè alle stazioni, Uffici e funzionari indicati nel comma 1 del precedente art. 6, anche al circolo interessato delle Costruzioni telegrafiche e telefoniche dello Stato, se il viaggio si effettua su linee o tratti di linea provvisti di circuiti telegrafici o telefonici la cui manutenzione sia affidata ai Regi Telegrafi. Le

comunicazioni per i Servizi della Direzione Generale, per i Circoli delle Costruzioni Telegrafiche e telefoniche, per l'Ispettorato Sanitario e per la Delegazione Trasporti Militari potranno però limitarsi ai soli estremi dell'orario ".

Art. 10. — Comma 4:

Sostituirlo col seguente: " nel bagagliaio della staffetta prenderanno posto un Funzionario del Movimento, oppure un Capo Stazione, ed un Capo treno coi relativi attrezzi, e, sui tratti di linea elettrificati, anche un Funzionario od un Capo tecnico dell'Ufficio I.E.S.

Nel bagagliaio del treno riservato prenderanno posto:

un Capo treno coi relativi attrezzi;

un Capo tecnico o Capo verificatore per la sorveglianza esterna del materiale del treno;

un agente designato da ogni singolo Ufficio I.E.S. interessato (o Sezione Lavori dove manchi l'Ufficio I.E.S.), pratico dei circuiti elettrici ferroviari locali, telegrafici, telefonici e di segnalamento, degli impianti luce, sonerie, ventilatori delle carrozze ecc. e, sulle linee elettrificate, pratico anche degli impianti di elettrificazione. Tale agente dei Lavori dovrà essere munito di apparecchi che permettano di corrispondere con gli impianti esistenti nel tratto che viene percorso;

un provetto telegrafista della Sezione Movimento per l'eventuale uso degli apparecchi portatili;

un guardafili governativo quando il viaggio si effettui su linee o tratti di linea provvisti di circuiti telegrafici o telefonici la cui manutenzione sia affidata ai Regi Telegrafi ".

Comma 5:

Depennare la frase: " il Capo dell'Ufficio Elettrificazione od altro Funzionario da lui designato ".

Comma 5 - penultima riga:

Sostituire la frase: " Il Capo dell'Ufficio Speciale " con la frase " Il Capo dell'Ufficio I.E.S. ".

Art. 11. — Comma 1 - 2° capovreso:

Sostituire la frase " Gli Uffici Speciali " con la frase " Gli Uffici I.E.S. (o le Sezioni Lavori dove manchino gli Uffici I.E.S.) ".

Comma 1- 4° capoverso:

Sostituire la frase " Gli Uffici Elettrificazione " con la frase " Gli Uffici I.E.S. ".

Comma 2 - 1° capoverso:

Sostituire la frase " Gli Uffici interessati dei Lavori " con la frase " Le Sezioni Lavori ".

Comma 2 - 3° capoverso:

Sostituire la frase " Gli Uffici locali dei Lavori " con la frase " Le Sezioni Lavori ".

Comma 3:

Sostituire la frase " Gli Uffici locali dei Lavori " con la frase " Le Sezioni Lavori ".

Tali modifiche abrogano quelle relative all'Istruzione in parola, contenute nell'O. S. n. 54/1936.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55 *e* 57.

Circolare N. 24.

Radiazione dal Parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro serbatoio Mv 966918 della Ditta Macchi Giovanni di Busto Arsizio perchè demolito.

Detto carro dovrà essere cancellato a pag. 700 dell'Elenco dei carri di proprietà privata inscritti nel parco F. S. (edizione 1930).

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Comunicato:

Concorso per titoli a posti di Medico di Riparto.

Sono indetti concorsi per titoli ai seguenti posti di Medico di Riparto:

Portocivitanova II	Ispettorato Sanitario di Ancona
Grottammare	» » »
Pesaro I	» » »
Pescara II	» » »
Bari I	Ispettorato Sanitario di Bari
Brindisi II	» » »
Castellaneta	» » »
Grumo Appula	» » »
Santeramo	» » »
Taranto IV	» » »
Legnago I	Ispettorato Sanitario di Bologna
Pontelagoscuro	» » »
Pontenure	» » »
Bagni di Lucca	Ispettorato Sanitario di Firenze
Castelnuovo Garfagnana	» » »
Chiusi II	» » »
Firenze IV	» » »
Calitri Pescopagano	Ispettorato Sanitario di Foggia
Taurasi	» » »
Frugarolo	Ispettorato Sanitario di Genova
Genova Rivarolo II	» » »
Genova Sampierdarena III . . .	» » »
Villalvernia	» » »
Brescia II	Ispettorato Sanitario di Milano
Crema	» » »
Dervio	» » »
Mandello del Lario	» » »
Milano Lambrate	» » »
Oleggio	» » »
Piacenza III	» » »
Verdello	» » »
Vergiate	» » »
Morcone	Ispettorato Sanitario di Napoli
Teano	» » »

Caltanissetta III	Ispettorato Sanitario di Palermo
Naro	» » »
La Spezia II	Ispettorato Sanitario di Pisa
Nozzano	» » »
Catanzaro II	Ispettorato Sanitario di Reggio Cal.
Catanzaro Marina II	» » »
Feroleto Antico	» » »
Montegiordano	» » »
Reggio Calabria Gallico	» » »
Civita d'Antino	Ispettorato Sanitario di Roma
Vicovaro	» » »
Acqui II	Ispettorato Sanitario di Torino
Asti II	» » »
Cantalupo	» » »
Casale Monferrato II	» » »
Chiomonte	» » »
Garessio	» » »
Saint-Vincent	» » »
Santuario	» » »
Spigno Monferrato	» » »
Tenda	» » »
Vernante	» » »
Brunico	Ispettorato Sanitario di Trenti
Mattarello	» » »
Rovereto	» » »
Portogruaro I	Ispettorato Sanitario di Trieste
Ronchi dei Legionari	» » »
San Giorgio di Nogaro	» » »
Tarvisio	» » »
Casarsa	Ispettorato Sanitario di Venezia
Cornuda	» » »
Forgaria	» » »
Padova II	» » »
Padova IV	» » »
Venezia I	» » »
Vicenza III	» » »

Le domande di ammissione dovranno, a cura degli interessati, pervenire, non oltre le ore 17 del 14 settembre 1936, ai rispettivi Ispettorati Sanitari, ai quali gli interessati medesimi dovranno rivolgersi per la conoscenza del Regolamento, del capitolato d'oneri e compensi e per ogni altra notizia relativa al concorso.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di Servizio N. 100.

Circoscrizioni dei Riparti Movimento.

A far tempo dal 16 agosto 1936-XIV si dispongono le seguenti varianti nelle circoscrizioni dei Riparti Movimento:

a) Compartimento di Torino. La tratta "Santhià (e)-Vercelli (e)", attualmente dipendente dall'8° Riparto (Torino), passa a far parte del 7° Riparto (Novara).

b) Compartimento di Roma. La linea "Roma Prenestina (e)-Avezzano (e)", passa dalla circoscrizione del 1° Riparto (Roma) a quello dle 3° Riparto (Roma).

Le linee "Mandrione-Frascati" del 3° Riparto, e "Mandrione-Albano", "Ciampino-Velletri", del 4° Riparto, passano nella circoscrizione del 1° Riparto (Roma).

Con l'occasione si comunicano le circoscrizioni, debitamente aggiornate, di tutti i Riparti Movimento della Rete, avvertendo che il presente Ordine di Servizio annulla e sostituisce l'O. G. n. 14, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 8 del 19 febbraio 1931-IX e le successive modificazioni.

ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 100.

Circoscrizioni dei Riparti Movimento

Compartimento o Delegazione	Riparto	Circoscrizione
TORINO. . . .	1 Torino	Stazioni di Torino; Torino P. N.-Bivio Tanaro (e); Trofarello-Chieri.
	2 Torino	Torino (e)-Modane; Bussoleno-Susa; Torino (e)-Airasca-Torre Pellice; Bricherasio-Barge.
	3 Cuneo	Airasca (e)-Cuneo-Ventimiglia (e); Cuneo-Mondovì (e); Trofarello (e)-Bra; Carmagnola-Cuneo; Moretta-Bra; Saluzzo-Savigliano; Busca-Dronero.
	4 Alessandria . .	S. Giuseppe di Cairo (e)-Alessandria; Bivio Tanaro-Bivio Bormida; Cantalupo-Bra (e); Asti (e)-Acqui; Asti (e)-Castagnole delle Lanze.
	5 Savona	Bra (e)-Savona Lettimbro-Savona Marittima; Bastia-Mondovì; Ceva-Ormea; Ceva-Mondovì-Fossano (e); S. Giuseppe di Cairo-Altare.
	6 Mortara . . .	Vercelli (e)-Cava Carbonara-Bivio Gravellone (e); Cava Carbonara-Torreberretti; Vercelli (e)-Valenza; Novara (e)-Bivio Tanaro (e); Asti (e)-Casale Monferrato-Mortara-Corsico.

Compartimento o Delegazione	Riparto	Circoscrizione
TORINO	7 Novara	Domodossola (e) Borgomanero-Novara; Varallo Sesia-Romagnano Sesia-Vignale; Santhià (e)-Arona (e); Santhià (e)-Rho (e).
	8 Torino	Chivasso-Aosta Pré S. Didier; Torino (e)-Santhià; Castelrosso-Casale Popolo (e); Chivasso-Asti (e).
MILANO. . . .	1 Milano.	Doppio Bivio Rho-Milano P. N.-Bivio Ghisolfa (e); Milano Centrale-Chiasso; Milano Centrale - Milano Lambrate-Bivio Trecca (e); Milano Centrale-Pioltello Limito (e); Milano Centrale-Milano Certosa; Milano Lambrate-Milano Lambrate Scalo.
	2 Milano.	Milano Sempione-Milano Porta Romana-Rogoredo; Milano Certosa (e)-Milano Greco (e); Milano Greco (e)-Bivio Greco (e)-Milano Lambrate (e); Milano Porta Genova-Corsico (e); Milano S. Cristoforo-Bivio Naviglio Grande; Bivio Porta Romana-Milano Lambrate (e)-Milano Smistamento; Doppio Bivio Taliedo-Milano Smistamento; Milano Smistamento-Pioltello Limito (e); Bivio Trecca Rogoredo-Piacenza (e); Bivio Seveso-Bivio Greco (e); Milano Porta Vittoria-Doppio Bivio Taliedo; Milano Porta Vittoria Posto Movimento Trecca; Doppio Bivio Taliedo-Rogoredo; Milano Farini-Bivio Musocco; Milano Farini (S. Rocco)-Bivio Ghisolfa.
	3 Gallarate. . . .	Doppio Bivio Rho (e) Porto Ceresio; Gallarate-Laveno Mombello; Vignale (e)-Arona; Oleggio-Pino Tronzano; Gallarate-Iselle di Trasquera.
	4 Voghera	Novi Ligure (e)-Tortona-Voghera-Pavia-Rogoredo (e); Bivio Bormida (e)-Bivio Tortona; Voghera - Piacenza (e); Bressana Bottarone-Broni; Pavia-Casalpusterlengo (e): Pavia-Pavia Scalo.
	5 Lecco	Monza (e)-Usmate Carnate-Calolziocorte Olginate-Lecco-Sondrio; Colico-Chiavenna; Calolziocorte Olginate-Bergamo (e); Seregno (e)-Ponte S. Pietro; Albate Camerlata (e)-Lecco.
	6 Brescia	Pioltello Limito-Verona Porta Nuova (e); Desenzano del Garda-Desenzano Porto; Bergamo-Rovato; Palazzolo sull'Oglio-Paratico Sarnico; Bergamo-Bivio Bergamo; Treviglio-Treviglio Ovest.

Compartimento o Delegazione		Riparto	Circoscrizione
MILANO . . .	7	Cremona	Codogno (e)-Mantova (e); Treviglio (e)-Cremona-Fidenza (e); Olmeneta-Brescia (e); S. Zeno Folzano-Parma (e); Castelvetro Piacenza (e).
VENEZIA . .	1	Venezia	Bivio Montà-Venezia S. Lucia; Bivio Montà-Padova Campo di Marte; Padova-Padova Campo di Marte; Bivio Altichiero-Padova Campo di Marte; Bivio Altichiero; Padova; Bivio Marittima-Venezia Marittima; Venezia Mestre-Treviso (e); Venezia-Mestre-Portogruaro (e).
	2	Treviso	Treviso Porta Cavour-Treviso; Treviso-Udine (e); Treviso-Portogruaro (e); Montebelluna (e)-Bivio Feltrina (e)-Susegana; Motta di Livenza-S. Vito al Tagliamento; Casarsa-Portogruaro (e); Casarsa-Gemona del Friuli (e); Pinzano-Sacile.
	3	Castelfranco Veneto.	Venezia Mestre (e)-Trento (e); Vicenza (e). Treviso Porta Cavour (e); Bassano del Grappa-Bivio Altichiero (e); Castelfranco Veneto-Camposampiero; Castelfranco Veneto-Montebelluna; Treviso Porta Cavour (e)-Calalzo Pieve di Cadore.
	4	Verona.	Bivio Fenelone-Verona P. N.-Vicenza-Bivio Montà (e); Vicenza-Schio; Verona P. N.-Trento.
	5	Bolzano	Brennero-Trento (e); S. Candido-Fortezza; Campo Tures-Brunico; Chiusa-Plan Val Gardena; Malles-Bolzano Gries.
TRIESTE . . .	1	Trieste.	Stazioni di Trieste; linee: Trieste Centrale-Portogruaro; Trieste Campo Marzio-Villa Opicina; Divaccia S. Canziano (e)-Bivio di Aurisina; Cervignano-Pontile per Grado; Monfalcone-Porto Rosega; S. Giorgio di Nogaro-Porto Nogaro; Villa Opicina-Opicina Campagna.
	2	Gorizia Montesanto.	Piedicolle-Villa Opicina (e); Prevacina Gradiscutta-Aidussina; Gorizia Centrale-Gorizia Montesanto; Gorizia Centrale-Udine (e); Gorizia Centrale-Monfalcone (e).
	3	Trieste C.M. . .	Trieste Campo Marzio (e)-Pola; Erpelle Cosina-Divaccia S. Canziano (e); Canfanaro-Rovigno d'Istria.

Compartimento o Delegazione	Riparto	Circoscrizione
TRIESTE . .	4 Udine	Udine-Tarvisio Centrale: Tarvisio Centrale-Fusine Laghi; Udine-S. Giorgio di Nogaro (e); Palmanova-Cervignano (e).
	5 Fiume	Divaccia S. Canziano-Postumia Grotte; San Pietro del Carso-Fiume.
GENOVA . . .	1 Genova	Scali marittimi di Genova e stazioni di Genova Sampierdarena e Campasso; linee: Genova P. Principe (e)-Acqui (e); Ovada-Alessandria (e).
	2 Genova	Bivio Bormida (e)-Genova Sampierdarena (e) (Via Busalla e Via Mignanego); Novi Ligure-Novi S. Bovo (Cabina A); Arquata Scrivia-Tortona (e); Genova Cornigliano Campi-Genova Bolzaneto (binario industriale sponda destra del Polcevera).
	3 Genova	Genova P. Principe-La Spezia (e).
	4 Savona.	Genova Sampierdarena (e)-Savona (e)-Ventimiglia.
BOLOGNA . . .	1 Bologna	Bologna-Pistoia (e); Borgo Panigale-Bivio Lavino (e); Bologna-Prato (e); Linea cintura di Bologna e Bivi Battiferro, Santa Viola, S. Vitale e Crocia'i.
	2 Parma.	Bivio S. Viola (e)-Piacenza.
	3 Rimini.	Bivio S. Vitale (e)-Rimini; Rimini Lavezzola; Castelbolognese-Ravenna; Lavezzola-Faenza; Faenza-Ravenna.
	4 Ferrara	Bivio Battiferro (e)-Padova (e); Rovigo-Chioggia; Legnago (e)-Rovigo; Ferrara-Lavezzola (e).
	5 Verona P. N. . .	Bivio S. Viola (e)-Verona (e); Verona (e)-Modena (e); Verona (e)-Legnago; Mantova-Monselice (e); Ostiglia-Grisignano di Zocco (e).
FIRENZE . . .	1 Firenze	Stazioni di Firenze; linee: Firenze-Faenza (e); Pontassieve (e)-Borgo S. Lorenzo; Firenze Rifredi-Pistoia-Lucca (e).
	2 Arezzo	Chiusi Bagni di Chianciano-Firenze Campo di Marte (e).

Compartimento o Delegazione	Riparto	Circoscrizione
FIRENZE . .	3 Siena	Empoli (e)-Siena-Chiusi Bagni di Chianciano (e); Asciano-Montepescali (e).
	4 Pisa.	Sarzana (e)-Tombolo; Tombolo-Pisa-Firenze Le Cascine (e); Pisa Centrale-Pisa Porta Nuova; Carrara Avenza-Carrara Città; Pisa P. Nuova-Lucca-Castelnuovo di Garfagnana; Viareggio-Lucca Pontedera.
	5 La Spezia . . .	La Spezia-Sarzana; Parma (e)-Vezzano; S. Stefano di Magra-Sarzana; Fornovo-Fidenza (e); Aulla-Equi Terme.
	6 Livorno	Stazioni di Livorno; linee: Bivio Calambrone-Grosseto; Colle Salvetti-Livorno; Vada-Pisa Centrale (e); Cecina-Volterra; Campiglia Marittima-Piombino.
ANCONA . . .	1 Ancona	Stazioni di Ancona; linee: Rimini (e)-Portocivitanova; Falconara Marittima - Fabriano; Portocivitanova-Albacina; Fabriano-Urbino.
	2 Pescara	Portocivitanova (e)-Termoli (e); Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno; Giulianova-Teramo; Pescara-Porta Nuova-Sulmona (e).
	3 Foligno	Fabriano (e)-Orte (e); Foligno-Terontola (e); Terni-Sulmona (e).
ROMA	1 Roma	Stazioni di Roma e raccordi; linee: Roma-Mandrione - Albano; Ciampino - Frascati; Ciampino-Velletri.
	2 Roma	Roma Tiburtina (e)-Chiusi Bagni di Chianciano (e); Roma S. Pietro (e)-Viterbo Porta Fiorentina-Attigliano Bomarzo.
	3 Roma	Ciampino (e)-Cassino; Roma Prenestina (e)-Avezzano (e); Avezzano (e)-Roccasecca.
	4 Roma	Roma Mandrione (e)-Formia-Gaeta; Campoleone-Nettuno; Velletri (e) - Terracina; Velletri (e)-Segni (e).
	5 Roma	Roma Trastevere (e)-Grosseto (e); Civitavecchia-Capranica Sutri (e)-Orte (e); Palo-Ladispoli; Pontegalera-Fiumicino; Civitavecchia-Civitavecchia Marittima.
	6 Sulmona	Avezzano-Sulmona; Sulmona-Vairano Caianello.

Compartimento o Delegazione		Riparto	Circoscrizione
NAPOLI	1	Napoli	Napoli Centrale-Napoli S. Giovanni Barra; Bivio Sperone Sud-Napoli Marittima; Napoli Centrale-Bivio Sperone Nord-Aversa-Caserta (e); Via Gianturco-Napoli P. Garibaldi-Villa Literno-Formia (e); Raccordi intorno a Napoli; Villa Literno-S. Marcellino-Gricignano e S. Marcellino-Aversa; Sparanise (e)-Minturno.
	2	Napoli	Bivio Sperone Nord (e)-Cassino (e); S. Severino Rota (e)-Cancello; Castellammare di Stabia-Castellammare Marittima; Napoli S. Giovanni Barra (e)-Nocera Inferiore (e); Torre Annunziata Centrale-Torre Annunziata Marittima; Torre Annunziata Centrale Cancello; Torre Annunziata Centrale-Castellammare di Stabia-Gragnano.
	3	Salerno.	Salerno-Potenza Inferiore (e); Sicignano-Lagonegro; Salerno-Salerno Marittima; Nocera Inferiore-Salerno; Salerno-S. Severino Rota-Avellino (e).
	4	Benevento . . .	Caserta (e)-Benevento-Cervaro (e); Telese Cerreto-Telese Cerreto Bagni; Benevento-Avellino; Avellino - Rocchetta S. Antonio (e); Termoli (e)-Benevento; Campobasso-Carpinone (e).
BARI	1	Foggia.	Termoli-Foggia-Barletta (e); Foggia-Lucera; Foggia-Manfredonia; Cerignola Campagna-Cerignola; Margherita di Savoia Ofantino-Margherita di Savoia.
	2	Foggia.	Foggia (e)-Potenza Inferiore (e); Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle (e); Spinazzola-Barletta (e).
	3	Bari	Barletta-Bari-Lecce; Bari-Gioia del Colle; Barletta-Barletta Marittima; Bari-Bari Marittima; Brindisi-Brindisi Marittima.
	4	Taranto	Potenza Inferiore-Taranto-Brindisi (e); Taranto Gioia del Colle (e); Bellavista-Nasini-Collebasso; Bivio Arsenale-Buffoluto.
REGGIO DI CALABRIA.	1	Sapri	Battipaglia (e)-Paola (e).
	2	Paola	Paola-Nicotera.
	3	Reggio Calabria	Nicotera (e)-Reggio di Calabria Centrale; Reggio di Calabria Centrale-Roccella Jonica (e); Reggio di Calabria Succursale-Reggio di Calabria Marittima.

Compartimento o Delegazione		Riparto	Circoscrizione
REGGIO DI CALABRIA	4	Catanzaro Sala .	Roccella Jonica-Crotone; Catanzaro Marina-S. Eufemia Biforcazione (e).
	5	Cosenza	Crotone (e)-Metaponto (e); Sibari-Cosenza; Castiglione Cosentino-Paola (e).
PALERMO. . .	1	Palermo	Stazioni di Palermo; linee: Palermo-Fiumetorto-Roccapalumba Alia; Fiumetorto-S. Agata di Militello (e); Bivio Trapani-Palermo Marittima; Palermo S. Erasmo-S. Carlo.
	2	Castelvetrano . .	Palermo Lolli (e)-Trapani; Castelvetrano-S. Carlo (e)-Burgio; Castelvetrano-Porto Empedocle (e); Magazzolo-Lercara Bassa (e); Filaga-Palazzo Adriano; S. Ninfa-Salemi.
	3	Caltanissetta . .	Roccapalumba Alia (e)-Dittaino (e); Caltanissetta Xirbi-Licata; Canicattì-Margonia; Aragona Caldare-Roccapalumba Alia (e); Licata-Agrigento Bassa-Agrigento Centrale; Canicattì-Porto Empedocle.
	4	Messina	S. Agata di Militello-Catania Ognina (e); Messina Centrale-Messina Marittima; Villa S. Giovanni (e)-Messina Marittima; Reggio Calabria Marittima (e)-Messina Marittima.
	5	Catania	Catania Ognina - Siracusa (e); Valsavoia-Caltagirone - Dittaino; Bicocca - Dittaino; Motta S. Anastasia - Schettino; Dittaino-Leonforte.
	6	Siracusa	Licata (e) - Siracusa - Siracusa marittima; Noto-Pachino.
CAGLIARI . . .	1	Cagliari	Cagliari-Macomer (e); Decimomannu-Iglesias.
	2	Sassari.	Macomer - Terranova Pausania Marittima (Isola Bianca); Chilivani-Porto Torres.

Ordine di servizio N. 101.

Riassunzione dell'esercizio della linea Genova Bolzaneto - Genova Cornigliano Campi da parte della nostra Amministrazione.

Con decorrenza 25 luglio 1936-XIV è cessato l'appalto, affidato alla Società Anonima Ansaldo, dei servizi dell'esercizio della linea industriale Genova Bolzaneto - Genova Cornigliano Campi di cui l'O. S. n. 176 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 36 dell'8 settembre 1932-X.

Dalla stessa data i servizi suddetti sono stati riassunti dalla nostra Amministrazione, per cui restano abrogate le disposizioni particolari emanate coll'Ordine di Servizio suddetto.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di Servizio N. 102.

Modificazioni alle disposizioni per il servizio con Dirigente Unico.

Il Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 492 in data 4 agosto 1936-XIV ha approvato le seguenti modificazioni agli articoli 11 (comma 3) e 12 (comma 1) delle Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico.

Art. 11. — Comma 1 e 2 invariati.

Comma 3. — Nelle stazioni intermedie, quando non siansi effettuate precedenze, i treni sono licenziati d'iniziativa dei dirigenti locali o dei capitreno all'ora prescritta dall'orario, salvo contraria disposizione del Dirigente Unico, in caso di mancanza del giunto, o contraria disposizione locale della Sezione Movimento.

Il Dirigente Unico deve intervenire, se occorre, per fare anticipare o ritardare la partenza, in relazione alle esigenze della circolazione e del servizio.

Il Dirigente Unico non deve lasciare partire un treno da una stazione se non ha ricevuto dalla stazione dove il treno stesso ha la prima fermata d'orario o prescritta, l'avviso mediante il fonogramma del giunto (art. 12) che il treno precedente è arrivato o transitato completo.

I dirigenti locali od i capitreno dovranno informare, per norma, il Dirigente Unico dei prevedibili ritardi nella partenza dei treni.

Art. 12. — Comma 1. — Il Dirigente Unico deve essere informato delle ore di partenza dalle singole stazioni mediante il fonogramma di partenza e delle ore di arrivo o di transito mediante il fonogramma di giunto o di transitato.

Il fonogramma di partenza (1) ed il fonogramma di giunto o di transitato (2) debbono essere scritti, firmati e trasmessi dal dirigente locale oppure dall'assuntore di tutte le stazioni e per tutti i treni.

Il fonogramma di giunto o di transitato deve essere scritto, firmato e trasmesso solo dopo accertato che il treno è arrivato o transitato completo.

---

(1) Tr . . . . orario oppure ore . . . . (ora effettiva di partenza).

(2) Tr . . . . giunto oppure transitato ore . . . . (ora effettiva di arrivo o di transito).

In tutte le stazioni di fermata il capotreno, prima di licenziare il treno deve prendere visione del giunto del proprio treno trasmesso dall'assuntore e controfirmarlo. Con annotazione nell'orario di servizio o con regolare prescrizione data di volta in volta dal D. U. il capotreno può, per determinate stazioni di fermata, essere esonerato da tale obbligo.

Comma 2 e 3. — Invariati.

Le modificazioni sopra riportate dovranno entrare in vigore dalle ore zero del 1° settembre 1936-XIV.

Le Sezioni Compartimentali provvederanno alla distribuzione del presente ordine di servizio agli agenti interessati, assicurandosi che abbiano preso piena ed esatta conoscenza delle disposizioni in esso contenute.

Chi riceverà l'ordine di servizio dovrà rilasciare ricevuta scritta al proprio superiore immediato, che ne curerà l'invio alla Sezione da cui dipende per la conservazione nella pratica personale dei singoli agenti.

Distribuito agli agenti che sono in possesso delle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico".

Ordine di servizio N. 103.

Apertura all'esercizio del Posto di movimento di Targia.

Il giorno 5 agosto 1936-XIV è stato attivato il posto di movimento di Targia, situato al Km. 302 + 218 della linea Catania Siracusa, fra le stazioni di Priolo Melilli e Siracusa.

Il nuovo posto di movimento è dotato dei seguenti impianti: un fabbricato uffici ubicato alla destra della linea nel senso di marcia dei treni dispari; un fabbricato latrine; un fabbricato alloggi; un binario d'incrocio; doppio segnalamento di protezione e segnalamento di partenza e di libero transito da ambo i lati.

Tutti i segnali sono manovrati elettricamente dall'U.M.; i due scambi sono con manovra a terra, sono assicurati da fermascambi F S. e collegati con i segnali per il libero transito in 2ª linea di corretto tracciato.

Il nuovo posto di movimento è inserito sul circuito telegrafico omnibus N. 82739 (5631).

In conseguenza di quanto sopra, nella "Prefazione generale all'orario generale di servizio" — parte 1ª — edizione febbraio 1936-XIV, alla pagina 21, fra i nomi di Tarcento e Tarquinia, si dovrà inserire in carattere maiuscoletto "TARGIA/P/152".

Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 5, 6, 7, 31 *e, limitatamente al Compartimento di Palermo, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 33, 34, 50, 51 *e* 52.

Ordine di Servizio N. 104.

Chiusura all'esercizio dell'allacciamento della fermata di Lido del Calambrone con la ferrovia elettrica Pisa-Marina di Pisa-Calambrone-Livorno della Società Trazione e Ferrovie Elettriche Toscane (S.T.E.F.E.T.) per il servizio cumulativo viaggiatori.

L'allacciamento della fermata di Lido del Calambrone con la ferrovia elettrica Pisa–Marina di Pisa–Calambrone–Livorno della Società Trazione e Ferrovie Elettriche Toscane (STEFET), attivato il 15 luglio 1934, come da Ordine di Servizio n. 47/1935, è stato demolito.

Di conseguenza è stato soppresso fra le stazioni F. S. (Livorno Centrale e Livorno S. Marco) e quelle della STEFET il servizio cumulativo viaggiatori di cui il citato Ordine di Servizio. Devono quindi intendersi annullate le modificazioni che, in base all'Ordine di Servizio medesimo, erano state apportate alle varie pubblicazioni di servizio.

Ordine di Servizio N. 105.

Ammissione al servizio di corrispondenza del «Raccordo Cagnola» della tramvia Padova-Bagnoli, esercitata dalla Società Veneta.

Dal 17 agosto 1936 il "Raccordo Cagnola" della tramvia Padova–Bagnoli, situato fra le stazioni di Maserà e Cartura, viene ammesso al servizio di corrispondenza limitatamente ai trasporti di merci a carro per conto della Distilleria di Cagnola di proprietà della Società Veneta Zuccheri.

Detto Raccordo dista dalle stazioni di scambio di Padova e Piove di Sacco rispettivamente Km. 19 e Km. 30.

In conseguenza, nel "Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose" (edizione 1° dicembre 1933-XIII) devono essere praticate le seguenti aggiunte:

PARTE I – *Testo*

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali, a pag. 27, riportare nella sede opportuna l'indicazione: /Raccordo Cagnola/427/3//

— nel prospetto a pag. 427 inserire fra Pontelongo e Stra le seguenti indicazioni:

/Raccordo Cagnola/ Padova–Bagnoli /19/30/M (6) /–/–/–/–/ –/–/–/–/ –/–//

riportando in calce al prospetto stesso la nota:

(6) Limitatamente ai trasporti a carro per conto della Distilleria di Cagnola di proprietà della Società Veneta Zuccheri.

PARTE II – *Carte*

— nella Tavola V segnare con cerchietto azzurro, fra le stazioni di Maserà e Cartura, il Raccordo Cagnola.

Nella "Prefazione generale all'orario generale di servizio" — Parte Prima — devono essere inserite alla pagina 34, nella sede opportuna, le seguenti indicazioni:

// Raccordo Cagnola /–/–/M–618//

Ordine di servizio N. 106.

Distanze tassabili da e per la fermata di Villaverla Montecchio.

A partire dal 20 agosto 1936-XIV i trasporti a carro a P. V. da e per la fermata di Villaverla Montecchio, della linea Vicenza-Schio, non saranno più tassati con le norme stabilite dall'avvertenza c) al "Prontuario generale delle distanze", ma in base alla distanza effettiva.

Di conseguenza, nella nota (4) in calce alla pagina 111 della parte prima del "Prontuario generale delle distanze chilometriche", dovrà essere depennata la dicitura che segue le parole "per conto della Società Pietro Trevisan Domeniconi".

Nei prontuari manoscritti delle distanze valevoli per la tassazione dei trasporti merci, in uso presso le stazioni e negli uffici di Controllo, a pag. 62, di contro al nome di Villaverla Montecchio si dovranno depennare le indicazioni relative alla seconda distanza e richiami (1) e (2).

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5 *e* 8.

Circolare N. 25.

Radiazione dal Parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata.

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro serbatoio Mn 918611 della Soc. An. Stabilimenti di Rumianca.

Detto carro dovrà essere cancellato a pag. 242 dell'Elenco dei carri di proprietà privata inscritti nel parco F. S. (Edizione 1930), e quindi considerato come non più ammesso a circolare sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Comunicati:

Riammissione alle gare.

Il Ministero dei lavori pubblici con atto del 6 luglio 1936-XIV, n. 14441 ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato le sottonominate Imprese, che furono escluse con provvedimento dello stesso Ministero in data 30 agosto 1935-XIII, n. 9622, pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 40 del 3 ottobre 1935-XIII:

ARGANINI ing. Olindo da Roma – Via Quattro Fontane n. 149.
CASTALDI ing. Mario da Civitavecchia – Via Bonarroti.
GALLO ing. Michele da Roma – Via Colonna Antonino N. 52.
SCOGNAMIGLIO ing. Vincenzo da Napoli – Via Ventagliere, N. 24.
ZEI Umberto da Viterbo.

Esclusione dalle gare.

Il Ministero delle Finanze con atto del 30 giugno 1936-XIV N. 5953, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta:

Geometra DE SANTIS Oreste di Gioacchino, residente a Roma, via S. Martino della Battaglia N. 11.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 107.

Accettazione spedizioni bagaglio nel Porto di New York, a cura della S. A. Espresso Bagagli, con proseguimento per ferrovia dalle Stazioni Marittime di Genova e Napoli.

Allo scopo di favorire sempre più il movimento dei passeggeri che s'imbarcano per l'Italia, è stato concordato con la Società Anonima Espresso Bagagli di Genova l'istituzione di apposito servizio per l'accettazione dei bagagli al porto d'imbarco, per ora limitatamente a quello di New York.

Tale nuovo servizio che viene ad aggiungersi a quello di cui all'Ordine di Servizio N. 120/1934 pubblicato nel B. U. n. 24 del 14 giugno 1934 e che sarà iniziato con il prossimo 1° settembre. sarà regolato dalle seguenti norme:

La Società Espresso Bagagli a mezzo di un proprio apposito ufficio nel porto di New York provvede alla registrazione dei Bagagli, al momento in cui il viaggiatore li presenta per l'imbarco, direttamente per qualsiasi stazione italiana del continente (escluse quindi la Sicilia, la Sardegna e Zara) appartenente alle Ferrovie dello Stato, purchè abilitata al servizio bagagli.

Per ogni spedizione così accettata, il predetto Ufficio dell'Espresso Bagagli compila un apposito scontrino conforme al modello allegato al presente Ordine di servizio (Allegato 1) ed in triplice copia di cui:

una da consegnarsi al passeggero, a titolo di ricevuta, valevole per il ritiro dei colli presso la stazione italiana destinataria definitiva del trasporto;

una per le Ferrovie dello Stato, da allegarsi a cura delle competenti gestioni bagagli di Genova Marittima o di Napoli Marittima, al momento dell'accettazione da parte loro del trasporto, al relativo foglio di via, e da servire alla stazione di definitiva destinazione per il riconoscimento di chi effettua il ritiro dei colli;

una per la Soc. An. Espresso Bagagli.

Il pagamento del trasporto da parte del passeggero è fatto a New York, all'atto dell'accettazione della spedizione da parte dell'Ufficio della detta Società Espresso Bagagli, in base *alle tariffe a forfait* della Società stessa, contenute nelle unite tabelle A, B, C, D, (vedasi allegati 2, 3, 4, 5 al presente Ordine di Servizio) secondo che si tratti di trasporti da presentarsi alle ferrovie dello Stato nella stazione di Genova Marittima (tabelle A-C) o di Napoli Marittima (tabelle B-D) e da sdoganarsi allo sbarco (tabelle A-B) oppure a destinazione (tabelle C-D).

Allo sbarco nei porti di Genova o di Napoli l'Espresso Bagagli consegnerà le spedizioni accettate come sopra detto, secondo gli istradamenti da seguire, alla competente gestione bagagli dell'una o dell'altra stazione marittima, per l'inoltro a destino, avendo cura di consegnare i colli da sdoganare allo sbarco dopo la visita della Dogana, e quelli da inoltrare in cauzione, prima delle operazioni doganali, ed effettuando il pagamento delle rispettive tasse e spese accessorie in base alle apposite tariffe vigenti in Italia, non essendo estensibili agli Enti ed Amministrazioni interessate il prezzo a forfait percepito dal viaggiatore.

La detta consegna dei colli ai competenti uffici ferroviari dei due Porti sarà effettuata sulla base di appositi elenchi da compilarsi a cura dell'Espres-

so Bagagli per ogni arrivo di nave, in duplice esemplare, *e separatamente per colli sdoganati e colli da inoltrare in cauzione*, corredati dei relativi scontrini.

Uno degli esemplari sarà conservato in atti dalla Gestione F. S. mentre l'altro, debitamente firmato dalla Gestione medesima, verrà restituito alla "Espresso Bagagli" a titolo di ricevuta.

Lo scontrino bagagli mod. Ci. 262 emesso per ogni spedizione resterà in possesso dell'Amministrazione Ferroviaria, per essere allegato, insieme allo speciale scontrino della "Espresso Bagagli" al rispettivo foglio di via e fatto pervenire così alla stazione destinataria.

La consegna dei colli al destinatario dovrà avvenire previo ritiro dello scontrino rilasciato dalla "Espresso Bagagli" a New York.

In caso di smarrimento di tale scontrino da parte del viaggiatore, la consegna dei colli potrà ugualmente effettuarsi in base agli accertamenti previsti dalle Condizioni e Tariffe per i trasporti a bagaglio.

ALLEGATO 1 all'O. S. n. 107 - 1936-XIV

№ ....

Società Anonima

ESPRESSO BAGAGLI

GENOVA - NAPOLI

Nave .... Data ....
Vessel Date

(Biglietto N. ....)
(Ticket

RICEVUTO dal Sig. ....
RECEIVED From M.

la somma di $ ....
the ammount of

Spese spedizione di .... colli bagaglio peso Kg. ....
Fowarding charges for pieces of baggage Wght. .... lbs.

NAPOLI TO ....

in transito doganale
in bond

con visita doganale a NAPOLI
Custom visit a NAPLES

....
Baggage Master

Etichetta di spedizione N.° ....
Transfer Labels

VIA NAPOLI

Vedere importanti avvertenze retro.
See over

AVVERTENZE

Per le spedizioni da effettuarsi in transito doganale, la visita di dogana sarà fatta nella stazione di destino, ove i bagagli verranno senz'altro inoltrati da Napoli. Per le spedizioni con visita doganale nel Porto di sbarco, il passeggero dovrà attendere a Napoli lo sbarco del bagaglio e dopo la visita consegnarlo agli appositi incaricati della Società Espresso Bagagli che ne cureranno sonz'altro l'inoltro.

Il prezzo percepito per il presente trasporto, comprende le tariffe ferroviarie in vigore delle Ferrovie Italiane dello Stato. quali: prezzo del trasporto, corrispettivo per il transito doganale, spese accessorie; nonchè i compensi di spedizione a favore della "Espresso Bagagli", come da dettaglio indicato nelle tabelle prezzi in visione presso g'i Uffici della Italian Line e gli Uffici di bordo.

IMPORTANTE ! — La presente ricevuta dovrà essere esibita alla stazione di destino per il ritiro del bagaglio.

NOTICE

Baggage sent in Bond have opened and inspected by the Italian Customs at the point of destination (final inland). Baggage checked for custom visit at Naples, must be opened and ispecied in passengers presence on the Dock in Naples and will be subsenguently forwarded to inland points by the "Società Espresso Bagagli" (Baggage Express Company).

Through rates indinated herein for baggage checked direct beyond port of arriva'. include all charges and fees up to the R. R. Station of final destination, excepting Customs duty (if any) vouchered by official receipt.

IMPORTANT ! — This receipt be carefully kept and shown before delivery can be made at final destination. - The lass of this receipt may cause delay in delivered.

TABELLE DEI PREZZI

SERVIZIO SPEDIZIONE BAGAGLIO

Tabella prezzi per spedizioni a bagaglio da Genova dirette a località non provviste di doga

PROVINCIA	EFFETTI PERSONALI —							
	fino a Kg. 30				da Kg. 31 a 60			
	$	Lire			$	Lire		
		Nolo F. S.	spese e compensi E. B.	Totale		Nolo F. S.	spese e compensi E. B.	Totale
Alessandria	1.25	5.50	10 —	15.50	1.50	8.50	10 —	18.50
Asti	1.50	7 —	10 —	17 —	1.75	11.50	10 —	21.50
Ancona	2.75	24 —	10 —	34 —	4 —	39 —	10 —	49 —
Arezzo	2.25	18 —	10 —	28 —	3.25	29.50	10 —	39.50
Aosta (via Torino).	2.25	16 —	10 —	26 —	3 —	26.50	10 —	36.50
Ascoli	3 —	26.50	10 —	36.50	4.50	44 —	10 —	54 —
Bologna	2.25	16 —	10 —	26 —	3 —	26 —	10 —	36 —
Brescia (v. Milano)	2 —	14 —	10 —	24 —	2.75	23 —	10 —	33 —
Bergamo	1.75	12 —	10 —	22 —	2.50	20 —	10 —	30 —
Bolzano	2.50	21.50	10 —	31.50	3.75	35 —	10 —	45 —
Belluno	2.75	22 —	10 —	32 —	3.75	36.50	10 —	46.50
Cremona	1.75	11 —	10 —	21 —	2.25	18 —	10 —	28 —
Como	1.75	12 —	10 —	22 —	2.50	20 —	10 —	30 —
Cuneo	1.50	8.50	10 —	18.50	2 —	14 —	10 —	24 —
Firenze	2 —	14 —	10 —	24 —	2.75	23 —	10 —	33 —
Forlì	2.50	19 —	10 —	29 —	3.50	31 —	10 —	41 —
Fiume	3 —	27 —	10 —	37 —	4.50	44.50	10 —	54.50
Genova	1.25	4.50	10 —	14.50	1.25	4.50	10 —	14.50
Gorizia	2.75	24.50	10 —	34.50	4.25	40 —	10 —	50 —
Grosseto	2.25	17 —	10 —	27 —	3.25	28 —	10 —	38 —
Imperia	1.50	7.50	10 —	17.50	1.75	12.50	10 —	22.50
Livorno	1.75	11.50	10 —	21.50	2.25	18.50	10 —	28.50
La Spezia	1.25	6.50	10 —	16.50	1.75	10 —	10 —	20 —
Lucca	1.75	10.50	10 —	20.50	2.25	17 —	10 —	27 —
Milano	1.75	10 —	10 —	20 —	2.25	16 —	10 —	26 —
Modena	2 —	14.50	10 —	24.50	2.75	24 —	10 —	34 —

NOTA — I prezzi ferroviari sono comprensivi della tassa speciale prevista dall'allegato 6°
I prezzi globali stabiliti per ogni provincia valgono per tutte le stazioni ferroviarie
Per le spedizioni composte di più colli devesi calcolare il peso complessivo della spedizione
computa il peso stesso per tanti colli da Kg. 110 e l'eventuale differenza per un collo del

ALLEGATO 2 ALL' O. S. n. 107 — TABELLA A.

DAL PORTO DI NEW YORK

na. – La visita doganale del bagaglio dovrà farsi a cura del passeggero nel Porto di Genova

PREZZO PER UN COLLO DEL PESO:

da Kg. 61 a 90				da Kg. 91 a 110			
$	Lire			$	Lire		
	Nolo F. S.	spese e compenso E. B.	Totale		Nolo F. S.	spese e compenso E. B.	Totale
2 —	14 —	10 —	24 —	2.25	17.50	10 —	27.50
2.25	18 —	10 —	28 —	2.75	23 —	10 —	33 —
6 —	62 —	10 —	72 —	7.75	77.50	10 —	87.50
4.75	47 —	10 —	57 —	5.75	58.50	10 —	68.50
4.25	42.50	10 —	52.50	5.25	53 —	10 —	63 —
6.75	70.50	10 —	80.50	8.25	88 —	10 —	98 —
4.25	42.50	10 —	52.50	5.25	53 —	10 —	63 —
4 —	37 —	10 —	47 —	4.75	46 —	10 —	56 —
3.50	32 —	10 —	42 —	4.25	40 —	10 —	50 —
5.50	56 —	10 —	66 —	6.75	70 —	10 —	80 —
5.75	58 —	10 —	68 —	6.75	72 —	10 —	82 —
3.25	29 —	10 —	39 —	3.75	36 —	10 —	46 —
3.50	32 —	10 —	42 —	4 —	39.50	10 —	49.50
2.75	22.50	10 —	32.50	3.25	28 —	10 —	38 —
4 —	37 —	10 —	47 —	4.75	46 —	10 —	56 —
5 —	49.50	10 —	59.50	6 —	62 —	10 —	72 —
6.75	71 —	10 —	81 —	8.25	88.50	10 —	98.50
1.25	6 —	10 —	16 —	1.50	8 —	10 —	18 —
6.25	64 —	10 —	74 —	7.50	79.50	10 —	89.50
4.50	45 —	10 —	55 —	5.50	56 —	10 —	66 —
2.50	19.50	10 —	29.50	2.75	24.50	10 —	34.50
3.25	29.50	10 —	39.50	4 —	37 —	10 —	47 —
2.25	16 —	10 —	26 —	2.50	20 —	10 —	30 —
3 —	27.50	10 —	37.50	3.75	34 —	10 —	44 —
3 —	25.50	10 —	35.50	3.50	31.50	10 —	41.50
4 —	38.50	10 —	48.50	4.75	47.50	10 —	57.50

art. 45 delle tariffe.

comprese nella stessa Provincia.

ed applicare il prezzo di un collo del peso corrispondente. Se il peso supera i Kg. 110 si rispettivo peso.

PROVINCIA	EFFETTI PERSONALI — fino a Kg. 30				da Kg. 31 a 60			
	$	Lire			$	Lire		
		Nolo F. S.	spese e compensi E. B.	Totale		Nolo F. S.	spese e compensi E. B.	Totale
Mantova	2 —	14 —	10 —	24 —	2,75	23 —	10 —	33 —
Massa	1,50	8 —	10 —	18 —	2 —	13 —	10 —	23 —
Macerata	3 —	25,50	10 —	35,50	4,25	42 —	10 —	52 —
Novara	1,50	9,50	10 —	19,50	2 —	15 —	10 —	25 —
Padova	2,25	18,50	10 —	28,50	3,25	30,50	10 —	40,50
Perugia	2,50	21 —	10 —	31 —	3,75	34 —	10 —	44 —
Pisa	1,75	10,50	10 —	20,50	2,25	17 —	10 —	27 —
Parma	1,75	12,50	10 —	22,50	2,50	20 —	10 —	30 —
Pistoia	1,75	12,50	10 —	22,50	2,50	20,50	10 —	30,50
Piacenza	1,50	9,50	10 —	19,50	2 —	15,50	10 —	25,50
Pola	3,25	28 —	10 —	38 —	4,50	45,50	10 —	55,50
Pavia	1,50	7,50	10 —	17,50	1,75	12,50	10 —	22,50
Pescara	3 —	27 —	10 —	37 —	4,50	44,50	10 —	54,50
Pesaro	2,50	21,50	10 —	31,50	3,75	35,50	10 —	45,50
Roma	2,75	23,50	10 —	33,50	4 —	39 —	10 —	49 —
Reggio Emilia	2 —	13,50	10 —	23,50	2,75	22,50	10 —	32,50
Ravenna	2,50	19,50	10 —	29,50	3,50	32,50	10 —	42,50
Rovigo	2,—	18 —	10 —	28 —	3,25	29,50	10 —	39,50
Rimini	2,50	20,50	10 —	30,50	3,75	34 —	10 —	44 —
Savona	1,25	4,50	10 —	14,50	1,25	5,50	10 —	15,50
Siena	2 —	15,50	10 —	25,50	3 —	25,50	10 —	35,50
Sondrio	2,25	16 —	10 —	26 —	3 —	26 —	10 —	36 —
Torino	1,75	10 —	10 —	20 —	2,25	16,50	10 —	26,50
Trieste	2,75	24,50	10 —	34,50	4,25	40 —	10 —	50 —
Terni	2,75	23 —	10 —	33 —	4 —	38 —	10 —	48 —
Trento	2,50	19,50	10 —	29,50	3,50	32 —	10 —	42 —
Treviso	2,50	20,50	10 —	30,50	3,50	33 —	10 —	43 —
Udine	2,75	23,50	10 —	33,50	4 —	38,50	10 —	48,50
Venezia	2,50	20 —	10 —	30 —	3,50	33 —	10 —	43 —
Verona	2 —	15,50	10 —	25,50	3 —	25,50	10 —	35,50
Vicenza	2,25	18 —	10 —	28 —	3,25	29 —	10 —	39 —
Varese	1,75	12,50	10 —	22,50	2,50	21 —	10 —	31 —
Vercelli	1,50	8,50	10 —	18,50	2 —	14 —	10 —	24 —

Segue: TABELLA A

PREZZO PER UN COLLO DEL PESO:

da Kg. 61 a 90				da Kg. 91 a 110			
$	Lire			$	Lire		
	Nolo F. S.	spese e compenso E. B.	Totale		Nolo F. S.	spese e compenso E. B.	Totale
3,75	36,50	10 —	46,50	4,50	45,50	10 —	55,50
2,50	21 —	10 —	31 —	3 —	26 —	10 —	36 —
6,50	67 —	10 —	77 —	7,75	83,50	10 —	93,50
2,75	24 —	10 —	34 —	3,25	29,50	10 —	39,50
4 75	48,50	10 —	58,50	5,75	60,50	10 —	70 50
5,25	54,50	10 —	64,50	6,50	68 —	10 —	78 —
3 —	27 —	10 —	37 —	3,50	33,50	10 —	43,50
3,50	32 —	10 —	42 —	4,25	40 —	10 —	50 —
3,50	32 50	10 —	42,50	4,25	41 —	10 —	51 —
2,75	24,50	10 —	34,50	3,25	30,50	10 —	40,50
7 —	73 50	10 —	83 50	8,50	91 —	10 —	101 —
2,50	20 —	10 —	30 —	3 —	25 —	10 —	35 —
6,75	71,50	10 —	81,50	8,25	89,50	10 —	99 50
5,50	57 —	10 —	67 —	6 75	71 —	10 —	81 —
6 —	61,50	10 —	71,50	7,25	78 —	10 —	88 —
3,75	35,50	10 —	45 50	4,50	44,50	10 —	54,50
5,25	52 —	10 —	62 —	6,25	64,50	10 —	74,50
4,75	47 —	10 —	57 —	5,75	58,50	10 —	68,50
5 25	54,50	10 —	64 50	6,50	68 —	10 —	78 —
1,50	9 —	10 —	19 —	1,75	11 —	10 —	21 —
4,25	41 —	10 —	51 —	5 —	50 50	10 —	60,50
4 25	41,50	10 —	51,50	5,25	52 —	10 —	62 —
3 —	26,50	10 —	36,50	3,50	32,50	10 —	42,50
6,25	64,50	10 —	74,50	7,50	80 —	10 —	90 —
5,75	60,50	10 —	70,50	7 —	75,50	10 —	85,50
5 —	51 —	10 —	61 —	6 —	63,50	10 —	73,50
5 —	51 —	10 —	61 —	6,25	66 —	10 —	76 —
6 —	61,50	10 —	71 50	7,25	76 50	10 —	86,50
5,25	52,50	10 —	62,50	6,25	65,50	10 —	75,50
4,25	41 —	10 —	51 —	5 —	51 —	10 —	61 —
4 75	46,50	10 —	56,50	5,75	58 —	10 —	68 —
3,50	32,50	10 —	42 50	4,25	41,50	10 —	51,50
2,75	22,50	10 —	32,50	3,25	28 —	10 —	38 —

SERVIZIO SPEDIZIONE BAGAGLIO

Tabella prezzi per spedizione a bagaglio da Napoli

La visita doganale del bagaglio dovrà farsi

PROVINCIA	EFFETTI PERSONALI – fino a Kg. 30				da 31 a 60			
	$	Lire			$	Lire		
		Nolo F. S.	Spese e compensi E. B.	Totale		Nolo F. S	Spese e compensi E. B.	Totale
Ascoli	2,75	22 —	10 —	32 —	3 75	36	10 —	46 —
Ancona	2 75	23 —	10 —	33 —	4 —	38 —	10 —	48 —
Arezzo	2,75	22 50	10 —	32,50	4 —	37 —	10 —	47 -
Aquila	2 25	18 —	10 —	28 —	3,25	29 —	10 —	39 —
Avellino	1,50	7 —	10 -	17 —	1 75	10,50	10 —	20,50
Alessandria	3,50	30,50	10 —	40,50	5 —	49,50	10 —	59,50
Aosta	3.50	32 —	10 —	42 —	5,25	52.50	10 -	62,50
Bologna	3 —	27 -	10 —	37 —	4,50	45 —	10 —	55 —
Bari.	2.25	18 —	10 —	28 —	3,25	29,50	10 —	39,50
Benevento	1 50	7,50	10 —	17.50	1,75	12 —	10 —	22 -
Belluno	3,50	31 —	10 —	41 —	5 —	51 —	10 —	61 —
Bolzano	3,50	31 —	10 —	41 —	5 —	51 —	10 —	61 —
Brescia	3,25	30 —	10 —	40 —	5 —	49.50	10 —	59,50
Catanzaro	2,50	20,50	10 —	30,50	3.50	33,50	10 —	43,50
Cosenza	2.25	18,30	10 —	23,50	3,25	30,50	10 —	40 50
Chieti	2,25	17,50	10 —	27.50	3 25	28,50	10 —	38,50
Campobasso	1.75	12 —	10 —	22 —	2 50	19,50	10 —	29,50
Caserta	1 —	4 —	10 —	14 —	1,25	5,50	10 —	15,50
Como	3,50	31 —	10 —	41 —	5 —	51 —	10 —	61 —
Cremona	3,25	30 —	10 —	40 —	5 —	48,50	10 —	58,50
Cuneo	3,25	30 —	10 —	40 —	5 —	50,50	10 —	60 50
Firenze	3 —	25 —	10 —	35 —	4,25	41 —	10 —	51 —

NOTA — I prezzi ferroviari sono comprensivi della tassa speciale prevista dall'allegato 6°

I prezzi globali stabiliti per ogni provincia valgono per tutte le stazioni ferroviarie

Per le spedizioni composte di più colli devesi calcolare il peso complessivo della spedizione computa il peso stesso per tanti colli da Kg. 110 e l'eventuale differenza per un collo del

ALLEGATO 8 all'O. S. N. n. 107 - TABELLA B.

DAL PORTO DI NEW YORK

Marittima dirette a località non provviste di dogana

a cura del passeggiero nel porto di Napoli.

PREZZO PER UN COLLO DEL PESO:

da Kg. 61 a 90				da Kg. 91 a 110			
$	Lire			$	Lire		
	Nolo F. S.	Spese e compensi E. D.	Totale		Nolo F. S.	Spese e compensi E. B.	Totale
5.25	54 —	10 —	64 —	6.75	72 —	10 —	82 —
6.25	60 —	10 —	70 —	7 —	75 —	10 —	85 —
5.75	58 —	10 —	68 —	6.75	72 —	10 —	82 —
4.75	46 —	10 —	56 —	5.50	57 —	10 —	67 —
2.25	16 —	10 —	26 —	2.50	20 —	10 —	30 —
7.25	78.50	10 —	88.50	9 —	98 —	10 —	108 —
7.75	83.50	10 —	93.50	9.50	104 —	10 —	114 —
6.75	71 —	10 —	81 —	8.25	88.50	10 —	98.50
4.75	46.50	10 —	56.50	5.75	58 —	10 —	68 —
2.25	18.50	10 —	28.50	2.75	23 —	10 —	33 —
7.50	80.50	10 —	90.50	9.25	100.50	10 —	110 50
7.50	81.50	10 —	91.50	9.25	102 —	10 —	112 —
7.50	79 —	10 —	80 —	9 —	98 —	10 —	108 —
5.25	52.50	19 —	62.50	6.25	65.50	10 —	75.50
4.75	48 —	10 —	58 —	5.75	59.50	10 —	69.50
4.50	45 —	10 —	55 —	5.60	56 —	10 —	66 —
3.25	30.50	10 —	40.50	4 —	37.58	10 —	47.50
1.50	8.50	10 —	18.50	1.50	9.50	10 —	19.50
7.50	81 —	10 —	91 —	9.25	101 —	10 —	111 —
7.25	77 —	10 —	87 —	8.75	96 —	10 —	106 —
7.50	81 —	10 —	91 —	9 —	99.50	10 —	109.50
6.25	65 —	10 —	75 —	7.50	81 —	10 —	91 —

art. 45 delle tariffe.

comprese nella stessa Provincia.

ed applicare il prezzo di un collo del peso corrispondente. Se il peso supera i Kg. 110 si rispettivo peso.

PROVINCIA	EFFETTI PERSONALI — fino a Kg. 30				EFFETTI PERSONALI — da 31 a 60			
	$	Lire			$	Lire		
		Nolo F. S.	Spese e compensi E. B.	Totale		Nolo F. S.	Spese e compensi E. B.	Totale
Forlì	3. —	27 —	10 —	37 —	4.50	44 —	10 —	54 —
Foggia	2. —	12.50	10 —	22.50	2 50	20.50	10 —	30.50
Frosinone	1.75	11 —	10 —	21 —	2.25	17.50	10 —	27.50
Ferrara	3.25	28 —	10 —	38 —	4.75	46 —	10 —	56 —
Fiume	3.50	32 —	10 —	42 —	5.25	53 —	10 —	63 —
Genova	3.25	28.50	10 —	38.50	4.75	47 —	10 —	57 —
Grosseto	2 50	21.50	10 —	31.50	3.75	34.50	10 —	44.50
Gorizia	3.50	31 —	10 —	41 —	5.25	52 —	10 —	62 —
Imperia	3.25	30 —	10 —	40 —	5 —	50 —	10 —	60 —
Livorno	3 —	25 —	10 —	35 —	4.25	41 —	10 —	51 —
Lucca	3 —	26 —	10 —	36 —	4.25	42.50	10 —	52.50
Lecce	2.50	21.50	10 —	31.50	3.75	36 —	10 —	46 —
La Spezia	3 —	27 —	10 —	37 —	4.50	44 50	10 —	54.50
Littoria	1.75	10.50	10 —	20.50	2.25	16.50	10 —	26.50
Macerata	2.75	22.50	10 —	32.50	4 —	37 —	10 —	47 —
Matera	2.25	18 —	10 —	28 —	3.25	30 —	10 —	40 —
Mantova	3.25	29 —	10 —	39 —	4.75	47.50	10 —	57.50
Massa	3 —	26 —	10 —	36 —	4.50	43 —	10 —	53 —
Milano	3.25	30 —	10 —	40 —	5 —	50 —	10 —	60 —
Novara	3.25	30.50	10 —	40.59	5 —	50 —	10 —	60 —
Perugia	2.50	21 —	10 —	31 —	3.75	35 —	10 —	45 —
Pisa	3 —	25.50	10 —	35.50	4.25	42 —	10 —	52 —
Pistoia	3 —	26 —	10 —	36 —	4.25	42.50	10 —	52.50
Pescara	2.25	18 —	10 —	28 —	3.25	29.50	10 —	39.50
Pesaro	3 —	24.50	10 —	34.50	4.25	40.50	10 —	50 50
Potenza	1.75	11 —	10 —	21 —	2.25	18 —	10 —	28 —
Padova	3.25	29 —	10 —	39 —	4.75	48 —	10 —	58 —
Parma	3.25	28.50	10 —	38.50	4.75	47 —	10 —	57 —
Pavia	3.25	30 —	10 —	40 —	5 —	49.50	10 —	59.50

Segue: TABELLA B.

PREZZO PER UN COLLO DEL PESO:

da Kg. 61 a 90				da Kg. 91 a 110			
$	Lire			$	Lire		
	Nolo F. S.	Spese e compensi E. B.	Totale		Nolo F. S.	Spese e compensi E. B.	Totale
6.75	70 —	10 —	80 —	8 —	87 —	10 —	47 —
3.50	32 —	10 —	42 —	4.25	40 —	10 —	50 —
3.25	38 —	10 —	38 —	3.75	34.50	10 —	44.50
7 —	73.50	10 —	83.50	8.50	91.50	10 —	101.50
7.75	84 —	10 —	94 —	9.50	105	10 —	115 —
7 —	75 —	10 —	85 —	8.75	94 —	10 —	104 —
5.25	54.50	19 —	64.50	6.50	68 —	10 —	78 —
7.75	82 —	10 —	22 —	9.50	103 —	10 —	113 —
7.50	79 —	10 —	89 —	9 —	99 —	10 —	109 —
6.25	65 —	10 —	75 —	7.50	81 —	10 —	91 —
6.50	68 —	10 —	78 —	7.75	84.50	10 —	94.50
5.50	56.50	10 —	66.50	6.75	70.50	10 —	80.50
6.75	71 —	15 —	81 —	8.25	88.50	10 —	98.50
3 —	26.50	10 —	36.50	3.50	32.50	10 —	42.50
5.75	59 —	10 —	69 —	7 —	74 —	10 —	84 —
4.75	48 —	10 —	58 —	5.75	60 —	10 —	70 —
7.25	76 —	10 —	86 —	8.75	94.50	10 —	104.50
6.50	69 —	10 —	79 —	8 —	86 —	10 —	96 —
7.50	79 —	10 —	89 —	9 —	99 —	10 —	109 —
7.50	80 —	10 —	90 —	9.25	100 —	10 —	110 —
5.50	56 —	10 —	66 —	6.75	70 —	10 —	80 —
6.25	66.50	10 —	76.50	7.75	82.50	10 —	92.50
6.50	67.40	10 —	77.50	7.75	84 —	10 —	94 —
4.75	46.50	10 —	56.50	5.75	58 —	10 —	68 —
6.25	64.50	10 —	74.50	7.50	80.50	10 —	90.50
3.25	28 —	10 —	38 —	3.75	35 —	10 —	45 —
7.25	77 —	10 —	87 —	8.75	95.50	10 —	105.50
7 —	75 —	10 —	85 —	8.75	94 —	10 —	104 —
7.50	79 —	10 —	89 —	9 —	99 —	10 —	109 —

PROVINCIA	EFFETTI PERSONALI —							
	fino a Kg. 30				da 31 a 60			
	$	Lire			$	Lire		
		Nolo F. S.	Spese e compensi E. B.	Totale		Nolo F. S.	Spese e compensi E. B.	Totale
Piacenza	3.25	29.50	10 —	39.50	5 —	49 —	10 —	59 —
Pola	3.50	32 —	10 —	42 —	5.25	53 —	10 —	63 —
Roma	2 —	13.50	10 —	23.50	2.75	22 —	10 —	32 —
Reggio Calabria ...	2.75	23 —	10 —	33 —	4 —	38 —	10 —	48 —
Rieti	2.50	19.50	10 —	29.50	3.50	32 —	10 —	42 —
Rimini	3 —	25.50	10 —	35.50	4.25	42 —	10 —	52 —
Reggio Emilia	3.25	28 —	10 —	38 —	4.75	46 —	10 —	56 —
Rovigo	3.25	28 —	10 —	38 —	4.75	46.50	10 —	56.50
Salerno	1.25	4.50	10 —	14.50	1.50	7.50	10 —	17.50
Siena	2.75	23 —	10 —	33 —	4 —	38 —	10 —	48 —
Savona	3.25	29 —	10 —	39 —	4.75	48 —	10 —	58 —
Sondrio	3.50	31.50	10 —	41.50	5 —	51.50	10 —	61.50
Taranto	2.25	17 —	10 —	27 —	3.25	28.50	10 —	38.50
Terni	2.25	17.50	10 —	27.50	3.25	29.50	10 —	39.50
Teramo	2.50	20.50	10 —	30.50	3.75	34 —	10 —	44 —
Torino	3.25	30 —	10 —	40 —	5 —	50 —	10 —	60 —
Trento	3.25	30 —	10 —	40 —	5 —	50 —	10 —	60 —
Treviso	3.25	29.50	10 —	39.50	5 —	49 —	10 —	59 —
Trieste	3.50	31 —	10 —	41 —	5 —	51 —	10 —	61 —
Udine	3.50	31 —	10 —	41 —	5 —	41 —	10 —	61 —
Viterbo	2.25	17.50	10 —	27.50	3.25	28.50	10 —	38.50
Varese	3.50	31 —	10 —	41 —	5 —	51 —	10 —	61 —
Venezia	3.25	30 —	10 —	40 —	5 —	49 —	10 —	59 —
Vercelli	3.25	30 —	10 —	40 —	5 —	49.50	10 —	59.50
Verona	3.25	29 —	10 —	39 —	4.75	47.50	10 —	57.50
Vicenza	3.25	29.50	10 —	39.50	5 —	49 —	10 —	59 —

Segue: TABELLA B.

PREZZO PER UN COLLO DEL PESO:

da Kg. 61 a 90				da Kg. 91 a 110			
$	Lire			$	Lire		
	Nolo F. S.	Spese e compensi E. B.	Totale		Nolo F. S.	Spese e compensi E. B.	Totale
7.25	77.50	10 —	87.56	8.75	96.50	10 —	106.50
7.75	81 50	10 —	94.50	9.75	106 —	10 —	116 —
3.75	34 —	10 —	44 —	4.25	42.50	10 —	52.50
6 —	61 —	10 —	71 —	7.25	76 —	10 —	86 —
5 —	51.50	10 —	61.50	6.25	64 —	10 —	74 —
6.50	67 —	10 —	77 —	7.75	83.50	10 —	93.50
7 —	74 —	10 —	84 —	8.50	92 50	10 —	102.50
7 —	74.50	10 —	84 50	8.50	93.50	10 —	103.50
1.75	11.50	10 —	21 50	2 —	14.50	10 —	24.50
5.75	60 —	10 —	70 —	7 —	75.50	10 —	85 50
7.25	77 —	10 —	87 —	8.75	96 —	10 —	106 —
4.75	83 —	10 —	93 —	9.50	103 —	10 —	113 —
4.50	45 50	18 —	55.50	5.50	57 —	10 —	67 —
4.75	47 —	10 —	57 —	5.75	58 —	10 —	68 —
5.25	54.50	10 —	64.50	6 50	68 —	10 —	78 —
7.50	80 —	10 —	90 —	9.25	100.50	10 —	110.50
7.50	79 —	10 —	89 —	9 —	99 —	10 —	109 —
7.25	78.50	10 —	88.50	9 —	98 —	10 —	108 —
7 75	82 —	10 —	92 —	9.25	102 —	10 —	112 —
7.50	81.50	10 —	91.50	9.25	102 —	10 —	112 —
4.50	45.50	10 —	55.50	5.50	56.50	10 —	66.50
7.50	81 —	10 —	91 —	9.25	102 —	10 —	112 —
7.25	78 —	10 —	88 —	9 —	97.50	10 —	107.50
7.50	79.50	10 —	89.50	9 —	99.50	10 —	109.50
7.25	76 —	10 —	86 —	8 75	95 —	10 —	105 —
7.25	77.50	10 —	87.50	9 —	97 —	10 —	107 —

SERVIZIO SPEDIZIONI BAGAGLI

Tabella prezzi per spedizioni a bagaglio da Genova Ponte dei

La visita doganale del bagaglio dovrà farsi a cura del passeggiero

DESTINAZIONI	EFFETTI PERSONALI -									
	fino a Kg. 30					da Kg. 31 a 60				
	$	Lire				$	Lire			
		Nolo F. S.	spese acces. e corrispettivi	spese e comp. E. B.	Totale		Nolo F. S.	spese acces. e corrispettivi	spese e comp. E. B.	Totale
Ancona	3.75	24 —	12.50	10 —	46.50	5 —	39 —	12.50	10 —	61.50
Aosta (via Torino).	3.25	16 —	12.50	10 —	38 50	4 —	26.50	12.50	10 —	49 —
Arona	2.75	11 —	12.50	10 —	33.50	3.25	18 —	12.50	10 —	40.50
Abbazia	4 —	26 50	12.50	10 —	49 —	5.50	44 —	12.50	10 —	66 50
Bologna	3.25	16 —	12.50	10 —	38.50	4 —	26 —	12.50	10 —	48.50
Bolzano	3.75	21.50	12.50	10 —	44 —	4.75	35 —	12.50	10 —	57.50
Como	2 75	12 —	12.50	10 —	34.50	3.50	20 —	12.50	10 —	42.50
Civitavecchia	3.50	21 —	12.50	10 —	43.50	4.75	35 —	12.50	10 —	57.50
Firenze	3 —	14 —	12.50	10 —	36.50	3.75	23 —	12.50	10 —	45.50
Fiume	4 —	27 —	12.50	10 —	49.50	5.50	45 —	12.50	10 —	67.50
Fortezza	3.75	23 —	12.50	10 —	45.50	5 —	37.50	12.50	10 —	60 —
Gorizia	4 —	21.50	12.50	10 —	47 —	5 25	40 —	12.50	10 —	62.50
Imperia	2 50	7 50	12.50	10 —	30 —	3 —	12.50	12.50	10 —	35 —
Livorno	2 75	11 —	12.50	10 —	33.50	3.50	18.50	12 50	10 —	41 —
La Spezia	2.50	6.50	12.50	10 —	29 —	2.75	10.50	12.50	10 —	33 —
Luino	3 —	12.50	12.50	10 —	35 —	3.50	20.50	12 50	10 —	43 —
Milano	2.75	10 —	12.50	10 —	32.50	3.25	16 —	12.50	10 —	38.50
Merano	3.75	22.50	12.50	0 —	45 —	5 —	37 —	12.50	10 —	59.50
Novara	2.75	9.50	12.50	10 —	32 —	3 —	15 —	12 50	10 —	37.50
Pola	5.75	28 —	12.50	10 —	50.50	5.75	45.50	12.50	10 —	65 —

NOTA — *Applicazione dei prezzi per le spedizioni composte di più colli*:

Calcolare il peso complessivo della spedizione ed applicare il prezzo per un collo del da Kg. 110 e l'eventuale differenza per un collo del rispettivo peso.

Dal forfait applicabile ad ogni collo successivo al primo, dedurre la spesa di cauzione

I prezzi ferroviari sono comprensivi della tassa speciale prevista dall'allegato 6 art. 15

ALLEGATO 4 ALL'O. S. n. 107 - TABELLA C.

DAL PORTO DI NEW YORK

Mille in transito doganale per località provviste di dogana

nelle località di destinazione indicata nella seguente tabella

PREZZO PER UN COLLO DEL PESO:

da Kg. 61 a 90					da Kg. 91 a 100				
	Lire					Lire			
$	Nolo F. S.	spese acces. e corrispettivi	spese e comp. E. B.	Totale	$	Nolo F. S.	spese acces. e corrispettive	spese e comp. E. B.	Totale
7 —	62 —	12.50	10 —	84.50	8.25	77.50	12.50	10 —	100 —
5.50	42.50	12.50	10 —	65 —	6.25	53 —	12.50	10 —	75.50
4.25	29 —	12.50	10 —	51.50	4.75	36 —	12.50	10 —	58.50
7.75	70 —	12.50	10 —	92.50	9.25	87.50	12.50	10 —	110 —
5.50	42.50	12.50	10 —	65 —	6.25	53 —	12.50	10 —	75.50
6.50	56 —	12.50	10 —	78.50	7.75	70 —	12.50	10 —	92.50
4.50	32 —	12.50	10 —	54.50	5.25	39.50	12.50	10 —	62 —
6.50	56 —	12.50	10 —	78.50	7.75	69.50	12.50	10 —	92 —
5 —	37 —	12.50	10 —	59.50	5.75	46 —	12.50	10 —	68.50
7.75	71 —	12.50	10 —	93.50	9.25	88.50	12.50	10 —	111 —
6.75	60 —	12.50	10 —	82.50	8 —	75 —	12.50	10 —	97.50
7.25	64 —	12.50	10 —	86.50	8.50	79.50	12.50	10 —	102 —
3.50	19.50	12.50	10 —	42 —	4 —	24.50	12.50	10 —	47 —
4.25	29.50	12.50	10 —	52 —	5 —	37 —	12.50	10 —	59.50
3.25	16 —	12.50	10 —	38.50	3.50	20 —	12.50	10 —	42.50
4.50	33 —	12.50	10 —	55.50	5.25	41 —	12.50	10 —	63.50
4 —	25 —	12.50	10 —	47.50	4.50	31.50	12.50	10 —	54 —
6.75	59 —	12.50	10 —	81.50	8 —	73.50	12.50	10 —	96 —
3.75	24 —	12.50	10 —	46.50	4.25	29.50	12.50	10 —	52 —
8 —	73 —	12.50	10 —	95.50	9.50	91 —	12.50	10 —	113.50

peso corrispondente. Se il peso supera i Kg. 110 computare il peso stesso per tanti colli

doganale e corrispettivo ferroviario in ragione di *dollari uno per ogni forfait.*
delle tariffe.

DESTINAZIONI	EFFETTI PERSONALI									
	fino a Kg. 30					da Kg. 31 a 60				
	$	Lire				$	Lire			
		Nolo F. S.	spese acces. e corrispettivi	spese e comp. E. B.	Totale		Nolo F. S.	spese acces. e corrispettivi	spese e comp. E. B.	Totale
Pescara	4 —	27 —	12.50	10 —	49.50	5.50	44.50	12.50	10 —	67 —
Pesaro	3.75	21.50	12.50	10 —	44 —	4.75	35.50	12.50	10 —	58 —
Postumia	4 —	26 —	12.50	10 —	48.50	5.50	43 —	12.50	10 —	65.50
Roma	4.75	23.50	12.50	10 —	46 —	5 —	39 —	12.50	10 —	61.50
Ravenna	3.50	19.50	12.50	10 —	42 —	4.50	32.50	12.50	10 —	55 —
Rimini	3.50	20.50	12.50	10 —	43 —	4.75	34 —	12.50	10 —	56.50
Savona	2.25	24.50	12.50	10 —	27 —	2.25	5.50	12.50	10 —	28 —
S. Remo	2.50	9 —	12.50	10 —	31.50	3 —	14.50	12.50	10 —	37 —
S. Margherita Lig.	2.25	4.50	12.50	10 —	27 —	2.25	4.50	12.50	10 —	27 —
Sinigallia	3.75	22.50	12.50	10 —	45 —	5 —	37.50	12.50	10 —	60 —
Torino	2.75	10 —	12.50	10 —	32.50	3.25	16.50	12.50	10 —	39 —
Trieste	4 —	24.50	12.50	10 —	47 —	5.25	40 —	12.50	10 —	62.50
Trento	3.50	19.50	12.50	10 —	42 —	4.50	32 —	12.50	10 —	54.50
Tarvisio	4 —	25.50	12.50	10 —	48 —	5.25	42 —	12.50	10 —	64.50
Tirano	3.25	17 —	12.50	10 —	39.50	4.25	28 —	12.50	10 —	50.50
Udine	3.75	23.50	12.50	10 —	46 —	5 —	39 —	12.50	10 —	61.50
Venezia	3.50	20 —	12.50	10 —	42.50	4.50	33 —	12.50	10 —	55.50
Verona	3 —	15 —	12.50	10 —	37.50	4 —	25.50	12.50	10 —	48 —
Ventimiglia	2.75	9.50	12.50	10 —	32 —	3.25	15.50	12.50	10 —	38 —
Viareggio	2.75	9.50	12.50	10 —	32 —	3 —	15 —	12.50	10 —	37.50

Segue: **Tabella C**

PREZZO PER UN COLLO DEL PESO:

da Kg. 61 a 90					da Kg. 91 a 100				
	Lire					Lire			
$	Nolo F. S.	spese acces. e corrispettivi	spese e comp. E. B.	Totale	$	Nolo F. S.	spese acces. e corrispettive	spese e comp. E. B.	Totale
7.75	71.50	12.50	10 —	94 —	9.25	80.50	12.50	10 —	112 —
6.50	57 —	12.50	10 —	79.50	7.75	71 —	12.50	10 —	93.50
7.50	68.50	12,50	10 —	91 —	9 —	85 —	12.50	10 —	107.50
7 —	62.50	12.50	10 —	85 —	8.25	78 —	12.50	10 —	100.50
6.25	52 —	12.50	10 —	74.50	7.25	64 50	12.50	10 —	87 —
6.50	54 50	12.50	10 —	77 —	7.50	68 —	12.50	10 —	90.50
2.50	9 —	12 50	10 —	31.50	2.75	11 —	12.50	10 —	33.50
3.75	23 —	12.50	10 —	45.50	4.25	28.50	12.50	10 —	51 —
2.25	6 —	12,52	10 —	28.50	2.50	8 —	12.50	10 —	30 50
6.75	60 —	12.50	10 —	82.50	8 —	75 —	12.50	10 —	97.50
4 —	26 50	12.50	10 —	49 —	4.50	32.50	12.50	10 —	55 —
7.25	64.50	12.50	10 —	87 —	8.50	80 —	12.50	10 —	102.50
6 —	51 —	12.50	10 —	73 —	7.25	63 25	12.50	10 —	86 —
7.50	67 —	12.50	10 —	89.50	8.75	83.50	12.50	10 —	106 —
5.50	45 —	12.50	10 —	67.50	6.50	56 —	12.50	10 —	78.50
7 —	61.50	12.50	10 —	84 —	8.25	76.50	12.50	10 —	99 —
6.25	52.50	12.50	10 —	75 —	7.25	65.50	12.50	10 —	88 —
5.25	41 —	12.50	10 —	63.50	6 —	51 —	12 50	10 —	73.50
4 —	25 —	12.50	10 —	47.50	4.50	31 —	12.50	10 —	53.50
3.75	24 —	12.50	10 —	46.50	4.25	30 —	12.50	10 —	52.50

SERVIZIO SPEDIZIONI BAGAGLI

Tabella prezzi per spedizioni a bagaglio da Napoli Marit

La visita doganale del bagaglio dovrà farsi a cura del passeggiero

DESTINAZIONI	EFFETTI PERSONALI —									
	fino a Kg. 30					da Kg. 31 a 60				
	$	Lire				$	Lire			
		Nolo F. S.	spese acces. e corrispettivi	spese comp. E. B.	Totale		Nolo F. S.	spese acces. e corrispettivi	spese comp. E. B.	Totale
Ancona	3.75	23 —	12.50	10 —	45.50	5 —	38 —	12.50	10 —	60.50
Abbazia	4.50	32 —	12.50	10 —	54.50	6.25	52.50	12.50	10 —	75 —
Arona	4.50	31 —	12 50	10 —	53.50	6 —	51 —	12.50	10 —	73.50
Aosta	1.50	32 —	12.50	10 —	54.50	6·25	52.50	12.50	10 —	75 —
Bologna	4 —	27 —	12.50	10 —	49.50	5.50	45 —	12·50	10 —	67.50
Bari	3 25	18 —	12 50	10 —	40.50	4.25	29.50	12.50	10 —	52 —
Barletta	3.25	15.50	12.50	10 —	38 —	4 —	25 —	12 50	10 —	47 50
Bisceglie	3.25	16.50	12 50	10 —	39 —	4 —	27 —	12.50	10 —	49.50
Brindisi	3.50	20 —	12.50	10 —	42.50	4.75	33.50	12.50	10 —	56 —
Bolzano	4.50	31 —	12.50	10 —	53.50	6 —	51 —	12.50	10 —	73.50
Castellammare St...	2.25	4.50	12.50	10 —	27 —	2 25	4.50	12 50	10 —	27 —
Civitavecchia	3.25	16.50	12.50	10 —	39 —	4.25	27.50	12 50	10 —	50 —
Catanzaro Marina..	3.50	20.50	12.50	10 —	48 —	4.75	33.50	12.50	10 —	56 —
Crotone	3.75	22 —	12.50	10 —	44.50	5 —	37 —	12 50	10 —	59.50
Como	4.50	31 —	12.50	10 —	53.50	6 —	51 —	12.50	10 —	73.50
Domodossola	4.50	31.50	12.50	10 —	54 —	6 —	51 —	12.50	10 —	73.50
Firenze	4 —	25 —	12.50	10 —	47.50	5.25	41 —	12 50	10 —	63.50
Formia	2.50	6.50	12.50	10 —	29 —	2.75	10.50	12.50	10 —	33 —
Fiume	4 50	32 —	12.50	10 —	54 50	6.25	53 —	12.50	10 —	75 50
Fortezza	4.50	31 —	12.50	10 —	53.50	6.25	52 —	12 50	10 —	71.50
Genova	4.25	28 50	12 50	10 —	51 —	5.75	47 —	12.50	10 —	69.50
Gallipoli	3.75	24 —	12.50	10 —	46.50	5 —	39 —	12.50	10 —	61.50
Gaeta	2.50	7 —	12.50	10 —	29.50	2.75	11.50	12.50	10 —	34 —

NOTA — *Applicazione dei prezzi per le spedizioni composte di più colli:*

Calcolare il peso complessivo della spedizione ed applicare il prezzo per un collo del da Kg. 110 e l'eventuale differenza per un collo del rispettivo peso.

Dal forfait applicabile ad ogni collo successivo al primo, dedurre la spesa di cauzione

I prezzi ferroviari sono comprensivi della tassa speciale prevista dall'allegato 6 art. 45

Allegato all' O. S. n. 107 — Tabella D

DAL PORTO DI NEW YORK

tima in transito doganale per località provviste di dogana

nelle località di destinazione indicate nella seguente tabella

PREZZO PER UN COLLO DEL PESO:

da Kg. 61 a 90					da Kg. 91 a 110				
$	Lire				$	Lire			
	Nolo F. S.	spese acces. e corrispettivi	spese e comp. E. B.	Totale		Nolo F. S.	spese acces. e corrispettivi	spese e comp. E. B.	Totale
6,75	60 —	12.50	10 —	82,50	8 —	75 —	12.50	10 —	97,50
8,75	84 —	12,50	10 —	106,50	10,50	105 —	12,50	10 —	127 50
8,50	81 —	12,50	10 —	103,50	10,25	102 —	12,50	10 —	124,50
8,75	83,50	12,50	10 —	106 —	10,50	104 —	12,50	10 —	126,50
7,75	71 —	12,50	10 —	93,50	9,25	88,50	12,50	10 —	111 —
5 75	46,50	12,50	10 —	68 —	6 75	58 —	12,50	10 —	80,50
5,25	40 —	12,50	10 —	62,50	6 —	50 —	12,50	10 —	72,50
5,50	43 —	12,50	10 —	65,50	6,25	53 —	12 50	10 —	75,50
6 25	53 —	12 50	10 —	75,50	7,50	66,50	12,50	10 —	89 —
8,75	81,50	12,50	10 —	104 —	10,25	102 —	12,50	10 —	124,50
2,50	7,50	12 50	10 —	30 —	2,50	9 —	12 50	10 —	31,50
5,50	43,50	12,50	10 —	66 —	6,50	54,50	12,50	10 —	77 —
6,25	52,50	12,50	10 —	75 —	7,25	65,50	12,50	10 —	88 —
6,75	58 —	12,50	10 —	80,50	7,75	72 —	12,50	10 —	94,50
8,50	81 —	12,50	10 —	103,50	10 25	101 —	12,50	10 —	123,50
8,75	82 —	12,50	10 —	104,50	10,25	103 —	12,50	10 —	124,50
7,25	65 —	12,50	10 —	87,50	8,50	81 —	12,50	10 —	103,50
3,25	16,50	12,50	10 —	30 —	3,50	21 —	12 50	10 —	43,50
8,75	84 —	12,50	10 —	106,50	10,50	105 —	12,50	10 —	127,50
8 75	82 —	12,50	10 —	104,50	10,50	103 —	12,50	10 —	125 50
8 —	75 —	12,50	10 —	97 50	9,75	94 —	12 50	10 —	116,50
7 —	63 —	12,50	10 —	85,50	8,25	78 —	12,50	10 —	100,50
3,25	18 —	12 50	10 —	40,50	3,75	22 50	12,50	10 —	45 —

peso corrispondente. Se il peso supera i Kg. 110 computare il peso stesso per tanti colli

doganale e corrispettivo ferroviario in ragione di *dollari uno per ogni forfait.*
delle tariffe.

DESTINAZIONI	EFFETTI PERSONALI –									
	fino a Kg. 30					da Kg. 31 a 60				
	$	Lire				$	Lire			
		Nolo F. S.	spese acces. e corrispettivi	spese e comp. E. B.	Totale		Nolo F. S.	spese acces. e corrispettivi	spese e comp. E. B.	Totale
Gorizia	4.50	31 —	12.50	10 —	53.50	6.25	52 —	12.50	10 —	74.50
Imperia	4.25	30 —	12.50	10 —	52.50	6 —	50 —	12.50	10 —	72.50
Livorno	4 —	25 —	12.50	10 —	47.50	5.25	41 —	12.50	10 —	63.50
La Spezia	4 —	27 —	12.50	10 —	49.50	5.50	44.50	12.50	10 —	67 —
Luino	4.50	31 —	12.50	10 —	53.50	6 —	51 —	12.50	10 —	73.50
Manfredonia	3 —	14 —	12.50	10 —	36.50	3.75	23 —	12.50	10 —	45.50
Molfetta	3.25	16.50	12.50	10 —	39 —	4.25	27.50	12.50	10 —	50 —
Monopoli	3.50	19.50	12.50	10 —	42 —	4.50	31.50	12.50	10 —	54 —
Merano	4.50	31 —	12.50	10 —	54 —	6 —	51 —	12.50	10 —	73.50
Milano	4.25	30 —	12.50	10 —	52.50	6 —	50 —	12.50	10 —	72.50
Novara	4.50	30.50	12.50	10 —	53 —	6 —	50 —	12.50	10 —	72.50
Ortona a Mare	3.50	18.50	12.50	10 —	41 —	4.25	30 —	12.50	10 —	52.50
Pescara	3.25	17.50	12.50	10 —	40 —	4.25	29 —	12.50	10 —	51.50
Pesaro	4 —	24.50	12.50	10 —	47 —	5.25	40.50	12.50	10 —	63 —
Paola	3.25	15.50	12.50	10 —	38 —	4 —	26 —	12.50	10 —	48.50
Pizzo Calabro	3.50	19 —	12.50	10 —	41.50	4.50	31.50	12.50	10 —	54 —
Pola	4.50	32 —	12.50	10 —	54.50	6.25	53 —	12.50	10 —	75.50
Postumia	4.50	31.50	12.50	10 —	54 —	6.25	52 —	12.50	10 —	74.50
Roma	3 —	13.50	12.50	10 —	36 —	3.75	22 —	12.50	10 —	44.50
Reggio Calabria	3.75	23 —	12.50	10 —	45.50	5 —	38 —	12.50	10 —	60.50
Rimini	4 —	25.50	12.50	10 —	48 —	[illegible].25	42 —	12.50	10 —	64.50
Rodi Garganico	3.25	17.50	12.50	10 —	40 —	4.25	29 —	12.50	10 —	51.50
Salerno	2.25	4.50	12.50	10 —	27 —	2.50	7.50	12.50	10 —	30 —
Sinigallia	3.75	23.50	12.50	10 —	46 —	5 —	38.50	12.50	10 —	61 —
S. Margherita Lig.	4.25	27.50	12.50	10 —	50 —	5.75	46 —	12.50	10 —	68.50
S. Remo	4.25	30 —	12.50	10 —	52.50	6 —	49.50	12.50	10 —	72 —
Savona	4.25	29 —	12.50	10 —	51.50	5.75	48 —	12.50	10 —	70.50
Taranto	3.25	17 —	12.50	10 —	39.50	4.25	28.50	12.50	10 —	51 —
Torre Annunziata	2.25	4.50	12.50	10 —	27 —	2.25	4.50	12.50	10 —	27 —
Trani	3.25	16 —	12.50	10 —	38.50	4 —	26 —	12.50	10 —	48.50

Segue: **Tabella D.**

PREZZO PER UN COLLO DEL PESO:

da Kg. 61 a 90					da Kg. 91 a 110				
$	Lire				$	Lire			
	Nolo F. S.	spese acces. e corrispettivi	spese e comp. E. B.	Totale		Nolo F. S.	spese acces. e corrispettivi	spese e comp. E. B.	Totale
8,75	82 —	12,50	10 —	104.50	10,50	103 —	12,50	10 —	125,50
8,50	79 —	12.50	10 —	101.50	10 —	99 —	12 50	10 —	121,50
7,25	65 —	12,50	10 —	87,50	8,50	81 —	12,50	10 —	103,50
7,75	71 —	12.50	10 —	93,50	9.25	88,50	12,50	10 —	111 —
8,75	82 —	12,50	10 —	104.50	10.25	102 —	12.50	10 —	124.50
4.75	36 —	12 50	10 —	58,50	5.75	45.50	12,50	10 —	68 —
5,50	43 —	12,50	10 —	65,50	6,50	54,50	12,50	10 —	77 —
6 —	50 —	12.50	10 —	72.50	7 —	63 —	12.50	10 —	85,50
8,75	82 —	12,50	10 —	104,50	10,25	102 —	12,50	10 —	124,50
8,50	79 —	12,50	10 —	101,50	10 —	99 —	12,50	10 —	121,50
8,50	80 —	12.50	10 —	102,50	10,25	100 —	12,50	10 —	122,50
5,75	47,50	12.50	10 —	70 —	6,75	60 —	12,50	10 —	82,50
5.75	46 —	12,50	10 —	68,50	6,75	58 —	12 50	10 —	80,50
7,25	64,50	12,50	10 —	87 —	8,50	80.50	12,50	10 —	103 —
5.25	41 —	12,50	10 —	63 —	6,25	51,50	12,50	10 —	74 —
6 —	50 —	12,50	10 —	72,50	7 —	62,50	12,50	10 —	85 —
9 —	84.50	12,50	10 —	107 —	10,75	106 —	12,50	10 —	128,50
8,75	83 —	12,50	10 —	106 —	10,50	104 —	12,50	10 —	126,50
4.75	34 —	12,50	10 —	56,50	5,50	42,50	12,50	10 —	65 —
7 —	61 —	12,50	10 —	83,50	8,25	76 —	12,50	10 —	98,50
7.50	67 —	12,50	10 —	89,50	8,75	83,50	12,50	10 —	106 —
5,75	46,50	12,50	10 —	69 —	6,75	58 —	12,50	10 —	80,50
2.75	11,50	12.50	10 —	34 —	3 —	14,50	12,52	10 —	37 —
7 —	61,50	12,40	10 —	84 —	8,25	77 —	12,50	10 —	99,50
8 —	73 —	12,50	10 —	95,50	9,50	91,50	12,50	10 —	114 —
8,50	79,50	12 50	10 —	102 —	10 —	99 —	12,50	10 —	121,50
8,25	77 —	12,50	10 —	99,50	9 75	96 —	12,50	10 —	118,50
5,75	45 50	12,50	10 —	68 —	6,50	57 —	12,50	10 —	79,50
2,50	6,50	12,50	10 —	29 —	2,50	8 —	12,50	10 —	30,50
5,25	42 —	12,50	10 —	64 —	6 25	52 —	12 50	10 —	74,50

DESTINAZIONI	EFFETTI PERSONALI									
	fino a Kg. 30					da Kg. 31 a 60				
	$	Lire				$	Lire			
		Nolo F. S.	spese acces. e corrispettivi	spese e comp. E. B.	Totale		Nolo F. S.	spese acces. e corrispettivi	spese e comp. E. B.	Tota
Tarvisio	4.50	31.50	12.50	10 —	54 —	6.25	52 —	12.50	10 —	74.
Tirano	4.50	32.50	12.50	10 —	55 —	5.50	54 —	12.50	10 —	66.
Torino	4.25	30 —	12.50	10 —	52.50	6 —	50 —	12.50	10 —	72.
Trento	4.25	30 —	12.50	10 —	52.50	6 —	50 —	12.50	10 —	72.
Trieste	4.50	31 —	12.50	10 —	53.50	6 —	51 —	12.50	10 —	73.
Udine	4.50	31 —	12.50	10 —	53.50	6 —	51 —	12.50	10 —	73
Viareggio	4 —	25.50	12.50	10 —	48 —	5.50	42.50	12.50	10 —	65
Venezia	4.25	30 —	12.50	10 —	52.50	6 —	49 —	12.50	10 —	71
Ventimiglia	4.25	30 —	12.50	10 —	52.50	6 —	50 —	12.50	10 —	72.
Verona	4.25	29 —	12.50	10 —	51.50	5.75	47.50	12.50	10 —	70

***Segue*: Tabella D.**

PREZZO PER UN COLLO DEL PESO:

da Kg. 61 a 90					da Kg. 91 a 110				
$	Lire				$	Lire			
	Nolo F. S.	spese acces. e corrispettivi	spese e comp. E. B.	Totale		Nolo F. S.	spese acces. e corrispettivi	spese e comp. E. B.	Totale
8.75	83 —	12.50	10 —	105.50	10.50	104 —	12.50	10 —	126.50
9 —	86.50	12.50	10 —	109 —	10.75	108 —	12.50	10 —	130.50
8.50	80 —	12.50	10 —	102.50	10.25	100.50	12.50	10 —	123 —
8.50	79 —	12.50	10 —	101.50	10 —	99 —	12.50	10 —	121.50
8.75	82 —	12.50	10 —	104.50	10.25	102 —	12.50	10 —	124 50
8.75	81.50	12.50	10 —	104 —	10.25	102 —	12.50	19 —	124.50
7.50	67 —	12.50	10 —	89.50	9 —	84.50	12.50	10 —	107 —
8.25	75 —	12.50	10 —	100.50	10 —	97 50	12.50	10 —	120 —
8 50	80 —	12.50	10 —	102.50	10.25	100 —	12 50	10 —	122.50
8.25	76 —	12.50	10 —	98.50	9.75	95 —	12.50	10 —	117 —

Ordine di servizio N. 108.

Attivazione del sistema di esercizio con dirigente centrale sulle linee Conegliano-Susegana-Montebelluna-Padova e Vicenza-Treviso.

Alle ore 12 del 31 agosto 1936-XIV sarà attivato sulla linea Conegliano-Susegana-Montebelluna-Padova e sulla linea Vicenza-Castelfranco-Treviso, il sistema di esercizio con Dirigente Centrale regolato dalle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale" di cui l'ordine di servizio N. 36/1931 e successive modificazioni (O.S. 118/1935-XIII).

L'Ufficio del D. C. è situato al pianterreno del F. V. della stazione di Castelfranco, ed a mezzo del telefono selettivo corrispondente con i seguenti posti:

LINEA CONEGLIANO-SUSEGANA-MONTEBELLUNA-PADOVA

Conegliano.
Susegana Dirigenti Movimento.
Susegana Bivio Piave.
Nervesa
Volpago.
Montebelluna Bivio Feltrina.
Montebelluna Dirigenti.
Montebelluna Bivio S. Gaetano.
Fanzolo.
Castelfranco V. Dirigenti Movimento.
Castelfranco V. Reparto Movimento (ascolto).
Camposampiero.
S. Giorgio delle Pertiche.
Campodarsego.
Vigodarzere.
Bivio Altichiero.
Padova Campo Marte.
Padova Centrale Cabina A.
Padova Centrale Deposito Locomotive.
Padova Centrale Dirigenti Movimento.
Padova Centrale Deposito Pers. Viagg.

LINEA VICENZA - CASTELFRANCO V. - TREVISO

Vicenza.
Doppio Bivio Bacchiglione.
Lisiera.
S. Piero in Gu.
Carmignano di Brenta.
Fontaniva.
Cittadella.
S. Martino di Mupari.
Castelfranco Veneto Dirig. Mov.
Castelfranco Veneto C. Riparto Mov. (ascolto).
Albaredo.
Istrana.
Paese.
Treviso Porta Cavour.
Treviso C. Dirig. Mov.
Treviso C. Dep. Personale Viagg.
Treviso Depos. Locom.

Col sistema dell'esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e devono essere osservati i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale" e successive varianti.

La sorveglianza tecnica dell'esercizio con Dirigente Centrale sulle linee suindicate, sarà esercitata dalla Sezione Movimento di Venezia direttamente od a mezzo dei Capi Riparto Movimento 2°, 3° e 4° ciascuno per la tratta di linea della propria giurisdizione. La sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'ufficio sarà invece esercitata dal Capo del 3° Riparto Movimento di Castelfranco Veneto.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 *del Compartimento di Venezia.*

Ordine di Servizio N. 109.

Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sulla linea Margherita di Savoia Ofantino-Margherita di Savoia.

Dalle ore 0 del 27-8-1936-XIV sarà attivato sulla linea Margherita di Savoia Ofantino-Margherita di Savoia il sistema di esercizio con "Dirigente Unico".

Il servizio di Dirigente Unico sarà disimpegnato dal dirigente locale di Margherita di Savoia Ofantino il cui Ufficio, nei rispetti della linea Margherita di Savoia Ofantino-Margherita di Savoia, deve considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo Reparto Movimento.

Il Dirigente locale di Margherita di Savoia Ofantino è collegato a mezzo telefono comune a chiamate convenzionali con i seguenti impianti:

Garetta Km. 1+799
Margherita di Savoia

Conseguentemente la stazione di Margherita di Savoia Ofantino continuerà ad essere retta da dirigente il movimento, la stazione di Margherita di Savoia sarà invece normalmente retta da assuntore o da agente di ruolo non autorizzato al movimento.

L'esercizio della linea predetta è regolato dalle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico" edizione 1935-XIII di cui l'Ordine di servizio n. 22 del 5 marzo 1936-XIV, e dalle Norme particolari di cui la circolare gialla n. M. 11/1/38. G. del 10 luglio 1935-XIII nonchè dall'ordine di servizio n. 212. 1935-XIV.

Conservano però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti, le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette "Disposizioni per l'esercizio con Dirigente Unico" ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 *e* 37 *del Compartimento di Bari.*

Ordine di servizio N. 110.

Cambiamento di nome della stazione di Ponte Galera.

La stazione di Ponte Galera, della linea Pisa-Roma, ha assunto la nuova denominazione di *Ponte Galeria.*

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed alle agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di agosto corr. anno, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Ponte Galeria".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo suddetto.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 111.

Importazione delle patate da semina - Campagna agraria 1936-1937.

Nella prima parte del Bollettino Ufficiale n. 33 del 13 agosto 1936-XIV è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 29 luglio 1936, col quale, in deroga al vigente divieto d'importazione di patate dall'estero, viene consentita l'importazione nel Regno, per la campagna agraria 1936-1937, di centocinquantamila quintali di patate destinate esclusivamente per uso di semina.

Si richiama l'attenzione delle stazioni e degli Uffici interessati sulle norme stesse.

Ordine di servizio N. 112.

Introiti in conto Monopolio carboni.

Le disposizioni di cui al terz'ultimo comma dell' O.S. 161/1935 non sono applicabili alle vendite effettuate dal Monopolio Carboni.

Comunicato:

Esclusione dalle gare.

Il Ministero dei Lavori Pubblici con atto del 13 luglio 1936-XIV, N. 12724 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'appaltatore D'Aronco Girolamo fu Giovanni Battista con sede in Udine, Via Duodo n. 24.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale 32/1936, O.S. 96, a pag. 194, l'ultimo capoverso deve intendersi così modificato: . . . . . esporre nella sede opportuna, alla pagina 16, "*Mercatello* (1) LB/N/125" scrivendo in carattere corsivo il nome di Mercatello che dovrà inserirsi anche nella nota (1) a pag. 23.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 113.

Circoscrizione dei Riparti Lavori del 2° Gruppo della Sezione Lavori di Torino.

(Vedi Ordini di Servizio N. 65-1933 e N. 170-1935).

A decorrere dal 15 settembre 1936-XIV, la circoscrizione dei sottoindicati Riparti Lavori del Secondo Gruppo della Sezione Lavori di Torino viene stabilita come segue:

SEZIONE	N.	Denominazione	Sede	CIRCOSCRIZIONE
		2° Gruppo di Riparti (Sede del Capo Gruppo - TORINO		
		(Omissis)		
Torino . . .	8°	Pinerolo	Torino	Bivio Sangone (e) - Trofarello (i); Trofarello (e) - Chieri (i); B. Sangone (e) - Pinerolo (i); Pinerolo (e) - Torre Pellice (i); Bricherasio (e) - Barge (i); Airasca (e) - Cavallermaggiore (e); Moretta (e) - Saluzzo (e).
Id.	9°	Saluzzo	Id.	Cuneo (e) - Saluzzo (i); Busca (e) - Dronero (i); Savigliano (e) - Saluzzo (e); Carmagnola (e) - Cuneo (e).
Id.	10°	Bra	Id.	Trofarello (e) - Carmagnola (i); Carrù (e) - Bra (e) - Carmagnola (e); Castagnola (e) - Bra (i). - Cavallermaggiore (e).
Id.	11°	Mondovì	Id.	Ceva (e) - Carrù (i); Fossano (e) - Mondovì (e) - Ceva (e); Cuneo (e) - Mondovì (i) - Mondovì Breo Asse F. V. Bastia (e) - Mondovì Breo (Asse F. V.).
Id.	12°	Cuneo	Id.	Cuneo (i) - Confine francese Nord. Ventimiglia (e) - Confine francese Sud; Tratto dall'Asse F. V. di Cuneo alla ps. lato Trofarello.

Ordine di Servizio N. 114.

Proseguimento dei treni viaggiatori della Ferrovia Suzzara-Ferrara sul tratto Suzzara-Mantova.

A partire dal giorno 1° settembre 1936-XIV le automotrici FIAT (littorine) adibite al servizio viaggiatori sulla ferrovia Suzzara-Ferrara, verranno ammesse a proseguire sul tratto Suzzara-Mantova delle Ferrovie dello Stato. Il servizio si effettuerà con transito giornaliero di n. 3 coppie di treni in andata e n. 3 in ritorno.

La normale composizione dei treni considerati "accelerati", è di una automotrice FIAT a due carrelli.

Nei treni in parola, che sul tratto Suzzara-Mantova sono effettuati per conto delle Ferrovie dello Stato, sono ammessi tutti i viaggiatori muniti di biglietti sia di corsa semplice, sia di andata e ritorno, a tariffa intera e a tariffa ridotta tanto in servizio cumulativo con la Ferrovia Suzzara-Ferrara quanto in servizio interno, comprendenti nell'itinerario tutto o parte del tratto Suzzara-Mantova.

Per la circolazione di tali treni sul tratto Suzzara-Mantova valgono i regolamenti, le prescrizioni e le norme vigenti sulle Ferrovie dello Stato, cui il personale della ferrovia secondaria dovrà uniformarsi; esso sarà quindi considerato a tutti gli effetti giuridici come personale delle Ferrovie dello Stato.

Viaggiatori. — Nulla è innovato per quanto riguarda il servizio cumulativo viaggiatori tra stazioni della Suzzara-Ferrara e stazioni della Suzzara-Mantova. Sul percorso Suzzara-Mantova saranno da applicarsi i prezzi di III classe con tutte le riduzioni in vigore sul percorso stesso.

Per i viaggi con littorine che venissero in seguito classificate dirette è dovuto il supplemento del 15 % sui prezzi suindicati, relativi a tale categoria di treni.

Controlleria ed esazioni suppletive. — Alla controlleria fra Ferrara e Mantova provvederà, di massima, ciascuna Amministrazione per il proprio percorso, ma le regolarizzazioni potranno comprendere anche percorsi interessanti in tutto od in parte i tratti Ferrara-Suzzara e Suzzara-Mantova.

Il personale di controlleria della ferrovia Suzzara-Ferrara potrà scortare i detti treni anche sul tratto Suzzara-Mantova ed in mancanza di controllori delle FF. SS. dovrà, all'occorrenza, effettuare esazioni suppletive interessanti anche il tratto anzidetto.

Per le esazioni suppletive il personale della ferrovia Suzzara-Ferrara si servirà dei biglietti Mod. Ci-204 simili a quelli in uso sulle F. S., ma contraddistinti colla dicitura "Ferrovia Suzzara-Ferrara" e da una striscia rossa longitudinale.

I viaggiatori provenienti da stazioni della linea Suzzara-Ferrara diretti oltre Mantova od oltre Poggio Rusco verso Bologna o verso Verona e oltre Suzzara verso Modena, verranno regolarizzati dal personale della Ferrovia Suzzara-Ferrara per il solo percorso della detta Ferrovia e consegnati per la regolarizzazione del percorso ulteriore al personale delle F. S. alle rispettive stazioni di transito.

Il personale di controlleria delle F. S. oltre i viaggi interessanti il tratto Suzzara-Ferrara potrà effettuare regolarizzazioni riguardanti anche il percorso della ferrovia Suzzaa-Ferrara.

Se la regolarizzazione interessa le due Amministrazioni (F. S. e Ferrovia Suzzara-Ferrara) le tasse e le eventuali penalità dovranno essere sta-

bilite separatamente in base alle tariffe in vigore per ciascuna Amministrazione ed esposte pure separatamente sui biglietti Mod. Ci-204. La sopratassa per la esazione suppletiva, nella misura prevista dal par. 10 del l'art. 8 delle Tariffe e Condizioni per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato (10 % dell'importo dovuto da ciascun viaggiatore, col minimo di L. 1 ed il massimo di L. 10), dovrà esigersi una sola volta anche nel caso che la esazione suppletiva interessi i percorsi delle due Amministrazioni, e sarà da attribuirsi all'Amministrazione dalla quale dipende l'agente che ha effettuato l'esazione.

Nel caso però che l'esazione riguardi soltanto il percorso dell'una o soltanto il percorso dell'altra delle due Amministrazioni, la sopratassa spetterà all'Amministrazione cui si riferisce il percorso stesso.

Per agevolare il computo delle tasse e sopratasse dovute per esazioni suppletive il personale dei treni potrà servirsi dei prezzi risultanti dagli allegati A, B e C al presente Ordine di Servizio, indicanti per ciascuna Amministrazione i prezzi per i trasporti dei viaggiatori e dei bagagli.

Bagagli. — La registrazione dei trasporti a bagaglio è ammessa con le stesse disposizioni e limitazioni previste per il servizio viaggiatori.

Le tariffe applicabili sono quelle in vigore per ciascuna Amministrazione e per le regolarizzazioni riguardanti i trasporti dei bagagli-presso sono pure da osservarsi le stesse norme stabilite pei trasporti delle persone.

Norme contabili

Il versamento degli introiti per esazioni suppletive effettuate dal personale della Ferrovia Suzzara-Ferrara verrà eseguito alla biglietteria di Ferrara, e l'accreditamento delle quote dovute per tali esazioni alle Ferrovie dello Stato, al netto dei premi spettanti al personale che ha accertata l'irregolarità, sarà fatto coi conti mensili della Secondaria che verranno trasmessi al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze.

La liquidazione di tali premi verrà fatta nella misura e con le modalità stabilite per gli agenti delle Ferrovie dello Stato (art. 66 delle "Disposizioni sulle competenze accessorie" R. D. L. 7 aprile 1935, n. 405).

I biglietti Mod. Ci-204 emessi dai controllori delle F. S. per esazioni effettuate sui treni della Ferrovia Suzzara-Ferrara dovranno essere elencati su distinte mod. Ci-204 separate da intestarsi in modo appariscente colla dicitura "Linea Ferrara-Mantova" e nella colonna 22 "Corrispondenti eventuali" dovrà essere esposta, quando del caso, la quota relativa al percorso Suzzara-Ferrara, e ciò per facilitare la ripartizione dei prodotti in sede di controllo.

Il versamento degli importi di tali distinte dovrà essere fatto nel modo d'uso presso la stazione di Mantova che dovrà contrassegnare con asterisco (*) sul mod. Ci-211 le distinte stesse. Coi conti mensili delle F. S. oltre all'accreditamento alla Ferrovia Suzzara-Ferrara degli importi ad essa dovuti per biglietti a serie fissa e facoltativi e per trasporti di bagagli a tariffa intera e ridotta verrà eseguito anche quello delle quote relative alle esazioni suppletive effettuate dagli agenti delle F. S. per il percorso della linea Ferrara-Suzzara.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 *e* 15.

ALLEGATO A ALL'O. S. N. 114-1936-XIV

Prezzi dei biglietti a tariffa intera da servire per il computo delle tasse e delle sopratasse dovute per regolarizzazioni di viaggio per le sottoindicate relazioni.

Percorrenze da	a (o viceversa)	Km.	Tariffa N. 9 Classe 3ª	Tariffa N. 5 Ragazzi Classe 3ª
Motteggiana . .	Suzzara	4	1.30	1 —
Borgoforte . . .	»	7	1.90	1.30
Romanore . . .	»	8	2 —	1.40
Mantova	»	19	4.50	2.50

Percorrenze da	a (o viceversa)	Km.	Tariffa ordinaria Adulti Classe 3ª	Tariffa ordinaria Ragazzi Classe 3ª
Suzzara	Bondeno	65	11.40	5.70
»	Felonica Po	54	9.70	4.90
»	Ferrara	82	14.40	7.20
»	Magnacavallo	41	7.60	3.80
»	Pegognaga	9	2.10	1.10
»	Poggio Rusco	35	6.60	3.30
»	Porotto	77	13.60	6.80
»	Quistello	23	4.60	2.30
»	S. Benedetto Po	16	3.20	1.60
»	S. Rocco Mantovano . . .	26	5.10	2.60
»	Schivenoglia	30	5.60	2.80
»	Sermide.	49	9.10	4.60
»	Stellata Ficarolo	60	10.70	5.40
»	Vallazza C. Po	45	8.20	4.10
»	Vigarano P.	73	12.90	6.50

Prezzi da computarsi per i trasporti dei bagagli a tariffa ordinaria ed a tariffa ridotta per le relazioni sottoindicate

STAZIONI	Transito di allacciam. con la Rete dello Stato	Chilometri	CLASSE I (cose di uso personale e domestico e campionari spediti a seguito del viaggiatore) — Prezzi fatti comprendenti l'aumento percentuale e l'arrotondamento finale — Spedizioni di chilogrammi 10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Prezzi per tonnellata, divisibili di 10 in 10 Kg. comprendenti l'aumento percentuale (Da usare per la tassazione di spedizioni di peso superiore ai 100 Kg. (1)	CLASSE II — Prezzi fatti comprendenti l'aumento percentuale e l'arrotondamento finale: una bicicletta usata o un cane	un gatto o una scimmia	una motocicletta usata senza carrozzino	una motocicletta usata con carrozzino	Prezzi per tonnellata comprendenti l'aumento percentuale — (Da usarsi per la tassazione di più d'un animale o di una macchina (1) (2)	Altre cose ammesse alla spedizione a bagaglio — Prezzi fatti comprendenti l'aumento percentuale e l'arrotondamento finale — Spedizione di chilogrammi 10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Prezzi per tonnellate divisibili di 10 in 10 Kg. comprendenti l'aumento percentuale — (Da usare per la tassazione delle spedizioni di peso superiore ai 100 Kg.) (1)	TARIFFA RIDOTTA — Concessioni speciali	TARIFFA RIDOTTA — Regolamento trasporti militari
Motteggiana. . . .	Suzzara	4	4.10	4.10	4.10	4 10	4.10	4.10	4 10	4.10	4.10	4.10	8.00	2.10	4.10	4 10	4.10	16.00	4.10	4 10	4.10	4 10	4.10	4 10	4.10	4 10	4.10	4.10	16.00	Si applicano i prezzi controindicati con le riduzioni percentuali stabilite dalle Condizioni particolari di ciascuna concessione, risultanti dal volume «Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose, edizione 1-1-1935»	Si applicano i prezzi risultanti dall'Allegato N. 2 al Regolamento Trasporti Militari sulle Ferrovie dello Stato, Parte II, trasporti delle cose, edizione 15-5-1934, con l'aumento del 400%.
Borgoforte	Id.	7	4.10	4.10	4.10	4.10	4 10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	14.00	2 10	4 10	4 10	4.10	28.00	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4 10	4.10	4.10	4.10	4.10	28.00		
Romanore	Id.	8	4.10	4 10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	16.00	2 10	4.10	4.10	4.10	32.00	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	32.00		
Mantova	Id.	19	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4 10	4.10	38.00	2.10	4.10	4.70	5.20	76.00	4.10	4.10	4.10	4 10	4.10	4.70	5.50	6.20	7.00	7.70	76.00		

1) Ai prezzi risultanti dall'applicazione delle basi suindicate dovrà essere aggiunta la tassa fissa di centesimi 5 per spedizione. - L'importo così ottenuto deve essere arrotondato a norma dell'Art. 67 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose.

2) Per le spedizioni di più cose tassabili in base al peso fisso sono stabiliti:
- cani gatti o scimmie: per ogni capo . . . . . Kg. 20
- biciclette usate: per macchina . . . . » 20
- motociclette usate senza carrozzino: per macchina » 60
- motociclette usate con carrozzino: per macchina. » 80

Tasse minime per trasporti a tariffa ordinaria e concessionale. . .
- per le biciclette usate e per i cani. L. 2.10
- per le altre cose spedite a bagaglio » 4.10

Tassa minima per trasporti in base al Regolamento Trasporti Militari L. 2.80.

STAZIONI	Transito di allacciam. con la Rete dello Stato	Chilometri	CLASSE I (cose di uso personale e domestico e campionari spediti a seguito del viaggiatore) — Prezzi fatti comprendenti l'aumento percentuale e l'arrotondamento finale — Spedizioni di chilogrammi 10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Prezzi per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg. comprendenti l'aumento percentuale Da usare per la tassazione di spedizioni di peso superiore ai 100 Kg. (1)	CLASSE II — Prezzi fatti comprendenti l'aumento percentuale e l'arrotondamento finale: una bicicletta usata o un cane	un gatto o una scimmia	una motocicletta usata senza carrozzino	una motocicletta usata con carrozzino	Prezzi per tonnellata comprendenti l'aumento percentuale — (Da usarsi per la tassazione di più d'un animale o di una macchina) (1) (2)	Altre cose ammesse alla spedizione a bagaglio — Prezzi fatti comprendenti l'aumento percentuale e l'arrotondamento finale — Spedizioni di chilogrammi 10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Prezzi per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg. comprendenti l'aumento percentuale — (Da usare per la tassazione delle spedizioni di peso superiore ai 100 Kg.) (1)	TARIFFA RIDOTTA — Concessioni speciali	TARIFFA RIDOTTA — Regolamento trasporti militari
Bondeno	Suzzara	65	4.00	4.00	4.00	5.20	6.50	7.80	9.10	10.40	1.70	13.00	130.00	5.20	5.20	15.60	21.00	260.00	4.00	5.20	7.80	10 40	13.00	15.60	18 20	21.00	23.50	26.00	260.00	Si applicano i prezzi controindicati con le riduzioni percentuali stabilite dalle Condizioni particolari di ciascuna concessione, risultanti, dal volume «Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose — edizione 1-1-1935».	Si applicano i prezzi risultanti dall'Allegato N. 2 al Regolamento Trasporti Militari sulle Ferrovie dello Stato, Parte II, trasporti delle cose, edizione 15-5-1934, con l'aumento del 400%.
Felonica Po . .	Id.	54	4.00	4 00	4.00	4.40	5.40	6.50	7.60	8.70	9.80	10.80	108.00	4.40	4.40	13.00	17.30	216.00	4.00	4.40	6.50	8.70	10.80	13.00	15.20	17.30	19.50	22.00	216 00		
Ferrara	Id.	82	4.00	4.00	5.00	6 60	8.20	9.90	11 50	13.20	14.80	16.40	164.00	6.60	6.60	19.70	26.50	328.00	4.00	6 60	9.90	13.20	16.40	19.70	23.00	26.50	30.00	33 00	328.00		
Magnacavallo . . .	Id.	41	4.00	4.00	4.00	4.00	4.10	5.00	5.80	6.60	7.40	8.20	82.00	3.30	4.00	9.90	13.20	164.00	4.00	4.00	5 00	6.60	8.20	9.90	11.50	13.20	14.80	16.40	164.00		
Pegognaga	Id	9	4.00	4.00	4.00	4 00	4.00	4 00	4.00	4.00	4.00	4.00	18.00	2.00	4 00	4.00	4.00	36.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4 00	4.00	4.00	4.00	4.00	36 00		
Poggio Rusco . . .	Id.	35	4.00	4.00	4.00	4.00	4 00	4.20	4.90	5.60	6.30	7.00	70 00	2.80	4.00	8.40	11.20	140.00	4.00	4.00	4.20	5.00	7.00	8.40	9.80	11.20	12.60	14.00	140.00		
Porotto	Id	77	4.00	4.00	4.70	6.20	7.70	9.30	10.80	12 40	13.90	15.40	154.00	6.20	6.20	18.50	25.00	308.00	4.00	6.20	9.30	12.40	15.40	18.50	22.00	25.00	28.00	31.00	308.00		
Quistello	Id	23	4.00	4.00	4.00	4.00	4 00	4.00	4.00	4.00	4.20	4 60	46.00	2 00	4.00	5.60	7.40	92.00	4.00	4.00	4 00	4.00	4.60	5 60	6.50	7.40	8.30	9.20	92.00		
S. Benedetto Po . .	Id.	16	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	32.00	2.00	4.00	4.00	5 20	64.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4 00	4.00	4.50	5.20	5.80	6.40	64.00		
S. Rocco Mantovano	Id.	26	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.20	4.70	5.20	52.00	2.10	4.00	6.30	8.40	104.00	4.00	4.00	4.00	4.20	5.20	6.30	7.30	8.40	9.40	10.40	104.00		
Schivenoglia . .	Id.	30	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.20	4.80	5 40	6.00	60.00	2.40	4.00	7.20	9.60	120.00	4.00	4 00	4.00	4.80	6.00	7.20	8.40	9.60	10.80	12.00	120.00		
Sermide	Id	49	4.00	4 00	4.00	4.00	4.90	5.90	6.90	7.90	8.90	9.80	98.00	4.00	4.00	11.80	15 70	196.—	4.00	4.00	5.90	7.90	9.80	11.80	13.80	15.70	17.70	19.60	196.00		
Stellata Ficarolo . .	Id.	60	4.00	4.00	4 00	4.80	6.00	7.20	8.40	9.60	10 80	12.00	120.00	4.80	4.80	14 40	19.20	240 00	4.00	4.80	7.20	9.60	12.00	14.40	16.80	19.20	22.00	24.00	240.00		
Vallazza Carbonara Po	Id.	45	4.00	4.00	4.00	4.00	4.50	5.40	6.30	7.20	8.10	9.00	90.00	3.60	4.00	10.80	14.40	180.00	4.00	4 00	5.40	7.20	9.00	10.80	12.60	14.40	16.20	18 00	180.00		
Vigarano Pieve . .	Id.	73	4.00	4.00	4.40	5.90	7.30	8.80	10.30	11 70	13.20	14.60	146.00	5.90	5.90	17.60	23.50	292.00	4.00	5.90	8.80	11 70	14.60	17.60	20.50	23.50	26.50	29.50	292.00		

(1) Il prezzo risultante dall'applicazione delle basi suindicate deve essere arrotondato a norma dell'art. 67 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose, senza l'aggiunta della tassa fissa di centesimi cinque per spedizione.

(2) Per le spedizioni di più cose tassabili in base al peso fisso sono stabiliti
- cani, gatti, e scimmie per ogni capo . . . . . . Kg. 20.
- biciclette usate: per macchina. . . . . » 20.
- motociclette usate senza carrozzino: per macchina . » 60.
- motociclette usate con carrozzino: per macchina . . » 80.

Tasse minime per trasporti a tariffa ordinaria e concessionale. . . . . . .
- per le biciclette usate e per i cani L. 2.00.
- per le altre cose spedite a bagaglio 4.00.

Tassa minima per i trasporti in base al Regolamento Trasporti Militari L. 2.80.

ALLEGATO B. ALL'O. S. N. 114-1936-XIV

Prezzi da riscuotersi per trasporti viaggiatori a tariffa ridotta in base alle Concessioni speciali ed al Regolamento per i trasporti militari per le sottoindicate relazioni.

PERCORRENZE da	a o viceversa	Km.	Tariffa N. 3 Ridotta 30 %	Tariffa N. 5 Ridotta 50 %	Tariffa N. 7 Ridotta 70 %
			Classe 3ª	Classe 3ª	Classe 3ª
Motteggiana . .	Suzzara	4	1.20	1 —	0.80
Borgoforte . . .	»	7	1.60	1.30	1 —
Romanore . . .	»	8	1.70	1.40	1.10
Mantova	»	19	3.30	2.50	1.80

PERCORRENZE da	a o viceversa	Km.	Tariffa ridotta del 30 %	Metà prezzo a tariffa ordinaria differenziale	Tariffa ridotta del 70 %
			Classe 3ª	Classe 3ª	Classe 3ª
Suzzara	Bondeno	65	8 —	5.70	3.40
»	Felonica Po. . . .	54	6.80	4.90	2.90
»	Ferrara	92	10.10	7.20	4.30
»	Magnacavallo . . .	41	5.30	3.80	2.30
»	Pegognaga	9	1.50	1.10	0.60
»	Poggio Rusco	35	4.60	3.30	2 —
»	Porotto	77	9.50	6.80	4.10
»	Quistello.	23	3.20	2.30	1.40
»	S. Benedetto Po . .	16	2.20	1.60	1 —
»	S. Rocco Mantovano	26	3.60	2.60	1.50
»	Schivenoglia. . . .	30	3.90	2.80	1.70
»	Sermide.	49	6.40	4.60	2.70
»	Stellata Ficarolo . .	60	7.50	5.40	3.20
»	Vallazza C. Po. . .	45	5.70	4.10	2.50
»	Vigarano P.	73	9 —	6.50	3.90

Ordine di servizio N. 115.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Paola-Vibo Valentia della linea Battipaglia-Reggio Calabria Centrale.

Alle ore 12 del 7 settembre 1936-XIV sarà attivato sul tratto Paola-Vibo Valentia della linea Battipaglia-Reggio Calabria Centrale il sistema di esercizio con Dirigente Centrale regolato dalle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale di cui l'Ordine di Servizio N. 36/1931-XI e successive modificazioni (O. S. N. 118/1935-XIII).

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato al 1° piano del F. V. della stazione di Paola ed a mezzo del telefono selettivo corrisponde coi seguenti posti:

Paola — Dirigenti Movimento.
» — Personale Viaggiante.
» — Deposito Locomotive.
» — Capo Riparto Movimento (ascolto).
S. Lucido Marina.
Fiumefreddo.
Longobardi.
Belmonte Calabro.
Amantea.
Aiello Calabrio.
Nocera Tirinese.
Falerna.
S. Eufemia Marina-Gizzeria.
S. Eufemia Lamezia — Dirigenti Movimento.
» » — Capo Deposito Locomotive.
S. Pietro Maida.
Curinga.
Francavilla Angitola.
Pizzo.
Vibo Valentia.
Collegamento col D. C. della Vibo Valentia-Reggio Calabria C.
Connessione col D. U. della Paola-Cosenza.
Connessione col D. U. della S. Eufemia Bif.-Catanzaro Marina.
Collegamento col D. C. della Sapri-Paola.

Col sistema di esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e debbono essere osservati tutti i regolamenti e le istruzioni di esercizio sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale" e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata sezione di D. C. sarà esercitata dalla Sezione Movimento, direttamente ed a mezzo del Capo Riparto Movimento di Paola, al quale sono affidate la sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *del Compartimento di Reggio Calabria.*

Ordine di servizio N. 116.

Norme per l'effettuazione dei servizi diretti internazionali.

Il punto 7 — § 19 — dell'Ordine di Servizio n. 24/1936, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 12 del 19.3.1936-XIV, viene sostituito dal seguente:

7. — Ogni veicolo F. S. intercomunicante — in uscita dall'Italia — deve essere fornito, dalla stazione di confine all'uopo incaricata, di una cassetta contenente una scorta di lampadine elettriche ad incandescenza, di valvole fusibili per le derivazioni e di filo fusibile di ottone per le valvole delle batterie degli accumulatori elettrici.

La cassetta, con la scorta dei citati accessori, deve essere collocata nell'armadietto del veicolo F. S. nel viaggio di andata e tolta nel viaggio di ritorno. L'armadietto è munito di serratura manovrabile con la chiave quadra.

La ripartizione di tali cassette alle stazioni di confine deve adeguarsi periodicamente — per quanto possibile — al quantitativo dei veicoli F. S. in circolazione sul territorio estero (§§ 2, 3, 4, 9, e 10); a tale compito devono provvedere le Sezioni Movimento delle rispettive circoscrizioni prima di ogni cambiamento d'orario.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 11, 30, 32, 36, 37, 51 *e* 53, *esclusa la Delegazione di Cagliari.*

Ordine di servizio N. 117.

Modificazioni alle attribuzioni di servizio della fermata di Borghetto S. Spirito.

La fermata di Borghetto S. Spirito che attualmente figura abilitata al servizio della G. V. senza limitazioni, deve intendersi invece ammessa soltanto ai trasporti a G. V. in piccole partite di peso fino a Kg. 500 costituiti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

Conseguentemente nella parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (Edizione 1° aprile 1929-VII) a pag. 20 di contro al nome di Borghetto S. Spirito, nella colonna 9, a fianco della lettera G, va aggiunto il richiamo (a).

Nella parte I "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio" (Edizione 1° febbraio 1936) a pag. 12, di contro al nome di Borghetto S. Spirito, devesi modificare l'indicazione: G in LG.

Distribuito agli agenti delle classi 3. 5, 8 *e* 15.

Ordine di Servizio N. 118.

Trasformazione in fermata impresenziata della fermata di Rosciano.

Dal 1° settembre 1936-XIV la fermata di Rosciano della linea Pescara Centrale-Sulmona, gestita attualmente con le norme in uso per le case cantoniere, non sarà più presenziata dal personale.

Da tale data il servizio viaggiatori e bagagli in detta località sarà svolto secondo le norme contenute nell'O. S. n. 105, 1932-X e nel punto c) dell'ordine di servizio n. 158, 1935-XIII.

In conseguenza di quanto sopra, si dovrà:

Nella parte I del Prontuario Generale delle Distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (edizione 1° aprile, 1929-VIII) a pag. 84, cancellare sotto il nome di Rosciano la indicazione "Casa Cantoniera" e di contro al nome medesimo, nelle colonne 7 ed 8, modificare il richiamo (i) in (z).

Nella Parte II del detto Prontuario, nell'indice e nella corrispondente tabella polimetrica, cancellare il segno (●) di contro al nome di Rosciano.

Nella parte prima della Prefazione Generale all'Orario generale di servizio, edizione febbraio 1936, a pagina 19, si dovrà depennare il segno (●) di contro al nome di Rosciano.

Analoghe modificazioni dovranno essere apportate alle altre pubblicazioni di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 119.

Prefazione Generale all'orario generale di servizio — Frenatura.

L'intestazione della tabella A (Rapporto di frenatura) a pagg. 28129 della vigente Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Parte II) viene modificata come segue:

RAPPORTO DI FRENATURA (quantità di freni attivi occorrenti per un determinato numero di assi o di veicoli)

a) Treni con freno continuo (Automatico tipo viaggiatori)	Rapidi in cat. A, celeri di lusso, direttissimi e diretti	1 : 1 (assi 1 su 1)
	Viaggiatori (esclusi quelli suindicati); merci con viaggiatori e militari	3 : 4 (assi 3 su 4)
	Per trasporto esclusivo di merci..	1 : 3 (assi 1 su 3) per linee con grado di frenatura I e II con qualsiasi indice.
		2 : 5 (assi 2 su 5) per linee con grado di frenatura III e IV con qualsiasi indice.
		1 : 2 (assi 1 su 2) per linee con grado di frenatura V e VI con qualsiasi indice.
		2 : 3 (assi 2 su 3) per linee con grado di frenatura VII, VIII, IX con qualsiasi indice (1).

b) Treni con freno a mano, come dal seguente prospetto:

Omissis.

---

(1) La nota in calce alla Tabella rimane invariata.

Il presente Ordine di Servizio entra in vigore il 10 settembre 1936-XIV.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

Ordine di servizio N. 120.

Apparecchi di sicurezza con piombatura di esclusiva competenza del personale della manutenzione.

L'O. S. 130-1934, all'ultima parte del punto 1° accenna soltanto ad alcuni fra i molti apparecchi ed accessori la cui piombatura e spiombatura sono di esclusiva competenza del personale operaio addetto alla manutenzione.

Poichè detti apparecchi sono invece assai numerosi, e quindi si sono in pratica manifestate incertezze nello stabilire quali fra gli apparecchi stessi debbono essere piombati e quali no, si danno sull'argomento le seguenti norme che si devono intendere inserite alla fine del punto 1° del suddetto O.S. 130-1934

I suaccennati apparecchi, la cui piombatura e spiombatura sono di esclusiva competenza del personale della manutenzione possono essere ubicati o *in locali chiusi* o *sui piazzali e lungo le linee*.

Per gli apparecchi ubicati in locali chiusi: Se sono contenuti in locali a cui deve poter accedere *il solo personale della manutenzione* e quindi chiusi con porta munita di serratura la cui chiave è in *esclusiva consegna* al personale stesso, non dovranno essere piombati; se invece sono contenuti in locali nei quali per ragioni del proprio servizio deve accedere anche personale estraneo a quello della manutenzione, dovranno essere piombati.

Per gli apparecchi *ubicati sui piazzali o lungo linea*, vale il criterio pratico di massima di non piombare quei meccanismi che hanno organi esterni alle custodie accessibili oppure che devono essere ispezionati frequentemente (p. es. manovre di deviatoi e di segnali bassi, casse-taglie, scatole controllo punte aghi ecc.): gli altri meccanismi invece devono essere tutti piombati (p. es. cassette smistamento cavi, armadi di contegno relais, pedali idroelettrici, serrature e fermascambi, slot, manovre elettriche di segnali semaforici ecc.).

Gli agenti che riceveranno il presente Ordine di Servizio rilasceranno, al proprio superiore immediato, regolare ricevuta da conservarsi nelle posizioni personale degli agenti medesimi.

Gli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento e gli Uffici Speciali delle Sezioni Lavori, si assicureranno che i dipendenti agenti interessati siano forniti di un esemplare dell'ordine di servizio, e che abbiano presa piena ed esatta conoscenza delle disposizioni in esso contenute.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 50, 51, 53, 56 *e* 58.

Ordine di servizio N. 121.

Chiusura all'esercizio dell'attuale F. V. della stazione di Redipuglia e attivazione del nuovo F. V. con sistemazione degli impianti del piazzale.

A partire dalle ore 0 del giorno 15 settembre p. v. nella stazione di Redipuglia della linea TriesteC.le-Udine, verrà attivato il nuovo F. V. con asse alla progressiva Km. 48 + 189 55 e cioè a metri 369,26 dal vecchio F. V. verso Trieste. Il nuovo F.V. è situato a destra dei binari di corsa nel senso Udine-Trieste C.le.

In conseguenza di quanto sopra, l'asse del nuovo F. V. dista Km. 3 + 045,53 da quello del F. V. di Ronchi Legionari Nord e Km. 2 + 189-97 da quello di Sagrado.

E' stato anche provveduto alla sistemazione del piazzale, e dalla data suindicata gli impianti della stazione sono i seguenti:

— un marciapiede principale per il servizio viaggiatori, in corrispondenza del nuovo F. V., della lunghezza di metri 225;

— un marciapiede intermedio, pure della lunghezza di metri 225, situato fra il 2° e 3° binario;

— un fabbricato isolato per latrine, dal lato verso Udine del nuovo F. V.;

— un piano caricatore scoperto, con rampe d'accesso e servito da binario sulle due fronti;

— un piano caricatore scoperto con rampe d'accesso;

— tre binari passanti per il ricevimento e la partenza dei treni viaggiatori;

— tre binari passanti per il ricevimento treni merci, muniti di tronchino di sicurezza dal lato Trieste e serviti dal lato Udine da un'asta di manovra dalla quale si dirama il binario di raccordo della Sottostazione Elettrica di trasformazione;

— due binari tronchi dal lato Udine, attestanti ai marciapiedi, per ricovero materiali viaggiatori e deposito carri;

— un binario passante per deposito carri e carico e scarico diretto.

Le progressive chilometriche delle punte dei deviatoi estremi rimangono invariate, e cioè punta scambio lato Udine al Km. 47 + 505,37, punta scambio lato Trieste Km. 48 + 479,50.

Impianti di sicurezza e di segnalamento.

Restano invariati quelli attuali.

Disanze tassabili.

Nessuna modificazione si dovrà per ora apportare alle distanze tassabili.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Trieste, a quelli delle classi* 14, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Circolare N. 26.

Sigle convenzionali da applicarsi sui veicoli per indicare le località che hanno eseguito o convalidato le revisioni e visite periodiche, le riparazioni e le verifiche di tara.

(*Vedi Circolari N.* 37-1934 *e N.* 33-1935).

Nell'elenco allegato alla Circolare N. 37, pubblicata nel Bollettino Ufficiale N. 43 del 25 ottobre 1934-XII, deve essere aggiunta alle Officine dell'industria privata, del Compartimento di Firenze, la Ditta Fervet di Viareggio (già COMA) alla quale viene assegnata la sigla F (F.Vg).

Nello stesso elenco vanno aggiunte tra le Squadre Rialzo le nuove sigle assegnate alle seguenti località: Cagliari CA, Civitavecchia CIV e Roma Trastevere R.TV.

Distribuita agli agenti delle classi 11, 30, 31, 32, 36 *e* 37.

Circolare N. 27.

Prezzi degli impermeabili gommati neri con cappuccio per ferrovieri.

Con riferimento alla Circolare N. 20, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 luglio 1934-XII, si porta a conoscenza del personale interessato che il prezzo di ogni impermeabile gommato nero con cappuccio, di fornitura della "Società Anonima Fabbriche Riunite Industria Gomma di Torino, resta fissato in L. 159 (lire centocinquantanove) per tutte le richieste che risulteranno rilasciate alla Società predetta dal 1° gennaio 1936-XIV al 30 giugno 1936-XIV inclusi.

Circolare N. 28.

Laboratori di sartoria.

Con riferimento alla circolare N. 38 (Boll. Uff. n. 36 del 7 settembre 1933-XI) e a quella N. 10 (Boll. Uff. n. 11 del 15 marzo 1934-XII, si porta a conoscenza degli agenti interessati che il Laboratorio di confezione "Sartoria Paolo Crisafulli, via Palermo n 72, Messina, ha cessato di essere corrispondente della Soc. An. ANTONIO MARZIALE di Roma, appaltatrice della fornitura delle stoffe, fodere ed accessori per vestiario uniforme. Continua invece ad essere corrispondente della citata Ditta, per il Compartimento di Palermo, la Sartoria "Michele d'Angelo di Palermo, la quale ha trasferito il suo Laboratorio da Piazza S. Antonino n. 4 a Piazza della Stazione n. 29.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 122.

Regolamento per la circolazione dei treni.

E' in corso di distribuzione la ristampa 1936-XIV del "Regolamento per la circolazione dei treni" (in sostituzione di quello attualmente in uso - Edizione 1923) contenente l'appendice n. 1 (O. S. 118/1929-VIII, 49/1930-IX), il nuovo Allegato II (O. S. 2/1931-X) e le modificazioni di cui agli O. S. 58/1932-X, 107/1932-X, 241/1933-XII, 242/1933-XII, 8/1934-XII, 163/1934-XII, 118/1935-XIII, 123/1935-XIII, 154/1935-XIII, 169/935-XIII, 183/1935-XIII, 47/1936-XIV e 54/1936-XIV.

Chi riceve detta pubblicazione deve rilasciare regolare ricevuta scritta al proprio superiore immediato.

Le ricevute dovranno essere inviate alla Sezione Compartimentale da cui dipendono i singoli agenti per essere conservate nelle posizioni personali dei medesimi.

Ordine di servizio N. 123.

Ripristino del servizio viaggiatori e bagagli sulla linea Gaeta-Formia.

In base al provvedimento preso da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 637 del 27 agosto 1936-XIV, dalle ore 0 del giorno 25 agosto 1936-XIV è stato ripristinato il servizio viaggiatori e bagagli sulla linea Gaeta-Formia.

Nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (Edizione aprile 1929-VII), a pagina 45, di contro al nome di Gaeta, nelle colonne 7 e 8, si dovranno esporre le indicazioni V e B.

Nella prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, Edizione febbraio 1936-XIV, Parte I, a pagina 15 di seguito al nome di Gaeta si dovrà depennare l'indicazione Be - vb.

Nei prontuari manoscritti valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli si dovrà aggiungere il nome della stazione di Gaeta nell'indice alfabetico e nell'interno dei prontuari stessi.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Roma, a quelli delle classi* 10, 11, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Ordine di Servizio N. 124.

Cambiamento di nome della stazione di Carroceto.

La stazione di Carroceto, della linea Campoleone-Nettuno, ha assunto la nuova denominazione di " Aprilia ".

In conseguenza nella Parte I del " Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato " (Edizione 1° aprile 1929) si dovrà:

— A pagina 14, fra i nomi di Apricena ed Aquila degli Abruzzi, inserire quello di " Aprilia " con tutte le indicazioni esistenti a pagina 28 per Carroceto.

— A pagina 28 cancellare il nome di Carroceto con tutte le relative indicazioni.

Nella Parte II del predetto " Prontuario " si dovrà:

— A pagina 34 — Tabella 119-bis — modificare il nome di Carroceto in quello di " Aprilia ";

— A pagina 59, fra i nomi di Apricena ed Aquila degli Abruzzi, inserire " Aprilia /119 bis";

— A pag. 62 cancellare il nome di Carroceto e relative indicazioni.

Nella Parte I della " Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio " — edizione febbraio 1936 — a pagina 11 fra i nomi di Apricena ed Aquila degli Abruzzi inserire " Aprilia /R/117/" cancellando poi il nome di questa ultima stazione e le relative indicazioni.

Analoga modificazione dovrà essere apportata in tutte le pubblicazioni di servizio interessate.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli provvederà per la sostituzione alle stazioni ed agenzie interessate degli attuali biglietti con altri portanti la nuova denominazione.

Ove peraltro, queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di settembre 1936, dovranno richiederle direttamente al detto Controllo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Circolare N. 29.

Spedizioni derrate dirette all'estero.

E' stato rilevato che talune stazioni accettano spedizioni di derrate dirette all'estero e per le quali è prescritta la produzione del " benestare bancario all'esportazione ", senza che queste siano accompagnate da tale documento e senza far apporre dal mittente sulla lettera di vettura la dichiarazione prevista dal 4° capoverso del p. 2° dell'Ordine di Servizio N. 6/1935 (Bollettino Ufficiale 1/1935) circa la sollecita regolarizzazione dell'operazione.

Poichè tale fatto reca gravi inconvenienti ai transiti di confine dove i trasporti vengono fermati dalla Dogana che non li lascia proseguire prima della loro regolarizzazione, si richiamano le stazioni interessate all'esatta osservanza delle prescrizioni contenute nel suddetto 4° capoverso del p. 2° del citato Ordine di Servizio, con invito di spiegare tutto l'interessamento presso gli speditori dei trasporti in questione affinchè non abbiano a ripetersi le manchevolezze riscontrate.

Circolare N. 30.

24ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930-VIII).

In relazione alla circolare N. 37/1930 si avvertono le stazioni della Rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'" Elenco alfabetico delle ditte proprietarie di carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. al 31 dicembre 1929 ", che detto elenco dovrà essere aggiornato, come segue, alla data del 1° agosto 1936-XIV:

I. — *Al Quadro A*:

a) *aggiungere le seguenti ditte ed i numeri di servizio rispettivamente assegnati ai loro carri*:

LABORANTI Luigi — Novi Ligure — dal n. 902650 al 902799;

b) *modificare l'indirizzo delle seguenti ditte*:

da: Soc. An. Luigi Cappelletti — Lugano — rappresentata in Italia dal Consorzio Carvino — Milano;

in: Soc. An. Luigi Cappelletti — Lugano — rappresentata in Italia dalla Ditta Gerardt e Schaerer - Via Tommaso Grossi, 2 - Milano.

II. — *Ai Quadri A e B*:

c) *cancellare le seguenti ditte che non hanno più carri inscritti nel parco veicoli F. S.*:

Corbelli Achille — Torchiarolo;
Dalla Vedova Giacomo — Verona — presso il Dott. Gaetano Ghemello - Salita XX Settembre, 15;
Fabbrica Lombarda Olii e Grassi Lubrificanti (S. A.) — Milano - Via Tortona, 31;
Giugliano Cav. Pasquale — Nola;
Soc. An. Covani — Gallipoli - Contrada S. Leonardo;
Ved. Paolo Bonardi — Alba;

Al Quadro B:

d) *di fianco ai numeri di servizio sottoindicati aggiungere la scritta della ragione sociale*:

902650 al 902799: Laboranti Luigi — Novi Ligure;

e) *modificare la ragione sociale alle seguenti ditte*:

da: S. A. Industria Nazionale Surrogati Caffè Frank — Milano;
in: " Frank " Industria Nazionale dei Succedanei al Caffè — Milano.

Distribuita agli agenti delle classi: 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 125.

Apertura all'esercizio della fermata di Fimiani.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni, con Decreto N. 1355 del 14 novembre 1935, è stata attivata la fermata di « Fimiani » situata al Km. 36 + 737 della linea Cancello-Avellino, tra le stazioni di Codola e di Castel S. Giorgio, dalle quali dista rispettivamente m. 1180 e m. 1335.

La detta fermata non è presenziata ed è abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che viene svolto con le modalità e norme contenute nell'O. S. 105/1932 e nel punto C) dell'O. S. 158/1935.

La fermata in parola dipende dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico di Benevento e dal 3° Riparto Movimento di Salerno.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le seguenti modificazioni alle pubblicazioni di servizio interessate:

— Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (edizione 1° aprile 1929-VII): a pagina 42, fra i nomi di Fildidonna e Finale Ligure (Marina) si dovrà inserire:

« Fimiani / Cancello-Avellino / Napoli / 2° Benevento / 3° Salerno / Avellino/V(z)/B(z)/.

Nella parte II del prontuario suddetto si dovrà:

— alle pagine 39 e 40, tabelle polimetriche 129-B, 129-C, fra i nomi di Codola e Castel S. Giorgio Roccapiemonte, inserire « Fimiani » con le distanze di cui al prospetto seguente.

Inoltre nella tabella 129-B, di contro al nome di Fimiani esporre il richiamo (2).

Roma Termini	Km.	264 / 255
Ciampino	»	251
Frascati	»	260
Frattocchie	»	253 / **
Pavona	»	252 / 245
Cecchina	»	247 / 240
Lanuvio	»	243 / 236
Velletri	»	234 / 227
Lariano	»	226
Artena Valmontone	»	219
Colonna	»	239
Zagarolo	»	230
Palestrina	»	228
Labico	»	222
Valmontone	»	219
Segni Paliano	»	221

Anagni	Km.	202
Segurgola	»	197
Morolo	»	192
Ferentino Supino	»	187
Frosinone Fiuggi	»	179
Ceccano	»	173
Castro Pofi Vallecorsa	»	164
Ceprano Falvaterra	»	154
Isoletta S. Giov. Incarico	»	152
Roccasecca	»	144
Aquino Castrocielo Pontecorvo	»	139
Piedimonte S. Germano	»	134
Cassino	»	127
Rocca d'Evandro S. Vittore	»	117
Mignano	»	110
Tora Presenzano	»	102
Vairano Caianello	»	95
Riardo Pietramelara	»	88
Teano	»	83
Sparanise	»	75
Pignataro Maggiore	»	69
Capua	»	60
S. Maria Capua Vetere	»	55

Caserta	Km.	49	Codola	Km.	2
Maddaloni Inferiore	»	43	Castel S. Giorgio Roccapiemonte	»	2
Cancello	»	37	Valle San Severino Rota	»	5
Acerra	»	44	San Severino Rota	»	8
Casalnuovo di Napoli	»	48	Montoro Forino	»	12
Napoli Centrale	»	58 / *43*	Montoro Superiore	»	21
Napoli Marittima	»	65 / *50*	Solofra	»	26
			Serino	»	29
Nola	»	25	S. Michele di Serino	»	31
Palma S. Gennaro	»	18	Avellino	»	38
Sarno	»	10	Nocera Inferiore	»	6

— a pag. 64, dopo il nome di Fildidonna inserire: « Fimiani/129-B. 129-C/ ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

— all'interno, linea Cancello-Avellino, fra i nomi di Codola e Castel San Giorgio Roccapiemonte inserire il nome di « Fimiani » e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni comprese nelle tabelle polimetriche 129-B, 129-C la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto suddetto. Per tutti gli altri prontuari la distanza per Fimiani dovrà essere formata aggiungendo Km. 2 a quella indicata per Castel S. Giorgio Roccapiemonte, Km. 6 a quella indicata per Nocera, Km. 37 a quella indicata per Cancello, Km. 75 a quella indicata per Sparanise e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso esposto per la stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza, seguito dal N. 103 se avrà servito di base Nocera Inferiore, dal N. 34 se avrà servito di base Cancello, dal N. 157 se avrà servito di base Sparanise.

— all'indice alfabetico dei prontuari manoscritti valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli si dovrà inserire nella sede opportuna il nome di Fimiani con il numero della pagina ed il numero progressivo.

Nella Prefazione generale all'orario generale di servizio — Parte I — (edizione febbraio 1936-XIV) a pagina 15, fra i nomi di Fildidonna e Finale Ligure (Marina) inserire, in carattere corsivo « Fimiani LB/N 124/ ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7 9, 12, 13, 15 *e* 16.

Ordine di Servizio N. 126.

Apertura all'esercizio della fermata di Pertosa.

In relazione alle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 2200 del 17 marzo 1936-XIV è stata aperta all'esercizio la fermata di Pertosa situata alla casa cantoniera Km. 21 + 229 della linea Sicignano degli Alburni-Lagonegro, fra le stazioni di Auletta e Polla, dalle quali dista rispettivamente m. 4874 e m. 5580.

Detta fermata non è presenziata ed è abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolge con le modalità e norme contenute nell'O. S. 105/1932 e nel punto C) dell'O.S.N. 158/1935.

Di conseguenza, nella Parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », edizione 1° aprile 1929, a pagina 72, fra i nomi di Pertengo e Perugia si dovrà inserire « Pertosa/Sicignano degli Alburni-Lagonegro/Napoli/3° Salerno/ 3° Salerno/Salerno/V (z)/ B (z)/ ».

Nella Parte II del prontuario suddetto si dovrà: alla pag. 43 tabella polimetrica 144, fra i nomi di Auletta e Polla, inserire « Pertosa » con le seguenti distanze fra le stazioni della linea:

Sicignano degli Alburni	Km.	22
Galdo	»	13
Petina	»	10
Auletta	»	5
Polla	»	6
Atena	»	13
Sala Consilina	»	20
Sossano Tegiano	»	25
Padula	»	29
Montesano	»	35
Casalbuono	»	44
Casaletto - Spartano - Battaglia	»	51
Lagonegro	»	58

A pag. 70 tra i nomi di Pertengo e Perugia inserire « Pertosa/144 ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometrche in uso nelle stazioni e negli uffici di Controllo si dovrà, alla linea Sicignano-Lagonegro, fra i nomi di Auletta e Polla, inserire il nome di « Pertosa » e di contro esporre la distanza procedendo come appresso: per i prontuari delle stazioni della linea « Sicignano-Lagonegro » la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto di cui sopra; per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aumentando di Km. 22 la distanza risultante nei prontuari stessi per Sicignano degli Alburni.

All'indice alfabetico del prontuario in parola si dovrà inserire, nella sede opportuna, il nome di Pertosa con il numero della pagina ed il numero progressivo.

Nella « Prefazione generale dell'orario generale di servizio », edizione febbraio 1936-XIV, a pagina 18, fra i nomi di Pertegno e Perugia inserire in carattere corsivo « Pertosa LB/N/125/.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 *e* 13.

Errata-corrige.

Ordine di servizio N. 174-1935 (*Bollettino Ufficiale N.* 39-1935).

Il prezzo di L. 3 del biglietto di II[a] Classe della tariffa N. 7, riferibile alla stazione di Benetutti-Nule delle Ferrovie Complementari della Sardegna pel transito di Chilivani, di cui all'allegato B al suddetto Ordine di Servizio, deve essere corretto in L. 3,50.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 127.

Trasformazione della fermata di Lesmo in fermata impresenziata.

Dal 1° ottobre 1936-XIV la fermata di Lesmo, della linea Seregno-Bergamo, abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli, non sarà più presenziata dal personale.

Da tale data detti servizi saranno disimpegnati dal personale di scorta ai treni con le modalità e norme indicate nell' O. S. n. 105, 1932-X e nel punto C) dell'Ordine di Servizio n. 151-1935-XIII.

La stazione di Usmate Carnate provvederà a ritirare ed a versare con le consuete modalità i biglietti e bollettini rimasti inutilizzati alla data del 1° ottobre 1936.

In conseguenza si dovrà: Nella parte I del " Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato " — Edizione 1° aprile 1929 a pagina 53, di contro al nome di Lesmo, nelle colonne 7 ed 8, apporre l'indicazione (z) alle lettere V e B.

Nella parte prima della Prefazione generale all'orario generale di Servizio — Edizione febbraio 1936 a pag. 16, di contro al nome Lesmo, modificare l'indicazione B in " L.B."

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 e 9.

Ordine di servizio N. 128.

Servizio di corrispondenza merci con le tramvie Vicentine.

La stazione di Ponte Alto della linea Vicenza-Recoaro esercitata dalla Società Tramvie Vicentine è stata disabilitata dal servizio merci cui era ammessa.

Di conseguenza il nome della detta stazione e le indicazioni relative devono essere depennate nelle sottonotate pubblicazioni di servizio:

1) Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza (ediz. 1 dicembre 1933) Parte I (testo) pag. 26 e 424; Parte II (Carte) Tavole I e V.

2) Prefazione generale all'Orario Generale di Servizio — Parte I (Edizione febbraio 1936) pag. 33.

Comunicato:

Opera di Previdenza - Borse di studio a favore di orfani e figli di agenti e di ex agenti delle Ferrovie dello Stato - Anno scolastico 1936-37.

L'Opera di Previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato apre un concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno scolastico 1936-37.

Al consorso sono ammessi:

a) *gli orfani di agenti* delle Ferrovie dello Stato *ed i figli di ex agenti* delle Ferrovie stesse (i quali agenti abbiano appartenuto all'Opera e cioè siano

cessati dal servizio posteriormente al 1° luglio 1912) *purchè frequentino almeno la seconda classe elementare;*

b) *i figli di agenti* in attività di servizio *purchè frequentino scuole Medie Superiori* (*Liceo*, Istituti Tecnici Superiori) *o Università o Istituti Superiori del Regno o Corsi di perfezionamento dopo la laurea.*

Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente:

da L. 400 a L. 800 per le scuole elementari;

da L. 700 a L. 1500 per le scuole medie inferiori, tecniche professionali od altre equivalenti;

da L. 1000 a L. 1800 per le scuole medie superiori, istituti tecnici industriali, commerciali, od altre equivalenti;

da L. 1500 a L. 4000 per le università od altri istituti di istruzione superiore, comprese le scuole o i corsi di perfezionamento dopo la laurea.

Per il conferimento delle borse di studio si richiede che i concorrenti non abbiano superato, al 1° *ottobre* 1936, i seguenti limiti di età, col progressivo aumento di un anno per ognuna delle successive classi del rispettivo corso:

10 anni per la 2ª classe elementare;

13 anni per la 1ª classe delle scuole medie inferiori od altre equivalenti;

16 anni per la prima classe delle scuole tecniche professionali, delle scuole magistrali per la educazione materna, od altre equivalenti;

17 anni per la prima classe delle scuole medie superiori (liceo scientifico, istituto tecnico superiore, istituto magistrale superiore, istituto tecnico commerciale, industriale od altre equivalenti;

18 anni per la prima classe del liceo classico;

21 anni per il primo corso universitario o di altro istituto di istruzione sueriore.

Per le borse universitarie o degli altri istituti di istruzione superiore, domandate da orfani o da figli di ex agenti che si iscrivono al 1° *anno*, viene inoltre richiesto che il concorrente abbia conseguito il titolo di studio occorrente per la regolare iscrizione all'Università, con una votazione non inferiore alla media di 7/10 negli esami complessivi.

Per i figli degli agenti in servizio l'ammissione al concorso è subordinata alle seguenti condizioni:

a) per le scuole medie superiori, che l'ammissione o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore ad 8/10;

b) per le università ed istituti superiori — ove si tratti di giovani iscritti al 1° anno di corso — che il titolo richiesto per la regolare iscrizione all'università sia stato conseguito nella sessione estiva con una votazione media non inferiore ad 8/10; e, ove si tratti di giovani iscritti ad anno di corso superiore al primo, che i medesimi abbiano superato, con la stessa media, tutti gli esami prescritti e consigliati per i corsi precedenti.

c) per le scuole o corsi di perfezionamento, che nell'esame di laurea abbiano riportato una votazione non inferiore agli 8/10.

Le domande per concorrere all'assegnamento delle borse di studio debbono essere compilate da chi eserciti la patria potestà o la tutela sui concorrenti, oppure dal concorrente medesimo, ove abbia già superato il 21° anno di età.

Dette domande, indirizzate al Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza delle Ferrovie dello Stato, dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 1936 all'Ufficio ferroviario (Servizi, Sezioni o Uffici) da cui dipende o dipendeva il padre del concorrente.

Gli studenti universitari che dovessero sostenere esami nella sessione autunnale, *fermo restando l'obbligo di presentare la domanda e gli altri documenti entro il 31 ottobre*, potranno riservarsi di trasmettere, appena possibile, ma non oltre il 10 dicembre, il certificato relativo agli esami da sostenere nella sessione anzidetta ad eccezione dei giovani iscritti ai corsi Allievi Ufficiali Universitari di Complemento della Milizia che potranno presentare il certificato non appena ultimati gli esami dell'apposita sessione straordinaria.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti in carta libera:

a) atto di nascita del concorrente;

b) stato di famiglia;

c) certificato del Direttore della scuola o dell'istituto dal quale risulti quale sia l'ultimo titolo di studio conseguito dal concorrente, con espressa menzione dei punti ottenuti in ciascuna materia e con indicazione se egli abbia o no ripetuto la classe.

Per coloro che ottennero la borsa di studio negli anni scolastici precedenti non occorre l'atto di nascita.

Nella domanda dovrà essere indicato, oltre il preciso indirizzo della famiglia del concorrente:

a) se questi goda o abbia goduto di altra borsa di studio e quale;

b) la scuola e la classe che il concorrente frequenterà nell'anno scolastico 1936-37;

c) se sia iscritto alle organizzazioni giovanili fasciste.

Le dichiarazioni accertate non vere daranno motivo alla *revoca della borsa di studio.*

Se il concorrente trovasi iscritto ad un corso superiore al primo di una *università o di un istituto superiore,* deve unire un certificato rilasciato dalla Segreteria della scuola con l'indicazione degli esami superati durante gli anni accademici già percorsi, compreso il 1935-36 e del voto conseguito in ciascuna materia

Il certificato dovrà inoltre essere completato dalla dichiarazione esplicita che il concorrente ha superato tutti *gli esami obbligatori consigliati dalla facoltà agli aspiranti all'assegno sulla cassa Scolastica* sia per l'anno 1935-36 che per quelli precedenti. *In mancanza di tale dichiarazione il certificato non sarà tenuto valido.*

L'assegnazione delle borse di studio sarà fatta insindacabilmente dal Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza, il quale fisserà l'importo di ogni borsa entro i limiti di minimo e di massimo previsti, in relazione alla disponibilità annua ed alle domande giudicate meritevoli di accoglimento e stabilirà il numero delle borse da concedere per le scuole elementari, per le scuole medie inferiori, per le scuole medie superiori e per le università.

La concessione delle borse importa l'obbligo di frequentare le lezioni in scuole comunali, governative o pareggiate; eccezionalmente potrà essere consentita la frequenza presso istituti privati che diano completo affidamento di serietà di indirizzo e di perfetta disciplina scolastica. In questo ultimo caso dovranno essere tuttavia sostenuti presso scuole pubbliche gli esami obbligatori.

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato in due rate uguali scadenti il 31 gennaio ed il 31 maggio dell'anno scolastico, verso presentazione di certificati comprovanti la regolare frequenza alla scuola.

Di regola non potrà essere concessa nè rinnovata la borsa di studio al concorrente che non abbia ottenuto, alla fine dell'anno scolastico precedente, la promozione alla classe superiore. Lo stesso dicasi per gli studenti universitari che, al termine dell'anno accademico, non abbiano sostenuto con buon esito tutti gli esami obbligatori consigliati dalla Facoltà.

AVVERTENZE

I documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'ultimo paragrafo dell'art. 3 del R. D L. 7 febbraio 1926 n. 187.

I documenti rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile debbono essere legalizzati dalla competente Autorità giudiziaria; quelli scolastici debbono portare il timbro della scuola ed essere autenticati dalle Autorità scolastiche.

L'Opera di Previdenza — che ha Sede in Roma presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato — Piazza della Croce Rossa — comunicherà direttamente agli interessati entro il mese di gennaio 1937 l'esito del concorso.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 129.

Proseguimento dei treni viaggiatori della ferrovia Adria-Piove di Sacco-Mestre esercitata dalla Società Veneta sul tratto Venezia Mestre-Venezia S. Lucia.

A partire dal 28 ottobre 1936 le automotrici adibite al servizio viaggiatori sulla ferrovia Adria-Piove di Sacco-Mestre verranno ammesse a proseguire sul tratto Venezia Mestre-Venezia S. Lucia delle Ferrovie dello Stato.

Il servizio si effettuerà con transito giornaliero di n. 6 treni in andata e n. 6 in ritorno.

La normale composizione dei treni, considerati "accelerati", è di una automotrice a quattro assi con posti di I e III classe, corrispondenti rispettivamente alle classi II e III delle Ferrovie dello Stato.

Nei giorni e per le corse di maggiore affollamento all'automotrice potrà essere aggiunta una carrozza di rimorchio a due assi.

Nei treni in parola, che sul tratto Venezia Mestre-Venezia S. Lucia sono effettuati per conto delle Ferrovie dello Stato, sono ammessi tutti i viaggiatori muniti di biglietti sia di corsa semplice, sia di andata e ritorno, a tariffa intera o a tariffa ridotta, tanto in servizio cumulativo con la ferrovia Adria-Piove di Sacco-Mestre, quanto in servizio interno, comprendenti nell'itinerario il tratto Venezia Mestre-Venezia S. Lucia.

Per la circolazione di tali treni sul tratto Venezia Mestre-Venezia S. Lucia valgono i regolamenti, le prescrizioni e le norme vigenti sulle Ferrovie dello Stato, cui il personale della Ferrovia Secondaria dovrà uniformarsi; esso sarà quindi considerato a tutti gli effetti giuridici come personale delle Ferrovie dello Stato.

Viaggiatori. — Nulla è innovato per quanto riguarda il servizio cumulativo viaggiatori tra stazioni della ferrovia Adria-Piove di Sacco-Mestre e la stazione di Venezia S. Lucia. Sul percorso Venezia Mestre-Venezia S. Lucia saranno da applicarsi i prezzi rispettivamente di II e di III classe con tutte le riduzioni in vigore sul percorso stesso.

Per i viaggi con automotrici, che venissero in seguito classificate dirette, è dovuto il supplemento del 15 per cento sui prezzi suindicati, relativi a tale categoria di treni.

Controlleria ed esazioni suppletive. — Alla controlleria tra Adria e Venezia S. Lucia provvederà, di massima, ciascuna Amministrazione per il proprio percorso, ma le regolarizzazioni potranno comprendere anche percorsi interessanti in tutto od in parte il tratto Adria-Venezia Mestre e quello Venezia Mestre-Venezia S. Lucia.

Il personale di controlleria della Società Veneta potrà scortare i detti treni anche sul tratto Venezia Mestre-Venezia S. Lucia ed in mancanza di controllori delle F. S. dovrà, all'occorrenza, effettuare esazioni suppletive interessanti anche il tratto anzidetto.

Per le esazioni suppletive il personale della ferrovia Adria-Piove di Sacco-Mestre si servirà dei biglietti mod. C[i] 204 simili a quelli in uso sulle F. S., ma contraddistinti colla dicitura "Ferrovia Adria-Piove di Sacco-Mestre" e da una striscia rossa longitudinale.

I viaggiatori provenienti da stazioni della ferrovia Adria-Piove di Sacco-Mestre diretti oltre Venezia Mestre verso Portogruaro, Treviso, Castelfranco e Padova verranno regolarizzati dal personale della Società Veneta per il solo percorso della detta ferrovia e consegnati per la regolarizzazione del percorso ulteriore al personale delle F. S. alla stazione di transito di Venezia Mestre.

Il personale di controlleria delle F. S. oltre i viaggi interessanti il tratto Venezia Mestre-Venezia S. Lucia potrà effettuare regolarizzazioni riguardanti anche il percorso della ferrovia Adria-Piove di Sacco-Mestre.

Se la regolarizzazione interessa le due Amministrazioni (Ferrovie dello Stato e ferrovia Adria-Piove di Sacco-Mestre) le tasse e le eventuali penalità dovranno essere stabilite separatamente in base alle tariffe in vigore per ciascuna Amministrazione ed esposte pure separatamente sui biglietti mod. C[i] 204. La sopratassa per la esazione suppletiva, nella misura prevista dal par. 10 dell'art. 8 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato (10 % dell'importo dovuto da ciascun viaggiatore, col minimo di L. 1 ed il massimo di L. 10), dovrà esigersi una sola volta anche nel caso che la esazione suppletiva interessi i percorsi delle due Amministrazioni, e sarà da attribuirsi all'Amministrazione dalla quale dipende l'agente che ha effettuato l'esazione.

Nel caso però che l'esazione riguardi soltanto il percorso dell'una o soltanto il percorso dell'altra delle due Amministrazioni, la sopratassa spetterà all'Amministrazione cui si riferisce il percorso stesso.

Per agevolare il computo delle tasse e sopratasse dovute per esazioni suppletive il personale dei treni potrà servirsi dei prezzi risultanti dagli allegati A, B e C al presente Ordine di Servizio, indicanti per ciascuna Amministrazione i prezzi per i trasporti dei viaggiatori e dei bagagli.

Bagagli. — La registrazione dei trasporti a bagaglio è ammessa con le stesse disposizioni e limitazioni previste per il servizio viaggiatori.

Le tariffe applicabili sono quelle in vigore per ciascuna Amministrazione e per le regolarizzazioni riguardanti i trasporti del bagaglio-presso sono pure da osservarsi le stesse norme stabilite per i trasporti delle persone.

Norme contabili.

Il versamento degli introiti per esazioni suppletive effettuate dal personale della Società Veneta verrà eseguito alla biglietteria di Adria (Società Veneta) e l'accreditamento delle quote dovute per tali esazioni alle Ferrovie dello Stato, al netto dei premi spettanti al personale che ha accertato l'irregolarità, sarà fatto con i conti mensili della Secondaria che verranno trasmessi al Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze.

La liquidazione di tali premi verrà fatta nella misura e con le modalità stabilite per gli agenti delle Ferrovie dello Stato (art. 66 delle "Disposizioni sulle competenze accessorie" R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405).

I biglietti mod. C[i] 204 emessi dai controllori delle F. S. per esazioni effettuate sui treni della ferrovia Adria-Piove di Sacco-Mestre dovranno essere elencati su distinte mod. C[i] 244 separate, da intestarsi in modo appariscente colla dicitura "Linea Venezia Mestre-Venezia S. Lucia" e nella colonna 22 "Corrispondenti eventuali" dovrà essere esposta, quando del caso, la quota relativa al percorso Adria-Piove di Sacco-Mestre, e ciò per facilitare la ripartizione dei prodotti in sede di controllo.

Il versamento degli importi di tali distinte dovrà essere fatto nel modo d'uso presso la stazione di Venezia S. Lucia che dovrà contrassegnare con asterisco (*) sul mod. C[i] 211 le distinte stesse. Coi conti mensili delle F. S., oltre all'accreditamento alla Ferrovia Adria-Piove di Sacco-Mestre degli importi ad essa dovuti per biglietti a serie fissa e facoltativi e per trasporti di bagagli a tariffa intera e ridotta, verrà eseguito anche quello delle quote relative alle esazioni suppletive effettuate dagli agenti delle F. S. per il percorso della ferrovia Adria-Piove di Sacco-Mestre.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15.

ALLEGATO A all'O. S. n. 129 - 1936 - XIV.

Prezzi dei biglietti a tariffa intera da servire per il computo delle tasse e delle sopratasse dovute per regolarizzazione di viaggio per le sottoindicate relazioni.

N. B. — *Poichè, come è detto al terzo alinea del presente O. S., la 1ª classe delle Ferrovie della Società Veneta corrisponde alla seconda delle Ferrovie dello Stato, i viaggiatori muniti di biglietti di 2ª classe valevoli per il tratto Venezia S. L. - Venezia Mestre possono prender posto nella 1ª classe delle automotrici.*

PERCORRENZE		Chilometri	Tariffa N.° 9		Tariffa N.° 5 (ragazzi)	
da	a		2ª classe	3ª classe	2ª classe	3ª classe
o viceversa						
Venezia S. L. .	Venezia Mestre . .	9	3.40	2.20	2.20	1.50

PERCORRENZE		Chilometri	Tariffa N.° 9		Tariffa N°. 5 (ragazzi)	
da	a		1ª classe	3ª classe	1ª classe	3ª classe
e viceversa						
Venezia - Mestre	Adria	58	19 —	11.50	11.10	7 —
Id.	Campagnalupia Camponogara	19	7 —	4.50	4.40	2.50
Id.	Cavarzere	47	15.60	9.60	9.20	5.80
Id.	Cona	41	13.70	8.50	8.20	5.20
Id.	Correzzola . . .	37	12.50	7.80	7.50	4.80
Id	Mira	11	4.50	2.60	2.50	1.70
Id.	Oriago	8	3.10	2 —	2 —	1.40
Id.	Piove di Sacco . .	28	9.70	6.10	5.90	3.40
Id.	Pontelongo . . .	33	11.30	7 —	6.80	4.40

ALLEGATO B all'O. S. n. 129 - 1936 XIV.

Prezzi da riscuotersi pei trasporti viaggiatori a tariffa ridotta in base alle Concessioni speciali e al Regolamento per i trasporti militari per le sottoindicate relazioni.

N. B. — *Poichè, come è detto al terzo alinea del presente O. S., la 1ª classe delle Ferrovie della Società Veneta corrisponde alla seconda delle Ferrovie dello Stato, i viaggiatori muniti di biglietti di 2ª classe valevoli per il tratto Venezia S. L. - Venezia Mestre possono prender posto nella 1ª classe delle automotrici.*

PERCORRENZE da	a o viceversa	Chilometri	Tariffa N. 3 2ª classe	Tariffa N. 3 3ª classe	Tariffa N. 5 2ª classe	Tariffa N. 5 3ª classe	Tariffa N. 7 2ª classe	Tariffa N. 7 3ª classe
Venezia S. L. . .	Venezia Mestre	9	2.80	1.90	2.20	1.50	1.30	1 —

PERCORRENZE da	a o viceversa	Chilometri	Tariffa N. 3 1ª classe	Tariffa N. 3 3ª classe	Tariffa N. 5 1ª classe	Tariffa N. 5 3ª classe	Tariffa N. 7 1ª classe	Tariffa N. 7 3ª classe
Venezia-Mestre	Adria	58	15.10	9.30	11.10	7 —	7.10	4.60
Id.	Campognalupia - Camponogara	19	5.70	3.30	4.40	2.50	2.60	1.80
Id.	Cavarzere . . .	47	12.50	7.70	9.20	5.80	6 —	3.70
Id.	Cona	41	11 —	6.90	8.20	5.20	5.40	3.10
Id.	Correzzola . . .	37	10.10	6.30	7.50	4.80	4.90	2.90
Id.	Mira	11	3.30	2.20	2.50	1.70	1.70	1.30
Id.	Oriago	8	2.50	1.70	2 —	1.40	1.40	1.10
Id.	Piove di Sacco .	28	7.90	5 —	5.90	3.40	3.50	2.30
Id.	Pontelongo . . .	33	9.10	5.80	6.80	4.40	4.50	2.60

Prezzi da riscuotersi per il trasporto dei bagagli a tariffa ordinaria ed a tariffa ridotta per le relazioni sottoindicate

Stazioni	Transito di allacciam. con la Rete dello Stato	Chilometri	CLASSE I (cose di uso personale e domestico e campionari spediti a seguito del viaggiatore) – Prezzi fatti comprendenti l'aumento percentuale e l'arrotondamento finale – Spedizioni di chilogrammi										CLASSE I – Prezzi per tonnellata, divisibili di 10 in 10 Kg. comprendenti l'aumento percentuale (Da usare per la tassazione di spedizioni di peso superiore ai 100 Kg.) (1)	CLASSE II – Prezzi fatti comprendenti l'aumento percentuale e l'arrotondamento finale				CLASSE II – Prezzi per tonnellata comprendenti l'aumento percentuale (Da usarsi per la tassazione di più d'un animale o di una macchina) (1) (2)	CLASSE II – Altre cose ammesse alla spedizione a bagaglio – Prezzi fatti comprendenti l'aumento percentuale e l'arrotondamento finale – Spedizione di chilogrammi										CLASSE II – Prezzi per tonnellate divisibili di 10 in 10 Kg. comprendenti l'aumento percentuale (Da usare per la tassazione delle spedizioni di peso superiore ai 100 Kg.) (1)	TARIFFA RIDOTTA	
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		una bicicletta usata o un cane	un gatto o una scimmia	una motocicletta usata senza carrozzino	una motocicletta usata con carrozzino		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		Concessioni speciali	Regolamento trasporti militari
Venezia S. L.	Venezia Mestre	9	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	18.00	2.10	4.10	4.10	4.10	36.00	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	36.00	Si applicano i prezzi controindicati con le riduzioni percentuali stabilite dalle Condizioni particolari di ciascuna concessione, risultanti dal volume « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose, edizione 1-1-1935 »	Si applicano i prezzi risultanti dall'Allegato N. 2 al Regolamento Trasporti Militari sulle Ferrovie dello Stato, Parte II, trasporti delle cose, edizione 15-5-1934, con l'aumento del 400 %

(1) Ai prezzi risultanti dall'applicazione delle basi suindicate dovrà essere aggiunta la tassa fissa di centesimi 5 per spedizione. - L'importo così ottenuto deve essere arrotondato a norma dell'Art. 67 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose.

(2) Per le spedizioni di più cose tassabili in base al peso fisso sono stabiliti:
- cani gatti o scimmie: per ogni capo . . . . . Kg. 20
- biciclette usate: per macchina . . . . » 20
- motociclette usate senza carrozzino: per macchina » 60
- motociclette usate con carrozzino: per macchina. » 80

Tasse minime per trasporti a tariffa ordinaria e concessionale. . .
- per le biciclette usate e per i cani. L. 2.10
- per le altre cose spedite a bagaglio » 4.10

Tassa minima per trasporti in base al Regolamento Trasporti Militari L. 2.80.

Stazioni	Transito di allacciam. con la Rete dello Stato	Chilometri	CLASSE I (cose di uso personale e domestico e campionari spediti a seguito del viaggiatore) – Prezzi fatti comprendenti l'aumento percentuale e l'arrotondamento finale – Spedizioni di chilogrammi										CLASSE I – Prezzi per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg. comprendenti l'aumento percentuale (Da usare per la tassazione di spedizioni di peso superiore ai 100 Kg.) (1)	CLASSE II – Prezzi fatti comprendenti l'aumento percentuale e l'arrotondamento finale				CLASSE II – Prezzi per tonnellata comprendenti l'aumento percentuale (Da usarsi per la tassazione di più d'un animale o di una macchina) (1) (2)	CLASSE II – Altre cose ammesse alla spedizione a bagaglio – Prezzi fatti comprendenti l'aumento percentuale e l'arrotondamento finale – Spedizioni di chilogrammi										CLASSE II – Prezzi per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg. comprendenti l'aumento percentuale (Da usare per la tassazione delle spedizioni di peso superiore ai 100 Kg.) (1)	TARIFFA RIDOTTA	
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		una bicicletta usata o un cane	un gatto o una scimmia	una motocicletta usata senza carrozzino	una motocicletta usata con carrozzino		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		Concessioni speciali	Regolamento trasporti militari
Adria	Venezia-Mestre	58	4.10	4.10	4.10	4.80	5.90	7.10	8.30	9.40	10.60	11.70	116.00	4.80	4.80	14.10	18.70	232.00	4.10	4.80	7.10	9.40	11.70	14.10	16.40	18.70	21.00	23.50	232.00	Si applicano i prezzi controindicati con le riduzioni percentuali stabilite dalle Condizioni particolari di ciascuna concessione, risultanti dal volume « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose — edizione 1-1-1935 ».	Si applicano i prezzi risultanti dall'Allegato N. 2 al Regolamento Trasporti Militari sulle Ferrovie dello Stato, Parte II, trasporti delle cose, edizione 15-5-1934, con l'aumento del 400 %.
Campagnalupia Camponogara	Id.	19	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	38.00	2.10	4.10	4.70	6.20	76.00	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.70	5.50	6.20	7.00	7.70	76.00		
Cavarzere	Id.	47	4.10	4.10	4.10	4.10	4.80	5.80	6.70	7.70	8.60	9.50	94.00	3.90	4.10	11.40	15.20	188.00	4.10	4.10	5.80	7.70	9.50	11.40	13.30	15.20	17.10	18.90	188.00		
Cona	Id.	41	4.10	4.10	4.10	4.10	4.20	5.10	5.90	6.70	7.50	8.30	82.00	3.40	4.10	10.00	13.30	164.00	4.10	4.10	5.10	6.70	8.30	10.00	11.60	13.30	14.90	16.50	164.00		
Correzzola	Id.	37	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.60	5.30	6.10	6.80	7.50	74.00	3.10	4.10	9.00	12.00	148.00	4.10	4.10	4.60	6.10	7.50	9.00	10.50	12.00	13.50	14.90	148.00		
Mira	Id.	11	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	22.00	2.10	4.10	4.10	4.10	44.00	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.50	44.00		
Oriago	Id.	8	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	16.00	2.10	4.10	4.10	4.10	32.00	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	32.00		
Piove di Sacco . .	Id.	28	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.60	5.20	5.70	56.00	2.40	4.10	6.90	9.10	112.00	4.10	4.10	4.10	4.60	5.70	6.90	8.00	9.10	10.20	11.30	112.00		
Pontelongo	Id.	33	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.80	5.40	6.10	6.70	66.00	2.80	4.10	8.10	10.70	132.00	4.10	4.10	4.10	5.40	6.70	8.10	9.40	10.70	12.00	13.30	132.00		

(1) Ai prezzi risultanti dall'applicazione delle basi suindicate deve essere aggiunta la tassa fissa di centesimi cinque per spedizione. L'importo così ottenuto deve essere arrotondato a norma dell'art. 67 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose.

(2) Per le spedizioni di più cose tassabili in base al peso fisso sono stabiliti:
- cani, gatti, e scimmie per ogni capo . . . . . . Kg. 20.
- biciclette usate: per macchina. . . . . » 20.
- motociclette usate senza carrozzino: per macchina . » 60.
- motociclette usate con carrozzino: per macchina . . » 80.

Tasse minime per trasporti a tariffa ordinaria e concessionale. . . . . .
- per le biciclette usate e per i cani L. 2.10.
- per le altre cose spedite a bagaglio 4.10

Tassa minima per i trasporti in base al Regolamento Trasporti Militari L. 2.80.

Ordine di servizio N. 130.

Cambiamento di nome della stazione di Bolzano-Gries.

La stazione di Bolzano-Gries, della linea Brennero-Verona, ha assunto la nuova denominazione di "*Bolzano*".

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed alle agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di settembre 1936, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Bolzano".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo suddetto.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 10.

Ordine di servizio N. 131.

Cambiamento di nome della stazione di Bagni di S. Giuliano.

La stazione di *Bagni di S. Giuliano*, della linea Pistoia-Pisa, ha assunto la denominazione di "*San Giuliano Terme*".

In conseguenza nella parte 1ª del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione 1° aprile 1929) si dovrà:

— alla pag. 16 cancellare il nome della stazione suddetta e le relative indicazioni;

— a pag. 93, fra i nomi di San Giovanni e di Sangone inserire quello di San Giuliano Terme, con le indicazioni esistenti a pag. 16 di fronte al nome di Bagni di S. Giuliano.

Nella parte seconda del Prontuario suddetto si dovrà:

— a pag. 28 tabella n. 104, modificare il nome di Bagni S. Giuliano in San Giuliano Terme;

— a pag. 60 cancellare il nome di Bagni di S. Giuliano e le relative indicazioni;

— a pag. 74 fra i nomi di San Giovanni e di Sangone inserire quello di San Giuliano Terme con le indicazioni esistenti a pag. 60 per Bagni di San Giuliano.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (edizione 1936-XIV) a pag. 20, fra i nomi di San Giovanni e Sangone si dovrà inserire quello di San Giuliano Terme con le indicazioni esistenti per Bagni di San Giuliano a pag. 12;

— a pag. 12 si dovrà depennare il nome di Bagni di S. Giuliano e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso gli Uffici di Controllo e nelle stazioni si dovrà:

Nell'indice alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome di San Giuliano Terme cancellando poi quello di Bagni di S. Giuliano; nell'interno dei prontuari stessi modificare il nome di Bagni di S. Giuliano in "San Giuliano Terme".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 132.

Visita veterinaria del bestiame non destinato ai pubblici macelli.

Nella prima parte del presente Bollettino Ufficiale è stato pubblicato il testo del Decreto Ministeriale in data 11 agosto 1936, il quale revoca l'Ordinanza ministeriale 31 luglio 1935 relativa all'obbligo della visita veterinaria del bestiame non destinato ai pubblici macelli.

In conseguenza di tale revoca, rimane anche abrogato l'Ordine di Servizio n. 178, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 ottobre 1935.

Ordine di servizio N. 133.

Trasporti di materiali postali e telegrafici in servizio cumulativo italiano.

A tutti i trasporti di materiali postali e telegrafici eseguiti direttamente dalla Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi in servizio cumulativo con la Ferrovia Ferrara-Codigoro (Gestione Provvisoria Governativa dal 30 maggio 1933) dovranno essesre applicati sul percorso della Ferrovia sopra citata i prezzi delle tariffe ordinarie in vigore non essendo più ammessa la franchigia.

Nel senso sopra indicato dovranno essere fatte le opportune modificazioni nell'Allegato A) all'O.S. n. 165 del 19 settembre 1935-XIII.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Circolare N. 31.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro coperto refrigerante di proprietà privata.

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro coperto refrigerante Hg 969110 della Ditta Carlo Grassi di Saltarini di Milano.

Detto carro dovrà essere cancellato a pagina 730 dell'Elenco dei carri di proprietà privata inscritti nel parco F. S. (Edizione 1930), e quindi considerato come non più ammesso alla circolazione sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.

Errata-corrige.

(Vedi Ordine di Servizio N. 114-1936 - Bollettino Ufficiale N. 35-1936).

1. — La dizione "tratto Suzzara-Ferrara" di cui al 2° rigo del penultimo capoverso della pagina 242, deve essere corretta in "tratto Suzzara-Mantova".

2. — La parola "Suzzara" di cui al 3° rigo dello stesso capoverso, deve essere corretta in "Suzzara".

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 134.

Soppressione indicazione numero 2 sulla luce rossa notturna dei semafori di II categoria.

Con decreto n. 631 del 27 agosto 1936-XIV, S. E. il Ministro ha approvato le seguenti modificazioni al Regolamento Segnali.

Articolo 44, *comma* b)

Sopprimere la frase: "e lo stesso numero si vede di notte sul vetro rosso del relativo fanale".

Togliere il numero 2 in corrispondenza alla luce notturna, sulla figura di sinistra del detto comma *b*).

Articolo 47. — Al secondo periodo, sopprimere le parole: "di giorno" e "e di notte sul vetro rosso".

Pertanto, a partire dalle ore 18 del giorno 14 ottobre 1936-XIV, dovranno essere tolti gli schermi riproducenti il numero 2, applicati sulla luce rossa di tutti i semafori di II categoria.

Di conseguenza da tale data il riconoscimento della categoria del segnale in questione, agli effetti del suo significato e rispetto (Art. 47 R. S.), resta affidato all'osservazione del numero 2 dipinto in nero sulla striscia bianca dell'ala semaforica.

Gli agenti che riceveranno il presente ordine di Servizio rilasceranno al proprio superiore immediato, regolare ricevuta da conservarsi nelle posizioni personali degli agenti medesimi.

Le Sezioni Trazione, Movimento e Lavori e gli Uffici I.E.S. si assicureranno che i dipendenti agenti interessati siano forniti di un esemplare del presente ordine di Servizio, e che abbiano presa piena ed esatta conoscenza delle disposizioni in esso contenute.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 53, 56, 58.

Ordine di servizio N. 135.

Ripartizione ed utilizzazione del materiale da merci - Compartimento di Torino (Vedi O. S. n. 31 pubblicato nel Boll. Uff. N. 8 - 1934).

Con decorrenza dal 15 ottobre 1936-XIV, il Riparto Movimento di Novara resta esonerato dall'incarico del servizio di ripartizione del materiale da carico per le linee della sua circoscrizione.

Il servizio stesso è affidato al Circolo Ripartizione di Alessandria, la cui circoscrizione viene pertanto modificata come segue:

« Alessandria-Asti; Cantalupo-Bra (e); Alessandria-S. Giuseppe di Cairo (e); Asti-Castagnole delle Lanze; Asti-Acqui-Alessandria-Cava Carbonara; Mortara-Asti; Mortara-Novara; Mortara-Corsico; Vercelli-Valenza; Vercelli-Cava Carbonara; Domodossola (e)-Borgomanero-Novara; Varallo Sesia-Romagnano-Vignale; Santhià (e)-Arona (e); Vercelli-Rho (e) ..

Circolare N. 32.

Prezzo degli impermeabili da lavoro per il personale delle linee e delle stazioni.

Con riferimento alla circolare N. 41 pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 49 del 6-12-1934/XIII, si porta a conoscenza di tutti gli Impianti interessati che il prezzo di ogni abito impermeabile da lavoro per il personale delle linee e delle stazioni, di fornitura della S. A. Consorzio Industriali Canapieri di Milano — in base alle ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Società stessa dal 1° luglio al 31 dicembre 1936/XV — Resta fissato in L. 93,30 (lire novantatre e centesimi 30) e partitamente:

— L. 52,25 (lire cinquantadue e centesimi venticinque) per la giacca;

— L. 31,70 (lire trentuno e centesimi settanta) per il calzone;

— L. 9,35 (lire nove e centesimi trentacinque) per il cappello.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di Servizio N. 136.

Trasformazione in semplice rimessa del deposito locomotive di Fiume.

(*Riferimento Ordine Generale n.* 5 *dell'*8.8.1929-VIII)

A datare del 1° ottobre 1936/XIV al deposito locomotive di Fiume è stata tolta la dotazione delle locomotive. Da tale data l'impianto suddetto funziona come semplice rimessa.

Ordine di servizio N. 137.

Estensione di servizio alla stazione di Civitavecchia Marittima.

Dal giorno 20 ottobre 1936 XIV la stazione di Civitavecchia Marittima viene ammessa anche al ricevimento dei trasporti a carro a grande e piccola velocità provenienti da oltre Civitavecchia per ferrovia e destinati all'imbarco, alla Soc. Sylos e magazzini Generali ed al Frigorifero Militare, ed alla accettazione di quelli a carro a grande velocità provenienti dal mare, esclusi quindi tutti i trasporti in servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna il quale continuerà ad essere disimpegnato dal transito di Civitavecchia (Centrale).

Di conseguenza, nella Parte 1ª del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato" (Edizione 1° aprile 1929), a pagina 35, di contro al nome di Civitavecchia Marittima si dovrà aggiungere nella colonna 9 l'indicazione G (4) ed in calce alla pagina stessa si dovrà modificare la nota (4) come segue:

" (4) Limitatamente ai trasporti a Grande e Piccola Velocità a carro, o
" come tali considerati dall'Amministrazione, provenienti dal mare e desti-
" nati oltre Civitavecchia per ferrovia ed a quelli a Grande e Piccola Velo-
" cità provenienti dall'interno da oltre Civitavecchia per ferrovia e destinati
" all'imbarco, alla Soc. Sylos e Magazzini Generali ed al Frigorifero Mili-
" tare, esclusi quindi tutti i trasporti in servizio cumulativo ferroviario-ma-
" rittimo con la Sardegna il quale continuerà ad essere disimpegnato dal
" transito di Civitavecchia (Centrale) ".

Con successiva pubblicazione sarà provveduto a modificare l'art. 29 dell'allegato N. 6 alle Condizioni e Tariffe.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 9 *e* 12.

Ordine di servizio N. 138.

Tassazione trasporti G. V. da e per le stazioni di Roma Tiburtina per conto della Società Chimica dell'Aniene.

A parziale modificazione di quanto venne stabilito con l'O. di S. N. 19/1931 e con riferimento al contenuto dell'O. di S. N. 26/1935, si dispone che, a partire dal 20 ottobre 1936-XIV, i trasporti in piccole partite a G. V. da e per la stazione di Roma Tiburtina o per conto della Società Chimica dell'Aniene, non siano più tassati con le norme stabilite dall'avvertenza c) al Prontuario Generale delle distanze. *ma in base alla distanza effettiva.*

Di conseguenza, al punto b) della nota (4) in calce alla pagina 84 della parte prima del detto Prontuario Generale delle distanze chilometriche (Edizione 1° aprile 1929), devono essere depennate le parole: "*con la tassazione in base alle norme indicate nell'avvertenza c) a pagina* 5".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di Servizio N. 139.

Norme provvisorie per il servizio di ripartizione e l'uso delle casse mobili delle F. S.

§ 1) *Caratteristiche delle casse mobili.*

" Le casse mobili delle F. S. possono essere utilizzate per trasporti tanto
" a grande quanto a piccola velocità, sia in servizio interno e cumulativo ita-
" liano sia in servizio internazionale, compatibilmente con la natura, il peso
" e le dimensioni delle merci da trasportare, ma limitatamente agli scambi fra
" le stazioni indicate nel punto 73 del *Bollettino Commerciale* n. 3/1933 ".

Ogni cassa mobile porta sulle due facce esterne delle due pareti perpendicolari ai piedi di appoggio le seguenti iscrizioni:

a) — la marca F. S. — Italia;
b) — il numero di servizio;
c) — la tara in chilogrammi;
d) — il peso complessivo degli amarraggi;
e) — la portata in chilogrammi;
f) — la capacità in metri cubi.

Le casse mobili che soddisfano alle prescrizioni tecniche stabilite dall'Unione Internazionale delle Ferrovie e che perciò nel traffico internazionale potranno godere dei benefici ammessi dall'Unione stessa per tal genere di trasporti, portano il contrassegno [i] o [¢]

Alcune casse portano inoltre la scritta: " da sollevare soltanto con catene formanti col piano orizzontale un angolo non minore di 45° ".

Le casse mobili refrigeranti, infine, portano in più la scritta: "Trasporto derrate deperibili", essendo specializzate per il trasporto di tal genere di merce.

A seconda delle loro dimensioni d'ingombro, le casse mobili sono distinte in *categorie*. Per ogni categoria si possono poi avere tipi diversi.

Attualmente il parco F. S. è dotato di casse mobili dei seguenti tipi:

a) — Casse mobili *ad ossatura metallica ed a pannelli di legno*, per qualsiasi merce.

b) — Casse mobili *ad ossatura e pannelli interamente metallici* per qualsiasi merce.

c) — Casse mobili *interamente metalliche, refrigeranti*, per derrate deperibili.

Le casse mobili *ad ossatura metallica ed a pannelli di legno* per qualsiasi merce, sono delle seguenti categorie ed hanno le seguenti caratteristiche:

Categoria		Dimensioni utili interne	Capacità utile	Tara media	Portata media
			m.³	Kg.	Kg.
Casse chiuse	22	base: m. l, 97x0,94 altezza: m. l. 77	3,2	500	2000
	42	base: m. l. 96x2.04 altezza: m. l. 73	6,9	890	4110
	62	base: m. 3.07x2.04 altezza: m. l. 73	10,8	1200	3800
Casse aperte	21	base: m. 2x0.98 altezza: m. 0.69	1,3	270	2230
	41	base: m. 2x2.08 altezza: m. 0.69	2,9	510	4490

Le casse mobili *ad ossatura e pannelli interamente metallici* per qualsiasi merce sono delle seguenti categorie ed hanno le seguenti caratteristiche:

Categoria		Dimensioni utili interne	Capacità utile	Tara media	Portata media
			m.³	Kg.	Kg.
Casse chiuse	15	base: m. 1. 27x0.96 altezza: m. 0.98	1,1	200	1100
	22	base: m. 2.04x0.96 altezza: m. 1. 70	3,3	70	2030
	32	base: m. 2.01x1.40 altezza: m. 1. 70	4,8	580	1920
	402	altezza: m. 2.03x2.41 altezza: m. 1.68	8,2	990	4010
	62	base: m. 2.03x3.09 al. al centro: m. 2.19 » ai lati: m 1.89	12,9	1100	3900

Le casse mobili *interamente metalliche, refrigeranti*, per derrate deperibili hanno le seguenti caratteristiche:

Catog.	Dimensioni utili interne	Capacità utile	Capacità del serbatoio per il ghiaccio	Tara media	Portata media
52	base: senza griglie m. 2,23×1,81 con griglie m. 2,11×1,69 altezza: senza griglie m. 1,51 con griglie m. 1,45	senza griglie m.³ 6,1 con griglie m.³ 5,2	Kg. 300 (ghiaccio frantumato)	Kg. 2050	senza ghiaccio Kg. 2950 con ghiaccio Kg. 2650
42	base: senza griglie m. 1,81×1.80 con griglie m. 1,73×1,72 altezza: senza griglie m. 1,275 con griglie m. 1,235	senza griglie m.³ 4,1 con griglie m.³ 3,6	Kg. 300 (ghiaccio frantumato)	Kg. 1700	senza ghiaccio Kg 3300 con ghiaccio Kg. 3000

Le casse mobili della categoria 15 e quelle refrigeranti della categoria 52 non portano alcun contrassegno indicante che esse soddisfano alle prescrizioni stabilite per il traffico internazionale. Le casse mobili della categoria 402 portano il contrassegno [¢] ; tutte le altre il contrassegno [|]

Tutte le casse mobili F. S., *ad eccezione solo di quelle interamente metalliche della categoria* 62, presentano nella parte inferiore un vano di m/m 325 d'altezza, che permette la diretta introduzione di un carrello trasportatore. Le metalliche della categoria 62 presentano invece un vano di soli m/m 100 d'altezza.

§ 2) *Carri ferroviari da utilizzarsi per il trasporto delle casse mobili.*

Per il trasporto delle casse mobili, sia cariche che vuote, sono da utilizzarsi i carri scoperti della serie P e, tra questi, preferibilmente quelli della sottoserie Pcm (allegato 7 alla circolare verde 12/1934).

Però le casse mobili della categoria 15, *cariche*, devono trasportarsi con carri chiusi della serie E o F o FI. o, in mancanza di questi, con carri scoperti muniti di copertone.

§ 3) *Trasporto delle casse mobili su strada ordinaria.*

Può servire a tal scopo un qualsiasi veicolo stradale a trazione meccanica o animale, di portata adeguata, preferibilmente senza sponde laterali se si tratta di trasportare casse mobili delle categorie 41, 42, 402, 52, 62.

Normalmente però serviranno gli speciali trattori e relativi carrelli trasbordatori di cui al punto *d*) del seguente § 4. Tuttavia su suolo pubblico essi possono essere utilizzati soltanto se il carico sul carrello non è superiore a 3500 kg.

L'insieme del trattore e del carrello da questo rimorchiato può circolare su curve di raggio esterno di m. 3 e su qualunque strada, anche urbana.

Sui piazzali ferroviari non occorre che sia osservato il limite di 3500 Kg. di carico del carrello rimorchiato, semprechè la circolazione avvenga a velocità moderata.

Perciò, in tal caso e alle suddette condizioni, i trattori e i carrelli in parola possono servire per tutte le categorie di casse mobili, anche se cariche al massimo della loro portata.

§ 4) *Mezzi per il carico delle casse mobili sui carri ferroviari e il loro scarico dai medesimi.*

Per il carico delle casse mobili sui carri ferroviari e il loro scarico dai medesimi sono messi a disposizione nelle stazioni attrezzate per tale servizio i seguenti mezzi:

a) *gru fisse*, da 6 o più Tonn. di portata;

b) *carrelli elevatori elettrici* (ad accumulatori) *a forte elevazione*, da 5 Tonn. di portata e a piattaforma sollevabile di circa 1600 mm.;

c) *carrelli elevatori elettrici* (ad accumulatori) a *piccola elevazione*, da 5 Tonn. di portata e a piattaforma sollevabile di 160 mm., e relativi ponticelli articolati di 5 m. di lunghezza;

d) speciali *trattori e relativi carrelli trasbordatori* a piattaforma sollevabile di 120 m/m. *rimorchiabili dai detti trattori* e relativi ponticelli a doppia rotaia, mensole con puleggia di rinvio, corde d'alaggio, cricchi e carrello e sostegni a colonnetta;

e) *carrelli* a mano a piattaforma sollevabile di 120 m/m. e relative passerelle articolate di m. 1.60 di lunghezza.

Se il carico e lo scarico deve essere fatto da terra, cioè dallo stesso livello delle rotaie, possono adoperarsi o le gru o i carrelli con piattaforma con forte elevazione, *eccetto però nel caso di carico o scarico di casse mobili della categoria 62: queste non devono essere manovrate che a mezzo della gru.*

Se invece il carico e lo scarico è fatto da un piano caricatore e, quindi, il carro ferroviario si trova a fianco del piano caricatore stesso, si possono adoperare o la gru — se il piano caricatore ne è dotato — o uno dei mezzi indicati ai punti b), c), d), e), a seconda del tipo e categoria di cassa mobile, come è specificato nei seguenti paragrafi 7, 8, 9, 10 e 11.

§ 5) *Mezzi per il carico delle casse mobili sul veicolo stradale e per lo scarico dai medesimi.*

Per caricare le casse mobili sugli ordinari veicoli stradali — e analo-

gamente per scaricarle — si deve far uso esclusivamente delle gru fisse quando si tratti di casse delle categorie 62, 402, 52, 42 e 41 cariche, perchè in generale il pavimento dei veicoli stradali, sotto un carico alquanto elevato subisce un notevole cedimento che renderebbe difficile la manovra quando questa fosse fatta a mezzo di carrelli.

Se si tratta di casse delle suddette categorie, ma vuote, o di cassa delle categorie 32, 22, 21 e 15, il carico e lo scarico si possono, in generale, fare anche a mezzo del carrello a mano e della passarella di m. 1.60 di lunghezza, semprechè il veicolo stradale possa essere accostato ad un piano caricatore e l'altezza del suo piano di carico non differisca molto da quella del piano caricatore. Nel caso di casse mobili della categoria 15 possono servire anche gli ordinari ponticelli metallici usati comunemente per il carico e scarico delle merci a mezzo di carriole.

Se la cassa mobile è a terra e deve essere caricata su uno degli speciali carrelli trasbordatori, rimochiabili dagli speciali trattori per casse mobili occorre avere a disposizione anche un cricco a carrello e quattro sostegni a colonnetta. Per il suo caricamento sul rimorchio si procederà nel modo indicato al punto a) del seguente § 10. Lo stesso dicasi se la cassa deve essere scaricata dal rimorchio a terra e per tale scarico si procederà nel modo indicato al punto d') dello stesso paragrafo 10.

Questo procedimento però non può usarsi per le casse mobili della categoria 15. Per caricarle sul rimorchio e scaricarle da esso occorre usare la gru o i carrelli elettrici a forte elevazione.

§ 6) *Carico e scarico delle casse mobili a mezzo delle gru fisse.*

Tutte le casse mobili F. S. possono essere caricate e scaricate a mezzo delle gru delle stazioni, da 6 o più Tonn. di portata.

La cassa deve a tal uopo essere presa con catene o funi terminate con ganci che possano entrare nei quattro anelli superiori di cui ogni cassa è munita.

Le funi o catene devono avere lunghezza tale da poter sollevare sufficientemente la cassa senza, nel tempo stesso, fare con l'orizzonte un angolo eccessivamente piccolo; e precisamente devono fare un angolo non minore di 45° per le casse mobili che portano la scritta "Da sollevare soltanto con catene formanti col piano orizzontale un angolo non minore di 45°", e non minore di 30°, per tutte quelle che non portano tale scritta.

Le stazioni attrezzate per il traffico a mezzo delle casse mobili sono state perciò provviste di apposite funi, della lunghezza di m/m 3440 tra l'interno dei ganci, particolarmente adatte a tale scopo, perchè, qualunque sia il tipo e la categoria della cassa F. S. da manovrare, questa può essere sollevata da terra di quanto è necessario per caricarla su un qualsiasi carro feroviario o su un autocarro ordinario. Inoltre, usando le suddette funi con l'aggiunta, *per le sole casse mobili refrigeranti della categoria* 52 *e per quelle della categoria* 41, di 4 prolunghe di 300 m/m di lunghezza (v. fig. 2 e 3 della tav. 1), l'angolo formato dalle funi con l'orizzonte è sempre maggiore del minimo che può essere tollerato.

In mancanza delle suddette funi speciali, si dovrà far uso delle funi o catene date in dotazione alle gru da 6 tonnellate, verificando però di volta in volta che sia osservata la suddetta prescrizione relativa all'angolo che esse devono fare con l'orizzonte.

Le funi o catene devono essere disposte in modo che tutti i quattro anelli siano in presa e sollecitati il più uniformemente possibile. Perciò le due funi o catene occorrenti per ogni cassa devono essere disposte non in diagonale, ma in modo da prendere con una i due anelli della cassa che si tro-

vano a sinistra del gancio della gru, e con l'altra gli altri due anelli (V. fig. 1, 2 e 3 della tavola 1).

§ 7) *Carico delle casse mobili da terra al carro ferroviario, e loro scarico dal carro a terra, a mezzo dei carrelli elevatori elettrici a forte elevazione.*

Col carrello elettrico con piattaforma a forte elevazione si può portare una qualunque delle casse mobili F. S., *eccetto tutte quelle della categoria* 62 — *per le quali tale sistema di carico e scarico è invece vietato* — da terra al carro e viceversa. Se la cassa si trova o deve essere collocata nella parte centrale del carro, l'operazione si può eseguire *direttamente*, cioè senza bisogno di altri mezzi. Se invece trovasi o deve essere collocata ad una estremità del carro, occorre anche un carrello a mano a piattaforma sollevabile.

Per il *carico diretto* si procederà nel modo seguente:

S'infila il carrello, a piattaforma abbassata al massimo, sotto la cassa. Si solleva quindi la piattaforma, e per conseguenza anche la cassa, fino a portare quest'ultima a circa m. 1,30 da terra.

Si entra allora con la parte inferiore del carrello sotto al telaio del carro tra le ruote (vedi fig. 1 della tav. II) avendo avuto cura precedentemente di sistemare il terreno tra rotaie con tavole o con apposita pedana metallica in modo da raggiungere lo stesso livello del suolo circostante. Si cala quindi la cassa sul carro abbassando la piattaforma del carrello e in fine si ritira il carrello.

Se la cassa dovesse essere collocata ad una estremità del carro, si comincia col portarla sulla parte centrale del carro seguendo il procedimento sopradescritto. Poi la si trasporta al punto voluto a mezzo di un carrello a mano a piattaforma sollevabile (v. fig. 2 della Tav. II), precedentemente caricato sul carro a mezzo dello stesso carrello ad accumulatori.

Se il carro dalla parte opposta a quella su cui la cassa deve essere caricata è già ingombro di altre casse o altra merce, per avere lo spazio necessario per poter manovrare col carrello a mano, si dovrà avere cura di portare la cassa sul carro a mezzo del carrello elettrico non al centro, ma il più vicino possibile alla estremità in cui dovrà essere collocata (v. fig. 3 della Tav. II).

Il procedimento inverso si seguirà per lo scarico delle casse mobili dal carro a terra.

§ 8) *Carico e scarico delle casse mobili a mezzo dei carrelli elettrici a forte elevazione, quando il carro è a fianco di un piano caricatore.*

Il carrello con piattaforma a forte elevazione può servire per il carico e lo scarico di tutte le casse mobili F. S., *ad eccezione di quelle metalliche della categoria* 62, anche quando il carro si trovi a fianco di un piano caricatore.

Oltre al carro occorre in tal caso, per il passaggio dal carro al piano caricatore, un ponticello articolato da 5 m.

Detto ponticello deve essere disposto davanti al punto del carro nel quale la cassa mobile deve essere collocata (o, in caso di scarico, davanti alla cassa da scaricare). A mezzo degli appositi martinetti a vite di cui esso è munito (vedi Tav. III) si deve cercare d'ottenere che la parte più vicina al carro sia il più possibile orizzontale.

Non occorre che le sponde laterali del carro dal lato del piano caricatore siano interamente abbassate perchè il ponticello può essere collocato anche se dette sponde sono appoggiate sul piano caricatore.

La suddetta Tav. III indica come la cassa deve essere presa dal carrello.

Il ponticello può essere facilmente trasportato da un punto ad un altro a mezzo delle proprie ruote, tenendo sollevate da terra le parti estreme, che perciò devono essere agganciate tra loro a mezzo di ganci *a*, che si vedono nella suddetta Tav. III.

§ 9) *Carico e scarico delle casse mobili a mezzo di carrelli elevatori elettrici a piccola elevazione.*

Il carrello elettrico con piattaforma a piccola elevazione può servire per il carico e lo scarico delle casse mobili F. S. — *ad eccezione però sempre di quelle metalliche della categoria* 62, — soltanto quando il carro si trova a fianco di un piano caricatore.

Si adopera in unione al ponticello articolato da 5 m. nello stesso modo indicato al precedente § 8 (vedi Tav. IV).

§ 10) *Carico e scarico delle casse mobili a mezzo degli speciali trattori per casse mobili e carrelli trasbordatori relativi.*

Gli speciali trattori e relativi carrelli trasbordatori per casse mobili, di cui il punto d) del § 4, possono servire per il carico e lo scarico di tutte le casse mobili F. S., *ad eccezione però sempre delle casse mobili metalliche della categoria* 62 *e di quelle della categoria* 15, quando il carro si trovi affiancato ad un piano caricatore. Oltre al trattore e al carrello trasbordatore occorrono un cricco a carrello di 5 Tonn. di portata: un ponticello a doppia rotaia; una mensola con puleggia di rinvio; una corda d'alaggio terminata ad una estremità a cappio; quattro sostegni a colonnetta.

Per il *carico*, le operazioni da eseguirsi sono le seguenti:

a) Mettere la cassa sul carrello trasbordatore. A tal uopo, a mezzo del cricco a carrello, si solleva da una parte la cassa ad una altezza tale da poter mettere sotto a due dei suoi piedi due sostegni a colonnetta (V. fig. 1 Tav. V). Si solleva poi la cassa dall'altra parte mettendo sotto altri due piedi altri due sostegni a colonnetta; s'infila quindi sotto alla cassa il carrello trasbordatore; si solleva di qualche centimetro la piattaforma elevabile di questo, manovrando l'apposita pompa ad olio, così da liberare la cassa dai quattro sostegni; infine, tolti i sostegni, si riabbassa la detta piattaforma nella sua posizione di riposo aprendo la valvola di scarico dell'olio. (V. fig. 2 Tav. V).

b) Disporre il ponticello a doppia rotaia tra il carro e il piano caricatore, abbassando le sponde laterali dal lato di quest'ultimo fino a farle appoggiare sul piano caricatore stesso. (V. fig. 3 Tav. V).

c) Sistemare sul carro, dal lato opposto al piano caricatore e nel modo indicato alla fig. 4 della tavola V, la mensola con la puleggia di rinvio; infilare il cappio della corda d'alaggio sull'alberello *a* di detta mensola; far passare la corda sulla puleggia del trattore e su quella della mensola nel modo indicato alle fig. 3 e 4 della Tav. V; avvolgere con alcune spire il capo libero della corda sull'argano del trattore, dopo aver messo quest'ultimo nella posizione indicata alla fig. 3.

d) Applicate al trattore le apposite scarpe, far agire l'argano del trattore finchè il carrello trasbordatore sia montato interamente sul carro.

e) Sfilare il carrello trasbordatore dalla cassa e calare questa sul carro a mezzo del cricco a carrello e dei quattro sostegni a colonnetta, ripetendo in senso inverso le operazioni indicate al punto *a*) per mettere la cassa sul carrello.

Per lo *scarico*, le operazioni da seguire sono le seguenti:

a') Disporre il ponticello di passaggio dal carro al piano caricatore, così come è detto al punto *b*) delle operazioni da eseguirsi per il carico.

b') Sollevare la cassa a mezzo del cricco a carrelli (V. fig. 1 Tav. IV) e nel modo descritto al punto *a*) delle operazioni da seguirsi per il carico, infilare sotto la cassa il carrello trasbordatore, orientato in modo che il timone sia rivolto verso il piano caricatore, e infine calare la cassa sul detto carrello. (Fig. 2 Tav. VI).

c') Attaccare il trattore al carrello e fare discendere quest'ultimo dal carro. (V. fig. 3 della Tav. VI).

d') Calare la cassa a terra ripetendo in senso inverso le operazioni descritte al punto *a*).

§ 11) *Carico e scarico a mezzo del carrello a mano.*

Le casse mobili di peso non maggiore di 2500 kg. — e quindi le casse mobili delle categorie 15, 21, 22 e 32, anche se sono cariche al massimo della loro portata, e quelle delle altre categorie se sono vuote — possono essere caricate sul carro ferroviario e da esso scaricate, quando il carro si trovi a fianco di un piano caricatore, anche a mezzo dei carrelli a mano a piattaforma sollevabile di 120 m/m e delle passerelle articolate di m. 1.60 di lunghezza.

Nel caso di casse mobili della categoria 15, specialmente se si tratta di trasbordarle dai carri chiusi, possono servire anche i ponticelli metallici ordinari usati per il carico e lo scarico delle merci a mezzo di carriole.

La Tavola VII indica come la passarella articolata o gli ordinari ponticelli metallici devono essere disposti e come l'operazione deve essere eseguita.

§ 12) *Disposizione delle casse mobili sul carro ferroviario e loro fissazione a questo.*

Fatta eccezione delle casse mobili 62, che devono essere disposte in modo che la loro lunghezza risulti parallela all'asse longitudinale del veicolo, tutte le altre casse devono essere disposte in modo che la loro dimensione maggiore risulti perpendicolare a detto asse.

Le casse devono essere disposte ad egual distanza dalle sponde laterali del carro, a non meno di 50 cm. dalle sponde di testa del carro e a circa 5 cm. di distanza l'una dall'altra.

Le casse mobili della categoria 15 possono essere disposte anche in doppia fila longitudinale.

In un carro P o Pem possono essere contenute o due casse mobili della categoria 62, o tre delle categorie 402 o 42 o 41, o quattro della categoria 32, o sei della categoria 22 o 21, o dodici della categoria 15.

Le casse mobili devono essere fissate al carro con gli speciali amarraggi per casse mobili, che sono costituiti per metà circa di corda di canapa terminata da una radancia e per l'altra metà da una catena terminata da un gancio. Detti amarraggi dalla parte della corda si fissano a mezzo di una staffa chiusa da un bullone ad uno delle maglie di cui tutte le casse mobili sono munite, e dalla parte della catena ad una delle mensole di sostegno del pavimento del carro, avvolgendo la catena intorno alla mensola (v. fig. 1, 2, 3 e 4 della Tav. VIII) e impedendone poi lo scorrimento a mezzo del gancio, messo a cavalcioni sulla catena stessa (v. fig. 1 della Tav. VIII).

Gli amarraggi non devono essere messi in tensione, ma neppure essere lasciati molto lenti.

Per le casse mobili *metalliche* delle categorie 452, 32, 22 e 15 gli amarraggi devono essere disposti in croce sulle pareti di testa, cioè nel modo indicato nella figura 2, della tavola VIII.

Per le casse mobili della categoria 15, quando sono su un carro scoperto, gli amarraggi, devono essere accoppiati a due a due dalla parte della staffa

e infilati negli anelli di sollevamento delle casse, come si vede nella figura 4 della tavola VIII. Quando sono trasportate su carri chiusi non occorre alcun amarraggio. Possibilmente la cassa dovrà essere addossata ad una delle pareti di testa.

Per le casse mobili delle categorie 21 e 41 è ammesso eccezionalmente anche il carico a 2 ordini sovrapposti, purchè tra i due ordini di casse siano interposte delle robuste tavole disposte longitudinalmente ed assicurate solidamente con cunei alle casse inferiori, e le casse superiori siano alla loro volta assicurate con cunei a dette tavole.

La fornitura delle tavole e dei cunei spetta al mittente.

Ogni cassa deve poi essere assicurata al carro con i suoi quattro amarraggi.

§ 13) *Disposizione delle casse mobili sul veicolo stradale e loro fissazione a questo.*

Sul veicolo stradale le casse mobili delle categorie 62, 52 e 402 devono essere disposte in modo che nel senso della larghezza del veicolo presentino il lato più corto.

Se questa avvertenza è osservata e se l'altezza del pavimento del veicolo stradale carico non è maggiore di 1500 m/m, il veicolo può circolare su qualsiasi strada, anche urbana.

Su ognuno degli *speciali carrelli trasbordatori per casse mobili* possono trovar posto o una cassa mobile della categoria 62, o 52, o 402, o 42, o 41, ovvero due della categoria 32, ovvero tre della categoria 22 o 21 o 15, semprechè, ben inteso, il loro peso complessivo non sia superiore a 3500 kg.

Per fissare le casse mobili al veicolo stradale si possono utilizzare quando occorra e quando l'Ente o Ditta speditrice o destinataria non ne abbia dei propri, gli stessi amarraggi che servono per fissarle ai veicoli ferroviari.

Nei carrelli trasbordatori per casse mobili la fissazione della cassa è agevolata dalla presenza di appositi stanti sfilabili, che possono essere messi alla distanza necessaria a seconda della categoria di cassa mobile da trasportare.

Le operazioni di carico delle casse mobili sul veicolo stradale e quelle di scarico possono essere eseguite dal personale di stazione soltanto quando sono fatte con mezzi di proprietà dell'Amministrazione.

§ 14) *Carico delle casse mobili sul veicolo stradale al domicilio della Ditta speditrice o destinataria e loro scarico dal medesimo.*

Alle operazioni di carico e scarico delle casse mobili a domicilio deve provvedere l'Ente o Ditta speditrice o destinataria con personale e mezzi propri.

Se la cassa mobile è stata portata al domicilio della Ditta o Ente destinatario a mezzo dello speciale carrello trasbordatore per casse mobili, la cassa, *di regola*, non deve essere scaricata dal carrello, il quale pertanto deve essere trattenuto presso la Ditta per il tempo strettamente necessario per eseguire il carico e lo scarico della merce.

Ove invece la cassa dovesse rimanere presso la Ditta o Ente destinatario un certo tempo e il carrello dovesse perciò essere ritirato, la cassa dovrà essere calata, manovrando a mezzo della piattaforma sollevabile del carrello, su quattro solidi sostegni parallelepipedi.

§ 15) *Manutenzione delle casse mobili, degli attrezzi di carico, dei trattori e dei carrelli.*

La manutenzione delle casse ed accessori è di spettanza del Servizio Materiale e Trazione, come per i carri.

La manutenzione degli attrezzi di carico (escluse le gru fisse) dei trattori e dei carrelli è di spettanza del Servizio Movimento, cui gli attrezzi stessi, i trattori e i carrelli sono in consegna.

Anche per la ricarica degli accumulatori dei carrelli elettrici le stazioni debbono rivolgersi alla Sezione Movimento, a meno che non abbiano avuto apposite istruzioni in seguito ad intesa del Servizio Lavori con l'Impresa appaltatrice del servizio di carica degli accumulatori per l'illuminazione delle vetture.

§ 16) *Uso delle casse mobili.*

L'impiego delle casse mobili F. S. è regolato, nei rapporti con i terzi, dall'allegato 3-*bis* alle Tariffe approvato con D. M. 20 febbraio 1935 e pubblicato al punto 311 Boll. Commerciale n. 6/1935.

Tutte le casse mobili che portano il contrassegno possono essere utilizzate in servizio internazionale senza particolari formalità; quelle che portano il contrassegno possono pure essere utilizzate in servizio internazionale senza particolari formalità ad eccezione però delle Ferrovie Inglesi. Quelle che non portano nè il contrassegno nè il contrassegno possono essere utilizzate incondizionatamente in servizio interno e cumulativo italiano, ma non in servizio internazionale senza specifica autorizzazione del Servizio Movimento, da richiedersi caso per caso.

§ 17) *Circolazione delle casse mobili.*

La circolazione delle casse mobili in provenienza ed in transito dall'estero è regolata dall'istruzione allegata all'O. S. 147/1933.

Per la circolazione delle casse mobili F. S. devesi tener presente che la ripartizione di dette casse mobili è fatta provvisoriamente dal'Ufficio II del Servizio Movimento in attesa di demandarla alle Sezioni di Movimento con l'estendersi del servizio.

Le richieste devono però essere sempre trasmesse dalle Stazioni alle Sezioni del *Commerciale*, che in questo primo periodo ricevono di volta in volta istruzioni del proprio Servizio circa le tariffe e le modalità di trasporto, per ogni singola concessione.

§ 18) *Fornitura delle casse mobili.*

A seconda delle richieste, il Servizio Commerciale prenderà accordi con quello del Movimento per la fornitura delle casse mobili, previo deposito a garanzia o gratuitamente, comunicando le istruzioni date alla propria Sezione e indicando se il trasporto a vuoto deve farsi in servizio o con lettera di vettura ordinaria per il pagamento delle relative tasse in assegno.

L'Ufficio II del Servizio Movimento, che segue l'utilizzazione delle singole casse, ordinerà telegraficamente le dislocazioni a seconda dei bisogni, specificando la quantità ed il tipo delle casse occorrenti, nonchè il modo di spedizione.

Speciali istruzioni verranno date anche di volta in volta alle stazioni dal Servizio Commerciale circa le tasse e le condizioni per l'uso della gru, dei carrelli elevatori, dei rimorchi, delle trattrici.

§ 19). *Disponibilità delle casse mobili.*

Le stazioni destinatarie di trasporti con casse mobili F. S. debbono, al momento della restituzione della cassa vuota dagli utenti, o dal momento dell'avvenuto scarico, se questo viene effettuato nella sede ferroviaria, e sempre quando non sia stato diversamente disposto, segnalare telegraficamente la di-

sponibilità della cassa vuota, all'Ufficio Circolazione Veicoli, dal quale riceveranno istruzioni.

§ 20). *Trasporto delle casse mobili spedite vuote per riparazione.*

Le casse vuote, che d'ordine superiore debbono inviarsi per riparazione, vanno scortate da mod. M. 155 a meno che non sia tassativamente ordinata l'emissione d'Ufficio di ordinaria lettera di vettura, all'indirizzo della Ditta richiedente. Se la cassa è mandata con i relativi amarraggi, ciò deve essere specificato sul mod. M 155.

§ 21). *Registrazione del movimento delle casse mobili.*

Le stazioni che hanno movimento di casse mobili debbono tenere apposito registro per farvi risultare, per numero di servizio, le casse in arrivo ed in partenza con l'indicazione, quando nel caso, anche degli estremi relativi alla loro asportazione dalla sede ferroviaria ed alla successiva restituzione alla stazione, non che l'ora dell'eventuale consegna del rimorchio alla Ditta ricevente o speditrice, e l'ora della sua restituzione.

Tutte le stazioni che hanno movimento o rimanenze di casse mobili devono indicare giornalmente il numero di servizio di quelle arrivate e di quelle partite nelle precedenti 24 ore, nonchè di quelle in rimanenza alle ore 17, in apposito prospetto da allegarsi al mod. M. 141.

I Circoli riepilogheranno sempre per numero di servizio, i movimenti e le rimanenze delle casse mobili, distintamente per stazione, in altro prospetto da allegarsi al Mod. M. 179, per norma dell'Ufficio II del Servizio Movimento

Tav. I
CARICO E SCARICO DELLE CASSE MOBILI
A MEZZO DI GRU FISSE
Per tutte le casse mobili F.S.
escluse le refrigeranti e quelle
scoperte della categ. 41.
Funi da 3440 mm. di
lunghezza utile.
fig. 1
Per le casse refrigeranti
e per le casse scoperte
della categ. 41.
Funi da 3440 mm. di
lunghezza utile.
Prolunghe da 300 mm.
fig. 2
fig. 3

CARICO E SCARICO DA TERRA
A MEZZO DI CARRELLO CON PIATTA-
FORMA A FORTE ELEVAZIONE
Tav. II
fig. 1
fig. 2
Carrello a mano
Pedana metallica o tavole di legno.
Fig. 3
Posizione in cui la cassa deve essere spostata col carrello a mano
Posizione in cui la cassa deve essere portata col carrello elettrico.

Tav. III

CARICO E SCARICO A MEZZO DI CARRELLO ELETTRICO CON PIATTAFORMA A FORTE ELEVAZIONE QUANDO IL CARRO È A FIANCO DI UN PIANO CARICATORE

TAV. IV

CARICO E SCARICO A MEZZO DI
CARRELLO ELETTRICO CON PIATTAFORMA
A PICCOLA ELEVAZIONE QUANDO IL CARRO
È A FIANCO DI UN PIANO CARICATORE

Tav. V

Carico a mezzo dello speciale trattore e relativo carrello trasbordatore da 5 tonn. di portata

Mensola con puleggia di rinvio.

Bordo del piano caricatore.

Ponticello a doppia rotaia

Fig. 3

Argano

Scarpe

Carrello trasbordatore.

Fig. 4

a

Alla puleggia del rimorchio

Al trattore

Tav. VII
SCARICO A MEZZO DELLO SPECIALE TRATTORE E RELATIVO CARRELLO TRASBORDATORE DA 5 TONN. DI PORTATA
Bordo del piano caricat.
fig. 3
Ponticello a doppia rotaia
Sostegni a colonnetta
Cricco a carrello
fig. 1
Carrello trasbordatore
fig. 2

TAV. VII

CARICO E SCARICO TRA PIANO CARICATORE E CARRO A MEZZO DI CARRELLO A MANO DELLE CASSE MOBILI DI PESO NON MAGGIORE DI 2500 Kg.

Per le casse mobili della categ. 15

Per le casse mobili delle categ. 21-22-32

DISPOSIZIONE DELLE CASSE MOBILI SUI CARRI FERROVIARI E LORO FISSAZIONE A QUESTI

TAV. VIII

fig. 1

Modo di fissare l'amarraggio ad una delle mensole del carro

fig. 2

Disposizione da adottarsi per le casse mobili metalliche delle categ. 22. 32 e 45ª

fig. 3

Disposizione da adottarsi per tutte le casse mobili a pareti di legno e per tutte quelle delle categ. 21. 41 e 62

fig. 4

Disposizione da adottarsi per le casse mobili metalliche della categ. 15 su carro scoperto

Ordine di servizio N. 140.

Dirigente Centrale Roma Termini - Napoli

Con riferimento all'ordine di servizio N. 62, pubblicato nel B. U. N. 15. 1931-IX, relativo all'attivazione del sistema di esercizio con dirigente centrale sulla direttissima Roma-Napoli e sul tratto Villa Literno-Pozzuoli, si comunica che a partire dal 1° novembre 1936 la sezione Roma-Formia (il cui ufficio del D. C. è stato trasferito a Roma Termini il 15 febbraio 1936) avrà la giurisdizione seguente: Roma Termini-Formia, con antenne Roma Mandrione-Roma Tuscolana e Roma Mandrione-Roma Tiburtina.

La giurisdizione della sezione Formia-Napoli rimane invariata, con sede dell'Ufficio del D. C. nel F. V. di Napoli C.le.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *dei Compartimenti di Roma e Napoli.*

Ordine di Servizio N. 141.

Modificazione della giurisdizione delle tratte a Dirigente Centrale della linea Brennero-Verona.

A partire dalle ore 0 del giorno 30/10/1936-XIV le due sezioni di dirigente centrale della linea Brennero-Verona di cui agli ordini di servizio N. 188-1935 e 13-1936 avranno rispettivamente la seguente giurisdizione: 1ª Sezione: Brennero - Bolzano; 2ª Sezione: Bolzano - Verona.

Rimane ferma a Bolzano la sede dei due dirigenti centrali.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 *e* 14 dei Compartimenti di Venezia e Bologna.

Circolare N. 33.

Radiazione dal Parco veicoli F. S. di quattro carri coperti refrigeranti di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i carri coperti refrigeranti Hg. 9 190 26, 9 190 27, 9 190 28, 9 190 29 del Consorzio Burro-Gorgonzola-Uova essendo stati acquistati dalla nostra Amministrazione.

Detti carri dovranno essere cancellati a Pag. 245 dell'Elenco dei carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

Comunicato.

Opera di previdenza a favore del personale

(Legge 19 Giugno 1913 n. 641 modificata dal Decreto Legge Luogotenenziale 1 Agosto 1918 n. 1197, dalla Legge 7 Aprile 1921 n. 370, dal R. Decreto 31 Dicembre 1923 n. 3157, dal R. Decreto Legge 23 Marzo 1924 n. 499, dal R. Decreto Legge 7 Febbraio 1926 n. 187, dalla Legge 22 Dicembre 1927 n. 2685 e dal R. Decreto Legge 28 Agosto 1930 n. 1314).

Dopo la comunicazione fattasi nel bollettino N. 18 del 30 aprile 1936-XIV, la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato, a tutto il 30 giugno 1936 A. XIV le seguenti liquidazioni:

INDENNITÀ DI BUONUSCITA (Art. 1 n. 1 della legge)				Sussidi temporanei ad orfani (Art. 1 n. 2 della legge)		Assegni alimentari vitalizi (Art. 1 n. 3 della legge)		Assegni fiscali		Sussidi in caso di morte dopo l'esonero	
ad agenti		a famiglie									
N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo
789	3.205.864.44	179	686.482.60	222	153.336 —	29	43.300 —	485	242.500 —	113	78.883.58

Inoltre, nel primo trimestre dell'esercizio finanziario 1936-37, sono state approvate le seguenti liquidazioni:

N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo
622	2.484.640,38	172	652.879.46	230	154.641 —	27	34.650 —	250	125.000 —	129	91.091.97

Sulla disponibilità dell'Opera di Previdenza furono approvate dal Comitato dopo il 31 marzo 1936 le seguenti concessioni:

Sussidi temporanei a figli di ex agenti:		Assegni alimentari a congiunti di ex agenti:		Assegni alimentari ad ex agenti:		Ricovero di orfani in istituti di educazione e di istruzione	Ricovero di orfani e di figli di agenti in luoghi di cura
5	4.080	39	49.600	4	4.800	120	—

SUSSIDI STRAORDINARI

Giusta l'art. 5 del R. D. L. 7 febbraio 1926, N. 187, il Comitato dell'Opera di Previdenza, prese in esame le istanze pervenute da ex agenti e da

congiunti di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero, ha accordato, in casi riconosciuti di grave ed eccezionale bisogno N. 562 sussidi straordinari per complessive L. 57.000.

DONAZIONI PERVENUTE ALL'OPERA DI PREVIDENZA

Da Funzionari dell'Amministrazione ferroviaria e da vari Enti sono pervenute N. 15 donazioni da destinarsi al fondo per la gestione delle colonie per i figli ed orfani di ferrovieri inscritti all'A. F. F. per un importo complessivo di L. 18.776.

Errata-corrige.

Bollettino n. 37 *del* 13 *settembre* 1934-XII, *parte II, Comunicato*:

Graduatoria di merito degli agenti riusciti idonei per Aiutante operaio.

a pagina 658:

N. 303 di graduatoria SICA Gennaro anzichè Gennaio.
N. 308 » » 283125 anzichè 282125
N. 315 » » 253835 anzichè 253839
N. 320 » » COGLI Antonio anzichè GAGLI

a pagina 659

N. 331 di graduatoria LUCCHETTI Igino anzichè LUCHETTI

a pagina 660

N. 362 di graduatoria ANCILOTTI Giuseppe anzichè ANCILLOTTI

a pagina 661

N. 402 di graduatoria OBREZA Antonio anzichè OBREZZA

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 142.

Estensione del servizio merci nella stazione di La Spezia Centrale.

A partire dal 1° novembre 1936-XV la stazione di La Spezia Centrale sarà ammessa a ricevere e spedire trasporti a P. V. a carro completo ed in piccole partite anche per conto del Dopolavoro ferroviario.

Di conseguenza, nella parte I del "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato", alla nota (7) riguardante la stazione di La Spezia C.le, nel primo capoverso, dopo le parole "Gestione Speciale Viveri la Provvida", si dovrà aggiungere "e per conto del Dopolavoro Ferroviario".

Distribuito agli agenti delle classi 3. 5 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 143.

Estensione di servizio nella stazione di Aquileia.

Dal giorno 1° novembre 1936-XIV la stazione di Aquileia, della linea Palmanova-Cervignano-Pontile per Grado, verrà abilitata al completo servizio merci a grande e piccola velocità esclusi i trasporti di veicoli e di bestiame.

In conseguenza di quanto sopra, nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato", edizione 1° aprile 1929, a pag. 14, di contro al nome di Aquileia, nelle colonne 9 e 10, si dovrà depennare il richiamo (f) esistente a fianco delle lettere G. e P.

Nella "Prefazione generale all'orario generale di servizio", edizione febbraio 1936, a pag. 11, di contro al nome di Aquileia si dovrà depennale la lettera L esposta di fianco alla lettera P.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio N. 144.

Cambiamento di nome del posto di movimento di Villa Inglese.

Il posto di movimento di "Villa Inglese" ha assunto la nuova denominazione di "Santa Maria la Bruna".

Di conseguenza, nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (edizione 1° aprile 1929), a pag. 93, fra i nomi di Santa Luce e Santa Palomba, deve essere inserito quello di "Santa Maria la Bruna", con tutte le indicazioni risultanti a pag. 110, di contro al nome di Villa Inglese.

A pag. 110 deve essere annullato il nome di Villa Inglese con tutte le indicazioni relative.

Nella Parte II del suddetto Prontuario, a pag. 74, fra i nomi di Santa Luce e Santa Palomba, inserire quello di Santa Maria la Bruna, con le indicazioni segnate a pag. 77 di contro al nome di Villa Inglese. A pag. 77 annullare il nome di Villa Inglese con le relative indicazioni.

Alle pagg. 43 e 44, nelle tabelle polimetriche 143 A e 143 B, modificare il nome di Villa Inglese in quello di Santa Maria la Bruna.

Nella Parte I della Prefazione Generale all'orario generale di servizio — edizione febbraio 1936-XIV — a pag. 21, fra i nomi di Santa Luce e Santa Palomba inserire in carattere maiuscoletto "Santa Maria la Bruna" (posto di movimento) LP — vbg/N/125/ cancellando poi, a pag. 22 il nome di Villa Inglese e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso gli Uffici di Controllo e nelle stazioni si dovrà:

— nell'indice alfabetico cancellare il nome di Villa Inglese e, fra i nomi di Santa Luce e Santa Palomba, inserire "Santa Maria la Bruna";

— nell'interno dei prontuari modificare il nome di Villa Inglese in Santa Maria la Bruna.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Villa Inglese questo dovrà essere modificato in "Santa Maria la Bruna".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.
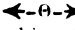
Ordine di servizio N. 145.

Limitazioni al passaggio sulla tramvia Intra-Pallanza-Omegna dei carri a due sale.

Sulla tramvia Intra-Pallanza-Omegna non possono circolare i carri a due sale con passo superiore a metri 4,50, *se ad assi rigidi*, e quelli a due sale con passo superiore a metri 5, *se con sale radiali*.

Di conseguenza, nel "Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose" (edizione 1° dicembre 1933-XII) a pagina 329, il primo comma del N. B. in calce al prospetto delle stazioni della tramvia suddetta deve essere sostituito col seguente:

« Sulla tramvia Intra-Pallanza-Omegna possono circolare i carri a due « sale con interasse non superiore a metri 4,50, se ad assi rigidi, e i carri a « due sale con interasse non superiore a metri 5 se con sale radiali; i carri « a tre sale con distanza fra le sale estreme non superiori a metri 4; i carri « a carrelli di qualunque passo, purchè con tenditori completamente allentati ».

Nella « Prefazione Generale all'orario generale di servizio » — Parte II (edizione 15 settembre 1935-XIII) a pagina 57, nel punto B (*Restrizioni*) le righe 5ª e 6ª del quarto alinea (*per i veicoli di cui al punto* 4) devono essere sostituite con le seguenti: « linea INTRA-PALLANZA-OMEGNA: sono « esclusi i veicoli a 2 sale con passo superiore a m. 4,50, se ad assi rigidi e « i veicoli a 2 sale con passo superiore a m. 5 anche se portanti il segno ←-θ-→ ; è vietato l'incontro dei veicoli oltre il raccordo della Ferriera Co- « bianchi ».

Ordine di servizio N. 146.

Riapertura all'esercizio delle fermate di Birori, Sant'Orsola, San Giorgio e Musei.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 1355 del 14/11/1933-XII, dal giorno 1° novembre 1936-XV le fermate di Birori (linea Terranova I. Bianca-Cagliari), Sant'Orsola, San Giorgio (linea Portotorres-Chilivani) e Musei (linea Iglesias-Cagliari), già soppresse con R. D. 19 gennaio 1933, n. 1583 (O. S. n. 39/1933) verranno riaperte all'esercizio.

Dette fermate, che resteranno impresenziate, saranno abilitate al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e norme indicate nell'O. S. N. 105 del 1932/X e nel punto C) dell'O. S. 158 del 1935/XIII.

In conseguenza di quanto sopra, nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato", edizione 1° aprile 1929, alle pagine 19, 65, 93 e 94 si dovranno ripristinare i nomi delle dette località e di fianco ai nomi, nelle colonne 7 ed 8, segnare le indicazioni V (z) B.. (z).

Nella parte seconda del suddetto Prontuario, a pag. 55 (tabella 169), ripristinare i nomi delle anzidette località e le relative distanze chilometriche. Alle pagine 60, 69 e 74 (indice alfabetico) ripristinare i nomi delle citate fermate con le indicazioni già esistenti.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Parte I — (edizione febbraio 1936-XIV) inserire:

— a pag. 12, fra i nomi di Bifarera e di Bisacquino:
"Birori LB/C 182"

— a pag. 17, fra i nomi di Mulinetti e Mussotto:
"Musei LB/C 182"

— a pag. 20, fra i nomi di Sangineto e San Giovanni:
"San Giorgio LB/C/182"

— a pag. 21, fra i nomi di Santhià e Santuario:
"Sant'Orsola LB/C/182"

I nomi delle suddette località dovranno essere nuovamente inseriti anche nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo e in tutte le altre pubblicazioni di servizio secondo le indicazioni esistenti prima della loro chiusura all'esercizio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 *e* 16.

Ordine di Servizio N. 147.

Utilizzazione dei carri a sagoma inglese.

Con richiamo al § 9, punto 5, dell'Ordine di Servizio n. 190/1935 si avverte che per il periodo dal 1° ottobre 1936 al 31 maggio 1937, viene accordata la riduzione del 50 % sul diritto speciale per l'uso dei carri a sagoma inglese utilizzati per l'esportazione dei formaggi in Inghilterra.

Restano esclusi dalla riduzione i trasporti eseguiti in base alla tariffa diretta Italia-Londra.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 30, 32, 36 *e* 37.

Circolare N. 34.

Radiazione dal Parco veicoli F. S. di due carri serbatoio di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i carri serbatoio Ms 9 116 04, 9 116 05 della Ditta Bombrini Parodi-Delfino di Roma.

Detti carri dovranno essere cancellati a Pag. 161 dell'Elenco dei carri di proprietà inscritti nel parco F. S. (edizione 1930), e quindi considerati come non più ammessi alla circolazione sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15 30, 32, 36 *e* 37.

Errata-corrige.

Boll. Uff. n. 42, 1936-XIV — O. S. n. 139 — parte seconda:

a pag. 280, 47° rigo rettificare:
categorie 452... in *categorie* 402...;

a pag. 283, 3° e 4° rigo rettificare le parole:
riparazione in *ripartizione;*

a pag. 291, tavola V II, figura 2ª, rettificare:
...*categorie* 22, 23 *e* 452 in ...*categorie* 22, 23 *e* 402.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di Servizio N. 148.

Apertura all'esercizio della fermata impresenziata di "Macere,,.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 2681 del 12 maggio 1936-XIV, dal giorno 8 novembre 1936 verrà aperta all'esercizio la Fermata di « Màcere » al Km. 10 +217 della linea Velletri-Segni, fra le stazioni di Lariano ed Artena-Valmontone, dalle quali dista rispettivamente m. 2282 e m. 5256.

Detta Fermata non è presenziata, ed è abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolge con le modalità e norme contenute nell'Ordine di Servizio n. 105-1932-X e nel punto C) dell'Ordine di Servizio N. 158/1935-XIII.

La Fermata in parola dipenderà dal II Riparto Commerciale e del Traffico e dal V Reparto Movimento, con sede a Roma.

In conseguenza di quanto sopra, nella Parte I del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione 1° aprile 1929-VII) a pagina 55, fra i nomi di Macerata e Macherio-Sovico, si dovrà inserire:

« Macere/ Segni P.-Velletri/Roma/2° Roma/ 4° Roma/ Roma/ V(z)/B(z)/ ».

Nella Parte II del prontuario suddetto si dovrà:

— alle pagine 38 e 39, tabelle polimetriche N. 129 A e 129 B, fra i nomi di Lariano e Artena Valmontone, inserire « Macere » con le distanze indicate nel seguente prospetto:

Roma Termini	Km.	52
Ciampino	»	38
Frascati	»	47
Frattocchie	»	36
Pavona	»	28
Cecchina	»	23
Lanuvio	»	19
Velletri	»	11
Lariano	»	3
Artena V.	»	6
Monte Compatri C. . . .	»	41
Zagarolo	»	32
Palestrina	»	30
Labico	»	25
Valmontone	»	22
Segni Paliano	»	14
Anagni	»	23
Sgurgola	»	27
Morolo	»	32
Ferentino S.	»	37
Frosinone F.	»	45
Ceccano	»	52
Castro-Pofi V.	»	61
Ceprano F.	»	71
Isoletta S. Giovanni F. .	»	73
Roccasecca	»	81
Acquino Castrocelo P. . .	»	86
Piedimonte S. Germano .	»	91
Cassino	»	98
Rocca d'Evandro	»	108
Mignano	Km.	115
Tora Presenzano . . .	»	123
Vairano Caianello . . .	»	130
Riardo P.	»	135
Teano	»	142
Sparanise	»	149
Pignataro M.	»	155
Capua	»	165
S. Maria Capua Vetere . .	»	169
Caserta	»	176
Maddaloni Inf.	»	181
Cancello	»	187
Acerra	»	195
Casalnuovo di Napoli . .	»	198
Napoli Centrale	209.	197
Napoli Marittima . . .	216.	204
Nola	Km.	200
Palma S. Gennaro . . .	»	206
Sarno	»	215
Codola	»	222
Castel S. Giorgio . . .	»	225
Valle S. Severino Rota .	»	228
S. Severino Rota . . .	»	230
Montoro F.	»	235
Montoro Super.	»	244
Serino	»	249
Serino	»	252
Avellino	»	260
Nocera Inferiore	»	227

— a pag. 67, fra i nomi di Macerata e Macherio Sovico, inserire « Macere /129 A, 129 B/ ».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di Controllo e nelle stazioni si dovrà:

— nell'interno — linea Ciampino-Velletri — Segni Paliano. Fra i nomi di Lariano e Artena Valmontone, inserire « Macere » e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni comprese nelle tabelle polimetriche 129 A e 129 B la distanza sarà quella indicata nel prospetto suddetto; per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza per Macere dovrà essere formata aggiungendo Km. 3 a quella indicata per Lariano, Km. 13 a quella indicata per Segni Paliano, Km. 198 a quella indicata per Nola e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza.

— all'indice alfabetico, fra i nomi di Macerata e Macherio Sovico, inserire « Macere » con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella Parte I della « Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio » (ediz. febbraio 1936-XIV) a pag. 16, fra i nomi di Macerata e Macherio Sovico, si dovrà inserire « Macere LB/R/117/ ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 *e* 16.

Circolare N. 35.

Radiazione dal Parco veicoli F. S. di un carro coperto refrigerante di proprietà privata.

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro coperto refrigerante Hg 919024 del Consorzio Burro-Gorgonzola-Uova di Lecco.

Detto carro dovrà essere cancellato a pag. 245 dell'Elenco dei carri di proprietà privata inscritti nel parco F. S. (Edizione 1930), e quindi considerato come non più ammesso alla circolazione sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

Distribuito agli agenti delle classi: 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.

Errata-corrige

BOLLETTINO UFFICIALE n. 44-1936. *Ordine di Servizio n.* 145 - *parte seconda.* - Nella penultima riga della pagina 298 leggasi « *inoltro* » invece di « incontro ».

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 149.

Funzionamento degli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento.

A complemento degli Ordini di Servizio N. 97 e N. 125 pubblicati rispettivamente nei Bollettini Ufficiali N. 14 del 26 maggio 1932-X e N. 25 del 21 giugno 1934-XII, si dispone che, per quanto riguarda gli impianti di gas nei fabbricati in conto patrimoniale per case economiche ed in quelli costruiti per conto dell'Amministrazione delle RR. Poste, Telegrafi e Telefoni, provvedano le Sezioni Lavori alla compilazione delle proposte, alla esecuzione dei lavori ed alla manutenzione degli impianti.

A chiarimento di quanto disposto col punto 4 dell'Ordine di Servizio N. 125 anzidetto, relativo alla manutenzione delle piattaforme, si stabilisce quanto segue:

Piattaforme che non sono in consegna alla Trazione:

Alla manutenzione corrente ed alle grandi riparazioni delle piattaforme provvedono le Sezioni Lavori.

Piattaforme che sono in consegna alla Trazione:

Alla manutenzione corrente delle piattaforme e dei relativi motori delle piattaforme, provvede il Servizio Trazione; alle grandi riparazioni provvedono le Sezioni Lavori.

La *manutenzione corrente* di spettanza della Trazione comprende:

— la lubrificazione e la pulizia dei meccanismi, esclusa la verniciatura totale, interna ed esterna, che spetta alle Sezioni Lavori. — Le Sezioni Trazione provvederanno a verniciature parziali conseguenti a lavori di manutenzione ordinaria;

— la riparazione od il ricambio delle singole parti (compresa la registrazione della piattaforma sul perno) quando i lavori relativi possono eseguirsi senza togliere d'opera la piattaforma dalla tina.

Quando occorre procedere a grande riparazione dei motori delle piattaforme, le Sezioni Materiale e Trazione utilizzeranno per temporanea sostituzione i locomotori che tengono di scorta presso i Depositi Locomotive di Bologna, Roma e Napoli ed invieranno alle Officine di Pontassieve i locomotori riparandi per l'esecuzione dei lavori occorrenti.

Ordine di servizio N. 150.

Nuova squadra rialzo di Napoli C.le.

Si rende noto che a far tempo dal 1° dicembre 1936-XV ha avuto inizio il funzionamento della nuova Squadra di Rialzo di Napoli C.le.

Ordine di servizio N. 151.

Istituzione della fermata di Labro-Moggio sulla linea Terni - Sulmona.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 1355 del 14 novembre 1933-XII, il giorno 1° dicembre 1936-XV sarà aperta all'esercizio la fermata di "Labbro-Moggio" sita al km. 210+440 della linea Terni-Sulmona, fra le stazioni di Greccio e Piediluco, dalle quali dista, rispettivamente, km. 5+620 e km. 2+952.

Detta fermata, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che sarà svolto secondo le norme contenute nell'O. S. n. 105/1932.X e nel punto C) dell'O. S. n. 158/1935.XIII.

La fermata in parola, dipenderà dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico di Pescara e dal 3° Riparto Movimento di Foligno.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte 1ª del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (Edizione 1-4-1929) a pag. 51, fra i nomi di Labico e Laces, inserire: "Labbro-Moggio / Terni-Sulmona / Ancona / 2° Pescara / 3° Foligno / Rieti /V(z) /B(z).

Nella Parte 2ª del Prontuario suddetto si dovrà:

— a pag. 36 tabella polimetrica 126, fra i nomi di Greccio e Piediluco, inserire il nome di "Labro-Moggio", con le seguenti distanze:

Terni	Km.	21	Tione degli Abr.	»	113
Stroncone	»	13	Beffi	»	115
Marmore	»	6	Acciano	»	120
Piediluco	»	3	Molina	»	124
Greccio	»	6	Raiano	»	133
Terria	»	9	Pratola P. S.	»	139
Contigliano	»	12	Sulmona	»	143
Rieti	»	21	Pratola Peligna	»	149
Cittaducale	»	30	Roccacasale	»	151
Castel S. A.	»	38	Corfinio	»	153
Antrodoco	»	44	Popoli	»	156
Rocca di Fondi	»	53	Bussi	»	162
Rocca di Corno	»	59	Tocco Castigl.	»	168
Sella di Corno	»	64	Torre Passeri	»	173
Vigliano d'A.	»	68	S. Valentino C°	»	180
Sassa Torn.	»	75	Alanno	»	183
Aquila d'A.	»	83	Rosciano	»	185
Paganica	»	91	Manoppello	»	188
Fossa	»	96	Casalincontrada B.	»	191
S. Demetrio V.	»	99	Chieti	»	196
Villa S. Angelo	»	101	Sambuceto	»	205
Fagnano Campana	»	104	Pescara P. N.	»	209
Fontecchio	»	109	Pescara Centr.	»	211

A pag. 66, tra i nomi di Labico e Laces, inserire "Labro-Moggio"/126.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, si dovrà:

— nell'interno, fra i nomi di Greccio e Piediluco, inserire quello di "Labro-Moggio" e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo secondo quanto appresso: Per i prontuari delle stazioni comprese nella tabella 126, la distanza sarà quella sopra indicata di contro a ciascuna stazione; — per i prontuari di tutte le altre stazioni, la distanza dovrà invece essere formata aggiungendo km. 29 a quella indicata per Cittaducale e km. 3 a quella indicata per Piediluco e scegliendo poi la più breve. L'istradamento sarà quello stesso esposto per la stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

All'indice alfabetico, nella sede opportuna, trascrivere il nome di Labro-Maggio con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio" (Edizione febbraio 1936) a pag. 16 fra i nomi di Labico e Laces, inserire, in carattere corsivo: "Labro-Maggio" L.B./A/107.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 *e* 16.

Ordine di servizio N. 152.

Estensione di servizio nella fermata di Vignate.

Dal giorno 1° dicembre 1936-XV la fermata di Vignate, della linea Milano-Venezia, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere, viene ammessa al completo servizio viaggiatori e bagagli ed al servizio merci, limitatamente ai trasporti a G. V. in piccole partite di peso fino a km. 500 composti di colli non superanti i km. 50 ciascuno.

Detta fermata avrà quindi gestione propria e cesserà di dipendere contabilmente dalla stazione di Pioltello Limito; eseguirà alla Cassa Compartimentale di Milano il versamento dei propri introiti con le modalità e norme in vigore e secondo la periodicità di cui alla lettera F dell'O. S. 184 - 1913 e cioè quattro volte al mese.

Di conseguenza, nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (edizione 1° aprile 1929-VII), a pagina 110 si dovrà depennare, sotto il nome di Vignate, l'indicazione di Casa Cantoniera" e nelle colonne 7 ed 8, il richiamo (i).

Inoltre nella colonna 9 dovrà essere esposta l'indicazione G (a).

Nella parte II del Prontuario suddetto alla pagina 13, tabella 40, e nell'indice alfabetico alla pagina 77, si dovrà depennare il segno ● di fianco al nome di Vignate.

Nella parte I della Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — edizione febbraio 1936 — alla pagine 22, si dovrà depennare il segno ● di fianco al nome di Vignate e si dovranno sostituire le lettere LB con le lettere LG.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio N. 153.

Cambiamento di nome della stazione di Castellina in Chianti

La Stazione di Castellina in Chianti della linea Empoli-Chiusi ha assunto la denominazione di "Castellina in Chianti-Monteriggioni.

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio, nelle quali risulta il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta alle stazioni ed alle agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di dicembre c. a., dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di Castellina in Chianti-Monteriggioni.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo suddetto.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio N. 154.

Cambiamento di nome della stazione di Oulx-Clavieres-Sestrieres.

La stazione di Oulx-Clavières-Sestrières della linea Bardonecchia-Torino, ha assunto la nuova denominazione di Oulx-Clavières-Sestriere, modificando solo l'ultimo nome che ha avuto forma italiana con Legge 18 Aprile 1935. n. 692.

Di conseguenza in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulti il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta alle stazioni ed alle Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di dicembre 1936, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di Oulx-Clavières-Sestriere.

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio N. 155.

Cambiamento di nome della stazione di " Morra Irpino "

La stazione di Morra Irpino della linea Avellino-Rocchetta S. Antonio ha assunto la nuova denominazione di "Morra De Sanctis".

Di conseguenza in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostitu-

zione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed alle agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di dicembre c. a. dovranno richiedere al detto Controllo, la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Morra De Sanctis".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti nei modi d'uso al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Circolare N. 36.

Prezzo degli impermeabili gommati neri, con cappuccio, per ferrovieri.

Con riferimento alla circolare n. 20, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 luglio 1934-XII, si porta a conoscenza del personale interessato che il prezzo di ogni impermeabile gommato nero con cappuccio, di fornitura della "Società Anonima Fabbriche Riunite Industria Gomma" di Torino, resta fissato in L. 173 (lire centosettantatrè) per tutte le richieste che risulteranno rilasciate alla Società predetta dal 1° luglio al 31 dicembre 1936-XV inclusi.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 156.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sulle tratte GALLARATE-MILANO CENTRALE e MILANO CERTOSA-MILANO P. NUOVA rispettivamente della linea DOMODOSSOLA-MILANO CENTRALE e PORTO CERESIO-MILANO.

Dalle ore 12 del 19 dicembre 1936-XV sui tratti di linea Gallarate Milano C. e Milano Certosa - Milano P. Nuova rispettivamente delle linee Domodossola - Milano Centrale e Porto Ceresio - Milano, sarà attivato il sistema di esercizio con Dirigente Centrale, regolato dalle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale", di cui l'ordine di servizio 36 - 1931-IX e successive modificazioni (O. S. 118-1935.XIII).

Tali tratti di linea costituiranno la sesta sezione del Dirigente Centrale di Milano.

Il D. C. della VI[a] Sezione corrisponde con gli impianti seguenti:

Milano Smistamento — Deposito locomotive
Milano Greco — Deposito locomotive
Milano Mistamento — Personale viaggiante
Milano Centrale — Personale viaggiante
Milano Mistamento — Posto Movimento Centrale
Milano Centrale — Dirigente Interno
Milano Centrale — Cabina C.
Blocco Automatico — M. 9. 7. 6. 5. 4. 3. 2
Milano P. Nuova — Dirigenti
Milano P. Nuova — Garetta deviatori posto n. 2
Milano Farini — Posto Movimento S. Rocco
Milano Certosa — Cabina A - posto blocco 5
Milano Certosa — Dirigenti
Milano Certosa — Cabina D - posto blocco 6
Posto Blocco 7
Rho — Posto a terra n. 2 - posto blocco 8
Rho — Dirigenti
Rho — Cabina B - Doppio bivio Rho - P. B. 9
Vanzago
Parabiago
Canegrate
Legnano
Busto Arsizio — Dirigenti
Busto Arsizio — Cabina A - posto blocco 15-bis
Busto Arsizio — Cabina B - posto blocco 15
Gallarate — Deposito T. E.
Gallarate — Dirigente Centrale Arona (Antenna)
Vittuone — (Antenna)
Varese — (Antenna)
Ternate Varano — (Antenna)

Con il sistema di esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e devono essere osservati i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite "Disposizioni per il servizio con D. C." e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di D. C. sarà esercitata dalla Sezione Movimento direttamente ed a mezzo dei Capi del I e del III Riparto Movimento, ciascuno per la tratta di linea della propria giurisdizione.
La sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio sarà invece esercitata dal Capo del I Riparto Movimento di Milano Centrale.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, *e* 33 *del Compartimento di Milano.*

Ordine di servizio N. 157.

Cambiamento di nome della stazione di Urbisaglia.

La stazione di Urbisaglia, della linea Portocivitanova-Macerata Albacina, ha assunto la nuova denominazione di "Urbisaglia Bonservizi".
Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.
Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta alle stazioni ed Agenzie interessate.
Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di dicembre 1936 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "URBISAGLIA BONSERVIZI".
I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo suddetto.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, *e* 15.

Ordine di servizio N. 158.

Rifornimento dei Distributori Viveri.

A datare dal 1° gennaio 1937-XV l'O. S. n. 180/1931-X resta abrogato.
Da tale data il rifornimento di tutti i generi (pasta esclusa) ai Distributori Viveri, sarà eseguito dal Magazzino Viveri del Compartimento al quale ogni Distributorio appartiene.
Il Magazzino Viveri di Livorno sarà soppresso alla data suddetta.
Al rifornimento del Distributorio Viveri di La Maddalena e di Sassari provvederà il Magazzino Viveri di Roma S. L., escluso il vino e l'olio che saranno forniti da quello di Cagliari.
Si dispone che quando i Distributori Viveri richiedono generi in quantità tale da consentire il carico minimo previsto dalle Condizioni dei Trasporti per un carro completo, i Magazzini Viveri dovranno farne annotazione sul Mod. GV. 26 onde la Sede Centrale della Gestione Speciale Viveri possa provvedere direttamente.
Nulla è innovato circa il rifornimento della pasta.

Comunicato.

Concorsi presso la Corte dei Conti.

La *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 7 corrente n. 258 ha pubblicato i seguenti bandi di concorso:

1) – per titoli ed esami per l'ammissione di 22 aiuti referendari (gruppo A grado IX).

A tale concorso possono prendere parte, oltre ai procuratori ed avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali (i primi dei quali da non meno di 4 anni) ed agli impiegati di gruppo A delle Amministrazioni statali che abbiano determinati requisiti;

2) – per esami, per l'ammissione di 9 Vice revisori in prova (gruppo B);

3) – per esami, per l'ammissione di 10 alunni d'ordine in prova (gruppo C);

4) – per titoli, per l'ammissione di 4 inservienti in prova, di cui uno riservato agli invalidi di guerra o per la Causa Fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Le domande di ammissione al concorso, coi relativi documenti, dovranno essere presentate al Segretariato Generale della Corte dei Conti entro 60 giorni dalla suddetta data di pubblicazione dei bandi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e cioè non oltre il 6 gennaio 1937-XV.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 159.

Servizio di corrispondenza merci con le tramvie elettriche bresciane.

A datare dal 1/11/1936 è stata chiusa all'esercizio la stazione di Gardone Riviera della linea Brescia-Toscolano esercitata dalle Tramvie Elettriche Bresciane. Da tale data resta quindi soppresso il servizio di corrispondenza merci da e per l'accennata località.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le seguenti modificazioni alle sottonotate pubblicazioni di servizio.

1) " Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza " (edizione 1/12/1933).

A) Parte I — Testo.

— nell'indice a pag. 19 e nel prospetto a pag. 413 depennare il nome della stazione di Gardone Riviera (Tramvie Elettriche Bresciane) e le relative indicazioni);

B) Parte II — Carte.

— nella tavola IV delle carte annesse al Prontuario depennare il nome della stazione di Gardone della linea in parola.

2) " Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio " — Parte I (Edizione febbraio 1936)

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali a pag. 31 depennare il nome della stazione di Gardone Riviera (Tramvie Elettriche Bresciane) e le relative indicazioni.

Ordine di Servizio N. 160.

Apertura all'esercizio della fermata di S. Michele di Serino.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 7 dicembre 1936 è stata attivata la fermata di S. Michele di Serino al km. 67 + 499 della linea Cancello-Avellino fra le stazioni di Serino ed Avellino, dalle quali dista rispettivamente km. 1 + 965,30 e km. 6 + 207,50.

Detta fermata, non presenziata, è abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che viene svolto secondo le norme contenute nell'O. S. n. 105/1932-X e nel punto "C" dell'O. S. n. 158/1935-XIII.

La fermata in parola dipende dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico di Benevento e del 3° Riparto Movimento di Salerno.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte 1ª del Prontuario generale delle distanze chilometriche fra stazioni della Rete dello Stato (edizione 1 aprile 1929-VII) a pagina 90, fra i nomi di S Michele di Pagano e S. Miniato Fucecchio, si dovrà inserire: " S. Michele di Serino / Cancello-Avellino / Napoli / 2° Benevento / 3° Salerno / Avellino / Vz / Bz/ — ".

Nella Parte II del prontuario suddetto si dovrà:

— alle pagine 39 e 40, tabelle polimetriche 129 B e 129 C, fra i nomi di Serino ed Avellino inserire " S. Michele di Serino " con le distanze di cui il prospetto seguente.

Inoltre nella tabella 129 B, di contro al nome di S. Michele di Serino, esporre il richiamo (2).

Stazione		Km.
Roma Termini	Km.	295 / 285
Ciampino	»	281
Frascati	»	290
Frattocchie	»	283 *
Pavona	»	282 / *275*
Cecchina	»	277 / *270*
Lanuvio	»	273 / *266*
Velletri	»	264 / *257*
Lariano	»	256
Artena Valmontone	»	249
Colonna	»	269
Zagarolo	»	260
Palestrina	»	258
Labico	»	252
Valmontone	»	249
Segni Paliano	»	241
Anagni	»	232
Sgurgola	»	227
Morolo	»	222
Ferentino Supino	»	217
Frosinone Fiuggi	»	209
Ceccano	»	203
Castro Pofi Vallecorsa	»	194
Ceprano Falvaterra	»	184
Isoletta S. Giovanni Inrico	»	182
Roccasecca	»	174
Aquino Castrocielo Pontecorvo	»	169

Stazione		Km.
Piedimonte S. Germano	Km.	164
Cassino	»	157
Rocca d'Evandro S. Vittore	»	147
Mignano	»	140
Tora Presenzano	»	132
Vairano Caianello	»	125
Riardo Pietramelara	»	118
Teano	»	113
Sparanise	»	105
Pignataro Maggiore	»	99
Capua	»	90
S. Maria Capua Vetere	»	85
Caserta	»	79
Maddaloni Inferiore	»	73
Cancello	»	67
Acerra	»	74
Casalnuovo di Napoli	»	78
Napoli Centrale	»	88 / *74*
Napoli Marittima	»	95 / *81*
Nola	»	55
Palma S. Gennaro	»	48
Sarno	»	40
Codola	»	33
Fimiani	»	31
Castel S. Giorgio Roccapiemonte	»	30
Valle S. Severino Rota	»	27
San Severino Rota	»	24
Montoro Forino	»	20
Montoro Superiore	»	11
Solofra	»	6
Serino	»	2
Avellino	»	7
Nocera Inferiore	»	37

— a pag. 73, fra i nomi di S. Michele di Pagano e S. Miniato Fucecchio inserire: " S. Michele di Serino /129 B-129 C/".

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli, in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, si dovrà:

— Nell'interno, linea Cancello-Avellino, fra i nomi di Serino ed Avellino, inserire il nome di " S. Michele di Serino " e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni comprese nelle tabelle polimetriche 129 B e 129 C, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto suddetto. Per tutti gli altri prontuari la distanza per S. Michele di Serino dovrà essere formata aggiungendo km 7 a quella indicata per Avellino, km. 67 a quella indicata per Cancello, km. 37 a quella indicata per Nocera Inferiore, km. 105 a quella indicata per Sparanise, km. 24 a quella indicata per San Severino Rota e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso esposto per la stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza seguito dal N. 13 se avrà servito di base Avellino, dal N. 34 se avrà servito di base Cancello, dal N. 103 se avrà servito di base Nocera Inferiore, dal N. 157 se avrà servito di base Sparanise, dal N. 90 se avrà servito di base San Severino Rota.

— all'indice alfabetico dei prontuari manoscritti, valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli, si dovrà inserire nella sede opportuna il nome di S. Michele di Serino con il numero della pagina ed il numero progressivo.

Nella " Prefazione generale all'orario generale di Servizio, parte I — (edizione Febbraio 1936-XIV) a pagina 20, fra i nomi di S. Michele di Pagano e di S. Miniato Fucecchio inserire in carattere corsivo: " S Michele di Serino LB / N / 124 /".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 15 e 16.

Ordine di servizio N. 161.

Estensione di servizio nella fermata di Vallecrosia.

La fermata di Vallecrosia, già ammessa ai trasporti a G. V. e P. V. in servizio interno in piccole partite di peso fino a kg. 1000, composti di colli non superanti il peso di kg. 100 ciascuno, viene abilitata anche all'accettazione ed al ricevimento dei trasporti in servizio cumulativo con le stesse limitazioni.

In relazione a quanto sopra, nella parte 1ª del " Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato " edizione 1° aprile 1929 VII, a pagina 107, il richiamo (1), esposto nelle colonne 9 e 10, dovrà essere sostituito con la nota (b) e di conseguenza depennata la nota (1) in calce alla pagina stessa.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio N. 162.

Cambiamento di nome della stazione di Schettino.

La stazione di Schettino, della linea Motta S. A.-Schettino, ha assunto la nuova denominazione di Schettino-S. Maria di Licodia.

Di conseguenza, in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di dicembre 1936, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di " Schettino-S. Maria di Licodia ".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo suddetto.

Distribuito agli agenti delle classi C, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio N. 163.

Aggiunte e modifiche al Regolamento sulla profilassi delle malattie infettive nell'ambito ferroviario.

Il Sig. Direttore Generale ha disposto che vengano escluse dal trasporto con le automotrici le persone affette da malattie infettive (oltre a quelle supposte idrofobe o dementi, nonchè i detenuti).

In seguito ad accordi intervenuti con la Direzione Generale della Sanità Pubblica, il Regolamento sulla profilassi delle malattie infettive nell'ambito ferroviario. (Ordine di servizio N. 116, pubblicato nel *Boll. Uff. F. S.*, n. 42, 21 ottobre 1926), risulta modificato come segue:

Art. 2. Aggiungere:

" E' vietato il trasporto di persone affette da malattie infettive sulle automotrici ".

Agli effetti, poi, di quanto dispone l'art. 4, si fa presente che le automotrici vanno considerate come carrozze e quindi il comma *a*) del capoverso primo va modificato come segue:

a) — per le carrozze ed automotrici almeno una volta all'anno".

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13 e 14.

Ordine di servizio N. 164.

Linea MILANO P. GENOVA-MORTARA

Attivazione del blocco assoluto sistema Cardani nei due sensi di marcia dei treni nel tratto Milano P. Genova-Milano S. Cristoforo.

Alle ore 9 del giorno 15 dicembre 1936-XV verrà attivato l'esercizio col sistema del blocco assoluto elettromeccanico tipo Cardani, nei due sensi di marcia dei treni nel tratto Milano P. Genova-Milano S. Cristoforo.

Verrà pertanto istituita una sola sezione di blocco fra la cabina apparati centrali di Milano P. Genova, posta alla progressiva Km. 0+936, che diverrà posto di blocco N. 1, e la cabina A di Milano S. Cristoforo, posta alla progressiva Km. 2+795,33 che diverrà posto di blocco N. 2.

La lunghezza della sezione di blocco risulta di m. 1831 nel senso dei treni dispari e di m. 1829 nel senso dei treni pari.

Nulla verrà cambiato per quanto si riferisce al segnalamento delle singole stazioni.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55 *dei Compartimenti di Milano e Torino.*

Ordine di servizio N. 165.

Unificazione della Dirigenza unica Firenze-Faenza con quella Borgo S. Lorenzo-Pontassieve.

A partire dalle ore 0 del 14 dicembre 1936-XV, l'esercizio con D. U. sulla linea Borgo S. Lorenzo-Pontassieve, che fu attivato con Ordine di Servizio N. 109 del 1930-VIII, verrà disimpegnato dal D. U. della linea Firenze-Faenza con sede nella stazione di Firenze S. M. N.

A partire dalla data suddetta, gli impianti telefonici sulla linea Borgo S. Lorenzo-Pontassieve, attivati con l'Ordine di Servizio sopra citato, verranno modificati come appresso:

a) nella garetta del P. L. presenziato Km. 2+800, fra le stazioni di Borgo S. Lorenzo e Vicchio, verrà attivato un nuovo posto permanente di linea;

b) il posto telefonico ad inclusione eventuale, ubicato nella garetta del P. L. presenziato Km. 27+797, fra le stazioni di Rufina e di Pontassieve, verrà trasformato in posto permanente di linea;

c) nella garetta del P. L. presenziato Km. 29+177 fra le stazioni di Rufina e di Pontassieve verrà attivato un nuovo posto permanente di linea;

d) in dipendenza dell'attivazione del telefono di cui al punto *c*) verrà abolito il posto telefonico ad inclusione eventuale ubicato alla progressiva Km. 30+551 fra le stazioni di Rufina e di Pontassieve.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 e 37 *del Compartimento di Firenze.*

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 166.

Trasferimento a Bolzano della sede del dirigente unico del tratto di linea Malles Venosta Merano.

La sede del D. U. del tratto di linea Malles Venosta-Merano sarà trasferita da Merano a Bolzano, a partire dalle ore 0 del 28 dicembre 1936-XV.

Il nuovo posto centrale del D. U. sarà situato nello stesso locale del F. V. della stazione di Bolzano adibito ad Ufficio dei Dirigenti Centrali della linea Brennero-Verona P. N.

Detto D. U., a mezzo del telefono selettivo, continuerà a comunicare con tutti i posti telefonici inclusi nella linea Malles V.-Merano, cui O. S. n. 140-1933 del 27/7/1933.

Dalla stessa data il tratto Bolzano-Merano cesserà di funzionare come antenna per la Sezione di D. C. Brennero-Bolzano.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 e 37 *del Compartimento di Venezia.*

Ordine di servizio N. 167.

Rimorchio dei carrelli automotori per manovre in coda ai treni merci.

Date le speciali caratteristiche di rodiggio e degli organi di attacco e repulsione dei carrelli automotori per manovre A. B. L. ed O. C. M. (tipi III e IV) è consentito che essi possano essere inviati, da una ad altra località, a rimorchio in coda ai treni merci, su qualunque linea a semplice aderenza, purchè non sia superata la velocità di 40 Km./ora (50 Km./ora nel solo caso di esercizio con Trazione elettrica trifase) e siano osservate le seguenti disposizioni:

a) Le catene di trasmissione del carrello debbono essere tolte d'opera.

b) Il carrello deve essere agganciato col tenditore speciale proprio, legandone la maniglia girevole, perchè questa, durante la corsa, girerebbe lentamente e finirebbe per distaccare l'aggancio.

c) Il tenditore della coda del treno deve essere messo in presa, come riserva, nell'apposito gancio del carrello automotore.

d) Il freno a mano del carrello deve essere efficiente e presenziato da un agente che sia abilitato alla protezione in linea del carrello in caso di spezzamento, restando peraltro invariati gli obblighi inerenti al frenatore di coda.

e) Il carrello non dovrà comprendersi nel computo dei freni occorrenti al treno.

L'invio di detti carrelli in coda a treni merci aventi velocità superiore a 40 Km./ora (50 Km./ora per le linee a trazione elettrica trifase) dovrà di massima evitarsi od essere limitato a brevi tratti, per non provocare ritardi ai treni stessi.

Il rimorchio in coda è vietato quando il treno è spinto.

Del rimorchio del carrello dovranno essere avvisati (1) il macchinista ed

---

(1) *Carrello automotore in coda fino a . . . . . Non superate velocità Km./ora* 40 (50).

il capotreno, con regolari prescrizioni a cura della stazione o del D. U. che ne dispone l'inoltro.

Il Servizio Trazione, d'accordo con quello del Movimento, potrà in seguito disporre che l'applicazione del presente O. di S. sia estesa ad altri tipi di carrelli automotori aventi analoghe caratteristiche.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 31, 32, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54 e 55.

Ordine di servizio N. 168.

Abbonamenti speciali regionali.

Con Decreto Interministeriale n. 694 sono stati istituiti abbonamenti speciali per le linee comprese nelle circoscrizioni amministrative di ciascuna delle seguenti Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Venezia Tridentina, Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglie, Lucania e Calabria.

Detti abbonamenti non sono abbinabili ma possono essere integrati con percorsi di congiunzione.

Le stazioni ed Agenzie incaricate dell'emissione dei nuovi biglietti regionali sono quelle già fornite di biglietti di abbonamento in genere e risultanti dall'allegato al punto 454 del supplemento al Bollettino Commerciale numero 11-1936.

Per l'utilizzazione degli abbonamenti regionali si dovranno rilasciare gli stessi tipi di biglietti attualmente in uso per quelli delle serie speciali applicandovi con lo stesso sistema, sullo spazio all'uopo destinato, l'apposita cartina contenente il grafico delle linee della Regione, nonchè il timbro a perforazione indicante il nome della regione prescelta dall'abbonato. Detto nome, per esteso, dovrà risultare anche a penna sulla copertina del biglietto nella parte attualmente riservata all'indicazione del numero di serie. In occasione di riforniture verranno fatte figurare sui biglietti stessi le indicazioni: "*Serie*......." / "*Reg*........" così, all'atto del rilascio, le biglietterie interessate dovranno, a seconda del caso, depennare l'uno o l'altra delle due indicazioni.

Per tutto ciò che concerne le altre modalità per il rilascio e la contabilizzazione dei biglietti speciali regionali, nonchè l'invio dei medesimi ad altre stazioni ed agenzie che ne sono sfornite, valgono le disposizioni attualmente in vigore per gli abbonamenti speciali a serie, con l'avvertenza che sui riassunti mod. Ci 226 nella colonna riservata all'indicazione della percorrenza o serie, dovrà farsi risultare, per esteso, il nome della regione.

Il provvedimento avrà decorrenza dal 1° gennaio 1937-XV.

Negli allegati al presente Ordine di Servizio si indicano le variazioni che, in conseguenza di quanto sopra, debbono essere apportate alle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone Edizione 1-1-1935", all'allegato N. 4 del "Prontuario dei prezzi per biglietti di abbonamento, tessere di autorizzazione e biglietti di libera circolazione" ed all'allegato N. 1 al punto 791 della Rivista

delle Comunicazioni N. 24 del 15 Dicembre 1934-XIII, inserito nell'allegato L. alle C. T.

Le stesse variazioni riguardanti la tariffa n. 15 debbono essere introdotte nell'estratto della tariffa stessa riportata a pag. 65 del "Prontuario dei prezzi per biglietti di abbonamento".

ALL. ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 168.

Variazioni da apportare alle "Condizioni e tariffe dei trasporti delle persone"

I primi due alinea dell'art. 42 devono essere sostituiti dai seguenti:

"L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento speciali per la va- "lidità da 1 a 12 mesi:

"*a*) per le linee comprese nella circoscrizione amministrativa di ciascuna "delle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Venezia Tridentina, "Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, "Campania, Puglie, Lucania, Calabria.

"*b*) per i gruppi di linee i cui itinerari sono descritti all'articolo seguente.

"E' ammesso il rilascio di biglietti di abbonamento speciali comprendenti "le linee previste in due qualsiasi delle serie di cui all'articolo seguente, a "condizione che l'itinerario risultante non sia identico a quello di un'altra "serie".

I primi due alinea della *tariffa N.* 15 devono essere sostituiti dai seguenti:

"I prezzi annuali degli abbonamenti valevoli per le linee di una delle "regioni menzionate al comma *a*) dell'art. 42 o per uno solo degli itinerari di "cui all'art. 43, si stabiliscono riducendo delle seguenti percentuali i prezzi "annuali risultanti dall'applicazione, al relativo percorso, della tariffa N. 14 "senza tener conto delle norme stabilite dall'art. 40 per le linee con limita- "zione di classi di viaggio comprese nell'itinerario e senza l'arrotondamento "di cui all'avvertenza in calce alla tariffa suddetta:

"— 30 % per gli itinerari I; II; II-*bis;* V; V-*bis;* VI; X; XI; XII; "X II; XIV; XV; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; "XXV; XXVI; XXVII; XVIII; XXIX; XXX; XXXI ; XXXIII; di cui "all'articolo 43.

"— 35 % per gli itinerari compresi nelle circoscrizioni regionali indi- "cate al comma *a*) dell'articolo 42.

"— 35 % per gli itinerari III; VII; VII-*bis;* VIII; VIII-bis; XVI; "XXXI.

"— 40 % per gli itinerari IV; IX; XXXIV; XXXV.

"— 47 % per l'itinerario intera rete.

"I prezzi annuali degli abbonamenti valevoli per due serie di itinerari di "cui all'art. 43 si stabiliscono come segue:

"L'importo relativo all'itinerario più esteso si aumenta della quota affe- "rente al percorso che vi si aggiunge con l'altro itinerario domandato. Detta "quota si calcola sulle basi che la tariffa N. 14 indica per i chilometri ecces- "sivi a quelli dell'itinerario più lungo e si riduce colla percentuale propria "al secondo itinerario".

Variazioni da apportare all'allegato N. 4 (Prospetto N. 1) al prontuario dei prezzi per biglietti di abbonamento, tessere di autorizzazione e biglietti di libera circolazione - edizione 1° Gennaio 1935-XIII ed all'allegato N. 1 al punto 791 del B. C. n. 24-1934, inserito nell'allegato "L" alle C. T.

Ai prezzi per biglietti di abbonamento intera rete e speciali debbono essere aggiunti i seguenti:

Prezzi per biglietti di abbonamento regionali.

REGIONE	1ª CLASSE			2ª CLASSE			3ª CLASSE		
	Prezzo annuale Lire	Prezzo per il primo mese Lire	Prezzo per ciascun mese success. al primo Lire	Prezzo annuale Lire	Prezzo per il primo mese Lire	Prezzo per ciascun mese success. al primo Lire	Prezzo annuale Lire	Prezzo per il primo mese Lire	Prezzo per ciascun mese success. al primo Lire
Piemonte . . .	5018	772	386	3367	518	259	2015	310	155
Lombardia . . .	4719	726	363	3159	486	243	1898	292	146
Veneto	4810	740	370	3224	496	348	1937	298	149
Venezia Tridentina	3471	534	267	2327	358	179	1404	216	108
Venezia Giulia .	3692	568	284	2470	380	190	1495	230	115
Liguria	3510	540	270	2353	362	181	1417	218	109
Emilia	4381	674	337	2938	452	226	1755	270	135
Toscana	4589	706	353	3068	472	236	1846	284	142
Marche	3341	514	257	2236	344	172	1352	208	104
Umbria	3237	498	249	2171	334	167	1313	202	101
Lazio	4498	692	346	3016	464	232	1807	278	139
Abruzzi	4082	628	314	2730	420	210	1638	252	126
Campania . . .	4407	678	339	2951	454	227	1768	272	136
Puglie	4264	656	328	2860	440	220	1716	264	132
Lucania	3731	574	287	2496	384	192	1508	232	116
Calabria	4147	638	319	2782	428	214	1677	258	129

Ordine di servizio N. 169.

Prontuario generale delle distanze chilometriche.

E' stato ristampato il "Prontuario Generale delle Distanze Chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato"; esso è costituito dalle seguenti quattro parti riunite in un volume unico:

1ª parte: Elenco alfabetico delle stazioni, delle fermate e delle case cantoniere, coll'indicazione dei servizi cui sono abilitate e degli impianti fissi di cui sono provviste.

2ª parte: Tavole polimetriche delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato, con grafico a colori delle linee della rete stessa.

3ª parte: Tavole di allacciamento per la formazione delle distanze valevoli per la tassazione dei trasporti delle cose (esclusi i bagagli) con un grafico della rete.

4ª parte: Tavole di allacciamento per la formazione delle distanze valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli, con la indicazione dei relativi istradamenti e con un grafico della rete.

Le parti I - II e III - IV sono pure pubblicate in due separati volumi per maggiore comodità di alcuni servizi dell'Amministrazione.

La nuova edizione porta indicata la data del 1° dicembre 1936-XV ed è aggiornata fino alla data stessa; le modificazioni ed aggiunte verificatesi posteriormente, fino al 15 dicembre 1936, sono riprodotte in un foglio aggiuntivo inserito in ciascun volume.

L'aggiornamento del prontuario dovrà farsi in base alle aggiunte e modificazioni che saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale e nel Bollettino Commerciale poichè il prontuario medesimo sarà ristampato ogni anno per il periodo di cinque anni.

Le parti III e IV, sopra indicate, che contengono le tavole di allacciamento, sono state compilate con nuovi criteri che facilitano la determinazione di qualsiasi distanza ed al riguardo si richiamano le avvertenze premesse a ciascuna delle dette parti.

Il nuovo prontuario annulla e sostituisce quello di edizione 1° aprile 1929-VII e sarà distribuito dal Controllo Viaggiatori e Bagagli agli impianti e alle stazioni le quali dovranno versare al Controllo medesimo, nei modi d'uso, le copie del vecchio prontuario che avessero in rimanenza per la vendita.

La vendita del prontuario sarà fatta dalla Ditta Fratelli Pozzo di Torino — Via Amerigo Vespucci 41 — che ha ottenuto apposita concessione dall'Amministrazione.

Il prezzo del volume, completo delle quattro parti, è per il pubblico, di L. 35 ed è ammesso l'abbonamento ai cinque numeri del quinquennio al prezzo di L. 125. Agli agenti ferroviari che ne facciano domanda alla Ditta concessionaria, per il tramite amministrativo, il volume viene ceduto al prezzo di Lire 20.

La vendita al pubblico sarà eseguita anche a mezzo delle librerie e delle edicole di stazione: gli abbonamenti dovranno invece richiedersi soltanto alla ditta Fratelli POZZO che ha istituito apposito conto corrente postale N. 2/235.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13.

Ordine di servizio N. 170.

Istituzione del Mod. CH. 144 "Foglio d'avviso speciale per Bagaglio in dogana,,.

Norme per la procedura da seguirsi nei casi in cui i Bagagli in servizio internazionale diretto vengono trattenuti al confine per motivi doganali.

Allo scopo di facilitare e sollecitare la ricerca dei bagagli in servizio internazionale, trattenuti lungo il percorso per motivi doganali, nonchè il loro sdoganamento e la loro riconsegna ai viaggiatori nelle stazioni destinatarie, tra le Amministrazioni delle Ferrovie austriache (Oe B.B.) cecoslovacche (C. S. D.), italiane dello Stato (F. S.), jugoslave (I. D. Z.), polacche (P. K. P.) e reali ungheresi (M. A. V.) è stato concordato di istituire uno "*speciale foglio di av-*

viso per bagaglio in Dogana", da inviarsi alla stazione destinataria, quando il bagaglio sia fermato nelle *stazioni di confine delle dette Amministrazioni e sia destinato a stazioni delle Amministrazioni stesse.*

L'emissione e l'invio di tale speciale stampato, classificato dalle F. S. come mod. CH. 144, allegato al presente ordine di servizio, rimane regolato dalle disposizioni di cui in appresso, concordate soprattutto per i bagagli in uscita ed eventualmente per quelli in transito, per i quali dovessero verificarsi le condizioni di cui sopra.

A scopo però di uniformità si è deciso di estendere le disposizioni stesse anche ai casi di bagagli in entrata fermati per motivi doganali nelle stazioni del confine italiano, finora regolati con le norme di cui all'ordine di servizio n. 95 del 1928 pubblicato nel B. U. N. 24 stesso anno.

Pertanto, fermo restando quanto risulta dagli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 delle Istruzioni per il servizio doganale sulle Ferrovie, specie per quanto riguarda i bagagli in entrata destinati a stazioni poste in località sedi di Dogane facoltizzate, si dispone:

I.

Istituzione del Mod. CH. 144

E' istituito il modulo Ch. 144 (edizione Gennaio 1937) color camoscio chiaro *"Foglio speciale di avviso per bagagli in Dogana"* stampato parte in tre lingue (italiana, francese, tedesca) e parte nella sola lingua italiana, da servire per notificare, nei casi previsti, il fermo dei bagagli in servizio internazionale, alle stazioni destinatarie di essi, interne od estere.

Tale modulo, riprodotto nell'allegato al presente ordine di servizio e stampato a cura del Servizio Commerciale e del Traffico, verrà fornito ai competenti Magazzini Stampe, ai quali le stazioni di confine interessate lo richiederanno secondo il loro normale fabbisogno nei modi stabiliti per le richieste di stampati per uso di servizio.

II.

Procedura da seguirsi dalle Stazioni di confine, nei casi di fermi dei bagagli in servizio internazionale per motvi doganali.

1° — Nei casi di bagagli registrati in uscita destinati a stazioni delle dette ferrovie austriache, cecoslovacche, jugoslave, polacche, ungheresi; o di bagagli in transito per l'Italia, qualunque ne sia la provenienza, destinati a stazioni delle stesse ferrovie; oppure di bagagli in entrata, anche di qualunque provenienza, destinati a stazioni italiane, fermati per motivi doganali, come ad esempio nel caso di bagagli in uscita od entrata per i quali data l'assenza del viaggiatore non sia possibile eseguire la prescritta visita doganale, la stazione italiana di confine oppure, nelle stazioni comuni, il competente Ufficio della Amministrazione che provvede al servizio dei bagagli in conto comune, *darà avviso del fermo del bagaglio alla stazione destinataria*, servendosi del modello CH. 144, "Foglio speciale d'avviso per bagagli in dogana", che dev'essere riempito in maniera chiara e *perfettamente* rispondente alla formula dello stampato.

Il foglio di via della spedizione deve essere trattenuto e conservato con precauzione. L'avviso mod. CH. 144 deve essere spedito come corrispondenza in servizio possibilmente con lo stesso treno col quale il bagaglio, in caso di presenza del viaggiatore, avrebbe dovuto proseguire; se la spedizione dell'avviso non è possibile con detto treno, essa deve aver luogo col più prossimo possibile. Sul foglio di via (che rimane nella stazione di giacenza del bagaglio) deve farsi l'annotazione: "Il viaggiatore non si è presentato alla visita doganale", aggiungendo il numero del treno col quale giunse il bagaglio e firma e data del fermo, possibilmente convalidati col timbro e data della stazione.

Inoltre la stazione che trattiene il bagaglio deve attendere le istruzioni della stazione destinataria o la presenza del viaggiatore o di un suo rappresentante (che dovrà farsi riconoscere esibendo lo scontrino del bagaglio).

Nel caso in cui *entro 8 giorni* dopo l'invio dell'avviso Mod. CH. 144 non si siano presentati per le formalità doganali nè il viaggiatore nè un suo incaricato o non sia pervenuta alcuna istruzione scritta (o telegrafica) da parte della stazione destinataria, dovrà ripetersi l'avviso usando il modello indicato con *epistolare raccomandato*. Nel caso in cui anche questo secondo avviso restasse senza effetto, dovrà avvertirsi la Superiore Sede (Sezione Commerciale e del Traffico).

2° — Se per il tramite della stazione destinataria perviene la disposizione da parte del viaggiatore che *alle formalità doganali deve provvedere la ferrovia* [vedi III a)] e se vengono nel contempo trasmesse anche le chiavi dei colli o se viene ordinata l'apertura d'ufficio, si deve provvedere a che il bagaglio sia aperto con precauzione sotto la sorveglianza doganale, che gli oggetti in esso contenuti siano regolarmente presentati all'Ufficio doganale e che dopo il nulla osta doganale il bagaglio sia richiuso bene. *Le spese che si maturano (spese per l'apertura, la chiusura, sosta, posta, ecc.) verranno addebitate alla spedizione*, e il bagaglio deve essere fatto proseguire senza indugio insieme coi documenti accompagnatori.

Se si presenta il viaggiatore o il suo incaricato (facendosi riconoscere presentando lo scontrino [caso III b)], le formalità doganali hanno luogo in base alle prescrizioni in uso.

Nei due casi su menzionati devesi indicare sullo scontrino bagaglio il giorno ed il numero del treno col quale il bagaglio viene fatto proseguire.

III.

Procedura da seguirsi dalla stazione destinataria.

La stazione destinataria che è stata informata della giacenza di un bagaglio al confine del paese di esportazione, di transito o di importazione, a mezzo del foglio di avviso per bagaglio in dogana, deve a sua volta informare del motivo della giacenza del bagaglio il viaggiatore che si presentasse per ritirarlo e lo deve invitare:

a) ad ordinare che lo sdoganamento d'uscita alla stazione dove il bagaglio è stato trattenuto venga eseguito *a cura della ferrovia*, oppure:

b) a provvedere che le formalità doganali nella stazione dove giace il ripetuto bagaglio abbiano luogo col suo diretto intervento o con l'intervento di un incaricato (che si farà riconoscere esibendo il relativo scontrino) ad es. di uno spedizioniere.

Sullo scontrino che si trova nelle mani del viaggiatore la ferrovia deve annotare: "bagaglio trattenuto in . . . . . a causa di assenza del viaggiatore alle formalità doganali", data e firma.

Nel caso sub *a*) bisognerà invitare il viaggiatore a consegnare *le chiavi* dei colli trattenuti facendosi indicare dove esse debbono essere rispedite dopo l'uso, e a depositare l'importo delle spese di posta per l'invio delle chiavi stesse alla stazione che trattiene il bagaglio. Le chiavi avute in consegna devono essere senza indugio spedite con lettera raccomanadata alla stazione dove è stato trattenuto il bagaglio; in detta lettera dovrà essere descritto. il bagaglio in base alle indicazioni contenute nel foglio d'avviso e deve essere comunicato l'indirizzo al quale si dovranno rispedire le chiavi stesse.

Il viaggiatore può anche ordinare che il suo bagaglio (senza invio delle chiavi) *venga aperto dietro ordine della ferrovia.*

In questo caso la disposizione può — dietro richiesta del viaggiatore e previo pagamento delle spese — essere trasmessa telegraficamente anche a mezzo telegramma privato, da confermarsi subito con lettera, alla stazione che ha trattenuto il bagaglio.

Naturalmente dovranno nel contempo essere fornite al viaggiatore informazioni circa le formalità da osservarsi nel paese destinatario della spedizione a bagaglio (località abilitate alle operazioni doganali — stazione di confine o interna — orario dell'ufficio doganale, ecc.) affinchè egli possa tornare il più presto possibile in possesso del suo bagaglio. Le norme doganali e ferroviarie dell'Amministrazione ricevente relative alla questione di cui ci occupiamo non vengono per nulla modificate dal presente ordine di servizio.

IV.

Disposizioni a chiarimenti finali.

Le disposizioni di cui ai precedenti punti II e III sono state estese anche alle spedizioni in servizio internazionale diretto di bagagli in transito, per l'eventualità in cui anche per esse dovesse *eccezionalmente* verificarsi qualche fermo per motivi doganali, di P. S., ecc., sebbene trattisi di evento difficile a verificarsi, trattandosi di trasporti per i quali deve provvedersi di ufficio all'inoltro in cauzione dalla dogana della stazione di entrata a quella della stazione di uscita.

L'ordine di servizio n. 95 del 1928 rimane abrogato e sostituito dalle norme di cui sopra.

Al ricevere del presente Ordine di Servizio, che entrerà in vigore *il prossimo* 1° *gennaio* 1937-XV, le stazioni del confine terrestre e marittimo, tenuto conto dei fermi di bagagli in uscita destinati in Austria, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Polonia ed Ungheria, ai quali, com'è stato premesso, devonsi prevalentemente applicare le norme suesposte provvederanno subito a stabilire il fabbisogno di mod. CH. 144, ed a richiederli, come già detto, ai competenti Magazzini stampe, per esserne provviste alla data di entrata in vigore delle norme stesse, indicata più sopra.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 15.

FERROVIE ITALIANE DELLO STATO

Mod. CH. 144
(Ed. Gennaio 1937-XV)

Foglio d'avviso speciale per bagaglio in dogana.
Feuille d'avis spéciale pour bagage en douane.
Besondere Zollgepäck-Meldekarte.

Urgente
Urgent
Dringend

Alla Stazione di

Da inoltrare senza indugio! .... *)
Expédier sans retard!
Sofort unaufgehalten befördern!

Il bagaglio (......... colli) relativo allo scontrino a bagaglio n. .... (scontrino pagamento suppletivo n. .... fascicolo n. ....) del .... 193 ...... da .... a .... (*), viene qui trattenuto per formalità doganali perchè il viaggiatore non si è presentato.

Attenzione alle prescrizioni d'avviso speciali per bagaglio in dogana!
Attention aux prescriptions d'avis spéciales pour bagage en douane!
Besondere Zollgepäck-Meldevorschrift beachten!

...................................** li .... 193 ....

(Timbro della stazione che emette il presente modulo) (Firma)

*) Indicare la stazione destinataria del trasporto. - **) Timbrare in modo che si legga bene.

Circolare N. 37.

Trasporto in servizio di materiale di propaganda turistica.

A modificazione di quanto venne disposto con le circolari n. 8 e 23 pubblicate rispettivamente nei Bollettini n. 14 del 4 aprile 1935 e n. 32 dell'8 agosto 1935, si comunica che, in seguito a nuovi accordi intervenuti con l'Amministrazione delle Ferrovie Federali Austriache, il materiale di propaganda turistica austriaco ammesso al trasporto in servizio sulle nostre linee sarà d'ora in avanti diretto ad uno dei seguenti indirizzi:

Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato – Roma.
Compagnia Italiana Turismo ("CIT") – Roma.
Oesterreichische Gesandtschaft – Roma
Via Giovanni Battista Pergolese, 5.
Ente Nazionale Austriaco per il Turismo – Roma
Via del Tritone, 53.
Oesterreichisches Generalkonsulat – Milano
Via Principe Umberto, 29.
Oesterreichisches Vizekonsulat – Bari
Via Putignani, 110.
Oesterreichisches Generalkonsulat – Trieste
Via Benvenuto Cellini, 3.
Oesterreichisches Konsulat – Venezia
Campo S. Luca, 4267.
Oesterreichisches Konsulat – Genova
Piazza Umberto I, 25.

Figureranno come mittenti delle spedizioni in parola gli Uffici appresso indicati:

Die Generaldirektion der Oesterrichischen Bundesbahnen, Vien I. Schwarzenbergplatz, 3.
Die Oesterreichische Verkehrswerbung, Werbedienst des Bundesministeriums für Handel und Verkehr, Vien I, Nibelungengasse, 4.
Das Oesterreichische Verkehrsbureau, Vien I, Friedrichstrasse, 7.
Die Zweigstelle des Oesterr. Verkehrsbureaus – Linz.
Graben 42/ Domgasse, 22.
Die Zweigstelle des Oesterr. Verkehrsbureaus – Klagenfurt
Burggasse, 8.
Die Zweigstelle des Oesterr. Verkehrsbureaus – Salzburg.
Bismarkstrasse, 1.
Die Zweigstelle des Oesterr. Verkehrsbureaus – Innsbruck
· Brixnerstrasse, 6.
Die Zweigstelle des Oesterr. Verkehrsbureaus – Bregenz
Bahnhofstrasse, 9-a.
Die Zweigstelle des Oesterr. Verkehrsbureaus – Graz
Südtirolerplatz, 16.

Dalle spedizioni di cui sopra sono escluse le pellicole cinematografiche.

Sono altresì ammessi al trasporto in servizio i biglietti di viaggio e gli stampati di contabilità dell'Oesterreichische Verkehrsbüro (O.V.B.) di Vienna alla Compagnia Italiana Turismo (C.I.T.) di Roma, piazza dell'Esedra 68.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 171.

Circoscrizione degli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento di Roma.

(*Vedasi Ordine di Servizio N.* 17/1936).

La circoscrizione dei Riparti di esercizio dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Roma è stabilita come segue:

RIPARTI			Circoscrizione
N.	Denominazione	Sede	
1	Roma	Roma	Stazioni di Roma – Raccordi e scali intorno a Roma, escluso Roma Monte Mario; Impianti fuori sede ferroviaria.
2	Littoria. . . .	Roma	Roma Mandrione (e) – Formia – Gaeta; Campoleone – Nettuno; Priverno Fossanova – Terracina.
3	Cassino . . .	Roma	Roma Mandrione (e) – Cassino (i); Ciampino – Frascati; Roccasecca – Avezzano; Roma Mandrione (e) – Albano; Ciampino – Cecchina – Velletri; Velletri – Priverno F. (e); Velletri – Segni; Roma Prenestina (e) – Carrito (i).
4	Sulmona . . .	Roma	Carrito (e) – Sulmona (i) – Calanello (e).
5	Orte	Roma	Roma Tib. (e) – Bassano Tev. (e); Attigliano (e) – Viterbo (i) – Capranica (i). Roma S. Pietro (e); Capranica – Orte; Bassano (i) – Chiusi (e).
6	Civitavecchia .	Roma	Roma Trast. (e) – Grosseto (e); Pontegalera – Fiumicino; Palo – Ladispoli; Civitavecchia – Capranica (e).

Ordine di servizio N. 172.

Circoscrizione dei Riparti Lavori della Sezione Lavori di Bolzano.

(*Vedi Ordine Generale N.* 4/1928
e *Ordini di Servizio N.* 75 - 1931 *e N.* 231 - 1932)

A decorrere dal 1° gennaio 1937-XV la circoscrizione dei Riparti Lavori di Bolzano è costituita come segue:

SEZIONE	N.	Denominazione del Riparto	Sede del Riparto	CIRCOSCRIZIONE
Bolzano	1	Rovereto	Bolzano	Bivio San Massimo - Trento (e).
»	2	Bolzano Trento	»	Trento (i) - Cardano (i). Trento (e) - al km. 145+155 della Mestre-Trento. Bolzano (e) - al km. 0+110 della Bolzano-Malles V.
»	3	Merano	»	Dal km. 0+110 della Bolzano-Malles a Malles V. (i).
»	4	Brennero	»	Cardano (e) - Brennero (i). Fortezza (e) - al km. 1+868 della Fortezza-S. Candido.
»	5	Brunico	»	Dal km. 1+868 della linea Fortezza - S. Candido a S. Candido confine. Brunico (e) - C. Tures. Chiusa (e) - Plan V. G. (i).

Ordine di servizio N. 173.

Istituzione della fermata di Saint Pierre sulla linea Aosta - Prè S. Didier.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 1320 del 10-12-1936-XV, dal giorno 1° gennaio 1937/XV sarà attivata la fermata di Saint Pierre in corrispondenza della Casa Cantoniera n. 7 (progr. Km. 8+315) della linea Aosta-Pré S. Didier fra le stazioni di Sarre e Villanova Baltea dalle quali dista rispettivamente Km. 2+513 e Km. 1+603.

Detta fermata, gestita da Assuntore, è abilitata al servizio viaggiatori e bagagli senza limitazioni e dipenderà dal 3° Riparto Commerciale e del Traffico di Novara e dall'8° Riparto Movimento di Torino.

Eseguirà il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Torino con le modalità prescritte dall'art. 25 delle "disposizioni e norme riguardanti il servizio valori" pubblicate con l'O. S. n. 126/1930, osservando la periodicità indicata alla lettera F dell'O. S. n. 184/1913 e cioè il 6, 14, 21 ed ultimo del mese.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno praticare nelle pubblicazioni di servizio interessate le modificazioni riprodotte nell'allegato al presente O. S.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Allegato all'O. S. n. 173

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete dello Stato (edizione 1-12-1936-XV).

PARTE I

"Saint Pierre /2/ Chivasso-Aosta-Pré S. Didier / Torino / Aosta / V/B/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/".

PARTE II

Tabella Polimetrica N. 2 (linea Chivasso-Aosta-Pré-S. Didier).
Distanze da Saint Pierre a

Chivasso	Km.	109	Vèrres	Km.	47
Montanaro	»	104	Mongiove	»	41
Rodallo	»	98	S. Vincent	»	36
Caluso	»	95	Châtillon	»	34
Candia Canavese	»	92	Chambave	»	29
Mercenasco	»	89	Nus	»	22
Strambino	»	86	S. Marcel	»	20
Ivrea	»	76	Quarto Praetoria	»	17
Montalto Dora	»	72	Aosta	»	9
Borgofranco	»	69	Sarre	»	3
Settimo Tavagnasco	»	65	Villanova Baltea	»	2
Quincinetto	»	63	Arvier	»	6
Ponte San Martino	»	60	Avise	»	10
Donnaz	»	57	Sala Dora	»	17
Hône Bard	»	54	Valdigna d'Aosta	»	20
Arnaz	»	50	Pré S. Didier	»	24

	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO									
		GRUPPO A						GRUPPO B			
		Genova P.P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P.N.	Vicenza
PARTE III											
Saint-Pierre .	I	265	233	237	239	226	287	463	491	381	433
PARTE IV											
Saint Pierre .	I	265	233	237	239	226	287	463	491	381	433
		1. 11 55	55	94. 147 55	269. 178 *269. 188*	100. 147 *100. 188*	40. 39 *40. 178*	179. 94 104	232 94 55	94 .55	94. 55

Prefazione Generale all'orario generale di servizio – parte I – (edizione febbraio 1936-XV).

"Saint-Pierre B ¦ T | 5 |".

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli e merci.

FRA LE ZONE — DISTANZE

GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			GRUPPO F
Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centr.	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
433	480	432	430	960	763	851	873	1068	1187	1198	1485
433	480	432	430	960	766	851	873	1054	1187	1198	1449
113.178 *113.39*	23.118 178 *23.118* *39*	181.109 55	76.109 11.55	6.40 178 *6.118* *39*	198.109 11.55	45.40 178 *45.40* *39*	113.178 *113.39*	241.198 102.55	6.40 178 *73.40* *39*	118 178 *113.39*	241 198 102.55

Le stazioni della linea Chivasso-Aosta-Prè S. Didier rileveranno la distanza dal prospetto di cui sopra relativo alla parte II del Prontuario Generale.

Tutte le altre stazioni formeranno la distanza aggiungendo Km. 9 a quella indicata per Aosta.

L'istradamento sarà quello stesso che avrà servito di base per la formazione della distanza.

Ordine di servizio N. 174.

Estensione di servizio nella fermata di Villanova di Reggiolo.

Dal giorno 1° gennaio 1937-XV, la fermata di Villanova di Reggiolo, della linea Modena-Verona, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere, verrà abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli, con le modalità vigenti per le fermate aventi gestioni proprie.

Detta fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla stazione di Rolo Novi ed effettuerà, invece, direttamente alla Cassa Compartimentale di Bologna, il versamento dei propri introiti con le modalità prescritte dall'art. 25 delle "Disposizioni e Norme riguardanti il servizio dei valori" pubblicato con Ordine di Servizio N. 126/1930, osservando la periodicità indicata alla lettera F. dell'Ordine di Servizio N. 184/1913 e cioè il 6, 14, 21 ed ultimo del mese.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le necessarie modificazioni alle seguenti pubblicazioni di Servizio ed alle altre interessate:

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione 1°-12-1936-XV).

Parte I — "Villanova di Reggiolo / 68 / Verona-Mantova-Modena / Bologna / Reggio Emilia. / V / B /" /-/-/-/- /-/-/-/ -/-/-/"

Parte II
" III
" V

Di contro al nome di Villanova di Reggiolo non dovrà più figurare la caratteristica di casa cantoniera.

Prefazione Generale all'Orario generale di Servizio - Parte I - (edizione febbraio 1936-XIV).

"Villanova di Reggiolo B./B/75/".

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori, bagagli e merci.

Di contro al nome di Villanova di Reggiolo cancellare la caratteristica di casa cantoniera.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Ordine di servizio N. 175.

Cessazione del servizio di corrispondenza e di scambio merci con le linee tramviarie già esercitate dalla Società Ferrovie Elettriche Riunite.

A datare del 1-2-1936 è cessato l'esercizio delle linee tramviarie Asti-Altavilla-Casale, Alessandria-Altavilla e Asti-Canale e a decorrere dal 5-4-1936 quello di tutte le altre linee già gestite dalla predetta Società.

E' soppresso quindi il servizio di corrispondenza merci con le linee suddette attraverso i transiti di Asti e di Alessandria ed il servizio di scambio merci in stazione di S. Damiano d'Asti.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le seguenti modifiche alle sottoindicate pubblicazioni di servizio.

1) *Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza* (Edizione 1 dicembre 1933).

A) PARTE 1ª - TESTO

— nell'indice a pag. 6 sopprimere l'indicazione: "Società Anonima Ferrovie Elettriche Riunite" Tramvia Alessandria Altavilla-Bivio Camagna, Asti-Montemagno ed Asti-Canale" ed i riferimenti alle pag. 405, 406.

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali a pag. 11 e seguenti cancellare il nome delle stazioni di Altavilla Monferrato, Camagna, Frassinello Monferrato, Fubine, Quargnento, Roncaglia Monferrato, Viarigi, Vignale Monferrato, Canale, Castagnole, Montemagno, Quarto Astese, Refrancore, San Damiano, Scurzolengo ed i relativi riferimenti.

— nell'elenco alfabetico dei punti di scambio a pag. 395 cancellare il nome delle stazioni di Alessandria e di Asti e le indicazioni relative alle linee in contatto.

— sopprimere le pag. 405, 406.

B) PARTE 2ª - CARTE

— nella tavola 1ª delle carte annesse al Prontuario depennare la linea suindicata ed i dischetti azzurri con i quali sono contrassegnate le stazioni di Alessandria e di Asti.

2) *Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio.*

A) Parte 1ª (edizione febbraio 1936):

a pag. 25 cancellare l'indicazione delle linee esercitate dalla Società Astese-Monferrina e le relative numerazioni.

— nell'elenco delle località delle Ferrovie Secondarie (Pag. 28 e seguenti) cancellare i nomi delle predette stazioni.

B) Parte 2ª (edizione 15-9-1935).

— a pag. 56 depennare la linea Asti-Altavilla e relative indicazioni.

— a pag. 57 cancellare, ove ricorre, l'indicazione della linea Asti-Altavilla.

3) *Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato.*

Parte 1ª (edizione 1-4-1929).

— a pag. 13 cancellare il richiamo (2) posto accanto al nome della stazione di Alessandria e la relativa nota in calce alla pag. stessa.

— a pag. 15 cancellare il richiamo (3) relativo alla stazione di Asti e la corrispondente nota in calce alla pagina stessa.

Circolare N. 38.

25ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930-VIII).

In relazione alla circolare N. 37/1930 si avvertono le stazioni della Rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'"Elenco alfabetico delle ditte proprietarie di carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. al 31 dicembre 1929", che detto elenco dovrà essere aggiornato come segue, alla data del 20 novembre 1936 XV:

I – Al Quadro A:

a) *aggiungere le seguenti Ditte ed i numeri di servizio rispettivamente assegnati ai loro carri*:

Airoldi Carlo – Galliate – dal n. 902500 al n. 902649;

Corbetta Luigi – Mariano Comense – dal n. 902800 al n. 902999;

Soc. An. Meridionale Industrie Tessili – S. Giovanni a Teduccio – Via Traccia di Poggioreale 192 – dal n. 902000 al n. 902199.

b) *modificare l'indirizzo delle seguenti ditte*:

"La Continentale" Soc. An. Trasporti e Commercio Olii Minerali – *da* Reggio Emilia – *in* – Milano – Piazza della Scala, 3;

Soc. Petrolifera Italiana – *da* – Roma Piazza Poli 37 – *in* – Fornovo Taro.

II – Ai Quadri A e B:

c) *cancellare le seguenti ditte che non hanno più carri iscritti nel parco veicoli F. S.*:

Antonaci Biagio – Galatina – Corso Ferrovia, 2;

Bressani Ricciotti – Trieste – Via Valdirivo, 21;

Consorzio Burro Gorgonzola Uova – Lecco – presso il Sig. Giuseppe Modonesi – Via Marco d'Oggiono, 5;

Grassi Carlo di Saltarini – Milano – Via Gentilino, 7;

Neri Gaspare di Domenico – Faenza – Via Ravegnana, 12.

Al Quadro B:

d) *di fianco ai numeri di servizio sottoindicati aggiungere la scritta della ragione sociale*:

902000 al 902199: Soc. An. Meridionale Industrie Tessili – S. Giovanni a Teduccio;

902500 al 902649: Airoldi Carlo – Galliate;

902800 al 902999: Luigi Corbetta – Mariano Comense.

e) *modificare la ragione sociale delle seguenti ditte*:

da: "La Continentale" Soc. An. Trasporti e Commercio Olii Minerali – Reggio Emilia – *in*: "La Continentale" Soc. An. Trasporti e Commercio Olii Minerali – Milano;

da: Soc. An. Acciaierie e Ferriere Lombarde – Milano – *in*: Soc. An. Acciaierie e Ferriere Lombarde Falk – Milano;

da: Soc. Petrolifera Italiana – Roma – *in*: Soc. Petrolifera Italiana – Fornovo Taro.

Distribuito agli agenti delle classi: 2, 3, 5, 8, 15 30, 32, 36 *e* 37.

Errata-corrige.

Boll. Uff. 42/1936-XV - *O. S.* n. 139. — *Depennare* dal prospetto delle *casse mobili ad ossatura metallica ed a pannelli di legno*, compreso nel § 1 del citato O. S., le casse aperte delle categorie 21 e 41 che sono a pannelli metallici e non di legno.

Aggiungere nel successivo prospetto delle *casse mobili ad ossatura e pannelli interamente metallici* le suindicate casse aperte delle categorie 21 e 41.

Distribuita agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L.P. - Licitazione privata T.P. Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Tiranti per molle di sospensione	L. P.	14.1.1936	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7ª
N.	270.000	Lampadine per carrozze.	L. P.	28.1.1936	Id. Sezione 8ª-A
—	—	Apparecchi elettrici di misura	L. P.	4.2.1936	Id. Sezione 8ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 1ʳ.

Carte di libera circolazione, marchette di convalidazione, biglietti di viaggio, ecc. per l'anno 1936.

Per l'anno 1936 rimangono invariati i tipi attualmente in vigore di carte di libera circolazione, di biglietti per l'uso di carrozze salone e di compartimento riservato, di biglietti a libretto, di tessere di pelle verde, di cuoio salpa, di tela per concessioni alle famiglie e per il libero ingresso nelle stazioni, di permessi di libero transito pedonale, di biglietti per un solo viaggio gratuiti e a prezzo ridotto e di buoni bagaglio.

Si rammenta che le tessere di cuoio salpa nero debbono portare il timbro a secco oltre quello ad umido dell'Ufficio emittente.

La copertina e gli annessi scontrini costituenti il fascicolo interno della tessera dei giornalisti hanno il fondo color violetto e portano in alto, stampato in nero, l'indicazione del millesimo 1936 (A XIV-XV).

Si rammenta che, in dipendenza del Regolamento in applicazione della Legge 9 aprile 1931, n. 406, gli scontrini rilasciati ai giornalisti italiani e i biglietti per un solo viaggio serie D rlasciati ai giornalisti esteri con la riduzione del 70%, nonchè i biglietti a metà prezzo serie C rilasciati alle famiglie dei giornalisti, possono essere utilizzati sino alla data fissa improrogabile del 31 marzo dell'anno successivo a quello di emissione.

I biglietti di compartimento riservato per un solo viaggio (Serie Rl) hanno l'indicazione a stampa del millesimo 1936.

Anche per l'anno 1936 le carte di libera circolazione serie Al, quelle serie At con validità annuale (portanti due righe parallele trasversali celesti o due fasci di dette parallele incrociantisi) nonchè i biglietti permanenti di compartimento riservato, debbono portare impresso il millesimo 1936 mediante foratura che viene praticata dal Servizio Personale e Affari Generali (Sezione Biglietti). In conseguenza le carte di circolazione serie Al e quelle At con validità annuale non possono essere rilasciate con scadenza posteriore al 31 dicembre dell'anno di emissione.

Le marchette di convalidazione per il 1936 delle carte di libera circolazione serie A, di quelle serie At con validità novennale e dei biglietti di libero ingresso nelle stazioni e di transito pedonale portano l'indicazione a stampa del millesimo ed hanno i seguenti colori:

— azzurro - per le carte serie A;
— rosso - per le carte serie At;
— verde - per le tessere di libero ingresso nelle stazioni.
— marrone - per i biglietti di libero transito pedonale.

Si fa viva raccomandazione al personale di servizio all'ingresso delle stazioni e di controlleria ai treni di accertare che i suindicati tipi di documenti portino effettivamente applicata la marchetta di convalidazione per l'anno 1936.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 *e* 13.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori o forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea Roma Mandrione-Albano	L. P.	Ore 16 del 7 genn. 1936	222.500	Sezione Lavori Roma
Sistemazione impianti illuminazione elettrica stazione Campoleone	L. P.	Ore 10 dell'11 genn. 1936	28.000	Ufficio I.E.S Roma
Manutenzione totalitaria armamento dal Km. 95 + 113 al Km. 126 + 034 linea Palermo-Bicocca	L. P.	Ore 11 del 14 genn. 1936	840.529	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione totalitaria armamento linea Monza-Calolzio	L. P.	Ore 16 del 15 genn. 1936	860.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione carico vagoni stazione Paola circa 5000 specchiature cemento armato e circa 5000 colonnette cemento armato per chiusura alcune stazioni linea Battipaglia-Reggio Calabria	L. P.	Ore 1[illegible] del 18 genn. 1936	165.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori terra muratura difesa piene fiume Sele tra stazioni San Nicola Varco e Albanella	L. P.	Ore 10 del 21 genn. 1936	136.400	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L.P.- Licitazione privata T.P. Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Tubi di gomma e tela	L. P.	21.1.1936	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 1[V].

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° febbraio 1936, estendendole ai veicoli in composizione ai treni a quelli esistenti sui piazzali di stazione dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato (eccettuati quelli che, da apposita annotazione, risultano ricercati per altre cause) le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: «per scadenza del periodo di garanzia. Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed il Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 febbraio 1936 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero dei servizi dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Cz	36.580		Fl	144.450	(1)	F	188.227	(1)*	LL	448.532	(1)
»	» 582		»	» 452	(1)	E	189.899	(2)*	P	625.336	(2)
»	» 597		»	» 455	(1)	G	201.240	(1)*	»	645.195	(2)
CT	46.002		»	» 458	(1)	»	251.721	(1)*	»	648.229	(1)
BCDT	66.200		»	» 460	(1)	GF	270.060	(1)	»	» 234	(1)
»	» 208		»	» 498	(1)	»	» 061	(1)	»	650.961	(2)
Dl	82.305	(2)	»	145.000	(1)	»	» 062	(1)	»	651.254	(2)
»	92.048		»	» 004	(1)	»	» 063	(1)	»	» 262	(2)
»	» 060		»	» 006	(1)	»	» 064	(1)	»	» 456	(2)
»	» 179		»	» 008	(1)	»	» 067	(1)	»	» 946	(2)
»	» 190		»	» 012	(1)	»	» 068	(1)	»	692.008	(2)
F	100.100	(1)	»	» 014	(1)	»	» 071	(1)	»	685.388	(1)
»	» 101	(1)	»	» 015	(1)	»	» 072	(1)	Q	751.357	(2)
»	» 107	(1)	»	» 017	(1)	»	» 073	(1)	E	1.001.811	(1)*
»	» 114	(1)	»	» 020	(1)	»	» 074	(1)	»	1.004.068	(1)*
»	» 121	(1)	»	» 025	(1)	Hg	304.646	(2)	»	1.005.295	(1)*
»	» 129	(1)	»	» 027	(1)	His	343.000	(1)	»	1.011.331	(1)*
»	» 134	(1)	»	» 030	(1)	»	» 025	(1)	»	1.021.580	(1)*
»	» 138	(1)	»	» 032	(1)	»	» 029	(1)	»	1.025.439	(1)
»	» 143	(1)	»	» 038	(1)	Hg	347.646	(2)	»	» 441	(1)
»	» 149	(1)	FDIz	149.216	(1)	H	350.592	(2)	»	1.030.475	(1)
»	111.703	(1)*	»	» 219	(1)	»	» 711	(2)	»	» 476	(1)
»	130.897	(1)*	F	151.035	(1)*	»	351.123	(2)	Mc	5.470.272	(1)
»	132.403	(1)*	»	160.169	(1)*	LL	448.174	(1)	»	» 274	(1)
»	» 450	(1)*	»	163.128	(1)*	»	» 313	(1)	FF	7.104.460	(2)
FI	141.062	(1)*	»	166.396	(1)*	»	» 376	(1)	F	» 978	(1)*
»	» 880	(1)*	»	174.948	(1)*	»	» 380	(1)	FF	7.105.894	(2)
»	144.442	(1)	»	181.223	(1)*	»	» 524	(1)	F	7.106.202	(1)*
»	» 446	(1)	»	184.885	(1)*	»	» 526	(1)	»	7.107.529	(1)*
»	» 449	(1)	»	188.224	(1)*	»	» 530	(1)	»	7.107.702	(1)*

(1) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934. (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione. Per i veicoli segnati con asterisco deve inoltre essere esaminato con particolare cura lo stato di conservazione della coloritura dell'imperiale e del'a cassa, informando caso per caso il Servizio Materiale e Trazione — Sezione 11ª — circa le constatazioni fatte. Rilevandosi irregolarità nella coloritura stessa dovrà essere dato urgente avviso alla Sezione predetta trattenendo il carro a disposizione.

(2) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 32, 36, 37 *e* 38.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura serramenti in legno e vetrate salone del pubblico Palazzo Postale di Viterbo.	L. P.	Ore 16 del 10.1.1936	66.150	Sezione Lavori Roma
Fornitura e posa in opera pensilina metallica F. V. stazione di Pesaro.	L. P.	Ore 14 del 18.1.1936	50.000	Sezione Lavori Ancona
Formazione scogliera a protezione 1a e 5a pila ponte ferroviario sul Po presso Borgoforte linea Modena-Verona.	L. P.	Ore 16 del 27.1.1936	93.000	Sezione Lavori Bologna
Lavori impianti e illuminazione e sistemazione cavi a Trieste C.le.	L. P.	Ore 10 del 28.1.1936	600.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura mano d'opera per revisione generale armamento e ripassatura binari di alcuni tratti linea Termoli-Foggia.	L. P.	Ore 14,30 del 28.1.1936	140.000	Sezione Lavori Bari
Impianti elettrici nuovo fabbricato postale stazione Bel uno.	L. P.	Ore 16 del 29.1.1936	94.000	Ufficio I.E.S. Venezia

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Apparecchi microtelefonici da muro, da tavolo ecc.	L. P.	28.1.36	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 8a - A
—	—	Bulloni di acciaio grezzi . . .	L. P.	28.1.36	Id. Sezione 8a

Il Direttore Generale

VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazine servizio merci stazione di Brindisi Marittima.	L. P.	Ore 15 del 28.1.1936	185.000	Sezione Lavori Bari
Formazione scogliera fra Ceriale et Albenga	L. P.	Ore 16 per 28.1.1936	131.400	Sezione Lavori Genova
Fornitura mc. 450 di ghiaia et mc. 11.000 sabbione per impianto deposito carbone al Calambrone.	L. P.	Ore 16 del 1.2.1936	120.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione muro difesa piazzale della stazione di Pola dalle mareggiate.	L. P.	Ore 16 del 4.2.1936	56.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione diga frangi onde tra i Km. 152+200 e 152+600 della linea Rimini-Ancona.	L. P.	Ore 14 del 5.2.1936	84.000	Sezione Lavori Ancona
Lavori per adattare agli usi del proprio servizio il fabbricato Postale della stazione di Firenze SMN. provvisoriamente adibito al servizio ferroviario.	L. P.	Ore 16 del 5.2.1936	59.700	Sezione Lavori Speciale Firenze
Impianto Apparati Centrali Elettrici al Bivio Dorgia.	L. P.	7.2.1936	forfait	Ufficio I.E.S. Firenze
Sistemazione scarpata rilevato fra i Km. 166+543 e 166+700 tra Belvedere e Capo Bonifati.	L. P.	Ore 10 del 7.2.1936	106.800	Sezione Lavori Reggio C.
Manutenzione totalitaria linea Bussoleno-Susa.	L. P.	Ore 10 del 10.2.1936	61.000	Sezione Lavori Torino
Impianto illuminazione stazione di Formia.	L. P.	Ore 10 del 10.2.1936	15.000	Ufficio I.E.S Roma
Lavori terra muratura cemento armato et massicciata rialzamento linea corrispondenza torrente S. Agata Km. 469+022,92 linea Metaponto-Reggio C.	L. P.	Ore 10 del 11.2.1936	95.000	Sezione Lavori Reggio C.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Cilindri cavi di ghisa per fasce elastiche.	L. P.	11.2.1936	Servizio approvvigionamenti. Sezione 7ª.
—	—	Pezzi di ricambio di ghisa per stadere.	L. P.	11.2.1936	id. Sezione 6ª
—	—	Pezzi di ricambio in ghisa per sbarre PP. LL.	L. P.	11.2.1936	id. Sezione 6ª
mc.	310	Legname abete rosso in tavole.	L. P.	18.2.1936	id. Sezione 6ª
N.	700	Bolgette da portalettere.	L. P.	25.2.1936	id. Sezione 5ª A
—	—	Amianto in corda ricoperta di grafite.	L. P.	3.3.1936	id. Sezione 8ª A
—	—	Materiali di gomma per F. V.	L. P.	10.3.1936	id. Sezione 7ª
ml.	8.000	Panno grigio verde comune.	L. P.	7.4.1936	id. Sezione 5ª A

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura mano d'opera per armamento e ripassatura binari linea Formia-Falciano	L. P.	Ore 14 del 7 febbr. 1936	200.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione cabina Apparati Centrali staz. Venezia S. L.	L. P.	Ore 14 del 10 febbr. 1936	323.000	Sezione Lavori Venezia
Lavori armamento relativi impianto Deposito Carbone al fascio del Calambrone	L. P.	Ore 16 del 10 febbr. 1936	47.900	Sezione Lavori Firenze
Riparazione e revisione generale copertura grande tettoia staz. Catania C.le	L. P.	Ore 11 dell'11 febbr. 1936	60.000	Sezione Lavori Palermo
Impianti segnalamento e sicurezza staz. La Spezia Valdellòra Migliarina e Porto	L. P.	Ore 16 dell'11 febbr. 1936	140.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Fornitura mano d'opera per ripassatura binari tratta Chiusi-Laterina	L. P.	Ore 16 del 12 febbr. 1936	550.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione totalitaria linea Sparanise-Formia	L. P.	Ore 14 del 13 febbr. 1936	371.000	Sezione Lavori Napoli
Rinnovamento ml. 3090 di binario fra Solofra e Serino	L. P.	Ore 14 del 14 febbr. 1936	90.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura mano d'opera per ripassatura binari tratta Laterina-Firenze C. M.	L. P.	Ore 16 del 14 febbr. 1936	390.000	Sezione Lavori Firenze
Ampliamento briglia ponte Bormida al Km. 93 + 528,25 linea Torino-Genova	L. P.	Ore 10 del 18 febbr. 1936	960.000	Sezione Lavori Torino
Appalto del servizio di camera e mensa sulle navi traghetto	L. P.	Ore 12 del 29 aprile 1936	1.400.000 (sei anni)	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio Navigaz. - Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L.P. - Licitazione privata T.P. Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Molle a bovolo e ad elica	L. P.	18.2.1936	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7ª
—	—	Accessori per boccole locomotive	L. P.	25.2.1936	Id. Sezione 7ª
—	—	Carcasse di bronzo per cuscinetti	L. P.	25.2.1936	Id. Sezione 7ª
Kg.	4.000	Collaforte comune (a caldo)	T. P.	16.3.1936	Id. Sezione 5ª-A
—	—	Paracolpi e canalino di gomma	L. P.	17.3.1936	Id. Sezione 7ª
Kg.	10.000	Sapone comune tenero	T. P.	20.3.1936	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 2^v.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° marzo 1936, estendendole ai veicoli in composizione ai treni a quelli esistenti sui piazzali di stazione dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato (eccettuati quelli che, da apposita annotazione, risultano ricercati per altre cause) le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: «per scadenza del periodo di garanzia. Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. 130. se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed il Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 marzo 1936 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero dei servizi dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta. verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Serie	Numero	Nota
Cz	36.580	
»	582	
»	598	
CT	46.008	
BC DT	66.200	
»	» 208	
Dz	78.050	(2)
»	78.269	(2)
DI	92.070	
»	» 155	
»	» 198	
F	100.110	(1)
»	» 115	(1)
»	» 120	(1)
»	» 127	(1)
»	» 131	(1)
»	» 135	(1)
»	» 142	(1)
»	» 152	(1)
»	» 169	(1)
»	» 173	(1)
»	» 181	(1)
»	» 188	(1)
»	» 191	(1)
»	» 194	(1)
»	» 199	(1)
FI	144.461	(1)
»	» 463	(1)
»	» 467	(1)
»	» 468	(1)
»	» 472	(1)
»	» 474	(1)
»	» 475	(1)
»	» 480	(1)
FI	144.486	(1)
»	» 489	(1)
»	» 495	(1)
»	» 499	(1)
»	» 600	(1)
»	» 603	(1)
»	» 607	(1)
»	» 610	(1)
»	» 613	(1)
»	» 617	(1)
»	» 619	(1)
»	» 620	(1)
»	» 622	(1)
FDIz	149.202	(1)
»	» 214	(1)
»	» 220	(1)
»	» 223	(1)
GF	270.075	(1)
»	» 076	(1)
»	» 077	(1)
»	» 078	(1)
»	» 079	(1)
»	» 080	(1)
»	» 081	(1)
»	» 082	(1)
»	» 083	(1)
»	» 084	(1)
»	» 085	(1)
»	» 086	(1)
»	» 087	(1)
»	» 088	(1)
»	» 089	(1)
»	» 090	(1)
GF	270.091	(1)
»	» 092	(1)
»	» 093	(1)
»	» 094	(1)
Hg	304.646	(2)
His	343.001	(1)
»	» 002	(1)
»	» 006	(1)
»	» 009	(1)
»	» 013	(1)
»	» 016	(1)
»	» 019	(1)
»	» 026	(1)
»	» 031	(1)
»	» 033	
»	» 036	(1)
»	» 050	(1)
Hg	347.646	(2)
H	350.592	(2)
»	» 711	(2)
»	351.123	(2)
LL	448.147	
LL	448.176	(1)
»	» 316	(1)
»	» 323	(1)
»	» 382	(1)
»	» 384	(1)
»	» 528	(1)
»	» 529	(1)
P	645.195	(2)
»	646.516	(1)
»	» 525	(1)
»	» 544	(1)
»	» 566	(1)
»	» 569	(1)
P	646.572	(1)
»	» 575	(1)
»	» 576	(1)
»	» 584	(1)
»	» 586	(1)
»	» 588	(1)
»	» 592	(1)
»	» 593	(1)
»	» 599	(1)
»	» 707	(1)
»	» 714	(1)
»	» 717	(1)
»	» 721	(1)
»	» 724	(1)
»	» 736	(1)
»	» 741	(1)
»	» 748	(1)
»	648.220	(1)
»	» 226	(1)
»	» 232	(1)
»	» 242	(1)
»	650.961	(2)
»	651.254	(2)
»	651.262	(2)
»	» 456	(2)
»	» 946	(2)
»	692.008	(2)
Q	751.167	(2)
E	1.025.447	(1)
»	» 449	(1)
»	1.030.479	(1)
»	» 481	(1)
»	» 485	(1)
FF	7.104.460	(2)

(1) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

(2) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rntracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	**G.** Gare **L. P.** Licitazione privata **T. P.** Trattativa privata **A. C.** Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Gru elettrica a ponte della portata di 15 tonnellate, comando in cabina — scartamento ml. 17.225 — adatta per corrente alternata trifase volt 260, periodi 42 — destinata alla Officina Locomotive di Verona	Appalto concorso	29 febbraio 1936	—	Servizio Materiale e Trazione - Firenze Ufficio III, Sez. 9ª -
Appalto del servizio di manipolazione combustibili a Siracusa	L. P.	Ore 16 del 19 febbr. 1936	136.800 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Palermo
Manipolazioni diverse dei materiali del magazzinetto lavori nella stazione di Roma Tib.	L. P.	Ore 16 del 12 febbr. 1936	194.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura mc. 15.000 di pietrisco per massicciata carico su carri ferroviari	L. P.	Ore 16 del 13 febbr. 1936	—	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione totalitaria armamento del Km. 2 + 031 al Km. 3 + 755 linea Genova Spezia	L. P.	Ore 16 del 19 febbr. 1936	477.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione totalitaria parchi Novi ecc.	L. P.	Ore 16 del 19 febbr. 1936	1.025.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione armamento e massicciata linee Riparto Novi	L. P.	Ore 16 del 20 febbr. 1936	340.000	Sezione Lavori Genova
Risanamento massicciata linee Riparto Genova	L. P.	Ore 16 del 20 febbr. 1936	35.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione armamento e massicciata linee Riparto Sestri Ponente	L. P.	Ore 16 del 20 febbr. 1936	140.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione armamento e massicciata linee Riparto Chiavari	L. P.	Ore 16 del 20 febbr. 1936	222.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione armamento e massicciata linee Rip. Ventimiglia	L. P.	Ore 16 del 20 febbr. 1936	195.000	Sezione Lavori Genova

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Risanamento massicciata linee Riparto Ronco	L. P.	Ore 16 del 20 febbr. 1936	275.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione armamento stazione di Bologna Sm.to linea cintura Nord e raccordo Bivio Arcoveggio staz. Bologna Arcoveggio	L. P.	Ore 16 del 20 febbr. 1936	986.000	Sezione Lavori Bologna
Impianto cabina trasformazione Deposito Locomotori Reggio C.	L. P.	25 febbraio 1936	a corpo	Ufficio I.E.S. Reggio Calabria
Manutenzione totalitaria linea Vignale Varallo	L. P.	Ore 10 del 26 febbr. 1936	347.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione totalitaria linea Ceva-Brà	L. P.	Ore 10,30 del 26 febbr. 1936	565.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione scarpata alcune tratte trincee fra staz. Cava dei Tirreni-Vietri sul Mare e Amalfi	L. P.	Ore 14 del 27 febbr. 1936	161.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione drenaggi per zona franosa dal Km. 411 + 746 al Km. 411 + 866 linea Pescara Foggia	L. P.	Ore 14 del 28 febbr. 1936	145.500	Sezione Lavori Ancona

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L.P.-Licitazione privata T.P. Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
mc.	600	Legname larice in tavole . .	L. P.	25.2.1936	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6ª
mc.	600	Legname quercia in tavoloni .	L. P.	3.3.1936	Id. Sezione 6ª
—	—	Bocole, sopraboccole, ripari, ecc.	L. P.	3.3.1936	Id. Sezione 7ª
ml.	170.000	Calza piana per lumi . . .	L. P.	24.3.1936	Id. Sezione 5ª-A
—	—	Stoffa di lana rossa	L. P.	16.4.1936	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Posa cavi telegrafonici tratta Villa Literno Napoli P. G.	L. P.	Ore 10,30 del 28.2.1936	160.000	Ufficio I.E.S. Napoli
Posa cavo e apparecchiature telefoniche tratta Villa Literno - Napoli P. G.	L. P.	Ore 13,30 del 29.2.1936	170.000	Ufficio I.E.S. Napoli
Manutenzione totalitaria linea Brà-Carmagnola.	L. P.	Ore 10 del 3.3.1936	120.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione totalitaria linea Cuneo Ventimiglia.	L. P.	Ore 10,30 del 3.3.1936	925.000	Sezione Lavori Torino
Lavori per rendere passante il IV° binario e per impiantare nuovo binario carico e scarico diretto nella stazione di Ortona a mare.	L. P.	Ore 14 del 3.3.1936	80.0000	Sezione Lavori Ancona
Impianto Apparato Centrale a doppio filo in stazione di Postumia G.	L. P.	Ore 10 del 4.3.1936	120.000	Ufficio I.E.S. Trieste
Fornitura mano d'opera per manutenzione binari tratta Falciano Napoli C.le e Villa Literno Napoli Mergellina.	L. P.	Ore 14 del 4.3.1936	405.000	Sezione Lavori Napoli

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura cunicoli per posa cavi nelle stazioni da Scalea e Pizzo C.	L. P.	6.3.936	—	Sezione Lavori Reggio C.
Fornitura cunicoli per posa cavi nelle stazioni da Vibo Valentia a Reggio C.	L. P.	6.3.936	—	Sezione Lavori Reggio C.
Saldatura rotaie destinate rinnovamento binari galleria Monte Massico.	L. P.	Ore 14 del 6.3.936	101.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione segnalamento delle stazioni e raccordi intorno a Roma.	L. P.	Ore 10 del 7.3.936	545.000	Ufficio I.E.S. Roma
Sistemazione 11 ponticelli luce da m. 5 a m. 10 tratta Paola S. Eufemia Bif.	L. P.	Ore 14 del 10.3.936	215.000	Sezione Lavori Reggio C.
Lavori consolidamento trincea tra Km. 114+591 e Km. 114+620 linea Orte-Falconara.	L. P.	Ore 14 del 12.3.936	81.600	Sezione Lavori Ancona

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Zoccoli di ghisa per freni . .	L. P.	3.3.1936	Servizio approvvigionamenti. Sezione 7ª.
—	—	Tubi e pezzi speciali di ghisa (trasformazione)	L. P.	3.3.1936	id. Sezione 6ª
N.	15.000	Pali di conifere iniettati Kyan.	L. P.	3.3.1936	id. Sezione 6ª
—	—	Ferramenta varie per rotabili .	L. P.	17.3.1936	id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 37.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° aprile 1936, estendendole ai veicoli in composizione ai treni a quelli esistenti sui piazzali di stazione dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato (eccettuati quelli che, da apposita annotazione, risultano ricercati per altre cause) le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: «per scadenza del periodo di garanzia. Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. 130. se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed il Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 aprile 1936 comunicheranno al l'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero dei servizi dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Tipo	Numero
Cz	36.580
CT	46.002
BCDT	66.200
»	» 208
D	78.050 (2)
DI	92.060
»	» 075
»	» 185
»	» 190
F	100.154 (1)
»	» 155 (1)
»	» 156 (1)
»	» 157 (1)
»	» 164 (1)
»	» 168 (1)
»	» 182 (1)
»	» 304 (1)
»	» 305 (1)
»	» 310 (1)
»	» 312 (1)
»	» 321 (1)
»	» 324 (1)
»	» 327 (1)
»	» 329 (1)
»	» 331 (1)
»	» 333 (1)
»	» 335 (1)
»	» 343 (1)
»	» 345 (1)
»	» 348 (1)
»	» 349 (1)
FI	142.033 (3)
»	143.000 (3)
»	» 001 (3)
»	» 011 (3)
»	» 017 (3)
»	144.624 (1)
»	» 626 (1)
»	» 629 (1)
»	» 633 (1)
»	» 636 (1)
»	» 639 (1)
»	» 643 (1)
»	» 644 (1)
»	» 647 (1)
»	» 652 (1)
»	» 653 (1)
»	» 658 (1)
»	» 662 (1)
»	» 663 (1)
»	» 664 (1)
»	» 670 (1)
»	» 675 (1)
»	» 678 (1)
»	» 682 (1)
»	» 683 (1)
»	» 684 (1)
»	» 687 (1)
»	» 689 (1)
FDIZ	149.225 (1)
»	» 229 (1)
»	» 232 (1)
»	» 237 (1)
GF	270.095 (1)
»	» 096 (1)
»	» 097 (1)
»	» 098 (1)
GF	270.202 (1)
»	» 206 (1)
»	» 207 (1)
»	» 208 (1)
»	» 209 (1)
»	» 210 (1)
»	» 212 (1)
»	» 213 (1)
»	» 214 (1)
Hgp	300.492 (1)
»	» 498 (1)
»	» 600 (1)
»	» 601 (1)
»	» 602 (1)
»	» 603 (1)
»	» 604 (1)
»	» 605 (1)
»	» 606 (1)
»	» 607 (1)
»	» 608 (1)
»	» 609 (1)
»	» 610 (1)
»	» 611 (1)
»	» 612 (1)
»	» 613 (1)
»	» 614 (1)
»	» 615 (1)
»	» 616 (1)
»	» 617 (1)
»	» 619 (1)
»	» 623 (1)
»	» 626 (1)
»	» 629 (1)
His	343.014 (1)
»	» 037 (1)
»	» 040 (1)
»	» 043 (1)
»	» 048 (1)
»	» 051 (1)
»	» 059 (1)
»	» 060 (1)
»	» 061 (1)
»	» 062 (1)
»	» 063 (1)
»	» 066 (1)
»	» 067 (1)
»	» 070 (1)
»	» 076 (1)
»	» 082 (1)
»	» 086 (1)
»	» 087 (1)
»	» 091 (1)
»	» 092 (1)
Hg	345.049 (3)
»	» 061 (3)
»	» 070 (3)
H	350.592 (2)
»	» 711 (2)
»	351.123 (2)
LL	448.147 (2)
»	» 184 (1)
»	» 185 (1)
»	» 318 (1)
»	» 387 (1)
»	» 534 (1)
P	615.195 (2)
P	646.653 (1)
»	» 664 (1)
»	» 668 (1)
»	648.235 (1)
»	» 240 (1)
»	» 246 (1)
»	» 249 (1)
»	» 255 (1)
»	650.961 (2)
»	651.254 (2)
»	651.262 (2)
»	» 456 (2)
»	658.000 (3)
»	» 003 (3)
»	» 013 (3)
»	» 100 (3)
»	» 101 (3)
»	» 103 (3)
»	» 108 (3)
»	» 111 (3)
»	» 112 (3)
»	» 114 (3)
»	» 115 (3)
»	» 117 (3)
»	» 118 (3)
»	» 120 (3)
»	» 121 (3)
»	» 131 (3)
»	» 133 (3)
»	» 135 (3)
»	» 137 (3)
»	» 139 (3)
»	» 141 (3)
»	» 143 (3)
»	» 146 (3)
»	» 147 (3)
»	» 152 (3)
»	» 154 (3)
Q	750.352 (2)
E	1.003.400 (3)
»	» 402 (3)
»	» 403 (3)
»	» 404 (3)
»	» 408 (3)
»	» 409 (3)
»	» 411 (3)
»	» 414 (3)
»	1.006.700 (3)
»	» 702 (3)
»	» 703 (3)
»	» 704 (3)
»	» 709 (3)
»	» 710 (3)
»	» 712 (3)
»	» 714 (3)
»	» 715 (3)
»	» 716 (3)
»	» 717 (3)
»	» 718 (3)
»	» 721 (3)
»	» 722 (3)
»	» 723 (3)
»	» 729 (3)
»	» 730 (3)
»	1.024.817 (3)
»	» 844 (3)
»	» 845 (3)
E	1.024.846 (3)
»	» 847 (3)
»	1.025.451 (1)
»	1.030.487 (1)
»	» 488 (1)
»	» 490 (1)
»	» 496 (1)
»	» 499 (1)
FF	7.104.460 (2)
L	7.400.233 (3)
»	» 470 (3)
»	» 741 (3)
»	7.401.109 (3)
»	7.402.014 (3)
»	» 064 (3)
»	» 323 (3)
»	» 336 (3)
»	» 690 (3)
»	» 852 (3)
»	» 944 (3)
»	» 954 (3)
»	» 987 (3)
»	7.403.043 (3)
»	» 069 (3)
»	» 209 (3)
»	» 608 (3)
»	» 616 (3)
»	» 623 (3)
»	» 635 (3)
»	» 720 (3)
»	» 816 (3)
»	» 830 (3)
»	» 874 (3)
»	7.404.027 (3)
»	» 088 (3)
»	» 121 (3)
»	» 179 (3)
»	» 210 (3)
»	» 296 (3)
»	» 309 (3)
»	» 356 (3)
»	» 429 (3)
»	» 539 (3)
»	» 567 (3)
»	» 711 (3)
»	7.405.126 (3)
»	» 314 (3)
»	» 582 (3)
»	» 793 (3)
»	» 940 (3)
»	7.406.183 (3)
»	» 362 (3)
»	» 784 (3)
»	» 796 (3)
»	» 915 (3)
»	» 992 (3)
»	7.407.114 (3)
»	» 169 (3)
»	» 543 (3)
»	» 576 (3)
»	» 719 (3)
»	» 723 (3)
»	» 932 (3)
»	» 933 (3)
»	» 959 (3)
»	7.408.108 (3)

(1) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

(2) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rntracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(3) Devono essere inviati alla Officina F. S. o privata, ovvero alla Squadra Rialzo più vicine, muniti di etichetta con l'indicazione: "Per cambio del numero di servizio". Detti impianti comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materile e Trazione, facendo riferimento alla lettera T. V. 310/350 1/1 del 18/2 1936.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto di alcuni servizi di manovalanza presso il deposito locomotive di Palermo.	L. P.	Ore 16 del 20 marzo 1936	288.000 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Palermo.
Posa tratti a linea aerea conseguenza elettrificazione filo aereo 3000 volta linea Villa Literno-Napoli P. G.	L. P.	Ore 13,30 del 18 marzo 1936	1.050.000	Ufficio I.E.S. Napoli
Manutenzione strumenti metrici della Sicilia Occidentale.	L. P.	Ore 11 del 18 marzo 1936	31.500	Sezione Lavori Palermo
Lavori terra, murari, cemento armato per la sistemazione di 12 ponticelli luce da m. 1 a m. 4 fra Battipaglia e Celle Bulgaria.	L. P.	Ore 10 del 20 marzo 1936	84.800	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura mc. 120.000 di pietrisco per un triennio.	L. P.	Ore 10 del 24 marzo 1936	—	Sezione Lavori Torino
Manutenzione strumenti metrici lotto Udine.	L. P.	Ore 16 del 24 marzo 1936	10.437	Ufficio I.E.S. Trieste
Rimozione e riposizione in opera rotaie e rafforzamento binario con Mod. FSP. 50.6 et sistemazione massicciata binario galleria Acquafredda fra le stazioni di Sapri e Acquafredda.	L. P.	Ore 10 del 25 marzo 1936	130.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L.P.-Licitazione privata T.P. Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Sacche e telai per cassette Venditti	L. P.	31.3.1936	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7ª
N.	900	Suonerie Leopolder	L. P.	7.4.1936	Id. Sezione 8ª

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori o forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio di pulizia e accessori presso la stazione di Cosenza.	L. P.	Ore 16 15.4.936	81.000 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Reggio C.
Lavori consolidamento rilevato fra i Km. 126+600 e 126+650 fra Caltanissetta Xirbi e Caltanissetta Centrale.	L. P.	Ore 11 del 24.3.936	96.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento dal Km. 0+000 al Km. 105+459 della linea Palermo S. Erasmo S. Carlo	L. P.	Ore 11 del 25.3.936	725.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento sede stradale linea: Potenza-Metaponto dal Km. 220+239 al Km. 270+620.	L. P.	Ore 14.30 del 25.3.936	525.500	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento e sede stradale linea Potenza Metaponto dal Km. 164+488 al Km. 220+319.	L. P.	Ore 14.30 del 26.3.936	612.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione fabbricato case economiche e dopolavoro a Bolzano	L. P.	Ore 16 del 26.3.936	1.209.790	Sezione Lavori Bolzano
Lavori sopraelevazione e sistemazione locali stazione radiotelegrafica Napoli S. Vincenzo.	L. P.	Ore 14 del 27.3.936	95.745	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione armamento Udine Lucinico.	L. P.	Ore 15 del 27.3.936	170.000	Sezione Lavori Trieste
Lavori armamento e massicciata relativi ampliamento stazione di Sapri.	L. P.	Ore 10 del 28.3.936	175.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori pavimentazione capannoni montaggio tender nelle Officine Locomotive di Verona P. V.	L. P.	Ore 14.30 del 30.3.936	139.000	Sezione Lavori Venezia
Copertura metallica capannone Officina Verona P. V.	L. P.	Ore 15 del 30.3.936	670.000	Sezione Lavori Venezia

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura due gruppi convertitore motore asincrono dinamo 12 KW. resi per nuova Officina accumulatori Bolzano.	L. P.	Ore 15 del 30.3.936	22.[illegible]	Ufficio I.E.S. Venezia

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	50.000	Fosfato trisodico.	L. P.	24.3.1936	Servizio Approvvigionamenti Sezione 5ª-A
—	—	Cassette smistamento cavi, morsetterie e coni terminali.	L. P.	24.3.1936	Id. Sezione 6ª
—	—	Isolatori a colonna.	T. P.	25.3.1936	Id. Sezione 8ª A
—	—	Soffietti, fondi e cieli per mantici.	L. P.	19.5.1936	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Copertura metallica capannone uso rimessa e Officina Locomotive nuovo D. L. Verona P. N.	L. P.	Ore 15.30 del 30.3.936	1.113.500	Sezione Lavori Venezia
Risanamento ml. 37068 di binario linea: Grosseto La Spezia.	L. P.	Ore 14 del 3.4.936	290.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura mc. 50.000 di pietrisco occorrente per massicciata linea: Udine_Tarvisio.	L. P.	Ore 15 del 2.4.936	—	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione armamento linea: Laveno-Luino.	L. P.	Ore 11 del 7.4.936	135.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura mc. 30.000 di pietrisco proveniente dal torrente Fiumara dei Morti, dato carico su vagoni ferroviari in staz. di Proppolo.	L. P.	Ore 10 del 8.4.936	400.000	Sezione Lavori Reggio C.
Manutenzione armamento linea: Mantova_Ceva.	L. P.	Ore 16 del 9.4.936	320.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione armamento linea: Legnago_Monselice.	L. P.	Ore 16 del 13.4.936	350.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione cabine per Apparati Centrali elettrici linea: Salerno-Reggio Calabria.	L. P.	Ore 15 del 10.4.936	330.000	Ufficio I.E.S. Reggio C.
Manutenzione armamento linea: C. Bolognese-Ravenna.	L. P.	Ore 16 del 14.4.936	470.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione armamento tratto Ravenna_Rimini linea: Ferrara-Rimini.	L. P.	Ore 16 del 15.4.936	600.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione armamento tratto Ferrara Ravenna linea: Ferra_ra-Rimini.	L. P.	Ore 16 del 16.4.936	750.000	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	**G.** Gare **L. P.** Licitazione privata **T. P.** Trattativa privata **A. C.** Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura e posa in opera nuova travata metallica in sostituzione ponte in muratura torrente Ponte Nuovo Km. 259+930 linea: Orte Falconara.	L. P.	Ore 14 del 17.4.936	98.500	Sezione Lavori Ancona

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto nuovo D. L. di Verona P. N.	L. P.	Ore 14,30 del 6.4.1936	129.000	Sezione Lavori Venezia
Consolidamento fra i km. 161+375 e 161+913 fra Città della Pieve e Chiusi.	L. P.	Ore 16 del 6.4.1936	91.500	Sezione Lavori Roma
Fornitura mc. 13.500 di ghiaia per massicciata d'armamento per impianto nuovo D. L. a Verona P. N.	L. P.	Ore 15 del 6.4.1936	174.500	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento linea: Ceva-Bra	L. P.	Ore 10 del 8.4.1936	575.000	Sezione Lavori Milano
Consolidamento frana contrada Tudia: Acquedotto delle Madonie.	L. P.	Ore 11 del 8.4.1936	34.500	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fondazione e impianto sostegni linea contatto: Salerno-Battipaglia.	L. P.	Ore 14 del 8.4.1936	210.000	Ufficio I.E.S Napoli
Manutenzione armamento Greco Milanese.	L. P.	Ore 16 del 14.4.1936	770.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento linea: Gallarate-Varese-Porto Ceresio.	L. P.	Ore 16 del 14.4.1936	900.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento tratto dal km. 190+760 al km. 230+700 linea: Aquila-Terni.	L. P.	Ore 14 del 16.4.1936	450.000	Sezione Lavori Ancona
Fornitura mc. 9000 di pietrisco in stazione di Bussoleno.	L. P.	Ore 10 del 17.4.1936	—	Sezione Lavori Torino
Appalto del servizio di manipolazione combustibili presso il deposito locomotive di Mestre	L. P.	Ore 16 del 15 aprile 1936-XIV	243.000 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Venezia

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Carrucole universali semplici	L. P.	7-4-36	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6ª
Kg.	80.000	Bullette di francia	L. P.	14-4-36	Id. Sezione 8ª

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 4v.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° maggio 1936, estendendole ai veicoli in composizione ai treni a quelli esistenti sui piazzali di stazione dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato (eccettuati quelli che, da apposita annotazione, risultano ricercati per altre cause) le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: «per scadenza del periodo di garanzia. Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed il Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 maggio 1936 comunicheranno al l'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero dei servizi dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Tipo	Numero	Tipo	Numero	Tipo	Numero	Tipo	Numero
Cz	36580	FDIz	149.227 (3)	P	658.000 (6)	L	7.401.099 (5)
»	36975 (1)	»	» 235 (3)	»	» 003 (6)	»	» 109 (6)
»	» 976 (1)	»	» 238 (3)	»	» 013 (6)	»	» 537 (5)
»	37.022 (2)	GF	270.215 (3)	»	» 100 (6)	»	» 949 (5)
»	025 (2)	»	» 218 (3)	»	» 101 (6)	»	7.402.014 (6)
»	» 028 (2)	»	» 219 (3)	»	» 103 (6)	»	» 064 (6)
»	» 031 (2)	»	» 222 (3)	»	» 108 (6)	»	» 123 (5)
»	» 050 (2)	»	» 223 (3)	»	» 111 (6)	»	» 234 (5)
»	» 056 (2)	»	» 224 (3)	»	» 112 (6)	»	» 323 (6)
CT	46.002	»	» 225 (3)	»	» 114 (6)	»	» 336 (6)
»	» 008	»	» 228 (3)	»	» 115 (6)	»	» 690 (6)
BCiz	62.462 (4)	»	» 229 (3)	»	» 117 (6)	»	» 793 (5)
D	78.050 (4)	Hgp	301.451 (3)	»	» 118 (6)	»	» 852 (6)
DI	92.060	»	» 455 (3)	»	» 120 (6)	»	» 944 (6)
»	» 085	»	» 459 (3)	»	» 121 (6)	»	» 954 (6)
»	» 087	»	» 462 (3)	»	» 131 (6)	»	» 987 (6)
»	» 155	»	» 466 (3)	»	» 133 (6)	»	7.403.043 (6)
»	» 185	»	» 473 (3)	»	» 135 (6)	»	» 069 (6)
L	045.263 (5)	»	» 475 (3)	»	» 137 (6)	»	» 209 (6)
»	923 (5)	»	» 479 (3)	»	» 139 (6)	»	» 608 (6)
»	046.023 (5)	»	» 480 (3)	»	» 141 (6)	»	» 616 (6)
»	» 623 (5)	»	» 600 (3)	»	» 143 (6)	»	» 623 (6)
»	» 789 (5)	»	» 608 (3)	»	» 146 (6)	»	» 635 (6)
»	047.265 (5)	»	» 616 (3)	»	» 147 (6)	»	» 720 (6)
»	048.524 (5)	»	» 630 (3)	»	» 152 (6)	»	» 738 (5)
F	100.306 (3)	His	343.071 (3)	»	» 154 (6)	»	» 816 (6)
»	» 313 (3)	»	» 083 (3)	Q	720.731 (4)	»	» 830 (6)
»	» 317 (3)	»	» 093 (3)	»	750.352 (4)	»	» 874 (6)
»	» 320 (3)	»	» 095 (3)	E	1.003.400 (6)	»	7.404.027 (6)
»	» 336 (3)	»	345.049 (6)	»	» 402 (6)	»	» 088 (6)
»	» 342 (3)	»	» 061 (6)	»	» 403 (6)	»	» 121 (6)
»	» 350 (3)	»	» 070 (6)	»	» 404 (6)	»	» 179 (6)
»	» 356 (3)	H	351.123 (4)	»	» 408 (6)	»	» 210 (6)
»	» 358 (3)	LL	448.147 (4)	»	» 409 (6)	»	» 296 (6)
»	» 360 (3)	»	448.183 (3)	»	» 411 (6)	»	» 309 (6)
»	» 364 (3)	»	» 388 (3)	»	» 414 (6)	»	» 356 (6)
»	» 373 (3)	»	» 538 (3)	»	1.006.700 (6)	»	» 429 (6)
»	» 374 (3)	P	646.652 (3)	»	» 702 (6)	»	» 498 (5)
»	» 378 (3)	»	» 659 (3)	»	» 703 (6)	»	» 539 (6)
»	» 380 (3)	»	663 (3)	»	» 704 (6)	»	» 567 (6)
»	» 384 (3)	»	» 665 (3)	»	» 709 (6)	»	» 693 (5)
»	» 390 (3)	»	» 672 (3)	»	» 710 (6)	»	» 711 (6)
»	» 393 (3)	»	» 674 (3)	»	» 712 (6)	»	7.405.126 (6)
»	» 396 (3)	»	» 678 (3)	»	» 714 (6)	»	» 314 (6)
FI	142.033 (6)	»	» 679 (3)	»	» 715 (6)	»	» 582 (6)
»	143.000 (6)	»	» 750 (3)	»	» 716 (6)	»	» 793 (6)
»	» 001 (6)	»	» 751 (3)	»	» 717 (6)	»	» 940 (6)
»	» 011 (6)	»	» 752 (3)	»	» 718 (6)	»	7.406.183 (6)
»	» 017 (6)	»	753 (3)	»	» 721 (6)	»	» 355 (5)
»	145.039 (3)	»	» 762 (3)	»	» 722 (6)	»	» 362 (6)
»	» 014 (3)	»	» 768 (3)	»	» 723 (6)	»	» 784 (6)
»	» 050 (3)	»	» 779 (3)	»	» 729 (6)	»	» 796 (6)
»	» 055 (3)	»	» 782 (3)	»	» 730 (6)	»	» 915 (6)
»	» 058 (3)	»	» 786 (3)	»	1.024.817 (6)	»	» 992 (6)
»	» 061 (3)	»	» 792 (3)	»	» 844 (6)	»	7.407.114 (6)
»	» 066 (3)	»	» 797 (3)	»	» 845 (6)	»	» 169 (6)
»	» 069 (3)	»	» 799 (3)	»	» 846 (6)	»	» 543 (6)
»	» 071 (3)	»	648.245 (3)	»	» 847 (6)	»	» 576 (6)
»	» 074 (3)	»	» 253 (3)	»	1.030.495 (3)	»	» 718 (5)
»	» 078 (3)	»	256 (3)	»	» 604 (3)	»	» 719 (6)
»	» 080 (3)	»	» 263 (3)	»	» 612 (3)	»	» 723 (6)
»	» 085 (3)	»	» 271 (3)	»	» 614 (3)	»	» 932 (6)
»	» 091 (3)	»	» 277 (3)	»	» 617 (3)	»	» 933 (6)
»	» 096 (3)	»	650.961 (1)	FF	7.104.460 (4)	»	» 959 (6)
»	» 098 (3)	»	651.254 (1)	L	7.400.233 (6)	»	7.408.108 (6)
»	» 200 (3)	»	» 262 (1)	»	» 470 (6)	»	7.409.109 (5)
»	» 201 (3)	»	» 456 (1)	»	» 741 (6)		

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Vicenza.

(2) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Napoli (Granili).

(3) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

(4) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rntracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(5) Devono essere inviati alle Officine "Magliola" di Santhià per l'esecuzione di alcuni lavori di migliorie.

(6) Devono essere inviati all'Officina F. S. o privata, ovvero alla Squadra Rialzo più vicine, muniti di etichetta con l'indicazione: "Per cambio del numero di servizio". Detti impianti comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione, facendo riferimento alla lettera T. V. 310/350 1/1 del 18/2 1936.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	**G.** Gare **L. P.** Licitazione privata **T. P.** Trattativa privata **A. C.** Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Risanamento ml. 3234 di binario, tratto Livorno C.le - B°. Calambrone	L. P.	Ore 16 del 13 aprile 1936	40.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione pensilina metallica F. V. stazione di Enna	L. P.	Ore 11 del 15 aprile 1936	75.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori esecuzione impianti igienici sanitari nel nuovo F. V. stazione di Trento	L. P.	Ore 14 del 15 aprile 1936	42.000	Sezione Lavori Bolzano
Costruzione nuovo F. V. stazione Villa S. G. e 2 pensiline cemento armato copertura marciapiede	L. P.	Ore 10 del 16 aprile 1936	40.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento linea: Santhià-Romagnano	L. P.	Ore 10 del 16 aprile 1936	235.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura mc. 6000 di pietrisco in stazione Bolzano	L. P.	Ore 14 del 17 aprile 1936	108.000	Sezione Lavori Bolzano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Consolidamento scarpata a destra della trincea a scartamento ridotto fra i Km. 0 + 300 e 0 + 500 fra Lercara Bassa e Lercara Alta	L. P.	Ore 11 del 17 aprile 1936	117.000	Sezione Lavori Palermo
Cinque apparecchi idraulici per il calettamento dei cuscinetti nelle bocole di locomotive	A. U	20 aprile 1936	—	Servizio Materiale e Trazione - Uff. III - Sezione 9ª - Firenze
Sistemazione impianti per servizio viaggiatori stazione di Ancona Centrale	L. P.	Ore 14 del 23 aprile 1936	88.500	Sezione Lavori Ancona
Appalto manipolazione e carico carbone sulle locomotive presso il deposito di Gallarate	L. P.	Ore 16 del 23 aprile 1936	95.400 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Milano
Opera terra e murarie per impianto nuovo scalo di Bussoleno	L. P.	Ore 10 del 29 aprile 1936	780.000	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	30	Stadere a bilico portatili	T. P.	18.4.1936	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
Kg.	50.000	Gommellina	L. P.	23.4.1936	Id. Sezione 5ª-A
Kg.	8.500	Lana crine per boccole	L. P.	22.5.1936	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Consolidamento rilevato fra i Km. 133 + 567 e 133 + 567 fra Comitini Zolfare e Grotte.	L. P.	Ore 15 del 18 aprile 1936	36.800	Sezione Lavori Palermo
Fornitura mc. 60.000 di pietrisco per massicciata.	L. P.	Ore 10 del 20 aprile 1936	—	Sezione Lavori Torino
Lavori armamento impianto nuovo scalo a Bussoleno.	L. P.	Ore 10,30 del 22 aprile 1936	50.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura mano d'opera per lavori all'armamento nella galleria di Monte Adone: direttissima Bologna-Firenze.	L. P.	Ore 16 del 22 aprile 1936	100.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione fabbricato presso magazzino approvvigionamenti Torino Smistamento.	L. P.	Ore 10 del 23 aprile 1936	42.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura mc. 20.000 di pietrisco in stazione di Bagheria.	L. P.	Ore 11 del 23 aprile 1936	—	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione e rivestimento in muratura scarpata destra trincea stazione di Pompei.	L. P.	Ore 14 del 23 aprile 1936	106.400	Sezione Lavori Napoli
Lavori a cottimo per armamento in stazione di Bolzano per miglioramenti e sistemazione impianti in uso servizio movimento.	L. P.	Ore 14 del 24 aprile 1936	100.000	Sezione Lavori Bolzano
Manutenzione armamento linea: Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno.	L. P.	Ore 14 del 24 aprile 1936	195.000	Sezione Lavori Ancona
Costruzione nuovo D.L. a Verona P. N.	L. P.	Ore 14.30 del 27 aprile 1936	2.453.700	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento dal Km. 0 + 842 al Km. 26 + 893 linea: Sacile-Pinzano.	L. P.	Ore 15 del 27 aprile 1936	198.000	Sezione Lavori Venezia

LAVORI E FORNITURE	**G.** Gare **L. P.** Licitazione privata **T. P.** Trattativa privata **A. C.** Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento dal Km. 26 + 893 al Km. 52 + 347 linea: Sacile-Pinzano.	L. P.	Ore 15,30 del 27 aprile 1936	194.000	Sezione Lavori Venezia
Consolidamento frana Km. 17 + 512 fra Auletta e Polla linea: Sicignano-Lagonegro.	L. P.	Ore 14 del 29 aprile 1936	112.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori terra e murari e cemento armato per sistemazione sede stradale fra Ascea e Sapri in dipendenza correzione tracciato.	L. P.	Ore 10 del 30 aprile 1936	63.600	Sezione Lavori Reggio C.
Appalto del servizio di manipolazione e carico del carbone sulle locomotive a Chivasso	L. P.	Ore 16 dell'8 maggio 1936	135.000 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione Torino
Appalto del servizio di pulizia piazzali ed accessori presso il deposito di Novara	L. P.	Ore 16 dell'8 maggio 1936	75.600 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	**L. P.** - Licitazione privata **T. P.** Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Isolatori di porcellana I-489	L. P.	21-4-1936	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª-A
—	—	Apparecchiature in acciaio ecc. per T. E.	L. P.	21-4-1936	Id. Sezione 8ª-A
N.	20.000	Pennelli per inchiostro	T. P.	30-4-1936	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea: Fabriano-Urbino.	L. P.	Ore 14 del 30.4.1936	562.500	Sezione Lavori Ancona
Lavori terra, murari, cemento armato per sistemazione sede stradale fra le stazioni di Acquappesa e Guardia Piemontese in dipendenza correzione tracciato curve.	L. P.	Ore 10 del 2.5.1936	64.000	Sezione Lavori Reggio C.
Revisione ml. 29.622 di binario linea: Grosseto-Livorno.	L. P.	Ore 18 del 2.5.1936	285.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione uso alloggi locali F. V. stazione Verona P. V.	L. P.	Ore 14.30 del 4.5.1936	72.645	Sezione Lavori Venezia
Lavori a cottimo per impianto centrale riscaldamento nuovo edificio IES. in stazione di Bolzano.	A. C.	Ore 15 del 5.5.1936	--	Ufficio I.E.S Venezia
Risanamento ml. 10.000 di binario linea: Parma-Spezia.	L. P.	Ore 18 del 5.5.1936	68.500	Sezione Lavori Firenze
Lavori e riverniciatura 51 travate metalliche in opera linea: Battipaglia-Reggio C. e Paola-Cosenza.	L. P.	Ore 10 del 6.5.1936	236.000	Sezione Lavori Reggio C.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Segmenti di lamierino magnetico per rotori	L. P.	28.4.1936	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7ª
—	—	Manovelle per alberi motori di trazione	L. P.	28.4.1936	Id. Sezione 7ª
—	—	Libretti Mod. T. V.	L. P.	5.5.1936	Id. Sezione 5ª
—	—	Interruttori, attacchi ecc. per L. E.	L. P.	5.5.1936	Id. Sezione 7ª
—	—	Pezzi di ricambio per I. E. C.	L. P.	5.5.1936	Id. Sezione 7ª
N.	242.000	Riparelle di acciaio elastiche	T. P.	16.5.1936	Id. Sezione 8ª
ml.	18.000	Tessuto per rivestimento dei compartimenti delle carrozze	T. P.	16.7.1936	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio di pulizia piazzali e accessori presso il deposito di Torino Sm.	L. P.	Ore 18 del 18 maggio 1936	138.600 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Torino
Lavori armamento per costruzione tre binari transito e tre binari nuovo fascio partenza e per effettuazione nuovo raggruppamento tutti i binari piazzale stazione Venezia S. L.	L. P.	Ore 15 del 4 maggio 1936	100.000	Sezione Lavori Venezia
Prolungamento magazzino compartimentale viveri Provvida e costruzione autorimessa ad uso magazzino stesso in stazione di Bologna.	L. P.	Ore 18 del 4 maggio 1936	86.200	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione armamento tratto Divaccia-Erpelle linea: Divaccia-San Canziano-Pola.	L. P.	Ore 16 del 5 maggio 1936	81.000	Sezione Lavori Trieste
Ricostruzione F. V. stazione Vigliano.	L. P.	Ore 16 del 5 maggio 1936	103.680	Sezione Lavori Ancona
Lavori armamento binari in dipendenza ampliamento stazione di Civitavecchia.	L. P.	Ore 19 del 5 maggio 1936	133.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura mano d'opera in sussidio squadre cantonieri linea: Roma-Formia.	L. P.	Ore 19 del 5 maggio 1936	380.500	Sezione Lavori Roma
Risanamento ml. 17493 di binario linea: Livorno-Spezia.	L. P.	Ore 16 del 7 maggio 1936	180.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento sede stradale e nuovo scalo di Brescia.	L. P.	Ore 18 del 7 maggio 1936	660.000	Sezione Lavori Milano
Sostituzione travate metalliche a 4 ponticelli luce m. 5/10 tratta Castelnuovo Vallo - Ascea mediante impalcatura travi ferro incorporate calcestruzzo Cemento.	L. P.	Ore 9 dell'8 maggio 1936	82.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sostituzione travate metalliche a 2 ponticelli luce m. 5/10 tratta Pisciotta-Celle Bulgheria mediante impalcature incorporate calcestruzzo cemento.	L. P.	Ore 10 dell'8 maggio 1936	33.500	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sostituzione travate metalliche a 2 ponticelli luce m. 5/10 tratta Policastro-Acquafredda mediante impalcature incorporate calcestruzzo cemento armato.	L. P.	Ore 9 del 12 maggio 1936	24.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sostituzione travate metalliche a 2 ponticelli luce m. 5/10 tratta Maratea-Praia d'Aieta mediante impalcatura travate ferro incorporate calcestruzzo cemento armato.	L. P.	Ore 10 del 12 maggio 1936	25.000	Ufficio I.E.S. Reggio Calabria
Manutenzione armamento linea: Giulianova-Teramo.	L. P.	Ore 16 del 12 maggio 1936	180.000	Sezione Lavori Ancona
Impianto lavabi e riscaldamento uffici Officine di Piertasanta.	A. C.	Ore 16 del 13 maggio 1936	—	Sezione Lavori Napoli
Sostituzione travate metalliche a 4 ponticelli luce m. 5/10 tratta Marina Maratea e Sangineto mediante impalcature travi ferro incorporate calcestruzzo cemento.	L. P.	Ore 9 del 14 maggio 1936	93.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sostituzione travate metalliche a 3 ponticelli luce m. 5/10 tratta Acquappesa-Paola mediante impalcature travi ferro incorporate calcestruzzo cemento.	L. P.	Ore 10 del 14 maggio 1936	60.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione 6 drenaggi per risanare zona franosa dal Km. 411 + 746 al Km. 411 + 866 linea: Ancona-Foggia.	L. P.	Ore 16 del 15 maggio 1936	165.000	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione scarpata a monte trincea Km. 22 fra le stazioni di Auletta e Polla.	L. P.	Ore 16 del 15 maggio 1936	33.000	Sezione Lavori Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Apparecchiature in ferro per T. E.	L. P.	5.5.1936	Sezione Approvvigionamenti Sezione 8ª-A
—	—	Accessori per molle ed anelli	L. P.	5.5.1936	Id. Sezione 7ª
N.	800	Respingenti sciolti ad asta piena	L. P.	12.5.1936	Id. Sezione 7ª
N	5.000.000	Fogli di carta assorbente per duplicatore	L. P.	9.6.1936	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 2-V

Attivazione del nuovo orario generale 15 maggio 1936-XIV.

Col 15 maggio 1936 sarà attivato sulla Rete un nuovo orario generale col quale si miglioreranno alcune comunicazioni sia internazionali che interne.

Comunicazioni internazionali

Verrà attivata una comunicazione diretta continuativa fra Bordeaux, Marsiglia, Ventimiglia, Genova e Milano, che nel nostro percorso si varrà dei treni 1419 - 160 e 235 - 146.

Verranno migliorate altre coincidenze a Ventimiglia, specialmente quelle interessanti i nostri treni 138 e 142, i quali verranno opportunamente modificati arrivando rispettivamente a Ventimiglia alle ore 13,35 e 15,40.

La comunicazione settimanale Berlino-Riviera, a mezzo dei treni BR ed RB, verrà col prossimo inverno sensibilmente accelerata.

I treni 221 e 225 Torino-Ventimiglia troveranno più immediate coincidenze a Breil coi treni verso Nizza.

Verranno accelerati i treni SO ed OS in conseguenza della elettrificazione del tratto Trieste-Cervignano, acceleramento che col prossimo ottobre diverrà più sensibile e più utile specie nel senso Parigi-Oriente coll'elettrificazione della linea Postumia-Trieste.

La comunicazione Parigi-Milano (via Losanna) costituita, nel percorso Domodossola-Milano, dal treno 201, sarà ritardata in partenza da Parigi di 20 minuti, arrivando a Milano all'ora attuale e prenderà, nel periodo invernale, la coincidenza con la prima comunicazione diurna proveniente da Londra.

La comunicazione Parigi-Milano costituita dal treno 211 sarà ritardata da Parigi dalle 8,30 alle 9,25 in inverno e dalle 9,30 alle 10,25 in estate, con arrivo a Milano alle ore 23,55 anzichè alle 23,50.

Il treno 216 Milano- Domodossola sarà ritardato in partenza da Milano dalle ore 9, alle 9,45 prendendo anche la coincidenza col treno 46 proveniente da Roma, via Firenze-Bologna, e giungerà a Parigi soltanto 15 minuti più tardi.

Il treno 200 Milano-Domodossola sarà, durante il periodo invernale, anticipato di un'ora in arrivo a Parigi.

La comunicazione Italia-Berna costituita nel nostro percorso dal treno 202 in partenza da Milano alle ore 7,10 troverà a Briga anche una sezione per Losanna e Ginevra, con arrivo in quest'ultima stazione alle 14,57.

In compenso, il treno 204 Milano-Domodossola, la cui partenza da milano sarà ritardata dalle 10,10 alle 10,30 sarà diretto unicamente verso Berna-Basilea.

Il treno 19 Milano-Roma verrà ritardato di 10 minuti in partenza da Milano per collegarlo col treno 309 proveniente da Chiasso ed oltre.

La comunicazione Milano-Basilea-Parigi (via Chiasso) costituita nel nostro percorso Milano-Chiasso dal treno 84 verrà accelerata di circa 90 minuti.

Il treno 67/R-67 Brennero-Bologna verrà anticipato in modo da collegarlo a Bologna col rapido R-27 per Roma con vantaggio di circa un'ora e un quarto nell'arrivo a Roma.

Il treno 64 Bologna-Brennero verrà ritardato per collegarlo a Verona col diretto 414 proveniente da Venezia.

I treni estivi 63 e 60 fra Monaco, Bolzano e Merano verranno accelerati.

Le comunicazioni dirette fra Vienna e Trieste per la via di Postumia verranno accelerate da 20 a 30 minuti.

Comunicazioni interne

Il treno 106 Genova-Torino avrà origine da Pisa (part. 7,40) con coincidenze da Firenze e da Grosseto.

Il diretto 8 Roma-Torino verrà accelerato di circa 20 minuti.

Il direttissimo 46 Roma-Firenze-Milano, pur mantenendo invariata la partenza da Roma, giungerà a Milano alle ore 9,30 anzichè alle 9,47.

Il treno 184 Venezia-Milano partirà da Venezia alle ore 0,10 anzichè alle 23,55 mantenendo invariato il suo arrivo a Milano.

Il treno 413 Milano-Venezia verrà posticipato di un'ora in partenza da Milano per collegarlo col treno BM proveniente da Torino ed oltre e col 162 da Genova.

Verrà istituita una nuova coppia di treni diretti integrativi con automotrici fra Trento e Venezia.

Il diretto 478 Bologna-Venezia verrà sensibilmente accelerato classificandolo direttissimo.

Sulla linea Trieste-Udine in conseguenza dell'esercizio a trazione elettrica l'orario dei treni subirà sensibili miglioramenti.

Il treno 618 Venezia-Trieste verrà anticipato di circa mezzora per migliorare le coincidenze a Venezia S. L. ed a Venezia Mestre.

Verrà accelerata la marcia dei diretti 777 e 772 fra Pescara e Roma.

Treni merci accelerati

La rete dei treni merci accelerati è rimasta pressochè invariata.

Treni derrate

Anche la rete dei treni derrate non ha subito sensibili variazioni.

E' stato anticipato l'arrivo del treno straordinario RRM a Brennero per accelerare la resa dei trasporti derrate diretti Sassonia, Berlino ed oltre.

E' stato previsto uno straordinario VV Mazara del Vallo-Milano P. V., via Genova, per agevolare i trasporti di uva da tavola in partenza dalla Sicilia per il Continente.

Treni merci

La rete dei treni merci ordinari è stata mantenuta nei limiti dello stretto indispensabile, tenendo particolarmente presenti le necessità economiche contingenti e non perdendo di vista le ragioni che consigliano di rendere sempre più celere la resa dei trasporti.

I treni merci rapidi e diretti a lungo percorso, che formano da tempo importanti ed apprezzate comunicazioni interne ed internazionali, sono stati mantenuti nella quasi totalità ed impostati seguendo il criterio di celerità sopra accennato, tanto più che i treni stessi servono importanti correnti di traffico ed i maggiori centri industriali e commerciali.

Fra i provvedimenti più importanti che andranno in vigore col nuovo orario, si citano i seguenti:

Impostazione come ordinarie delle due coppie di treni merci fra Bologna e Foggia occorrenti per l'inoltro dei trasporti a carro interessanti questi transiti e che sono stati deviati su linee elettriche per economia di carbone. Tali condotte che impiegano circa 24 ore a compiere l'intiero percorso sono state impostate in modo da essere in coincidenza coi treni più importanti che hanno origine o terminano la corsa nelle stazioni di Bologna Sm. e di Foggia.

Il treno merci diretto 6235 Udine-Venezia-Mestre anticiperà la partenza da Udine alle ore 8,30 per assicurare il più sollecito inoltro dei carri diretti Venezia ed oltre in arrivo a Udine col 6231 da Tarvisio.

Il treno 5622 Milano-Arona prenderà a Gallarate la coincidenza col merci diretto 5602 Novara-Domodossola, ciò che permetterà un inoltro sempre più celere dei carri in partenza da Milano e diretti a Domodossola ed oltre.

Il treno merci diretto 6310 Trieste-Postumia anticiperà di 8 ore la partenza da Trieste permettendo di conseguire un acceleramento di 12 ore nell'inoltro dei carri diretti all'estero per la via di Postumia.

Sono state impostate come ordinarie le condotte giornaliere, a suo tempo istituite per inoltrare i trasporti a carro, di competenza dei transiti di Milano e Torino; Alessandria e Milano; Savona ed Alessandria; Roma e Caserta, deviate su linee esercitate a trazione elettrica, a risparmio di combustibile. Sono state anche regolate le coincidenze fra queste condotte e i treni merci più importanti interessanti le stazioni suddette.

Il treno merci rapido 6961 Livorno C.-Napoli ritarderà di un'ora la partenza da Roma Tuscolana per meglio garantire il proseguimento su Napoli dei carri in arrivo in quella stazione col treno merci rapido 5259 Milano Sm.-Roma Tuscolana.

Utilizzando gli esistenti treni merci 6106 Roma-Firenze e 6476 Firenze-Bologna, mediante opportuni adattamenti d'orario è stato possibile impostare una condotta sussidiaria al treno merci diretto rapido 6070 in partenza da Roma Tiburtina alle ore 20,45 ed in arrivo a Bologna S. M. alle ore 14,06, ciò che permetterà un migliore e più sollecito inoltro dei carri da Roma a Bologna la cui corrente è andata sensibilmente aumentando in questi ultimi tempi.

Hanno inoltre formato oggetto di particolare cura i treni adibiti all'inoltro delle spedizioin di piccole partite e specialmente i treni rapidi collettame, ai cui orari sono stati apportati i ritocchi ed adattamenti necessari, in relazione alle esigenze dei servizi di carico, scarico e trasbordo.

Con l'orario 15 maggio 1935-XIII i treni rapidi collettame avevano una percorrenza complessiva di Km. 11.360, che coprivano in ore 632 alla velocità commerciale di Km. 18 l'ora.

Dopo tale data furono estesi alle linee Pisa-Pistoia, Pavia-Codogno-Mantova e Messina-Catania. Successivamente, per sopravvenute circostanze richiedenti speciali provvedimenti, furono soppressi quelli circolanti sulle linee Parma-Sarzana, Torino-Bussoleno, Pisa-Pistoia, Bologna-Pistoia ed Alessandria-Piacenza ed una coppia di quelli circolanti sulle linee Torino-Milano-Venezia e Milano-Bologna. Con l'orario 15 maggio p. v. i treni rapidi collettame verranno soppressi anche sulle linee Pavia-Mantova e Verona-Bologna, di guisa che a tale data detti treni avranno un percorso giornaliero di Km. 9203 in ore 513 alla stessa velocità commerciale di Km. 18 all'ora.

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PASSAGGIO DAL CESSANTE AL NUOVO ORARIO

Per il passaggio dall'attuale al nuovo orario si osserveranno le seguenti norme:

Nel giorno 14 maggio si dovranno evitare quei treni straordinari che per orario o per prevedibile ritardo non possano giungere a destinazione o terminare la loro corsa in una stazione capolinea prima della mezzanotte.

La effettuazione di ogni treno straordinario nella notte dal 14 al 15 maggio sarà subordinata alle disposizioni che le Sezioni Movimento riterranno opportuno d'impartire per regolare la circolazione dei treni.

Sarà cura delle Sezioni stesse di dare tutte le disposizioni riguardanti il passaggio dal cessante al nuovo orario pei treni merci senza viaggiatroi, nonchè per quei treni viaggiatori non indicati, il cui orario non cambia oppure non subisce che lievi modificazioni.

Dovranno poi diramare le occorrenti disposizioni di dettaglio per attivare quelle di cui in appresso:

Linea *Torino-Roma.*

Il treno 10 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Torino.

Il direttissimo 6 assumerà il nuovo orario in partenza da Civitavecchia.

Il diretto 8 e l'accelerato 1066 assumeranno il nuovo orario in partenza da Roma Termini la sera del 14 maggio.

Linea *Genova-Ventimiglia*

Il treno 1419 assumerà il nuovo orario in partenza da San Remo.

Linea *Milano-Bologna-Roma*

Il diretto 38 assumerà il nuovo orario in partenza da Prato.

Linea *Brennero-Verona*

Il diretto 68 assumerà il nuovo orario in partenza da Trento.

Linea *Trieste-Venezia-Bologna*

Il direttissimo 45 assumerà il nuovo orario in partenza da Venezia Mestre.

Il diretto 619 assumerà il nuovo orario in partenza da Portogruaro.

Linea *Roma-Formia-Napoli-Reggio C.*

Il direttissimo 89 assumerà il nuovo orario in partenza da Sapri.

Il diretto 87 assumerà il nuovo orario in partenza da Castelnuovo Vallo.

Il diretto 86 assumerà il nuovo orario in partenza da Castelnuovo Vallo.

Il diretto 80 assumerà il nuovo orario in partenza da Belvedere M.

Il treno 6950 assumerà il nuovo orario in partenza da Villa S. Giovanni.

Linea *Napoli-Brindisi*

Il diretto 807 assumerà il nuovo orario in partenza da Baragiano.

Linea *Pescara-Roma*

Il diretto 778 assumerà il nuovo orario in partenza da Tivoli.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	**G.** Gare **L. P.** Licitazione privata **T. P.** Trattativa privata **A. C.** Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Due gru elettriche a ponte della portata di 3 tonn. ciascuna, comando da posti fissi, scartamento ml. 12,500, adatte per corrente alternata trifase Volt 240 periodi 50 destinate all'Officina di Foligno.	A. C.	1° giugno 1936	—	Ufficio III, Sez. 9ª – Servizio Materiale e Trazione - Firenze.
Ricostruzione rivestimenti murali galleria Mondovì	L. P.	Ore 10 del 12.5.1936	441.000	**Sezione Lavori Torino**
Manutenzione armamento linea: Roccasecca–Avezzano	L. P.	Ore 19 del 12.5.1936	701.400	Sezione Lavori Roma
Rinnovamento ml. 4168 di binario diverse tratte linea: Sampierdarena–Ventimiglia	L. P.	Ore 16 del 13.5.1936	58.352	Sezione Lavori Genova
Costruzione casa cantonieri Km. 321+983 linea: Collesalvetti–Livorno	L. P.	Ore 18 del 15.5.1936	20.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione casa cantonieri doppia al Km. 96+064 linea Mestre–Trento.	L. P.	Ore 15,30 del 18.5.1936	70.000	Sezione Lavori Venezia
Lavori armamento occorrenti per il quadruplamento del binario fra le stazioni di Firenze SMN. e Firenze Rifredi	L. P.	Ore 18 del 18.5.1936	80.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione trincea Km. 110+528 fra le stazioni di Monteverde e Pisciolo	L. P.	Ore 16 del 19.5.1936	60.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione armamento sede stradale e della stazione di Pavia scalo	L. P.	Ore 18 del 19.5.1936	138.000	Sezione Lavori Milano
Impianto riscaldamento nel palazzo Postale di Pistoia	A. C.	Ore 18 del 19.5.1936	—	Servizio Lavori Ufficio 2°
Manutenzione armamento della stazione di Alessandria. Smistamento	L. P.	Ore 10 del 20.5.1936	1.035.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto della manipolazione e carico carbone sulle locomotive presso il deposito di Bologna	L. P.	Ore 18 del 19.5.1936	751.500 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Bologna.

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 5-V.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° giugno 1936, estendendole ai veicoli in composizione ai treni a quelli esistenti sui piazzali di stazione dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato (eccettuati quelli che, da apposita annotazione, risultano ricercati per altre cause) le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: «per scadenza del periodo di garanzia. Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed il Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, enro il 10 giugno 1936 comunicheranno a l'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero dei servizi dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Cz	1.308	F	152.158 (4)	P	658.000 (6)	E	1.020.202 (7)
Cz	36.580	»	» 161 (4)	»	» 003 (6)	»	» 220 (7)
»	» 854 (1)	GF	270.230 (3)	»	» 013 (6)	»	» 234 (7)
»	» 905 (1)	»	» 231 (3)	»	» 100 (6)	»	» 235 (7)
»	» 909 (1)	»	» 232 (3)	»	» 101 (6)	»	» 253 (7)
»	» 975 (1)	»	» 233 (3)	»	» 103 (6)	»	» 303 (7)
»	» 984 (1)	»	» 236 (3)	»	» 108 (6)	»	» 351 (7)
»	37.003 (2)	»	» 238 (3)	»	» 111 (6)	»	» 362 (7)
»	» 035 (2)	»	» 239 (3)	»	» 112 (6)	»	» 365 (7)
»	» 058 (2)	Hgp	301.481 (3)	»	» 114 (6)	»	» 381 (7)
CT	46.008	»	» 482 (3)	»	» 115 (6)	»	» 509 (7)
D	78.050 (4)	»	» 485 (3)	»	» 117 (6)	»	» 518 (7)
DI	92.155	»	» 488 (3)	»	» 118 (6)	»	» 561 (7)
»	» 185	»	» 490 (3)	»	» 120 (6)	»	» 562 (7)
L	045.263 (5)	»	» 491 (3)	»	» 121 (6)	»	» 573 (7)
»	» 923 (5)	»	» 499 (3)	»	» 131 (6)	»	» 592 (7)
»	046.023 (5)	»	» 603 (3)	»	» 137 (6)	»	» 725 (7)
»	» 623 (5)	»	» 605 (3)	»	» 139 (6)	»	» 915 (7)
»	» 789 (5)	»	» 606 (3)	»	» 141 (6)	»	» 939 (7)
»	047.265 (5)	»	» 612 (3)	»	» 143 (6)	»	» 941 (7)
F	100.365 (3)	»	» 619 (3)	»	» 152 (6)	»	» 952 (7)
»	» 366 (3)	»	» 620 (3)	»	» 154 (6)	»	» 960 (7)
»	» 376 (3)	»	» 623 (3)	Q	720.731 (4)	»	1.024.817 (6)
»	» 383 (3)	»	» 624 (3)	»	750.352 (4)	»	» 844 (6)
»	» 389 (3)	»	» 632 (3)	E	1.003.402 (6)	»	» 845 (6)
»	» 394 (3)	»	» 644 (3)	»	» 403 (6)	»	» 847 (6)
»	» 502 (3)	»	» 647 (3)	»	» 404 (6)	»	1.025.454 (3)
»	» 503 (3)	»	» 648 (3)	»	» 408 (6)	»	1.030.619 (3)
»	» 505 (3)	»	» 649 (3)	»	» 409 (6)	»	» 623 (3)
»	» 510 (3)	His	345.049 (6)	»	» 411 (6)	»	» 624 (3)
»	» 515 (3)	»	» 061 (6)	»	1.006.700 (6)	»	» 630 (3)
»	» 518 (3)	»	» 070 (6)	»	» 403 (6)	»	» 634 (3)
»	» 525 (3)	P	621.742 (1)	»	» 404 (6)	FF	7.104.460 (4)
»	» 527 (3)	»	646.764 (3)	»	» 408 (6)	L	7.400.233 (6)
»	» 529 (3)	»	» 770 (3)	»	» 409 (6)	»	» 470 (6)
»	» 533 (3)	»	» 775 (3)	»	» 411 (6)	»	» 741 (6)
»	» 535 (3)	»	» 778 (3)	»	1.006.700 (6)	»	7.401.099 (5)
»	» 540 (3)	»	» 784 (3)	»	» 702 (6)	»	» 109 (6)
»	» 542 (3)	»	» 791 (3)	»	» 703 (6)	»	» 537 (5)
»	» 544 (3)	»	» 794 (3)	»	» 704 (6)	»	7.402.014 (6)
»	» 546 (3)	»	» 901 (3)	»	» 709 (6)	»	» 064 (6)
»	» 548 (3)	»	» 903 (3)	»	» 710 (6)	»	» 234 (5)
»	» 549 (3)	»	» 904 (3)	»	» 712 (6)	»	» 323 (6)
FI	142.033 (6)	»	» 908 (3)	»	» 714 (6)	»	» 336 (6)
»	143.000 (6)	»	» 913 (3)	»	» 715 (6)	»	» 690 (6)
»	» 001 (6)	»	» 918 (3)	»	» 716 (6)	»	» 944 (6)
»	» 011 (6)	»	» 920 (3)	»	» 717 (6)	»	» 954 (6)
»	» 017 (6)	»	» 926 (3)	»	» 718 (6)	»	» 987 (6)
»	145.202 (3)	»	» 932 (3)	»	» 721 (6)	»	7.403.043 (6)
»	» 206 (3)	»	» 934 (3)	»	» 722 (6)	»	» 069 (6)
»	» 208 (3)	»	» 937 (3)	»	» 723 (6)	»	» 209 (6)
»	» 211 (3)	»	» 939 (3)	»	» 729 (6)	»	» 608 (6)
»	» 214 (3)	»	» 941 (3)	»	1.016.381 (7)	»	» 623 (6)
»	» 218 (3)	»	» 945 (3)	»	» 395 (7)	»	» 635 (6)
»	» 221 (3)	»	648.258 (3)	»	» 531 (7)	»	» 816 (6)
»	» 224 (3)	»	» 264 (3)	»	» 556 (7)	»	» 830 (6)
»	» 226 (3)	»	» 272 (3)	»	» 572 (7)	»	» 874 (6)
»	» 229 (3)	»	» 275 (3)	»	1.020.005 (7)	»	7.404.027 (6)
»	» 233 (3)	»	» 278 (3)	»	» 007 (7)	»	» 088 (6)
»	» 237 (3)	»	» 285 (3)	»	» 011 (7)	»	» 121 (6)
»	» 239 (3)	»	» 292 (3)	»	» 048 (7)	»	» 210 (6)
FDIz	149.211 (3)	»	» 293 (3)	»	» 070 (7)	»	» 296 (6)
»	» 221 (3)	»	» 295 (3)	»	» 088 (7)	»	» 309 (6)
F	151.307 (4)	»	651.254 (4)	»	» 089 (7)	»	» 356 (6)
»	» 549 (4)	»	» 262 (4)	»	» 099 (7)	»	» 498 (5)
»	» 935 (4)	»	» 456 (4)	»	» 105 (7)	»	» 539 (6)
»	152.126 (4)	»	652.416 (4)	»	» 126 (7)	»	» 567 (6)

L	7.404.693 (5)	L	7.406.784 (6)	L	7.407.513 (6)	L	7.407.932 (6)
»	7.405.126 (6)	»	» 796 (6)	»	» 576 (6)	»	» 933 (6)
»	» 582 (6)	»	» 915 (6)	»	» 718 (5)	»	» 959 (6)
»	» 940 (6)	»	» 992 (6)	»	» 719 (6)	»	7.408.108 (6)
»	7.406.183 (6)	»	7.407.114 (6)	»	» 723 (6)	»	7.409.109 (5)
»	» 355 (5)	»	» 169 (6)				

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Vicenza.

(2) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Messina.

(3) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

(4) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rntracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(5) Devono essere inviati alle Officine "Magliola" di Santhià per l'esecuzione di alcuni lavori di migliorie.

(6) Devono essere inviati all'Officina F. S. o privata, ovvero alla Squadra Rialzo più vicine, muniti di etichetta con l'indicazione: "Per cambio del numero di servizio". Detti impianti comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materile e Trazione, facendo riferimento alla lettera T. V. 310/350 1/1 del 18/2 1936.

(7) Devono essere inviati alla più vicina delle Officine di Bologna, Foggia e Catania Acquicella per l'applicazione della condotta del freno Westinghouse. Detti impianti comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione, facendo riferimento alla lettera T.V. 310/348-3/2 del 1° maggio 1936.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura ed applicazione in opera di 2 paranchi da 5 tonn. a comando elettrico ad una gru a ponte elettrica da 30 tonn. Fornitura ed applicazione in opera di 2 paranchi da 3 tonn. a comando elettrico ad una gru a ponte elettrica da 40 tonn. per le Officine Locomotive di Foligno. Caratteristiche della corrente alternata trifase: volt 240 – periodi 50.	A. C.	1.6.1936	—	Ufficio III – Sezione 9ª – Servizio Materiale e Trazione Firenze.
Impianto riscaldamento nuovo F. V. stazione di Albenga.	A. C.	Ore 16 del 18 maggio 1936	—	Sezione Lavori Genova
Manutenzione orologi 3° lotto Compartimento di Palermo.	L. P.	Ore 11 del 19 maggio 1936	2.579	Sezione Lavori Palermo
Costruzione centraline elettriche sulla linea: Battipaglia-Reggio Calabria.	L. P.	Ore 16 del 19 maggio 1936	180.000	Ufficio I.E.S. Reggio Calabria
Manutenzione armamento linea: Roma Trastevere Viterbo.	L. P.	Ore 19 del 19 maggio 1936	1.173.000	Sezione Lavori Roma
Costruzione pensilina in cemento armato e fabbricanti sotto pensilina stessa in stazione Brennero.	L. P.	20.5.1936 1936	1.150.000	Sezione Lavori Bolzano
Completamento nuovo scalo merci stazione di Ragusa.	L. P.	Ore 11 del 20 maggio 1936	79.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento dal Km. 0 + 137 al Km. 66 + 127 sulla linea: Chilivani-Portotorres.	L. P.	Ore 17 del 22 maggio 1936	690.000	Sezione Lavori Cagliari
Costruzione nuova squadra rialzo stazione di Verona P. N.	L. P.	Ore 15 del 25 maggio 1936	1.154.000	Sezione Lavori Venezia
Lavori armamento nuova Squadra Rialzo stazione di Verona P. N.	L. P.	Ore 16 del 25 maggio 1936	124.700	Sezione Lavori Venezia

LAVORI E FORNITURE	**G.** Gare **L. P.** Licitazione privata **T. P.** Trattativa privata **A. C.** Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura mc. 11.500 di ghiaia per massicciata armamento occorrente per costruzione nuova Squadra Rialzo stazione di Verona P. N.	L. P.	Ore 16,30 del 25 maggio 1936	–	Sezione Lavori Venezia
Riparazione viadotto al Km. 37 + 750 sulla linea: Torino-Genova.	L. P.	Ore 10 del 26 maggio 1936	69.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione scogliera difesa contro mare fra i Km. 364 + 945 e 364 + 960 linea: Pescara-Termoli.	L. P.	Ore 16 del 26 maggio 1936	87.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento linea: Trieste C. M.-Erpelle Cosina.	L. P.	Ore 16 del 29 maggio 1936	90.000	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione armamento stazioni di: Pescara C. e Pescara P. N.	L. P.	Ore 16 del 29 maggio 1936	300.000	Sezione Lavori Ancona
Impianto 5 Apparati Centrali elettrici stazioni: Gorizia C., Udine e Tarvisio.	L. P.	Ore 9 del 30 maggio 1936	–	Uff. I.E.S. Trieste
Impianto riscaldamento nuovo F. V. stazione di Loano.	A. C.	Ore 16 del 1º giugno 1936	–	Sezione Lavori Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L.P. - Licitazione privata T.P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	30.000	Lampadine per banchi manovra	L. P.	26.5.1936	Servizio approvvigionamenti Sezione 8ª-A
N.	40.000	Scaricatori a tubetto	L. P.	16.6.1936	Id. Sezione 8ª-A
N.	750	Grosse di matite nere da scrivere	T. P.	18.6.1936	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 4 Torni paralleli per tornitura e rettifica collettori di rame dei grossi motori elettrici di trazione destinati all'officina di Foligno e ai depositi di Bologna e Reggio Calabria.	Appalto concorso	10.6.1936	—	Ufficio 2° – Sez. 8ª – Servizio Materiale e Trazione. – Firenze.
N. 9 forni a muffola per ricupero metallo dai cuscinetti. N. 6 forni a crogiuolo per fusione metallo bianco.	Appalto concorso	10.6.1936	—	Ufficio 2° – Sez. 8ª – Servizio Materiale e Trazione. – Firenze.
Fornitura 8 carrelli elettrici trattori e portanti e 8 carrelli rimorchio per la nuova stazione di Venezia S. Lucia.	A. C.	Ore 15 del 25 maggio 1936	—	Uff. IES. Venezia
Costruzione fabbricati staz. Acqui e adattamento sottostazione di Alessandria.	L. P.	Ore 9 del 26 maggio 1936	910.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione fabbricati staz. Nizza e adattamento sottostazione di Asti.	L. P.	Ore 10 del 26 maggio 1936	710.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione fabbricati staz. Spigno e adattamento sottostazione di S. Giuseppe.	L. P.	Ore 11 del 26 maggio 1936	880.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento dal Km. 0 + 243 al Km. 37 + 748 sulla linea: Decimo-Iglesias.	L. P.	Ore 17 del 27 maggio 1936	321.000	Delegazione di Cagliari
Costruzione linea elettrica primaria Ovada-Acqui.	L. P.	Ore 10 del 28 maggio 1936	320.000	Uff. IES. Genova
Lavori terra, murari e cemento armato per sistemazione stazione di Scilla.	L. P.	Ore 10 del 28 maggio 1936	284.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Restauro F. V. stazione di Napoli C.	L. P.	Ore 15 del 28 maggio 1936	300.000	Sezione Lavori Napoli
Ricostruzione tratto galleria "Ferruccino" tra le stazioni di: Tollo Canosa e Ortona.	L. P.	Ore 16 del 28 maggio 1936	210.000	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione impianti illuminazione elettrica alcune stazioni sulla linea: Aversa-Formia.	L. P.	Ore 16 del 28 maggio 1936	250.000	Uff. IES. Napoli
Costruzione linea elettrica primaria Asti-S. Giuseppe.	L. P.	Ore 15 del 29 maggio 1936	1.150.000	Uff. IES. Torino
Fornitura 30 batterie accumulatori elettrici per carrelli trattori nella stazione di Venezia S. L.	L. P.	Ore 16 del 1° giugno 1936	60.000	Uff. IES. Venezia
Rivestimento con tesserine di vetro di pareti e soffitti di alcuni locali ala partenze nuova stazione di Venezia S. L.	L. P.	Ore 15 del 1° giugno 1936	32.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento dal Km. 89 + 095 al Km. 120 + 059 sulla linea: Mestre-Trento.	L. P.	Ore 15,30 del 1° giugno 1936	375.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento dal Km. 195 + 807 al Km. 199 + 300 sulla linea: Milano-Venezia.	L. P.	Ore 16 del 1° giugno 1936	360.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento dal Km. 1 + 526 al Km. 23 + 076 sulla linea: Vicenza-Cittadella.	L. P.	Ore 16,30 del 1° giugno 1936	432.000	Sezione Lavori Venezia
Fornitura mc. 20.000 di pietrisco dato carico in stazione di Solofra.	L. P.	Ore 15 del 5 giugno 1936	260.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione armamento dal Km. 54 + 280 al Km. 84 + 440 sulla linea: Treviso-Calalzo.	L. P.	Ore 15 dell'8 giugno 1936	371.000	Sezione Lavori Venezia

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Apparechiature in ferro e acciaio per T. E.	L. P.	26.5.1936	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 8ª-*A*
—	—	Ganci di trazione, maglioni e perni.	L. P.	2.6.1936	Id. Sezione 7ª
—	—	Ferramenta varia per rotabili.	L. P.	2.6.1936	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione 4 ponticelli luce da m. 1 a 4 fra S. Nicola Varco e Albanella.	L. P.	Ore 10 del 3 giugno 1936	29.300	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura mc. 36.000 di pietrisco in stazione di Guardia Mangana.	L. P.	Ore 11 del 3 giugno 1936	—	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione 6 ponticelli luce m. 1 a 4 fra Capaccio e Paestum.	L. P.	Ore 11 del 3 giugno 1936	40.500	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione 2 ponticelli luce m. 1 a 4 fra Ogliastro e Castelnuovo Vallo.	L. P.	Ore 10 del 4 giugno 1936	23.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Riduzione giuochi dilatazione rotaie tra Savigliano e Fossano.	L. P.	Ore 10 del 5 giugno 1936	61.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura mc. 18.000 di pietrisco in stazione di Mineo.	L. P.	Ore 11 del 5 giugno 1936	—	Sezione Lavori Palermo
Copertura metallica capannone nuova squadra Rialzo Verona P. N.	L. P.	Ore 15,30 dell'8 giugno 1936	690.000	Sezione Lavori Venezia
Impianti idraulici e sanitari fabbricato alloggi annesso nuova centrale termica Venezia S. L.	A. C.	Ore 16 dell'8 giugno 1936	—	Sezione Lavori Venezia
Terzo gruppo lavori terra, muratura, cemento armato e armamento binari per ampliamento e sistemazione generale stazione Villa S. G.	L. P.	Ore 10 del 9 giugno 1936	1.460.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura mc. 6.000 di ghiaia sistemazione stazione di Piacenza in dipendenza prolungamento Ponte sul Po.	L. P.	Ore 18 dell'8 giugno 1936	—	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione impianti idroelettrici stazione di Bardonechia.	L. P.	Ore 16 del 9 giugno 1936	180.000	Uff. IES Torino
Impianto centrale telefonica automatica e amplificatrice telefonica e sistemazione carica accumulatori stazione Trieste C.	L. P.	Ore 16 del 9 giugno 1936	119.500	Uff. IES Trieste
Riparazione fabbricati ferroviari danneggiati dal terremoto del 1933 linea: Pescara-Sulmona.	L. P.	Ore 16 del 9 giugno 1936	174.500	Sezione Lavori Ancona
Fornitura 100.000 ore mano d'opera per lavori armamento linea: Bologna-Rimini.	L. P.	Ore 18 del 9 giugno 1936	285.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione magazzino ricovero materiale e attrezzi della Sez. Lavori di Firenze nella stazione di Firenze C. M.	L. P.	Ore 18 del 9 giugno 1936	60.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione sede ferroviaria in corrispondenza attraversamento torrenti Vallone Campo e Codera.	L. P.	Ore 18 del 9 giugno 1936	380.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione sede ferroviaria ponte sul torrente Ratti.	L. P.	Ore 18 del 9 giugno 1936	506.000	Sezione Lavori Napoli
Impianto 8 carrelli elettrici trattori e portanti e 8 carrelli rimorchio per la nuova stazione di Venezia S. L. (*).	A. C.	Ore 15 del 15 giugno 1936	—	Uff. IES Venezia
Appalto del servizio di manipolazione combustibili presso la rimessa locomotive di Gorizia M. S.	L. P.	Ore 18 del 16 giugno 1936	L. 342.000 (per triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Trieste

(*) Trattasi della gara già indetta per il 25 maggio 1936.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Morsetterie in bronzo e muntz metal per T. .	L. P.	2.6.1936	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 8ª-A.
—	—	Apparecchiatura in ferro e acciaio per T. E.	L. P.	2.6.1936	Id. Sezione 8ª-A
—	–	Isolatori di porcellana per L. E.	L. P.	10.6.1936	Id. Sezione 8ª-A
N.	3	Gruppi quadrupli Baudot . . .	L. P.	9.6.1936	Id. Sezione 8ª-A
—	—	Botti di lamiera di ferro zincato.	L. P.	16.6.1936	Id. Sezione 7ª
N	7.800	Boccette di inchiostro per velocigrafo.	T. P.	27.6.1936	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Rivestimento pareti e soffitti e pavimentazioni con tessere gres porcellanate di alcuni locali nuova ala partenze Venezia S.L.	L. P.	Ore 16,30 dell'8 giugno 1936	52.000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione due fabbricatini uso posto movimento stazione Piacenza.	L. P.	Ore 18 dell'8 giugno 1936	38.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione fabbricato ad uso case economiche in Bolzano.	L. P.	Ore 16 del 9 giugno 1936	1.119.000	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura mc. 18.000 di pietrisco in stazione di Noto.	L. P.	Ore 15 del 9 giugno 1936	—	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linea: Spinazzola-Gioia del Colle.	L. P.	Ore 12 del 10 giugno 1936	128.000	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento e sede stradale linea: Sparanise-Formia.	L. P.	Ore 15 del 10 giugno 1936	468.000	Servizio Lavori Napoli
Costruzione cavalcavia al Km. 18 + 255 linea: S. Pietro del Carso-Fiume in sostituzione cavalcavia da demolire.	L. P.	Ore 12 dell'11 giugno 1936	78.500	Sezione Lavori Trieste
Fornitura mc. 12.000 di pietrisco per ricarico e risanamento massicciata linea: S. Giuseppe - Acqui	L. P.	Ore 10 del 12 giugno 1936	—	Sezione Lavori Torino
Fornitura mc. 72.000 di pietrisco presso la stazione di Trebisacce	L. P.	Ore 10 del 13 giugno 1936	1.188.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Opere metalliche decorative palazzo postale di Belluno.	L. P.	Ore 15,30 del 15 giugno 1936	125.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento dal Km. 29 + 100 al Km. 54 + 280 linea: Treviso-Belluno.	L. P.	Ore 15 del 15 giugno 1936	310.000	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione ufficio telegrafico nell'edificio postale di Parma.	L. P.	Ore 18 del 15 giugno 1936	56.585	Sezione Lavori Bologna

	G. Gare **L. P.** Licitazione privata **P. T.** Trattativa privata **A. C.** Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Difesa dal Fiume Tanagro del piazzale stazione Sicignano.	L. P.	Ore 15 del 16 giugno 1936	144.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura quadro di comando officina carica accumulatori di Bolzano.	L. P.	Ore 15 del 15 giugno 1936	30.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Fornitura mano d'opera per esecuzione lavori nel cantiere IES. di Venezia Mestre.	L. P.	Ore 15 del 16 giugno 1936	200.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Manutenzione armamento tronco Sibari-Mongrassano.	L. P.	Ore 10 del 17 giugno 1936	372.600	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento tronco Mongrassano-Cosenza.	L. P.	Ore 10 del 18 giugno 1936	279.900	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento linea: Portocivitanova-Albacina.	L. P.	Ore 16 del 18 giugno 1936	687.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento tronco Siderno-Fevuziano.	L. P.	Ore 10 del 19 giugno 1936	306.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento linea: Giulianova-Teramo.	L. P.	Ore 16 del 19 giugno 1936	195.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento tronco Monasterace-Siderno.	L. P.	Ore 10 del 20 giugno 1936	304.500	Sezione Lavori Reggio Calabria
Tre rettificatrici per fuselli di sale montate da veicoli, tender e locomotori, destinate alle Officine di Foligno – Firenze – Granili.	A. C.	1.7.1936	—	Servizio Materiale e Trazione – Ufficio III. Sezione 9ª.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P.-Licitazione privata T. P. Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	12	Sale sciolte lavorate per ruote motrici.	L. P.	9.6.1936	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 7ª
N.	20.000	Scaricatori con elettrodi nel vuoto.	L. P.	10.6.1936	Id. Sezione 8ª-A
—	—	Zoccoli di ghisa per freni e suole per detti.	L. P.	16.6.1936	Id. Sezione 7ª
N.	600 000	Piastre di legno per armamento	L. P.	16.6.1936	Id. Sezione 6ª-A
N.	3.000	Cassette di legno per spedizione bidoni da vernice.	L. P.	23.6.1936	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 6-V.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° luglio 1936, estendendole ai veicoli in composizione ai treni a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo. limitatamente. per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato (eccettuati quelli che da apposita annotazione, risultano ricercati per altre cause) le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: «per scadenza del periodo di garanzia. Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed il Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 luglio 1936 comunicheranno a l'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero dei servizi dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Bz 28.814 (4)	Fg 136.011 (3)	P 658.112 (6)	E 1.020.561 (7)
Cz 36.580	FI 142.033 (6)	» 114 (6)	» 562 (7)
» 858 (1)	» 143.000 (6)	» 115 (6)	» 573 (7)
» 875 (1)	» 001 (6)	» 117 (6)	» 592 (7)
» 915 (1)	» 011 (6)	» 118 (6)	» 725 (7)
» 930 (1)	» 017 (6)	» 120 (6)	» 915 (7)
» 975	FDIz 149.242 (3)	» 131 (6)	» 939 (7)
» 976	» 245 (3)	» 137 (6)	» 941 (7)
» 987 (1)	F 151.307 (4)	» 139 (6)	» 952 (7)
» 37.008 (2)	» 549 (4)	» 141 (6)	» 960 (7)
» 028	» 935 (4)	» 143 (6)	» 1.024.817 (6)
» 031	» 152.126 (4)	» 152 (6)	» 844 (6)
» 040 (2)	» 158 (4)	Poz 691.100 (4)	» 845 (6)
» 047 (2)	» 161 (4)	Q 720.731 (4)	» 847 (6)
» 050	Hg 345.049 (6)	» 750.352 (4)	» 1.025.457 (3)
» 056	» 061 (6)	E 1.003.402 (6)	» 1.030.636 (3)
» 065 (2)	» 070 (6)	» 403 (6)	» 643 (3)
» 070 (2)	P 621.742 (4)	» 404 (6)	» 647 (3)
CT 46.008	» 646.922 (3)	» 409 (6)	» 648 (3)
Bz 258.705 (4)	» 923 (3)	» 1.006.700 (6)	FF 7.104.460 (4)
» 259.058 (4)	» 924 (3)	» 702 (6)	L 7.400.233 (6)
» 066 (4)	» 925 (3)	» 703 (6)	» 741 (6)
D 78.050 (4)	» 933 (3)	» 709 (6)	» 7.401.099 (5)
DI 92.085	» 948 (3)	» 712 (6)	» 109 (6)
» 087	» 955 (3)	» 714 (6)	» 537 (5)
» 102	» 959 (3)	» 716 (6)	» 7.402.014 (6)
» 155	» 961 (3)	» 722 (6)	» 234 (5)
L 045.263 (5)	» 965 (3)	» 723 (6)	» 690 (6)
» 923 (5)	» 967 (3)	» 729 (6)	» 793 (5)
» 046.023 (5)	» 969 (3)	» 730 (6)	» 987 (6)
» 623 (5)	» 973 (3)	» 1.016.381 (7)	» 7.403.069 (6)
» 789 (5)	» 974 (3)	» 395 (7)	» 209 (6)
» 047.265 (5)	» 975 (3)	» 531 (7)	» 608 (6)
F 100.516 (3)	» 981 (3)	» 556 (7)	» 623 (6)
» 519 (3)	» 986 (3)	» 572 (7)	» 635 (6)
» 522 (3)	» 990 (3)	» 1.020.005 (7)	» 816 (6)
» 534 (3)	» 993 (3)	» 011 (7)	» 830 (6)
» 553 (3)	» 994 (3)	» 048 (7)	» 874 (6)
» 556 (3)	» 648.283 (3)	» 070 (7)	» 7.404.027 (6)
» 564 (3)	» 287 (3)	» 088 (7)	» 210 (6)
» 567 (3)	» 290 (3)	» 089 (7)	» 309 (6)
» 571 (3)	» 298 (3)	» 099 (7)	» 356 (6)
» 574 (3)	» 400 (3)	» 105 (7)	» 498 (5)
» 575 (3)	» 404 (3)	» 126 (7)	» 539 (6)
» 583 (3)	» 410 (3)	» 202 (7)	» 567 (6)
» 586 (3)	» 413 (3)	» 220 (7)	» 693 (5)
» 588 (3)	» 415 (3)	» 234 (7)	» 7.405.940 (6)
» 590 (3)	» 651.254 (4)	» 235 (7)	» 7.406.183 (6)
» 591 (3)	» 262 (4)	» 253 (7)	» 355 (5)
» 593 (3)	» 456 (4)	» 303 (7)	» 7.407.114 (6)
» 599 (3)	» 652.416 (4)	» 351 (7)	» 543 (6)
Fg 136.002 (3)	658.000 (6)	» 362 (7)	» 718 (5)
» 003 (3)	» 003 (6)	» 365 (7)	» 719 (6)
» 006 (3)	» 013 (6)	» 381 (7)	» 959 (6)
» 007 (3)	» 101 (6)	» 509 (7)	» 7.408.108 (6)
» 010 (3)	» 111 (6)	» 518 (7)	» 7.409.109 (5)

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Vicenza.

(2) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Messina.

(3) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

(4) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle sta-

zioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(5) Devono essere inviati alle Officine "Magliola" di Santhià per l'esecuzione di alcuni lavori di migliorie.

(6) Devono essere inviati all'Officina F. S. o privata, ovvero alla Squadra Rialzo più vicine, muniti di etichetta con l'indicazione: "Per cambio del numero di servizio". Detti impianti comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione, facendo riferimento alla lettera T. V. 310/350 1/1 del 18/2 1936.

(7) Devono essere inviati alla più vicina delle Officine di Bologna, Foggia e Catania Acquicella per l'applicazione della condotta del freno Westinghouse. Detti impianti comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione, facendo riferimento alla lettera T.V. 310/348-3/2 del 1° maggio 1936.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto palificazione linea contatto e alimentazione tratta S. Giuseppe-Acqui.	L. P.	Ore 9 del 16 giugno 1936	430.000	Uff. IES. Torino
Impianto palificazione linea contatto e alimentazione tratta: Alessandria-Acqui.	L. P.	Ore 9,30 del 16 giugno 1936	450.000	Uff. IES. Torino
Impianto palificazione linea contatto e alimentazione tratta: Asti-Acqui.	L. P.	Ore 10 del 16 giugno 1936	550.000	Uff. IES. Torino
Lavori terra, murari, cemento armato, armamento e massicciata per sistemazione piazzale interno stazione di Reggio Calabria a destra del torrente Calopenace.	L. P.	Ore 10 del 16 giugno 1936	926.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Opere di pulizia F. V. stazione Milano C.	L. P.	Ore 18 del 17 giugno 1936	300.000	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata P. T. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura e posa in opera infissi e opere metalliche varie palazzo postale Aventino.	L. P.	Ore 19 del 17 giugno 1936	34.750,50	Sezione Lavori Roma
Costruzione fabbricato case economiche ferrovieri sulla strada 19-19 a Napoli.	L. P.	Ore 15 del 18 giugno 1936	521.220	Sezione Lavori Napoli
Lavori elettrificazione linea e stazioni tratto: Ovada-Acqui.	L. P.	Ore 10 del 19 giugno 1936	200.000	Uff. IES. Genova
Manutenzione armamento linea: Ventimiglia-Piena.	L. P.	Ore 10 del 23 giugno 1936	285.000	Sezione Lavori Torino
Consolidamento frana rilevato Km. 1 + 420,500 fra Lercara Bassa e Lercara Alta.	L. P.	Ore 11 del 23 giugno 1936	66.000	Sezione Lavori Palermo
Consolidamento falda rocciosa Km. 49 + 325 fra Vietri sul mare, Amalfi e Salerno.	L. P.	Ore 15 del 23 giugno 1936	169.000	Sezione Lavori Napoli
Riparazione danni prodotti dal terremoto case ferrovieri Foligno.	L. P.	Ore 16 del 24 giugno 1936	50.000	Sezione Lavori Ancona
Lavori di modifica e sistemazione impianto riscaldamento palazzo Ufficio Compartimentale di Ancona.	A. C.	Ore 16 del 30 giugno 1936	—	Sezione Lavori Ancona

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	4	Cilindri motori per locomotive.	L. P.	23.6.1936	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 7a
—		Isolatori di porcellana.	L. P.	30.6.1936	Id. Sezione 8a.A
.	250	Apparecchi elettrici di misura.	L. P.	4.8.1936	Id. Sezione 8a.A

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura e posa in opera tre travate metalliche a travi gemelle nuovi sottopassaggi strada Barrafonda Km. 109 + 750 linea Bologna-Ancona e Km. 121+166 linea Ferrara-Rimini.	L. P.	Ore 18 del 22 giugno 1936	68.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione 2 ponticelli luce m. 5 a 10 tra le stazioni di Aiello e S. Eufemia.	L. P.	Ore 10 del 23 giugno 1936	61.400	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione 4 ponticelli fra le stazioni di Longobardi e Aiello.	L. P.	Ore 11 del 23 giugno 1936	99.600	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento linea: Gioia del Colle-Taranto.	L. P.	Ore 17 del 23 giugno 1936	900.000	Sezione Lavori Bari
Sistemazione 5 ponticelli luce m. 5 a 10 fra le stazioni di S. Lucido Marina e Belmonte Calabro. —	L. P.	Ore 10 del 24 giugno 1936	150.500	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione platea raccolta stillicidi galleria Valsavoia.	L. P.	Ore 11 del 25 giugno 1936	166.500	Sezione Lavori Palermo
Opere murarie e sistemazione tre sottovia linea Acqui-Asti.	L. P.	Ore 10 del 26 giugno 1936	59.000	Sezione Lavori Torino
Impermeabilizzazione pensiline in cemento armato 7° e 8° binario marciapiede stazione di Venezia S. L.	L. P.	Ore 19 del 25 giugno 1936	114.000	Sezione Lavori Venezia
Implanto serbatoi calata Giaccone porto di Genova.	A. C.	Ore 16 del 26 giugno 1936	—	Sezione Lavori Genova
Impianto illuminazione elettrica delle stazioni da S. Lucido Marina a Reggio Calabria C 1° Lotto . . . . 2° Lotto . . . . 3° Lotto . . . . 4° Lotto	L. P.	Ore 16 del 26 giugno 1936	 650.000 400.000 380.000 700.000	Ufficio IES. Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	**G.** Gare **L. P.** Licitazione privata **T. P.** Trattativa privata **A. C.** Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento tronco Roccabernarda (e) - Catanzaro Marina (e).	L. P.	Ore 10 del 27 giugno 1936	292.500	**Sezione Lavori** Reggio Calabria
Consolidamento rilevato fra i Km. 117 + 680/740 linea Canicattì-Licata.	L. P.	Ore 11 del 27 giugno 1936	162.500	**Sezione Lavori** Palermo
Manutenzione armamento tronco Rossano (i)-Campana (i).	L. P.	Ore 11 del 27 giugno 1936	306.000	**Sezione Lavori** Reggio Calabria
Manutenzione armamento tronco Marcellinara (i)-Catanzaro Marina (e).	L. P.	Ore 10 del 1° luglio 1936	281.400	**Sezione Lavori** Reggio Calabria
Fornitura e carico vagoni mc. 6000 pietrisco di natura calcarea in stazione di Paola.	L. P.	Ore 11 del 1° luglio 1936	102.000	**Sezione Lavori** Reggio Calabria
Lavori difesa spalle ponte sul Fiume Torto fra le stazioni di Termini Imerese e Fiume Torto.	L. P.	Ore 11 del 1° luglio 1936	203.500	**Sezione Lavori** Palermo
Manutenzione armamento tratto Rieti-Terni.	L. P.	Ore 16 del 2 luglio 1936	450.000	**Sezione Lavori** Ancona
Manutenzione strumenti metrici linee: Orte-Falconara; Fabriano-Portocovitanova; Fabriano-Urbino; Foligno-Terontola; Terni-Sella di Corno.	L. P.	Ore 16 del 3 luglio 1936	16.657	**Sezione Lavori** Ancona
Manutenzione strumenti metrici linee Compartimento di Roma: 1° Lotto .... 2° Lotto	L. P.	Ore 16 del 26 giugno 1936	26.520 18.526	**Uff. IES. Roma**

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L.P. - Licitazione privata T.P. Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Alveoli con cuscinetti sferici .	L. P.	30.6.1936	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 7ª
—	—	Gruppi motoventilatori e motocompressori.	L. P.	30.6.1936	Id. Sezione 7ª
—	—	Indotti completi per motori di trazione.	L. P.	30.6.1936	Id. Sezione 7ª
N.	1500	Riflettori in lamiera di ferro smaltato.	T. P.	16.8.1936	Id. Sezione 8ª-*A*

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori difesa dal fiume Tevere fra i Km. 41+900 al Km. 81+410 fra le stazioni di Fara Sabina ed Orte.	L. P.	Ore 19 del 30 giugno 1936	120.000	**Sezione Lavori** Roma
Manutenzione armamento linea: Lucca-Castelnuovo Garfagnana.	L. P.	Ore 18 del 1° luglio 1936	476.000	**Sezione Lavori** Firenze
Lavori armamento stazione Piacenza in dipendenza prolungamento e raddoppio ponte sul Po.	L. P.	Ore 16,30 del 2 luglio 1936	57.000	**Sezione Lavori** Bologna
Manutenzione armamento linea: Lecco-Albate Camerlata.	L. P.	Ore 18 del 2 luglio 1936	550.000	**Sezione Lavori** Milano
Fornitura in opera delle batterie accumulatori occorrenti per le centraline degli apparati centrali sulla linea Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria: 1° Lotto . . . . 2° Lotto . . . . 3° Lotto . . . . 4° Lotto	A. C.	Ore 19 del 6 luglio del 7 luglio dell'8 luglio del 9 luglio 1936	—	Servizio Lavori

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L.P.-Licitazione privata T.P. Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
ml.	50000	Mistone grigio di cotone . .	L. P.	4.8.1936	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 5ª-A
—	—	Guarnizioni di gomma R.V.C. .	L. P.	4.8.1936	Id. Sezione 7ª
—	—	Stoffa di lana verde per bandiere.	L. P.	11.8.1936	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata P. T. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio di pulizia carrozze ed accessori, presso la stazione di Luino.	L. P.	Ore 18 del 14 luglio 1936-XIV	L. 147.600 pel (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Milano.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Camini completi e colonne dello scappamento.	L. P.	14.7.1936	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 7ª
—	—	Zinchi per pila italiana . .	L. P.	21 7.1936	Id Sezione 8ª-*A*
—	—	Materiali per illuminazione elettrica.	T. P.	12.8.1936	Id. Id.
Kg.	8000	Sapone comune tenero	T. P.	20.8 1936	Id. Sezione 5ª-*A*

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	**G.** Gare **L. P.** Licitazione privata **T. P.** Trattativa privata **A. C.** Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea: Cerignola Campagna-Cerignola Città.	L. P.	Ore 16 del 16 luglio 1936	57.000	**Sezione Lavori Bari**
Ampliamento a ml. 1000 di raggio due curve fra i Km. 32+688/32+944 e i Km. 34+561/34+793 linea: Portogruaro-B° San Polo.	L. P.	Ore 18 del 13 luglio 1936	110.000	**Sezione Lavori Trieste**
Manutenzione, pulizia, lubrificazione deviatoi stazioni Milano C.le e Milano Smist.to.	L. P.	Ore 15 del 15 luglio 1936	280.000	**Sezione Lavori Milano**
Manutenzione armamento linea: Ofantino-Margherita di Savoia.	L. P.	Ore 17 del 15 luglio 1936	67.500	**Sezione Lavori Bari**
Fornitura in opera delle apparecchiature e montaggio macchinario per le centraline elettriche degli apparati centrali nelle stazioni della linea: Salerno-Battipaglia-Reggio C. 1° lotto 2° " 3° " 4° "	A. C.	Ore 19 del 13 luglio del 14 luglio del 15 luglio del 16 luglio 1936	—	Servizio Lavori
Lavori di elettrificazione per il quadruplamento dei binari fra Firenze SMM. e Rifredi.	L. P.	Ore 16 del 15 luglio 1936	80.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Sistemazione trincea fra fermata Pisciotta e Rocchetta S. Ant.	L. P.	Ore 15 del 15 luglio 1936	132.000	**Sezione Lavori Napoli**
Completamento rilevato fra Km. 59+828 e 59+921 tra S. Micheletto Ganzeria e Salvatorella.	L. P.	Ore 11 del 16 luglio 1936	9.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento tratta Palazzolo-Rovato.	L. P.	Ore 18 del 16 luglio 1936	140.000	**Sezione Lavori Milano**

LAVORI E FORNITURE	**G.** Gare **L. P.** Licitazione privata **T. P.** Trattativa privata **A. C.** Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento staz. Venezia maritt.	L. P.	Ore 16 del 20 luglio 1936	396.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento dal Km. 104+683 al Km. 129+650 linea: Casarza-Gemona.	L. P.	Ore 15,30 del 20 luglio 1936	256.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento dal Km. 81+135 al Km. 104+683 linea: Casarza-Gemona.	L. P.	Ore 15 del 20 luglio 1936	230.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento dal Km. Km. 50+272 al Km. 117+898: Rocchetta-Potenza.	L. P.	Ore 17 del 21 luglio 1936	969.000	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento linea: Sulmona-Aquila.	L. P.	Ore 16 del 21 luglio 1936	546.000	Sezione Lavori Ancona
Ampliamento sede ferroviaria alcune tratte fra le stazioni di Palmi e Reggio C. seguito correzione curve metodo Hallade.	L. P.	Ore 10 del 21 luglio 1936	83.680	Sezione Lavori Reggio Cal.
Manutenzione armamento dal Km. 8+950 al Km. 48+910 linea: Cervaro-Rocchetta.	L. P.	Ore 17 del 22 luglio 1936	393.000	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento dal Km. Km. 312+590 al Km. 341+063 tronco: Soverato-Monasterace-Stilo.	L. P.	Ore 17 del 22 luglio 1936	857.000	Sezione Lavori Reggio Cal.
Manutenzione armamento dal Km. 0+983 al Km. 55+700 linea: Rocchetta-Spinazzola.	L. P.	Ore 17 del 23 luglio 1936	545.000	Sezione Lavori Bari

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 7-v.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° agosto 1936, estendendole ai veicoli in composizione ai treni a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato (eccettuati quelli che, da apposita annotazione, risultano ricercati per altre cause) le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: «per scadenza del periodo di garanzia. Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed il Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 agosto 1936 comunicheranno a l'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero dei servizi dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti e di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Serie	Numero
Uz	1.308
Bz	28.802 (4)
»	28.814 (4)
Cz	36.580
»	» 854 (1)
»	» 865 (1)
»	» 880 (1)
»	» 909 (1)
»	» 920 (1)
»	» 937 (1)
»	» 976 (1)
»	» 984 (1)
»	» 995 (1)
»	37.003 (2)
»	» 015 (2)
»	» 028 (2)
»	» 031 (2)
»	» 035 (2)
»	» 050 (2)
»	» 056 (2)
»	» 058 (2)
»	» 075 (2)
CT	46.008
D	78.050 (4)
DI	92.085
»	» 087
»	» 112
»	» 155
»	» 185
Bz	258.705 (4)
»	259.056 (4)
»	259.066 (4)
L	045.263 (5)
»	» 923 (5)
»	046.023 (5)
»	» 623 (5)
»	» 789 (5)
»	047.265 (5)
F	100.561 (3)
»	» 562 (3)
»	» 577 (3)
»	» 587 (3)
»	» 702 (3)
»	» 706 (3)
»	» 710 (3)
»	» 713 (3)
»	» 714 (3)
»	» 720 (3)
»	» 724 (2)
»	» 726 (3)
»	» 729 (3)
»	» 730 (3)
»	» 732 (3)
»	» 733 (3)
»	» 742 (3)
»	» 746 (3)
»	» 750 (3)
»	» 904 (3)
Fg	136.008 (3)
»	» 009 (3)
»	» 013 (3)
»	» 016 (3)
»	» 017 (3)
Fg	136.019 (3)
FI	143.000 (6)
»	» 001 (6)
»	» 011 (6)
»	» 017 (6)
FDIz	149.234 (3)
»	» 247 (3)
»	» 249 (3)
F	151.081 (4)
»	» 307 (4)
»	» 421 (4)
»	» 498 (4)
»	» 549 (4)
»	» 783 (4)
»	» 935 (4)
»	152.126 (4)
»	» 145 (4)
»	» 158 (4)
»	» 161 (4)
GF	270.240 (3)
»	» 241 (3)
»	» 244 (3)
His	345.049 (6)
»	» 061 (6)
»	» 070 (6)
Hg	348.220 (4)
»	» 254 (4)
»	» 266 (4)
»	» 271 (4)
»	» 300 (4)
»	» 323 (4)
»	» 410 (4)
»	» 411 (4)
»	» 442 (4)
»	» 450 (4)
»	» 470 (4)
»	» 476 (4)
»	» 486 (4)
»	» 618 (4)
»	» 646 (4)
»	» 647 (4)
»	» 664 (4)
»	» 668 (4)
»	» 672 (4)
»	» 674 (4)
»	» 676 (4)
P	621.742 (4)
»	646.801 (3)
»	» 804 (3)
»	» 807 (3)
»	» 810 (3)
»	» 812 (3)
»	» 816 (3)
»	» 819 (3)
»	» 820 (3)
»	» 824 (3)
»	» 827 (3)
»	» 831 (3)
»	» 833 (3)
»	» 836 (3)
»	» 842 (3)
»	» 844 (3)
»	» 847 (3)
P	646.849 (3)
»	» 850 (3)
»	» 851 (3)
»	» 856 (3)
»	» 862 (3)
»	» 863 (3)
»	» 864 (3)
»	» 867 (3)
»	» 869 (3)
»	» 970 (3)
»	» 971 (3)
»	» 995 (3)
»	» 996 (3)
»	» 999 (3)
»	647.100 (3)
»	» 104 (3)
»	» 105 (3)
»	» 109 (3)
»	» 114 (3)
»	» 117 (3)
»	» 119 (3)
»	» 123 (3)
»	» 126 (3)
»	» 129 (3)
»	» 130 (3)
»	» 135 (3)
»	» 139 (3)
»	» 151 (3)
»	» 155 (3)
»	651.254 (4)
»	» 262 (4)
»	652.416 (4)
»	658.000 (6)
»	» 003 (6)
»	» 018 (6)
»	» 101 (6)
»	» 111 (6)
P	658.112 (6)
»	» 114 (6)
»	» 117 (6)
»	» 118 (6)
»	» 120 (6)
»	» 121 (6)
»	» 131 (6)
»	» 139 (6)
»	» 141 (6)
»	» 148 (6)
»	» 152 (6)
Poz	691.100 (4)
Q	720.731 (4)
»	750.352 (4)
E	1.002.310 (4)
»	1.003.402 (6)
»	» 403 (6)
»	» 404 (6)
»	1.006.700 (6)
»	» 702 (6)
»	» 708 (6)
»	» 709 (6)
»	» 712 (6)
»	» 716 (6)
»	» 722 (6)
»	» 723 (6)
E	1.006.729 (6)
»	» 730 (6)
»	1.016.381 (7)
»	» 395 (7)
»	» 556 (7)
»	» 572 (7)
»	1.020.005 (7)
»	» 048 (7)
»	» 070 (7)
»	» 088 (7)
»	» 089 (7)
»	» 099 (7)
»	» 105 (7)
»	» 126 (7)
»	» 235 (7)
»	» 253 (7)
»	» 303 (7)
»	» 351 (7)
»	» 362 (7)
»	» 365 (7)
»	» 509 (7)
»	» 561 (7)
»	» 562 (7)
»	» 592 (7)
»	» 941 (7)
»	» 952 (7)
»	1.024.458 (3)
»	» 845 (6)
»	» 847 (6)
»	1.029.905 (3)
»	» 909 (3)
»	» 913 (3)
»	» 915 (3)
»	1.030.650 (3)
»	» 651 (3)
FF	7.104.460 (4)
L	7.400.233 (6)
»	7.401.099 (5)
»	» 109 (6)
»	» 537 (5)
»	7.402.014 (6)
»	» 234 (5)
»	» 690 (6)
»	» 793 (5)
»	7.403.209 (6)
»	» 623 (6)
»	» 816 (6)
»	» 830 (6)
»	» 874 (6)
»	7.404.027 (6)
»	» 356 (6)
»	» 498 (5)
»	» 539 (6)
»	» 567 (6)
»	» 693 (5)
»	7.405.940 (6)
»	7.406.183 (6)
»	» 355 (5)
»	7.407.114 (6)
»	» 543 (6)
»	» 959 (6)
»	7.409.109 (5)

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Vicenza.
(2) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Messina.
(3) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino di-

fetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

(4) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle sta- zioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente anno.. **tazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.**

(5) Devono essere inviati alle Officine "Magliola" di Santhià per l'esecuzione di alcuni lavori di migliorie.

(6) Devono essere inviati all'Officina F. S. o privata, ovvero alla Squadra Rialzo più vicine, muniti di etichetta con l'indicazione: "Per cambio del numero di servizio". Detti impianti comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materile e Trazione, facendo riferimento alla lettera T. V. 310/350 1/1 del 18/2 1936.

(7) Devono essere inviati alla più vicina delle Officine di Bologna, Foggia e Catania Acquicella per l'applicazione della condotta del freno Westinghouse. Detti impianti comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione, facendo riferimento alla lettera T.V. 310/348-3/2 del 1° maggio 1936.

Distribuita agli agenti delle classi 5 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	**G.** Gare **L. P.** Licitazione privata **T. P.** Trattativa privata **A. C.** Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori terra, murari, cemento armato per allacciamento centrale termica Firenze SMN, impianti riscaldamento fabbricati annessi al Deposito locomotive.	L. P.	ore 18 del 19 luglio 1936	58.700	**Sezione Lavori Firenze**
Costruzione nuovo F. V. stazione Montecatini.	L. P.	ore 18 del 20 luglio 1936	3.140.000	**Sezione Lavori Firenze**
Sistemazione massicciata tratti binari linea Roma_Formia.	L. P.	Ore 19.30 del 20 luglio 1936	368.000	**Sezione Lavori Roma**
Sistemazione travata sul Rivo Ponti e riutilizzazione due travate nel sottovia strada Bagni.	L. P.	Ore 10.30 del 21 luglio 1936	116.700	**Sezione Lavori Torino**
Sistemazione tre sottovia linea: Acqui_Asti	L. P.	Ore 10 del 21 luglio 1936	132.800	**Sezione Lavori Torino**
Sistemazione binario tronco partenze Valsugana in stazione Trento.	L. P.	Ore 16 del 22 luglio 1936	111.000	**Sezione Lavori Bolzano**
Fornitura mc. 45.000 di pietrisco per massicciata.	L. P.	Ore 10 del 22 luglio 1936	—	**Sezione Lavori Torino**
Riparazione tettoia stazione di Ivrea.	L. P.	Ore 10 del 23 luglio 1936	137.000	**Sezione Lavori Torino**
Manutenzione armamento chilometro 195+807 al Km. 199+300 linea: Milano-Venezia.	L. P.	Ore 15.30 del 27 luglio 1936	340.000	**Sezione Lavori Venezia**
Manutenzione armamento Km. 1+526 al Km. 23+076 linea: Vicenza-Cittadella.	L. P.	Ore 15 del 27 luglio 1936	400.000	**Sezione Lavori Venezia**
Sistemazione ponte in ferro torrente Squillace linea: Metaponto_Reggio Calabria.	L. P.	Ore 10 del 29 luglio 1936	139.250	**Sezione Lavori Reggio Calabria**

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	18.000	Viti di acciaio da metalli . .	L. P.	21.7.1936	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 8ª
—	—	Colonne idrauliche ed accessori	L. P.	21.7.1936	Id. Sezione 6ª
—	—	Pezzi di ricambio per carrelli	L. P.	4.8.1936	Id. Sezione 7ª
	—	Clorato di sodio e miscela .	L. P.	4.8.1936	Id. Sezione 5ª-A
Mq.	100.000	Carta eliografica all'acqua .	L. P.	11.8.1936	Id. Sezione 5ª
N	2.000	Scatole di polvere insetticida	T. P.	15.8.1936	Id. Sezione 5ª-A
—	—	Amianto in corda speciale . .	L. P.	25.8.1936	Id. Sezione 8ª-A
Kg.	50000	Sapone liquido profumato . . .	L. P.	25.8.1936	Id. Sezione 5ª-A
Kg.	500	Amianto in corda ritorta . . .	T. P.	31.8.1936	Id. Sezione 8ª-A
Kg.	1450	Amianto in fogli	T. P.	31.8.1936	Id. Sezione 8ª-A
ml.	65000	Nastro di cotone gommato . .	T. P.	10.9.1936	Id. Sezione 8ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 8 forni elettrici per essiccamento indotti, con relativi carrelli di caricamento ed apparecchiatura elettrica di manovra, protezione e misura. Tensione di esercizio Volta 240.	A. C.	28-8-1936	—	Servizio Materiale e Trazione - Firenze
Rinnovamento ml. 2135 binario linee 5° riparto di Genova.	L. P.	Ore 16 del 28 luglio 1936	30.848	Sezione Lavori Genova
Rinnovamento ml. 2033 binario linee 7° riparto di Genova.	L. P.	Ore 16 del 28 luglio 1936	29.386	Servizio Lavori Genova
Sistemazione frana imbocco galleria "Saletto" direttissima Firenze-Bologna.	L. P.	Ore 18,30 del 28 luglio 1936	67.500	Sezione Lavori Bologna
Rinnovamento ml. 6038 binario fra le stazioni di Balvano e Bellamuro.	L. P.	Ore 15 del 30 luglio 1936	140.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione armamento linea: Ventimiglia-Piena.	L. P.	Ore 10 del 30 luglio 1936	270.000	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L.P.-Licitazione privata T.P. Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	450	Biffe semplici e doppie . . .	T. P.	31.7.1936	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
—	—	Contatori, relais ecc. per L. E.	L. P.	4.8.1936	Id. Sezione 7ª
N.	24	Trolley a pantografo . . .	L. P.	11.8.1936	Id. Sezione 7ª
Kg.	5000	Cartone di pesto in fogli . .	T. P.	29.8.1936	Id. Sezione 8-A

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio di manipolazione e carico del carbone sulle locom. presso il deposito di Messina.	L. P.	Ore 18 del 11.8.1936	345.000 triennio	Sezione Materiale e Trazione Palermo
Fornitura pietra da taglio per opere rifinimento sala attesa 1ª classe nuova ala partenze staz Venezia S. L.	L. P.	Ore 15 del 3.8.1936	26.000	Sezione Lavori Venezia
Fornitura mobili sala attesa e ufficio Capo Stazione nuova ala partenze Venezia S. L.	L. P.	Ore 16 del 3.8.1936	60.660	Sezione Lavori Venezia
Fornitura pietra da tagli sala attesa, caffè e ufficio Capo Stazione nuova ala partenze stazione Venezia S. L.	L. P.	Ore 16.30 del 3.8.1936	33.000	Sezione Lavori Venezia
Fornitura e posa in opera apparecchi illuminazione sale attesa, ufficio Capo Stazione, latrine e passaggi nuova ala partenze Stazione Venezia S. L.	L. P.	Ore 16.30 del 3.8.1936	57.000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione briglia e sistemazione briglie già esistenti per sistemazione torrente "Masurare" linea Fiumetorto-Messina.	L. P.	Ore 11 del 6.8.1936	64.900	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linea: Verona-Brennero.	L. P.	Ore 15.30 del 6.8.1936	189.000	Sezione Lavori Bolzano
Manutenzione armamento linea: Bolzano-Malles.	L. P.	Ore 16 del 6.8.1936	252.000	Sezione Lavori Bolzano
Manutenzione armamento scalo Venezia Marghera del Porto Commerciale di Venezia allacciato alla stazione di Venezia Mestre.	L. P.	Ore 15.30 del 10.8.1936	117.645	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento fra i Km. 29+577 e 46+579 linea: Bassano-Padova.	L. P.	Ore 16.30 del 10.8.1936	368.000	Sezione Lavori Venezia
Lavori terra, murari e cemento armato per costruire magazzino e officina IES. staz. Reggio C. a sinistra del torrente Calopinace.	L. P.	Ore 10 del 11.8.1936	1.168.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	**G.** Gare **L. P.** Licitazione privata **T. P.** Trattativa privata **A. C.** Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea: Oria-Brindisi M.	L. P.	Ore 17 del 11.8.1936	412.000	**Sezione Lavori Bari**
Costruzione fabbricato di 20 alloggi a Milano Ortica.	L. P.	Ore 17 del 11.8.1936	441.100	**Sezione Lavori Milano**
Costruzione fabbricato case economiche ferrovieri di 24 alloggi a Milano Greco.	L. P.	Ore 17 del 11.8.1936	548.500	Servizio Lavori Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	**L. P.**-Licitazione privata **T. P.** Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Sbarre tubolari per sbarre PP. LL.	L. P.	4.8.1936	Servizio Approvvigionamento. Sezione 6ª.
Kg.	7[illegible].000	Solfato di rame	L. P.	11.8.1936	Id. Sezione 5ª-A
—	—	Valvole di ritegno a battente .	L. P.	18.8.1936	Id. Sezione 6ª
N	2.000	Falcetti a mano	T. P.	12.9.1936	Id. Sezione 8ª

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 3-V

Campagna saccarifera 1936.

§ 1. — SPECIALIZZAZIONE DEI CARRI.

Alle Società esercenti le Fabbriche indicate nell'Allegato, si concede l'uso di carri F. S. a sponde alte, all'uopo specializzati, per l'effettuazione dei trasporti di cui al seguente paragrafo 3.

§ 2. — MARCATURA E CONSEGNA DEI CARRI.

1. — I gruppi di carri da specializzare vengono indicati dalle Sezioni Movimento a quelle Materiale e Trazione, perchè quest'ultime possano provvedere in tempo utile al riordino ed alla marcatura.

Le scritte di specializzazione da applicare sulle pareti dei carri ed indicate nell'Allegato, devono essere eseguite con caratteri del tipo 9 (disegno n. 313.318), con lettere maiuscole solo per le iniziali.

2. — La consegna dei carri alle Fabbriche, da effettuarsi coll'intervento dell'agente tecnico nelle stazioni e nei giorni con esse convenuti dalle Sezioni Movimento, si fa risultare da verbale mod. M 181, redatto dalla stazione in quattro esemplari a firma del Capo stazione e del rappresentante la Fabbrica.

Un esemplare rimane alla stazione ed uno alla Fabbrica ricevente; gli altri due vengono spediti in piego raccomandato, e nella giornata stessa della consegna alla competente Sezione Movimento, la quale ne invia uno alla Sezione Materiale e Trazione.

Nella 4ª colonna del verbale deve figurare la portata dei carri e per quelli sui quali siano indicati la portata normale ed il limite di carico, che corrisponde alla massima tolleranza ammissibile, vi dovranno figurare entrambe tali indicazioni.

3. — Qualora le Fabbriche non prendessero in consegna i carri pronti alla data prestabilita, questa deve egualmente farsi figurare sul verbale, perchè da essa decorre il pagamento della tassa di cui al § 15.

§ 3. — UTILIZZAZIONE DEI CARRI.

1. — Coi carri specializzati possono trasportarsi esclusivamente per percorrenze non superiori a 200 chilometri:

a) *bietole*, dalle stazioni di carico ammesse alle Fabbriche cui i carri sono assegnati in uso promiscuo, oppure alla Fabbrica indicata sulle pareti di ciascun carro;

b) *fettucce* e *calci di defecazione residute dalla lavorazione*, dalle Fabbriche alle singole stazioni di carico delle bietole.

A questa regola fanno eccezione i trasporti di bietole che da Littoria fossero diretti alla Fabbrica di Rieti.

Una diversa utilizzazione dei carri dà luogo alla tassazione del relativo percorso a vuoto, nel viaggio di ritorno, in base alla tariffa in vigore pei veicoli viaggianti sulle proprie ruote.

Le stazioni devono impedire le infrazioni a queste norme, riferendone alla propria Sezione Movimento.

2. — I carri che hanno sulle pareti una delle scritte seguenti sono ammessi all'uso promiscuo fra le Fabbriche a fianco di ciascuna indicate nel-

l'Allegato, purchè i trasporti che ne conseguono non oltrepassino la suddetta distanza massima di 200 chilometri:

— "Bietole 1936 Eridania";
— "Bietole 1936 Lombarda";
— "Bietole 1936 Veneta";
— "Bietole 1936 Italiana".

3. — Previa autorizzazione delle Sezioni Movimento, le Fabbriche possono inviare i carri anche su linee di altre Ferrovie o Tramvie italiane per prendervi o portarvi carico.

In questi casi le stazioni di transito debbono eseguire la registrazione d'uso, allo scopo di assicurare la riscossione dei noli dovuti dalle Ferrovie medesime e delle altre tasse di passaggio, di manovra, ecc., stabilite per Convenzione con ciascuna Ferrovia o Tramvia.

4. — Le stazioni di partenza debbono curare che sui carri non si formino cumuli eccessivi con pericolo di caduta delle bietole e che i carri che hanno trasportato fettucce siano diligentemente ripuliti dai destinatari.

§ 4. — SPEDIZIONE DEI CARRI VUOTI.

1. — La spedizione dei carri vuoti sulle linee F. S., dalla stazione allacciata alla Fabbrica ad un'altra di quelle convenute pel carico, è gratuita. Per percorsi a vuoto non compensati da corrispondenti percorsi a carico è però dovuta alle F. S. la tassa di L. 1,50 per carro-km., in essa compresi gli aumenti in vigore.

2. — Per le spedizioni a vuoto di uno o più carri diretti al medesimo destinatario in una stessa stazione ammessa al carico, le Fabbriche raccordate a stazioni F. S. dovranno far uso del mod. Ci-112 *bis* e quelle allacciate ad altre ferrovie, del corrispondente modulo da queste istituito.

Il modulo Ci-112 *bis* e gli analoghi di altre ferrovie devono essere scritturati, anche se concernenti trasporti in servizio cumulativo, nei registri delle spedizioni e degli arrivi dei trasporti in servizio e relativi riassunti.

3. — I carri giunti vuoti in una stazione ammessa al carico e che per disposizione della Fabbrica fossero rispediti vuoti a quella mittente o ad altra pure ammessa al carico, debbono essere scortati dalla ordinaria lettera di vettura ed al nuovo trasporto si applica la suddetta tassa di L. 1,50 per carro-km. sulla distanza reale, più una tassa fissa di L. 20 per carro, escluso ogni altro diritto accessorio od aumento percentuale. Qualora però il trasporto a vuoto risultasse coperto da corrispondente percorso a carico, su domanda della Fabbrica, si rimborserà in sede di Controllo la sola tassa chilometrica.

4. — Nel caso che, a campagna ultimata, un carro da restituire alle F. S. sia stato rispedito vuoto alla località sede della Fabbrica, anzichè a quella stabilita per la riconsegna su domanda della Fabbrica stessa si rimborserà in sede di Controllo la sola tassa fissa di L. 20.

§ 5. — SPEDIZIONE DEI CARRI CARICHI.

1. — Per i trasporti di bietole l'eventuale dichiarazione del peso a partenza non ha efficacia agli effetti della tassazione, ma vale quello riconosciuto in arrivo ed in conseguenza non si applica la sopratassa di cui all'articolo 50, paragrafo 1 *a*) e *b*) delle Condizioni e Tariffe.

In caso invece di eccedenza di carico, sono dovute le sopratasse di cui al paragrafo 3, parte prima, del citato art. 50, sempre quando non ricorrano le circostanze di cui all'art. 51 delle condizioni stesse.

2. — La pesatura sarà eseguita di massima sulla bilancia a ponte della Fabbrica allacciata, con l'assistenza di un agente ferroviario e con la scorta dei documenti di trasporto, a meno che per condizioni locali o per altre ragioni, come ad esempio la quantità minima degli arrivi, le F. S. ritengano opportuno eseguirla sempre, od in alcuni giorni soltanto, sui propri bilici. Per le suddette operazioni è dovuto alle F. S. il compenso di L. 3 per carro, aumento percentuale compreso, ma non è dovuta la tassa di pesatura prevista dalle Tariffe, neanch quando sia constatata eccedenza di carico.

Per le spedizioni in servizio cumulativo, ammesse per stazioni di altre Ferrovie italiane, valgono pure le norme suddette.

3. — Eccezionalmente, la pesatura delle bietole in partenza da stazioni dove non sarebbe possibile determinare il peso in contradditorio coi venditori, per mancanza di bilici pubblici, è consentita alle seguenti condizioni:

a) che il peso riconosciuto delle bietole risulti come "dichiarato" dallo speditore;

b) che sia pagata la tassa di pesatura prevista dalle Condizioni e Tariffe, la quale deve figurare nella lettera di vettura come "tassa da rispettare";

c) che i carri in arrivo siano nuovamente pesati, verso pagamento di L. 3 per carro, come stabilito al punto 2.

4. — Per le fettuce residuate dalla lavorazione delle bietole è ammessa la tolleranza del cinque per cento agli effetti dell'applicazione degli articoli 21 e 50, paragrafo 1 *a*) e *b*), delle Condizioni e Tariffe, eccezione fatta per i carri sui quali è indicato il limite di carico.

5. — I trasporti coi carri specializzati si eseguiscono in base alle Condizioni e Tariffe in vigore.

Sulle lettere di vettura deve figurare in carattere ben visibile la dicitura: "*Convenzione speciale — Campagna saccarifera*".

6. — Per distinguere la provenienza delle bietole, la concessionaria può applicare ai carri ad essa assegnati delle etichette di carta colorata, ma queste non devono coprire alcuna delle altre etichette od indicazioni esistenti sui carri.

§ 6. — Soste dei carri vuoti.

1. — Non sono dovute tasse di sosta per la giacenza di carri vuoti specializzati.

2. — Verificandosi la giacenza di carri per un periodo di 72 ore, la stazione deve segnalarla per telegrafo alla proprio Sezione Movimento, che può disporre di restituirli alla circolazione ordinaria, previ accordi con quella Materiale e Trazione per la conseguente smarcatura.

§ 7. — Soste dei carri carichi.

1. — Non sono dovute tasse di sosta per le giacenze dei carri specializzati carichi nelle Fabbriche.

2. — Le stazioni devono invece riscuotere le normali tasse di sosta:

a) per ritardo, imputabile al mittente, nel completare il carico delle bietole;

b) per ritardo, imputabile alla Fabbrica destinataria, nel ricevimento dei carri al raccordo, ritarddo che decorre dal momento in cui i carri sono pronti per la consegna, purchè siano trascorse quattro ore dall'arrivo, fino al momento del ricevimento. Se il ritardo concerne più spedizioni arrivate contemporaneamente, le tasse dovute sono ridotte del cinquanta per cento;

c) per giacenze, imputabili alla Fabbrica destinataria di carri trattenuti in precedenti stazioni, dal momento in cui è sorto l'impedimento all'inoltro, fino a quello della prosecuzione. Per il computo di queste soste la stazione destinataria, sede di Fabbrica, dovrà avere da quelle di giacenza i dati occorrenti. Le stazioni di giacenza debbono inoltre indicare sul documento di trasporto, per ciascun carro, le date, le ore ed i treni di arrivo e di proseguimento.

3. — La stazione sede di Fabbrica deve registrare i carri di cui ai capoversi *b*) e *c*), in apposito modulo M-538 da presentarsi, non appena si determina la giacenza, al rappresentante della Fabbrica interessata, perchè convalidi la contestazione di tali soste, con la dichiarazione che i carri non possono essere ricevuti.

Se il rappresentante non rilascia tale dichiarazione, il Capo stazione ne prende nota sul modulo stesso, come prova dell'impedimento opposto dalla Fabbrica al ricevimento dei carri.

§ 8. — Inoltro dei carri carichi e vuoti.

1. — Agli effetti del computo del peso dei treni i carri carichi di bietole, il cui peso non viene riconosciuto a partenza, si considerano caricati pei 9/10 della rispettiva portata.

2. — Le Sezioni Movimento fissano i treni da utilizzarsi in modo che i carri carichi partano possibilmente dalla stazione mittente nella stessa giornata del carico o nella notte successiva.

3. — In quanto lo consente la disponibilità di forza di trazione, per l'inoltro dei carri carichi e vuoti si utilizzano i treni merci ordinari. Devesi ricorrere alla effettuazione di appositi treni merci straordinari, solo quando i treni merci ordinari risultino completi o l'orario di questi ultimi non risponda alle esigenze d'inoltro dei trasporti in parola.

Per i trasporti di fettucce dirette a stazioni di produzione di bietole, si debbono utilizzare i treni destinati all'inoltro del materiale vuoto.

L'orario dei treni prescelti deve essere comunicato alle Fabbriche interessate.

§ 9. — Deposito di bietole nelle stazioni.

Le Sezioni Movimento possono consentire il deposito di bietole in attesa del carico nei piazzali delle stazioni, senza pagamento di tasse, ma senza alcuna responsabilità per le F. S.

§ 10. — Orario di apertura e di chiusura dei cancelli negli scali.

Nelle stazioni di spedizione e di arrivo delle bietole si potrà, a giudizio delle Sezioni Movimento, convenientemente anticipare l'orario di apertura e posticipare quello di chiusura dei cancelli ed attuare il servizio notturno per facilitare il carico ed il sollecito inoltro dei trasporti.

§ 11. — Carri introdotti nei binari di raccordo.

1. — E' inteso che per i carri introdotti negli stabilimenti raccordati si applicano le tasse di esercizio e di tradotta previste dalle singole Convenzioni.

2. — A parziale deroga delle norme di cui all'O. S. n. 63-1922, le stazioni sono autorizzate a sopprimere pei trasporti di cui si tratta, la lettera di avviso mod. M-540 e l'avviso di restituzione M-541. Debbono però isti-

tuire un apposito registro mod. M-538 per i soli carri in entrata nel raccordo di ciascuna Fabbrica, completandovi le finche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 e compilare apposito estratto mod. M-539, limitatamente pure alle finche sopradette, da inviarsi giornalmente alla propria Sezione.

3. — Constatandosi l'abusiva utilizzazione o la giacenza dei carri nell'interno della Fabbrica, oltre il tempo necessario per eseguire lo scarico ed il ricarico, le stazioni ne riferiranno alla Sezione Movimento.

§ 12. — Responsabilità.

1. — I trasporti vengono accettati a tutto rischio e pericolo degli speditori. L'Amministrazione ferroviaria non risponde delle avarie alle merci trasportate con carri specializzati, a meno che siano imputabili a colpa del proprio personale; del pari non ha responsabilità alcuna per i cali e per i danni provenienti dai trasbordi, qualunque ne sia la causa, nonchè per avarie alla merce causate da ritardata resa, ovvero dal fatto che i trasporti non siano stati riconsegnati in ordine cronologico rispetto al loro arrivo.

2. — Debbon però sempre farsi nei modi prescritti, tanto nelle stazioni, quanto negli Stabilimenti allacciati, gli accertamenti relativi alle avarie, agli ammanchi e ad altre eventuali irregolarità nei trasporti, avendo speciale cura di far risultare la causa dell'anormalità e che il trasporto è stato effettuato in base a convenzione speciale.

§ 13. — Riparazione e sostituzione dei carri.

1. — Le Società concessionarie sono responsabili dei danni causati ai carri. Perciò, all'atto delle consegne e riconsegne dei carri destinati o provenienti dai raccordi, le stazioni debbono procedere in contradittorio, col rappresentante della Fabbrica e col concorso del personale di verifica, alla constatazione delle eventuali avarie, da riportarsi sul mod. M-538.

Le Sezioni Materiale e Trazione provvedono con le modalità d'uso all'addebito alle Fabbriche delle spese per le riparazioni dei guasti ad esse imputati.

2. — Dovendosi togliere dalla circolazione per guasti carri carichi o vuoti, i verificatori debbono applicare le etichette prescritte e darne immediato avviso al Capo stazione, a mezzo dell'apposito tagliando annesso alla matrice delle etichette stesse, ritirandone firma di ricevuta.

Se le avarie sono prontamente riparabili coi mezzi disponibili sul posto, vi si deve provvedere senz'altro. Se invece è necessario inviare il carro in Officina o Squadra di Rialzo, il Capo stazione ne dà avviso telegrafico alla propria Sezione Movimento ed alla stazione sede della Fabbrica. D'intesa fra quest'ultima e la Sezione stessa, si procederà alla riconsegna ed alla smarcatura del carro avariato, ed alla consegna alla Fabbrica (se da questa richiesta) di altro carro, previa applicazione della scritta di specializzazione.

3. — Tanto per la restituzione alle F. S. del carro guasto, quanto per la eventuale consegna dell'altro alla Fabbrica, le stazioni debbono compilare i verbali mod. M-181 e 181-*a*, come indicato ai §§ 2 e 14.

§ 14. — Restituzione e smarcatura dei carri.

1. — La restituzione anche parziale dei carri dalle Fabbriche alle F. S. deve effettuarsi, previa ripulitura, nella stazione dove avvenne la consegna.

Col concorso del personale di verifica, le stazioni debbono redigere il verbale di riconsegna mod. M 181-*a* in quattro esemplari da usarsi come si disse per quelli di consegna (§ 2), facendovi risultare gli eventuali guasti e man-

canze constatati ai carri e apponnedovi, quando del caso, l'annotazione "*Accertata regolare smarcatura*". La smarcatura può essere fatta anche nelle Fabbriche.

Quando, per guasto, un veicolo non potesse inoltrarsi alla stazione di riconsegna, quella di giacenza lo ritira dalla circolazione e provvede alla compilazione del verbale mod. M. 181-*a* che rimette in giornata, per l'ulteriore corso, alla stazione ove ha sede la Fabbrica assegnataria del carro.

2. — Per affrettare il ritorno dei carri alla circolazione normale, le Sezioni Movimento e quelle Materiale e Trazione prenderanno accordi fra loro per formare gruppi di stazioni, sedi di Fabbrica, assegnando a ciascun gruppo una Squadra di Rialzo. Durante il periodo delle riconsegne dei carri, in ciascuna di dette Squadre appositi agenti vengono incaricati della smarcatura. Di mano in mano che i carri giungono nelle località fissate, il Capo stazione ne informa la locale Squadra di Rialzo (che vi invia prontamente uno di detti incaricati), oltre che la Sezione Movimento e quella Materiale e Trazione pei loro incombenti.

3. — Trascorsi 60 giorni dalla consegna dei carri le Sezioni Movimento inviteranno le Fabbriche a restituire sollecitamente quei carri pei quali non risulti redatto il verbale mod. M. 181-*a*.

§ 15. — Tassa per l'uso dei carri.

1. — I conti della tassa giornaliera spettante alle F. S. per l'uso dei carri specializzati, concessi alle Società *non* aderenti al Consorzio Nazionale Produttori Zucchero di Genova, vengono trasmessi dalle Sezioni Movimento ai Capi delle stazioni a contatto con le Fabbriche, i quali curano la riscossione degli importi e li versano in giornata a Cassa nei modi prescritti.

2. — Trascorsi dieci giorni dalla presentazione del conto, senza che la Fabbrica lo abbia liquidato, il Capo stazione avverte telegraficamente la propria Sezione.

§ 16. — Trasporti di bietole con carri non specializzati.

1. — A questi trasporti si estendono le disposizioni riguardanti la pesatura (§ 5), in quanto questa sia eseguita nell'interno della Fabbrica, e ciò sia fatto risultare da apposita annotazione sulla lettera di vettura.

2. — Nei riguardi della graduatoria di precedenza nella fornitura dei carri, i trasporti medesimi vanno considerati come ascritti al numero 1 dell'art. 138 delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti dellle cose" (edizione 1935).

3. — Per quanto concerne il deposito per richiesta di carri, devono osservarsi le disposizioni di cui agli articoli 136, 142 e 143 delle suddette "Norme".

§ 17. — Statistica dei trasporti.

1. — Le stazioni sedi di Fabbrica debbono compilare ogni decade i seguenti prospetti:

Modello 1: per i trasporti di bietole in arrivo a ciascuna Fabbrica, tenendo distinti i trasporti dalle singole provenienze, come è indicato dallo stampato. Debbono compilarsi separati moduli per i trasporti eseguiti in "*Carri specializzati*" e per quelli effettuati in "*Carri non specializzati*".

Modello 2: per i trasporti di fettucce e di calci di defecazione in partenza da ciascuna Fabbrica, tenendo distinti i trasporti per le singole

destinazioni. Debbono compilarsi separati modelli per i trasporti eseguiti in "*Carri specializzati*" e per quelli effettuati in "*Carri non specializzati*".

Nei prospetti modello 1 e 2 debbono comprendersi soltanto i trasporti eseguiti in carri F. S.; però, a fine campagna, la stazione deve indicare, per ciascuna Fabbrica, il quantitativo complessivo dei trasporti effettuati con carri di altre ferrovie.

2. — Alla fine di ogni decade i prospetti modello I e 2 debbono essere trasmessi alle Sezioni Movimento che ne riassumeranno i dati nei prospetti modello 3 e 4 da trasmettersi, a campagna ultimata, al Servizio Movimento, insieme ad una relazione corredata da un riepilogo generale e particolareggiato dei trasporti effettuati. In tale relazione, oltre all'andamento della campagna, dovranno indicarsi, per ciascuna Fabbrica, la quantità dei carri specializzati — divisi per portata — la quantità dei carri non specializzati, oltre che l'importo delle tasse riscosse (§ 15).

3. — La fornitura dei modelli 1, 2, 3 e 4 alle singole Sezioni, viene fatta dal Servizio Movimento.

§ 18. — DISPOSIZIONI GENERALI.

1. — In quanto non è esplicitamente previsto nel presente Ordine di Servizio, valgono le norme e condizioni stabilite per gli altri trasporti.

2. — Si fa viva raccomandazione ai Capi delle stazioni allacciate alle Fabbriche di evitare ritardi nella esecuzione delle manovre per immettervi o prendervi carri carichi e vuoti.

I Capi Stazione stessi ed i Capi Gestione eseguiranno accertamenti anche nell'interno degli Stabilimenti per rilevarvi la situazione del materiale e sollecitare il carico e lo scarico. Di ogni anormalità informeranno la propria Sezione Movimento.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 11, 15, 30, 32, 36, 37 *dei Compartimenti di Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Ancona, ed affissa copia negli Uffici delle stazioni e Gestioni merci.*

ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N° 3-v 1936-XIV

Specializzazione di carri per la Campagna Saccarifera

Società esercenti	SEDE DELLE FABBRICHE (Zuccherifici e Distillerie)	Scritte di specializzazione dei carri
" Eridania " Zuccherifici Nazionali – *Genova*	Cavanella Po, Ceggia, Classe, Codigoro, Cologna Veneta, Ferrara (Eridania), Ficarolo, Forlì, Granarolo, Lama, Mantova, Massalombarda, Mezzano, Montagnana, Ostiglia, Parma, Pontelagoscuro (Eridania), S. Biagio, S. Bonifacio, S. Vito al Tagliamento, Sarmato	" Bietole 1936 Eridania "
Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri – *Genova*	Badia, Bazzano, Bologna, Cesena, Costa, Legnago, Rovigo.	" Bietole 1936 Italiana "
	Granaiolo	" Bietole 1936 Granaiolo "
	Rieti	"Bietole 1936 Rieti"
	Littoria	" Bietole 1936 Littoria ".
Società Saccarifera Lombarda – *Milano*	Bondeno, Casalmaggiore, Jolanda di Savoia, Molinella, Polesella.	" Bietole 1936 Lombarda "
Società Distillerie Italiane – *Milano.*	Pontelagoscuro (Distillerie Italiane) .	" Bietole 1936 Pontelagoscuro Distillerie "
Società Veneta per l'Industria degli Zuccheri – *Padova*	Este, Pontelongo, Gavarzere, Bottrighe, Cartura.	" Bietole 1936 Veneta "
Zuccherificio e Distilleria Bonora – *Ferrara*	Ferrara (Bonora)	" Bietole 1936 Ferrara Bonora "
Società Romana per la Fabbricazione dello Zucchero – *Roma*	Foligno	" Bietole 1936 Foligno "
Zuccherificio di Avezzano – *Avezzano*	Avezzano	" Bietole 1936 Avezzano "

N. B. – Le suddette Società sono tutte aderenti al "Consorzio Nazionale Produttori Zucchero" di Genova.

Circolare N. 8-v.

Ricerca veicoli

Occorre ricercare i veicoli elencati nell'allegato alla presente circolare.

Di fianco a ciascun numero di servizio dei veicoli medesimi è indicato l'ufficio che ne ha chiesta la ricerca, il motivo per cui rendesi necessaria la ricerca stessa e la località ove il veicolo rintracciato deve essere inviato o trattenuto.

I. — Le ricerche devono farsi per tre giorni consecutivi, precisamente 20, 21 e 22 agosto 1936-XIV:

a) *dagli agenti del Servizio Movimento*: nei recinti delle stazioni e loro adiacenze; nei parchi di deposito dei veicoli vuoti o riparandi; negli stabilimenti raccordati, compresi i depositi locomotive, i depositi combustibili, le cave, ecc.;

b) *dagli agenti del Servizio Materiale e Trazione*: nelle squadre di rialzo, nelle officine del materiale mobile, nei parchi annessi alle officine medesime e nei parchi riparandi in consegna al Servizio Materiale e Trazione.

Le stazioni a contatto con le ferrovie estere accerteranno inoltre se fra i veicoli di ritorno dall'estero dal 23 al 30 agosto 1936 ve ne siano di quelli compresi nell'Allegato alla presente circolare; quelle a contatto con le ferrovie secondarie italiane faranno analogo accertamento per i veicoli di ritorno sulla rete F. S. nei giorni dal 23 al 28 agosto 1936.

II. — Ad ogni veicolo rintracciato, le stazioni sedi di personale di verifica faranno applicare etichette TV. 57 con l'indicazione del motivo per il quale il veicolo viene etichettato. Le stazioni non sedi di personale di verifica provvederanno ad applicare da ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

III. — I veicoli *vuoti* vengono trattenuti nella località ove furono rintracciati, oppure inviati in Squadra, in officina od altra località designata a fianco di ciascun veicolo nell'allegato alla presente.

IV. — I veicooii *carichi*, appena rintracciati vengono etichettati ed inoltrati alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Questa ultima, alla sua volta, si regola, dopo reso libero il veicolo, come al punto III.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

V. — La stazione, la squadra e l'officina che etichetta un veicolo deve darne notizia telegrafica all'*Ufficio per conto del quale è stata fatta la ricerca e alla Sezione Movimento*, facendo riferimento alla presente circolare e indicando se il veicolo sia stato trattenuto oppure gli estremi di invio altrove.

Le Sezioni Movimento, a loro volta, rimetteranno al Servizio Movimento ed al Servizio Materiale e Trazione *non oltre il* 1° *settembre* 1936 un elenco per numero di servizio di tutti i veicoli rintracciati nelle stazioni, nelle Squadre di rialzo e nelle Officine della propria circoscrizione.

Richiamo sulla presente tutta l'attenzione dei Capi stazione e dei dirigenti le Officine e le Squadre di Rialzo, onde spieghino la massima diligenza nell'organizzare e sorvegliare il lavoro di ricerche.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 12, 30, 32, 36, 37 e 38.

Carrozze e bagagliai

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
Uz	1.308	Prossima Offic. F. S.	Servizio Materiale e Trazione Firenze	Per visita di scadenza del periodo di garanzia.
By	27.326	Officina F. S. Voghera.	»	A disposizione del Servizio Materiale e Trazione.
Bz	28.802	»	»	»
»	» 814	»	»	»
Cz	36.580	Officina F.S. Vicenza	»	Per visita di scadenza del periodo di garanzia.
»	» 854	»	»	»
»	» 909	»	»	»
»	» 976	»	»	»
»	» 984	»	»	»
»	37.003	Officina F.S. Messina	»	»
»	» 028	»	»	»
»	» 031	»	»	»
»	» 035	»	»	»
»	» 050	»	»	»
»	» 056	»	»	»
»	» 058	»	»	»
CT	46.008	Prossima Offic. F. S.	»	»
ABz	50.567	Ventimiglia.	»	Sua residenza.
Bz	256.551	Officina F. S. Voghera.	»	A disposizione del Servizio Materiale e Trazione.
»	» 565	»	»	»
»	» 578	»	»	»
»	» 704	»	»	»
»	» 773	»	»	»
»	258.705	»	»	»
»	» 066	»	»	»
D	78.050	Officina F.S. Vicenza	»	»

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
DI	92.085	Prossima Offic. F. S.	Servizio Materiale e Trazione Firenze.	Per visita di scadenza del periodo di garanzia.
»	» 087	«	»	»
»	» 155	«	»	»
»	» 185	«	»	»

Carri

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
L	045.923	Officina "Magliola" Santhià.	Servizio Materiale e Trazione.	Per l'esecuzione di alcuni lavori di migioria.
»	046.023	»	»	»
»	» 789	»	»	»
»	047.625	»	»	»
FI	047.265	Prossima Officina o Squadra R.	»	Per cambio del numero di servizio (lettera T.V. 310/350/1/1 del 18-2 u. s.).
»	» 001	»	»	»
»	» 011	»	»	»
»	» 017	»	»	»
F	151.081	Officina F. S. Bologna.	»	A disposizione del Servizio Materiale e Trazione.
»	» 307	»	»	»
»	» 421	»	»	»
»	» 498	»	»	»
»	» 549	»	»	»
»	» 783	»	»	»
»	» 935	»	»	»
»	152.126	»	»	»
»	» 145	»	»	»
»	» 158	»	»	»
»	» 161	»	»	»

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
Hg	345.049	Prossima Officina o Squadra R.	Servizio Materiale e Trazione.	Per cambio del numero di servizio (lettera T.V. 310/350/1/1 del 19-2-1936).
»	» 061	»	»	»
»	» 070	»	»	»
»	348.220	Officina F. S. Bologna.	»	A disposizione del Servizio Materiale e Trazione.
»	» 254	»	»	»
»	» 266	»	»	»
»	» 271	»	»	»
»	» 300	»	»	»
»	» 323	»	»	»
»	» 410	»	»	»
»	» 411	»	»	»
»	» 442	»	»	»
»	» 450	»	»	»
»	» 470	»	»	»
»	» 476	»	»	»
»	» 486	»	»	»
»	» 618	»	»	»
»	» 646	»	»	»
»	» 647	»	»	»
»	» 664	»	»	»
»	» 668	»	»	»
»	» 672	»	»	»
»	» 674	»	»	»
»	» 676	»	»	»
P	621.742	Squadra R. di Roma Porta Maggiore	»	Per applicazione scritta: " Servizio Lavori e Costruzioni, Deposito Speciale Meccanismi e attrezzi – Residenza Roma Tuscolana ".

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
P	651.254	Bisceglie	Sezione Movimento Bari	Carro specializzato da ritornare in residenza.
»	» 262	Stazione in cui si trova.	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione
»	652.416	Nasisi	Sezione Movimento Bari	Carro specializzato da ritornare in residenza.
»	658.000	Prossima Officina o Squadra R.	Servizio Materiale e Trazione	Pel cambio del numero di servizio (lettera T.V. 310/350/1/1 del 18-2-1936).
»	» 003	»	»	»
»	» 013	»	»	»
»	» 101	»	»	»
»	» 111	»	»	»
»	» 112	»	»	»
»	» 114	»	»	»
»	» 118	»	»	»
»	» 120	»	»	»
»	» 131	»	»	»
»	» 139	»	»	»
»	» 141	»	»	»
»	» 143	»	»	»
Poz	691.100	Officina F. S. Voghera.	»	A disposizione del Servizio Materiali e Trazione.
Q	750.352	Squadra R. Verona P. N.	»	Per applicazione del bilico.
E	1.002.310	Stazione in cui si trova.	Ufficio Circolazione Veicoli Roma	A disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli Roma
»	1.003.402	Prossima Officina o Squadra R.	Servizio Materiale e Trazione	Pel cambio del numero di servizio (lettera T.V. 310/350/1/1 del 18-2-1936).
»	» 403	»	»	»
»	» 404	»	»	»
»	1.006.700	»	»	»
»	» 702	»	»	»

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
E	1.006.703	Prossima Officina o Squadra R.	Servizio Materiale e Trazione	Pel cambio del numero di servizio (lettera T.V. 310/350/1 del 18-2-1936).
»	» 709	»	»	»
»	» 716	»	»	»
»	» 722	»	»	»
»	» 723	»	»	»
»	» 729	»	»	»
»	» 730	»	»	»
»	1.016.381	(1)	»	(1) Da inviare alla più vicina delle Officine F. S. di Bologna, Foggia e Catania Acquicella per l'applicazione della condotta del Freno Westinghouse (lettera T.V. 310/348/3/2 del 1-5-1936).
»	» 395	(1)	»	
»	» 556	(1)	»	
»	» 572	(1)	»	
»	1.020.005	(1)	»	
»	» 048	(1)	»	
»	» 070	(1)	»	
»	» 088	(1)	»	
»	» 089	(1)	»	
»	» 099	(1)	»	
»	» 105	(1)	»	
»	» 126	(1)	»	
»	» 235	(1)	»	
»	» 253	(1)	»	
»	» 303	(1)	»	
»	» 351	(1)	»	
»	» 362	(1)	»	
»	» 365	(1)	»	
»	» 50[illegible]	(1)	»	
»	» 56[illegible]	(1)	»	
»	» 56[illegible]	(1)	»	
»	» 59[illegible]	(1)	»	
»	» 941	(1)	»	
»	» 952	(1)	»	

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
E	1.024.845	Prossima Officina o Squadra R.	Servizio Materiale e Trazione.	Per cambio numero di servizio.
»	1.030.654	»	»	»
FF	7.102.001	Officina F. S. Torino P.S. ovvero Firenze P.P.	»	Per adattamento a carro soccorso
»	7.104.460	»	»	»
»	7.106.262	»	»	»
L	7.400.233	Prossima Officina o Squadra R.	»	Per cambio numero di servizio.
»	7.401.109	»	»	»
»	» 537	Officina "Magliola" di Santhià.	»	Per l'esecuzione lavori di migliorie.
»	7.402.014	Prossima Officina o Squadra R.	»	Per cambio numero di servizio.
»	» 234	»	»	»
»	» 690	»	»	»
»	7.403.209	»	»	»
»	» 623	»	»	»
»	» 816	»	»	»
»	» 830	»	»	»
»	» 874.	»	»	»
»	7.404.027	»	»	»
»	» 356	»	»	»
»	» 498	Officina "Magliola" di Santhià.	»	Per l'esecuzione lavori di migliorie.
»	» 567	Prossima Officina o Squadra R.	»	Per cambio numero di servizio.
»	» 693	Officina "Magliola" di Santhià.	»	Per l'esecuzione lavori di migliorie.
»	7.405.940	Prossima Officina o Squadra R.	»	Per cambio numero di servizio.
»	7.406.183	»	»	»
»	7.407.114	»	»	»
»	» 543	»	»	»
»	» 959	»	«	»
»	7.409.109	Officina "Magliola" di Santhià.	«	Per l'esecuzione lavori di migliorie.
»	7.448.354	Prossima Officina o Squadra di rialzo.	«	Per cambio numero di servizio.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura di 16 complessi di istrumenti elettrici di misura su circuiti mono e polifasi a frequenze industriali 0 — 300 A; 0 — 300 V.; costituiti da trasformatori di misura, amperometri, wattmetri, voltmetri, galvanometri, ponti ed apparecchi cerca guasti.	Appalto concorso	20 agosto 1936	—	Servizio Materiale Trazione Firenze Ufficio III.
N. 1 forno elettrico per la sgrassatura delle sale, ingranaggi e custodie delle loc. E. 626.	A. C.	11 agosto 1936	—	Servizio Materiale Trazione Firenze Ufficio III.
Manutenzione armamento linea: Aquila-Rieti.	L. P.	Ore 16 dell'11 agosto 1936	626.000	Sezione Lavori Ancona
Iniezioni di cemento base alcune pile viadotto torrente "Ceresolo".	L. P.	Ore 16 dell'11 agosto 1936	148.200	Sezione Lavori Genova
Consolidamento viadotto "Ceresolo".	L. P.	Ore 16 dell'11 agosto 1936	492.745	Sezione Lavori Genova
Abbattimento di 7500 alberi di "Eucaliptus".	L. P.	Ore 11 del 12 agosto 1936	400.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento e sede stradale linea: Trieste C. M.-Erpelle Cosina.	L. P.	Ore 18 del 12 agosto 1936	86.000	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione uffici fabbricato via Monte Grappa.	L. P.	Ore 17 del 13 agosto 1936	120.000	Sezione Lavori Milano
Rifacimento tratto muratura di rivestimento della Galleria di Varallo Pombia.	L. P.	Ore 17 del 13 agosto 1936	199.900	Sezione Lavori Milano
Sistemazione e costruzione edifizio stazione Radio di Nodica.	L. P.	Ore 18 del 17 agosto 1936	210.000	Servizio Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori impianto segnalamento sicurezza stazioni: Ovada lato Acui, Molare, Prasco, Cremoline e Visone.	L. P.	Ore 10 del 18 agosto 1936	90.000	Ufficio I.E.S. Genova
Manutenzione armamento dal Km. 0 + 983 al Km. 55 + 700 della linea: Rocchetta S. A._ Spinazzola.	L. P.	Ore 19 del 19 agosto 1936	545.000	Servizio Lavori e Costruzioni
Manutenzione armamento dal Km. 8 + 950 al Km. 48 + 910 della linea: Cervaro-Rocchetta S. A.	L. P.	Ore 19 del 19 agosto 1936	393.000	Servizio Lavori e Costruzioni

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Motori di trazione, indotti, collettori e portaspazzole.	L. P.	18.8.1936	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 7ª
—	—	Indotti e bobine per motori del compressore.	L. P.	18.8.1936	Id. Sezione 7ª
—	—	Sale montate per locomotive .	L. P.	18.8.1936	Id. Sezione 7ª
N.	40	Vasche di ferro per olio . .	»	18.8.1936	Id. Sezione 6ª
Ett.	1.120	Olio per trasformatori . . .	»	25.8.1936	Id. Sezione 4ª
Q.li	200	Grasso per untura	»	25.8.1936	Id. Sezione 4ª
»	2 425	Carbonella dolce	»	1.9.1936	Id. Sezione 4ª
N.	1.500 000	Petardi con bandella di piombo	»	22.9.1936	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 9.ᵀ.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° settembre 1936, estendendole ai veicoli in composizione ai treni a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive. dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: «per scadenza del periodo di garanzia. Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. 130. se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 settembre 1936 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Uz	1.308	DI	92.085	Fg	136.021 (3)	P	647.142 (3)
Cz	36.580 (1)	»	» 087	»	» 024 (3)	»	» 143 (3)
»	» 854 (1)	»	» 102	»	» 027 (3)	»	» 147 (3)
»	» 858 (1)	»	» 118	»	» 028 (3)	»	» 148 (3)
»	» 867 (1)	»	» 118	»	» 029 (3)	»	» 153 (3)
»	» 875 (1)	»	» 155	P	646.872 (3)	»	» 160 (3)
»	» 885 (1)	»	» 185	»	» 874 (3)	»	» 161 (3)
»	» 909 (1)	F	100.712 (3)	»	» 875 (3)	»	» 165 (3)
»	» 915 (1)	»	» 737 (3)	»	» 877 (3)	»	» 167 (3)
»	» 925 (1)	»	» 751 (3)	»	» 881 (3)	»	» 168 (3)
»	» 930 (1)	»	» 756 (3)	»	» 884 (3)	»	» 173 (3)
»	» 940 (1)	»	» 762 (3)	»	» 889 (3)	»	» 176 (3)
»	» 976 (1)	»	» 764 (3)	»	» 891 (3)	»	» 177 (3)
»	» 984 (1)	»	» 766 (3)	»	» 892 (3)	»	» 180 (3)
»	» 987 (1)	»	» 768 (3)	»	» 896 (3)	»	» 182 (3)
»	37.003 (2)	»	» 773 (3)	»	647.000 (3)	»	» 198 (3)
»	» 008 (2)	»	» 776 (3)	»	» 001 (3)	»	» 302 (3)
»	» 028 (2)	»	» 779 (3)	»	» 006 (3)	E	1.029.916 (3)
»	» 031 (2)	»	» 781 (3)	»	» 007 (3)	»	» 920 (3)
»	» 035 (2)	»	» 782 (3)	»	» 013 (3)	»	» 923 (3)
»	» 050 (2)	»	» 787 (3)	»	» 015 (3)	»	» 930 (3)
»	» 056 (2)	»	» 789 (3)	»	» 019 (3)	»	» 932 (3)
»	» 058 (2)	»	» 793 (3)	»	» 032 (3)	»	» 934 (3)
»	» 082 (2)	»	» 900 (3)	»	» 036 (3)	M	5.470.251 (3)
		»	» 906 (3)	»	» 039 (3)	»	» 266 (3)
CT	46.008	»	» 908 (3)	»	» 140 (3)	»	» 287 (3)

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Vicenza.

(2) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Messina.

(3) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

Distribuita agli agenti delle classi 5 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio di manipolazione combustibili a Taranto e Nasisi.	L. P.	Ore 18 del 28.8.1936	122.400 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Bari
Manutenzione armamento dal Km. 2 + 917 al Km. 26 + 125 linea Motta-S. Vito e dal Km. 59+899 al Km. 79+985 linea Portogruaro-Casarsa.	L. P.	Ore 15,30 del 17.8.1936	470.000	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione travate metalliche a 2 ponticelli luce m. 5 a 10 tratta Maratea-Praia mediante impalcature ferro incorporate calcestruzzo cemento.	L. P.	Ore 10 del 18.8.1936	27.800	Sezione Lavori Reggio C.
Lavori riparazione galleria Montarioso.	L. P.	Ore 12 del 18.8.1936	178.300	Sezione Lavori Firenze
Lavori terra, murari e cemento per trasformazione Officine Foligno.	L. P.	Ore 16 del 19.8.1936	612.870	Sezione Lavori Ancona
Risanamento ml. 14.000 di binario sulla linea Firenze-Pisa.	L. P.	Ore 18 del 19.8.1936	178.300	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione 2 ponticelli muratura luce m. 1 a 4 fra Ogliastro e Castelnuovo mediante impalcature cemento armato.	L. P.	Ore 10 del 20.8.1936	24.800	Sezione Lavori Reggio C.
Sistemazione ponticello al Km. 6+330 della linea: Portogruaro-B° S. Polo.	L. P.	Ore 18 del 20.8.1936	22.480	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione 4 ponticelli muratura luce m. 1 a 4 fra S. Nicola Varco e Albanella mediante impalcature cemento armato.	L. P.	Ore 10 del 21.8.1936	31.500	Sezione Lavori Reggio C.
Opere metalliche per sistemare Officine di Foligno in dipendenza specializzazione riparazione Locomotori.	L. P.	Ore 16 del 21.8.1936	405.700	Sezione Lavori Ancona
Lavori terra muratura per prolungare binario incrocio stazione Roseto Capo Spulico.	L. P.	Ore 10 del 22.8.1936	37.000	Sezione Lavori Reggio C.
Impianto tubazioni servizio acqua stazione di Pisa C.le.	L. P.	Ore 18 del 24.8.1936	55.000	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata P. T. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto Apparati Centrali stazioni linee: Asti-Acqui e Alessandria-S. Giuseppe.	L. P.	Ore 18 del 24.8.1936	600.000	Ufficio I.E.S. Torino
Manutenzione armamento linea: Foligno-Terontola.	L. P.	Ore 16 del 26.8.1936	634.500	Sezione Lavori Ancona
Lavori restauro ponte sul torrente Gesso.	L. P.	Ore 10 del 26.8.1936	70.300	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	180	Pali di acciaio e n. 700 picozzini per carbone.	T. P.	31.8.1936	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 8ª
»	850	Pale da rosticci.	»	5.9.1936	Id. Sezione 8ª
Kg.	20.000	Sverniciatore F. S.	L. P.	8.9.1936	Id. Sezione 5ª A
Q.li	750	Carta a strisce per macchine riceventi Wheatstone.	»	15.9.1936	Id. Sezione 5ª
N.	185	Lance da fuoco.	T. P.	15.9.1936	Id. Sezione 8ª
»	1.000	Ganci da fuoco.	»	15.9.1936	Id. Sezione 8ª
»	1.875	Raschiatoi per ceneraì.	L. P.	29.9.1936	Id. Sezione 8ª
Kg.	25.000	Nero fumo.	»	29.9.1936	Id. Sezione 5ª A

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio N. 4-V

Campagna vendemmiale 1936.

1. *Validità.* — Durante il periodo dal 1° settembre al 30 novembre, nel quale si presentano più intensi i trasporti di prodotti vendemmiali, debbono applicarsi le disposizioni del presente Ordine di servizio.

2. *Accettazione dei recipienti vuoti - Indirizzi - Marche.* — I recipienti destinati al trasporto delle uve, del vino e del mosto dovranno essere in buona condizione e muniti di marche, costituite di almeno due lettere e di un numero progressivo, ed indirizzi.

Le marche ed i numeri dovranno essere riportati con tutta precisione sui documenti di trasporto, sui quali dovrà essere altresì specificata la vera qualità dei recipienti, cioè se botti, barili, tinozzi, tini, bigonce, ceste, cestoni, casse, ecc., esclusa quindi ogni indicazione generica.

I recipienti vuoti saranno accettati soltanto in porto affrancato.

3. *Condizionatura delle botti e dei barili contenenti mosto, vino od uva pigiata.* — Le botti, i barili e gli altri recipienti contenenti mosto, vino od uva pigiata con mosto non dovranno essere scoperchiati.

Le botti ed i barili con mosto od uva pigiata non dovranno essere interamente riempiti e completamente tappati, ma muniti di un cannello sporgente ovvero di altri apparecchi atti a dare sfogo ai gas derivanti dalla fermentazione. Tale modo di condizionatura dovrà essere fatto risultare dal mittente nello apposito spazio della lettera di vettura, come è indicato al punto seguente.

4. *Responsabilità - Dichiarazione di garanzia.* — Ai sensi dell'art. 53 delle Condizioni e Tariffe, non potranno essere attribuiti a colpa dell'Amministrazione i danni che possano derivare alla merce in dipendenza delle condizioni in cui la medesima si trova all'atto della spedizione o del modo col quale è stata caricata; epperciò nei casi di condizioni anormali della merce o del carico, le stazioni dovranno esigere dallo speditore il rilascio delle prescritte dichiarazioni di garanzia, così formulate:

"*Il sottoscritto dichiara di aver consegnata la spedizione nelle seguenti condizioni*: "*Fusti non completamente tappati*" ovvero "*Fusti caricati anormalmente*" ovvero "*Fusti non completamente tappati e caricati anormalmente*" ovvero "*Merce bagnata di acqua piovana o in condizioni di troppa maturanza o di appassimento*" ovvero in quelle altre condizioni anormali che risultassero all'atto della spedizione.

5. *Domande e forniture dei carri.* — Le domande di carri dovranno essere limitate al quantitativo occorrente per il carico di un giorno: nè dovranno accettarsi, per uno stesso giorno, richieste dagli speditori per una quantità di carri superiore alla potenzialità dei binari di carico.

Non si dovrà esigere il deposito anticipato (caparra) per la richiesta dei carri, ma resterà fermo il diritto dell'Amministrazione di esigerne il pagamento, quando gli speditori non osservino le disposizioni vigenti circa la

regolare e tempestiva utilizzazione dei carri di cui la circolare gialla N. 5 - 1931.

I trasporti inerenti alla vendemmia saranno da considerarsi nell'ordine di precedenza per la fornitura dei carri di cui all'art. 138 *delle "Norme riguardanti l'eseguimento dei trasporti delle cose"* (edizione 1935).

Il mosto con uva o l'uva pigiata con mosto, in botti, tini, bigonce o navasse vanno caricati in carri scoperti con copertone.

Per i trasporti di mosti comuni in carri chiusi vedasi il punto II della circolare gialla N. 16 - 1930.

6. *Uso dei carri-serbatoio privati - Tasse di sosta.* — Per l'uso dei carri-serbatoio privati, italiani ed esteri, le stazioni di atterranno alle disposizioni del Regolamento per i carri privati (edizione 1923), del capo XVII dell'Istruzione allegata all'Ordine di Servizio n. 242 – 1934 ed alle prescrizioni di cui ai punti 330 e 428, contenuti rispettivamente nei N. 12 e 15/1930 della "Rivista delle Comunicazioni Ferroviarie", nonchè a quelle di cui al punto II della Circolare camoscio N. 4 – 1928.

Esse cureranno inoltre, per le spediizoni di mosto intero con feccia, di uve pigiate e di mosto sfecciato, che il riempimento dei serbatoi sia limitato in modo da lasciare uno spazio libero rispettivamente del 10, del 12 e del 5 per cento della loro capacità.

Qualora il carico iniziato non venga ultimato entro il termine stabilito, oppure quando, ultimato il carico, i serbatoi sostino per motivi attribuibili alle Ditte speditrici, saranno dovuti i diritti di sosta stabiliti dalle vigenti Condizioni e Tariffe.

Se l'operazione di carico non viene iniziata entro il termine prescritto, la stazione toglierà il veicolo dal binario di carico, a meno che lo speditore chieda che il serbatoio sia lasciato a sua disposizione sul detto binario ed al soddisfacimento della richiesta non ostino difficoltà di servizio; ma in tal caso, per tutto il periodo dalla scadenza del termine concesso per il carico fino all'ultimazione del medesimo, saranno dovuti i diritti di sosta a termini di tariffa.

Qualora, dopo essere stato tolto dal binario di carico, un serbatoio venga, a richiesta dello speditore, posto nuovamente sul detto binario, lo speditore avrà diritto ad un nuovo termine di carico e, per la nuova manovra, dovrà pagare una tassa fissa di lire tre.

Per le giacenze dei serbatoi carichi nelle stazioni destinatarie, si applicheranno le tasse di sosta, a norma di tariffa.

7. *Cartellini, etichette, listini e documenti di scorta dei carri.* — I trasporti a carro di uva o di mosto ed i serbatoi carichi devono essere contrassegnati con etichette o cartellini nei modi prescritti dal relativo "Elenco", edizione 1933, per le merci deperibili o deperibilissime.

Ai carri di mosto ed ai serbatoi carichi dovrà inoltre essere applicata, su ogni lato, l'etichetta mod. M-249 recante la dicitura: "vietate manovre a spinta".

Sul margine superiore destro dei documenti di trasporto o di scorta si dovranno applicare i listini mod. M-272c.

Le stazioni, che si trovassero ad avere eccedente un carro, dovranno inoltrarlo a destinazione scortato da richiesta in servizio mod. CI-126, in base alle indicazioni risultanti dalle etichette o dai cartellini applicati al carro medesimo, avvertendone telegraficamente la stazione mittente perchè questa possa

provvedere all'immediato invio di un duplicato dei documenti di trasporto direttamente a quella destinataria.

Il foglio itinerario M.-167 dovrà essere emesso soltanto a scorta dei carri di uva da tavola, mentre per gli altri carri carichi di prodotti vendemmiali deve emettersi il foglio di scorta mod. M.-145.

8. *Inoltro dei copertoni privati.* — In analogia a quanto è detto al punto 296, pag. 445, del "Bollettino Commerciale" n. 9-1931, si rammenta che le stazioni hanno facoltà di accettare a bagaglio spedizioni di copertoni privati, che venissero eseguite da qualsiasi Ditta.

Tanto sullo scontrino quanto sul foglio di via e relativa matrice, le stazioni dovranno sempre praticare l'indicazione che trattasi di "copertone privato" ed assicurarsi che su ciascun collo, oltre la stazione destinataria, siano chiaramente indicati il nome, cognome ed indirizzo del destinatario.

9. *Assicurazione dei fusti.* — Per assicurare i fusti contenenti mosto, vino, uva fresca o pigiata con mosto, spediti in piccole partite, le stazioni dovranno impiegare i comuni cunei di legno.

L'assicurazione dei fusti spediti a carro viene fatta a cura degli speditori.

10. *Esportazione uva dai Comuni fillosserati.* — Rammentasi che le uve da vendemmia non sono comprese nei divieti di esportazione dai territori fillosserati o sospetti di infezione fillosserica e possono liberamente esportarsi da detti territori, purchè prive di tralci, di foglie e monde di terra.

11. *Trasporti di uva fresca in porto assegnato.* — Con le cautele di cui al punto 615 del "Bollettino commerciale" N. 16-1933, potranno essere accettate in porto assegnato le spedizioni di uva fresca a G. V. ed a P. V., tanto in servizio interno e cumulativo italiano quanto in servizio internazionale.

12. *Trasporti di uve in ceste e casse a carro.* — Per facilitare i trasporti dell'uva in ceste e casse ricolme e coperte con tela o con fronde, si concede che i mittenti, valendosi di cavalletti di legno od altri attrezzi, dispongano le ceste e le casse a più piani nei carri.

Il mittente dovrà rilasciare dichiarazione di garanzia così concepita: "*Il sottoscritto dichiara di aver consegnato la spedizione nelle seguenti condizioni*:

"*Ceste o casse caricate in modo anormale*".

La tassa sarà computata sul peso complessivo dell'uva e degli attrezzi, in base alle tariffe ordinarie od eccezionali vigenti per l'uva fresca.

Sui documenti di trasporto si dovranno sempre riportare in modo chiaro e preciso, la qualità e quantità degli attrezzi di carico di cui sopra, nonchè dei copertoni, delle tele e tende e degli altri oggetti di proprietà dei mittenti, destinati a coprire e ad assicurare il carico.

I destinatari all'arrivo dell'uva, dovranno ritirare gli attrezzi e potranno effettuarne le spedizioni di ritorno gratuitamente, a sensi ed alle condizioni dell'art. 36 delle Tariffe.

13. *Manovre.* — Richiamasi l'attenzione delle stazioni sulla necessità che le manovre, e specialmente quelle a gravità, se ammesse, siano eseguite con ogni cautela, allo scopo di evitare avarie di fusti e dispersioni di merce. Ricordasi inoltre il divieto assoluto di effettuare manovre a spinta quando trattasi di carri contenenti fusti pieni.

14. *Trasporti di vinaccia.* — Le disposizioni contenute nel presente Ordine di servizio si applicano anche alle spedizioni di vinaccia (ammasso di vinaccioli graspi e bucce dell'uva spremuta), agli effetti dell'ordine di precedenza nella fornitura dei carri e dell'inoltro dei trasporti, nonchè per l'invio, come bagaglio, dei copertoni di proprietà privata, che gli interessati intendessero eventualmente spedire ai luoghi di carico della vinaccia.

15. *Anormalità nei trasporti.* — Qualora in arrivo sorgano contestazioni per avaria dipendente da ritardo o da altra causa, le stazioni destinatarie dovranno computare i termini di resa, tenendo conto degli aumenti in vigore, per accertare se sussista effettivamente il ritardo: quindi, siavi o no ritardo, dovranno sempre compilare il verbale di accertamento con l'intervento di periti abili dai quali, in seguito ad apposita interpellanza, si dovrà fare stabilire, ove non esista sulla lettera di vettura dichiarazione di garanzia, se l'uva presenti *segni di malattia (peronospora), di troppa maturanza, di bagnamento precedente al carico o di appassimento per essere stata vendemmiata troppo tempo prima della spedizione.* Il perito od i periti saranno anche chiamati a stabilire la data in cui l'avaria ebbe inizio e la susseguente sua progressività, la influenza che le circostanze e cause suaccennate possono avere avuto sull'avaria e se il ritardo, dato che sussista, senza il concorso di quelle cause, avrebbe da solo potuto determinare l'avaria constatata e, in un caso o nell'altro, in quale misura.

Qualora a destinazione si constatino avarie alle uve, spandimento di liquido per spostamento del carico (siano casse ceste o fusti), si dovrà far dichiarare dai periti se lo spostamento avvenne per insufficienza dei mezzi adoperati per assicurare il carico, per il modo irregolare con cui fu eseguito il carico stesso, per il naturale scuotimento del carro, per le pendenze della linea, per le inevitabili scosse ed urti cui vanno soggetti i carri nelle molteplici manovre: fatti tutti inevitabili e inerenti al modo di trasporto e dei quali la Ferrovia non può nè deve rispondere.

Soltanto degli urti straordinari e colposi può essere chiamata a rispondere la Ferrovia. Quindi, qualora dalle parti si vogliano attribuire le avarie ad urti, si dovrà fare specificare o constatare dal perito se esistono dati speciali di fatto e tali da dimostrare che gli urti stessi o le scosse escano da quelli ordinari e inevitabili.

16. *Trasporti per l'Estero.* — Le stazioni dovranno curare l'assoluta nettezza sia esterna che interna, non solo di tutti i carri da adibirsi al carico di uva, mosto e vino diretto all'Estero, ma anche dei recipienti contenenti la merce e specialmente dei fusti, in modo che niuna particella di foglie, di terra e di altre sostanze imbrattanti rimanga aderente ai recipienti e alle pareti dei carri, perchè, in caso diverso le Dogane di confine potrebbero respingere i trasporti, giusta le disposizioni relative ai provvedimenti contro la fillossera (D. L. 23 agosto 1917, n. 1474).

17. *Spedizioni per e dagli scali di Milano P. Romana e Milano Farini.* — Le stazioni di Milano P. Romana e Milano Farini, per i trasporti di uva fresca, uva pigiata, vino e mosto durante la campagna vendemmiale, sono ammesse a ricevere ed eseguire anche i trasporti a G. V., a carro e in collettame.

18. *Servizio a G. V. a Genova P. Brignole.* — Il servizio a G. V. a carro completo per le uve, vini e mosti (escluse le uve da tavola) in arrivo a Genova Piazza Brignole dovrà essere disimpegnato allo scalo P. V. di Terralba, anzichè allo scalo Grande Velocità.

19. *Servizio cumulativo con la Nord-Milano - Esclusione di Milano transito La Librera dai trasporti a G. V.* — Si richiama l'attenzione delle stazioni su quanto risulta a pag. 88 (Istradamento trasporti) del Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza pei trasporti delle cose (ediz. 1° dicembre 1933) circa la esclusione di *Milano transito La Librera dai trasporti a G. V.* e si fa perciò loro assoluto divieto di accettare per questi trasporti domanda d'istradamento pel transito predetto.

Sui documenti di trasporto le stazioni dovranno esporre sempre, ed in caratteri ben chiari, il transito che le spedizioni devono seguire per passare sulle linee della Nord-Milano.

20. *Classificazione dei trasporti.* — I trasporti di uva, vino e mosto in partenza dalle stazioni dei Compartimenti di Bari, Ancona e Bologna vengono classificati, in relazione alla loro destinazione, nei seguenti gruppi:

1° *gruppo* — *a*) carri per oltre Foggia fino Rimini;
— *b*) carri per oltre Rimini fino Bologna;
— *c*) carri per oltre Bologna verso Porretta Terme e per oltre Bologna verso Prato (Direttissima);
— *d*) carri per oltre Bologna fino Ferrara (e);
— *e*) carri per oltre Bologna fino Verona (esclusa);
— *f*) carri per Verona ed oltre verso Brennero;

2° *gruppo* — carri per oltre Rimini verso Ferrara;

3° *gruppo* — *a*) carri per oltre Bologna fino Piacenza (e) ed esclusi i carri di cui ai punti sub *b*), *c*), *d*), *e*);
— *b*) carri per Modena ed oltre verso Mantova;
— *c*) carri per Parma ed oltre verso La Spezia;
— *d*) Carri per oltre Parma verso Brescia ed oltre fino Bergamo (e);
— *e*) carri per Piacenza ed oltre verso Voghera;

4° *gruppo* — *a*) carri per oltre Piacenza fino Milano Rogoredo;
— *b*) carri per Milano P. Romana, Milano P. Genova, Milano S. Cristoforo ed oltre verso Mortara;
— *c*) carri perMilano Porta Vittoria;
— *d*) carri per Milano Lambrate, Milano Centrale (Magazzini raccordati), Milano Farini (compresi i carri per la Nord-Milano transito La Librera), Milano Smistamento ed oltre verso Chiasso (escluse le diramazioni di Monza, Seregno e Albate C.);
— *e*) carri per oltre Milano Sm. verso Gallarate e verso Novara;

5° *gruppo* — carri per oltre Fidenza:
fino Treviglio ed oltre,
verso Milano fino Pioltello L.,
verso Brescia fino Rovato (e),
per stazioni delle linee Treviglio (e)-Bergamo-Lecco-Colico-Sondrio-Chiavenna,
Monza (e)-Lecco,
Seregno (e)-Bergamo,
Albate C. (e)-Lecco.

(Salvo esplicita esclusione, le diramazioni intermedie di ciascuna linea si intendono comprese nelle singole linee).

Le stazioni mittenti dei trasporti dei tre Compartimenti anzidetti e quelle di transito con le Ferrovie secondarie dovranno applicare a ciascun lato del carro e sulle apposite tabelle una etichetta col numero in cifre arabiche del gruppo assegnato al carro in relazione alla sua destinazione, valendosi dell'apposito libretto "Elenco delle stazioni alle quali possono esser diretti i carri vendemmiali", edizione 1934.

Queste etichette dovranno essere incollate solidamente, essendo della massima importanza che esse non abbiano a distaccarsi ad evitare che, per effetto della loro mancanza i carri debbano essere scartati ai transiti.

Le stazioni di Foggia e Rimini dovranno applicare le etichette eventualmente mancanti e farne rapporto alla propria Sezione Movimento.

21. *Trasporti da e per le stazioni al Sud di Foggia.* — Per il concentramento a Foggia dei carri in provenienza dal Sud, la Sezione di Bari predisporrà apposito programma, stabilendo i treni d'inoltro.

22. *Condotte.* — Per le linee sulle quali si addensano in maggior quantità i trasporti vendemmiali, vengono previste speciali condotte i cui itinerari risultano dall'allegato *A* al presente Ordine di servizio.

Però sino a quando l'entità dei trasporti vendemmiali per le diverse direzioni sarà tale da poter essere smaltita con treni ordinari, insieme con i trasporti comuni, quelli vendemmiali di cui trattasi dovranno essere ubicati nei rispettivi gruppi, quali sono stabiliti dalla composizione assegnata ai treni stessi e risultante dai rispettivi fascicoli-orario.

Invece, qualora si abbiano trasporti vendemmiali in quantità sufficiente da giustificare l'effettuazione di una o più condotte previste e, nel contempo, difettino i trasporti comuni di competenza dei treni merci ordinari di maggiore importanza a lungo percorso, anzichè procedere alla soppressione di qualcuno di essi, dovranno mantenersi i treni medesimi per l'inoltro dei carri carichi di prodotti vendemmiali, osservando però lo speciale raggruppamento prescritto dalla presente pubblicazione.

Nel periodo della campagna vendemmiale le stazioni potranno utilizzare i treni delle condotte per l'inoltro di altri trasporti, avvisando le stazioni capitronco e le rispettive Sezioni Movimento.

23. *Condotte ascendenti da Foggia.* — In partenza da Foggia vengono previste le condotte seguenti:

Condotte N. 56, 58 *per Milano, via Caserta-Villa Literno-Roma-Firenze-Vernio M. C.-Bologna;*

Condotte N. 60, 62, 64, 66 *per Rimini.*

Queste condotte dovranno essere composte come appresso:

La stazione di Foggia, avendo materiale in quantità sufficiente per la formazione di una sola condotta con carri dei gruppi 4° e 5°, effettuerà quella N. 58 coi carri dei due gruppi stessi, distinti anche nei rispettivi sottogruppi.

Avendo carri per formare tutte e due le condotte, formerà quella N. 56 con carri del gruppo 4° e la 58 coi rimanenti carri di quest'ultimo gruppo, sempre distinti nei rispettivi sottogruppi, completata con carri del gruppo 5°.

Detta stazione, coi carri dei rimanenti gruppi e con l'eventuale eccedenza di quelli dei gruppi 4° e 5°, effettuerà, tenuto conto delle prenotazioni pervenutele, le condotte 60, 62, 64, 66 su Rimini, via Ancona, senza attuare però i raggruppamenti prescritti al punto 20.

Tuttavia i carri di prodotti vendemmiali destinati a stazioni dello stradale fino Rimini dovranno essere ubicati nei treni seguendo l'ordine geografico delle stazioni.

Il riordino dei carri per successione geografica di stazioni sarà fatto dalle stazioni di diramazione dove la condotta lascia i singoli sottogruppi.

Il raggruppamento per ordine geografico dei carri del gruppo 5° sarà fatto da Fidenza per i carri fino Bergamo (e) e da Bergamo per quelli diretti oltre quest'ultima località.

24. *Carri affluenti a Pescara Centrale.* — I carri di prodotti vendemmiali affluenti a Pescara Centrale da stazioni poste al Nord di Foggia e dalla linea di Sulmona, debitamente muniti delle prescritte etichette di cui al N. 20, dovranno da Pescara C. essere inoltrati con i treni merci ordinari ed anche con le condotte stabilite, utilizzando le disponibilità di prestazione, ed ubicandoli secondo le norme del punto 23.

25. *Condotte ascendenti da Rimini.* — Per i carri di trasporti vendemmiali in partenza ed in transito, vengono previste in partenza da Rimini le seguenti condotte, composte in modo che i carri si trovino raggruppati regolarmente nei gruppi e sottogruppi indicati al punto 20.

Però il riordino dei carri per ordine geografico di stazioni sarà fatto dalle stazioni di diramazione dove la condotta lascia i singoli sottogruppi.

Il raggruppamento per ordine geografico dei carri del gruppo 5° sarà fatto da Fidenza per i carri destinati fino Bergamo (e) e da Bergamo per quelli diretti oltre quest'ultima località.

Condotte n. 68, 72 per *Milano Smistamento* (carri del gruppo 4°. distinti nei cinque sottogruppi).

I carri destinati a Milano P. Romana, Milano P. Genova, Milano S. Cristoforo ed oltre verso Mortara, costituenti il sottogruppo *b*) del 4° gruppo, potranno essere trattenuti a Milano Rogoredo ed inoltrati a Milano P. Romana con le tradotte coincidenti, qualora ciò riesca utile agli effetti della resa dei trasporti;

Condotta n. 70 per *Bergamo, via Fidenza-Cremona-Treviglio* (carri del gruppo 5°);

Condotta n. 74 per *Piacenza* (carri del gruppo 3°, distinti nei cinque sottogruppi).

Difettando il materiale per la formazione delle singole condotte, queste potranno anche essere abbinate, effettuando da Rimini opportuni treni straordinari, sempre però rispettando i raggruppamenti stabiliti ed avvisando i transiti interessati.

26. *Trasporti in partenza da stazioni intermedie di maggior carico, che si trovano sul percorso delle condotte vendemmiali.* — Questi carri devono inoltrarsi o con i treni ordinari più adatti o con le condotte di passaggio, utilizzando la prestazione disponibile ed ubicando i carri nei rispettivi gruppi o sottogruppi.

27. *Materiale vuoto.* — Per l'invio verso le zone vinicole dei carri e serbatoi vuoti, nonchè del materiale carico di recipienti vuoti destinati a prender carico di uve e mosto si potranno effettuare le speciali condotte già previste per l'invio dei vuoti per il carico delle derrate. Nel caso che le condotte per vuoti fossero impegnate per l'invio di carichi per derrate, l'inoltro dei serbatoi vuoti o dei carri carichi di recipienti vuoti dovrà avvenire con treni straordinari opportunamente prescelti in modo da evitare soste ai punti di transito.

28. *Trasporti vendemmiali dal Piemonte.* — Per regolare l'andamento dei trasporti vendemmiali sulle linee Alessandria-Bra, Asti-Casale, Novi-Tortona-Castel S. Giovanni, le Sezioni Movimento interessate, previ accordi fra loro e con le Sezioni Materiale e Trazione, dirameranno alle dipendenti stazioni le necessarie istruzioni di dettaglio.

I trasporti provenienti dalle stazioni di Calamandrana, Canelli, S. Stefano Belbo, Costigliole d'Asti, Castagnole delle Lanze, Neive e diretti a Torino ed oltre seguiranno la via di Bra, anzichè quella di Asti.

Quelli provenienti da Asti loco e transito e diretti a Cavallermaggiore ed oltre verso Cuneo seguiranno la via di Trofarello-Carmagnola, anzichè quella di Castagnole-Bra.

Quelli provenienti da stazioni del tronco Strevi-Cantalupo e diretti alle stazioni della linea Novi-Sampierdarena ed oltre dovranno seguire la via di Alessandria.

Quelli provenienti da Casteggio e da S. Giuletta e diretti a Pavia ed oltre dovranno seguire la via di Voghera, anzichè quella di Broni-Bressana Bottarone.

29. *Trasporti vendemmiali per Udine ed oltre.* — La Sezione Movimento di Bologna provvederà perchè i carri di prodotti vendemmiali in transito da Rimini, Lavezzola e Ferrara per Udine ed oltre vengano opportunamente raggruppati a Ferrara ed inoltrati con unico treno.

30. *Tenuta in evidenza del movimento dei trasporti vendemmiali.* — Per tutto il periodo della vendemmia le stazioni dovranno tenere costantemente in evidenza l'esatto movimento dei carri di uva e mosto e di recipienti vuoti in partenza, in arrivo ed in transito, ed accertarsi, in fine di ogni giornata, che nessun trasporto vi si trovi in ritardo.

Qualora qualche carro risultasse in ritardo, le stazioni dovranno aver cura di inoltrarlo coi treni merci più rapidi e, occorrendo, anche coi treni viaggiatori, utilizzando la prestazione disponibile.

31. *Statistica dei trasporti vendemmiali.* — Per poter seguire l'andamento dei trasporti vendemmiali, le stazioni dovranno compilare la *statistica giornaliera dei carri caricati* e ne comunicheranno i dati utilizzando il quadro "informazioni varie", inscritto a tergo del mod. M-141. In tal quadro dovranno giornalmente indicarsi i seguenti dati:

Carri caricati di uva (compresa l'uva da tavola) mosto, vino, vinacce ed uva pigiata: carri serbatoio n. . . . . . Coperti n. . . . ; Scoperti n. . . . . . ; Totale n. . . . . . . ;

Carri caricati di recipienti vuoti: Coperti n. . . . . . . ; Scoperti n. . . . . . . ; Totale n. . . . . . .

Nei giorni in cui non saranno effettuati trasporti sarà praticata l'annotazione: *"Statistica trasporti vendemmiali negativa".*

I Circoli di ripartizione riassumeranno tali dati, inviando apposito prospetto alle rispettive Sezioni e le Sezioni riporteranno i dati stessi su riepilogo riassuntivo, da spedirsi giornalmente al Servizio Movimento.

I carri ricevuti da altre Ferrovie o consegnati ad altre Ferrovie dovranno essere compresi nella statistica delle stazioni FF. SS. a contatto, le quali li considereranno come carico o scarico locale. I carri in transito sulle linee FF. SS. non dovranno esser compresi nella statistica.

La statistica dovrà esser compilata per il periodo dal 1° settembre al 30 novembre da tutte le stazioni dei Compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

A campagna ultimata, le Sezioni Movimento invieranno al proprio Servizio una relazione particolareggiata sullo svolgimento dei trasporti vendemmiali, con una statistica complessiva sulle stesse basi delle segnalazioni ricevute dalle stazioni come sopra si è detto.

32. *Deviazioni dei trasporti nei casi di interruzione di linee.* — Per regolare l'inoltro dei trasporti vendemmiali in caso di interruzione di linee, si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

CASO 1°. — *Interruzione al Sud di Foggia.* — La Sezione Movimento di Bari, a seconda del punto in cui si determinerà l'interruzione, provvederà a riportare i trasporti a Foggia seguendo gli istradamenti di: Taranto-Bari ovvero Taranto-Gioia del Colle-Spinazzola-Barletta, ovvero Taranto-Gioia del Colle-Spinazzola-Rocchetta-Foggia, ovvero Taranto-Metaponto-Potenza-Rocchetta-Foggia.

La Sezione di Bari, ove lo ritenga opportuno e possibile, potrà però istradare sulla Potenza-Salerno-Napoli-Formia sino a tre treni composti di carri appartenenti ai gruppi 4° e 5°.

Detti carri verranno inoltrati su Bologna Smistamento, in analogia a quanto previsto al caso 2°.

CASO 2°. — *Interruzione tra Foggia e Rimini.* — Dalla Sezione di Bari i carri di trasporti vendemmiali verranno inoltrati su Bologna per la via di Foggia-Benevento-Caserta-Villa L.-Roma-Firenze-Vernio M. C., ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo 1° sub. *a*), che dovranno essere inoltrati per la via più breve rimasta libera.

CASO 3°. — *Interruzione contemporanea fra Brindisi e Foggia e tra Foggia e Rimini.* — La Sezione di Bari devierà i trasporti vendemmiali per la via di Brindisi-Metaponto-Potenza-Salerno-Napoli-Formia fino ad un massimo di 1.350 tonnellate.

I rimanenti trasporti dovranno essere riportati alla stazione di Foggia per le vie rimaste disponibili, come previsto nel caso 1°.

Nei casi in cui le condotte pervengano a Bologna Smistamento anzichè a Rimini, per effetto di queste deviazioni, sarà cura della Sezione di Bologna di provvedere che la ricomposizione di queste condotte venga eseguita a Bologna Smistamento con le stesse norme di cui al punto 25 del presente Ordine di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 *e* 15.

ALLEGATO A ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 4-V-1936

ITINERARIO NORMALE DELLE CONDOTTE

Condotte ascendenti da Foggia, via anormale di Caserta - Villa L. - Roma - Vernio M. C. - Bologna.

STAZIONI	Numero delle condotte	
	56	58
Foggia	6518 15.40	8264 22.46
Benevento	19.03 — 19.24	1.51 — 2.05
Caserta	21.22 — 21.50	4.11 DDBY 4.45
Villa Literno	22.37 — 23.27	5.19 9554 5.27
Formia	0.27 — 0.51	6.27 9456/9460 7.27
Roma Tiburtina	3.35 — 4.20	11.23 9680/7970 11.46

(Segue)

Seguito **Condotte ascendenti da Foggia, via anormale di Caserta - Villa L. - Roma - Vernio - Bologna.**

STAZIONI	Numero delle condotte	
	56	58
Chiusi B. C.	8.02 **6518** 9.56	15.26 **7972** 16.30
Firenze C. M.	13.48 — 14 —	20.06 **D D F / 7604** 20.30
Prato	14.35 — 15.05	21.03 — 21.26
Bologna Smistamento	16.55 **9052/9054** 18.59	23.13 **8994** 1.35
Parma	21.51 **9054** 22.06	3.51 **8996** 4.42
Fidenza	22.35 **9056** 23.21	5.11 **8998** (1) 5.57
Piacenza	0.08 — 1 12	6 44 **9002** 8.32
Milano Rogoredo	3 25 **410 L ritard./416 L** 3 21	10.34 **G G D ritard./474 L** 10.31
Mil no Smistamento	4.23 —	11.20 —

(1) Per Bergamo prosegue come condotta N.° 70 da Fidenza.

Condotte ascendenti da Foggia, via Ancona

STAZIONI	Numero delle condotte			
	60	62	64	66
Foggia	**7502** 0.12	**7526** 12.43	**7540** 19.40	**7544** 21.40
Termoli	3.58 **7504** 5.41	16.16 — 17.06	22.44 — 23.56	0.43 — 1 25
Pescara Centrale	9.19 — 9.59	20.15 — 20.34	2.49 — 3.52	5 34 — 6.44
Ancona	16.38 **9776** 17.15	3.39 **9736** 5.15	10.59 **9758** 11.51	12.46 **9766** 14.15
Rimini	20.16	8.16	14.52	17.16

Condotte ascendenti da Rimini

STAZIONI	Numero delle condotte			
	68	70	72	74
Rimini	9748 12.20	9782 22.32	9790 0.56	9798 3.20
Faenza	14.16 — 14.26	0.28 — 0.38	2.52 — 3.02	5.16 — 5.26
Bologna Smistamento	16.07 9046 17.11	2.19 8998 2.47	4.43 9008 5.47	7.07 9016 8.11
Modena	18 — — 18.10	3.36 — 3.46	6.36 — 6.46	9 — — 9.10
Reggio d'Emilia	18.42 9048 19.28	4.18 — 4.26	7.18 — 7.26	9.42 — 9.50
Parma	20.08 — 20.18	5.08 — 5.18	8.08 — 8.18	10.27 — 10.42
Fidenza	20.47 9052 22.09	5.47 8658 8.18	8.47 9012 10.09	11.11 9018 11.57
Piacenza	22.56 — 0.00	↓	10.56 9012 11.38	12.44 — —

(Segue)

Seguito Condotte ascendenti da Rimini

STAZIONI	Numero delle condotte		
	68	70	72
Milano Rogoredo	2 — **396 L/398 L ritar.** 1.55	↓	14.08 **504 L ritard.** 14.02
Milano Smistamento	2.29 —	↓	14.26 —
Cremona		9.44 **8658** 10 57	
Treviglio	—	13.14 **8841** 14.32	—
Bergamo	—	15.37	—

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 forno elettrico per la cementazione di pezzi di ricambio e meccanismi delle loc. E 626.	A. C.	22.9.1936	—	Servizio Materiale e Trazione - Firenze. Uff. III - Sezione 9ª
Impianto illuminazione elettrica piazzali staz. da B. Aurisina a Postumia e da S. Pietro del Carso a Fiume.	L. P.	Ore 9 del 22.8.1936	380.000	Ufficio I.E.S. Trieste
Opere metalliche nuovo F. V. Staz. di Trento.	L. P.	22.8.1936	33.000	Sezione Lavori Bolzano
Prestazione mano d'opera pulizia e lubrificazione deviatori stazione di Bologna.	L. P.	Ore 10 del 22.8.1936	66.000	Sezione Lavori Bologna
Lavori terra murari e cemento armato per sistemazione impianti Officine Locomotive di Verona P. V.	L. P.	Ore 15,30 del 24.8.1936	422.200	Sezione Lavori Venezia
Verniciatura opere metalliche linee: Bologna-Piacenza e Fidenza-Fornovo.	L. P.	Ore 18 del 24.8.1936	100.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione sottopassaggio al km. 68+744 linea: Udine-Tarvisio.	L. P.	Ore 16 del 25.8.1936	53.000	Sezione Lavori Trieste
Lavori raccordo a sud della stazione di Pisa C.le per eliminare regresso treni sulla linea: Genova-Pisa.	L. P.	Ore 18 del 25.8.1936	3.450.000	Sezione Lavori Firenze
Rinnovamento ml. 150 di binario, 20 deviatoi e una intersezione scalo merci di Barcola.	L. P.	Ore 18 del 25.8.1936	14.500	Sezione Lavori Trieste
Pulizia giornaliera delle strade, dei piazzali di carico e dei piani caricatori delle stazioni di Firenze P.P. e Firenze CM.	L. P.	Ore 18 del 26.8.1936	89.100	Sezione Lavori Firenze
Costruzione casa cantoniera doppia stazione di Ravenna.	L. P.	Ore 18 del 26-8-1936	54.000	Sezione Lavori Bologna
Lavori consolidamento dieci tratti rilevato ferroviario fra i Km. 15 e 20 della linea: Parma-S. Zeno.	L. P.	Ore 17 del 27.8.1936	177.000	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata P. T. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori murari per l'ampliamento della stazione di S Giuseppe Cairo.	L. P.	Ore 10 del 28.8.1936	82.360	Seziona Lavori Torino
Riverniciatura opere metalliche linee: Gorizia C.le-Aidissina e Trieste C. M.-Erpelle.	L. P.	Ore 16 del 28.8.1936	44.800	Sezione Lavori Trieste
Impianto 14 complessi per manovra elettrica segnali P. L.	L. P.	Ore 16 del 31.8.1936	120.000	Ufficio I.E.S. Torino
Sistemazioni cortili e scale case economiche ferrov. a Bologna.	L. P.	Ore 18 del 31.8.1936	28.000	Seziona Lavori Bologna
Riverniciatura opere metalliche ricadenti ambito Compartimento di Bari.	L. P.	Ore 17 del 3.9.1936	126.700	Sezione Lavori Bari
Impianti apparati centrali stazioni linee: Acqui-Asti e Alessandria-S. Giuseppe. (Trattasi della gara già indetta per il 24 agosto c. a.).	L. P.	Ore 18 del 3.9.1936	600.000	Ufficio I.E.S. Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P.-Licitazione privata T. P. Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	450	Tappi di acciaio per tubi bollitori.	T. P.	8.9.1936	Servizio Approvvigionamento. Sezione 8ª
Qli.	400	Carta a strisce gommata per macchine Hugher e Baudot.	L. P.	22.9.1936	Id. Sezione 5ª
ml.	10000	Tubo di gomma e tela per condurre acqua saponata ecc.	L. P.	29.9.1936	Id. Sezione 7ª
—	—	Tubi e guarnizioni di gomma per F. W.	L. P.	6.10.1936	Id. Sezione 7ª
N.	1300000	Mattoni refrattari e Kg. 300 mila di terra refrattaria.	L. P.	27.10.1936	Id. Sezione 8ª
N.	500000	Elettrodi di media resistenza per saldature.	L. P.	28.10.1936	Id. Sezione 8ª

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	**G.** Gare **L. P.** Licitazione privata **T. P.** Trattativa privata **A. C.** Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori armamento occorrenti per l'ampliamento della stazione di S Giuseppe Cairo.	L. P.	Ore 10 del 1-9-1936	34.300	Sezione Lavori Torino
Sistemazione attrezzi e materie di consumo del magazzinetto dell'a Sezione Lavori di Bologna.	L. P.	Ore 18 del 3-9-1936	70.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura materiali metallici lavorati occorrenti per costruire 43 padiglioncini smontabili in altrettanti stazioni della Rete.	L. P.	Ore 18 del 8.9.1936	196.000	Servizio Lavori e Costruzioni
Ricostruzione cunetta e muro galleria Serralta e risanamento piattaforma stradale al Km. 151 fra le stazioni di Piceno e Tito.	L. P.	Ore 15 del 9.9.1936	37.300	Sezione Lavori Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	700	Raccordi per tubi flessibili.	T. P.	4.9.1936	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 8ª
»	215	Lance per pulizia dei grandi tubi bollitori.	T. P.	4.9.1936	Id. Sezione 8ª
»	3000	Lanterne per il personale viaggiante.	L. P.	22.9.1936	Id. Sezione 5ª A
»	12.000	Pale da carbone per locomotive.	L. P.	15.10.1936	Id. Sezione 8ª

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 gruppo di conversione da corrente alternata in corrente continua da 10 KW, N. 2 gruppi di conversione da corrente continua da 40 KW.	A. C.	22.9.1936	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio III - Sezione 9ª - Firenze
Riverniciature opere metalliche compartimento di Firenze.	L. P.	Ore 18 del 7.9.1936	165.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori terra, muratura cemento armato per impianto deposito costiero olii nella zona commerciale di Venezia-Marghera.	L. P.	Ore 15.30 del 7.9.1936	1.450.000	Sezione Lavori Venezia
Risanamento tratti corpo stradale linea: Fortezza-S. Candido.	L. P.	Ore 15.30 del 9.9.1936	111.500	Sezione Lavori Bolzano
Rivestimento in muratura alcune tratte scarpata sinistra trincea dissestata al Km. 157/158 fra le stazioni di Tito e Potenza Inferiore.	L. P.	Ore 15 del 10.9.1936	89.500	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione armamento linea: Asti-Casale.	L. P.	Ore 10 del 16.9.1936	427.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione ripari caduta massi fa'da a monte piazzale stazione Ventimiglia.	L. P.	Ore 16 del 17.9.1936	231.500	Sezione Lavori Genova
Riverniciatura opere metalliche compartimento di Genova.	L. P.	Ore 16 del 17.9.1936	64.180	Sezione Lavori Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L.P. - Licitazione privata T.P. Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	25000	Cloruro di calce per disinfezione.	T. P.	15.9.1936	Servizio Approvvigionamenti Sez. 5ª A
N.	5500	Catene in acciaio per sbarre PP. LL.	L. P.	15.9.1936	Id. Sez. 6ª
N.	290	Botti di lamiera di ferro zincato.	L. P.	15.9.1936	Id. Sez. 7ª
—	—	Pezzi di ricambio per F. W.	L. P.	22.9.1936	Id. Sez. 7ª
Kg.	45000	Cresolo saponato.	L. P.	6.10.1936	Id. Sez. 5ª A
N.	1500	Tubi di gomma per condotta ad aria compressa.	L. P.	13.10.1936	Id. Sez. 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 10.ᵛ.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° ottobre 1936, estendendole ai veicoli in composizione ai treni a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: «per scadenza del periodo di garanzia. Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 ottobre 1936, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Cz	36.858 (1)	Cz	37.031 (2)	F	100.937*	P	647.080*
»	» 865 (1)	»	» 056 (2)	»	» 943*	»	» 082*
»	» 868 (1)	»	» 058 (2)	»	» 945*	»	» 085*
»	» 873 (1)	»	» 075 (2)	»	» 947*	»	» 088*
»	» 875 (1)	»	» 085 (2)	»	101.103*	»	» 089*
»	» 880 (1)	»	» 089 (2)	»	» 109*	»	» 187*
»	» 887 (1)	»	» 100 (1)	»	» 114*	»	» 188*
»	» 890 (1)	»	» 153 (1)	GF	270.245*	»	» 194*
»	» 915 (1)	»	39.001 (3)*	»	» 247*	»	» 196*
»	» 920 (1)	»	» 003 (3)*	»	» 249*	»	» 301*
»	» 927 (1)	»	» 005 (3)*	P	647.020*	»	» 308*
»	» 930 (1)	CT	46.008	»	» 023*	»	» 310*
»	» 937 (1)	DI	92.102	»	» 026*	»	» 312*
»	» 945 (1)	»	» 125	»	» 029*	»	» 313*
»	» 950 (1)	»	» 155	»	» 041*	»	» 328*
»	» 984 (1)	F	100.778*	»	» 043*	»	» 330*
»	» 987 (1)	»	» 795*	»	» 048*	»	» 332*
»	» 995 (1)	»	» 798*	»	» 052*	E	1.029.935*
»	37.003 (2)	»	» 910*	»	» 059*	»	» 339*
»	» 008 (2)	»	» 913*	»	» 062*	»	» 944*
»	» 015 (2)	»	» 917*	»	» 065*	»	» 947*
»	» 028 (2)	»	» 922*	»	» 068*	»	» 950*
		»	» 925*	»	» 070*	»	» 953*
		»	» 926*	»	» 075*	»	» 954*
		»	» 931*	»	» 079*		

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Vicenza.
(2) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Messina.
(3) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Firenze.
* Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934 (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

Distribuita agli agenti delle classi 5 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione dei fabbricati, binari di raccordo, reparti di trasformazione all'aperto, sistemazione aree e quanto altro occorra per la costruzione delle sottostazioni di Rubiera e Parma e costruzione di tre fabbricati alloggi di cui due a Rubiera ed uno a Parma. (1° Lotto).	L. P.	Ore 18 del 24 sett. 1936	3.300.000	Direzione Generale Servizio Lavori e Costruzioni – Sezione 20ª – Roma
Id. id. delle sottostazioni di Fidenza e Piacenza e costruzione di quattro fabbricati alloggi di cui due a Fidenza e due a Piacenza (2° Lotto).	L. P.	Ore 18 del 25 sett. 1936	3.400.000	Id.
Id. id. delle sottostazioni di Lodi e Rogoredo e costruzione di quattro fabbricati alloggi di cui 2 a Lodi e due a Rogoredo. (3° Lotto).	L. P.	Ore 18 del 26 sett. 1936	3.900.000	Id.
Id. id. delle sottostazioni di Imola e Cesena e costruzione di quattro fabbricati alloggi di cui due a Imola e due a Cesena (4° Lotto).	L. P.	Ore 18 del 28 sett. 1936	3.100.000	Id.
Id id. delle sottostazioni di Fano e Falconara e costruzione di quattro fabbricati alloggi di cui due a Fano e due a Falconara (5° Lotto).	L. P.	Ore 18 del 29 sett. 1936	3.900.000	Id.
Id. id. delle sottostazioni di Magliana e Palidoro. (1° Lotto).	L. P.	Ore 18 del 25 sett. 1936	3.200.000	Id.
Id. id. delle sottostazioni di Montalto di Castro, Orbetello e Groseto e costruzione di cinque fabbricati alloggi di cui due a Montalto di Castro, due a Orbetello e uno a Grosseto (2° lotto).	L. P.	Ore 18 del 26 sett. 1936	4.400.000	Id.
Id. id. delle sottostazioni di Follonica e Bolgheri e costruzione di quattro fabbricati alloggi di cui due a Follonica e due a Bolgheri. (3° Lotto).	L. P.	Ore 18 del 28 sett. 1936	3.200.000	Id.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione di fabbricati, binari di raccordo, reparti di trasformazione all'aperto, sistemazione di aree e quanto altro occorra per la costruzione della sottostazione di Foligno e la costruzione di due annessi fabbricati alloggi.	L. P.	Ore 18 del 29 sett. 1936	1.700.000	Direzione Generale Servizio Lavori e Costruzioni – Sezione 20ª – Roma
Sistemazione massicciata linea: Roma-Formia.	L. P.	Ore 19,30 del 16 sett. 1936	421.000	Sezione Lavori Roma
Manutenzione armamento linee: Colico-Sondrio e Colico-Chiavenna.	L. P.	Ore 18 del 21 sett. 1936	1.062.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura mano d'opera linea: Roma-Mandrione-Formia.	L. P.	Ore 19,30 del 21 sett. 1936	424.400	Sezione Lavori Roma
Lavori restauro generale prospetti edifici Direzione Provinciale delle Poste in Roma.	L. P.	Ore 19,30 del 21 sett. 1936	93.435	Sezione Lavori Roma
Lavori difesa ponte sul fiume Platani fra le stazioni di Campofranco e Comitini.	L. P.	Ore 11 del 22 sett. 1936	295.575	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Vendita filo di ferro fuori uso	L. P.	15.9.1936	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª (PP. TT.)
ml.	600	Zanella nera per vestaglie . .	T. P.	22.9.1936	Id. Sezione 5ª-A
—	—	Corde metalliche	L. P.	6.10.1936	Id. Sezione 8ª

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura pietrisco in stazione di Bronzolo.	L. P.	ore 9 del 23.9.1936	1.296.000	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura pietrisco in stazione di Brunico Dobbiaco.	L. P.	ore 10 del 23.9.1936	442.000	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura pietrisco in stazione di Lana Postal.	L. P.	ore 16 del 23.9.1936	180.000	Sezione Lavori Bolzano
Ripassatura binari tratto Laterina-Incisa	L. P.	ore 18 del 23.9.1936	139.000	Sezione Lavori Firenze
Prolungamento scogliera difesa piazzale basso stazione di Termini Imerese.	L. P.	ore 11 del 24.9.1936	63.77·	Sezione Lavori Palermo
Rinnovamento ml. 2033 di binario sulla linea S. P. d'Arena-Confine Francese.	L. P.	ore 16 del 24.9.1936	31.863	Sezione Lavori Genova
Rinnovamento ml. 2135 di binario sulla linea S. P. d'Arena-Confine Francese.	L. P.	ore 16 del 24.9.1936	33.505	Sezione Lavori Genova
Consolidamento frana Km.93+80· fra le stazioni di Tusa e S. Stefano.	L. P.	ore 11 del 25.9.1936	164.527	Sezione Lavori Palermo
Ripassatura binari sul tratto Chiusi-Laterina.	L. P.	ore 18 del 25.9.1936	382.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura in opera serramenti occorrenti per il completamento rimessa settori e locale rialzo Deposito Locomotive Treviso C.le.	L. P.	ore 16 del 28.9.1936	56.000	Sezione Lavori Venezia
Lavori terra, murari, cemento per sistemare impianti Deposito Locomotive Treviso C.le ad uso Automotrici Fiat.	L. P.	ore 15,30 del 28.9.1936	71.000	Sezione Lavori Venezia
Impianto serbatoi per olii minerali a Venezia Porto Margrera.	A. C.	ore 16,30 del 28.9.1936	—	Sezione Lavori Venezia

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione orologi esistenti negli impianti delle linee del Compartimento di Bari.	L. P.	ore 17 del 30.9.1936	4.948 (annue)	Sezione Lavori Bari
Lavori pavimentazione per sistemazione officine di Foligno.	L. P.	ore 16 del 2.10.1936	578.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione ordinaria consolidamento murature opere d'arte linea: Chilivani-Portotorres.	L. P.	ore 17 del 11.10.1936	110.000	Delegazione Cagliari

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P.-Licitazione privata T. P. Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Pezzi in bronzo per sbarre PP. LL.	L. P.	22.9.1936	Servizio Approvvigionamenti Sez. 6ª
—	—	Fermascambi tipo F. S.	L. P.	29.9.1936	Id. Sez. 6ª
—	—	Carta vetrata e smerigliata e tela smerigliata	L. P.	27.10.1936	Id. Sez. 8ª

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento fra i Km. 28 + 674 e 80 + 158 linea: Castelvetrano-Burgio.	L. P.	Ore 11 del 29 sett 1936	384.978	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione massicciata tratti binario linea Roma-Formia.	L. P.	Ore 19,30 del 29 sett 1936	432.500	Sezione Lavori Roma
Manutenzione armamento 2° tronco Roma Tiburtina.	L. P.	30 settembre 1936	1.065.800	Sezione Lavori Roma
Fornitura mano d'opera per ripassatura livello binario treni pari linea: Firenze-Prato.	L. P.	Ore 18 del 30 sett. 1936	33.000	Sezione Lavori Firenze
Demolizioni nuove costruzioni per servizi accessori a Roma Termini.	L. P.	Ore 19,30 del 1° ottob. 1936	50.650	Sezione Lavori Roma
Manutenzione armamento fra i Km. 79 + 833 e 82 + 000 linea Roma Grosseto Piazzale stazione di Civitavecchia e raccordi vari.	L. P.	Ore 19,30 del 1° ottob. 1936	324.400	Sezione Lavori Roma
Costruzione muro sottoscarpa presso D. L. stazione di Bologna.	L. P.	Ore 18 del 1° ottob. 1936	59.400	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione impianti illuminazione stazione Firenze Rifredi.	L. P.	Ore 10 del 3 ottobre 1936	85.000	Ufficio IES. Firenze
Manutenzione armamento fra Km. 98 + 095 e 120 + 059 linea: Mestre-Trento.	L. P.	Ore 16 del 5 ottobre 1936	376.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento fra Km. 64 + 302 e 89 + 095 linea Mestre-Trento.	L. P.	Ore 15,30 del 5 ottobre 1936	338.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento fra Km. 29 + 577 e 46 + 579 linea: Padova-Bassano.	L. P.	Ore 16,30 del 5 ottobre 1936	380.000	Sezione Lavori Venezia

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Esecuzione opere metallurgiche coperture e serramenti officine IES. stazione Reggio Calabria et esecuzione serramenti altre ammesse.	L. P.	Ore 10 del 6 ottobre 1936	344.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento linea: Foligno-Terontola.	L. P.	Ore 16 del 9 ottobre 1936	750.000	Sezione Lavori Ancona
Lavori rivestimento pensiline nuova stazione Venezia S.L.	A. C.	Ore 15.30 del 12 ottob. 1936	—	Sezione Lavori Venezia
Fornitura in opera pareti antisonore e antitermiche occorrenti per sistemazione officine Foligno.	A. C.	Ore 16 del 13 ottob. 1936	—	Sezione Lavori Ancona

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N	15000	Tubi prismatici per gli archetti dei trolley.	L. P.	6.10.1936	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
Kg.	25000	Piombo spugnoso per accumulatori Gandini.	L. P.	3.11.1936	Id. Sezione 8ª
Kg.	3000	Lana filata per boccole delle locomotive.	L. P.	3.11.1936	Id. Sezione 5ª-A
N.	9000	Bandoliere di cuoio marrone con fondina e correggiola.	L. P.	17.11.1936	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 11-v.

Ricerca veicoli.

Occorre ricercare i veicoli elencati nell'allegato alla presente circolare.

Di fianco a ciascun numero di servizio dei veicoli medesimi è indicato l'ufficio che ne ha chiesta la ricerca, il motivo per cui rendesi necessaria la ricerca stessa e la località ove il veicolo rintracciato deve essere inviato o trattenuto.

I. — Le ricerche devono farsi per tre giorni consecutivi, precisamente il 13, 14 e 15 ottobre 1936-XIV.

a) *dagli agenti del Servizio Movimento*: nei recinti delle stazioni e loro adiacenze; nei parchi di deposito dei veicoli vuoti o riparandi; negli stabilimenti raccordati, compresi i depositi locomotive, i depositi combustibili, le cave, ecc.;

b) *dagli agenti del Servizio Materiale e Trazione*: nelle squadre di rialzo, nelle officine del materiale mobile, nei parchi annessi alle officine medesime e nei parchi riparandi in consegna al Servizio Materiale e Trazione.

Le stazioni a contatto con le ferrovie estere accerteranno inoltre se fra i veicoli di ritorno dall'estero dal 16 al 23 ottobre 1936 ve ne siano di quelli compresi nell'Allegato alla presente circolare; quelle a contatto con le ferrovie secondarie italiane faranno analogo accertamente per i veicoli di ritorno sulla rete F. S. nei giorni dal 16 al 21 ottobre 1936.

II. — Ad ogni veicolo rintracciato, le stazioni sedi di personale di verifica faranno applicare etichette TV. 57 con l'indicazione del motivo per il quale il veicolo viene etichettato. Le stazioni non sedi di personale di verifica provvederanno ad applicare da ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

III. — I veicoli *vuoti* vengono trattenuti nella località ove furono rintracciati, oppure inviati in Squadra, in officina od altra località designata a fianco di ciascun veicolo nell'allegato alla presente.

IV. — I veicoli *carichi*, appena rintracciati vengono etichettati ed inoltrati alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Questa ultima, alla sua volta, si regola, dopo reso libero il veicolo, come al punto III.

Qualora si tratti di veicolo che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

V. — La stazione, la squadra e l'officina che etichetta un veicolo deve darne notizia telegrafica all'*Ufficio per conto del quale è stata fatta la ricerca e alla Sezione Movimento*, facendo riferimento alla presente circolare e indicando se il veicoli sia stato trattenuto oppure gli estremi di invio altrove.

Le Sezioni Movimento, a loro volta, rimetteranno al Servizio Movimento ed al Servizio Materiale e Trazione *non oltre il* 25 ottobre 1936 un elenco per numero di servizio di tutti i veicoli rintracciati nelle stazioni, nelle Squadre di rialzo e nelle Officine dellapropria circoscrizone.

Richiamo sulla presente tutta l'attenzione dei Capi stazione e dei dirigenti le Officine e le Squadre di Rialzo, onde spieghino la massima diligenza nell'organizzare e sorvegliare il lavoro di ricerche.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 12, 30, 32, 36, 37 e 38.

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca

Carrozze e bagagliai

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
By	27.084	Officina F. S. Voghera.	Servizio Materiale e Trazione Firenze	A disposizione del servizio Materiale e Trazione.
»	» 092	»	»	»
»	» 193	»	»	»
»	» 404	»	»	»
»	» 447	»	»	»
»	» 459	»	»	»
»	» 460	»	»	»
»	» 650	»	»	»
»	» 663	»	»	»
Bz	28.802	»	»	»
ABz	50.619	Ventimiglia	Ufficio Circolazione Veicoli Roma.	Ritorno in residenza
By	56.851	Officina F. S. Voghera.	Servizio Materiale e Trazione Firenze	A disposizione del Servizio Materiale e Trazione.
ABy	57.005	»	»	»
»	» 024	»	»	»
»	» 027	»	»	»
»	» 030	»	»	»
By	256.551	»	»	»
»	» 565	»	»	»
»	» 578	»	»	»
»	» 773	»	»	»
»	» 851	»	»	»
Bz	258.705	»	»	»

Carri

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
L	045.923	Officina "Magliola" Santhià.	Servizio Materiale e Trazione Firenze	Pēr l'esecuzione lavori di miglioria.
»	046.023	»	»	»
»	0.47.265	»	»	»
F	110.904	Stazione ove si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma.	A disposizione.

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
FI	143.000	Prossima Officina o Squadra Rialzo.	Servizio Materiale e Trazione Firenze	Per cambio numero di servizio (lettera T. V. 310/350/1/1 del 18/2 u. s.).
»	» 001	»	»	»
»	» 011	»	»	»
»	» 017	»	»	»
F	151.081	Officina F. S. Bologna.	»	A disposizione del Servizio Materiale e Trazione.
»	» 783	»	»	»
»	152.145	»	»	»
»	» 158	»	»	»
EE	190.878	Staz.ne ove si trova	Ufficio Circolazione Veicoli Roma.	Attesa istruzioni.
Hg	345.049	Prossima Officina o Squadra Rialzo.	»	Per cambio numero di servizio (lettera T. V. 310/350/1/1 del 19/2/1936).
»	» 061	»	»	
»	» 070	»	»	»
»	348.220	Officina F. S. Bologna.	»	A disposizione del Servizio Materiale e Trazione (lettera T. V. 310/347-3-3 del 6/6/36).
»	» 254	»	»	
»	» 300	»	»	»
»	» 442	»	»	»
»	» 470	»	»	»
»	» 476	»	»	»
»	» 486	»	»	»
»	» 646	»	»	»
»	» 647	»	»	»
»	» 674	»	»	»
His	349.085	»	»	»
»	» 086	»	»	»
»	» 204	»	»	»
»	» 208	»	»	»
»	» 210	»	»	»
»	» 221	»	»	»
»	» 222	»	»	»
»	» 232	»	»	»
»	349.238	»	»	»
»	» 248	»	»	»

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ri erca	Motivo della ricerca
His	349.262	Officina F. S. Bologna.	Servizio Materiale e Trazione Firenze	A disposizione del Servizio Materiale e Traz. (lettera T.V. 310/347/3/3 del 6/6736).
»	» 267	»	»	
»	» 289	»	»	»
»	» 295	»	»	»
»	» 403	»	»	»
»	» 415	»	»	»
»	» 424	»	»	»
»	» 477	»	»	»
»	» 489	»	»	»
»	» 620	»	»	»
»	» 654	»	»	»
»	» 731	»	»	»
»	» 749	»	»	»
P	651.254	Bisceglie	Sezione Movimento Bari.	Carro specializzato da ritornare in residenza.
»	» 262	Stazione in cui si trova.	Ufficio Circolazione Veicoli Roma.	A disposizione.
»	658.000	Prossima Officina o Squadra Rialzo.	Servizio Materiale e Trazione Firenze	Per cambio del numero di servizio (lettera T.V. 310/350/1/1 del 18/2/1936).
»	» 008	»	»	
»	» 018	»	»	»
»	» 101	»	»	»
»	» 111	»	»	»
»	» 112	»	»	»
»	» 114	»	»	»
»	» 118	»	»	»
»	» 121	»	»	»
»	» 129	»	»	»
»	» 131	»	»	»
»	» 139	»	»	»
»	» 141	»	»	»
»	» 143	»	»	»
Poz	691.100	Officina F. S. Voghera.	»	A disposizione del Servizio Materiale e Trazione.

Serie	Numero dei veicoli	Località di concentramento	Ufficio che ha richiesto la ricerca	Motivo della ricerca
E	1.003.408	Prossima Officina o Squadra Rialzo.	Servizio Materiale e Trazione Firenze	Per cambio del numero di servizio (lettera T.V. 310/350/1/1 del 18-2-1936).
»	» 409	»	»	
»	1.006.700	»	»	»
»	» 702	»	»	»
»	» 722	»	»	»
»	» 723	»	»	»
»	1.016.381	(1)	»	(1) Da inviare alla più vicina delle Officine F. S. di Bologna, Foggia e Catania Acquicella per l'applicazione della condotta del freno continuo (lettera T.V. 310/318/3/2 dell'1 maggio 1936).
»	1.020.048	(1)	»	
»	» 088	(1)	»	
»	» 126	(1)	»	
»	» 253	(1)	»	
»	» 351	(1)	»	
»	» 941	(1)	»	»
»	1.024.845	Prossima Officina o Squadra Rialzo.	»	Per cambio numero di servizio (lettera T. V. 310/350/1/1 del 18/2/36).
»	1.030.654	»	»	
FF	7.102.001	Officina F. S. Tori-P. S. ovvero Firenze P. P.	»	Per adattamento a carro soccorso.
»	7.104.460	»	»	»
»	7.106.262	»	»	»
L	7.401.109	Prossima Officina o Squadra Rialzo.	»	Per cambio numero di servizio (lettera T.V. 310/350/1 del 18/2-1936).
»	7.402.014	»	»	
»	» 234	»	»	»
»	» 690	»	»	»
»	7.403.209	»	»	»
»	» 830	»	»	»
»	7.404.027	»	»	»
»	7.406.183	»	»	»
»	7.407.114	»	»	»
»	» 959	»	»	»
»	7.448.354	»	»	»

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento IV tronco Roma Trastevere,	L. P.	Ore 19.30 del 5.10.1936	711.000	Sezione Lavori Roma
Lavori per sistemazione galleria dei "Cappuccini".	L. P.	Ore 18 del 5.10.1936	104.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento dal Km. 0+000 al Km. 28+674 linea Castelvetrano-Burgo; dal Km. 0+000 al Km. 9+065 linea Castelvetrano-Sciacca e dal Km. 0+124 al Km. 10+290 linea S. Ninfa Salemi.	L. P.	Ore 11 del 8.10.1936	360.665	Sezione Lavori Palermo
Impianto illuminazione elettrica delle stazioni di Loano e Albenga.	L. P.	Ore 10 del 8.10.1936	70.000	Ufficio I.E.S. Genova
Rinnovamento ml. 6038 di binario fra le stazioni di Balvano e Bel amuro.	L. P.	Ore 15 del 9.10.1936	160.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori sistemazione tratti parete rocciosa fra i Km. 124 e 125 linea Treviso-Calalzo.	L. P.	Ore 16 del 12.10.1936	45.700	Sezione Lavori Venezia
Riverniciatura opere metalliche linee Compartimento di Palermo.	L. P.	Ore 11 del 13.10.1936	158.000	Sezione Lavori Palermo
Sostituzione con piattabanda formata travi ferro incorporate calcestruzzo cemento delle due travate metalliche dei ponticelli ai Km. 17+947 e 18+941 della linea: Rho-Arona.	L. P.	Ore 18 del 14.10.1936	40.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione parte muraria cabina trasformazione Trieste C.le.	L. P.	Ore 9 del 15.101936	69.000	Ufficio IES. Trieste
Manutenzione armamento fra i Km. 121+750 e 148+029 tronco Sibari-Rossano.	L. P.	Ore 10 del 15.10.1936	279.000	Sezione Lavori Reggio C.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto di due cabine Apparati Centrali Elettrici in stazione di Brennero.	L. P.	Ore 18 del 19.10.1936	640.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Impianti illuminazione forza motrice telefoni nelle cabine A e C nel sottopassaggio e locali sotto 'a pensilina piazzale stazione di Brennero.	L. P.	Ore 18 del 19.10.1936	25.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Manutenzione impianto riscaldamento Direzione Generale FF. SS.	L. P.	Ore 19 del 8.10.1936	36.500	Sezione Lavori Roma
Manutenzione Armamento Linea Roma Trastevere-Viterbo.	L. P.	Ore 19 del 8.10.1936	1.068.700	Sezione Lavori Roma
Lavori sistemazione frana fra i Km. 70+200 e 70+456 presso Vallone S. Carlo fra le stazioni di Pisciotta e Caprimi.	L. P.	Ore 10 del 10.10.1936	216.921	Sezione Lavori Reggio C.
Fornitura e assistenza posa in opera porfidi e graniti per la pensilina nella stazione Brennero.	L. P.	Ore 10.30 del 14.10.1936	250.300	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura e assistenza posa in opera marmi lavorati occorrenti per i fabbricati sotto la pensilina nella stazione Brennero.	L. P.	Ore 9 del 14.10.1936	53.500	Sezione Lavori Bolzano
Manutenzione armamento linea: Lercara Bassa-Magazzolo e Bivio Filaga-Palazzo Adriano.	L. P.	Ore 11 del 15.10.1936	298.778	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento III tronco Roma Tuscolana.	L. P.	Ore 19 del 14.10.1936	743.300	Sezione Lavori Roma
Lavori sistemazione F. V. Stazione di Spoleto.	L. P.	Ore 16 del 20.10.1936	76.500	Sezione Lavori Ancona

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Cerchioni di acciaio per locomotive e veicoli.	L. P.	6.10.1936	Servizio Approvvigionamenti Sez. 7a
—	—	Contrappesi per stadere a ponte.	L. P.	6.10.1936	Id. Sez. 6a
—	—	Stagnine di latta.	L. P.	13.10.1936	Id. Sez. 5a A
—	—	Bombole di lamiera.	L. P.	13.10.1936	Id. Sez. 5a
—	—	Pezzi di ricambio in ghisa per sbarre PP. LL.	L. P.	13.10.1936	Id. Sez. 6a
—	—	Filo di acciaio e di ferro zincato.	L. P.	20.10.1936	Il. Sez. 8 A
—	—	Cavicchi di legno.	L. P.	20.10.1936	Id. Sez. 6a
N.	50	Binde a doppio ingranaggio.	T. P.	24.10.1936	Id. Sez. 8a
Kg.	115.000	Lamiere stirate.	L. P.	10.11.1936	Id. Sez. 8a
—	—	Valvole fusibili e porta lampadine.	L. P.	24.11.1936	Id. Sez. 7a

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio di manipolazione combustibili a Foggia.	L. P.	Ore 18 del 26-10-1936	306.000 (per triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Bari.
Appalto della pulizia piazzali e servizi accessori presso il deposito loc. di Verona P. V.	L. P.	Ore 18 del 19.10.1936	144.000 per triennio)	Sezione Materiale e Trazione Venezia
Appalto del servizio di manipolazione e carico carbone sulle locomotive a Catanzaro M.	L. P.	Ore 18 del 29-10-1936	202.500 (per triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Reggio C.
Gru elettrica a ponte scorrevole della portata di 5 tonn. con argano ausiliario di tonn. 0,5 adatta per corrente alternata trifase Volta 260, periodi 50, destinata al Magazzino del Riparto Navigazione di Messina.	A. C.	30-10-1936	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio III - Sezione 9ª - Firenze.
N. 5 gru elettriche a ponte scorrevole di cui: N. 2 della portata di 6 T. " 1 " " 5 " " 1 " " 3 " " 1 " " 1 " adatte per corrente alternata trifase, Volta 240, periodi 50, destinate all'a Officina Locomotive di Foligno.	»	»	—	»
Costruzione impianti elettrici nuovo palazzo postale di Pistoia.	L. P.	Ore 15 del 21.10.1936	50.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Ricostruzione cunetta e muri alla galleria Serralta e risanamento piattaforma stradale Km. 151 fra Picerno e Tito.	L. P.	Ore 15 del 21.10.1936	39.500	Sezione Lavori Napoli
Rivestimento in muratura alcune tratte scarpata sinistra trincea dissestata al Km. 157+158 fra le staz. di Tito e Potenza Inf.	L. P.	Ore 15 del 22.10.1936	93.500	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento dal Km. 34+082 al 50+482 linea Firenze-Faenza.	L. P.	Ore 18 del 13.10.1936	738.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione massicciata, deviatoi e binari fra le stazioni di Cadeo e Piacenza e fra Villa Cadè e S. Ilario Enza.	L. P.	Ore 18 del 14.10.1936	500.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione armamento dal Km. 50+482 al Km. 69+839 linea Firenze Faenza.	L. P.	Ore 18 del 14.10.1936	361.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione segnalamento delle stazioni e raccordi intorno Roma.	L. P.	Ore 10 del 15.10.1936	650.000	Ufficio I.E.S. Roma
Manutenzione armamento linea: Sparanise-Formia.	L. P.	Ore 15 del 15.10.1936	648.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione difesa fiume Sesia al Km. 76+255 linea Asti-Mortara.	L. P.	Ore 18,30 del 15.10.1936	113.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione 5 ponticelli fra le stazioni di S. Lucido e Belmonte C.	L. P.	Ore 10 del 16.10.1936	112.000	Sezione Lavori Reggio C.
Rinnovamento ml. 2358 nelle gallerie della linea Fiumetorto-Messina.	L. P.	Ore 11 del 16.10.1936	42.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione 4 ponticelli fra le staz. di Longobardi e Aiello C.	L. P.	Ore 11 del 16.10.1936	99.200	Sezione Lavori Reggio C.
Sistemazione 2 ponticelli fra le staz. di Aiello e S. Eufemia L.	L. P.	Ore 10 del 17.10.1936	57.700	Sezione Lavori Reggio C.
Manutenzione armamento tronco linea Schettini-Motta.	L. P.	Ore 11 del 17.10.1936	169.632	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione impianti automotrici nel D. L. di Pavia C.	L. P.	Ore 18 del 19.10.1936	130.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento linea Velletri-Segni.	L. P.	Ore 19 del 19.10.1936	332.700	Sezione Lavori Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento fra i Km. 172+268 e 196+428 linea Palermo-Bicocca.	L. P.	Ore 11 del 20.10.1936	420.960	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linea Torino-Genova compresa la stazione di Torino S.to.	L. P.	Ore 18,30 del 19.10.1936	700.000	Sezione Lavori Torino
Prolungamento rimessa automotrici stazione di Ravenna.	L. P.	Ore 18 del 19.10.1936	57.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione 10 ponticelli fra le stazioni di Ricadi e Rosarno.	L. P.	Ore 10 del 20.10.1936	99.000	Sezione Lavori Reggio C.
Sistemazione 13 ponticelli fra le stazioni di Rosarno e Palmi.	L. P.	Ore 11 del 20.10.1936	115.500	Sezione Lavori Reggio C.
Fornitura manovalanza per sgombro neve e ghiaccio staz. di Bologna nell'inverno 1936-37.	L. P.	Ore 18 del 20.10.1936	220.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione 8 ponticelli fra le stazioni di Nicotera e Rosarno.	L. P.	Ore 10 del 21.10.1936	107.000	Sezione Lavori Reggio C.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Qli.	41000	Vendita continuativa limatura e tornitura di acciaio e ferro.	L. P.	20.10.1936	Servizio Approvvigionamenti Sez. 7a
—	—	Staffe e molle di sospensione.	L. P.	28.10.1936	Id. Sez. 7ª
N.	500	Bilancie ad asta.	L. P.	27.10.1936	Id. Sez. 8ª A
—	—	Ferramenta diversa per locomotive e veicoli.	L. P.	28.10.1936	Id. Sez. 7ª
—	—	Listelli e traverse triangolari di larice.	L. P.	27.10.1936	Id. Sez. 6ª A
N.	500	Bolgette da portalettere.	L. P.	3.11.1936	Id. Sez. 5ª A

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 12.V.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° novembre 1936, estendendole ai veicoli in composizione ai treni a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive. dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: «per scadenza del periodo di garanzia. Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare. la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 novembre 1936, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Cz	36.858 (1)	DI	92.102	F	101.122 (3)	P	647.242 (3)
»	» 865 (1)	C	» 118	»	» 125 (3)	»	» 245 (3)
»	» 880 (1)	»	» 135	»	» 128 (3)	»	» 248 (3)
»	» 885 (1)	»	» 155	»	» 130 (3)	»	» 249 (3)
»	» 895 (1)	F	100.911 (3)	»	» 131 (3)	»	» 317 (3)
»	» 897 (1)	»	» 919 (3)	»	» 134 (3)	»	» 320 (3)
»	» 915 (1)	»	» 927 (3)	»	» 137 (3)	»	» 321 (3)
»	» 920 (1)	»	» 932 (3)	»	» 140 (3)	»	» 322 (3)
»	» 929 (1)	»	» 936 (3)	»	» 149 (3)	»	» 325 (3)
»	» 930 (1)	»	» 944 (3)	His	343.078 (4)	»	» 335 (3)
»	» 937 (1)	»	» 953 (3)	P	647.090 (3)	»	» 339 (3)
»	» 952 (1)	»	» 955 (3)	»	» 093 (3)	»	» 342 (3)
»	» 956 (1)	»	» 961 (3)	»	» 096 (3)	»	» 346 (3)
»	» 984 (1)	»	» 964 (3)	»	» 099 (3)	»	» 347 (3)
»	» 987 (1)	»	» 968 (3)	»	» 201 (3)	»	» 351 (3)
»	» 995 (1)	»	» 975 (3)	»	» 203 (3)	»	» 352 (3)
Cz	37.003 (2)	»	» 982 (3)	»	» 205 (3)	»	» 356 (3)
»	» 008 (2)	»	» 983 (3)	»	» 209 (3)	»	» 357 (3)
»	» 015 (2)	»	» 984 (3)	»	» 213 (3)	»	» 360 (3)
»	» 028 (2)	»	» 987 (3)	»	» 215 (3)	»	» 365 (3)
»	» 031 (2)	»	» 991 (3)	»	» 217 (3)	»	» 369 (3)
»	» 075 (2)	»	» 992 (3)	»	» 218 (3)	»	» 375 (3)
»	» 082 (2)	»	» 996 (3)	»	» 223 (3)	»	» 378 (3)
»	» 092 (2)	»	» 999 (3)	»	» 226 (3)	»	» 381 (3)
»	» 102 (1)	»	101.101 (3)	»	» 229 (3)	»	» 382 (3)
»	» 104 (1)	»	» 102 (3)	»	» 231 (3)	»	» 383 (3)
»	» 152 (1)	»	» 104 (3)	»	» 234 (3)	»	» 389 (3)
»	» 158 (1)	»	» 108 (3)	»	» 236 (3)	»	» 393 (3)
CT	46.008	»	» 111 (3)	»	» 237 (3)	»	» 399 (3)
BCDT	66.202	»	» 119 (3)	»	» 240 (3)		

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Vicenza.

(2) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Messina.

(3) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/318/ o del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

(4) Da trattenere a disposizione Ufficio Circolazione Veicoli Roma.

Distribuita agli agenti delle classi 5 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manipolazione e carico carbone sulle locom. presso il deposito di Novara.	L. P.	Ore 18 del 12.11.1936	453.600 (per triennio	Sezione Materiale e Trazione di Torino.
Appalto del servizio di manipolazione e carico carbone sulle locomotive a Caltanissetta C.	L. P.	Ore 18 del 20.11.1936	72.000 (per triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Palermo.
Sistemazione definitiva Uffici Palazzo Postale Quartiere Appio.	L. P.	Ore 19,30 del 19.10.1936	45.600	Sezione Lavori Roma
Spostamento attrezzatura elettrica cabina trasformazione di Taranto.	L. P.	Ore 17 del 20.10.1936	35.500	Sezione Lavori Bari
Lavori impianto tettoia magazzino approvvigionamenti Pontassieve.	L. P.	Ore 18 del 19.10.1936	95.000	Sezione Lavori Firenze
Riparazione sottopassaggio strada Provinciale Voghera-Novara al Km. 37+683 linea Alessandria-Piacenza in stazione di Voghera.	L. P.	Ore 18 del 20.10.1936	59.000	Sezione Lavori Milano
Risanamento tratti sede ferroviaria fra Pianoro e S. Ruffillo DD. Firenze Bologna.	L. P.	Ore 18 del 21.10.1936	63.300	Sezione Lavori Bologna
Fornitura manovalanza sulla linea Bologna-Verona per lavori armamento e sede stradale.	L. P.	Ore 18 del 22.10.1936	85.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione tre tratti muro sponda fiume Platani fra Comitini e Campofranco.	L. P.	Ore 11 del 23.10.1936	241.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione massicciata linea Roma-Grosseto.	L. P.	Ore 19 del 22.10.1936	440.400	Sezione Lavori Roma
Fornitura mc. 150.000 di pietrisco in stazione di Teano.	L. P.	Ore 15 del 23.10.1936	—	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori armamento per sistemazione linea Pisa C.	L. P.	Ore 18 del 23.10.1936	70.000	Sezione Lavori Firenze
Revisione generale ml. 27.000 di binario sulla linea Verona-Venezia M.	L. P.	Ore 16 del 26.10.1936	102.600	Sezione Lavori Venezia
Revisione generale armamento linea Torino-Milano tra Settimo e Castelrosso.	L. P.	Ore 12 del 25.10.1936	111.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione massicciata binari linea Mestre-Udine fra i Km. 93+645 e 115+358.	L. P.	Ore 16,30 del 26.10.1936	395.000	Sezione Lavori Venezia
Lavori per difendere la sede ferroviaria dalle corrosioni del fiume Tagliamento fra i Km. 110+071 e 110+328 linea Casarsa-Gemona.	L. P.	Ore 15,30 del 26.10.1936	176.500	Sezione Lavori Venezia
Lavori armamento binari relativi terzo gruppo lavori ampliamento e sistemazione generale stazione Villa SG.	L. P.	Ore 10 del 27.10.1936	160.000	Sezione Lavori Reggio C.
Lavori difesa fiume Toce Km. 29+748 linea: Arona-Domodossola.	L. P.	Ore 18 del 27.10.1936	167.600	Sezione Lavori Milano
Consolidamento rilevato al Km. 152 fra le stazioni di Picerno e Tito.	L. P.	Ore 15 del 27.10.1936	57.500	Sezione Lavori Napoli
Sostituzione con struttura in calcestruzzo volti in mattone ponte sul torrente Vibrata al Km. 302+030 linea Ancona-Pescara.	L. P.	Ore 16 del 27.10.1936	181.293	Sezione Lavori Ancona
Revisione generale armamento binario linea Torino-Modane.	L. P.	Ore 18,30 del 26.10.1936	300.000	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	95	Armadi in acciaio per operai.	L. P.	20.10.1936	Servizio, Approvvigionamenti Sez. 5ª *A*
N.	330	Ganci di trazione.	L. P.	27.10.1936	Id. Sezione 7ª
—	—	Pezzi di ricambio per sbarre PP. LL.	L. P.	27.10.1936	Id. Sezione 6ª
—	—	Macchine ed accessori Morse.	L. P.	3.11.1936	Id. Sezione 8ª *A*
—	—	Bracci, chiavarde ecc.	L. P.	3.11.1936	Id. Sezione 8ª *A*
N.	1000	Borse di cuoio per utensili.	L. P.	10.11.1936	Id. Sezione 5ª *A*
Kg.	900	Refe grezzo.	T. P.	13.11.1936	Id. Sezione 5ª *A*
N.	600	Chiavi inglesi.	T. P.	16.11.1936	Id. Sezione 8ª
—	—	Punte elicoidali cilindriche	L. P.	24.11.1936	Id. Sezione 8ª

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio di pulizia vetture presso la stazione di Domodossola.	L. P.	Ore 18 del 12.11.1936	126.000 (per triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Milano.
Sgombro neve Milano P. Romana.	L. P.	Ore 18 del 26.10.1936	35.000	Sezione Lavori Milano
Sgombro neve Milano Greco.	L. P.	Ore 18 del 26.10.1936	35.000	Sezione Lavori Milano
Sgombro neve Milano Lambrate.	L. P.	Ore 18 del 27.10.1936	35.000	Sezione Lavori Milano
Sgombro neve Milano Smistamento primo.	L. P.	Ore 18 del 27.10.1936	35.000	Sezione Lavori Milano
Sgombro neve Milano Smistamento secondo.	L. P.	Ore 18 del 27.10.1936	70.000	Sezione Lavori Milano
Formazione scogliere massi naturali difesa ponte ferroviario torrente Parma stazione Parma	L. P.	Ore 18 del 26.10.1936	39.500	Sezione Lavori Bologna
Sgombro neve Milano C.	L. P.	Ore 18 del 29.10.1936	40.000	Sezione Lavori Milano
Sgombro neve Milano C, 3° 4° 5° cantone.	L. P.	Ore 18 del 29.10.1936	40.000	Sezione Lavori Milano
Sgombro neve Milano C., 1° e 2° cantone.	L. P.	Ore 18 del 29.10.1936	40.000	Sezione Lavori Milano
Revisione generale armamento fra i Km. 47+517 e 64+074 linea Torino Milano.	L. P.	Ore 18,30 del 29.10.1936	135.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento Stazione Pavia sc.	L. P.	Ore 18 del 29.10.1936	126.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura e posa massi formazione scogliera fra i Km. 141+455 e 141+840 linea S. P. d'Arena-Ventimiglia.	L. P.	Ore 16 del 29.10.1936	147.230	Sezione Lavori Genova

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura mano d'opera linea Orte-Chiusi.	L. P.	Ore 19 del 29.10.1936	362.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione impianti D. L. di Civitavecchia.	L. P.	Ore 19 del 29.10.1936	51.100	Sezione Lavori Roma
Fornitura mano d'opera linea Roma Tiburtina (e)-Orte (i).	L. P.	Ore 19 del 29.10.1936	488.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura manovalanza sistemazione binario e massicciata galleria Monte Adone DD. Firenze Bologna.	L. P.	Ore 18 del 29.10.1936	100.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione platea ponte Km. 69 linea Foggia-Napoli.	L. P.	Ore 15 del 30.10.1936	56.100	Sezione Lavori Napoli
Fornitura manovalanza sgombro ghiaccio e neve fra Prosecco e S. Pietro del Carso.	L. P.	Ore 16 del 30.10.1936	60.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura manovalanza sgombro ghiaccio e neve fra S. Pietro del Carso e Postumia.	L. P.	Ore 16 del 30.10.1936	60.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione fabbricato mensa dopolavoro ufficio ed alloggi a Firenze.	L. P.	Ore 18 del 30.10.1936	560.000	Sezione Speciale Lavori Firenze
Sistemazione impianti D. L. Catania dipendenza servizio automotrici.	L. P.	Ore 11 del 30.10.1936	170.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto riscaldamento locali nuovo F. V. Montecatini Terme.	L. P.	Ore 18 del 30.10.1936	80.000	Servizio Lavori e Costruzioni
Sistemazione impianti D. L. Palermo dipendenza servizio automotrici.	L. P.	Ore 11 del 31.10.1936	446.140	Sezione Lavori Palermo
Costruzione due fabbricati case economiche ferrovieri a Merano.	L. P.	Ore 11 del 3.11.1936	1.062.000	Sezione Lavori Bolzano
Ampliamento fabbricato adibito R. Poste stazione di Cagliari.	L. P.	Ore 17 del 4.11.1936	88.029	Delegazione Cagliari
Manutenzione armamento secondo tronco Milano Farini.	L. P.	Ore 18 del 5.11.1936	850.000	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento cantone di Lecco.	L. P.	Ore 18 del 5.11.1936	260.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione deviatoi a binari dal Km. 23+000 al Km. 45+566 linea Bologna-Piacenza.	L. P.	Ore 18 del 5.11.1936	725.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione massicciata deviatoi e binari dal Km. 0+000 al Km. 23+000 linea Bologna-Piacenza	L. P.	Ore 18 del 5.11.1936	740.000	Sezione Lavori Bologna
Impianto posto incrocio fra Enna e Pirato.	L. P.	Ore 11 del 6.11.1936	316.290	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione ponte in ferro sul torrente Squillace.	L. P.	Ore 10 del 6.11.1936	164.100	Sezione Lavori Reggio Calabria
Consolidamento trincea Km. 139 linea Baragiano-Picerno.	L. P.	Ore 15 del 6.11.1936	85.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione armamento tratti Bergamo-Lecco e Paratico-Parazzelo.	L. P.	Ore 18 del 9.10.1936	868.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento linea Treviglio-Bergamo.	L. P.	Ore 18 del 9.11.1936	394.000	Sezione Lavori Milano
Demolizioni ex depositi locomotive Milano Sempione e Porta Romana.	L. P.	Ore 18 del 12.11.1936	—	Sezione Lavori Milano
Costruzione pozzetti di decantazione, fosse a fuoco e di lavaggio nel D. L. di Milano C.	L. P.	Ore 18 del 12.11.1936	86.300	Sezione Lavori Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1500	Bocchettoni per chiavi a T.	T. P.	29.10.1936	Servizio Approvvigionamenti Sezione 8ª
N.	2	Gruppi elettroconvertitori.	T. P.	31.10.1936	Id. Sezione 7ª
—	—	Pezzi di ricambio Baudot.	L. P.	3.11.1936	Id. Sezione 8ª A
—	—	Tubi bollitori di acciaio senza cannotto di rame.	L. P.	3.11.1936	Id. Sezione 7ª
N.	1000	Zatteroni in ghisa per pedali tipo Cardani.	L. P.	3.11.1936	Id. Sezione 6ª
mc.	1000	Legname quercia rovere in tavoloni.	L. P.	17.11.1936	Id. Sezione 6ª A
Kg.	300	Cordoncino di lana color rosso.	T. P.	2.12.1936	Id. Sezione 5ª A
Kg.	300	Cordoncino rosso (canapa, lana e snia fiocco).	T. P.	3.12.1936	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto di alcuni servizi di manovalanza presso il deposito locomotive di Caltanissetta.	L. P.	Ore 18 del 20.11.1936	135.000 (per triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Palermo
N° 2 forni elettrici per essicamento materiali isolanti, con relativi carrelli di caricamento, ed apparecchiatura elettrica di manovra, protezione e misura. Tensione d'esercizio: Volta 240.	A. C.	20.11.1936	—	Ufficio III Sez. 9ª Servizio Materiale e Trazione — Firenze
Manutenzione binari pari e dispari et secondari linea Portogruaro B.° S. Polo.	L. P.	Ore 16 5 novembre 1936	555.000	Sezione Lavori Trieste
Lavori consolidamento falda destra frana trincea Km. 32+520 linea: Foligno-Terontola.	L. P.	Ore 16 6 novembre 1936	61.000	Sezione Lavori Ancona
Rifacimento tratti in muratura galleria di Monterosso.	L. P.	Ore 16 5 novembre 1936	118.000	Sezione Lavori Genova
Revisione generale armamento linea Torino-Milano.	L. P.	Ore 18 5 novembre 1936	270.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione impianto di illuminazione nuova staz. Montecatini.	L. P.	7 novembre 1936	110.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Manutenzione armamento tronco Soverato-Monasterace Stilo.	L. P.	Ore 10 7 novembre 1936	317.344	Sezione Lavori Reggio Calabria
Impianto rifornitori monolitici nuovo D. L. Verona P. N.	A. C.	Ore 15,30 9 novembre 1936	—	Sezione Lavori Venezia
Consolidamento frana fra i Km. 247 + 200/300 linea Montepescali-Asciano.	L. P.	Ore 18 9 novembre 1936	50.700	Sezione Lavori Firenze
Pavimentazione ripulitura salone pubblico e sala accettazione telegrafica Palazzo Postale Parma.	L. P.	Ore 18 9 novembre 1936	45.000	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione armamento linea Foggia-Napoli tratto Benevento-Aversa.	L. P.	Ore 15 10 novembre 1936	90.000	Sezione Lavori Napoli
Ricostruzione F. V. stazione di Vigliano.	L. P.	Ore 16 10 novembre 1936	141.600	Sezione Lavori Ancona
Lavori sostituzione segnalamento ex A.V. con F.V. linea: Divaccica-Pola.	L. P.	10 novembre 1936	35.000.	Ufficio I.E.S. Trieste
Rafforzamento condotta "Riosecco" tra galleria Sorgitore e Pozzetto Pipitone.	L. P.	Ore 11 10 novembre 1936	60.400	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento tronco Roccabernarda-Catanzaro M.	L. P.	Ore 10 10 novembre 1936	260.089	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento tronco S. Eufemia Lazia Marcellinara.	L. P.	Ore 10 11 novembre 1936	233.760	Sezione Lavori Reggio Calabria
Riverniciatura alcune pensiline D. L. Salerno e ricostruzione due tabelle indicatr. Nocera.	L. P.	Ore 15 13 novembre 1936	85.000	Sezione Lavori Napoli
Ripristino e ricarico scogliera fra Castelbuono e Pollina linea Palermo-Messina.	L. P.	Ore 11 13 novembre 1936	136.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento tronco Marcellinara-Catanzaro M.	L. P.	Ore 10 13 novembre 1936	250.144	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento tronco Noto-Pozzalli linea Siracusa-Licata.	L. P.	Ore 11 14 novembre 1936	287.000	Sezione Lavori Palermo
Rinnovamento e sistemazione massicciata binario corsa fra la staz. Sellia e Semeri.	L. P.	Ore 10 14 novembre 1936	66.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento tronco Siracusa-Noto.	L. P.	Ore 11 17 novembre 1936	293.000	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Nastro di amianto puro tessuto	L. P.	3.11.1936	Sezione Approvvigionamenti. Sezione 8ª-A
—	—	Cuscinetti a sfere	L. P.	10.11.1936	Id. Sezione 7ª
—	—	Nastri di amianto e cotone tessuto.	L. P.	10.11.1936	Id. Sezione 8ª-A
N.	35000	Molle a bovolo	L. P.	10.11.1936	Id. Sezione 7ª
N.	150	Falci fienaie	T. P.	14.11.1936	Id. Sezione 8a
N.	23000	Stracci di cotone per pulizia apparati telegrafici.	L. P.	1.12.1936	Id. Sezione 5a-A
—	—	Corda per taglie e spago catramato.	L. P.	1.12.1936	Id. Sezione 5a
ml.	15000	Tela spinata di canapa . . .	L. P.	15.12.1936	Id. Sezione 5a
—	—	Battentini e pistagne di rayon-fiocco.	L. P.	26.1.1937	Id. Sezione 5a

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata P. T. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto di alcuni servizi di manovalanza presso il deposito locomotive di Catania	L. P.	Ore 18 del 25.11.1936	306.000 (per triennio)	Sezione Materiale e Traz. di Palermo.
Rettifica tracciato binari corso linea: Portogruario-B°. S. Polo.	L. P.	Ore 17 del 10.11.1936	64.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura mc. 22.000 di pietrisco per massicciata.	L. P.	Ore 16,30 del 10.11.1936	—	Sezione Lavori Trieste
Fornitura mc 75.000 di pietrisco per la linea Udine-Tarvisio.	L. P.	Ore 16 del 10.11.1936	—	Sezione Lavori Trieste
Fornitura mano d'opera per lavori all'armamento in sussidio alle squadre cantonieri fra le stazioni di Roma Mandrione e Formia.	L. P.	Ore 19 del 9.11.1936	433.600	Sezione Lavori Roma
Consolidamento frana fra i Km. 134+870 e 135+030 linea Palermo-Bicocca.	L. P.	Ore 11,30 del 10.11.1936	85.200	Sezione Lavori Palermo
Fornitura mc. 7.000 di pietrisco per massicciata.	L. P.	Ore 16,30 del 13.11.1936	—	Sezione Lavori Trieste
Fornitura mc. 10.000 di pietrisco per massicciata	L. P.	Ore 16 del 13.11.1936	—	Sezione Lavori Trieste
Rinnovamento ml. 30.100 binario corsa fra staz. Primano e Giordani linea: S. Pietro del Carso.	L. P.	Ore 17 del 13.11.1936	440.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura mc 30.000 di pietrisco DD. Firenze-Bologna.	L. P.	Ore 15 del 13.11.1936	—	Sezione Lavori Bologna
Costruzione blocchi di fondazione trasporto montaggio sostegni e carpenterie metalliche pei posti sezionamento linea elettrica primaria alta tensione di 130 KV da Torricola alla sottostazione di Civitavecchia.	L. P.	Ore 18 del 13.11.1936	1.200.000	Servizio Lavori Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento fra i Km. 235+884 e 265+622 sulla linea: Siracusa-Licata.	L. P.	Ore 11,30 del 13.11.1936	329.800	Sezione Lavori Palermo
Consolidamento galleria "Bussiti" fra Caltanissetta Xirbi e Caltanissetta Centrale.	L. P.	Ore 11,30 del 14.11.1936	99.400	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento cantone di Voghera.	L. P.	Ore 18 del 16.11.1936	750.000	Sezione Lavori Milano
Consolidamento piazza - stazione Caltanissetta Xirbi.	L. P.	Ore 11,30 del 17.11.1936	86.170	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento tronco linea Noto Pachino.	L. P.	Ore 11 del 18.11.1936	187.500	Servizio Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Cassette e mensole.	L. P.	10.11.1936	Sezione Approvvigionamenti. Sezione 8ª-A
—	—	Apparecchi microtelefonici da tavolo.	L. P.	17.11.1936	Id. Sezione 8ª
N.	5306	Scaricatori con elettrodi.	L. P.	17.11.1936	Id. Sezione 8a
—	—	Tubi bollitori di acciaio senza cannotto.	L. P.	17.11.1936	Id. Sezione 7ª
—	—	Isolatori.	L. P.	17.11.1936	Id. Sezione 8ª A
N.	800	Pennati a 2 tagli.	T. P.	18.11.1936	Id. Sezione 8a
N.	5000	Pale per massicciata.	T. P.	21.11.1936	Id. Sezione 8ª
—	—	Coppie e assortimenti di ruote dentate.	L. P.	24.11.1936	Id. Sezione 7ª
N.	40000	Orecchiette per boccole e per portelle.	L. P.	24.11.1936	Id. Sezione 7a
N.	100	Trapani a cricco per forare rotaie.	T. P.	30.11.1936	Id. Sezione 8a
—	—	Portaguancialetti per boccole.	L. P.	15.12.1936	Id. Sezione 7ª
—	—	Nastri di mica, seta, ecc.	L. P.	5.1.1937	Id. Sezione 8a A
Kg.	12000	Corda di canapa per apparecchi di sollevamento.	L. P.	5.1.1937	Id. Sezione 5ª A

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 13-V.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° dicembre 1936, estendendole ai veicoli in composizione ai treni a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: «per scadenza del periodo di garanzia. Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 dicembre 1936, comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

By	27.193 (5)	F	101.127 (4)	F	158.228 (5)	E	1.003.403 (5)
»	» 447 (5)	»	» 132 (4)	»	164.391 (5)	»	1.006.702 (5)
Cz	36.898 (1)	»	» 139 (4)	»	165.265 (5)	»	» 722 (5)
»	» 957 (1)	»	»141 (4)	»	167.100 (5)	»	» 723 (5)
»	» 970 (1)	»	» 143 (4)	»	» 356 (5)	»	1.011.499 (5)
»	» 974 (1)	»	» 146 (4)	»	169.206 (5)	»	1.016.381 (5)
»	37.097 (2)	»	» 147 (4)	»	» 419 (5)	»	1.020.048 (5)
»	» 107 (1)	»	» 148 (4)	»	» 553 (5)	»	» 126 (5)
»	» 112 (1)	»	» 150 (4)	»	172.661 (5)	»	» 253 (5)
»	» 165 (1)	»	» 153 (4)	»	» 746 (5)	»	» 351 (5)
By	56.851 (5)	»	» 154 (4)	His	343.078 (5)	»	» 941 (5)
ABy	57.005 (5)	»	» 157 (4)	»	345.049 (5)	»	1.024.845 (5)
»	» 024 (5)	»	» 158 (4)	»	» 061 (5)	FF	7.102.001 (5)
»	» 027 (5)	»	» 159 (4)	»	» 070 (5)	»	7.104.460 (5)
»	» 030 (5)	»	» 160 (4)	P	647.250 (4)	GG	7.106.262 (5)
Bz	72.234 (5)	»	» 161 (4)	»	» 251 (4)	»	7.203.721 (5)
»	» 235 (5)	»	» 164 (4)	»	» 252 (4)	L	7.401.109 (5)
BCDT	66.203	»	» 168 (4)	»	» 256 (4)	»	7.402.323 (5)
»	» 209	»	» 171 (4)	»	» 260 (4)	»	» 690 (5)
BCz	» 505 (3)	»	» 173 (4)	»	» 261 (4)	»	7.403.209 (5)
DI	92.137	»	110.904 (5)	»	» 264 (4)	»	» 830 (5)
»	» 143	FI	143.000 (5)	»	» 266 (4)	»	7.404.027 (5)
By	256.565 (5)	»	» 001 (5)	»	» 267 (4)	»	7.406.183 (5)
»	» 650 (5)	»	» 011 (5)	»	» 268 (4)	»	7.407.959 (5)
»	» 663 (5)	»	» 017 (5)	»	» 269 (4)	»	7.448.354 (5)
»	» 773 (5)	F	151.783 (5)	»	651.254 (5)		
»	» 851 (5)	»	152.145 (5)	»	» 262 (5)		
Bz	258.705 (5)	»	» 158 (5)	Poz	691.100 (5)		

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Vicenza.

(2) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Messina.

(3) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Firenze P. P.

(4) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

(5) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

Distribuita agli agenti delle classi 5 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione generale binario fra i Km. 82 + 100 e 84 + 000 e fra i Km. 69 + 621 e 74 + 075 linea Trieste-Postumia.	L. P.	Ore 18 17 novembre 1936	43.000	Sezione Lavori Trieste
Abbassamento platee ponti ai Km. 32 + 867 e 33 + 712 linea Rovigo-Chioggia.	L. P.	Ore 18 18 novembre 1936	227.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione armamento fra i Km. 2 + 251 e 4 + 666 linea Torino-Genova.	L. P.	Ore 18,30 18 novembre 1936	700.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento tronco scartamento ridotto Dittaino-Leonforte.	L. P.	Ore 11 19 novembre 1936	233.500	Sezione Lavori Palermo
Posa in opera giunti rotaie e scambi connessione pali per elettrificazione linea: S. Giuseppe Cairo-Alessandria e Asti-Acqui.	L. P.	Ore 13 19 novembre 1936	170.000	Ufficio I.E.S. Torino
Revisione generale ml. 10.000 tratti linea: Napoli-Potenza e Napoli C.le-Napoli Sperone.	L. P.	Ore 15 19 novembre 1936	130.000	Sezione Lavori Napoli
Palificazione linee di contatto e di alimentazione linea Palo-Civitavecchia.	L. P.	Ore 18 17 novembre 1936	550.000	Servizio Lavori Sezione 20ª
Palificazione condutture di contatto e di alimentazione della linea Roma Trastevere-Palo.	L. P.	Ore 18 16 novembre 1936	500.000	Servizio Lavori Sezione 20ª
Costruzione 2 cabine apparati centrali stazione di Battipaglia.	L. P.	Ore 16 19 novembre 1936	130.000	Ufficio I.E.S. Napoli
Abbattimento eucaliptus per ricavo traverse.	L. P.	Ore 11 20 novembre 1936	400.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento tronco Dittaino-Piazza Armerina.	L. P.	Ore 11,30 20 novembre 1936	350.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linea Fabriano-Urbino.	L. P.	Ore 16 20 novembre 1936	800.000	Sezione Lavori Ancona
Revisione generale armamento binari tratti fra Cervaro e Benevento.	L. P.	Ore 15 20 novembre 1936	60.000	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione piazzale carico e scarico stazione di Aprilia.	L. P.	Ore 19 22 novembre 1936	31.200	Sezione Lavori Roma
Rafforzamento centine copertura salone dei biglietti Milano C.le.	L. P.	Ore 18 23 novembre 1936	36.800	Sezione Lavori Milano
Consolidamento scarpate trincea Km. 125 fra S. Lorenzo Maggiore e Solopaca.	L. P.	Ore 15 24 novembre 1936	49.450	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione carrelli elettrici stazione di Firenze S.M.N.	L. P.	Ore 15 24 novembre 1936	—	Ufficio I.E.S. Firenze
Consolidamento frana Km 154 + 422 fra Enna e Pirolo.	L. P.	Ore 11 24 novembre 1936	220.600	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Zoccoli di ghisa per freni e suole per detti.	L. P.	17.11.1936	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 7ª
—	—	Tubi segmenti di micanite . .	L. P.	24.11.1936	Id. Sezione 7ª
Kg.	200000	Acciaio in lamiere	L. P.	24.11.1936	Id. Sezione 8ª
Tonn.	3200	Acciaio in laminati	L. P.	24.11.1936	Id. Sezione 8ª
N.	20	Stadere a ponte tipo FF. SS. .	L. P.	24.11.1936	Id. Sezione 6ª
N.	300	Squadre di legno per cantonieri	T. P.	28.11.1936	Id. Sezione 8ª
—	—	Filagne e passoni per stecconato rustico.	L. P.	8.12.1936	Id. Sezione 6ª
N.	200000	Matasse di cordicella per copertoni.	L. P.	15.12.1936	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata P. T. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione m. 140 muro di sostegno linea: Vignale-Domodossola.	L. P.	Ore 18,30 24 novembre 1936	248.000	Servizio Lavori Torino
Lavori terra, murari e armamento per ampliamento scalo merci di Zuale (Trieste).	L. P.	Ore 18 24 novembre 1936	49.000	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione armamento stazione di Torino P. N.	L. P.	Ore 18,30 25 novembre 1936	500.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione ponti linea: Livorno-Vada.	L. P.	Ore 18 25 novembre 1936	303.400	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento tronco Catanzaro Marina Soverato.	L. P.	Ore 10 27 novembre 1936	271.250	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento fra i Km. 96 + 992 e 134 linea Roccapalumba Aragona Caldare.	L. P.	Ore 11 27 novembre 1936	262.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione e carico vagoni ferroviari stazione Paola 8000 specchiatura c. a. et 5000 colonnette c.a. chiusura stazioni linea Battipaglia Reggio Calabria.	L. P.	Ore 11 27 novembre 1936	170.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione rete stradale fra i Km. 222 + 956 e 223 + 260 tra Belmonte e Amantea.	L. P.	Ore 11 28 novembre 1936	50.700	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento fra i Km. 225 + 467 e 256 + 960 linea: Amantea-S. Eufemia.	L. P.	Ore 10 28 novembre 1936	175.925	Sezione Lavori Reggio Calabria
Elettrificazione binari stazione Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 10 28 novembre 1936	50.000	Ufficio IES Roma
Manutenzione armamento stazioni di Torino.	L. P.	Ore 10 1° dicembre 1936	780.000	Sezione Lavori Torino
Consolidamento scarpata destra trincea fra i Km. 176 + 845 e 176 + 966 linea Orte-Falconara.	L. P.	Ore 16 3 dicembre 1936	54.770	Servizio Lavori Ancona

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Protettori e valvole	L. P.	1.12.1936	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 8ª-A
—	—	Carta da stampa bianca e colorata.	L. P.	1.12.1936	Id. Sezione 5ª
—	—	Fermascambi a morsa . . .	L. P.	1.12.1936	Id. Sezione 6ª
N.	2500	Lampade ad acetilene . . .	L. P.	1.12.1936	Id. Sezione 5ª-A
ml.	8000	Panno grigio verde comune .	L. P.	19.1.1937	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16.00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . **„ 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 motore elettrico da 40 HP - 220 Volt 50 p. con quadro di manovra ed accessori per azionamento di un compressore d'aria della Squadra Rialzo di Sampierdarena.	T.P.	5.12.1936	—	Servizio Materiale e Trazione - Firenze - Sez. 7ª
Costruzione sottovia accesso scalo merci stazione di Mascali.	L. P.	Ore 11 1° dicembre 1936	121.875	Sezione Lavori Palermo
Riutilizzazione travata tolta d'opera dal ponte Fiumetorto sui ponti torrenti Monaci e Morello linea Palermo Messina.	L. P.	Ore 11 3 dicembre 1936	70.300	Sezione Lavori Palermo
Revisione e rialzamento ml. 11.800 binario linea Udine B.° Galleria	L. P.	Ore 18 2 dicembre 1936	180.000	Sezione Lavori Trieste
Opere metalliche e copertura nuova rimessa elettrotreni D. L. di Milano C (Greco)	L. P.	Ore 18 3 dicembre 1936	359.000	Sezione Lavori Milano
Opere terra, murarie, e a. costruzione nuova rimessa elettrotreni D. L. Milano C. (Greco).	L. P.	Ore 18 3 dicembre 1936	275.300	Sezione Lavori Milano
Restauro dei F. V. stazione di Campomarino, Lesina, Apricena, Poggio Imperiale, Rignano, Arpi e dei magazzini merci di Chieuti e Termoli	L. P.	Ore 16 3 dicembre 1936	34.000	Sezione Lavori Bari
Revisione ml. 9.600 armamento ml. 2.000 risanamento massicciata binario corsa tratti linea Trieste Postumia.	L. P.	Ore 18 3 dicembre 1936	70.000	Sezione Lavori Trieste
Riparazione cunette fossi guardia scarpate fra Vaglio e Brindisi.	L. P.	Ore 16 4 dicembre 1936	30.000	Sezione Lavori Bari
Completamento sopraelevazione fronte principale edificio Istituto Sperimentale delle Poste e Telegrafi di Roma.	L. P.	Ore 19 3 dicembre 1936	239.830	Sezione Lavori Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea Cantalupo Castagnole Lanze.	L. P.	Ore 18,30 3 dicembre 1936	480.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento tratto linea Castelvetrano Porto Empedocle.	L. P.	Ore 11 4 dicembre 1936	696.250	Sezione Lavori Palermo
Costruzione parte muraria Cabine per apparati centrali ad Udine.	L. P.	Ore 10 1 dicembre 1936	265.000	Ufficio I.E.S. Trieste
Manutenzione armamento tronco Piazza Armerina Caltagirone.	L. P.	Ore 11,30 4 dicembre 1936	305.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricato per ferrovieri in Bolzano.	L. P.	Ore 9 5 dicembre 1936	848.500	Sezione Lavori Bolzano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P.-Licitazione privata T. P. Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Materiali vari per carrozze . .	T. P.	7.12.1936	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 7ª
N.	3000	Occhiali di sicurezza a vetri in colori.	T. P.	9.12.1936	Id. Sezione 8ª
—	—	Materiali per sistemazione condotta F. W.	L. P.	15.12.1936	Id. Sezione 7ª
Kg.	1300	Gomma in fogli	T. P.	7.1.1937	Id. Sezione 7ª
»	140000	Cenci di cotone bianchi e colorati.	L. P.	5.1.1937	Id. Sezione 5ª-1
—	—	Tubi di gomma e tela	L. P.	5.1.1937	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata P. T. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto servizi di manovalanza presso il deposito di Venezia.	L. P.	Ore 18 18 dicembre 1936	136.800 (per triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Venezia.
Revisione armamento e risanamento massicciata linee Riparto Domodossola.	L. P.	Ore 18 9 dicembre 1936	135.000	Sezione Lavori Milano
Revisione generale armameno ml 7.400 linee Riparto Gallarate.	L. P.	Ore 18 9 dicembre 1936	42.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione trincea fra i Km. 127 + 573 e 128 + 728 fra Aragona Caldare e Agrigento.	L. P.	Ore 11 10 dicembre 1936	38.700	Sezione Lavori Palermo
Fornitura Tonn. 7.000 massi per costruzione diga frangionde fra i Km. 152 + 100 e 152 + 350 linea Rimini Ancona.	L. P.	Ore 16 10 dicembre 1936	-	Sezione Lavori Ancona
Ripulitura interna esterna e sistemazione Dormitorio e Magazzino merci stazione di Foggia.	L. P.	Ore 16 10 dicembre 1936	100.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione ponte in muratura al Km. 30 + 889 stazione Serramanna.	L. P.	Ore 17 9 dicembre 1936	45.000	Delegazione Cagliari
Formazione nuova sede Binario raccordo porto Salerno.	L. P.	Ore 15 11 dicembre 1936	432.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori massicciata fra Zappulla e Oliveri.	L. P.	Ore 11 11 dicembre 1936	61.250	Sezione Lavori Palermo
Risanamento piattaforma stradale fra Dittaino e Caltagirone.	L. P.	Ore 11,30 11 dicembre 1936	94.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione pensiline stazione di Pisa Centrale.	L. P.	Ore 18 11 dicembre 1936	300.000	Sezione Lavori Firenze
Rinnovamento ml. 7.200 binario linea: Pisa-Spezia.	L. P.	Ore 18 14 dicembre 1936	165.000	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione diga frangionde fra i Km. 152 + 100 e 152 + 350 linea Rimini-Ancona.	L. P.	Ore 16 15 dicembre 1936	77.000	Sezione Lavori Ancona
Consolidamento rilevato fra i Km. 165 e 170 linea Chiusi-Firenze.	L. P.	Ore 18 16 dicembre 1936	83.000	Sezione Lavori Firenze
Revisione e risanamento linee Riparto Chiavari.	L. P.	Ore 16 16 dicembre 1936	501.000	Sezione Lavori Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	300	Segoni	T.P.	12.12.1936	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 8ª
N.	34000	Boccette inchiostro colorato .	T.P.	22.12.1936	Id. Sezione 5ª
N	100	Rotelle metriche a nastro di tela di ml. 20.	T.P.	30.12.1936	Id. Sezione 8ª
—	—	Perni di manovella per ruote motrici e accoppiate.	L. P.	29.12.1936	Id. Sezione 7ª
N.	1000	Bobine complete per indotti motori trazione.	L. P.	29.12.1936	Id. Sezione 7ª
mq.	100000	Carta per preparazione cianografica.	L. P.	5.1.1937	Id Sezione 5ª

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata P. T. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio di pulizia vetture a Foggia.	L. P.	Ore 18 21 dicembre 1936	406.800 (per triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Bari.
Manutenzione armamento linea Olmeneta-Brescia e Remedello-S. Zeno.	L. P.	Ore 18 14 dicembre 1936	685.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento linea Cremona-Treviglio.	L. P.	Ore 18 14 dicembre 1936	665.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione ponticello Km. 80 + 598 linea Roma-Chiusi.	L. P.	Ore 15,30 15 dicembre 1936	45.500	Sezione Lavori Roma
Manutenzione armamento linea Attigliano-Viterbo.	L. P.	Ore 15 15 dicembre 1936	326.000	Sezione Lavori Roma
Revisione generale e risanamento ml. 18.000 binario fra Bicocca e Messina.	L. P.	Ore 11 15 dicembre 1936	190.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linea Pavia-Casalpusterlengo.	L. P.	Ore 18 15 dicembre 1936	478.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento linea Parma-Remedello.	L. P.	Ore 18 15. dicembre 1936	650.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento linea Codogno-Piadena e Cremona-Castelvetro.	L. P.	Ore 18 16 dicembre 1936	966.000	Sezione Lavori Milano
Revisione generale e risanamento ml. 9.000 binario fra Bicocca e Siracusa.	L. P.	Ore 11 16 dicembre 1936	85.500	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento Castelvetro-Fidenza e Piacenza-Castelvetro.	L. P.	Ore 18 16 dicembre 1936	512.500	Sezione Lavori Milano
Revisione generale e risanamento massicciata linee Riparto Ronco.	L. P.	Ore 16 16 dicembre 1936	351.000	Sezione Lavori Genova
Revisione risanamento e ripassatura linee Riparto Novi.	L. P.	Ore 16 16 dicembre 1936	414.000	Sezione Lavori Genova

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Rinnovamento ml. 6.764 fra le stazioni di: Contessa Entellina e S. Carlo.	L. P.	Ore 11 18 dicembre 1936	65.087	Sezione Lavori Palermo
Costruzione scaffalature magazzino approvvigionamenti Torino Smistamento.	L. P.	Ore 18,30 17 dicembre 1936	165.400	Sezione Lavori Torino
Fornitura e posa in opera di due torri a traliccio sostegno proiettori per illuminazione piazzale stazione Brennero.	L. P.	Ore 18 21 dicembre 1936	50.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Revisione risanamento e ripassatura binari Riparto Ventimiglia.	L. P	Ore 16 21 dicembre 1936	362.000	Sezione Lavori Genova
Rinnovamento ml. 146.800 binario e 107 deviatoi fra Villa Cadè e Piacenza.	L P.	Ore 18 21 dicembre 1936	1.857.000	Sezione Lavori Bologna
Impianto nella squadra rialzo di Trieste della tettoia disponibile ad Aurisina.	L. P.	Ore 18 21 dicembre 1936	140.000	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione armamento stazioni di Pescara C. e Pescara P. N.	L. P.	Ore 16 22 dicembre 1936	265.000	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione ponte sul canale "Cavour" linea Chivasso-Casale.	L. P.	Ore 18,30 21 dicembre 1936	321.300	Sezione Lavori Torino

Unità dimisura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	50	Morse parallele da banco . .	T.P.	19.12.1936	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 8ª
Kg.	1800	Chiodi di alluminio da ribadire	T.P.	23.12.1936	Id. Sezione 8ª
N.	3000	Paia di guanti di pelle nera .	T.P.	29.12.1936	Id. Sezione 5ª-A
—	—	Morsetti diversi in ghisa ecc. per T. E.	L. P.	29.12.1936	Id. Sezione 8ª-A
—	—	Legname larice in tavole . .	L. P.	5.1.1937	Id. Sezione 6ª-A
N.	10000	Scaricatori a tubetto . . .	L. P.	19.1.1937	Id. Sezione 8ª-A
Kg.	200000	Bianco di zinco	L. P.	16.2.1937	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare N. 14-V.

Veicoli da inoltrare vuoti nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 16 del giorno 2 gennaio 1937, estendendole ai veicoli in composizione ai treni a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: «per scadenza del periodo di garanzia». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. 130, se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorresse applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri, alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (Indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento, entro il 10 gennaio 1937 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Cz	37.099 (1)	DI	92.147	F	101.183*	F	101.197*
»	» 115 (2)	»	» 151	»	» 184*	»	» 199*
»	» 120 (2)	F	101.151*	»	» 185*	»	» 303*
»	» 168 (2)	»	» 152*	»	» 186*	»	» 310*
»	» 171 (2)	»	» 155*	»	» 187*	»	» 313*
»	39.007 (3)*	»	» 163*	»	» 191*	M	5.470.406*
»	» 009 (3)*	»	» 169*	»	» 192*	»	» 407*
»	» 010 (3)*	»	» 174*	»	» 193*	»	» 409*
BCz	66.508 (3)	»	» 178*	»	» 194*	»	» 415*

(1) Devono essere inviati alle Officine F. S. di **Messina**.
(2) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Vicenza.
(3) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Firenze P. P.
* Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel qual caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311/313/ o del 15 settembre 1934 (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

Distribuita agli agenti delle classi 5 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	**G.** Gare **L. P.** Licitazione privata **T. P.** Trattativa privata **A. C.** Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento e sede stradale linea Genova-Bolzaneto.	L. P.	Ore 16 21 dicembre 1936	56.000	Sezione Lavori Genova
Revisione e risanamento linee riparto di Sestri Ponente.	L. P.	Ore 16 21 dicembre 1936	267.000	Sezione Lavori Genova
Ampliamento e sistemazione servizio merci stazione di Rieti.	L. P.	Ore 16 23 dicembre 1936	67.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento tronco Siderno-Ferruzzano.	L. P.	Ore 10 23 dicembre 1936	250.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento tronco Monasterace-Siderno.	L. P.	Ore 11 23 dicembre 1936	250.750	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori terra e murari per sostituire con impalcatura in cemento armato travatine metalliche cavalcavia al Km. 162+441/989 linea Milano-Venezia.	L. P.	Ore 16 28 dicembre 1936	86.500	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione massicciata dal Km. 93 + 645 al Km. 115 + 358 linea Mestre-Udine.	L. P.	Ore 15.30 28 dicembre 1936	535.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento tratto Lecco-Colico.	L. P.	Ore 18 29 dicembre 1936	67.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione ricovero fabbricato ad uso corpo di guardia Milizia Ferroviaria nel magazzino approvvigionamenti di Verona P.V.	L. P.	Ore 15 28 Dicembre 1936	58.500	Sezione Lavori Venezia
Costruzione fabbricato cabina A di Trieste.	L. P.	Ore 10 29 dicembre 1936	26.000	Ufficio I.E.S. Trieste
Impianto pensilina metallica F.V. stazione Falconara M.	L. P.	Ore 16 29 dicembre 1936	153.065	Sezione Lavori Ancona
Risanamento massicciata ml 9.950 binario linea Cagliari Golfo Aranci.	L. P.	Ore 17 29 dicembre 1936	85.000	Delegazione Cagliari
Revisione armamento risanamento massicciata linea riparto di: Bergamo.	L. P.	Ore 18 4 gennaio 1937	100.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione massicciata dei due binari di corsa linea Milano-Verona dal Km. 32 + 021 al Km. 35 + 527.	L. P.	Ore 18 4 gennaio 1937	70.000	Sezione Lavori Milano
Revisione generale armamento linee riparto Pavia.	L. P.	Ore 18 7 gennaio 1937	280.000	Sezione Lavori Milano
Revisione generale armamento linee riparto Voghera.	L. P.	Ore 18 7 gennaio 1937	325.000	Sezione Lavori Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata / T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Lampadine per segnali . . .	L. P.	29.12.1936	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 8ª-A.
—	—	Morsetti giuntatreccia per T. E.	L. P.	29.12.1936	Id. Sezione 8ª-A
N.	25000	Lamiere di acciaio	L. P.	29.12.1936	Id. Sezione 8ª
N.	200000	Connessioni elettriche di rame in trasformazione.	L. P.	5.1.1937	Id. Sezione 6ª
Km.	1100	Trefolo di guardia	L. P.	5.1.1937	Id. Sezione 8ª
—	—	Chiavi inglesi, morsetti, pinze da taglie	L. P.	12.1.1937	Id. Sezione 8ª-A
N.	50	Autocarrelli tipo F. S. "Balilla"	L. P.	12.1.1937	Id. Sezione 7ª
N.	80000	Gomme bianche in panette per cassare.	T. P.	12.1.1937	Id. Sezione 5ª
ml.	160000	Nastri di cotone per avvolgimenti elettrici.	T.P.	16.1.1937	Id. Sezione 5ª-A
Kg.	100000	Sapone liquido profumato . .	L. P.	26.1.1937	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

COMUNICAZIONI:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto di alcuni servizi di manovalanza a Milano C.	L. P.	Ore 18 15 gennaio 9.7	L. 842.400 (per triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Milano
Manutenzione armamento fra i Km. 5 - 8.01 e 12 ÷ 161 linea Milano-Chiasso.	L. P.	Ore 18 4 gennaio 1937	1+7.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura serramenti in legno per la nuova centrale termica di: Venezia S. Lucia.	L. P.	Ore 15 4 gennaio 1937	80.000	Sezione Lavori Venezia
Fornitura serramenti in ferro per la nuova centrale termica di Venezia S. Lucia.	L. P.	Ore 15,30 4 gennaio 1937	85.000	Sezione Lavori Venezia
Lavori armamento per sistemazione impianti banchina ex carboni staz. Venezia Marittima.	L. P.	Ore 15 4 gennaio 1937	68.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento linea Valenza Olevano.	L. P.	Ore 1z 6 gennaio 1937	780.000	Sezione Lavori Torino
Revisione generale armamento linee Riparto Brescia.	L. P.	Ore 18 11 gennaio 1937	290.000	Sezione Lavori Milano
Ihpianto servizio acqua per lavaggi e rifornimenti a Pescara.	L. P	Ore 16 13 genaio 1937	84.700	Sezione Lavori Ancona

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	870	Allargatoi diversi	T. P.	8.1.1937	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 8ª.
—	—	Caldaie e fornelli di ferro . .	T.P.	10.1.1937	Id. Sezione 8ª
—	—	Barre triple per graticole . .	L. P.	12.1.1937	Id. Sezione 7ª
—	—	Lampadine per impianti in serie	L. P.	12.1.1937	Id. Sezione 8ª-A
—	—	Catena calibrata R.A. 2 . . .	L. P.	12.1.1937	Id. Sezione 8ª
—	—	Cinture di sicurezza, moschettoni e staffe di ferro.	L. P.	19.1.1937	Id. Sezione 8ª-A
Kg.	49150	Cordicella comune di spago per valigiai.	L. P.	19.1.1937	Id. Sezione 5ª-A
Kg.	28500	Cordicelle varie, corda per pozzi e spago catramato.	L. P.	19.1.1937	Id. Sezione 5ª-A
—	—	Sostegni di tela bachelite per bobine rotori motori trazione.	L. P.	19.1.1937	Id. Sezione 7ª
—	—	Pompe speciali per prova di tubo a stantuffo variabile.	T. P.	20.1.1937	Id. Sezione 8ª
Kg.	15000	Inchiostro da scrivere nero copiativo.	T. P.	26.1.1937	Id. Sezione 5ª
N.	400	Tubi di gomma e tela . . .	T.P.	15.2.1937	Id. Sezione 7ª
—	—	Azzurro cianuro e giallo cromo	L. P.	23.2.1937	Id. Sezione 5ª-A
ml.	5000	Panno grigio verde impermeabilizzato.	L. P.	2.3.1937	Id. Sezione 5ª-A
—	—	Guarnizioni di gomma per F.W	L. P.	9.3.1937	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI